386.

SEDUTA DA SABATO 16 A SABATO 23 DICEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUCALOSSI, DEL PRESIDENTE INGRAO E DEL VICEPRESIDENTE MARIOTTI

INDICE

PAG.

Missioni 25445, 26001, 26033, 26103

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa:

PRESIDENTE 25445, 26095, 26174
MARZOTTO CAOTORTA 26096
PAZZAGLIA 26095

Disegni di legge:

(Annunzio) 26173
(Approvazione in Commissione) . 26033, 26097 26160, 26173
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 26032, 26033
(Autorizzazione di relazione orale) . . 25445 26032, 26160
(Presentazione) 26175
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa 25445
(Trasmissione dal Senato) . . . 26001, 26033 26103, 26173, 26174

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione):

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario (approvato dal Senato) (2575) . 25447

PRESIDENTE 25447, 25484, 25523 25534, 25564, 25589, 25718, 25743, 25755 25770, 25774, 25778, 25786, 25856, 25908 25910, 25947, 25956, 25957, 25963, 25964
ALMIRANTE 25959, 25964
BAGHINO . 25641, 25670, 25903, 25908, 25912, 25918 25931, 25942, 25946, 25950, 25982, 25985
BARTOCCI 25580, 25582, 25587, 25942
BRUSCA 25848
CASTELLINA LUCIANA . 25529, 25780, 25897, 25901
DEL DONNO . 25543, 25606, 25617, 25632, 25685 25744, 25784, 25934, 25938, 25941, 25969, 25981
FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 25897
FRANCHI 25886, 25898, 25901, 25905 25910, 25913, 25917, 25970, 25982
FRASCA 25805

PAG.

GALLI MARIA LUISA 25589, 25600 25612, 25663, 25855

GALLONI 25532

GORLA MASSIMO 25484, 25495, 25498, 25527, 25529 25535, 25538, 25540, 25566, 25569, 25570, 25574 25575, 25577, 25578, 25582, 25584, 25591, 25594 25595, 25596, 25598, 25602, 25609, 25614, 25617 25618, 25625, 25629, 25691, 25707, 25709, 25711 25713, 25715, 25759, 25762, 25765, 25767, 25768 25787, 25788, 25790, 25797, 25798, 25800, 25802 25803, 25806, 25814, 25815, 25816, 25819, 25821 25823, 25824, 25852, 25853, 25860, 25864, 25905

LABRIOLA 25452, 25553, 25554, 25580

LA LOGGIA, *Presidente della V Commissione* 25483

MAGRI 25468, 25493, 25515, 25940

MAZZARINO ANTONIO 25561, 25711

MELLINI 25447, 25455, 25464 25481, 25490, 25513, 25533, 25620, 25625, 25643 25658, 25734, 25742, 25747, 25753, 25755, 25756 25761, 25820, 25838, 25898, 25900, 25911, 25924 25926, 25934, 25945, 25950, 25957, 25960, 25976

PANNELLA 25955

PAZZAGLIA 25534, 25901, 25909, 25956, 25962, 25974

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione* 25544, 25549, 25550, 25551

PERRONE 25635, 25853

PINTO 25449, 25453, 25461, 25466 25470, 25506, 25518, 25547, 25559, 25563 25564, 25575, 25580, 25581, 25587, 25661 25662, 25663, 25664, 25666, 25668, 25669 25672, 25673, 25674, 25676, 25677, 25678 25680, 25681, 25682, 25683, 25686, 25688 25701, 25703, 25705, 25717, 25721, 25722 25723, 25724, 25726, 25733, 25774, 25776 25777, 25779, 25780, 25781, 25783, 25786 25789, 25792, 25796, 25807, 25808, 25809 25813, 25814, 25825, 25842, 25843, 25845 25847, 25849, 25907, 25935, 25961, 25964

QUARENGHI VITTORIA 25657

RAUTI 25914, 25919, 25929, 25933 25937, 25940, 25950, 25968, 25978

REGGIANI 25534, 25639, 25642

ROMUALDI 25932, 25936, 25974

SANTAGATI . . 25826, 25830, 25870, 25879, 25922 25928, 25944, 25948, 25953, 25972, 25984

SERVELLO 25892, 25899, 25904 25906, 25912, 25915, 25963

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 25720, 25725 25733, 25737, 25738, 25748, 25798, 25801

TESINI GIANCARLO, *Relatore* . . . 25888, 25896

TRABUCCHI 25453, 25461, 25468 25676, 25685, 25801

TREMAGLIA 25951, 25967, 25977

TRIPODI 25921, 25925, 25957, 25962

VALENSISE . . 25943, 25947, 25952, 25966, 25980

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1978 (terzo provvedimento) (approvato dal Senato) (2578) 25995

PRESIDENTE 25995, 26001

AIARDI, *Relatore* 25995, 26002

SERVELLO 25998, 26006

TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 25998, 26002

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale (2544) . . 26006

PRESIDENTE 26006, 26035, 26060

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 26014

CIAMPAGLIA 26014

CITTERIO, *Relatore* 26006, 26034 26055, 26057, 26060

D'ALEMA 26062

DARIDA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 26057, 26061

DEL PENNINO 26058

GARZIA 26016

MANNINO 26062

MARZOTTO CAOTORTA 26052

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . 26038, 26053 26054, 26056, 26060, 26062

MONDINO 26026, 26055

MORINI 26056

SANTAGATI 26028

SARTI 26020, 26048, 26050, 26051, 26054

SERVELLO 26006

TRIVA 26053

VETERE 26053, 26054

VINEIS 26062

Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):

Approvazione ed esecuzione dell'accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978 (approvato dal Senato) (2576) . . 26085

PRESIDENTE 26085

DE POI, *Relatore* 26085

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 26086

PAG.

Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976, nonché del protocollo, firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione stessa (approvato dal Senato) (2506) 26087

PRESIDENTE 26087

FORNI 26089

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 26089, 26091, 26093

GRANELLI, *Relatore* 26087, 26091

RUSSO CARLO, *Presidente della Commissione* 26092, 26093

Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Iugoslavia concernente la modifica delle liste merceologiche « C » e « D » di cui agli accordi italo-iugoslavi del 31 marzo 1955, con allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978 (2440) 26094

PRESIDENTE 26094

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 26094

RUSSO CARLO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 26094

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979 (approvato dal Senato) (2611) 26098

PRESIDENTE 26098, 26100

GAMBOLATO, *Relatore* 26098, 26099

SERVELLO 26098

TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 26098, 26099

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691, concernente il rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario (approvato dal Senato) (2573) 26101

PRESIDENTE 26101, 26102

PAG.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 26101, 26102

RAUTI 26102

TESINI GIANCARLO, *Relatore* . . . 26101, 26102

Progetto di legge (Discussione e approvazione):

Istituzione del servizio sanitario nazionale (modificato dal Senato) (1252-971-1105-1145-1271-*B*) 26103

PRESIDENTE 26103, 26159

AGNELLI SUSANNA 26146

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità* . 26103, 26146

BERLINGUER GIOVANNI 26152

CERQUETTI 26158

FORNI 26146

GARGANO MARIO 26146

LUSSIGNOLI 26146

MORINI, *Relatore* 26103, 26146

NICOLAZZI 26148

ORSINI BRUNO 26148

RAUTI 26154

TIRABOSCHI 26156

Proposte di legge:

(Annunzio) . . 25453, 25494, 26033, 26103, 26173

(Approvazione in Commissione) 26097, 26160, 26173

(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa):

PRESIDENTE 25445, 26094

FRACCHIA 25446

GALLI MARIA LUISA 25446

(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) . . . 26001

Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):

PRESIDENTE 26177

ACCAME 26178

NICOSIA 26177

Auguri per il Natale e il nuovo anno:

PRESIDENTE 26161, 26163

BOZZI 26163

Cancellazione dall'ordine del giorno dell'Assemblea di un disegno di legge di conversione:

PRESIDENTE 26175

PAG.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia (Annunzio di trasmissione di documentazione) 26174

Correzioni di forma al testo del disegno di legge n. 2544, ai sensi del primo comma dell'articolo 90 del regolamento:

PRESIDENTE 26161
CITTERIO, *Relatore per il disegno di legge n. 2544* 26161

Corte dei conti (Trasmissione di documenti) 25972, 26033

Dimissioni di un deputato:

PRESIDENTE 26062, 26073
AGNELLI SUSANNA 26065
BONINO EMMA 26064
BOZZI 26067
DI GIULIO 26068
LABRIOLA 26070
PALOMBY ADRIANA 26067
PANNELLA 26071
PINTO 26065
SCALFARO 26066
SCOVACRICCHI 26073
SPAVENTA 26067
TOCCO 26065
TRANTINO 26069

Inserimento di disegni di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea:

PRESIDENTE . . 25985, 25987, 25989, 26078, 26080
GALLONI 25985, 26078
PANNELLA 25986, 26079
PAZZAGLIA 25988, 26079
PINTO 25988, 25989

PAG.

Ministro dei trasporti (Trasmissione di documento) 26172

Per la sciagura aerea di Punta Raisi:

PRESIDENTE 26174
PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione* 26174

Per l'iscrizione di progetti di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea:

PRESIDENTE 26175, 26176
MAMMÌ, *Presidente della II Commissione* 26176
PANNELLA 26175

Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documenti) . . . 26172

Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) 25447, 26174

Sostituzione di un deputato:

PRESIDENTE 26160

Sui lavori della Camera:

PRESIDENTE 26178

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 26171, 26172
ANIASI 26171
GALLONI 26171
PAZZAGLIA 26172

Votazioni segrete . . . 25900, 25910, 25916, 25921 25925, 25928, 25932, 25935, 25939 25943, 25947, 25951, 25954, 25961 25976, 25985, 25989, 26073, 26080

Votazione segreta di progetti di legge 26163

Trasformazione e ritiro di documenti del sindacato ispettivo 26178

La seduta comincia alle 9.

MORINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*È approvato*).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Aliverti e Dell'Andro sono in missione per incarico del loro ufficio.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Comunico che la VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale » (2544).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

VII Commissione (*Difesa*):

« Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (*Approvato dalla IV Commissione del Senato*) (2585) (*con parere della I Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

XII Commissione (*Industria*):

« Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti » (2532) (*con parere della X e della XIV Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

XIV Commissione (*Sanità*):

« Ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » (*approvato dalla XII Commissione del Senato*) (2602).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere comunicato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere

il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge ad esse attualmente assegnati in sede referente:

II Commissione (*Interni*):

FAENZI ed altri: « Riforma dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) » (1682); SANESE ed altri: « Ristrutturazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) » (1684); SERVADEI ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) » (1690); GUNNELLA: « Ristrutturazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) » (1807); « Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo » (1995) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

GALLI MARIA LUISA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI MARIA LUISA. Ai sensi dell'articolo 92 del regolamento, comma primo, mi oppongo a che vengano assegnati in sede legislativa questi progetti di legge, già esaminati in sede referente dalla Commissione competente. Questo Ente del turismo ha dato luogo a diversi rilievi proprio per la sua gestione molto allegra: ma, a parte questo fatto, l'articolo 117 della Costituzione dice chiaramente che tutto quanto riguardi il turismo è di competenza delle regioni. Debbo dire che questo è già stata recepito dalla Camera se nella proposta di modifica al regolamento si dice che di tutto quanto compete alle regioni la Commissione affari costituzionali si faccia totalmente carico, proprio per demandare tali questioni alle regioni e perché il potere centrale non debba in questo caso, ancora una volta, prevaricare e quindi legiferare proprio su materie che sono di competenza assoluta delle regioni.

Per queste ragioni mi oppongo all'assegnazione in sede legislativa di questi progetti di legge.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, sulla opposizione sollevata dall'onorevole Galli possono prendere la parola un oratore a favore e uno contro.

FRACCHIA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACCHIA. Il gruppo comunista è favorevole al trasferimento in sede legislativa di questi progetti di legge, e quindi è contrario all'opposizione sollevata dall'onorevole Galli.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare a favore dell'opposizione dell'onorevole Galli, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa dei progetti di legge nn. 1682, 1684, 1690, 1807 e 1995.

(*È approvata*).

Ricordo di avere comunicato nella seduta di ieri, sempre a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

VI Commissione (*Finanze e tesoro*):

LOBIANCO ed altri: « Norme per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per la vendita della carne macellata proveniente dagli allevamenti diretti ed effettuata direttamente dai produttori agricoli-allevatori » (2422).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

XIII Commissione (*Lavoro*):

« Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (2294).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario (approvato dal Senato) (2575).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario.

Riprendiamo la discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: Nel quadro della unicità della funzione docente.

1. 24.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Noi abbiamo fatto presente più volte in quest'aula, signor Presidente, signor ministro, colleghi, che un certo tipo di linguaggio legislativo non è questione di poco conto, o soltanto formale, e che bisogna riconquistare – perché ormai non si tratta più solo di difenderlo – un tipo di linguaggio legislativo in cui le proposizioni si articolano in modo tale da stabilire immediatamente il soggetto che deve comportarsi in un determinato modo, il soggetto a cui è conferito un certo potere, l'oggetto di questa attività, di questo potere che deve essere esercitato, di questo atto che deve essere compiuto: evitando di inserire nelle norme di legge delle proposizioni che, viceversa, siano delle semplici enunciazioni di principio, delle affermazioni di dati di fatto, e soprattutto delle affermazioni di dati di fatto del tutto astratti.

Ricordo che quando si discusse in quest'aula la legge sull'aborto, apparve forse a molti colleghi che si trattasse soltanto di proposizioni e di emendamenti e discorsi diretti a perdere tempo, quando si sottolineava che aprire un testo di legge con la seguente affermazione: l'aborto di cui alla presente legge non è un mezzo di limitazione delle nascite... (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, la prego di rimanere in argomento. Se lei crede che vi sia una connessione...

MELLINI. Dato che la connessione si sviluppa attraverso la proposizione e il confronto di due questioni, e lo sviluppo delle argomentazioni poste da tale correlazione, mi permetterà, signor Presidente, di fare prima questa considerazione, poi l'altra, e poi di stabilire la correlazione.

C'era l'altra affermazione che consisteva nel dire che la Repubblica garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile: affermazioni di questo tipo credo che non siano state di poco conto nel dare un tono fumoso a quella legge inconcludente, che poi si è puntualmente manifestato.

Nel presente decreto-legge, il primo articolo, che ne costituisce l'apertura, ha una formulazione che ci richiama alla mente questo modo di esprimerci e di legiferare. Che significa – lo abbiamo detto anche ieri – « Nel quadro della unicità della funzione docente » ? Che quadro o non quadro ? Qui bisogna dirci se il ruolo è l'unico o non lo è; ci si deve dire se le disposizioni che seguono comportano che il ruolo sia da considerarsi unico o meno.

A nostro avviso, la specificazione « Nel quadro della unicità della funzione docente » costituisce un'espressione che dà il significato di aria fritta alla formulazione di questo primo articolo, ed in particolare del primo comma. Proprio perché non si deve uscire dalla chiarezza delle disposizioni, bisogna evitare che anche delle espressioni che possono avere un significato siano accompagnate da altre che significato non hanno.

A questo punto, dobbiamo sapere se le espressioni successive, quelle che stabiliscono che vi è un ruolo il quale è articolato in un certo modo, comportino delle conseguenze di carattere giuridico sull'appartenenza al ruolo stesso, e di conseguenza su tutte le determinazioni che devono essere fatte quando si tratta di affrontare problemi che spesso sono di grande importanza: quelli relativi al passaggio di ruolo, al trattamento economico, ed altri del genere, che vanno affrontati tenendo presenti le proposizioni che hanno un effettivo contenuto.

Affinché tali proposizioni possano essere meglio qualificate, occorre che siano isolate dalle altre che significato non hanno. « Nel quadro della unicità della funzione docente » vogliamo sapere se sia un'espressione che comporta un mutamento nell'articolazione del nostro ordinamento giuridico, o una affermazione di principio in base alla quale si dice che chiunque insegna e fa il docente svolge una funzione unica perché, nella visione del rapporto fra il docente e il discente, non c'è differenziazione fra quanto viene fatto in una fascia e quanto si fa in un'altra, perché il significato ideale della docenza è lo stesso: ora, tali affermazioni potranno essere fatte in trattati di pedagogia, in dichiarazioni di principio, in libri di morale o di qualsiasi altra materia, ma certo non trovano campo nella determinazione delle proposizioni di carattere giuridico; l'ordinamento nello Stato non si modifica con affermazioni che niente hanno a che vedere con la determinazione dell'imperio della legge, che deve tradursi in azione da parte di tutti i soggetti che sono tenuti ad osservarla, per cui la legge stessa deve avere un contenuto assolutamente chiaro ed inequivoco.

Affermare, ad apertura dell'articolato, che nel quadro della unicità della funzione docente c'è un ruolo – e lo si vedrà appresso – che poi si articola in due fasce, serve semplicemente ad ingannare sul dato di fondo costituito dal fatto di determinare se qui ci sia un ruolo unico o no.

Mettetevi d'accordo: lo volete unico o no? Ma fare in primo luogo questa affermazione della determinazione di una unicità della funzione docente (poi, se la funzione docente è unica o meno, lo si dovrà trarre dall'indicazione dei doveri, dei diritti, delle funzioni attribuiti a questo o a quell'altro docente), stare a formulare questa dichiarazione di principio, che apre in modo direi sciatto, inutile e vago una legge, che per il resto contiene già tante formulazioni così vaghe, astratte e poco chiare, significa semplicemente volere dare subito la sensazione che questa è, nel suo complesso, una legge di aria fritta. Noi ci sforziamo di fare del tutto perché un minimo di chiarezza del linguaggio legislativo sia conquistato, perché questo è il presupposto per la garanzia dei diritti civili di tutti, quali che siano i soggetti ai quali tali diritti civili di tutti, quali che siano i soggetti ai quali tali diritti civili si vogliono attribuire (perché in primo luogo bisogna decidere proprio questo).

Vo proponiamo quindi, a questo punto, l'abolizione di questa prima proposizione « Nel quadro della unicità della funzione docente ». Perché il quadro non resti del tutto astratto e del tutto ingannevole, se la funzione docente sia unica o no lo si dovrà stabilire con definizioni di carattere concreto, preciso, chiaro, che abbiano un immediato significato giuridico. Dopo di questo si costruirà la teoria giuridica – e non soltanto giuridica – se il quadro della funzione docente sia unico o no. Ma fare una affermazione di principio proprio in apertura dell'articolo 1 significa, a mio avviso, togliere quel poco di chiarezza che può essere ricavata

dalle disposizioni che seguono. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: il ruolo del personale docente universitario è articolato in due fasce, *con le seguenti:* il ruolo del personale docente universitario ricercatore è articolato in due fasce.

1. 40.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, il nostro emendamento propone di sostituire le parole: « il ruolo del personale docente universitario è articolato in due fasce », con le parole: « il ruolo del personale docente universitario ricercatore è articolato in due fasce ».

Con questo nuovo emendamento si vuole modificare quella che è stata finora la figura del docente. Il docente è per eccellenza colui che sale in cattedra e fa le sue tre ore di lezione, più o meno interessanti, alla settimana. Alla settimana, ripeto, e non al giorno, colleghi deputati. Ho voluto sottolinearlo perché secondo me troppo spesso le tre ore di lezione costituiscono l'orario di lavoro effettivo del docente; e non sono rari i casi di coloro che nemmeno fanno queste tre ore, facendosi in effetti sostituire da altri docenti, magari precari.

Parlare di docente universitario ricercatore significa puntare al ruolo di docente che sappia intrecciare il suo lavoro di insegnante con quello di ricercatore, senza impossibili divisioni di attività. Porre esplicitamente tra i compiti del docente quello della ricerca significa anche provvedere di fatto ad una precisa regolamentazione dal punto di vista della definizione dell'orario di lavoro, che dev'essere, a mio avviso, quello di un normale lavoratore. Sento tanto parlare di tempo pieno, ma bisogna vedere cosa debba significare il tempo pieno, bisogna vedere come possa essere quantificata l'attività di un docente.

Si insiste inoltre sulla istituzione dell'unico ruolo articolato in due fasce, con uguali mansioni e uguali poteri; ed è in relazione a ciò che questo emendamento si riferisce anche al principio del docente unico. Vecchia storia – come diceva il collega Mellini poco fa – questa del docente unico: tutti ne parlano, tutti lo vogliono, tutti ne discutono, ma nessuno poi fa una proposta seria.

Il decreto Pedini sancisce che il docente unico è diviso prima in due: ordinari ed associati, con funzioni e mansioni totalmente diverse. Non sono però solo diverse, perché questo sarebbe troppo poco, il docente sarebbe troppo « unico », anche profondamente discriminato quanto al potere e al controllo dell'università. L'ordinario, come è noto, è il barone intoccabile al quale qualsiasi provvedimento governativo, qualsiasi rinnovamento deve garantire il « feudo », la possibilità di investire « cavalieri », l'uso di « vassalli » e – non è una posizione estremistica – anche di schiavi, se è vero che tutti continuano ad usare il termine « barone », che è un termine medievale – lo voglio sottolineare ancora una volta – nei confronti di docenti di questo tipo.

Anche il decreto Pedini ci propone tutto questo: l'ordinario coordina i gruppi di ricerca, dirige le scuole di specializzazione, quelle di perfezionamento, il coordinamento delle attività di ricerca scientifica. L'ordinario quindi « ordina », non è dato a caso questo nome. L'ordinario stabilisce, decreta quali ricerche si debbano svolgere negli istituti universitari mentre loro si occupano, lo sanno tutti, di ricerca « pura » (anche la penicillina è stata scoperta casualmente) oppure sono servi, o meglio ancora asserviti, al potere politico di turno o, peggio ancora, al potere economico e in quella direzione muovono...

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, voglio ricordarle che non siamo in sede di di-

scussione sulle linee generali, ma stiamo trattando un argomento specifico che va affrontato in maniera specifica. La prego quindi di attenersi all'argomento.

PINTO. Non sto facendo la discussione sulle linee generali, signor Presidente.

Dicevo, dunque, che gli ordinari sono assoggettati a tale potere politico ed economico. Per non dire poi che molti di questi cattedratici – e non è un'offesa – occupano anche un ruolo in questa aula ed è in questa veste che coordinano e danno indirizzo alle loro attività. Che senso ha tutto questo ? Significa che i baroni, particolarmente i baroni cosiddetti democratici, indirizzano l'attività all'interno degli istituti in dipendenza degli interessi di riproduzione del capitale pubblico e privato. All'interno dei laboratori di ricerca dell'università non si lavora al fine di risolvere i bisogni, non solo delle masse lavoratrici, ma del paese intero, della stragrande maggioranza della popolazione; non si studia la nocività delle fabbriche, non si studia per combattere l'inquinamento ambientale, vengono invece finanziate ricerche che o nessuna attinenza hanno con i problemi reali del paese ma si presentano come ricerca « pura », anche in effetti maltrattata, oppure – e questo è il caso che più mi interessa fare presente – sono pagate quelle attività di ricerca che sono utili ad un'attività di riproduzione del capitale.

L'ordinario, quindi, secondo il decreto Pedini può e deve continuare a dirigere i gruppi di ricerca. Ha funzionato tanto bene finora, che deve assolutamente continuare, soprattutto in un momento in cui il capitale è in crisi, certe strutture economiche sono in crisi. Poi l'ordinario dirige le scuole di specializzazione e perfezionamento, le scuole-quadro delle nuove leve, dei nuovi e futuri baroncini dell'università; controlla, inoltre, la qualità delle attività di perfezionamento, stabilisce quali saranno i nuovi quadri utili per il paese.

L'ordinario inoltre è inamovibile; ma l'associato, la seconda fascia di docenti istituita dal decreto Pedini, cosa fa ? Il professore associato svolge le attività didattiche e di ricerca, comunque sempre agli ordini dei baroni, che non solo lo controllano nelle attività di ricerca, ma lo coattano con l'introduzione dello straordinariato, con la verifica della qualità del lavoro svolto.

Ma il decreto Pedini non istituisce solo queste due categorie o cosiddette fasce di docenti; prevede anche l'istituzione del ruolo dell'aggiunto, il quale, anche se non dovrebbe essere un docente, secondo l'articolazione della legge di fatto svolgerà anche i compiti propri del docente, quali la attività didattica e la consulenza agli studenti. Ciò è tanto più vero se si considera che in questo ruolo accederanno parte degli attuali precarii che – si pensa con ragione – continueranno a svolgere le loro attività, cioè tutte quelle mansioni che oggi e da anni stanno svolgendo, signor ministro Pedini.

Sono queste mansioni che stanno permettendo a questa università, definita decadente, almeno di non crollare coinvolta in un tremendo terremoto; e sono anche, per gran parte, mansioni di docenza. Vorrei ricordare che gli assegnisti, i contrattisti ed i borsisti sono anche relatori di tesi di laurea; ma nel decreto Pedini è rispettato l'obbligo del controllo della spesa pubblica. Si utilizzano infatti dei docenti pagandoli come non docenti, ed inquadrandoli come tali. Ritengo, a proposito di questo nostro emendamento, che il fatto di aggiungere alle parole « docente universitario » la parola « ricercatore » presuppone un'analisi di fondo sul concetto della ricerca oggi, dell'insegnamento. Questo emendamento ha bisogno di una illustrazione ampia, altrimenti vuol dire che si vuole affossare il dibattito e che non si ha voglia di discutere.

Gli aggiunti universitari costituiscono realmente la terza fascia di docenti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCALOSSI

PINTO. Il docente unico è già trino di fatto; dicevo l'altro giorno che il ministro Pedini, fra i suoi tanti pregi, ha avu-

to anche quello di competere con misteri ben più antichi quali l'unità e la trinità dello spirito santo ! Oggi abbiamo non soltanto l'unità e la trinità del docente unico, ma la superiamo di molto e il mistero si fa sempre più intricato e più assurdo.

Continueranno poi ad operare nell'università tutti quei precari che, non possedendo l'anzianità prevista dal decreto per la partecipazione al concorso, rimarranno borsisti o assegnisti nel loro ruolo normale di precari. Gli esercitatori e i medici interni che aspettano il bando di concorso libero saranno altre nuove figure di precario che potranno svolgere il lavoro nelle università, pur avendo ottenuto borse di studio dagli enti pubblici o privati: mi riferisco ai nuovi borsisti a 100 mila lire l'anno. Tutta questa gente svolgerà – come ripeto e tengo a sottolineare – le stesse mansioni dei docenti, nonché le stesse degli aggiunti e costituirà, così, il quarto livello di docenza.

Il docente unico tanto conclamato vuol dire, invece, almeno quattro livelli di docenza. Collega Mellini, tu chiedi che dicano chiaramente se il docente debba essere unico o no; l'hanno detto chiaramente: lo stanno dividendo a più livelli, dove per livello intendo dire che l'università delle mansioni e dei poteri dei docenti segue una scala gerarchica distinta in almeno quattro gradini successivi.

Gradirei un po' d'acqua, signor Presidente, sono tre giorni che la chiedo in continuazione, sarebbe opportuno che potessi essere messo almeno in condizione di parlare. Ho effettivamente problemi di voce !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, già ieri l'onorevole Pinto ha richiamato la attenzione della Presidenza sul fatto che non gradiva vedere la parte posteriore dei colleghi. Trovo che abbia ragione, per cui vi prego di evitarlo. Comunque, onorevole Pinto, le mando immediatamente l'acqua.

PINTO. La ringrazio, signor Presidente.

Rimane poi il fatto che è puramente illusorio pensare che la riforma potrà risolvere in maniera organica e definitiva anche il problema inerente alla costituzione del docente unico. La riforma in discussione nell'altro ramo del Parlamento sancisce infatti che le cose restino come sono ora, per cui continueranno ad esservi il docente ordinario, gli attuali baroni, l'associato, l'assistente e l'incaricato. Gli aggiunti non sono ancora stati inclusi, ma lo saranno presto. Vi è in compenso un'ulteriore novità in materia di docente unico: si istituisce il dottorato di ricerca, che rappresenterà così il quinto livello di docenza, sotto la veste di un corso di perfezionamento. Questa ulteriore frammentazione della funzione del docente nell'università è inoltre un paravento – mi sia consentito dire – dietro il quale si istituzionalizza il precariato e il lavoro nero a termine e sotto pagato. È in questo modo di intendere il docente unico che convergono tutte le forze politiche ed anche lo stesso sindacato almeno in questa fase. Infatti, nell'accordo del marzo 1977 fra il Governo e i sindacati, sul problema dell'università si legge: il ruolo unitario è articolato in due fasce di professori ordinari e professori associati alle quali si accede per concorso. Riconoscimento della unicità di funzione docente: sarà riservata ai soli professori della prima fascia, gli ordinari, la partecipazione alle commissioni di concorso per l'accesso alla stessa fascia, nonché l'elettorato passivo alle cariche di direttore e di direttore di dipartimento. Il professore universitario sarà tenuto ad un orario di servizio settimanale distribuito in non meno di quattro giorni con almeno dodici ore settimanali, dedicate all'attività didattica e allo accertamento del profitto degli studenti. Tali ore potranno essere raggruppate in cicli didattici definiti in sede dipartimentale oppure di consiglio di facoltà fino alla sua sussistenza. Tra i doveri dei docenti non dovrà altresì prevedersi l'obbligo di partecipazione agli organi di governo universitario di cui il docente fa parte. I compiti del docente vengono assegnati nel dipartimento con il consenso dell'interessato, nel rispetto delle libertà di insegnamento e di ricerca, ed in relazione al

gruppo di discipline per le quali ciascun docente ha superato il concorso. Nell'attribuzione dei predetti compiti il dipartimento dovrà altresì tener conto delle ricerche avviate, dell'esperienza didattica nonché della produzione scientifica del singolo docente: su questo punto i sindacati prendono atto con riserva della posizione del ministro, sottolineando come il rispetto imprescindibile della libertà di insegnamento e l'esigenza funzionale di coordinamento dell'attività didattica possa realizzarsi tramite l'attribuzione, nell'ambito delle materie di competenza, di compiti di insegnamento da parte del dipartimento, fatto salvo il diritto dell'interessato a svolgere un secondo corso ufficiale, di proprio gradimento, entro i limiti di orario convenuti per l'attività didattica.

Non leggo testualmente le conclusioni alle quali il documento giunge perché non si possa pensare che il mio è un atteggiamento semplicemente dilatorio, anche se ritengo che sia fondamentale tenere conto di quelle stesse posizioni su questo punto preciso in relazione al quale abbiamo presentato emendamenti, per stimare anche le posizioni delle forze sindacali o almeno quelle posizioni che fino a poco tempo fa erano di un certo tipo e che oggi sono subalterne ad un quadro politico sempre più traballante e che però di fatto sta lentamente uccidendo l'autonomia del sindacato rispetto ai partiti.

Sempre il documento sindacale sostiene che la formazione ed il reclutamento nelle università dovranno avvenire con una istituzione presso i dipartimenti degli atenei italiani di un periodo quadriennale specialistico di studio finalizzato alla formazione dei nuovi docenti universitari. A tale canale di formazione si accede mediante concorso. Il numero complessivo annuo sarà programmato annualmente dal ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro del tesoro.

La distribuzione per atenei e per settori disciplinari sarà operata previo parere del Consiglio nazionale universitario. Per questo noi proponiamo l'abolizione di ogni provvedimento che non contenga anche il docente unico come punto estremamente qualificante di una completa ristrutturazione della funzione docente, e siamo convinti che sia questa la parte fondamentale, importante, su cui tutti i partiti si dovranno esprimere nel presente dibattito. O ci si pone effettivamente in una posizione conseguente alle cose che si pensano, o sono indotto a pensare che le cose si dicono – e se mai si caratterizzano anche con delle sfumature ideologiche e si accompagnano con discorsi, motivandole – anche se di fatto si fanno dei discorsi che diventano demagogici e retorici.

Vedo che sto convincendo il collega del gruppo comunista che è di turno in aula in questo momento: se si realizza il fatto del parlamentare unico, avremo 12 ore a settimana, e allora può darsi che si potrà lavorare di meno. In questo stesso decreto sono contenute delle posizioni che di fatto rimandano la questione del docente unico alla notte dei tempi, alla riforma che, però (come dice giustamente il ministro) è legata strettamente al decreto che, di fatto, si vuole approvare così com'è, e nei confronti del quale ancora non sono state presentate proposte di modifica, di merito, di contenuto, che possano per lo meno essere sottoposte alla discussione ed al confronto.

LABRIOLA. Signor Presidente, non sono stati stampati due gruppi di emendamenti, e non mi sento in grado di seguire sufficientemente la discussione senza poter prendere visione del testo degli emendamenti. Chiedo quindi alla sua cortesia di disporre perché gli uffici provvedano in merito.

PRESIDENTE. Mi dicono che tutti gli emendamenti sono stati stampati.

LABRIOLA. Ieri li ho chiesti, e mi hanno detto che erano esauriti.

PRESIDENTE. Sarebbe dovere dei deputati ritirare il testo degli emendamenti. Comunque, gliene faremo avere una copia, onorevole Labriola.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: due fasce, *con le seguenti:* tre fasce.

1. 11. TRABUCCHI.

L'onorevole Trabucchi ha facoltà di svolgerlo.

TRABUCCHI. Signor Presidente, non sarebbe possibile stabilire per la illustrazione di questi emendamenti un limite massimo di tempo di due minuti? Per esempio, io apprezzo gli emendamenti che ha presentato il collega Pinto...

PRESIDENTE. Onorevole Trabucchi, rispondo subito al suo quesito: esiste un limite di 20 minuti per l'illustrazione degli emendamenti, però chi ha chiesto la deroga può parlare quanto vuole.

PINTO. Non ho superato neanche i venti minuti!

TRABUCCHI. Vorrei anche persuadere i colleghi che in questo modo si disperde la loro fatica, a tutto svantaggio degli emendamenti che propongono. Io sarei d'accordo con gli emendamenti Pinto, ma non sono d'accordo con tutti i discorsi con cui li ha illustrati.

Ad ogni modo, il mio emendamento corrisponde alla stessa finalità cui tendeva l'emendamento Pinto. A mio parere, infatti, le fasce dovrebbero essere tre, e gli aggiunti – che io chiamerei professori aggiunti – dovrebbero costituire la terza fascia. Naturalmente, è necessario apportare delle altre piccole modificazioni anche ai commi successivi, in modo che non ci sia contraddizione tra questa disposizione concernente l'immissione della terza fascia dei professori aggiunti e le disposizioni successive. Per esempio, in un successivo comma è scritto « ferma restando l'unicità della funzione docente e la piena equiparazione dei docenti delle due fasce »: qui andrebbe precisato che si tratta delle due prime fasce, mentre la terza fascia dovrebbe essere quella dei professori aggiunti.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TASSONE: « Norme sul collocamento a riposo e trattamento di quiescenza dei dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato, anche ad orientamento autonomo » (2607);

ACCAME ed altri: « Tutela dei diritti e degli interessi legittimi del personale militare » (2608).

Saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: due fasce, *con le parole:* tre fasce.

1. 41. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, se il collega Trabucchi ha fatto un richiamo nei miei confronti, affermando che a volte io sono un po' vago nell'illustrazione dei miei emendamenti, è anche vero che il collega Trabucchi non ha dato dei motivi validi alle sue argomentazioni. Pertanto, anche se il suo emendamento è di contenuto identico al mio, non ho elementi di

giudizio e di confronto dopo la sua illustrazione.

Volere lo sdoppiamento in due fasce del ruolo del docente unico è, secondo me, una scelta estremamente grave, perché riconferma nell'università l'esistenza di una fascia superiore di superdocenti, che ha la maggiore responsabilità della gestione clientelare e privatistica di questa istituzione pubblica. Significa voler continuare a lasciare l'università, al di là dei bei discorsi e delle promesse, nelle mani di una casta a mio parere squalificata. Significa, cioè, prevedere ancora una volta il mantenimento della gerarchizzazione dei docenti, una gerarchizzazione accentuata, a mio avviso, dopo gli attacchi, le uscite, le posizioni dei baroni, grazie anche ai giornali padronali e alla televisione di Stato. È chiaro, perciò, che si vuole ancora una volta usare il personale docente per svolgere compiti da docenti; lezioni, esercitazioni, seminari, spiegazioni agli studenti, tesi di laurea, ricerca, ma senza riconoscere loro neanche questa volta le mansioni svolte effettivamente. È quanto già è accaduto ed accade agli assistenti e a tutti i tipi di assistenti precari. Per questi ultimi, persino la magistratura – lo voglio ricordare – ha riconosciuto in tante occasioni (basti ricordare le sentenze di Pisa, quelle di Firenze, quelle di Bari) che costoro svolgono a tutti gli effetti mansioni di docenti e, in molti casi, ha previsto anche il pagamento degli assegni familiari e della contingenza, come è previsto – ed è riportato nel caso di Firenze – il pagamento a tutti i precari strutturati, contrattisi e assegnisti della differenza tra la retribuzione prevista per legge per i precari e quella prevista per gli assistenti di ruolo.

A questo punto voler prevedere ancora una volta solo delle fasce di docenti con l'intenzione di costituire il ruolo degli aggiunti universitari fuori dal ruolo dei docenti, significa perpetuare, formalizzare ed accentuare la continuazione delle mansioni di docente a tutti gli effetti, ma senza riconoscimento alcuno. È interessante notare come la maggioranza governativa sia orientata – secondo me con cinismo – verso la salvaguardia più rigida e più decisa di quanto è stato richiesto dall'attuale potere accademico. Gli aggiunti vengono riassorbiti sì nel ruolo, ma a patto che continuino ad essere precari e subalterni rispetto al padrone barone. Quella di non riconoscere le mansioni effettivamente svolte è una concezione barbara dell'attività di chi lavora, dal punto di vista sia normativo sia economico; significa inoltre non voler riconoscere, di fatto, un ruolo, un livello culturale e professionale che si è raggiunto. È una concezione che rientra in una logica medievale dell'organizzazione del lavoro all'interno dell'università.

Dato che è già passata una impostazione di questa legge che prevede anche, e formalmente, un docente unico e bino, non vogliamo che passi, come sembra emergere sempre con più chiarezza, l'impostazione di un docente ufficialmente uno, ma formalmente bino e, di fatto, anche trino. Diciamo con chiarezza che il ruolo dell'aggiunto deve essere esplicitamente considerato come ruolo di docente, perché di docente sono le mansioni finora svolte dai precari e di docenti sono le mansioni che questo provvedimento prevede in futuro per gli aggiunti.

Da tutto ciò deriva la necessità di prevedere in questo comma non due ma tre fasce di docenti. L'assurdità delle due fasce di docenti previste dall'attuale decreto è evidente per chiunque abbia un minimo di rapporto con l'università. L'attuale sistema già concede abbondanti privilegi ai docenti ordinari, che notoriamente sono, secondo me, tra i responsabili della situazione attuale della università: istituti universitari che si identificano con il loro direttore e lo seguono nel bene e nel male, assistenti ordinari costretti per anni a fare i portaborse, nella speranza di un trattamento di riguardo alla corsa alla cattedra, per arrivare primi, per superare la concorrenza, incarichi di insegnamento distribuiti con metodi clientelari.

Cito per ultimo il problema dei precari, prima abbondantemente sfruttati e poi completamente scaricati in nome di un presunto rigorismo che passa sulla pelle dei lavoratori. Ci si sarebbe aspettati che il decreto che stiamo esaminando quanto meno avesse eliminato alcuni assurdi privilegi, ponendo certe categorie di fronte alle proprie responsabilità. Nel decreto, invece, non compare nulla di tutto questo ed anzi si rafforzano, a mio avviso, certe posizioni, in particolare per quanto riguarda la ricerca scientifica. Spettano ai soli professori ordinari il coordinamento dei gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, nonché il coordinamento delle attività di perfezionamento della ricerca scientifica. Questa affermazione è assurda, pericolosa ed offensiva nei confronti di tutti quei docenti che, pur essendo ordinari, da anni coordinano e svolgono programmi di ricerca nell'università.

Posso anzi tranquillamente affermare che i gruppi più attivi di ricerca in molte facoltà scientifiche sono completamente gestiti da assistenti, professori incaricati, e raramente da borsisti, cioè dai cosiddetti precari, che hanno raggiunto livelli professionali e capacità di sintesi non sempre presenti in coloro cui sono subalterni. Costoro – e gli esempi sono sotto gli occhi di tutti – sono impegnati in attività extrauniversitarie, sono abbondantemente pagati ed hanno da anni perso il contatto con la realtà scientifica, non solo universitaria. Fare della ricerca scientifica e, a maggior ragione, coordinarla significa aggiornarsi continuamente, concentrarsi ed anche avere una chiara visione dei problemi della ricerca. Tutto ciò non è facile per chi passa la maggior parte del suo tempo in consigli di amministrazione o è impegnato in lucrose consulenze ad enti pubblici e privati. Questa accusa – che ovviamente non si rivolge agli ordinari come categoria, bensì a coloro che, purtroppo numerosi, si comportano nel modo descritto – vuole soltanto sottolineare l'assurdità della divisione del ruolo di docente in più fasce, con compiti diversi, che tendono a perpetuare una situazione di dipendenza e di ricattabilità.

La ricerca deve essere coordinata e svolta da chi ha la capacità di farlo, a prescindere dal titolo accademico, dal falso prestigio e dall'anzianità, che non sempre è sintomo di saggezza. Questa considerazione vale ovviamente anche per quanto riguarda l'attività didattica. Lezioni. esercitazioni e rapporti con gli studenti devono essere tenuti da tutto il corpo docente e non scaricati, in quanto non produttivi dal punto di vista economico, sui docenti più deboli, quali assistenti e vari precari.

Questi sono i motivi per i quali abbiamo presentato questo emendamento e lo abbiamo sottoposto all'attenzione dei colleghi, sembrandoci fondamentale l'allargamento delle fasce da due a tre.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: due fasce, *con le seguenti:* due categorie.

1. 25.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Al secondo comma, dopo le parole: alla prima fascia i professori ordinari, *aggiungere le seguenti:* e straordinari.

1. 26.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, già in sede di discussione sulle linee generali mi sono soffermato su alcune questioni apparentemente lessicali e, nell'illustrazione del nostro primo emendamento, l'1. 24, avevo sottolineato come l'inizio dell'articolo con quella espressione così generica e così poco giuridica « nel quadro della unicità della funzione docente » rischiasse di dare a

tutto l'articolo, e in particolare al primo comma, una indicazione estremamente fumosa e tale da essere diretta più a eludere il problema del docente unico piuttosto che a risolverlo.

Non credo che quando esiste un problema, che si pone in termini abbastanza chiari, si possa trovare una composizione mediante una formulazione meramente astratta e verbale in ordine alla indicazione del tipo di soluzione che si vuole dare, giocando sulle parole e dando ad esse un ruolo – qui veramente possiamo parlare di ruolo – che possono avere soltanto se corrispondono a fatti precisi e a precise espressioni di volontà.

Esaminata la inutilità di questo riferimento al « quadro della unicità della funzione docente », veniamo, dopo aver affermato che si tratta di un ruolo unico, alla articolazione di questo ruolo.

È chiaro che nel nostro linguaggio giuridico e soprattutto in relazione a dei problemi riguardanti gli appartenenti alla pubblica istruzione, l'espressione « appartenenza ad un ruolo » ha un significato preciso. Altre indicazioni, che pure riguardano questo inquadramento, hanno un significato meno chiaro e l'uso di queste parole rischia di far diventare poco chiare anche le indicazioni e il riferimento al ruolo e, in particolare, a quella unicità del ruolo, che è l'argomento politico su cui ci si è soffermati.

Purtroppo sappiamo che molto spesso alle determinazioni politiche si cerca di sfuggire con la creazione di alibi e di funambolismi verbali. Questa del funambolismo verbale è una scienza in cui la nostra classe politica sembra particolarmente versata. Cerchiamo, però, di fare tutto quello che è possibile perché questo andazzo possa essere eliminato e chi ha queste responsabilità sia messo di fronte ai problemi posti da queste forme di evasione dei problemi politici: evasioni che del resto sono piuttosto temporanee perché, diversamente da quello che succede per certi evasi, si è poi molto spesso riacchiappati e si paga quindi la pena per l'evasione o per il tentativo di evasione mediante gli alibi di cui si è parlato.

Ho sottolineato anche un altro aspetto: quello filologico della questione. Non si possono cioè trasferire abitualmente nel linguaggio legislativo termini usati in un significato traslato. È certo che noi possiamo usare espressioni che hanno un significato relativo all'indicazione di cose materiali e ai modi materiali di essere delle cose, adoperando dei termini astratti. È anche vero però che possiamo, sempre usando un termine traslato, riferire a concezioni che hanno carattere astratto – astratto non solo nel senso generico, ma nel senso che appartengono a delle formulazioni del pensiero e sono soltanto delle formulazioni del pensiero della volontà della legge – con espressioni che si riferiscono, invece, a termini e a fatti materiali.

Sotto questo profilo dobbiamo dire che l'uso della parola « fascia » in luogo del termine « categoria », rappresenta una espressione traslata; ed io ritengo che se possiamo, parlando ed illustrando le leggi, usare anche dei termini traslati (perché questi possono aiutarci nell'individuazione di un lavoro sistematico e può dunque essere utile in un lavoro sistematico usare termini traslati), usare direttamente nel testo di una legge un termine traslato costituisce un pessimo sistema di legiferare. Le fasce lasciamole per altri significati materiali.

Sarò stato malevolo ad invitare il ministro Pedini ad insistere nell'attribuire il termine « fascia » alle fasce di cui egli si è occupato in un certo discorso relativo alla scuola, e cioè alla fascia del lambrusco e a quella del sangiovese, perché si tratta di formulazioni relative a fasce geografiche, e quindi ad indicazioni materiali ed a zone (termine che ha lo stesso significato di zone), ma se dobbiamo riferirci all'enunciazione di una situazione che consegue all'attribuzione di particolari diritti, doveri, funzioni, dobbiamo usare un termine che ha sì carattere astratto ma, proprio perché è riferito a q;uesta funzione è un termine esattamente

adoperato: il termine è quello di « categoria ». A mio avviso, quindi, non dobbiamo parlare di « due fasce », ma di « due categorie ». Si dirà: se parliamo di « categoria », l'unicità della funzione docente viene compromessa. Allora voi – Governo e maggioranza – che volete parlare di unico ruolo in due categorie, in sostanza siete meno favorevoli all'unicità della funzione docente, al ruolo unico dei docenti di quanto lo siamo noi, che vi abbiamo proposto questa formulazione.

Ebbene, io sono disposto ad essere tacciato di essere nemico della patria per aver formulato un emendamento che forse sottolinea questa non unicità, perché credo che sia primo dovere quello di esigere chiarezza. Quindi, se questa unicità della funzione docente deve consistere nel fatto che quando poi si tratta di stabilire chi sono e come vanno inquadrati questi due differenti tipi di professori, i professori ordinari ed i professori associati, allora dobbiamo dire che l'unicità della funzione docente rappresenta concretamente in questo momento, in queste condizioni, formulata in questo modo, in presenza di professori ordinari e di professori associati (e poi parleremo del problema dei professori ordinari) unicamente ed esclusivamente una forma di alibi, di delusione e quindi – lasciatemi dire, il termine è presente – di truffa. Se si ritiene di poter risolvere il problema usando un termine improprio, un termine che non dovrebbe trovare collocazione nel linguaggio giuridico, solo perché con l'uso del termine proprio l'unicità che si vuol far apparire non esisterebbe più, allora dobbiamo dire che questa unicità è in se stessa un elemento di truffa.

A questo punto, il sospetto di un atteggiamento poco chiaro e – lasciatemi dire – alquanto truffaldino nella formulazione dell'espressione « unicità del ruolo » credo sia perfettamente legittimo. Io credo che che si possa realmente ritenere che questa unicità non esiste, e che la parola « ruolo » venga usata in una accezione completamente diversa. Forse usare una espressione più esatta, dire pane al pane e vino al vino, dire per esempio « due categorie », evidenzierebbe che di unicità del ruolo non si può parlare, e che questa della unicità è una astrazione, visto che l'indicazione del ruolo unico è contraddetta dal fatto che ci sono poi due categorie.

Ma io dico allora che sarebbe meglio arrivare a questa conclusione, evidenziando immediatamente la contraddizione, piuttosto che cercare di eludere il problema usando termini impropri. La parola « fascia » è quindi, lo ripeto, un termine improprio. Usiamo quello proprio, confrontiamoci sulle parole usate esattamente. Se in questo modo arriveremo alla conclusione che in realtà non di un ruolo unico si tratta, allora diciamo pure che non abbiamo seguito l'indicazione politica che si dice di voler seguire, quella cioè del ruolo unico, e che si è scelta un'altra via. Discuteremo su questo. Non mi scandalizzo all'idea dei due ruoli; forse i problemi non sono quelli dei due ruoli, ma delle funzioni attribuite ad un ruolo o all'altro, se l'appartenere ad un ruolo piuttosto che ad un altro può realmente portare a situazioni di feudalesimo o di baronia; ma non sono certamente problemi relativi al dato astratto della collocazione nell'uno o nell'altro ruolo, a meno che non si dica che il docente unico è veramente unico, e che non c'è nemmeno il problema della differente indicazione di appartenenza a fasce o categorie.

Il sospetto, dicevo, non è infondato e gratuito; parlo del fatto che si sia voluto eludere il problema, agitato in altra sede, del docente unico. D'altra parte, l'impossibilità di arrivare ad una conclusione precisa, soddisfacente per tutti, in questa sede è anche determinata dal modo con cui viene affrontato questo problema. Si è cercato di mettere il carro avanti ai buoi, come si suol dire, indicando il ruolo del personale senza aver proceduto ad una esatta individuazione delle funzioni specifiche del personale stesso nell'ambito dell'organizzazione universitaria, perché certo gli articoli che seguono non portano ad una individuazione esatta ma ad un abbozzo piuttosto fumoso, perché non abbiamo una definitiva o comunque precisa indicazio-

ne dell'attività di governo dell'università. Molto spesso i ruoli sono delle indicazioni di carattere puramente economico; ovvero il problema dei ruoli, delle categorie, dei gradi deve ripercuotersi necessariamente sulle funzioni, deve corrispondere all'organizzazione. Se non è possibile verificare questa corrispondenza per l'assenza di norme definitive concernenti il problema dell'organizzazione nell'ambito universitario, evidentemente ci troviamo di fronte alla possibilità di usare parole in libertà, alle quali possiamo dare significati diversi per adempiere probabilmente a certe indicazioni di carattere politico. Ma io credo che adempiere ad indicazioni politiche usando semplicemente funambolismi verbali significhi certamente non fare della buona politica, travolgere addirittura anche il valore delle stesse indicazioni politiche.

A questo punto, nell'emendamento, invece della parola « categorie » potrebbe essere certo inserita anche una determinazione diversa: e cioè, ai ruoli, allo stesso ruolo appartengono impiegati, funzionari, insegnanti che possono avere un grado diverso. Certo, parlare di gradi nell'ambito dello stesso ruolo forse contraddice di meno al concetto per cui il ruolo al quale appartengono funzionari, insegnanti e impiegati che abbiano funzioni diverse è unico. Però è certo che a questo punto, probabilmente, sarebbero sollevate giuste rimostranze, perché immaginare un insegnamento di grado diverso indubbiamente ci riporterebbe in maggior misura al nodo del problema, che è quello dell'esistenza di determinate forme baronali. In realtà, nell'organizzazione feudale le posizioni dei feudatari erano più riferibili al concetto del grado che non a quello delle categorie: quindi credo che anche questo termine sarebbe meno contradditorio rispetto all'esistenza del ruolo unico, ma sottolineerebbe maggiormente un carattere baronale per i gradi più elevati, anche perché effettivamente parlare di grado per quanto riguarda lo insegnamento ripugna; così che non starebbe bene nell'ambito di una certa concezione, che credo largamente condivisa, della funzione della docenza e dell'ordinamento delle università.

Allora, io ritengo che sia opportuno fare questo riferimento alle categorie. Stabiliamo due categorie: se poi a questo punto dovete constatare che c'è contraddizione, allora non basta non parlare più di categorie, bisogna abolire la figura del professore associato, bisogna parlare di un unico tipo di professore fissando delle fasce sulla base dell'anzianità (se di fasce volete parlare). Ma a questo punto non potrete più eludere il problema vero, che non è quello delle parole, bensì quello della effettiva sistemazione ed organizzazione della docenza universitaria, delle funzioni relative, delle facoltà, dei distretti, dei lavoratori, delle attività e dei luoghi nei quali si svolge l'attività universitaria, scientifica e di ricerca.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 26, debbo dire che la questione dell'ordinariato e dello straordinariato non è di poco conto. Si può essere d'accordo sulla necessità di questo stadio per i professori della prima fascia, della prima categoria o della seconda, al momento del loro ingresso nel relativo ruolo (e parliamo di relativo ruolo, perché la realtà è poi questa). Dobbiamo tuttavia constatare che in fondo questa riforma – o controriforma, come meglio si vorrà dire – cade in una situazione in cui già esistono degli insegnanti di ruolo, e che in quanto tali, in quanto professori universitari di ruolo, possono essere ordinari e straordinari.

Nella formulazione originaria del decreto-legge, mentre si faceva riferimento alla condizione di straordinariato apposta alla condizione di professore associato, nulla si diceva sugli ordinari. E poiché l'indicazione « professori ordinari » era nell'ordinamento vigente ed ivi è ancora, evidentemente si determinava una confusione e poteva sorgere il sospetto che, con l'entrata in vigore di queste disposizioni, non avessimo più professori straordinari, e che i professori straordinari di ruolo fossero stati aboliti: salvo poi stabilire se i professori straordinari fossero stati tutti promossi ordinari,

immediatamente. Anzi, mi domando se già lo sono stati, poiché, dal momento che il decreto-legge è già in vigore, non si capisce quale sia la situazione di oggi.

Uscendo di qua ieri a tarda sera, e avendo incontrato un mio carissimo amico, professore straordinario, gli stavo chiedendo se per caso fosse ancora appartenente all'amministrazione della pubblica istruzione; infatti, essendo egli professore straordinario, e dato che questo decreto-legge, che già è legge dello Stato, parla di professori ordinari, volevo appunto domandargli se fosse o meno ancora in servizio (poiché i professori straordinari non ci sono più), o se fosse stato promosso ordinario, per cui dovevamo andare a brindare per questo.

Adesso, con gli emendamenti proposti, si è inteso in qualche modo sopperire a ciò, perché è stato chiarito che i professori devono fare il periodo di straordinariato.

Credo che questa indicazione sia da prendere con molta attenzione, perché lo straordinariato, così come è concepito nelle norme cui si fa riferimento, è una condizione che riguarda la permanenza in ruolo. Si tratta dell'esercizio di un periodo di tirocinio, e comunque di instabilità, dal quale deve poi dipendere la permanenza in ruolo.

Dal significato di questa parola « professori ordinari » derivano strane conseguenze. Si dice, per esempio, che i professori ordinari sono inamovibili, che i professori associati sono inamovibili, e che lo sono anche quando sono straordinari: questo non l'abbiamo capito, perché non emerge dalla legge. Ecco una delle tante incongruenze.

Ebbene, noi abbiamo intanto voluto cominciare a dire che gli appartenenti a questa prima categoria non sono stati soppressi – fisicamente o meno – né mandati a casa, né promossi tutti ordinari con le disposizioni in questione; che in questa prima categoria abbiamo professori ordinari e straordinari, e poi viene specificato successivamente (e questo c'è anche nel decreto-legge) che pure gli « associati » sono ordinari e straordinari.

Quanto questo sia compatibile con l'unicità del ruolo, con la permanenza in ruolo, e con l'altra norma che dice che questi professori sono inamovibili (il che è riferito ai professori ordinari e associati; però non si capisce se si parli anche degli associati straordinari e degli ordinari straordinari, visto che si è voluta usare questa determinazione) non si capisce bene.

Di questo parleremo oltre, quando affronteremo altri problemi e altri aspetti, ma certo io credo, signor ministro, che questa responsabilità il suo dicastero ce l'abbia. Il Ministero ci deve dire chi sono oggi questi soggetti, e soprattutto come interpreta le sue stesse norme, cosa ne ha fatto, avendo formulato questo decreto-legge, che è legge (anche se poi il ministro ritiene di potersi permettere la disinvoltura di mandare dei telegrammi dicendo di non applicarla, per certe parti). Le categorie oggi, però, sono state distrutte o non lo sono state? Come va interpretata la situazione in relazione a questa storia dello straordinariato, che non c'è nel decreto-legge, salvo poi ripresentarsi attraverso la legge di conversione? Che ne è avvenuto di questi professori, signor ministro? Li ha ancora alle dipendenze della sua amministrazione, o sono scomparsi, sono passati in un'altra categoria, non esistono più? Non si può affrontare una discussione parlamentare senza che vi sia una risposta a questi interrogativi. Non siete nemmeno capaci di interpretare queste disposizioni, perché devo ritenere che il fatto che non ci arrivi una risposta in merito non sia da attribuire all'intenzione del ministro di non dar spago, come si suol dire, all'ostruzionismo. Queste cose non hanno niente a che vedere con l'ostruzionismo, signor ministro; c'è un ostruzionismo vostro, quello di non dirci che cosa è avvenuto con le norme stesse che avete messo in atto: è l'ostruzionismo del Governo che non ci sa dire che cosa è già in atto oggi con una legge dello Stato – quale è un decreto-legge – sia pure provvisoria. Oggi l'ordinamento è questo, è quello del decreto, perché così stabilisce la Costituzione.

Ecco, noi vogliamo dare un contributo, se voi non vi limiterete a buttar via questo emendamento, solo perché proviene dall'opposizione, perché è ostruzionistico, perché dovete fare presto, perché l'importante è produrre, perché l'accelerazione della catena di montaggio dei provvedimenti rappresentata dal decreto-legge vi impone questa approvazione, e quindi la preoccupazione circa l'esistenza di certe categorie è questione del tutto secondaria e trascurabile; e quindi l'importante è che il provvedimento passi. Noi abbiamo dato questo contributo per dare ordine e chiarezza e perché le categorie possano non apparire e scomparire come nel gioco delle tre carte. Certo, non abbiamo preparato una serie di emendamenti che possono dare organicità a questo problema, ci mancherebbe altro! Non ci siete riusciti voi quando avete steso gli articoli: figuriamoci se potevamo riuscirci noi con emendamenti approntati all'ultimo momento e con lo stampato, cioè con il prodotto, di una Commissione di cui non facciamo parte. Per lo meno però vi diamo un indirizzo, e voi una risposta ce la dovete fornire. Fuori di qui poi non ve la prenderete con i TAR, come quando, essendovi dimenticati di una norma, il TAR del Lazio vi impedisce di fare la seconda università di Roma, quella di Tor Vergata.

Tutte queste cose non possono non trovare una risposta. Noi riteniamo quindi, con questo emendamento, di aver dato un contributo positivo proprio per risolvere i problemi da voi posti, e così come voi li avete posti. Vi diciamo solamente: non perdetevi le categorie per strada, sappiateci dire che cosa ne volete fare, chiariteci che in proposito c'è una risposta nella legge, diteci che non siamo capaci di interpretarla o che l'abbiamo interpretata male, e che esaminando i vari articoli si può trovare una concordanza tra le varie disposizioni. Questo a noi non sembra vero e lo poniamo come problema. Questo è il primo approccio con l'ordinariato e lo straordinariato; e noi non veniamo qui a dirvi che lo straordinariato vada abolito: vi diciamo che questa è la scelta che avete fatto, e che pertanto dovete essere coerenti e dare una risposta.

Certo ci sembra strano che, se il ruolo è unico, si sia straordinari due volte, perché se il ruolo è unico lo straordinariato è proprio della posizione nel ruolo, non è proprio del grado che si ha nel ruolo. Quindi ci sembra molto strana questa vostra soluzione di creare un doppio straordinariato nel ruolo unico. Anzi questa è un'altra dimostrazione che il ruolo unico non c'è, non lo avete fatto, non esiste, è una finzione, avete cambiato il significato delle parole. Ruolo quindi non significa più ruolo, ma significa un'altra cosa, significa il complesso dei ruoli universitari.

Questa è forse la risposta che ci dovrete dare, ma non potete sfuggire alla logica di queste cose semplicemente facendo scomparire delle parole, essendo poco chiari o usando le parole in maniera imprecisa.

Ecco, credo che il primo avvio per affrontare il problema dello straordinario può essere dato proprio dal chiarimento che a questa categoria appartengono professori ordinari e straordinari. Con questo istituiremo categoria e fascia, ed avremo tra gli appartenenti alla fascia il primo « fascista » e il secondo « fascista ». Oltretutto, è poco bello questo riferimento alla fascia perché si presta a questa indicazione; per cui credo più opportuno parlare di categoria. Questa nostra formulazione vuole che sia indicato che nella prima categoria appartengono professori ordinari e straordinari, visto che voi volete che esista lo straordinariato. Altrimenti, abolitelo chiaramente, non lasciando che gli interpreti poi si sbizzarriscano a tutto vantaggio dei litiganti meglio difesi, meglio rappresentati, più pertinaci e più abili nello sfruttare le pieghe di leggi malfatte.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: alla terza fascia i professori aggiunti.

1. 12. TRABUCCHI.

L'onorevole Trabucchi ha facoltà di svolgerlo.

TRABUCCHI. Ritengo di averlo svolto in sede di illustrazione del mio emendamento 1. 11.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: e alla terza fascia gli aggiunti universitari.

1. 42.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: ambedue con mansioni didattiche continuative.

1. 43.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Illustro per primo l'emendamento 1. 42. L'articolo 1, al primo comma, si preoccupa dell'unicità della funzione docente, e ci informa che essa è articolata in due fasce. Quali ? Ce lo dice il comma secondo dello stesso articolo: alla prima fascia appartengono i professori ordinari e alla seconda fascia i professori associati. Ma di quale unicità si sta parlando ? Chi ha effettivamente svolto per larga parte questa funzione sono e continuano ad essere le categorie degli assegnisti, dei borsisti, dei laureati addetti, eccetera, che in tutti questi anni hanno permesso il funzionamento dell'università. Non illudiamoci che le cose possano cambiare in virtù e per grazia di questo decreto, poiché la funzione docente, che si vuole ascrivere unicamente alle fasce dei professori ordinari e degli associati, continuerà ad essere svolta sostanzialmente da quella categoria che questo decreto chiama professori aggiunti, che si vuole estraniare da una funzione che svolge e continuerà a svolgere di fatto.

Non si capisce, infatti, come si possa pretendere che la funzione docente sia demandata unicamente alle suddette due fasce, quando vengono richieste le risibili dodici ore come tempo pieno. Dunque gli aggiunti, pur essendo docenti a tutti gli effetti, non vengono riconosciuti come tali da questo decreto, che non solo snatura il loro ruolo, ma lo pone in posizione nettamente subalterna e strumentale rispetto ai nuovi e vecchi baroni. Difatti, nell'ottica di questo decreto, essi non sono che strumenti funzionali agli interessi di coloro (i baroni) che sono i soli cui è demandata la gestione dell'università in tutte le sue articolazioni. Unicità della funzione del docente, dunque; ma essa va riconosciuta a tutti coloro che nella prassi assolvono e assolveranno questa funzione, perché si tratta di una prassi che non si può pensare di abolire, perché crollerebbe completamente la didattica, con un'astratta norma giuridica che in nulla tiene conto della realtà di fatto. Ed allora non si terrà conto della norma, perché, pur essendo negata agli aggiunti la funzione di docenti, essi verranno chiamati a svolgerla ancora una volta dallo strapotere baronale. Ma riconoscere gli aggiunti come docenti vuol dire togliere ai « savi » dell'università la loro funzione di depositari del sapere e di dispensatori di tale sapere nei tempi e nei modi ad essi congeniali. Tempi e modi che – non ho perplessità nel continuare a ripetere – sono legati ad un potere particolare della società: a quel potere economico e politico, capitalistico, che di fatto ha reso l'università subalterna ai suoi interessi, negando l'incontro dell'università con la maggior parte della gente, negando ottusamente e con protervia che l'università potesse diventare uno strumento del sapere, ma di un sapere in grado di legarsi alle aspettative e alle esigenze della maggior parte del popolo. Con una università diversa, non decadente – come qualcuno l'ha definita –, con un sapere diverso e con un uso diverso dello stesso, non ci sarebbero state né le Seveso, né le fabbriche della morte, né gli scienziati as-

serviti al sistema e alla borghesia tesi a difendere l'installazione delle centrali nucleari.

La detenzione e la trasmissione del sapere, dunque, sarebbero gestite nella forma dell'interesse di classe. È questo che si vuole stravolgere in un decreto che tutto stravolge. Ha ragione il ministro Pedini quando dice che se non si applicherà questo decreto la riforma non si avrà. Ma io vado oltre: se è vero che questo decreto sta tracciando la strada su cui si dovrà incamminare la tanto attesa riforma, bene facciamo ad opporci ad esso; perché, secondo me, creerà presupposti irreversibili, tali da mettere in discussione le conquiste non solo della popolazione studentesca, non solo dei lavoratori della scuola, ma dei lavoratori nel loro complesso e della parte più cosciente e democratica del paese.

Non solo, dunque, produzione del sapere; anzi non dobbiamo dimenticare che per la struttura universitaria tutto ciò è fondamentale e, di fatto, non si dà sapere senza ricerca; e i due momenti non sono, non devono essere due attività separate tra loro che nulla hanno in comune, bensì devono stare in un rapporto nuovo e diverso non solo tra loro, ma anche nei confronti della stessa trasmissione del sapere. Questi sono, secondo me, i punti fondamentali: il sapere, il suo rapporto con i vari interessi e con le varie esigenze, il modo in cui si deve articolare e in cui deve essere trasmesso alla maggioranza della popolazione; di nuovo, qui si fa sentire lo strapotere baronale, che gestisce la ricerca a suo uso e consumo, utilizzando il lavoro degli aggiunti che in nessun modo potrebbero intervenire in decisioni relative ad indirizzi e finalità della ricerca stessa. Non entro qui nel merito della direzione della ricerca; ne abbiamo già parlato in interventi più ampi, complessivi e generali e ne riparleremo ancora, ma della sua gestione in forma democratica, in cui tutti gli operatori hanno il diritto di confrontarsi; perché altrimenti, signor ministro, si finirebbe col perpetuare ancora quella figura sulla cui abolizione tutti dicono di essere d'accordo e che poi di fatto continua ad esistere con più potere e con più tracotanza di prima: la direzione, il modo collettivo di gestire la ricerca, di determinare gli indirizzi in cui la ricerca si deve incanalare. Per questo, quindi, abbiamo proposto all'attenzione dei colleghi un simile emendamento.

Con l'emendamento 1. 43 si propone di aggiungere, al termine del secondo comma, le parole: « ambedue con mansioni didattiche continuative ». Ammesso e non concesso, come dicono alcuni, che si accetti il principio del docente uno e bino, cioè unico ma di fatto articolato in due fasce, principio sul quale credo di essermi espresso già chiaramente, ampiamente, ed in modo deciso nel corso dei precedenti interventi, va rilevato come tale principio – su cui è necessario fare il punto in maniera definitiva, in modo che anche la tensione dell'aula si possa allentare – in base al quale sia i professori ordinari sia i professori associati debbono in pari misura svolgere mansioni didattiche in maniera continuativa, significhi anche dire che noi vogliamo che la classe dei nuovi docenti consumi energia, impegno e tempo nei compiti didattici cui dovrà attendere.

Per chi non è bene addentro nei problemi dell'università, potrebbe sembrare ovvio quanto sto dicendo; ma questo è comunemente il parere di chi le cose non le sa, mentre noi sappiamo bene che nel nostro paese sono proprio le cose ovvie quelle che non vengono mai risolte, quelle su cui a parole tutti sono d'accordo. Però, della responsabilità di ognuno bisognerà pure cominciare a tenere conto.

Uno dei compiti fondamentali dell'istituzione universitaria è quello di fornire al paese e, per esso, alle sue forze più giovani, un servizio ben preciso: ogni studente deve essere posto in grado di conoscere, di apprendere criticamente, facendo propri ambiti culturali più o meno specifici.

Ma basta addentrarsi un poco nell'università per rendersi conto di una realtà che stride con questo principio, che è ovviamente disatteso. Onorevoli deputati, non dico niente di nuovo e di sorprendente se ricordo che molte volte il titolo di

professore universitario è solo una questione di prestigio per alcuni, un fiore all'occhiello in base al quale poter chiedere parcelle più alte; conosciamo bene certe figure professionali, che è vero che lavorano all'università, ma poi nell'ambito di sontuosi studi privati esercitano attività altamente redditizie.

Ma è inutile, io ritengo, soffermarci su questa questione, altrimenti la polemica potrebbe diventare aspra ed accesa, e potrei anche offendere qualcuno. Da parte di alcune forze più reazionarie, ovviamente, mi si potrebbe magari obiettare che l'esercitare un'attività professionale rende più qualificato il docente, che poi elargirà agli allievi, agli studenti il sapere acquisito proprio nell'espletamento di tale attività puramente ed unicamente privata e personale. Ebbene, è ora che si dica chiaramente che questo è assolutamente falso, poiché basta andare in qualsiasi istituto di questa dichiarata decadente università, centro di potere, per accorgersi che il professore quasi sempre è assente, che le spiegazioni agli studenti vengono date dagli assistenti, e ancora più spesso, colleghi deputati, grazie anche alla loro imposta disponibilità, dai cosiddetti precari; per accorgersi che, come dice il collega Labriola, cadano i diritti, ma non i doveri, che vengono imposti; che le tesi di laurea sono seguite dalle varie categorie di personale docente e subdocente, subalterno, salvo poi farle firmare dal professore; che i libri su cui gli studenti devono prepararsi sono nella maggior parte dei casi antiquati e ammuffiti, pieni di banalità, o addirittura non più utilizzabili per l'evoluzione che è intervenuta su quella materia; che le lezioni vengono svolte per la maggior parte dagli assistenti e dai precari; che le poche lezioni che i professori si sforzano di tenere vengono svolte molte volte talmente controvoglia – e su queste cose si dovrebbe avere il coraggio di indagare, per trovare i motivi della decadenza di questa università – con l'esigenza di terminare in fretta e subito, e semmai di mandare via, a farsi friggere – mi sia consentito dire –, quella massa di vocianti noiosi, che stanno lì semmai per altri motivi, per chissà quali motivi politici, e sono lontani dalle esigenze del sapere e della cultura.

Sì, colleghi deputati. Pensiamo all'assenteismo degli studenti dalle lezioni: solo il dieci per cento degli studenti è in media presente alle lezioni. Ma vediamo perché. Se volessero entrare tutti gli studenti nelle scuole o nelle università, non potrebbero farlo. Una collega, che esercita nella facoltà di architettura a Napoli, mi diceva che il rapporto di spazio per ogni studente dovrebbe essere all'incirca probabilmente superiore ai quindici metri quadrati, e nella facoltà di architettura di Napoli ogni studente ha a disposizione per sé mezzo metro quadrato. Andiamo a vedere da vicino i problemi per i quali questa università è decadente, i problemi sui quali tanti « si sciacquano la bocca », pensando che la causa principale di tale decadenza siano gli studenti. Quindi andiamo a vedere le strutture e l'insufficienza di queste nelle sedi universitarie, in quelle vecchie e in quelle nuove, programmate con una logica edilizia che serve solamente ad imprigionare gli studenti e a rendere sempre meno piacevole e sempre più alienante la loro permanenza nell'università. Andiamo a vedere dove sono, anche nelle ultime università modello, le case degli studenti e quali sono le possibilità per gli studenti di avere spazi propri. Il sapere non deve essere slegato dalla vita quotidiana, come è avvenuto in passato (*Commenti del deputato Labriola*).

Il collega Labriola sembra quasi volermi dare una mano non per dilatare il mio intervento nel tempo, ma per dare elementi chiari e precisi sui quali confrontarci. Andiamo a vedere come viene applicata la legge sull'equo canone nei confronti degli studenti; diventa un fatto normale essere un pendolare, perché nessuno può permettersi di spendere centinaia di migliaia di lire per avere un'abitazione nella sede in cui studia. Magari poi qualcuno ci viene a contrabbandare con tracotanza l'opinione che gli studenti sono dei fannulloni e non hanno

voglia di studiare. No, colleghi deputati, il fatto è che sin dall'inizio dei corsi accademici viene operata nei confronti dello studente da parte del corpo docente ufficiale una vera e propria operazione, che tende ad affievolire il suo entusiasmo, la sua voglia di sapere e di capire, di entrare nello spirito degli argomenti che gli illustri baroni dovrebbero insegnargli. A questo punto lo studente prende il libro di testo ed inizia un rapporto sbagliato con la cultura, perché non è un rapporto collettivo. Poi tutto si concluderà con una scommessa sull'esame. Questa è la università, questa è la realtà in cui oggi ci muoviamo.

Se vogliamo rendere un servizio al paese, dobbiamo cominciare a renderci conto di che cosa siano effettivamente gli studenti, quali siano le loro aspettative, le loro esigenze, le loro aspirazioni. Vogliamo capire quali sono le molle che mettono in moto la protesta giovanile; vogliamo capire davvero e vogliamo confrontarci sui problemi e sui drammi che i giovani hanno di fronte. Qualsiasi analisi o rimedio al terrorismo sarebbe più efficiente, se si avesse il coraggio di andare fino in fondo e di confrontarsi con la realtà quotidiana, drammatica e contraddittoria, delle masse giovanili.

I docenti universitari dovranno impegnarsi a svolgere mansioni didattiche continuative, affinché i fini istituzionali dell'università possano essere realizzati; dovranno preparare ed aggiornare i libri di testo sui quali lo studente possa poi sviluppare una coscienza critica in ordine agli argomenti trattati; dovranno svolgere, organizzare e coordinare i seminari; dovranno avere la capacità di seguire passo passo la crescita e la maturazione intellettuale degli studenti; dovranno avere con essi un rapporto non solo autorizzativo ma, eventualmente, anche passionale ed umano, comunque diverso; dovranno organizzare la pubblicazione e la distribuzione di dispense, di aggiornamenti, di risultati, di ricerche sui temi affrontati nelle lezioni. Tutto questo deve essere realizzato se veramente vogliamo una università diversa, se veramente vogliamo che si verifichi per lo meno un minimo, ma pur importante, cenno di ripresa in un settore così drammatico, non solo per problemi specifici, ma anche per i suoi intrecci con le tematiche generali del paese.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: alla fascia di professore ordinario, *con le seguenti:* alla prima categoria.

1. 27.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Con questo emendamento proponiamo di sostituire, al terzo comma, le parole: « alla fascia di professore ordinario », con le parole: « alla prima categoria ». Abbiamo già detto quanto sia importante non nascondersi dietro un dito in ordine ad una questione ampiamente dibattuta negli ambienti universitari, scientifici e politici, quella cioè concernente l'unicità del ruolo dei professori universitari. Ci siamo altresì chiesti se sia da considerare sodisfacente l'individuazione, in un ruolo che viene dichiarato unico, di due categorie: se tali categorie, in altre parole, contraddicano l'esistenza di un ruolo unico. Parleremo poi del quesito se il doppio straordinario, nell'ambito di un solo ruolo, sia o meno concepibile (non si può infatti essere « straordinari » due volte nell'ambito dello stesso ruolo); per ora il problema è quello dell'uso del termine « fascia », che non intende più, come è accaduto per l'emendamento precedentemente illustrato, evitare una indicazione troppo fumosa, troppo generica e troppo astratta, ma vuole indicare esattamente i professori appartenenti alla prima categoria anziché i professori ordinari. Vogliamo in questo modo attenerci a termini precisi, al fine di evitare una confusione sostanziale. Il terzo comma, infatti, stabilisce che l'accesso alla fascia di professore ordinario avviene per concorso su base nazionale; questo per i professori or-

dinari, restando ferme le norme sullo straordinariato.

Ora, a questo punto, affermare che per i professori ordinari restano ferme le norme sullo straordinariato significa dire che i professori « ordinari » sono « straordinari ». La contraddizione comincia quindi ad apparire evidente.

Una volta abolita questa seconda parte del terzo comma, abolite anche lo straordinariato ! Altrimenti si deve cominciare a stabilire che qui non ci sono professori ordinari e straordinari, ma ci sono professori di prima categoria straordinari, e che si può essere professori di prima categoria straordinari e professori di seconda categoria straordinari.

Evitiamo che nel nostro ordinamento si debba arrivare, fra le tante incongruenze nelle denominazioni e le tante cose incredibili che pure talvolta figurano nelle nostre leggi, ad avere persino questo obbrobrio del professore « ordinario-straordinario ».

Perché ripeto, qui si dice: « per i professori ordinari restano ferme le norme sullo straordinariato di cui all'articolo 78 del testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ».

Ora queste successive modificazioni stabiliscono che per un determinato periodo il professore di ruolo è professore straordinario. Queste disposizioni riguardanti il professore di ruolo, nel momento in cui il ruolo è articolato in due categorie e nel momento in cui si decide che straordinari non si è nel ruolo dei professori universitari una volta sola, ma lo si può essere due volte, si applicano sulla prima fascia; ma nello stesso momento si specifica che i professori della prima fascia sono quelli ordinari (come del resto è affermato nei commi precedenti). Tutto questo è stato articolato nel nostro ramo del Parlamento poiché al Senato era passato inosservato questo straordinariato.

Il risultato di questo accostamento qual è ? Il risultato è che noi abbiamo professori « ordinari-straordinari »; oggi è vigente il decreto-legge, ma comunque fino a ieri, fino al giorno in cui è stato emanato il decreto-legge, noi avevamo dei professori ordinari e dei professori di ruolo ai quali si applicavano le norme sullo straordinariato.

Queste norme relative allo straordinariato si applicavano in relazione al concetto generico del professore universitario. Avevamo allora, in realtà, il ruolo unico dei professori universitari che adesso non abbiamo più (ruolo unico perché gli altri non erano professori universitari, ma docenti non professori). Adesso abbiamo chiamato il professore universitario appartenente a questa prima categoria con un nome particolare: « ordinario ». Probabilmente ci si era dimenticati di questo problema dello straordinariato. Comunque lo avete adottato: a questo punto se li chiamate ordinari (anche perché i termini hanno le loro funzioni) non potete più dire che i professori « ordinari » sono « straordinari ». Se mi dite che sono applicabili le norme sullo straordinariato ai professori appartenenti alla prima fascia (che sono dei professori ordinari), voi mi dite che abbiamo dei professori ordinari.

A questo punto sorge anche il problema della carta intestata che è sempre molto importante fino a che non avrete risolto il problema della incompatibilità, finché non avrete risolto il problema del tempo pieno.

Si diventa professori universitari, e il primo problema è quella della carta intestata. Professore dell'università di Roma. Il ruolo è unico e quindi, a maggior ragione bisognerà specificare che non si è professore associato; solo gli associati scriveranno: professore associato, di diritto ad esempio, all'università di Roma. Diranno: professore ordinario, ma se vorranno essere precisi, bisognerà che dicano che non sono proprio ordinari, che sono straordinari. Allora, dovranno scrivere sulla carta intestata: avvocato, grand'ufficiale professore tal dei tali « ordinario-straordinario » nell'università di Roma.

Il problema forse è evidenziato dalla carta intestata di questi signori, ma non è posto certamente solo in funzione della carta intestata: e credo sarebbe veramen-

te poco commendevole se licenziassimo un testo legislativo, da cui poi potessero venir fuori delle amenità di questo tipo. Le amenità lasciamole ai giornali umoristici. Facciamo in modo che non basti pubblicare le leggi sulla *Gazzetta ufficiale*, per farne un giornale umoristico; lasciamo questa funzione ai giornali che pretendono di averla e non alla *Gazzetta ufficiale* che pretende di averne un'altra e che finirebbe per avere, invece, questa funzione umoristica se pubblicasse questi testi.

Evitiamo di creare il professore « ordinario-straordinario »: questa incongruenza dello straordinariato che scompare e ricompare nel decreto, che è stato inventato in relazione alla immissione in ruolo, è una condizione nel ruolo, per cui oggi avremo il doppio straordinariato e questo mi sembra che da solo ridicolizzi sufficientemente questo provvedimento, questo ex-decreto che dovrebbe diventare legge.

A questo punto, se probabilmente era possibile nel decreto avere una interpretazione secondo la quale gli ordinari erano tutti ordinari e quindi lo straordinariato riguardava soltanto l'accesso nel ruolo dei professori universitari (quindi una condizione che si riferiva necessariamente al professore associato straordinario-ordinario, e poi professore ordinario quando avesse abbandonato la posizione di professore associato), con la legge di conversione e con la formulazione dell'emendamento proposto dal Governo nella Commissione pubblica istruzione – emendamento che ha reintrodotto lo straordinariato anche per i professori-professori, cioè per i professori di prima categoria, per i professori ordinari – abbiamo la stravaganza di avere da un lato la ripetizione della condizione di straordinariato in quello che si continua a dire – secondo me falsamente – essere un ruolo unico; dall'altro abbiamo l'incongruenza di carattere solo verbale, ma collegata all'altra perché è il segno della storia che conosciamo tutti e che è la storia della dimenticanza, probabilmente solo dimenticanza, ma comunque della eliminazione della condizione dello straordinariato per quelli che attualmente sono i professori di ruolo nelle università e che domani dovranno diventare professori ordinari; abbiamo – dicevo – l'incongruenza, con la reintroduzione di questo doppio straordinariato, dell'aberrazione, anche sul piano verbale, non solo del doppio straordinariato ma anche della amenità dei professori ordinari che sono straordinari e che hanno un periodo di straordinariato. Perché nessuno ha mai dubitato che il professore al quale si riferiscono queste norme sullo straordinariato si debba definire professore straordinario. Allora, se questo lo dite ad una categoria o fascia – chiamatela come volete – di professori ordinari, questo porterà ad una incongruenza che è opportuno eliminare da queste povere leggi del nostro paese per evitare almeno questi scioglilingua certamente poco commendevoli.

Per questi motivi insistiamo sul nostro emendamento tendente a sostituire le parole « alla fascia di professore ordinario » con le altre « alla prima categoria »; poi seguirà anche l'altra determinazione di stabilire che ai professori della prima categoria si applicano le norme sullo straordinariato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: su base nazionale, *con le seguenti:* su base locale.

1. 44.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. L'emendamento tende a sostituire al terzo comma le parole: « su base nazionale » con le altre: « su base locale ». In proposito, rilevo che il decreto, fin dalle sue prime battute, pur nella unicità della funzione docente distinta tuttavia in due fasce di professori, è una contraddizione in termini, in quanto non vengono sviluppati i motivi per cui si rende poi necessaria la distinzione tra professori di ruolo e professori associati, se non nella

volontà di moltiplicare le categorie nel momento in cui si dichiara poi a parole di volerle ridurre. In realtà, si crea una nuova fascia di docenti subordinati agli ordinari, in certi casi con minore potere rispetto al potere attuale degli incaricati stabilizzati. Infatti, oggi tutti gli incaricati stabilizzati siedono al consiglio di facoltà con pieni poteri, meno che per le questioni che riguardano direttamente i professori ordinari, e cioè chiamate, trasferimenti, cattedre a concorso e così via; mentre con il decreto la rappresentanza degli associati non può superare nel consiglio di facoltà il numero dei professori ordinari, il che significa in pratica che in alcune facoltà solo una percentuale abbastanza piccola di associati sarà presente al consiglio di facoltà, mentre si può pensare che in tutte le facoltà la rappresentanza degli associati non potrà coprire tutti gli associati (lo stesso varrà per i futuri consigli di facoltà), e che in tutte le facoltà la rappresentanza degli associati è limitata; lo stesso varrà per i futuri consigli di dipartimento e per i consigli di corso di laurea. Inoltre, oggi qualsiasi professore associato può essere direttore di ricerca, mentre con il decreto che stiamo discutendo tale prerogativa spetterà solo ai professori ordinari. In definitiva, al di là delle chiacchiere, colleghi deputati, sull'unicità della funzione docente, il potere di controllo che risiede nel consiglio di facoltà e negli altri organi previsti ed il potere economico sulla ricerca saranno prerogative dei soli professori di ruolo. Si chiede, pertanto, l'equiparazione della rappresentanza, cioè che tutti i professori siano presenti al consiglio di facoltà con pieni poteri, e che i professori associati possano anche essere direttori di ricerca scientifica.

Per tornare all'argomento in questione, cioè all'emendamento vero e proprio (perché altrimenti potrei dilungarmi troppo), c'è da dire, dopo quanto ho osservato, che sembra indispensabile far notare che il nostro non deve assolutamente apparire un emendamento bizzarro e di poco conto. Si tratta, anzi, di una richiesta di modifica del testo estremamente seria, e che fa sua, una volta tanto, la politica dei sacrifici e dell'efficienza, cioè, in questo caso, della non perdita di tempo.

Anche chi, come me, è fuori dell'ambiente universitario sa come sia dispendioso, in termini economici e di tempo, lo svolgimento dei concorsi per professore ordinario. Complicatissime sono le operazioni che precedono la costituzione delle commissioni: vi sono tonnellate di fogli di carta battuti a macchina e magari ciclostilati, spediti magari per raccomandata-espresso, per ottenere una certa commissione meglio qualificata allo scopo di favorire un determinato candidato. Ci sono casi da romanzo: a volte, per garantirsi un concorso, si cerca di arrivare alla formazione di una commissione predeterminata. Per restare sul piano economico, va sottolineato che le bollette pagate dagli istituti per telefonate interurbane salgono alle stelle, perché per questo tipo di concorso ci sono da fare non solo le normali telefonate, ma anche quelle clientelari e di raccomandazione del proprio protetto; e questo senza mettere in conto le spese che i candidati devono sostenere per mandare in giro per l'Italia i loro plichi di carta stampata, cioè i cosiddetti « titoli scientifici », che qualche volta sono magari costituiti da cinque pubblicazioni diverse solo nei titoli, e a volte sono pubblicazioni o libri ben tradotti – a volte dallo stesso candidato – da lingue straniere. Volere un concorso su basi locali significa, colleghi deputati, voler snellire e semplificare tempi e procedure; e significa anche voler dare un notevole contributo alla ripresa economica del paese, della quale tutti parlano, derivante dagli enormi risparmi realizzati dai privati e dalle strutture universitarie (il cosiddetto contenimento della spesa pubblica). Il riconoscimento dell'unicità di funzione del docente, in effetti, è un obiettivo che tutte le forze politiche e le forze sindacali si sono proposte: ormai, per la trasformazione profonda che ha subìto l'università, non ha più senso parlare di un solo docente che detiene ogni attività di ricerca e didattica nelle proprie mani. È, questa, una figura sorpassata; la vecchia

lezione cattedratica è morta, essa non è più il solo e significativo momento didattico nelle università. Ormai tutti – ordinari, assistenti, precari – svolgono le stesse funzioni, e soprattutto mi riferisco ai precari, coloro cioè che svolgono l'attività di ricerca nell'ambito di un rapporto più ampio, democratico, diverso e nuovo con gli studenti.

Questo è uno dei nostri obiettivi principali, signor rappresentante del Governo. E dobbiamo assumere come obiettivo centrale per la nostra società il pieno sviluppo della vita culturale e la più ampia partecipazione ad essa di tutti i cittadini.

A questo problema del docente unico, per esempio – lo dico per inciso – è strettamente legato quello dell'introduzione di un ordinamento della didattica e della ricerca imperniato sulla struttura dipartimentale, che superi il settorialismo e i particolarismi della struttura per cattedre e facoltà.

PRESIDENTE. Il suo emendamento vuole sostituire le parole: « su base nazionale » con le altre: « su base locale », ma mi pare che il suo intervento abbia un carattere « internazionale » !

PINTO. Ero già arrivato alla conclusione del mio discorso e la ringrazio di avermi fatto questa osservazione. Debbo dire che, se non lo avessi caratterizzato con un discorso ampio e complessivo, questo emendamento sarebbe potuto sembrare molto, molto secondario; ma, forse per la prima volta, il sottoscritto è entrato nella logica dei sacrifici, del contenimento della spesa pubblica, anche perché questo emendamento si inserisce in una logica sulla quale la maggioranza, senza alcun dubbio, dovrebbe essere d'accordo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire la parola: scientifici, *con le seguenti:* comprovanti la piena maturità scientifica del candidato.

1. 13. TRABUCCHI.

L'onorevole Trabucchi ha facoltà di svolgerlo.

TRABUCCHI. Questo emendamento è molto semplice e tende a far sì che i titoli scientifici comprovino la piena maturità scientifica del candidato, anche per differenza da quanto si prescrive successivamente per i professori associati, e cioè che per i concorsi si esige un esame dei titoli scientifici ed una prova orale: sembra che sia, magari, qualcosa in più, c'è una specie di contraddizione. Invece, se noi prevedessimo titoli che comprovino una piena maturità scientifica del candidato, aggiungeremmo maggior peso a quanto si esige dal professore ordinario.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo la parola: scientifici, *aggiungere le seguenti:* integrati da una valutazione dell'attività didattica effettivamente svolta.

1. 4. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

MAGRI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI. Nell'illustrare questo emendamento desidero sottolineare, anche se può apparire una considerazione di comodo, che esso attiene ad una questione non marginale, per cui non si riferisce ad una tattica dilatoria. Infatti, il terzo comma dell'articolo 1 contiene una scelta di grande valore, che investe l'intera questione del rapporto tra didattica e ricerca nella università.

Al terzo comma, quindi, che recita: « L'accesso alla fascia di professore ordinario avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici », noi proponiamo di aggiungere le parole: « integrati da una valutazione dell'attività didattica effettivamente svolta », chiedendo che questo abbia dignità pari alla ricerca scientifica.

Ci sembra indispensabile l'introduzione di tale integrazione, considerando sia il versante della didattica sia quello della ricerca, per invertire la tendenza, che oggi è prevalente, a separare la ricerca scientifica dalla didattica, con netto danno per quest'ultima. Considerare, infatti, i titoli scientifici come gli unici validi per la selezione dei docenti ordinari significa accettare che il professore, di fatto, sia soltanto un ricercatore, che produce cultura chiuso nel suo isolamento, se non addirittura nella sua ricerca individuale.

Se tale emendamento non passasse, verremmo ad istigare anche per il futuro i docenti a disertare, come spesso avviene e ancor più di quanto non abbiano già fatto, la didattica; perché essa non costituisce titolo per una qualificazione professionale ulteriore e per ricoprire incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito della nuova organizzazione del lavoro nell'università.

Va riaffermato, invece, il ruolo altrettanto prioritario della funzione professionale principale, che è quello di trasmettere cultura e provvedere così alla formazione professionale degli studenti. L'avallare la meritocrazia della ricerca scientifica ci renderebbe infatti complici di un orientamento della didattica sempre più astratto, nozionistico, incapace di fornire, per mancanza di contributi esterni, strumenti di coscienza critica, di consapevolezza e quindi di costituire un momento di presenza della ricerca, o dell'attitudine alla ricerca, anche nel *curriculum* didattico.

Se tale emendamento che proponiamo non venisse approvato, si accentuerebbe ulteriormente, mi pare, l'emarginazione di fatto degli utenti di quello che dovrebbe essere un servizio sociale a vantaggio della collettività.

D'altra parte, dal punto di vista dei docenti, la loro valutazione, basata esclusivamente su titoli scientifici, si tradurrebbe, di fatto, in un procedimento punitivo che tenderebbe a colpire ed a respingere proprio coloro che in questi anni, in qualità di professori incaricati di corsi, e spesso in condizioni difficili, si sono impegnati a fondo, con serietà e coscienza, svolgendo non l'attività didattica prevista dalla legge ma integrando l'attività stessa – connettendola quindi alla ricerca – con seminari, esercitazioni, lavoro di gruppo, colloqui con gli studenti, ed infine con esami seri e non *pro forma*, o puramente nozionistici: e tutto questo a scapito della loro attività di ricerca. Infine, in particolare l'esclusione dei titoli didattici dalla valutazione dei candidati a professore ordinario peserà sui docenti dei corsi più numerosi. Basta in questo senso un esempio: i docenti delle facoltà di medicina o magistero che svolgono corsi fondamentali nelle grandi città si trovano di fronte migliaia di studenti. Ciò significa ore e ore di esami all'anno a scapito della ricerca. È chiaro che nella pratica questi docenti, colpiti dal decreto, sceglieranno di disertare ulteriormente l'attività didattica per cominciare ad accumulare titoli scientifici più remunerativi. Questa norma perciò rappresenta un vero incentivo alla dequalificazione dell'università e comporterà anche un maggiore livello di frustrazione negli studenti-lavoratori che si troveranno di fronte docenti svogliati e sfiduciati, per così dire di secondo rango rispetto al loro ruolo docente.

Questa dequalificazione dell'attività didattica va di concerto alla organizzazione che di essa con questo decreto viene prefigurata in generale. Infatti, le sette figure che suddividono il personale docente rispetto all'organizzazione del lavoro, che rimane sotto il controllo indiscutibile ed esplicito dell'ordinario, sia nella conduzione e nelle scelte dei temi scientifici sia nell'esercizio della didattica, determinano questa dequalificazione. Relativamente a questo punto viene consacrata la lezione cattedratica appaltata al docente ordinario senza nessuna possibilità di ottenere forme di didattica aperta (quali l'uso dei seminari, delle esercitazioni e via dicendo), pregiudicando così sia un rapporto diretto docenti-studenti sia un controllo sui contenuti e della ricerca e della didattica. Questa organizzazione della didattica non può non prefigurare una scel-

ta rispetto alla popolazione studentesca che va verso il numero chiuso ed elitario.

Voglio sottolineare per concludere che solo apparentemente tale decisione dà un ruolo prioritario alla ricerca scientifica. Come abbiamo varie volte notato, infatti, la ricerca scientifica così separata è diventata a sua volta una carriera specifica che dà luogo poi a mille incrostazioni corporative, a un meccanismo di selezione al suo interno nuovamente fatto attraverso le pubblicazioni internazionali, all'ultraspecializzazione, alla scelta di specializzazioni scarsamene utili e dal punto di vista dell'economia nazionale e dal punto di vista dei temi reali di ricerca. Si crea anche a livello della ricerca, una volta separata dalla didattica, una spirale che la porta a diventare una carriera molto formale e anch'essa molto burocratizzata. Così come la didattica ulteriormente svilita a livello universitario dei suoi contenuti di ricerca, diventando una sorta di liceo prolungato, perde ogni carattere di formazione dei nuovi quadri ricercatori di formazione di capacità critiche e non dà luogo ad altro che ad un abbassamento culturale generale dell'istituzione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, dopo le parole: per titoli scientifici, *aggiungere le parole:* e didattici.

1. 45.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al terzo comma, sopprimere le parole da: Per i professori ordinari, *fino alla fine del comma.*

1. 46.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. L'emendamento 1. 45 è di una importanza notevole, se è vero che ricerca scientifica e didattica sono e devono essere intrecciate tra di loro. L'emendamento si riferisce al comma in base al quale il concorso per il ruolo di professore ordinario dovrebbe avvenire solo sulla base dell'esame dei titoli scientifici e non di quelli didattici.

Devo ancora una volta ricordare che l'università è fatta per gli studenti, ed i professori in primo luogo hanno il compito di insegnare, di dare una preparazione culturale ai giovani svolgendo, in altre parole, il loro compito di docenti. Troppe volte i docenti si dimenticano di questo e riducono il loro campo didattico alle tre ore di lezione settimanali quando non, certe volte, ad una sola presenza agli appelli di esame.

Per i professori in molti casi gli studenti non esistono; ed il compito didattico è quella spiacevole mansione che assolvono malvolentieri ed il meno possibile. Il vero compito che invece essi hanno è quello didattico: per questo vengono pagati, per questo hanno anche la qualifica di professore. Il compito didattico, secondo noi, non si dovrebbe esaurire nelle tre ore settimanali di lezione, ma dovrebbe comportare assistenza agli studenti, esercitazioni, gruppi di studio, seminari, corsi integrativi; e tutto questo mi sembra che non esista.

Il docente trascura la didattica nella università, al punto che recentemente alcuni docenti hanno anche proposto le lezioni attraverso circuiti televisivi; e sarebbe comodo, semmai registrare una volta all'anno una lezione, assolvendo in questo modo i doveri importanti e fondamentali dell'insegnamento. Non vi è quindi più nemmeno la parziale, minima presenza nelle aule, il rapporto umano, il contatto con le masse studentesche.

Lo svolgimento dell'attività didattica deve essere una pregiudiziale per il superamento di qualsiasi titolo, di qualsiasi tipo di concorso a professori. E non basterà neanche questo: l'attività didattica deve essere valutata anche in maniera prevalente rispetto a quella scientifica. I titoli

scientifici, inoltre, si sa, vengono valutati a peso, la qualità non conta; per qualsiasi tipo di concorso la valutazione è a peso e a numero.

Mi chiedo: se non fosse accettato questo emendamento, quali docenti farebbero le spese di questa organizzazione del lavoro nelle università ?

Saranno i docenti che durante i loro anni di lavoro hanno privilegiato l'attività didattica e fatto funzionare, o per lo meno tentare di far funzionare, organizzando seminari e gruppi di studio (e questi docenti non a caso costituiscono la parte dei docenti democratici dell'università); saranno questi docenti, che da anni sacrificano la ricerca alla didattica, ad essere congelati in un ruolo subalterno, perché non supereranno i concorsi, in quanto, non essendo valutati i titoli didattici, non avranno una sufficiente produzione scientifica. Si tratta di tutti quei docenti che, a differenza degli altri, lavorano nell'università a tempo pieno e sono quindi a disposizione dell'attività didattica; sono quei docenti i cui corsi sono affollati di studenti, che si sentono seguiti e considerati come primi soggetti di questa università e non come trascurabili oggetti che vengono solo usati strumentalmente per percepire uno stipendio.

Ed infatti nei progetti di riforma che certi partiti, e che i baroni vogliono, gli studenti non devono più esserci, o per lo meno devono esserci sempre in numero minore: il numero chiuso e programmato ha queste caratteristiche, si muove in questa logica. Ecco un esempio di come lo aspetto didattico costituisce l'elemento fondamentale e significativo dell'attività dei docenti ed anzi, secondo me, deve essere l'unica premessa per poter progettare ed articolare un'ipotesi di lavoro scientifico secondo le indicazioni alternative venute fuori in questi anni. Dovrà essere un'attività scientifica diversa dall'attuale, nella quale le pubblicazioni non dovranno più rappresentare, a differenza di oggi, un puro rituale ad uso e consumo puramente interno a questa università, non collegata agli interessi del paese. Secondo me o si ha la capacità di voler che la didattica abbia un ruolo predominante, oppure ci troveremo sempre più di fronte ad una università che è stata definita decadente. Proprio perché certe cose devono essere riportate in modo chiaro, preciso e puntuale, io vorrei riferirvi un'esperienza fondamentale su quella che deve essere la didattica; ho letto nei giorni scorsi un libro, *La critica sociologica,* nel quale ho trovato riporto un esempio a mio giudizio puntuale, preciso e alternativo di quella che dovrebbe essere la didattica nei rapporti con la ricerca; a pagina 198, a firma di Alessio Colombis, c'è questa esperienza di didattica su cui il Governo...

Io non continuo la mia illustrazione se non vedo al suo posto il rappresentante del Governo, signor Presidente, perché ritengo che tale presenza sia fondamentale se vogliamo fare un dibattito serio.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è qui, sto telefonando.

PINTO. Il Governo sta telefonando e quindi non mi può sentire.

PRESIDENTE. Il Governo c'è, il sottosegretario Spigaroli sta telefonando, e non vi è alcun articolo del regolamento che lo vieti; mentre c'è un articolo del regolamento che dice che non si può interrompere alcun intervento per alcuna ragione, perché in caso di interruzione l'oratore non può riprendere a parlare. La prego quindi di proseguire.

PINTO. Allora voglio leggervi quanto detto a proposito di questa esperienza, secondo me molto precisa e chiara in relazione a quella che deve essere la didattica. Si sta parlando di un gruppo di studio di una università che verrà successivamente menzionata; titolo del paragrafo è: « Gli studenti della prima annualità ». « Già fin dalle prime lezioni del mese di novembre vengono chiariti agli studenti l'oggetto, il metodo, gli scopi della didattica adottata, specificando le tre fasi in cui è articolato. Punto *a*): dalla metà di novembre fino a Natale una prima fase

costituita da una serie di lezioni dedicate ad esaminare la tipologia dei gruppi, le dinamiche di gruppo e le tecniche del lavoro in *équipe* con progressiva aggregazione degli studenti in gruppo. Punto *b*): da gennaio ad aprile una seconda fase dedicata a fornire agli studenti il bagaglio teorico e tecnico minimo indispensabile per affrontare il primo impatto con le difficoltà della ricerca sul campo, sia pure in forma di esercitazione sperimentale. Naturalmente anche questa fase non si realizza tramite lezioni tradizionali, con gli studenti semplici ascoltatori, ma tramite lezioni-dibattito cui gli studenti partecipano dopo aver discusso in piccolo gruppo il contenuto dei testi appresi mediante lo studio individuale. Passaggio, quindi, e integrazione da quella che è la prima fase iniziale individuale ad uno studio e ad una analisi collettiva, programmata ed organizzata. Punto *c*): da aprile a giugno, una terza fase completamente dedicata alla scelta del tema della ricerca ed alla sua realizzazione, oltre che all'approfondimento del quadro teorico e delle conoscenze tecniche necessarie per eseguirlo ».

La scelta del tema, dice questa esperienza, è subordinata alla coesistenza di tre caratteristiche. La prima, che esso sia ricercabile, cioè sia analizzabile sociologicamente ed empiricamente. Ad esempio, la condizione dei reclusi può rappresentare un tema ricercabile o meno a seconda che si abbia o non si abbia la possibilità di accesso alle carceri per raccogliere dati, cioè per parlare con i carcerati. Il tema, in questo caso, è, sì, didattico, ma risponde anche al compito dell'effettivo intreccio con la ricerca. Allo stesso modo l'oggetto è considerato ricercabile se accessibile in quanto vicino: così ad esempio è da scartare una ricerca sulla condizione della donna a Milano o in Svezia per gli studenti che risiedono a Napoli.

La seconda caratteristica è basata sulla valenza politico-culturale della ricerca, nel senso che gli studenti non studiano allo scopo di far bella figura con la comunità scientifica o al momento degli esami, né per ricevere i complimenti di un astratto lettore, ma per agevolare tutti i soggetti interessati ad una presa di coscienza della realtà analizzata. Ecco quindi un esempio di come, se la didattica è articolata ed intrecciata con la ricerca, avrà la possibilità di non rimanere un fatto astratto ma di essere collegata alle esperienze della maggior parte della gente che vive al di fuori dell'ambito in cui è maturata la scelta stessa.

Alla base della scelta degli studenti si trovano in primo luogo l'esperienza personale, in quanto l'importante è capire le condizioni di ogni soggetto, la sua realtà individuale e quella nella quale opera. In secondo luogo l'esperienza di gruppo, le vicende storiche del momento, e quindi una didattica che sappia confrontarsi con quelli che sono i tempi storici ponendosi in un modo non anacronistico, antistorico, ed ormai superato. Terzo punto, le lezioni nelle altre materie del corso di laurea; quarto punto, le lezioni svolte nel periodo precedente che va da gennaio ad aprile, che quasi sempre comportano la lettura critica di alcune ricerche usate come stimolo per la scelta di temi simili, ma rapportati alla realtà locale. L'ultimo punto riguarda una realtà almeno parzialmente modificabile attraverso la ricerca; quindi un ruolo importante e fondamentale riveste la ricerca non fine a sé stessa ma che si pone il compito, come nell'esperienza che vi sto riportando, di intervenire in una realtà che sia trasformabile, una realtà, quindi, modificabile attraverso la ricerca. Per realizzare tale condizione, non sono mancati casi in cui alcuni gruppi di studenti hanno continuato, anche successivamente all'esame, i loro contatti con l'oggetto che, ad esempio, poteva essere costituito da ragazzi che erano stati in casa di rieducazione – è una iniziativa didattica che viene affrontata in un particolare ramo dell'università – oppure da circoli giovanili, da comitati di quartiere, dalla mensa dei bambini proletari (questa esperienza si riferisce alla realtà di Napoli, e dunque è giusto, a mio parere, che io, deputato di Napoli, possa portare delle realtà concrete su cui sono maturate delle esperienze, e non fare discorsi astrat-

ti, discorsi non collegati a quella che è la realtà nella quale vivo), dagli asili studenteschi, dalle unità rurali, dai disoccupati organizzati, dalle sezioni di partiti politici democratici, da organismi sindacali, e così via. A loro volta, alcuni di questi oggetti sono poi venuti a trovarci – si dice – nell'università, hanno chiesto collaborazione ed hanno utilizzato le poche risorse che siamo in grado di fornire.

Quindi in questa esperienza si è intrecciato un rapporto diretto dello studente, non più singolo, non più individuo, con una analisi di gruppo, con uno studio di gruppo, con una didattica articolata e programmata, da cui ha tratto la capacità di capire quali dovessero essere gli argomenti di ricerca della realtà in cui vive, instaurando così un rapporto, un legame effettivo e solidale, ed ha avuto anche la capacità – se è vero quello che è scritto – di andare anche al di là del momento didattico e di ricerca, ed ha saputo svilupparsi, trovando altri momenti di unità e di confronto.

Parlando delle varie fasi del corso, si è detto nel libro che all'inizio della seconda fase, cioè a gennaio, gli studenti cominciano a riunirsi nei gruppi di studio e a lavorare insieme, avendo a disposizione circa tre mesi per scegliere il loro tema di ricerca. A fine marzo, infatti, ogni gruppo presenta una propria bozza di ricerca, in cui sono indicati la composizione del gruppo; l'oggetto prescelto; il motivo della scelta; l'indicazione del committente e di eventuali finanziamenti (quindi tutto alla luce del sole: una ricerca chiara, limpida e pulita, dietro la quale non ci sono interessi privati, personali, di parte o di gruppo); il modello, le ipotesi di lavoro e le variabili; le tecniche per raccogliere i dati e verificare le ipotesi; le risorse disponibili (tempo libero, macchine fotografiche, macchine per scrivere, ciclostile, registratori, eventuali lettere di presentazione, permesso di ingresso nelle istituzioni, libri e dati sull'argomento scelto, eccetera); le spese occorrenti per lo svolgimento della ricerca (e qui si dice che in genere non si devono superare le 80 mila lire; c'è una nota nella quale è scritto che questa somma viene spesa non solo per i libri e per le riviste necessarie per approfondire la conoscenza teorica del tema, ma anche per le altre spese per l'uso tecnico, per avere il modo tecnico di articolare la ricerca sul territorio); la sua utilizzazione ai fini della trasformazione della realtà; la data di consegna.

Continua e recita il libro (questa esperienza secondo me è fondamentale per capire il modo in cui deve essere vista la didattica e come essa debba intrecciarsi con la ricerca): « In giugno la quasi totalità dei gruppi consegna in tre copie le ricerche svolte (quindi pochissimi aspettano settembre e se lo fanno in genere è perché lo avevano già previsto nella bozza). Il rispetto dei termini di consegna è richiesto non per termini fiscali, ma per abituare gli studenti non solo a proporzionare alle risorse disponibili la vastità e la complessità dell'oggetto prescelto, ma anche a sapere dividere all'interno del gruppo il lavoro in varie fasi e a saper distribuire i compiti ».

È una didattica, quindi, articolata non in modo spontaneo, all'interno della quale sono previsti limiti di tempo, responsabilità individuali, conoscenza del tema, date e scadenze rispetto alle quali operare ed essere in grado di esprimere alla fine un giudizio sulla ricerca. Si ottiene così un altro risultato importante, in quanto il rapporto di ricerca diviene poi uno dei libri di testo sui quali è basato l'esame, che si svolge in questo modo: interrogazione individuale sugli argomenti trattati durante le prime due fasi del corso e sul contenuto dei libri di testo, che sono in genere gli stessi per tutti gli studenti, analisi... (*Commenti – Rumori*).

Signor Presidente, per cortesia, sto facendo un lavoro che mi dà molte difficoltà, ma penso di fare un lavoro che possa dare un contributo ai colleghi.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, lo onorevole Pinto richiama l'opportunità che tutti siano in posizione di ascolto anche se non vogliono ascoltare.

POCHETTI. L'onorevole Pinto ha il diritto di parlare, io ho il diritto di non ascoltare.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, non offriamo all'onorevole Pinto ragioni di richiamo. La pregherei di collaborare con la Presidenza e di non offrire all'onorevole Pinto motivi per interrompere il suo intervento.

POCHETTI. Non c'è ancora scritto « silenzio » in aula!

PINTO. La ringrazio, signor Presidente, di aver raccolto il mio richiamo.

Stavo parlando della analisi, nel corso dell'esame, della ricerca svolta. Tale analisi consiste in una discussione tra il gruppo di ricerca sulle osservazioni, sulle correzioni e sui suggerimenti di questi ultimi, per giungere insieme ad un giudizio complessivo, che riconosca i pregi e i limiti sia del lavoro svolto dagli studenti sia (parte fondamentale, questa) della assistenza e della collaborazione fornita dai docenti. Al voto si perviene comparando e conciliando l'autovalutazione degli studenti e la valutazione dei docenti, nonché analizzando l'incidenza delle difficoltà affrontate. Queste sono per lo più rappresentate da problemi di autofinanziamento, da penuria di tempo disponibile, da insufficiente assistenza da parte dei docenti, da mancanza di mezzi tecnici (ciclostile, calcolatori, registratori, eccetera), da difficoltà di ricevere collaborazione da parte degli impiegati, degli enti e degli uffici (ad esempio, camere di commercio e comuni), a causa della diffidenza nei confronti degli studenti ricercatori. Questo è un esempio di incomprensione, nel momento in cui gruppi di studenti si sforzano di porre il loro sapere e la loro ricerca in quelle che sono le strutture al di fuori della realtà in cui esse operano.

« Nella maggioranza dei casi » – continua il libro – « le ricerche sono di grande utilità didattica, in quanto permettono agli studenti di: 1) apprendere le difficoltà del lavoro sul campo; 2) raccogliere dati sulla loro realtà sociale; 3) toccare con mano i limiti che la ricerca presenta sotto il profilo della correttezza scientifica; 4) ribaltare il rapporto docente-studente, in quanto prima dell'esame è lo studente che scrive uno dei libri di testo – la ricerca svolta – mentre il docente è tenuto a studiarselo (e in sede di esame, poi, la valutazione del docente è corretta dall'autovalutazione del gruppo, che conta ai fini del voto finale); 5) constatare che proprio il lavoro di studente serve anche ad altri, e cioè al docente per conoscere la realtà indagata ed all'oggetto per organizzare la propria lotta ».

Non starò a citare le note, ma il libro riporta anche le prove di ricerca sul territorio effettuate a Napoli, che poi hanno costituito elementi di crescita per gli oggetti che sono analizzati. Ciò è avvenuto, ad esempio, nei confronti dei bambini dei quartieri proletari, nei confronti dei disoccupati, appartenenti cioè a quei settori sociali che non rappresentano un fatto astratto su cui viene condotta una ricerca di *élite* successivamente messa da parte, ma un momento di crescita scaturito dal lavoro del gruppo di studio. Non a caso, dopo mesi ed anni, i rapporti si sono sviluppati, hanno subìto una evoluzione, rappresentando così un elemento di avanzamento per tutti. Dunque il sapere, una volta tanto, non è fatto individuale bensì sociale.

Il successivo punto 6) recita: « vedere utilizzata la propria ricerca anche in altri modi, e cioè: *a*) come dispense a disposizione degli studenti negli anni successivi (quindi non divisione ma rapporto con gli studenti degli anni successivi, andando così al di là della teoria del gruppo nel momento in cui si intreccia una esperienza, appunto di gruppo, con le nuove generazioni di studenti); *b*) come pubblicazione per estratto su quotidiani e settimanali; *c*) come punto di partenza per la realizzazione di programmi televisivi e audiovisivi; *d*) come punto di partenza per le ricerche degli studenti degli anni successivi ».

Precisa a questo punto il libro che nell'anno accademico 1975-1976 si è de-

ciso di limitare le scelte degli studenti ai temi di ricerca già analizzati dai loro colleghi negli anni precedenti, al fine non solo di ottenere un aggancio più intenso con gli oggetti nell'arco di due o tre anni, e quindi delle preziose radiografie sulla dinamica dello sviluppo di molte situazioni, ma anche di poter utilizzare tutti i suggerimenti forniti dall'*équipe* di docenti, riducendo in tal modo le lacune ed i limiti delle ricerche precedenti. Il successivo punto *a*) recita: « come spunto per dibattiti sui limiti e sui pregi di questo esperimento didattico e sul valore scientifico che queste ricerche posseggono ».

Paragrafo secondo: « La didattica per gli studenti biennalisti ». Con l'esame ed il voto termina l'attività didattica con gli studenti della prima annualità, che si trovano ad avere svolto, in un gruppo di lavoro, una ricerca ed avere colto una occasione concreta per intervenire sulla realtà, dopo aver riflettuto sul ruolo del sociologo e dell'intellettuale in genere, in un sistema capitalistico, sul potere tecnico che viene delegato al ricercatore dal committente, sulle questioni fondamentali della oggettività, neutralità e scientificità di una ricerca, sulle lacune del proprio quadro teorico, sulle contraddizioni della propria visione del mondo e della propria posizione.

Cosa avviene nell'anno successivo ? Per molti studenti, e soprattutto per quelli lavoratori, la ricerca significa decurtare il proprio tempo libero ed affrontare costi leggermente superiori a quelli degli altri esami (in media sulla 10, 15 mila lire a testa).

È pertanto chiaro che non tutti, data la situazione in cui versa l'università, si trovano nelle condizioni pratiche per biennalizzare l'esame. Per circa un terzo di tutti gli studenti che hanno superato il primo esame, la seconda annualità è centrata tutta sull'unica, corposa ricerca svolta nell'arco dell'intero anno accademico e suddivisa in sottotemi affidati allo studio empirico di altrettanti sottogruppi. In tal modo, gli studenti hanno l'opportunità di eseguire una vera e propria ricerca, affrontando le difficoltà derivanti dal dovere coordinare il lavoro di una vasta e complessa *équipe*.

« A titolo di esempio, riferiamo » – recita il libro – « il lavoro svolto durante l'anno accademico 1974-75 da 104 studenti che hanno biennalizzato l'esame di metodologia e tecnica della ricerca sociale, presso l'università di Napoli ».

Tale lavoro ha richiesto una nuova ricerca per tutti gli studenti prolungata nell'arco di un intero anno accademico. A dicembre sono cominciati i primi incontri per scegliere insieme un argomento, il cui studio trovasse tutti d'accordo; contemporaneamente, si sono formati i nuovi gruppi di lavoro. La scelta dell'oggetto della ricerca, particolarmente laboriosa, alla fine ha portato alla individuazione di due temi di comune interesse: *a*) l'università di Napoli con tutti i suoi problemi accademici; *b*) lo sbocco professionale dei futuri sociologi.

Questi due temi sono stati fusi in un unico oggetto e i 104 studenti si sono ripartiti in 19 gruppi, ciascuno con il compito di approfondire empiricamente un singolo sottotitolo. Ogni gruppo ha preparato una propria bozza di ricerca; l'intero programma di lavoro è stato realizzato solo in parte. Il risultato è stato il seguente: « Gennaio, studio della bibliografia e primo schema della ricerca; febbraio, studio, ricerca di fondo, formulazione definitiva delle ipotesi e raccolta dei primi dati di base; marzo, vera e propria raccolta dei dati; 15 maggio, rapporto finale dei singoli gruppi; 31 maggio, consegna ai docenti; giugno, studio delle ricerche da parte dei docenti; luglio, esame del lavoro svolto da ogni singolo gruppo con voto stabilito assieme ai docenti dal gruppo interessato e da tutti gli altri gruppi ».

In questo caso, dunque, alla valutazione dei docenti, che avevano presente il lavoro svolto da tutti i 19 gruppi e l'autovalutazione del gruppo interessato, si aggiungeva la valutazione di altri gruppi; un gruppo poteva, quindi, autovalutarsi confrontando anche il proprio lavoro con quello svolto dagli altri gruppi.

Non so se i colleghi deputati abbiano seguìto questa parte che ho finito di leggere e di sottoporre alla loro attenzione. Il fatto che 104 studenti, proprio per una didattica programmata ed articolata, abbiano avuto la capacità di dividersi in 19 gruppi e che alla fine vi sia stato un confronto, una articolazione e quindi una discussione generale, rappresenta per il Governo una ulteriore ragione perché la didattica abbia il significato che deve avere nell'università e che, invece, in questo decreto, colleghi deputati, non ha. E che in questo decreto non può avere, perché esso non può, proprio per quello che è, sia a livello di contenuti sia a livello costituzionale, rappresentare una volontà di trasformazione dell'università, una volontà di ricerca dei motivi e delle ragioni della decadenza di questa università.

Parte non realizzata: « Settembre: riunione dei singoli rapporti in un unico rapporto globale; ottobre: consegna all'editore; novembre: correzione delle bozze; dicembre: pubblicazione della ricerca e sua utilizzazione al fine di orientare le scelte del piano di studi degli altri studenti di sociologia e le lotte da condurre sia all'università di Napoli sia fuori. Inoltre, inizio di contatti con i centri attuali e potenziali di utilizzazione dei sociologi ».

Dei 19 gruppi, i primi 10 hanno studiato: la sociologia nel Mezzogiorno; il quartiere in cui è ubicata l'università di Napoli, sue strutture e funzioni; rapporto tra l'università ed il quartiere; università di Napoli, facoltà, uffici amministrativi opera universitaria, personale docente e non docente; università nei suoi conti finanziari e distribuzione del potere; organizzazione e funzionamento del corso di laurea in sociologia; docenti del corso di laurea in sociologia e loro didattica; studenti ed organizzazioni studentesche del corso di laurea in sociologia; gli studenti lavoratori del corso di laurea in sociologia.

Gli altri 9 gruppi di ricerca si sono divisi il lavoro nel modo seguente: i gruppi 11, 12 e 13 hanno studiato i centri che già utilizzano sociologi, mentre i gruppi 14, 15, 16, 17 e 18 hanno studiato i centri e gli organismi potenziali utilizzatori dei sociologi, e cioè: il quartiere, gli ospedali, le scuole, il tribunale minorile, la sezione di Benevento dell'Ente italiano di servizio sociale. Infine, il gruppo 19 ha studiato tutto lo svolgimento della ricerca e dell'attività dei gruppi.

L'attività di didattica e di ricerca ha funzionato nel modo seguente: lavoro nei singoli gruppi ogni due settimane, una riunione intergruppo, cioè di un rappresentante per ciascuno dei 19 sottogruppi, per comunicare e concordare il modo in cui ciascuno procedeva nel proprio lavoro; due incontri settimanali di tutti gli studenti biennalisti con i cinque docenti che seguivano la esperienza.

Con questa ricerca gli studenti napoletani si sono posti i seguenti scopi: chiarire a se stessi il proprio destino professionale per completare la propria preparazione universitaria e per dare vita ad una serie di iniziative atte a ridurre il disagio e l'insicurezza che accompagnano il periodo frapposto fra il termine degli studi e l'eventuale accesso al posto di lavoro; sensibilizzare e sollecitare tale mercato del lavoro con un'azione collettiva tendente ad ampliare ed istituzionalizzare la domanda di sociologi, impedendo che i neolaureati siano catturati dal sistema clientelare che da decenni costituisce il passaggio obbligato dei professionisti meridionali in cerca di lavoro; vagliare tutte le potenzialità del mercato in Campania ed agire insieme per attuarle ed ampliarle affrontando la disoccupazione in modo organizzato, come periodo critico da spendere in attività socialmente utili accanto alle forze più dinamiche ed avanzate; condurre un'analisi accurata dei contributi che i sociologi napoletani possono dare alla chiarificazione e soluzione dei problemi che investono la società meridionale.

La terza parte riporta le osservazioni critiche. Come valutare tutta questa esperienza didattica se da un lato bisogna evitare facili e dannosi trionfalismi e dall'altro i benefici che ricevono sia gli studenti

sia i docenti sia il risultato dello svolgimento di questa attività empirica sono forse sufficienti a far passare in secondo piano gli inconvenienti e le difficoltà che l'attuazione di essa comporta? Tuttavia, nel corso di questi quattro anni sono state rivolte alla didattica empirica alcune obiezioni che si basano su preoccupazioni serie e che meritano una risposta. Per la verità, si tratta di problemi che, insieme agli studenti, ci siamo posti prima, durante e dopo la ricerca.

Un secondo punto ma importante è affrontare questa parte in cui i docenti si pongono dei problemi che sono venuti fuori prima, durante e dopo la ricerca. Una prima obiezione riguarda il fatto che le ricerche vengono svolte in condizioni precarie, con difficoltà organizzative e con notevoli carenze didattiche. Bisogna dire subito che da una parte ci pare poco sociologico e poco corretto criticare una qualunque esperienza didattica senza inquadrarla nella crisi che attraversa oggi la università in generale e la sociologia in particolare; dall'altra parte occorre tener conto che la semplice denuncia verbale delle condizioni assurde e tragiche in cui versa l'università non basta per risolverne la crisi troppo spesso usata comodamente dai singoli operatori come alibi per giustificare il proprio assenteismo e la propria mancanza di impegno. Una prova di ciò consiste proprio nel fatto che l'esperienza didattica descritta in questo articolo, pur essendo condotta in condizioni precarie, con difficoltà organizzative e con carenze didattiche notevoli, ha fornito risultati abbastanza sodisfacenti e incoraggianti.

Alla seconda obiezione, riguardante la mancanza di finanziamenti ed il costo riversato sugli stipendi, si può rispondere affermando che oggi in Italia l'ente preposto al funzionamento della ricerca è il CNR, e che esso è organizzato in modo da poter servire gli interessi di una *élite* ristretta di ricercatori privilegiati, lasciando completamente « a secco » la massa degli studenti, poiché non è previsto, nemmeno in teoria, il finanziamento per chi non è laureato. Tutti gli studenti che hanno accettato la nostra didattica, ossia la quasi totalità, si sono posti il problema dei costi, e l'hanno discusso a lungo; ma, pur essendo in buona parte appartenenti a classi piccolo-borghesi o proletarie, hanno deciso di accollarsi il sacrificio, dal momento che i problemi sociali e didattici erano lì che premevano, e non si poteva aspettare che le istituzioni incancrenissero ulteriormente.

Questo, a mio avviso, è un esempio cui i colleghi deputati che mi ascoltano dovrebbero prestare molta attenzione, perché rappresenta uno di quei casi in cui gli studenti, insieme a dei docenti, hanno avuto la capacità di andare oltre la critica, di andare oltre i limiti di una università i cui fondi per la ricerca vengono usati nel modo che tutti sanno; ed hanno anche operato la scelta di assumere su di loro, nonostante le loro condizioni non certo floride dal punto di vista economico, anche il costo di questa ricerca.

Con la terza obiezione si è affermato che per poter fare una ricerca sociologica seria, scientificamente corretta, bisogna essere già prima metodologicamente e tecnicamente ben attrezzati, altrimenti gli studenti vengono usati come cavie e mandati allo sbaraglio. Questa obiezione, pur ponendo una esigenza corretta, trascura il fatto che la sociologia è una scienza empirica, e la metodologia e la tecnica...

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, è sicuro di essere in argomento?

PINTO. Sì, signor Presidente, sono molto in argomento. Se i colleghi valutano solo la lunghezza del mio intervento, posso capire la loro insofferenza e le loro perplessità. Ma se i colleghi hanno la capacità...

PRESIDENTE. No, onorevole Pinto, non si tratta di insofferenza.

PINTO. Sto riportando un'esperienza avvenuta in una università, in riferimento all'emendamento che abbiamo presentato (*Commenti*). A proposito dell'interruzione del collega, devo dire che i colleghi del

partito comunista farebbero bene a ricordarsi di quando facevano loro l'ostruzionismo. Bisogna anche avere la capacità di guardarsi intorno!

FRASCA. L'ostruzionismo lo abbiamo inventato noi!

Una voce all'estrema sinistra. Ma noi l'abbiamo fatto solo in due occasioni, per il patto Atlantico e per la legge truffa! (*Rumori – Proteste*).

PRESIDENTE. Ho avuto un clamoroso insuccesso! La prego di andare avanti, onorevole Pinto.

PINTO. Oltre tutto, signor Presidente, si viene ad instaurare all'interno di quest'aula un rapporto intollerabile, visto che ci si entra solo per criticare, o per far sì che l'oratore venga distratto dal contenuto del suo intervento.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Pinto, non aggravi il mio insuccesso. Vada avanti.

PINTO. La ringrazio. La metodologia e la tecnica della ricerca si apprendono anche durante la pratica sul campo, e pertanto non si può essere ben attrezzati metodologicamente e tecnicamente sino a quando non si verifica sul campo quanto è stato appreso a tavolino. Quindi, non esiste alternativa: per imparare a fare una ricerca bisogna fare ricerca. Certo è che rispetto ai *papers* compilati dagli allievi delle università anglosassoni, si può affermare che le ricerche dei nostri studenti, di solito, presentano una complessità, un approfondimento ed una correttezza notevolmente maggiori, seppure nessuno di essi, alla fine della ricerca, si illuda di aver completato la propria formazione sociologica. Si può anzi affermare, contro chi con molta faciloneria individua la decadenza delle nostre università nell'incapacità, nella mancanza di volontà dei nostri studenti, dei nostri giovani, che il risultato migliore delle esercitazioni sul campo consiste proprio nella capacità delle stesse di fornire agli studenti la consapevolezza dei propri limiti.

La quarta obiezione attribuisce scarso valore scientifico alle risorse degli studenti a causa della mancanza di un loro approfondito retroterra teorico, cioè di conoscenze di storia, filosofia ed economia. Non si può negare che assai spesso le scuole medie superiori forniscano agli studenti uno scarso bagaglio culturale: ma proprio per colmare questa lacuna, durante l'anno accademico è stato tenuto sempre vivo, all'interno dei gruppi di ricerca, un intenso dibattito sui problemi fondamentali come quello della committenza, della scelta dell'oggetto della ricerca, del ruolo del ricercatore, del ruolo della sociologia e delle scienze sociali, dell'università, della disoccupazione intellettuale, dell'alleanza tra studenti e classi subalterne.

Queste discussioni, così intense e approfondite, si ripercuotono poi sia sulla vita e sul funzionamento dei gruppi, sia sui contatti con i docenti, i quali vengono ad essere coinvolti in pieno nell'analisi del ruolo che essi ricoprono, del tipo di didattica che svolgono, della partecipazione, dell'impegno politico che forniscono. I docenti si trovano, così, ad usufruire di una grossa occasione sia di crescita culturale sia di crescita politica, in quanto costretti a non fare gli studiosi da tavolino e a non rimanere chiusi nell'astratto mondo delle proprie conoscenze libresche, ma quotidianamente obbligati a risolvere con gli studenti i problemi empirici, precisando concetti, fornendo bibliografie, discutendo teorie, analizzando ipotesi e modelli di ricerca, costruendo scale di atteggiamenti, elaborando indici, disegnando grafici, commentando dati statistici, esaminando fotografie ed ascoltando registrazioni di interviste, spesso accompagnando proprio gli studenti nel loro lavoro sul campo. Così pure la ricerca ha impedito che docenti e studenti si rinchiudessero nella propria specializzazione, in singoli settori della realtà sociale, costretti ad apprendere sul campo la difficoltà e la necessità di utilizzare un approccio interdisciplinare, di met-

tere a fuoco le proprie lacune e scoprire le interconnessioni tra i vari livelli di analisi.

La quinta obiezione eccepisce che le ricerche degli studenti, proprio perché carenti di retroterra teorico... (*Commenti – Rumori*).

Signor Presidente, faccia sgomberare lo emiciclo, per favore!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, volete collaborare affinché...

SANDOMENICO. Quant'è lunga questa citazione?

LABRIOLA. Anche il decreto lo è!

Una voce all'estrema sinistra. Analfabeta! È il primo libro che leggi!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

PINTO. Si metta a verbale che il Presidente della Camera richiama il collega Sandomenico per una provocazione meschina che non ha niente a che vedere, secondo me, nemmeno con i contenuti ideologici del suo partito.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, se è vero che questo è il primo libro che legge, allora io sono un analfabeta: questo a sua difesa. Queste espressioni in Parlamento non si possono usare (*Commenti*). Non si può dire ad un collega quello che state dicendo, a nessun collega (*Proteste del deputato Pinto*). La prego, però, onorevole Pinto, mi aiuti! Andiamo avanti (*Commenti del deputato Biamonte*).

LABRIOLA. Onorevole Biamonte, io aspetto di sentire cosa ne pensa lei di questo decreto: i precari di Salerno cosa le dicono su tale questione?

BIAMONTE. Non mi importa cosa dicono...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ripeto ancora una volta che chi siede in quest'aula ha diritto al rispetto di tutti. Se qui c'è un analfabeta, allora il primo analfabeta sono io! Andiamo avanti. Prosegua, onorevole Pinto.

PINTO. Hanno parlato i premi Nobel della letteratura italiana!

La quinta obiezione eccepisce che la situazione degli studenti, proprio perché carenti di un retroterra teorico e di conoscenze tecniche, peggiora ulteriormente il concetto, già abbastanza negativo, che i cultori delle altre discipline scientifiche hanno della sociologia.

A questo proposito occorre chiedersi come mai si ha questo concetto negativo della sociologia. Proprio perché da ora non voglio fare interventi ostruzionistici, devo dire che questo capitolo conclude con una analisi sulla sociologia, che, se riportata, secondo me potrebbe essere oggetto di richiamo perché può allontanare dalla materia dell'emendamento specifico che sto svolgendo.

E concludo, su questo punto, signor Presidente: o si ha la capacità di affrontare la didattica in un modo diverso da come è stato fatto, oppure vuol dire che veramente si lavora per affossare la nostra società. Per ovviare a tale situazione ho proposto l'emendamento 1. 45 testè illustrato.

Illustrerò i motivi che ci hanno spinto a presentare l'emendamento 1. 46. Lo straordinariato per i professori di ruolo non ha senso; il professore ordinario, nella stragrande maggioranza dei casi, arriva al concorso dopo decenni di attività didattica e di ricerca e, ovviamente, di valutazioni positive a vario livello. Spesso proviene dal ruolo di assistente ordinario o da altri ruoli della pubblica amministrazione o ha esperienze professionali di alto livello. Quando, avendo vinto il concorso, questo professore ordinario rinuncia al ruolo di provenienza, da un lato si determina l'assurdo caso di una verifica imposta a persone che hanno ripetutamente dato prova della propria qualificazione, dall'altro si realizza una situazione di pre-

cariato privo di giustificazione e dunque il docente viene sottoposto al possibile ricatto del licenziamento. In realtà il professore ordinario è un docente che ha raggiunto il massimo livello della carriera; non è perciò ammissibile creargli problemi di precarietà, per altro ad una età in cui forse non è più possibile nemmeno iniziare altre attività.

Quanto meno dovrebbe essere prevista la restituzione al ruolo di provenienza, cosa del resto che succede nel campo dell'insegnamento, giacché i presidi degli istituti di istruzione media e i direttori didattici se non superano il periodo di prova ritornano alla loro attività di docenti.

Non c'è allora nulla di strano se si stabilisce il principio dell'uguale dignità della funzione docente, cioè che un professore vincitore di concorso a cattedra torni ad essere assistente. Poiché questa possibilità non è stata prevista nel decreto, non è possibile, anzi è profondamente iniquo, ipotizzare la possibilità di un licenziamento. Si potrà rilevare che in realtà la disposizione di cui chiediamo la modifica non fa altro che richiamare e confermare la vecchia disposizione dell'articolo 78 del testo unico del 1933. È appena il caso di ricordare il periodo in cui fu emanata la norma, cioè quello fascista; si comprenderanno allora le ragioni che erano e che rimangono purtroppo alla base del principio dello straordinariato per i professori ordinari, cioè un tentativo di limitare l'autonomia didattica e scientifica asservendo il docente all'ideologia di regime. Lo straordinariato era dunque uno dei modi attraverso i quali si operava un controllo di carattere politico sul docente. Non sono pochi i casi di giovani ordinari democratici costretti nei primi anni della loro carriera ad allinearsi sulle posizioni del regime o, comunque, a mortificare e umiliare la propria dignità e la propria cultura non assumendo di fronte ai docenti di ruolo quell'atteggiamento di contestazione e di dissenso che sarebbe stato necessario.

Dunque, lo straordinariato risponde solo ad una logica di controllo delle idee. Si potrà anche obiettare, signor ministro, colleghi, che lo straordinariato corrisponde al periodo di prova esistente per i dipendenti pubblici e privati. Rileviamo che esiste una specificità della funzione docente, che consente di operare una differenza, perché nel caso degli altri dipendenti pubblici si tratta di personale che è alla prima esperienza di lavoro o in caso diverso, pur avendo molte altre attività lavorative, inizia un nuovo lavoro; e quindi, al limite, occorre verificare le attitudini in relazione ai nuovi compiti che è chiamato a svolgere.

Se una persona idonea a fare il ferroviere cambia lavoro, decidendo di fare l'impiegato, sarà giusto, logico, verificare se è in grado di svolgere effettivamente il suo nuovo lavoro. Si tratta evidentemente di attività profondamente diverse e distanti tra di loro. Il caso del docente universitario è molto diverso: il professore ordinario ha già insegnato prima di vincere il concorso (questo è vero nella generalità dei casi), ha già fatto attività scientifica (tanto che è stato prima docente volontario, poi assistente, poi professore incaricato) dando in continuazione una prova delle sue capacità. Inoltre, se è assistente, egli ha avuto, dopo il concorso, il giudizio di conferma in ruolo.

Non si comprende, quindi, perché vi sia lo straordinariato. Noi ci stiamo battendo in quest'aula affinché i colleghi riconoscano l'equità della soluzione che noi proponiamo, facendo un atto di giustizia con il nostro emendamento. Noi vogliamo che esista un solo straordinariato all'inizio della carriera, ma prevediamo già le critiche dei più rigoristi. Ci diranno che è sempre stata utile una verifica, un controllo dei titoli scelti; dopo tre anni diranno che occorrerà controllare che cosa abbia prodotto il professore, perché non possiamo consentire che una persona, la quale è tenuta istituzionalmente a svolgere ricerca, vinca un concorso e poi smetta di studiare. Possiamo anche acconsentire ad una tale impostazione, ma allora pretendiamo che questi signori rigoristi presentino un loro emendamento per introdurre un controllo periodico e serio dell'attività di ricerca di tutti gli ordinari e, magari, anche un controllo sulla didat-

tica: perché sappiamo bene che molto spesso gli ordinari considerano il rapporto con gli studenti come un'inutile perdita di tempo che li sottrae ad un'attività più lucrosa e redditizia. Se, dunque, volete veramente il rigore, dovete prevedere il tempo pieno e quella incompatibilità di cui tanto si parla e che noi proponiamo e che illustreremo, quando sarà il momento, esaminando il decimo comma.

Intanto vi raccomandiamo l'approvazione di questo emendamento, perché il testo attuale non è rigoroso. Ci direte che noi dimostriamo di non avere alcuna stima dei professori ordinari. Ma io prima ho dedicato molto tempo a quei professori ordinari democratici che, a scapito della loro carriera, hanno dedicato molto tempo alla didattica e ad un rapporto continuo con gli studenti.

Non abbiamo, quindi, fatto di ogni erba un fascio ! Ma non abbiamo alcuna stima dei professori ordinari che devono giudicare i loro colleghi che aspirano a diventare ordinari. Ma, comunque, non generalizziamo, e ricordo ancora una volta che molti professori di ruolo si comportano correttamente.

In questa sede voglio ricordare quanti sono intervenuti nel dibattito sul decreto denunciando la sua mostruosità e ponendo in evidenza come il ministro Pedini sia risultato sino ad oggi uno dei peggiori titolari del dicastero della pubblica istruzione.

Ma gli ordinari migliori hanno preso la distanza dalle posizioni cialtronesche di molti loro colleghi che si sono affannati in questi giorni a difendere i loro privilegi. Voglio ricordare l'accusa di un professore ordinario, ex assistente di Spadolini, lanciata sulle colonne de *la Repubblica* proprio nei confronti di Spadolini stesso. Si è trattato di accuse pesantissime, forse destinate anche ad avere un risvolto penale. La protervia di Spadolini, oltre ad arrivare al punto di porre come termine di riferimento la figura ben diversa di Aldo Moro, è arrivata al limite dell'immaginazione, se consideriamo che non ha ritenuto né di doversi difendere dalle accuse, né di dover sporgere querela. Purtroppo è questo il tipo di ordinari che ha il potere nelle università; sono costoro che il decreto Pedini premia, consegnando tutta intera quella autorità baronale messa in crisi e contestata dai lavoratori e dagli studenti dell'università. È un potere che consiste innanzitutto nella gestione dei concorsi. Ed è per questo che stiamo assumendo questa posizione e questo atteggiamento, e per questo propongo alla vostra attenzione il nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: Per i professori ordinari, *con le seguenti*: Per i professori della prima categoria (o fascia).

1. 28.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Per illustrare correttamente questo emendamento premetterò una dichiarazione che faremo al momento della votazione in ordine al precedente emendamento illustrato dal collega Pinto, dicendo che voteremo a favore di quello emendamento perché a nostro avviso non è concepibile che una volta istituito il ruolo dei docenti universitari si istituisca all'interno dello stesso ruolo una doppia condizione di straordinariato. Lo straordinariato è questione che attiene alla posizione in un ruolo, non è concepibile che si possa essere due volte straordinari all'interno dello stesso ruolo; ma, a questo punto, dobbiamo aggiungere che, ove dovesse essere respinto questo emendamento, la maggioranza che lo avrà respinto dovrà assumersi in pieno la responsabilità di fare chiarezza in ordine alla pretesa distinzione di un ruolo unico, che poi non è un unico ruolo, ma è un ruolo articolato in due fasce, che sono fasce perché non si osa dire che si tratta di categorie; perché categorie contraddice con ruolo e perché le

categorie o sono due ruoli o sono due gradi all'interno dello stesso ruolo; perché in definitiva non si vuole dire la cosa più semplice e cioè che si tratta di due ruoli. Tutto questo crea un equivoco e noi abbiamo l'obbligo, provocando delle puntuali votazioni sugli emendamenti relativi alle singole questioni, in modo da dipanare la matassa che si cerca di creare intorno a questo argomento, di proporre emendamenti che tendano a chiarire la questione e facciano uscire allo scoperto chi tenta di coprirsi – ritengo – dietro invito. Altri potrebbero ritenere che questo ritardo sia più grosso: un ritardo, per altro, rappresentato soltanto da giochi di parole; tra questi giochi di parole c'è indubbiamente quello dell'uso di cui al terzo comma, per indicare i professori che devono compiere questo straordinariato – dopo averne fatto un altro, visto che successivamente è spiegato come a livello inferiore vi sia lo straordinariato dei professori associati – delle parole « per i professori ordinari ». Dobbiamo precisare che, se si vuole che i professori ordinari facciano essi stessi il loro straordinariato dopo avere fatto evidentemente lo straordinariato come professori associati, non si tratta degli ordinari che fanno lo straordinariato ma di professori di altra categoria; quindi, noi proponiamo, e l'abbiamo già detto illustrando il precedente emendamento in cui si proponeva di sostituire la parola « fascia » con la parola « categoria », di specificare che i professori che devono fare questo secondo straordinariato non sono quelli ordinari, bensì quelli della prima categoria: si tratta in realtà di sottolineare il fatto che ci troviamo di fronte a due ruoli distinti. Io penso che gli inconvenienti non siano rappresentati dal sottolineare i fatti, ma dal non sottolinearli e lasciare che poi si creino equivoci e che questi equivoci non vengano evidenziati. Quindi è opportuno che anche i concetti che contraddicono altri concetti vengano sottolineati, perché ci si deve assumere la responsabilità di questi significati. Dire che i professori ordinari sono soggetti allo straordinariato, a parte la incongruenza di carattere verbale che ho già rilevato, incongruenza di questo scioglilingua, di questo voler creare l'ordinario-ordinario e l'ordinario-straordinario (cose che vanno eliminate dalla legislazione che già troppe incongruenze ha perché già troppi sorrisi suscita il fatto di dover semplicemente leggere il testo della legge) a mio avviso significa mettere bene in chiaro che i due ruoli non ci sono.

A questo punto, quindi, signor Presidente, io ritengo che sia opportuno, non soltanto per l'estensione di una univocità del termine – così come noi lo abbiamo suggerito, con l'emendamento precedente che ho prima illustrato –, ma anche perché è opportuno rendersi conto che questo secondo straordinariato rappresenta in realtà la sanzione dell'esistenza di due ruoli distinti, dire chiaramente che i due ruoli sono distinti. Volete chiamarli categorie ? Non avete il coraggio di chiamarli ruoli ? Non usate però dei termini funambolici per sottrarvi alla verifica di questa condizione.

Stando così le cose noi proponiamo l'abolizione del secondo straordinariato, perché ci sembra logico, perché ciò è la naturale conseguenza del ruolo unico: se parlate di un ruolo unico non ci può essere che un solo straordinariato. Voteremo a favore dell'emendamento presentato dai colleghi Pinto e Gorla, e se questo dovesse cadere noi vogliamo che qui ci diciate che volete l'ordinario-straordinario, che non avete il coraggio di affermare che in realtà l'ordinario è il professore della prima categoria mentre il professore associato appartiene alla seconda. Quindi in realtà si tratta di due categorie diverse nell'ambito delle quali c'è un periodo di straordinariato per l'una e per l'altra, ed infine le conseguenze del mancato superamento dello straordinariato al fine dell'accesso in un determinato ruolo.

Dovete assumervi anche la responsabilità di considerare che gli effetti del mancato superamento dello straordinariato – del secondo straordinariato – farà sì che saranno riportati nella prima categoria, cioè nella condizione di professori associati per

svolgere le stesse funzioni del professore ordinario (che voi ci assicurate essere le stesse, e noi sappiamo che non saranno le stesse) soggetti che poi dovranno svolgere le stesse funzioni, dopo essere stati giudicati inidonei ad appartenere alla prima fascia, o prima categoria, come noi riteniamo sia meglio dire.

Questa responsabilità ve la dovete assumere, ne parleremo ulteriormente in sede di dichiarazione di voto. In questo modo almeno l'emendamento avrà il pregio di porvi di fronte a responsabilità che riteniamo non possano essere eluse.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

A domanda, sono inquadrati nella fascia di professore ordinario, previo giudizio di idoneità scientifica nazionale, gli incaricati stabilizzati con dodici anni di anzianità gli assistenti di ruolo con nove anni di incarico e i liberi docenti confermati con sette anni di incarico; tutti devono essere in possesso di titoli qualificanti.

1. 19. COSTAMAGNA.

Poiché l'onorevole Costamagna non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Sospendo la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 13,15, è ripresa alle 15.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INGRAO

LA LOGGIA, *Presidente della V Commissione*. Chiedo di parlare per un richiamo all'articolo 86 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Presidente della V Commissione*. Signor Presidente, il terzo comma dell'articolo 86 del regolamento recita: « Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, devono in ogni caso essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno discussi. Appena presentati, essi sono trasmessi alla Commissione bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente della Camera, su richiesta del presidente della Commissione bilancio e programmazione, può rinviare l'esame di tali emendamenti in Assemblea sino a che la Commissione stessa si sia espressa ».

Signor Presidente, io devo rilevare che la Commissione bilancio – che ha fatto ogni sforzo per adempiere ai suoi doveri – ha ricevuto uno stillicidio di emendamenti. Ne ha esaminati taluni fino a ieri sera a mezzanotte, ne ha esaminati altri questa mattina dalle 9 alle 11 passate. Mi è giunta ora notizia che vi siano altri emendamenti non ancora stampati o non ancora formulati, per i quali sento dire che si sta trattando tra vari gruppi, tra vari deputati, tra vari negoziatori.

Vorrei domandarle, signor Presidente, che la Commissione sia posta tempestivamente in grado di esaminare tutti quegli emendamenti che possano comunque implicare nuove o maggiori spese e – vorrei anche aggiungere – tutti quelli che possano non ritenersi inquadrabili nella legge finanziaria che ci siamo dati, a norma del bilancio che abbiamo in esame e a norma degli impegni che il Governo ha assunti nell'ambito degli accordi pentapartitici. Le chiedo, signor Presidente, che la Commissione bilancio sia posta in grado di valutare se esista la compatibilità generale di queste spese con le autorizzazioni di spesa che sono state inserite nella legge finanziaria, se vi siano o meno riflessi sul bilancio, e tutto il resto. Non so se e quando devo convocare la V Commissione bilancio, non so fino a quando devo tenere impegnati i colleghi che si sono tenuti finora volenterosamente a disposizione, in attesa di problematiche riunioni che possano essere richieste in seguito alla presentazione di altri emendamenti, di cui sento che si discute da

ogni parte. Ritengo che gli accordi, in qualsiasi sede siano assunti, non possano in ogni caso superare il regolamento e i poteri che il regolamento stesso dà alla Commissione bilancio, e in particolare al presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, gli accordi e le trattative eventualmente in corso non riguardano la Presidenza della Camera, svolgendosi nel quadro della libera dialettica delle forze politiche. Tuttavia terrò senza dubbio presente la sua richiesta e se saranno proposti emendamenti che abbiano attinenza con il terzo comma dell'articolo 86 del regolamento, sarà cura della Presidenza trasmetterli alla Commissione bilancio. Se lei riterrà, avvalendosi del disposto contenuto nell'ultima parte di tale comma, di avere bisogno di un congruo periodo di tempo, la Presidenza non potrà che concederlo. Trasmetteremo gli emendamenti alla V Commissione bilancio; lei, come presidente della V Commissione, farà conoscere alla Presidenza della Camera la sua valutazione e ci regoleremo di conseguenza.

Proseguiamo nell'esame degli emendamenti.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: su base nazionale, *con le seguenti*: su base locale.

1. 47.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. In linea di principio si potrebbe anche accettare l'idea che una base nazionale, così com'è indicato nel testo, garantisca in qualche modo una maggiore imparzialità nell'espletamento dei concorsi. Ma corre l'obbligo di osservare che questa struttura universitaria, che per nulla viene riformata da questa legge, malgrado le sue velleità di anticipare e di vincolare la riforma futura, tende a sviluppare un vero processo di restaurazione. Direi che questa logica ha già dimostrato abbondantemente di saper snaturare il livello nazionale del concorso e di aver praticato e collaudato – come si è detto – vari accorgimenti dispendiosi e ritardanti, che fanno diventare un concorso a base nazionale un concorso spesso truccato.

PRESIDENTE. Onorevole Gorla, la pregherei di parlare più forte. Lo dico per gli stenografi, che mi segnalano di non sentirla. Come lei sa, a volte ci sono osservazioni...

Una voce al centro. Vai a dormire!

GORLA MASSIMO. Cosa c'entra questo ?

PRESIDENTE. Onorevole Gorla, non raccolga le interruzioni!

GORLA MASSIMO. Signor Presidente, io non tollero cose del genere, abbia pazienza!

PRESIDENTE. Onorevole Gorla, le consiglierei di risparmiare la sua voce.

GORLA MASSIMO. Io sto cercando di risparmiare la mia voce; avevo rivolto la preghiera – che però sembra sia fuori della consuetudine – di avere un bicchier d'acqua, cosa che pare sia possibile soltanto durante la discussione sulle linee generali. Forse in questo modo potrei anche aiutare gli stenografi.

PRESIDENTE. I commessi le stanno portando l'acqua, onorevole Gorla.

GORLA MASSIMO. Dicevo, signor Presidente, che in una università in cui il potere dei « baroni », in virtù di questo decreto risulta, a nostro giudizio, addirittura rafforzato, il concorso nazionale per associato sarebbe solo una soluzione più costosa e meno controllabile sia da parte di coloro che vi sono direttamente interessati, sia da parte degli altri lavoratori.

Ritengo perciò che sia serio rendere tutto ciò nelle norme che si stanno discutendo maggiormente semplice e più osservabile e, di conseguenza, meno dispendioso. Credo anche che questa richiesta risulti ancora più opportuna per i concorsi di personale docente ancora subalterno, la cui gestione rimane sostanzialmente in mano a quelli che vengono definiti « baroni ».

Le commissioni nazionali vanno bene quando i criteri per la loro formazione sono diversi da quelli affermati in questo decreto. Ci domandiamo infatti: quale fiducia si può dare a questi docenti ordinari o, almeno, a gran parte di essi ? E mi riferisco a coloro che hanno avuto – è sempre un nostro giudizio – grande parte nel condizionare l'*iter*, il meccanismo di formazione delle scelte contenute in questo stesso decreto, non dico poi nella « bozza Cervone » di cui ci occuperemo a tempo debito. Stando così le cose ed avendo visto riprodursi una logica avvilente (la logica del « barone » universitario che si domanda: « Se passano questi criteri, che regolano cioè in maniera più oggettiva ed automatica certe carriere e certe garanzie che si stabiliscono all'interno della struttura universitaria, come potrò io perpetuare il mio potere – e non intendo un potere in senso astratto: scientifico, culturale, chiamatelo come volete, che si fonda largamente sul fatto di avere qualcuno da ricattare, qualcuno da riprendere e da tener fuori da alcuni meccanismi di avanzamento e di stabilizzazione di carriera che gli sono garantiti da una legge –; come potrò farne un supporto per me stesso ? Un supporto che serve quando, per espletare altre funzioni ed altre mansioni, non posso esercitare attività didattica, ed ho bisogno di qualcuno che la eserciti senza pormi tanti problemi, ho bisogno di qualcuno che ponga la sua carriera in funzione della capacità di farmi una supplenza ? »). Ecco perché, signor Presidente, noi ci siamo posti quella domanda: quale fiducia si può dare ai docenti ordinari, o almeno alla gran parte di essi ? Non si tratta – tengo a ribadirlo – di un insulto verso una categoria: si tratta, piuttosto, di una constatazione basata su una pratica ormai lunga e consolidata e che ha il suo prolungamento anche nei condizionamenti che si è tentato di introdurre nella definizione di questo decreto-legge.

Ci domandiamo ancora: quale controllo si può esercitare su una commissione nazionale del tipo di quella prefigurata in questo decreto ? Dobbiamo riconoscere, a questo proposito, che i lavoratori dell'università sono stanchi di essere « stratificati » e divisi dall'alto, con operazioni verticistiche e burocratiche. È evidente, perciò, che quanto ho appena detto non vuol essere semplicemente un attacco al clientelismo, che pure costituisce un problema grave, ma vuole configurarsi come un accenno ad un nodo da sciogliere nella struttura universitaria, per farla vivere e per farla diventare terreno disponibile ad un discorso vero di riforma.

L'esperienza mostra che questo meccanismo di selezione genera sfiducia negli stessi docenti e riproduce una concezione centralistica dello Stato, anche in questa sua articolazione, cioè in quella universitaria. Tale concezione centralistica sappiamo che non ha mai favorito la democrazia, ma è sempre stata una premessa, se non addirittura una « levatrice », di processi autoritari. E qui mi riferisco ad un autoritarismo che non esiste solo in alcuni aspetti della legislazione, ma esiste anche in una pratica amministrativa, in una pratica di esercizio di poteri e funzioni in casi come quello di cui stiamo trattando, quello, cioè, della struttura universitaria, dei bastoni di comando all'interno di essa. Questi ultimi costituiscono un dato inscindibile di tutto ciò che viene criticato – e giustamente – come anima autoritaria, come anima antidemocratica che esiste nella nostra pratica statuale e quindi in tutte le articolazioni di essa, a partire da quella che stiamo esaminando.

Diciamo allora chiaramente che non vogliamo un controllo dal basso: e questo lo afferma chi si oppone a queste nostre argomentazioni. Non si vuole un con-

trollo dal basso; non si vuole che tutto si regoli in modo diverso da quanto è accaduto finora: si vuole, cioè, che tutto venga orchestrato da Roma, intendendo con Roma il centro del potere nazionale e delle strutture statali. Si vuole, insomma, che tutto questo continui, in tal modo cercando di vanificare i discorsi e le chiacchiere sulla democrazia.

Proprio perché si tratta di una questione di principio, ritengo utile accennare ad alcune valutazioni di carattere più generale. Si potrebbero richiamare, ad esempio, i risultati delle recenti consultazioni elettorali, consultazioni a livello di categoria – e su tale argomento la questione dell'università è quanto mai emblematica – tutti quei momenti, insomma, in cui il potere centrale, che è così geloso del mantenimento delle sue prerogative fino al punto di sancire l'indistruttibilità della discrezionalità baronale nello esercizio dell'università, è stato sotoposto a verifica.

Abbiamo avuto delle verifiche pesanti da questo punto di vista; a tale proposito, vorrei sottolineare il fatto che, quando il sistema di governo vigente in questo paese ha subìto delle prove severe dal punto di vista dell'espressione dell'elettorato e laceranti – sto parlando di cose che vanno dai *referendum* fino alle elezioni politiche parziali – deve considerare che all'interno delle motivazioni che hanno portato ad esprimere questi giudizi ci sono tanti fatti specifici, tante sfiducie che sono nutrite da considerazioni che muovono da una propria specifica collocazione, da un singolo fatto di denuncia di autoritarismo, di antidemocrazia e quindi di sfiducia.

È per questo che è pertinente fare un richiamo generale per inquadrare il problema specifico che stiamo trattando, quello della non volontà di demolire il sistema centralizzato ed autoritario nel governo dell'università, nel far vivere democraticamente la struttura dell'università.

Di fronte a questa maturazione, che chiamerei di coscienza civile, di bisogno di contare e partecipare, non si può contrapporre questa concezione che potrei chiamare borbonico-burocratica, se per certi aspetti i miei amici napoletani non mi facessero notare che la struttura borbonica aveva dei grossi vantaggi rispetto a quella della nostra società attuale, aveva almeno qualche meccanismo garantista in più; ma questo è un terreno che mi porterebbe oltre.

Quello che mi preme sottolineare è che questa concezione generale, che nutre anche il vostro discorso sull'università, ha già provocato grossi guasti nel paese. Voglio citarne alcuni: il gigantismo burocratico, l'inefficienza, lo sviluppo di un terrorismo – certo c'è una mediazione tra queste due cose, c'è un legame, anche se mediato – su cui sono cresciuti elementi di disgregazione, di mistificazione, di indebolimento di quella che è la garanzia del mantenimento delle conquiste democratiche per questo paese.

A parte questo, tutto ciò ha costituito un terreno su cui è cresciuta la corruzione, il malcostume politico di ogni genere e, al di là delle conseguenze estreme che questo complesso di cose provoca, c'è da registrare che questa lotta contro il malcostume, la corruzione, il potere baronale, la prevaricazione, è una cosa della quale ci riempiamo la bocca tutti quanti tutti i giorni.

Non c'è nessuno che non senta il bisogno di premettere ad ogni dichiarazione che bisogna farla finita con questi meccanismi, che questo paese è avvilito da una pratica clientelare. Ma come, se questo paese è avvilito da una pratica clientelare, qui dentro istituzionalizziamo il diritto dei baroni ad esercitarla? Non ho capito bene! Ma che conseguenzialità c'è fra queste affermazioni di principio e queste conseguenze? Come pretendiamo che su questo terreno... (*Interruzione del deputato Bocchi*). Vorrei parlare, per cortesia, egregio collega.

Dicevo, come pretendiamo che su questo terreno non si produca quella scollatura cui accennavo prima? Gli scandali di regime di questi anni hanno tutti alla base una mancanza di controllo di trasparenza, di possibilità dei cittadini e dei

lavoratori di verificare l'operato degli organi pubblici.

Questo che noi poniamo del decentramento della possibilità di controllo – ed è qui che richiamo la ragione per la quale sto parlando e cioè la sostituzione di « locali » a « nazionali » – è uno dei princìpi che ribadiamo con forza e che sta, appunto, alla base della nostra richiesta di queste commissioni locali.

È una logica di controllo dal basso, che riteniamo debba essere affermata in ogni tipo di misura politica, legislativa, di normativa su tutti i terreni rilevanti della vita economica, sociale e culturale del paese. Non è questo il luogo per farlo, ma sarebbe interessante riprendere alcune argomentazioni che da questo punto di vista sono state svolte autorevolmente anche da chi presiede questa Assemblea: mi riferisco a dei libri, a dei testi del Presidente Ingrao. Ma non voglio farlo adesso anche perché in un certo senso andrei fuori tema. Quello che mi interessa rilevare è che questa tematica non possiamo affermarla quando facciamo dei discorsi generali: dobbiamo fare un grosso sforzo per farla vivere in ogni atto politico specifico che compiamo; quindi, dobbiamo farla vivere nella nostra logica, nel nostro modo di porci – come dicevo prima – di fronte ad ogni necessità di regolamentare aspetti rilevanti della vita nazionale. Ecco perché vi insistevo parlando dello specifico che stiamo qui discutendo.

Questa richiesta delle commissioni locali ha anche un'altra motivazione, perché riteniamo che per un aspetto particolare tali commissioni possano più direttamente accertare le mansioni svolte dei docenti: non ci limitiamo a fare un discorso sui baroni, ma diciamo che vi deve essere un controllo effettivo su tutte le forme di attività didattica docente, sul fatto di corrispondere ad una funzione svolta nell'intera vita universitaria; e noi riteniamo che le commissioni locali in questo campo così come in tutti gli altri (potrei annoiarvi sulla questione della giustizia tributaria, della sanità, eccetera), non per definizione, ma per degli elementi di fatto, per delle possibilità concrete, per la possibilità di esercitare, di organizzare un esercizio di controllo democratico più vero e più efficace, possano effettuare un controllo sulle mansioni effettivamente svolte da questi docenti. A questo livello, infatti, è possibile un maggior controllo da parte di quella che si chiama la base, affinché non avvengano le solite beghe tipiche di migliaia di concorsi che si sono svolti, e non soltanto nell'università, ma anche in tutta la scuola, nel pubblico impiego, con buste, sottobuste, telefonate, colloqui confidenziali, raccomandazioni più o meno sotterranee, accordi sottobanco: io do un candidato a te, tu dai un candidato a me – abbiamo una documentazione curiosa che un giorno tirerò fuori, perché vi è una serie di lettere che è bene che qualche giorno vengano conosciute pubblicamente –, in quanto sembra che il corretto modo di interpretare il rapporto tra l'esercizio del mandato parlamentare e l'elettorato che ha affidato questo mandato sia quello di svolgere un'opera che sta a metà tra la assistenziale e, sostituendosi cioè a tutta una serie di enti legittimamente preposti a questo ruolo, il clientelismo più bieco. Va bene, comunque sappiamo che questa pratica sussiste e che queste cose costituiscono una piaga di tutta la nostra società, di tutta la pratica politica dell'ordinamento amministrativo, e in particolare dell'università, che è la cosa di cui stiamo parlando: anche qui io do un candidato a te, tu dai un candidato a me. In proposito potrei parlarvi di ricordi personali, di quando cioè stavo nella università, non nel senso che ero protagonista di questa logica, ma nel senso che la dovevo vedere e subire a ogni pie' sospinto. Ma comunque chi ha un minimo di conoscenza della vita universitaria italiana, chi ha l'onestà di riconoscere le cose che veramente esistono, non ha bisogno dei richiami che sto facendo, perché sa che queste cose sono vive nella vita quotidiana nell'università e nella logica del potere universitario, così come oggi sussiste.

Si parla tanto (faccio un inciso) di precari: domandiamoci come è stata formata questa categoria, come è nato il precariato, sulla base di quale logica; domandiamoci a che cosa serviva. Ma ne parleremo a tempo debito.

Devo però dire che mi fa semplicemente ridere il pensiero che la formulazione del testo di questo decreto-legge, così come è stato modificato dal Senato, è il risultato di spinte totalmente corporative, di spinte baronali, che vengono poi mascherate con il principio dell'applicazione del massimo rigore. Ma massimo rigore per chi e per che cosa; di chi e su che cosa ? Si parla di massimo rigore da parte di gente che non solo ragiona, ma opera nella pratica e condiziona la vita universitaria nei termini che ho cercato di descrivere. Questo fa proprio ridere, e bisogna dirlo con estrema franchezza e chiarezza.

Quale rigore, dicevo ? Qui si vuole continuare, in realtà, come si è sempre fatto; ecco l'obiettivo vero. Si vogliono i maxiconcorsi, i concorsi ipernazionali, con commissioni che non sanno niente della attività svolta effettivamente dai candidati (perché questo è quello che succede). Ma come si fa a dire che una verifica a livello nazionale è preferibile ad una verifica a livello locale ? È forse una testimonianza di rigore scientifico, morale, politico, quando si sa che la pratica è quella che abbiamo prima descritto ? Mi pare proprio di no.

Ma domandiamoci ancora, entrando più nel dettaglio: che cosa ne sa il membro di una commissione esterna di quello che ha fatto il candidato in una altra università ? Cosa ne sa ? Questo è un problema che abbiamo già avuto modo di affrontare quando, voci clamanti nel deserto, ci siamo impegnati nel dibattito sulla riforma della scuola secondaria superiore; ma è necessario riproporla anche qui. Si vuole eliminare la dimensione locale, che più efficacemente può esercitare questa funzione di controllo; si vuol lasciare in mano alla logica baronale la valutazione di merito; e lo si vuol far attraverso quei maxiconcorsi di cui si parlava prima. Vogliamo allora proprio sapere quale sarà il risultato, cosa di probante ci sarà in questo risultato: noi crediamo proprio nulla.

Ma dobbiamo poi porci anche un'altra domanda. Si vuole forse dire che questa procedura garantisce una maggiore oggettività al giudizio: di solito, di fronte al tipo di argomentazioni che io ho svolto, si sostiene appunto la validità delle commissioni esterne con l'argomento principe della maggiore obiettività di giudizio. Badate bene, qui c'è una logica. Si dà per scontata l'istituzione di un giudizio deformato là dove ci sia una continuità di rapporto tra chi giudica e chi viene giudicato. Badate che questo è allucinante, è una dichiarazione di sfiducia nella possibilità che si verifichi effettivamente in questo paese un corretto funzionamento democratico e di rapporti tra chi esegue e chi controlla, tra chi è oggetto di certe decisioni e chi le prende, tra chi è docente e chi è discente. Questo è mostruoso, perché quando si dice che una commissione, in quanto maggiormente legata alla continuità del rapporto, è meno oggettiva, si affossa qualsiasi principio di estensione della democrazia basato sull'allargamento della partecipazione e sul vivere dal basso la democrazia stessa in ogni ganglio e in ogni istanza fondamentale della società. È mostruoso dire che una commissione esterna è garanzia di imparzialità, di oggettività del giudizio, perché ciò vorrebbe dire che relegheremmo tutto in un astratto meccanismo garantista, che pure ha la sua importanza: ma ha tanta più importanza quanto più manchi la volontà politica di far vivere altri sistemi di controllo e di esercizio della democrazia.

Ebbene, si parla di questo. Si dice: maggiore oggettività di giudizio. E allora alle considerazioni che svolgevo prima voglio aggiungere qualche altra riflessione. Qualsiasi prova, concorsuale o meno, da eseguirsi a livello nazionale, richiederà spostamenti massicci di candidati, di commissari. E questo, oltretutto (e mi spiace che non siano presenti i repubblicani, così sensibili al tema della spesa, e l'ono-

revole La Loggia, perché la valutazione di questa conseguenza richiederebbe l'intervento della Commissione bilancio della Camera) significherebbe un dispendio notevole sia da parte dei privati che dovranno rendersi protagonisti di questa mobilità selvaggia per esercitare una funzione oggettiva, sia da parte delle strutture stesse che debbono sostenere l'organizzazione di questo lavoro itinerante di controllo. Infatti, perché non parlare anche dei cospicui rimborsi spese e delle diarie che dovranno essere corrisposti ai commissari ? Vi sembra, questa, una cosa razionale ? Quando questi commissari obietteranno che la diaria loro riconosciuta è totalmente insufficiente a svolgere, non dico dignitosamente, ma materialmente, il loro compito in trasferta, si leveranno alti lai e si dirà che sono corporativi, meschini, e che non capiscono nulla di quelle che sono le esigenze complessive di risparmio e di taglio della spesa pubblica a livello nazionale. Magari, a quel punto, sbatteremo loro in faccia i disoccupati di Napoli che, per colpa loro, non hanno un lavoro, senza chiederci i motivi, senza ricordarci che siamo stati noi, con questa decisione, a metterli in quella condizione; che siamo stati noi, con questa decisione, a mettere in moto un meccanismo di sprechi.

Ma, badate bene: io potrei al riguardo portare esempi in altri diecimila terreni, perché questa è la logica della gente, in questo paese, in questa logica legislativa, in questa logica di esercizio del potere politico e amministrativo.

Vediamo quindi anche questo aspetto delle spese e dei rimborsi. A questo proposito potrebbero venire fuori storie lunghe, che tutti conosciamo, circa le conseguenze, circa i commissari che non vogliono spostarsi o vogliono spostarsi il meno possibile: infatti, siccome dovranno farlo in quelle condizioni miserande, avranno questa legittima reazione ed incepperanno lo stesso meccanismo di controllo che voi avete così brillantemente predisposto, e vorranno spostarsi – giustamente, dico io – il meno possibile. E allora cominceranno i patteggiamenti: ci vado io, oppure chi ci mandiamo di questa facoltà ? La scorsa volta ci sono stato io, adesso tocca ad un altro; e, così facendo, si allungano spaventosamente anche i tempi necessari per effettuare questa che – mi si passi la parola – definisco una buffonata, dal punto di vista del controllo reale che si vuole esercitare. Una buffonata che è legata al feticcio del commissario nazionale in luogo del controllo locale.

Perché, se non fosse così, cosa succederebbe ? Sfuggirebbero dalle mani alcuni meccanismi che sono sostanziali nell'ambito della struttura del potere, quale è attualmente, come è pensato e come è nella cultura della classe dominante e delle sue espressioni politiche. Si tratta di un potere che deve essere fondato sulla discrezionalità, e cioè sulle posizioni di privilegio e sulla sottrazione di qualsiasi decisione ad un controllo reale. Ecco perché, signor Presidente, abbiamo proposto questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, dopo le parole: titoli scientifici, *aggiungere le seguenti*: comprovanti la idoneità alla ricerca del candidato.

1. 14. TRABUCCHI.

Poiché l'onorevole Trabucchi non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento Trabucchi 1. 14, sostituire le parole: comprovanti la idoneità alla ricerca del candidato, *con le parole*: ad esso riservato.

0. 1. 14. 1. TRIPODI, PAZZAGLIA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, dopo le parole: titoli scientifici, *inserire le seguenti*: e didattici.

1. 29. MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Con questo emendamento chiediamo di inserire al quarto comma, dopo le parole: « titoli scientifici », le altre: « e didattici ». Il comma cui tale proposta di modifica si riferisce è quello relativo all'accesso alla fascia di professore ordinario.

Ritengo innanzitutto che questa proposizione relativa alle modalità di accesso all'una e all'altra fascia – e non starò qui a ripetere tutto ciò che abbiamo detto illustrando gli altri emendamenti su questa sciagurata indicazione delle fasce e su questa reale diversità dei ruoli – meglio starebbe nelle formulazioni dei successivi vari articoli (perché in realtà non si tratta di capoversi e di commi, ma di veri e propri articoli, ciascuno di essi autonomo rispetto all'altro); troverebbe cioè una esatta collocazione in una diversa *sedes materiae*, se è lecito usare dei termini, che il ministro della pubblica istruzione definirebbe archeologici, propri del linguaggio giuridico (perché ieri ci ha dato questo ammonimento a non usare termini archeologici: preferisce il neologismo della « fascia »), nei successivi articoli che riguardano i concorsi per professore ordinario.

È ben strano ipotizzare la formulazione di questo ruolo unico in due fasce, e poi avere per tutto elemento di distinzione fra queste l'individuazione di come è articolato il concorso relativo. Infatti, a questo punto, ci viene il pensiero che si tratti, in realtà, di distinzioni aventi carattere meramente strumentale, in funzione dei relativi concorsi. È la stravaganza dell'architettura di questo provvedimento che già ieri abbiamo denunciato: un provvedimento che determina l'università e gli organici in funzione del collocamento dei professori e che comincia anche qui ad avere una sua connotazione particolare che c'è tra l'altro nella individuazione, nella collocazione di disposizioni di questo tipo in un articolo piuttosto che in un altro. È una legge che obbedisce essenzialmente alla logica del collocamento dei professori nell'università e che, nello stabilire quali siano questi famosi ruoli, fa la distinzione per i ruoli sulla base dell'accesso ad essi per concorso su base nazionale. Concorso nazionale o concorso locale: sulla questione ha già illustrato un precedente emendamento il collega Massimo Gorla; non so se possa essere condivisa la sua tesi del concorso locale, forse sarei della tesi opposta. Voglio dire però che, nonostante la falsità di questa proposizione del ruolo unico, tuttavia non possiamo prescindere dal fatto che ormai quando si parla di professore universitario si deve tener presente una funzione articolata in due categorie o articolata in due ruoli. Se vogliamo essere più veritieri, non possiamo prescindere dal fatto che il professore della prima fascia (mi viene sempre da dire « il fascista della prima ora ») venga scelto tra i professori della seconda fascia, per cui c'è un passaggio ad un grado superiore. Se è un grado superiore, dobbiamo renderci anche conto del fatto che il reclutamento non può essere fatto con criteri tradizionali. Dire che il concorso è fatto per titoli scientifici, a mio avviso, è una formulazione o poco realistica o che prescinde dalle conseguenze che un provvedimento di questo genere finirebbe per determinare. Dobbiamo tener presente infatti che qui c'è o non c'è questo cosiddetto ruolo unico, c'è o non c'è la conseguenza di questa unicità del ruolo. In sostanza quella a professore ordinario (che poi non è ordinario ma è straordinario o è ordinario straordinario che poi diventerà ordinario ordinario) è una promozione di quello che è già un professore universitario: questo dovete dirci, oppure dovete dirci che non è vero niente e che ci avete preso in giro. Se però è vero, allora dobbiamo preoccuparci di artcolare il concorso per il grado su-

periore in maniera tale che questo concorso non rappresenti un incentivo ad alterare quella che è la fisiologia della vita del professore della seconda fascia (del « fascista della seconda ora ») in modo da allontanarlo da quelle che sono le funzioni istituzionali alle quali è chiamato. Questa storia che cosa comporterà ? Che noi dobbiamo preoccuparci del professore associato a seconda di quelle che sono le sue funzioni, quelle cioè che gli vengono attribuite. Si dice nei commi successivi che le funzioni sono identiche, salvo qualche dato e qualche prefigurazione che a mio avviso può essere anche allarmante.

Vi sono certe prefigurazioni che, a mio avviso, sono allarmanti, di cui aspettiamo la smentita dei fatti, perché quelle che ci verranno dalle persone - anche le più autorevoli - non saranno sufficienti. Comunque, il principio dovrebbe essere quello che si tratta di funzioni identiche. Dobbiamo, quindi, valutare, agli effetti di questa promozione, sia pure di persone che hanno identiche funzioni, il rendimento nell'ambito della propria fascia, nell'ambito della propria funzione.

Prevedere un concorso a base nazionale per titoli soltanto scientifici, sia pure integrati da una prova didattica, a mio avviso, avvia un processo che farà sì che questi professori di seconda fascia svolgeranno esclusivamente un'attività scientifica. Accadrà cioè che invece di svolgere una attività didattica, finiranno per dedicarsi esclusivamente a quelle attività scientifiche che costituiscono titoli per la promozione alla fascia superiore. Saranno produttori di pubblicazioni, e molto spesso si tratterà di pubblicazioni sostanzialmente ripetitive, che potranno essere citate da tutti, soprattutto dagli amici, i quali, citandole, daranno maggior lustro alle stesse. Poi vi sono le pubblicazioni reciproche, che creano una situazione di intreccio, di complimenti a distanza tra i vari cattedratici che danno lustro ed aumentano il peso delle pubblicazioni.

Ci si preoccuperà di tutto questo, e di conseguenza chi avrà insegnato e avrà titoli didattici conterà meno. Eppure non si tratta in realtà di essere inseriti in un ruolo diverso, ma è semplicemente la promozione nell'ambito dello stesso ruolo, che però avviene in base a titoli di varia natura, perché non si tiene conto dei titoli didattici, ma solo di quelli scientifici.

Avremo la conseguenza di diminuire l'incentivo alla produzione di una attività didattica e di aumentare quello alla produzione dell'attività scientifica; fra le attività scientifiche saranno privilegiate quelle che daranno luogo ad un titolo perché non tutte le attività scientifiche hanno una espressione in un titolo scientifico; e avremo un tipo di concorso che contraddice pienamente a quella unicità della funzione docente, a quella unicità del ruolo, che è uno dei pregi conclamati del decreto anche se ampiamente contraddetto da queste formulazioni. È vero o non è vero questo ? A mio avviso, non può essere contestato. Però è anche vero che accanto alla valutazione dei titoli vi sarà una prova didattica.

Questa storia della prova didattica, a mio avviso, è in fondo una mezza soluzione, è quasi una forma di omaggio che si fa all'esigenza della individuazione e quantificazione dei titoli. Si riconosce questa esigenza perché si fa riferimento ad un qualche cosa che attiene al campo didattico; non si riconosce viceversa il provvedimento che corrisponde all'esigenza stessa, perché non c'è dubbio che una prova didattica fatta in sede di concorso, finalizzata al concorso, non possa dare la prova dei meriti didattici acquisiti ma soltanto di una astratta capacità didattica. Che questo sia fatto per i professori delle scuole medie, a mio avviso, è una cosa che ha anche la sua logica, perché il professore delle scuole medie deve dimostrare di avere una certa capacità di espressione, quindi di possedere gli strumenti per valorizzare le proprie capacità scientifiche. Ma per quello che riguarda il professore universitario - e mi si consenta di indicarlo come professore di grado superiore perché non credo che da questa

realtà si possa prescindere – sostenere la prova didattica costituisce a mio avviso proprio la scelta di un mezzo di concorso che allontana, invece di avvicinare, dalle esigenze di dare una giusta valutazione, un giusto rilievo ai meriti effettivamente acquisiti dal docente nella fascia in cui ha potuto esplicare le sue funzioni.

A mio avviso, se è vero quanto dicevo poc'anzi, cioè che la collocazione di questa norma non trova un posto esatto, naturale e normale in questa parte, in questo primo articolo, in questi primi commi del primo articolo, ma troverebbe la sua giusta collocazione nel titolo terzo, se non erro, cioè quello che regola i concorsi ai posti di professore ordinario, è là che dovrebbero essere contemplate le indicazioni sul modo di svolgimento dei concorsi, quelli ordinari e quelli con prove scientifiche. Indubbiamente è in questo articolo che sarebbe lecito trovare delle indicazioni in ordine al modo di svolgimento dei concorsi; il fatto di collocare una simile materia nella prima parte significa, in primo luogo, voler dare alla stessa concezione del professore di prima o di seconda fascia una collocazione che è finalizzata, in fondo, al suo reclutamento, e che a mio avviso è esattamente il contrario di ciò che dovrebbe essere stabilito con una regolamentazione giusta, normale e ragionevole, architettonicamente, starei per dire, ben collocata; in secondo luogo, evidentemente, si finisce col risentire delle esigenze che sono poste per dare maggior lustro proprio alla categoria di professori ordinari, valutati come luminari della scienza, diversamente da quello che può avvenire per il professore associato e che, a questo punto, deve avere una sua autonomia di valutazione, indipendentemente da quella che è la sua posizione all'interno dell'università. Certo questa è una questione che si ricollega proprio al problema del concorso a base nazionale o a base locale: da una parte infatti questa forma di concorso, questo tipo di valutazione porta a diffidare di un concorso a base locale, nel quale si finirebbe col promuovere l'interessato per il fatto che ha lavorato molto, con una valutazione di tipo quantitativo; dall'altra è certo che fare un tipo di concorso a base nazionale, fondato su titoli esclusivamente scientifici, con una sola prova di ordine didattico, che a mio avviso, proprio perché singola prova e non valutazione di titoli nel loro complesso, rappresenta il mezzo meno adatto per individuare il valore dell'attività didattica precedentemente svolta dal professore, tutto questo complesso di norme finisce per accentuare ancor più chiaramente quella che è l'autonomia effettiva dei due ruoli. Questi due ruoli non hanno niente a che vedere. Potete chiamarli quanto vi pare ruolo unico; potete dire quanto vi pare che è un ruolo articolato in due fasce; potete dire e premettere che tutto ciò avviene, oltre tutto, anche nel quadro dell'unicità della funzione docente. In realtà questo tipo di concorso e la situazione di straordinariato che segue a questo concorso finiscono con essere tutti elementi che prescindono totalmente dal fatto che qui si sta parlando dell'accesso di una particolare categoria di docenti, che appartengono allo stesso ruolo e dovrebbero svolgere le stesse funzioni; quindi non si vede, nel momento in cui debbono essere valutati, come ciò possa avvenire senza tenere conto in larga misura anche del lavoro svolto e di ciò che è stato fino a quel momento. Se è vero che professori associati e professori ordinari sono la stessa cosa, come si fa, nel dare questa promozione, a non considerare se è stato un buon professore associato ? Come è possibile invece che ci si debba limitare a quella che sostanzialmente è una nuova valutazione, con l'aggravante strana costituita dal cosiddetto « esamino », dalla « chiacchierata » che il professore deve dare per fornire ai colleghi la prova didattica ? Questa prova didattica, a mio avviso, aggrava la mancanza della valutazione dei titoli didattici, prevista dal comma che stiamo esaminando.

L'emendamento che abbiamo presentato da una parte non toglie valore e dignità, se ci deve essere, al nuovo concor-

so; non toglie assolutamente dignità il fatto di tener conto dei titoli didattici, ma costituisce una formulazione diversa e più realistica, se non è una falsità l'esistenza del ruolo unico. Se quest'ultimo non rappresenta un dato falso, a mio avviso, non si può prescindere dalla valutazione di tutti i titoli acquisiti nell'ambito dell'attività come professore associato. Se invece è un dato falso, allora diciamolo chiaramente e rinunziamo a questa dizione, che sarà certamente deviante e non potrà non avere delle conseguenze sul piano pratico, giuridico e del contenzioso, problemi dei quali io credo il legislatore debba farsi carico, senza dover tornare successivamente sullo stesso argomento con nuove leggi o leggine, per dare una interpretazione autentica. Il legislatore deve provvedere, avendo una visione globale chiara, che non consenta scappatoie, pieghe, casi non previsti, incongruenze, interpretazioni non previste, deviazioni interpretative. È questo uno dei punti costanti di tutti i miei interventi. Credo che se mi riuscisse nel lavoro parlamentare a convincere in qualche modo anche soltanto uno o due colleghi che si tratta di fatti che hanno la loro importanza, in tal caso potrei ritenermi soddisfatto per non avere speso male le fatiche della mia attività parlamentare.

Credo che l'emendamento che stiamo discutendo abbia una funzione che risponde ad una logica. Credo anche che si possa contraddire l'opportunità di una norma, che vorremmo trasformare con l'aggiunta di alcune parole che modificano in qualche modo il tipo di concorso. Ciò può essere contraddetto, forse anche facilmente, a patto però di accettare una logica diversa, di accettare cioè un dato di fatto che forse emerge altrove e rispetto al quale le scelte possono essere certamente diverse e possono essere o meno condivise da noi; certamente non vorremmo però impugnare la coerenza, anche con la norma così come appare nel comma che vogliamo trasformare, quella cioè dell'ammissione del fatto che in realtà questo decreto-legge non prevede affatto l'unicità del ruolo del professore universitario.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sopprimere le parole da: integrati, *fino alla fine del comma.*

1. 5.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

MAGRI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI. Capisco che in questo clima sia difficile ottenere una certa attenzione sul merito della questione. Essa va però abbastanza al cuore del problema della università.

Il quarto comma dell'articolo 1, infatti, così recita: « L'accesso alla fascia di professore associato avviene con un concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrato (ecco la parte che ci interessa) da una prova didattica, la quale non potrà essere valutata con prevalenza rispetto ai titoli scientifici ».

Ritorna, in forma più aggravata, il problema cui già in precedenza si accennava, quello del rapporto tra funzione didattica e funzione di ricerca dell'istituzione universitaria. L'ispirazione di questi provvedimenti, così come sono contenuti nel decreto, porta, infatti, ad accentuare una separazione tra i due aspetti e una subordinazione netta, nella valutazione o formazione del corpo docente, dell'attività didattica rispetto a quella di ricerca.

L'aggravante, in questo caso, è che la prova didattica, il concetto stesso di didattica, è ulteriormente appiattito e avvilito in una sorta di didattica postliceale; non solo, ma questa didattica viene in sostanza restaurata nella sua forma più desueta, retorica e in crisi, che è quella della lezione cettedratica.

Questo mi sembra molto grave ai fini della costruzione di una università moderna, grave sul versante, diciamo così, della didattica, perché ridurre la didattica sostanzialmente alla parte del corpo docente in fondo meno qualificata, disincen-

tivare come elemento di carriera universitaria la didattica stessa, porta a una didattica di tipo trasmissivo, ripetitivo e privo della specificità che la didattica universitaria dovrebbe avere e che sarebbe quella di formare, attraverso la pratica della ricerca collettiva, la capacità alla ricerca stessa.

Voglio insistere sul fatto, meno ovvio, che anche l'attività di ricerca, che in questo modo viene apparentemente sublimata e valorizzata, in realtà decade e si corrompe, perché, separata dalla didattica; e, d'altra parte, all'interno di una ricerca separata dal tessuto vivo della vita produttiva, si ricreano quei meccanismi non dico tanto elitari quanto corporativi, che portano poi i ricercatori a far parte di un mondo sovranazionale, cosmopolita, privo di contenuti e di interessi scientifici reali, il che porta ad una atomizzazione paradossale e grottesca delle specializzazioni dei ricercatori stessi.

Ora, con questo quarto comma, si è aggiunto, con una aggravante, il concetto di prova didattica, nel senso che l'elemento « didattica » torna a concorrere alla qualificazione della carriera professionale, ma nella figura spuria e riduttiva della prova didattica. A me pare del tutto inutile una ben specificata prova didattica da utilizzare come verifica fiscale delle capacità didattiche dei docenti, che da anni insegnano all'università, o al limite possono essere reclutati senza aver maturato in alcun modo tale esperienza. Il riutilizzo *una tantum* dell'arcaica norma di una lezione, così come si richiedeva per le libere docenze del « bel tempo » e che è l'equivalente di quello che era il capolavoro per gli operai specializzati, è una riprova dello spirito conservatore e di restaurazione che anima l'attuale decreto.

È naturale, infatti, che quando si parla di prova didattica si pensi in primo luogo e specificamente a quella classica forma della prova didattica, dell'esercizio didattico che è la conferenza, la lezione cattedratica. Il punto è invece quello di valorizzare, nella formazione professionale e nella carriera del docente universitario, proprio il contrario, cioè una pratica didattica nuova, permanente e che consenta l'intreccio didattica-ricerca. Il fare una bella lezione alla commissione non valuta l'esperienza acquisita, il modo di lavorare, le tecniche di insegnamento che si sono venute via via acquisendo.

Reintrodurre dunque la questione della didattica come componente, in modo subordinato e per di più in questa forma arcaica ed assurda, serve ad aggravare, anziché ad alleviare, quella separazione delle cui negative conseguenze prima sottolineavo l'importanza. Andando avanti così arriverete ad una ulteriore dequalificazione dell'attività didattica universitaria ridotta ad un nuovo liceo e ad una ulteriore separazione, già grave in Italia, dell'attività di ricerca in una ossatura accademica o in una corporazione di ricercatori.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

AMALFITANO e BELCI: « Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi Istituti sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste » (2609).

Sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: integrati da una prova, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: e didattici.

1. 48.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Sottolineando le ragioni di questo emendamento, mi pare semplicemente assurdo che nel testo proposto venga contemplato un giudizio sulla didattica fondato sulla base di una prova che per altro non potrebbe essere valutata più dei cosiddetti titoli scientifici.

Che cosa significa questo? Significa che da un lato si concede qualcosa al riconoscimento dell'attività didattica, ma dall'altro si riduce il giudizio su di essa alla valutazione di una semplice prova preferendola – in questo modo – alla valutazione della ben più ampia e significativa esperienza che solo può essere fatta quando è il frutto di anni di attività alla università, magari prevalentemente dedicata proprio alla didattica. Se ce ne fosse ancora bisogno, con l'attuale stesura di questo comma si dimostra la precisa volontà, in chi aderisce a questo testo, di considerare più importante la produzione di titoli scientifici – che spesso sono dei titoli meramente cartacei come tutti noi ben sappiamo e come meglio di me sa chi oggi vive la vita dell'università – ad una adeguata valutazione di una seria e qualificata attività didattica, effettivamente svolta. Ecco perché si chiede di considerare l'attività didattica, non riducendola ad una prova di qualche ora. Infatti si potrebbe, come succede spesso in questi casi, anche non riuscire a mostrare in quelle poche ore per nulla, proprio per nulla, quanto si è invece dimostrato attraverso un lungo e coscienzioso impegno di insegnamento.

L'attività didattica va invece sottoposta agli stessi criteri di valutazione di quella scientifica; l'attività didattica effettivamente svolta – intendo dire – va almeno parificata nel suo valore a quella che per consuetudine viene definita scientifica. Perché, insomma, il rapporto con gli studenti deve continuare ad essere considerato quasi un di più, una appendice magari anche un poco seccante – diciamolo chiaramente – del mestiere di docente? Perché si devono preferire le cose stampate che in molti casi servono solo a mascherare una più impegnativa e lucrosa attività privata ed una attività di gestione del potere accademico condotta in termini clientelari?

Desidero aggiungere anche un'altra considerazione: sappiamo quale sia il meccanismo che spesso porta a certe produzioni scientifiche; sappiamo come ci si avvalga un po' di tutto (ad esempio di una posizione didattica) per ottenere un risultato che arricchisca il proprio bagaglio di titoli in funzione della possibilità di superare un concorso o di raggiungere un avanzamento di carriera. Questa è un pratica diffusa! Chi tra di noi ha qualche esperienza del mondo universitario conosce queste cose meglio di me e sa bene che ruolo abbiano certi incarichi affidati agli studenti per la produzione dei cosiddetti contributi scientifici, attraverso l'uso dei quali si partecipa poi a concorsi per titoli. Si sa molto bene – come ho già avuto modo di sottolineare in precedenza – quale rapporto esista tra la produzione di testi che giungono ad avere questo significato di titolo scientifico ed imprese lucrose, del tutto esterne alla università. Tale rapporto porta ad attività di consulenza o addirittura di propaganda, di pubblicità in favore di questa o di quell'altra cosa, commissionata – che ne so – da un'industria farmaceutica o da un'industria impegnata in qualsiasi altro tipo di attività produttiva.

Tutto ciò dovrebbe valere di più di una scrupolosa valutazione dell'attività didattica effettivamente svolta. Io mi domando, ancora una volta, secondo quale logica ciò possa avvenire, se non secondo quella logica lamentevole che ho già avuto occasione di denunciare illustrando il precedente emendamento, quando parlavo di quale sia il significato vero e culturalmente meschino di questo sistema di dominio baronale dell'università italiana.

Ebbene, una didattica ben fatta, che non pretenda di sovrapporsi sbrigativamente agli studenti, noi la consideriamo di gran lunga più produttiva – uso questa espressione oggi assai cara a molti e di moda – e comunque più utile di una produzione scientifica o cosiddetta tale che, nella gran parte dei casi, è soltanto fina-

lizzata alla carriera personale di un docente. Questo è l'altro aspetto sul quale vi invito a riflettere. Al di là del far lavorare altri per conto proprio, al di là dei rapporti di dipendenza con attività produttive, lucrativi per il cosiddetto produttore scientifico, c'è un fatto profondamente stravolgente qualsiasi logica, qualsiasi modo corretto di interpretare l'università e l'ambito, quindi, di formazione del paese. I titoli derivanti dalla ricerca scientifica non solo non costituiscono cose fatte in nome della realizzazione dei fini che dovrebbero essere istituzionali dell'università, l'arricchimento cioè del patrimonio di crescita collettiva del corpo che vive nell'università, che è fatto di necessità di ricerca e di necessità didattica, ma costituiscono cose fatte per fini di carriera personale. Pensate un poco alla filosofia che c'è dietro tutto ciò. Riflettete su quanto sia vero quello che ho avuto modo di notare prima, a proposito del significato distorsivo, autoritario, antidemocratico, regressivo della logica che domina, ancora oggi, non soltanto la vita dell'università, ma la vita di gran parte delle istituzioni pubbliche italiane.

Ecco, anche a partire da questa osservazione sulla finalizzazione in termini di carriera di ciò che uno mostra di produrre sul terreno scientifico, c'è molto da riflettere. C'è di più, però. La valutazione dei singoli titoli, al di fuori di quella dell'attività didattica, rimane cosa vuota, in quanto non dimostra, da sola, la capacità del docente di condurre, per un anno accademico, una cosiddetta classe di studenti. La capacità didattica, però, non è un dato oggettivo, ma si acquisisce con una esperienza globale avuta a diretto contatto con gli studenti ed è il frutto del lavoro svolto, per anni, nella loro preparazione fino alla prova d'esame. Comunque si voglia considerare la cosa, ci si trova dinanzi ad una sorta di serpente – sono parecchi giorni che parliamo di serpenti – che si morde la coda, e che, mordendosi la coda, va a costituire un circolo chiuso. Appare, dunque, inutile una non specificata, solo generica, prova didattica, da gestire, poi, come verifica fiscale delle capacità didattiche di docenti, che da anni insegnano nelle università. Infatti, proprio all'attività didattica si è rivolto l'interesse di molti, piuttosto che alla produzione di titoli scientifici. Il titolo scientifico – non dimentichiamolo – spesso, troppo spesso, per le ragioni che dicevo prima, farebbe sorgere molti dubbi, non appena se ne valutasse sul serio il reale contributo.

Qui posso fare soltanto una considerazione di ordine generale. Se dovessi, infatti, produrre le pezze giustificative di tutto questo, direi che travalicherei i pur estesi limiti di quella tattica di battaglia politica a oltranza che stiamo conducendo su questo decreto. Ci vorrebbero veramente degli anni. Comunque, ritengo che in questi termini si ponga il problema dei criteri di valutazione dei titoli scientifici. Si può dare infatti il caso – e lo si dà di fatto nella realtà – che contributi scientifici contenuti in un libretto di 150 pagine costituiscono, in effetti, un passo in avanti nell'approfondimento della conoscenza molto più importante di dieci grossi volumi, che questo apporto non danno; questo peso dei volumi, però, nella logica che governa oggi la valutazione sulla base dei titoli scientifici, questo dato quantitativo – lo sappiamo tutti, o per esperienza diretta oppure per esperienza di ambiti vicino a noi – è ciò che conta di più, è il criterio preponderante sul quale ci si basa per giudicare. Ma non è da stupirsi che la quantità faccia aggio sulla qualità allo interno di quella logica che prima ho descritto, all'interno della accettazione di quella logica.

Vorrei fare solo un esempio significativo da questo punto di vista. Sraffa ha pubblicato un solo libro nella sua vita: *La produzione di merce a mezzo di merci.* Altri hanno scritto dei volumi intorno a questo contributo fondamentale, senza aggiungere niente di nuovo. Quindi si potrebbero definire inutili volumi, inutili rispetto a quel fondamentale contributo. E non a caso Sraffa insegna in una università dove la logica di valutazione dei contributi scientifici è una logica non basata sulla quantità e non basata su quell'aspetto di produzione scientifica a fini di carriera.

Non a caso, ripeto, Sraffa oggi insegna in quell'università. E dico questo al di là di considerazioni di merito, che sarebbero qua fuori luogo, sul contributo specifico di Sraffa. Perché questo non mi interessa, non mi interessa che collimi con le mie opinioni; mi interessa rilevare che questo è, per esempio, un tipo di contributo scientifico quantitativamente estremamente ridotto che ha avuto un peso di enorme rilievo in tutto il dibattito scientifico, nel dibattito economico, è stato un fatto fondamentale nella storia culturale non soltanto europea, ma direi mondiale.

Ebbene, non è questa la logica con la quale si procede da noi. Dunque, c'è questo problema che si aggiunge agli altri che avevo già indicato. Abbiamo da un lato questa immoralità – lasciatemela chiamare così – di una attribuzione di titoli scientifici finalizzati alla carriera e, dall'altro lato abbiamo dei criteri – credo che nessuno possa smentirmi – che risultano prevalenti, di premio della quantità sulla qualità. Non solo: tutti coloro che hanno dedicato prevalentemente il loro impegno all'attività didattica, hanno svolto nel concreto attività scientifica all'interno dell'università, poiché queste due cose quasi sempre coincidono.

Ed ancora: voler tenere subordinata la valutazione della attività didattica a quella dei cosiddetti titoli scientifici significa di fatto paralizzare il funzionamento delle università. Difatti più nessuno penserà nel concreto ad assolvere alla funzione didattica, poiché tutti saranno impegnati alla produzione di una massa di carta straccia – nella più parte dei casi – che andrà a costituire quelli che voi – voi che appoggiate questo aspetto del decreto – chiamate titoli scientifici.

Il ruolo della attività didattica è fondamentale nell'università e non si può pensare di subordinarlo alla produzione dei titoli nell'ambito di una unica valutazione. Quindi, questo è un meccanismo discriminante che privilegia di fatto coloro i quali togliendo spazio alla funzione didattica hanno, nel proprio personale interesse, impegnato le loro energie alla produzione dei titoli di cui sopra e, quindi, a beneficio della riproduzione di quel meccanismo che prima indicavo come aberrante.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, sostituire le parole: la quale non potrà essere valutata con prevalenza rispetto ai titoli scienifici, *con le parole*: i titoli didattici e scientifici vengono valutati nella misura del 90 per cento e 10 per cento.

1. 49.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sostituire le parole: la quale non potrà essere valutata con prevalenza rispetto ai titoli scientifici, *con le parole*: i titoli didattici e scientifici vengono valutati nella misura dell'80 per cento e 20 per cento.

1. 50.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sostituire le parole: la quale non potrà essere valutata con prevalenza rispetto ai titoli scientifici, *con le parole*: i titoli didattici e scientifici vengono valutati nella misura del 70 per cento e 30 per cento.

1. 51.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sostituire le parole: la quale non potrà essere valutata con prevalenza ai titoli scientifici, *con le parole*: i titoli didattici e scientifici venbono valutati nella misura del 60 per cento e del 40 per cento.

1. 52.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sostituire le parole: la quale non potrà essere valutata con prevalenza rispetto ai titoli scientifici, *con*

le parole: i titoli didattici e scientifici vengono valutati nella misura del 50 per cento.

1. 53.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Rilevata l'importanza delle mansioni didattiche dei docenti universitari, articolati come stabilito nel comma primo dell'articolo che stiamo discutendo, cioè nelle due fasce di professori ordinari e di professori associati, mi viene spontaneo chiedermi con quali intenzioni, in questo caso, si voglia far credere che si possa valutare l'effettivo impegno profuso dal docente, nell'espletamento dei compiti didattici, con una prova didattica.

Allora, dobbiamo provare ad immaginare in che maniera si potrà svolgere questa prova.

Una commissione (andremo poi a vedere se sarà locale, perché di questo abbiamo già parlato) formata da membri appartenenti alla facoltà in cui il docente ha svolto la sua attività didattica, oppure addirittura nazionale e, allora, ho veramente seri dubbi sul fatto che professori appartenenti ad altre università possano giudicare in così poco tempo la propensione alla didattica, oppure l'effettiva consistenza dei compiti didattici svolti fino al momento della prova e la eventuale predisponibilità a continuare con lo stesso impegno, magari con la stessa energia, la stessa maturità analitica, critica e sintetica, come capacità di svolgere tali funzioni.

Dicevo, signor Presidente, si chiamerà il candidato alla prova; dopo di che si farà una estrazione a sorte sui possibili argomenti che dovrà trattare e, allora, l'aspirante professore associato comincerà a parlare sul tema propostogli facendo finta che di fronte a lui ci sia una numerosa classe di studenti (è una prova simulata), una numerosa classe di studenti sicuramente meno aggressiva, però, in questo caso, più disponibile nei confronti di quello che si sta dicendo; dopo di che la commissione dopo aver ascoltato con molta attenzione (e si presuppone anche competentemente, ma questo non è assolutamente una cosa ovvia perché allora la commissione dovrebbe essere composta solo da professori che abbiano una approfondita conoscenza di tutti i possibili argomenti che il candidato dovrà trattare) questa chiacchierata giudicherà se il candidato è bravo oppure no (non sto facendo della fantasia, ma sto descrivendo dei meccanismi reali e mi richiamo all'esperienza di tutti coloro che ne hanno in questa materia).

Ora, ritengo importante il fatto che per diventare docenti nelle università venga valutata anche la didattica. La necessità di un rinnovamento e di un potenziamento della didattica è stata una delle principali richieste emerse da parte di larghe masse studentesche a partire da quello che fu il movimento del 1967 - 1968 e 1969 nelle scuole fino a quello che viene conosciuto come movimento del '77 anche se ha rispetto al primo caratteristiche notevolmente diverse e infine alla ripresa della stessa mobilitazione nelle università del 1978, cui stiamo assistendo.

Quindi, questa necessità del rinnovamento è un qualche cosa che attraversa tutto questo decennio di lotte e di movimenti che pur con quelle diversità, cui facevo riferimento, pongono il problema del rinnovamento e del potenziamento della didattica come condizione per ottenere anche un reale diritto allo studio. Una didattica trascurata, nozionistica, fatta tanto perché si è obbligati a farla, ma poi non riconosciuta, risulta, anche solo per questo, estranea agli interessi degli studenti; estranea non solo a quelli di estrazione proletaria, ma di tutti gli studenti, quindi non solo a quelli di estrazione proletaria, perché si suppone che abbiano un concetto della finalizzazione di ciò che stanno facendo nella scuola più spiccato di altri, ma più in generale. Infatti, quel tipo di didattica non serve a nulla al fine di una preparazione profes-

sionale e al fine di una qualificazione culturale; serve soltanto a tentare di trasmettere una cultura stantia, propria di una borghesia che ormai ha deciso di farsi le sue università private direttamente e immediatamente funzionali alla preparazione di personale fidato e preparato – questa volta sì – a far funzionare le sue strutture industrali, economiche, istituzionali, quindi alla perpetuazione di quelli che sono i complessi meccanismi del sistema di potere, del sistema di dominio, oppure usando un'altra fraseologia, di quello che è definibile come l'apparato ideologico di dominazione dello Stato.

Ciò detto non penso che esporre delle profonde riserve per un accertamento come quello proposto nel comma quarto dell'articolo 1, che ha delle caratteristiche troppo casuali, sia sbagliato. È sbagliato, secondo la nostra opinione, assumere a questa prova l'unico elemento della capacità didattica del candidato; inoltre, riteniamo sia sbagliato attribuire all'accertamento delle attività didattiche svolte un peso inferiore a quello scientifico.

Non dimentichiamo che la valutazione dei titoli scientifici viene fatta sulla base solo della produzione di pubblicazioni; sulla base di una produzione di pubblicazioni che, è notorio, viene sfornata a chili nelle università non con scopi veramente scientifici, ma con il fine di accumulare un numero di titoli validi per i concorsi accademici, indipendentemente dalla qualità del lavoro svolto. In realtà, è una produzione che serve a creare dei problemi logistici nei magazzini delle università e da questo punto di vista ho dei ricordi diretti. Infatti, al politecnico di Milano ricordo che circa venticinque anni fa si pose il problema della sistemazione di questo materiale. Non vi era, cioè, più il modo di trovare la soluzione tecnica per accumulare questo materiale probante, da un punto di vista scientifico. Si era, cioè, di fronte all'immagine fisica di quel giudizio, che ho prima ricordato, di « carta straccia ». Questo lo diciamo noi, lo dicono tutti, magari ci si fa sopra una « ghignata », si racconta una barzelletta, e poi è come se niente fosse. Continuiamo a giudicare con gli stessi criteri, che vengono così perpetuati; lo sono anche con il decreto in discussione.

I titoli. Riteniamo davvero qualificante per questa università che vengano valutati prevalentemente i titoli didattici. Mi riferisco all'università che dovremmo creare. E per titoli didattici intendo il tempo impiegato, ad esempio, per le spiegazioni da dare agli studenti, per le lezioni svolte, per le dispense, integrative delle lezioni e delle esercitazioni, per la qualità e la quantità dei libri di testo: tutte quelle attività « intramurali » che sono sufficienti a perseguire la maturazione critica, e non nozionistica, di ogni studente!

È necessario, inoltre, fare rilevare come quelle che vengono chiamate le prove didattiche siano anche, nella formulazione, ancorate ad un tipo di didattica tradizionale, *ex cathedra*, che ignora completamente la differenziazione tra le facoltà di tipo scientifico applicato. Per esempio, si guardi alla facoltà di architettura, che io conosco, in cui la didattica è svolta essenzialmente in seminari, gruppi, o addirittura in numerosi corsi di carattere compositivo, mediante il rapporto individuale docente-studente, assolutamente non documentabile e irriproducibile *in vitro*, nel corso della cosiddetta prova didattica. È attività capillare, faticosa, che comporta ben di più dell'auspicato tempo pieno, in quanto implica un rapporto quasi quotidiano, e grazie al quale, pur nelle disperate condizioni di carenza di strumenti, di spazi, di attrezzature, di biblioteche e di tutto, si è consentito a queste facoltà di sopravvivere.

Ebbene, questo pesante lavoro non ha modo di essere dimostrato, se non tenendo conto delle specifiche caratteristiche della didattica delle singole discipline.

I docenti che hanno operato in questa realtà ben ne conoscono la drammaticità e sono in grado di valutare quali sforzi e quali sacrifici essa sia costata ad intere generazioni di giovani studiosi. Ed ora, con la formulazione di cui al decreto si vorrebbe ridurre tale realtà ad una prova di laboratorio; quella realtà, densa di fat-

ti didattici, umani, di esperienza, intrecciati tra loro! La si vorrebbe ridurre ad una prova di laboratorio, cioè a qualcosa di freddo, di asettico. Oppure, se preferite, ad una recita rappresentata davanti a testimoni strani, che dovrebbero esprimere un giudizio, o meglio, in questo caso, una sentenza; quando infatti si entra in tale meccanismo valutativo, si accede, cioè, a questa logica di giudizio di merito e di scientificità, è meglio parlare di sentenza. Il giudizio, infatti, è qualcosa di culturalmente, umanamente, scientificamente più fondato di ciò che può essere la conclusione di un meccanismo di verifica del tipo detto.

Perché? Perché questa enorme mole di lavoro non si può dimostrare! Non lo si può fare, nei termini previsti dai tradizionali concorsi. È testimoniata dai numeri. Ma come si fa? Spesso poche decine di professori ordinari ed altre poche decine di incaricati, a fronte di decine e decine di migliaia di iscritti, di studenti.

Questo personale docente subalterno, al quale oggi l'articolo del decreto-legge di cui stiamo parlando vorrebbe togliere persino la dignità della qualifica di docente e che dovrebbe sottostare a questi « giudizi obiettivi », questo personale – dicevo – ha fatto fronte per decenni, spesso con i propri studi, nelle proprie abitazioni, a causa degli inesistenti spazi delle facoltà, con le proprie biblioteche, alla carenza delle strutture assolutamente impraticabili degli atenei.

Queste incredibili, paradossali realtà sono le realtà dei nostri atenei; ed a conoscerle sono soltanto coloro che le hanno vissute: professori ordinari, incaricati, precari e studenti. Ecco perché la prova didattica deve, in realtà, essere « un flessibile giudizio di facoltà », deve avere una valutazione molto alta nel giudizio complessivo per far giustizia a quanti hanno per decenni fatto fronte con il loro lavoro mal pagato, alle colpevoli carenze ed inadempienze – bisogna dirlo – di Governi e delle stesse forze politiche che questi Governi hanno sorretto.

Riferendomi adesso più specificatamente all'emendamento successivo, desidero spiegare i motivi che ci hanno indotto a proporre tale sostituzione. Noi riteniamo, infatti, che sia giusto consentire a questi lavoratori di veder riconosciuto il loro lavoro didattico come il fattore più importante dell'attività svolta all'interno della università. La categoria di docenti di cui stiamo parlando, infatti, è stata impiegata per svolgere tale lavoro didattico. Perché? Affinché l'università potesse svolgere la sua funzione fondamentale: la didattica, per l'appunto.

Noi non siamo contrari al fatto che nelle università si svolga la ricerca scientifica. Al contrario, lo pretendiamo; ma vogliamo che in una nuova struttura universitaria la ricerca sia fatta in modo non asettico, ma condizionato dalla esistenza delle realtà sociali del territorio, del paese, dei lavoratori.

A questo punto, vale la pena di aggiungere soltanto che quando noi, dal nostro punto di vista, della nostra ottica parziale, poniamo questo problema di connessione, rifiutiamo una logica di razionalizzazione della didattica, e quindi di acquisizione di professionalità, a questo specifico meccanismo di funzionamento del sistema economico, del mercato del lavoro e della sua logica di ristrutturazione.

No! Noi pensiamo che la didattica vada finalizzata a qualcosa che abbia in sé elementi caratterizzanti reali, elementi di trasformazione; pensiamo che debba essere finalizzata, cioè, a quella società che, lottando, stiamo cercando di trasformare. La didattica, quindi, non dovrà essere finalizzata a ciò che piattamente può essere definito l'insieme degli interessi precostituiti, dal punto di vista dei meccanismi economici e da quello dei rapporti sociali, dei rapporti di potere, del sistema di dominazione politica.

Dette queste cose che mi sembrava doveroso precisare, al fine di evitare quegli equivoci che altrimenti potrebbero sorgere, desidero sottolineare che invece, a causa di tutto ciò che accade, questo personale docente è stato costretto a svolgere non un'attività didattica finalizzata a ciò

di cui prima parlavo, ma quel tipo di attività didattica al quale mi riferivo. Questo personale si è visto costretto a sobbarcarsi a tale tipo di lavoro dato che in molte facoltà l'affluenza degli studenti è stata massiccia (come nel caso delle facoltà di lettere, architettura, eccetera); ciò per il nuovo ruolo che questa istituzione è venuta ad assumere dal 1968 ad oggi, rispondendo alle sacrosante esigenze espresse dai lavoratori e in modo particolare dal movimento operaio: il ruolo, cioè, di università di massa.

Ed è necessario qui sottolineare la mistificazione che si è fatta sull'università: di massa, è vero, ma non dequalificata. Questo però è falso. Molte facoltà hanno articolato il proprio corso di studi in piani di studio, tali da tener conto delle esigenze degli studenti, rendendo possibile un'alta qualificazione. Ciò ha richiesto un maggior impegno didattico, che è stato assunto dalle categorie subalterne dei docenti. Pensiamo al grande impegno che ha richiesto la conduzione dei gruppi di studio, alla grande novità, alla grande conquista delle donne, che discendono non solo dall'azione degli studenti, ma da quel movimento di lotta che, a partire dagli studenti, sotto lo stimolo e l'impulso di qualcosa che è molto più importante sotto il profilo strutturale, proviene dalla società: il movimento che, nel 1968-1969 vede protagonisti gli operai, vede trasformarsi il sindacato, vede nascere un modo diverso di concepire la democrazia, la democrazia operaia, la democrazia di fabbrica, caratterizzata dal tentativo di riappropriarsi delle decisioni, dalle critiche ai meccanismi di delega. Questo movimento non soltanto ha reso protagonisti gli studenti di questa lotta ma, avendo provocato una profonda crisi dell'assetto di dominazione ideologica e culturale della classe dominante su vasti settori sociali, su vasti settori di operatori culturali, e quindi anche sull'università, ha messo in moto meccanismi progressivi e positivi all'interno del corpo docente, ha modificato anche il modo di porsi il proprio ruolo da parte dei docenti: ha inserito elementi di autocritica che non vanno visti soltanto come un modo formale di reagire all'impatto della contestazione, ma come fatti che hanno prodotto, io credo, segni più importanti all'interno della stessa popolazione universitaria. Ebbene, pensiamo – per entrare in alcuni particolari – al lavoro compiuto da questa gente, così trasformata o in via di trasformazione, comunque segnata da un processo critico positivo, per quanto concerne le tesi di laurea. È noto che in moltissime facoltà l'assenza dei docenti ordinari, per quanto concerne questo tipo di lavoro, è cronica. Tutto il lavoro che riguarda la tesi di laurea è svolto da queste categorie di docenti, assistenti e precari; e se non ci fosse stato da parte loro questo impegno, molto probabilmente moltissimi studenti non solo non avrebbero ottenuto un contributo in senso positivo alla loro dinamica critica e al loro modo di porsi il problema della scienza e dell'approfondimento culturale, ma non si sarebbero potuti neanche laureare secondo le norme e i crismi di questa università così fatta; tutto ciò se non ci fosse stato questo lavoro, dicevo, che nessuna commissione potrà mai classificare in seguito ad una recita, come l'ho definita prima.

Infine, non parliamo degli esami! In moltissime facoltà (come ad esempio quella di lettere) le commissioni di esame sono irregolari; e non può essere diversamente, altrimenti le sessioni di esame durerebbero settimane e mesi: questo è un dato di fatto dimostrabile e documentabile. Ciò significa che l'università italiana opera nella illegalità di massa, come, del resto, ha confermato lo stesso pretore Palminota riconoscendo a quei tre precari, contrattisti, assegnisti ed esercitatori le mansioni svolte sin dall'inizio del loro rapporto di lavoro uguale a quello dello assistente ordinario. Questo significa che l'università opera nell'illegalità di massa: tutto il personale docente e quello subalterno non docente è sottoinquadrato. Per queste categorie di lavoratori noi chiediamo il riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte. Vogliamo che nella università scompaia, come, del resto, in tutto il pubblico impiego, la concezione

aberrante che si ha del rapporto di lavoro, concezione che potrebbe essere definita medioevale: il barone e il feudatario. I docenti subalterni e i non docenti sono considerati alla stregua, rispettivamente, dei valvassori e dei valvassini. Infatti è questa la situazione! Gli assistenti sono sempre stati considerati, ed effettivamente in moltissimi casi così è stato, dei portatori di borse per i baroni. I non docenti svolgono presso i baroni prestazioni anche di tipo domestico. Vi sono dei tipi di rapporto con i baroni che mi ricordano quello dell'attendente del generale. Veramente! Non vorrei fare insinuazioni un po' troppo salaci su queste mansioni, ma queste mansioni possono veramente essere definite così: dal lustrare le scarpe ad altro. Questo è il tipo di rapporto! E questa è la logica che si ripropone con questo decreto! Cioè, ci troviamo di fronte a prestazioni di tipo domestico, di fattorino. Ho visto non docenti andare in giro a pagare le bollette della luce; perché questo è il rapporto che esiste e questo è il dato caratterizzante! Purtroppo questa concezione di tipo medioevale del rapporto di lavoro (devo dirlo e dobbiamo riconoscerlo francamente) è presente anche in molti professori ordinari di sinistra, dichiarati o meno, che in questi ultimi tempi sono saliti anche alla ribalta della cronaca. Questo lo dico perché sarebbe veramente sbagliato caratterizzare tale discorso che facciamo sulla baronia, su questo sistema aberrante, su questo discorso di tipo medioevale, come una cosa che vogliamo buttare in faccia semplicemente ad un antagonista politico che è tale per ragioni complessive.

Io dico che questi baroni che perpetuano questo sistema in quei termini sono reazionari, indipendentemente dalla tessera di partito che hanno in tasca. Ho anche l'impressione – tra le tante cose aberranti di questo decreto – che sia scattato un meccanismo particolare: una specie di delega che il partito ha dato ai propri baroni di impostare la cosa. Questo è grave, è molto grave! Ebbene, ritornando al ragionamento che stavo svolgendo, si fanno gruppi di studio, seminari, anche autogestiti: in questo modo, si è potuto creare un nuovo rapporto tra docenti e studenti, con docenti che non sono più le ombre del professore che, dal piedistallo della cattedra, impartiva, come negli anni '60, la sua lezione fredda, incomputabile, meno impegnativa e la più ricca di cialtronaggini che si possa immaginare, così come la cialtroneria di quella ricerca scientifica « per quantità » della quale si parlava prima.

Questi docenti hanno fatto cose diverse; hanno mostrato un volto diverso di ciò che era possibile e di ciò che faticosamente si cominciava a praticare. Quindi, per questa via, essi si sono fatti soggetti attivi, portatori di interessi e di spunti scientifici, portatori di democrazia e di progresso nell'università. Io, perciò, non posso pensare che questa gente venga « verificata » da quel barone che ho descritto prima. Quest'ultimo ha bisogno d'altro: ha bisogno di un domestico e potrà giudicare se il domestico gli lustra bene le scarpe, poiché questi non dovrà essere giudicato per la sua cultura e per la sua veste sociale; non può giudicare, invece, chi di fronte alla sua inerzia, alla sua protervia ed al suo parassitismo ha invece portato linfa, vita e sperimentazione nel cuore dell'università. Chi giudica chi? E voi volete farvi giudicare da queste gene?

Tutto questo, che ha reso i precari « i pezzenti » dell'università, ha consentito di stabilire un nuovo rapporto umano tra docente e studente, un rapporto che permette una maggiore partecipazione, un maggiore coinvolgimento dei giovani ai problemi della propria disciplina. Anche per questo, perché noi non siamo quelli che vogliono la distruzione del sapere, sottolineiamo questo fatto: maggiore partecipazione e coinvolgimento sui problemi della disciplina, di una discussione approfondita e in un modo ben altrimenti partecipata sul ruolo della scienza, sulla sua neutralità, che non esiste, sul modo, quindi, di assumere concretamente e criticamente il rapporto tra ciò che avviene, tra ciò che è dato come obiettivo dell'università e quello che è l'obiettivo più generale, di

mettersi al servizio di una impresa che sia la vita dell'intera società, nella sua dinamica di trasformazione.

LABRIOLA. Parla più piano!

GORLA MASSIMO. Se parlo più piano gli stenografi dicono che non possono stenografare! Mi scusi, signor Presidente.

Sono queste figure che hanno realizzato quel poco – purtroppo – di positivo che è concretamente vissuto nella vita universitaria. Infatti, sappiamo tutti che l'affermazione della non neutralità della scienza ha rappresentato un grande momento di presa di coscienza, un grande spunto di riflessione critica per le masse studentesche, ed anche dei lavoratori che, sulla propria pelle, hanno pagato le conseguenze della falsa neutralità assegnata alla scienza. Ha fatto più cultura, più ricerca scientifica, più produzione, dal punto di vista di un giusto e corretto modo di intendere la scienza (a parte quel barone che non ha fatto quasi niente, salvo rare eccezioni luminose ed a parte i precari, la folta schiera di persone docenti e vassalle cui ho accennato prima), in molti suoi episodi, il movimento dei lavoratori.

Tutti conosciamo il suo contributo di straordinaria validità scientifica, perché non si trattava soltanto di un contributo intrinseco ad una disciplina, ad un aspetto di salute (*Interruzione del deputato Labriola*). La maggioranza volta le spalle al Presidente: va bene, pazienza!

PRESIDENTE. Non facciamo questione di collocazione, onorevole collega! Questo capita molto spesso, forse qualche volta anche da parte sua. Non è una critica personale, questa mia, ma è semplicemente una battuta. È capitato anche a me, quando ero su quei banchi, e cerco di non dimenticarmene adesso. Ad ogni modo, proceda.

GORLA MASSIMO. Non posso dire *errare humanum est* perché sarei in contraddizione con quanto sostengo!

Dicevo di un contributo più ricco e vario dal punto di vista scientifico intorno ad una disciplina separata dalla sua finalizzazione, in una concezione della scienza come fatto avulso dagli obiettivi verso i quali si muove. Al di là del personale vassallo, questo contributo è giunto dai consigli di fabbrica; ad esempio, quello di Castellanza ha prodotto operai che, in base ad un'esperienza collettiva, sono diventati redattori di riviste progressiste ma ultraqualificate dal punto di vista scientifico. Pensiamo ai consigli di fabbrica del petrolchimico di Porto Marghera, agli studi condotti sulla nocività: materie scientifiche di altissimo livello. Poiché tutto questo è emerso dal movimento dei lavoratori, è giustificata la mia affermazione di prima, che l'esperienza fatta sulla propria pelle per la falsa neutralità della scienza ha fornito un notevole contributo di produzione scientifica, giunto non dalla categoria baronale ossificata, ma da ciò che di dinamico si muoveva all'interno dell'università e da ciò che emanava da una diretta esperienza di lotta, da uno studio scientifico sul campo, da parte del movimento dei lavoratori.

Non siamo affatto stupiti perché non teniamo in alcuna considerazione tutte le chiacchiere sulla cosiddetta neutralità della scienza: si tratta di uno dei presupposti di quel meccanismo dominato dai baroni ai quali ci riferiamo. La scienza risente comunque dei rapporti di produzione e dei finanziamenti che di solito sono finalizzati con precisi obiettivi programmatici.

Senza svilupparlo, farò un cenno alla industria farmaceutica, alla commercializzazione di qualcosa che rappresenta una finalizzazione al posto di un effettivo contributo di costruzione e sviluppo di quell'industria della salute di cui tanto ci si sciacqua la bocca. Pensiamo alle ragioni che muovono la ricerca scientifica in quel settore. Pensiamo ai baroni, che lavorano per la ricerca scientifica delle case farmaceutiche. Questi ultimi, a parte il fatto di riempirsi le tasche di milioni, a cosa lavorano scientificamente? Essi lavorano nello studio di programmi che risultino particolarmente concorrenziali, indipendentemente dalla finalizzazione sanitaria. Questa sarebbe la scienza neutrale, che in

realtà non è neutrale, ma agisce sempre in funzione di qualche cosa! Noi non vogliamo che la scienza, così come è usata, sia responsabile di crimini contro la umanità: la bomba atomica, la nocività sull'ambiente di lavoro e su quello esterno, le centrali nucleari. No, a noi questa scienza non interessa.

Questi temi fanno parte del prodotto positivo, al quale mi riferivo prima, in relazione al diverso modo di vivere almeno di alcuni comparti dell'università, sotto l'impulso di questa fauna di vassalli.

Occorre riflettere. Questa presa di coscienza può avvenire solo educando i giovani ad un rapporto dialettico e critico con la società e la natura, nello spirito della valorizzazione dell'uomo e delle sue conoscenze, contro i condizionamenti indotti dalla cosiddetta scienza neutrale. In questo senso vogliamo ribadire che per noi l'uomo non è una entità biologica, risultato dell'evoluzione della specie (in questo senso non siamo darwinisti in modo bruto), bensì un prodotto storicamente determinato dai processi di trasformazione delle sue condizioni generali di vita associativa, dalle lotte nella società e fra le classi, fra chi è subalterno e chi obbliga alla subalternità. È questa la ragione per la quale questa gente ha potuto portare qualcosa di vitale nell'università. Tornando a questo argomento, vogliamo riaffermare la validità del concetto che solo partecipando a gruppi di studio, seminari autogestiti e non, a discussioni filosofiche sul ruolo della propria disciplina nella società, si possono avere dei tecnici dotati di spirito critico e di profondo impegno civile, non più obbedienti quindi in modo cieco e servile al potere privato e pubblico, che loro impone la richiesta di ricerche finalizzate a profitti determinati. Uso il termine profitti in senso lato. Non mi riferisco solo al profitto economico, ma anche ad un profitto politico, di posizioni di potere. Non vogliamo che dall'università escano dei *robots;* vogliamo invece che dall'università escano sì dei laureati che siano scientificamente preparati, ma anche capaci di rapportarsi dialetticamente alla società e alle istanze dei lavoratori, a quelle istanze portatrici di valori e di processi di trasformazione positiva e progressiva della realtà. Come esempio di questa visione, mi sembra doveroso ricordare un barone diverso. Mi riferisco alla figura del compagno Maccacaro, fondatore tra l'altro della rivista *Sapere,* della quale parlavo prima a proposito dei contributi scientifici che vengono al di fuori della baronia e della scienza staccata. Dicevo che il compagno Maccacaro, animatore di questa rivista e delle iniziative che da essa si sono sviluppate, passò una parte importante della sua vita a smentire sistematicamente questa falsa attribuzione di neutralità alla scienza. Vorrei anche ricordare come questa smentita ebbe anche un momento di grande capacità di affermazione di una tesi e di un concetto, che partivano da una analisi concreta, nel numero speciale di *Sapere* che venne dedicato alla ICMESA, alla nube tossica di Seveso.

È molto importante, perché questo è forse uno dei punti più alti di quelli nei quali la dissertazione sulla neutralità o meno della scienza ha raggiunto livelli di aderenza ad un fatto reale, drammatico, coinvolgente aspetti di vario ordine, cioè culturali, economici, politici, scientifici, oltreché criminali.

Mi è sembrato giusto parlare di questa figura, che ha unito una conoscenza scientifica assai profonda (della quale non conosco smentita, essendo stata riconosciuta non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale) ad una battaglia civile limpida, appassionata, tesa a dimostrare nei fatti, con l'opera concreta, il rapporto che deve esistere tra scienza, processi di trasformazione e trasformazione della società.

È giusto ricordare tutto questo, perché vorrei che fosse chiaro che quando sviluppavo la mia critica piuttosto acida contro la casta baronale, non intendevo fare un discorso di penalizzazione dell'insieme degli individui che per funzioni si trovano a far parte della casta stessa. Ritengo che sia giusto distinguere, anche all'interno di questa categoria, che pure è, per sua funzione, quella cosa brutta

che descrivevo. Esistono anche in essa delle differenze. Ma questo allora vuol dire che la rottura degli schemi culturali, la rottura del tessuto culturale ed ideologico determinata in questa società...

BIAMONTE. Non ho capito l'ultima frase.

GORLA MASSIMO. Rottura del tessuto ideologico e culturale; cosa avevi capito ?

PRESIDENTE. Onorevole Biamonte, non aiuti l'onorevole Gorla, altrimenti siamo di fronte ad una forma di complicità tra maggioranza e opposizione !

GORLA MASSIMO. Dicevo che la spinta alla rottura di questi elementi di vincolo è stata tanto profonda da intaccare anche i comportamenti pratici individuali all'interno di una di quelle categorie che maggiormente, nel loro insieme, si distinguono per un ruolo complessivamente negativo e da me precedentemente giudicato feudale.

Ritengo sia giusto, parlando ancora dei meccanismi di valutazione e dei concorsi, dare il peso maggiore all'attività didattica, per l'importanza che essa, a nostro avviso, può rivestire in una diversa struttura dell'università concepita come autonoma ma inserita nel contesto generale del paese.

A questo punto si potrebbe fare riferimento ad una delle tante esperienze compiute in questi anni e che dimostrano come l'attività didattica non può che essere completamente integrata con l'attività scientifica, anzi certe esperienze scientifiche non potrebbero attuarsi senza un tessuto connettivo di tipo didattico.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'organico dei professori ordinari è di 10.000 unità e quello degli associati e di 20.000.

1. 54. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'organico dei professori ordinari è di 10.500 e quello degli associati è di 19.500.

1. 55. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'organico dei professori ordinari è di 11.000 unità e quello degli associati è di 19.000.

1. 56. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'organico dei professori ordinari è di 11.500 unità e quello degli associati di 18.500.

1. 57. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'organico dei professori ordinari è di 12.000 unità e quello degli associati è di 18.000 unità.

1. 58. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'organico dei professori ordinari è di 12.500 unità e quello degli associati di 17.500.

1. 59. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'organico dei professori ordinari è di 13.000 unità e quello degli associati di 17.000.

1. 60.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'organico dei professori ordinari è di 13.500 unità e quello degli associati di 16.500.

1. 61.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'organico dei professori ordinari è di 14.500 unità e quello degli associati di 16.500 unità.

1. 62.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'organico dei professori ordinari è di 14.500 unità e quello degli associati di 15.500 unità.

1. 63.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli. Trattandosi di emendamenti che si differenziano solo per una graduazione di cifre, ma sono ispirati ad un unico concetto, essi vanno infatti illustrati congiuntamente.

PINTO. Signor Presidente, vorrei svolgere singolarmente gli emendamenti di questo gruppo.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, non posso accogliere la sua richiesta per le ragioni che ho appena illustrato: vi è del resto una lunga prassi nel senso da me indicato. La prego pertanto di svolgere congiuntamente questi emendamenti.

PINTO. L'emendamento Gorla Massimo 1. 54 propone di sostituire il quinto comma con il seguente: « L'organico dei professori ordinari è di diecimila unità e quello degli associati è di ventimila ».

La serie di emendamenti da noi proposti, che riguardano lo dotazione organica e il ruolo del professore ordinario, nonché di quello associato, vanno tutti nel senso di una restrizione del numero dei posti di ordinario e di un aumento correlativo della dotazione organica degli associati. Tali emendamenti modificano profondamente la composizione dei docenti universitari nel senso che vanno verso una reale unicità della funzione docente, unicità su cui ci siamo soffermati molto nei nostri interventi ma che, al di là dei nostri sforzi, non è stata recepita dalla maggioranza e dal Governo.

O si crede davvero alla funzione del docente unico oppure è inutile, colleghi deputati, colleghi della maggioranza, barare riguardo ad una unicità che di fatto non è tale, perché si intende introdurre dei criteri e dei livelli che, ancora una volta, hanno lo scopo di favorire la gerarchia all'interno dell'università.

L'obiettivo del docente unico ha sempre rappresentato un punto irrinunciabile delle lotte non solo dei lavoratori precari, dei lavoratori docenti e non docenti dell'università, ma anche dell'intero movimento sindacale. Basti considerare quanto previsto dagli accordi di marzo fra sindacato e Governo, poi disattesi dal Governo e, di fatto, dalla maggioranza. Tali accordi risultano inoltre totalmente disattesi dal provvedimento in discussione che prevede la distinzione di due fasce differenziate per quanto riguarda le mansioni ed i poteri. Il provvedimento ribadisce infatti ancora una volta e consolida il potere dei professori ordinari, dei baroni dell'università, attaccando la posizio-

ne di quelle forze intermedie che sono rappresentate dalle altre categorie di docenti e non docenti.

Per ristabilire la democrazia all'interno dell'università noi vi proponiamo, colleghi deputati, questi nostri emendamenti che prevedono la riduzione del numero dei posti degli ordinari, senza, per altro, ridurre od intaccare la consistenza dello organico. Proponiamo quindi che sia aumentato in proporzione il numero degli associati.

Il comma cui i nostri emendamenti si riferiscono fissa in quindicimila unità sia l'organico degli ordinari sia quello degli associati. Il nostro emendamento prevede che, nell'ambito dell'organico previsto, i posti agli associati passino da quindicimila a ventimila, mentre quelli riservati agli ordinari passino da quindicimila a diecimila.

Per comprendere il senso di tale proposta occorre capire chi sono gli ordinari e chi sono gli associati. Il nostro emendamento, altrimenti, potrebbe essere interpretato come una semplice proposta di modifica di certe cifre e non invece se secondo l'ottica relativa ad un qualificante e complessivo discorso politico che vuole affrontare. Il nostro emendamento vuole quindi contribuire a chiarire quella che, a nostro giudizio, deve essere la concezione di una giusta posizione del docente all'interno della università.

La logica che è prevalsa finora, per quanto riguarda il personale docente, è stata quella di stratificare il più possibile. In questo caso, ci troviamo di fronte a un primo ruolo, che comprende i professori ordinari e straordinari, e a un secondo ruolo, che comprende i professori associati. Nel primo entrano i docenti attualmente di ruolo, che sono all'incirca – i colleghi mi possono correggere, anche perché è difficile dare dei dati precisi sulla situazione dell'università – 6.350. In più ci sono posti da attribuire attraverso i concorsi ancora da espletare, che si aggirano sui 5.000. Nel secondo ruolo entrano gli assistenti di ruolo, gli incaricati in servizio.

Questa divisione in due ruoli del corpo docente, più il terzo, che è costituito dagli aggiunti e il quarto, che è costituito dal dottorato di ricerca, rappresenta un grave passo indietro rispetto alla stessa stratificazione attuale. Come se questo non bastasse, colleghi deputati e signor rappresentante del Governo, viene di fatto respinto, ancora una volta, il concetto di tempo pieno per il docente. Le forze politiche, ma mi rivolgo in particolare alla sinistra che su questo punto si è espressa chiaramente, si trovano di fronte ad un decreto vago, che rinuncia, per lo meno, a stabilire punti fermi di riferimento per la discussione e l'applicazione della riforma. Non si fissano, quindi, gli obblighi di insegnamento e di servizio per i docenti dei due ruoli, prevedendo non meno di 12 ore settimanali da destinarsi alle attività didattiche. Unitamente a ciò, si consente ai docenti l'espletamento della libera professione, con tutto ciò che questo significa: assenteismo, interessi esterni all'università, disimpegno nella ricerca.

Per ogni ruolo, inoltre, viene previsto un diverso livello di stipendio che costituisce una ulteriore stratificazione del corpo docente.

Gli studenti e tutti i lavoratori si sono espressi contro le divisioni e le stratificazioni all'interno delle varie categorie dei docenti, in quanto funzionali a mantenere inalterato quel meccanismo di potere verticistico che di fatto ha regolato il funzionamento dell'università e che forse ne ha determinato la decadenza.

Più saliamo in questa scala gerarchica, più aumenta il potere. Intaccare questo meccanismo vorrebbe dire dare un duro colpo al potere baronale. I precari e gli assistenti sono essenziali al mantenimento di questo meccanismo, proprio perché, essendo ricattabili, dipendendo cioè la loro sistemazione dalla volontà del barone, si adeguano all'interesse delle singole persone, calpestando così e annullando ogni spinta di autonomia. Ed è questo il motivo per cui il precariato, colleghi deputati, è vitale al funzionamento delle università in senso baronale.

Non si è esitato a sistemare in ruolo centomila insegnanti nella scuola media, ma si trovano difficoltà insormontabili a sistemare in ruolo un numero di precari di molto inferiore, quasi insignificante rispetto a quella cifra.

Il potere baronale va intaccato profondamente e, con questo, il ruolo corrispondente dei professori ordinari. Va allargata nell'università la componente degli associati per realizzare o almeno tendere verso una università, non dico alternativa, ma per lo meno più decente. Lo scopo di questo nostro emendamento è di intaccare il potere baronale a partire, colleghi deputati, dalla drastica riduzione del numero degli ordinari che devono operare nell'università.

Colleghi deputati, mi sia consentito dire che, se non avessimo temuto di fare delle proposte inaccettabili, avremmo difeso il principio dell'esaurimento del ruolo degli ordinari. Ed il significato di questo emendamento, va proprio, colleghi deputati, in questa logica che non è soltanto ostruzionistica, ma che tende a colpire, una volta per tutte, l'esistenza della baronia all'interno dell'università.

Io reputo questo emendamento qualificante perché ha dietro tutto il discorso del docente unico sul quale si dovrebbe basare la nuova università, onorevole Spaventa: non si tratta soltanto di voler cambiare qualche numero.

Penso che l'onorevole Spaventa concordi con me che questo significa cercare di attaccare nella loro realtà e nella loro fortezza l'esercito dei baroni che tiene in mano l'università facendone un luogo astratto, al di fuori, o, ancor più, nemico delle esigenze della maggioranza della popolazione; una università all'interno della quale dopo anni di battaglie è potuto entrare il discorso di una sociologia diversa che si pone il problema della gente dei quartieri e delle condizioni di fabbrica; una università all'interno della quale solo dopo anni di battaglia ci si è potuti porre il problema della nocività all'interno delle fabbriche (Seveso, ad esempio).

Vorrei spendere ancora qualche parola proprio per non rendere freddi i numeri di questo emendamento. Per comprenderne il significato dobbiamo fare un passo in avanti ed esaminare l'articolo che prevede la formazione del consiglio nazionale universitario e tutto il meccanismo delle commissioni per i concorsi relativi alla assegnazione dei posti per gli associati e per gli aggiunti. In tali articoli tutto il potere decisionale rimane in mano ai docenti di ruolo senza intaccare minimamente il loro potere all'interno dell'università. Colleghi della maggioranza, pensate davvero che dietro le lotte dei precari nelle università, nelle varie categorie, ci sia solamente una volgare richiesta per qualche posto di lavoro in più ? Dietro queste lotte c'è la volontà di intaccare fino in fondo quel potere decisionale che è nelle mani dei baroni all'interno delle università; quel potere di selezionare a proprio uso e consumo, quel potere di far passare e andare avanti quei soggetti che più sono portati a ripercorrere le orme dei baroni.

Per questo proprio rimanendo all'interno di una logica di una riforma dell'università il numero dei professori di ruolo non può essere aumentato.

ARMELLA. Deve essere diminuito ?

PINTO. Questa è una posizione degna di rispetto, collega della democrazia cristiana. Vuoi una tua università a tuo uso e costume, con pochi professori, pochi padreterni, pochi studenti ? Quindi, tutto risponde alla logica in quella che è la tua origine di classe e il tuo pensiero. Cioè, perpetuare nel tempo quelle caste che devono servire i tuoi interessi e gli interessi alla classe a cui appartieni. Abbiamo una visione diversa dell'università, dei rapporti fra gli uomini, dei rapporti sociali, del modo di concepire la vita. Sono concezioni molto lontane tra loro e quindi sono inutili queste polemiche che hanno il solo scopo di creare un clima che fino ad ora non è stato creato.

Quindi, rimanendo all'interno di una logica della riforma dell'università, il numero dei professori di ruolo non può essere aumentato in maniera tale da far

aumentare il loro peso nella gestione interna della facoltà.

Con tutte le tornate concorsuali, lasciando in mano ai docenti di ruolo la partecipazione alle commissioni, la loro attività rimarrebbe praticamente finalizzata all'emissione dei pareri di idoneità e dei giudizi sui candidati.

Mi si potrebbe obiettare a questo punto... vedo con piacere che sta crescendo il numero dei colleghi interessati a questo discorso.

GUERRINI. Siamo venuti perché è molto interessante quello che lei dice.

PINTO. Dicevo che mi si potrebbe obiettare che a questo problema sarebbe possibile ovviare proprio con l'aumento del lavoro organico. A chi la pensa così, rispondo che lo spirito di questo emendamento è proprio quello di evitare l'accertamento del potere in poche mani e di estendere le facoltà di giudizio alle commissioni, allargando così la gestione del potere all'interno delle facoltà, nonché i poteri direzionali nell'ambito della ricerca e in quello dell'organizzazione della didattica; di quella didattica sulla quale tanto oggi mi sono dilungato.

Fino ad oggi, per esempio, le ricerche del CNR, assegnate agli istituti universitari con i relativi fondi di dotazione devono essere dirette da un docente di ruolo che sia direttore di istituto. Ciò, dal mio punto di vista – e penso che sia condiviso da molti dei colleghi che con attenzione stanno seguendo il mio discorso – non dà alcuna garanzia dal punto di vista organizzativo: nonostante questo sono proprio i professori ordinari che gestiscono le ricerche.

Per quel che riguarda i fondi stanziati, mi chiedo in che mani vadano a finire. Ritengo che sarebbe doveroso da parte di tutti porsi tale problema, se è vero che si vuole dar vita a una ricerca diversa, se si vuole avviare un controllo pubblico sulla ricerca medesima, tesa non a favorire interessi di pochi o di gruppi, ma a sodisfare e risolvere le aspettative e le contradizioni della maggior parte dei cittadini.

No! Onorevoli colleghi, voi non vi preoccupate di sapere in mano a chi vadano questi soldi! Non intendo fare nessuna demagogia scandalistica accusando questa o quella categoria impegnata allo interno dell'università. Desidero soltanto denunciare qui un fatto che tutti i colleghi, che sono anche docenti universitari, conoscono benissimo: i soldi della ricerca servono soltanto a dare delle « briciole di pane », tanto per usare un linguaggio caro a molti in questo periodo, quegli stessi che pensano di risolvere i problemi dell'università. A tutti quegli esercitatori che non sono, dal punto di vista finanziario, inseriti nel bilancio dell'università, toccherebbero delle « briciole di pane ». A questo punto il quadro si completa e si può vedere come, analizzando un aspetto che, anche se qualificante, si limita tuttavia alla semplice revisione di due membri, tutti gli aspetti scottanti che riguardano l'università tornano a galla in modo prepotente e si impongono all'attenzione dei colleghi che mi stanno ascoltando. E proprio per non far torto alle aspettative di attenzione e di interessamento nei confronti del mio intervento, relativo allo svolgimento di questo emendamento, vorrei dar lettura di un documento rarissimo approvato dalle confederazioni sindacali su questo argomento. Si tratta di elementi che danno valore alla mia interpretazione. Mi riferisco alla relazione di Marianetti, svolta per conto della Federazione unitaria alla tavola rotonda del 9 luglio 1975, a Roma, con la partecipazione della democrazia cristiana, del partito comunista, del partito socialista, del partito socialdemocratico e del partito repubblicano. Ora, se è vero che negli ultimi tempi l'università ha accelerato la sua crisi, tanto da giungere alle condizioni in cui oggi si trova, ciò vuol dire che i giudizi espressi in materia qualche tempo fa sono ancor più validi oggi.

« Le confederazioni sindacali scuola e università confederali ed il CNU » – è detto nel documento – « hanno aperto una vertenza per lo stato giuridico del perso-

nale docente e non docente delle università. Si tratta del primo contratto di lavoro di questo personale, che quello della scuola ha già realizzato. Ma i problemi dello stato giuridico investono direttamente i rapporti tra la normativa, le condizioni di lavoro... » (*Interruzione del deputato Zoppi*). Fatemi intervenire nelle condizioni più adatte !

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, parli rivolto all'Assemblea e al Presidente !

PINTO. Signor Presidente della Camera, ho tutta l'intenzione e la convinzione di parlare alla maggioranza dell'Assemblea. Ma, quando tre parlamentari, che si sono avvicinati al mio seggio per non perdere una parola – dovrei pensare questo – di quanto sto dicendo, perché trovano interessanti le mie argomentazioni, si esprimono poi con commenti anche brutti, vuol dire che c'è la volontà di trascendere, e penso che ciò sia scorretto ! (*Commenti al centro*).

Una voce. E allora ti arrabbi un po' !

PINTO. Ma perché interloquisci ? Erano i colleghi deputati che stavano commentando in modo cattivo e mi stavano anche distraendo (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, ci sono tante forme di lotta politica nel nostro paese, purtroppo: anche in questa Camera avviene così !

PINTO. Anche lo sgambetto per le scale ?

PRESIDENTE. Talvolta anche di peggio !

PINTO. Stiamo attenti ai meccanismi che possono essere fuori, signor Presidente ! Infatti si inizia di fuori e poi si consente che dentro quella logica...

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, lei stava svolgendo il suo ragionamento...

PINTO. Continuo a leggere questo interessante documento sindacale che esprime la posizione delle confederazioni, rispetto a qualche tempo fa,... (*Commenti*).

BOCCHI FAUSTO. Dallo per letto !

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, non raccolga le interruzioni.

PINTO. Per l'amor di Dio, signor Presidente ! « Ma i problemi dello stato giuridico investono direttamente i rapporti tra la normativa, le condizioni di lavoro, i diritti e i doveri di tutto il personale e le strutture nelle quali esso opera, nonché il complesso della organizzazione della didattica e della ricerca nell'università. Inoltre, il ruolo che deve essere assunto dall'università nell'ambito della politica della ricerca nel nostro paese, l'esigenza non più rinviabile di una programmazione unitaria complessiva, la diretta incidenza della ricerca scientifica, in rapporto ai grandi obiettivi posti dal movimento dei lavoratori per profonde trasformazioni sociali e produttive, per il pieno sviluppo delle risorse materiali ed intellettuali esistenti, per diverse scelte di sviluppo economico, impongono alle confederazioni di intervenire sul nodo strutturale della riforma della università. Noi siamo pienamente consapevoli – dice il documento sindacale – del fatto che una riforma che deve essere realizzata attraverso una ricerca investe momenti molteplici: sindacali, politici e istituzionali, ed è competenza primaria del Parlamento. Ma proprio per la complessità delle forze interessate ai temi di sviluppo economico e produttivo del nostro paese, proprio perché vogliamo sottolineare la funzione delle forze politiche ed il loro compito di impegno e di intervento sui problemi della riforma, mentre intendiamo riaffermare il diritto dei lavoratori a far sentire la loro volontà ed a essere tra gli interlocutori necessari per le scelte e le decisioni del Parlamento, abbiamo inteso questa sera – dice sempre il documento sindacale – invitare i rappre-

sentanti dei partiti ad un confronto sulle strutture universitarie ».

Poi, io mi domando come e quando, sul problema di come è strutturata l'università e di come bisogna riformarla, quelle forze politiche, che oggi si apprestano ad intervenire sul tema specifico della riforma universitaria, dimostrino di recepire quei confronti e quelle idee.

Dice il documento sindacale: « Per la prima volta nell'ambito di una vertenza di categoria che ha stretta connessione con i profondi mutamenti strutturali, abbiamo aperto un confronto con le forze politiche. Il nostro scopo è quello di allargare il dibattito all'interno del rinnovamento culturale e scientifico, superando il ristretto ambito della trattativa Governo-sindacati sullo stato giuridico, e di stimolare un impegno preciso ad un intervento dei partiti politici, riconfermando i valori istituzionali della loro funzione democratica. La rivendicazione di uno stato giuridico unitario » – (che noi abbiamo riproposto nel nostro emendamento) – « che si configura come uno statuto dei lavoratori dell'università, con una ridefinizione dell'inquadramento normativo e retributivo di tutto il personale sulla base della omogeneità delle funzioni, ha come nodo decisivo la struttura del dipartimento. Soltanto nel dipartimento infatti si può realizzare » – (sono sempre parole non mie ma di un documento sindacale) – « l'abolizione della figura del docente subalterno ». Ma subalterno a chi ? Lo chiedo ai colleghi rappresentanti del Governo.

In quel documento si parla dell'abolizione della figura del docente, della titolarità della cattedra: vi è anche il tempo pieno, l'incompatibilità, la soppressione degli istituti e delle facoltà in una nuova organizzazione del lavoro che garantisca una partecipazione democratica e collettiva alle decisioni attraverso nuovi organi di gestione, l'unità didattica e la ricerca. Si deve istituire un reale rapporto tra attività scientifica e compiti di qualificazione professionale, formazione permanente e sviluppo produttivo e sociale del territorio.

Colleghi della maggioranza, sembra quasi di leggere gli emendamenti da noi presentati !

BOCCHI FAUSTO. Abbiamo già letto negli atti di un convegno quello che stai dicendo: inventa qualcosa di nuovo !

PINTO. Se lo hai letto, perché oggi lo dimentichi ?

PRESIDENTE. Onorevole Bocchi, ella incoraggia l'onorevole Pinto in questo modo !

PINTO. Ti stai apprestando a dare il tuo voto favorevole ad un decreto che di tutte queste cose, citate e volute dal movimento sindacale e dai lavoratori, non ne contiene alcuna. Forse è stata una scelta giusta da parte mia quella di far riferimento ad un documento non del mio partito o di un'area alla quale appartengo, ma di strutture a cui voi dite di fare riferimento e nei confronti delle quali avete assunto impegni precisi che oggi di fatto non state mantenendo (o per lo meno spero di sbagliarmi)...

PRESIDENTE. Lasci stare la polemica, onorevole Pinto, e vada avanti nello svolgimento degli emendamenti.

PINTO. La ringrazio, signor Presidente. È un grosso nodo da affrontare, la formazione degli insegnanti, che nelle strutture dipartimentali deve trovare una soluzione che superi gli attuali corsi abilitanti, garantendo un'adeguata formazione rigorosa. Affinché il mio emendamento non sembri diretto solamente a criticare la distribuzione di un certo numero di posti, chiarisco che esso cela una profonda, maturata convinzione dell'università, quale è oggi. Il più volte ricordato documento sindacale (*Si ride all'estrema sinistra*) ribadisce la contrarietà al dottorato di ricerca come superlaurea. È uno dei punti più qualificanti del nostro discorso: bisogna individuare i grandi filoni culturali, sociali e produttivi intorno ai quali il Governo deve accentrare i suoi inter-

venti, in connessione con le politiche settoriali ed assicurando sempre lo sviluppo della ricerca di base; deve coordinare l'attività degli enti di ricerca; razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili; qualificare e potenziare le attività di formazione scientifica.

Il nostro emendamento 1. 56 recita: « Sostituire il quinto comma con il seguente: l'organico dei professori ordinari è di 11.000 unità e quello degli associati è di 19.000 ». La riaffermazione della non unicità della funzione docente figura non solo a livello istituzionale, con la creazione della fascia degli ordinari e degli associati, ma anche attraverso la restrizione numerica della fascia degli associati: tale restrizione favorisce il mantenimento del potere baronale nella sua interezza, attraverso una maggiore capacità di gestione e di indirizzo della ricerca; e questa gestione non incontra alcun controllo negli organi governativi, la cui composizione proporzionale risulta solo di consenso e ratifica della politica accentratrice degli ordinari.

Il rifiuto di una università ristrutturata secondo gli interessi padronali passa anche attraverso un ampliamento degli organici degli associati, che comunque intacca il carattere egemone degli organi di gestione, allargando la base di partecipazione e limitando la realizzazione dei piani di ristrutturazione baronale. La riduzione numerica delle fasce degli ordinari e contemporaneamente l'aumento degli associati si oppone in qualche misura alla manovra dei baroni, che, assicurandosi di fatto la prevalenza numerica e, quindi, la maggioranza legale (il decreto che stiamo discutendo serve a rendere legale ciò che noi consideriamo illegale) negli organi di governo, intendono creare concretamente la premessa per impedire una effettiva democrazia in queste istituzioni. Alla realizzazione del docente unico oggi ci si oppone assicurando agli ordinari la completa disponibilità degli organi di governo, che sono subordinati completamente alla politica degli ordinari, e con l'istituzione di un ruolo di aggiunti che saranno poi sottoposti allo svolgimento della manovalanza didattica.

Questa è la realizzazione della democrazia all'interno dell'università! A ciò risponde l'istituzione del docente unico! La figura del docente viene ancora una volta smembrata nelle sue diverse componenti nei poteri decisionali e nella esecutività tecnica. Naturalmente ancora una volta chi decide sono i baroni.

Voglio passare ora agli emendamenti 1. 57 e 1. 58. L'emendamento 1. 57 intende sostituire il quinto comma con il seguente: « L'organico dei professori ordinari è di 11.500 unità e quello degli associati di 18.500 ». Con l'emendamento 1. 58 si vuole sostituire il quinto comma con il seguente: « L'organico dei professori ordinari è di 12.000 unità e quello degli associati è di 18.000 unità ».

I colleghi che hanno prestato attenzione al mio intervento e alla mia illustrazione hanno senz'altro notato che, partendo dall'emendamento 1. 54, nel quale affermiamo che l'organico dei professori ordinari è di 10.000 unità, nell'emendamento 1. 57 indichiamo il numero dei professori ordinari in 11.500 unità, mentre il numero degli associati è stato successivamente ridotto, partendo da 20.000 unità. Con questo io non metto in discussione il mio primo emendamento. Poiché penso però che il primo emendamento possa non essere accolto, ho proposto altri emendamenti che intendono mediare nei confronti della mia posizione iniziale, con la speranza che in questo modo la proposta possa essere accettata. La logica di questo emendamento è ancora quella dell'opposizione, sul piano reale, al rafforzamento del potere di quella ristretta casta di baroni che, con la sua protervia, ha inquinato per anni il mondo dell'università.

Riflettiamo su quello che era il senso della richiesta su cui abbiamo prima soffermato la nostra attenzione, la richiesta dei lavoratori che per anni è stata portata avanti, cioè la richiesta del docente unico, che doveva rappresentare la garanzia di una reale democrazia o, meglio, l'introduzione della democrazia nella didattica. E democrazia non significa però

livellamento puro e semplice, significa innanzitutto ridimensionamento dello strapotere di chi da sempre detiene il privilegio di decidere le sorti dell'università; e, poi, soprattutto il riconoscimento del ruolo giocato in un arco di tempo lunghissimo da una grande quantità di studiosi, il cui valore è ampiamente riconosciuto all'esterno dell'università, ma che si scontrano, all'interno dell'università, con un muro che sembra oggi incrollabile ma che io spero che questa Camera, con una sua decisione, sappia, dando un certo contenuto a questo decreto, far crollare.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, sostituire le parole: L'organico dei professori ordinari, *con le seguenti*: L'organico dei professori della prima categoria (o fascia).

1. 30.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Al sesto comma, sostituire le parole: posti di professore ordinario, *con le seguenti*: posti di professore di prima categoria (o fascia).

1. 31.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Al settimo comma, sostituire le parole: professore ordinario, *con le seguenti*: professore della prima categoria (o fascia).

1. 32.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. Il problema dell'incertezza, che deriva dalla storia di questo provvedimento, in ordine alla collocazione dei professori ordinari e di quelli straordinari, come abbiamo visto in precedenza (i professori straordinari considerati tali dall'attuale legislazione: cioè i professori di ruolo in posizione di straordinari), si riproduce, per quanto riguarda il nostro emendamento 1. 30, nel quinto comma dell'articolo. Abbiamo visto che i professori straordinari erano stati dimenticati ma sono stati poi recuperati; oggi, essendo già in vigore il decreto-legge, non esistono più professori di ruolo straordinari, i quali però potrebbero poi rivivere nel caso in cui il decreto decadesse o fosse modificato in un certo senso, salvo naturalmente vedere poi quale sarà la posizione di questa gente: c'è in tutto questo materia di esercitazione per gli studenti delle facoltà di giurisprudenza e vorrei anzi suggerire questa possibilità ai colleghi che hanno responsabilità di insegnamento.

Vorrei dire che questa posizione degli straordinari scomparsi, e che si accingono a ritornare lasciando la qualificazione di professore ordinario per intendere il componente della prima categoria, fa sì che ogni volta che si deve essere precisi in ordine all'organico, bisogna specificare e precisare che per professore ordinario non si intende il professore che abbia superato lo straordinariato, ma si tratta del professore che appartiene alla cosiddetta prima fascia o categoria.

Credo che una formulazione di questo tipo sia assolutamente necessaria perché a mio avviso si rischia di operare un'errata interpretazione del professore ordinario rispetto alla sua collocazione. Nella formulazione del sesto comma – nella dotazione di quindici mila posti per professore ordinario sono compresi i posti di professore di ruolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento – ci sembra opportuno, ai fini di una chiarezza che non deve mancare e per non prestarsi ad una serie di formulazioni aberranti e strane, non mancare di indicare che quando si parla di professore ordinario si intende parlare di professore della prima fascia senza far distinzione se si tratti di ordinario o straordinario.

Credo che affrontare un tema di questo genere non significhi aggiungere cose poco chiare ad una lettera chiara. D'al-

tra parte queste indicazioni devono servire come presupposto per evitare che si vada in sede di interpretazione in modo da far saltare tutta la meccanica della legge.

Non siamo autorizzati a ritenere che l'interprete si atterrà sicuramente ad una formulazione piuttosto che ad un'altra e non possiamo neanche credere che l'interprete andrà a tutti i costi a ricercare la vera volontà del legislatore, così come emerge dal testo letterale della legge. Se dovessimo ricorrere alla vera interpretazione del legislatore potremmo ritenere che si tratti di un « fossile » della formulazione iniziale in cui il professore di prima fascia, come si suol dire, non era soggetto allo straordinariato in quanto ci si era dimenticati di dare questa indicazione, salvo dimenticarci anche quelli che attualmente sono straordinari.

Accedendo ad una diversa forma di interpretazione c'è il rischio che un qualsiasi interprete ci dica che alla fascia dei professori associati si debba accedere mediante concorso. Si potrebbe quindi ritenere che questo organico riguardi esclusivamente le posizioni dei professori che abbiano superato lo straordinariato. Sarebbe assurdo parlare di ciò se non ci accorgessimo che, in realtà, nella struttura del provvedimento in discussione la consistenza degli organici è vista in funzione della sistemazione di una serie di professori. Come ho già avuto modo di dire in sede di discussione dell'articolo 1, il tipo di università che viene proposta è concepito in funzione della collocazione dei professori.

Secondo questa ottica, è chiaro che si potrebbe veramente arrivare ad individuare una *ratio* relativa ad una interpretazione fondata sul fatto che, poiché il professore straordinario appartenente alla prima fascia non ha ancora ottenuto una collocazione definitiva ed è soggetto ad una retrocessione, occorra tener presente che l'organico possa essere considerato coperto solo quando sia stato conseguito il fine ultimo dell'ordinariato. I professori in questione non possono accedere alla posizione di professore straordinario, non potendosi parlare propriamente di posti in organico, perché, in realtà, si parla di dotazione organica, facendo riferimento non a quella che è la situazione relativa alle necessità dell'università e dell'insegnamento, ma alla finalità di attribuire una determinata qualifica a determinati soggetti, quasi *ad personam*.

Se ciò è esatto e, se come ci sembra di capire, la disposizione in questione ha lo scopo di attribuire la funzione di professore ordinario o straordinario in rapporto al numero delle persone che devono essere sistemate, allora occorre che il provvedimento in discussione per essere chiaro debba puntualmente tener presente in ogni sua parte che, quando si parla di professore ordinario, salvo nel caso in cui si faccia riferimento al conseguimento dell'ordinariato, ci si riferisce ai professori appartenenti alla prima fascia. Ritengo che tale indicazione vada specificata – lo ripeto – ogni volta che si fa riferimento alla consistenza della dotazione organica. Occorre precisare, perché questo è il senso che avete voluto dare alle disposizioni in esame, che quando ci si riferisce al professore ordinario, non si desidera far riferimento alla qualifica che sarà data a questo od a quel professore in base alla sua posizione personale, ma invece alla qualifica da attribuirsi ai professori della prima fascia. Tale è appunto lo scopo del nostro emendamento.

Accogliendo l'invito rivoltomi dal Presidente, illustrerò ora anche il mio emendamento 1. 32, relativo al settimo comma, che prevede che i posti di professore ordinario e di associato siano assegnati alle università secondo le modalità previste dall'articolo 2, in base ad esigenze didattiche e scientifiche delle facoltà.

Non starò qui a rilevare quali gravi incongruenze presenti questo criterio della assegnazione dei posti alle singole facoltà. Questo viene, persino, a violare quella norma della Costituzione, per la quale gli istituti di istruzione superiore possono darsi statuti autonomi. Noi, infatti, non vediamo in quali termini si sia ridotto il margine di autonomia. Qui, comunque, ci interessa dire che, poiché si tratta di tra-

sferire il concetto di ordinariato o di straordinariato, di professore ordinario o di professore associato, bisogna essere ben chiari nel determinare. Si tratta, infatti, di questioni di organico, si tratta di operare dei trasferimenti dalla qualifica del personale cui si fa riferimento, molto spesso, nei commi precedenti, dove si parla di professore ordinario o di professore associato. In questo punto, invece, si precisano i riflessi di questa dotazione, che comportano, appunto, sia pure in funzione di questa dotazione, la creazione e lo adattamento degli organici. Ci pare necessaria la massima precisione e chiarezza nel dire che, per professore ordinario, si intende il professore della prima categoria. Occorre, cioè, non dire che il professore ordinario è quello che non è straordinario.

Credo che questa modificazione varrà a dare un pochino più di chiarezza a queste norme, che di chiarezza hanno bisogno, perché ne difettano. Un emendamento di questo genere non sconvolge i disegni della maggioranza, ma, semmai, costituisce un servizio alla determinazione di questa. Non costituisce, certo, una nostra determinazione politica. Penso che, in fondo, fornendo elementi di chiarezza alle espressioni delle vostre – non delle nostre – scelte, non facciamo certamente opera di masochismo politico: facciamo il nostro dovere, soprattutto se riteniamo che tra i nostri doveri, ed anche tra i nostri disegni politici, ci sia quello di dare, in qualche modo, al paese idee più chiare. Idee più chiare significano leggi che meglio sopperiscano ad una esigenza di difesa dei diritti civili. Non c'è, infatti, difesa dei diritti civili che possa essere affidata ad un corpo di leggi, ad una singola legge, che non abbiano i requisiti della chiarezza e della certezza. La certezza del diritto è, di per se stessa, un diritto civile. Ogni volta che, nell'abborracciare dei testi di legge nelle più varie materie, viene violata questa fondamentale esigenza, si viola un fondamentale diritto civile, o quanto meno si pongono le premesse perché esso sia violato. Poi, c'è, molto spesso, la violazione dei singoli diritti civili che può intervenire nelle singole materie nelle quali interviene la indeterminatezza della legge, che, pure, con un minimo di spreco di attenzione potrebbe essere evitata. Credo, quindi, che per questa esigenza si possa accogliere l'emendamento da noi presentato. Ci sembra che questi emendamenti, presentati rispetto ai commi che hanno una funzione portante nel provvedimento al nostro esame, abbiano un ruolo importantissimo. Difficilmente, infatti, se su questi punti non esisterà piena chiarezza, portà farsi uno sforzo di chiarezza per gli articoli successivi, in particolare, l'articolo 2, che è uno dei più tormentati e delicati. Dico delicati, perché assai delicati sono i meccanismi previsti.

Se non introdurremo queste modifiche, rischieremo di essere dei cattivi legislatori, anche sul piano tecnico. Rischieremo, infatti, di pregiudicare, anche sul piano tecnico, una legge che già nei suoi lineamenti politici appare tutt'altro che chiara. Noi caldeggeremo, quindi, questi emendamenti, li faremo votare. Li abbiamo presentati, insisteremo su di essi e ci auguriamo che in ragione della loro provenienza non dispiacciano a chi porterà il peso più rilevante delle responsabilità politiche di questo decreto-legge e di questo disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, dopo la parola: ordinari, *inserire le seguenti*: è stabilito dalla nomina di 9.000 posti a concorso più quelli degli aventi diritto in base al successivo sesto comma.

1. 6.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

MAGRI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI. Sempre riguardo al problema del numero dei docenti ordinari, voglio illustrare e sostenere un emendamento che, a differenza di altri emendamenti che

sono stati illustrati da altri colleghi, non punta alla riduzione dell'organico dei professori ordinari – cosa che, a mio avviso, creerebbe una ulteriore situazione elitaria e gerarchica all'interno della categoria dei docenti – ma, al contrario, ad allargare ulteriormente – pur senza allargare il tetto complessivo dei docenti – il ruolo dei professori ordinari. Non si può prefissare, infatti, a 15 mila l'organico degli ordinari senza comprimere il numero dei posti di ordinario effettivamente nuovi e di conseguenza condizionare lo sviluppo equilibrato dell'intero organico docente. Bisogna tener conto, infatti, che nell'organico di 15 mila ordinari, previsto da questo comma, sono compresi oltre agli attuali 6200 ordinari, anche 3 mila posti già stanziati in organico dalla legge n. 766 del 30 novembre 1973.

Questo precedente decreto, malauguratamente convertito in legge 5 anni fa, è stato oltre che negativo largamente disatteso. In particolare, infatti, dopo una prima tornata di concorsi espletati con enormi ritardi, con macchinose procedure e con le solite manovre baronali, la seconda tornata non è mai stata bandita. Questi posti di ordinario, quindi, non possono essere considerati nuovi, ma erano già stati previsti perché ritenuti necessari 5 anni fa. È capzioso dunque utilizzare le inadempienze di una legge precedente per coprire le carenze di un'altra legge e darle un carattere espansivo che non ha.

Noi proponiamo dunque che l'organico risulti dalla somma di 9 mila posti a concorso più quelli degli aventi diritto, perché questo è quanto si dovrebbe evincere dai dettati dell'articolo 2, primo e secondo comma, che stabiliscono rispettivamente che i posti a concorso debbano essere non superiori a 2 mila a biennio nell'arco di 6 anni e che i restanti posti vengano assegnati ai vincitori di concorsi che abbiano i titoli specificati nel successivo articolo 3, comma primo. Noi riteniamo che questi posti debbano essere messi a concorso in aggiunta ai 3 mila stanziati in organico con la legge sui provvedimenti urgenti per almeno due ragioni: la prima è che se si vuole effettivamente avviare la tanto attesa dipartimentalizzazione dell'università e nello stesso tempo venire incontro alle crescenti esigenze di cultura e di servizi per tutti i cittadini, si deve prevedere non già una pregiudiziale rigida delimitazione degli organici, ma al contrario una congrua espansione del corpo docente, soprattutto una espansione equilibrata nelle sue componenti e rapidamente adattabile sia all'attuale numero di studenti sia alla prevedibile espansione nei prossimi anni degli studenti e soprattutto, delle funzioni della università. La seconda ragione è che già l'attuale situazione dell'università risente fortemente delle carenze quantitative dell'organico docente.

In particolare, oltre ai posti di ordinario che dovrebbero già essere stati coperti in esecuzione dei provvedimenti urgenti e che vanno immediatamente coperti, è ragionevole aggiungere nella prima tornata di concorsi una quota di posti di ordinario da assegnare a una ulteriore frazione di docenti intermedi che in questi lunghi anni hanno pazientemente atteso, maturando non solo dei diritti giuridici, ma anche delle capacità adeguate.

L'evidente intenzione insita nella limitazione dell'organico degli ordinari è quella di mantenere a questa fascia tutte le caratteristiche di privilegio e di potere che attualmente detiene, limitando rigorosamente gli accessi, attuando una oculatissima selezione, dunque, degli aspiranti non su base neppure meritocratica, come si vorrebbe far credere, ma mediante una accurata scelta politica e clientelare.

Ultimo, ma non meno deleterio scopo che questo restringimento degli ordinari si prefigge, insieme con le altre norme che ritardano l'accesso a questa fascia (straordinariati), è quello di ritardare tutta la progressione dei docenti delle fasce inferiori verso l'alto, togliendo credibilità alla affermazione della transitorietà del neoistituito ruolo degli aggiunti, che di fatto sono destinati a tempo indefinito nel loro ruolo. I modi abnormemente lunghi e macchinosi dell'ingresso e progres-

sione nelle varie fasce di docenti rende così assai improbabile, al di là dei metodi e dei criteri di selezione certamente non limpidi, la possibilità di percorrere in tempi ragionevoli l'intera carriera della docenza per i giovani che non vogliono scegliere scorciatoie contrarie alla loro coscienza.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, sopprimere la parola: rispettivamente.

1. 15. TRABUCCHI.

Poiché l'onorevole Trabucchi non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al sesto comma, sostituire le parole: 15.000 posti, *con le parole*: 10.000 posti.

1. 64.
GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sostituire le parole: 15.000 posti, *con le parole*: 10.500 posti.

1. 65.
GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sostituire le parole: 15.000 posti, *con le parole*: 11.000 posti.

1. 66.
GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sostituire le parole: 15.000 posti, *con le parole*: 11.500 posti.

1. 67.
GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sostituire le parole: 15.000 posti, *con le parole*: 12.000 posti.

1. 68.
GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sostituire le parole: 15.000 posti, *con le parole*: 12.500 posti.

1. 69.
GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sostituire le parole: 15.000 posti, *con le parole*: 13.000 posti.

1. 70.
GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sostituire le parole: 15.000 posti, *con le parole*: 13.500 posti.

1. 71.
GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sostituire le parole: 15.000 posti, *con le parole*: 14.000 posti.

1. 72.
GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sostituire le parole: 15.000 posti, *con le parole*: 14.500 posti.

1. 73.
GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sopprimere le parole da: inclusi quelli, *fino alla fine del comma.*

1. 74.
GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sopprimere le parole: inclusi quelli non ancora ripartiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, *e le parole*: nonché quelli relativi a cattedre convenzionate esistenti al 31 ottobre 1978.

1. 77.
GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sopprimere le parole: inclusi quelli non ancora ripartiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

1. 78.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sopprimere le parole da: quelli comunque, *fino alla fine del comma.*

1. 75.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sopprimere le parole: quelli comunque in soprannumero.

1. 79.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sopprimere le parole da: nonché quelli, *fino alla fine del comma.*

1. 76.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Si parla, sempre a proposito dei concorsi ordinari, dei posti previsti dai provvedimenti urgenti del 1973; è necessario, a mio avviso, fare una analisi assai accurata di questo decreto del quale chiediamo la soppressione; per tale motivo, ritengo opportuno dedicare ad esso una parte del mio intervento.

Voglio fare riferimento ad uno scritto di Felice Ippolito, noto esperto, che nessuno potrà contestare, o accusare di faziosità.

Infatti, in un libro di Felice Ippolito, intitolato: *Università, crisi senza fine*, c'è un'ampia e chiara spiegazione ed un'analisi dei provvedimenti urgenti del 1973, cui fa riferimento questo comma dell'articolo 1, di cui non chiedo la soppressione ma un profondo cambiamento.

Il paragrafo del volume di Ippolito al quale facevo riferimento, anche per capire in quale situazione si era trovato un altro decreto-legge sul quale si deve meditare attentamente se si vuole capire fino in fondo cosa fare nei confronti di questo nuovo decreto-legge, così recita: « Nell'estate del 1972, in attesa dell'inizio dell'anno accademico 1972-'73, vivissima era l'attesa, non solo nell'ambiente strettamente interessato, ma anche nell'opinione pubblica, di conoscere quali sarebbero state le decisioni governative in merito ai provvedimenti da prendere prima dell'inizio dell'anno accademico 1972-'73 per permettere il funzionamento dell'università ». Riteniamo che quel momento storico così lontano per numero di anni rispecchi non solo la situazione attuale ma le attese nei confronti di questi problemi.

Poiché l'esperienza precedente indicava chiaramente che non era possibile approvare un provvedimento organico di riforma in pochi mesi, lo si riteneva indispensabile, per uscire dall'assurda situazione che abbiamo descritto nel capitolo precedente, allorché in attesa di una tanto auspicata riforma con una serie di provvedimenti ritenuti giustamente da alcuni incostituzionali – cosa che si è verificata anche oggi nei confronti di questo decreto; e non è un caso che la nostra pregiudiziale di costituzionalità abbia avuto ben 93 voti a favore – era stata bloccata tutta la normale attività nell'università.

Non solo con la leggina Codignola erano stati bloccati i nuovi corsi, ma non erano stati più assegnati nuovi posti di ruolo per professori e assistenti e vi era stato perfino il tentativo, fortunatamente non riuscito, di impedire le elezioni degli organi accademici. Da più parti veniva chiesto all'allora ministro, onorevole Scalfaro, che aveva assunto il ministero della pubblica istruzione nel Governo Andreotti il 26 febbraio 1972 – come ricorre ed è uguale a volte la storia del nostro paese – di far funzionare la legislazione vigente nel miglior modo possibile, in attesa che dopo le imminenti elezioni legi-

slative la situazione politica si fosse chiarita in maniera tale da poter avere un orientamento preciso per la riforma.

Il professor Benedetto Marzullo, divenuto editorialista del giornale *Il Giorno*, propose, il 10 luglio 1972, con grande buon senso, alcune ovvie soluzioni, che non avrebbero certo potuto pregiudicare la riforma a venire: aumento immediato dei posti di ruolo e dei professori, da 3 mila a 4 mila; 500 posti per il raddoppio di cattedra, onde sistemare tutti i ternati; aumento di 10 mila posti di assistente, per la sistemazione dell'insieme dei precari, espletamento dei 200 concorsi di aggregati, non ancora svolti; sospensione di ogni privilegio amministrativo che il titolo di libero docente, non più conferito, concedeva a chi ne era in possesso, a sfavore di elementi più giovani, che non potevano – ovviamente – più aspirare a tale titolo; aumento immediato delle dotazioni degli istituti scientifici universitari, con i 50 miliardi già previsti nel disegno di legge n. 612.

Non si trattava di molto, ma ciò sarebbe stato pur sempre qualcosa, nella stasi di ogni iniziativa, mentre, nel contempo, la erogazione dei 50 miliardi per la ricerca universitaria avrebbe alleggerito la pressione delle università sul CNR, permettendo a questo ente di sviluppare la ricerca programmata.

Si trattava, in sostanza, di una richiesta di provvedimenti urgenti. Queste giuste istanze, per altro, non furono recepite dal Governo, onde la pubblica opinione cominciò a premere nuovamente allorché l'onorevole Andreotti formò il suo secondo Governo, dopo le elezioni del 1972, anche se trascorsero molti mesi dalla costituzione di detto Governo, prima che si ricominciasse a parlare di università.

Quale che fosse la decisione del Governo, la nuova via da imboccare avrebbe dovuto essere scelta al più presto possibile, perché la « casa bruciava » e dei tanti gravissimi problemi esistenti taluni apparivano di indifferibile soluzione per il successivo anno accademico. D'altra parte, molti parlamentari, di vario colore politico, sia di maggioranza – ad esempio il senatore Spadolini – sia di opposizione – l'onorevole Giovanni Berlinguer –, avevano manifestato la loro favorevole opinione a provvedimenti urgenti parziali, purché inquadrati in un nuovo disegno di legge, dal più vasto respiro.

Sennonché i mesi trascorsero invano, ebbe inizio l'anno accademico alla meno peggio, con proteste e generale disillusione. Di nessun provvedimento, né parziale e contingente, né generale di inquadramento, si vide neppure l'ombra. Le dicerie e le voci si susseguirono fitte. Il Consiglio superiore sarebbe stato richiesto di un parere su un progetto di « miniriforma ». Ma tale progetto non sarebbe piaciuto al Presidente del Consiglio. Un nuovo progetto, ridotto soltanto alla creazione di quattro, cinque mila posti in ruolo, senza alcun inquadramento, sarebbe stato più gradito al Presidente del Consiglio ed al ministro del tesoro.

La conferenza dei rettori aveva manifestato la propria opinione che non era – e non poteva essere diversamente – concorde con quella di taluni esperti dei partiti della maggioranza; i funzionari del Ministero avevano una certa idea e i sindacati, non d'accordo tra di loro, un'altra ancora. I provvedimenti urgenti sarebbero, perciò, stati presi con un decreto-legge – così come avviene oggi – dal momento che i tempi stringevano; decreto da varare, però, nell'ambito del Consiglio dei ministri, contemporaneamente all'approvazione di un nuovo disegno di legge di riforma generale. Nel frattempo talune facoltà avevano preso delle decisioni, in vero sporadiche e non coordinate tra loro, miranti a limitare l'iscrizione delle matricole ».

Anche oggi si parla di numero chiuso; anche oggi vi ponete l'obiettivo di mandar via dalle nostre università un numero sempre maggiore di studenti.

« Le decisioni di quelle università in ordine alla limitazione del numero delle nuove iscrizioni fecero nascere una polemica male impostata e, come sovente accade, peggio condotta sul numero chiuso

che, con quelle decisioni, si sarebbe voluto surrettiziamente introdurre nelle università.

Mi sembra opportuno, a questo punto, chiarire i termini di quella polemica e svolgere alcune considerazioni. Se vi sono stati nella triste storia della nostra università - sempre in attesa di una riforma di carattere sostanziale - provvedimenti demagogici e scoordinati, questi sono quelli nefasti, già ricordati, che, da un lato, hanno aperto l'accesso all'università indiscriminatamente a tutti i diplomati delle scuole medie superiori e, dall'altro, hanno liberalizzato i piani di studio. Tali provvedimenti non potevano che essere concepiti da chi voleva infliggere un colpo mortale alle nostre fatiscenti istituzioni universitarie. Essi potrebbero, in effetti, avere anche una loro logica, che, però, scaturirebbe soltanto dall'inserimento degli stessi in un contesto diverso e, in particolare, nell'ambito di una riforma tale da permettere alla istituzione di funzionare.

Il diritto di tutti allo studio, di cui tanto si parla e si discute, dovrebbe essere logicamente connesso a due altre indispensabili condizioni: in primo luogo il diritto di accedere, a certe condizioni, all'università, ma anche il diritto di avere da questa università determinati servizi, ad esempio la disponibilità di locali attrezzati, di laboratori, di docenti, e via discorrendo; in secondo luogo, poiché una indiscriminata affluenza all'università non ha alcun senso se non quello, ormai palese a tutti, di creare un'area di parcheggio, il diritto allo studio deve essere subordinato ad una discriminazione meritocratica e non classista, come diceva Ippolito in quel periodo in cui si discuteva il decreto del 1973. Orbene, attualmente, con i provvedimenti sopra ricordati si è soltanto creato - e vien da pensare che si è voluto creare - il caos. In mancanza di contestuali provvedimenti, come quello di adeguare le strutture alla richiesta o di stabilire una qualche selettività di merito, non è infatti sortito altro effetto che quello di rovinare la preparazione di coloro che meritano di studiare e di creare una nuova larga massa di disoccupati intellettuali, di sminuire la importanza che i titoli professionali meritano e di creare la logica impennata degli ordini professionali, che cominciano ad opporsi all'iscrizione automatica dei professionisti dequalificati. Quest'ultimo fenomeno era infatti da attendersi, come tipico fenomeno corporativo, di fronte alla carenza di potere, ognor più preoccupante, dell'autorità statale. Che in questa direzione non si potesse continuare era una verità che incominciava a farsi sempre più strada e i conati scordati degli ordini professionali da un canto, di talune facoltà dall'altro, a cui sopra abbiamo accennato, stavano a dimostrarlo. Orbene, una direttiva che avrebbe potuto, unitamente ad altre, in parte ovviare a questo stato di patologico disordine - dice Ippolito - sarebbe stata quella di adottare il numero chiuso, non con provvedimenti locali, presi alla spicciola, ma in base a due precise e convergenti considerazioni: da un canto un'analisi del CIPE sul fabbisogno di laureati in relazione ai vari tipi di laurea; dall'altro un'analisi delle attuali strutture universitarie, che fissano la capacità di ricezione nei vari corsi di laurea, nelle varie sedi. Ovviamente queste due valutazioni andrebbero fissate anno per anno. Tale provvedimento andrebbe coordinato con un altro, che istituisca una sorta di esame di ammissione all'università. E proprio perché tale esame non divenga esame a base classista, sarebbe possibile prevedere che l'attuale presalario non venga dato dopo l'iscrizione all'università, ma prima, e a tutti coloro che, una volta terminate le scuole medie superiori, dichiarino di volersi preparare all'esame di ammissione all'università. Lo Stato, provvedendo al presalario, tenderebbe a porre in condizioni ugualitarie tutti gli aspiranti che, al termine di un anno, si presentassero agli esami di ammissione. Coloro che li superassero, nel limite dei posti disponibili, continuerebbero gli studi universitari. Naturalmente sarebbe possibile, in sede di articolazione del provvedimento, prevedere tutti quegli accorgimenti legislativi necessari per un

buon funzionamento del meccanismo. Per esempio occorrerebbe compilare una graduatoria preliminare dei candidati all'atto di ricevere il presalario in relazione al corso di laurea cui aspirano, stabilire poi la possibilità di fruire ancora del presalario da parte dei migliori studenti durante i corsi universitari, nonché la creazione di sbarramenti dopo il primo o i primi due anni di corso e la possibilità degli idonei, non ammessi per mancanza di posti, di essere accettati come uditori nelle facoltà.

Ma il provvedimento che qui si propone dovrebbe tendere, da una parte, a ridare agli studi universitari un minimo di efficienza e di serietà e, quindi, occorre anche che le facoltà esercitino il loro diritto di accettare o no i piani di studio proposti, fissando delle norme per quei pochi esami che si ritengano insostituibili; dall'altra parte, ad evitare la creazione di queste aree di parcheggio di laureati senza lavoro che finiscono, in ultima analisi, per costituire masse di manovra di scontenti per avventure politiche di qualsiasi tipo. Dopo molti tentennamenti, nel marzo 1973, il Consiglio dei ministri, assieme allo schema generale del disegno di legge di riforma, approvò uno stralcio da presentare al Parlamento come provvedimento urgente. Ma non tanto lo schema generale di cui, del resto, la opinione pubblica seppe ben poco, quanto i provvedimenti urgenti destarono forti perplessità e riserve in tutti gli ambienti interessati, sia presso le varie componenti universitarie sia presso gli stessi partiti politici, appartenenti o meno alla precaria maggioranza parlamentare. Dei provvedimenti urgenti la rivista *Scienza e società* si era occupata più volte per sollecitarne il varo e per indicarne taluni punti che potevano essere essenziali e qualificanti. L'ultimo di tali interventi, pubblicato nel fascicolo n. 53 del gennaio 1973, esaminava, fra l'altro, un testo che aveva avuto ampia circolazione ufficiosa, rilevandone quelle che erano le manchevolezze e le pecche. Si dovette dolorosamente constatare che sia le une sia le altre sembrarono notevolmente aumentate, onde il testo definitivo, che il Governo Andreotti gettò in pasto ad una esigua ed eterogenea maggioranza parlamentare, sembrò notevolmente peggiorato rispetto al precedente. Sparito il ruolo del ricercatore, si volle sostituire ad esso il professore associato, ma questo nuovo ruolo pareva sorto molto più per dare una sistemazione ai numerosi assistenti incaricati, che non sarebbero riusciti entro il primo biennio di applicazione della legge ad occupare i 3.600 nuovi posti di professore, che non per alimentare di nuova linfa le strutture universitarie. Infatti i 2000 posti di associato sarebbero stati sufficienti per i vecchi assistenti e per gli incaricati non in grado di raggiungere la meta dei professori di ruolo, ma non ad immettere la larga messe dei precari che attendevano da tempo una sistemazione decorosa, sia sul piano formale sia su quello delle retribuzioni, per non abbandonare di fatto la ricerca e la didattica. Né si suppliva alle nuove leve... ».

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, la lettura di un libro la potremmo fare tutti!

PINTO. Si tratta di un paragrafo, signor Presidente!

PRESIDENTE. Abbia per lo meno la correttezza di non far vedere il libro ai suoi colleghi; ecco, lo metta più sotto. Qualcuno poi la citerà per plagio, non avendo citato la fonte...

PINTO. Signor Presidente, anche per correttezza nei confronti dell'Assemblea, devo far presente – e potrà risultare dal resoconto stenografico della prima parte del mio intervento – che ho detto che citavo uno scritto di Felice Ippolito.

PRESIDENTE. Sì, ma non un libro intero!

PINTO. È un argomento che dovrebbe essere chiarito.

PRESIDENTE. Vorrei richiamarla ad un minimo di serietà del dibattito, onorevole Pinto.

PINTO. Capisco il suo richiamo, ma quello che faccio non è per offesa nei confronti dei colleghi parlamentari, ma proprio per essere fedele a quello che diceva oggi un collega del partito comunista: quando citavo un saggio sulla didattica nell'università di Napoli, quel collega con ironia diceva che quello era il primo libro che io leggevo. Poiché ci ho preso gusto e forse questa mia esperienza parlamentare ha avuto, tra i suoi pochi pregi, quello di farmi leggere dei libri, io continuo a dimostrare la mia ignoranza a quest'aula e cito un altro libro, pensando di non violare il regolamento! (*Applausi del deputato Mellini*).

ZOPPI. Viva l'Italia!

PRESIDENTE. Io non le ho fatto un formale richiamo, le facevo semplicemente un discorso di opportunità.

PINTO. Penso che non sia stato corretto il suo richiamo!

PRESIDENTE. È una questione di gusti: io lo ritengo tale.

PINTO. Può darsi che in questo modo, alla fine della legislatura, avremo un deputato in più culturalmente preparato!

PRESIDENTE. Facciamo i corsi di aggiornamento, allora!

PINTO. Oltretutto, signor Presidente, mi si creano difficoltà a procedere: mi sia almeno consentito di riordinare le idee.

Cito ancora dal libro di Ippolito: *Università, crisi senza fine*, proprio perché parecchi colleghi lo hanno letto. Vi si dice che, sparito il ruolo dei ricercatori, si vuole sostituire il professore associato, ma questo nuovo ruolo pareva sorto più per dare una sistemazione ai precari, che per risolvere il problema; né si suppliva alle nuove leve con duemila nuove borse biennali, che apparivano affatto insufficienti, di fronte ad una popolazione studentesca che si aggirava sul milione, a rincalzare i ruoli dei professori e degli associati, né tantomeno con i contratti a termine, che in quattro anni erano sorti all'improvviso, nelle more della discussione, che avrebbero posto i contrattisti alla mercé dei professori, senza dare alcuna stabilità o possibilità di carriera.

« Assurde apparivano le nuove norme per i concorsi, che affidavano la nomina delle commissioni solo al sorteggio, senza correggere le attuali norme di cui tutti deprecavano il funzionamento – recita Ippolito – con un elettorato ristretto alla disciplina e, con l'opportuna alea del sorteggio, tra i primi dieci o quindici eletti. Accanto a queste non lievi pecche, figuravano alcune gravissime omissioni che appunto dequalificavano il progetto ». Tutto ciò è molto attuale, e paragonabile al decreto Pedini che si dovrebbe approvare: *a*) non c'era una parola sul finanziamento degli istituti universitari (dove erano finiti i cinquanta miliardi che all'uopo stanziava la decaduta proposta di legge n. 612 ?); *b*) non si parlava di provvedimenti edilizi urgenti; *c*) non si considerava il problema gravissimo per tutti gli istituti scientifici del personale coadiutore, tecnico e subalterno: che faranno tanti professori, associati, contrattisti, borsisti, senza coadiutori, tecnici già massicciamente insufficienti ?

ALICI FRANCESCO ONORATO. Mistero della fede!

PINTO. *d*) non si stabilivano le incompatibilità tra l'insegnamento e l'attività parlamentare o dirigenziale in enti pubblici o privati. Sono gli stessi problemi di allora, quelli odierni di un decreto e non di una riforma: quando si governa con provvedimenti-tampone, non si cambieranno nella sostanza le condizioni di vita all'interno dell'università; *e*) non si autorizzava l'immediata sperimentazione dei dipartimenti e l'immediata ed indispensabile sostituzione dei consigli di corso di laurea ai consigli di facoltà; *f*) sembravano ancora più attenuate dal precedente progetto n. 612 e non sparite del tutto, le norme sul tempo pieno, che ancora oggi vengono richieste, mi sembra,

dalla stragrande maggioranza dei lavoratori e degli studenti dell'università: qualcuno mi deve dire perché noi dovremmo affidare questi problemi, ancora una volta, a un decreto-legge che non li risolve, ma forse li acuisce ancora di più. Ma questi provvedimenti urgenti – continua Ippolito – viaggiarono con molta lentezza, tanto che alla fine del Governo Andreotti, nel giugno del 1973, nessun passo avanti sostanziale era stato compiuto ». C'erano la stessa situazione universitaria, gli stessi problemi, lo stesso Governo Andreotti. Qualcuno può sostenere che qualcosa è cambiato: oggi c'è una maggioranza diversa, anche se traballante. È una maggioranza che esiste ancora; però, guarda caso, con gli stessi contenuti e la stessa volontà miope di non affrontare e prendere di petto con una riforma seria e complessiva i problemi dell'università.

« Il nuovo Governo Rumor, il quarto (una delle ultime riedizioni dell'ormai defunto centro-sinistra) annunciò subito che, stanti le ragioni di necessità e di urgenza, ancora una volta (sono anni che si parla di necessità e di urgenza, come vuole la Costituzione) i provvedimenti urgenti, opportunamente rimaneggiati, sarebbero stati assunti attraverso un decreto-legge. Sarebbe opportuno – continua Ippolito nel numero 60 dell'agosto 1973 su *Le Scienze* –, nel varare al più presto l'annunciato decreto-legge, evitare qualche errore fondamentale. Uno di questi consiste nel ritornare all'abusato e già stigmatizzato metodo di proporre misure sospensive, in attesa della riforma generale. Si faccia quel poco che si può e che potrà anche essere perfezionato o modificato in senso di riforma, ma, per carità, non si provveda con dizioni del tipo: " ... fino all'entrata in vigore della riforma ", oppure: " ... in attesa della riforma " e simili. In secondo luogo si provveda subito, oltre che all'adeguamento delle retribuzioni a tutti i livelli e segnatamente a quelli inferiori, al finanziamento della ricerca universitaria, come già previsto dal disegno di legge n. 612, in maniera da sgravare di quest'onere il CNR, che vi ha finora sopperito. Ciò premesso e riferendosi allo schema del decreto-legge, così annunciato dalla stampa quotidiana e purtroppo non meglio precisato nelle dichiarazioni programmatiche dell'onorevole Rumor (non vorremmo che fossero sopravvenuti dei ripensamenti) riteniamo di dover sottolineare alcuni punti per indicare quello che, ovviamente a nostro avviso, potrebbe rappresentare...

NOBERASCO. Onorevole Pinto, hanno telefonato per sapere se possono « buttare la pasta » !

PINTO. Signor Presidente, o lei in quest'aula richiama certi individui...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho detto basta ! Onorevole Pinto, qui siamo tutti individui.

PINTO. Anche questa mattina il Presidente Ingrao diceva che ciò faceva parte di un'arma politica. Allora, se la Presidenza della Camera, del Parlamento, sancisce il principio che arma politica significa anche queste provocazioni basse, volgari e idiote, allora vuol dire che si sanciscono dei princìpi in ordine ai quali il popolo si deve preoccupare. Sto notando, poi, che la posizione più offensiva e tracotante nei miei confronti è proprio quella del partito comunista italiano. Ognuno faccia il suo dovere. Avete voluto assumere quello della maggioranza ? E allora, porca miseria...

PRESIDENTE. Vede, onorevole Pinto, non è che questa sia un'espressione molto corretta (*Proteste del deputato Pinto*).

Non mi sembra, onorevole Pinto, che il suo sia un pulpito molto adeguato, perché lei cade molto spesso in queste offese che ora dice di ricevere. Una volta l'uno, una volta l'altro (*Proteste del deputato Pinto*). Fa male lui e fa male lei, fate male entrambi. Adesso, per favore, continui e cerchi di attenersi al tema (*Proteste del deputato Pinto*).

PINTO. Mi rendo conto, signor Presidente, che questa è per lei un'esperienza nuova.

PRESIDENTE. Però sono stata molto in aula. Continui e si attenga al tema.

PINTO. Signor Presidente, se lei mi dice che certe cose succedono per colpa mia...

PRESIDENTE. No, ho detto che qualche volta la colpa è sua e qualche volta di altri (*Commenti all'estrema sinistra*).

PINTO. Signor Presidente, vede: si mettono a due metri a fare le battutine... Come si può lavorare così ?

PRESIDENTE. Tanto sta leggendo: due righe in più o due righe in meno...

PINTO. Cerchiamo di avere un po' di serietà !

PRESIDENTE. Già, sarebbe opportuno. Onorevole Pinto, si attenga al tema e prosegua.

PINTO. In materia di concorsi per i nuovi posti di professore di ruolo, se è giusto il correttivo del sorteggio per la nomina delle commissioni, ci sembra che il sorteggio sia un fatto assurdo. Sarebbe più serio provvedere a sorteggiare la commissione tra un numero doppio o anche triplo di professori eletti dai titolari della materia posta a concorso e di materie strettamente affini.

La stabilizzazione degli incaricati non dovrebbe essere fatta indiscriminatamente e fino alla riforma per tutti gli incaricati da tre anni, ma inserendo in un ruolo stabile gli associati, nonché tutti gli incaricati in possesso di determinati requisiti, non solo di anzianità: per esempio, libera docenza o attività scientifica di un certo rilievo, da valutare anche in sede locale e non solo da parte dei professori di ruolo.

Abolizione dell'assurdo istituto dell'incarico gratuito: o l'incarico è utile e deve essere retribuito, o è superfluo e deve esse soppresso. Chiunque svolga un lavoro non può non essere retribuito. Inoltre, andrebbe stabilita l'incompatibilità tra insegnamento medio e incarico universitario.

Per quanto concerne, infine, la situazione dei cosiddetti precari (borsisti, assistenti volontari, addetti alle esercitazioni, eccetera), la soluzione degli ottomila contratti quadriennali ci sembra ancora troppo precaria. Gli attuali borsisti del Ministero della pubblica istruzione e del CNR siano inseriti subito, avendo sostenuto già concorsi selettivi, in un apposito ruolo di ricercatori, o assistenti ricercatori, per almeno cinque anni. Da tale ruolo o usciranno, perché divenuti incaricati, o addirittura diverranno – il caso non sarebbe raro – professori di ruolo per concorso oppure al termine di cinque anni avranno diritto, *ope legis*, al passaggio all'insegnamento medio, ad altri posti nell'amministrazione tecnica dello Stato. Vi saranno, invece, quegli assistenti che non meriteranno di passare nell'incarico stabilizzato e che non vinceranno concorsi; essi dovrebbero restare, come già previsto, in un ruolo ad esaurimento o passare *ope legis* all'insegnamento medio. Infine desideriamo far cenno a talune disposizioni che sarebbero utili introdurre sia pure in maniera facoltativa ed a titolo sperimentale. Mi riferisco all'introduzione dei dipartimenti laddove le situazioni edilizie e organizzative lo permettano; qui occorrerà invitare le facoltà a cedere una larga parte del loro potere a più omogenei e funzionali consigli di corsi di laurea.

Sugli altri punti dello schema del decreto-legge che ci trovano del tutto consenzienti – aumento dell'organico dei docenti, adeguamento numerico del personale non docente, immissione in soprannumero degli aggregati, modifica dell'attribuzione degli assegni di studio – non è il caso di soffermarci. La speranza è che si faccia presto; non si potranno contentare tutte le diverse e disparate esigenze, né si potrà tener conto di tutte le diverse e varie opinioni. Occorre però procedere con la rapidità che la situazione richiede in modo tale da avere già operante una parte

del provvedimento nel corso del prossimo ottobre.

La *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1973 pubblicò l'atteso decreto-legge n. 580 approvato dal Consiglio dei ministri dopo lunghe e difficili trattative tra gli esperti dei gruppi parlamentari che sostenevano il Governo, all'infuori del partito comunista italiano.

Ippolito così commenta il decreto-legge: « Queste misure urgenti non possono risolvere i grossi ed annosi problemi della nostra università. In effetti, sotto questa angolazione, non possiamo non dichiararci almeno parzialmente sodisfatti di quanto il decreto stabilisce; anzi taluni nodi, che certamente avrebbero ostacolato la rapida presentazione e approvazione di un progetto organico, sono eliminati da questo provvedimento ». Si cita tra l'altro il numero dei professori di ruolo – settantacinquemila ogni tre anni, oltre mille posti assegnati agli aggregati – che dovrebbe eliminare, per la massima parte, la spinta corporativa di aspiranti a cattedra; le norme *una tantum* sugli ottomila contratti per laureati che dovrebbero almeno parzialmente sbloccare la situazione dei precari, aprendo la strada, attraverso le nuove borse di studio che saranno chiamate assegni biennali rinnovabili, alla formazione scientifica e didattica a nuove leve più giovani.

« Dall'altro canto, mentre ci auguriamo che il Parlamento, nei sessanta giorni di tempo che ha a disposizione per approvare il decreto, possa migliorarlo, vogliamo sottolineare la necessità che questi eventuali ritocchi migliorativi non modifichino l'essenza dei problemi o meglio non rendano inoperanti quei provvedimenti che prendono immediatamente l'avvio dalla data di pubblicazione del decreto, e cioè l'apertura dei concorsi, l'inquadramento dei ternati e degli aggregati, la stabilizzazione degli incaricati che hanno già maturato i tre anni di incarico, i ritocchi di stipendio, l'integrazione delle facoltà con i docenti stabilizzati e via discorrendo.

Riteniamo invece che alcuni sostanziali ritocchi, che non inficiano il carattere urgente del provvedimento, segnatamente in quella parte di immediata attuazione, potrebbero essere realizzati, come da più parti si auspica, in sede di approvazione parlamentare ».

Ippolito cita inoltre gli incarichi gratuiti, i fondi per la ricerca scientifica universitaria, le commissioni per i concorsi.

Potrei ancora continuare, signor Presidente, se i colleghi lo ritengono necessario.... (*Commenti all'estrema sinistra*).

CERRINA FERONI. Leggici un altro libro !

PINTO. Se i colleghi lo ritengono opportuno...

Il 16 marzo 1974 il supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con la pubblicazione del decreto che portava la ratifica ministeriale delle decisioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione relativamente alle affinità tra gruppi di materie da mettere a concorso, diede un'altra sorpresa non piacevole.

Per capire l'importanza di questa decisione apparentemente tecnica basterà ricordare che nel novembre del 1973, e cioè a ben cinque anni da quel blocco di concorsi che aveva paralizzato la carriera di centinaia di giovani studiosi, il Parlamento aveva finalmente approvato i provvedimenti urgenti che stabilivano per i tre successivi anni accademici il bando di settemilacinquecento posti di professore. Dopo anni e anni di discussione e di scontri di interessi tanto accaniti e drammatici quanto poco seri, era questo il classico topolino generato dalla montagna di chiacchere e di tirate demagogiche sulla riforma dell'università. Della tanto attesa riforma del sistema dei concorsi, destinata, si sperava, a spezzare i corrotti giochi, non restava infatti nel decreto-legge altro che la decisione di non far svolgere più concorsi uno per uno, ma di raggruppare in un solo concorso quelli per più cattedre, in modo tale da dar luogo a qualche limitato rimescolamento di carte,

allargando l'ambito, fino ad allora estremamente ristretto, in cui era possibile effettuare il sorteggio dei commissari e quindi la formazione di maggioranze.

I politici, consapevoli di non avere la competenza di raggruppare le varie materie, avevano, così, deciso di risolvere il compito di stabilire le affinità tra le materie insegnate nelle università italiane e di raggrupparle di conseguenza, al Consiglio superiore. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è per tradizione un organo formato dalle più retrive posizioni baronali ma, da quello attualmente in carica, ci si aspettava – dice Ippolito nella sua valutazione del decreto-legge del 1973, che sto citando per essere ancora più chiaro nei confronti dei colleghi, per spiegare perché vogliamo abolire quella parte del comma che si riferisce al decreto-legge del 1973: la situazione politica, in quell'anno, era molto simile a quella attuale e, quindi, i problemi di allora erano uguali a quelli di oggi, anche se minori sotto il profilo quantitativo – qualche cosa d'altro. Non ci poteva essere delusione maggiore. La opera di raggruppamento delle materie è diventata, infatti, elemento del tutto secondario nelle preoccupazioni del Presidente del Consiglio. Era, agli occhi del legislatore, un modo per ridurre al massimo i concorsi singoli e, quindi, i casi di sopravvivenza delle vecchie procedure di concorso. Al Consiglio superiore è apparso, invece, come un eccellente pretesto, per limitare al massimo il numero delle materie raggruppate.

Così si è consumata la truffa, con la promessa di chissà cosa. Tali atti non solo disonorano, ma danno anche una invidiata patente di furbizia. D'altro canto non ci si è neanche preoccupati di nascondere l'inganno. La *Gazzetta Ufficiale* ha, così, potuto farci sapere che la materia di economia della commercializzazione dei prodotti agricoli non è una materia di alta specializzazione, mentre lo è economia internazionale; che archeologia delle province romane è una materia affine a ben altre sei, mentre archeologia non è affine a nulla...

PRESIDENTE. Onorevole Pinto...

PINTO. Signor Presidente, accolgo il suo invito. Ho ritenuto opportuno...

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, la deroga ai limiti di tempo che ella ha chiesto non vale per i discorsi letti. Poiché l'articolo 39, quarto comma, del regolamento stabilisce che la lettura di un discorso non può in alcun caso eccedere la durata di trenta minuti e, poiché ella da tempo ha superato questo limite, la prego di concludere.

PINTO. Non ho letto, ho solo citato.

PRESIDENTE. Di questo problema abbiamo già discusso prima. Ella, anche se ha citato, ha comunque letto.

PINTO. Ho ritenuto di dilungarmi così tanto sull'emendamento 1. 77, perché ci troviamo oggi ancora una volta di fronte ad una precisa tattica. Si dice che i problemi dell'università sono tali, così complessi e importanti che per risolverli ci vuole una riforma universitaria e poi si scelgono queste strade che possono sembrare le più brevi: dipende dal punto di vista! Io penso che scegliere oggi la strada più breve significhi allungare di molto la strada del cambiamento dell'università, della nostra università, significhi allungare di molto la strada su cui i docenti, i baroni, i depositari della scienza e del sapere potranno continuare a camminare, al di là delle lotte democratiche e delle spinte di rinnovamento che sono venute non solo dai lavoratori e dagli studenti dell'università, ma anche da tutti gli strati popolari e democratici del nostro paese.

Per questi motivi, quindi, sottopongo all'attenzione della Camera questo emendamento, con la speranza che, dopo un intervento così ampio e preciso, possa essere accolto, mentre do per svolti gli altri.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

I professori incaricati stabilizzati, in servizio nell'anno accademico 1977-78, che siano anche assistenti ordinari ed abilitati alla libera docenza con conferma, vengono inquadrati, a domanda, in soprannumero nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio, restando assegnati all'università o istituto d'istruzione universitaria presso cui sono in servizio.

1. 115. PISICCHIO, PATRIARCA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, sostituire le parole: della facoltà, *con le seguenti*: del dipartimento.

1. 7.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: per l'insegnamento che il titolare deve svolgere.

1. 80.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: sentito il parere dell'organo consultivo nazionale universitario.

1. 81.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Ritiro l'emendamento 1. 80.

Con l'emendamento 1. 81 proponiamo di aggiungere al settimo comma, dopo la parola: « facoltà », le parole: « sentito il parere dell'organo consultivo nazionale universitario ». Domandiamoci che senso ha la costituzione dell'organo consultivo nazionale universitario prevista dal decreto, se poi non viene attribuita a questo organo una funzione fondamentale, come è quella di distribuire e assegnare i posti di docente all'interno della facoltà.

A noi sembra che questo rappresenti un chiaro esempio di come un organo, che dovrebbe controllare la programmazione universitaria, di fatto venga esautorato ancora una volta dal potere degli ordinari, dal potere baronale. I meccanismi di cooptazione vengono ancora riproposti, attribuendo a quelle che potrebbero a giusto titolo essere definite cosche locali di stabilire quali siano le esigenze didattiche e scientifiche della facoltà.

Fino ad oggi, signor Presidente, le « esigenze » sono state appunto quelle degli ordinari, i quali per l'attuazione della ricerca, fatta a loro uso e consumo, dei commissionanti esterni, hanno inventato ed istituito incarichi di insegnamento. È ben noto che fino ad oggi la assegnazione dei fondi per la ricerca è stata effettuata basandosi sul numero di insegnanti afferenti a ciascun istituto ed in relazione al numero di ricercatori dell'istituto stesso.

Ancora una volta, attribuendo alle facoltà il potere di stabilire le esigenze didattiche e scientifiche delle diverse componenti degli atenei, si permette la perpetuazione e, ciò che è ancora più grave, la riproducibilità dei meccanismi clientelari.

Il parassitismo universitario, che tanto si dice di voler condannare e che ad ogni pie' sospinto si afferma di voler eliminare, viene, in questo modo, riprodotto e potenziato.

In tal guisa, si delega ai baroni la facoltà di stabilire quali siano gli in-

segnamenti di cui gli istituti hanno bisogno, nonché di determinare quali siano le ricerche che veramente producono cultura.

A questo punto, desidererei richiamarmi, brevemente, alle considerazioni che ho già avuto modo di svolgere nella illustrazione di un emendamento precedente in merito ad un rapporto di dipendenza di una certa ricerca scientifica controllata dai baroni rispetto ad interessi esterni ai quali, abitualmente, come l'esperienza dimostra, questi docenti ordinari sono legati. In questo modo, quella discrezionalità che si vuole attribuire in ordine alla impostazione dei programmi di ricerca non costituisce soltanto un danno rispetto ad un modo diverso di addivenire a decisioni di questo tipo, secondo criteri e con la ben più ampia partecipazione delle componenti che vivono nelle università, ma si rischia, addirittura, per via indiretta, di finalizzare le attività di ricerca decise dai baroni nemmeno ad un interesse specifico, ma comunque di tipo culturale e scientifico, ma ad un interesse specifico del suo committente esterno più o meno occulto: tutto questo è inaudito.

Fino ad oggi, questi personaggi che dominano le università hanno avuto la possibilità di nominare quelli che potrebbero essere definiti i loro conniventi e che, ufficialmente, vengono definiti in altro modo e, cioè, incaricati, assistenti; oggi, si vuole sancire questo potere annullando qualsiasi possibilità di controllo sulla attività dei baroni che decidono.

Le esigenze didattiche e scientifiche devono intendersi riferite non alla facoltà, ma agli studenti, ai lavoratori e a tutte le categorie alle quali la ricerca e la scienza devono essere finalizzate.

In questo modo, si sancisce con la legge quanto si condanna a parole ed è una impressione, questa, di tutti proprio perché non siamo solo noi a divertirci in quello che potremmo definire lo sport del « tiro al barone »; si sancisce con legge quanto a parole si condanna da tutte le parti in nome di una democrazia che in Italia, a questo punto, è ridotta a mera denominazione visto l'uso che se ne fa.

Concludendo, Signor Presidente, noi siamo dell'avviso che se si permetterà che i baroni abbiano per legge la possibilità di effettuare quanto fino ad oggi, disgraziatamente, di fatto hanno perpetuato nelle pieghe dei privilegi che il sistema accademico ha loro consentito, se noi permetteremo a questi falsi difensori della cultura e della democrazia tutto ciò, arriveremmo ad un risultato ben triste, cioè quello di annullare qualsiasi reale possibilità di impiegare le strutture universitarie per fini diversi da quelli di chi governa queste strutture; oppure dei loro committenti esterni, dei loro vassalli interni, o più in generale di quell'impalcatura, di quella struttura del potere universitario che soffoca, impedisce e inibisce qualsiasi discorso su un uso diverso dell'università, per la modernizzazione dell'università – anche se è un termine un po' ridicolo e impreciso – ma comunque volto a piegare, a inserire questa struttura in un piano più vasto di affermazione della democrazia nel nostro paese.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ottavo comma.

1. 22.

NICOSIA, D'AQUINO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ottavo comma con i seguenti:

Il coordinamento della ricerca di gruppo, alla direzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e delle attività di perfezionamento nella ricerca scientifica vengono attribuite nella fase di transizione fino alla definitiva costituzione del dipartimento, al consiglio di corso previsto dall'articolo 7, successivamente, al consiglio di dipartimento.

Il coordinatore non deve necessariamente essere un docente ordinario.

1. 8.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rinunzio all'illustrazione di questo emendamento e dichiaro a nome dei quattro deputati del PDUP che noi rinunciamo, a partire da questo momento, all'illustrazione anche degli altri emendamenti recanti le nostre firme e dunque alla pratica dell'ostruzionismo. Prendiamo questa decisione in considerazione del fatto che riteniamo di avere ottenuto, con la nostra battaglia, un successo di metodo e un parziale successo di merito. Quanto al metodo, perché si è ottenuto, una volta tanto, un corretto rapporto della maggioranza con l'opposizione di sinistra, che ha consentito una trattativa che in qualche modo ha tenuto conto delle nostre richieste. In particolare, su un punto qualificante, vi è stato l'impegno del ministro ad emanare entro il 30 settembre 1979 un provvedimento che autorizza l'avvio della sperimentazione e della struttura dipartimentale sulla base di alcuni princìpi qualificanti, la definizione dei settori entro cui si accorperanno le diverse discipline, l'abolizione della titolarità della cattedra, la destinazione dell'università ad assolvere anche alla funzione di formazione permanente e ricorrente, aprendosi perciò ad esperienze, quali le 150 ore, sì da non essere più solo fabbrica di titoli di studio.

Inoltre, due punti relativi ai problemi dei non docenti: l'impegno del Governo alla chiusura del contratto, il primo contratto di questa categoria, entro il 31 gennaio 1979 sulla base del riconoscimento delle qualifiche funzionali; in secondo luogo la presenza dei rappresentanti di questa categoria nei consigli di facoltà. Infine, la fissazione di un termine preciso per lo espletamento dei giudizi di idoneità per gli associati e gli aggiunti così da non rinviare *sine die* la sistemazione dei precari e per evitare il blocco di fatto della università per anni e anni.

Infine, altro punto qualificante, la definizione – certo non completa, ma importante – delle questioni relative alla incompatibilità ed al pieno tempo.

Nonostante questi miglioramenti il decreto – lo ripetiamo – ci trova contrari e per questo voteremo contro e sosterremo in sede di dichiarazione di voto i nostri emendamenti, ma cesseremo di illustrarli, come detto, uno per uno e cioè di ricorrere ad una pratica di tipo ostruzionistico.

Ci dispiace che analoga decisione non venga presa dai compagni di democrazia proletaria, in base ad una valutazione, a nostro parere, errata che essi fanno del modo in cui può essere usata l'arma dell'ostruzionismo e ad una sottovalutazione grave della necessità di giungere sempre, in una lotta, a strappare qualche cosa e non solo esprimere una protesta astratta.

Preciso che gli emendamenti alla cui illustrazione rinunziamo sono quelli che recano la mia firma unitamente a quelle dei colleghi Magri, Corvisieri ed Eliseo Milani.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ottavo comma, sopprimere le parole dall'inizio del comma fino alle parole: gruppi di ricerca.

1. 82.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Non desidero fare dichiarazioni relative all'ultimo intervento della collega Castellina. Le faremo al momento opportuno, anche perché vedremo in futuro se ciò che stiamo facendo ha carattere di pura ed astratta testimo-

nianza ed è destinato a non ottenere alcun risultato.

Si potrebbe, per altro, anche discutere...

PRESIDENTE. Ella ha giustamente detto che la sede per farlo deve essere diversa.

GORLA MASSIMO. Desideravo, per altro, fare questa precisazione perché ho trovato del tutto inopportune le dichiarazioni dell'onorevole Castellina. Per quanto riguarda l'emendamento 1. 82, proponiamo la soppressione dell'ottavo comma dell'articolo 1. Consideriamo, infatti, tale comma tra i più subdoli di quelli che compongono l'articolo in questione. Il comma prevede, infatti, che, ferma restando l'unicità della funzione docente e la piena equiparazione dei docenti delle due fasce, nell'attività di ricerca individuale e in collaborazione, agli ordinari (ai baroni) spetta il coordinamento e la direzione: in poche parole, il potere decisionale di gestione.

Docente unico, quindi, ma è ben chiaro che tale discorso rimane sulla carta; si consideri, infatti, il tipo di problemi che ho detto. È un docente unico, ma diviso in due. Nel comma è sancito che spetta solo agli ordinari il coordinamento dei gruppi di ricerca. Ciò vuol dire che è ancora una volta ribadito il principio che la ricerca nell'università deve essere controllata, guidata e gestita solo dai docenti ordinari.

Ciò significa che la ricerca continuerà ad essere subordinata, per le ragioni che ho già illustrato, e continuerà ad essere slegata, invece, dai bisogni reali della popolazione di questo disgraziato paese. Disgraziato, sotto il profilo di molteplici aspetti: da quello della salute fino a quello della ricerca tecnologica.

Incarichi di direzione di scuole di specializzazione e di perfezionamento significano potere, controllo e sono ancora una volta affidati a questi baroni. Costoro, inoltre, coordinano le attività di perfezionamento nella ricerca scientifica. È questo il *clou* del discorso: massimo potere, che i baroni ottengono attraverso il pieno controllo della formazione dei superqualificati, che diventeranno, poi, i futuri quadri dirigenti di questo Stato oppure dei grandi apparati economici e finanziari del paese. Dunque, unicità della fuzione docente, scissa in due, di cui una privilegiata rispetto all'altra. Il testo di questo articolo costituisce un grave attacco non soltanto all'unicità della funzione di docente, altrove ribadita, ma un grave attacco alla stessa funzione di ricerca, intesa nel senso più ampio, a questo nodo dell'organizzazione universitaria.

Vogliamo richiamare, a questo punto, a fini di maggiore chiarezza, una dichiarazione del compagno Giuseppe Chiarante del partito comunista italiano. « Non c'è dubbio – dice Chiarante – che il nodo fondamentale è quello che riguarda il ruolo stesso dell'università nello sviluppo della società italiana. Alla base della crisi universitaria non c'è, infatti, soltanto la sclerosi delle vecchie strutture accademiche, il mancato adeguamento degli ordinamenti e dei servizi alla crescita della popolazione studentesca; la povertà dei fondi e dei mezzi per la ricerca, l'assenza di una politica di programmazione, l'insufficienza delle misure di democratizzazione sinora adottate, eccetera.

Tutti questi fatti esistono, ma sono a loro volta espressione di qualcosa di più generale, ossia di una politica delle vecchie classi dirigenti e dei Governi che si sono succeduti in questi anni alla direzione del paese, politica che ha di fatto marginalizzato il ruolo della cultura, della scienza, della ricerca nell'ambito del tipo di sviluppo che è stato impresso all'Italia.

Tale marginalizzazione – va detto subito – non è stata certamente casuale: è stata, al contrario, il riflesso di un modello sociale, cioè quello della società consumistica propria del capitalismo avanzato. Società particolarmente degradata, nel caso italiano, da una espansione economica squilibrata e distorta, all'interno della quale sono stati modificati o compressi aspetti essenziali del progresso civile e che non ha certamente assunto tra

i suoi obiettivi centrali il pieno sviluppo della vita culturale, né la più ampia partecipazione ad essa di tutti i cittadini. Essa, inoltre, è stata diretta conseguenza di processi produttivi che, fondati non su una piena utilizzazione delle risorse umane e materiali del paese, ma su una collocazione subordinata dell'Italia nel quadro della divisione internazionale del lavoro: essi sono stati, nel complesso, caratterizzati da scarsa domanda e scarso impiego di ricerca scientifica, di capacità tecnologiche avanzate, di formazione professionale altamente qualificata.

Pertanto, sia la funzione fondamentale dell'università – cioè quella della ricerca, della cultura, delle conoscienze – sia quella che ad essa è complementare e cioè quella di fornire a larghe masse di giovani una qualificazione professionale di elevato livello, sono state, in questi anni, sacrificate nel quadro delle scelte che hanno caratterizzato lo sviluppo della società italiana ed orientato l'azione dei vari Governi.

Oggi sono sempre più evidenti i costi non solo civili e culturali, ma anche strettamente economici di questo tipo di sviluppo. Fatti quali la degradazione del territorio, il dissesto urbanistico, la distruzione o l'abbandono di tanta parte del nostro patrimonio culturale e ambientale, la gravità dei fenomeni di inquinamento danno la misura di quei costi di cui parlavo poc'anzi. E su un piano più strettamente economico: la bassa qualificazione complessiva del nostro sistema sociale, il *deficit* della bilancia dei pagamenti, anche sul terreno della ricerca scientifica e tecnologica, la diffusa disoccupazione intellettuale, sono tutti elementi di distorsione che certamente rinviano, come si è detto, a scelte di carattere più generale ».

Salto alcuni passi; poi il discorso riprende così: « la questione della riforma dell'università non può dunque essere considerata come una questione separata dal problema del superamento della crisi e dell'avvio di un diverso sviluppo dell'economia e della società italiana, non nel senso che vi sia un rapporto di meccanica dipendenza tra l'uno e l'altro processo, ma nel senso che, all'avvio di un diverso sviluppo, è essenziale quella che abbiamo indicato come una nuova produttività culturale e sociale dell'università, capace di contribuire ad un generale avanzamento della base culturale e scientifica, e in tal modo ad un più dispiegato sviluppo delle forze produttive e sociali, alla soluzione dei molti e gravi problemi che oggi costituiscono un ostacolo al progresso del paese, alle necessarie modificazioni dell'organizzazione della produzione e della società.

È questo dunque il nodo essenziale, che perciò richiede una politica dell'università che sia inquadrata organicamente in una prospettiva di sviluppo e di rinnovamento del paese. È chiaro che la mancata attuazione di un'azione di programmazione e di riforma ha creato nell'università molti altri nodi che debbono essere urgentemente sciolti perché si affermi quella nuova produttività culturale e sociale cui si è accennato: ad esempio l'introduzione di un ordinamento della didattica e della ricerca imperniato sulla struttura dipartimentale, che superi i settorialismi e i particolarismi della stuttura per cattedre e facoltà e promuova un più qualificato sviluppo dell'attività didattica e scientifica; il passaggio da uno sviluppo caotico e non regolato ad una razionale programmazione, così delle nostre strutture universitarie come della distribuzione degli studenti tra i vari indirizzi di studio; il ruolo che deve essere assegnato alla ricerca scientifica nell'università ed il rapporto con gli altri enti o istituti di ricerca; l'instaurazione di un nuovo rapporto con la realtà in cui essa opera; una politica del diritto allo studio che, a differenza di quanto sinora è avvenuto, favorisca un reale ricambio sociale e promuova l'effettiva partecipazione agli studi; un nuovo stato giuridico dei docenti che superi le vecchie gerarchie, affermi parità di diritti e di doveri, assicuri l'impiego a pieno tempo nell'attività didattica e la sua unicità » (*Commenti – Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi pregherei di essere un po' più tranquilli perché già mi pare difficile lavorare in queste condizioni...

DA PRATO. Non è possibile! Non è una battaglia che si può accettare! Non si possono leggere romanzi in Parlamento!

Una voce al centro. Almeno che siano romanzi interessanti! (*Si ride*).

GORLA MASSIMO. Si tratta di un testo sull'argomento che sto illustrando, testo scritto dall'onorevole Chiarante. Non è un romanzo (*Commenti*).

PRESIDENTE. Per piacere, onorevole Gorla!

GORLA MASSIMO. L'organizzazione del mio pensiero e degli strumenti di illustrazione delle tesi che voglio sostenere riguarda me solo! (*Commenti — Rumori*).

PRESIDENTE. Non raccolga provocazioni, onorevole Gorla!

GORLA MASSIMO. Non ho alcuna intenzione di raccogliere provocazioni, ma non capisco neppure il succo di queste provocazioni, francamente (*Commenti*).

Dicevo dunque che è necessario un nuovo stato giuridico dei docenti, che superi le vecchie gerarchie, affermi parità ... (*Commenti*). Però è un po' difficile parlare in queste condizioni.

PRESIDENTE. Il fatto è, onorevole Gorla, che lei parla di un argomento che attiene alla ricerca, mentre il suo emendamento non si occupa dell'organizzazione della ricerca.

GORLA MASSIMO. Queste sono le ragioni per le quali noi proponiamo di sopprimere una determinata formulazione.

PRESIDENTE. Però si tratta di un testo sulla ricerca, non dell'illustrazione dell'emendamento.

GORLA MASSIMO. Chiedo comunque un po' di pazienza, perché sono giunto quasi alla fine, per quanto riguarda questo emendamento.

Parlando di questo comma, ritroviamo qui nuovamente un grave attacco alla effettiva unicità della funzione del docente. Si pensi che in questo comma si vuole ribadire il divieto, tramite il blocco e la opposizione baronale, di una reale autonomia nell'attività di ricerca scientifica e nell'organica conduzione della didattica nella università. È questo, infatti, che si vuole ottenere quando si ostacola il diretto accesso ai fondi di dotazione stanziati per tale attività e si concede un accesso mediato da rapporti gerarchici insostenibili, a fronte della unicità della funzione docente. L'eliminazione del diritto del docente ordinario a coordinare le attività dei gruppi di ricerca è importante in quanto si elimina, in questo modo, una discriminazione assai grave e, tra l'altro, non motivabile, dato che si deve inserire nel contesto di una nuova organizzazione del lavoro che riguardi l'intera struttura universitaria.

È allora ovvia la nostra tendenza ad opporci a questi tipi di retrizioni e concezioni come quelle espresse nell'ottavo comma, concezioni che, tra l'altro, non sono legate, ci pare, da considerazioni di ordine professionale e di effettiva organicità, ma legate soltanto a quelle che sono le necessità di conservazione, anche su questo terreno, dei diritti e delle prerogative dei baroni.

GALLONI. Signor Presidente, chiedo di parlare per un richiamo all'ordine dei lavori, a norma dell'articolo 41 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da alcuni giorni siamo in quest'aula per discutere su un decreto-legge certamente molto importante, sul quale vi era un accordo della maggioranza politica e una forte opposizione delle minoranze. Non abbiamo chiesto prima un acceleramento dei lavori per doveroso rispetto

verso i colleghi dell'opposizione e per rispetto al regolamento. Abbiamo fatto ogni sforzo, come maggioranza (tutti insieme i partiti della maggioranza) per trovare punti di contatto con i colleghi delle opposizioni allo scopo di chiarire i punti che ci dividevano su questo importante decreto-legge. Abbiamo compiuto il massimo degli sforzi possibili e le dichiarazioni fatte poco fa dall'onorevole Luciana Castellina ne sono la testimonianza. Ciò nonostante, quella che è stata una manovra ostruzionistica che si è venuta formando ed evolvendo in quest'aula non accenna a diminuire. Noi ci troviamo dinanzi ad un decreto-legge al quale tutti annettiamo, pur non condividendo alcune parti e alcuni aspetti di esso, una grande importanza per iniziare a risolvere i problemi della nostra università. Questo decreto-legge scade, come tutti sappiamo, il 23 dicembre. Noi abbiamo il dovere, nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, dal momento che abbiamo già accettato alcuni emendamenti ed altri sono stati proposti da parte delle opposizioni, di trasmettere questo provvedimento al Senato in tempo utile perché quest'ultimo lo possa esaminare. Ciò, ritengo, costituisce un rispetto dei limiti e dei tempi costituzionali che si impone a questa Camera.

A questo punto, credo che sia giusto, senza prevaricare in alcun modo quelle che sono le libertà di espressione delle opposizioni che ancora mantengono un atteggiamento ostruzionistico, chiedere una seduta continuata, in modo da assicurare e garantire l'adempimento delle nostre funzioni ed il compimento dei nostri lavori in tempo utile per poter trasmettere il disegno di legge di conversione all'altro ramo del Parlamento.

Pertanto, chiedo alla Presidenza che da questo momento si inizi una seduta continua, senza interruzione sino alla votazione finale del disegno di legge di conversione, salvo le interruzioni che la Presidenza vorrà disporre, per ragioni di ordine tecnico, sempre consentite in queste occasioni.

Questa è la proposta che, a norma dell'articolo 41 del regolamento, intendo formulare.

PRESIDENTE. Avverto che, a norma del primo comma dell'articolo 41 del regolamento, sui richiami per l'ordine dei lavori possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro ed uno a favore e per non più di quindici minuti ciascuno.

MELLINI. Chiedo di parlare a favore

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. È in corso nei confronti di questo decreto-legge un ostruzionismo. Noi siamo ben consci della gravità e dell'importanza di questo atteggiamento e siamo convinti che si possa, anzi si debba, ricorrere, da parte di chi difenda certe posizioni, all'ostruzionismo, quando siano in gioco questioni attinenti alla violazione della Costituzione, alle funzioni del Parlamento, alle sue prerogative ed all'attesa che nei confronti del Parlamento nel suo complesso esiste nel paese.

Sono convinto che quando si ricorre all'ostruzionismo si debba attendere che la maggioranza eserciti i suoi diritti di maggioranza e tenti di vincere l'ostruzionismo. Sono convinto che questi diritti della maggioranza non possano essere esercitati in maniera che sia funzionale a certe finalità della maggioranza stessa: questo è certo. Sono altrettanto convinto che la minoranza non possa ricorrere all'ostruzionismo in altre condizioni e con altre finalità che non siano quelle di fare un richiamo fermo e deciso alle finalità di difesa della Costituzione o di segnalare al Parlamento stesso ed al paese che la Costituzione e le funzioni del Parlamento vengono violate.

Anche la maggioranza deve esercitare i suoi diritti per cercare di vincere l'ostruzionismo quando ritenga che non esistano queste condizioni, al fine, naturalmente, di raggiungere speditamente questo risultato; quando la maggioranza ritiene di non esercitare questo diritto di

vincere l'ostruzionismo, ma entra nella logica delle trattative e delle sospensioni, non curandosi dell'ostruzionismo finché c'è da trattare, c'è da meravigliarsi, perché evidentemente con questo la maggioranza riconosce, se non tenta di combattere l'ostruzionismo, che vi siano ben fondati motivi per ricorrere all'ostruzionismo per cui, a questo punto, dovrebbe prendere altri provvedimenti.

Fino a questo momento avevamo diritto di ritenere che la maggioranza riconoscesse pienamente che vi fosse una violazione della Costituzione e dei diritti del Parlamento: a questo punto, dato il momento con il quale coincide la richiesta del collega Galloni, cioè il momento in cui si è arrivati ad una trattativa ed a certe cessioni sul merito (cosa che noi riteniamo non si debba mai fare: l'ostruzionismo si può anche mollare, ma non si può contrattare); ebbene, dopo queste trattative, voi vi ricordate che c'è una maggioranza che deve esercitare questi suoi diritti. Fatelo! Ci compiaciamo che abbiate scoperto queste vostre carte. Non censuriamo le finalità di chi ha ritenuto di fare l'ostruzionismo, ma certamente prendiamo atto che voi siete stati a questo gioco, e a questo punto, nel momento in cui si prosegue senza chiedere niente a nessuno e senza fare trattative con nessuno, vi ricordate di esercitare i diritti della maggioranza!

Benissimo: ne prendiamo atto; fate quello che dovete fare e noi faremo quello che dovremo e potremo fare.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Esprimo dissenso sulla proposta Galloni di procedere ad una seduta-fiume. Egli ha detto (non ho dubbi sulla sua volontà) che s'intende così stroncare l'ostruzionismo di una parte, che poi è una parte dell'estrema sinistra: ma non si può negare che si ottiene un risultato negativo, quello di prevaricare i diritti di chi ha proposto, illustrato e sostenuto emendamenti in una corretta e costruttiva dialettica con il Governo e la maggioranza, trovando anche accoglimento per talune delle proposte avanzate.

Pertanto, il gruppo del MSI-destra nazionale continuerà con il metodo finora seguito, sostenendo quella parte di emendamenti che non ha trovato accoglimento in sede di Commissione prima, e di Comitato dei nove poi, appellandoci al Governo ed alla maggioranza perché tengano conto del metodo che scegliamo e del tipo di confronto che promuoviamo in questa aula, nel convincimento che ad un provvedimento come quello che ci occupa, anche in sede di esame degli articoli, possono essere contrapposte soluzioni in positivo che riteniamo valide.

Quale che sia l'esito di questa azione, voteremo contro il decreto-legge che, per nostra iniziativa, ha subìto modifiche di contenuto almeno in sede di Comitato dei nove: circa i professori straordinarî, la trasferibilità immediata degli attuali assistenti ordinari con incarichi d'insegnamento in altra università, la carriera e la partecipazione ai concorsi per assistente di alcune categorie di docenti.

Ribadiamo infine la gravità della situazione creata con l'abuso della decretazione d'urgenza che ha prodotto anche la conseguenza di non poter discutere, con il tempo necessario, un provvedimento tanto importante.

REGGIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non posso darle la parola, onorevole Reggiani, perché il regolamento in questo caso prevede una discussione limitata. Le ricordo l'articolo 50 del regolamento che recita, al primo comma: « Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del regolamento » (questo è uno dei casi) « i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti ». Ai sensi di questo comma, non

posso quindi darle la parola (*Proteste del deputato Reggiani - Commenti*).

Pongo in votazione la proposta dello onorevole Galloni.

(*È approvata*).

Proseguiamo nello svolgimento degli emendamenti.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'ottavo comma, sostituire le parole: spettano ai soli professori ordinari *con le parole*: spettano a tutte le componenti di lavoratori dell'università.

1. 83.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Signor Presidente, qualsiasi lavoratore dell'università, sia esso docente o non docente, deve avere il pieno diritto di esercitare funzioni di controllo sull'uso che della ricerca viene fatto nell'università. Questa è la ragione per la quale con l'emendamento 1. 83 proponiamo, sempre all'ottavo comma di cui si parlava, di sostituire in via subordinata le parole: « spettano ai soli professori ordinari » con le parole: « spettano a tutte le componenti dei lavoratori dell'università ».

Il problema dell'università e quello della ricerca scientifica, nonché della riorganizzazione di quest'ultima, dovrebbero essere visti con un criterio globale, tali e tanti sono i legami fra l'uno e l'altro. La ricerca scientifica, salvo alcune eccezioni, ha visto la sua nascita e crescita nelle università e quindi il rapporto ricerca-università è indissolubile. Una università senza ricerca è un assurdo, così come è un assurdo una didattica che prescinda dalla ricerca. Fra didattica e ricerca c'è un rapporto che potremmo definire simbiotico, nel senso che la didattica universitaria è funzione della ricerca. Certamente la ricerca deve avere una sua autonomia; ma l'autonomia della ricerca non è autonomia della società. In altri termini, autonomia della ricerca non può significare indeterminazione delle finalizzazioni della ricerca stessa, degli obiettivi, delle ragioni, che devono essere cercate al di fuori della sfera di autonomia propria di questo esercizio di facoltà e di investigazione scientifica.

Io credo che da questo punto di vista si possa trovare una conferma alla impostazione che caldeggiavo in molte delle espressioni di pensiero formulate da numerosi colleghi presenti in quest'aula. Basterebbe ricordare, anche se non voglio dilungarmi sulla citazione nei dettagli, il contributo che è stato dato dal collega Bartocci nel suo intervento, che è stato raccolto in un libro scritto a più mani e intitolato: *Dalla riforma universitaria alla rivolta nelle università*. Ripeto, su questo voglio dare soltanto degli accenni, premettendo che oggi parlare di ricerca, di riforma dell'università, di rapporto tra didattica e ricerca in modo concreto ed attivo non vuol dire certo proporre modifiche di tipo filosofico o di tipo sovrastrutturale.

Il problema del rapporto ricerca-università è, come si diceva prima, il problema di un raccordo indissolubile. Certo, si diceva, la ricerca deve avere una sua autonomia, ma sarebbe molto pericoloso intendere tale autonomia come separatezza, come scissione di quel rapporto, che va al contrario ritenuto indissolubile, anche se sono da prevedere molte modifiche in ciò che è stato fino ad oggi.

Sarebbe utile, a questo proposito, inserire qualche accenno al dipartimento, cioè quell'ambito in cui il nesso di cui parlavo prima si dovrebbe sostanziare. Il dipartimento dovrebbe assolvere alla funzione del collegamento della ricerca e dei suoi rapporti con i problemi reali della società e, quindi, del nuovo tipo di sviluppo di cui la società ha bisogno. Il raccordo tra società e università si deve determinare attraverso un momento di dibattito che, per quanto riguarda la ricerca, deve trovare la sua sede nel dipartimento.

All'interno del dipartimento, il problema della ricerca trova anche il suo momento di autonomia, un'autonomia che però deve essere intesa, proprio per quanto dicevo prima, non come autonomia astratta, che prescinda dai problemi, dalle finalità della società, ma come autonomia che sia funzione delle esigenze più generali della società stessa.

Noi proponiamo quindi di allargare, anche in questo microcosmo che è l'università, la funzione di controllo e la responsabilità sull'organizzazione della ricerca a tutti i lavoratori dell'università stessa. Ci poniamo così nello spirito ed in una prospettiva di congruenza con quel tipo di affermazione generale che stavo testé facendo circa il rapporto tra indirizzi, modalità, finalità della ricerca e finalità sociale.

Si diceva che, a questo proposito, l'organizzazione della ricerca dovrà avere molte modifiche. Parliamo, per esempio, del CNR. Io credo che si debba prevedere una modifica profonda di quelle che sono state fino ad ora le funzioni di fatto assolte dal CNR, la cui autonomia ha finito per porre ogni attività in una condizione di quasi assoluta astrattezza rispetto alle scelte politiche di fondo che, per altro, sono in larga misura latitanti.

Occorre quindi, da un lato, che la ricerca di base che deve svolgersi nelle università abbia canali autonomi e non dipenda, come attualmente avviene, dai contributi del CNR. E occorre anche che esista una politica della ricerca definita dagli organi politici istituzionalmente preposti, dei quali il CNR può essere soltanto un organo di consulenza ed eventualmente deputato all'attuazione delle indicazioni e delle scelte assunte dagli organi politici. Occorre quindi stabilire anche questo livello di autonomia sul terreno dell'organizzazione e del controllo della ricerca, consegnarlo alla sua soluzione nell'ambito dell'università e affrontare il problema del controllo sostituendo quello dell'ordinario a quello dei lavoratori di tutta l'università.

Credo che se non attuassimo anche queste misure rischieremmo di aggravare uno dei problemi che affliggono l'organizzazione della ricerca nel nostro paese e nell'università e cioè la fuga dei cervelli dall'università. Il malessere continuo che circonda chi vive l'esperienza didattica – i precari e i non docenti hanno da dire ben di più dei professori ordinari – ha una radice lontana, una radice che fu motivata, già dal 1896, da un professore universitario che aveva un nome illustre: Antonio Labriola. Egli parlava dell'ottica del professore e non gli si può certo imputare demagogia o simpatia estremistica.

Dobbiamo comunque affrontare, anche attraverso quelle modifiche che noi proponiamo, il problema legato alla questione della ricerca che è la fuga dei cervelli. È del tutto evidente il nesso che esiste tra la possibilità di affrontarlo e risolverlo, o comunque di demotivarlo, e i livelli di coinvolgimento che non sono di mera esecuzione di ordini baronali di tutti coloro che lavorano sul terreno della didattica nell'università. Non credo ovviamente che questo sia il solo modo di risolvere il problema in quanto vi sono anche le condizioni in cui si sviluppa la ricerca. Ma trattandosi qui di una categoria fortemente motivata, per il lavoro che compie, per il significato che ha, per il livello di adesione e di identità che si realizza o si può realizzare su quel terreno, io credo che possiamo affrontare seriamente la questione dell'argine da porre alla fuga dei cervelli che sono, lo ripeto, un « prodotto » di tutto rispetto.

Noi riteniamo che attribuendo queste funzioni ai lavoratori dell'università si dia un serio contributo a tutti i problemi che da molto tempo noi tutti lamentiamo. Oltre a queste si potrebbero addurre ragioni generali, di organizzazione democratica della vita universitaria e quindi della ricerca stessa.

Dicevo che Antonio Labriola non era un estremista, non era un pessimista per partito preso e non misconosceva la vitalità che proprio in quegli anni, grazie all'impegno di molti docenti nell'attività delle università popolari, l'insegnamento accademico stava riguadagnando.

Labriola diceva: « L'università è nuovamente vitale »; e poteva affermarlo con una speranza forse eccessiva nella possibilità di una trasformazione indolore da un sistema di cultura elitaria ad una cultura veramente aperta al popolo, una cultura, per meglio dire, che vedesse il popolo non come semplice fruitore e come passivo ricettore di contenuti elaborati da una classe a lui antagonista, ma come attivo produttore di cultura, di memoria storica, di coscienza di sé e dei propri bisogni. Labriola infatti affermava: « Bisogna che in ciascuno di noi sia potente la coscienza dell'interesse collettivo di questo nostro ordinamento di studi ».

Cito tutte queste cose perché, secondo me, costituiscono l'impalcatura concettuale e, potrei dire, la filosofia di questo modo di affrontare il problema della corresponsabilità su un terreno come quello della ricerca, di fronte ad un fenomeno come quello della fuga delle nostre migliori energie dal campo della ricerca e dalle università.

Come possiamo comunque pensare che la coscienza di questo essere collettivo possa svilupparsi senza la partecipazione attiva di tutte le componenti del corpo sociale ? E quando dico partecipazione attiva, desidero sottolineare che non deve trattarsi di semplice e mistificata delega di rappresentanza consultiva o anche paritetica, ma minoritaria in seno alle strutture di governo dell'università. Deve invece sussistere un coinvolgimento attivo di tutti i fruitori e produttori del sapere che consenta a coloro che finora sono stati esclusi dal processo di produzione del sapere e della coscienza storica di impadronirsi degli strumenti produttivi di questo sapere per introdurre nel ghetto accademico, nella « castaia » dei baroni i propri contenuti, fino a cambiare radicalmente le forme attuali della ricerca e della didattica.

Oggi, si direbbe che siamo ancora ai tempi di Antonio Labriola, se non peggio, senza neanche, però, le grandi speranze che lo illudevano.

LABRIOLA. Esco dall'aula, ci vediamo dopo, Labriola !

GORLA MASSIMO. Ma non è l'onorevole Labriola che sta uscendo ? Faremo allora una seduta spiritica più tardi.

Dicevo che oggi non siamo ai tempi di Labriola, ma forse questi tempi sono peggiori e mi pare contengano minori speranze di risolvere quei nodi che illudevano il vecchio Labriola, almeno se si deve stare al modo con cui i problemi dell'università, della sua riforma e di come si possa arrivare a riformarla vengono affrontati, secondo la logica del decreto che stiamo cercando per nostra parte di rifiutarci di convertire in legge.

Mi domandavo come si possa fare entrare nelle università oggi la vita, la società, i problemi veri, non filtrati dalle maglie di una erudizione morta e mummificata, utile soltanto alla riproduzione polverosa dei propri contenuti, ma assai ben remunerata per altro ai pochi che la gestiscono.

Non ci si tacci di facile populismo, così come nessuno avrebbe potuto tacciare di populismo il Labriola quando affermava concetti come questo: « La nostra voce non giunge di certo ai contadini, agli artigiani, al popolo minuto, ai proletari in genere e l'università non avrà mai l'ufficio di farsi organo e strumento della cultura popolare. Manca tuttora la condizione primissima della scuola elementare e sarebbe tempo che a ciò provveda chi ha il dovere di applicare le leggi esistenti, o di introdurne nuove. Ma che l'università nostra sia così accessibile e tanto comunicativa, ed, in principio, tanto democratica, è cosa della quale non possiamo che lodarci ». Beato lui !

Comunque, questo carattere che ispirava il discorso di Labriola è, un po', criterio ispiratore di una organizzazione della vita interna dell'università che se ne nutra in ogni articolazione specifica. Il nostro emendamento non è certo sufficiente per garantire questo, che è l'obiettivo finale della battaglia che abbiamo intrapreso e che continueremo. È, però, un primo passo assolutamente indispensabile per

incrinare il fronte della ottusità accademica e del conservatorismo baronale, per aprire una piccola falla: piccola, ma che ha un valore certo dal punto di vista politico e di principio. Una falla attraverso la quale i soggetti sociali potranno cominciare ad entrare nell'università e, forse, finalmente cambiarla.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'ottavo comma, sostituire le parole: spettano ai soli professori ordinari, *con le parole*: spettano ai professori ordinari, ai professori associati, e agli aggiunti universitari.

1. 84.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'ottavo comma, sostituire le parole: spettano ai soli professori ordinari *con le parole*: spettano a tutte le componenti docenti dell'università.

1. 85.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'ottavo comma, sostituire le parole: spettano ai soli professori ordinari *con le parole*: spettano ai professori ordinari e ai professori associati, con eguali poteri.

1. 86.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'ottavo comma, sostituire le parole: spettano ai soli professori ordinari *con le parole*: spettano ai professori ordinari ed associati.

1. 87.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Onorevole Massimo Gorla, mi sembra che questi emendamenti si possano considerare già svolti, essendo ricompresi – per l'identità del criterio ispiratore – nella più ampia portata dell'emendamento che ha testé illustrato.

GORLA MASSIMO. Signor Presidente, sono emendamenti subordinati. Mi pare, inoltre, che abbiano diverso contenuto rispetto a quello che ho svolto poco fa. Lì, infatti si dice: « tutte le componenti docenti dell'università », in questi, rispettivamente: « professori ordinari e ai professori associati » e: « spettano ai professori ordinari ed associati ».

PRESIDENTE. Per la verità, l'emendamento che ella ha svolto, per avere una dizione più vasta, comprende gli altri. Quando si dice: « tutte le componenti docenti dell'università », si comprendono anche i professori ordinari ed associati.

GORLA MASSIMO. D'accordo, signor Presidente, anche se mi sembra una cosa inutile, dato che se il mio tempo non lo adopero per illustrare un emendamento, lo impiego per illustrarne un altro. Non è che saltando dall'emendamento 1. 84 allo emendamento 1. 87 le cose cambino. Comunque, non importa, dato che per me è la stessa cosa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ottavo comma, sopprimere le parole: il coordinamento dei gruppi di ricerca.

1. 88.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Con l'emendamento 1. 88, noi chiediamo di sopprimere all'ottavo comma dell'articolo 1 le parole: « il coordinamento dei gruppi di ricerca », perché con questa soppressione si vuole ribadire il principio secondo il quale l'attività di ricerca che viene svolta nell'ambito degli istituti universitari non deve continuare ad essere coordinata dai soli professori ordinari. Si dice « continuare »,

perché è un fatto incontestabile che oggi già assistiamo a quello che può essere considerato un vero e proprio attentato a quella libertà personale di ciascuno che persino nell'università dovrebbe essere tutelata, libertà a manifestare cioè il proprio essere creativo, il proprio intuito e qualsiasi altra facoltà positiva adatta a contribuire al miglioramento del patrimonio culturale del nostro paese; un vero e proprio attentato perché nella realtà dei fatti i nostri ricercatori più giovani e più ricchi di idee debbono subire, nella maggior parte dei casi, una vera e propria repressione nelle loro attitudini, con loro grande frustrazione ovviamente, quando sono animati dall'entusiasmo che deriva da una gran passione per gli studi che intendevano e si illudevano di portare avanti. Tale repressione deriva dal fatto che essi devono sottostare a quegli indirizzi che per la ricerca scientifica del nostro paese devono essere esclusivamente frutto delle idee di professori saggi e sapienti, come, con un incondizionato ottimismo, vengono oggi da alcune parti rappresentati gli ordinari dalla penna di qualcuno. Rappresentazione più vicina alla caricatura che alla realtà, come sappiamo. In realtà poi questi baroni sono spesso gli unici che non espletano attività effettive di ricerca, come ho già detto in precedenti interventi, non lavorano, ma piuttosto controllano e dirigono quanto nell'università si produce, attraverso il controllo indiscriminato dei fondi per la ricerca ottenuti dai vari enti pubblici e privati.

È importante, questo concetto del barone che ha come obiettivo fondamentale il controllo, perché è un poco la essenza di questa figura che non si qualifica per la sua capacità di affermare e rinnovare i suoi meriti, ma si afferma solo attraverso meccanismi di potere, attraverso la possibilità di essere dispensatore di favori per le carriere altrui, attraverso la sua capacità di utilizzare lavoro altrui, di controllare la destinazione delle scarse risorse che vengono destinate alla università e alla ricerca, appunto avendo le mani su quelle che costituiscono posizioni di potere e che gli consentono di vivacchiare luridamente senza la verifica continua del proprio ingegno, del proprio contributo effettivo. È quella che si definisce una classica figura burocratica; pertanto, è giusto che coloro che nell'università, invece, lavorano effettivamente abbiano il diritto di decidere e di indirizzare l'attività di ricerca in relazione non agli interessi dei capitali privati per la loro riproduzione ma alle reali esigenze delle masse popolari ed a quelle di una società che vuole cambiare; proponiamo, quindi, di abolire, all'ottavo comma, le parole che si riferiscono al conferimento ai soli professori ordinari del diritto di coordinamento dei gruppi di ricerca.

Per molti queste parole costituiscono le sufficienti garanzie di serietà. La motivazione addotta è che alle spalle di ogni insigne produzione scientifica vi è un ordinario; ma andiamo ad esaminare le produzioni e le ricerche svolte negli istituti universitari. Valutiamo sul serio se dietro a ciò che dalle forze dei nostri giovani ricercatori viene prodotto vi sono gli ordinari latitanti troppo impegnati in serie, troppo serie ed indispensabili sedute più o meno pubbliche, oppure se vi sono le reali forze di produzione della ricerca; forze che, in definitiva, sono anni (senz'altro almeno una decina di anni) che operano e per le quali non si ritiene che offrano sufficienti garanzie di serietà ed è quindi bene che rimangano sotto tutela di chi sfrutta, senza merito, il loro lavoro effettivo, per il solo fatto che ha il titolo richiesto per esercitare queste tutele che gli derivano, appunto, dalla sua posizione burocratica e dal controllo di quelle leve e di quei canali di potere che consentono l'esistenza, la perpetuazione e la riproduzione della sua funzione e del suo ruolo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento.

All'ottavo comma, dopo le parole: gruppi di ricerca, *aggiungere le seguenti*: il coordinamento delle attività didattiche nel proprio ambito di discipline.

1. 16. TRABUCCHI.

Poiché l'onorevole Trabucchi non è presente, s'intende che abbia rinunziato ad illustrarlo.

È stato presentato il seguente emendamento.

All'ottavo comma, dopo le parole: attribuite ai professori ordinari, *inserire le parole*: ed ai professori associati.

1. 89.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di illustrarlo.

GORLA MASSIMO. Oggi la struttura dei progetti di ricerca appoggiati alle università, ai fondi del Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri enti statali, parastatali e privati gestisce ormai cifre che raggiungono un totale di alcune migliaia di miliardi.

È chiaro che in quel disegno restauratore del quale spesso abbiamo parlato in questo dibattito vi è il tentativo di ricondurre la questione di questi ormai cospicui fondi sotto il sicuro controllo della cassa baronale. La situazione esistente, di fatto gestita in buona percentuale da docenti incaricati (e in alcuni casi sempre più frequenti da docenti precari) verrebbe a tal punto sconvolta con questo sciagurato decreto, da generare un sicuro arresto e fallimento della maggior parte dei progetti scientifici esistenti a base e gestione democratica, una notevolissima emorragia di fondi, una completa e totale paralisi di qualunque forma di ricerca più moderna e più collegata alle esigenze reali del paese. In concreto si avrebbe un ritorno alle forme trionfanti di ricerca aristocratica condotta ufficialmente per la creazione del ricercatore-genio e per la ricerca assoluta, staccata e disinteressata ai problemi reali, ma in effetti ritrovando più realisticamente la vecchia strada che ha permesso il più sfrenato, immorale – se volete – il più vampiresco sfruttamento delle risorse didattiche e scientifiche della università, e quindi di tutte le risorse intellettuali giovanili di molte generazioni, che ha permesso la crescita e la proliferazione maligna dei gestori di questi sistemi: i soliti baroni.

Del resto, una conferma di tali argomentazioni scaturisce immediatamente dall'analisi attenta della situazione attuale della gestione della ricerca nelle varie discipline delle diverse facoltà. Le ricerche nelle facoltà più legate agli interessi più professionali (in questo senso più libero-professionali): medicina, giurisprudenza e la stessa ingegneria, non sono mai scivolate nelle mani di coordinatori che non fossero appartenenti a questa casta di professori ordinari.

Se si vuole veramente che la libertà di ricerca sia tale, negli effetti reali, non bisogna assolutamente eccedere sulla regolamentazione dello svolgimento di questa libertà e permettere il coordinamento delle attività di ricerca, da lasciare interamente alla discrezionalità dei professori ordinari. Legiferare in questo senso significa annullare a tutti gli effetti la unicità della funzione del docente universitario; unicità che, come abbiamo avuto modo di discutere in precedenza, riteniamo del tutto fittizia, in questo decreto. Il coordinamento della ricerca da parte dei professori ordinari significa in effetti rinunziare a qualsiasi possibilità di opposizione ad una attività generale, che già oggi possiamo definire totalitaria, svolta dagli ordinari nell'ambito dell'università.

Onorevoli colleghi, non bisogna perdere tempo in satire che si rivolgono soltanto contro di noi, perché di questo si tratta. Il coordinamento della ricerca è già di per sé un problema fittizio, perché, anche quando si permettesse agli associati di svolgere questa attività, costoro non sarebbero in grado di farlo. Si parla infatti di equiparazione dei docenti delle due fasce all'accesso ai fondi di ricerca. Bisogna però chiedersi quali siano le fonti di provenienza di tali fondi. I fondi istituzionali sono ormai ridotti a tal punto che sono appena sufficienti al pagamento dei canoni di utenza dei servizi primari. I fondi per la ricerca, di una ricerca che nulla ha a che fare con le reali esigenze culturali degli studenti, dei lavoratori e

con la produzione di cultura, vengono concessi ormai *ad personam* su programmi di ricerca finalizzati alla ristrutturazione capitalistica nei suoi vari aspetti.

E, come se questo non bastasse, si legifera affinché i professori ordinari abbiano la possibilità di coordinare ricerche decise altrove, e di cui sono i primi fruitori. In tal modo si annulla anche la mera possibilità di controllo da parte dei docenti subordinati. Docenti subordinati saranno, infatti, denominati gli associati; ed è in tal modo che si istituisce il ruolo del docente unico e il libero accesso ai fondi per la ricerca ai docenti che dovrebbero differenziarsi solo nella denominazione.

L'assegnazione agli ordinari del coordinamento della ricerca e della gestione dei fondi relativi è di fatto un processo di restaurazione delle condizioni dell'università. Un tentativo di gestione più democratica si è sviluppata in questi ultimi tempi, nelle facoltà con minor interesse cosiddetto « professionale ». Da questo tentativo di processo di democratizzazione e di proiezione verso le esigenze della collettività e non dei singoli professionisti è rimasta – purtroppo in maniera non radicale – contagiata anche parte delle facoltà professionali. Questo accenno di miglioramento che stava nascendo spontaneamente, direi, lo si è voluto colpire. Gli interessi professionali della casta baronale, gli interessi che hanno sempre impedito la discussione completa di una riforma nell'università, come stiamo verificando anche in questo momento, si sono immessi, con opportunismo ed una cinica, delinquenziale tempestività, nelle pieghe del decreto.

Il disegno di restaurazione, quindi, non solo farà terra bruciata di quel poco che a carissimo prezzo stava nascendo nelle università, ma servirà agli ormai cospicui fondi che girano negli atenei, asservendo con questo ai poteri assoluti i professori ordinari.

Un'altra notazione, infine, va fatta al riguardo della posizione che avranno, nelle facoltà a basso interesse professionale, i baroni che da anni hanno ormai abbandonato l'attività di ricerca. Tale situazione (che è facilmente documentabile ed è documentata da un censimento della produzione scientifica di questi personaggi, che non a caso non viene mai richiesta) produrrebbe nel futuro una ricerca scientifica coordinata da incapaci, scollegati con l'attuale realtà (non ripeto in questa sede il discorso delle finalità della ricerca e di che cosa si debba intendere per autonomia della ricerca). È noto, infatti, che in alcune discipline scientifiche occorre un continuo studio, esercizio e collegamento con i ricercatori, non solo italiani, ma della comunità scientifica internazionale, per rimanere in condizione di seguire l'evoluzione con quell'esperienza internazionale che deve essere conosciuta, e per avere la capacità di rimanere inseriti in ciò che potremmo definire la ricerca viva.

In questi ultimi casi, quindi, gli effetti sarebbero ancora peggiori, con una definitiva dequalificazione delle ricerche e con una etichettatura di chiaro sottosviluppo scientifico nello stesso consesso internazionale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il quattordicesimo comma con il seguente:

Sono esonerati dallo straordinariato i professori associati inquadrati ai sensi del successivo articolo 4.

1. 38. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Sono esonerati dal giudizio di conferma nel precedente ruolo di professori aggregati, i professori inquadrati nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinari in forza del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per i quali all'entrata in vigore del presente provvedimento sia già

stato espresso il giudizio favorevole per la promozione ad ordinario.

1. 120. TRIPODI, PAZZAGLIA, DEL DONNO, VALENSISE, FRANCHI, ROMUALDI, SERVELLO, SANTAGATI.

All'ottavo comma sopprimere le parole da: spettano ai soli professori ordinari, *fino a*: nella ricerca scientifica.

1. 122.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

All'ottavo comma, dopo le parole: nella ricerca scientifica, *aggiungere le seguenti*: fatta eccezione per il caso in cui la disciplina alla quale si riferiscono la ricerca di gruppo o l'attività di perfezionamento ovvero che corrisponda a una scuola di specializzazione sia affidata solamente ad uno o più professori associati, e salvo il caso che il professore associato abbia precedentemente ricoperto lo ufficio di professore incaricato stabilizzato.

1. 123.

TRIPODI, DEL DONNO, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

All'ottavo comma, dopo le parole: nella ricerca scientifica, *aggiungere le seguenti*: salvo il caso che il professore associato abbia precedentemente ricoperto lo ufficio di professore incaricato stabilizzato.

1. 124.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

All'ottavo comma, sopprimere le parole da: In considerazione delle funzioni, *fino alla fine del comma.*

1. 125.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Al nono comma, sostituire le parole: con concorsi scaglionati, *con le seguenti*: per effetto della distribuzione dei posti.

1. 126.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Dopo l'undicesimo comma aggiungere, in fine, il seguente:

Il ministro, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, emanerà un decreto contenente i criteri per la elaborazione di una graduatoria tra i professori ordinari ed i professori associati di ciascun gruppo di discipline. Salvo rinuncia esplicita di coloro che precedono in graduatoria un professore di ruolo potrà essere trasferito ad altra facoltà o ad altra università solo nel rispetto della graduatoria.

1. 127.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Sopprimere il tredicesimo comma.

1. 128.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Al tredicesimo comma aggiungere, in fine, le parole: e che diventano inapplicabili, per gli attuali professori straordinari, per effetto del secondo comma del presente articolo. Sono esonerati dallo straordinariato i professori associati che abbiano superato il periodo di prova come assistenti di ruolo ovvero che abbiano ottenuto la stabilizzazione nell'incarico di insegnamento, ovvero che siano in possesso della libera docenza confermata.

1. 129.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Al tredicesimo comma aggiungere, in fine, le parole: e che diventino inapplicabili, per gli attuali professori straordinari, per effetto del secondo comma del presente articolo. Sono esonerati dallo straordinariato i professori associati che siano in possesso della libera docenza confermata.

1. 130.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

DEL DONNO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL DONNO. Le preoccupazioni che sono alla base dei nostri interventi hanno una triplice matrice e mirano a raggiungere alcuni scopi. In primo luogo, vorremmo salvaguardare i diritti di tutti, ma soprattutto desideriamo salvaguardare il diritto stesso: con questo, non vogliamo né fare i puritani, né sacrificare il concreto per salvaguardare l'astratto. Però, in una casistica così varia e così complessa è difficile che il particolare rientri nell'universale della legge: casi particolari non fanno legge, ma almeno quanto il Parlamento delibera dovrebbe rientrare nella legge.

In secondo luogo, noi vorremmo salvaguardare la dignità umana; « grande – dice il poeta – è l'uomo nell'opera simile agli antichi dii ». Grande, quindi, è l'operaio ed anche dall'incallita mano del fabbro può uscire la beltà, se il suo cuore è pieno di ideali! Se questo vale per l'operaio, tanto più deve valere per il professore, ed è a questo che deve tendere – almeno noi crediamo – sommamente, primariamente, la riforma.

Purtroppo, dice Macchiavelli, per trasformare un popolo in plebe bastano cento anni, ma per farlo nobilitare e farlo passare da plebe a popolo non bastano i millenni. Ma il mezzo più potente per la elevazione umana tutti sanno che è la scuola, se la scuola innalza, nobilita, se la scuola porta noi all'amore. Dante direbbe: per gli invidiosi veri; noi diciamo: per i preziosi veri.

È costume antico della nostra gente, già rivelato e manifestato da Tacito, che, all'ubbriacatura del comando, il singolo si abbassa e cede, di modo che avviene nella storia un fatto strano, e cioè che un singolo prepotentemente opera e compie ciò che tutti gli altri condannano.

Duole dirlo, ma le nostre università sono diventate il paradigma ideale nel quale la gerarchia ed il ruolo burocratico amministrativo si trasformano in prepotenza dei capi ed in grande e servile rassegnazione dei sudditi.

Io non voglio ripetere le parole che oggi, come uno scampanio, oppure come una nota musicale che da sola, signor ministro, certamente non fa concerto, non fa sinfonia, non fa armonia; non voglio ripetere questa nota che è risonante sempre: i baroni, i baroni, i baroni. Se qualcuno fosse barone per altezza di ingegno, non solo lo faremmo barone, ma anche duca dell'università; non daremmo, quindi, un senso dispregiativo a tale nome che viene attribuito a qualche insegnante. Purtroppo, tale nome, inteso in senso dispregiativo, è sinonimo di comando che obbliga, delle volte anche forzatamente, gli altri all'ubbidienza.

Noi abbiamo combattuto e combatteremo ancora la nostra battaglia – « la nostra buona battaglia », come dice San Paolo – affinché, poiché si parla di rinnovamento dell'università, quest'ultimo abbia il suo contenuto specifico, la sua base nella elevazione dell'insegnante. Dobbiamo quindi porre le basi del rinnovamento universitario, sottraendolo all'astrattismo degli enunziati formali e teorici, che invece dobbiamo tradurre nella relatà, dando ad ogni forma di lavoro e di insegnamento quella dignità che non è nelle mansioni dell'uomo, ma che dall'uomo riceve dignità e valore. Una volta le istituzioni davano pregio e la carica sorreggeva l'uomo. Oggi, in questo campo, si è effettuata una rivoluzione, forse la più grande, benché invisibile, della storia. Oggi non è più la carica che sorregge l'uomo e lo nobilita, ma è l'uomo che no-

bilita tutto quello che fa, e la carica non vale più niente. È stato soppresso in Italia persino il titolo di eccellenza, perché la magnificenza deve essere nella persona umana, come canta Dante: « In te magnificenza, in te grandezza, in te nobiltade ». Ecco, in noi deve essere la magnificenza, la nobiltade, senza mendicarla più da una carica che non ha più senso. Ed allora, poiché le cariche non hanno più senso, nobilitiamo l'uomo, esortiamolo, diamogli i mezzi per elevarsi. Ed a ciò dovrebbe tendere il rinnovamento universitario. Vorremmo perciò che ognuno fosse... Ma qui il veleno dell'argomento viene dopo: quando si parla di unicità di insegnamento, si dà luogo ad un assurdo filosofico, giuridico; quella parola non ha alcun senso. Ne discuterò dopo.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Certamente non è una parola filosofica !

DEL DONNO. Non solo non è un termine filosofico, ma, per la contraddizione che nol consente, non sta né in cielo né in terra: né teoricamente ha validità, né praticamente. L'unicità – poi ne parleremo – non ha senso; purtroppo questo concetto è stato introdotto, quasi a mortificare la dignità umana. Vorremmo perciò che ognuno fosse completamente libero, completamente responsabile del proprio campo e completamente originario. Dice lo Jaurés che noi non troviamo mai i grandi uomini dove penseremmo di trovarli: essi agiscono sempre in forma nuova, in forma originale. Il professore ordinario sta all'università come il preside sta alla scuola secondaria, cioè coordina, unifica, sprona, dà tono, peso e misura alle cose, ma non si intromette nella scuola, non comanda, non coarta l'insegnante, non predica, non pensa di attuare l'unicità. Liberare il professore da ogni sudditanza, sganciarlo da ogni motivo di incatenamento, da ogni dipendenza. Complementarietà, non sudditanza: in questo quadro si inseriscono ed hanno ragione di essere i nostri emendamenti, che io do in linea generale per svolti, in quanto rientrano nell'ottica ora descritta, e ne illustrerò qualcuno soltanto a conferma di una linea di condotta che penso sia giusta, coerente sul binario della logica e del diritto.

Il Vangelo chiama insipiente chi fa la guerra senza ponderare, senza contare i nemici, senza vedere e senza pensare come e quando possa sconfiggere il nemico anziché essere vinto. Chi fabbrica la casa sulla sabbia, chi non fa bene i conti prima di intraprendere una impresa è un insipiente, è uno stolto ! Il Parlamento, da tempo, non fa i conti, spende e spande con leggi onerose agli effetti economici.

Questo vuol dire che ci si avvia fatalmente al crollo economico. Vi sono due modi di argomentare – dice Cartesio –, vi sono due modi, ripeto, di argomentare nel mondo della logica e della filosofia. La matematica e la filosofia vivono di astrattezza. Nel modo astratto di ragionare, uno può comprare case fingendo di avere milioni e miliardi. Una casa costa dieci milioni; io ho cento milioni, compro dieci case. L'argomento fila e, se dal campo razionale non passo al campo pratico, l'argomento non difetta, il sillogismo non è difettivo. Quando, invece, io passo al concreto, non basta più la logica dell'astratto, ma si impone la logica del concreto. Nella logica del concreto vale solamente l'economia che è, appunto, la colonna portante di tutto. Benedetto Croce ci dice che tutto obbedisce o può obbedire al Vangelo, eccetto l'economia. L'economia obbedisce a sé stessa. Chi tradisce l'economia, perisce. Infatti, questa è una scienza che non ammette padroni, che non ammette altre intromissioni. Essa ha l'impero del mondo. Perciò dovremmo abbandonare, anche in questo campo, le utopie del tempo pieno e della ricerca. Ne ho sentito parlare tanto, e poi tanto, di tempo pieno e di ricerca. Piuttosto che parlare di ricerca, perché non diciamo che occorre parlare di produzione nel campo delle ricerche ? Ciò sarebbe molto meglio. Come si può parlare di tempo pieno quando per ventitremila materie, discipline, cattedre (o che dir si voglia) non abbiamo neppure le aule ? Non viviamo nell'astratto ma portiamoci

al concreto! Quindi, puntiamo sul bersaglio sul quale possiamo veramente cogliere fiori e frutti santi, quello, cioè, di dare un equilibrio stabile per lo meno alla persona umana, al professore e dirgli che non è un precario, che non è un aggiunto, che non è un contrattista, che non è un borsista, che non è un intruso, bensì un professore, un vero professore e chiamiamo anche lui con il nome che più dura e più onora (come direbbe Dante), chiamiamo anche lui: Maestro, la cosa più bella! Dante dice al suo maestro che nella mente « ancor gli è fissa la dolce e cara immagine paterna, quando nel mondo ad ora ad ora gli insegnava come l'uom s'eterna ». Questo noi vorremmo, appunto: la nobilitazione del maestro. Riconosciamo nella sua bocca la verità, nella sua volontà il bisogno di comunicarla. Il profeta dice: *dedi verba mea in ore tuo*. Se la società potesse dire al professore che lui non è un intruso, ma che gli ha dato la sua parola, che lo rende interprete delle esigenze della società, avremmo già fatto un rinnovamento, un rinnovamento che non è quello delle chiacchiere o del tempo pieno, non quello delle spese pazze, non quello di università messe dappertutto, anche a Cerignola, anche a Margherita di Savoia, insomma anche presso paesi che non esistono, avremmo, allora fatto una cosa molto più seria e sarebbe tempo che marciassimo con i piedi a tempo romano, con gli spondei, e non con i dattili danzanti delle ballerine.

È assurdo e contraddittorio, onorevole ministro, parlare di docente unico quando si assumono altri insegnanti i quali ripetono supinamente quello che l'uno ha detto; ma allora questi non sono più insegnanti validi, ma sono i ripetitori, sono i trasmettitori del sapere del capo e, direbbe l'amico Pinto, del barone. No: quello che insegna il docente unico non può essere ripetuto ed insegnato che da lui. Ora, se l'altro professore – com'è logico – comunica un suo sapere con una sua determinata metodologia e personalità, noi non possiamo più parlare di docente unico, ma di « docente-individuo » con una personalità spiccata incomunicabile e quindi non inconfondibile neppure per un miscuglio e non disponibile per nessuna osmosi.

Ho udito con grande meraviglia (e sono rimasto qualche momento a meditare) le parole dell'onorevole Pinto, il quale – forse gli è sfuggito – ha affermato che il docente unico rappresenta la libertà nella scuola e nell'insegnamento. Signori, debbo dire che non capisco più niente! Se l'insegnante unico rappresenta la libertà ed il rinnovamento della scuola, vuol dire che abbiamo dimenticato, dobbiamo rinnegare quello che sappiamo, quello che pretendiamo di essere, vantando in noi la dignità di individui, di personalità, di figli di Dio. Dobbiamo rinnegare tutto per dire che nella unicità del docente vi è la libertà ed il rinnovamento della scuola. Per me è tutto il contrario! L'insegnamento unico è non solo un assurdo fisico e metafisico, ma una inqualificabile cosa, un gioco di parole creato per attuare qualcosa al di là delle parole stesse.

Se potesse attuarsi l'unicità, avremmo non la libertà, ma la schiavitù di molti ed il dispotismo di uno solo: questo accadeva nel mondo antico, in cui uno solo era libero e tutti erano schiavi. Ebbene, l'unicità comporta proprio questo: uno comanda, l'altro esegue, *perinde ac cadaver*.

Del resto, credo che non sia necessario ricordare come in nessun paese del mondo ci sia qualche pazzo che parli di docente unico in un mondo fatto di uomini così diversi. Direbbe il poeta: « natura fa e poi rompe lo stampo ». La natura crea ognuno di noi in maniera così esclusiva, così irripetibile che non si può parlare assolutamente di unicità. Si tratta di assurdità al di fuori di ogni principio, di individuazione e di identità. Se *A* è uguale ad *A*, non può essere uguale ad altre cose. Si può parlare di coordinamento operato dal professore ordinario, mai di unicità. Il linguaggio è così improprio, così inespressivo che l'onorevole Mellini, non spinto certamente da irrefrenabile nostalgia, ha battezzato in questo Parlamento gli appartenenti alle varie fa-

sce come fascisti, forse sognando una nuova marcia, non su Roma, ma, forse, sul Parlamento. Egli ha parlato e parla continuamente di fascisti. Cosa vuol dire fascista ? Che sta in una fascia e poiché tutto il mondo universitario sta in una fascia siamo dei fascisti (*Si ride — Viva ilarità*).

MORO DINO. Evviva l'ostruzionismo fascista perché ci fa ridere !

PRESIDENTE. Non è ostruzionismo, perché ha illustrato 15 emendamenti insieme.

DEL DONNO. L'ostruzionismo non entra nella nostra personalità.

MORO DINO. Ma entra nella fascia !

DEL DONNO. L'onorevole Mellini ha chiesto, con la fantasia sempre aperta a tutte le cose belle, che cosa vuol dire fascia. In astratto è la categoria dove si pongono i fascisti.

LABRIOLA. Anche i « fasciati » !

DEL DONNO. Questo termine è troppo da pupazzo, da lattante !

MORO DINO. Anche i neonati !

DEL DONNO. All'articolo 1, ottavo comma del decreto, proponiamo di sopprimere le parole da: « spettano ai soli professori ordinari », fino a: « ricerca scientifica ». La nostra preoccupazione è che, per evitare un malinteso senso gerarchico, mancando la materia relativa alla scuola o alla ricerca di un professore, il professore ordinario possa essere sostituito da un altro professore: per questo abbiamo detto che vogliamo un direttore non *pro forma,* ma che rappresenti invece il corso di insegnamento essendo realmente dotato di competenza specifica. Si deve salvaguardare quello che, per gli attuali professori incaricati o stabilizzati, è un diritto acquisito; lo è, quando insegnano la materia cui corrisponde la scuola di specializzazione, essendo essi di fatto i direttori incaricati della scuola. Perciò debbono restare tali, anche se incaricati.

MORO DINO. Signor Presidente, l'oratore non può leggere per più di trenta minuti: non sta parlando, bensì leggendo !

PRESIDENTE. Lasci dirigere a me i lavori: l'oratore si serve di appunti. Prosegua, onorevole Del Donno.

DEL DONNO. Dovrei leggere ora l'ottavo comma dell'articolo 1, ma non lo leggerò, né leggerò le parole che proponiamo di inserire dopo quelle: « nella ricerca scientifica ».

In effetti, abbiamo voluto prevenire il caso in cui la materia cui corrisponde una scuola di specializzazione sia retta da un incaricato che, se direttore di una scuola, deve potervi restare senza che si debba nominare direttore un altro professore. Ecco il principio cui prima ho fatto cenno: bisogna responsabilizzare e rispettare l'uomo, nel posto in cui si trova. Mi potreste dire che la persona può non essere adatta, ma allora si è fatto male a designarla. Una volta designata, dobbiamo rispettarla. Il rispetto dell'uomo è il grande segno del rispetto in noi stessi della dignità umana. Chi non rispetta il prossimo, non è degno di essere rispettato: ecco perché avevo fatto quell'introduzione, in cui mi riferivo alla maggior parte degli emendamenti.

Ancora all'articolo 1, proponiamo di inserire all'ottavo comma le parole: « salvo il caso che il professore associato abbia precedentemente ricoperto l'ufficio di professore incaricato o stabilizzato ». L'emendamento rileva la nostra preoccupazione che il trattamento dirigenziale venga concesso per anzianità o motivi politici. Purtroppo si dice che l'uomo è un animale politico e fa politica ovunque, anche a scuola. Del resto, i comunisti lo dicono chiaro e tondo: per essi, la scuola è politica perché la nazione segue una linea politica. Poiché la scuola educa alla politica, hanno affermato tranquillamente questo principio che però non vorremmo rece-

pire. Noi vogliamo la meritocrazia, che rientra nobilmente nella nostra mentalità, nella poca nostra nobiltà di sangue.

All'articolo 1, nono comma, vorremmo sostituire le parole: « con concorsi scaglionati », con le altre: « per effetto della distribuzione dei posti ». In effetti, nel caso che la materia cui corrisponde una scuola di specializzazione sia retta da un incaricato, quest'ultimo deve potervi restare. Vedete che è sempre quel principio sul quale ribadiamo la nostra volontà e decisione di evitare che si facciano parzialità: in un mondo in cui se ne compiono tante, cerchiamo di evitare quelle che stanno dentro di noi.

Così, per quanto riguarda l'undicesimo comma del decreto, vorremmo evitare abusi e arbitrii in materia di trasferimenti, non meno gravi di quelli che si verificano per i concorsi a cattedra. Se non si affronta il problema adesso, ciò dovrebbe avvenire quanto meno in sede di riforma universitaria. Verrà questa riforma ? Ce lo vogliamo augurare.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al nono comma, sostituire le parole: Entro sei anni, *con le parole*: Entro un anno.

1. 90.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al nono comma, sostituire le parole: Entro sei anni, *con le seguenti*: Entro 2 anni.

1. 91.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al nono comma, sostituire le parole: Entro sei anni, *con le parole*: Entro tre anni.

1. 92.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al nono comma, sostituire le parole: Entro sei anni, *con le parole*: Entro tre anni e mezzo.

1. 93.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al nono comma, sostituire le parole: Entro sei anni, *con le parole*: Entro quattro anni.

1. 94.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al nono comma, sostituire le parole: Entro sei anni, *con le parole*: Entro quattro anni e mezzo.

1. 95.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al nono comma, sostituire le parole: Entro sei anni, *con le parole*: Entro cinque anni.

1. 96.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al nono comma, sostituire le parole: Entro sei anni, *con le parole*: Entro cinque anni e mezzo.

1. 97.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Mi permetto di leggere l'emendamento 1. 90: Al nono comma, sostituire le parole: « entro sei anni », con le parole: « entro un anno ». Il comma cui lo emendamento si riferisce prevede un periodo di sei anni per espletare i concorsi a professore ordinario e associato, previsti dal decreto-legge. Il termine però si rileva troppo lungo e assolutamente inaccettabile. Infatti questo significherebbe che per sei anni l'organico previsto dal decre-

to non sarebbe coperto, con grave danno per il funzionamento dell'università. Infatti, come è noto, colleghi della maggioranza e signor rappresentante del Governo, i professori dell'università sono fondamentali per il carico didattico che debbono svolgere. Non voglio comunque dilungarmi su questo argomento. Il decreto prevede un organico di trentamila posti di professore, quindicimila ordinari e quindicimila associati. Un organico di tale entità e consistenza numerica sarebbe già insufficiente, dal momento che all'università ci sono un milione e duecentomila iscritti circa e quindi il rapporto docente-studenti è di uno a quaranta. Si tratta di una media estremamente bassa nei confronti di quella europea. Infatti un docente per quaranta studenti significa che tutta l'attività didattica di tipo diverso dalle lezioni cattedratiche (seminari, gruppi di studio) non è sufficiente perché questa attività richiede un rapporto più diretto e impegnativo e quindi è necessaria la presenza di un numero controllato di studenti per ogni docente: si considera accettabile un rapporto di 1 a 25-28. Queste cose, del resto, anche voi, colleghi deputati, le conoscete molto bene. Infatti, ritenendo che l'organico previsto sia troppo basso rispetto al numero degli iscritti, gli estensori del decreto-legge a firma Pedini hanno previsto l'istituzione del ruolo dell'aggiunto universitario, il quale dovrebbe svolgere compiti di docente, anche se con mansioni di docenza subalterna, come ad esempio quelle delle esercitazioni, pur essendo ufficialmente inquadrato in ruolo tipico di non docente. Il fatto è che l'aggiunto non è un docente, o meglio non lo sarà. È chiaro che questo viene sostenuto senza ambiguità dallo stesso ministro Pedini, nel suo decreto.

Torniamo al merito e cioè al fatto che un organico di 30 mila professori universitari è insufficiente rispetto al numero degli studenti che popolano oggi la nostra università. Lo abbiamo già ribadito al ministro e alla maggioranza favorevole a questo decreto, ed è per questo che hanno istituito gli aggiunti: per avere un certo numero di docenti in più con una spesa esigua, coerentemente ai contenuti del piano Pandolfi.

I partiti, democratici e non, prevedono inoltre un altro livello di docenti, da istituire dopo la riforma dell'università, e cioè i dottori di ricerca, che dovrebbero perfezionarsi nell'attività di ricerca scientifica e imparare a svolgere i compiti di docenti. Nel frattempo, però, mentre il dottore di ricerca impara a fare il professore, gli fanno svolgere questa funzione per esercizio. Infatti, svolgeranno funzioni di docenti pur non essendo tali e per imparare ad esserlo. Ancora una volta, è questo il metodo scelto per far funzionare l'università: e intanto si continua a sfruttare i lavoratori.

Torniamo all'emendamento da noi proposto e cioè alla riduzione del termine previsto per l'espletamento dei concorsi a professore ordinario ed a professore associato: se l'organico già previsto nel decreto è insufficiente per assolvere ai compiti istituzionali dell'università, io mi chiedo come potrebbe funzionare questa nostra università da qui a sei anni. Ma forse questo ai nostri legislatori non interessa perché l'università, in ogni modo, funzionerà utilizzando la manovalanza dei precari non ancora aggiunti, degli aggiunti non più precari e dei precari che non diventeranno mai aggiunti. Ritorna così – quasi a ripercorrere un circolo vizioso – il clima dello sfruttamento, del lavoro precario nelle università. Inoltre, colleghi deputati, tenere un limite così elevato per l'espletamento dei concorsi significa, secondo me, mantenere nell'università ancora per sei anni la stessa organizzazione di lavoro, la stessa frammentazione enorme e incredibile della produzione dei docenti (ordinari, incaricati stabilizzati e non, assistenti ordinari, supplenti).

Inoltre vi sono da tener presenti altri elementi. Vi sono centinaia di lavoratori che aspettano questi concorsi già dai provvedimenti urgenti del 1973, su cui tanto abbiamo discusso. Continuiamo a ribadire che è necessario ridurre i termini per l'espletamento di concorsi. La situazione di estrema gravità dell'università non consente più ritardi; essa va af-

frontata e risolta. Chi non ha previsto questi tempi così lunghi per i concorsi o non ha capito il caos che si scatenerà, nel campo dell'attività didattica e di ricerca, o non ha voluto capire perché interessato e non vuole il funzionamento dell'università.

Penso quindi che l'emendamento da me proposto sia degno della massima attenzione e comprensione. Vi sarà quindi un non funzionamento dell'università basato sull'assenteismo indotto degli studenti che si vedranno chiudere la porta in faccia ogni qualvolta cercheranno qualcuno a cui chiedere spiegazioni, materiale didattico, informazioni, chiarimenti, perché i docenti saranno impegnati nella preparazione al concorso.

Ci si baserà poi sulla scelta della ulteriore dequalificazione e dell'ulteriore decadimento delle strutture universitarie, già tanto decadenti e ridotte allo sfacelo da una attività svolta senza alcun criterio logico. Pensiamo per un momento, colleghi deputati, agli attuali orari in cui si svolgono le lezioni universitarie; orari che vengono stabiliti dai singoli docenti esclusivamente in base ai propri interessi ed impegni che, come ho più volte ricordato nel corso di questo dibattito, sono estranei alla vita dell'università. La necessità di adeguarsi alla disponibilità di aule insufficienti impone, agli studenti, inoltre, il rispetto di turni di lezione addirittura assurdi, secondo i quali, ad esempio, le lezioni di uno stesso docente si svolgono, in alcuni giorni della settimana, dalle ore 8 alle ore 9 del mattino, in altri dalle 12 alle 13 o nel pomeriggio.

Conoscete bene, onorevoli colleghi, lo stato di carenza delle nostre strutture scolastiche ed universitarie, a causa del quale gli studenti, per poter esercitare un loro diritto, quello di seguire le lezioni, sono costretti a sottoporsi ad una vera e propria giostra caotica di orari e di spostamenti. Gli studenti, a causa di questa carenza di aule, di laboratori, di materiale di ricerca, sono costretti spesso a girovagare da un istituto all'altro, con dannose perdite di tempo che, naturalmente, si ripercuotono negativamente sull'andamento dello studio.

Sono queste, onorevole ministro, preoccupanti incongruenze, destinate certo ad aggravarsi se entreranno in vigore i meccanismi concorsuali ed i tempi di inquadramento del personale previsti dal provvedimento in discussione.

Consentitemi inoltre, colleghi deputati, onorevoli rappresentanti del Governo, di richiamare la vostra attenzione sulla situazione esistente a livello di organi di gestione, quali i consigli di facoltà, di istituto, di dipartimento, nel caso augurato, che venisse finalmente istituito. La gestione di questi organi continuerà ad essere tutta nelle mani degli attuali baroni, che avranno la possibilità, ma, ancora di più, la volontà di rimandare più a lungo possibile le richieste dei posti da mettere a concorso, per continuare a gestire da soli, ancora, il loro potere.

È questa la volontà di cambiare le cose, con tutti i poteri nelle mani della già tanto citata casta dei baroni privilegiati e prevaricatori, incapaci di dare alla nostra università un assetto rispondente alle esigenze di rinnovamento, e della didattica, e della ricerca.

Lei stesso, signor ministro, nella replica dell'altro giorno, ha dichiarato che è necessario sveltire le pratiche concorsuali dotando l'amministrazione dello Stato di quell'apparato burocratico, che già si è distinto per la sua lentezza. Di chi è la colpa, allora ?

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. È mia, è mia.

PINTO. Allora, mettiamo a verbale che il ministro Pedini, convinto dalle mie argomentazioni, ha dichiarato che la colpa dei limiti e delle contraddizioni...

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho detto così per rompere la monotonia.

PINTO. ...che si vivono all'interno dell'università è sua. Finalmente un ministro coerente, che non ha paura di dire pub-

blicamente che la colpa è sua. Allora, di chi, oltre che del ministro Pedini, è la colpa del ritardo nel bandire i concorsi, previsti dai citati provvedimenti? Non è solo, ministro Pedini, ad avere colpa. Ella ha ereditato una situazione nella quale forti sono le colpe degli altri ministri della pubblica istruzione che si sono succeduti in questi anni. Allora, la colpa non è solo sua, ma anche dei suoi colleghi.

FRASCA. Anche del sottosegretario.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, anche mia.

PINTO. Anche il sottosegretario fa il *mea culpa*. Quasi quasi, mi dispiace che non ci sia qui tutto il Governo in fila, perché ad ognuno direi qualcosa e, finalmente, avrei un Governo che confessa di aver colpa di tante cose. È chiara, quindi, la non volontà politica, collega Frasca, della vostra politica; l'incapacità politica... (*Commenti del deputato Frasca*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate parlare l'onorevole Pinto.

PINTO. È che, come al solito, i socialisti, senza spendere troppo, vogliono prendere tutto.

L'incapacità politica, dicevo, di marciare speditamente nell'attuazione di quel deliberato, disattendendo nei fatti, giorno per giorno, anno dopo anno... oppure, forse, è colpa non solo dei ministri, ma anche dell'apparato burocratico, come forse è più probabile.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi toglie anche le cose che mi regala.

PINTO. Il nostro ministro Pedini è sempre pronto ed arguto, reduce dai grossi successi della trasmissione televisiva *Acquario*; forse, vista la tarda ora, se i commessi ci portano anche il pianoforte, il ministro farà la replica suonata.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, ella è fuori tema, la invito ad attenervisi.

FRASCA. No, signor Presidente, il pianoforte è tutta una cosa con il ministro.

PINTO. Come possiamo affidarci ad una efficienza...

LABRIOLA. La viola, la viola!

FRASCA. Il clavicembalo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego!

PINTO. ...come possiamo affidarci ad una efficienza che non esiste, prevedendo cioè, signor ministro, dei tempi lunghi, così lunghi rispetto alle esigenze, alle aspettative, ai bisogni, tempi che si allungheranno ancora di più per le inadempienze che comunque verificheranno ancora. Prevediamo noi allora queste eventualità, questi inconvenienti, questi intoppi. Per queste ragioni ho sottoposto alla vostra attenzione l'emendamento 1. 90, che vuole sostituire le parole: « entro sei anni », con le parole: « entro un anno ».

Con l'emendamento 1. 91 noi vogliamo sostituire le parole: « entro sei anni », con le parole: « entro due anni ». Questo non significa aver cambiato idea rispetto alle cose e alle argomentazioni che penso di aver dato poco fa illustrando l'emendamento 1. 90. È che io, non avendo una posizione puramente infantile, riesco a farmi anche i conti in tasca di quelli che sono i rapporti di forza in quest'aula, e sapendo che la sensibilità dei colleghi della maggioranza non è tale da poter accogliere il primo emendamento, che chiede la sostituzione delle parole: « entro sei anni », con le parole: « entro un anno », anche se a malincuore propongo con lo emendamento 1. 91 di sostituire alle parole: « entro sei anni », le parole: « entro due anni », con la speranza sempre che possa essere accolto. Infatti l'organico definitivo dei professori ordinari e quello dei professori associati deve essere aperto e dilatato nel più breve tempo possibile.

Quindi entro due anni, secondo me, per poter permettere il funzionamento dell'università: un funzionamento, se non eccezionale, almeno minimamente passabile, se è vero che esso è tale che la maggior parte dei colleghi intervenuti in questa aula ha potuto definire l'università come un istituto decadente; dico decadente e non decaduto perché voglio avere la speranza, o meglio la certezza, che il movimento dei lavoratori e degli studenti, che con le lotte e le mobilitazioni di quest'anno ha fatto sì che i piani della borghesia e della reazione non andassero avanti, fermerà così la decadenza dell'università.

Se davvero vogliamo fare in modo che le contraddizioni che oggi vive la maggior parte degli studenti e dei lavoratori abbiano a finire nel più breve tempo, se davvero lei è onesto, signor ministro, quando afferma che la colpa è sua, deve dimostrare di avere sensibilità facendo in modo di accettare questi emendamenti, che hanno almeno l'obiettivo principale di snellire e di accelerare ciò che è possibile; altrimenti per i prossimi sei anni la nostra università sarà ancora in condizioni tali che la maggior parte degli studenti non potrà nemmeno frequentare le lezioni poiché, in effetti, gli si nega financo il diritto di essere studenti perché se essere tali vuol dire studiare, con queste strutture così arretrate ed in queste condizioni noi, in pratica, finiamo col negar loro questo diritto. Rimarranno bloccate delle attività didattiche di ricerca e l'unico scopo raggiunto, signor ministro, sarà quello di aver dato, per altri anni ancora, il potere nelle mani dei baroni, nelle mani di quella casta che detiene il potere del sapere e della cultura.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. I baroni si servono di voi in questo momento.

PINTO. Passo ora ad illustrare l'emendamento 1. 92.

In me la speranza è sempre l'ultima a morire, perché ho fiducia non solo in quello che è il movimento dei lavoratori e dei settori dai quali dipende il riscatto ed il ricambio dei valori e dei significati all'interno di questa società, ma anche perché ho fiducia nel confronto che al suo interno vede una partecipazione sempre più vasta. Quindi, anche se a malincuore devo mediare, signor Presidente della Camera, lo faccio con la speranza che per lo meno questo emendamento venga accettato, sostituendo alle parole: « sei anni », le altre: « tre anni », anche se questo non è un limite accettabile. Comunque, mi sia consentito dire che bisogna cercare di fare meno danni possibili e che è opportuno cambiare quello che è possibile cambiare, anche se le tematiche di fondo, il contenuto ideologico di svolta insito in questo decreto non cambierà.

Onorevole ministro, sono convinto che se lei presterà un poco di attenzione alle mie parole passerà dal recitare il *mea culpa* ad un confronto più ampio, perché lei, sensibile come è...

ARMELLA. Rispetta il Presidente!

PINTO. ...ha ampi e vasti settori di interessi. Lei che, al contrario di noi poveri mortali che non sappiamo dove sbattere la testa, ha la risorsa di interpretare le stelle e gli astri, penso che il minimo che possa fare, onorevole ministro, sia quello di accettare questo emendamento.

Si rende conto, onorevole ministro, di quanto potremo accelerare i tempi, riducendo e dimezzando gli anni per l'espletamento dei concorsi? Onorevole ministro, nel giro di sei anni lei sarà costretto a confrontarsi con una realtà peggiore (*Commenti*). Fino a quando non cambierete, potremo resistere molto tempo (*Commenti*). No, signor Presidente, non è possibile continuare in questo modo.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, non raccolga le interruzioni e prosegua nello svolgimento degli emendamenti.

PINTO. Proprio perché mi rifaccio a certi insegnamenti storici e ideologici, penso che il tempo non sia mai fine a se stesso. Dobbiamo avere la capacità e

la sensibilità nell'interpretare anche le cifre, se è vero che dietro a queste può esserci anche un discorso di carattere politico.

Mi sto soffermando su questo emendamento che non reputo il più importante, ma comunque uno di quelli accettabili, proprio perché penso che dimezzando il tempo di sei anni si possa rendere meno caotica la nostra università. Comunque, se pensate che il termine dei tre anni sia ancora inaccettabile, propongo alla vostra attenzione l'emendamento 1. 93 che riduce tale termine a tre anni e mezzo (*Commenti — Si ride*).

Non scherzate, perché anche se posso capire il clima che si sta instaurando considerata la tarda ora, sei mesi possono avere la loro importanza, se teniamo conto che possono significare possibilità di studio per tanti giovani studenti.

Desidero concludere questo mio intervento, perché altrimenti si potrebbe pensare che il mio dire tenda ad una pratica ostruzionistica fine a se stessa.

MORO DINO. Continua, continua!

PINTO. Non intendo illustrare gli altri emendamenti che prevedono il termine di quattro anni, quattro anni e mezzo...

DEL CASTILLO. Con la condizionale!

PINTO. ...cinque anni, cinque anni e mezzo e se proprio non vi ho convinto tenetevi i sei anni. Concludo, per ora, questo mio intervento fermandovi alla illustrazione dell'emendamento 1. 97.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al nono comma, sostituire le parole: organico dei professori ordinari, *con le seguenti*: organico dei professori della prima categoria (o fascia).

1. 33.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il decimo comma.

1. 18. COSTAMAGNA.

Poiché l'onorevole Costamagna non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il decimo comma.

1. 23.

NICOSIA, D'AQUINO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il decimo comma con i seguenti:

I professori universitari sono tenuti al rispetto delle norme sull'esercizio dei doveri e dei compiti dei docenti e sulle incompatibilità, che saranno stabilite dalla legge di riforma universitaria, o da apposito provvedimento legislativo da emanarsi entro il 31 agosto 1979, sotto forma di decreto legislativo, in virtù della seguente norma di delega.

Il decreto legislativo prevederà l'obbligo del tempo pieno, ne disciplinerà la graduale attuazione anche in relazione ai necessari adeguamenti delle strutture universitarie relative all'attività didattica e di ricerca, e stabilirà i modi, i limiti e le procedure con i quali potranno essere previsti periodi di aspettativa senza assegni, o periodi di servizio a tempo definito con conseguente ridefinizione del trattamento economico, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni extra-universitarie. Sarà inoltre stabilito il trattamento economico dei professori universitari, in relazione all'attuazione del tempo pieno.

Infine, l'obbligo del tempo pieno e dell'incompatibilità decorrerà dalla data prevista dalla legge di riforma, o dal decreto legislativo di cui al precedente comma, il quale stabilirà un piano di attuazione graduale e sperimentale, durante il quale ai docenti universitari sarà riconosciuto il diritto di scegliere tra un impegno a pieno e uno a tempo definito, prevedendo per tali distinte forme di impegno diversi obblighi e retribuzioni.

A partire dal 1° gennaio 1979 e fino all'entrata in vigore della legge di cui al decimo comma, o del decreto legislativo l'assegno non pensionabile di cui all'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766 è fissato per il prossimo anno in lire 300.000 per i professori ordinari ed in lire 210.000 per i professori associati, che dichiarino di impegnarsi ad assolvere gli obblighi e le incompatibilità di cui ai successivi commi.

I professori universitari che percepiscono l'assegno speciale nella misura di cui al precedente comma sono tenuti a destinare alle attività didattiche, comprese quelle di gruppo, e alla cura dei rapporti con gli studenti non meno di 12 ore settimanali, distribuite in non meno di tre giorni.

Agli stessi professori si applicano le incompatibilità sancite per gli impiegati civili dello Stato dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da estendersi anche alle cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato. In tal caso, il professore di ruolo, tuttavia, può svolgere attività pubblicistica e di consulenza, limitatamente al settore editoriale.

Le disposizioni di cui ai tre commi precedenti non si applicano al professore di ruolo che sia membro del Parlamento o del Governo, di altri organi costituzionali, di consigli regionali, presidente o membro di giunta provinciale, sindaco o assessore di comune capoluogo di provincia, che abbia incarichi direttivi nella pubblica amministrazione o in enti pubblici di carattere nazionale o regionale, o alla direzione di quotidiani o di settimanali a diffusione nazionale ed informazione non scientifica.

1. 1. LABRIOLA, BARTOCCI.

LABRIOLA. Se il Presidente lo consente, desidero, con estrema rapidità, illustrare non solo questo emendamento ma tutti gli altri emendamenti che recano la mia firma.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli emendamenti in questione sono i seguenti:

Dopo il terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, inserire i seguenti:

I concorsi dovranno essere banditi entro il primo trimestre di ciascun biennio.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, ove il competente ministero non abbia bandito concorsi, il Consiglio di Stato, su istanza delle parti, procede entro 30 giorni alla nomina di un commissario con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti relativi, al bando, all'insediamento delle commissioni e all'espletamento dei concorsi.

2. 1. BARTOCCI, LABRIOLA.

Al sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge, dopo le parole: del presente provvedimento, *aggiungere le seguenti*: qualora l'applicazione di esso riducesse il numero degli eleggibili per il gruppo a meno di 20.

5. 2. BARTOCCI, LABRIOLA, CALDORO.

All'undicesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge, lettera e), *dopo le parole*: bilanci universitari, *aggiungere le seguenti*: o anche soltanto amministrati dall'università.

6. 6. BARTOCCI, LABRIOLA, ORLANDO, SPAVENTA.

Sostituire il ventunesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge, con il seguente:

Al personale di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di stato giuridico degli assistenti ordinari. In materia di compatibilità e cumulo di impieghi si applicano le disposi-

zioni di cui al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

6. 7. BARTOCCI, LABRIOLA.

Al secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge sostituire le parole da: I docenti associati, *alla fine del comma con le seguenti*: Gli assistenti ordinari ed i professori incaricati, ove si trovino nella rispettiva carriera in un parametro superiore, nel passaggio a professore associato sono inquadrati al parametro di origine e conservano il trattamento economico complessivo in godimento, compreso quanto derivato per gli assistenti ordinari da un eventuale incarico d'insegnamento cumulato.

Per i professori associati, già professori incaricati o assistenti ordinari, il giudizio per il superamento del periodo di conferma di cui all'articolo 4 non costituisce ostacolo alla progressione in carriera, né alla valutazione a tali fini dei servizi anteriormente prestati.

8. 1. BARTOCCI, LABRIOLA, CALDORO.

Sostituire il quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge con il seguente:

Per i professori associati che provengano da altre amministrazioni statali o dagli enti pubblici individuati ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, si applica l'articolo 12, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

8. 2. BARTOCCI, LABRIOLA, CALDORO.

LABRIOLA. Motivo, allora, a nome del mio gruppo, in modo complessivo, sia le ragioni per le quali abbiamo presentato questi emendamenti, sia le ragioni per le quali confluiremo, con nostre valutazioni, nell'accordo che si è raggiunto nell'ambito del Comitato dei nove.

Credo sia legittimo per il gruppo parlamentare socialista – lo ricordo per la verità di questo dibattito, per il seguito che le cose sulle quali abbiamo discusso in questi giorni avranno, in ordine alla applicazione del decreto e alla discussione della riforma universitaria – manifestare la propria sodisfazione per aver sottolineato un elemento di valutazione politica, sul quale ci siamo trovati ancora soli nella riunione della Commissione pubblica istruzione di venerdì scorso, e che in seguito ha registrato il consenso degli altri gruppi della maggioranza ed ha permesso a quest'ultima di cogliere un successo (devo dire non secondario) nella dichiarazione che ha fatto il collega Magri qualche ora fa. L'onorevole Magri, cioè, ha dato atto alla maggioranza di avere aperto, nei confronti del gruppo che egli rappresenta, un confronto che ha permesso di ottenere i risultati che egli stesso ci ha annunciato.

Non entriamo nel merito della questione relativa alla proporzione politica tra i risultati ottenuti e l'abbandono della tattica ostruzionistica. Non mi pronuncio, né lo fa il mio gruppo, perché è questione che non entra nell'attuale fase del dibattito, sul giudizio che è stato dato da altri gruppi d'opposizione circa la scelta fatta dai deputati del PDUP. Dico, però, che dal nostro punto di vista, e sempre in rapporto agli emendamenti ai quali mi riferisco, la nostra è una sodisfazione legittima, poiché il risultato ottenuto è positivo.

Che cosa abbiamo detto sul tempo pieno, sulla sperimentabilità dei dipartimenti e sulla autonomia del ricercatore, quale che sia il suo ruolo nell'università, professore ordinario o professore associato, quando si è iniziato il dibattito in Commissione pubblica istruzione ? Noi abbiamo detto che non ci sembrava giusto, che era profondamente sbagliato, di fronte ad un decreto che presentava pecche, contraddizioni e gravi insufficienze, asserragliarsi in una sorta di cittadella chiusa come chiedevano di fare i gruppi della maggioranza – certamente in buona fede – quando hanno affermato (ed è possibile verificarlo nei resoconti delle sedute tenute dalla Commissione pubblica istruzione) che non era possibile accettare emendamenti che modificassero il senso del testo trasmessoci dal Senato.

Questo è stato il confronto ampio, vivace, costruttivo che ha consentito uno

scambio di idee derivanti da posizioni diverse; confronto che si è aperto sulla domanda socialista di qualificare il decreto, che non lo era in modo sufficiente, sul problema del tempo pieno, su quello della sperimentabilità dei dipartimenti, nonché su quello dell'autonomia - tornerò su questo argomento perché lo ritengo di particolare importanza - del ricercatore. Tutti questi elementi non erano compresi nel decreto; pertanto noi abbiamo insistito che fossero in esso inseriti per qualificarlo. Ripeto, ci è stato obiettato - anche se nell'ambito di una discussione abbastanza avanzata - che non si poteva alterare l'intelaiatura del decreto, al fine di evitare il pericolo della sua decadenza. Nonostante l'accertata buona fede, noi abbiamo creduto alla fondatezza di questa motivazione, per cui abbiamo insistito sulle nostre tesi; i fatti dimostrano che noi avevamo perfettamente ragione a porre questi problemi affinché il decreto assumesse una veste di rispettabilità politica, e dimostrano che avevamo ragione in merito alla necessità per la maggioranza di aprirsi al suo interno ed al suo esterno per realizzare queste modifiche, per superare anche i problemi procedimentali. Ad esempio, la trattativa che è stata conclusa con il colleghi del PDUP ha dimostrato che avevamo ragione anche in questo, cioè sulla necessità di aprire un dibattito che consentisse al decreto di superare gli angusti limiti del testo approvato dal Senato.

Onorevole Presidente, desidero svolgere anche una considerazione, inerente sempre al nostro emendamento sul problema del tempo pieno. Dal momento che, quando si è giunti ad un accordo, devono prevalere toni pacati e costruttivi su quelli polemici, desidero soltanto dire qualcosa sulla estrema insufficienza del cosiddetto protocollo. Il protocollo serve solo a non decidere, a rinviare le decisioni, e questo mi sembra ben evidente; pertanto, il fatto che la norma contenga una delega è cosa che fa compiere un passo in avanti. Noi avevamo proposto che si iniziasse, sin d'ora, a dare attuazione al tempo pieno: ci è stato obiettato che questo non era possibile. Nel Comitato dei nove - se le mie informazioni sono esatte - con il voto della maggioranza, formata dai rappresentanti del gruppo comunista, del gruppo socialdemocratico e di quello repubblicano, questa nostra richiesta è stata respinta.

Il gruppo socialista, onorevole Presidente, non è tanto preoccupato - e colgo l'occasione di dire questo adesso, dal momento che ci troveremo nei mesi successivi di fronte a questo problema - del rifiuto di accettare le nostre ragioni da parte degli altri gruppi: se fosse solo questa la questione che ci divide e che ci ha diviso nella valutazione di questo argomento, sarebbe davvero una questione di poco conto. Tutto sommato, il fatto che il Governo abbia una delega, e che quindi debba attenersi a dei princìpi direttivi, il fatto che tale delega sia affidata ad un ministro che, evidentemente, ha una inclinazione particolare verso decisioni rapide ed efficienti, ci fa immaginare che la delega sarà esercitata.

Ma dove nasce la nostra preoccupa zione ? Ecco, noi vorremmo attirare l'at tenzione dei compagni del gruppo comunista su questo problema, ricordando che la battaglia per il tempo pieno è stata una vecchia battaglia della sinistra. Ebbene, la nostra preoccupazione nasce dalla motivazione del rifiuto, nella parte che riguarda l'immediato avvio del tempo pieno, motivazione che ha trovato una singolare coincidenza tra le affermazioni provenienti dalla maggioranza del Comitato dei nove e le dichiarazioni del ministro Pandolfi, rese al Comitato pareri della Commissione bilancio. Cosa ha detto il ministro, cosa ha detto quella maggioranza ? Che non si può dare esecuzione, sia pure limitata e provvisoria, al tempo pieno, perché ciò avrebbe un effetto scatenante sul pubblico impiego.

Una voce a sinistra. Al rappresentante del Governo, evidentemente, questi problemi non interessano !

LABRIOLA. Ma in fondo l'onorevole Spigaroli non si interessa di problemi di

bilancio, poiché è sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Posso perciò fare a meno della sua attenzione: lo dico, ovviamente, senza alcuna ombra polemica.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono io che non posso fare a meno di ascoltare queste argomentazioni!

LABRIOLA. Puoi anche continuare a conversare, caro Spigaroli. Dicevo comunque che noi siamo convinti della validità della nostra posizione, e ci sforziamo di spiegare il motivo per cui invitiamo coloro che non ci hanno seguiti in questa nostra richiesta, se proprio non sono disposti a modificare il loro atteggiamento, almeno a fare riferimento ad una diversa motivazione, poiché quella attualmente addotta non potrà che provocare ulteriori difficoltà in futuro, analoghe a quelle che hanno oggi impedito l'attuazione del tempo pieno. Se vogliamo dire le cose nei termini in cui realmente stanno, dobbiamo ammettere che, se la maggioranza su questo tema fa riferimento a tale motivazione, tra un anno ci troveremo nuovamente nell'impossibilità di realizzare il tempo pieno. Quando si afferma che c'è il pericolo di un effetto di trascinamento sul pubblico impiego, in primo luogo si dice che a questo riguardo occorre procedere alla trattativa nell'ambito complessivo e globale, ed è noto che su questo punto c'è una divergenza di vedute tra le forze politiche; e in secondo luogo – ed è questo l'aspetto più rilevante – si sfugge al rilievo secondo cui, quando a suo tempo dovremo stabilire l'indennità – o se preferite il diverso trattamento economico – connesso al tempo pieno, ci troveremo di fronte a questo bivio: o stabiliremo una valutazione monetaria del tempo pieno così esigua che sarà impossibile imporlo, oppure lo monetizzeremo così come oggi noi proponiamo di monetizzarlo, ed a quel punto l'effetto di scatenamento sarà il medesimo che oggi si teme.

Da questo problema non si esce, cari compagni, e la vicenda degli ultimi quindici anni di dibattito sulla riforma universitaria – perché il decreto Pedini giunge alla fine di un dibattito culturale durato ben quindici anni e ben più elevato di un decreto delle dimensioni di partenza di quello che stiamo discutendo – ci deve insegnare qualcosa in relazione alle difficoltà contro le quali abbiamo sempre urtato in ogni tentativo di realizzare il tempo pieno, quelle difficoltà che sapientemente chi il tempo pieno non vuol realizzare ha sfruttato per impedire questa importante e qualificante realizzazione.

Naturalmente noi sappiamo benissimo che il tempo pieno, che è soprattutto un fatto di costume, un fatto culturale e di comportamento, se non cala nella coscienza del corpo docente, del corpo degli operatori accademici, non si potrà realizzare soltanto in virtù di una norma di legge. Non siamo così sprovveduti da mitizzare la norma di legge, attribuendo ad essa la capacità di realizzare tutto; però senza la norma di legge all'obiettivo non si perviene. Ecco perché – e qui concludo sul mio emendamento 1. 1 – mentre siamo sodisfatti del fatto che sia stata abbandonata la via dell'ipocrisia di un protocollo per imboccare la strada maestra di una legge, perché il Parlamento parla con le leggi, non con i protocolli che alla sua responsabilità sono estranei, diciamo anche e soprattutto la motivazione di questo tenace rifiuto di realizzare la prima *tranche* del tempo pieno ci preoccupa e ci allarma. Noi, anche se fino alla fine insisteremo perché gli altri gruppi della maggioranza vengano su queste posizioni, come hanno fatto su tutte le altre indicate con forza dai socialisti, diciamo che anche se ciò non dovesse avvenire, abbiano questi stessi altri gruppi, però, la prudenza, per non bruciarsi i ponti alle spalle e di non tagliarsi la strada, di abbandonare quella motivazione perché essa, fra un anno, creerà ostacoli ancora maggiori e ancora più difficilmente superabili di quelli che ci siamo trovati davanti in questa fase.

Altre due brevi considerazioni intendo aggiungere per concludere questa illustrazione complessiva.

Per quanto riguarda il coordinamento della ricerca, noi abbiamo detto, già in Commissione, che in questo dibattito abbiamo dato atto ai colleghi della maggioranza e al Governo di aver accettato l'emendamento socialista che mirava a ridurre l'esclusiva dell'ordinario nel coordinamento della ricerca al fatto del coordinamento tra gruppi di ricerca. Questa non è una modifica secondaria. Chi conosce quali siano i meccanismi istituzionali e culturali della ricerca, sa anche che una cosa è coordinare un gruppo di ricerca, un'altra cosa è fare il coordinamento tra i gruppi di ricerca. Si tratta di due cose profondamente diverse. La prima riguarda l'organizzazione e la divisione degli impegni dell'attività culturale di ricerca. Ciò mi dà la possibilità, a nome del gruppo socialista, di fornire un chiarimento all'onorevole Luciana Castellina e a quanti altri hanno posto tale questione. Noi non siamo affezionati alla titolarità della cattedra, anzi riteniamo che il principio della titolarità della cattedra abbia fatto il suo tempo. Però, noi non siamo disposti (ecco il punto) a rinunciare a questo principio se non vi sono garanzie sostitutive di quelle che, in sé, il principio della titolarità della cattedra offre al professore per quanto riguarda la propria autonomia soggettiva e la libertà di insegnamento. Questo noi lo diciamo come socialisti. Infatti quando è spenta o diminuita la libertà individuale di insegnamento, allora non c'è più l'insegnamento, non c'è più l'università, ma c'è la cosiddetta scienza di Stato. E questo non ci sta bene oggi e non ci starà bene in alcun momento.

È questo il problema che abbiamo posto, e non già una questione di retroguardia che difende la titolarità della cattedra come si può difendere il pennacchio di un carabiniere reale. Noi siamo sempre disposti a porre in discussione la questione della titolarità della cattedra, però vogliamo anche sapere dove si va a finire per quanto riguarda la posizione del docente. Io vorrei sapere cosa succederà se, quando avremo sostituito alle facoltà i dipartimenti, il professore di diritto civile del corso 1980-1981, nel corso 1981-1982 sarà poi posto alla cattedra di diritto della navigazione (faccio solo degli esempi) (*Commenti*) perché c'è una decisione del dipartimento e perché, magari, il dipartimento ha una maggioranza culturale ed ideologica che è contraria a quella del docente. Questo non ci starà bene!

GIANNANTONI. Una maggioranza marinara!

COMPAGNA. Sarebbe un declassamento!

LABRIOLA. Mi intendo anche con l'onorevole Giannantoni. Quindi, noi diciamo, per essere ben chiari su tale questione, che la titolarità della cattedra, per noi, è uno strumento storico e quindi, come tale, discutibile in qualsiasi momento, soprattutto oggi che viene posto in discussione dalla forza del movimento, all'interno dell'università, per garantire la libertà di didattica del soggetto. Noi non leghiamo la nostra battaglia alla sua conservazione, anzi siamo ben felici di trovare un nuovo strumento, a patto però che contenga garanzie non inferiori. Infatti, se queste garanzie non saranno indicate, allora noi non saremo d'accordo a togliere qualche cosa che ha sì dei difetti anche gravi, ma ha, fino ad oggi, la virtù di aver garantito, fino a questo momento, la libertà (*Interruzione del deputato Villari*).

Infatti io sto parlando di una questione che è stata discussa...

VILLARI. Ma Giannantoni è d'accordo!

LABRIOLA. Lo so che Giannantoni è d'accordo, ma devono essere anche d'accordo le forze politiche che faranno le norme.

Un'ultima considerazione, signor Presidente, ed ho concluso. Mi propongo di illustrare la sperimentazione del dipartimento. Noi avevamo molto insistito sulla facoltà di sperimentare le strutture dipar-

timentali ed abbiamo proposto, in sede di Commissione pubblica istruzione, un articolo aggiuntivo con il quale si identificano due poli per realizzare tale sperimentazione: la proposta motivata dell'università e la decisione del Consiglio nazionale universitario. Perché non del ministro? Perché noi siamo preoccupati del fatto che questo decreto, e soprattutto la legge di conversione, per il modo un po' ansioso, tortuoso, difficile e complicato dovuto alla situazione politica con cui si è lentamente arricchito di contributi, finisca col fare una cosa che nessuno aveva intenzione di fare e che può essere un prodotto oggettivo del procedimento: cioè, finisca col ridurre fortemente l'autonomia della università, accrescendo il potere del Ministero; e nella storia dell'università italiana i tempi in cui i poteri del Ministero erano grandi e le autonomie universitarie erano ridotte non sono tempi di piacevole ricordo. Ecco perché nella nostra proposta sulla sperimentabilità dei dipartimenti abbiamo parlato di Consiglio nazionale universitario.

Voglio ricordare questa questione solo per un altro elemento: noi abbiamo posto al ministro delle domande e l'illustrazione di questo emendamento mi obbliga a ripeterle. Noi abbiamo detto al ministro: se è vero, come è vero – anzi se è vero come si dichiara che sia vero – che il decreto è un lasciapassare per la riforma (e quindi la riforma è imminente), noi vogliamo sapere dal Governo quali sono i fondi posti a disposizione della riforma universitaria. Infatti, se questo non viene chiarito, almeno in termini politici, con un impegno, tutto quello che abbiamo fatto finora corre il rischio di incontrare serie difficoltà. Per esempio, la possibilità di istituire sperimentalmente dipartimenti può significare (cosa che noi non vogliamo) che le facoltà, in qualche modo, si ribattezzino come dipartimenti. Non ci sono denari, non c'è la possibilità di organizzare in modo diverso la ricerca e la didattica, non c'è la possibilità neppure territoriale (questo è l'elemento più qualificante della sperimentazione dipartimentale, cioè il rapporto tra università e territorio: noi ne parliamo da 15 anni): può essere questo il momento per iniziare a risolvere il problema di questo rapporto, ma se non ci sono i denari tutto corre il rischio di diventare un fatto gattopardesco: tutto cambia perché niente cambi. La facoltà cambia nome, si organizza in modo diverso, si chiama dipartimento ed a questo punto il grande obiettivo nel quale noi crediamo e per il quale ci battiamo corre il rischio di non realizzarsi.

Ecco perché, onorevole Presidente, il gruppo socialista, sodisfatto di aver condotto una iniziativa giusta per il suo metodo e che ha dato – al gruppo socialista ed alla maggioranza – dei risultati positivi anche in rapporto alle difficoltà dei tempi e del procedimento di conversione in legge, raccomanda vivamente al Governo risposte chiare sulle questioni che con chiarezza e lealtà noi abbiamo posto nell'illustrazione dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il decimo comma con il seguente:

I professori universitari di ruolo sono tenuti all'osservanza delle norme di tempo pieno e di incompatibilità, quali saranno definite dalla legge di riforma universitaria o da apposito provvedimento legislativo di iniziativa governativa, da presentarsi entro il 31 agosto 1979.

1. 2. SPAVENTA, ORLANDO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il decimo comma con i seguenti:

Ai docenti di ruolo sono affidate tutte le attività didattiche e di ricerca scientifica, sia pura che applicata, dalle facoltà presso le quali prestano servizio e, fatta salva l'autonomia culturale nell'inse-

gnamento e nella ricerca, ad essi incombe l'obbligo di svolgere la loro attività a tempo pieno nell'ambito dei programmi di ricerca fissati annualmente dalle facoltà.

Il docente di ruolo non può esercitare attività di libero professionista; non può esercitare attività commerciali in nome proprio o in nome di altri, né svolgere attività di imprenditore agricolo o industriale; non può assumere impieghi e nemmeno svolgere opera di consulenza presso privati o enti pubblici, né rivestire alcuna funzione in società che abbiano fini di lucro e non può svolgere la sua opera presso università o istituti universitari privati.

Il docente che contravvenga alle disposizioni contenute nel precedente comma, viene diffidato dal consiglio di facoltà; trascorsi inutilmente 30 giorni dalla diffida è licenziato; la contravvenzione è punita con l'arresto da sei mesi a tre anni.

Sono collocati in aspettativa d'ufficio per tutta la durata del mandato, dalla carica o dall'ufficio, i docenti di ruolo che siano chiamati a far parte del governo nazionale o siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o che rivestano la carica di presidente di assemblea o consiglio regionale e di presidente o membro di governo o giunta regionale, di presidente di amministrazione provinciale, di sindaco di capoluogo di provincia o di città con popolazioni superiori a 100.000 abitanti, di presidente o consigliere delegato di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica, a carattere regionale o nazionale.

Il periodo di aspettativa viene considerato ai fini della progressione economica della carriera e del trattamento di quiescenza.

Il consiglio di facoltà, nell'ambito della propria attività di ricerca ed in relazione ai suoi programmi didattici, purché di rilevante interesse pubblico, può assumere su proposta di singoli docenti o di chiunque altro ne faccia richiesta compiti attinenti attività professionali, progetti, ricerche e consulenze; i proventi sono devoluti interamente all'università.

Per tali attività il consiglio di facoltà invita il consiglio di amministrazione a stipulare apposite convenzioni e contratti.

Ai docenti di ruolo spetta una assegno di tempo pieno, pensionabile, di tredici mensilità annue, ciascuna di lire 1.350.000 lorde.

1. 98.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, un attentato al diritto di parola non è riuscito perché ho ritrovato i fogli dei miei emendamenti, per cui ora sono in grado di informare il famoso ed anonimo attentatore che posso continuare ad illustrare i miei emendamenti.

MORO DINO. C'è il KGB, signor Presidente !

PINTO. L'attività di un professore di ruolo, qualora sia svolta con la serietà dovuta, occupa una quantità di tempo di gran lunga superiore alle quattro ore di lezioni settimanali. Infatti, se il professore deve occuparsi della preparazione del materiale didattico, di organizzare la ricerca di laboratorio, di curare i contatti con gli studenti, di coordinare la propria attività con quella che svolgono altri istituti di ricerca sia in Italia sia all'estero, e di altre funzioni sulle quali, per brevità, così come ci impone la correttezza del dibattito, non mi dilungo, tale attività – questo è ciò che conta, colleghi deputati – non può non riempire il tempo del docente in modo tale da permettere che essa sia svolta seriamente, il che fin troppo spesso non avviene. È questa – se mi è consentito insistere – una delle più grosse piaghe che affliggono la nostra università; è questa la

causa fondamentale della tanto citata dequalificazione scientifica, oltre che didattica, dell'università, che strumentalmente e in modo falso tanti baroni – non solo baroni, bensì anche uomini politici – hanno attribuito ai precari e agli studenti, con lo scopo di coprire le proprie vergogne e le proprie colpe.

Questa attività non può dunque non riempire il tempo del docente in modo tale da impedirgli l'esercizio di qualunque altra attività professionale. Ed è per questo, secondo me, che incarichi pubblici, esercizio di libere professioni, partecipazione alla vita e all'amministrazione di enti pubblici e privati sono incompatibili con la didattica e la ricerca.

Questo, colleghi deputati della maggioranza e signor rappresentante del Governo, per vari motivi; intanto, perché in tal modo si accentrano in poche mani tutte le leve del potere; poi perché questa proliferazione di incarichi fa perdere all'università la sua fondamentale funzione, che non può essere esercitata se non esiste una totale autonomia dei professori.

Vi sono poi motivi di economia, di tempo e di energia. Infine, se, come in molti casi risulta documentato, l'attività esterna all'università è legata a grossi interessi economici e finanziari, diventa chiaro come l'impegno nelle università sia, per questi baroni, per questa categoria così fortemente privilegiata del tutto secondario, con grave discapito per la serietà e la continuità della ricerca, per gli studenti e (essendo questi parte importante della società) per la società intera, che paga (o per lo meno pensa di pagare) i professori convinta che facciano il loro dovere.

È per questo che molte persone rinunciano completamente e sono latitanti dall'università; molti potranno però obiettare che la partecipazione ad alcune attività professionali è funzionale all'insegnamento stesso. Ma mi sia consentito dire, colleghi deputati della maggioranza e signor rappresentante del Governo, che questa argomentazione è unicamente strumentale e diffamatoria e serve soltanto a coprire i grossi interessi economici e i profitti di molti baroni. Comunque solo la ricerca, correttamente condotta, può dare i migliori elementi per l'aggiornamento.

Mi sembra importante e doveroso, colleghi deputati, soffermarmi sul divieto che un docente non possa prestare la sua opera presso le università, presso gli istituti universitari privati. Assistiamo, da parte di molti, ad un sabotaggio talora esplicito, talora nascosto, dell'attività di ricerca e dell'attività didattica che viene svolta nell'università pubblica. Questo sabotaggio, quando è dichiarato, viene variamente motivato, colleghi deputati, adducendo pretesti come la conflittualità studentesca, la fatiscenza, l'arretratezza delle strutture, il senso di disagio del personale a lavorare in condizioni non certo riposanti o tali da permettere un rapporto didattico basato su accettazione di un sapere e di un modo di imporlo agli studenti.

Non voglio discutere, colleghi deputati, queste argomentazioni tanto squalificate, secondo me, cioè quelle di coloro che sostengono comportamenti reazionari fuori e dentro l'università.

Abbiamo il diritto di esigere che a costoro, quando accettino incarichi presso università o istituti universitari privati, sia impedito di continuare a sfruttare le strutture universitarie pubbliche che appartengono alla collettività. Ciò non soltanto per i motivi precedentemente esposti in ordine alla necessità che chi lavora in una università svolga la propria attività a tempo pieno con il massimo dell'impegno, ma anche per ragioni politiche e morali, non essendo possibile tollerare, se siamo convinti della funzione indispensabile dell'università pubblica, che in essa lavorino docenti che la condannano, la profanano e si dichiarano convinti che soltanto gli istituti privati possano garantire la serietà del lavoro scientifico e didattico.

Non si comprende, quindi, colleghi deputati della maggioranza, onorevole rappresentante del Governo, cosa altro stiano a fare in seno all'università questi do-

centi, se non a sottrarre denaro pubblico o, peggio ancora, mi sia consentito dirlo, per sabotare.

Dobbiamo guardarci dal controllo effettuato dalle industrie private e dai gruppi che difendono precisi interessi economici sulla ricerca e sull'attività didattica svolta nelle università. Troppi sono i casi in cui è stata scoperta l'esistenza di controlli da parte di privati, non soltanto nel campo dell'attività di ricerca, ma anche in ordine agli indirizzi che la ricerca avrebbe dovuto assumere nella nostra università.

Non si può impedire, è vero, la fondazione di istituti privati di ricerca e di insegnamento. Abbiamo tuttavia il dovere di impedire che coloro i quali sostengono queste strutture private possano infiltrarsi in quelle pubbliche, in nome di interessi antagonistici rispetto a quelli di tutto il paese e togliendo all'università il suo ruolo di critica indipendente ed autonoma, la sua funzione di coagulo sociale, la sua caratteristica di struttura aperta a tutte le forze sociali, aperta, sia ben chiaro - se lo mettano bene in testa certe categorie -, a tutte le strutture sociali, non per benevola concessione di chi, a vari livelli, detiene il potere. Se questa università, infatti, deve essere sempre più aperta ai settori sociali, specialmente ai più emarginati, anche se protagonisti del cambiamento reale che si può avere nel nostro paese, è in quanto ne hanno diritto le masse popolari, i lavoratori, i democratici del nostro paese. È un diritto che questi soggetti hanno strappato dopo anni di dure lotte e di sacrifici. Anzi, l'università pubblica deve garantire l'accesso agli strumenti di conoscenza e di controllo, anche se virtuale, soprattutto a coloro che il potere economico emargina a livello sociale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il decimo comma con il seguente:

A coloro che per effetto del presente provvedimento hanno titolo alla nomina nel ruolo dei professori universitari e degli aggiunti è applicato l'istituto del pieno impegno opzionale e reversibile. Coloro che fanno opzione per il pieno impegno sono tenuti alla osservanza delle norme di incompatibilità che implicano la rinunzia a qualunque altro rapporto di impiego anche privato. L'applicazione dell'istituto del pieno impegno coinciderà con l'entrata in vigore delle norme relative alla nomina in ruolo degli aventi diritto che avverrà, gradualmente, a domanda, a partire dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di riforma universitaria o di un apposito provvedimento legislativo di iniziativa governativa da presentarsi entro il 31 agosto 1979 e che determinerà il nuovo trattamento economico.

1. 116.

MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

L'onorevole Antonio Mazzarino ha facoltà di svolgerlo.

MAZZARINO ANTONIO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al decimo comma, sostituire le parole: Coloro che per effetto del presente provvedimento sono nominati nel ruolo dei professori universitari, *con le seguenti*: I professori universitari.

1. 114.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Al decimo comma, sopprimere le parole da: Il rispetto dell'obbligo, *alla fine del comma.*

1. 34.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al decimo comma, dopo la parola: incompatibilità, *aggiungere le seguenti*: e collocati a riposo al termine dell'anno accademico nel quale compiano il sessantacinquesimo anno di età.

1. 121.

BUCALOSSI.

Poiché l'onorevole Bucalossi non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al decimo comma, sostituire le parole da: Il rispetto, *fino alla fine del comma con le seguenti*: Il docente di ruolo non può esercitare attività commerciali o imprenditoriali, né ricopre incarichi in società aventi fini di lucro.

Il docente di ruolo non può assumere altri impieghi anche non di ruolo alle dipendenze di amministrazioni o enti pubblici, né assumere comunque rapporti di lavoro alle dipendenze di privati.

Il docente di ruolo che non rispetti gli obblighi o che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti commi viene diffidato dal rettore.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data della diffida viene dichiarato decaduto dal ministro della pubblica istruzione. Tali norme entrano in vigore all'atto dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino a quando i dipartimenti non siano definitivamente attuati, per tempo pieno si intende un impegno di non meno di 12 ore settimanali di didattica. Quando i dipartimenti saranno attuati, il tempo pieno prevede 36 ore settimanali comprensive di tutte le attività di didattica, di gestione, di ricerca e professionali commesse al dipartimento delle strutture pubbliche e sociali. Alla didattica devono essere dedicate, nell'ambito delle 36 ore, non meno di 12 ore settimanali.

1. 21.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al decimo comma, sostituire le parole da: Il rispetto dell'obbligo, *fino alla fine del comma con le seguenti*: I docenti di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura, o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o che rivestano la carica di presidenti di assemblea o consiglio regionale o di presidente o membro di governo o di giunta regionale, di presidente di amministrazione provinciale, di sindaco di capoluogo di provincia o di città con popolazione oltre i 100.000 abitanti, di presidente o consigliere delegato di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica, o a preminente partecipazione pubblica, a carattere nazionale o regionale, sono collocati in aspettativa.

1. 35.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al decimo comma, sostituire le parole da: Il rispetto dell'obbligo, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: che entrano in vigore allo scadere del 180° giorno dalla data di conversione in legge del presente decreto. Ai docenti si applicano le norme sull'incompatibilità in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

1. 100.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Il nostro emendamento vuole sostituire al decimo comma le parole da: « Il rispetto dell'obbligo » fino alla fine del comma, con le parole: « che entrano in vigore allo scadere del 180° giorno dalla data di conversione in legge del presente decreto. Ai docenti si applicano le norme sull'incompatibilità in vigore per gli impiegati civili dello Stato ». Questa formulazione, mi sia consentito dirlo, appare più chiara e perentoria di quella che noi vogliamo costituire. Infatti, è estremamente ambigua l'espressione « decorrenza necessariamente graduale nell'attuazione », eccetera.

Quale realtà, io chiedo, si vuole coprire con questa espressione ? La realtà dell'affossamento a tempo indeterminato. Da quando non è più ministro interessato all'ordine pubblico, il collega Cossiga è un turbatore dell'ordine pubblico. Quale realtà si vuole coprire, collega Cossiga, con questa espressione ? La realtà dell'affossamento a tempo indeterminato della attuazione del principio a tempo pieno e della incompatibilità.

Per anni i lavoratori, le masse studentesche hanno lottato duramente, tenacemente, con fermezza, per ottenere il riconoscimento di questo principio, che è l'unica vera garanzia, colleghi deputati della maggioranza, di una riqualificazione della nostra università. È solo, infatti, con la certezza che i docenti si dedichino interamente alla loro professione, così come è richiesto a tanti altri lavoratori del nostro paese (guarda caso, l'assenteismo lo si può tirare in ballo per i lavoratori dell'Alfasud o di qualche altra fabbrica, ma dell'assenteismo di certi settori, di certa gente, nessuno parla) che si dedichino interamente alla didattica e alla ricerca, che si può seriamente avviare quel processo di ricostruzione della struttura didattica, che in modo provocatorio si è detto di voler ottenere con il rigorismo fasullo nei confronti della immissione in ruolo dei precari.

Quali sarebbero le conseguenze del mantenimento del comma così come esso è ora formulato ? Fino al fatidico 31 agosto 1979 nessuno si preoccuperebbe più minimamente del problema del tempo pieno e della incompatibilità che, se non vado errato, è stata una delle richieste che il movimento sindacale ha portato avanti; richiesta che va vista anche perché si mette sempre più in discussione l'autonomia del sindacato per il ruolo subalterno al quale è dovuto sottostare nei confronti di quei partiti che appoggiando la maggioranza, di fatto, devono, se vogliono appoggiare il Governo Andreotti, scrollarsi sempre più di dosso gli interessi della classe operaia, dei lavoratori, dei giovani e degli studenti del nostro paese.

O meglio, forse, fino al 31 agosto ci si preoccuperebbe (e di questo ne sono convinto, perché c'è un'esperienza passata che mi dà ragione, e del passato dobbiamo tenerne conto) di trovare tutte le possibili scappatoie per eludere il problema. Si perderebbe tempo fino all'approvazione del provvedimento senza prendere nemmeno in considerazione la riforma universitaria.

L'emendamento che sto sottoponendo all'attenta e critica valutazione dei colleghi in aula, che in modo così sensibile mi stanno seguendo in questa mia argomentazione, sono convinto che sia degno della massima attenzione.

Noi stiamo proponendo, e mi riferisco ai partiti della sinistra, che, una volta per tutte, venga tolto questo privilegio a certa gente, ai padroni del sapere, ai padroni della cultura, a chi è asservito agli interessi del gruppo padronale e capitalistico, togliere ad essi il privilegio di essere pagati per fare un lavoro che non fanno, senza inventare o scoprire nulla per poi dedicarsi a ben altre attività professionali private con il solo scopo di arricchirsi sempre di più. Inoltre, permettendo a loro di essere infiltrati, visto che si parla tanto e troppo spesso di infiltrati nei movimenti, nelle scuole, legalizzando l'infiltrazione di Stato concedendo ai baroni, ai docenti, di fare il bello e cattivo tempo.

Questi sono gli infiltrati, collega Cossiga, cui avresti dovuto dedicare la tua attenzione quando eri ministro dell'inter-

no e non fare la caccia alle streghe, immaginando infiltrati addirittura nelle scuole elementari.

COSSIGA. Buona notte!

PINTO. Con l'emendamento che propongo alla vostra attenzione, alla attenta e sensibile valutazione del rappresentante del Governo, penso si possa dare una svolta decisiva e fondamentale in quella che è la tanto decantata e decadente università. Si abbia il coraggio, una volta per tutte, di cominciare a mettere in discussione questi poteri e questi privilegi; lo so che a molti colleghi, o a qualche collega, possa anche dar fastidio, perché in quest'aula, anche se non sono tutti presenti questa sera, abbiamo molti baroni e baronetti, baroni tradizionali e baronetti camuffati, per i quali sarebbe molto drammatico votare a favore di questo emendamento. Ma mi appello a tutti quei colleghi affinché, al di là delle rigide indicazioni dei propri partiti, si pongano il problema di mettere in discussione il potere dei baroni perché essi una volta per tutte si dedichino al tempo pieno, all'insegnamento, alla ricerca e alla didattica. Altrimenti, si corre il rischio di adottare due pesi e due misure, come si dice a Napoli: « chi figli e chi figliastri », visto che a certi settori di lavoratori, quelli con i calli alle mani, o alienati dalle catene di montaggio o che lavorano i campi, si chiedono sacrifici, impegno per contribuire a salvare il paese per uscire dalla crisi, gli si chiede di avere il coraggio e la coscienza di mettere da parte i loro interessi personali e di muoversi in quella logica. E poi? Signor rappresentante del Governo, a questi individui si vuole ancora una volta dare il potere, quel potere che da anni tengono arroccato nelle loro mani.

Quanto, poi, al riferimento alle norme sulla incompatibilità, in vigore per gli impiegati civili dello Stato, essa ci conferma – più che ragionevole, giacché ovvio! – che se si vuole troncare, una volta per sempre, questa situazione, bisogna avere il coraggio di compiere una scelta.

Questo è il significato del nostro lungo ma fondamentale emendamento. Nessuno può accusarci, al di là delle interpretazioni, che si voglia fare solo dell'ostruzionismo fine a se stesso. Se davvero volete dare la prova di una vostra sensibilità, accettando certe indicazioni, leggetevi questo emendamento e giudicate con onestà se è ostruzionismo o se significa davvero voler, quanto meno, tentare di moralizzare non solo l'università, non solo una struttura che può sembrare limitata e circoscritta, come quella universitaria, ma anche il paese. Abbiamo, avete di fronte l'occasione per fare non demagogia ma fatti concreti. Volete che vi sia moralizzazione? Avete l'occasione di moralizzare l'università.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al decimo comma, sostituire le parole da: sarà prevista, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: va comunque in vigore allo scadere del 180° giorno dalla data di conversione in legge del presente decreto. Ai docenti si applicano le norme sull'incompatibilità in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

1. 99.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, ritengo che ella lo abbia già svolto, perché lo argomento è identico a quello del precedente emendamento 1. 100.

PINTO. Se non vi fosse stata una, sia pur minima, differenza avremmo peccato di sfiducia nei confronti...

PRESIDENTE. Non si tratta di peccare di sfiducia. È sostanzialmente la stessa norma che si ripete. Con un emendamento si dispone, con l'altro si attua.

PINTO. Ho ancora qualche altra cosa da dire sull'argomento.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Pinto. Ha facoltà di svolgere, dunque, lo emendamento Gorla Massimo 1. 99.

PINTO. Si tratta, con l'emendamento in questione, di sostituire le parole: « sarà prevista al 31 agosto 1979 », con le parole: « va comunque in vigore allo scadere del 180° giorno dalla data di conversione in legge del presente decreto. Ai docenti si applicano le norme sull'incompatibilità in vigore per gli impiegati civili dello Stato ». È senz'altro fuori di ogni possibile dubbio l'importanza che riveste il tempo pieno, la incompatibilità, per l'attuazione di una università funzionale e qualificata, che il decreto dice di volere. Correggetemi se sbaglio (*Interruzione del deputato Alici Francesco Onorato*). Lo ha già detto il Papa, ed io lo ripeto. Sapevo che volevi dire questo. Basta descrivere le disfunzioni esistenti, che derivano dalla mancanza di una reale presenza nelle aule e negli istituti universitari. Forse qualcuno di voi avrà provato, quando è stato studente universitario, a bussare alla porta di un docente per avere delle spiegazioni: ebbene, quante volte ha avuto la fortuna di trovarlo ? Quante volte ha avuto la fortuna di avere una risposta ? E non voglio soffermarmi, poi, sulla tragedia dei laureandi costretti a fare « le poste », a nascondersi dietro l'angolo del palazzo per riuscire a rintracciare il proprio relatore; qualcuno, inoltre, ha anche raccontato di aver visto i laureandi inseguire e poi aggrapparsi al mezzo di locomozione di turno su cui il relatore viaggiava.

Questi non sono fatti certamente casuali, anzi sono di ordinaria amministrazione, e con essi si scontrano gli studenti delle nostre università; invece, la maggior parte del personale docente vi mette piede per due o tre ore soltanto nell'arco di una settimana. Ciò avviene perché ai suddetti docenti è permesso di svolgere altre attività in istituti e strutture private, o di svolgere lavori alternativi a quello di docente universitario, non già per arricchire il proprio bagaglio professionale da mettere a disposizione degli studenti, del personale universitario, ma per arricchire se stesso, nel proprio egoismo.

Penso che rinviare l'attuazione del tempo pieno ad una riforma che ha da venire, a giudicare...

CORALLO. I vivi e i morti !

PINTO. Signor sottosegretario, ha capito il motivo per il quale sto parlando ?

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come no ! Coraggio, onorevole Pinto.

PINTO. Sapesse come sono contento di stare a confrontarmi con lei per tante ore ! Lo desideravo da tanto tempo ! Mi dispiace soltanto che non ci sia il ministro Pedini, perché mi sarei sentito talmente realizzato al punto da poter trasmettere questo entusiasmo ai miei nipotini, che così avrebbero gioito con me ! E dico questo anche perché una delle domande che mi viene rivolta, nel corso dei miei contatti con i lavoratori dell'università e con gli studenti, è questa; ma è proprio così il ministro Pedini ? E io, dal momento che non mi piace esagerare, ho risposto di sì: è proprio così ! Quindi, sono molto contento che questa sera, in conseguenza della nostra scelta, ho modo di trovarmi qui a confrontarmi con lei, perché so che non è di malavoglia che lei sta seduto qui ad ascoltarmi, ma perché, al contrario, è convinto che da questo dibattito possa nascere un'intesa. Infatti, io so che chi siede in questo Parlamento è coerente con quanto dice; il Parlamento come luogo di dibattito e di confronto costituisce un tema condiviso da tutti. I terroristi, infatti, sono i criminali che sono proprio perché non credono nel confronto e nella forza delle proprie idee e nella possibilità di convincere il più accanito avversario.

Siete in questo Parlamento, abbracciate la vostra tesi. Io sono convinto, signor rappresentante del Governo (e non mi tacci di essere presuntuoso) che proprio perché credo nelle mie idee, forse posso anche leggermente cambiare le sue (*Com-*

menti). Per questi motivi, invito i colleghi ad esaminare gli argomenti di cui agli emendamenti Gorla Massimo 1. 99 e 1. 100, da me in precedenza illustrato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al decimo comma, aggiungere, in fine, le parole: I limiti di età per il pensionamento sono stabiliti ad anni 65.

1. 119. BUCALOSSI.

Poiché l'onorevole Bucalossi non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'undicesimo comma, sostituire le parole: Il professore di ruolo è inamovibile, *con le parole*: I professori ordinari e associati sono inamovibili.

1. 101.
GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'undicesimo comma, dopo le parole: Il professore di ruolo, *inserire le seguenti*: superato il periodo di straordinariato.

1. 36.
MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'undicesimo comma, dopo le parole: della stessa, *aggiungere le seguenti*: o di altra; *e sopprimere le parole da*: ovvero, *alla fine del comma.*

1. 17. TRABUCCHI.

Poiché l'onorevole Trabucchi non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'undicesimo comma, sopprimere le parole: dopo un triennio di servizio nella stessa sede.

1. 3. SPAVENTA, ORLANDO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'undicesimo comma, sostituire le parole: un triennio, *con le parole*: un *anno.*

1. 102.
GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, sostituire le parole: un triennio, *con le parole*: un biennio.

1. 103.
GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, sostituire la parola: servizio, *con la parola*: insegnamento.

1. 104.
GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Do per svolti gli emendamenti 1. 102 e 1. 103.

Con il mio emendamento 1. 104 si propone, all'undicesimo comma dell'articolo 1, di sostituire la parola: « servizio », con la parola: « insegnamento ». Non si tratta di un semplice gioco di parole. La nostra proposta è intesa a dare un volto più definito, a qualificare il lavoro che il docente svolge dentro l'università, che si di-

ce di massa, dal punto di vista scientifico e dal punto di vista didattico. Si tratta, quindi, di un problema di qualità. La possibilità di stabilire una nuova serietà degli studi nell'università è un obiettivo che tutti i democratici si debbono proporre: è il presupposto necessario e indispensabile affinché, attraverso l'insegnamento, la didattica, attraverso tutto questo meccanismo, si formi la capacità critica dei giovani. Ma alla base di ciò, come presupposto indispensabile, c'è la ferma volontà, da parte dei docenti, di considerare la propria attività scientifica rivolta tutta allo insegnamento. Il fatto è che l'università è la sede naturale, anche se non esclusiva, della ricerca. L'insegnamento universitario è concepito, quindi, come trasmissione critica, da parte del docente, di metodi e risultati acquisiti o verificati attraverso la ricerca. Tutto ciò presuppone un maggiore impegno di tutto il corpo docente, perché – non è superfluo dirlo – il docente universitario, il docente che si lega alla università con uno stabile rapporto di impiego non può e non deve mancare a nessuno dei suoi doveri di docente e prima di tutto non deve essere carente nell'insegnamento. A questo punto del ragionamento, docente unico e tempo pieno sono e devono essere considerati inscindibili, come pure sono indispensabili per una università nuova più stretti e proficui rapporti fra docenti e studenti. Ma la loro rappresentanza, notevole negli organi di gestione, e la fine della titolarità della cattedra sono solo un presupposto. Tutto questo ancora non c'è nelle nostre università e ciò è dovuto, penso, al ritardo delle forze politiche in ordine alla riforma universitaria e ad una incapacità di entrare veramente, e con ampio respiro, con una dimensione non riduttiva, con una logica che si manifesta nella successione degli attimi, nel terreno dei problemi veri, così come emergono, che non chiedono soltanto di essere sanati nel loro livello di putrescenza, ma di essere ribaltati rispetto alla logica generale che governa oggi l'università.

Tutto questo, se non c'è stato, è dovuto ad un ritardo di impostazione in questi termini del problema. Devo dire che i guasti di questo ritardo sono sotto gli occhi di tutti. Tante sono le cause di questo ritardo, ma credo che la maggior parte debbano ascriversi alla volontà di certi gruppi di potere, appartenenti a tutte le forze politiche, o a quasi tutte, naturalmente soprattutto a quelle conservatrici o che possono essere catalogate in prima approssimazione in quanto tali, che si sono sempre opposte al fatto che il docente dedicasse tutte le sue energie all'impegno di cattedra, secondo il principio in base al quale al docente universitario non deve essere consentita alcuna attività pratica se non quella strettamente connessa all'esercizio della sua funzione precisa, cioè della sua funzione di docente.

Dire questo significa, allora, battersi con coerenza per conseguire obiettivi del seguente tipo: in primo luogo, invertire la tendenza a separare la ricerca scientifica dalla didattica, a danno di quest'ultima; in secondo luogo, considerare i titoli scientifici come gli unici validi per la selezione di docenti ordinari significa accettare che il professore di fatto sia soltanto un ricercatore, ma nel senso più riduttivo del termine, che produce cultura, chiuso in una specie di torre d'avorio, senza contributi esterni, cioè strumenti che lo rendano consapevole della sua funzione.

Se non avrete la buona grazia, il buon senso di prendere in seria considerazione questo emendamento, di assumerlo anche in una struttura, in uno strumento legislativo aberrante come il decreto che ci proponete, noi diciamo che istigheremo – istigheremo – anche per il futuro i docenti a disertare la didattica più di quanto non abbiano già fatto, perché essa non costituisce titolo per una qualificazione professionale, per ricoprire maggiori responsabilità nell'ambito della nuova organizzazione del lavoro nell'università.

Va riaffermato come prioritario il ruolo professionale principale, che è quello di trasmettere cultura, e cioè la formazione professionale degli studenti; e, vale ancora la pena di ricordarlo, la nostra professionalità non è quella che deriva dalla domanda che ci viene dalla struttu-

ra capitalistica italiana, dalla sua necessità di consolidamento e di ristrutturazione, dal mercato del lavoro.

Avallare la meritocrazia della ricerca ci renderebbe complici di un orientamento della didattica sempre più astratto, nozionistico, incapace di fornire – appunto per la ricordata mancanza di contributi esterni – effettivi strumenti di consapevolezza.

Se non prenderete seriamente in considerazione questo emendamento, si accentuerebbe ulteriormente l'emarginazione, di fatto, degli utenti di quello che dovrebbe essere un servizio sociale a vantaggio della collettività.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INGRAO

GORLA MASSIMO. E ancora: dal punto di vista dei docenti, è importante inserire questa precisazione in merito ad una loro valutazione che oggi è basata soltanto sui titoli scientifici e che, se perpetuata, si tradurrebbe di fatto in una specie di procedimento punitivo che tenderebbe a colpire e respingere proprio coloro che in questi anni, in qualità di professori incaricati, si sono impegnati a fondo, con serietà e coscienza, non solo nello svolgimento dell'attività didattica prevista dalla legge (perché avrebbero combinato ben poco!) ma nell'integrare tale attività con seminari, esercitazioni, lavori di gruppo, colloqui con gli studenti, esami seri, e non *pro forma*, oppure terroristici: e tutto questo a discapito dell'attività di ricerca, perché non è possibile conciliare così tranquillamente le due cose.

In particolare, l'esclusione dei titoli didattici dalla valutazione dei candidati a professori universitari peserà in maniera non trascurabile su docenti di corsi numerosi. In questo senso, basta fornire un esempio: i docenti delle facoltà di medicina e di magistero, che svolgono corsi fondamentali, nelle grandi città si trovano ad impartire lezioni a migliaia di studenti. È una cosa che sappiamo tutti: e questo significa ore e ore di esami all'anno, a discapito di che cosa? A discapito della ricerca. È chiaro che questi docenti, colpiti dal decreto (almeno nell'attuale stesura), sceglieranno di abbandonare subito l'attività didattica, per cominciare ad accumulare titoli scientifici. Gente disposta a spendere la propria vita in una vocazione al martirio, infatti, se ne trova giustamente piuttosto poca, poiché di alternative non ne vengono lasciate non essendovi alcuna volontà seria di fare i conti con questa falsa scientificità, con questa selezione basata su titoli di merito scientifici, così come sono stati concepiti ed illustrati nel corso di alcuni interventi precedenti.

Se queste sono, dunque, le condizioni nelle quali ci si trova, è evidente che costoro non avranno alcuna scelta e non potranno, quindi, realizzare un elementare principio o, se preferite, necessità: quello di partire da propri bisogni materiali, da propri interessi materiali che, come si sa, per chi non ha la vocazione al martirio devono conciliarsi con qualsiasi tipo di impegno e battaglia di grande respiro per trasformare la propria condizione insieme a quella degli altri. A mio avviso succederà proprio questo.

Ebbene, è questo che vogliamo? Non lo so. Io non lo voglio; se voi lo volete, ditelo chiaramente, signori rappresentanti del Governo, signori patrocinanti di questo decreto aberrante. In virtù delle considerazioni che ho testè svolto, infatti, penso che questa norma rappresenti un vero contributo alla squalificazione della università; essa, per altro, comporterà anche un maggior livello di frustrazione negli stipendi, in particolare in quelli dei lavoratori, che si troveranno di fronte a docenti svogliati e sfiduciati rispetto al loro ruolo, rispetto, cioè, a quella che dovrebbe essere la loro funzione primaria.

Ma che senso ha – mi domando – procedendo con questa logica, riutilizzare *una tantum* la norma arcaica di una lezione, perché di questo si tratta, perché a questo ci si riduce? Di quale concezione della didattica tutto questo sarà l'espressione, se non dei porci comodi dei docen-

ti ordinari che, non a caso, infatti, parteggiano per l'introduzione di sistemi come quello televisivo, sistema che sostituisce la loro illustre presenza fisica ad un rapporto diretto con i discenti ?

Mi domando, perciò, di quale didattica sarà l'espressione una scelta di questo tipo: di quella, forse, che non viene neanche considerata degna di formare oggetto di un titolo come figura, o meglio non figura, nel terzo comma di questo articolo 1 ?

Anche per questi motivi, il comma di cui discutiamo deve essere modificato nel senso indicato dall'emendamento da noi proposto. Esso mira, in primo luogo, ad invertire la tendenza secondo la quale si crea una separazione tra la ricerca scientifica e la didattica, a danno di questa ultima; mira, inoltre, a sottolineare che il fatto di considerare, come dicevo poc'anzi, i titoli scientifici come gli unici validi per la selezione dei docenti ordinari significa accettare che il professore sia soltanto un ricercatore che procede chiuso nella sua « torre d'avorio ».

Sono queste le ragioni, signor Presidente, per le quali abbiamo presentato l'emendamento testè illustrato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al dodicesimo comma, sostituire la parola: vigenti, *con le parole*: in vigore.

1. 105.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di illustrarlo.

GORLA MASSIMO. Questo emendamento è certamente provocatorio, ma consentitemi di dire che tutta la materia di questo decreto è provocatoria. Per cui io qui faccio lo sforzo di immaginazione di parlare a nome di una vasta parte di cittadini italiani che si dimostrano profondamente offesi per questa continua espropriazione del sacrosanto ed inalienabile diritto di manifestare la loro volontà, sia pure per delega, attraverso questo Parlamento.

Per quanto riguarda in particolare la università, sembra ormai fatale che essa non possa essere governata che per decreto-legge. Eppure, a tutti dovrebbe essere presente il ricordo di un altro decreto-legge approvato cinque anni fa in mezzo ad una enorme grancassa, a un enorme risuonare di fanfare annuncianti la riforma ormai prossima. Anche ora si continua a ripetere che la riforma è vicina.

PRESIDENTE La pregherei di svolgere l'emendamento nella misura in cui è possibile, onorevole Gorla, e di non ripetere la discussione sulle linee generali.

GORLA MASSIMO. Non si impressioni, signor Presidente; lo svolgimento sarà breve.

Dicevo che tutti dovrebbero avere sotto gli occhi quelle riforme, anche se ora si continua a ripetere, come fanno tutti i partiti della maggioranza, che la riforma è vicina e che sarà un disastro se dopo questo decreto non sarà approvata al più presto possibile la legge di riforma. Perché questo è provocatorio, signor Presidente ? Perché questo decreto non solo non anticipa né avvicina la riforma, ma la allontana per un tempo indefinito.

Questo Governo da quattro anni promette di portare avanti, ma non ha mai dimostrato di voler realmente concludere, una trattativa, anzi negli ultimi mesi ha posto addirittura i lavoratori davanti al ricatto di accettare questo decreto per ottenere il primo e semplice impegno perché venga applicata in futuro la qualifica funzionale ai lavoratori non docenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al dodicesimo comma, sostituire alla parola: associati, *la parola*: aggregati.

1. 106.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

GORLA MASSIMO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al dodicesimo comma, dopo le parole: università, *inserire le seguenti*: dal direttore dell'istituto universitario.

1. 107.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Il principio che si vuole seguire proponendo questo emendamento è quello dello snellimento di una procedura burocratica che serve in questo caso solo a ratificare formalmente delle pratiche, per le quali, per entrare nel merito, serve una competenza più specifica di quella del rettore e che può solo fornire, invece, il direttore dell'istituto universitario. Questa almeno è la nostra convinzione. Nelle nostre intenzioni questo serve anche a dare una maggiore autonomia ai singoli istituti universitari, e può servire ad una loro migliore riorganizzazione che tenga presenti le esigenze e tutto quel complesso insieme di situazioni specifiche.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al dodicesimo comma, sostituire le parole: la quale, *con la parola*: cui.

1. 108.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Rinunzio all'illustrazione, in quanto si tratta di un emendamento lessicale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il tredicesimo comma.

1. 131. NICOSIA, D'AQUINO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al tredicesimo comma, sopprimere le parole: In attesa della legge di riforma universitaria.

1. 109.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al tredicesimo comma, sostituire la parola: incluse, *con la seguente*: escluse.

1. 9.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il tredicesimo comma, aggiungere il seguente:

Sono esonerati dallo straordinariato i professori associati ai sensi del successivo articolo 4.

1. 110.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Con questo emendamento proponiamo che dopo il tredicesimo comma venga aggiunto il seguente: « Sono esonerati dallo straordinariato i professori associati ai sensi del successivo articolo 4 ». Non è un caso che al

tredicesimo comma dell'articolo 1 del decreto sul ruolo unitario del docente si enunci – debbo dire – con una certa disinvoltura quanto segue: « ...i professori associati, per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento ed in quanto compatibili, si applicano tutte le altre norme relative ai professori di ruolo, incluse quelle che prevedono il periodo di straordinariato di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311 ».

Ora, è ben noto l'uso che si fa dello straordinario nelle fabbriche, nei servizi e in generale in tutto il mondo del lavoro. Si utilizza, cioè, lo straordinario per ricattare il lavoratore nei confronti del proprio collega, innescando altresì quel meccanismo di competizione individuale utile al padrone per ricattare l'operaio, nel caso specifico di una struttura industriale, isolandolo nel suo ruolo sul posto di lavoro. La questione dello straordinario meriterebbe un discorso micidiale per lunghezza, ma non lo faccio; però, è una questione che abbiamo dovuto affrontare in modo ricorrente quando ci siamo posti problemi di diversa natura, ma tutti rientranti sotto la categoria del buon governo, della buona amministrazione, dell'utilizzo sensato e razionale delle risorse, di una effettiva politica di risanamento del *deficit* pubblico, di una fattiva ed effettiva politica di risanamento della giungla retributiva, e via discorrendo.

Vorrei soffermarmi su un punto che riguarda una discussione fatta non molto tempo fa in quest'aula, quella che prese lo spunto dalla vertenza dei lavoratori ospedalieri e che venne allargata al pubblico impiego. Io ebbi modo, intervenendo in quel dibattito, di ricordare alcuni fatti scandalosi. Ho ricordato, ad esempio, quei dipendenti statali il cui contratto, nel momento in cui venne impostato, prevedeva un monte complessivo di aumenti salariali intorno ai 140 miliardi di lire; ma vidi poi, nella sua applicazione, il fenomeno degli eccessi di spesa nel settore pubblico. Questo fenomeno presente ben prima della scadenza di quel contratto si sostanziava nel fatto che, ai 140 miliardi previsti per realizzare gli aumenti salariali previsti, si aggiunsero 180 miliardi di straordinario. Si cercò poi di andare a vedere a che cosa corrispondevano quegli straordinari: corrispondevano alla esecuzione di una classica politica clientelare da un lato, di *divide et impera*, dall'altro lato ad una politica volta ad impedire un comportamento compatto, ragionevole e non corporativo, ma consapevole dei diritti di una categoria intera.

Questo è documentabile, perché quei 180 miliardi non corrispondevano a nulla dal punto di vista della produttività del lavoro. Si trattava solo di una manovra per distribuire favori ed ottenerne altri in cambio.

Feci anche un esempio più specifico legato alla situazione degli ospedali, ma non voglio insistere molto su questo, perché il problema è molto chiaro e sotto i nostri occhi. Lo straordinario è un mezzo per mascherare una politica di ristrutturazione che viene fatta a danno dell'occupazione oppure è un mezzo per governare la classe operaia, i lavoratori, il movimento dei lavoratori attraverso la sua divisione.

Questa è una cosa risaputa, e rappresenta un patrimonio culturale e politico dell'intero movimento operaio, e non soltanto italiano. Adesso che parliamo di riforma, adesso che parliamo di università nuova, cosa ci cacciamo dentro ? Ci cacciamo dentro questo elemento di divisione dei lavoratori, questa categoria del sistema di dominio padronale, che ha dato prova della sua reale utilità, del suo significato in tutti gli esempi che ho citato, ma più in generale nella coscienza delle masse lavoratrici e del loro movimento organizzato.

Tornando alla questione dello straordinario, che cosa si vuole fare ? Si utilizza lo straordinario come ricatto nei confronti dei colleghi. Non c'è altro senso o interpretazione possibile. Lo si usa per innescare quel meccanismo di competizione individuale che poi, trattandosi di una categoria particolare come questa, si aggiunge a tutti gli altri elementi di competizione, che sono di natura prettamen-

te economica. Perché qui fare lo straordinariato significa acquisire dei titoli, visto che la struttura dei meriti è quella discrezionale che abbiamo avuto modo di denunciare nel corso dell'illustrazione degli emendamenti precedenti.

Ebbene, varrebbe la pena di aggiungere la memoria che duecento anni di lotte operaie hanno lasciato nella mente di tutti coloro che si adoperano per la emancipazione delle classi sociali oppresse: cose che non possono essere ignorate in un dibattito come quello che stiamo facendo, anche su questo punto specifico.

Vorrei infatti rifarmi un momento a questa memoria, parlando brevemente di categorie forse diverse da quelle dei lavoratori dell'università. Non si è perso nella notte dei tempi il ricordo dei picchetti di operai e disoccupati davanti alle fabbriche, soprattutto meridionali, che rivendicano il diritto di avere un salario parificato, e soprattutto una maggiore occupazione: e non sembri incoerente il discorso fin qui riportato, perché il parallelismo tra mondo universitario e quello del lavoro è stato da troppo tempo volutamente eluso, mentre questo schema – cioè quello di una università in cui non vi è stratificazione gerarchica di cariche e di poteri – costituisce quel discorso al quale particolarmente noi ci richiamiamo. Si tratta di una concezione alla quale ci richiamiamo, di una tensione verso un obiettivo al quale ci riferiamo.

L'inserimento dell'emendamento che sto illustrando va allora inquadrato nell'ottica generale che abbiamo della riforma dell'università: un'ottica che per noi – forse è superfluo dirlo – è in completo disaccordo con quanto si è visto realizzare, purtroppo, in questo campo, nell'arco degli ultimi dieci anni.

Ritornando al problema dello straordinario, c'è solo da ricordare che quest'ultimo è uno degli strumenti attraverso i quali i cosiddetti baroni esercitano il controllo sulle categorie da loro dipendenti, quali appunto sono quelle dei docenti intermedi: cosa che ho detto già prima e alla quale assegnavo, già nel precedente discorso, il vero significato della dizione contenuta in questo comma dell'articolo 1 che noi proponiamo di modificare.

Presentando questo emendamento, tentiamo di evitare che si introduca nel decreto-legge un'ulteriore arma di ricatto e di clientelismo, ancora una volta data, tanto per cambiare, nelle mani dei docenti ordinari nei confronti degli associati e di tutte le altre categorie dipendenti dell'università.

Ma vi è dell'altro. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto medesimo, vengono inquadrati, nella fascia dei professori associati, docenti che prestano servizio di ruolo già da diversi anni nell'università, e che svolgono la loro attività didattica e di ricerca, per fortuna, ancora con una relativa autonomia e libertà. Accadrebbe pertanto – se noi avallassimo l'introduzione in questi termini dello straordinario – che i baroni (continuo a chiamarli così) potrebbero operare un controllo ingiusto e clientelare sulle autonome attività di ricerca degli associati (quelli di cui all'articolo 4), imponendo una verifica gerarchica da parte degli stabilizzati sulle altre categorie. Ecco dunque il meccanismo della divisione che non si ferma, ma procede, generando una sorta di effetto in serie che va da un punto all'altro di tutta la struttura gerarchica che si vuole imporre nell'università.

Ma non basta, perché la verifica del lavoro svolto viene effettuata ogni tre anni, costringendo il docente ordinario, già ora poco disponibile per attività didattiche e di ricerca nell'edificio universitario, (e credo di aver speso tante parole in proposito nei miei interventi precedenti), ad utilizzare una parte del tempo da lui dedicato ad attività universitarie per la verifica del lavoro svolto dai suoi dipendenti. Il barone diventa così l'amministratore di quel meccanismo che gli consente di conservare il suo potere, a scapito, ovviamente, di un minimo di decenza nello svolgimento del suo ruolo.

Ma non basta ancora: la verifica del lavoro svolto, effettuata in questo modo, può essere paragonata ad una sorta di spada di Damocle che pesa su tutti i comportamenti di coloro che sono subordi-

nati al barone, nel senso che ne risultano condizionati non solo la prestazione servile che ho avuto modo di illustrare in precedenza ma anche gli indirizzi che costui assume nello svolgimento della propria attività scientifica o didattica. Tale servilismo si trasferisce infatti sulla qualità del suo operato. Ciò, ovviamente, non accadrebbe se fosse eliminata la disparità fra le varie qualifiche dei docenti, se fossero cioè parificati i livelli di qualifica in un unico inquadramento. Ma questo non lo si vuole! E non lo si vuole sempre per il solito motivo: perché il potere di costoro – la ragione, cioè, della loro esistenza nella gerarchia universitaria – conta troppo. Abbiamo già visto quanto conta quando è stata loro delegata da parte di molti partiti la stessa impostazione di questo discorso di riforma. E conta, proprio per queste ragioni, anche al di fuori dell'università.

Non sta a me ricordare che molti dei miei colleghi deputati, nonché gran parte dei colleghi senatori, hanno esercitato e continuano ad esercitare la professione di docente universitario, occupando, in virtù di tali incarichi, posti di rilievo e cattedre importanti. Sono ben noti casi del genere, non credo perciò valga la pena di fare riferimenti specifici. C'è chi ha addirittura due incarichi di questo tipo... Non faccio il poliziotto degli onorevoli colleghi; non è quindi mio mestiere proseguire nella disamina del problema sul piano dei nomi e dei cognomi.

Però questo fatto esiste, è incontrovertibile, ed, oltre ad essere scandaloso sul piano della incompatibilità delle mansioni, è anche esplicativo di quali poteri si scardinerebbero eliminando la figura e le attribuzioni dei baroni così come previsto in questo decreto.

Infine, ricordo ancora un argomento a sostegno della tesi precedentemente avanzata nel giustificare la presentazione di questo emendamento. Il controllo della operosità del docente, per quanto previsto dall'articolo 1 del decreto, non verrebbe affatto effettuato in base alla valutazione della attività didattica svolta, bensì unicamente sulla base delle quantificazioni del lavoro scientifico svolto: questa è la questione. È di per sé velleitario, quindi, chiamare col nome di docente un individuo che non svolga come sua principale attività quella di *edocere*, come ricorda la derivazione latina di questo nome. È inoltre opinione diffusa che il criterio di valutazione dell'operato dei precari e degli associati, ma anche dei baroni, sia quello della quantità e non dei contenuti, e a questo proposito potremmo parlare dei pacchi di pubblicazioni e di altro ancora. Tutte queste, e concludo l'illustrazione di questo emendamento, signor Presidente, sono ragioni per dire che va sottratta questa ulteriore arma di controllo dalle mani di una casta che è quella degli straordinari, perché non si tratta solo di un'arma di controllo sul comportamento delle persone, non è solo un fatto di divisione di una categoria che aveva comunque problemi da avanzare in quanto tale, ma un malcostume che si trasferisce sulla qualità stessa della didattica, dell'autonomia e della capacità di sviluppare una libera ed autonoma ricerca all'interno dell'università. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il tredicesimo comma aggiungere il seguente:

Sono esonerati dallo straordinariato i professori associati che, inquadrati ai sensi del successivo articolo 4, siano in possesso di libera docenza confermata.

1. 117. REGGIANI, NICOLAZZI, VIZZINI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento Reggiani 1. 117, sostituire le parole da: da inquadrati, *fino alla fine, con le seguenti*: inquadrati ai sensi del primo comma del successivo articolo 4.

0. 1. 117. 1. GARZIA.

Poiché l'onorevole Garzia non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il tredicesimo comma, aggiungere il seguente:

I professori associati, inquadrati ai sensi del successivo articolo 4, che al 1° novembre 1978 abbiano già compiuto tre anni di incarico possono richiedere, prima della scadenza del triennio di straordinariato, il giudizio sulla loro operosità scientifica e didattica. Al conseguimento del giudizio positivo è riconosciuta una anzianità pari agli anni di incarico od alla durata del servizio prestato come assistente di ruolo prima dell'inquadramento.

1. 118.

MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quattordicesimo comma con il seguente:

Sono esonerati dallo straordinariato i professori associati inquadrati ai sensi del successivo articolo 4 e i professori di ruolo attualmente straordinari.

1. 20. COSTAMAGNA.

Poiché l'onorevole Costamagna non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al quattordicesimo comma, dopo le parole: atti relativi, *aggiungere le seguenti*: al giudizio e.

1. 10.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al quattordicesimo comma, dopo le parole: università, *aggiungere le seguenti*: dei direttori di istituti universitari.

1. 111.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di illustrarlo.

GORLA MASSIMO. Con questo emendamento si propone di aggiungere le parole « dei direttori di istituti universitari » al quattordicesimo comma, dopo la parola « università ». Questo perché, al fine di rendere più veloci e più semplici le procedure sugli atti relativi alla nomina di professore associato, si ritiene necessario attribuire gli stessi atti anche alla competenza dei direttori degli istituti universitari in sostituzione dei rettori. Questo, se attuato, permetterebbe di non concentrare il potere di mettere in moto questi atti solo nella figura, considerevolmente limitata dal punto di vista numerico, dei rettori cosiddetti magnifici.

Ben altre sarebbero le attribuzioni che andrebbero criticate a proposito di questi personaggi; ma veniamo al punto che ci interessa. Potrebbe verificarsi lo spiacevole caso di un aspirante associato che, nel rivolgersi al rettore, tralasci qualcuno di questi appellativi e, per esempio, il « magnifico » si offenda, assuma un atteggiamento di blocco, di rinvio, di rimando, di ostruzionismo rispetto alla messa in atto degli atti relativi all'associato. Non sto a dilungarmi sulle condizioni nelle quali si troverebbe il poveretto, ma, sempre tornando nel merito, va osservato che questo meccanismo, se attuato con tempismo e competenza, permetterà di far prima e di mettere in atto quelle procedure relative alla nomina degli associati (sto parlando di quel meccanismo che noi proponiamo

con quella aggiunta). Si tratta, quindi, di sveltire la burocrazia dell'università e, in genere, della macchina dello Stato. Si verrebbe ad avere, inoltre, una divisione di responsabilità tra un numero maggiore di persone. Inoltre, i direttori di istituto hanno minori impegni dei rettori e sicuramente troveranno prima il tempo di apporre la loro preziosa firma agli atti relativi alla nomina di un professore associato; una firma che per loro è un piccolo atto, una cosa da nulla, ma che per il neoassociato comporta finalmente uno stipendio un po' più adeguato e la possibilità di condurre una vita un poco migliore, naturalmente nei limiti consentiti dalle condizioni generali in cui si vive in questa società.

È noto che chi sta per diventare associato sia quasi sempre un precario, un esponente di quella che il professor Sylos Labini definisce la microborghesia melmosa. Dal professor Sylos Labini sto attendendo ancora un definizione di se stesso; preferisco che me la suggerisca lui dal punto di vista della sua figura sociale. Comunque, questa persona, definita microborghesia melmosa, vive da anni di vita grama sotto due aspetti principali. Il primo è quello economico. Infatti, questa classe dirigente ha ritenuto che fosse meglio cercare di dividere in vari tipi i precari, cioè quelli che incassano la miserevole somma di circa 200 mila lire al mese, che costituiscono la maggioranza e che percepiscono praticamente un'elemosina. Ricordiamo che recentemente il Parlamento ha affrontato dei problemi di aumento per categorie ben più retribuite, ben più messe in condizioni di certezza dal punto di vista economico rispetto alla categoria della quale stiamo trattando. Non voglio ritornare sull'argomento, abbiamo parlato di magistrati, forse parleremo di noi stessi; comunque, di fronte a queste cose mi sembra che adottare un provvedimento, che valga per lo meno a snellire una procedura che ha così grande rilievo dal punto di vista delle condizioni materiali in cui si trova questa grande categoria, sia quanto meno un atto doveroso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quattordicesimo comma, sostituire le parole: le quali, *con la parola*: cui.

1. 112.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

GORLA MASSIMO. Si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quindicesimo comma, dopo le parole: dal requisito della cittadinanza italiana, *inserire le seguenti*: per gli italiani non appartenenti alla Repubblica e.

1. 37.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al quindicesimo comma, sopprimere le parole: ed ottengano, entro tre anni.

1. 113.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Con questo emendamento vogliamo stabilire che il limite di tempo entro il quale si ottiene la cittadinanza italiana non debba essere vincolante qualora gli interessati abbiano vinto un concorso. A conferma di quanto già detto, aggiungo che il contributo portato nell'università dal docente coinvolge esclusivamente questioni di didattica e di ricerca, che nulla hanno a che vedere con i problemi connessi all'ottenimento della cittadinanza italiana. Non si vede, infatti, cos'altro, se non un dannoso e inutile in-

toppo burocratico, possa rappresentare il negare un sacrosanto diritto, relativo all'esercizio delle funzioni di didattica e di ricerca, a coloro che ne hanno diritto, a meno che, colleghi deputati della maggioranza, signor rappresentante del Governo, non vogliate collegare il riconoscimento del diritto dell'esercizio della docenza alle lungaggini burocratiche degli uffici della questura. Voi tutti conoscete questa via tortuosa, lunga e difficile; quanto spesso, purtroppo, questo inaccettabile livello di disfunzione costituisce un ostacolo! Sono convinto che riterrete doveroso apportare a questo articolo la giusta modifica che vi stiamo proponendo, con la quale vogliamo sancire un sacrosanto diritto ed un importante e dovuto riconoscimento a chi ha già manifestato apertamente la propria intenzione di assumere la cittadinanza italiana, perché, nel momento in cui l'interessato ne fa richiesta, dovrebbe essere palese che c'è una volontà di ottenerla. Non possiamo far finta, quindi, di ignorare questa volontà chiara e precisa, secondo noi, di iniziare nel nostro paese l'attività lavorativa di docente; forse non è sufficiente questo per riconoscere all'interessato tale diritto, e non possiamo permettere che una scelta del genere possa essere subordinata – in un paese democratico quale il nostro deve essere – a delle questioni burocratiche che nulla hanno a che vedere con reali motivazioni politiche.

Inoltre, colleghi deputati, la dizione « e avendone i requisiti » rassicura tutti coloro che possano manifestare la preoccupazione che con troppa faciloneria vengono assegnati dei compiti che, per ovvi motivi, sono di grande responsabilità e delicatezza. Chi, invece, ritenga che non sia sufficiente, per un cittadino non italiano, aver partecipato ad un concorso, averlo eventualmente vinto, ed aver presentato richiesta – avendone il diritto – di assumere la cittadinanza italiana, rischia a mio giudizio di scivolare nello stesso versante di coloro che continuano a considerare i cittadini stranieri come cittadini di serie B. In effetti, non vanno in quella direzione gli sforzi di fare in modo che gli scambi culturali del nostro paese con l'estero possano avvenire senza tanti intoppi burocratici. Non a caso (la bozza Cervone è strettamente legata al decreto Pedini) lo stesso ministro, nella sua replica, ha detto che bocciare questo decreto significherebbe mettere in discussione la riforma. Noi siamo convinti del contrario e per tale ragione stiamo operando in questo modo; però, forse, il ministro Pedini non si rende conto che avvalora la nostra tesi, quella, cioè, di credere fermamente – e le proteste che ci sono state in tal senso nelle università italiane ce ne danno ragione – che il decreto Pedini, oltre ad essere una misura « tampone » che non risolve i problemi della nostra università, traccia, forse in modo irreversibile, una strada, secondo me, fortemente sbagliata e niente affatto rinnovatrice su cui poi la riforma universitaria...

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, si attenga alla materia dell'emendamento.

PINTO. Pensiamo, quindi, signor Presidente, che queste modifiche per il riconoscimento della parità di diritti a tutti i cittadini italiani, ma anche a coloro che ne abbiano fatto richiesta e che ne abbiano i requisiti, chiedendo di poter far parte, a tutti gli effetti, della nostra comunità, possano utilmente invertire il carattere antidemocratico di tale norma.

PRESIDENTE. Avverto che l'articolo aggiuntivo 1. 03 della Commissione è stato trasformato in articolo aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge. Pertanto, verrà esaminato in quella sede con i relativi subemendamenti.

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: I posti di professore ordinario, *con le seguenti*: I posti di professore della prima categoria (o fascia).

2. 18.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole da: biennali *fino alla fine del comma, con le seguenti*: annuali in misura non inferiore a 2000 per anno in un arco di tre anni. Le facoltà articolano annualmente le richieste dei concorsi.

2. 27.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al terzo comma, sostituire la parola: 2.000; *con la parola*: 3.000.

2. 28.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. La richiesta di posti da mettere a concorso comprende tutti i posti disponibili nell'ambito dell'università, quelli, cioè, strettamente necessari per una reale attività didattica e di ricerca che permetta una seria e costruttiva formazione permanente presso le facoltà; queste ultime debbono, quindi, smettere di essere i tentacoli di un mostro senza testa che soffoca le esigenze, i bisogni dei suoi soggetti, e annullano la finalità che una scuola, che sia realmente tale, si deve dare. Non solo, ma l'ampliamento dei posti disponibili deve avvenire in tempi sufficientemente brevi, battendo la normale lungaggine burocratica, che tutti ben conosciamo caratteristica di queste nostre istituzioni, dietro le cui motivazioni di ordine tecnico si nasconde ben altro, cioè la non volontà di affrontare e risolvere i problemi del nostro paese, la mancata soluzione dei quali ha portato e continuerà a portare ad un livello di sfascio, se non si avrà la volontà politica di porvi un rimedio, non più colmabile con le riforme che poi non arrivano o con i decreti che vorrebbero prefigurarle. Tutto ciò significa che riteniamo nella logica delle nostre motivazioni che non vi sia un uso privatistico delle università, e che il clientelismo, di cui conosciamo le ragioni storiche, debba essere una volta per sempre affrontato e risolto nelle nostre università.

È chiaro infatti che quanto minore è il numero di coloro che esercitano il potere, tanto maggiore sarà la possibilità offerta a chi lo esercita di utilizzarlo secondo i propri interessi. È contro questa logica verticistica e clientelare del potere baronale di chi usa una struttura pubblica che noi stiamo facendo la nostra battaglia; è contro chi usa una struttura pubblica per propri interessi padronali e personali che bisogna battersi in maniera convincente e decisa. È fin troppo noto il meccanismo iniquo con cui singoli centri di potere cooptano coloro che devono andare a farne parte. Tutta la storia della nostra università è costellata dal mascheramento di posti disponibili, ma da assegnare poi a chi è più gradito.

Si è andati così nella direzione opposta alla difesa degli interessi di tutta la collettività, dunque prioritari nei confronti di quelli dei singoli individui, pur rispettando i diritti del singolo, e pur quindi all'interno di una logica garantista che tenga conto che la collettività è il prodotto di una somma di singole volontà; tutto ciò, se non stessimo parlando di un decreto, dal mio punto di vista, così organicamente conservatore e razionalmente controriformatore, che non ha nulla a che vedere con criteri di professionalità e con il diritto a vedere riconosciute le competenze acquisite. Si tratta di puri casi di arbitrio che devono essere sconfitti, visto che dobbiamo avere il coraggio di confrontarci con il presente. Sono passati i tempi, sono state superate le concezioni fatalistiche e meccanicistiche. Esistono quindi dei poteri precisi di classe, degli interessi di classe che, secondo categorie di giudizio arbitrario ed ingiusto, decidono della giustezza di atti che in realtà giusti non sono. È logico che non possiamo parlare di avviamento alla riforma, ma non pretendiamo di convincere nessuno in questo modo. A noi, che non vo-

gliamo, colleghi deputati, nella maniera più assoluta che questa riforma sia basata su elementi di iniquità, di cui prima parlavamo, ma che desideriamo sia invece una riforma che intacchi quegli interessi padronali, sembra di essere così ritornati ad un antico passato di corporazioni su cui si imperniava la vita della collettività. Ma io penso che oggi i tempi siano cambiati, grazie ad un vasto movimento di opposizione nel paese. È per questo che abbiamo sottoposto alla vostra attenzione questi due emendamenti che, secondo me, per lo meno possono intaccare un uso sfacciatamente clientelare dell'università.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: 2000 a biennio in un arco di 6 anni *con le parole*: 3000 a biennio in un arco di 4 anni.

2. 26.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la parola: biennali, *con la seguente*: triennali; *le parole*: 2.000 a biennio, *con le seguenti*: 3.000 a triennio; *le parole*: in un arco di 6 anni, *con le seguenti*: in un arco di 9 anni, *e la parola*: biennalmente, *con la seguente*: triennalmente.

2. 5.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

2. 6.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: per professore ordinario, *con le seguenti*: per professore della prima categoria (o fascia).

2. 19.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: Nel computo dei, *con la seguente*: Ai; *sostituire le parole*: si terrà conto anche dei, *con le seguenti*: si aggiungono i; *e sopprimere le parole da*: assicurando, *alla fine del comma.*

2. 7.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire la parola: biennio *con la parola*: anno.

2. 29.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Se effettivamente vi è la volontà di ampliare il numero dei professori ordinari utilizzando quelli attualmente disponibili presso le facoltà, allora non è sufficiente aumentare il numero dei corsi banditi nelle tornate concorsuali, ma devono anche, secondo noi, essere accorciati i tem-

pi di attuazione di tali procedure. È per questo che proponiamo il limite di un solo anno al posto del biennio, per utilizzare appunto i posti che sono disponibili.

Ci si domanda in funzione di quale farraginosa ed ambigua ottica, quando diverse soluzioni si prestano all'attuazione, si scelga sempre la meno agile e la più lunga. Vi sono posti già disponibili per i quali è necessario attendere un biennio. Con quale logica, vi chiedo ? In fondo, è solamente sull'agibilità dell'università che si rischia. Tenendo fermo il personale per un altro biennio, non si fa che aggravare una situazione già esasperata, una situazione di frustrazione che dura da anni e che investe con tutto il suo peso l'università. Se ne renda conto, signor rappresentante del Governo ! Non è rimandando i problemi, secondo forse l'esempio dei suoi predecessori, che si riuscirà a risolverli.

È noto come le lungaggini burocratiche dei concorsi sono solo uno dei punti su cui si basa la volontà di non fare e di non attuare le riforme. È un noto metodo bizantino per dilatare all'infinito le tornate concorsuali, predisponendo tempi lunghi di attuazione delle procedure, magari aiutati anche dal basso numero di ordinari disponibili. Solo facendo affluire subito nuove forze tra gli ordinari si potrà snellire l'ulteriore fase concorsuale a tutti i livelli che il decreto-legge vorrebbe attuare.

È quindi necessario predisporre l'ampliamento effettivo del numero degli ordinari, proprio in vista degli effetti di tale ampliamento sulla celerità di svolgimento di tutti gli altri concorsi che, com'è noto, vedono impiegati un gran numero di ordinari in tutte le discipline. Inoltre, l'espletamento dei duemila concorsi nel primo anno è nelle giuste aspettative di coloro che invano hanno atteso la seconda e la terza tornata di concorsi, in base alla legge n. 580 concernente i noti provvedimenti urgenti del 1973.

Ci pare veramente indegno che, nel momento stesso in cui si dice che l'università è moribonda, si cerchi di prendere ancora tempo per non fare ciò che da tutti, a parole, è ritenuto doveroso

A queste considerazioni è necessario aggiungere, sottolineandoli, gli inconvenienti che possono derivare ad altre categorie dalla non sufficiente espansione dell'organico degli ordinari.

È noto che le procedure concorsuali a tutti i livelli vedono impegnati, nelle commissioni, un numero elevatissimo di professori ordinari. Sono anche noti i complessi meccanismi della formazione delle commissioni, che nel recente passato hanno dato luogo a episodi a dir poco vergognosi: concorsi, ad esempio, che si sono trascinati per anni, quale quello ormai famoso che vedeva impegnato anche il professor Bosco. Episodi simili si sono perpetuati da sempre nell'università, e rientrano pienamente nella logica baronale, secondo la quale i concorsi sono un momento in cui si scatena il più bieco mercato. Le cattedre vengono offerte, prestate, vendute, secondo uno schema e un copione immutabili, che vedono in primo piano sempre gli stessi nomi dei più noti baroni.

E il problema è proprio questo: i baroni sono sempre gli stessi, e lo scarso ricambio degli ultimi anni non ha migliorato di molto la situazione. I neo-baroni sono arrivati alle cattedre seguendo il copione descritto, hanno subìto anni di ricatti, e non sembrano voler portare nuove idee e nuovi metodi nell'università.

È quindi indispensabile che avvenga al più presto un ricambio al vertice, con persone nuove, forze anche più pulite, e che i concorsi siano, in un prossimo futuro, garantiti da docenti nuovi.

La contrazione dei tempi, proposta nell'emendamento, è altrettanto importante se si pensa alla ricerca scientifica. Onorevoli colleghi, non dimenticate che questa ultima può essere coordinata solo dai docenti ordinari. Dovrei ripetere altre considerazioni già fatte, ma penso che questa illustrazione del nostro emendamento possa essere sufficiente.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Bartocci 2. 1, già illustrato dall'onorevole Labriola.

LABRIOLA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire la parola: programma, *con le seguenti*: proprio programma contenente indicazioni di priorità

2. 2. BARTOCCI.

Onorevole Bartocci, intende svolgerlo ?

BARTOCCI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti*: sessanta giorni.

2. 20. MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, dopo la parola: istruzione, *aggiungere le seguenti*: , invito che relativamente alla prima tornata di concorsi dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in seguito, entro il primo semestre delle successive fasi concorsuali di cui al primo comma del presente articolo;

e sopprimere le parole: da mettere a trasferimento e quello dei posti.

2. 8. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

I posti vacanti di ordinario non possono essere ricoperti per trasferimento.

2. 9. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, dopo le parole: non provvedano *inserire le parole*: nei termini di cui al comma precedente.

2. 30. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Proponiamo questo emendamento per impedire che la mancanza della precisazione da noi suggerita possa giustificare la proroga dei tempi fissati nel quarto comma dell'articolo 2, innescando quindi lenti e complessi meccanismi che finirebbero per rinviare indefinitivamente una grande quantità di concorsi. Uno degli obiettivi più o meno nascosti di questo decreto è infatti quello di ritardare il più possibile la soluzione dei problemi o, addirittura, di non risolverli mai. Questo perché la casta dei baroni non può essere inflazionata ! Se a ciò aggiungiamo poi una costituzionale lentezza della burocrazia del nostro paese, governato da tempo con promesse non mantenute, comprenderemo facilmente le ragioni per le quali abbiamo presentato questo emendamento. È tempo di smascherare questi imbrogli ! Acquista così un senso questa nostra proposta di emendamento. Ne convenga il rappresentante del Governo: non è rimandando i problemi che si può sperare di risolverli.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sostituire la parola: biennalmente *con la parola*: annualmente.

2. 31. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. La proposta di sostituire la parola « biennalmente » con l'altra « annualmente » potrebbe sembrare puramente tecnica, mentre tecnica non è. La ripartizione dei posti di professore ordinario, infatti, viene disposta sulla base di un programma deliberato dai consigli di facoltà, inteso ad assicurare un equilibrato sviluppo universitario sul piano nazionale e locale, tenuto conto del numero degli studenti in corso e di quello dei docenti esistenti presso ciascuna facoltà, nonché dei criteri connessi alle esigenze scientifiche e didattiche. Per questi motivi la modifica proposta, accanto al rilievo tecnico, assume una importanza fortemente politica. Per quanto riguarda il rilievo tecnico, preciso che essa tende a semplificare la procedura e a rendere più agibile il decreto, ammesso che questo, a prescindere dagli emendamenti che potranno essere approvati, possa essere praticabile.

In questi anni i problemi di procedura, sebbene alcuni li ritengano trascurabili, hanno assunto una notevole importanza, perché attraverso di essi si è continuamente tentato da parte del Governo di affossare e di invalidare in molte parti provvedimenti che per qualche motivo potevano anche essere accettati. Questo è avvenuto soprattutto nel campo universitario, dove si è dovuta registrare, soprattutto nel decennio che va dal 1965 al 1975, una selva di circolari che di fatto modificavano la sostanza dei provvedimenti, rendendo vane le giuste rivendicazioni dei lavoratori docenti. Ed anche per questi motivi, colleghi deputati, in questi giorni abbiamo assistito a forti reazioni negative nei confronti del provvedimento in questione.

Per quanto riguarda il rilievo politico, mi sia consentito mettere in evidenza, in questo caso come in molti altri casi analoghi, una completa assenza di coordinazione tra i tempi di attuazione e le esigenze degli organi interessati, in questo caso il consiglio di facoltà. Non si vede, infatti, come sia possibile assicurare un equilibrato sviluppo universitario sul piano nazionale e locale ed alle attività delle facoltà che in questa occasione possono procedere rapidamente all'accertamento del numero dei docenti, degli studenti, ed alla ripartizione delle discipline. Non si dà nessun esito disponendo una ripartizione biennale dei posti di professore ordinario.

Il fatto è che l'intero decreto si presenta talmente farraginoso, che forse è veramente un tentativo arduo quello di volerlo migliorare, pur nella convinzione che sia necessario farlo, per cui nell'interesse dell'università ci adoperiamo con la nostra proposta per eliminare le storture più evidenti. Infatti, la ripartizione annuale dei posti di professore ordinario da un lato è più aderente alle esigenze di didattica e di ricerca, dall'altro stabilisce un nesso più puntuale tra le funzioni del consiglio di facoltà e la distribuzione del personale docente. Abbiamo dovuto assistere, purtroppo, per anni ed anni a disfunzioni continue che hanno logorato il rapporto docente-studente e fatto naufragare tutte quelle ipotesi di nuova didattica su cui tanti si erano pronunciati. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: la distribuzione di un personale compiuta a casaccio, con fenomeni di pendolarismo che aggravano sempre di più le condizioni degli studenti e, in particolare, di quelli che non possono usare altri strumenti di formazione. Così, con una tale ripartizione di posti, si dà di fatto priorità non certo ad una rinnovata riorganizzazione del lavoro universitario e quindi ad un rinnovato ruolo sociale dell'università, ma piuttosto alla ben nota opportunistica ripartizione di settori, di competenze, operata dai baroni per salvaguardare e rafforzare i loro stessi interessi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sostituire le parole: dei programmi deliberati dai consigli di facoltà intesi, *con le seguenti:* di un programma nazionale inteso.

2. 3. BARTOCCI.

L'onorevole Bartocci ha facoltà di svolgerlo.

BARTOCCI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sopprimere le parole da: con prioritario riferimento, *fino a*: corsi di laurea.

2. 10.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sopprimere le parole: in corso.

2. 32.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Con questo emendamento si propone di sopprimere, al sesto comma dell'articolo 2, le parole « in corso », perché ci sembra veramente assurdo tener conto dei soli studenti in corso. Questa ci sembra una classica scelta dominata da una logica che potremmo definire classista e che non si può far passare impunemente. Io ritengo che qui vi sia un atteggiamento di parte democristiana nell'aver formulato in questi termini il testo del decreto, perché forse questa parte politica, o alcuni esponenti all'interno di essa, non ha mai digerito il fatto che figli di operai, di contadini, di lavoratori negli ultimi anni abbiano potuto accedere in maggior misura all'università pubblica. Perciò si ha l'impressione che ora si tenti di distruggere l'università pubblica per favorire quella privata, che deve diventare la nuova università di *élite*. Questa politica del resto opera su tutta la fascia della scolarità, poiché tutta la scuola pubblica – credo possiamo dirlo a ragion veduta – si trova in una situazione di sfascio. Tutta la scuola pubblica è oggi una immensa area di parcheggio per giovani nella stragrande maggioranza dei casi destinati alla disoccupazione. Non essendo riusciti a far funzionare negli anni passati il meccanismo di espulsione di massa dalla scuola della popolazione studentesca, non essendo riusciti ad imporre la discriminazione o la selezione su basi socio-economiche, oggi si tenta essenzialmente da parte democristiana di realizzarla in altri termini. Si ha l'impressione che a chi agisce in questo modo non interessi in realtà il merito, l'intelligenza o l'attitudine, ma persegua l'unico obiettivo di una discriminazione che non si vuole, naturalmente, riconoscere essere effettuata su base sociale o di classe, ma che diventa tale come effetto pratico delle misure che vengono predisposte.

Si tradiscono in questo modo, con questo quarto comma, molti concetti che a parole sono stati affermati. In questo comma viene operata, infatti, la discriminazione fra studenti in corso e studenti fuori corso. Temiamo purtroppo che oggi vi sia un appoggio che va oltre le file democristiane nei confronti di questo modo di ragionare. Temiamo che vi sia un appoggio da parte di chi sembra avere dimenticato discorsi che furono comuni a tutta la sinistra fino a pochissimi anni fa. Si tratta di aver dimenticato la sostanza di problemi quali la ineguaglianza fra gli studenti delle famiglie borghesi e quelli delle famiglie proletarie. I primi, infatti, non solo vengono favoriti economicamente, ma godono naturalmente di tutti i vantaggi sociali e culturali della loro classe. Dico delle cose che dovrebbero essere ovvie. Lo studente di famiglia borghese vive generalmente in un ambiente più colto – sia pure fra virgolette – può usufruire di tutta una serie di sussidi sia familiari sia extrascolastici, di una più vasta trama di rapporti sociali, di una più ampia possibilità di accedere a strumenti di informazione di

vario tipo. Tutto ciò ha, come è ovvio, conseguenze assai rilevanti sul rendimento scolastico. Non sto dicendo delle cose molto originali: per alcuni aspetti sono delle banalità, ma si tratta di banalità che vengono considerate tali in quanto sono riconosciute e date per scontate. Dicevo che tutto ciò ha conseguenze assai rilevanti sul rendimento scolastico, sulla maturazione dell'intelligenza e sulla attitudine, come almeno viene generalmente riconosciuto. Anche la sostanziale ingiustizia di ogni scuola, che in tale situazione fonda i suoi criteri organizzativi e valutativi esclusivamente sul profitto, deve essere richiamata. Intendo riferirmi al profitto scolastico secondo i criteri valutativi inerenti all'impiego di questa categoria. Si può anche dire, meglio, che in questo modo vengono enunciati – mi rivolgo in particolare ai colleghi democristiani e repubblicani – dei princìpi astrattamente egualitari riferiti però a situazioni che sono, anche per coloro che li enunciano, di sostanziale ineguaglianza. Quello che contestiamo è una linea di intervento che sembra individuare, come è facile d'altronde rilevare in ogni articolo del decreto in discussione, la fonte dell'inefficenza e dell'improduttività delle strutture universitarie e scolastiche in generale, persino di quella dell'obbligo, nel fatto che a studiare siano in troppi. Tale linea di intervento tende a muoversi, nella maggior parte dei casi, su linee di equilibrio a carattere recessivo attraverso la compressione della domanda sociale di formazione e di conoscenza, condizionando appunto il diritto allo studio dei lavoratori e delle masse popolari, ovvero di quei settori della popolazione tradizionalmente emarginati prima dalla scuola e poi dal lavoro.

La via della razionalizzazione e della qualificazione della spesa per l'istruzione, in un quadro di programmazione, o che almeno si dichiari tale – che è il passaggio obbligato per qualsiasi intervento qualificante –, sarebbe impraticabile se si tentasse di gestirla con una visione meramente e grettamente meritocratica, discriminatoria, affrontando i problemi della scuola come se si stessero invece affrontando i problemi di ristrutturazione di una di quelle aziende industriali che normalmente vengono definite decotte. E questo senza rimettere in discussione le finalità educative e sociali: cioè, in definitiva, senza ridefinire il rapporto tra la scuola e la società con le sue esigenze di sviluppo civile e democratico. In questa prospettiva il problema di quanto e come viene speso per l'università è inscindibile da quello della quantità, qualità e destinazione del suo prodotto finale. Il fenomeno rappresentato dai cosiddetti fuori corso, cioè gli studenti che prolungano gli studi per un numero di anni superiore a quello previsto dal relativo piano, è certamente grave e preoccupante; esso investe un ragionamento e quindi una necessità di analisi della situazione concreta estremamente ampio, che riguarda la crisi di funzionamento e di rendimento dell'università, la sua inadeguatezza di tipo strutturale, la sua incapacità di rispondere positivamente alle esigenze cui dovrebbe assolvere. Se andiamo poi a vedere chi sono questi studenti chiamati fuori corso, scopriamo che tra essi – guarda caso – numerosi sono coloro che svolgono un lavoro precario. Questi sono certamente degli studenti a pieno titolo i quali, anzi, non hanno il privilegio di essere sostenuti da altri e perciò sopportano un carico di lavoro estenuante. Su di essi gravano, più che sugli altri, le carenze dell'organizzazione della didattica e delle strutture stesse che dovrebbero garantire il diritto allo studio. È quindi da considerarsi estremamente riduttivo il voler eliminare dal numero degli studenti queste masse, certamente enormi, di fuori corso che affollano le nostre università. E perché loro ? Vale la pena di ricordare che già nel 1966-67, su 456 mila iscritti alle università italiane, 338 mila erano gli studenti in corso e 110 mila quelli fuori corso. Questo dato è tratto da: *Note e relazioni ISTAT - Distribuzione per età degli alunni nelle scuole elementari e medie nel 1966-67*; non deriva da una mia inchiesta personale.

Nel 1975-76, su 935 mila iscritti nelle università italiane, poco meno di 200 mila

erano i fuori corso. Tengo a precisare che la fonte dalla quale ho tratto questi dati è sempre l'ISTAT, in un suo testo edito nell'agosto 1976, otto anni dopo, perciò, quello che ho appena citato. Da questi dati risulta evidente che il numero degli studenti fuori corso cresce in modo spropositato ed è d'altronde noto che il rapporto docenti-studenti universitari è al di sotto dei valori raggiunti nei paesi che i sostenitori del decreto amano spesso portare ad esempio. Se, quindi, come è previsto nell'articolo che stiamo esaminando, non venissero considerati gli studenti fuori corso nella definizione del numero dei docenti, ne conseguirebbe che il rapporto tra docenti e studenti risulterebbe notevolmente inferiore a quello dichiarato.

Si tratta indubbiamente di un problema complesso, ma sembra che il Governo, che ci propone il decreto in quella formulazione, intenda ignorarlo. In tal modo tutto si risolverebbe, appunto, ignorando i fuori corso. Ciò anche perché sembra che il disegno più generale sia quello di mantenere un'oligarchia di cattedratici ai vertici della piramide universitaria.

Per i motivi che ho testè esposto, signor Presidente, onorevoli colleghi, noi chiediamo di approvare il nostro emendamento. Esso, infatti, tratta una di quelle materie che, come dicevo prima, sono a tal punto entrate nel bagaglio comune della giustizia sociale da poter essere considerate banali; è preoccupante che si debba fare un discorso di tal genere nell'anno di grazia 1978.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, dopo le parole: degli studenti in corso e di quello dei docenti, *aggiungere le seguenti*: della prima categoria (o fascia).

2. 21.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sostituire le parole: e di quello dei docenti, *con le parole*: di quello dei docenti e degli aggiunti.

2. 33.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. La formulazione del sesto comma dell'articolo 2, così come risulta dal testo che viene sottoposto al nostro esame, dimostra che il Governo con il presente decreto-legge ha voluto ancora una volta mortificare, anche sotto questo profilo, il precariato istituendo un ruolo completamente privo di autonomia didattica e scientifica, nonché di reali e concreti sbocchi di carriera.

L'aggiunto viene completamente ignorato in questo comma che, nella ripartizione dei posti di docente di ruolo, sembra quasi considerarlo un'inutile e fastidiosa appendice.

Noi chiediamo, perciò, che la figura dell'aggiunto rientri nella definizione sancita in questo comma. Del resto, sul fatto che poi l'aggiunto andrà a svolgere mansioni di docenza non v'è dubbio alcuno, in quanto l'università funziona solo perché accadono cose di questo genere: se essa, infatti, dovesse funzionare in base all'esercizio effettivo dei ruoli da parte degli ordinari, ci sarebbe ben poco da stare allegri. Quindi non ci sono dubbi che andrà a svolgere queste mansioni, altrimenti che senso avrebbe avuto l'assurda campagna rigorista che è stata scatenata a proposito delle loro immissioni nei ruoli ? Tale campagna, infatti, era essenzialmente basata sulla diffamazione circa la cultura e le capacità didattiche dei futuri aggiunti, e in questa campagna sappiamo che si sono sbizzarriti anche noti docenti ordinari progressisti. Non è possibile da una parte negare che l'aggiunto sia un docente e dall'altra cautelarsi in mille modi perché nell'università

– tempio del sapere – non entrino cani e porci, *oves et boves*, come con una colorita metafora geologica si sono espressi campioni di questa campagna di odio e di diffamazione nei confronti dei precari; una campagna che ha toccato vertici assimilabili ad un vero e proprio atteggiamento di razzismo, oltre che di intolleranza.

Ma cosa c'è dietro questo livore esploso improvvisamente così virulento sulla stampa, anche su quella stampa che si definisce o ama definirsi democratica, che trova continuamente echi persino nelle omissioni e nelle rimozioni (chiamiamole così) del testo del decreto ? Cosa c'è dietro questo livore esploso anche attraverso i notiziari della RAI-TV (radio, giornali-radio e telegiornali) che dovrebbero essere il principale mezzo di informazione italiano e che invece, come abbiamo avuto più volte modo di rilevare (e non solo noi della nostra parte politica) rischiano, *tout court*, di essere uno dei principali mezzi di disinformazione e di mistificazione degli accadimenti reali per le grandi masse dei telespettatori, dei radioascoltatori e quindi delle masse popolari, a proposito delle reali esigenze che in alcune categorie sociali sono venute maturando ed esprimendosi, come ad esempio in quella dei docenti aggiunti ? Avevamo visto altre deformazioni a proposito di altre categorie; ne ricordo una per tutte, quella degli ospedalieri.

Cosa c'è dietro questo livore espresso dai mezzi di informazione che, invece di presentare e dare elementi d'informazione sul reale movimento di questi docenti aggiunti, sui loro contenuti, sul movimento degli studenti, dei precari e dei non docenti, preferisce impiegare il proprio spazio in trasmissioni di altro tipo, dove magari su queste cose si fa dell'umorismo di bassa lega o delle battutine (*Portobello* o varie altre) ? La risposta ci sembra semplice, anzi forse banale, ma proprio in quello stesso senso del termine banale che usavo prima a proposito della vicenda e della valutazione sui fuori corso.

Cosa c'è dietro tutto questo ? C'è forse il terrore, la paura che i rapporti di forza all'interno dell'università possano mutare radicalmente, se ciò che muove all'interno dell'università per raggiungere questo obiettivo, anche attraverso una corretta informazione, riesce a costituire intorno a sé un fronte di appoggio, di consenso, un terreno nel quale possa maturare, non soltanto nell'ambito specifico di lotta che è quello dell'università, ma nell'intera società, un cambiamento positivo ? C'è forse questa paura di favorire un mutamento radicale all'interno dell'università.

Non è ciò che i precari sono o non sono capaci di produrre che spaventa poiché, finché essi rimangono precari – e vedi le varie proposte di congelamento – tutto va bene ed essi possono anche insegnare, fare esami, ricerca, e via dicendo. Cos'è che spaventa ? È il ruolo che spaventa, perché questo vuol dire illicenziabilità e l'illicenziabilità vuol dire non ricattabilità o quanto meno ricattabilità fortemente minore, perché molto meno fondata su dati di tipo economico a dei livelli che, non dimentichiamolo, per questa categoria sono di sussistenza dal punto di vista del trattamento economico. Forse questa è la cosa che spaventa. Forse spaventa che in questo modo si possa favorire la cessazione della subalternità psicologica e politica e tutto ciò significa togliere dalle mani dei soliti baroni, non solo democristiani, una grande arma di ricatto che lascerebbe liberi i precari di indirizzarsi verso forme di didattica alternativa che da anni il movimento degli studenti chiede con voce sempre più alta e chiara, didattica alternativa che richiede l'uso sempre più frequente di seminari scientifici, che sono strumenti efficacissimi per elevare finalmente quel livello culturale che si dichiara di voler elevare all'interno della nostra scuola che, così com'è oggi e così come diventerà – temo – in virtù della riforma della secondaria superiore e delle belle novità introdotte con la logica di questo decreto, sarà il regno della sottocultura ad un livello che potremmo, con un paragone un pochettino disin-

volto, ma senza nessuna intenzione di dileggio, definire terzomondista, comunque chiaramente inadeguato a risolvere i problemi concreti del paese che, anche in questo aspetto della qualità della scuola e del modo di affrontare e di far vivere i problemi della sua trasformazione, si manifestano. Cessazione – si diceva – della subalternità psicologica, sociale e politica; significa anche paura che questi ultimi si indirizzino non soltanto verso forme di didattica alternativa, ma anche verso forme di ricerca alternativa come, per esempio, l'energia solare, stando all'interno di un terreno attualmente dibattuto e che sarà sempre più dibattuto, sulla spinta del movimento antinucleare contro questa scelta energetica fondata sulle centrali nucleari nel nostro paese. Quindi – dicevo – ricattabilità anche per impedire una applicazione in quella direzione, oltre alla didattica, di ricerca: e quello delle fonti di energia alternativa è soltanto un esempio, ovviamente sulla base e anche sulla scia di questa ricerca di sistemi di produzione energetica non inquinanti, tecnologicamente più sicuri di quelle centrali che si vogliono e che sono estremamente pericolose e che possono essere causa di grandi sciagure ambientali. Qui basti pensare, infatti, ad un piccolo guasto e vedere già davanti ai nostri occhi intere città distrutte o fortemente danneggiate da radiazioni atomiche, interi ettari di terreno incolti o non più coltivabili; e non c'è bisogno di ricorrere alla fantasia per avere questo chiaro davanti agli occhi, perché è simile a quanto è già successo, non in virtù dell'impiego del nucleare per la produzione energetica, ma in virtù di una logica dello stesso tipo che ha portato alla scelta nucleare, a Seveso, con la tragedia dell'ICMESA, con tutti i suoi problemi che chiedono ancora giustizia.

Tale scelta può portare mari inquinati, dove non sarà più possibile pescare, e ciò implicherebbe oltre tutto un colossale danno economico alla già traballante economia nazionale; perché l'inquinamento del mare ha ripercussioni negative sulla pesca, sul turismo, su tradizionali fonti che alimentano l'attivo della nostra bilancia dei pagamenti.

Sotto la spinta o nella scia di una ricerca alternativa di produzione energetica potrebbero venire tante altre applicazioni, ritenute oggi inutili. Per esempio, si può indirizzare la ricerca nel settore della farmacologia o comunque in settori connessi alla protezione della salute del cittadino, in particolare del cittadino lavoratore, che creerebbero imbarazzanti situazioni di disturbo rispetto all'uso oggi praticato in termini di completo asservimento della ricerca alle finalità produttive di questa logica economica ed imprenditoriale. Questi soggetti che vivono nell'università potrebbero essere deviati da obiettivi di questo genere, se fosse concessa loro maggiore autonomia, se fossero tolti loro elementi di ricattabilità.

Si ha paura che in Italia si sviluppi una cultura indipendente, oltre tutto, da ricatti e vincoli internazionali, come, ad esempio, quelli esercitati dagli Stati Uniti d'America. È necessaria una cultura libera dai ricatti e non inquinata dai loschi interessi della casta baronale, che da sempre, come sappiamo, ha gestito il potere scientifico per interessi padronali. Si ha paura che i deboli, le categorie sociali più disagiate, le masse capiscano questo grande inganno storico della scienza e della libertà della scienza. Si ha paura che la democrazia entri nelle università, una democrazia di un tipo simile a quella che da anni gli operai nelle fabbriche, la gente che abita nei quartieri, strati emarginati di ogni genere, invocano e per essa si battono: una democrazia per la quale milioni di persone non si limitano ad invocare, ma hanno lottato e lotteranno finché non verrà realizzata.

Si ha paura che questo sia un elemento di un fatto sconvolgente più ampio. Si ha paura di questa figura dell'aggiunto che da sempre è stato sfruttato dagli ordinari, dai baroni e che da sempre fa lavoro nero per sopravvivere. È proprio di ciò che bisogna parlare: di lavoro nero, poiché è questa la condizione che sono obbligati a praticare gli aggiunti per i motivi che ho detto, che sono eco-

nomici e relativi anche alla possibilità di sfuggire, pur nella ristrettezza economica di ciò che realizzano nell'università, al ricatto dei loro padroni universitari.

Il lavoro nero non è solo la grande piaga che colpisce i disoccupati ed i sottoccupati nel Mezzogiorno e le donne in tutta Italia, piaga che non è mai stata sanata da chi ci ha governato – e sappiamo chi ci ha governato –, che anzi da questa ha tratto, nell'ambito degli strati sociali che rappresenta, enorme profitto. E non si tratta solo di profitto in senso stretto, cioè economico, ma di profitto al servizio della conservazione e riproduzione di strutture e posizioni di potere: perciò qui è pertinente parlare di baroni.

Ora, questo lavoro nero lo troviamo anche dentro l'università, dove migliaia di aggiunti sono costretti a lavorare su temi di ricerca pretesi dai loro padroni universitari, dai baroni, per dei calcoli personali – come dicevo prima – e di rapporto esterno, di convenienza, per evitare di essere espulsi dall'università. Quando si lavora in queste condizioni, e senza vedere il cosiddetto becco di un quattrino, non si può che far ricorso al lavoro nero.

È proprio di questo che si ha paura: di liberare il precario dai ricatti; si teme che il precario si rifiuti di fare quel lavoro nero che poi è un'altra forma – come accennavo prima – di consolidamento di interessi costituiti dentro e fuori l'università. Signor Presidente, credo di aver illustrato a sufficienza non solo le ragioni specifiche, i fatti e le conseguenze particolari negative che all'interno dell'università deriverebbero dal mantenimento della formulazione contenuta in questo comma, ma anche il loro inquadramento in una condizione più generale che conferisce maggiore sostanza allo specifico dato negativo presente all'interno dell'università stessa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: anche sulla base di priorità indicate dalle facoltà interessate.

2. 4. BARTOCCI.

L'onorevole Bartocci ha facoltà di svolgerlo.

BARTOCCI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al settimo comma, sostituire le parole: Entro 60 giorni, *con le parole*: Entro 30 giorni.

2. 35. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al settimo comma, sostituire le parole: Entro 60 giorni, *con le parole*: Entro 45 giorni.

2. 34. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Il nostro emendamento 2. 34 chiede di sostituire le parole « Entro 60 giorni », che figurano al settimo comma, con le altre « Entro 45 giorni ». Tale modifica risponde ad una necessità sostanziale; infatti, in un momento nel quale tutte le forze politiche tendono ad una drastica riduzione dei tempi di intervento, circa gli scottanti problemi che minano il precario equilibrio sociale e politico del nostro paese, è necessario intervenire con prontezza e risolutezza in tutti i momenti burocratici possibili, al fine di snellire le pratiche affossate, rallentate da un apparato burocratico di tipo borbonico, al quale le nostre strutture attuali sembrano appunto confrontabili.

Il termine previsto dal decreto-legge, nato sulla base di considerazioni già valutate sia dal collega Gorla che da me, è abbondantemente superfluo e nasconde ben altre manovre politiche di gestione baronale del potere. Con questo rallenta-

mento, infatti, si permette ancora una volta ai baroni una più facile difesa, si consente loro di mimetizzarsi dietro strutture che hanno già ampiamente dimostrato di poterli difendere. È rallentando i tempi entro i quali si richiede un loro confronto, una chiarificazione sul loro interesse didattico nei confronti di altri privati, che si difendono diritti di casta acquisiti nel tempo, che mai avrebbero ragione di esistere in una struttura democratica quale dovrebbe essere – e dobbiamo fare in modo che lo sia – l'università. Dobbiamo perciò batterci contro tutto questo, dobbiamo impedire queste difese baronali, dobbiamo sconfessare queste manovre affossatrici.

Colleghi deputati, per una decisione che richiede pochi minuti il decreto concede due mesi di tempo. Ma le facoltà sono costituite per comporre e snellire i problemi, ben più gravosi di quelli costituiti dalla deliberazione sulla messa a concorso. A questo punto si inserisce questo nostro emendamento, che propone una riduzione del 25 per cento dei tempi entro i quali le facoltà devono pronunciarsi. Tale riduzione, se da un lato sembra drastica, dall'altro va ben oltre i tempi ottimali in cui una struttura dirigenziale di alto livello deve poter operare. Si poteva, quindi, richiedere una riduzione ben più drastica, ma si è tenuto conto della capacità decisionale della classe baronale in precedenti analoghe situazioni: è per questo che vi invito ad esprimere un parere favorevole sull'emendamento 2. 34.

Passo ora alla illustrazione dell'emendamento 2. 35, che al settimo comma intende sostituire le parole « Entro 60 giorni » con le parole « Entro 30 giorni ». Ad ogni comma di questo articolo si può notare che fanno capolino espressioni del tipo « se è decorso il termine di 60 giorni », oppure « se entro 60 giorni, » e così via. Ma perché questo, colleghi deputati ? Perché ogni pratica possa ammuffire sul tavolo del burocrate di turno per 50 giorni, finché allo scadere del sessantesimo qualcuno forse non inventi una proroga ? Trenta giorni rappresentano, secondo me, un limite di tempo decisamente accettabile e valido per espletare procedure che non richiedono più di una settimana.

Non si riuscirà a far fronte, se non si riducono i tempi, alla esigenza di abbreviare le procedure: il decreto, concepito in questi termini, è paralizzante della vita universitaria. Tutti i tempi previsti sono assurdi; cerchiamo perciò di abbreviarli al massimo; se, poi, nel suo complesso l'amministrazione della pubblica istruzione non riuscirà a far fronte alle procedure concorsuali che il decreto impone, i responsabili ne risponderanno in prima persona. La lungaggine dell'apparato ministeriale che attualmente fa capo al ministro Pedini è, del resto, ben nota a migliaia di lavoratori della università, forse lo è meno al ministro, se vanta i 23 mila concorsi per la scuola media del 1973; forse non è stato ancora informato del fatto che proprio in questi giorni stanno arrivando a casa dei candidati le comunicazioni di ammissione agli orali, e questo dopo cinque anni dalle prove scritte.

Ma torniamo all'università. Lo svolgimento dei concorsi universitari non è maggiormente rapido: i posti assegnati dai provvedimenti urgenti del 1973 sono stati banditi con oltre un anno di ritardo, signor rappresentante del Governo. Un altro anno poi è servito per riunire le commissioni, altro tempo per esprimere i giudizi e formare le graduatorie, indi la preparazione dei medaglioni, tutti i controlli ministeriali sugli atti della commissione, e si potrebbe andare ancora avanti all'infinito, fino alla chiamata da parte della facoltà. Nessuno di voi, però, si è mai chiesto quanto costano tutte queste lungaggini in termini monetari, ma soprattutto in termini di energie umane.

Mi si potrebbe chiedere, a questo punto, cosa c'entra questo mio discorso con la riduzione di soli 30 giorni da parte delle facoltà per la messa a concorso di una cattedra. Vi sono patteggiamenti, contrattazioni tra professori, io do una cosa a te, tu dai una cosa a me: questo è il vero significato della messa a concorso di una cattedra. Su tutto regna la paura di rompere equilibri precari di competere con altri colleghi: la cattedra

si mette a concorso solo dopo complicati calcoli fra le forze concorrenti. Lo spirito di questo emendamento è pertanto quello di incidere su questi meccanismi dequalificanti per un serio funzionamento dell'università. Solo se tutti i tempi (e non solo quelli proposti da questo decreto) saranno ridotti allo stretto essenziale, si potrà pensare di organizzare in maniera seria tutti i concorsi, senza disperdere quelle energie che servono per la didattica e per la ricerca scientifica. Come si può pensare che un docente sia in grado di svolgere serenamente le proprie lezioni quando è costretto a questo *tran-tran* sulla messa a concorso della sua cattedra ? Come si può dirigere una ricerca quando si è invischiati nella complessa macchina dei concorsi ?

Questi sono i motivi per i quali proponiamo alla vostra attenzione i nostri emendamenti 2. 35 e 2. 34.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, sostituire le parole: sessanta giorni, *con le seguenti:* quaranta giorni.

2. 22.

MELLINI, BONINO EMMA, GALLI MARIA LUISA, PANNELLA.

GALLI MARIA LUISA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI MARIA LUISA. Prima di illustrare l'emendamento in questione, mi consenta, signor Presidente, una brevissima dichiarazione sull'ordine dei lavori, a nome del gruppo radicale. Sul decreto in esame non abbiamo inteso esperire l'ostruzionismo; abbiamo, infatti, presentato un numero assai ridotto di emendamenti e abbiamo svolto brevi interventi per illustrarli. Però, dinanzi alla dichiarazione della collega Luciana Castellina e alla volontà contrastata dei colleghi Pinto e Massimo Gorla, il gruppo radicale dichiara la sua disponibilità a consentire che i colleghi dissenzienti possano esercitare nella loro pienezza e interezza i poteri e i doveri nascenti dal mandato...

PRESIDENTE. Onorevole Galli, non le voglio impedire di svolgere questa argomentazione, ma la pregherei, dal punto di vista formale, di inserirla nello svolgimento del suo emendamento.

GALLI MARIA LUISA. È importante per me che si sappia perché illustro questi emendamenti; diversamente, stravolgerei il significato del mio intervento. Per me è importante !

PRESIDENTE. Onorevole Galli, le avevo dato un consiglio, ma se vuole può andare avanti. Le avevo semplicemente consigliato di inserire questa sua argomentazione nel corso dello svolgimento dell'emendamento.

GALLI MARIA LUISA. La ringrazio del suggerimento, signor Presidente, ma penso di dover evidenziare questa mia idea e poi andare avanti. Me lo consenta, signor Presidente, sono ai primi giorni...

PRESIDENTE. D'accordo, tengo conto di questo frangente, ma mi preoccupo del fatto che altri colleghi potrebbero fare osservazioni su argomentazioni premesse allo svolgimento degli emendamenti. Detto questo dal punto di vista formale, le consento senz'altro di concludere.

GALLI MARIA LUISA. Dicevo, quindi, che il gruppo radicale dichiara la sua disponibilità a consentire che i colleghi dissenzienti dalle posizioni del proprio gruppo possano esercitare nella loro pienezza e interezza i poteri nascenti dal mandato loro conferito, che li rende rappresentanti della nazione prima ancora che rappresentanti degli elettori. Pertanto, indipendentemente dalle loro tesi, che possiamo condividere o meno, ma per tutelare il diritto civile del singolo deputato, il gruppo radicale, se i colleghi lo richiederanno, eserciterà le facoltà regolamentari che spetta-

no ai presidenti di gruppo. Se il gruppo radicale non facesse ciò, si renderebbe corresponsabile di un processo che tende, anche attraverso riforme del regolamento, a trasformare la Camera dei deputati in Camera dei presidenti di gruppo.

BRINI FEDERICO. Ma che emendamento è ?

PRESIDENTE. Onorevole Galli, la prego di comprendere le obiezioni dei colleghi !

GALLI MARIA LUISA. Concludo, dicendo che questo era importante per potere illustrare gli emendamenti e capire lo spirito che li informa. Dopo aver fatto questa dichiarazione, vi dirò che stasera sono qui non perché creda in questo emendamento, che comunque illustrerò, ma perché sono contraria al decreto. Tuttavia, per quello che ho dichiarato in precedenza, a fianco dei colleghi che non hanno potuto avere il conforto del loro presidente di gruppo, mi accingo a svolgere questo emendamento.

Il contenuto di questo emendamento è simile a quello illustrato poco fa dal collega Pinto; tuttavia, vi sono anche ulteriori motivazioni che riporto volentieri. Riteniamo che sia estremamente importante assicurare che le facoltà universitarie possano discutere, senza strozzature di tempi, la messa a concorso o la dichiarazione di vacanza della cattedra da mettere a trasferimento. Ma è anche importante che vi sia un termine ragionevole – il Senato aveva proposto 60 giorni – perché si arrivi a una decisione. Non è ammissibile, infatti, che i concorsi e le chiamate vengano ritardati ad arte per arrecare danno a tutto il successivo *iter* concorsuale e, quindi, alla stessa organizzazione della didattica. Il decreto aveva stabilito il termine perentorio di 30 giorni e sappiamo che debbono esesre convocati i consigli di corso e di laurea e talvolta, dove esistano, i consigli di istituto; dove c'è la vita dell'università, questo avviene già a livello dipartimentale. È necessario, perciò, arrivare a quelle decisioni in un tempo più ampio di 30 giorni, perché questo periodo sarebbe troppo ristretto, porterebbe a prendere delle decisioni a caso o a delegare di fatto importanti decisioni ed accordi più o meno segreti tra pochi esponenti del potere accademico e politico. Ma, d'altra parte, sarebbe certamente eccessivo concedere sessanta giorni per una decisione che può essere presa ragionevolmento entro un periodo di tempo molto più ristretto, purché sia chiaro dove si vuole arrivare e non si abbiano dei secondi fini. Noi ci chiediamo come mai la maggioranza parlamentare abbia raddoppiato il periodo che il Governo riteneva sufficiente per prendere decisioni circa la messa a concorso delle cattedre e la dichiarazione di vacanza (dai 30 giorni si è passati, infatti, ai 60 giorni). Non è, forse, questo un ulteriore segno evidente che il Governo non è nemmeno interessato ad una applicazione sollecita dei suoi stessi decreti ? Sappiamo già per esperienza che molte leggi e decreti relativi all'università vengono deliberati con l'intenzione di non applicarli. È già successo, e lo sappiamo tutti, anche per il decreto del 1973, la cui applicazione fu ritardata fino all'esasperazione dal ministro per poter creare tutte le condizioni di urgenza ed emanare poi un altro decreto.

Vorremmo rivolgere un appello alla maggioranza affinché avesse almeno il coraggio di prescrivere norme che possano poi essere applicate, il coraggio di voler applicare le stesse decisioni che ha preso. Non è tollerabile che vengano approvate norme già con l'intesa di ritardarne l'applicazione. Pertanto, chiediamo che il termine concesso alle facoltà per decidere la messa a concorso e la dichiarazione di vacanza delle cattedre per il trasferimento sia elevato a 40 giorni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al settimo comma, sopprimere le parole da: ovvero, *fino a*: trasferimenti.

2. 11.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sopprimere l'ottavo comma.

2. 12.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire il nono comma con il seguente:

Il ministro bandisce i concorsi per i posti assegnati o vacanti entro il termine di 45 giorni.

2. 13.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'ottavo comma, sostituire le parole: entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della relativa delibera, *con le seguenti*: entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la proposizione delle relative domande.

2. 23.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

All'ottavo comma, sostituire le parole: sessanta giorni, *con le seguenti*: quarantacinque giorni.

2. 24.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al nono comma, sostituire le parole: sessanta giorni, *con le parole*: trenta giorni.

2. 36.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al nono comma, sostituire le parole: sessanta giorni, *con le parole*: 45 giorni.

2. 37.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Non si tratta, in questo caso, di opporsi alla tradizionale lungaggine che caratterizza quasi ogni momento della vita degli atenei, anche se già questa sarebbe una motivazione sufficiente per imporre un intervento preciso in merito. Si tratta, soprattutto, di abolire – come accennavo prima – ogni possibile meccanismo atto ad impedire che tutti i lavoratori dell'università siano messi sullo stesso piano. E sappiamo tutti che nella lungaggine trova spazio, e da essa si sviluppa, l'azione di gruppi di potere, la discriminazione tra i lavoratori, la scelta tra lavoratori graditi – che è effettuata a partire dai gruppi di potere di cui parlavamo, sulla base delle nuove esigenze – e sgraditi, a riconferma non solo della separatezza dell'istituzione universitaria, ma della separatezza nella separatezza. Quest'ultima è quella degli apparati che gestiscono l'università, rispetto all'università nel suo complesso e quindi rispetto ai lavoratori ed agli studenti.

Insomma, signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento è solo apparentemente tecnico: esso è, a mio avviso, politico e la politica che segue è senz'altro quella della garanzia ulteriore ai gruppi di potere che agiscono all'interno dell'università, della loro copertura, della loro sistematica coltivazione, mediante l'utilizzazione spregiudicata di ogni possibile strada.

Sessanta giorni, insomma, per permettere agli apparati di potere, coperti dai meccanismi di riservatezza che conosciamo, di prepararsi a loro volta a coprire nel modo migliore possibile rispetto alla loro logica di casta, di *élite*, i posti rimasti vacanti.

Questo nostro emendamento va quindi inserito nel discorso più generale che stia-

mo cercando di sviluppare in questa sede: mi riferisco al discorso della pubblicità di ogni momento della vita dell'università e quindi della possibilità di controllo da parte innanzitutto degli studenti e dei lavoratori, ma anche – ma non certo in secondo ordine – delle migliaia e migliaia di persone che nell'università hanno i loro interessi. Ci riferiamo qui all'università come struttura sociale e pubblica, come serbatoio di servizi, come centro di ricerca scientifica che va legato agli interessi delle più vaste masse e non a quelli di ristrette oligarchie.

È quindi indispensabile inserire ovunque quegli elementi di democrazia senza i quali ogni discorso di controllo e di apertura viene vanificato; ma forse, signor Presidente, onorevoli colleghi, è proprio la difesa di piccole caste e di ristrette oligarchie il proposito che gli estensori del decreto si erano prefissati come obiettivo qualificante del loro lavoro.

Noi non abbiamo molti dubbi in merito: siamo per il più ampio egualitarismo tra tutti i lavoratori, siamo per la realizzazione di strutture di lavoro atte a configurare tale egualitarismo, siamo per intaccare con estrema decisione la separatezza dell'università. Desidero poi sottolineare che la rapida copertura dei posti vacanti non è solo un dovere legato all'esigenza di democrazia, che comunque è stata al centro delle lotte popolari di massa che in questi anni si sono sviluppate non solo dentro l'università, ma intorno al problema di essa, della sua funzione, del suo uso.

Ogni disservizio è anche un fatto politico, una scelta precisa sulla via della espulsione di migliaia di studenti dall'università, espulsione che si è verificata in modo massiccio e che è servita non solo ad intaccare un grande serbatoio di coscienza e di lotta, a vanificare il diritto allo studio, ad espellere i ceti meno abbienti: essa è servita anche a riportare a fondo ogni discorso di democrazia e di rinnovamento, a riconsegnare l'università nelle mani delle ristrette caste che oggi l'amministrano.

Signor Presidente, colleghi, commetteremmo un grave errore se considerassimo tecnici questi fatti, che tecnici non sono. Ma anche lasciando da parte il discorso di carattere generale, credo sia un dovere di ognuno di noi garantire le seguenti cose: abolizione dei meccanismi di riservatezza, egualitarismo tra i lavoratori, garanzia di democrazia nell'università. Questo purtroppo è quanto non sembra prefiggersi il decreto nel suo complesso. Vediamo, per esempio, come fatto scandaloso che non una parola, una parola completa e compiuta e significativa, venga spesa per il personale non docente.

Per questi motivi, signor Presidente, proponiamo questo emendamento. Anche perché valgono una serie di motivazioni supplementari. Ancora una volta va ribadito il carattere per nulla pretestuoso, ma anzi importante e di prospettiva, della sottolineatura che facciamo con i due emendamenti. Questa battaglia la conduciamo anche relativamente – come dicevo prima – ad aspetti tecnici che potrebbero apparire secondari. Ebbene, è proprio in tutta una serie di meccanismi, cosiddetti tecnici appunto, oltre che evidentemente nel suo significato politico complessivo, che si annidano le insidie più sottili e profonde di questo decreto, e sono insidie – giovi ripeterlo ancora una volta – prettamente ed esclusivamente volte al mantenimento, a tutti i possibili livelli, del potere delle gerarchie baronali all'interno dell'ateneo e nel nostro paese.

Si pretende nell'enunciato del provvedimento, e ancor più nei discorsi che lo accompagnano, di compiere un atto, magari definitivo, di profonda razionalizzazione delle strutture universitarie italiane. È in fondo la stessa razionalizzazione che si pretende di realizzare in molti altri campi della vita del nostro paese. Si pensi, solo per fare un esempio e solo per restare nel campo del pur vasto pubblico impiego, alle numerose campagne di stampa tese a moralizzare il lavoro all'interno dei ministeri e più in generale dei vari pubblici uffici. Ma come si può moralizzare, come si vuole porre un freno a quello che buona parte della stampa si accanisce

a definire il malcostume dei lavoratori del pubblico impiego ? Vorrei porre proprio questa domanda, onorevoli colleghi: è possibile proporre una qualsiasi forma di razionalizzazione – e mettiamo finalmente da parte, per favore, questo termine retorico e un po' falso di moralizzazione – del rapporto di lavoro prescindendo dai due elementi irrinunciabili che sono, da un lato, lo snellimento il più spinto possibile dei tempi morti del lavoro e, dall'altro, la capacità di fornire ai lavoratori reali strumenti di controllo sui tempi, sui modi e sull'organizzazione del lavoro medesimo ? Va da sé che noi annettiamo un'importanza assai maggiore al secondo di questi due aspetti; questo non significa però che trascuriamo il peso del primo. È infatti dal controllo di massa sull'organizzazione del lavoro, di qualsiasi lavoro, e più in generale dalla partecipazione attiva di tutti i cittadini in tutti i campi della società civile, in tutti i momenti del vivere associato ed organizzato che è possibile porre le basi materiali per una società più giusta. Non è qui il caso di dilungarci su quale sia la società alla quale in prospettiva tendiamo, né ci manca la coscienza del fatto che essa non è la stessa presente nelle aspirazioni, purtroppo, di buona parte dei colleghi presenti in quest'aula. Eppure proprio qui vale la pena di capire fino in fondo a quale società aspira chi come noi propone una ristrutturazione dell'università e a quale società aspira chi concepisce, come nel caso di chi ha steso questo decreto, questa ristrutturazione come restaurazione spudoratamente sfacciata, e spudoratamente spacciata poi per una riforma, che lascia interamente il potere all'interno degli atenei alle caste in essi dominanti e naturalmente anche ai loro più zelanti reggicoda. Fin qui – se volete – l'aspetto del controllo; eppure – come dicevo – tutt'altro che secondario è l'aspetto che più direttamente attiene all'emendamento attualmente in discussione.

Le lungaggini burocratiche, i tempi morti, artificiosamente introdotti sul cammino delle più varie pratiche amministrative sono un ulteriore, ma niente affatto – ripeto – trascurabile aspetto dell'espropriazione dei cittadini da una reale partecipazione, da un reale controllo. E c'è un fatto ulteriore, banale forse, di fronte ai grandi discorsi che spesso vengono svolti sulla risistemazione dell'università e più in generale dell'intera società italiana; banale, dicevo, ma a volte è meglio non trascurare neppure le cose banali ma importanti: più tempo una pratica resta su un tavolo, più numerose sono le possibilità di interventi – chiamiamoli così – poco ortodossi, di spinte e spintarelle in questa e in quella direzione che possono arrivare su questa pratica; e chi conosce la burocrazia del nostro paese, per triste esperienza propria o altrui, sa bene che questo è proprio uno dei tanti casi in cui le cose più banali contengono in fondo un elemento di verità che sarebbe pura follia negare. Per questo motivo, e quindi non per puntiglio, proponiamo all'attenzione dell'Assemblea questi due emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al nono comma, sostituire le parole: di sessanta giorni, *con le seguenti*: di cui al comma precedente.

2. 25.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al decimo comma, sostituire le parole: a 2.000, *con le seguenti*: alle quote previste dai programmi di cui al precedente primo comma; *e sostituire le parole da*: della quota, *fino a*: prevista, *con le seguenti*: delle quote relative alle fasi concorsuali previste.

2. 14.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al decimo comma, sostituire la parola: 2.000, *con la parola*: 3.000.

2. 38.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

GORLA MASSIMO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al decimo comma, sostituire la parola: biennalità, *con la parola*: annualità.

2. 39.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Questo emendamento evidentemente si ricollega al senso generale degli emendamenti proposti all'articolo 2. Il ruolo dei docenti ordinari non deve essere ruolo di *élite*, riservato a pochi, saggi e sapienti. L'immissione in esso deve risultare logica e coerente con l'equilibrio dell'organico del corpo docente e soprattutto rispetto al rapporto docente-studente, che è alla base della regolamentazione della vita universitaria. In questo senso è del tutto evidente come sia necessario snellire ogni formalità per accedere a questo ruolo. Invece si chiede addirittura un tempo di due anni soltanto per mettere in moto questi concorsi. Come si può modificare lo stato giuridico del personale dell'università, quando poi i tempi di attuazione e di immissione in ruolo sono talmente lunghi da assicurare soltanto il congelamento di una situazione che è stata ritenuta insostenibile 5 anni fa ?

Il fatto che l'università sia sopravvissuta in questi lunghi anni bene o male, grazie alla buona volontà delle cosiddette fasce inferiori e con l'aiuto di una fascia che il decreto non riconosce neppure come docenti, non deve essere la scusa per poter permettere ancora lo sfruttamento delle fasce suddette. A questo proposito è bene riconoscere che il periodo di un anno si può considerare più che sufficiente. È addirittura ridicolo pretendere che si aspettino ancora due anni per mettere a concorso 2 mila posti, quando già si sono persi per strada, dal 1973 ad oggi, 5 mila concorsi ad ordinario ! Sembra veramente un tentativo di limitare ancora una volta la baronia a pochi eletti. Non è che noi siamo favorevoli all'estensione della baronia come modo di esistere e di esercitare funzioni di responsabilità all'interno dell'università; comunque c'è il tentativo di proteggere in termini di confini e di quantità la casta, limitandola ad un numero che non assicura la risoluzione delle attuali carenze qualitative e quantitative dell'organico docente. Evidentemente ci si propone ancora una volta di creare soltanto una *élite* di potere esecutivo in grado di centralizzare ogni potere.

Al contrario, è necessaria una congrua e rapida espansione del corpo docente, equilibrata nelle sue componenti – ordinari, associati ed aggiunti ora, ordinari ed associati successivamente –, per poter avviare la tanto attesa dipartimentalizzazione dell'università, e nello stesso tempo per venire incontro alle crescenti esigenze di cultura e di servizi per tutti i cittadini che l'università deve fornire.

I posti banditi 5 anni fa e mai assegnati erano stati ritenuti indispensabili. Ora la manovra di ritardare ulteriormente l'immissione di docenti in questi ruoli mira ancora una volta a squilibrare l'organico dei docenti e ad escludere una frazione dei docenti intermedi, che nel corso di questi 5 lunghi anni hanno largamente acquisito e i titoli e l'esperienza per diventare subito professori ordinari, e che ancora una volta si vedono rimandati in ruolo di attesa.

È evidente la volontà di non voler risolvere i problemi dell'università, di non voler strutturare l'organico dei docenti,

ma di creare soltanto una struttura che permetta giochi di potere riservati ai soliti pochi eletti.

Questo emendamento si propone di rispondere, in un tempo che ritengo ragionevole, alla reale esigenza di ottenere nuovi posti di docente, per un equilibrato sviluppo della fascia dei docenti in rapporto alle esigenze attuali e a quelle immediatamente prevedibili della didattica e della ricerca, favorendo anche l'auspicata soluzione positiva, da dare in tempo utile, del problema del rapporto docenti-studenti.

Bisogna anche puntualizzare che ritardare, con queste lungaggini, l'accesso al ruolo degli ordinari significa ritardare ulteriormente l'immissione in ruolo di tutte le fasce dei docenti inferiori che, in tal modo, vengono praticamente congelati. Questo diviene veramente pesante per quanto riguarda il ruolo istituito degli aggiunti che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto essere transitorio ma che, di fatto, diventa un ruolo di precariato istituzionalizzato a vita, dal quale risulta estremamente improbabile uscire per accedere a quelle fasce superiori di cui si parlava, in tempi ragionevoli.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al decimo comma, aggiungere, in fine, le parole: ed inoltre quando l'organico dei professori di ruolo risulti carente rispetto al numero degli studenti.

2. 17. TRABUCCHI.

Poiché l'onorevole Trabucchi non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'undicesimo comma, sostituire le parole: 15.000 posti, *con le seguenti*: posti di dotazione organica.

2. 15.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'undicesimo comma, dopo le parole: articolo 1, *inserire la parola*: almeno.

2. 40.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Il decreto-legge al nostro esame reca provvedimenti di transizione sul personale universitario, che, in quanto di transizione, presuppongono un successivo provvedimento legislativo. È lo anticipo della tanto conclamata riforma universitaria? Mi chiedo allora se i 6 mila posti di associato da mettere a concorso nell'arco dei sei anni accademici, a partire dall'anno accademico 1978, costituiscano un numero meditato a lungo dagli esperti dei partiti della maggioranza, pensando ad una nuova università, e quindi sulla base di criteri che ritengo opportuno vengano qui illustrati. O, forse, questi criteri se li sono giocati ai dadi: e almeno quello da introdurre prima della cifra emblematica dei 6 mila posti (sulla quale vorrei – come ripeto – che qualcuno mi desse una spiegazione) non può che essere polemico.

Si è mai parlato qui di rapporto prestabilito docenti-studenti? Neanche nella bozza di riforma dell'università, predisposta dal senatore Cervone, in discussione in aula presso il Senato a partire da lunedì prossimo, si accenna a tale discorso.

In questi tempi di tanto conclamato europeismo non si sente mai parlare del fatto che nelle università europee il rapporto docenti-studenti oscilla tra un docente ogni 17 studenti e un docente ogni 18 studenti.

Saprete certamente, onorevoli colleghi, che oggi, in Italia, il rapporto docenti-studenti, se si tiene conto non solo dei professori ordinari, straordinari, incaricati,

stabilizzati e non, assistenti di ruolo, tecnici, laureati, eccetera, ma anche dei precari strutturati (quelli, cioè, di cui all'articolo 6) e non strutturati, se si tiene cioè conto di tutte queste categorie docenti, è di uno a venti. Saprete anche che, se si escludono i precari non strutturati, che sono circa 30 mila tra esercitatori, fatturisti, medici interni e perfezionandi, si raggiunge addirittura il rapporto di un docente ogni 28 studenti. Capisco, perciò, che su questi temi l'argomento Europa è meglio non toccarlo, perché complicherebbe tutte le impostazioni di cui abbiamo avuto modo di discutere nei giorni scorsi. Questa Europa non va più bene, non è un'Europa per noi (e qui mi pare che caschi l'asino, onorevole rappresentante del Governo !).

Se si vuole effettivamente avviare la tanto attesa dipartimentalizzazione dell'università e, allo stesso tempo, andare incontro alle crescenti esigenze di cultura e di servizi per tutti i cittadini nell'ambito dell'università, si deve prevedere non già una pregiudiziale e rigida delimitazione degli organici ma, al contrario, una congrua espansione del corpo docente, equilibrata nelle sue componenti (ordinari, associati ed aggiunti) e rapidamente adattabile sia all'attuale numero di studenti, sia alla prevedibile loro espansione nei prossimi anni.

Il deleterio scopo – perché così, forse, va chiamato – che questo restringimento degli associati si prefigge, insieme con le altre norme che ritardano la progressione in questa fascia (straordinariato), è quello di ritardare tutta la progressione dei docenti delle fasce inferiori, mettendo in luce l'ambiguità, anzi la malafede insita nella affermazione della transitorietà del neoistituito ruolo degli aggiunti, chiaramente destinati a restare a tempo indefinito nel loro ruolo.

I tempi ed i modi spaventosamente lunghi e macchinosi di ingresso e progressione nelle varie fasce di docenti rendono molto improbabile, al di là di metodi e di criteri di selezione certamente non limpidi, la percorrenza in tempi ragionevoli dell'intera carriera della docenza per i giovani che non vogliono scegliere scorciatoie contrarie alla loro coscienza, alla loro morale, al loro spirito di indipendenza e di libertà.

Questo emendamento interpreta, quindi – ci sembra correttamente –, l'esigenza attuale di nuovi posti di docenti per un equilibrato sviluppo delle fasce in rapporto ad esigenze attuali ed immediatamente prevedibili, sia della didattica sia della ricerca, venendo anche incontro all'auspicato rapporto docenti-studenti, da realizzare nell'ambito europeo, visto che facciamo ormai parte del sistema monetario europeo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'undicesimo comma, sostituire la parola: 1.500, *con la parola*: 2.000.

2. 41.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. L'emendamento 2. 41 propone la sostituzione, all'undicesimo comma, della parola « 1500 » con la parola « 2000 ». Per illustrare questo emendamento dovrei partire da semplici princìpi matematici, che però non sempre possono essere considerati estremamente manegevoli. Due più due, ci hanno insegnato fin dalle scuole elementari, fa quattro; i nostri maestri sostenevano che era sempre così. Badate, questa non è una semplice divagazione, facciamo un po' di conti: se dividiamo i 6 mila posti elargiti a concorso per associato per tre bienni, ne risultano 2000 a biennio; continuiamo allora in questi calcoli spericolati, soprattutto perché a questo punto non si capisce perché la ripartizione adottata nel testo di questo decreto, dove la magia dei numeri sembra regnare sovrana, sia di 2000 per il primo biennio e 1500 per quello successivo.

Non pensa, l'onorevole ministro, che siano necessarie carta e penna per calco-

lare che 1500 più 1500 più 2000 fa 5000 e non 6000 ? Non credo sia necessaria una attrezzatura tecnologicamente più avanzata della carta e della penna insieme alle nozioni matematiche delle elementari. Prima che mi venga suggerito da qualcuno, però, da qualcuno che non ha fede nella matematica, mi rendo conto da solo che non è assolutamente detto che i posti debbano essere solo 5000. 5000 è il numero minimo cui bisogna tendere, e non vorrei complicare queste già precarie cognizioni matematiche con elementi di calcolo infinitesimale, anche perché dovrei fare uno sforzo di recupero della mia formazione in materia, non certo approfondita. Dicevo, dunque, che il testo del decreto afferma che il numero complessivo dei posti messi a concorso deve essere non inferiore a 5000; ciò ci potrebbe anche far intendere che potrebbe anche essere maggiore, addirittura 6000, il che rischierebbe di coincidere con il fatidico numero che è stato promesso. Potrebbe essere e potrebbe anche non essere. Ma non temiate, cari colleghi, che adesso ci si addentri nelle citazioni shakespeariane. Mi dispiace riconoscere che, conoscendo la realtà, forse non lo saranno: i provvedimenti urgenti con il loro peso incombono sulle nostre teste. Troppe persone, docenti di ruolo da anni, continuano ancora a sfogliare bollettini di concorso, sperando di ritrovare lì dentro le promesse mai mantenute. I concorsi, i posti disponibili mai banditi, pesano come elemento di infinita frustrazione su coloro che vengono preposti alle funzioni di docenti e di ricercatori.

Ma per non divagare torniamo allo specifico significato di questo emendamento. Vediamo che un particolare tecnico, le parole « non inferiore », stanno in pratica a significare che i già scarsi 6000 posti di associato previsti potranno essere ancora meno, comunque non meno di 5000. Il che vuol dire che forse saranno 5000, punto e basta ? Su questo punto dobbiamo essere molto seri, perché tali posti per l'associato rappresentano l'unica via di uscita dal ghetto della fascia di aggiunto. Viene il sospetto che, costretto dalla realtà prima e dalla magistratura poi a rinunciare al precariato, il barone voglia continuare a disporre completamente di manodopera ricattabile. E quale sistema permette ciò meglio di un irraggiungibile miglioramento da promettere e da non dare, come un osso ad un cane perché non faccia i capricci ?

Un'altra considerazione si può fare per quanto riguarda questo che è realmente un imbuto in cui saranno costretti ad ingorgarsi i futuri aggiunti. Come pensiamo che possano continuare a lavorare con quel minimo di serenità necessaria per un così delicato compito, come è quello didattico, con davanti il fantasma di un improbabile miglioramento, soprattutto se esso deve essere preceduto da un vero concorso serio e selettivo (come viene chiamato) ? Maggiormente spaventa per il significato che queste parole assumono quando a pronunciarle sono coloro che si autodefiniscono saggi e sapienti. A questo proposito, mi permetto di ricordare che una delle eredità lasciateci dalla cultura, alla quale certi signori si rifanno, è la tradizione per cui l'unico vero saggio è colui che sa di non esserlo e che l'unica vera sapienza è quella che ci fa riconoscere di non sapere nulla.

In questa terza fascia il decreto prevede di inserire 18 mila persone. È, quindi, già ridicolmente scarso il numero previsto di 6 mila concorsi ad associato. Si è invocato, per giustificare questa scelta, il ben triste binomio di serietà e di rigore. A prescindere dal criticabilissimo e falso rigorismo, che è soltanto una parola che sembra piena di nobili intenti, come qualificazione, serietà, eccetera, ma che è in realtà un contenitore bello all'esterno, ma da non aprire assolutamente per non ricadere nella storia del vaso di Pandora e del sacco di Eolo, noi, che non abbiamo paura né pudori di questo tipo, proviamo a vedere che cosa contiene questo contenitore. Contiene i maneggi di quelli che contano e che vogliono continuare a contare, bontà loro ! Contiene le sistemazioni dei figli loro e dei loro amici, l'emarginazione dei personaggi scomodi e la messa al bando degli eretici, in un mondo che si vuole ricondurre tutto, possibilmente,

al bel tempo che fu. A questo proposito, ricordiamo il brillante (si fa per dire) spettacolo offerto da uno dei più saggi e sapienti tra gli italiani che, sventolando la bandiera di una verginità personale, si è fatto portavoce di altri, sulla verginità dei quali neppure lui era pronto a giurare. Questo signore, invocando una università seria, disse: siamo preoccupati per i nostri figli. Alla luce della realtà, della realtà di questo decreto e della conoscenza che tutti abbiamo dei concorsi passati, sorge il dubbio che tale frase potesse essere completata in modo diverso da come è stato fatto, e possiamo tentare di esplicitarla parafrasando: siamo preoccupati per i nostri figli che forse non potremo inserire così facilmente come in passato nella stanza dei bottoni dell'università. Forse questa è l'interpretazione più corretta. Ma, a prescindere da questo estremo ed estremamente criticabile falso rigorismo, è assolutamente poco serio da una parte promettere 6 mila posti e dall'altra ridurli a 5 mila con un imbroglio.

Proponiamo, quindi, che su questo punto quanto meno si sia chiari. Il numero dei posti messi a concorso, per la prima come per le successive tornate concorsuali, non deve assolutamente essere inferiore a 2 mila.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al dodicesimo comma, sostituire la parola: ordinari, *con le parole*: della prima categoria (o fascia).

2. 47.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il tredicesimo comma.

2. 16.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al tredicesimo comma, sostituire le parole: di un terzo, *con le parole*: della metà.

2. 42.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Se si vuole una reale riforma innovativa, aliena quindi da ogni possibile spostamento dello spirito intellettuale d'avanguardia, che sempre dovrebbe regnare nell'ambiente didattico e formativo, quale l'università dovrebbe essere, si segua questo emendamento. Il numero possibile dei piani di studio, nell'ottica di una liberalizzazione totale delle strutture universitarie italiane, deve risultare il massimo possibile, al fine di fornire al paese il più grande numero possibile di specialisti nel maggior numero di campi. Ecco come si può inquadrare questo emendamento che consideriamo significativo. Se occorre, per quanto detto prima, un incremento delle materie insegnate, già scandalosamente ridotte in molti settori universitari, il numero dei corsi di studio che ogni singola facoltà deve poter offrire agli studenti dovrebbe aumentare. Ecco, quindi, che un incremento da un terzo alla metà dei corsi stessi si presenta come un non ottimale, ma significativo miglioramento di una situazione deprecabile. Si tiene conto, in questo decreto, solo degli insegnamenti impartiti da alcune categorie oggi privilegiate nelle università, quali i professori incaricati e gli ordinari di tutti i tipi – è barzelletta di ogni giorno che le categorie siano ben 72 ! – ma si trascurano quei momenti fondamentali per la formazione di ogni studente che sono le esercitazioni, le attività di orientamento anche ai fini della formazione dei piani di studio, per non dimenti-

care le attività, propriamente di campagna, che si effettuano in molte facoltà scientifiche. Queste attività sono dei momenti fondamentali nella formazione universitaria, come abbiamo ampliamente affermato in precedenza e, quindi, possono essere considerate da un punto di vista del numero delle diverse materie impartite, prevalentemente anche se non completamente, dalla categoria dei precari, come rientranti nell'ipotetico conteggio previsto nel comma tredicesimo dell'articolo 2. Infatti, se si vuole arrivare ad uno snellimento ed a una modernizzazione delle strutture didattiche, per la quale ci batteremo nella prossima riforma, che preveda cioè la non titolarità dei corsi di insegnamento, occorre preparare il campo con il più ampio allargamento, senza ricadere nel demagogico quanto inutile allargamento senza limite del numero dei corsi attualmente attivati. Spesso, infatti, nel corso di queste denominate esercitazioni, si svolgono corsi qualificati e complementari, assolutamente differenti dalla materia base impartita nelle lezioni, ma che presentano lo stesso interesse e lo stesso carattere informativo delle cosiddette lezioni ufficiali. Questi corsi – giacché di veri e propri corsi si tratta – possono venire riconosciuti applicando questo emendamento, poiché è previsto un allargamento delle fasce docenti sia per quanto riguarda i professori ordinari, sia per quanto riguarda gli associati. È questo il momento giusto per incrementare il numero degli insegnamenti impartiti. Mentre il tempo pieno, infatti, favorirebbe un incremento e un miglioramento della qualità delle lezioni impartite, i tipi di corsi con denominazione differente, citati in precedenza, verrebbero in termini figurativi fatti decadere per una formale non esistenza. Si tratta, quindi, di una difesa della qualità del tipo di piano di studio che una università può offrire alle masse degli studenti. Non è in questa ottica, forse, che le istituzioni democratiche dovrebbero tendere a muoversi ? Non è in questa luce che dovrà scaturire la riforma dell'università, della quale tanto si parla come difesa di un decreto che, giudicando obiettivamente dal numero degli emendamenti proposti – direi tutti significativi quanto necessari –, risulta tuttavia, anzi per questo, pieno di incertezze, di ambiguità, di ingiustizie ?

E diciamolo chiaramente, perché proprio di ingiustizie si tratta (anche se non avevamo ancora usato questo termine, non avevamo ancora fatto riferimento a questo concetto). Su quali basi, infatti, è stato stabilito il numero frazionario di un terzo, se non proprio per condurre un drastico attacco al lavoro del precariato sul quale, d'altra parte, come noi sappiamo, si appoggia la gran massa degli studenti ? Alla luce di questi scottanti interrogativi occorre discutere questo emendamento, e seriamente, onorevoli colleghi, senza ombra di polemica, ma guidati da quello spirito innovatore che ha permesso a illustri personaggi, che certamente voi non avete misconosciuto, come Giordano Bruno, Galilei, Fermi, a lungo osteggiati dalle autorità e dalla maggioranza del popolo a causa di una calcolata disinformazione, il successo, e il trionfo di affermazioni di pensiero e di modifiche su strutture obsolete.

L'aumento fondamentale del numero degli insegnamenti impartiti si inquadra in un discorso a più ampio raggio e respiro che coinvolge situazioni create di fatto negli atenei del nostro paese, in cui troppo spesso i baroni si sono trincerati dietro un insegnamento titolato che, se da un lato ha ridotto la qualificazione di questi insegnamenti, dall'altro ha precluso la via a nuovi indirizzi, nuove materie, nuove culture, che nella università stessa dovrebbero sorgere per trapassare poi nella cultura più ampia che questa società dovrebbe produrre. Ma queste nuove tendenze, questi indirizzi, come nei celebri esempi citati in precedenza, sono riusciti a superare questa barriera grazie anche al contributo di forze democratiche presenti, sia pure limitatamente, tra i professori ordinari, circondati per altro da una massa ipocrita e vegetante. Gli spazi che si sono creati per questo nuovo evento innovatore erano rappresentati dalle esercitazioni, dai seminari di ogni tipo, dalle escursioni e

da tutte quelle altre attività didattiche svolte dai docenti precari negli atenei.

Con questo emendamento si propone di ufficializzare questi nuovi indirizzi, l'apertura della cultura a quelle nuove voci scientifiche affinché possano, non più da sotto i banchi (quasi di nascosto), portare alla formazione più completa degli studenti stessi.

Un ulteriore punto che definirei di grande importanza è quello che coinvolge i programmi effettivamente svolti nel corso degli insegnamenti cosiddetti titolati. Troppo spesso questi programmi presentano una vastità che ha ben poco a che vedere con il titolo stesso dell'emendamento relativo nel tentativo, quasi mai riuscito, di fornire una « infarinatura », la più completa possibile, ai malcapitati studenti.

La conseguenza peggiore di un fatto di questo genere è però la dequalificazione della materia: più vasto è il programma, meno elevato risulta l'approfondimento dei vari temi.

Ma, onorevoli colleghi, non pare, alla luce dei gravi problemi e dei duri attacchi ad una cultura di massa portati dalle forze prevalenti – come potere, anche se non come numero –, l'aumento degli insegnanti, inteso come frazionamento dei numerosissimi corsi titolati che si inquadrano nella descrizione precedente, essere la soluzione se non ottimale, almeno momentaneamente più accettabile ? Questo frazionamento, infatti, verrebbe accolto favorevolmente, nella struttura universitaria attuale, dalle forze innovatrici e – credo – dalle masse degli studenti, sempre alla ricerca di un insegnamento il più qualificato possibile, che vedrebbero nell'aumento del numero degli insegnamenti una più facile adattabilità delle strutture universitarie ai loro interessi ed a quelli del paese.

Tale frazionamento, inoltre, snellirebbe notevolmente i corsi attuali dando ampio respiro ai docenti, nonché la possibilità di un approfondimento dei singoli argomenti che, oltre a semplificare la ricerca dei sussidi didattici appropriati da parte sia del personale docente, sia degli studenti, otterrebbe un'elevata risposta in termini psicologici da parte dei frequentatori della stessa lezione.

In un sistema universitario che si rispetti, l'aumento del numero degli insegnamenti oltre la metà risolverebbe gran parte dei problemi esposti, dirottando quelle forze rinchiuse dietro un immobilismo abulico verso un approfondimento circostanziato e globale della scienza intesa in uno spirito scientifico e non musicale, come si vorrebbe far credere attraverso taluni organi di informazione.

L'immobilismo di cui parlavo prima era riferito chiaramente ad una categoria, quella baronale, che, alla luce di questo emendamento, sarebbe costretta ad uscire dalle tane mascherate da immobilismo catatonico, da sicurezza di una gestione totale ed autoritaria dell'università.

Non è pestando tasti che si ottiene una buona musica, ma un attento studio delle pause e dei toni trasforma una cacofonia atonale in una composizione. Tutto questo significa, fuor di metafora, l'esigenza di un'università rinnovata: la massima variabilità degli elementi musicali rappresenta il numero degli insegnamenti.

Concludendo in chiave musicale, che mi sembra quanto mai appropriata, penso che maggiori sono le possibilità tonali di uno strumento, più complessa diventa la musica.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al tredicesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: nonché la copertura con posti di ruolo di corsi sdoppiati in relazione al numero di studenti secondo le norme vigenti.

2. 48.

MELLINI, GALLI MARIA LUISA, BONINO EMMA, PANNELLA.

GALLI MARIA LUISA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI MARIA LUISA. Le attuali norme prevedono che un corso con un nu-

mero eccessivo di studenti possa essere sdoppiato per incarico, precedenti norme stabilivano addirittura un certo numero di cattedre riservate agli sdoppiamenti, senonché gli sdoppiamenti sono sempre stati osteggiati da chi pensa alla cattedra come un monopolio privato che dà accesso ad un monopolio professionale o librario. Specialmente i professori di materie clinico-mediche sono interessati a mantenere questo monopolio. Ben diverso è però il professore di clinica medica o di chirurgia di una città. Si tratta di monopoli su un certo tipo di clientela sui concorsi ospedalieri, sulle scuole di specializzazione, che sono estremamente importanti per un certo tipo di potere accademico e professionale. Anche nelle facoltà scientifiche abbiamo talvolta la stessa situazione: professori illustri preferiscono insegnare a migliaia o centinaia di studenti perché vogliono mantenere il monopolio delle dispense, dalle quali traggono risorse materiali non indifferenti. Questa, come è noto, è una piaga che dura da decine di anni, è una specie di pedaggio, di diritto suppletivo che gli studenti devono pagare per seguire un corso e passare gli esami.

Così la lotta per gli sdoppiamenti è sempre stata un momento qualificante del momento di riforma. I professori più interessati o conservatori volevano attivare materie secondarie ed esoteriche che non intaccassero il loro monopolio, mentre non sempre il Governo e il Parlamento hanno concesso cattedre riservate agli sdoppiamenti.

Ricordiamo infine che fin dagli anni '60 il professor Calogero (tra l'altro, è proprio negli anni '60 che il professor Calogero conia il termine « baroni della cattedra ») denunciava all'opinione pubblica i tentativi delle facoltà di sottrarsi all'obbligo degli sdoppiamenti di cattedra, tant'è che basterebbe sfogliare la rivista *Il Mondo*, agli inizi degli anni '60, per rendersi conto del vivo dibattito che su questo tema si svolgeva in quei tempi.

Dal decreto del 1973 non si è più parlato invece di sdoppiamento di cattedre, non si è più parlato nemmeno di numero degli studenti, anzi il Ministero della pubblica istruzione ha cominciato a contestare gli sdoppiamenti per incarico già concessi. Allora, mentre si tollera la moltiplicazione di incarichi e cattedre di insegnamento poco seguiti dagli studenti (incarichi spesso concessi a titolo gratuito), c'è stata invece una lotta contro gli incarichi per sdoppiamento. Noi vogliamo tenere conto anche dell'interesse pubblico e non solo dell'interesse privato delle varie categorie di docenti o dei singoli professori interessati ad utilizzare la cattedra come feudo privato. Pensiamo agli studenti; quando infatti si parla di riforma universitaria, si parla sempre dei professori e mai degli studenti. È come per la scuola, quella elementare, media e materna; si parla sempre di insegnanti, mai degli studenti, mai dei ragazzi: come al solito, tutto può essere al centro tranne che l'uomo.

Quindi, pensiamo agli studenti. Dobbiamo dare la precedenza ai corsi che hanno un numero eccessivo di studenti; diciamo quindi che dobbiamo raddoppiare i posti di professore ordinario associato dove servono e dove lo richiedono le necessità della didattica.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al sedicesimo comma, sostituire le parole: Entro 60 giorni dalla data, *con le parole*: Entro 30 giorni dalla data.

2. 44. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sedicesimo comma, sostituire le parole: Entro 60 giorni dalla data, *con le parole*: Entro 45 giorni dalla data.

2. 43. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sedicesimo comma, sostituire alle parole: entro 60 giorni dalla pubblicazione, *le parole*: entro 30 giorni dalla pubblicazione.

2. 45. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sedicesimo comma, sostituire le parole: entro 60 giorni dalla pubblicazione, *con le parole*: entro 45 giorni dalla pubblicazione.

2. 46. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Partendo dal primo emendamento, proponiamo di sostituire le parole: « entro 60 giorni dalla data », perché i sessanta giorni ci sembrano troppi e possono creare situazioni di lunga stasi con conseguenze disastrose per l'università, già da lungo tempo inefficiente a causa degli intrallazzi e degli intrallazzatori, che considerano l'università luogo di caccia personale. Questo lungo periodo di transizione verrebbe poi a cadere sulle spalle degli studenti con grave danno per la loro preparazione scientifica: ed è proprio di questa che bisogna parlare. Ma non si può parlare di preparazione scientifica se non si parla di efficacia dell'università. Una università con così grandi tempi di risposta rispetto alla ripartizione dei 6 mila posti di professore associato è una università lenta e burocratica, ma noi, signor Presidente, vogliamo caparbiamente costruire una università che sia dinamica e in grado di rispondere immediatamente ai cambiamenti in atto nel paese. Ecco perché 30 giorni anziché 60 ci sembrano più che sufficienti: infatti, prolungare questo intervallo di tempo oltre i 30 giorni significa farsi bloccare dalla burocrazia; ed è a tutti noto quanto la lentezza della prassi burocratica abbia danneggiato il nostro paese, prassi voluta soprattutto da chi non è in grado di rispondere alle reali esigenze. Ma noi non vogliamo costruire un mostro burocratico, ma una università, come dicevamo prima, dinamica e scientificamente avanzata che tenga il passo, aderendo all'ispirazione delle decisioni prese testé in questo Parlamento, con le altre università europee, perché proprio questo è il pericolo: trovarci culturalmente arretrati rispetto agli altri paesi europei con grave danno, fra l'altro, per la nostra economia sempre in crisi. Noi vogliamo un'università che dia risposte immediate ai problemi reali, una università che risponda ai problemi di inquinamento che da tempo affliggono questo nostro paese. Vogliamo recuperare i mari, vogliamo recuperare queste fonti di sostentamento per intere regioni, per non farle morire riducendole ad un miscuglio di spazzatura e piombo tetraetile. Se noi proponiamo un'università in cui, per coprire dei posti rimasti vacanti di professore associato, si impiegano 60 giorni, ovvero due mesi, che è la quarta parte della durata media di un corso universitario, allora, colleghi, ci dobbiamo chiedere quanto tempo ci vorrà per ristrutturare i corsi universitari, già oggi completamente arretrati rispetto al livello culturale di altri paesi, e cioè degli altri stessi paesi che consideriamo i nostri *partners* europei. Quanto tempo ci vorrà per introdurre nuove forme di didattica già da tempo richieste dagli studenti e per le quali essi da anni stanno lottando ? La risposta è semplice: un tempo talmente grande che porterà certamente un contributo al tracollo del nostro sistema culturale, con tutte le conseguenze politiche ed economiche che questo comporta. Sessanta giorni sono troppi per una società che si vuole dinamica per risolvere qualcuno dei problemi reali che esistono in questo paese.

Se non si vuole rimanere vittime della nostra burocrazia, che nel passato è stata in grado di distruggere una infinità di cose, dobbiamo darci assolutamente tempi più brevi.

Vorrei passare ad un altro ordine di considerazioni, riprendendo argomenti già svolti in precedenza. Desidererei riesaminare come la magia del numero tre e dei suoi multipli regni sovrana in questo decreto. Non vorrei che in tutto questo rientrasse l'influenza di qualche magico elemento cabalistico; può essere semplicemente il magico numero di qualche segno zodiacale, forse il capricorno. Non saprei, perché mi dichiaro incompetente in materia.

Lasciando le cabale ad altri, che sono più competenti, passiamo nello specifico di questi emendamenti. L'articolo, cui si riferiscono gli emendamenti, rappresenta un chiaro attacco alla democrazia che dovrebbe esistere nelle strutture universitarie. Che una facoltà richieda 60 giorni per deliberare una questione così semplice ed immediata, non significa soltanto tentare di rallentare l'attuazione di un decreto già di per sé atteso per anni, ma venuto in ritardo. Ancora una volta l'obiettivo reale è una classificazione del ruolo docente in due fasce distinte: da una parte i baroni con il loro potere, dall'altra l'attiva fascia degli associati e degli aggiunti.

Il punto fondamentale, cui si ricollega la manovra nascosta, è che ancora una volta le fasce inferiori vengono selezionate dalla casta dei baroni, che nelle facoltà detengono la maggioranza relativa. È questo un duro attacco all'università di massa, alla democratizzazione delle strutture, a discorsi di più ampio respiro, ad un concetto qualsiasi della libertà della ricerca, della cultura, contrapposto ad un ringiovanimento di idee già in atto da lungo tempo nelle università stesse. Riducendo i tempi decisionali, viceversa, questa prevaricazione istituzionalizzata, costretta dalle scadenze più pressanti proposte, subirebbe un duro colpo.

Siamo stati benevoli nel richiedere quelle riduzioni che progressivamente sono indicate negli emendamenti, quando si richiede una decisione di poche ore per cose del genere. Questo dell'attacco sui tempi si inquadra in una strategia ben nota, ed è un chiaro esempio di come il potere baronale riesca ancora una volta ad organizzarsi con parte delle forze politiche e si esprima con un tentativo di affossamento di decisioni che dovrebbero essere snellite al massimo, al fine di accelerare i tempi dei concorsi. È con questi rallentamenti, contrapposti a precise scadenze espresse nel decreto, che la casta baronale tenta di introdurre una restaurazione vera e propria, senza considerare le conquiste delle lotte svoltesi nella scuola nell'ultimo decennio. È in questa luce e sotto questo profilo, quindi, che vanno inquadrati gli emendamenti proposti.

Inoltre, il significato di questi emendamenti è strettamente legato all'idea che abbiamo della futura università italiana. È bene chiarire, onorevoli colleghi, quale modello di università ci ispira: e sia chiaro che a tale modello è contrapposto anche quello dell'attuale università, al quale noi intendiamo apportare delle modifiche sostanziali.

Il funzionamento della burocrazia allo interno dell'università è per molti aspetti l'emblema della società all'interno della quale questa struttura è inserita. Si tratta di vedere come funziona, in concreto, questa burocrazia nell'università. Dovremmo cominciare col dire – anche se la burocrazia non ci piace – che essa è comunque pietosamente inefficiente; si carica inutilmente di lavoro il personale addetto alle segreterie in determinati periodi dell'anno, soprattutto nei tre mesi autunnali, costringendolo poi a rispettare scadenze che si accavallano le une sulle altre.

È forse credibile, poi, il fatto di pensare che durante un intero corso accademico, fino ad oggi limitato ad un massimo irrisorio di sessanta ore annuali, non si possa decidere quanti e quali saranno i posti vacanti da rimpiazzare? È scandaloso che siano necessari due mesi per deliberare sulla messa a concorso, ovvero in ordine alle dichiarazioni di vacanza, ai fini dei trasferimenti dei posti di cui si dispone.

Forse, come riportato nel sesto comma dell'articolo, in maniera palesemente più chiara – laddove si diceva: « La ripartizione dei posti di cui al primo comma viene disposta biennalmente con decreto del ministro della pubblica istruzione, su parere obbligatorio dell'organo consultivo universitario nazionale –, si vuole conservare quell'assurdo criterio che attribuisce agli organi consultivi universitari l'arbitrio di creare nuove cattedre, impedendo un reale controllo del sapere dal basso, e così alimentando la nostra convinzione, sempre più pervicace, e la nostra preoccupazione che nulla si voglia

mutare nell'ambito dell'attuale struttura universitaria.

Siamo, anzi, convinti che procedendo di questo passo si vogliano peggiorare ulteriormente le già precarie condizioni che più di un milione di studenti universitari vivono ogni anno.

L'abolizione della titolarità della cattedra va, di fatto, contro il criterio di restaurazione universitaria, palesemente espresso nel decreto-legge; e non ci pare affatto casuale che tale importantissima condizione non sia presente in questo provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

I posti di professore ordinario da distribuire, determinati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sulla base della differenza tra la cifra di cui al quinto comma del precedente articolo 1 e la cifra dei posti di professore di ruolo esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento (compresi tra questi ultimi i posti comunque in soprannumero e le cattedre convenzionate esistenti alla data del 31 ottobre 1978), sono distribuiti sulla base di programmi biennali entro il 31 ottobre 1983. Tra i posti da distribuire sono compresi quelli non ancora ripartiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

2. 50.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

Entro il 31 dicembre 1979 saranno distribuiti 7 mila dei posti determinati sulla base del precedente comma. Tali posti comprenderanno i 5 mila posti già previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ma non ancora ripartiti.

Entro il 31 dicembre 1981 vengono ripartiti i restanti posti, in modo da completare l'organico fissato dall'articolo 1, quinto comma. A tal fine saranno distribuiti i posti destinati all'applicazione dell'articolo 3 e non utilizzati, nonché i posti recuperati per effetto del successivo nono comma.

2. 51.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

Entro il 31 dicembre 1979 saranno distribuiti 7 mila dei posti determinati sulla base del presente comma. Tali posti comprenderanno i 5 mila posti già previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ma non ancora ripartiti.

Almeno 5 mila dei 7 mila posti sono destinati ad essere utilizzati per l'assegnazione dei posti a coloro che abbiano i particolari requisiti di cui al primo comma dell'articolo 3.

2. 52.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

Entro il 31 dicembre 1979 saranno distribuiti 5 mila dei posti determinati sulla base del precedente comma, in corrispondenza dell'identico numero dei posti già previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ma non ancora ripartiti.

Almeno 3 mila di tali posti sono destinati ad essere utilizzati per l'assegnazione dei posti a coloro che abbiano i parti-

colari requisiti di cui al primo comma dell'articolo 3.

2. 53.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Al settimo comma, sostituire le parole da: sulla messa a concorso, *alla fine del comma, con le seguenti*: se, anziché mettere a concorso i posti loro distribuiti, esse intendono chiederne la vacanza ai fini dei trasferimenti e deliberare l'utilizzazione ai sensi dell'articolo 3.

2. 54.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Al nono comma, sostituire le parole da: bandisce, *fino a*: le facoltà stesse non facciano, *con le seguenti*: fissa un termine, entro il quale le facoltà debbono deliberare se bandire un concorso entro il termine di cui al successivo articolo 5, ovvero se utilizzare il posto per l'applicazione del successivo articolo 3, ovvero infine se fare.

2. 55.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Sopprimere il decimo comma.

2. 56.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Sostituire il decimo comma con il seguente:

Per la distribuzione tra le facoltà dei posti di cui al secondo comma, riservati all'applicazione dell'articolo 3, il ministro della pubblica istruzione terrà conto del numero di coloro che hanno i requisiti di cui all'articolo 3, in servizio presso la facoltà, che forniranno al più presto al ministro date richieste in merito, in modo che il ministro possa determinare prioritariamente i posti tenendo conto delle situazioni di maggiore anzianità didattica e di più elevata qualificazione scientifica.

2. 57.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Al tredicesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: A tale fine, potranno essere coperti anche insegnamenti non previsti nello statuto della facoltà in questione, ma anche nello statuto delle stesse facoltà in altre università, e si potrà derogare alle vigenti norme in tema di raddoppiamento dei corsi di insegnamento.

2. 58.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Sopprimere il quindicesimo comma.

2. 59.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Al quindicesimo comma, sostituire la parola: potranno, *con le seguenti*: non potranno.

2. 60.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Al quindicesimo comma, sopprimere la parola: anche.

2. 61.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Al quindicesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: per lo stesso gruppo di disciplina.

2. 62.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

L'onorevole Del Donno ha facoltà di svolgerli.

DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, l'articolo 2 costituisce una proposta di quantificazione nella distribuzione delle cattedre, in piena aderenza – ma solo a parole – ai princìpi che i redattori del decreto-legge hanno proclamato. Dico a parole perché, in pratica, i concorsi a posti di professore ordinario sono riservati quasi tutti agli associati, ivi compresi, naturalmente, gli associati di diritto, dato che questi ultimi, insieme ai professori ordinari, fanno pur parte del ruolo unitario dei docenti universitari. Da rapidi calcoli si avranno in totale circa 17.000 professori associati, cioè un numero di gran lunga superiore ai corsi di insegnamento e comunque eccessivo anche per un paese più grande del nostro. Non so in quale proporzione, anche in questo caso, si possano armonizzare qualità e quantità. In genere rimane valido il principio già espresso da Aristotele, che dice: *quo maior fit extensio eo minor fit comprehensio* (e cioè più si allarga l'estensione, più diminuiscono le note specifiche e caratterizzanti).

La società elitistica richiede sempre una scelta, una selezione che, procedendo dalla base verso il vertice, diventa tanto più ristretta quanto più qualità e note caratteristiche vengono richieste. Le qualità didattiche e scientifiche richieste per l'insegnamento universitario sono quanto mai rare e perciò difficili a trovarsi nella massa. E quando si parla di ruolo di massa, di organici di massa, di cultura superiore di massa si pongono già elementi poco qualificanti. Ciò non vuol dire che il numero escluda la qualità, ma è certo che anche nell'elemento umano è raro trovare persone emergenti – come dice il poeta – dal gorgo comune delle anime. Le grandi anime sono rare, sono un miracolo spesso irripetibile; per questo l'Ariosto poteva dire che la natura ne fa uno ogni tanto e poi rompe lo stampo (« Natura il fece, e poi roppe la stampa »).

Proprio per non affrontare un problema così delicato ed importante il provvedimento, chiamato di transizione, forse di passaggio (quasi che il ricordo ci riportasse al passaggio dall'Egitto, terra di cipolle, alla Palestina, terra di grandi promesse), può per questo limitarsi semplicemente alla sistemazione del personale precario (anche questo è un bel termine), evitando quei temi qualificanti che potrebbero in qualche modo implicare una scelta o un impegno qualitativo, o meglio qualificativo.

La soluzione del ruolo ad esaurimento dell'aggiunto universitario appare positiva, ma occorre aumentare il numero dei posti per i concorsi liberi e riservarne una aliquota agli interni che abbiano un'esperienza almeno triennale, siano essi collaboratori o semplici ricercatori.

Quanto alle fasce intermedie dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti ordinari, sarebbe meglio preferire il sistema del giudizio detto « idoneativo » di facoltà e, in ogni caso, sarebbe meglio assicurare la continuità di sede, pur se in via sopranumeraria. Il complesso sforzo di ammodernamento non si risolve, come spesso si sente dire anche in quest'aula, con l'immissione indiscriminata e numerica nei ruoli. Uscendo dalla logica inesorabile che finora ha ridotto la Repubblica e la pubblica amministrazione ad essere il rifugio e lo specchio delle insufficienze delle politiche assistenziali e clientelari, i problemi in questa maniera vengono aggravati e non risolti. Pensare al personale prima ancora che alle strutture, anch'esse in stato di incredibile sfacelo e abbandono o anche non esistenti affatto, potrebbe apparire stoltezza, mentre invece è segno di saggezza, perché tutto parte dall'uomo e all'uomo ritorna. Ma è necessario tener presente l'esigenza delle strutture nelle quali ed attraverso le quali l'uomo opera. La mediazione umana è al centro di tutto, senza l'uomo il mondo non ha voce, non ha senso, non ha preghiere, è un caos, non cosmo; ecco perché il filosofo Hegel diceva che quando un uomo si inginocchia e prega non solo egli assorbe l'universo in sé ma diventa

una voce dell'universo che grida verso Dio e lo chiama col dolce nome di padre.

Certo, prima di ammettere in maniera sconsiderata e di stabilizzare negli organici il personale, sarebbe stato logico e più opportuno analizzare l'effettivo bisogno di personale nei vari settori, in modo da evitare di affollare settori già saturi e verificare il tipo, la qualità dell'impiego attuale dei docenti. Non so se siano vere le cifre offerte in un giornale da Vincenzo Visco, che ci parla addirittura della immissione nei ruoli universitari di oltre 50.000 persone: sarebbe una cifra enorme ed eccedente i bisogni di nazioni a popolazione superiore ai 100 milioni di abitanti.

Esaminerò solo alcuni emendamenti dando gli altri per illustrati, perché rientranti, come dicevo all'inizio, almeno in parte nella premessa già fatta. L'onorevole Gorla ha testé confermato l'affermazione di Visco e ha detto che naturalmente più numerosi sono gli insegnanti, maggiormente individualizzato, personale ed efficace è l'insegnamento. Tutto questo è vero ma dovremmo prescindere completamente dal problema economico, che poi è il problema del popolo italiano stesso. Non si può dire che il popolo italiano abbia bisogno quando poi si tratta di quel popolo che paga a prezzo carissimo quello che si dà in una maniera così larga, in maniera così imprevedibile e imprevista, quanto si potrebbe dare in un modo molto più razionale.

All'estero l'istruzione è meno pluralista, meno ricca di docenti, meno esigente, ma più seria, più impegnata, più redditizia: io ho insegnato appena pochi mesi nelle università degli Stati Uniti, ma sono tornato indietro spaventato; sono rientrato, direbbe Dante, « al frutto dell'italica erba ». Nell'università si entrava la mattina alle 8 e si usciva la sera dopo le 10, stanchi, perché oltre la lezione si doveva badare al seminario, si doveva badare alle tesi, ci si doveva impegnare nelle lezioni e stampare il testo, perché le lezioni non servono solamente, come diceva un collega, ad aumentare il misero guadagno; no, la lezione è un controllo, perché essa va in mano al pubblico che giudica il professore. E, di fronte ad un giudizio intellettuale, etico e morale, la moneta non vale niente, diventa quello che San Paolo ha chiamato lo sterco.

Non possiamo ad un certo momento qualificare la dispensa come fonte di guadagno. La dispensa è l'immagine viva dell'insegnante nella sua attualità operante nella scuola. Come è questo insegnante ? Che cosa sa dire ? Ecco, lo vediamo dalle dispense. Un professore senza un suo libro è un ripetitore di cose altrui. Dal professore universitario si pretende un pensiero proprio, una interpretazione propria, una critica propria, personale, individuale, incisiva. Chi non sa dare questo non è degno di ascendere la cattedra.

Non mi voglio neppure soffermare a lungo, né insisto, sugli sdoppiamenti invocati spesso dal basso, sia perché altri hanno parlato sull'argomento, sia perché la cosa è stata attuata in così larga scala in Italia che lo stesso interesse pubblico chiamato in causa vede nella scuola una spesa erogata ad alto livello, con una scarsa proporzione rispetto al sapere ed al suo costo.

La scuola deve essere individualizzata, ma non può e non deve diventare individuale. In molte scuole medie a tempo pieno, fra professori, animatori impegnati nell'interclasse, nella compresenza, nell'assistenza alla mensa, in ricreazioni, in laboratorio, fra corsi di discipline optative, fra attività scolastiche e parascolastiche, su 200 alunni il personale addetto raggiungeva le 170 unità e forse più. È una esperienza triste fatta nel campo scolastico personalmente da me. E ciò non solo nella Sicilia o in quell'Italia dove ogni occasione è buona per reperire posti senza lavoro, ma anche nel settentrione, che noi chiamiamo civile, industriale, culturalmente avanzato, questa piaga ha messo profonde le sue radici. Ricordo la cittadina di Dalmine, che è un esempio clamoroso e sfacciato, dove il personale addetto a vari titoli nella scuola, fra bidelli, cuochi, camerieri, supervisori, superava il numero stesso degli alunni. Questo non è individualizzare l'insegnamento, non è rendere di più, ma vuol dire sprecare,

vuol dire abdicare a quella dignità che anche la scuola esige.

Penso perciò che si debba andare adagio nel concedere sdoppiamenti, spesso imposti più dall'esigenza di sistemare un professore che dalle necessità oggettive dello insegnamento. Anche in questo caso deve imporsi una oculata verifica perché ci si adegui ai bisogni seri, alle esigenze oggettive dell'ordinamento scolastico.

Vi è inoltre un nostro emendamento al primo comma dell'articolo 2, che brevemente illustrerò. Premetto che la distribuzione dei posti, comunque avvenga, non trova e non può trovare una giustificazione qualsiasi, o un'approvazione, forse anche logica, ma non corrispondente alle esigenze.

Tutto si poteva temere per questa sciagurata Italia, eccetto un simile schiaffeggiante affronto, consistente nel fatto che l'università, ove si decidono i destini della classe dirigente e quindi dell'intero paese, ad un certo momento diventa una istituzione assistenziale. Sarebbe stato meno letale, meno pernicioso, se al posto di tutti questi professori avessimo detto che i professori devono essere seriamente impegnati. Non diremmo e non dovremmo dire che sono addetti alla ricerca, ma che annualmente, o ogni due anni, siano tenuti ad un saggio delle loro ricerche. Perché la ricerca la fanno tutti, anche quel tale che va all'ufficio, che fuma la sigaretta, che va al bar e legge il giornale: egli ha ricercato notizie e quindi anche lui ha fatto una ricerca! C'è stata una tesi di laurea per la quale si è mandata la candidata in America, a spese del popolo italiano, per vedere quali e quanti giornali di sinistra fossero stati pubblicati da un determinato anno ad un altro! Si va in America, si fa una ricerca, si ritorna in Italia con un bagaglio così importante e così necessario per la scienza! Mi scusino i colleghi di sinistra, se ho parlato di giornali di sinistra, forse ciò vuol dire che il professore era di sinistra, ma sarebbe la stessa cosa se la ricerca venisse fatta sui democristiani o su quello che è stato scritto a proposito del fascismo. Questa non è ricerca! La ricerca è qualche cosa di ben diverso! Più che parlarne bisogna esigerne il frutto dai professori attraverso le pubblicazioni, attraverso una rivista periodica.

Con l'emendamento 2. 54 ci proponiamo di porre un limite all'indiscriminato reclutamento di personale, richiamando in vigore le norme legislative. Se le necessità o i bisogni della scuola, o anche la utilità, da cui non si può prescindere, consigliano il reclutamento immediato, non diciamo che questo non si debba fare, ma diamo ad esso piuttosto una veste giuridica, perché per noi la libertà della università e di tutte le istituzioni, come di tutti i cittadini, non consiste nel fare quello che si vuole, ma nell'aderire liberamente a tutto ciò che la nostra ragione scopre giusto e razionale.

Con l'emendamento 2. 55 ci è sembrato giusto modificare una disposizione inutilmente draconiana che contempla una inaudita, inesistente, competenza del ministro. È una competenza che ad un certo momento arriverebbe sino all'arbitrio, rompendo quei limiti oltre i quali non si tratta più di libertà, ma di abuso: non è più potere ma abuso di potere. Se si devono utilizzare i posti vuoti, questi non devono essere utilizzati a piacimento del ministro, ma essere naturalmente messi a disposizione a concorso oppure tranquillamente essere messi a disposizione per i trasferimenti.

Vorrei poi fare una ultima osservazione. Noi pensiamo che il decimo comma sia evidentemente inutile in quanto si tratta di una norma assurda ed anche macchinosa, mentre la legge dovrebbe essere la cosa più limpida e più razionale. È strano come in Italia non si riescano a capire la matematica e la legge, ma non perché l'uomo non capisca (la matematica è creazione dell'uomo, è la razionalità fatta espressione numerica), ma semplicemente perché e il professore e il legislatore non sanno essere chiari. La chiarezza dovrebbe essere un dono fondamentale, però anch'essa si acquisisce attraverso lo studio. Si dice che oratore non si nasce ma si diventa; Catone diceva: *rem tene verba sequentur*, quando si

possiede bene la cosa, la parola viene zampillante; e Dante direbbe: « quasi sorgente che d'alta vena preme ».

Come ho detto, questo articolo è farraginoso e macchinoso, e richiede un continuo intervento da parte del ministro: il ministro sarebbe il *deus ex machina*, dovendosi ricordare continuamente, ogni anno, dell'università perché altrimenti scadono i termini, e dovendo agire, eccitare, controllare, rimproverare e impedire poi tante cose. È stato detto che la facilità del trasferimento concentra in determinate località il personale, anzi il migliore personale dell'università. Qui vorrei rifarmi alla teoria liberale, la quale ci persuade a non temere perché la richiesta va soggetta a tante considerazioni e lo equilibrio fra i diversi interessi, meglio che dallo Stato, è tutelato, è cercato ed è reperito dal cittadino il quale, nel gioco dei vari interessi, si sa immettere per risolvere i propri. Si dirà che tutti accorreranno a Roma: ma c'è anche colui al quale piace la cittadina perché meno dispendiosa o forse perché vi possiede la propria casa. Comunque, più la legge interviene, meno ampia è la libertà del cittadino: anche questa è una norma aristotelica a fondamento del diritto. Lo Stato veramente libero è quello in cui il Governo interviene poco: poche leggi chiare, buone, minimo l'intervento ministeriale. La legge deve essere chiara: ognuno, leggendo, deve capire almeno il contenuto.

Per queste ragioni, vi prego di sopprimere il decimo comma che io ritengo farraginoso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sopprimere le parole: e tenuto conto del numero degli studenti in corso e di quello dei docenti esistenti presso ciascuna facoltà.

2. 63. NICOSIA.

Poiché l'onorevole Nicosia non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

I professori associati dopo almeno tre anni di servizio possono chiedere di essere sottoposti a giudizio di idoneità su titoli scientifici e didattici. In caso di valutazione positiva essi vengono inquadrati nella fascia dei professori ordinari con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato nella fascia di professore associato.

Le commissioni giudicatrici sono composte di quattro professori ordinari e un professore associato. Esse sono nominate con decreto del ministro della pubblica istruzione su proposta del consiglio nazionale universitario.

3. 11.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Consideriamo più da vicino questo articolo che proponiamo di sostituire. Esso stabilisce al primo comma che, limitatamente alla prima tornata – questo è il termine usato – il Ministero della pubblica istruzione metterà a concorso anche i posti previsti dal precedente secondo comma dell'articolo 2, in numero di 3 mila unità, riservati a coloro che abbiano particolari requisiti. Questi particolari requisiti vengono illustrati con la consueta chiarezza nel primo comma dell'articolo 3: uso il termine chiarezza in senso ovviamente ironico, in quanto non si riesce assolutamente a capire la logica che ha portato alla formulazione di quelli che potremmo definire tanti numeri in libertà. È, infatti, molto problematico cercare di stabilirne i criteri informatori. Forse potrebbero illuminarci fatti come l'estrazione del lotto, oppure no; ma se ciò non fosse, è lecito domandarsi da dove questi numeri siano usciti.

Proviamo a leggere insieme questo primo comma dell'articolo 3. Esso recita testualmente: « (*Concorsi per posti di professore ordinario*). Nei concorsi a posti di professore ordinario limitatamente alla prima tornata il ministro della pubblica istruzione metterà a concorso anche i posti di cui al secondo comma del precedente articolo 2, che le commissioni giudicatrici utilizzeranno sulla base di un motivato giudizio comparativo per la designazione di candidati vincitori che maturino almeno nove anni di incarico, anche non continuativo, entro l'anno accademico 1978-79 o che maturino sette anni d'incarico negli stessi termini, qualora siano liberi docenti confermati, oppure siano assistenti ordinari che negli stessi termini maturino almeno otto anni di assistentato e sei anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, oppure siano assistenti ordinari, con libera docenza confermata, che maturino tre anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, purché abbiano presentato domanda di inquadramento nel ruolo dei professori associati al quale hanno diritto, con esplicita dichiarazione di opzione ai sensi del terzo dei commi sostitutivi del primo comma del successivo articolo 4. Essi conservano in ogni caso il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati. Per gli assistenti ordinari l'anno accademico 1978-1979 si intenderà maturato alla data di scadenza dei termini del bando di concorso ».

Fin qui questo comma; tenendo per fermo il requisito più semplice, cioè i nove anni di incarico, questo meccanismo perverso equipara la libera docenza a due anni di incarico oppure a otto anni di assistentato, a tre anni di incarico, oppure ancora la qualifica di assistenti ordinari con libera docenza a sei anni di incarico. Veramente bisogna dire che la libera docenza è onnipotente. Per non parlare poi, nel senso traslato del significato (ne parleremo invece), di una delle tante contraddizioni che questo decreto contiene e che salta subito agli occhi non appena si confrontino il primo comma dell'articolo 3 e il secondo comma dello articolo 2 con il terzo comma dell'articolo 1.

Infatti, nel suddetto comma 3 dell'articolo 7 viene detto: « L'accesso alla fascia di professore ordinario avviene con concorso nazionale per titoli scientifici ». Nel successivo quinto comma dello stesso articolo ci si informa che l'organico dei professori ordinari e quello degli associati è, rispettivamente, di 15 mila unità. Ma come si diventa professore ordinario ? Con concorso nazionale per titoli scientifici. Dunque, l'articolo 1 prevede il criterio valutario per l'accesso a quella fascia che si fonda su titoli scientifici. Dove sono allora, ci domandiamo, i 3 mila posti ai quali si accede solo se in possesso di particolari requisiti ?

Esempio sovrano di chiarezza e di contraddittorietà al tempo stesso, poiché successivamente, e per ben 3 mila posti, non sono richiesti solamente i titoli scientifici, ma anche quei particolari requisiti già ricordati. È pur vero che si deve tener conto del lavoro e delle funzioni effettivamente svolti, ma questo deve essere stabilito con maggiore chiarezza nello stesso articolo 1.

In ogni caso l'articolo in esame va giudicato come una definitiva sanzione del potere assoluto del corpo docente di ruolo, ossia i professori ordinari, baroni accademici, di un'accademia però che tutti si sforzano di affermare in un senso e nell'altro, ma che in realtà non esiste più.

La sanzione del potere di cooptazione nella casta degli eletti nuovi (6 mila addetti con concorso-farsa e circa 2.700 già in lista di attesa per avere beneficiato con gli stessi metodi di un incarico o della libera docenza) è un meccanismo, che dicevamo perverso, identico a tutti quelli in vigore per i corpi separati dello Stato: è il caso dei corpi militari, magistratura e via discorrendo.

Solo chi è in alto può giudicare chi ha diritto a salire sullo stesso gradino, chi possiede i meriti per la successione e l'ingresso nella casta. È il classico metodo della democrazia per cooptazione. Tutti gli altri devono sottostare al giu-

dizio, anzi alle regole del gioco prima ancora che al giudizio, perché questo – come sappiamo ormai dopo trenta anni di esperienza italiana – solo formalmente pretende di valutare l'idoneità e la capacità, non essendo in grado di valutare l'effettivo lavoro svolto con gli studenti – come già abbiamo avuto modo di ricordare – attraverso i seminari, i gruppi di studio, l'assistenza nella preparazione delle tesi, le loro conoscenze scientifiche e le loro capacità didattiche. La sostanza del giudizio avviene molto prima, e cioè nella dimostrazione della disponibilità alla subordinazione ideologica, alla accettazione delle regole del gioco, allo schieramento e allineamento di questo o quel gruppo di baroni intorno ad una spartizione nepotistica vera e propria. Di questo si tratta, e francamente non mi riesce di trovare delle definizioni con altre parole. Il ruolo del Ministero in tutto questo è tristemente noto, giocando esso, come sempre ha fatto, come un *deus ex machina* nel muovere le fila o nel garantire le operazioni di potere dentro l'università. Dalla destinazione dei posti alla loro ripartizione territoriale per gruppi di materie e per facoltà, finora mai con un criterio di effettiva programmazione, rispondente cioè alle reali esigenze e ai reali bisogni dei singoli atenei, dei singoli istituti, dappertutto il Ministero entra nel merito, senza essere controllato, assegna e delibera, premia e punisce, forma commissioni *ad hoc*, insomma condiziona con la sua *longa manus* la vita negli atenei e ne limita fortemente la democrazia, impedisce ogni tipo di autonomia alla vita universitaria, crea le premesse per la costruzione dei feudi politici, come abbiamo ben sperimentato, diretta emanazione del potere vigente in questo paese, e cioè di quello democristiano e di quelli che hanno accettato la medesima logica. Come sia difficile la scalata a questo fatidico ruolo di barone lo dimostra più di ogni altra cosa il risultato della legge n. 580 del 1973: i famigerati provvedimenti urgenti, sui risultati dei quali si fa finta di riflettere, ma in realtà non si tirano mai le somme di quanto infausti siano stati per l'intera università italiana.

Allora vengono messi a concorso 7.500 posti di ordinario da espletare in tre tornate. Orbene, sono passati 5 anni, sono stati espletati i primi 2.500 posti con concorsi per i quali il Ministero ed i baroni hanno impiegato anni, pur di selezionare a comodo loro commissioni e candidati. Poi è stato unanime il giudizio negativo da parte di tutte le componenti democratiche, partiti di sinistra e sindacati in prima fila, su questi concorsi e sul blocco degli ulteriori 5 mila posti perché è chiaro, a tutti quelli che dentro l'università vivono e lavorano, che l'unico meccanismo serio è quello basato sul lavoro svolto, sull'attività didattica, sul rapporto continuativo, ovviamente col tempo pieno e le incompatibilità con il limite di un numero di anni di anzianità. L'unico meccanismo proponibile, in subordine, è il giudizio di idoneità della facoltà basato sugli stessi criteri prima accennati. Credo che si debba farla finita col non saper proporre altro che concorsi; saper proporre soltanto questo lavoro per lavoratori intellettuali; questo assumere una forma odiosa di controllo ideologico e politico, una censura vera e propria sulle idee, sugli orientamenti, i metodi di insegnamento. Ancora più odiosi e grotteschi sono i concorsi riservati: si dividono i lavoratori per forme di privilegio inaccettabili; si inventano sottocategorie; si moltiplicano i meccanismi di intrallazzo, di clientela, di potere individuale.

Tutto questo avviene in un paese che molto spesso è democratico a parole, ma che nei nodi reali della vita organizzata non sa rinnovarsi, non riesce ad uscire da una sorta di medioevo. Noi ci opponiamo a questo disegno che consideriamo provocatorio, chiedendo che venga accolta quella sostituzione del testo da noi proposta. Avviandomi a conclusione, ritengo utile riassumere alcune argomentazioni.

L'articolo 3 del decreto riproduce un meccanismo concorsuale relativo ai professori ordinari assolutamente insufficiente a democratizzare le strutture dell'università. Se passeranno con questo decreto i criteri dei concorsi e delle chiamate, sa-

ranno riprodotte sostanzialmente vecchie situazioni di potere baronale. Perciò noi proponiamo che al sistema dei concorsi a numero chiuso venga sostituito quello dei concorsi a ruolo aperto, comunemente definiti giudizi di idoneità. Non può ignorarsi che la degenerazione dei concorsi universitari, i cui atti sono a volte pervenuti sui tavoli della procura della Repubblica, non garantisce assolutamente che possa nell'immediato futuro, e per giunta senza la riforma, introdursi un metodo più onesto di gestione e di espletamento.

L'idoneità, pur non essendo immune da rischi, non potendosi escludere la gestione clientelare, almeno sdrammatizza il principio selettivo, o meglio consente al barone di far passare il suo progetto senza escludere il candidato privo di protezione. Sarà poco, ma è pur sempre qualcosa in più. La gestione dei concorsi da parte dei professori ordinari ha finora costituito una ulteriore affermazione di autoritarismo accademico che consente al barone di non rendere conto a nessuno del proprio operato. Il decreto-legge vuole perpetrare questo potere. Ciò è naturale se si tiene conto del fatto che questo Governo e questo ministro sono campioni di autoritarismo, tanto da imporre con il ricatto a questo Parlamento decreti-legge che – lo abbiamo dimostrato – sono palesemente incostituzionali ed offendono la dignità stessa dei deputati, espropriati di un diritto di iniziativa legislativa autonoma.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Limitatamente alla prima tornata, due terzi dei posti messi a concorso per ogni gruppo di discipline per professori ordinari sono riservati, previo motivato giudizio comparativo, ai professori incaricati che maturino almeno 9 anni di incarico anche non continuativo entro l'anno accademico 1978-79 o che maturino 6 anni di incarico negli stessi termini qualora siano liberi docenti confermati oppure siano assistenti ordinari che negli stessi termini maturino almeno 6 anni di assistentato e 6 anni di incarico di insegnamento nell'anno accademico 1978-79 oppure siano assistenti ordinari con libera docenza confermata che maturino 3 anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, purché abbiano presentato domanda di inquadramento nel ruolo dei professori associati al quale hanno diritto con esplicita dichiarazione di opzione ai sensi del successivo articolo 4, secondo comma. Essi conservano in ogni caso il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati.

3. 29.

MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la parola: ordinario, *con le parole*: della prima categoria (o fascia).

3. 30.

MELLINI, GALLI MARIA LUISA, BONINO EMMA, PANNELLA.

GALLI MARIA LUISA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI MARIA LUISA. Per illustrare la coerenza e la legittimità di questo emendamento occorrerebbe una lunga analisi storica sul concetto di docente unico. Comunque, cercherò di essere molto breve. Il nostro emendamento è opportuno, per non venir meno all'affermazione di principio contenuta nello stesso articolo 1, che prescrive che il ruolo del personale docente universitario è articolato in due fasce. Per coerenza con tale enunciazione, occorre sostituire la parola « ordinario » con le parole « della prima categoria (o fascia) ». Da ciò consegue anche la legittimità dell'emendamento proposto, che

potrà sanare una delle tante storture che caratterizzano il decreto in discussione Stortura che, in questo caso, consiste nell'introdurre una distinzione terminologica con l'uso di un termine, per l'appunto quello di ordinario, che è in primo luogo non appropriato, quando si parla di concorsi, e poi è anche screditato, per colpa di certi baroni che invece di onorarlo con un'attività didattica e scientifica al servizio del paese, lo hanno screditato, sfruttandolo per i loro interessi personali.

Tralasciamo pure quest'ultimo punto, sul quale già qualcosa si è detto in quest'aula – anche molto, forse – ed altro potremmo dire nei prossimi interventi. Ci soffermiamo, invece, un momento sulla non appropriatezza della parola « ordinario », quando si tratta di concorsi per lo accesso alla prima fascia del ruolo del personale docente universitario.

Per quanto ci risulta, e per quanto è a conoscenza di chiunque sappia minimamente che cos'è e com'è strutturata l'università, chi partecipa ad uno di questi concorsi ed ha la ventura di vincerlo diventa un professore ordinario, ma professore straordinario (questo almeno secondo la legislazione oggi vigente).

Mi domando allora – e domando anche ai colleghi –: vogliamo cambiarle, queste cose ? Vogliamo eliminare lo straordinariato per i professori appartenenti alla prima fascia ? Se è questo che si vuole, allora ha senso parlare di concorsi a posti di professore ordinario; altrimenti, non vi è dubbio che è indispensabile usare una dizione più corretta e chiara, che non dia luogo ad equivoci e non possa essere invocata per reclamare il diritto all'esenzione da qualsiasi verifica, dopo aver vinto uno di questi concorsi.

Certamente, lo straordinariato non si può considerare una verifica seria ed efficace. Si tratta di una prova soltanto formale, che viene superata quasi automaticamente dopo tre anni di permanenza. Da quanto risulta, in un solo caso nella storia dell'università italiana ad un professore straordinario è stato negato il passaggio a professore ordinario: e di questo docente, per altro, si sono proprio perdute le tracce, non si sa dove sia andato a finire. Ciò dovrebbe indurre a trovare dei meccanismi di verifica che diano maggiore affidamento, da estendere anche ai professori che già sono ordinari.

Ce ne sarebbe davvero bisogno, per fare pulizia nelle nostre università, per eliminare tanti baroni cialtroni e tanti ricchissimi professionisti, che tutto fanno tranne che didattica e ricerca scientifica per l'università e per il progresso culturale e tecnologico del nostro paese.

Invece, mentre ci si accanisce con i docenti delle fasce intermedie, e perfino con i liberi docenti, che nella maggioranza dei casi hanno già superato prove ardue e difficili; mentre a questi qualificati professori si richiedono nuove verifiche, esami e concorsi, magari per farli entrare in una fascia nella quale perdono funzioni che già svolgono proficuamente; mentre, ancora, si moltiplica questo personale insegnante, sembra che si voglia eliminare perfino la prova formale dello straordinariato per i professori della prima fascia.

Dalla lettura del primo comma dell'articolo 3 nasce legittimo il dubbio che la dizione usata – cioè quella di concorsi a posti di professore ordinario – voglia stabilire un'altra profonda divaricazione, un ulteriore abisso fra professori associati e professori ordinari: i primi da verificare, esaminare e tenere in posizione subalterna nella ricerca scientifica, i secondi da ritenere intoccabili in tutti i sensi, essendo ormai saggi e sapienti – come li ha definiti, mi pare, il senatore Cervone – e come tali immuni da qualsiasi verifica, persino da quella solo formale dello straordinariato.

Forse non è quello che ho evidenziato il senso che gli estensori volevano dare al primo comma dell'articolo 3, parlando di concorsi a posti di professore ordinario; ma non vi è dubbio che, se vogliamo essere chiari e davvero muoverci nell'ottica del docente unico – tanto vergognosamente calpestata in questo decreto-legge – dobbiamo parlare di prima cate-

goria o di prima fascia, e non di ordinario.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole da: nove anni di incarico, *a*: con libera docenza confermata, *con le seguenti*: sette anni di incarico, anche non continuativo, entro l'anno accademico 1978-79, oppure siano assistenti ordinari anche in soprannumero.

3. 12.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire le parole da: nove anni di incarico, *a*: con libera docenza confermata, *con le seguenti*: otto anni di incarico, anche non continuativo, entro l'anno accademico 1978-79, oppure siano assistenti ordinari anche in soprannumero.

3. 13.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Abbiamo presentato questi emendamenti perché ci è sembrato che i colleghi abbiano deciso di avallare il principio della riserva. Tali emendamenti, malgrado si inseriscano in una logica basata sull'ossequio al potere, sul rigore palese di mantenere al di fuori di qualsiasi pericolo – e, si badi, parlo di pericolo derivante solo da lotte di gruppi di potere baronale – gli oggetti di questa riserva, tendono a rendere democratico il parametro della riserva e cioè a far chiarezza su di un testo che, come è accaduto anche per altri decreti del passato, sembra improntato, oltre che al servilismo, anche alla sudditanza ad interessi personali. Credo non siano sfuggite considerazioni « assurde » circa i parametri del privilegio, cioè della riserva.

Per essere soggetti della riserva, bisogna avere nove anni di incarico ovvero sette anni di incarico purché si sia liberi docenti, oppure sei di incarico compresi in otto anni di assistentato, cioè sei anni di incarico e due di assistentato, oppure tre anni di incarico in caso di liberi docenti o di assistenti. La formulazione più chiara è quella che si riferisce ai sette anni di incarico. Ma da che cosa è nato questo numero ? Si tratta di uno dei fenomeni strani che rievocano incubi notturni, che poi, attraverso interpretazioni della cabala, partoriscono numeri, appunto, a cabala. Comunque, esaminando la seconda condizione, non si può non rilevare che gli anni di incarico vengono ridotti a sette se si è in possesso della libera docenza. Introduciamo così due elementi di arbitrarietà; il primo è costituito dalla libera docenza, abolita nel 1973 e quindi elemento di sperequazione nei confronti di cittadini che non hanno potuto conseguirla, il secondo – che aggiunge qualcosa di bizzarro e di ridicolo – è costituito dal fatto che la libera docenza è considerata pari a due anni di incarico. È, questo, il baronale peso della libera docenza, strumento della selezione, della conservazione del potere, del regime universitario ?

Un altro elemento di ipocrisia traspare dal fatto che questo toccasana, malauguratamente perso (appunto la libera docenza), è di fatto considerato ben poca cosa nella realtà; esso è equiparato a due anni di assistentato se andiamo a considerare il terzo dei privilegi della riserva. Ma sto commettendo un errore: si tratta di qualcosa in meno, perché in questo terzo caso gli anni di incarico necessari sono sei.

Quali strane operazioni dobbiamo ingoiare laddove non vogliamo affermare il riconoscimento di diritti acquisiti in base al lavoro svolto e, in maniera contrapposta, vogliamo porci fuori dall'ottica di concorsi liberi ?

Sulla quarta condizione, penso di non perdere altro tempo in assurde razionalizzazioni: la proporrò al concorso settimanale di enigmistica, truffando la buona fede dei lettori. Non esiste alcuna ragio-

nevolezza. Qui la libera docenza ha un significato enormemente dilatato: dov'è il cosiddetto rigore? Come minimo, a sei anni di incarico. Scusatemi, ma queste sono delle buffonate.

Ma c'è un altro aspetto da evidenziare ed è uno dei tanti rilievi di manovre subdole, di ipocrisia, che condiziona il nostro giudizio negativo e la nostra battaglia. Appare chiaro che anche fra i soggetti della riserva ce ne possa essere qualcuno non gradito, per il quale è stato predisposto un meccanismo atto alla espulsione. Abbiamo letto poco fa il testo del primo comma e non ritengo necessario ripeterlo; non si può negare che con questo il ministro della pubblica istruzione metterà a concorso posti di cui al secondo comma dell'articolo 2; tali posti riservati si stima siano più di 3 mila, ma il ministro della pubblica istruzione si limiterà a considerare la prima tornata concorsuale e metterà anche, ma non solo, questi posti a concorso nella prima tornata.

Consideriamo, dunque, le caratteristiche di questa tornata concorsuale. Per fare questo, dobbiamo leggere il primo comma dell'articolo 2: « i posti di professore ordinario, determinati all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 1, sono distribuiti sulla base di programmi biennali in misura non inferiore a 2 mila a biennio in un arco di sei anni e le facoltà articolano biennalmente le richieste di concorso ».

Anche per questo comma rimane la responsabilità di non aver voluto accogliere propositi più ragionevoli, che pure erano stati indicati, per una diversa formulazione. In conclusione, dobbiamo dire forse che 3 mila riservati partecipano, insieme agli altri aventi diritto, ad un concorso con soli 2 mila posti disponibili, e che non potranno più partecipare come riservati ad altri concorsi perché tale possibilità è limitata alla prima tornata? Cosa dire, allora, dei criteri che avevano reso giusto il concorso riservato? Questo senso di rigore verso l'aspirante barone di primo livello può forse essere caduco e costituire una giustizia temporanea, oppure sono già state calcolate delle liste di proscrizione? Infatti, perché scegliere 2 mila, o 2.500, o 1.800, eccetera? Di conseguenza, noi intendiamo stabilire in questa sede i princìpi con cui in prima istanza avevamo stabilito di emendare il secondo comma dell'articolo 2. Non è possibile accettare la norma che ispira quel comma, quella dei concorsi riservati al ruolo di professore ordinario, e non è fondato contrapporre che è una regola quella della riserva dei posti. Al di là del principio, sul quale molto ci sarebbe da dire, c'è la funzione di queste riserve in questo decreto, il segno politico di questo tipo di scelte in questo decreto, che è già una mostruosità, in quanto scorpora il problema dello stato giuridico del personale, di fatto solo quello docente, e per di più in forma di provvedimento urgente. La logica di questo scorporo informa, poi, necessariamente le soluzioni adottate per i problemi generali, sistematicamente elusi, così come relativamente a quelli particolari, soluzioni tutte improntate a divisioni artificiose o a stravolgimenti, ai limiti della incostituzionalità, per quanto riguarda i diritti acquisiti. Tutti i meccanismi previsti dal decreto per i vari inquadramenti fanno capo senza eccezione a questa logica, alla divisione in sotto-categorie, alla loro produzione artificiale quando queste non ci sono. Il decreto consente che le figure docenti aumentino ancora, e autorizza quindi la loro moltiplicazione. Ma come non autorizzarla quando si crea *ex novo* la definizione di diritti del tipo: tanti anni, allora nella tale posizione; libera docenza, allora ecco qua (e si noti che le ultime libere docenze non sono state assegnate né ieri né l'altro ieri)? La moltiplicazione delle categorie e la divisione degli interessi e delle prospettive è una conseguenza necessaria della qualità politica dell'operazione messa in atto con il decreto, una totale negazione di quanto affermato, anche qui in linea di principio, nell'articolo 8 riguardo all'unicità del comparto contrattuale costituito dal personale dell'università. È, quindi, una negazione del necessario processo di unificazione per quel

che riguarda i criteri di organizzazione del lavoro.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: 8 anni di assistentato, *con le seguenti*: 9 anni di assistentato; *e sopprimere le parole da*: e 6, *fino a*: insegnamento.

3. 1.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: almeno otto anni di assistentato e sei anni di incarico, *con le seguenti*: almeno sei anni di assistentato e tre anni di incarico.

3. 8. TRABUCCHI.

Poiché l'onorevole Trabucchi non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: oppure siano assistenti ordinari, con libera docenza confermata, che maturino tre anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, *aggiungere le seguenti*: oppure siano assistenti ordinari che maturino cinque anni di anzianità entro l'anno accademico 1978-79.

3. 14.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, dopo le parole: oppure siano assistenti ordinari, con libera docenza confermata, che maturino tre anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, *aggiungere le seguenti*: oppure siano assistenti ordinari che maturino sei anni di anzianità entro l'anno accademico 1978-79.

3. 15.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, dopo le parole: oppure siano assistenti ordinari, con libera docenza confermata, che maturino tre anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, *aggiungere le seguenti*: oppure siano assistenti ordinari che maturino sette anni di anzianità entro l'anno accademico 1978-79.

3. 16.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, dopo le parole: oppure siano assistenti ordinari, con libera docenza confermata, che maturino tre anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, *aggiungere le parole*: oppure siano assistenti ordinari che maturino otto anni di anzianità entro l'anno accademico 1978-79.

3. 17.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, dopo le parole: oppure siano assistenti ordinari, con libera docenza confermata, che maturino tre anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, *aggiungere le seguenti*: oppure siano assistenti ordinari che maturino nove anni di anzianità entro l'anno accademico 1978-79.

3. 18.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, dopo le parole: oppure siano assistenti ordinari, con libera docenza confermata, che maturino tre anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, *aggiungere le se-*

guenti: oppure abbiano la qualifica e le funzioni di aiuto ordinario.

3. 19.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sopprimere il secondo comma.

3. 20.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole da: con esplicita dichiarazione di opzione, *fino a*: successivo articolo 4.

3. 9.

NICOSIA, D'AQUINO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

I professori incaricati esterni in possesso dei suddetti requisiti sono esonerati dal presentare la domanda di inquadramento nel ruolo dei professori associati e dalla dichiarazione di opzione di cui all'articolo 4, primo comma.

3. 7. PAZZAGLIA, DEL DONNO, TRIPODI, VALENSISE, SERVELLO, ROMUALDI, SANTAGATI.

Al secondo comma, sostituire le parole: in relazione al numero dei candidati, *con le seguenti*: in tal modo che il numero dei posti a concorso non risulti inferiore a quello dei candidati.

3. 10.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA.

L'onorevole Del Donno ha facoltà di svolgerli.

DEL DONNO. Li diamo per illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole da: in relazione, *a*: primo comma.

3. 2.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: Il numero complessivo di tali posti non potrà comunque essere superiore a quello dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 2.

3. 21.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. La necessità di questo emendamento deriva dal fatto di rispettare la coerenza con il principio della riserva, cioè considerarlo in tutti i suoi aspetti reazionari, di privilegio, di ipocrisia, di trappola e, di conseguenza, cercare di eliminarlo.

Viene fatto qui riferimento a particolari requisiti: consideriamo allora quali essi siano. All'obiezione già posta precedentemente, opponiamo che prima questi particolari requisiti erano considerati provvisori, perché intrecciati con la clausola « limitatamente alla prima tornata concorsuale ». Se noi decidessimo, come questo comma dice, che il numero dei posti sarà indicato in relazione al numero dei candidati in possesso dei previsti requisiti, avalleremmo il tentativo di selezio-

nare, anche nell'ambito dei cosiddetti soggetti, particolari requisiti. Badiamo bene, la formazione in esame non vuole dire assolutamente tutti, mentre l'eliminazione di questa frase concede ugualmente ed effettivamente a tutti gli aventi diritto la partecipazione ai concorsi per posti riservati di professore ordinario.

Esaminiamo ora la fondatezza del pericolo che la formulazione scelta ha in sé. Si badi: noi non ci opponiamo a che possa esistere un concorso anche rigoroso, ma ci battiamo affinché di fatto nessuno di coloro che sono in possesso di particolari requisiti venga, aprioristicamente, escluso dal concorso riservato e, più precisamente, ci opponiamo al fatto che i 3 mila aventi diritto possono concorrere per un numero di posti non superiore ai 2 mila. E se per caso fossero tutti idonei ? Nell'altra tornata non potrebbero avere, per la formulazione di questo decreto, altri posti riservati. Appare chiaro che anche fra i soggetti riservati ci deve essere qualcuno non gradito per il quale è stato predisposto un meccanismo atto all'espulsione. Anche qui si dovrebbe far riferimento, e quindi leggere il primo comma dell'articolo 3, ma, come già in precedenza, evito di farlo. Vorrei ora osservare ciò che succederà per iniziativa del ministro della pubblica istruzione, che metterà anche quei posti a concorso nella prima tornata concorsuale. Dovremmo considerare le caratteristiche di questa tornata, ma a questo proposito dovrei ripetere delle argomentazioni già svolte nell'illustrazione dei precedenti emendamenti e che ritengo inutile fare in questo momento. Quindi, signor Presidente, mi limito a raccomandare l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

I vincitori che si trovano nella condizione di cui al primo comma hanno il diritto ad essere nominati presso la facoltà sede ultima di incarico o dove siano in ruolo, qualora non incaricati.

3. 3.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

I vincitori sono inquadrati anche in sovrannumero nella sede presso la quale hanno prestato l'ultimo anno di servizio.

3. 22.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Chiediamo con questo emendamento che i vincitori dei concorsi a posti di professore ordinario, che il decreto dimentica in questa stesura, siano inquadrati presso la facoltà in cui prestano servizio, nel caso generale in cui non sia prevista la possibilità dell'opzione, non sussistendo le condizioni. Ciò al fine di assicurare un ordinato svolgimento della vita universitaria nei prossimi anni, e affinché non si vengano a creare, come troppo spesso è accaduto in passato e come il decreto ancora consente, esodi ingiustificati, che se possono talvolta corrispondere anche ad anelati ritorni in patria, nella maggioranza dei casi sono dipendenti da motivi che hanno come effetto solo quello di creare per lungo tempo difficoltà e paralisi nel lavoro degli istituti e nelle facoltà. In particolare, quanto riferito troppo spesso avviene a svantaggio delle università piccole, meno ambite perché meno forti. Inoltre, nel decreto ci viene presentata una discriminazione in base alla quale, mano a mano che si scende lungo la gerarchia del corpo docente, aumentano le possibilità di trasferimento verso sedi in-

desiderate. Si assuma come esempio il « listone » nazionale e il meccanismo di assorbimento degli associati in soprannumero.

Ai livelli più alti, invece, si è autorizzati a rincorrere le più svariate destinazioni o a essere favoriti nelle sistemazioni preferite. L'esperienza insegna che in questo modo ci si troverà facilmente con uno sbilanciamento delle componenti docenti fra sedi forti e sedi deboli. E allora è necessario che tutto quanto nel decreto autorizza questo tipo di situazione sia radicalmente trasformato per sancire che, nel suo essere un servizio sociale fondamentale, l'università non può essere sottomessa ai costanti meccanismi di esodo, in un'ottica tutta privata e personale, che la hanno fin qui contrassegnata, consentendo la formazione di istituti pletorici o carenze insostenibili.

D'altra parte, la normativa che stiamo discutendo in questa sede prevede già la possibilità di procedere a trasferimenti, come è senza dubbio giusto, secondo una regola che stabilisce la prestazione del servizio per un tempo ragionevole di tre anni come condizione esclusiva. Non c'è quindi alcun bisogno di ricorrere ad altri mezzi, specialmente per la fase transitoria (ciò va sottolineato), dalla quale dovrà evidentemente scaturire la distribuzione futura, nelle sue linee e tendenze generali, del corpo docente. Se in questa fase si autorizzano meccanismi di privatizzazione delle destinazioni e di accaparramento dei posti sulla base di esigenze del tutto personali, allora tale distribuzione non potrà che essere viziata in partenza e gli organi competenti – a cominciare dai consigli di facoltà o di dipartimento, fino all'organo consultivo universitario nazionale – diverranno solo uffici di collocamento, al di fuori di ogni logica complessiva di programmazione e di distribuzione funzionale alle esigenze di sviluppo dell'attività universitaria. Va osservato e ribadito che tali consigli ed organi consultivi dovrebbero essere dei centri di programmazione preposti all'elaborazione di programmi sulla base di esigenze reali, e soprattutto in relazione alla fase di attuazione dei dipartimenti (semmai si arriverà a tale fase, come speriamo): essi saranno i veri cardini di una possibile riorganizzazione dell'attività didattica e di ricerca.

Ma è importante il modo in cui si andrà a questa fase: se, cioè, questo avverrà contrapponendosi ai vecchi meccanismi, trasformando quanto al rinnovamento si oppone, oppure si realizzerà sulla base di una conferma dei vecchi schemi, dei vecchi vincoli, delle vecchie discriminazioni, dei vecchi meccanismi di potere che possono portare soltanto ad un totale snaturamento delle richieste di rinnovamento che dall'interno e dall'esterno degli atenei provengono alle forze politiche.

I criteri cui ci ispiriamo in questo caso in discussione debbono essere applicati anche a tutti i casi analoghi, affinché la fase di transizione non sia la fase della più assoluta immobilità delle strutture universitarie, della loro paralisi parziale o totale. Ma non sembra che gli estensori del decreto e coloro che lo appoggiano così com'è, o che ne condividono la logica di fondo, si siano resi conto che questa università bisogna trasformarla, e subito, a partire anche da ciò che internamente la mina e la immobilizza. Ed ecco allora che essi ci ripropongono tutto ciò che dell'università già conosciamo, tutto ciò che abbiamo già rifiutato e che, con noi, hanno rifiutato i movimenti interni ed esterni all'università.

Con questo emendamento, poi, si vuole intervenire su una inaccettabile discriminazione perpetrata nel testo al nostro esame, per cui il vincitore di un concorso che stranamente il decreto, in questa stesura, non chiama riservato – anche se visibilmente lo è – deve essere inquadrato in base all'incarico di insegnamento, a scapito del ruolo in cui sia eventualmente già inquadrato.

Già questa soluzione mostra con tutta evidenza che si continua a ragionare da parte del legislatore e di quanti accettano questo decreto in termini di titolarità degli insegnamenti, ciò che è in totale contraddizione con l'esigenza di fare

delle future unità di ricerca e di didattica – i dipartimenti – delle unità realmente funzionali, autonome e responsabili della distribuzione del lavoro sia didattico, sia di ricerca. Infatti, il tipo di criterio in base al quale è stata adottata la soluzione di cui discutiamo è pressappoco il seguente: se si deve inquadrare questo personale, bisogna che esista già un insegnamento che consenta la formalizzazione nei piani di studio della facoltà.

Ecco, allora, la necessità di procedere all'inquadramento, nel caso generale, nella sede in cui il docente è titolare di un insegnamento e non in quella in cui è stato inquadrato precedentemente in ruolo. Ma questo è un modo di pensare che ci lascia del tutto insodisfatti, che non lega la situazione attuale con i bisogni di trasformazione delle strutture universitarie, bisogni che non sono più eludibili. Un cardine dell'attuale organizzazione del lavoro nell'università è costituito proprio da questo fatto assurdo della titolarità degli insegnamenti che si accompagna fin troppo spesso alla presenza, magari come materie fondamentali, di insegnamenti ingiustificabili alla luce dello sviluppo e dell'articolazione della ricerca scientifica.

Non è quindi ammissibile che si vogliano adottare soluzioni – come viene esplicitamente indicato nel decreto – dipendenti da – e legate ad – una situazione che si deve, invece, trasformare.

È nella direzione dei dipartimenti, perciò, che vogliamo andare, che l'università, dagli studenti, ai docenti, ai non docenti, a tutto un vasto movimento che si è sviluppato in questi anni, chiede di andare. Per tale motivo non si possono adottare criteri che vanno nella direzione opposta, che contrastano l'utilizzo, nell'ambito del dipartimento, delle forze docenti e non docenti verso finalità più ampie della ricerca e della didattica e impediscono che il personale sia inquadrato sulla base di queste esigenze. Si tratta di un'elementare esigenza di coerenza, oltre che di equità, che investe troppi elementi assolutamente negativi di questo decreto perché lo si possa ritenere accettabile.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole da: avendo per altro, *alla fine del comma.*

3. 31.

MELLINI, GALLI MARIA LUISA, BONINO EMMA, PANNELLA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Noi ci troviamo di fronte ad una disposizione che è molto importante al fine di delineare quelle caratteristiche dell'università e del collocamento dei docenti di cui abbiamo parlato in sede di discussione generale di questo decreto. Allora abbiamo rilevato come questo provvedimento vada delineando un tipo di università che sembra modellarsi su esigenze strutturali non congegnate al fine di sop perire ad esigenze oggettive dell'insegnamento e della ricerca scientifica, per cui la provvista di un congruo numero di docenti e di ricercatori sia finalizzata agli scopi di ogni scuola e di ogni istituto culturale, ma avvenga esattamente l'inverso. A questa finalità si è sacrificato il carattere di autonomia degli istituti universitari che pure è un principio che ha una sua precisa sanzione costituzionale.

Abbiamo anche detto che, a nostro avviso, questo provvedimento, il criterio che lo ispira, le modalità in cui esso è articolato e i meccanismi che pone in atto conferiscono al Ministero della pubblica istruzione, proprio con questa finalità e proprio in funzione della necessità del collocamento del personale, un potere che non era stato mai conosciuto dai funzionari e dalle direzioni generali del Ministero della pubblica istruzione. Poco conta che poi essi debbano essere integrati per essere consultivi soltanto nelle questioni per le quali di consultazione c'è meno bisogno e si riducano ad essere il filtro per elementi di pressione dall'esterno. Forse questo non può nemmeno essere rimproverato ad essi come un difetto, perché talvolta è l'unica cosa che si può contrapporre ad un potere burocratico quando esso

è conferito da questo provvedimento. Dittatura, quindi, nel campo universitario della burocrazia del Ministero della pubblica istruzione. Mai, neanche in periodi in cui l'accentramento è stato esaltato come una conquista dello Stato - lo Stato fascista - si è pensato di esercitare nei confronti delle università un tipo di accentramento dei poteri, per quello che riguarda il reclutamento dei docenti, quale si va delineando con questo provvedimento.

La giustificazione di questo accentramento sta nel fatto che occorre fronteggiare la situazione di sfascio generale esistente nella situazione del personale docente, mettendo un minimo di ordine, anche a costo di sacrifici di ogni genere, in tale situazione. Il personale docente, infatti, molto spesso ha finito con l'essere sistemato precariamente nelle varie università nei modi più casuali e attraverso i procedimenti più strani, e molto spesso - come dicevo in sede di discussione sulle line generali - proprio con una prefigurazione di quella funzione dell'università come luogo di collocamento dei docenti che abusivamente i veri baroni, che sono stati capaci di trasformare la funzione docente in funzione baronale, hanno finito con l'imporre all'università stessa istituendo cattedre e posti in funzione della collocazione dei propri clienti, vassalli, valvassori, valvassini, e di quelli dei loro amici, per i sistemi intrecciati ed incrociati di sistemazione reciproca. Così si è arrivati alla situazione che tutti conosciamo.

A questo punto l'accentramento di questa funzione dovrebbe ovviare a questi inconvenienti. Credo che se questo accentramento può trovare una qualche giustificazione, dovrebbe essere proprio quella di spezzare, al di là di certi limiti, interessi costituiti, di creare condizioni obiettive tali da eliminare il privilegio di certe situazioni, perpetuatesi a lungo molto spesso per mera inerzia, e sappiamo inerzia di tutti, a cominciare dal Ministero della pubblica istruzione e dallo stesso legislatore, ma certo soprattutto da parte del Ministero, se pensiamo a quella che è stata la sorte dei concorsi, che pure erano stati previsti per legge ed avrebbero dovuto svolgersi; né torneremo qui a fare la storia di quei disgraziati provvedimenti del 1973.

Dicevo che di fronte a questa inerzia, di fronte a una situazione di questo genere, quale giustificazione può essere trovata in questo tipo di accentramento (che è di una gravità estrema, perché, se dovessimo fare un esame comparato con le legislazioni di altri paesi, vedremmo che in nessun paese insegnamenti a livello universitario conoscono un analogo tipo di accentramento nella provvista dei posti di insegnanti nelle università), se non nella necessità di spezzare privilegi di fatto e non giustificati, di spezzare quelle situazioni che comportano il diritto del primo occupante e che rappresentano proprio la conseguenza della mancanza di normalità nelle provviste, così come sono state esercitate o si sono lasciate esercitare o creare in lunghi anni ?

Infatti, per lungo tempo situazioni molto spesso assai diverse, di cui era difficile poi andare a verificare la legittimità, e tra le quali era difficile esercitare una comparazione di una qualche giustificazione, hanno fatto in modo che cattedre anche prestigiose fossero occupate a lungo, in maniera ormai da lasciare intravedere una sorta di inamovibilità, malgrado la precarietà formale del titolo, da parte di persone che, per avventura, avevano la capacità di sapersi inserire al momento opportuno, come ad esempio alla morte dell'antico e prestigioso titolare, all'assenza dell'altro, all'incrocio di una necessità o di un interesse a un trasferimento.

Allora, se è vero che questa è la giustificazione, che la mobilità del personale non può essere un elemento necessario per stabilire un po' di ordine e per giustificare un intervento di questo tipo, ciò significa il capovolgimento di un'antica, nobile, necessaria, logica tradizione; ma non è solo una tradizione l'autonomia degli istituti superiori di istruzione, che non ha tanto il gusto folcloristico delle cose antiche, ma risponde ad un'effettiva esigenza funzionale, collegata con la natura stessa di questi istituti, i quali debbono svolgere una funzione, rispetto all'attività scienti-

fica e di docenza, che non può ricollegarsi ad una organizzazione centralizzata nel paese, ma che deve esplicarsi nella piena coscienza delle proprie esigenze e del proprio mondo didattico e scientifico, che nell'ambito di questa università dovrebbe trovare una definitiva istituzionalizzazione.

Se una ragione d'essere vi è, questa va ricercata nella possibilità di spezzare situazioni di fatto, tutelando diritti quesiti. Questo è un dato di fatto che accomuna tutte le posizioni che sono state espresse in questo ramo del Parlamento, nel Senato, nel paese, sulla stampa. Nessuno si sogna di disconoscere, non solo in relazione alla situazione dei cosiddetti precari, ma anche in relazione ad altre situazioni che si sono protratte a lungo e rispetto alle quali non si può certamente dare un colpo di spugna. Sarebbe assurdo, sarebbe inconcepibile; ma è anche vero che queste posizioni devono essere contemperate con l'esigenza di non perpetuare puramente e semplicemente le situazioni esistenti. Altrimenti, è evidente che sarebbe proiettata nella stratosfera non solo ogni prospettiva di riforma, ma anche quella situazione contingente che il provvedimento, così com'è, pur con i suoi limiti, si preoccupa di risolvere. Allora le ultime parole di questo terzo comma dell'articolo 3 diventano indubbiamente preoccupanti, per l'elaborazione dei meccanismi complessi di questo sistema di provvista dei posti di professore ordinario, per il contemperamento delle esigenze di accentramento, di distribuzione, di pianificazione e di individuazione dei posti stessi. E questa riforma dovrebbe essere portata avanti contemperando i diritti della copertura dei posti di professore ordinario con il mantenimento del diritto di insegnamento nei ruoli dei professori associati.

Nel precedente comma, tra l'altro, c'è un *lapsus*: dopo aver proclamato che il ruolo è unico, si parla formalmente del ruolo dei professori associati. Si afferma quindi che questa unicità del ruolo è una presa in giro nei confronti di tutti. Capita che alla fine, per necessità di linguaggio, per spiegarsi, si debba anche ricorrere alla verità. Qualche volta anche le persone meno abituate a dire la verità, per spiegarsi nelle loro cose meno veritiere, sono obbligate a tirar fuori la verità. Nel comma precedente la verità è tirata fuori: c'è il ruolo dei professori associati; arrivederci e buona notte alla unicità del ruolo! La conclusione è questa. Ci troviamo di fronte a modalità estremamente complesse ed elaborate, che richiamano per qualche parte i vecchi sistemi e la chiamata; si parla anche qui, infatti, di chiamata, quella che doveva essere fatta per i vincitori delle famose terne. Quando si facevano i concorsi con le modalità tradizionali per la provvista delle cattedre per le università, c'era la chiamata degli inclusi nella terna, non vincitori del concorso, che potevano appunto essere chiamati ad altra cattedra, da parte di altra università. Questo per l'utilizzazione appunto dei ternisti, cioè di quelli che entravano nella terna. Si è dunque qui conservata l'indicazione della chiamata, e a domanda, che rappresenta una forma un po' particolare, e si è previsto cosa deve fare il Ministero quando avvenga questa chiamata.

Dobbiamo dire – e ne faremo oggetto di discussione in altro momento – che ci allarmano anche i termini che sono stati posti rispetto a tali meccanismi. Si parla di un limite di 60, 45 giorni, senza pensare a come funziona la posta nel nostro paese. A meno che non si ricorra a dei motociclisti per recapitare le missive del Ministero, credo che la decisione di provvedere entro 60 giorni, tramite lettere raccomandate che in Italia impiegano, nella migliore delle ipotesi, un mese per essere recapitate nell'ambito della stessa città, costituisca un eufemismo; e si dovrà poi magari ricorrere a decreti-legge perché i termini sono scaduti e non si è potuto provvedere, in quanto nel nostro paese la posta funziona con la celerità con cui funzionerebbe in Africa mandando un negretto da un capo all'altro del continente. Non so come si possa pensare che le università possano assolvere questi adempimenti entro 60 giorni: forse – come mi suggerisce la collega Maria Luisa Galli – ciò potrebbe avvenire solo utilizzando dei piccio-

ni viaggiatori; con questo mezzo, potremo probabilmente sopperire alle esigenze poste da termini così brevi.

Ora, il comma in questione – dopo che si sono messi insieme tutti questi meccanismi, che dovrebbero contemperare le esigenze della centralità, dei ruoli nazionali, del concorso su base nazionale, dei sistemi che consentano di tener presente il tempo trascorso nella funzione di incaricati (a seconda, poi, del titolo con il quale l'incarico è stato ottenuto e della qualificazione del docente che ha ottenuto l'incarico stesso) – stabilisce che « i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma potranno essere chiamati a domanda, secondo le modalità previste dal successivo articolo 5, anche da facoltà che non abbiano richiesto il concorso, avendo per altro » – e qui comincia la parte di questo comma che noi vogliamo sopprimere – « il diritto ad essere nominati presso la facoltà sede ultima di incarico ».

Ora, come si mettono insieme queste disposizioni ? Infatti, c'è in sostanza una vera facoltà di chiamata, laddove si dice « potranno essere chiamati a domanda, secondo le modalità previste dal successivo articolo 5 »; e questo significa che nei confronti di coloro che non risultino destinati, attraverso l'azione primaria della scelta di cui ai commi precedenti, c'è una mera facoltà di utilizzazione. Si tratterà di vedere come questa parte possa stabilire una correlazione che non dia poi luogo ad incongruenze, ad angoli morti, in sede interpretativa; anche questo sarà, infatti, un problema, e certo non semplice: ma non essendo specificamente oggetto del nostro emendamento, tralasciamo per il momento la questione.

Se affermiamo a questo punto che costoro potranno essere chiamati a domanda, stabilendo una mera potestà, un potere discrezionale – non un obbligo ma un potere, che può o meno essere esercitato – parlare di un diritto di essere nominati che cosa significa, allora ? È un diritto che sorge soltanto quando sia stato posto in essere il potere di chiamata ? Se è così, diciamolo chiaramente; se invece tale espressione deve essere presa in considerazione per il suo significato letterale, dobbiamo stabilire che tutto l'articolo, e non solo questo comma, ricade nell'ambito di queste considerazioni. Qualsiasi vincitore a qualsiasi posto ha il diritto di essere nominato nella sede in cui è stato incaricato. È evidente allora che gran parte del meccanismo che è stato escogitato appare completamente inutile, per non dire surrettizia. Sarebbe stato più corretto stabilire che gli incaricati dovevano sostenere un esame di idoneità, superato il quale acquisivano il diritto di essere nominati e diventare ordinari. Ci sembra perciò che tutto questo meccanismo, nelle cui pieghe potrebbero cadere diritti, interessi e speranze dei più meritevoli, nei cui interstizi potrebbero insinuarsi possibilità ed aperture per interessi meno commendevoli o, comunque, meno meritevoli di riconoscimento, non abbia alcuna giustificazione logica.

Tale incongruenza, tra l'altro, contraddice quanto disposto nei commi precedenti nonché l'esigenza di attribuire i citati poteri al Ministero. L'aver sacrificato l'autonomia delle facoltà, delle sedi decentrate dell'istruzione superiore, cui la Costituzione attribuisce una facoltà di autogoverno e di autorganizzazione, avrebbe dovuto obbedire a certe finalità.

Abbiamo già detto – e non ci stancheremo di ripeterlo – che il sacrificio di questo principio può avvenire solo in funzione delle esigenze del personale, che è numeroso, eventualmente a scapito di interessi consolidati, dando vita a quella mobilità di cui tanto si parla per molti settori e rispetto alla quale questi meccanismi dovrebbero pur rivestire un qualche ruolo. È assurdo pensare di mobilitare tutti questi meccanismi, sfidando ogni logica anche in ordine ai tempi necessari, divinando tempi di attuazione che non tengono alcun conto della lentezza della burocrazia. È evidente che tutto questo discorso finisce per impantanarsi nelle ultime parole di questo comma, che stabilisce il diritto ad essere nominati presso la facoltà sede ultima di incarico. Tanto valeva prenderne atto immediatamente ! A questo punto sarebbe stata evidenziata

questa esigenza primaria di non turbare dati di fatto ormai stabilizzati da tempo, anche se l'origine di questi incarichi abbia potuto essere oggetto di discussione e di preoccupazione, di malgoverno e di sconvolgimento all'interno dell'università, prendendo atto che questa è la situazione e che non si può venir meno a certe esigenze, che non si può creare una situazione di malcontento, che chi ci sta non può essere rimosso, che questa usucapione dei posti è principio che dal diritto civile passa ormai anche al diritto amministrativo. È un po' il sistema con cui una volta si usucapivano i feudi: se il re di Napoli si sbagliava e chiamava barone un servitore, costui automaticamente acquistava il titolo di barone, e forse anche a livello universitario certe baronie hanno un'origine di questo tipo. A questo punto, dunque, prendiamo atto del fatto che queste situazioni vanno conservate e diciamo chiaramente che non bisogna dar luogo a tutte le operazioni considerate. D'altra parte, dobbiamo tenere in doverosa considerazione anche quelle che sono le obiettive esigenze della pubblica amministazione, esigenze didattiche, esigenze scientifiche e di ricerca. C'è la posizione del docente, come lavoratore, che va certamente considerata; c'è il fatto che lo Stato, dopo aver tollerato a lungo questa situazione, ha posto certe persone a svolgere determinate funzioni per cui certo ora non può dire che non siano idonee, che la stessa mobilità portata alle estreme conseguenze potrebbe essere elemento di un perturbamento che si vuole evitare: ma allora tutto ciò lo si dica chiaramente.

Questo è in fondo l'atteggiamento che noi abbiamo seguito in tutta la discussione nel merito di questo provvedimento, così allarmante per le sue forme, per la sua origine, per la violazione dei princìpi costituzionali che ha comportato, per cui, tenendo conto delle conseguenze derivanti da una scelta di mezzi scorretti, vi abbiamo chiesto di scegliere nel modo che ritenevate più opportuno ma comunque di scegliere coerentemente, senza rifugiarvi dietro alibi rappresentati dai giochi di parole. E sostanzialmente qui, in questi meccanismi, si concretizza un gioco di parole, e mi riferisco ai meccanismi di cui al primo e al secondo comma, a quelli stessi del terzo ed alle stesse ultime parole di questo comma, che finiscono con lo sconvolgere ogni ragion d'essere di tutto quanto previsto nei commi precedenti. Una stabilizzazione degli incaricati potrebbe anche essere una soluzione esatta, ma allora dovete dirlo con chiarezza e dovete dire che tutte queste operazioni finiranno necessariamente col creare incongruenze, termini che scadono, per cui di fronte a fatti di questo genere chiunque abbia a cuore una certa linearità - che in questo caso è la sostanza delle disposizioni legislative - non può non preoccuparsene. A questo punto quindi noi invochiamo la vostra coerenza, vi indichiamo quella che è la nostra scelta, sottoponendola al vostro giudizio, e vi invitiamo a confrontarvi con essa che sarà rappresentata dalla soppressione di questa possibilità. Noi proponiamo di sopprimere questo diritto alla sistemazione, che contraddice con tutto il resto del provvedimento e quindi proponiamo di abolire queste parole: « avendo per altro il diritto ad essere nominati presso la facoltà sede ultima di incarico ». Crediamo francamente che questa disposizione sia anche obiettivamente ingiusta e soprattutto contraddica anche ad esigenze di distribuzione delle migliori forze scientifiche, perché è evidente che con una disposizione di questo genere si tende a concentrare presso le università che più hanno dato sfogo a sistemazioni che poi si sono cristallizzate negli anni e senza la possibilità di una adeguata provvista, nelle sedi più scomode, di personale che abbia conseguito questo ordinariato, o straordinariato all'ordinariato che ci dovrà essere, nel ruolo di professore ordinario; tanto ormai in questo articolo le carte sono scoperte, si parla chiaramente di due ruoli diversi (lo avete detto, lo avete scritto e quindi non è più una nostra illazione) e pertanto vi proponiamo con fermezza di saper essere coerenti a tutte le altre vostre affermazioni, di non creare ulteriori motivi di privilegio e di

cristallizzazioni che ormai per troppi anni hanno bloccato una adeguata provvista del personale docente nelle università e quindi di sopprimere questa ultima espressione del terzo comma, con il raggiungimento quindi di questa finalità che noi riteniamo imprescindibile, proprio in funzione di una logica che voi stessi avete scelto, questa logica dell'accentramento, del conferimento di poteri eccezionali, straordinari, poteri che non sono mai stati conosciuti dal Ministero della pubblica istruzione in materia di istruzione universitaria, poteri che sarebbero per un verso conservati proprio per ritagliare certe situazioni e creare negli interstizi una provvista di posti di provenienza ministeriale. Questi sono i motivi per i quali proponiamo il nostro emendamento al terzo comma.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: o, dove siano in ruolo, qualora non incaricati.

3. 4.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al quarto comma, sopprimere le parole: su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale e sentite le richieste degli interessati.

3. 5.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il quarto comma.

3. 23.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sostituire la parola: sessanta, *con la seguente*: novanta.

3. 24.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sostituire la parola: quarantacinque, *con la seguente*: sessanta.

3. 25.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: e sentite le richieste degli interessati, *con le seguenti*: avendo riguardo in particolare alle necessità delle facoltà di più recente istituzione.

3. 32.

MELLINI, GALLI MARIA LUISA, BONINO EMMA, PANNELLA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Questo emendamento è in qualche modo collegato con il mio emendamento 3. 31. L'emendamento 3. 32 propone infatti di sostituire al quarto comma alle parole « e sentite le richieste degli interessati » la seguente dizione: « avendo riguardo in particolare alle necessità delle facoltà di più recente istituzione ». Il quarto comma dell'articolo recita: « Qualora non intervenga la chiamata di alcuna facoltà nel termine di 60 giorni dall'approvazione degli atti del concorso, il ministro della pubblica istruzione provvede nei successivi 45 giorni all'assegnazione e alla nomina su conforme parere dell'organo consultivo universitario e sentite le richieste degli interessati ». C'è un problema di tempi, come dicevo

prima facendo cenno all'esigenza di ricorrere ad un intreccio di voli di piccioni viaggiatori. Il Ministero della pubblica istruzione, infatti, dovrebbe essere informato con lettera e con missiva che non siano pervenute chiamate di alcuna facoltà. Questo fatto deve essere segnalato nel termine di 60 giorni dall'approvazione degli atti del concorso, che deve essere notificato, che deve arrivare alle facoltà, che devono prenderne atto, provvedere alla chiamata, accertarsi che la chiamata non vi è stata. Tutto questo deve essere segnalato al Ministero che, a questo punto, deve sentire l'organo consultivo universitario e le richieste degli interessati; e tutto nel termine di 45 giorni! Penso veramente che o si intrecceranno voli di piccioni, oppure si dovrà ritenere che non trascorreranno 45 giorni ma, almeno, 45 mesi.

Qui inoltre si dice: « e sentite le richieste degli interessati ». Se ho fatto riferimento al problema dei termini è perché non è cosa da poco conto considerare che, proprio per la difficoltà di una pronta informazione, già avremo dei ritardi che poi daranno luogo ad una situazione di contenzioso nei confronti dell'atto ministeriale. I poteri del Ministero, oltre che ad essere limitati dal fatto che si dovrà tener conto di tutte le consultazioni previste dai provvedimenti, saranno anche limitati dall'obbligo di sentire gli interessati, i quali dovranno rappresentare le proprie esigenze, i propri meriti e i titoli di preferenza. Inoltre, si dovrà anche sentire il parere dell'organo consultivo universitario. Dovremo perciò vedere come si farà a garantire la tempestività dell'espressione di questo parere. Sappiamo che quando vi sono problemi di pareri anche all'interno del Parlamento le cose si complicano, perché non riusciamo spesso ad avere in tempo neppure il parere della Commissione bilancio: dobbiamo farne a meno, dobbiamo considerarli dati; e poi però facciamo una legge stabilendo che si deve sentire il parere dell'organo consultivo nazionale prima che il Ministero provveda. Ma andiamo con queste storie dei pareri! *Charitas incipit a semet ipso*, dobbiamo avere rispetto per noi stessi, poiché non possiamo adempiere all'onere di tutti questi pareri, poiché vi è sempre una prassi che si sovrappone a ciò che è previsto nel regolamento.

Proprio perché esistono tutti questi vincoli, bisogna tener presente che poi, per l'amministrazione, può intervenire la possibilità che l'atto relativo venga impugnato, dando quindi luogo alle sospensive dei TAR, al capovolgimento delle graduatorie e degli atti stessi, creando motivi di disordine e di incertezza per bloccare quella mobilità che viceversa dovrebbe essere assicurata, sempre che si riesca a superare quello scoglio importante, costituito dalle ultime parole del comma precedente. Qui abbiamo ritenuto che fosse doveroso cominciare a puntualizzare un criterio perché divenisse norma di legge e quindi dato, criterio al quale si possa legittimamente, esplicitamente fare riferimento negli atti del Ministero, affinché questo potere del Ministero, oltre ad essere un potere accentrato, che si atteggia come potere dittatoriale, non venga ad essere esercitato solo in direzioni che non sono quelle per le quali esso possa essere stato immaginato. Se questo potere può essere legittimamente immaginato, lo è certamente ai fini di una migliore provvista proprio per le università che si trovano nelle condizioni peggiori, e cioè senza dubbio per quelle di nuova istituzione. Infatti, se dobbiamo tener presente il disposto dell'articolo precedente, noi ci troviamo di fronte ad un sistema in base al quale, in sostanza, per la maggior parte i professori nominati sono avviati, per diritti acquisiti, verso le sedi più antiche, quelle per le quali è più facile immaginare che avessero espletato il loro incarico: e, magari, si tratta delle università pletoriche, quelle, cioè, nelle quali il numero degli incaricati è maggiore. Sorgeranno invece difficoltà per le università di nuova istituzione, cioè per quelle decentrate, che si trovano nelle città meno appetite, rispetto alle quali rischia di determinarsi un vuoto con lunghe attese per queste provviste, alle quali neanche que-

sto provvedimento accentrato, istituito da queste nuove disposizioni con sacrificio di tanti altri princìpi, non riesce a sopperire. Sarebbe grave che, dopo aver immaginato un sistema che contraddice tutta una tradizione, dopo aver sacrificato alla esigenza della mobilità questo personale, nominato tenendo conto essenzialmente di un titolo di precedenza assoluta rappresentato dall'avvenuto incarico (quindi, una sorta di usucapione, sia pure integrata con la preesistenza e la sopravvenienza di titoli, e quindi con la sostituzione – totale o parziale – del tempo al titolo), poi dovessimo accorgerci che tutto questo, sì, funziona, ma soltanto a favore delle università nelle quali vi è sovrabbondanza di personale; mentre non si riesce poi a trovare il solito insegnante, per cui bisogna ricorrere a nuovi incarichi, bisogna mantenere quegli stati di fatto precari e provvisori che dovrebbero invece essere scongiurati da questo provvedimento.

Allora, affermare questo criterio – il che non costituirebbe una delle solite mere enunciazioni di principio perché si tratta di poteri non dico discrezionali ma che, comunque, possono essere esercitati in un determinato campo (se non nell'ambito della pura discrezionalità, certamente con l'attribuzione di facoltà di scelta alla pubblica amministrazione) – significa stabilire direttive per l'esercizio di tale potere in base alle quali gli atti relativi, compiuti appunto per sopperire a questa esigenza, potranno essere difesi contro probabili attacchi in sede giurisdizionale, in sede di contenzioso.

Io credo che anche per una certa tradizione del nostro meccanismo giurisdizionale-amministrativo, che è stato per lunghi anni (fino, per lo meno, all'istituzione dei tribunali amministrativi regionali) un sistema giudiziario di *élite*, di privilegiati, noi non abbiamo conosciuto la giustizia anche per la povera gente. Ciò riguarda soprattutto la giustizia penale che è stata esercitata prevalentemente nei confronti di certe classi sociali. Se per la giustizia civile l'accesso, sia pure faticoso o difficile, non è stato consentito a tutti, anche se non è stato pregiudizialmente negato a categorie anche vaste di cittadini, per quel che concerne, invece, la giustizia amministrativa, questa ha funzionato sempre per delle categorie molto limitate per interessi censuali, per importanza sociale, per collocazione geografica, a causa dell'accentramento eccezionale che per lunghi anni la ha caratterizzata. Mi riferisco, ad esempio, al Consiglio di Stato, che ha costituito una giurisdizione mitica per i cittadini abitanti in zone lontane da Roma; tale giurisdizione è stata caratterizzata da difficoltà anche strumentali di accesso che hanno reso particolarmente difficile la realizzazione di una qualsiasi forma di tutela nei confronti della pubblica amministrazione.

In questa *élite* di destinatari, o meglio di utenti della giustizia amministrativa, i professori universitari hanno sempre avuto una posizione di particolare privilegio per capacità intellettuale, per capacità di orientamento al riguardo ed anche per un certo « andazzo » dell'ambiente, per cui non farsi « mettere i piedi in testa » ricorrendo al Consiglio di Stato costituiva un fatto usuale a portata di mano o di intelletto. Bisogna anche sottolineare che una volta in quest'ambiente non c'era questa abitudine: i professori universitari sono sempre stati buoni clienti del Consiglio di Stato e continuano ad esserlo dei tribunali amministrativi regionali.

Bisogna, quindi, fare in modo che i nuovi criteri, in base ai quali si attua oggi uno sconvolgimento, siano tali da non consentire nel campo di applicazione, rispetto a prevedibili vaste situazioni di contenzioso, quell'intangibilità che la pubblica amministrazione ha sempre avuto nei riguardi dei suoi provvedimenti, cosa che contraddirebbe con un'esigenza fondamentale di giustizia. Siamo tutti del parere che non bisogna creare degli schermi nei confronti dell'amministrazione perché questa possa esercitare come vuole i suoi poteri; qualunque potere, sia pure quello discrezionale, deve trovare delle possibilità di controllo e di tutela di carattere giurisdizionale.

Debbono, quindi, essere fissati dei criteri, debbono essere consentite possibilità di verifica del buon esercizio di certi poteri, proprio perché si vuole fare in modo che l'atto diretto a sopperire ad un'effettiva esigenza pubblica sia immune da attacchi e quindi possa non essere elusa l'esigenza fondamentale prospettando altre irregolarità sostanziali dell'atto in relazione alla violazione di altri criteri, rispetto ai quali non possa essere rappresentata come prevalente l'esigenza di non lasciare scoperte proprio le cattedre di nuova istituzione e, d'altro canto, anche per rappresentare un mezzo di tutela delle posizioni dei controinteressati che abbiano interesse a vedere conservati questi atti e ponendo anche all'amministrazione un criterio perché poi non possa abusarne e perché sia chiaro che l'amministrazione deve operare in quella direzione.

Quindi, inserire questa formulazione, avendo riguardo particolare alle necessità delle facoltà di più recente istituzione, testimonia come possono esserci dei criteri di prevalenza alla conservazione della sede da parte del docente vincitore di concorsi o chiamato per questi concorsi o che deve essere comunque assegnato con quel meccanismo piuttosto strano di cui abbiamo parlato nella fase precedente. Tuttavia deve essere chiaro che, se un potere deve essere esercitato e una scelta deve essere fatta, l'indirizzo deve essere quello di dare il più ampio potere in relazione alle pressanti necessità di sopperire alle facoltà che possono essere prive di aspiranti alla nomina. Con questa formulazione non soltanto si intende sopperire a una esigenza di carattere formale per meglio indirizzare i poteri dell'amministrazione nell'esercizio che si immagina voglia esercitare, ma anche favorire l'indirizzo di non mandare in queste sedi quelli che non riescono a sistemarsi diversamente ma mandare le migliori energie verso sedi nuove, proprio per contribuire a realizzare una sorta di decentramento qualitativo verso facoltà di nuova istituzione. Istituire nuove facoltà semplicemente per dare lustro a nuove sedi e magari per sistemare gli interessi dei docenti che gravitano nell'ambiente locale, usufruendo e approfittando del vuoto che si viene a creare rispetto alle facoltà di nuova istituzione, credo che sia il peggiore degli indirizzi che possa essere perseguito. Purtroppo, noi sappiamo che molto spesso queste nuove istituzioni di facoltà rappresentano una specie di Bengodi per certi personaggi che si aggirano negli ambienti universitari locali.

Allora, prevedere questa norma, che stabilisce che nella sistemazione di docenti che devono essere indirizzati si deve dare prevalente cura a sopperire alle esigenze delle facoltà di nuova istituzione, significa indirizzare la mobilità del personale universitario proprio verso queste nuove facoltà. Se si istituiscono, bisogna fare in modo che ad esse vengano indirizzate delle forze che non siano soltanto quelle non diversamente utilizzabili, ma siano forze valide e che possano validamente contribuire a creare nuova vita in queste facoltà, dove c'è maggior bisogno proprio delle migliori energie e non di elementi di scarto, o elementi ritenuti tali; questo servizio deve essere reso non dagli ultimi ma anche da chi abbia titoli validi per l'accesso all'ordinariato universitario. Credo che questo criterio vada osservato, non possa essere lasciato da parte, e che quindi questa aggiunta costituisca un elemento valido, necessario per sopperire a quelle che altrimenti sarebbero delle carenze che potrebbero essere degenerative dei meccanismi che si vanno ad instaurare; questa è un'altra di quelle norme che, a mio avviso, deve essere introdotta per giustificare e non rendere vano, soltanto odioso nella sua stessa concezione, per non farlo funzionare soltanto negli aspetti peggiori, quell'accentramento, quei poteri ministeriali che, se debbono essere concepiti, debbono anche essere esercitati per finalità positive e non debbono rimanere in piedi soltanto per sopperire alle cose meno nobili, peggiori che possono verificarsi in questo campo. Quindi, noi proponiamo questa aggiunta che, se approvata, potrebbe costituire un elemento di notevole miglioramento del testo di questo articolo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, sostituire le parole: è facoltà del, *con le seguenti*: è fatto obbligo al.

3. 26.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quinto comma, sostituire le parole: sentito il parere conforme, *con le parole:* previo parere obbligatorio.

3. 27.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al settimo comma, sostituire le parole: saranno portati, *con le seguenti*: devono essere portati.

3. 28.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Do per svolti gli emendamenti 3. 26 e 3. 27, mentre svolgerò l'emendamento 3. 28, con il quale si vuole opporre ancora una volta alle formulazioni vaghe ed ipocrite, che caratterizzano questo decreto, una formulazione più precisa ed impegnativa. Infatti, il comma che intendiamo emendare recita così: « Qualora successivamente all'espletamento della prima tornata concorsuale risultassero posti residui nel contingente di cui al secondo comma del richiamato articolo 2, gli stessi saranno portati in aumento ai posti destinati ai successivi concorsi ». Cosa vuol dire successivi concorsi ? Di quali concorsi si tratta ? Noi che abbiamo fatto rilevare nella presentazione di altri emendamenti come spesso siano state usate specificazioni amletiche, riferimenti ad altri commi di altri articoli, per nascondere sotto forma di oneste precisazioni quelle che ci sembrano vere e proprie mascalzonate, ci meravigliamo come qui non si faccia riferimento a quale tipo di contratti si tratti e a quale altro decreto. Anche se risultasse chiaro che si tratta dei concorsi ad associato di cui ai commi primo e secondo, i posti di professore ordinario, determinati all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 1 e disponibili, sono distribuiti sulla base di programmi biennali in misura non inferiore a 2 mila a biennio in un arco di sei anni. Le facoltà articolano - come sappiamo - biennalmente le richieste dei concorsi. I restanti posti sono destinati alla nomina dei vincitori dei concorsi per professore ordinario che abbiano i particolari requisiti di cui al primo comma dell'articolo 3. Risulta assolutamente evidente che i posti residui all'espletamento della prima tornata con questa formulazione sono rimandati a tempo indefinito. Non avendo voluto precisare, come abbiamo proposto, che i posti residui saranno portati in aumento ai posti destinati alla successiva fase concorsuale, abbiamo una ulteriore testimonianza di quella che ho prima definito l'ipocrisia di questo decreto-legge.

Per fare chiarezza, infatti, basterebbe aggiungere un aggettivo: « successivo ». Anche qua c'è la chiarezza dei baroni, perché in effetti si tratta di far scivolare i posti delle tre fasi concorsuali. Penso che solo il pudore abbia impedito loro di aggiungere altri numeri, o forse si è pensato che con questo piccolo ma efficace numero tre potevano coprire un tentativo di gabellamento, creando così la possibilità di rimandare alle calende greche l'assegnazione di questi posti.

Abbiamo già rilevato in precedenza la funzionalità di questo numero fatidico; ed il richiamo alla sua logica intrinseca credo che contribuirà a fare ulteriore chiarezza sul comma in esame. L'esperienza insegna che una fase concorsuale richiede non meno di tre anni, per cui non si vede perché debbano essere strozzati i tempi quando nell'arco di un triennio è possibile realizzare l'inquadramento del numero, che noi avevamo proposto di elevare a 3 mila, dei relativi docenti del ruolo ordinario. Si ritiene che un programma triennale sia più rispondente alle esigenze di

programmazione e distribuzione degli organici dei professori ordinari. Tale motivo, sommato al precedente, giustifica la richiesta di questo emendamento, così come degli altri che miravano allo stesso scopo.

Questi motivi, che possono apparire tecnici, sono in realtà di una importanza rilevante rispetto all'attuazione organica e funzionale dei nuovi inquadramenti. È da considerare anche che la distribuzione nell'arco del triennio assicura minori rischi di blocco dell'attività nelle università; attività che sarà messa a dura prova senza ragioni fondate, a nostro parere, dai meccanismi contemplati nel presente decreto. Si chiede anche che le fasi concorsuali siano tre, in coerenza con il rifiuto dei concorsi riservati e delle manovre che possono essere effettuate sui meccanismi di riserva, che sono assolutamente farraginosi così come sono proposti nel testo del decreto.

Non sono ragioni astratte di rigore che motivano questa scelta, anche se si dovrebbe osservare come i più accesi fautori di un rigore, tutto nella ristretta ottica accademica, non si siano scandalizzati per i concorsi riservati. Sono ragioni di equità e, per quanto si esaminino attentamente, non risultano motivi veramente fondati per concorsi riservati, che non siano artificiali considerazioni di anzianità, di cui il testo del decreto è fin troppo incoerentemente intessuto. Occorre, perciò, che tutti i posti a professore ordinario siano allo stesso modo messi a concorso. Oltretutto, ciò è ancor più necessario se si vuole che i relativi programmi siano organici e rispondenti ai bisogni della facoltà. Quanto ai tempi di inquadramento, è sufficiente che siano rispettati i programmi delle facoltà, per le prime tornate, e il decreto dà, in questo senso, la facoltà di stabilire i tempi concorsuali con una certa elasticità.

Anche qui è in gioco la possibilità di modificare l'attuale organizzazione del lavoro nelle università, a partire dalle modalità di reclutamento e di inquadramento nei ruoli, che costituisce il nodo di questo decreto.

Troppo spesso, nella discussione su questo inaccettabile provvedimento, si dimentica, non a caso, che il nodo è appunto proprio quello dell'inquadramento, delle sue modalità; e si finge o, peggio ancora, si è convinti che poi, indipendentemente, potrà venire la riforma, o che è la riforma che si sta preparando, magari a suon di decreti.

Così, anche questo emendamento non è tecnico, ma si ispira agli stessi princìpi politici di organizzazione del lavoro, di riforma reale, che sono alla base di tutti i nostri emendamenti. È una logica che si contrappone a quella – se così si può chiamarla – che ispira il decreto-legge. Infatti, c'è una logica che lo ispira: la separazione di fasi in sé inseparabili, e soluzioni, per lo stato giuridico, che non possono portare ad una riforma, perché a questa non ispirate, ma anzi contrapposte. Ecco la mostruosità, che ancora una volta si pone di fronte al Parlamento, di un decreto-legge con cui si muove un attacco frontale per corporativizzare la situazione complessiva e le soluzioni dei grandi problemi che essa richiede.

Ecco allora le riserve, le anzianità fittizie, le divisioni in sottocategorie, i meccanismi che fanno vedere come stranamente privilegiato, da un giorno all'altro, il collega di lavoro che ha le stesse funzioni nell'ambito della facoltà e dell'istituto. Da qui la corsa ad assicurarsi qualcosa contro gli altri: insomma, un quadro che da decenni abbiamo tutti sotto gli occhi, e di cui è inammissibile essere corresponsabili, continuando magari a parlare di riforma.

Non c'è punto di questo decreto-legge, anche il più insignificante, che non sia rivelatore di tale atteggiamento verso un centro di lavoro nodale, che non sia quindi un attacco frontale alla possibilità di socializzare le capacità e le funzioni.

Ecco allora le soluzioni – se così si possono chiamare – per lo stato giuridico, indipendenti da una prospettiva di trasformazione, prese in tempi separati, ma pesantemente condizionanti per il futuro. È il grave quadro cui ci troviamo di fronte: strepiti circa il rigore, da parte di chi mai ne ha praticato un minimo, scelte cosiddette rigorose a favore di chi, nella cor-

porativizzazione, ha creato piccoli e grandi imperi su cui è modellata e cui è funzionale l'organizzazione del lavoro attuale nell'università.

Tali sono, signor Presidente, i motivi per cui abbiamo presentato questo emendamento, apparentemente così tecnico.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, sostituire le parole: ai successivi concorsi, *con le seguenti*: a successiva fase concorsuale.

3. 6.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 33.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Al primo comma, sostituire le parole da: la designazione dei candidati vincitori, *a*: purché abbiano presentato, *con le seguenti*: che maturino almeno 9 anni di incarico in una delle discipline del gruppo entro l'anno accademico 1978-79, e che siano in possesso della libera docenza confermata.

3. 34.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Al primo comma, sopprimere le parole da: che maturino tre, *fino a*: purché abbiano presentato.

3. 35.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Al primo comma, dopo le parole: tre anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, *aggiungere le seguenti*: elaborando una graduatoria di idonei (sulla base di un punteggio che assegni 10 punti per la libera docenza confermata, un punto per ogni anno di servizio come assistente di ruolo o come professore incaricato, nelle varie discipline del gruppo, e con la preferenza per la maggiore anzianità nel caso di parità di punti) e proclamando quindi come vincitori i primi classificati nella graduatoria sino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso ai sensi del presente articolo.

3. 36.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Al primo comma, sopprimere le parole da: purché abbiano, *fino a*: del successivo articolo 4.

3. 37.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Al primo comma, dopo le parole: del successivo articolo 4, *aggiungere le seguenti*: la domanda di inquadramento, salvo contraria istanza dell'interessato non avrà corso e potrà quindi essere revocata fino a sei mesi dopo il definitivo esaurimento delle procedure concorsuali.

3. 38.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Al quarto comma, sostituire le parole: e sentite le richieste degli interessati, *con le seguenti*: con il consenso degli interessati.

3. 41.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Al sesto comma, dopo le parole: alle facoltà, *aggiungere le seguenti*: dalle quali siano chiamati o.

3. 42.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I professori incaricati stabilizzati in servizio nell'anno accademico 1977-78, già vincitori di concorso a posti di professore universitario di ruolo, sono inquadrati, a decorrere per gli effetti giuridici dal 1° febbraio 1978, nella fascia dei professori ordinari restando assegnati all'università o istituto di istruzione universitaria presso cui svolgono l'incarico di insegnamento.

3. 43.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

L'onorevole Del Donno ha facoltà di svolgerli.

DEL DONNO. L'articolo 3, come risulta dal titolo, tratta dei concorsi per posti di professore ordinario. La decisione di bandire concorsi per posti a cattedra ha causato una decisa protesta dei precari perché, sulla base di un malinteso diritto al posto, essi rifiutano ogni vaglio di merito e molto spesso – almeno alcune categorie – pretendono di ottenere immediate e garantite sanatorie generali, senza neppure accorgersi che in nessun paese del mondo esiste un simile sistema di reclutamento. Anzi, in scelte specifiche quali quelle dei tecnici, dei medici, degli ingegneri, degli architetti, le lauree hanno un valore base, e la selezione, la scelta è così oculata e così lontana da ogni pressione (politica, sociale ed anche religiosa) che solo i migliori hanno la gioia di essere prescelti.

Comunque, la sistemazione dei precari sana una situazione anomala per molti e rende doverosa giustizia distributiva a quanti hanno ben lavorato e prodotto nonostante la provvisorietà della loro condizione, sprona a non fare piuttosto che a fare.

Tuttavia, per il fatto stesso che, come misura di emergenza, viene attuata in blocco ed in modo quasi del tutto indiscriminato, essa arreca un danno notevole ai giovani che si sono laureati dopo una certa data. Ma, come dicevamo, è sempre difficile attuare una giustizia distributiva in presenza di una casistica così varia, complessa ed eterogenea.

Mi soffermerò ora ad illustrare brevemente alcuni degli emendamenti da noi presentati. Il testo approvato dalla Commissione sembra configurare una facoltà discrezionale del Ministero e non un obbligo, in apparente contrasto con il secondo comma dell'articolo 2, che considera la destinazione dei posti in questione come automatica. Ma, cosa ancor più grave, va rilevato che, lasciando all'arbitrio del ministro la facoltà di distribuire o meno i posti della riserva (del resto, non utilizzabili secondo il testo originario), si verificherebbe che tali posti resterebbero scoperti fino al 1983. La formula adottata, in qualche punto, ha carattere derisorio, così come appare derisorio il riferimento ad una percentuale, dato che l'intera riserva – già esigua in base al testo originario – è suscettibile di azzeramento secondo gli ulteriori peggioramenti già registrati su altri punti.

Ci troviamo ora di fronte ad una modifica del secondo comma che ci appare opportuna, anche per il corollario che vi abbiamo inserito allo scopo di evitare che, parlando di un numero di posti che non può essere superiore alla riserva di cui all'articolo 2, secondo comma, se ne possa poi desumere che tale numero può essere inferiore alla riserva stessa.

L'emendamento 3. 36 al primo comma dell'articolo 3 propone di aggiungere dopo le parole: « tre anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-1979 » le seguenti parole: « elaborando una graduatoria di idonei (sulla base di un punteggio che assegni 10 punti per la libera docenza confermata, un punto per

ogni anno di servizio come assistente di ruolo o come professore incaricato, nelle varie discipline del gruppo, e con la preferenza per la maggiore anzianità nel caso di parità di punti) e proclamando quindi come vincitori i primi classificati nella graduatoria sino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso ai sensi del presente articolo ». Questa della maggiore anzianità dovrebbe essere confermata come regola per tutti i concorsi, perché può accadere che si presentino ad uno stesso concorso laureati recenti e laureati da sei o sette anni: in questo caso il punteggio non tiene conto della anzianità della laurea, mentre poi si tiene sempre conto dell'anzianità quando si tratta di servizio. Anche a tale proposito una graduatoria consentirebbe una maggiore giustizia distributiva, e legittima, quindi, e rispondente alle esigenze di questa giustizia è la nostra proposta di emendamento. Emendamento che, come dicevo, trova riscontro nella migliore tradizione giuridica. Anzi, si dice sempre che a parità di punteggio prevale una anzianità intesa o come anzianità di età, o di grado, o nella carriera, e quindi questo elemento è sempre stato tenuto presente e noi vorremmo che tornasse ad avere pieno vigore.

Sempre al primo comma dell'articolo 3 si riferisce l'emendamento 3. 34, mirante a sostituire le parole da: « la designazione dei candidati vincitori » a « purché abbiano presentato » con le parole: « che maturino almeno nove anni di incarico in una delle discipline del gruppo entro l'anno accademico 1978-1979, e che siano in possesso della libera docenza confermata ». Si tratta di una insistenza sui nove anni che ha la sua ragion d'essere; anzitutto c'è una premessa da fare: se si vuole ottenere che un determinato numero di persone, tutte provviste di un dato numero di requisiti, venga sottoposto ad un giudizio equo, in modo che tutti o la maggior parte di coloro che sono considerati idonei possano ottenere l'immissione in ruolo, si deve evidentemente aumentare il numero dei posti in modo da avvicinarlo il più possibile a quello dei vincitori, ovvero, se il numero dei posti non può essere aumentato o tenderebbe addirittura, come pare, ad essere diminuito, bisogna aumentare il numero dei requisiti in modo tale da ridurre il numero dei vincitori. Naturalmente la prima via è la più giusta, ma se essa non è praticabile, come non è praticabile una riduzione dei vincitori attraverso l'aggravamento dei requisiti, non rimane che ricorrere ad un espediente per non vanificare i meccanismi, come avvenuto negli altri concorsi, cioè alla riserva dei posti. Se, perciò, verranno respinti gli emendamenti all'articolo 15, si raccomanda la soluzione qui proposta come la *ratio* estrema, e questo per varie ragioni. In primo luogo, infatti, la rilevanza dell'incarico ultranovennale ha cospicui precedenti storici nella legislazione universitaria.

In secondo luogo, il determinante rilievo dato alla libera docenza non crea ingiustizie, come qualcuno ha pensato, per il fatto che gli esami di libera docenza prima c'erano e ora non ci sono più. Il giovane che non ha sostenuto l'esame di libera docenza potrebbe dire di venire a soffrire per un qualcosa che non esiste più; ma chi è in possesso della libera docenza ha al suo attivo una documentazione delle sue capacità e del suo valore. Chi ha ottenuto la libera docenza naturalmente sa che può meritare un posto di ruolo e quindi più legittimamente pretendere o un concorso riservato o la riserva dei posti. Molte potrebbero essere le ragioni di chi non ha ottenuto la libera docenza: perché a quei tempi non riuscì, perché non fu fortunato, perché non si presentò, o perché era impreparato; ma può anche non averla ottenuta perché la mancanza di titoli scientifici lo indusse a non presentarsi. Nel dubbio la sua personalità scientifica deve essere vagliata nel concorso aperto a tutti.

Va inoltre considerato che la combinazione che abbiamo proposto, cioè almeno nove anni di incarico più la libera docenza, finisce con il dare rilievo al fatto che circa nove anni fa ebbe luogo la sospensione degli esami di libera docen-

za. Quindi sottoponiamo chi ha ottenuto l'incarico in un periodo successivo ad una prova più forte, o, per lo meno, gli diamo una considerazione minore.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti da noi proposti, mi riservo di trattarne in relazione all'articolo 4, che per noi è di fondamentale importanza, e agli altri articoli susseguenti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Le commissioni giudicatrici potranno comunque, sulla base di un motivato giudizio, designare vincitori i candidati i quali siano assistenti ordinari da almeno otto anni, che negli stessi termini di cui al primo comma maturino almeno sei anni di incarico e siano in possesso di libera docenza confermata, purché abbiano presentato la domanda di cui al primo comma. All'uopo saranno utilizzati gli eventuali posti residui di cui al secondo comma dell'articolo 2, ed ove essi non fossero sufficienti saranno effettuati gli inquadramenti anche in soprannumero.

3. 39. NICOSIA, D'AQUINO.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Le commissioni giudicatrici potranno comunque, sulla base di un motivato giudizio, designare vincitori i candidati i quali siano assistenti ordinari da almeno otto anni, che negli stessi termini di cui al primo comma maturino almeno sei anni di incarico e siano in possesso di libera docenza confermata, purché abbiano presentato la domanda di cui al primo comma. All'uopo saranno utilizzati gli eventuali posti residui di cui al secondo comma dell'articolo 2, ed ove essi non fossero sufficienti saranno effettuati gli inquadramenti anche in soprannumero.

3. 44. NICOSIA, D'AQUINO.

Al terzo comma, sostituire le parole: I vincitori che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma, *con le seguenti*: I vincitori che si trovino nelle condizioni di cui al primo ed al terzo comma.

3. 40. NICOSIA, D'AQUINO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi primo e secondo con i seguenti:

I professori incaricati stabilizzati, in servizio nell'anno accademico 1977-78, che non possono fruire del disposto del quarto comma dell'articolo 1, sono inquadrati, a decorrere per quanto riguarda gli effetti giuridici dal 1° novembre 1978, nella fascia dei professori universitari associati, restando assegnati all'università o istituto di istruzione universitaria presso cui svolgono l'incarico di insegnamento, se solo incaricati; alla università o istituto di istruzione universitaria presso cui sono assistenti di ruolo; in questa seconda ipotesi, è consentito di optare per la sede universitaria presso cui svolgono l'incarico di insegnamento, previo parere favorevole della facoltà o istituto sede dell'incarico. L'inquadramento è subordinato alla presentazione, entro il termine ultimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1, decimo comma, di apposita domanda con esplicita dichiarazione di opzione per l'inquadramento e conseguente rinuncia a qualunque altro rapporto d'impiego anche privato.

Con le stesse modalità e la stessa decorrenza sono altresì inquadrati gli assistenti ordinari, anche in soprannumero, che abbiano maturato cinque anni di incarico di insegnamento nell'anno accade-

mico 1977-78 e i liberi docenti confermati con cinque anni di incarico alla stessa data.

4. 10. COSTAMAGNA.

Poiché l'onorevole Costamagna non è presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

I professori universitari incaricati che maturino sette anni di incarico e gli assistenti ordinari, anche in soprannumero, che maturino tre anni di incarico entro l'anno accademico 1979-80, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo dei professori associati, con decorrenza giuridica 1° novembre 1978, nella fascia dei professori universitari associati, restando assegnati all'università o istituto d'istruzione universitaria presso cui svolgono o hanno svolto l'ultimo incarico di insegnamento. I titolari di più incarichi sono tenuti a dichiarare la loro opzione entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

4. 12. PERRONE.

L'onorevole Perrone ha facoltà di svolgerlo.

PERRONE. Sarò telegrafico, signor Presidente. È stato previsto all'articolo 4 che gli assistenti ordinari, anche in soprannumero, vengano inquadrati a domanda solo se abbiano maturato tre anni di incarico, e questo entro l'anno accademico 1978-79. A mio avviso, la dizione di questo articolo ha stravolto completamente la dizione originaria del decreto del Governo, che prevedeva che, con le stesse modalità previste per i professori incaricati e stabilizzati e la stessa decorrenza, venissero inquadrati gli assistenti che nell'anno accademico 1977-78 avessero avuto un anno di incarico di insegnamento. Ritengo, pertanto, che per aderire allo spirito del decreto, l'anno accademico entro il quale dovrebbe essere compiuto il triennio non potrebbe che essere il 1979-80.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

I professori universitari incaricati che abbiano maturato 6 anni di incarico con l'anno accademico 1978-79, ovvero che maturino negli stessi termini 3 anni di incarico se assistenti ordinari anche in soprannumero ovvero 2 anni di incarico se in possesso di libera docenza confermata, sono inquadrati a domanda, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 1978, nella fascia dei professori universitari associati, restando assegnati all'università o istituto di istruzione universitaria presso cui svolgono l'incarico di insegnamento. Gli assistenti ordinari possono optare per la assegnazione all'università o all'istituto di istruzione universitaria presso cui occupano il posto di ruolo, nel caso in cui esista un insegnamento ufficiale disponibile ovvero la possibilità di un raddoppio dell'insegnamento esistente in rapporto al numero degli studenti frequentanti. I titolari di più incarichi sono tenuti a dichiarare la loro opzione entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

4. 68.

MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Sostituire il primo comma con il seguente:

I professori universitari incaricati che abbiano maturato 6 anni di incarico con l'anno accademico 1978-79, nonché gli assistenti ordinari confermati anche in soprannumero, sono inquadrati a domanda, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 1978, nella fascia dei professori universitari associati, restando assegnati all'università o istituto di istruzione universitaria presso cui svolgono l'incarico di inse-

gnamento. Gli assistenti ordinari possono optare per l'assegnazione all'università o all'istituto di istruzione universitaria presso cui occupano il posto di ruolo, nel caso in cui esista un insegnamento ufficiale disponibile ovvero la possibilità di un raddoppio dell'insegnamento esistente in rapporto al numero degli studenti frequentanti. I titolari di più incarichi sono tenuti a dichiarare la loro opzione entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

4. 69.

MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

I professori universitari incaricati di insegnamento all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero gli assistenti ordinari anche in soprannumero, sono inquadrati, a domanda, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 1978, nel ruolo del docente associato, restando assegnati all'università o istituto di istruzione universitaria presso cui svolgono o hanno svolto l'ultimo incarico di insegnamento o sono inquadrati in ruolo. I titolari di più incarichi sono tenuti a dichiarare la loro opzione entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

4. 20.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire il primo comma con il seguente:

I professori universitari incaricati, dal momento in cui maturano tre anni di incarico, e gli assistenti ordinari, anche in soprannumero, sono inquadrati a domanda nel ruolo dei professori associati restando assegnati alla sede presso la quale hanno svolto l'ultimo anno di servizio.

Il trasferimento ad altra sede può essere effettuato soltanto su domanda dell'interessato. L'inquadramento è subordinato alla presentazione della domanda entro il termine ultimo di sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

4. 21.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire le parole da: incaricati che, *fino a*: in soprannumero, *con le seguenti*: cinque anni di incarico entro l'anno accademico 1980-1981, ovvero gli assistenti ordinari anche in soprannumero.

4. 22.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al primo comma, sostituire le parole da: sette anni, *fino a*: soprannumero, *con le seguenti*: tre anni di incarico con l'anno accademico 1980-81, gli assistenti ordinari anche in soprannumero.

4. 23.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al primo comma, sostituire la parola: sette, *con la parola*: cinque.

4. 24.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al primo comma, sostituire le parole: ovvero che maturino negli stessi termini tre anni di incarico se, *con le parole*: nonché gli *e aggiungere dopo la parola*: ordinari, *la parola*: confermati.

4. 25.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire le parole: ovvero che maturino negli stessi termini

tre anni di incarico se, *con le seguenti*: nonché gli.

4. 26.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire le parole: ovvero che maturino negli stessi termini tre anni di incarico se, *con le parole*: nonché gli assistenti ordinari anche in soprannumero alla maturazione del terzo anno di servizio.

4. 27.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire le parole: ovvero che maturino negli stessi termini tre anni di incarico se, *con le parole*: nonché gli assistenti ordinari anche in soprannumero alla maturazione del quarto anno di servizio. Gli assistenti ordinari con anzianità inferiore a quella indicata possono accedere, fino dall'anno accademico 1979-80, alla fascia dei professori associati mediante giudizio idoneativo di facoltà su titoli scientifici e didattici.

4. 28.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire le parole: ovvero che maturino negli stessi termini tre anni di incarico se, *con le parole*: nonché gli assistenti ordinari anche in soprannumero alla maturazione del quinto anno di servizio. Gli assistenti ordinari con anzianità inferiore a quella indicata possono accedere, fino dall'anno accademico 1979-80, alla fascia dei professori associati mediante giudizio idoneativo di facoltà su titoli scientifici e didattici.

4. 29.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire le parole: ovvero che maturino negli stessi termini tre anni di incarico se, *con le parole*: nonché gli assistenti ordinari anche in soprannumero alla maturazione del sesto anno di servizio. Gli assistenti ordinari con anzianità inferiore a quella indicata possono accedere, fino dall'anno accademico 1979-80, alla fascia dei professori associati mediante giudizio idoneativo di facoltà su titoli scientifici e didattici.

4. 30.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire le parole: ovvero che maturino negli stessi termini tre anni di incarico se, *con le parole*: nonché gli assistenti ordinari anche in soprannumero alla maturazione del settimo anno di servizio. Gli assistenti ordinari con anzianità inferiore a quella indicata possono accedere, fino dall'anno accademico 1979-80, alla fascia dei professori associati mediante giudizio idoneativo di facoltà su titoli scientifici e didattici.

4. 31.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire le parole: ovvero che maturino negli stessi termini tre anni di incarico se, *con le parole*: nonché gli assistenti ordinari anche in soprannumero alla maturazione dell'ottavo anno di servizio. Gli assistenti ordinari con anzianità inferiore a quella indicata possono accedere, fino dall'anno accademico 1979-80, alla fascia dei professori associati mediante giudizio idoneativo di facoltà su titoli scientifici e didattici.

4. 32.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: tre anni di incarico, *con le seguenti*: due anni di incarico.

4. 7. TRABUCCHI.

Poiché l'onorevole Trabucchi non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: tre anni di incarico, *con le seguenti*: un anno di incarico.

4. 70. LA LOGGIA.

Poiché l'onorevole La Loggia non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: assistenti ordinari, *aggiungere le seguenti*: nonché gli assistenti ordinari che negli stessi termini maturino 5 anni di assistentato.

4. 71. CIRINO POMICINO, GARGANI GIUSEPPE, ORSINI BRUNO, QUATTRONE, SAVINO, LO BELLO, MATTA GIOVANNI, LIMA, DEL CASTILLO, CIANNAMEA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: in soprannumero, *inserire le seguenti*: nonché liberi docenti, che abbiano svolto al 1° novembre 1978 almeno due anni di corso libero pareggiato.

4. 13. FRASCA, MARIOTTI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: anche in soprannumero, *aggiungere le seguenti*: nonché gli assistenti ordinari non professori incaricati e non liberi docenti che abbiano maturato una anzianità in ruolo di almeno sette anni.

4. 72. LA LOGGIA.

Poiché l'onorevole La Loggia non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: soprannumero, *inserire le seguenti*: ovvero assistenti ordinari o incaricati di insegnamento da almeno tre anni in possesso di libera docenza confermata.

4. 33. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: istruzione universitaria, *aggiungere le seguenti*: ivi compreso l'ISEF statale di Roma.

4. 73. LO BELLO, GRASSI BERTAZZI, CIRINO POMICINO, QUATTRONE, MATTA GIOVANNI, GARGANI GIUSEPPE, ORSINI BRUNO, LIMA, PERRONE, DEL CASTILLO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: insegnamento, *aggiungere le seguenti*: nel caso in cui l'incarico sia svolto da un assistente ordinario presso una sede universitaria o una facoltà diverse da quella ove egli è inquadrato in ruolo, l'inquadramento come professore associato, anche

in soprannumero, avviene secondo scelta dell'interessato, previo parere delle facoltà competenti.

4. 8. TRABUCCHI.

Poiché l'onorevole Trabucchi non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: I professori incaricati stabilizzati, interni ed esterni, in servizio nell'anno accademico 1977-78, permangono inquadrati nella loro posizione giuridica ed amministrativa e continueranno a svolgere la loro funzione didattica e di ricerca, nel numero dei posti attualmente ricoperti, in una categoria ad esaurimento, dove non potranno essere immessi altri professori incaricati, fino al completo espletamento dei concorsi per professore ordinario.

4. 1. REGGIANI, VIZZINI, NICOLAZZI.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: Con la stessa decorrenza sono altresì inquadrati i docenti titolari ed aggiunti delle accademie militari incaricati di insegnamento da almeno sette anni nei corsi che, ai sensi della legge 20 novembre 1971, n. 1095, sono validi ai fini del conseguimento della laurea in scienze politiche e in economia e commercio.

4. 74. REGGIANI, NICOLAZZI, VIZZINI.

L'onorevole Reggiani ha facoltà di svolgerli.

REGGIANI. Ritengo che l'emendamento 4. 1 si illustri da sé, poiché mira a conservare il posto ai professori incaricati stabilizzati sino all'espletamento dei concorsi a professore ordinario.

L'emendamento 4. 74 riguarda i docenti titolari ed aggiunti delle accademie militari incaricati di insegnamento da almeno 7 anni nei corsi che, ai sensi della legge 20 novembre 1971, n. 1095, sono validi ai fini del conseguimento della laurea in scienze politiche e in economia e commercio. È noto che gli articoli 1 e 2 della legge 20 novembre 1971, n. 1095, prevedono che agli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, provenienti dai corsi ordinari dell'accademia militare, ovvero dai corsi ordinari dell'accademia della guardia di finanza, sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello ordinario di applicazione presso la scuola ufficiali carabinieri, se ufficiali di tale Arma, o, se ufficiali del Corpo della guardia di finanza, presso l'accademia del Corpo stesso, nelle materie indicate nella tabella *A*: istituzioni di diritto privato, economia politica, scienza delle finanze, diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto penale, procedura penale, statistica, medicina legale, geografia politica, e altri che mi astengo dal ricordare. Gli insegnanti presso le accademie di queste discipline svolgono un'attività che è parificata, a tutti gli effetti, quindi, ai corrispondenti insegnamenti universitari e quindi non si vede per quale ragione si possa loro rifiutare il diritto di essere trattati alla stregua dei docenti che insegnano nelle università ordinarie. Il loro numero, tra l'altro, non è molto rilevante; e una volta accertato il principio, per i motivi ai quali si ispira questo decreto, che si debba procedere con criteri di relativa larghezza, non si vede perché tali criteri non debbano essere estesi anche a questi professori, che si trovano in condizioni assolutamente analoghe a quelle dei loro colleghi che insegnano nelle università ordinarie.

Tra l'altro, questo atteggiamento sembra anche inopportuno e sostanzialmente discriminatorio: e non ho bisogno di illustrare i motivi per cui sembra discriminatorio, perché essi sono chiari. Questi emendamenti sono stati presi in esame dalla Commissione e dal Comitato dei nove. Noi, per la verità, non abbiamo alcuna ragione per dolerci, in modo particolare, del fatto che queste considerazioni non siano state tenute presenti, né valutate, né discusse; e non abbiamo alcun moti-

vo per dolerci in modo particolare del fatto che, senza discussione, questi emendamenti siano stati messi ai voti e respinti. Tutte le maggioranze, quando assumono determinate dimensioni e misure, vedono per forza di cose, nelle questioni contingenti, crearsi al loro interno delle maggioranze e delle minoranze, e di ciò prendiamo atto. Ma per queste ragioni non potevamo fare a meno di illustrare questo emendamento, avente lo scopo di constatare che non si capisce perché agli insegnanti di questi corsi si intenda riservare un trattamento diverso e ingiustamente discriminatorio, a differenza di quanto si fa per i docenti delle università ordinarie.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: presso cui svolgono o hanno svolto l'ultimo incarico di insegnamento, *aggiungere le seguenti*: essi assumono come compito istituzionale l'insegnamento di una delle discipline ad essi affidate per l'anno accademico 1978-79, ovvero della disciplina per la quale l'interessato abbia ottenuto la libera docenza confermata, ovvero abbia in precedenza svolto un incarico di insegnamento ovvero sia o sia stato in servizio come assistente di ruolo, salvo diversa loro destinazione che dovrà essere stabilita, anche in deroga alla vigente normativa sullo sdoppiamento dei corsi, solo con il consenso dell'interessato.

4. 91. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE, BAGHINO.

Al primo comma, sostituire le parole da: I titolari di più incarichi, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: Nel caso di pluralità di incarico o comunque di discipline per le quali l'interessato, sulla base di quanto precede, abbia diritto all'inquadramento, gli interessati sono tenuti a dichiarare la loro opzione entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. Entro lo stesso termine l'interessato dovrà dichiarare presso quale facoltà intende assumere servizio.

4. 92. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE, BAGHINO.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: Entro lo stesso termine l'interessato dovrà dichiarare presso quale facoltà intenda assumere servizio.

4. 93. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE, BAGHINO.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Gli assistenti ordinari anche in soprannumero, che siano professori incaricati stabilizzati o con incarichi di insegnamento nell'anno accademico 1977-78, ovvero con la libera docenza confermata, sono inquadrati nella fascia di professori associati, restando assegnati all'università o istituto di istruzione universitaria presso cui risultano di ruolo come assistenti.

4. 94. TRIPODI, DEL DONNO, PAZZAGLIA, BAGHINO.

Sopprimere il terzo comma.

4. 95. TRIPODI, DEL DONNO, PAZZAGLIA, BAGHINO.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Per i professori incaricati stabilizzati esterni il termine ultimo di 60 giorni decorre dalla data di pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori dell'ultimo

dei concorsi per professore ordinario previsti dai programmi biennali di cui all'articolo 2, primo comma.

4. 6. PAZZAGLIA, TRIPODI, DEL DONNO, VALENSISE, SERVELLO, ROMUALDI, TRANTINO, SANTAGATI, BAGHINO.

BAGHINO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Anche se siamo in fase di svolgimento degli emendamenti, mi sia consentita una breve premessa che può avere il valore di *memento*, con l'intenzione personale che ancora valga il detto *repetita iuvant*. Con questo decreto, in effetti, noi mettiamo il carro davanti ai buoi; infatti, pensiamo di dare una sistemazione – per altro niente affatto buona, bensì appesantita da errori e ingiustizie – al personale prima ancora di aver prefigurato il nuovo assetto universitario. È come se assumessimo per una nuova azienda i dipendenti, tecnici ed amministrativi, senza aver ancora decisa la struttura e l'ampiezza dell'azienda stessa, ma avendo appena il brevetto del prodotto da realizzare.

Questa sostanziale inversione nel processo riformatore dà luogo a molti inconvenienti. Intanto, il metodo adottato per risolvere il problema del personale provocherà certamente dei ritardi nel varo della riforma universitaria; inoltre, obbligherà a certe scelte che influiranno sui contenuti della riforma, anche a scapito della valutazione organica di questi. Sarebbe stato più giusto, a nostro avviso, limitare il decreto al nostro esame alla soluzione degli urgenti problemi derivanti dalle scadenze dei contratti e degli assegni.

Appare naturale che, pur criticando lo uso del decreto, anche in questa occasione si cerchi di introdurre modifiche rilevanti attinenti piuttosto all'assetto dell'università. Meglio sarebbe stato certamente subordinare la sistemazione definitiva del personale all'approvazione della riforma universitaria.

Per venire ora agli emendamenti presentati all'articolo 4, l'emendamento 4. 91, che si riferisce al primo comma, intende evitare che non si attribuiscano all'associato i diritti alla titolarità di un corso ufficiale, per cui occorre ampliare le possibili sue utilizzazioni in funzione di criteri direttivi, salvo il consenso dell'interessato a diversa destinazione.

Come conseguenza del precedente emendamento, rileviamo che il caso di pluralità non sorge solo nel caso di pluralità di incarichi. Comunque, è motivo di nostri emendamenti provvedere per il caso in cui la materia di incarico sia insegnata presso più facoltà della stessa università, o comunque per il caso che l'interessato possa scegliere tra più facoltà della stessa università, dato che – evidentemente in vista delle strutture dipartimentali – l'associato non ha un ruolo presso la facoltà ma presso l'università. Dal momento, infatti, che se si mantiene solo il deferimento alla pluralità di incarichi deve rimanere ovviamente anche la possibilità di poter optare tra più facoltà della stessa università.

Un ulteriore emendamento, il 4. 93, riguarda una precisazione forse implicita, ma appare preferibile che essa sia esplicita, evitando così un possibile contrasto col quarto comma dell'articolo 12 dove – per coloro che abbiano il diritto all'inquadramento, ma non lo esercitano – è prevista solamente la decadenza della stabilizzazione, e non già dell'incarico. Infine, ricordiamo qui che alcuni valenti docenti, risultati vincitori di un concorso a posti di professore universitario di ruolo nell'ultima tornata di concorsi espletata dopo il 1973, si sono trovati nell'impossibilità di trasferirsi nella sede nella quale sono stati chiamati o dove sono stati assegnati d'ufficio per ragioni meramente economiche. Infatti, i professori incaricati stabilizzati che rivestivano anche la qualifica di assistente ordinario, accettando la nomina a professori universitari di ruolo per essere risultati vincitori di concorso, venivano a perdere l'importo corrispondente all'incarico retribuito e subivano, pertanto, una riduzione di stipendio di 125 mila lire

circa. Sommando alla decurtazione di stipendio suddetta anche il disagio, di natura economica e familiare, connesso al trasferimento fuori sede, il danno economico risultava per i suddetti docenti troppo rilevante e tale da non rendere in pratica conveniente l'accettazione del posto fuori della sede universitaria nella quale si trovavano e si trovano tuttora in servizio.

Il decreto-legge n. 642 in esame risulterebbe punitivo per i suddetti docenti ove non si provvedesse ad approvare l'emendamento da noi presentato. Infatti, essi verrebbero di fatto inquadrati nel ruolo di associati insieme a chi non ha mai sostenuto un concorso a livello nazionale. I professori incaricati stabilizzati con qualifica di assistente di ruolo, risultati vincitori di concorso a posto di professore di ruolo, che per ragioni economiche non hanno potuto ricoprire la cattedra universitaria, qualora non fossero inseriti nella fascia dei professori ordinari subirebbero una palese ingiustizia se si considera che oltre un migliaio degli attuali professori ordinari proviene dalla categoria dei professori aggregati promossi *ope legis* con il decreto-legge n. 580 del 1973 per avere superato un concorso su base nazionale.

Gli altri emendamenti si illustrano da sé.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i commi terzo e quarto.

4. 9. COSTAMAGNA.

Poiché l'onorevole Costamagna non è presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

4. 14.

NICOSIA, D'AQUINO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole da: dei provvedimenti, *sino a*: decimo comma, *con le seguenti*: del presente provvedimento.

4. 34.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo per gli assistenti di ruolo il diritto di tornare a fare parte del ruolo ad esaurimento qualora non superino il giudizio di conferma nel ruolo degli associati.

4. 2. REGGIANI, VIZZINI, NICOLAZZI.

L'onorevole Reggiani ha facoltà di svolgerlo.

REGGIANI. Si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il quarto comma.

4. 18.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Sopprimere il quarto comma.

4. 88.

MELLINI, GALLI MARIA LUISA, BONINO EMMA, PANNELLA.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Alle università libere, aventi diritto a norma di legge e di statuto a contributi statali, il contributo stesso è aumentato in corrispondenza del maggior onere de-

rivante dall'applicazione del presente decreto.

4. 19.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Al quarto comma, sostituire le parole: università non statale legalmente riconosciuta: *con le parole:* università libere, escluse quelle non statali confessionali.

4. 89.

GALLI MARIA LUISA, MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

MELLINI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Devo fare una precisazione. Questi emendamenti si riferiscono al quarto comma secondo la numerazione del decreto-legge, in cui il quarto comma è quello che nel testo poi adottato dalla Commissione corrisponde al sesto. Questo equivoco è sorto per il fatto che nello stampato c'è a pagina 61 il seguente *Nota bene*: « Il presente testo ha carattere ufficioso. Esso è stato preparato dal servizio Commissioni della Camera per agevolare gli onorevoli deputati nella individuazione delle singole disposizioni. Si raccomanda di non riferire a questo testo gli emendamenti che verranno presentati in Assemblea ». Allora io domando alla Presidenza, e poi dirò qual è la conclusione che se ne dovrà eventualmente trarre, che possa essere precisato che questo riferimento al quarto comma, per quanto riguarda gli emendamenti 4. 18 e 4. 19, si debba intendere sostituito con il sesto comma. Faccio presente che, per quanto riguarda il sesto comma, ciò si evidenzia proprio nell'emendamento 4. 19, perché è il testo originario del decreto che noi intendiamo sostituire. Se questa precisazione, che sarà messa a verbale, sarà intesa come sostituzione del testo dell'articolo, mi regolerò in proposito. Ringrazio per l'attenzione prestata su questa precisazione e voglio rilevare, signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, che questa questione dell'originario quarto comma dell'articolo 4 del decreto e del sesto comma del testo modificato dal Senato, e poi dalla Commissione, l'abbiamo fatta oggetto di critiche e di rilievi fin dalla proposizione della pregiudiziale. In queste nostre esposizioni siamo stati non dico avari, ma totalmente carenti di apprezzamenti nei confronti del Ministero e del « decreto del capricorno », come credo che debba essere definito questo decreto; non possiamo fare, neanche rispetto al testo della legge di conversione, alcun apprezzamento a questo « decreto del capricorno », salvo questo: per questo articolo il decreto del capricorno non conteneva...

Una voce a sinistra. Chi è ?

MELLINI. Con riferimento all'ideologia espressa dal ministro nell'unica presentazione che ha fatto di questo decreto; alla Camera non ci ha fatto alcuna presentazione se non in sede di replica, ma l'ha fatta per televisione, e in quella fase ha determinato la sua posizione come quella corrispondente al segno zodiacale del capricorno, e quindi credo che questo decreto possa essere correttamente riferito a questo segno zodiacale, per non farne un altro troppo personale.

Una voce a sinistra. Non disprezzare il capricorno !

PRESIDENTE. Per piacere, non ci si metta anche lei !

MELLINI. Non vorrei negare questo contributo che può venire per una migliore individuazione degli effetti zodiacali di questa vicenda, che di zodiacale ha molti aspetti. Stavamo dicendo che non avevamo fatto altri apprezzamenti. Il decreto non conteneva una formulazione di questo passo del suo contenuto tale da comprendere una disposizione così allarmante, come invece è inclusa nel testo passato attraverso un emendamento governativo, non ricordo se presentato al Senato o in Commissione, ma ritengo che ciò sia avvenuto al Senato. Il testo originario del decreto dell'articolo 4, comma quarto, recitava così: « Il contributo sta-

tale alle università libere legalmente riconosciute sarà incrementato in rapporto al maggior onere loro derivante dall'applicazione del presente provvedimento ». Il testo che abbiamo oggi di fronte, come ci perviene dal Senato – anche per gli incrementi di spesa – contiene una formulazione diversa con conseguenze enormemente diverse e con riflessi costituzionali di grande rilevanza. Questo è il nuovo testo: « Alle università non statali legalmente riconosciute viene corrisposto un contributo statale in rapporto al maggior onere loro derivante dall'applicazione del presente decreto ».

Il primo rilievo che deve essere fatto è di ordine soggettivo: nel testo originario si parlava di università libere; nel testo attuale si parla di università non statali. La differenza c'è. E con la denominazione universitaria libera si fa riferimento a quella particolare configurazione di istituti universitari che hanno una particolare tradizione, una particolare storia, che sono costituiti attraverso interventi di enti pubblici, locali, consorzi ed altro, ed hanno statuti e personalità giuridica propria, ma non sono considerate statali. Ma hanno un inquadramento, da sempre, come università pubbliche, come università che adempiono ad una funzione pubblica, che hanno una tradizione spesso laica. Tale configurazione non li fa degli enti di istituzione privata, di istituzione confessionale, quale che sia poi lo sviluppo che essi possono aver avuto.

È da sottolineare questo fatto della istituzione, perché ad esso fa riferimento anche la Costituzione. Nel comma in esame si parla genericamente di università non statali, abbandonando l'indicazione di università libere, che hanno una particolare individuazione; mentre le università non statali comprendono anche le università confessionali, che non hanno o non dovrebbero avere contributi a carico dello Stato.

Con questo riferimento dei contributi a carico dello Stato, passiamo ad un altro aspetto, che riguarda il dato oggettivo di questa disposizione. Nella determinazione dell'oggetto, in relazione alle caratteristiche specifiche di questa disposizione, finisce con l'individuarsi anche una diversa condizione per poter usufruire del contributo statale. Oggetto di questa determinazione, di questa disposizione, nel testo originario del decreto era l'aumento del contributo a carico dello Stato. Mentre, in questa formulazione, oggetto della disposizione, è la corresponsione – non l'aumento – di un contributo da parte dello Stato, in rapporto al maggior onere. Nel comma quarto si diceva infatti: « in rapporto al maggior onere loro derivante ».

Dobbiamo allora fare alcune considerazioni. Da una parte si tratta, è del tutto evidente, di dare qualcosa *ex novo*, perché si tratta di un contributo che viene comunque dato e che appunto può per lo meno essere *ex novo* (e dimostrerò poi che è sempre tale, perché questo ha rilievo in ordine alla determinazione della entità, che pure resta nel vago: comunque, ciò diventa anche un criterio in ordine all'entità). Mentre nel testo originario vi era un riferimento all'aumento del contributo, all'incremento del contributo, oggi abbiamo un contributo *ex novo*, senza riferimento al fatto che ci fosse o non ci fosse il precedente contributo da aumentare. Se è esatta questa individuazione – non può assolutamente essere revocata in dubbio – è anche vera un'altra cosa, e cioè che la condizione per usufruire di questo contributo varia nei due testi. In primo luogo, lo abbiamo detto e lo abbiamo rilevato, in funzione dei soggetti; in un caso le università libere, nel secondo caso tutte le università non statali, possano o non possano essere qualificate secondo una denominazione usuale come università libere.

Ma, per aversi incremento, bisogna che vi sia la cosa incrementata, e la cosa incrementata, nella specie, è il contributo. E allora, questa ulteriore condizione, che è condizione oggettiva, è che il contributo già ci fosse. Quindi, nel testo del decreto-legge avevamo l'ulteriore condizione oggettiva rappresentata dal fatto che si trattasse di una università che avesse diritto a un contributo statale. In questo

caso, abbiamo, viceversa, un contributo statale che viene comunque elargito alle università, indipendentemente dal fatto che ne fruissero o meno in precedenza. Cosicché si può dire che, mentre nell'un caso si trattava di un provvedimento attinente alla misura del contributo statale – e questo è il punto fondamentale, su cui poi si sviluppano una serie di considerazioni di merito e di costituzionalità – mentre in precedenza avevamo una disposizione indubbiamente attinente alla misura del contributo, se è vero che la condizione era quella che del contributo questa università beneficiaria della disposizione già fruisse, oggi abbiamo una disposizione attinente semplicemente alla spettanza di un contributo, che può anche per avventura tradursi in una disposizione attinente all'incremento di un contributo esistente, ma che può anche rappresentare una attribuzione *ex novo* di un contributo mai versato dallo Stato, al quale mai avrebbe avuto diritto questo ente.

Per la precisione e per una corretta valutazione della differenza tra i due testi, a proposito della quale bisogna essere molto chiari prima di passare allo svolgimento di tutta una serie di questioni che emergono da questa strana vicenda della formulazione del testo, bisogna anche dire che la questione non ha poca importanza, anche in ordine alle possibili determinazioni del contributo stesso. È di tutta evidenza che se si fosse trattato di un incremento del contributo statale, criterio esatto e logico per tale riferimento avrebbe dovuto essere quello della proporzionalità rispetto a due elementi diversi, l'uno rappresentato dall'entità del contributo preesistente, l'altro dalla entità del maggior onere per l'università, in base alle disposizioni contenute in questa legge ed all'incidenza che esse in concreto possono avere nella vita dell'università stessa. Le norme contenute in questa disposizione saranno applicate nella università, salvo che non intervenga l'applicazione di quella strana disposizione di quell'articolo che è stato inserito successivamente, per il quale non si comprende bene se queste università saranno tenute comunque, sempre, ad applicare queste disposizioni. Si tratta di una disposizione molto delicata, di cui parleremo in sede di dichiarazione di voto sull'articolo, in quanto queste disposizioni sarebbero applicabili in quanto le università stesse provvedano a modificare i relativi statuti.

Come dicevo, il criterio dell'aumento è soggetto a due diversi elementi: l'entità dell'onere maggiore per l'università e l'entità del contributo già fruito. Ora, il criterio formulato dal decreto non era quello del semplice aumento proporzionale del contributo in relazione al maggior onere o all'incidenza di questo rispetto alle spese generali dell'università. Non si arrivava, infatti, ad una siffatta specificazione. È certo però che questo elemento dovrà comunque essere preso in considerazione. Come, infatti, non si può parlare di aumento dell'onere se non vi è un contributo preesistente, così, quando si tratta di determinare l'entità di questa somma in più che viene versata, non si può prescindere, nella determinazione del *quantum*, dal *quantum* del contributo precedentemente versato.

Su questa duplicità di elementi dovrà fondarsi la determinazione ed appare molto strano che questa non sia altrimenti precisata; quindi, dobbiamo essere particolarmente attenti nell'individuazione di questi elementi, una volta che il criterio non è stato meglio determinato. Quando si tratta di denaro dello Stato io credo che lasciare così nel vago un maggior contributo non sia opportuno. Tuttavia avevamo almeno due elementi mentre ora, nel testo in esame, anche tale duplicità di elementi viene a cadere, perché non facendosi più riferimento al contributo precedentemente versato, sia che il beneficio riguardi in concreto un'università che ne usufruisce, sia che riguardi una università che non ne abbia mai usufruito, noi non potremo più far riferimento all'entità – sia pure per la determinazione del *quantum* – di un contributo che nella generalità dei casi contemplati dal disegno di legge potrebbe non essere mai stato corrisposto. Quindi il criterio, essendo svin-

colato dalla preesistenza di un contributo, evidentemente non potrà mai essere determinato; pertanto anche nei confronti delle entità del contributo stesso noi ci troviamo di fronte ad una svolta, ad un mutamento nei due testi.

Detto questo, precisata cioè la portata della differenziazione, io credo sia necessario entrare nel vivo della questione, interpretando il suo significato politico che non è solo quello dell'aumento della spesa, né quello dell'aumento dei casi cui la disposizione si riferisce, ma che ha – data la materia delicata, perché tale dovrebbe essere considerata – una particolare rilevanza, anche costituzionale.

La spesa pubblica a favore della scuola non statale, della scuola confessionale — per dare nome e cognome ai destinatari di questa maggiore spesa — è stato un oggetto ampiamente dibattuto in questa aula proprio quando si è discusso della Costituzione della Repubblica in rapporto alla libertà dell'insegnamento, alla posizione della scuola statale rispetto alla scuola privata, alla posizione della scuola statale in ordine alla rilevanza giuridica dei titoli di studio da essa conferiti, all'adempimento della funzione didattica in senso generale — sotto questo profilo è stata soprattutto la posizione dei cattolici a prospettare la scuola privata come una delle componenti nell'adempimento della funzione didattica — e di conseguenza si è posto il discorso del relativo onere finanziario. Il principio della parità tra scuola privata e statale, inteso nella doppia accezione, da parte dei componenti dell'Assemblea che qui sedeva in funzioni di Assemblea Costituente; della parte cattolica, che sosteneva il principio della parità, da individuarsi non soltanto negli effetti giuridici del compimento degli studi in queste entità, e dei titoli di studio da esse rilasciate, ma una parità da ritrovarsi nelle condizioni per l'esercizio di questa funzione di insegnamento. Tale parità si rifletteva sulla parità di condizioni in ordine al dato finanziario del contributo dello Stato. Questa era la posizione espressa dai cattolici. La posizione laica, invece, pur con diversificazione in ordine alle condizioni cui sottoporre questo riconoscimento per gli effetti giuridici del compimento degli studi nell'una o nell'altra università, al trattamento del personale, alla mobilità del personale tra l'una e l'altra scuola, era in gran parte compatta sul negare che questa posizione di parità presupponesse e comportasse un uguale onere di carattere finanziario per lo Stato rispetto alle scuole da esso stesso istituite e alle scuole da altri istituite. In altre parole, la posizione laica esprimeva e tuttora esprime il concetto che l'onere debba competere a chi istituisce le scuole; e se si può discutere di quelli che possono essere gli effetti, non si può viceversa mettere in dubbio che lo Stato paga le scuole che istituisce, alle quali ha il diritto di dare la propria impronta, per garantire quelle condizioni che ritiene essere proprie della scuola statale stessa, e che quindi non possono essere rimesse a chi di tali scuole si faccia soltanto promotore, senza assumerne neanche l'onere.

Direi che, sotto questo ultimo profilo di qualificazione, questa è la scelta che è stata fatta dal legislatore costituente: il legislatore costituente ha stabilito il principio della libertà di istituzione di scuole statali, il diritto dello Stato di regolare le condizioni per la parità, di prevedere espressamente questa parità di condizioni, di favorirla, certamente; ma ha anche stabilito che la libertà di istituzione di scuole da parte di altri enti deve essere sottoposta a questa condizione, che non debbono esservi oneri per lo Stato.

In realtà, siamo in un paese che si dice essere la patria del diritto, ed in cui questa attribuzione che ci facciamo di questo titolo di nobiltà sembra tradursi poi nella ulteriore interpretazione di essere la patria della versatilità del diritto, e comunque di una capacità di virtuosismo giuridico rispetto ai fatti essenziali della nostra vita giuridica e costituzionale. Questa formulazione fu combattuta aspramente, sottolineandone l'iniquità, che deriverebbe dal fatto che con questo sistema (furono dette parole molto precise, a questo riguardo, da Dossetti, da Aldo Moro, da altri di parte cattolica), senza oneri per lo Stato, si arrivava

al divieto per lo Stato di intervenire finanziariamente per favorire qualunque istituzione scolastica, arrivando pure a dire che questo coinvolgeva anche scuole che fossero per avventura da istituirsi da enti pubblici, magari da enti territoriali e, quindi, con una restrizione rispetto al concetto di scuola di Stato, in modo da considerare come scuola statale soltanto quella dell'amministrazione dello Stato e non di altri enti della Repubblica e, quindi, con una concezione più ristretta, ma comunque, e soprattutto, identificando questa formulazione: « senza oneri per lo Stato » con l'altra: « con il divieto di contributi da parte dello Stato ».

Questa interpretazione è quella che è stata data quando si è discusso nell'Assemblea Costituente questa disposizione, ed è stata la motivazione con la quale, da parte della componente democratico-cristiana della Costituente, è stata combattuta aspramente, vigorosamente ed anche a livello scientificamente elaborato e certo non suscettibile di distrazioni o di false rappresentazioni del contenuto stesso delle norme discusse in questa aula. Dobbiamo dire, allora, che questa è l'interpretazione che ci veniva dall'altra parte, quella che, però, appena la norma è passata, ha sviluppato la teoria opposta, quella, cioè, che la formulazione: « senza oneri per lo Stato » non rappresentasse affatto una diversa disposizione se non quella che non fosse da ritenere semplicemente obbligatorio l'intervento dello Stato. Questa interpretazione *ex post* di questa disposizione fatta appena licenziato dall'Assemblea Costituente il testo della Costituzione, ai primi casi in cui si è posto questo problema, ha dato luogo alla conclusione secondo la quale la formulazione: « senza oneri per lo Stato » rappresenterebbe, semplicemente, la constatazione che lo Stato non assume automaticamente, rispetto alle scuole che siano istituite da privati, l'obbligo di provvedere ad erogare contributi da parte sua. È certamente una interpretazione aberrante, a nostro avviso, per un doppio motivo: l'uno è rappresentato dalla stessa storia di questa discussione; c'è una interpretazione storica che io ritengo facile nei confronti di una norma costituzionale che ha avuto elaborazione in un momento preciso, con un preciso schieramento delle forze che hanno espresso determinate formulazioni che, in genere, corrispondono anche ad una storia, ad una ideologia già dibattuta nel paese. Si dimostrerà così che certe formulazioni corrispondono chiaramente ad un indirizzo sul quale è poi facile riscontrare ogni caso che venga presentato al confronto con la norma, così che essa venga ad esso integrata, agli effetti della sua interpretazione, proprio da quelle che sono queste formulazioni della sua storia, della sua elaborazione e delle opinioni espresse dalle parti contrastanti nel momento in cui si è passati alle votazioni ed alla elaborazione ed approvazione della norma costituzionale.

Dall'altro lato, esiste un criterio interpretativo che porta alle stesse considerazioni, alle stesse conclusioni ed è il criterio logico; se noi adottassimo questa interpretazione, e cioè acconsentissimo a ritenere che questa norma della Costituzione equivale, come ci si vuole convincere che sia, alla affermazione che lo Stato non è obbligato e che quindi è libero di assegnare o meno dei contributi e che, quindi, quel « senza oneri » significa che lo Stato non assume automaticamente degli oneri, dovremmo dire che – visto che questa norma deve avere pure un significato – ogniqualvolta lo Stato riconosce una qualche libertà di costituire degli enti, siano essi con finalità politiche, sociali o commerciali, mancando una corrispondente formulazione a quella dell'articolo della Costituzione del quale ci stiamo occupando, automaticamente assume i corrispondenti oneri.

Cioè se quel « senza oneri » non significa nulla, cioè se non significa il divieto di riconoscere degli oneri allo Stato, ma semplicemente la non assunzione, allora perché quella espressione non significhi nulla bisogna stabilire che nei casi in cui manca, automaticamente lo Stato assume questi oneri.

Come conseguenza logica di questa interpretazione si ha che, poiché lo Stato prevede la costituzione di società per azioni, formate per effetto della libera iniziativa

economica dei cittadini, allora lo Stato assume un onere per il funzionamento di queste società e per quello di qualsiasi altro ente. In altre parole, non essendo stabilito che ciò avviene senza oneri per lo Stato, questi automaticamente si producono.

Evidentemente, si tratta di una interpretazione aberrante. Potrà rispondere ad una certa prassi e teoria di uno Stato che si fa portatore di contributi e di beneficenza per tutti, soprattutto per chi ne ha meno bisogno, di contribuzione generalizzata da parte dello Stato, ma affermare che questo possa essere sul piano giuridico qualcosa che discende semplicemente dal fatto che lo Stato attribuisce la libertà di organizzazione di certi enti e che da questo derivi automaticamente il fatto che lo Stato assuma nei confronti di questi enti un obbligo di provvedere alla loro sussistenza, attraverso sue contribuzioni, mi sembra aberrante.

Se questa interpretazione è aberrante, lo è anche quella che vuole interpretare l'articolo relativo alla scuola privata, alla scuola non statale nel senso indicato da chi sostiene che quella formulazione non comporta il divieto per contribuzioni da parte dello Stato.

Credo che su questo argomento tutto quanto è stato scritto, con impegno di parte, da studiosi costituzionalisti di parte cattolica dopo la promulgazione della Costituzione, contraddica in maniera palese quanto è stato detto da studiosi della stessa parte, che pure sedevano nell'Assemblea Costituente, in cui svolsero un ruolo determinante e sostennero una posizione diametralmente opposta.

Il dettato costituzionale oggi viene violato nel momento in cui lo Stato, di fronte a scuole genericamente indicate come non statali, mentre in realtà sono scuole confessionali, interviene con contribuzioni, assumendo oneri anche per questo tipo di scuole.

Si tratta di un problema di grande rilevanza su cui il confronto rispetto al problema della confessionalità o no dello Stato, della laicità dello Stato o del cosiddetto pluralismo finisce oggi con l'essere il termine con cui surrettiziamente si introducono molto spesso concezioni diverse ed opposte, talvolta inaccettabili, perché non hanno nulla a che fare con il concetto di laicità, e che cercano di ridurre la vicinanza di diverse posizioni religiose ad un livello che io amo definire « delle capitolazioni dell'impero ottomano » oppure del regime libanese, cioè quasi una istituzionalizzazione della pluralità di confessionalismi statali.

Questo è un punto che fa molto comodo a coloro che vogliono abbandonare ogni concezione di laicità dello Stato.

Noi abbiamo rilevato immediatamente il significato che è stato assunto da questa norma nella formulazione che oggi è soggetta alla nostra attenzione ed approvazione. Si tratta di una formulazione che si differenzia totalmente da quella originaria del decreto, per cui dobbiamo dare atto al Governo di non aver creato i presupposti per dare alla scuola confessionale un contributo che essa non ha diritto di ricevere e di avere altresì correttamente limitato il suo intervento in ordine alla entità del contributo, quando una norma di legge o di statuto comporti un intervento dello Stato al momento istitutivo di quel tipo di scuola (ciò vale anche per l'università libera, senza una dipendenza diretta dalle norme di intervento legislativo da parte dello Stato).

Questa norma, invece, nel corso della fase di conversione in legge subisce una serie di modifiche che le fanno assumere un carattere completamente diverso. Noi siamo contrari, assolutamente contrari, a questa seconda formulazione sia per i suoi contenuti sia per i suoi aspetti di carattere costituzionale, tanto è vero che ne abbiamo fatto oggetto di una questione di costituzionalità, alla quale, naturalmente, non è stata data alcuna risposta. Il collega Armella, che ha fatto un intervento a nome della maggioranza, non ha rivolto il minimo accenno a tale questione, anche se il suo è stato un intervento che avremmo potuto definire suicida, nel senso che egli, nella sua onestà e coerenza di parte, ma allo stesso tempo nella sua profonda onestà intellettuale, ha finito per fare un intervento in cui le motivazioni sembravano formulate allo

scopo di svuotare completamente le conclusioni. Le prime, infatti, corrispondevano alla sua coscienza di giurista, le seconde alla sua lealtà di parte. Ne è venuta fuori una sorta di schizofrenia nell'argomentare, che, certamente, non è propria del giurista, né del politico, ma del difficile accostamento tra le posizioni del giurista e del politico. Non affrontare questo tema, pertanto, ha significato, certamente, il risparmiare a se stesso e agli altri una ulteriore necessità di arrivare a delle conclusioni precise, anche se, probabilmente, la sua appartenenza ad una posizione culturale, oltre che politica, gli avrebbe consentito di mostrarsi, in questo caso, un poco più convinto di quanto non si sia mostrato sul decreto-legge.

È vero che è consentito ad un ministro, ad un uomo di parte, ad un parlamentare, ad una persona che debba, in qualche modo, replicare a dei rilievi, non dico prendere degli atteggiamenti di sufficienza, ma non addentrarsi in tutte le questioni che gli vengano poste, non perché *de minimis non curat praetor,* ma perché la economia dei dibattiti parlamentari non consente di avere nelle repliche quella completezza alla quale ognuno che propone una qualche argomentazione, ritengo, potrebbe aspirare; però, che non sia possibile tacere quando i rilievi concernono questioni che, pur non avendo il carattere della novità — non abbiamo la pretesa di rappresentare qui la verità, anzi abbiamo l'orgoglio di proporre cose che da altri, che oggi voteranno contro questi nostri emendamenti, sono state nel passato egregiamente sostenute — hanno, tuttavia, grande importanza, dato che è in giuoco la Costituzione.

DA PRATO. Anche tu fai l'ostruzionismo? Ma nel vostro documento non c'è scritto che anche voi facevate l'ostruzionismo.

MELLINI. Chi ti dice che io non debba fare l'ostruzionismo? Comunque, mi fa piacere il fatto che i documenti radicali, qualche volta, riscuotano l'attenzione delle altre parti politiche. Continuerò a parlare e ti dirò...

DA PRATO. Il documento è falso, allora.

MELLINI. Se il documento è falso, non hai da fare altro che denunziarmi. Quanto all'ostruzionismo, sappi che io ho sempre sostenuto che esso non possa essere fatto che in occasioni di violazioni della Costituzione e per la difesa di princìpi di funzionalità del Parlamento.

PRESIDENTE. Rimanga aderente al tema degli emendamenti, onorevole Mellini.

MELLINI. Sto parlando della Costituzione.

PRESIDENTE. No, sta parlando dell'ostruzionismo. Parli dell'emendamento sulle università libere. Fino ad ora ella si è attenuto strettamente al tema; prosegua senza discostarsene.

MELLINI. La ringrazio, perché considero doveroso rimanere strettamente aderente al tema. Chiedo scusa se me ne sono allontanato, ma non è stato per mia iniziativa.

Dicevo, altre parti politiche hanno, in altri tempi, fermamente difeso queste posizioni. Noi non pretenderemo, oggi, di avere il privilegio della novità e della originalità nel sostenere posizioni di questo tipo. Siamo, infatti, convinti che questi princìpi non abbiano costituito certamente nel frattempo una modificazione, anche se le posizioni delle parti politiche, che li hanno sostenuti in passato, possono essere modificate. Ma un ministro, dicevo, non può certamente, anche in presenza di rilievi di carattere costituzionale che non hanno il pregio dell'originalità, poiché rappresentano posizioni coerenti su problemi molto delicati e molto importanti, da altri sostenute certamente molto meglio di quanto io stesso, o chiunque della mia parte, non riesca a fare, un ministro non può, dicevo, non dire una parola su questo rilievo. Ma il ministro ha ritenuto di non dirla; una risposta non ci è venuta, una spiegazione non ci è venuta, una indicazione in ordine anche ai motivi pratici di questa modificazione non ci è venuta.

Il Governo non ci ha detto perché, avendo preso, con il decreto-legge, una determinata posizione, che noi ritenevamo non conforme alla Costituzione, abbia ritenuto di accedere a una posizione diversa emersa al Senato e oggi ritenga di poterla legittimamente, dal punto di vista costituzionale e dal punto di vista della coerenza con le sue precedenti determinazioni, sostenere davanti alla Camera. Credo che il Governo, su una questione di questo genere, dovrebbe pur darci una risposta, e ci auguriamo che in sede di discussione degli emendamenti che a questo proposito abbiamo presentato non ci si limiti, da parte del relatore e del Governo, alla solita formula: « Il relatore è contrario, il Governo è contrario ». Credo che, quando si oppone una questione che ha rilevanza costituzionale, non sia un fatto di cortesia rispondere con argomentazioni agli emendamenti e alle argomentazioni di chi li propone e li sostiene, ma sia un fatto di correttezza non tanto tra il Governo e il singolo parlamentare, ma nei confronti dell'istituzione parlamentare e della stessa Costituzione, perché proprio rispetto a rilievi di questo tipo maggiore scrupolo e maggiore preoccupazione dovrebbe mostrare l'esecutivo e ogni parte della Camera dei deputati. Il Governo dovrà dire appunto per quale motivo si è voluto discostare dalla prima stesura del progetto e quale sia la *ratio* di questo atteggiamento, quale la motivazione, quali le conseguenze, quale l'entità. Se ci allontaniamo dai problemi che hanno rilevanza costituzionale, passiamo ad aspetti certamente non meno rilevanti e che rappresentano anche una specificazione, un modo di essere della violazione lamentata. Il Governo dovrà ad esempio dire quale sia l'entità della spesa, che dovrà essere sopportata per dare esecuzione a questa diversa formulazione.

Detto questo e fatti questi rilievi in ordine a quello che è, a nostro avviso, un preoccupante mutamento del quadro dell'esposizione finanziaria, dobbiamo passare ad esaminare il contenuto dell'emendamento 4.18: sopprimere il sesto comma; abbiamo, infatti, precisato che il riferimento è al sesto comma.

Qual è la conseguenza di questa nostra proposizione? Dobbiamo dire anzitutto che anche qui — e l'abbiamo già detto — non abbiamo avuto il pregio della novità per ciò che riguarda questo rilievo di carattere costituzionale. Non abbiamo la pretesa dell'originalità, non siamo stati originali neanche nella formulazione di questo emendamento.

I colleghi Spaventa ed Orlando hanno proposto un analogo emendamento; e analogo emendamento è stato proposto dai colleghi Castellina, Magri, Milani Eliseo e Corvisieri. Speriamo che nell'ambito di questo nuovo quadro dei rapporti instauratisi, più o meno momentanei e precari, non si arrivi anche ad una diversa formulazione del pensiero relativo alla interpretazione della Costituzione, affinché non si creino e non rivivano « steccati » che separano i laici ed i cattolici; separazione che, del resto, non credo sia mai stata una preoccupazione per i proponenti dell'emendamento 4.35 e neppure per i colleghi Gorla e Pinto, che hanno proposto un analogo emendamento. Ciò significa che non siamo stati originali neanche nella formulazione degli emendamenti: certamente questo fatto ci è di conforto per ribadire l'opportunità delle nostre proposte di modifica del testo.

Con la soppressione del suddetto comma dell'articolo 4 noi intendiamo modificare anche la formulazione di tale articolo elaborata dal Senato: vogliamo, cioè, « togliere di mezzo » il problema dei contributi alle università non statali. Tale problema ritengo sia opportuno e conveniente valutarlo ed approfondirlo anche da questo angolo visuale.

La disposizione di legge di cui stiamo discutendo prospetta una visione dell'università come momento di collocamento: l'università viene concepita in funzione del collocamento degli insegnanti; gli organici non sono coperti da un corrispondente numero di docenti, ma, al contrario, gli organici coprono i docenti. Questa è l'essenza del provvedimento: la copertura, con organici diversi, di docenti che ci sono e che bisogna qualificare e stabilizzare. Questa è la formulazione concepita da un Governo che si sostituisce agli organi di autogover-

no delle università in questa funzione di « sarto », in questa funzione di copertura, in questa provvista non di benefici ecclesiastici, ma universitari. Se questa è la logica del provvedimento al nostro esame – logica non nostra – bisogna chiedersi come vada inquadrata e soprattutto come vada collocata, in un articolo come quello in discussione (che tratta dell'inquadramento dei professori associati), la disposizione relativa al contributo dello Stato a favore delle università. In relazione al quarto comma di questo articolo 4, il problema prospettato diventa ancor più delicato, dal momento che mi sembra che a questo proposito sia stato messo « un carro avanti ai buoi ». Infatti, la misteriosa norma contenuta nel comma quarto, nell'estendere alle università non statali quanto altrove previsto e cioè definendo che i docenti di tali università debbono essere considerati come professori associati, stabilisce che « l'inquadramento ha luogo presso tali università legalmente riconosciute » – e fin qui non esistono problemi – « purché il relativo statuto lo preveda », attraverso il necessario adeguamento. Qui ci troviamo di fronte alle solite espressioni sibilline, perché è evidente che i relativi statuti non lo prevedono. Infatti, non possono prevedere il professore associato, non possono prevedere la collocazione dei professori associati, in quanto questi formano una nuova istituzione. A questo punto, è ben difficile pensare che questi istituti possano avere questa capacità divinatoria che non compete altro a chi abbia poteri divinatori o a chi si interessi di astrologia, ma non certamente agli statuti dell'università...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, ormai è diventato noioso questo ritornello, la prego di tornare al tema !

MELLINI. Signor Presidente, il riferimento specifico...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, lei si è concesso fin troppo questi riferimenti. Fare una volta una battuta può essere di dubbio buon gusto, ma può essere tollerato; però, che a ogni piè sospinto si torni sullo stesso argomento, non è possibile. Vorrei vedere come reagirebbe lei se questo comportamento venisse adottato nei suoi confronti ! La prego di andare avanti.

MELLINI. ...Dovrò dire capacità di previsione. Io dico che gli statuti non possono avere capacità di previsione in ordine a future leggi: mettiamola in questi termini. Di conseguenza ci sembra che questo comma vada interpretato nel senso che, a questo punto, o vi è un adeguamento o altrimenti questa norma non si applica nei confronti delle università non statali. Allora, il problema del maggior onere è un problema che va subordinato ad una facoltà potestativa, da parte di questa università, di adeguare o non adeguare. « Purché vi provvedano » significa semplicemente che questa norma riguarda la necessità di inquadrare, come professori associati, gli incaricati che abbiano svolto queste funzioni presso le università stesse. In altre parole, riguarda solo in via eventuale queste università.

A questo punto e in queste condizioni, parlare sin da ora di un contributo io credo sia prematuro. È evidente che questa formulazione potrà intervenire soltanto nel momento in cui queste università interverranno con le modifiche del proprio statuto. Sappiamo che gli statuti di queste università dovranno essere approvati con particolari forme. Se è così, allora, in questa fase, potrà vedersi se il contributo statale che è previsto dallo stesso statuto, in genere o da particolari disposizioni, debba essere integrato o meno in relazione al fatto che sia intervenuto da parte di queste università quell'adeguamento statutario che comporta il maggior onere, che non sarà invece intervenuto se l'università non avrà ritenuto di doversi adeguare. Questa considerazione, indubbiamente, porta a conseguenze molto gravi in ordine ai tempi in cui debba intervenire questo provvedimento. Evidentemente esso tarderà, se dobbiamo addirittura in questa sede, oltre a tutte le altre determinazioni, provvedere anche ad un adeguamento degli statuti dell'università. Sappiamo come questo procedimento per la modifica dello statuto sia soggetto ad una serie di incombenze. Allora abbia-

mo ragione di ritenere che questi tempi siano lunghi a causa di queste procedure; in fondo questo meccanismo, insieme alle previsioni dell'intera legge, è largamente ottimistico per tutto ciò che attiene ai tempi. Si parla, infatti, di tempi che sono molto spesso ristretti; si parla, in generale, di intervento della riforma a sistemazione avvenuta, a problema risolto. Infatti, il il problema non viene risolto soltanto con la formulazione delle leggi, ma con la loro attuazione. Altrimenti, la riforma interverrebbe in un momento in cui vi è il caos della fase attuativa delle disposizioni. Nessuno, che abbia senso di responsabilità, può immaginare come ottimale un momento di questo tipo per l'attuazione della riforma dell'università. Evidentemente, se i tempi sono questi, mi sembra che preoccuparsi subito di stabilire che devono essere aumentati i contributi, ed inserirlo in questa norma, che, guarda caso, ha questa denominazione: « inquadramento della fascia dei professori associati », e stabilire che le università non statali provvedano anch'esse a modificare i propri statuti in modo da consentire la collocazione di docenti come professori associati al proprio interno, senza quindi riversarli all'esterno, costituisca, sotto un certo profilo, per quello che riguarda le università confessionali – diciamolo chiaramente – l'anticipazione della realizzazione della bozza Andreotti, che stabilisce che, quando i docenti non sono graditi, e quindi viene loro revocato il famoso permesso di agibilità ecclesiastica, di agibilità confessionale, questi docenti sono riversati e devono essere collocati presso le università statali. A questo punto, ciò che in quel contesto avviene con qualche nota di scandalo, qui può essere fatto in attuazione di una norma di carattere generale, apparentemente non del tutto ovvia, ma che viceversa poi determina il potere di liberarsi di quella fascia di precari che forse è la meno gradita all'interno di università che hanno problemi di questo tipo. Noi tutti ricordiamo il caso Montezemolo, il caso dell'università del Sacro Cuore, alla sua facoltà di medicina di Roma, con tutte le polemiche che sono sorte intorno alla revoca del nulla-osta ecclesiastico per Montezemolo e per l'altro docente. A questo punto, si ha la possibilità, oggi, quando si tratti di professori non di ruolo, e si tratti di inserirli, di sistemarli come professori associati, di non adeguare lo statuto, e quindi di poter eventualmente decidere diversamente, non provvedendo al loro inquadramento e riversandoli nelle università statali, poiché un inquadramento dovrà pure essere dato. E la determinazione dell'università in ordine al suo statuto finisce per essere una determinazione in ordine alla accettazione o meno della norma. Questa opzione sull'accettazione della norma è certamente qualche cosa di particolarmente rilevante e grave.

A questo punto ci si domanda: questa preoccupazione di provvedere immediatamente alla formulazione di questo diritto a un contributo statale, esteso anche ai casi in cui in precedenza nessun contributo veniva versato, non diventa fin da ora qualche cosa che va a determinare una sorta di contrattazione tra lo Stato e l'università confessionale, e l'università libera ? Che cosa avremo ? A questo punto, sarà dato un potere – se mettiamo in correlazione il quarto comma con il sesto comma – alle università libere, che potranno dire al Ministero della pubblica istruzione: Noi prendiamo questi associati, a condizione che voi ci paghiate, a condizione che venga il contributo; diversamente, non li assorbiremo. Questa sarà la conseguenza. Il meccanismo funziona in questo modo: diventa un meccanismo perverso, perché attribuisce un potere contrattuale all'università libera e, a maggior ragione, all'università confessionale, di potersi atteggiare nei confronti del Ministero in posizione di contraente di una sorta di contratto in cui, da una parte, c'è l'accettazione della norma attraverso la modifica del proprio statuto e, quindi, con la possibilità di collocare presso se stessa i docenti in questione, dall'altra c'è la corresponsione di un contributo. Quindi, l'università accetta i docenti, ma a pagamento, con la possibilità, quindi, di una certa elasticità, che è lasciata in questa determinazione che, come abbiamo visto, non è più legata all'entità del contributo precedentemente corrisposto. Di conseguenza, avremo una vera e propria

contrattazione: ci prendiamo tanti associati e lo stabiliremo nel nostro statuto, se ci fa comodo, se l'entità del contributo sarà sodisfacente per noi. Questa è una strada certamente pericolosa, perché il rapporto tra lo Stato e le università non statali, impiantato in questi termini, diventa il peggiore che si possa immaginare, con conseguenze certamente molto gravi. Io credo che questo dovrebbe essere evitato. Quindi la soppressione del sesto comma – come ripeto, mi fa piacere l'aver trovato in altri gruppi un atteggiamento conforme e coerente rispetto alle nostre posizioni – sopperisce a questa esigenza di eliminare in radice questa norma, che suscita questioni di carattere costituzionale di grande rilevanza, e per di più nella maniera meno adatta: a questo punto ognuno si assuma le proprie responsabilità. Se si vogliono istituire contributi a favore di università confessionali, lo si dica chiaramente al paese e al Parlamento. Non si può prevedere questo attraverso una modificazione apparentemente innocente di una disposizione e in sede di discussione affrettata del decreto. La fretta è la conseguenza dei termini costituzionali previsti per la conversione di un decreto-legge, per cui anche il contrasto su determinate questioni viene condizionato da problemi di termini costituzionali e dai riflessi politici derivanti dalla responsabilità del Governo e da una sorta di questione di fiducia che il Governo pone. Di conseguenza, anche le modificazioni introdotte in questa forma finiscono per assumere una particolare rilevanza, per la necessità di procedere in un certo modo, e tale rilevanza finisce per spostarsi sul piano dei riflessi che tali modificazioni possono avere sulla posizione del Governo. Questa è la questione che abbiamo inteso sottoporre con questo emendamento.

A questo punto, credo che sia di rilevante importanza il fatto che si sia cercato di far passare alla chetichella una questione così importante nell'ambito della conversione di un decreto-legge. Quanto meno, la proposizione di questo emendamento servirà a fare in modo che ciascuno assuma le sue responsabilità e non si tenti di far passare come un semplice aggiustamento tecnico quello che invece, a nostro avviso, comporta una diversa formulazione rispetto al decreto-legge.

La soppressione di questo comma consente anche di eliminare un motivo di turbamento nei rapporti tra università libere e università confessionali, soprattutto in relazione all'allarmante formulazione del quarto comma, che finirebbe per assumere una fisionomia più grave in relazione al sesto comma in esame. Inoltre, il fatto che sia stata introdotta in questa forma una norma di particolare rilevanza costituzionale deve suscitare allarme e preoccupazione. In ultimo, vi è un problema di merito. Pertanto, sopprimendo questo comma si farà opera di miglioramento del provvedimento, eliminando uno dei motivi di fondo per i quali, proprio perché hanno rilevanza costituzionale, noi abbiamo ritenuto doveroso assumere questo atteggiamento di ferma opposizione, e di uso di tutti i mezzi consentiti per dare al Parlamento ed al paese un segno del nostro allarme e della nostra preoccupazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, dopo le parole: università non statale legalmente riconosciuta, *aggiungere le seguenti*: ivi compresi gli ISEF non statali legalmente riconosciuti.

4. 75. LO BELLO, GRASSI BERTAZZI, CIRINO POMICINO, QUATTRONE, MATTA GIOVANNI, GARGANI GIUSEPPE, ORSINI BRUNO, LIMA, PERRONE, DEL CASTILLO.

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

Sono esonerati dal giudizio di conferma in ruolo i professori associati inquadrati in base al primo comma, i quali siano in possesso della libera docenza confermata.

4. 96. NICOSIA, D'AQUINO.

Sopprimere il sesto comma.

4. 3. SPAVENTA, ORLANDO.

Sopprimere il sesto comma.

4. 35. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sopprimere il sesto comma.

4. 36. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Alle università non statali legalmente riconosciute, il cui consiglio di amministrazione abbia, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, richiesto la stabilizzazione, viene corrisposto un contributo statale in rapporto al maggior onere loro derivante dall'applicazione del presente decreto.

4. 5. BARTOCCI.

Sostituire il settimo comma col seguente:

I professori incaricati non stabilizzati e non assistenti di ruolo e non liberi docenti, dal momento in cui maturano cinque anni di incarico, nonché gli assistenti ordinari non professori incaricati e non liberi docenti, hanno diritto all'inquadramento in soprannumero tra gli associati previo giudizio di idoneità su titoli scientifici.

4. 11. COSTAMAGNA.

Al settimo comma, sopprimere le parole: su motivata deliberazione della facoltà presso cui il docente debba essere inquadrato.

4. 76. MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Al settimo comma, sopprimere le parole da: su motivata *a* inquadrato.

4. 37. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire l'ottavo comma, con il seguente:

Il rettore o direttore dell'istituto di istruzione universitaria presso cui i docenti interessati all'inquadramento prestano servizio, quale organo decentrato dello Stato, adotterà i relativi decreti di nomina.

4. 38. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il nono comma con il seguente:

I professori incaricati per tutto o per parte dell'anno accademico 1977-78 o confermati o proposti da una facoltà per l'anno accademico 1978-79 entro il 31 ottobre 1978, anche se non sia intervenuto o non intervenga il richiesto nulla-osta ministeriale, e coloro che abbiano maturato almeno 12 mesi di incarico di insegnamento nell'ultimo triennio nonché gli assistenti ordinari anche in soprannumero, possono accedere al ruolo dei docenti assistenti ordinari, anche in soprannumeso da commissioni nazionali e basate su titoli scientifici prodotti dal candidato.

4. 82. MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Al nono comma, sopprimere le parole: anche se non sia intervenuto o non intervenga il richiesto nulla-osta ministeriale e gli assistenti ordinari anche in soprannumero; *e aggiungere, in fine, le seguenti:* gli assistenti ordinari, anche in soprannumero, sono inquadrati automaticamente nella fascia dei professori associati.

4. 39. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al nono comma, sostituire le parole da: nazionali, *fino a*: scientifici, *con le seguenti*: locali e basato su titoli scientifici e didattici.

4. 40.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al nono comma, dopo le parole: anche in soprannumero, *aggiungere le seguenti*: non rientranti fra quelli inquadrabili a norma del primo comma.

4. 77. LA LOGGIA.

Sopprimere il decimo comma.

4. 41.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il decimo comma con il seguente:

Le commissioni di cui al comma precedente sono composte da 3 docenti ordinari nominati dal rettore, su delibera del consiglio di facoltà.

4. 42.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al decimo comma, sostituire le parole da: nominati, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: eletti da tutte le categorie di personale docente: ordinari, incaricati e assistenti di ruolo e nominati dal ministro della pubblica istruzione.

4. 43.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al decimo comma, dopo le parole: dall'organo consultivo universitario nazionale, *aggiungere le seguenti*: con voto limitato ai professori di ruolo.

4. 84. BUCALOSSI.

Sostituire l'undicesimo comma con il seguente:

I professori incaricati di cui al precedente comma vengono inquadrati dopo il superamento del giudizio di idoneità nella sede presso la quale svolgono l'incarico. Gli assistenti ordinari sono inquadrati nella sede presso la quale prestano servizio.

4. 44.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, sostituire le parole da: collocati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* immessi in ruolo in base al posto finora occupato.

4. 45.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Dopo l'undicesimo comma aggiungere il seguente:

Il giudizio idoneativo per gli assistenti ordinari che non siano professori incaricati o lo sono da meno di un triennio ha luogo nelle singole facoltà di appartenenza. Coloro che superano il giudizio di idoneità sono inquadrati come professori associati nelle facoltà stesse.

4. 86.

MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Al ventesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: sarà assicurata ampia pubblicità a tali giudizi.

4. 15.

D'AQUINO, NICOSIA.

Sopprimere i commi dal dodicesimo al diciottesimo.

4. 46.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al quattordicesimo comma, sostituire le parole: Nella lista degli idonei sono anche collocati senza giudizio di idoneità, *con le seguenti*: Sono altresì inquadrati, a domanda, nel ruolo di professore associato.

4. 47.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al quattordicesimo comma, sostituire le parole: essendo assistenti ordinari o incaricati di insegnamento da almeno tre anni siano in possesso di libera docenza confermata *con le seguenti*: siano assistenti ordinari o incaricati di insegnamento da almeno tre anni.

4. 48.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quattordicesimo comma, sostituire le parole: essendo assistenti ordinari o incaricati di insegnamento da almeno tre anni siano in possesso di libera docenza confermata *con le parole*: siano assistenti ordinari confermati o incaricati di insegnamento da almeno tre anni.

4. 49.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quattordicesimo comma, dopo le parole: siano in possesso di libera docenza confermata, *aggiungere le seguenti*: o con specializzazione nella corrispondente disciplina di cui sono incaricati, che ne abbiano titolo ai sensi del precedente nono comma.

4. 87.

BONFIGLIO, D'AQUINO, NICOSIA.

Al quindicesimo comma, aggiungere dopo la parola: libero, *le parole*: per titoli scientifici e didattici.

4. 50.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sedicesimo comma, sostituire le parole: dalla data della chiamata o dell'assegnazione d'ufficio, *con le parole*: con decorrenza 1° novembre 1978 sia ai fini giuridici che economici.

4. 51.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sedicesimo comma, sostituire le parole: dalla data della chiamata o della assegnazione d'ufficio, *con le parole*: con decorrenza 1° novembre 1978 ai soli fini giuridici. Quelli economici decorrono dalla data della chiamata o dell'assegnazione d'ufficio.

4. 52.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al diciassettesimo comma, aggiungere, dopo la parola: comma, *le parole*: del presente articolo.

4. 53.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al diciottesimo comma, sostituire la parola: soprannumerari, *con le parole*: inquadrati in soprannumero.

4. 54.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il diciannovesimo comma con il seguente:

Gli incaricati al 31 ottobre 1978 conservano l'incarico fino all'espletamento dei giudizi di idoneità di cui al precedente settimo comma.

4. 55.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al diciannovesimo comma, dopo la parola: anzianità, *inserire la parola*: maturata.

4. 56.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sopprimere il ventesimo, il ventunesimo, il ventiduesimo e il ventitreesimo comma.

4. 57.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire il ventesimo comma con il seguente:

I giudizi di cui al settimo comma del presente articolo si svolgeranno entro l'anno accademico 1979-80.

4. 58.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al ventesimo comma, sostituire la parola: due *con la parola*: tre.

4. 59.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al ventesimo comma, sostituire le parole: in due sessioni, *con le parole*: in tre sessioni.

4. 60.

CASTELLINA LUCIANA. MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al ventesimo comma, sostituire le parole: tre anni, *con le parole*: quattro anni.

4. 61.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al ventesimo comma sostituire le parole: una sola volta, *con*: due sole volte.

4. 62.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al ventesimo comma, sostituire le parole: una sola volta, *con le parole*: ad ogni sessione.

4. 63.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al ventesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: Tale giudizio non è richiesto per i professori associati in possesso di libera docenza confermata.

4. 79. BROCCA, QUARENGHI VITTORIA, ORSINI BRUNO, MANFREDI MANFREDO.

L'onorevole Brocca, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

QUARENGHI VITTORIA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il ventesimo comma, aggiungere, il seguente:

Non sono sottoposti al giudizio di cui al precedente comma i professori associati in possesso di libera docenza anche non confermata.

4. 80.

MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Al ventunesimo comma, dopo la parola: economico, *inserire le seguenti*: ; a maturazione del parametro 443 è inquadrato nella fascia di professore associato avendo diritto alla ricostruzione di carriera.

4. 64.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al ventunesimo comma, sostituire le parole: non può essere confermato nell'incarico, *con le seguenti*: può essere inquadrato, a domanda, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti.

4. 78.

MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il ventunesimo comma, aggiungere il seguente:

Egli può essere inquadrato, a domanda, nel ruolo degli assistenti universitari.

4. 90.

MELLINI, GALLI MARIA LUISA, BONINO EMMA, PANNELLA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Signor Presidente, questo emendamento consiste in una aggiunta al comma 21, che recita: « Alla scadenza del terzo anno dalla data dell'inquadramento in ruolo, il professore associato è sottoposto ad un giudizio di conferma secondo le modalità previste per i professori ordinari di cui all'articolo 78 del testo unico sulle leggi per l'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1052, e successive modificazioni ».

Il problema è molto semplice: si tratta di vedere quali sono le conseguenze della prova relativa alla assunzione o meno del professore, secondo le modalità espresse dallo stesso comma 21 e da tutte le altre norme dell'articolo 4. Perché ? Le preoccupazioni, a questo proposito, possono essere di duplice ordine. Il legislatore, in particolare, deve tener conto delle difficoltà davanti alle quali si potrà trovare chi dovrà applicare la legge, perché potranno essere elusc le finalità della legge, e si verranno a creare problemi di coscienza, e problemi anche per la stessa amministrazione in relazione alla collocazione del soggetto.

Se quindi, alla scadenza del terzo anno dal suo inquadramento in ruolo, il professore associato è sottoposto ad un giudizio di conferma, secondo le modalità previste dall'articolo 78 per i professori ordinari, ci troviamo in pratica di fronte a norme sullo straordinariato. Se si trattasse semplicemente del conferimento di un posto in ruolo effettuato attraverso un esame nei confronti di una persona che accede dall'esterno, evidentemente la conferma in ruolo potrebbe anche essere considerata come una sorta di prolungamento della fase dell'assunzione, che è poi nella logica dello straordinariato.

Si potrà discutere di questa opportunità; si potrà affermare che lo straordinariato risponde ad una concezione di altri tempi, che presuppone una disponibilità, in generale, nella collocazione di quella che potremmo chiamare la manodopera intellettuale, oggi superata dalla realtà; si potrà dire, ancora, che oggi il concetto della conservazione del posto di lavoro, una volta che sia stato conseguito, non consente più quelle forme che in altri tempi erano pure concepibili, dal momento che allora si poteva immaginare che non trovare più conferma in un posto di lavoro non aprisse problemi tragici, perché una domanda di lavoro, soprattutto intellettuale, sia pure a livelli diversi, poteva considerarsi disponibile continuamente, così da non creare difficoltà ed angosce particolari ad un giovane che accedeva ad un determinato posto col timore di una scadenza nella sua carriera, una scadenza non lontana ma nemmeno brevissima, perché i tre anni passano presto, ma al tempo stesso pesano anche nella vita di una persona che abbia poi la prospettiva di dover di nuovo ricominciare da capo, in un altro campo, in un'altra situazione.

Indubbiamente, il legislatore, nel momento in cui ritiene di dover introdurre questa norma sullo straordinariato, deve pure farsi carico di una qualche determinazione, deve preoccuparsi di cosa avverrà con queste norme frammentarie sullo stato giuridico. Non si tratta neanche di disposizioni omogenee, perché vi sono rinvii ad altre norme, o magari anche rinvii non espliciti, tuttavia necessari, perché bisogna pur fare riferimento ad altre norme dell'ordinamento giuridico, nelle quali sono pure previste delle conseguenze a causa di una mancata conferma nel ruolo.

Queste conseguenze sono molto gravi, trattandosi del ruolo unico; si può pensare che la mancata conferma dell'ordinario-straordinario che non abbia conseguito l'ordinariato possa dar luogo alla conseguenza di dover ripassare al ruolo (ed abbiamo visto che le incongruenze sono notevolissime) dei

professori associati, ma per questi ultimi la conseguenza è diversa perché il ruolo è quello e al di sotto di esso non vi sono altri gradini. Se qui lo straordinariato è previsto, è vero, significa che non è il secondo straordinariato dello stesso ruolo. Nel primo caso, in pratica, si viene ad essere espulsi dal ruolo e, conseguentemente, a questo punto si pone il problema di una diversa collocazione; ci dobbiamo domandare, quindi, qual è la conseguenza della mancata conferma dopo il periodo di straordinariato. Questa preoccupazione ha maggiore rilevanza anche se si trattasse semplicemente di insegnanti che siano entrati in questa carriera ed abbiano cominciato a vivere di questa professione soltanto nel momento in cui comincia a decorrere il termine per il conseguimento dell'ordinariato: a questo punto, la cesoia sarebbe caduta ed avrebbe inciso dopo tre anni dall'ingresso in questa carriera. Ma qui, stranamente, abbiamo una situazione abnorme: abbiamo uno straordinariato che comincia a decorrere dal momento in cui avverrà (e passerà altro tempo prima che questo si realizzi, perché i tempi sono lunghi e richiedono, naturalmente, uno sviluppo di queste procedure, che non sono certo brevi). Allora, ci troviamo di fronte ad una previsione legislativa per l'ingresso in ruolo dei professori universitari, o meglio, per essere più precisi, dei professori associati, che prevede lunghi anni di permanenza nell'ambito dell'insegnamento universitario, sia pure in situazioni precarie d'incarico; dall'altro lato è previsto che questa attribuzione della stabilità effettiva intervenga dopo ulteriori tre anni; allora, a questo punto, devono essere maturati, oggi, alcuni anni di incarico ed è questo un fatto già di per se stesso valutabile: quanti anni, come minimo, devono essere consumati della propria attività professionale dal soggetto al quale si riferisce questa norma.

Se andiamo ad esaminare il provvedimento, dobbiamo calcolare che parecchi anni devono essere già trascorsi e devono poi trascorrere quelli che saranno necessari all'esaurimento della procedura per addivenire a questo conferimento della entrata in ruolo dei professori universitari associati: passa altro tempo; poi, da quel momento, decorrono i tre anni di straordinariato: passano anni della carriera, passa una vita; a questo punto possono verificarsi due cose: non interviene la conferma perché il giudizio è negativo ed allora, in questo caso, ci si deve far carico di una persona che ha lavorato nell'interesse dello Stato ed alla quale è stata riconosciuta la possibilità di esercitare certe funzioni e, conseguentemente, sorge la preoccupazione primaria di chiedersi quale sorte essa deve avere. Poi vi è una preoccupazione di ordine secondario, indiretto e non meno grave, relativamente a quale sarà l'atteggiamento di quelle commissioni cui è commessa la verifica del carattere positivo dell'esperimento dello straordinariato. Queste, infatti, si troveranno a dover decidere la espulsione o meno di un soggetto che ha già consumato anni nell'insegnamento. Ci si porrà il problema: ma come, abbiamo fatto insegnare una persona per anni, gli abbiamo fatto svolgere delle funzioni e, a questo punto, gli diciamo che non può rimanere, perché non è idoneo ? Il rischio è che o verrà applicata la previsione, sia pure astratta, della norma e quindi ci sia la fine di un rapporto senza particolari provvidenze, cioè senza che ci si faccia carico dell'avvenire della persona interessata, oppure che la commissione si faccia carico di questo avvenire e non esprima un giudizio, considerando tutti idonei. Quindi, anche di fronte a riscontri obiettivi che potrebbero far ritenere che l'idoneità non vi sia, di fronte alla possibilità che il giudizio possa rappresentare una tragedia nella vita della persona interessata, è possibile che intervenga un atteggiamento pietistico e la commissione non faccia il proprio dovere per timore di fare cosa contraria ad atto di coscienza o che comunque, non essendo previste quelle conseguenze da parte del legislatore, se ne faccia carico ed eserciti il giudizio a senso unico, rendendo il giudizio puramente formale, non valido e del tutto inutile.

Credo che dobbiamo farci carico di questa eventualità e risolvere il problema in un determinato modo, non dimenticandoci del-

le conseguenze cui va incontro il professore associato straordinario che non riesca a diventare associato ordinario. C'è un apparente gioco di parole, ma l'ordinario è diventato non una condizione contrapposta allo straordinario, ma una delle due fasce relative alla condizione del professore universitario: comunque, io intendo dire il professore associato di pieno diritto, non più soggetto a periodi di straordinariato.

La contrapposizione appare evidente rispetto all'assistente, nel momento in cui gli si presenta l'opzione per poter aspirare all'introduzione nel ruolo dei professori associati. Lasciatemi usare questa espressione « ruolo dei professori associati », perché questa è la realtà; d'altronde un comma precedente la usa: *lapsus* non freudiano. Dice, infatti, il ventesimo comma che « l'assistente di ruolo che non superi o non richieda il giudizio di idoneità alla docenza universitaria, scaduti i termini per la presentazione della domanda, conserva la qualifica di assistente nel ruolo ad esaurimento e nei suoi confronti continuano ad applicarsi le stesse norme che ne disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico ».

Abbiamo l'aberrazione di vedere che l'assistente che non supera la prova per diventare professore associato conserva almeno la qualifica ed il trattamento economico di assistente. L'assistente che supera quella prova diventa professore associato, ma non a titolo definitivo, ma a titolo, lasciatemelo dire, precario, cioè non ordinario, cioè straordinario. Se poi non supera la prova ulteriore, quando ha già superato quella il cui mancato superamento gli avrebbe però conservato il titolo, la qualifica e lo stipendio di assistente, si troverà ad essere privo della qualifica e del trattamento economico sia di professore associato sia di assistente, per cui questi tre anni di straordinariato nella fascia di associato saranno stati per lui una semplice beffa ed un modo per andare avanti e poi ritornare indietro.

È evidente la beffa, è evidente la contraddizione, perché in questo caso non si applicano neppure le norme che si applicavano in genere quando il problema era quello relativo ai professori universitari di ruolo che passavano nel ruolo dei professori ordinari (se non sbaglio, in quel caso la conseguenza era un ritorno al ruolo di provenienza). Ma se non vi è una disposizione chiaramente espressa, perché non si applica ? Perché il ruolo di assistente è ad esaurimento. Infatti, è del tutto eccezionale la disposizione del ventesimo comma che prevede il ritorno nel ruolo da parte dell'assistente che non abbia superato la prova per entrare nello straordinariato degli associati.

È evidente che, per non incorrere in questa incongruenza, è necessario fare di tutto per trovare uno sbocco a questa situazione, che potrebbe diventare angosciosa da una parte e di tutto comodo dall'altra.

Una soluzione potrebbe essere quella di creare le basi per « bruciare le navi », come fece Fernando Cortez quando andò nel Messico, perché si tratta di una situazione di non ritorno. Infatti, una volta entrati nel ruolo, poi lo straordinariato non significa affatto che la prova sia stata superata, dato che questa non può non essere superata, pena la perdita della qualifica e del trattamento economico, fatto che significa essere mandati a casa. Ma lo spirito di questa legge è quello di non essere mandati a casa, neppure se si è nelle condizioni di essere cacciati.

Se la situazione è questa, bisogna fare in modo che si sopperisca in una maniera qualsiasi a questa mancanza, per cui chi deve esaminare il comportamento durante lo straordinariato non eserciti puramente e semplicemente questa sua funzione e dia a tutti questo riconoscimento. Sarebbe come « stabilizzare » lo straordinariato, perché il non farlo sarebbe una mancanza oppure sarebbe una stranezza, dato che si riferisce ad un ruolo che in realtà non è un ruolo. Di conseguenza, dobbiamo dire che bisogna mettere questa formula che non è altro che una semplice formalità, come è una formalità il messaggio che viene mandato insieme con la legge a chi deve esprimere il giudizio per cui la norma esiste, ma ci si deve ben guardare dall'applicarla perché altrimenti si creerebbe una situazione senza sbocco, senza uscita, contraria allo spirito stesso della legge.

Se queste mie considerazioni sono esatte, le strade da percorrere sono due: o si abolisce completamente lo straordinariato o si fa cosa diversa.

Si prevede che lo straordinariato abbia una sua funzione, che sia una cosa seria, che consenta un effettivo giudizio in ordine alle conseguenze del mancato conseguimento di un giudizio positivo sul modo nel quale è stato esercitato. Se si devono prevedere dei giudizi, occorre che siano seri. Perché siano tali, occorre che a chi li deve formulare sia aperta una effettiva alternativa.

A nostro avviso, questa effettiva alternativa non si pone se non si dà uno sbocco all'associato straordinario che non supera la prova. Occorre dargli una possibilità di sopravvivere all'esito negativo della prova, perché non diventi per lui angosciosa la necessità di superarla, a tutti i costi, a costo di affrontare una tragedia, e per la commissione – composta di professori, di uomini dell'università – angoscioso formulare un giudizio dotato di conseguenze così inique, a meno che essa non adotti – e sarebbe sconveniente – una prassi di lassismo totale, al punto da rendere inutili le prove.

A nostro avviso, la soluzione sta nel prevedere che l'inquadramento di ritorno nel ruolo degli assistenti universitari – ruolo ad esaurimento, lo ricordiamo – previsto, in via straordinaria, nel caso di mancato inquadramento nella condizione di associato straordinario, sia prevista anche per i professori associati che al termine del triennio non superino la prova.

C'è da dire, a mio avviso, un'altra cosa. Se ha una ragion d'essere la disposizione del comma 20, questa modifica al comma 21 ne ha una doppia. È chiaro, infatti, che quanto più si prolunga questa condizione, tanto più grave diventa la posizione della vita del docente nel caso che intervenga il mancato superamento della prova e la necessità di attendere altri tre anni.

C'è ancora di più. Il comma 20 concede questo privilegio anche a chi – di sua volontà – abbia scelto la strada di non presentarsi alla prova per l'inserimento nel ruolo di associato. Di fronte ad un atto meramente potestativo, che potrebbe significare disinteresse per il proseguimento della carriera, si concede questa possibilità; invece non la si concede al professore associato che si sottopone alla prova al termine del triennio, con tutto che non versa in una condizione potestativa, dato che si trova ad un giudizio che devono formulare altri, necessariamente. A mio avviso, questo è un aspetto assai grave, che va eliminato. Quindi riteniamo, proprio per la serietà di questa istituzione, nella logica che avete voluto prescegliere con l'istituzione di questo straordinariato, che debba esservi questa conseguenza e la formulazione di questa alternativa rispetto a un esito, perché, mancando, trasformerebbe questo straordinariato semplicemente in una forma di inutile vessazione, perché il giudizio non è tanto più grave, per chi lo subisce, quanto più sia rigoroso, ma direi che è tanto più grave quanto più sia inutile.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al ventiduesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: sono esclusi dal giudizio di conferma i professori associati in possesso della libera docenza confermata.

4. 16.

D'AQUINO, NICOSIA.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il ventiduesimo comma.

4. 65.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Molto brevemente, signor Presidente. Noi chiediamo la soppressione del ventiduesimo comma perché riteniamo che lo straordinariato, per la fascia di professore associato, sia assurdo. Si tratta già, infatti, di docenti provenienti dai ruoli di docenti, o comunque da una lunga esperienza di insegnamento. Quindi, l'avere introdotto

lo straordinariato risponde solo all'esigenza di consentire ai cattedratici un ulteriore controllo dei docenti subalterni che, come l'esperienza insegna, non è un controllo sul merito e sulle capacità, ma soltanto un ulteriore momento di possibile ricatto.

Questo ci è confermato da una conoscenza abbastanza ampia di tutto ciò che è nel rapporto, all'interno dell'università, tra i docenti e i docenti subalterni, che è un rapporto di accentuata scala gerarchica, con il compito non solo di controllare, ma di indirizzare su temi e su contenuti che siano solamente nella logica del barone.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al ventiduesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: Ove tale giudizio sia negativo il professore associato può chiedere di accedere nel ruolo ad esaurimento degli assistenti.

4. 81.

MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il ventiduesimo comma aggiungere il seguente:

Sono esonerati dal giudizio di conferma in ruolo i professori associati inquadrati in base al primo comma del presente articolo, i quali siano in possesso della libera docenza confermata.

4. 17.

NICOSIA, D'AQUINO.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il ventitreesimo comma.

4. 66.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerlo.

PINTO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I professori ordinari e associati, i quali, per non aver superato il giudizio di conferma, siano dispensati dal servizio, possono, su domanda, essere collocati nei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, delle regioni, di enti locali e di altri enti pubblici, secondo norme che saranno definite dalla legge di riforma universitaria o da apposito provvedimento legislativo di iniziativa governativa, da presentarsi entro il 31 agosto 1979.

4. 4. SPAVENTA, ORLANDO.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Per la nomina a professore associato dei docenti di cui al primo comma si prescinde dal requisito della cittadinanza. La permanenza in ruolo è subordinata all'acquisizione della cittadinanza italiana entro il termine dell'anno accademico nel quale si compia il settimo anno dalla data del decreto di inquadramento in ruolo.

4. 85. BUCALOSSI.

Poiché l'onorevole Bucalossi non è presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ai professori associati si applica l'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

4. 83.

MELLINI, GALLI MARIA LUISA, BONINO EMMA, PANNELLA.

L'onorevole Mellini o altro firmatario ha facoltà di svolgerlo.

GALLI MARIA LUISA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

È abrogato l'articolo 9 della legge 18 marzo 1958, n. 3493.

4. 67.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Brevemente, anche su questo emendamento. Noi lo abbiamo presentato perché la disposizione di cui si richiede l'abrogazione, è assurda in quanto essa consente il licenziamento in tronco dell'assistente ordinario, a prescindere dal rendimento, e quindi solamente per sodisfare il capriccio del titolare della cattedra. Ritengo sufficiente questa illustrazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

E' stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole da: determinati, *a*: didattica.

5. 5.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. A proposito di questo emendamento desidero innanzitutto dire che, se è vero che il concorso per professori ordinari è basato soltanto sulla valutazione dei titoli scientifici, non si può pretendere che altre persone sostengano delle prove per una verifica didattica.

Le norme discriminatorie previste in questo articolo e relative ai concorsi evidenziano la volontà del legislatore di contenere « palmo a palmo » il terreno alle aspettative legittime di chi lavora da anni, con impegno e con abnegazione, nelle università. Vengono, così, palesemente consacrate le « sagre baronali », affermando dei criteri che mancano di obiettività e, ripeto, sono intrisi di discriminazione, perché è vessatoria l'articolazione delle prove di concorso che richiedono non soltanto titoli scientifici, ma anche una prova didattica.

L'assistente ordinario svolge una continua attività didattica ed è impegnato nella ricerca scientifica; svolge, inoltre, un corso ufficiale di lezioni e di esercitazioni allo stesso modo del professore ordinario. Queste sono cose senz'altro vere, così come è vero che il conseguimento della libera docenza e la conseguente sua convalida esprimono la collaudata attitudine e capacità di insegnamento: se è vero tutto ciò, colleghi deputati, è altrettanto vero che non è possibile pretendere che, oltre alla valutazione sull'attività scientifica, il docente venga sottoposto ad una prova didattica – e sono costretto a ripetere questi concetti – così come previsto dall'articolo 5 del decreto-legge oggi al nostro esame.

C'è qualcuno che dice che, in questo modo, si appiattisce la figura del docente e si sottovaluta il ruolo del docente ordinario: l'unicità della funzione di quest'ultimo non va affermata solo formalmente, ma praticata ed affermata ancora in tutte le sue sostanziali implicazioni. L'unicità della funzione del docente è indispensabile e bisogna sottolinearla se si vuole essere coerenti con un progetto di nuova e diversa organizzazione dell'università quale risulta dalla nostra proposta relativa alla organizzazione dipartimentale, in rapporto con la domanda di istituzioni pubbliche, delle realtà locali, delle organizzazioni sociali nella loro ricca articolazione. Fino ad oggi, infatti, la ricerca scientifica, all'interno dell'università, è stata privilegio di potere accademico condizionato, nelle scelte di metodo, così come in quelle di merito, da molteplici interessi non sempre chiari, anzi, il più delle volte oscuri, da parte delle industrie private, di centro e di potere economico. Si dà anche dignità scientifica a coloro che hanno

reso la ricerca strumento docile per la distruzione dell'ambiente e della salute dei lavoratori. Abbiamo avuto una distorsione dei consumi operata dall'industria privata, un prevalere degli interessi e del profitto su quelli della collettività. Non ci si accusi di non volere egualitarismo con l'introduzione di nuovi brillanti cervelli nell'università! Quante facoltà intellettuali oggi vengono sprecate, sottoutilizzate proprio per questa distorsione operata ai fini della ricerca, ai fini dell'enorme rete di interessi privati, di organismi corporativi, di obiettivi speculativi che la soffocano. Ci dovete spiegare quale contributo alla ricerca e alla didattica universitaria possano dare questi padroni della medicina che per anni hanno gestito le cliniche universitarie, sedi di arbitrio dell'esercizio del proprio potere, oppure che hanno operato per anni aborti clandestini guadagnando fior di quattrini...

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, quello che lei sta dicendo non ha niente a che vedere con il suo emendamento 5. 5. La prego vivamente di tornare al tema, perché altrimenti sarò costretta a toglierle la parola.

PINTO. Signor Presidente, lei può adottare le scelte che più crede opportune. Ha il potere e la capacità di farlo. A questo punto del decreto-legge non vi è alcun motivo tecnico per cui non sia possibile non convertirlo in legge. Il fine è soltanto quello di mantenere la volontà intatta, di mantenere intatta la struttura del potere. Ma non poteva essere che così, se pensiamo che il ministro della pubblica istruzione stesso ha dichiarato di essere per la privatizzazione delle università.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere dalle parole: Il ministro *fino alla fine del comma.*

5. 6.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. I raggruppamenti delle discipline vengono stabiliti in base alla legge operante, che è quella del 30 novembre 1973, n. 766, che già ampiamente ha dimostrato di garantire sufficiente obiettività delle scelte, per cui non sono necessarie ulteriori modifiche per effetto di decreti ministeriali. I continui rinvii, presenti in questo decreto, ad interventi successivi del ministro della pubblica istruzione richiedono una valutazione più approfondita. Abbiamo già portato ampi interventi nel corso di questo dibattito a proposito della inopportunità di usare lo strumento del decreto-legge per regolare una materia che richiederebbe una discussione molto più vasta e più ampia.

Sembra abbastanza chiaro che i proponenti del decreto fossero nello spirito di cogliere l'occasione dello scadere dei contratti dei precari per ristrutturare il personale insegnante, secondo una logica tradizionale che sanzionasse la restaurazione in corso da molti anni nel mondo accademico. Del resto, è noto che la legge non debba fare altro che dare ufficialità ad una situazione di fatto già esistente. L'urgenza e la scadenza dei contratti fornivano il clima ideale per un rafforzamento portato avanti in modo frettoloso, ma tanto congeniale alla classe dominante del nostro paese. Questa politica, pur nel complesso così efficace per chi la gestisce, a volte tuttavia non riesce a salvare tutte le compatibilità del quadro. E le contraddizioni scoppiano, e la restaurazione è passata all'interno dell'università da molto tempo, anche se non dovunque allo stesso modo, né senza difficoltà, ma con una rivalutazione del baronato che è risorto dopo le contestazioni del '68. Proprio l'attribuzione di assegni e contratti ne erano stati un significativo esempio. A questa logica molti dei nuovi arrivati si sono venuti piegando, confermando se non altro la forza del sistema. I dipartimenti vengono previsti contestualmente alla ristrutturazione, mentre nell'organico non vengono affatto previsti. Queste logiche di strutturazione sono di fatto contro una università di massa. Le due cose vanno insieme e vi è quindi da aspettarsi tra non molto la

ricomposizione di forme più o meno sfumanti e furbesche di controllo, di selezione della domanda sociale di istruzione. Se ci si domanda infatti perché si cerchi di completare il processo di restaurazione da tempo in atto nell'università, si deve passare dalle logiche interne al sistema scolastico a quelle che esistono al di fuori, nella società. E allora tale sensazione si avverte senza equivoci. Si ritrova quel fenomeno che fa assumere alla struttura un funzionamento a fisarmonica, a seconda che gli accessi all'università siano incentivati o scoraggiati.

Sul finire degli anni '50, il timore di non disporre di sufficienti forze di lavoro altamente qualificate faceva sollecitare l'apertura degli accessi. Lo stesso era avvenuto ogniqualvolta la classe dominante riteneva di dover usare le università per ragioni di controllo sociale. Ma ora vi sono schiere troppo numerose di diplomati e laureati che premono sul mercato del lavoro, che non può sodisfare le loro richieste, specie nei settori produttivi. Il fenomeno da un po' di tempo si è ancor più accentuato e sta diventando drammatico. Il pericolo – come ricorda il ministro Pedini – è che si finisca per diventare tutti laureati e diplomati; siccome non è possibile per tutti i « colletti bianchi » trovare delle occasioni di lavoro socialmente rispettabili, con una retribuzione adeguata, e siccome si rischia – come qualcuno dice – di perdere la grande tradizione del lavoro manuale, occorre mettere un freno agli accessi indiscriminati e quindi attaccare quella che è l'università di massa. Si ritorna, quindi, a formare discriminanti che possano tamponare queste richieste. Bisogna quindi in un colpo ristabilire le gerarchie, e attaccare il livello di scolarizzazione. È una logica, questa, già presente in altri tempi e che oggi con maggiore insistenza ci si pone davanti. Dopo aver usato la dequalificazione e gli alti tassi di abbandono, dovuti anche alla stessa rigidità dell'offerta, per consolidare ed ingigantire un doppio mercato del lavoro, occorre che ci facciamo carico di questi problemi per non farci togliere di mano la possibilità di imporre una discussione più ampia e complessiva della riforma, riforma che dovrebbe rientrare in una logica di sodisfacimento dei problemi e degli interessi delle masse studentesche.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana.

5. 61.

BUCALOSSI, COMPAGNA.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

La permanenza in ruolo è subordinata all'acquisto della cittadinanza italiana, entro il termine del settimo anno accademico successivo a quello di inquadramento in ruolo.

5. 62.

BUCALOSSI.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Per la partecipazione ai concorsi si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana.

5. 60. BUCALOSSI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, dopo la parola: indetti, *aggiungere le seguenti*: entro il 30 giugno ed.

5. 7.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al terzo comma, sostituire la parola: vacanti, *con la seguente*: liberi.

5. 8.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Presentiamo il primo emendamento perché, se i concorsi vengono banditi in base ai posti liberi esistenti nell'organico, è chiaro che lo si deve fare all'inizio dell'anno accademico, per garantire un sereno inizio dei corsi.

Proponiamo il secondo emendamento nella logica di coloro che intendono almeno far discutere questa Assemblea, ponendosi un problema ben preciso: signor Presidente, signor ministro, sappiamo bene che non esiste la differenza sostanziale che verrebbe sancita con la sostituzione della parola « vacante » con la parola « libero ». Nonostante ciò, noi proponiamo questo emendamento, perché vogliamo che si discuta su di un problema che non riteniamo affatto secondario: quello della espropriazione del Parlamento, espropriazione che si verifica quando va avanti una concezione della politica fatta a colpi di decreti-legge.

PRESIDENTE. Questo è proprio fuori tema, onorevole Pinto; passiamo oltre. Non ha infatti senso che lei tra « vacanti » e « liberi » critichi il ricorso alla decretazione d'urgenza.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole: dopo che si sia provveduto ai trasferimenti.

5. 9.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, sostituire la parola: cinque *con:* sette.

5. 10.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sostituire la parola: cinque, *con:* sei.

5. 11. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sostituire le parole: 20 candidati o frazione di 20 superiore a 10, *con le seguenti:* 10 candidati o frazione di 10 superiore a 5.

5. 12. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. L'emendamento 5.10 prevede la sostituzione, al quarto comma, della cifra cinque con sette.

Le commissioni per i concorsi a professore universitario di ruolo, che hanno operato nei decenni precedenti, comportavano purtroppo un numero di componenti non superiore a 5. Ebbene, queste commissioni hanno sempre suscitato polemiche per il timore di eventuali favoritismi (che, per il vero, non sono mancati mai). Ecco perché riteniamo giusto emendare l'articolo in questione, proponendo che il numero dei membri della commissione sia elevato a sette.

In via subordinata, se questo emendamento non dovesse essere accolto, proponiamo di sostituire la parola « cinque » con la parola « sei ». Il decreto prevede, per i concorsi a professore di ruolo, la nomina di commissioni con un numero di membri differente a seconda del numero dei candidati. Se i candidati non superano il numero di sessanta, la commissione nominata con decreto del ministro della pubblica istruzione deve essere composta di cinque membri. Se il concorso riguarda l'immissione nel ruolo dei professori ordinari, la commissione sarà composta da cinque professori ordinari. Lo aumento a sei del numero di essi, da noi proposto, può favorire, a nostro avviso, un maggiore dialogo, e quindi anche una maggiore criticità di giudizio da parte della commissione giudicatrice.

Più qualificante è l'aumento dei commissari per le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'immissione nel ruolo dei professori associati.

MARTINO. Ippolito che dice?

PINTO. Signor Presidente, c'è un collega che è particolarmente antipatico in questa occasione.

PRESIDENTE. Questo è un giudizio soggettivo! (*Si ride*) Prosegua, onorevole Pinto.

PINTO. È grossa, la schiera degli antipatici!

Più è alto il numero dei commissari, dicevo, maggiore sarà la obiettività di giudizio che si avrà nella commissione.

È innegabile che tutto ciò dà ancora ai professori ordinari la possibilità di amministrare, di decidere e di pilotare. Al di là delle dichiarazioni di voler operare un rinnovamento, una commissione così concepita e così limitata mantiene ancora di più al professore ordinario, al docente, al barone, un potere che da molte parti si dice di voler limitare; ancora una volta la sua arroganza può essere favorita.

Ma non si tratta solamente di aumentare di qualche unità i membri di queste commissioni: se si allarga il numero dei commissari, è possibile inserire tra di essi un terzo professore associato, rendendo paritetica la rappresentanza nelle commissioni stesse delle due componenti in cui si divide questa unica e duplice figura dei professori di ruolo. Se ci muoviamo nell'intendimento che l'unità inserita in più nelle commissioni possa essere un aggiunto associato, questo significa per lo meno sforzarsi di portare all'interno di queste commissioni le varie indicazioni che esistono a questo livello. Se questa duplicità fosse solo una questione economica o di etichetta, se fosse, insomma, puramente formale, signor ministro, al fine di favorire i nostri illustri ed anziani cattedratici — spesso umiliati per essere a tutti gli effetti equiparati ai professori subalterni — l'emendamento stesso perderebbe significato. Noi lo proponiamo proprio perché pensiamo che la realtà del decreto si prefiguri qualcosa sostanzialmente diversa; c'è una tangibile differenza che distingue le due figure e le spettanze che privilegiano i professori ordinari rispetto a quelli associati; dette spettanze sono qualificanti e note e sarebbe offensivo muoversi ancora in questa logica; infatti, se è vero che le due figure sono notevolmente, di fatto e nei fatti, diverse fra di loro è giusto, quindi, per tentare di salvaguardare la categoria dei professori associati, il tentativo di porla, almeno, ad un livello paritetico rispetto a quella dei professori ordinari nelle commissioni che devono giudicare le immissioni in ruolo della categoria stessa: tutto ciò rappresenterebbe un minimo di coerenza democratica da salvare; è questo il senso del nostro emendamento, quello, cioè, di salvaguardare i diritti democratici di entrambe le categorie che sembrano uguali, ma che nei fatti hanno un diverso potere.

Noi non ci stupiamo che tutto ciò avvenga e che sia il frutto di un disegno chiaro e preciso; se, effettivamente, vogliamo dare un colpo tangibile ad una università di *élite* dobbiamo, anche in queste parti del decreto che possono sembrare dei suggerimenti tecnici, ma che tecnici non sono perché hanno un significato politico più complessivo e generale, intervenire adeguatamente.

Proponiamo questi emendamenti alla vostra attenzione perché, se è vero che il nostro scopo è quello di arrivare ad un rapporto equo tra l'associato e l'ordinario, è anche giusto che all'interno delle commissioni vi sia un equilibrio tale da poter consentire, per lo meno sulla carta, un equilibrato giudizio che non sia di parte.

Per quanto concerne l'emendamento Gorla 5.12, noi riteniamo un fatto positivo l'aumento del numero dei commissari nelle commissioni per il conseguimento del titolo di professore ordinario. Diverse sono le ragioni, ma una è senz'altro la principale e la più significativa. Più volte, nel corso di questo dibattito, abbiamo espresso la nostra convinzione negativa sul decreto Pedini. Se è difficile riuscire con degli emendamenti a cambiare l'impostazione complessiva, di fondo, del decreto stesso, è anche vero però che se continuiamo a stare con fatica in quest'aula è perché riteniamo che su alcuni punti possa e debba essere fatta una battaglia per strappare dei miglioramenti. Su quale linea? Non solo per battere il tema di fondo che caratterizza il decreto, ma anche

per cercare di intervenire sin dove è possibile, sui singoli meccanismi, che possono sembrare una parte tecnica, ma non lo sono, e su cui poggia l'intero decreto. Si vuole mantenere a tutti i costi le strutture di potere e di controllo così come sono, senza alcun cambiamento, e lo si vuole fare anche in questi che possono sembrare, ma non lo sono, aspetti particolari, secondari. Potrebbero apparirlo, signor ministro, solo ad un'analisi affrettata e superficiale, dalla quale potrebbero risultare elementi neutrali e molto secondari.

La stessa « bozza Cervone » si pone in questa ottica. Esempio molto simile a questo: un progetto di costituzione dei dipartimenti nei quali le strutture di direzione, soprattutto il consiglio di dipartimento, resterebbero attuate secondo i vecchi schemi di potere baronale, e cioè la maggioranza effettiva resta alla componente degli ordinari, lasciando gli studenti precari e non docenti in una posizione del tutto subordinata ed emarginata.

Se è vero che nessun aumento dei commissari, nei concorsi per ordinario, potrà mutare il carattere di fondo del decreto, siamo per altro convinti che l'aumento del numero dei membri delle commissioni, anche se limitato, potrà comunque essere un tentativo di bilanciare il potere baronale.

Non si tratta solo di una questione di principio, ma di una questione reale, pratica, concreta, toccabile con mano: se vuole affermare il concetto di equità fino in fondo, il ministro dimostri volontà e sensibilità e accetti questi emendamenti. Noi siamo convinti che, intervenendo almeno su queste parti tecniche, si possa arginare il carattere puramente di parte contenuto nel decreto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, sostituire le parole: 9 commissari, *con le seguenti*: 15 commissari.

5. 13.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sostituire le parole: 9 commissari, *con le seguenti*: 14 commissari.

5. 14.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sostituire le parole: 9 commissari, *con le seguenti*: 13 commissari.

5. 15.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sostituire le parole: 9 commissari, *con le seguenti*: 12 commissari.

5. 16.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sostituire le parole: 9 commissari, *con le seguenti*: 11 commissari.

5. 17.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sostituire le parole: 9 commissari, *con le seguenti*: 10 commissari.

5. 18.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Li do per svolti, signor Presidente, altrimenti la mia potrebbe sembrare una posizione puramente ostruzionistica.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, sopprimere le parole da: In prima applicazione, *fino alla fine del comma.*

5. 19.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Questo emendamento si rende indispensabile in quanto è palesemente opportunista, oltre che discriminatorio, il tentativo di alterare nella commissione l'equilibrio tra professori associati e professori ordinari, a vantaggio netto di questi ultimi.

Tale discriminazione e tale privilegio vanno, secondo me, contro i princìpi della riforma, di cui tanto si parla. Si propongono, quindi, alcune considerazioni sul tema della riforma dell'università con l'ottica dell'istituzione all'interno del sistema di istruzione superiore.

Non credo che ci siano da aggiungere altre parole all'illustrazione di questo emendamento, che appare abbastanza chiaro e semplice.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, dopo il primo periodo aggiungere le parole: di concorso a professore di ruolo.

5. 20.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sopprimere le parole: Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento.

5. 21.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Questo emendamento tende a sopprimere le parole: « si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento ». È evidente il tentativo di gestire il meccanismo dei concorsi con criteri antidemocratici — di qui la ragione del nostro emendamento — a vantaggio sempre ed esclusivamente di coloro che detengono il potere. Acquista sempre maggiore credibilità l'ipotesi di favoritismi e anche — perché no — di rivalse politiche nell'espletamento dei concorsi. Pensiamo che certi professori, ad esempio, che ricoprono cariche politiche, non possano far parte delle commissioni di concorso, perché si metterebbe in moto un meccanismo molto pericoloso, rispetto al quale, nel passato, molte sono state le occasioni in cui abbiamo dovuto assistere a veri e propri episodi di favoritismo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al sesto comma, sopprimere le parole: Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento.

5. 63.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE, BAGHINO.

Sostituire il settimo e l'ottavo comma con il seguente:

Ogni commissione è formata con il sistema elettivo.

5. 64.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE, BAGHINO.

Sopprimere il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma.

5. 65.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE, BAGHINO.

Sopprimere il diciassettesimo, il diciottesimo e il diciannovesimo comma.

5. 66.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE, BAGHINO.

Al diciassettesimo comma, sostituire le parole da: in base alla quale, *fino a*: di precedenza, *con le seguenti*: basato sulla formazione di una graduatoria, basata su di un punteggio prestabilito, in virtù del quale su cento punti cinquanta siano assegnati per la produzione scientifica del candidato, sulla base di una attribuzione di 10 punti ad ogni commissario, che dovrà pubblicamente quantificare, in decimi, la valutazione della produzione scientifica (rapportandosi la somma dei punti a 50 nel caso che i commissari siano più di cinque); 20 ai titoli scientifici del candidato (libera docenza, ecc.); 1 per ogni anno di servizio come professore incaricato od associato ed assistente di ruolo, sino ad un massimo di 30; con la preferenza per la maggiore anzianità nel caso di parità di punti e proclamando, quindi, come vincitori, i primi classificati della graduatoria sino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

5. 67.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE, BAGHINO.

Al diciassettesimo comma, dopo le parole: senza ordine di precedenza, *aggiungere le seguenti*: e fatta salva la riserva di posti di cui all'articolo 2, secondo comma, il ricorso alla procedura di cui all'articolo 3, primo comma.

5. 68.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE, BAGHINO.

Al ventunesimo comma, sostituire le parole: il 30 giugno, *con le seguenti*: sei mesi dalla prima convocazione.

5. 69.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE, BAGHINO.

Al ventunesimo comma, sostituire le parole: cui sia imputato il, *con le seguenti*: che siano stati riconosciuti come responsabili del.

5. 70.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE, BAGHINO.

BAGHINO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Poiché l'articolo 5 del decreto-legge è strettamente collegato con il terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, merita una considerazione più attenta. Se il Presidente me lo consente, passerei il testo agli stenografi.

PRESIDENTE. Sta bene.

BAGHINO. Una considerazione rispetto al titolo di questo articolo - collegandolo per altro al terzo comma dell'articolo 1 del decreto - ci pare necessaria; una considerazione che deriva dalla strombazzata unicità o unitarietà del « ruolo unitario dei docenti », ruolo per l'appunto configurato come ruolo articolato nelle due fasce del professore ordinario e del professore associato, ma concepito come ruolo unitario, sia pure con due livelli. È evidente che, se tale unitarietà non è destinata a costituire un mero lustro, il concorso per accedere al livello superiore, anche se a numero chiuso, deve essere riservato a chi si trovi al livello inferiore. È quindi gravemente incoerente — o per meglio dire illegittima, con la conseguente certezza dell'annullamento dei bandi di concorso a seguito di ricorso amministrativo — la disciplina che ammette non solo i professori associati, ma chicchessia, al concorso per posti di professore ordinario. Era comprensibile che, nel regime « pre-decreto », potesse partecipare al concorso per professore di ruolo anche chi non fosse assistente di ruolo: ma ciò era legittimo perché i professori e gli assistenti erano (e sono,

sino alla non auspicata entrata in vigore del decreto!) compresi in due ruoli diversi. Dando carattere unitario al ruolo dei professori (ordinari ed associati), si entra nel ruolo al livello inferiore con concorso aperto a tutti, ma si sale al livello superiore con concorso che necessariamente è riservato a chi sia già stato ammesso al livello inferiore.

Disporre diversamente sarebbe come stabilire che, ad un concorso per posti di generale, possano partecipare non solo gli ufficiali di grado inferiore, ma anche chi ufficiale non sia o non abbia fatto parte delle forze armate!

Non va sottovalutato il fatto che è ben possibile - date le inevitabili lungaggini burocratiche - che al momento della scadenza dei termini per il concorso non siano state ancora completate (tenuto conto che la scadenza dei termini per l'inquadramento è collegata al fantomatico tempo pieno) le procedure di inquadramento come associato a semplice domanda dell'interessato. Agli associati occorre, perciò, equiparare gli associandi. In sostanza, in un sistema razionale e non arbitrario, non dovrebbe essere consentito uno « scavalcamento » che troppo spesso dipende da ragioni mafiose e camorristiche. Chi ha già i titoli o gli anni di esperienza per essere associato, o ha già prestato servizio come associato, ha la priorità per concorrere al posto di ordinario: i più giovani o i meno preparati possono intanto prestar servizio come associati. Verrebbe, infine, risolto alla radice il problema del concorso riservato o della riserva di posti, dato che di fatto la prima tornata sarebbe destinata ai docenti con maggiore esperienza didattica o con maggiori titoli scientifici.

L'emendamento 5.63 si collega a tutte le affermazioni, provenienti da tutti i gruppi, secondo le quali questo provvedimento dovrebbe eliminare le baronie ed i privilegi. Mi domando, infatti, come si faccia ad inserire una deroga che reca privilegi e vantaggi proprio a chi ha raggiunto determinate posizioni.

Il successivo emendamento 5.64 vorrebbe sostituire il sistema misto del sorteggio più elezioni con uno soltanto elettivo. Si tratta, infatti, di un sistema che è preferibile, sia rispetto a quello misto, sia rispetto al sorteggio. Per la verità, il problema non sta nel sistema in sè, ma nel fare in modo che la commissione emetta sempre un giudizio obiettivo e non influenzato da fattori esterni e da elementi arbitrari.

Non mi soffermo sui due successivi emendamenti. Il 5.67 sostituisce parte del diciassettesimo comma ed è collegato agli emendamenti che noi abbiamo presentato agli articoli 2 e 3 del decreto-legge. Pertanto, ove fossero approvati questi ultimi, sarebbe precluso; nel caso, però, che questi non fossero approvati, rimarrebbe valido. Così è anche da dire per l'emendamento successivo.

Per quanto attiene alla data, portata dal 15 al 30 giugno, non ci sembra sufficientemente chiara, non essendo stabilito né l'anno né come verrebbe determinata. Ecco perché noi proponiamo la formulazione: « sei mesi dalla prima convocazione ».

L'emendamento successivo, il 5.70, è stato suggerito dalla necessità di ammettere l'innocenza. All'espressione: « cui sia imputato il », va sostituita l'altra: « che siano stati riconosciuti come responsabili del », perché sino a quel momento deve essere affermata l'innocenza.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al sesto comma, dopo le parole: universitario nazionale, *aggiungere le parole*: né coloro che si trovano in congedo.

5. 23.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al sesto comma, dopo le parole: universitario nazionale, *aggiungere le parole*: né coloro che si trovano in congedo per motivi diversi da quelli di studio.

5. 24.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, sopprimere: misto: elettivo e.

5. 25.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Brevemente, signor Presidente, illustrerò questo emendamento che, a nostro avviso, si rende necessario per una questione di democrazia sostanziale e di tempi.

Dobbiamo infatti pensare al numero enorme di concorsi, e quindi di idoneità, previsti dal presente decreto. Basti pensare ai concorsi riservati per ordinari, ai concorsi liberi per ordinari, ai giudizi di idoneità per associati, ai concorsi liberi per associati, ai giudizi per aggiunti, ai concorsi liberi per aggiunti, per capire quale sia il numero dei docenti che verrebbero impiegati e impegnati nell'attività di commissari, e mi riferisco soprattutto a quelli ordinari.

Sono circa seimila, se non vado errato, gli ordinari che — secondo le stime forniteci dal relatore di maggioranza — dovranno essere presenti in tutte le commissioni per i concorsi e per i giudizi di idoneità, per tutte le fasce di docenza.

Se facciamo un minimo di calcoli, possiamo facilmente capire che a questo punto esisteranno quasi più commissioni che professori ordinari. Ecco quindi dove l'affermazione, sia pure importante, di rispetto dei tempi si rivela una semplice affermazione di principio, senza alcuna garanzia che si possano rispettare tempi reali necessariamente brevi, ma anzi con la sicurezza di slittamenti le cui gravi conseguenze sono già facilmente prevedibili. Non solo, ma è anche e soprattutto una questione di democrazia. Può sembrare una forte contraddizione che proprio io sollevi una questione del genere, ma a mio avviso è doveroso ed è necessario farlo.

Intanto non è specificato né chi elegge, né chi si elegge; questione, questa, veramente sostanziale. E non c'è da pensare, con i tempi che corrono e con l'aria che tira in questo Parlamento, che le strutture, nel frattempo, siano state modificate in senso veramente democratico.

ROSOLEN ANGELA MARIA. Chiuda la porta alle sue spalle, onorevole Pinto, perché c'è corrente!

PINTO. Sono felice che ci siano dei colleghi che si preoccupano della mia salute. Mi scuso per certe cose che posso anche dire con poco costrutto: ma è la stanchezza a portarmi a questo. Purtroppo, c'è gente che si comporta così normalmente, mentre io sono qui da due giorni a parlare.

I nostri emendamenti dimostrano che l'opposizione, anche se piccola, può operare se è davvero decisa, così come, al contrario, non possono fare le false opposizioni che vengono captate nella maggioranza e che, poi, possono anche sembrare, fuori di qui, quelle che consentono di cambiare le cose.

Il fatto che rimane, comunque, è quello che si continuano a mantenere intatte le prerogative del potere di arbitrio e di sopraffazione degli attuali baroni.

Questo è davvero uno dei fatti politici più negativi — a mio avviso — che fanno giudicare male, e non soltanto a noi, il decreto al nostro esame. E questo cosa vuol dire se non che, sempre e comunque, niente sarà mosso se il barone non lo vorrà?

È per questi motivi che pensiamo che sia doveroso sostenere questo emendamento, dal momento che non c'è nessuno che voglia realmente, e non solo teoricamente, mettere in discussione il potere del barone.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'ottavo comma, sostituire le parole: Il sorteggio dovrà avvenire su un numero doppio di docenti, *con le seguenti*: L'elezione dovrà avvenire su un numero doppio di docenti sorteggiati.

5. 1. D'AQUINO, NICOSIA.

All'ottavo comma, sostituire la parola: doppio, *con la parola:* triplo.

5. 26.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento.

All'ottavo comma, sostituire la parola: doppio, *con la parola:* triplo.

5. 27.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Nonostante questo emendamento sia simile al 5. 26 di cui è primo firmatario l'onorevole Luciana Castellina, i motivi per i quali noi abbiamo presentato il nostro sono diversi. L'onorevole Luciana Castellina si è dichiarata sodisfatta, così come è stato possibile ascoltare ieri in quest'aula e così come è possibile oggi leggere sui giornali. Nelle dichiarazioni rese a questi ultimi dai colleghi del partito di unità proletaria vi è, però, un errore: essi davano, infatti, per approvato il decreto, perché qualcuno aveva fatto pensare che sarebbero mancate le forze ostruzionistiche. I fatti stanno dimostrando il contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, la prego di attenersi all'argomento dell'emendamento.

PINTO. Signor Presidente, deve darmi atto che oggi sto svolgendo molto velocemente gli emendamenti relativi all'articolo 5.

Ancora una volta, con l'emendamento che ci accingiamo ad illustrare entriamo nei dettagli tecnici del decreto; dettagli — lo abbiamo già detto e lo ripetiamo ancora una volta — nei quali si cela la vera natura antipopolare e restauratrice del decreto di cui stiamo discutendo.

Ampio potrebbe essere il dibattito sulla democrazia e sul problema di articolare il più possibile l'uguaglianza degli aspiranti al ruolo docente nell'università del nostro paese. Né si tratta, onorevoli colleghi, di un problema secondario. Sono sotto gli occhi di tutti le storture su cui e con cui si reggono i meccanismi incontrollati dell'attuale sistema di reclutamento di docenti universitari. Perché noi proponiamo che il numero dei docenti, tra i quali effettuare il sorteggio per la formazione delle commissioni, sia elevato dal doppio al triplo dei membri occorrenti? Il ministro potrebbe rispondermi citando la perfezione e i significati del numero 3. Noi riteniamo, più semplicemente e più concretamente, che il problema sia di garantire al massimo l'imparzialità nei concorsi; e il criterio che ci interessa stabilire è l'aumento della base nei concorsi. Chi conosce — e molti in quest'aula li conoscono — i meccanismi fino ad oggi vigenti nelle università italiane sa che l'imparzialità che noi ricerchiamo o chiediamo non è un bene scontato, né tanto facile da aversi.

Quindi, in tale contesto poniamo questo emendamento, che in effetti è subordinato al nostro motivo di fondo, alla nostra analisi sul decreto, che ha caratterizzato questa nostra battaglia parlamentare: battaglia di una piccola ma efficace pattuglia di opposizione. Ho così illustrato esaurientemente l'emendamento Gorla Massimo 5. 27.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al nono comma, sostituire: 50 *con:* 20.

5. 28.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al decimo comma, sostituire le parole: prevale l'anzianità di ruolo, *con le seguenti:* si procede per ballottaggio.

5. 29.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

All'undicesimo comma, sopprimere le parole: attivo e.

5. 30.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al dodicesimo comma, sostituire: doppio, *con*: triplo.

5. 31.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al quattordicesimo comma, sostituire le parole: da un professore di ruolo designato dall'organo consultivo universitario nazionale, che la presiede, e da sei, *con le seguenti*: da tre.

5. 33.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quattordicesimo comma, sopprimere le parole da: un professore di ruolo, *alle parole*: presiede, e da.

5. 32.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sedicesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: entro 30 giorni dalla pubblicazione della seguente legge.

5. 34.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al diciassettesimo comma, sostituire le parole: il 30 giugno successivo, *con le parole*: 30 giorni.

5. 35.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al diciassettesimo comma, sostituire le parole: il 30 giugno successivo, *con le seguenti*: 60 giorni.

5. 36.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al diciassettesimo comma, sostituire le parole: il 30 giugno successivo, *con le seguenti*: 90 giorni.

5. 37.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al diciassettesimo comma, sostituire le parole: il 30 giugno successivo, *con le seguenti*: 120 giorni.

5. 38.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al diciassettesimo comma, sostituire le parole: il 30 giugno successivo, *con le seguenti*: 150 giorni.

5. 39.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al diciassettesimo comma, sostituire le parole: il 30 giugno successivo, *con le parole*: 180 giorni.

5. 40.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Svolgo questi emendamenti, soffermandomi maggiormente sugli emendamenti 5.35 e 5.36. Affronto l'illustrazione complessiva di questi emendamenti e mi auguro che la Presidenza sia abbastanza sensibile di fronte a questo mio sforzo e tralasci di intervenire se qualche volta io dovessi scivolare...

PRESIDENTE. Scivolare no, perché l'argomento verte su uno spostamento di data.

PINTO. Colleghi deputati, l'articolo 5 dovrebbe dare la normativa dei concorsi per professore di ruolo. Gli stessi concorsi sono indetti entro il 31 dicembre di ogni anno, mentre al comma 17 si legge che i lavori delle commissioni devono concludersi entro il 30 giugno successivo. Da ciò che si legge in questo articolo si possono trarre elementi e considerazioni molto preoccupanti. Innanzitutto, già ci preoccupa molto la faciloneria con cui si nominano le commissioni. Esperienze precedenti non ci danno nessuna garanzia di come queste commissioni verrebbero non solo ad essere nominate, ma anche ad operare. Non pensiamo che esse possano essere operanti entro il 30 giugno.

Altro grosso punto di perplessità è dato dal fatto che la scadenza del 30 giugno riguarda la conclusione dei lavori. Il pericolo di tale dicitura è evidente. Una commissione può concludere i propri lavori nei termini stabiliti, ma questo non implica una automatica nomina dei vincitori del concorso. Anzi, dal comma 17 sembra che conclusione dei lavori e proposta dei vincitori costituiscano tempi molto ben distinti tra di loro. A ciò si può aggiungere che la commissione propone dei vincitori che, prima di essere nominati docenti di ruolo, devono ricevere ulteriori ratifiche da parte ministeriale. Tutti questi tempi tecnici, che si sovrappongono agli enormi ed usuali intralci e lentezze burocratiche, costituiscono un ottimo alibi per slittamenti di nomine e giochi di carte, quali quelli che da anni siamo abituati a vedere nelle università.

Sostituire le parole: « il 30 giugno successivo » con le parole: « 30 giorni » può avere quantomeno un significato di stimolo e di responsabilizzazione per chi è preposto all'espletamento dei concorsi. Il termine di 30 giorni può effettivamente sembrare esiguo per chi consideri le operazioni concorsuali inquadrate nell'attuale struttura universitaria e gestite dagli attuali baroni. Tale termine non è invece un tempo eccessivamente ridotto per chi si preoccupa della continuità didattica, degli studenti e dell'interesse dell'università, piuttosto che dei piccoli giochi di potere. Tempi lunghi nell'espletamento dei concorsi vogliono dire corsi di laurea non attivati e, conseguentemente, studenti privati dell'insegnamento. Viene negato finanche il diritto allo studio. Tempi così lunghi vogliono dire corsi assegnati dalle facoltà a docenti già titolari di altri corsi affini, con un conseguente sovraccarico didattico per alcuni docenti e, a volte, anche scarsa preparazione specifica di docenti.

Se qualche perplessità poteva sussistere per il termine di trenta giorni, proposto con il primo emendamento della serie, sessanta giorni sono però un tempo più che sufficiente per adempiere a tutte le operazioni necessarie all'espletamento dei concorsi per professori di ruolo. Questo è possibile qualora si rivedano alcuni meccanismi, che sembrano essere stati ideati apposta per dare la possibilità, a chi ne abbia l'intenzione, di intralciare e di ritardare all'infinito l'espletamento dei concorsi. Il decreto-legge prevede che, qualora la commissione non concluda il proprio lavoro entro il 30 giugno, è tenuta a dare motivazione pubblica della causa del ritardo. Questa è la grande minaccia che noi prevediamo per chi non ha interesse e volontà di espletare concorsi e di rispettare le date imposte dal decreto stesso. Ma più avanti il decreto è ancora più esplicito nelle sue formulazioni. Prevede infatti che, in caso di ritardo, il ministro, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti ovvero dell'intera commissione. Se tale dicitura sembra un miglioramento rispetto alla situazione attuale in cui i componenti la commissione sono inamovibili, in effetti essa si presta agli stessi inconvenienti. I membri della commissione possono essere sostituiti — si dice — dal ministro, sentito l'organo consultivo universitario; ma quali sono i tempi di tale operazione? Troppe le possibilità di arbitrio lasciate ai docenti che con opportuni giochi di dimissioni, di ritardi e sostituzioni possono dilazionare a piacere i tempi dei concorsi.

È opportuno, quindi, fissare tempi precisi; e 60 giorni a noi sembrano un termine proponibile ed accettabile da parte della maggioranza.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al diciassettesimo comma, sopprimere le parole: previa votazione.

5. 41.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Con questo emendamento sottopongo all'attenzione dei colleghi della maggioranza ed a quella del rappresentante del Governo la questione, presente all'interno di tutto il decreto, dei meccanismi piccoli, addirittura piccolissimi, che pretendono di essere tecnici, ma che in realtà hanno un significato ben più profondo.

Abbiamo più volte detto che il decreto in esame, al di là della facciata innovatrice, tende a lasciare completamente inalterati i meccanismi che garantiscono il potere all'interno dell'università, potere che mira senza ambiguità alla privatizzazione delle strutture pubbliche. Conosciamo la causa che permette l'uso e l'arbitrio della ricerca svolta all'interno degli atenei nel nostro paese.

Certo, sono meccanismi, questi, che non sono secondari, e che saltano subito all'occhio. Il decreto Pedini tende a condizionare preventivamente, a svuotare di qualsiasi contenuto innovativo l'università attraverso mille trappole che noi cerchiamo di rendere inefficaci, anche attraverso questo emendamento. Perché, mi chiedo, una votazione per stabilire quali siano i vincitori dei concorsi, perché concedere un ulteriore e spudorato filtro ai baroni all'interno di un meccanismo come questo? Ciò avviene perché ancora una volta si vuole mantenere intatto in questo modo il potere baronale all'interno della università, in quella università in cui grosse e numerose sono state le iniziative di lotta.

È per questo che sottoponiamo questo emendamento all'attenzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al diciassettesimo comma, dopo la parola: previa, *aggiungere le seguenti*: comparazione e; *e sostituire le parole*: numero non, *con le seguenti*: numero anche.

5. 3. TRABUCCHI.

L'onorevole Trabucchi ha facoltà di svolgerlo.

TRABUCCHI. È così chiaro, signor Presidente, che si illustra da sé.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al diciassettesimo comma, sopprimere le parole da: Nel giudizio per i concorsi a posti di professore associato *fino alla fine del comma.*

5. 42.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al diciassettesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: ampia pubblicità verrà data ai giudizi espressi sui singoli candidati.

5. 4.

NICOSIA, D'AQUINO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al diciottesimo comma, sostituire le parole: entro 60 giorni, *con le parole*: entro 30 giorni.

5. 43.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al diciottesimo comma, sostituire le parole: entro 60 giorni, *con le parole*: entro 45 giorni.

5. 44.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al diciottesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: Se uno dei vincitori ricopriva un incarico affine presso la stessa facoltà ha diritto di precedenza rispetto agli altri candidati.

5. 46.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Il nostro emendamento 5.43 chiede la sostituzione, al diciottesimo comma, delle parole « entro 60 giorni » con le parole « entro 30 giorni ». Una modificazione di questo tipo riveste una importanza veramente notevole, per tutta una serie di motivi tecnici e politici.

Vi è innanzitutto un aspetto apparentemente — ma solo apparentemente — tecnico. Dimezzare il tempo, intercorrente tra l'approvazione degli atti del concorso e la chiamata del vincitore del concorso a coprire il posto, serve per lo meno — e siamo convinti che la maggioranza ed il Governo se ne rendano conto — a snellire l'*iter* relativo alla immissione in ruolo di questa nuova figura di docente, che è destinata a modificare decisamente l'aspetto formale, ma anche lo aspetto sostanziale, del mondo accademico. Noi pensiamo che sia doveroso, come già abbiamo avuto modo di dire e sostenere allorché abbiamo trattato emendamenti di questo tipo, dare un immediato contributo allo snellimento di questi lunghissimi *iter* burocratici che, specialmente nelle università, trovano terreno adatto alla loro proliferazione perché, non a caso, c'è chi vuole usare anche la burocrazia per tentare di opporsi a quei processi di rinnovamento che si vogliono portare avanti. Ma c'è di più, colleghi deputati; infatti, è pur vero che, ormai, di mese in mese sono passati anni da quando si è cominciato a parlare di nuovi e consistenti aumenti del numero dei professori ordinari (qualcuno dirà che non ha importanza un mese in più o uno in meno perché è la sostanza che conta, e questo è certamente vero), ma un nostro impegno per tentare di modificare in modo qualitativo e sostanziale questo decreto non può prescindere dal considerare il vantaggio che il mondo accademico ed universitario trarrebbe da un così drastico ridimensionamento dei tempi di chiamata, soprattutto, riducendoli da 60 a 30 giorni; questo, infatti, significherebbe porsi nell'ottica di chi vuole considerare le reali e sentite esigenze di acculturamento, di preparazione e, mi sia consentito dire, di qualificazione degli studenti universitari sui quali si deve operare; studenti che correrebbero il rischio di perdere ancora tempo prezioso da una parte e, dall'altra, l'opportunità di un impegno qualificato.

Su questi significati e su queste motivazioni dobbiamo avere la capacità di inserirci e questo emendamento non mira solo ad accorciare il tempo prevedendo 30 giorni, ma può essere il termometro della nostra sensibilità nei confronti di chi vuol cambiare e rinnovare l'università.

L'emendamento 5. 44 è pressappoco identico al precedente; con esso, infatti, si propone una mediazione proponendo un termine di 45 giorni anziché di 60 e, anche se siamo costretti a dilazionare il tempo, rappresenta comunque una visione democratica e progressiva dell'università.

Se è vero che ci sono problemi della ricerca, della didattica, se è vero che c'è sete e fame di cultura e di sapere, è anche vero che dobbiamo avere la capacità di rendere operante tutto ciò e anche 15 giorni in meno, rispetto alla data stabilita dal decreto, può significare un passo in avanti e il tentativo di un cambiamento reale.

Perché ci dovrebbero essere titubanze nella maggioranza e nel Governo ad accettare questo emendamento? Secondo me, la responsabilità è grande e bisogna esserne convinti. Bisogna porsi con uno spirito di disponibilità nella logica di sostanziali miglioramenti che vadano (oltre tutto, è una

logica vostra) nella direzione di dare corpo e rendere più accettabile il decreto.

Perché ho ragione di pensare che se in queste parti del decreto si impongono dei tempi così lunghi per la stessa attuazione di ciò che il decreto propone, ciò vuol dire che non si è nemmeno convinti di voler quello che si dice di voler dare.

Ritengo così di aver illustrato gli emendamenti 5.43 e 5.44.

L'emendamento 5. 46, propone di aggiungere, al diciottesimo comma, le parole « se uno dei vincitori ricopriva un incarico affine presso la stessa facoltà ha diritto di precedenza rispetto agli altri candidati ». Non è questo il tentativo di mettersi in un'ottica di privilegio di alcuni lavoratori, ma il tentativo di rendere più accettabile e meno mostruoso il vostro decreto. Che cosa significa che il consiglio di facoltà chiama uno dei vincitori a coprire il posto messo a concorso? È necessario e doveroso stabilire un criterio credibile e, al tempo stesso, il meno possibile discriminante nei confronti dei possibili vincitori. Ci pare doveroso sottolineare che il concorso nell'insieme è non solo strumento di selezione ma anche strumento di controllo, ed esso, pur se già tanto manipolato per pratiche clientelari, consente il controllo secondo i criteri didattici formulati, per cui non è prevista la presenza di qualche studente nella commissione giudicante.

Nell'ipotesi in cui questo emendamento venga approvato, vi si potrebbe introdurre un elemento positivo, quale quello di garantire la possibilità del docente di svolgere mansioni affini a quelle che gli competevano nel precedente incarico. Accade, infatti, spesso che i docenti ricoprano incarichi non affini alla natura della propria qualifica specifica di insegnamento, a causa di quei meccanismi su cui tanto ci siamo pronunciati e secondo i quali vi è la necessità di dare al vincitore di un concorso una cattedra universitaria, qualsiasi essa sia.

Possiamo citare come esempio quello del senatore democristiano Sandro Faedo, già presidente del CNR, che ha ricoperto un incarico cattedratico presso la facoltà di ingegneria di Pisa, pur essendo, per appartenenza e per qualifica, più propriamente destinato alla facoltà di scienze matematiche.

Il nostro emendamento, dunque, sta a significare che questo problema esiste, tanto è vero che l'ho esemplificato con un caso noto a tutti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al diciottesimo comma, sostituire la parola: chiama, *con*: ha obbligo di chiamare *e sopprimere la parola*: anche.

5. 45.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire il diciannovesimo comma con il seguente:

La nomina dei professori di ruolo è disposta, a seguito della approvazione ministeriale degli atti di concorso, dai rettori delle università presso le quali il docente sia chiamato.

5. 47.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al diciannovesimo comma, dopo le parole: pubblica istruzione, *aggiungere le parole*: a seguito dell'approvazione ministeriale degli atti del concorso.

5. 48.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Per quanto riguarda l'emendamento 5.48, esso nasce dal fatto che il diciannovesimo comma dell'articolo 5 prefigura ancora una volta una discriminazione tra professori ordinari e professori associati, che rappresentano solo a parole, a detta del decreto che stiamo qui discutendo, un ruolo unico. Infatti, offre precisi mezzi realizzabili

da parte della nostra burocrazia per colpire ancora una volta la categoria dei lavoratori più deboli, con un privilegio tipico delle forze di potere: che è quello di avere la possibilità di allungare per mesi i procedimenti di immissione in ruolo.

Nel testo del decreto si legge che la immissione in ruolo dei professori ordinari è disposta con decreto del ministro della pubblica istruzione e che, invece, quella dei professori associati è disposta a seguito della approvazione ministeriale degli atti di concorso da parte dei rettori delle università presso le quali il docente è chiamato.

Risulta evidente che il secondo meccanismo — di qui la ragione del nostro emendamento — risulta essere molto più macchinoso del primo, in quanto il vincitore, dopo le lungaggini interminabili del Ministero, signor rappresentante del Governo, colleghi della Commissione e colleghi deputati della maggioranza, dovrà affrontare anche la lungaggine dell'università.

Gran parte del malcontento che, da tempo, frustra i lavoratori dell'università deriva proprio da questi problemi burocratici, che vogliamo farvi risolvere — almeno, vorremmo farvi dimostrare di risolvere — in modo tale da applicare ciò che lo stesso decreto sembra voler prevedere.

Desidero chiarire questo aspetto, relativo ai concorsi, che non è esclusivamente tecnico. Molti, in quest'aula, anche di formazioni politiche diverse dalla mia, ritengono che questo decreto non potrà cambiare la situazione neppure in modo marginale, se non saranno evitate queste lungaggini.

Faccio l'esempio — sul quale sono convinto che sarà d'accordo anche il collega Frasca — di un assistente ordinario che abbia vinto il suo concorso...

Una voce a sinistra. Guarda, che c'è il sottosegretario per la sanità!

PINTO. Mi dicono che dovrei dare un'impronta più sanitaria e medica al mio intervento, visto che il rappresentante del Governo che qui è presente è sottosegretario per la sanità. Cercherò di improvvisare qualche cosa, in modo che anche lui possa trarre delle convinzioni in un tema sul quale non opera giornalmente. La pratica — mi riferisco sempre all'esempio di prima — per passare dalle mani della commissione a quella degli organi ministeriali, quindi del ministro e poi successivamente di nuovo agli organi universitari, e poi ai competenti uffici della Corte dei conti e della tesoreria provinciale, impiega, in una città come Roma, dove i tempi di viaggio sono limitati alla sola città — con una sola eccezione che si ritrova solamente nel viaggio delle lettere delle Brigate rosse — circa due anni; passano cioè circa due anni prima che l'assistente possa ricevere il primo stipendio completo.

Sto citando un caso su cui bisogna riflettere, su cui bisogna meditare. Signor rappresentante del Governo, ella che opera nella sanità dica al suo collega che opera nella pubblica istruzione che in questo modo non state nemmeno operando affinché il decreto possa realizzare ciò che dice di proporsi.

È vero che poi l'assistente può sopravvivere normalmente anche non ricevendo lo stipendio, perché prima di tre anni, se tutto va bene, non riceverà il saldo delle sue spettanze, tassato oltre che svalutato degli interessi. Del resto, è vero che già a partire dal secondo anno di nomina l'assistente matura un passaggio di parametro: ma gli aumenti derivanti da tale scatto di stipendio gli verranno concessi, proprio per questa lungaggine burocratica in cui noi vogliamo intervenire ed operare, se gli va bene, dopo qualche anno.

È questa, quindi, una forma di sacrificio e di risparmio coatto che certamente non porta che svantaggi per chi è costretto a subirla. Ed è veramente poco edificante — mi sia consentito dirlo — la situazione di chi oggi da più parti riceve richieste di avanzamenti ed invece sceglie le strade più lunghe che bloccano, di fatto, un effettivo avanzamento.

Se i ministeri non cambieranno i sistemi di funzionamento, e non cambieranno certo domani le volontà del ministro Pedini, e se non si introdurranno meccanismi e pratiche differenti, per i professori ordinari e per i professori associati, si finirà solo per introdurre, ancora una volta, nei confronti di que-

sti lavoratori, dei princìpi che niente hanno a che vedere con la democrazia e con la giustizia sociale.

Allora si propone, per i concorsi indetti per i professori ordinari, questa nuova dizione: « La nomina dei professori ordinari è disposta con decreto del ministro della pubblica istruzione, a seguito dell'approvazione ministeriale dell'atto a concorso ». E ciò viene detto affinché le maglie del Ministero possano filtrare i concorsi medesimi: non certo per rallentare, a bella posta, anche i procedimenti relativi alle prove previste per i professori ordinari, ma per sfruttare, caso mai, quella forza di pressione che essi possono e potranno sviluppare.

Con questo, credo di avere esaurientemente illustrato il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Al ventesimo comma, sostituire le parole: sessanta giorni, *con le parole*: trenta giorni.

5. 49.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al ventesimo comma, sostituire le parole: sessanta giorni *con le parole*: quarantacinque giorni.

5. 50.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Il primo emendamento che mi accingo ad illustrare è, quindi, il 5.49 che recita: « al ventesimo comma, sostituire le parole: sessanta giorni, con le parole: trenta giorni ».

Le motivazioni di quest'ultimo risiedono nell'impegno ad evitare inutili ritardi e le inefficienze che caratterizzano la vita dei nostri atenei.

Siamo costretti a sottolineare come, nel quadro della logica complessiva di restaurazione che guida politicamente il decreto Pedini, troppo spesso vengono utilizzati pretesti tecnici per far passare ipotesi che tecniche non sono. Non siamo certamente così ingenui da considerare certi disservizi come derivanti da motivi tecnici, così come non pensiamo di poter risolvere tali problemi e tali deficienze nell'ambito di una visione, per l'appunto, tecnica ed efficientistica.

Pensiamo, invece, che il discorso che stiamo svolgendo sia — mi sia consentito di dirlo, anche volutamente — alquanto polemico nei confronti di tutti coloro che credono che il decreto Pedini possa essere migliorato con qualche emendamento tecnico.

In primo luogo, l'efficientismo è un problema del tutto falso: esso viene richiamato per nascondere l'incapacità di gestione delle università: incapacità nella quale si trovano personificati diversi interessi. È, quindi, del tutto irrisorio pensare che un decreto, che ha lo scopo di accentuare il potere dei baroni, possa essere razionalizzato con dei suggerimenti tecnici. Bisogna parlare con forza e decisione di queste strutture, bisogna dire che cosa si intende, inoltre, quando si parla di « razionalità »: « razionalità » che, si sa, è nell'interesse dei baroni. Mi accingo a finire lo svolgimento di questo emendamento. Onorevoli colleghi, noi non possiamo, quindi, dividere questi problemi in « tecnici » e « politici ». Occorre avere la capacità e la volontà di legare il dato tecnico a quello politico. Noi siamo per snellire ed eliminare ogni forma di burocrazia, cioè per rendere più chiari e comprensibili quei meccanismi che muovono l'università. Non siamo per combattere un intoppo che tende a burocratizzare ... Per questi motivi, signor Presidente, ho proposto l'emendamento 5.49.

Passando ora a svolgere l'emendamento 5.50, mi corre l'obbligo di affermare che esso si muove nella stessa logica di quello precedente. Infatti, noi siamo costretti a riproporre dei tempi più dilatati (45 giorni). Noi consideriamo questo emendamento come di riserva, e lo sottoponiamo alla vostra attenzione.

Certo, pensiamo che un simile emendamento possa essere accettato e fatto suo dalla maggioranza e dal Governo. Ridurre di 15

giorni la lunghezza dei tempi può essere importante e decisivo. Riteniamo che tutti i ritardi, le lungaggini, le burocrazie, che in moltissimi punti del decreto si colgono, non siano casuali, ma, anzi, facciano parte della logica complessiva di questo decreto. Sappiamo cos'è la cosiddetta insufficienza burocratica, come essa sia stata e sia funzionale a certi interessi, a certi settori dell'università. Con questo strumento, con questa lentezza, con l'impossibilità di controllo, si sono fatte aggravare le situazioni. Penso che sia doveroso porsi il problema di ridurre, anche se non in modo enorme, questi tempi. E non è solo colpa degli impiegati, se possono essere accusati di lassismo, di assenteismo, di pigrizia. Vediamo anche come è stato sempre risposto alle loro rivendicazioni di un controllo sull'organizzazione del lavoro, di un controllo sui modi e sui ritmi del loro lavoro. C'è chi ha interesse a che certi modelli burocratici, certe strade tortuose continuino ad esistere.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al ventesimo comma, sostituire le parole: sentite le richieste degli interessati *con le parole*: anche sulla base delle domande presentate dagli interessati; *sostituire le parole da*: ordinario, *fino al punto, con le seguenti*: di ruolo che non siano stati chiamati; *e sopprimere le parole*: per questi ultimi.

5. 51.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al ventunesimo comma, sostituire le parole: il 30 giugno, *con le parole*: sessanta giorni.

5. 52.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al ventunesimo comma, sostituire le parole: il 30 giugno, *con le parole*: novanta giorni.

5. 53.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al ventunesimo comma, sostituire le parole: il 30 giugno, *con le parole*: centoventi giorni.

5. 54.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al ventunesimo comma, sostituire le parole: il 30 giugno, *con le parole*: centocinquanta giorni.

5. 55.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al ventunesimo comma, sostituire le parole: il 30 giugno, *con le parole*: centottanta giorni.

5. 56.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Illustrerò solo l'emendamento 5.52, che è quello che propone di sostituire le parole « Il 30 giugno » con le parole « 60 giorni », dando per illustrati tutti gli altri.

Per l'ennesima volta — e non è un caso, data la frequenza con cui i problemi vengono sollevati da provvedimenti di questo tipo, con la logica che sta loro dietro — con questo comma, che noi vogliamo modificare, si cade nell'ottica di destinare le soluzioni, e le loro conseguenti responsabilità, alla pratica, farraginosa, burocratica, quasi tecnica, con il tentativo chiaro di dilatare il tutto il più possibile. Infatti, se è vero che abbiamo criticato questo decreto-legge per la sua natura anticostituzionale, e dato che dovremmo trovarci di fronte a dei provvedimenti urgenti e straordinari, mi dovete spiegare

perché poi, nella formulazione tecnica e nell'articolazione, avete fatto in modo che ciò che è straordinario diventasse ordinario: perché avete scelto la strada più lunga, la strada più tortuosa, la strada più complicata.

Già da una prima lettura risulta estremamente chiaro che non vi sono garanzie per le quali tutti i concorsi vengano effettivamente espletati, non dico in un tempo breve, ma almeno in un tempo ragionevole. Vorrei che voi, colleghi deputati, mi illustraste a titolo di esempio quanti professori sono stati ripresi per avere di fatto intralciato i lavori di una qualsiasi commissione, non solo con il procrastinare le riunioni (pratica corrente, com'è noto, nel mondo accademico e non solo nel mondo accademico ma anche — fatto ancor più grave, questo — con strategiche e spesso opportunistiche « dimissioni ». Consapevoli di questa gravissima responsabilità, attribuiamo alle commissioni molto più tempo di quanto sia loro tecnicamente necessario per il loro lavoro. A questo punto, mi sorge il dubbio che il problema non sia finalizzato alla realtà della cosa in sé, ma rivesta il ruolo teorizzato e, oserei dire, quasi pianificato scientificamente di ostacolo, che non esito a definire squisitamente politico. Allora, dovremmo affermare che qualsiasi attacco ai tempi costituisce un fortissimo attacco alla gestione baronale e allo strapotere dei baroni stessi.

Credetemi quando dico che non sono espedienti per perdere tempo, non abbiamo fatto alcuna scoperta improvvisa: proprio perché sappiamo che da anni nelle università ci sono i baroni, non li vogliamo più.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, è un cambio di termini quello che lei propone con il suo emendamento. Si attenga pertanto a questo argomento, senza esorbitare in questioni di carattere generale che finiscono per essere ripetitive e fuori tema.

PINTO. Voglio concludere, proprio perché sono entrato nella logica di accettare i suoi richiami, anzi i suoi consigli, più che richiami. Penso che mi sia consentito concludere raccomandando alla attenzione dei colleghi questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al ventiduesimo comma, sopprimere le parole: sentito l'organo consultivo universitario nazionale.

5. 57.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Mi spiace, onorevoli colleghi, ma sono costretto a tornare sullo scottante argomento della lungaggine burocratica e dei tentativi di introdurre in questo decreto meccanismi che sembrano creati apposta, con una mano agile, per complicare anche la più semplice delle operazioni. Nel comma 22 si legge infatti che un membro della commissione può essere sostituito dal ministro, sentito l'organo consultivo universitario. In questo modo si finge di ignorare che l'attuale Consiglio superiore della pubblica istruzione è scaduto da oltre 7 anni, a conferma dell'inefficienza delle presenti strutture.

Noi proponiamo, colleghi della maggioranza, e rappresentante del Governo, che in questo momento non individuo sia per la stanchezza sia per la lontananza...

PRESIDENTE. In questo momento il Governo è rappresentato dalla senatrice Falcucci, sottosegretario per la pubblica istruzione, e dal sottosegretario Armato.

PINTO. Sono molto lieto di questa presenza qualificata in una parte del dibattito che mi sia consentito definire alquanto importante.

Noi proponiamo che venga eliminata una procedura che appare esclusivamente burocratica, come si evince dalla formulazione del comma. Dalla attenta lettura del decreto non traspare, infatti, alcun potere spettante all'organo consultivo universitario, che verrebbe soltanto interpellato dal ministro.

A questo punto, non si capisce perché si voglia appesantire una procedura già suffi-

cientemente burocratica e macchinosa. Anzi, forse si capisce, se si tiene presente che qualsiasi difficoltà o ritardo rafforza il potere di certi settori dell'università. Se si comprende questa impostazione e questa interpretazione del decreto, allora si capisce anche il perché di certi tempi così lunghi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al ventiduesimo comma, aggiungere dopo la parola: nazionale, *le parole*: entro 60 giorni; *e sostituire la parola*: provvede, *con le parole*: può provvedere.

5. 58.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al ventitreesimo comma, dopo la parola: contabile, *aggiungere le seguenti*: ed eventualmente penale.

5. 59.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Abbiamo già avuto modo, colleghi deputati, di denunciare con estrema chiarezza come dietro ai ritardi ed alle tortuosità burocratiche ed alle lentezze che affliggono gran parte del nostro paese si celi raramente la semplice inefficienza, ma più spesso una precisa volontà politica. È ancora, come sempre, la volontà di costruire rapporti di forze favorevoli, di agire nascosti dalla riservatezza di certi organismi. Da parte delle oligarchie che detengono il potere nelle università si è fatta la scelta di usare, con la massima spregiudicatezza, tutti i mezzi che possono essere utili ai loro progetti. Ed allora anche il ritardo nella conclusione dei lavori per l'assegnazione dei posti di professore universitario di ruolo può essere una scelta politica ben precisa: quella di darsi tempo, di vagliare le possibili scelte, di fare dei ricatti, di assicurarsi circa le garanzie che può dare il professore che verrà nominato. Tutto questo, come senz'altro converrà il collega Spaventa, per dare potere ai baroni ed ai baronetti dell'università. E allora, la richiesta di poter accertare la responsabilità penale di coloro ai quali è imputato il ritardo nella conclusione dei lavori che molto spesso, come ha potuto verificare il collega Spaventa, sono i baroni e baronetti dell'università, è in armonia con l'opera che intendiamo sviluppare, e cioè quella di moralizzazione della vita all'interno dei nostri atenei, di lotta e di iniziativa contro gli scandali che, troppo spesso, capitano e che stanno aumentando il calo di credibilità anche dal solo punto di vista culturale e scientifico dell'università italiana.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INGRAO

PINTO. È, questa, una battaglia che si prefigge di arrivare a risultati concreti nell'intera gestione dell'università, nella pubblicità di ogni momento di gestione, di ogni momento elettivo, nonché alla costruzione di un rapporto diverso che consenta possibilità di controllo per gli studenti, per i lavoratori ed anche per quei settori sociali che operano all'interno dell'università; è, questa, l'unica via da seguire se si vuol dare fiato e credibilità a questa istituzione; è lo pseudo-efficientismo astratto che nasconde alla gente la reale intenzione, che è quella di voler mantenere le cose come stanno, anzi di peggiorarle.

Anche se volessimo fingere di non conoscere i giochi di potere che si agitano dietro le quinte dell'università, anche se fingessimo di non conoscere cosa essi nascondono ed anche se non volessimo vedere la tragica speculazione che si sta portando avanti, non potremmo, però, fingere di ignorare che ogni disservizio di questo tipo, e sul quale noi stiamo intervenendo, significa, più o meno, la causa diretta dei disagi che si trova a do-

ver subire il corpo studentesco e che finiscono con il causare l'espulsione di migliaia di giovani dall'università, nonché il creare carichi di lavoro per i lavoratori che operano al suo interno; sono, quindi, disagi che servono a perpetuare un potere arretrato e reazionario.

Vogliamo ribadire il nostro impegno per la pubblicità di operazioni relative alla nomina di nuovi docenti nonché per quelle riconducibili ad ogni momento di vita all'interno dell'università. Di fronte all'importanza di questi compiti non possiamo temere di usare il termine « ed eventualmente penale », come noi vi proponiamo, anzi non possiamo dimenticare, tollerare o far finta di ignorare che certe colpe sono ben più gravi di tanti reati di cui si parla tanto.

È per questo, signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi deputati, che vi invitiamo ad accettare un emendamento che può costituire un precedente importante, un dato irreversibile nell'amministrazione della giustizia e nella valutazione di gravità di certi fatti, per pervenire, al di là dello stato purtroppo desolante della nostra giustizia, a definire concretamente quali sono certe colpe e in che modo debbono essere colpite.

Collega Mellini, mi dispiace che tu sia stato assente, ma penso che, per la tua conoscenza in materia, ti potrai trattenere a lungo nella dichiarazione di voto su questo emendamento, che ha la « pretesa » di aggiungere al testo le parole « ed eventualmente penale », cioè di far sì che a certa gente si possa dimostrare che forse possono incorrere nei rigori della giustizia.

Per questo vi invito a meditare e a riflettere su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 5-*bis*, aggiunto al decreto-legge dal Senato, nel testo modificato dalla Commissione. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: nella composizione limitata ai professori di ruolo.

5-*bis*. 2.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al primo comma, sostituire le parole: integrativi e complementari di, *con le seguenti*: diversi da.

5-*bis*. 3.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al primo comma, sostituire le parole: nel loro insegnamento, *con le seguenti*: nell'ambito del programma didattico della facoltà o del dipartimento ove sia già operante.

5-*bis*. 4.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sopprimere il secondo comma.

5-*bis*. 5.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al terzo comma, sopprimere le parole: o modificano.

5-*bis*. 6.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al quarto comma, sopprimere le parole da: nella composizione limitata *fino ad*: aventi diritto *e sostituire le parole*: o amministrativa, *con le seguenti*: amministrativa o politica.

5-*bis*. 7.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: e non può essere inferiore al 70 per cento della ultima classe stipendiale.

5-*bis* 8.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Dopo il sesto comma aggiungere il seguente:

Nel caso in cui le funzioni di cui ai precedenti commi vengano affidate ad un

dipendente della pubblica amministrazione italiana si applicano in suo favore le norme previste dall'istituto del comando.

5-*bis*. 9.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: I titolari di tali contratti sono tenuti, per la durata del contratto stesso, al rispetto delle norme previste dall'articolo 1, comma decimo.

5-*bis*. 10.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

All'ottavo comma, dopo le parole: possono prevedere, *aggiungere le seguenti*: in via eccezionale e previo parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale.

5-*bis*. 11.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sopprimere il nono comma.

5-*bis*. 12.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al nono comma, sopprimere da: anche *fino a*: quinto comma e.

5-*bis*. 13.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al nono comma, dopo soprannumero, *aggiungere le parole*: in misura non superiore al 10 per cento degli insegnamenti ufficiali impartiti dalle facoltà.

5-*bis*. 14.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: e costituiranno indispensabile elemento di giudizio all'atto della valutazione dello studente.

5-*bis*. 1. TRABUCCHI.

L'onorevole Trabucchi ha facoltà di svolgerlo.

TRABUCCHI. Si illustra da sé, signor Presidente. Non credo si possa insegnare con una legge come si devono condurre gli esami.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: d'intesa con i, *con le seguenti*: previa approvazione dei.

5-*bis*. 15.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

Sopprimere il quinto comma.

5-*bis*. 16.

TRIPODI, DEL DONNO, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO, VALENSISE.

DEL DONNO. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

A decorrere dal 1° novembre 1978 è istituito il ruolo docente, transitorio e ad esaurimento, degli aggiunti universitari.

6. 20.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Onorevole Pinto, chiede lei la parola per l'illustrazione? A meno che non voglia rinunziare...

PINTO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Benissimo, allora ha facoltà di parlare.

PINTO. Sono convinto che andrebbero deluse le aspettative di molti colleghi in quest'aula ! (*Proteste — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Parli pure, onorevole Pinto.

PINTO. Con questo emendamento chiediamo la sostituzione del primo comma con il seguente: «a decorrere dal 1° novembre 1978 è istituito il ruolo docente, transitorio e ad esaurimento, degli aggiunti universitari ». Noi vogliamo che venga riconosciuto quello che è già uno stato di fatto e che certamente continuerà ad esserlo: gli attuali precari ed aggiunti hanno svolto e svolgeranno mansioni di docenti.

Per il passato è ampiamente dimostrato da numerose sentenze di pretori che i precari hanno intrapreso migliaia di procedimenti giudiziari.

Se ricordo bene, alcuni giorni fa il quotidiano *La Repubblica* riportava la notizia che mercoledì prossimo il pretore di Roma emetterà una sentenza su tale problema. Un'altra sentenza su tale orgomento vi è già stata a Pisa, dove il pretore ha riconosciuto ed accertato che gli assegnisti ed i contrattisti hanno svolto mansioni tutte identiche a quelle proprie degli assistenti ordinari. A queste conclusioni il pretore è giunto dopo una serie di puntigliosi accertamenti sull'attività effettivamente svolta da ogni precario, accertamenti dai quali è emerso che i precari avevano svolto esami, lezioni, esercitazioni, seminari ed altre mansioni del genere. Per questi motivi il magistrato ha ordinato che il rettore pagasse ad ogni lavoratore precario ricorrente gli arretrati costituiti dalla differenza fra le retribuzioni percepite fino ad allora e quelle di assistente di ruolo.

Il rettore, nonostante le richieste avanzate dallo stesso movimento sindacale, non ha ottemperato all'ordine del pretore, adducendo le motivazioni più strambe, forte, in realtà, di certi appoggi.

Mentre da una parte si parla tanto di rispetto della legge, dall'altra, quando si tratta di rispettare gli interessi dei lavoratori, la legge viene ostacolata, intralciata.

Questa di Pisa non è stata l'unica sentenza nella quale ai precari è stato riconosciuto il diritto di svolgere mansioni di docente. A questo punto, giova chiarire che volere il riconoscimento delle mansioni di docente non significa affatto considerare degradante il lavoro del non docente. Si tratta, invece, di sostenere un principio valido per tutti i lavoratori: quello del riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte. È un principio la cui applicazione è richiesta anche dai lavoratori non docenti ed è recepita nella piattaforma sindacale. Il non riconoscimento giuridico ed economico delle mansioni effettivamente svolte si traduce sempre in lavoro subalterno, facilmente asservibile ai voleri dei baroni, nell'attesa di un passo successivo nella carriera che finalmente possa consacrare ciò che è stato svolto a tutti gli effetti.

Il ruolo degli aggiunti, per le mansioni che il decreto prevede per loro, è un ruolo docente ed è, perciò, ingiusto negargli il riconoscimento di ciò. Negarglielo significherebbe, colleghi deputati, solo rimanere nella logica del mantenimento esplicito di certi ruoli subalterni, utili alla gestione privatistica e clientelare di una struttura pubblica come quella universitaria. Significherebbe negare la funzione che i precari hanno effettivamente avuto in questi anni. Se l'università, fino ad oggi, ha retto in qualche modo e lo sfascio non è stato totale, è stato perché i precari hanno sostenuto il maggior peso della didattica, tentando, in molti casi, di inventare anche una didattica nuova e alternativa, in modo da andare incontro alle esigenze degli studenti, alle quali sono sempre stati indifferenti i professori ordinari, o, per lo meno, la maggior parte di questi. Il perché di questa indifferenza è evidente: i professori ordinari sono sempre stati assorbiti integralmente dai loro interessi extrauniversitari, estranei rispetto alla logica collettiva e sociale, e, quasi sempre, strettamente personali.

L'università richiede un forte impegno didattico e, quindi, una presenza continua del docente, un dialogo costante con lo studente. L'università di massa comporta un ruolo più difficile per il docente, dato che questi si trova di fronte a giovani provenienti da realtà sociali differenti. Noi ci avviamo verso una università che sarà centro di educazione permanente, o, almeno, ci auspichiamo che lo diventi. In questo caso la riforma predisposta prevede i vari titoli di studio, ma in più dovrà per forza aggiungervi l'attività di educazione permanente, cioè quell'attività didattica tendente alla qualificazione e riqualificazione di coloro che hanno già conseguito un titolo di studio, ma che hanno bisogno di perfezionamento e di aggiornamento.

Questa premessa era necessaria per dimostrare ai tanti rigoristi che occorre un numero di docenti molto elevato. Di qui, pertanto, il nostro emendamento, per poter far fronte alla molteplicità dei compiti che devono essere sempre più affidati alle università.

Si tratterà anche di attività didattiche di tipo differente, che richiederanno anche una diversa esperienza e preparazione del docente. Sarà perciò opportuno avere un ruolo di insegnanti cui affidare questi compiti su cui mi sono soffermato.

Occorre quindi aggiungere, come è richiesto dal nostro emendamento, un'altra fascia docente, il che del resto non è minimamente in contrasto con il principio della unicità della funzione docente; a parte il fatto che questa unicità, come più volte ho cercato di dimostrare, è soltanto nominale. Considerati i cinque livelli in cui tale unicità viene in modo gerarchico suddivisa, non si vede perché non possa essere aggiunta un'altra fascia. L'importante è che ogni docente, nell'ambito dei nuovi compiti, abbia pari dignità, goda cioè di autonomia, soprattutto di effettiva autonomia.

Diamo pure, quindi, con tutta tranquillità, il titolo di docente all'aggiunto universitario, e per questo vi invitiamo a votare il nostro emendamento.

Proprio per dar forza a questo emendamento, vorrei citarvi — a sostegno delle mie argomentazioni — ciò che un pretore ha stabilito con una articolata ordinanza, depositata il 19 aprile 1977. Paolo Prezzino, contrattista presso l'università di Pisa, ed altri dieci suoi colleghi, pure riconosciuti contrattisti (parte contrattisti e parte assegnisti), chiedevano che questo pretore, riconosciuta l'esistenza di un rapporto di impiego pubblico tra l'università di Pisa ed essi ricorrenti, ed affermato l'obbligo della stessa università di corrispondere loro l'aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale, ordinasse all'ente pubblico, con provvedimento di urgenza, quanto segue: « *a*) di pagare mensilmente i suindicati emolumenti secondo il parametro 243, a partire dalla data del provvedimento, in favore di ciascun ricorrente; *b*) di versare a ciascuno la somma di lire duecentomila o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di anticipo sull'ammontare complessivo degli arretrati spettanti per i titoli di cui sopra, dall'inizio del contratto, o assegno e sino alla data del provvedimento, con liquidazione almeno parziale delle spese del procedimento della fase cautelare ».

Dal momento che quanto letto è molto attinente all'emendamento di cui stiamo discutendo, potrei inoltrarmi ancora di più nella esposizione; ma, proprio perché stiamo conducendo una battaglia dura contro il decreto, cerchiamo in tutti i modi di svolgere soltanto interventi di merito. Per questi motivi, leggerò soltanto un'altra parte di questa ordinanza che, ritengo, dia maggior valore alla nostra richiesta, anche dal punto di vista legale.

A sostegno della domanda i ricorrenti deducevano: « *a*) di essere tutti dipendenti da alcuni anni dell'università di Pisa; i primi settantasei come contrattisti, gli altri come assegnisti; *b*) di attendere, in tale qualità, oltre al lavoro di ricerca e, con prevalenza su questo, anche ad attività didattiche implicanti lo svolgimento di seminari, esercitazioni, lezioni, esami, la partecipazione a commissioni di laurea, l'assistenza alle relazioni di tesi », e così via. Tutto ciò con conseguente obbligo di presenza in facoltà per diversi giorni e vincolo di orari: cosa, questa, che non è richiesta ai baroni. In sostanza, essi sostenevano di lavorare, quanto meno, con parità di impegno rispetto agli altri docenti.

Il documento prosegue: « *c*) di essere retribuiti, per tale attività, con un assegno mensile di lire centosessantottomila ». Questa è la mancia irrisoria che veniva elargita a quei lavoratori! Il pretore poi disponeva la citazione delle parti interessate per la udienza del 30 maggio 1977, assegnando ai ricorrenti il termine del 5 maggio dello stesso anno per la notifica a controparte del ricorso contro il decreto.

Il 23 maggio 1977, l'università di Pisa si costituiva in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato. Cito anche una comparsa nella quale si contesta *in toto* la domanda, eccependo l'incompetenza funzionale del pretore: e ciò perché si doveva dimostrare che certi lavoratori erano studenti, un po' più bravi, che stavano lì e non che svolgevano a tutti gli effetti e mal retribuiti delle mansioni molto qualificate.

Al punto *b*) si sosteneva l'incompetenza territoriale del pretore di Pisa in ordine alla domanda di quattro ricorrenti titolari di assegni ministeriali; al punto *c*) — e non cito testualmente — si trattava, più in generale, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla materia dedotta in giudizio.

Nel corso dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, il pretore interrogava i ricorrenti e raccoglieva a verbale le osservazioni e le informazioni; alla fine, a questi lavoratori è stato concesso il loro diritto ad essere considerati lavoratori. Il pretore ha sancito il pagamento di tutta quella parte della retribuzione che non gli era stata data: gli assegni familiari ed altro. Ciò dimostra che questo nostro emendamento ha anche delle solide basi su cui poggiarsi per la sua validità.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: ruolo, *aggiungere le seguenti*: transitorio e; *e conseguentemente al titolo aggiungere, dopo*: ruolo, *le parole*: transitorio e.

6. 19.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

6. 21.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. A mio giudizio, questo secondo comma – e non voglio usare un termine offensivo nei confronti di chi ha lavorato alla stesura di questo decreto – è fra quelli che a maggior ragione devono essere eliminati (diciamo così; in modo che nessuno si offenda). Questo perché? Perché esso rappresenta il chiaro esempio di come si intenda realmente tagliare l'organico dell'università. In primo luogo, il numero dei posti proposti è assolutamente inadeguato rispetto al numero di quanti hanno diritto al posto di lavoro nell'università. I 14 mila posti sono inadeguati perché va previsto che una parte di essi, pari agli aventi diritto ... Intere università, ancora oggi, funzionano nella illegalità di massa. Presso l'università di Roma, gli esercitatori, da soli, fanno centinaia di esami per ogni sessione. Ben si comprende di quanti nuovi posti di lavoro si avrebbe bisogno! Quindi, perché si vuole sopprimere questo comma? Perché si parla addirittura di una ripartizione dei posti secondo le esigenze funzionali delle facoltà, quando le reali esigenze rispettate sono solo e sempre le capacità dei baroni di farsi assegnare più o meno posti?

A questo proposito, è facile immaginare a quale vera e propria orgia di patti e contrattazioni si darebbe il via accettando questi presupposti. È altrettanto facile immaginare quante sproporzioni si verrebbero a creare fra corsi minori, senza seguito fra gli studenti dell'università, per l'incapacità fisiologica a fare una didattica seria, che manca in quei professori che rivolgono maggior-

mente la loro attenzione all'interno delle facoltà, ed i corsi più importanti, per il seguito che hanno, in quanto tenuti da gente seria dedita al proprio lavoro e non a tatticismi o ad intrallazzi. E c'è di più, colleghi deputati della maggioranza: sappiamo che tipo di politica nepotistica sia fatta dai più arretrati tra gli ordinari e come il maggior numero di ricercatori segua, come è naturale e dove è possibile, quei docenti più esperti e sensibili alle necessità degli studenti. Ed ecco, allora, che il ciclo si chiude.

Ammettendo questi criteri, avremo una università fatta dai saggi e sapienti e dai loro guardaspalle, dedicati a tutte le attività possibili, dalla professione privata al semplice assenteismo, ma non al rispetto della loro funzione istituzionale.

Un ulteriore punto per cui è necessario sopprimere questo comma è il seguente: pensiamo, colleghi, a quelle *équipes* di ricerca, composte da giovani seri e preparati, realmente interdisciplinari, che solo faticosamente sono state create negli ultimi anni. Che effetto avrebbe, su costoro, l'allontanamento anche di un solo esperto che o non è assolutamente sostituibile, oppure può essere sostituito soltanto dopo anni di addestramento ? Ci sembra proprio che il decreto dovrebbe almeno fingere di prendere in considerazione questo, che è un problema di ricerca scientifica. Ma forse queste prospettive non interessano agli estensori del decreto. Nei vecchi provvedimenti urgenti si verificarono proprio questi fenomeni, ed interi istituti meno potenti non riuscirono ad ottenere nulla, pur avendo esigenze reali di personale. Ma oggi questa divisione, così come è voluta con questo provvedimento, calpesta tutti quei diritti dei lavoratori legati ad esigenze scientifiche o anche ad esigenze personali (si pensi che molti precari hanno ottenuto il trasferimento vicino ai luoghi di origine soprattutto per tentare di vivere con 200 mila lire al mese). Quando ci si appella a princìpi in astratto giusti, come l'equilibrato sviluppo didattico e scientifico sul piano nazionale, si intende valorizzare il meccanismo di controllo delle cattedre. Ma questo — si obietterà — non è certamente il modo per fare dell'università un'altra cosa. Ma, a questo proposito, sappiamo già qual è la risposta: la volontà politica necessaria per fare dell'università un'altra cosa non c'è. Una citazione diceva che a volte i reazionari sollevano dei massi troppo grossi, che molto spesso finiscono per ricadere loro sui piedi. Penso che anche questa volta forse ciò può accadere. Lo scopo prevalente di questo decreto non doveva essere quello di cercare di creare il disordine che il mondo della università sperimenta in questi giorni. Qual era questo scopo? Sembrava abbastanza chiaro che costoro fossero entrati nello spirito di cogliere l'occasione dello scadere dei contratti dei precari, per ristrutturare il personale insegnante secondo una logica tradizionale che sanzionasse la restaurazione in corso da diversi anni nel mondo accademico. Del resto, è noto come la legge non debba fare altro che dare ufficialità ad una situazione di fatto già esistente. L'urgenza della scadenza dei contratti, colleghi della maggioranza, signor ministro, forniva, è vero, il clima ideale per le forme di rafforzamento così frettoloso, ma non per questo meno pericoloso, congeniale alle classi dominanti all'interno dell'università. Ma si poteva avere, per lo meno, l'onestà di raccogliere parte delle spinte e delle aspettative che si muovono all'interno dell'università.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sostituire i commi dal secondo al quindicesimo con i seguenti:

La relativa dotazione organica è di 7.000 posti. I posti saranno ripartiti fra le facoltà su parere dell'organo consultivo universitario nazionale, il quale stabilirà i gruppi di discipline per le quali i posti sono assegnati, tenendo conto delle esigenze funzionali delle facoltà, anche al fine di assicurare un loro equilibrato sviluppo didattico e scientifico sul piano nazionale.

In relazione a tale assegnazione, il Ministero provvederà in due turni a bandire concorsi per gruppi di facoltà e di materie e ad indicare il numero dei posti che debbono essere riservati alle seguenti categorie:

a) i titolari di contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre

1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in servizio come tali alla data del 31 ottobre 1978;

b) i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

c) i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62;

d) i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni a tale tabella, nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei e della « Domus galileiana » di Pisa;

e) i perfezionandi della Scuola normale superiore, della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;

f) i titolari di borse o di assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico, o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti su fondi destinati dai consigli di amministrazione su bilanci universitari ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso; purché in tutti i casi da *b*) a *f*) sia stata svolta attività in una o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno un biennio, anche non continuativo, entro il quadriennio che termina il 31 ottobre 1978, ovvero che sono in servizio al 31 ottobre 1978 da almeno un anno; nonché le seguenti ulteriori categorie:

g) gli assistenti incaricati o supplenti e gli incaricati supplenti che abbiano svolto attività scientifica e didattica per almeno un anno accademico entro il biennio che termina il 31 ottobre 1978, intendendosi che l'anno può risultare dalla somma di periodi parziali comunque non più brevi di 3 mesi ciascuno;

h) coloro che siano vincitori di pubblici concorsi banditi dall'università ed abbiano svolto attività di lettore per almeno un biennio;

i) i medici interni universitari con compiti assistenziali, regolarmente assunti con contratti dalla università nel proprio bilancio ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, indicherà nel bando di concorso anche le aree della pubblica amministrazione, con relative qualifiche, nei cui ruoli potranno essere inseriti, in un numero che sarà indicato nello stesso bando, candidati che appartengono alle categorie sopra indicate e che la commissione giudicante del concorso ritiene qualificati non per diventare aggiunti universitari, ma per i compiti di natura tecnica ed amministrativa che l'inserimento negli anzidetti ruoli comporta.

Con decreto da emanarsi non oltre il 31 marzo 1979, il ministro della pubblica istruzione indicherà il sistema di punteggio che la commissione deve adottare e la parte del punteggio (non oltre il 40 per cento) che dovrà essere utilizzata per tener conto delle qualifiche già acquisite e della durata dell'attività svolta all'università, secondo parametri che saranno nello stesso decreto indicati.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi saranno costituite dal ministro della pubblica istruzione mediante sorteggio, per ogni gruppo di materie, distinto per le due categorie di docenti, di tre dei sei nomi di professori ordinari segnalati dalle facoltà del gruppo cui il concorso si riferisce e di due dei quattro nomi di professori incaricati ed associati, pure segnalati dalle facoltà.

Il sorteggio avviene con le modalità previste per il sorteggio dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per professori ordinari.

Ciascuna facoltà potrà ricoprire i posti di aggiunto che le sono assegnati mediante chiamata, per i vari gruppi di materie, dalle liste dei vincitori del concorso del gruppo cui la facoltà appartiene.

Il concorso avviene per titoli e per esami. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale, da espletarsi per quanto compatibile con il presente provvedimento, con le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. 12.

MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: è di 18 mila posti, *fino a*: successivi commi, *con le seguenti*: è data dal numero di coloro che superano i pareri e i giudizi di idoneità di cui ai successivi commi, aumentata di 5.000 posti destinati a concorso libero; *e sopprimere le parole da*: Gli altri 14.000 posti, *sino alla fine del comma.*

6. 22.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire i numeri: 18 mila, 4.000 *e* 14.000, *rispettivamente con i numeri*: 40.000, 20.000 *e* 20.000.

6. 23.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire i numeri: 18 mila, 4.000 *e* 14.000, *rispettivamente con i numeri*: 35.000, 15.000 *e* 20.000.

6. 24.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire i numeri: 18 mila, 4.000 *e* 14.000, *rispettivamente con i numeri*: 30.000, 12.000 *e* 18.000.

6. 25.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Se proprio si vuole giocare con i numeri al lotto, noi proponiamo delle cifre almeno più adeguate alle esigenze che andiamo ad esporre.

Bisogna difendere almeno l'attuale organico docente, perché ciò vuol dire difendere l'università di massa ed il suo rinnovato ruolo sociale. È inammissibile che si possa fissare un organico, prima ancora di aver stabilito quale deve essere il ruolo dell'università nella società. Se con onestà si approfondisce questo argomento, si vede chiaramente che l'università deve essere sempre in espansione per poter sodisfare il mondo del lavoro, il mondo produttivo, le esigenze ed i bisogni dei lavoratori.

Non bisogna, infatti, pensare all'università come ad una specie di macchina che sforna lauree e pezzi di carta, che vengono poi definiti produzione scientifica, o, ancora peggio, non bisogna pensarla come un apparato chiuso e controllato da pochi, idoneo a fornire classe dirigente e tecnici super specializzati, utili a perpetuare e rafforzare solo quelle scelte economiche che sono subordinate non ad uno sviluppo organico della economia e della nostra società nel suo complesso, ma ad un potere economico gestito dai pochi ai fini del proprio arricchimento personale.

È nell'università, invece, che deve essere effettuata la ricerca finalizzata alle scelte produttive decise dalla collettività e ad essa utili, in modo da poter operare un controllo sociale sulla realizzazione delle scelte stesse. Bisogna, d'ora in poi, cominciare ad impedire con ogni mezzo che la ricerca venga operata da centri privati, gestiti da gruppi di potere economico che nulla hanno a che vedere con un reale sviluppo economico che porti ricchezza e benessere sociale alla collettività.

È nell'università che deve essere creato e rafforzato un rapporto sempre più stretto con la cultura, di cui tutte le classi sociali devono appropriarsi affinché tutti siano in grado di accrescere la propria coscienza critica e la possibilità, quindi, di sentirsi partecipi e di incidere sulle scelte generali.

Tutto ciò si potrà realizzare soltanto rendendo l'università centro di aggregazione culturale in cui si elaborano e si ricercano nuovi modi di fare cultura, nuovi metodi di diffondere la cultura.

In particolare, va creato un collegamento più stretto con il mondo della scuola attraverso corsi di aggiornamento, elaborando, insieme agli operatori scolastici, nuovi programmi, che rispettino più fedelmente le spinte che vengono dalle nuove esigenze culturali per la scuola ad indirizzo umanistico o quelle riguardanti le esigenze di rinnovamento tecnico-scientifico per la scuola di tipo professionale.

Ma non basta: l'università deve inoltre collegarsi al mondo operaio attuando le tanto menzionate 150 ore, per mettere in grado i lavoratori di essere sempre informati sul senso e sulla natura della attività prestata. I lavoratori devono essere in grado, inoltre, di conoscere la nocività del proprio posto di lavoro, la pericolosità dell'attività che svolgono.

L'università deve essere collegata inoltre con il mondo contadino, per far conoscere le nuove tecniche e per elaborare insieme i nuovi indirizzi da sviluppare nel campo dell'agricoltura.

È chiaro, per i concetti sopra esposti, che « dare i numeri » sull'organico futuro significa negare la reale funzione che deve avere l'università, vuol dire, di fatto, non voler cambiare nulla, prefigurare una riforma che è tale solo a parole, ma che anzi comporta una pesante involuzione reazionaria.

C'è un altro motivo per cui chiediamo un organico più ampio, e riguarda più specificamente gli attuali rapporti di forza all'interno della struttura universitaria. Questo fa comprendere molto chiaramente la volontà che l'accesso ai ruoli non avvenga sulla base del riconoscimento del lavoro svolto che, nel caso dei precari strutturati, implicherebbe senza alcun dubbio l'entrata automatica. Non dobbiamo, infatti, mai dimenticare le sentenze della magistratura al riguardo. Il ripristino di un testo limitato infatti significa rafforzare il potere dei baroni e restituire loro la facoltà di controllare, di selezionare il personale sulla unica base dei propri interessi di casta baronale. Ad esempio, la commissione formata da soli professori di ruolo con almeno un ordinario (ricorda molto il concorso da assistente) giudicherà il candidato qualificato scientificamente solo se il suo lavoro di ricerca apparirà, all'occhio del barone, conforme e subordinato ai suoi interessi personali, anche se sarebbe più opportuno definirli « intrallazzi », col potere economico o culturale esterno all'università: si veda, ad esempio, l'industria, le case farmaceutiche, gli appalti di ogni tipo, gli studi legali, le cliniche private, le case editoriali, eccetera. Intrallazzi, dicevo, che i baroni sfacciatamente chiamano ricerca scientifica ad alto livello e tutto ciò, vale la pena di ricordarlo, in virtù della loro possibilità attuale di spacciare l'intrallazzo per ricerca scientifica e, ancor più, di questo diritto istituzionalizzato, come abbiamo avuto modo di vedere nella discussione dei precedenti articoli, da questo decreto con il quale si torna a riconsegnare in mano baronale il coordinamento, la responsabilità e, quel che più conta, le decisioni di indirizzo della ricerca scientifica.

Per contro, a questa situazione dominata dagli intrallazzi cui prima ho fatto riferimento, il precario, che ha sempre lavorato nell'interesse dell'università intesa come servizio sociale rivalutante la didattica ed avente un rapporto più aperto e disponibile con gli studenti, il precario, dicevo, che non ha svolto una ricerca subordinata agli interessi del barone e, conseguentemente, con enormi difficoltà e con minore produzione, sarà giudicato non qualificato scientificamente e quindi licenziato. Le cifre da noi indicate, che non sono assolutamente demagogiche, corrispondono appena all'organico reale utilizzato da questa università; infatti, sono cifre che si riferiscono ad uno stato di fatto, cioè ad una università che funziona così male proprio per carenza di organico (e non insistiamo su questo punto, anche

se c'è sempre qualcuno che è pronto ad accampare ragioni economiche, che del resto esistono effettivamente, per dimostrare l'impossibilità di far fronte a dei cambiamenti necessari che comportano un aumento di spesa al fine di migliorare la qualità di un servizio sociale, accampando con ciò una logica economica che fa premio su ogni altra considerazione). Abbiamo detto che l'università funziona male per una carenza di organico ed, infatti, un dato, quale quello del rapporto numerico tra docenti e studenti, vede il nostro paese all'ultimissimo posto nella scala europea, nei confronti di quei paesi ai quali ci rivolgiamo e che consideriamo nostri *partners* in un progetto di unità sempre più accentuato; questo rapporto docente-discente, sotto il profilo numerico, è considerato da noi, e non soltanto da noi, un dato di qualificazione dell'università, soprattutto se riferito ai livelli di quei paesi ai quali non guardiamo soltanto noi, ma anche il ministro Pedini, il quale ha affermato che: « i problemi fondamentali si hanno agendo e pensando in un'ottica sovranazionale e segnatamente europea ». Bene, chi ragiona così dovrebbe porsi anche questo problema e dovrebbe quindi smetterla di fare, o della bassa demagogia economicistica, o un ragionamento ricattatorio mettendo al primo posto le questioni economiche ogniqualvolta si tratta di affrontare il miglioramento della qualità di un servizio, che viene riconosciuto per altro fondamentale per il progredire del nostro paese.

Quindi, c'è questo fatto quantitativo del numero dei docenti e del rapporto discenti-docenti in senso proporzionale, che è uno degli elementi di qualificazione e di spiegazione del cattivo funzionamento dell'università.

Detto questo, dobbiamo vedere che tale cattivo funzionamento è anche dovuto a mancanza di ulteriore forza-lavoro maggiormente qualificata sotto il profilo intellettuale, che noi vediamo anche come una conseguenza di una migliore funzionalizzazione del rapporto docente-discente in termini proporzionali, di una maggiore capacità di saldatura tra ricerca e didattica nel produrre, insieme alla quantità, la qualità del corpo docente da produrre e riprodurre. In questo noi vediamo un fatto di primissimo piano e di grandissimo rilievo, all'interno di un discorso di funzionalità e di qualità del sistema universitario.

Noi abbiamo insistito ed insistiamo ancora sulla illegalità di massa dell'azienda università. Si dice che l'università, che timidamente cominciava a diventare di massa, si sia trasformata oggi in un grande « esamificio ».

In alcune facoltà, come quella di lettere e filosofia di Roma, centinaia e centinaia di esami vengono fatti da un solo esercitatore. Un solo esercitatore! Potremmo invalidare milioni di esami e migliaia di lauree se applicassimo veramente le disposizioni vigenti.

Le cifre che richiamavo prima costituiscono la indicazione di un tetto ragionevole, per usare un termine che oggi viene adoperato per tagliare l'organico e licenziare chi magari da dieci anni lavora all'università.

Si parla molto di precari. Per mesi le loro lotte sono state riportate sui giornali, proprio perché la questione del precariato è centrale; è il nodo che oggi si propone di non sciogliere perché il potere baronale altrimenti subirebbe una grave ipoteca per la sua conservazione e riproduzione.

Si parla dei precari e li si vuole far passare per giovani studenti privilegiati. Quel precario che vive nelle condizioni di cui abbiamo spesso parlato nel corso di questo dibattito, quel precario che vive a quei livelli economici che conosciamo, quel precario che è appunto precario, cioè senza garanzia di stabilizzazione nel suo posto di lavoro, ricattato e taglieggiato sotto il profilo economico e dell'avanzamento di carriera dal suo padrone barone, quel precario che per poter sopravvivere ricorre al lavoro nero e ricorrendovi si infeuda per un'altra via in un sistema discrezionale e clientelare sempre dominato dal barone, quel precario sarebbe, è stato presentato nella demagogia bieca, che abbiamo ascoltato da tutte le parti, come una specie di studente privilegiato.

Questa storia mi ricorda quella dei portantini degli ospedali e il modo in cui furono trattati, anche se con questi studenti privilegiati si è più gentili: ci si limita a dileggiarli, ci si limita a dire appunto che

i precari sono studenti privilegiati. Per i portantini, invece, si parlava di barbarie e ciò è molto grave, perché se gli studenti privilegiati sono considerati a un livello quasi umano, gli altri sono considerati ad un livello subumano, cioè nemici dell'umanità.

Si parla di precari e si vogliono far passare per giovani studenti privilegiati: vediamone alcuni aspetti. L'età media dei contrattisti è di 30 anni, il che significa che la maggior parte di essi lavora all'università da circa 8 anni. E questi, signor ministro, sarebbero i giovani apprendisti?

Per l'insieme di queste ragioni, proporre un tetto di 14 mila posti è assolutamente irresponsabile perché rientra nella logica, che prima cercavo di descrivere, segnata doppiamente dalla necessità di mantenere intatti tutti i meccanismi che garantiscono la conservazione e la riproduzione del potere baronale dell'università da una parte, e dall'altra dalla necessità di dimostrare trionfanti all'onorevole La Malfa che possiamo fare tutto questo perché i conti tornano e lo Stato non si indebita cercando di affrontare e risolvere nel modo migliore i problemi dell'università che riguardano la sua funzione, la condizione dei lavoratori precari, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della stabilità dell'impiego, la loro espansione quantitativa in funzione del prospettato elevamento qualitativo e funzionale della struttura universitaria.

Questa è la ragione per la quale ho detto — e ribadisco — che proporre un tetto di 14 mila posti è assolutamente irresponsabile: significa cacciare materialmente via centinaia di persone che per vari anni hanno svolto il lavoro di docente all'università perché chi doveva farlo pensava solamente ai suoi interessi di carriera, di intrallazzo. Si interessava cioè di tutte quelle cose di cui abbiamo parlato prima e che accadono nelle nostre università, per cui il docente istituzionale non doce e chi doce è colui che gli fa da servitore, da lacchè in una posizione gerarchica e funzionale rispetto al suo padrone barone.

Ora, cacciare via materialmente centinaia di persone in una situazione di questo genere, lo ripeto, è altamente irresponsabile.

A me sembra che 20 mila posti in più siano il minimo, anche se non sono sufficienti per sanare in una prospettiva assistenziale antiche inadempienze.

Se noi siamo contrari ad un'ottica di tipo economicista, quando si tratta di affrontare investimenti e spese di rilievo sociale, se noi siamo favorevoli a che in un calcolo del rapporto tra costi e benefici, l'elemento della massimizzazione del profitto sociale debba essere esaltato e far premio su tutte le altre considerazioni, se noi pensiamo che non si possano mettere sullo stesso piatto della bilancia categorie pure importanti, come quella, da un lato, dello svantaggio finanziario, dall'altro dell'utile sociale, siamo assolutamente contrari ad una logica assistenziale. Vorrei che fossimo molto chiari: noi non diciamo che bisogna stabilizzare nella università un certo numero di ex precari in più perché vogliamo far funzionare l'università come una agenzia di collocamento e come una struttura che, sul piano assistenziale, eroghi contributi a disoccupati. No, no, non lo diciamo proprio.

Quei 20 mila precari in più, dei quali stiamo discutendo, costituiscono proprio il minimo per affrontare insieme questioni di funzionalità e di qualità didattica, oltre che di ricerca, nell'università. Costituiscono il minimo per affrontare problemi di giustizia sociale, elementare dovere di riconoscimento dei sacrosanti diritti di chi ha sputato sangue per questa università, di chi, da solo — si può ben dirlo — ne ha sopportato gran parte del peso. È evidente, quindi, che non ci poniamo su una linea assistenziale, anche se si tratta di sanare — come dicevo — antiche inadempienze. Tendiamo, invece, a far rientrare il livello di funzionamento della nostra università nell'ambito degli *standards* europei. Figuriamoci, poi, se ci volessimo mettere nell'ottica dell'espansione del servizio che nel nostro paese, checché se ne dica, è ancora ai livelli più bassi, in campo europeo ed internazionale: le cifre sono eloquenti. Del profilo qualitativo di questa inferiorità ho già parlato prima; si tratta di aggiungere quello quantitativo.

Signor Presidente, colleghi, voglio ricordare, inoltre, che autorevoli esponenti del Senato — alludo ai senatori del partito

comunista italiano — avevano ravvisato, in un organico rigidamente prefissato, da un lato, un gravissimo danno per il funzionamento dell'università in quanto essa verrebbe improvvisamente privata di un congruo ed utilissimo contingente di personale docente e, dall'altro, un gravissimo colpo per una categoria già debole dal punto di vista contrattuale, di fronte al prepondcrante potere ricattatorio delle baronie accademiche. Pensate: questa categoria viene colpita addirittura con il licenziamento di una sua cospicua parte.

Il licenziamento punirà proprio quei precari che hanno dedicato la maggior parte del loro tempo alla didattica trascurando, a differenza dei baroni, il proprio interesse personale, trascurando quindi una ricerca che, non essendo né programmata né finalizzata, si riduce ad essere soltanto produzione di carta.

Per tutti questi motivi è stato presentato un emendamento che eliminava giustamente il tetto al ruolo degli aggiunti; ma, come tutti sappiamo, una strategica fuga degli stessi presentatori — triste episodio senatoriale, triste episodio che segna il premio di una logica di quadro politico sui contenuti — permise la volatilizzazione dell'emendamento.

Vorrei ancora portare un altro argomento a sostegno di questo complesso di emendamenti, in successione, da noi presentato.

Aumentare il tetto dell'organico degli aggiunti vuol dire di fatto contrastare l'ottica di questo decreto, che ha come unico scopo non certo quello di prefigurare una reale riforma dell'università, ma quello di rispettare soltanto certe compatibilità economiche e — di questo abbiamo già parlato prima — certe compatibilità politiche, con riferimento non solo al quadro politico che facevo prima, ma con riferimento qui in particolare alla struttura di potere interna all'università e quindi al potere baronale.

Che questo sia il vero scopo del decreto sta a dimostrarlo quanto detto dal senatore Cervone in un suo intervento al Senato, parte del quale vale la pena ricordare.

Diceva in questo intervento il senatore Cervone: « Per quanto riguarda in particolare i problemi dello stato giuridico del personale, sarebbe un grave errore esaminarli senza considerare la realtà. Non è possibile assumere atteggiamenti e posizioni di tipo illuministico e razionalistico alla ricerca di soluzioni astratte, ma bisogna ragionare e provvedere assumendo la realtà universitaria per quella che è, e cioè difficile e complessa, ma viva e operante, da capire e anche accompagnare nelle sue giuste richieste ».

Fin qui le parole del senatore Cervone. A questo punto ci fa capire che chi parla di una riforma reale dell'università ha una posizione di tipo illuministico e razionalistico, mentre invece si deve essere ragionevoli e quindi su una posizione di questo tipo: cari signori, lasciamo le cose come stanno, per carità, altrimenti sarà un disastro per l'economia che non sopporterà questi investimenti, e sarà un disastro per ciò che mantiene in piedi, viva e vigorosa l'università italiana, cioè la sua struttura di potere.

Continua Cervone: « Così, per quanto riguarda il ruolo in due fasce di docenti, la dotazione originaria è stata determinata in conformità con la situazione già esistente e non inflazionando, come è stato affermato da qualcuno, il numero dei docenti. Discorso analogo va fatto per il nuovo ruolo, e non fascia, degli aggiunti, che nella legge organica non è contemplato e per il quale sono previsti, limitatamente alla copertura di cinquemila posti, concorsi liberi che consentiranno un'ampia selezione ».

In questo secondo passo citato, si afferma deliberatamente che l'organico docente è determinato sulla base delle persone fisicamente presenti nelle università, e non ci si preoccupa affatto del ruolo che queste ultime devono rivestire nel paese (e non starò a ripetere qui tutte le considerazioni già svolte in proposito).

Cervone, però, non ha finito, e dice che potrà partecipare alle attività universitarie quella miriade di esercitatori non presi in considerazione dal provvedimento in esame. In definitiva, si deve ritenere — e il collega Cervone lo ammette — che il provvedimento persegua il duplice obiettivo di non allargare il numero del personale docente e di quello chiamato « aggiunto » e di evitare di creare i presupposti per la formazione di un nuovo precariato, determinando così le con-

dizioni che consentano di chiudere una partita da troppo tempo aperta per responsabilità di molti; fatto, questo, che ha dato luogo ad un pesante bagaglio che oggi il legislatore deve assumere sulle proprie spalle.

Bontà sua, Cervone parla di responsabilità di molti che, però, disgraziatamente, restano sempre indeterminati in ordine alla loro collocazione. Chissà di chi sta parlando Cervone?

Comunque, in questo terzo gruppo di concetti Cervone ammette che vi è una miriade di lavoratori che operano nell'università e che vanno ampiamente selezionati, non perché non siano ritenuti utili e preparati, ma solo perché sono troppi; in particolare, sono troppi i precari che da anni sostengono questa università. Come vengono definiti questi ultimi? Vengono definiti come « un pesante bagaglio del quale ci si deve disfare »: queste sono le parole di Cervone.

Quest'ultimo continua poi imperverso: è stato messo in discussione e contestato, anche vivacemente, il metodo seguito nell'affrontare questi problemi.

Signor Presidente, la pregherei di chiedere ai colleghi di evitare questo continuo brusìo.

PRESIDENTE. Onorevole Gorla, questo avviene molto spesso; prego, comunque, i colleghi di prendere posto sui banchi, e lei di proseguire il suo intervento.

GORLA MASSIMO. Riprendendo la citazione dell'intervento del senatore Cervone, ripeto che è stato contestato il metodo seguìto nell'affrontare questi problemi, e cioè il ricorso ad una presunta sistemazione indiscriminata *ope legis*. Non si è tenuto conto, però, del divario che intercorre — attenzione! — tra decreto governativo e l'attuale formulazione derivante dalle modificazioni apportate, introducendo in tale decreto elementi certamente di maggior rigore, dalla Commissione così sapientemente guidata dal professor Spadolini. Abbiamo così capito che si tratta di quattrini ! E con questo non voglio affatto rivolgere una accusa di corruzione a Spadolini, ma soltanto esprimere un giudizio politico e di fatto sul funzionamento dei suoi meccanismi mentali.

È possibile notare nel testo modificato dalla Commissione quel falso rigorismo che significa, in realtà, delegare ai soli baroni ogni facoltà di selezione del personale, rafforzandone così il potere già eccessivo.

Non basta! Infatti, Cervone aggiunge che sono stati — per esempio — eliminati i concorsi riservati e si è intervenuto, sostanzialmente, sulle prove cui dovranno sottomettersi i candidati al ruolo degli « aggiunti ».

Solitamente — diciamo noi — le prove vengono sostenute dai concorrenti; invece — e questo è proprio bello ! — i precari non devono « sostenere le prove », ma devono « sottomettersi alle prove ». Questo è un linguaggio rivelatore, quasi una *lapsus* freudiano: alla luce di questa impostazione, il maggiore rigore di cui si parla dovrebbe servire quasi a punire i precari per il fatto di aver lavorato senza sottomettersi, per l'appunto, ai ricatti delle baronie accademiche.

È patetico verificare come anche nel linguaggio si manifestino le vere posizioni politiche e le vere intenzioni, e si manifesti anche la cialtroneria di chi parla di riforma in questi termini, da attuare, magari, attraverso un decreto-legge.

Rilevato come non sia stato possibile estendere ad altre categorie quanto, a suo tempo, ha previsto per i contrattisti circa la facoltà di opzione fra il rimanere nell'università e lo scegliere l'insegnamento in ruolo nella scuola secondaria superiore, in quanto ciò avrebbe significato considerare quest'ultima come il punto di raccolta del rifiuto dell'università, Cervone osserva che, con l'articolo 4, concernente gli associati, si prevedono nuove possibilità di inquadramento che tengono conto delle inadempienze dello Stato per non aver bandito i concorsi ed aver reso così impossibile l'ingresso in ruolo di nuovi professori a seguito della verifica delle loro capacità. « Debbo ritenere » – prosegue – « che si tratti di una sistemazione *ope legis*, dal momento che ci si limita a riconoscere, in sostanza, uno stato di fatto già esistente ». In questo punto del discorso di Cervone, solo per gli associati si tiene conto delle inadempienze da parte dello Stato, per aver reso impossibile l'ingresso in ruolo di nuovi professori a se-

guito della verifica delle loro capacità. Quindi, non si considera *ope legis* una operazione che si limita a riconoscere in sostanza uno stato di fatto già esistente. Allora, non si capisce perché lo stesso principio non debba valere anche per i lavoratori precari dell'università ! Infatti, anche e soprattutto per i precari, non si può parlare, in realtà, di *ope legis* quando si chiede l'automatico inserimento nel ruolo degli aggiunti, poiché ci si limita, semplicemente, a riconfermare le mansioni che da molti anni, da sempre, i precari svolgono nell'università. Anzi, nella maggior parte dei casi, le mansioni definite per l'aggiunto sono più degradanti rispetto a quelle che attualmente svolgono i precari stessi. Un concorso, un giudizio di idoneità ha senso, quindi, soltanto quando serve a reclutare *ex novo* il personale, oppure a farlo passare a mansioni superiori. In questa sede, ribadisco che minima garanzia, affinché sia possibile realizzare quanto sopra esposto, è che sia aumentato l'organico (così come stiamo facendo proponendo questi emendamenti) degli aggiunti. A questo punto, vorrei fare alcune altre considerazioni. In primo luogo, l'introduzione di un tetto per l'immissione nei ruoli è una operazione politicamente e giuridicamente scorretta. Perché politicamente ? Dopo che l'università italiana per anni si è retta sul lavoro e sull'attività didattica di assegnisti, borsisti, esercitatori, eccetera, che hanno svolto una funzione docente, a tutti gli effetti, con una vera e propria funzione di supplenza nei confronti della latitanza di massa, più volte ricordata, da parte degli ordinari, suona falsa e strumentale la campagna di stampa orchestrata da vari baroni, secondo la quale la università crollerebbe con l'immissione in essa di un numero esorbitante di personale dequalificato. Ricordo, in particolare, i ragionamenti di Sylos Labini. Innanzitutto, a costoro, a questi baroni va ricordato che essi sono i primi responsabili...

PRESIDENTE. Onorevole Gorla, la pregherei di attenersi allo svolgimento del suo emendamento e di evitare di dilungarsi su temi propri della discussione sulle linee generali, che è già stata esaurita.

GORLA MASSIMO. D'accordo, ma io sto argomentando su una questione relativa ad un testo e, poiché non do i numeri al lotto, vorrei spiegare fino in fondo il mio punto di vista su questo argomento, che mi sembra qualificante. Comunque, compatibilmente con le mie esigenze, cercherò di evitare argomentazioni già avanzate.

Come dicevo, è necessario ricordare a costoro di essere i primi responsabili di una situazione che è certamente molto vicina al collasso, di questa situazione in cui versano le nostre università, in quanto hanno sempre osteggiato ogni tentativo di riforma; arroccandosi nella difesa corporativa del loro potere baronale, e scaricando sui cosiddetti precari tutti i nuovi oneri che l'università di massa ha comportato. Pensiamo a cosa sarebbe stata l'università, con la crescita della scolarizzazione di massa, se fossero venuti a mancare l'apporto ed il contributo decisivo di queste fasce precarie. Come sarebbe stato possibile garantire lo svolgimento di corsi, seminari, gruppi di studio per migliaia di studenti, se ciò fosse stato affidato al lavoro dei soli professori ordinari ? Per non parlare, poi, dello svolgimento degli esami.

In realtà, dietro questa campagna di stampa e dietro questo discorso sulla dequalificazione dei precari, c'è un obiettivo politico ben preciso, e cioè quello di tornare dall'università di massa all'università di *élite*, come testimoniano chiaramente alcuni interventi apparsi sulla stampa (vedi, ad esempio, l'intervento di Colletti su *La Repubblica*); basando tutto il ragionamento sulla falsa accoppiata università di massa-dequalificazione (più che accoppiata, relazione di immediata dipendenza tra università di massa e dequalificazione).

Crediamo, certo, che esista un problema di riqualificazione dell'università, ma crediamo anche che questo si ponga in maniera molto diversa da come viene impostato dalla parte suddetta dello schieramento politico e baronale. In realtà, non si tratta di fare una scelta tra rigorismo e dequalificazione, bensì di definire una nuova funzionalità dell'università, una sua produttività sociale rispetto alle esigenze di riforma e di trasformazione emerse in questi

anni nella società, dal riassetto urbanistico fino alla tutela della salute, e di stabilire un rapporto organico ed una nuova committenza tra università, di cui si è brevemente accennato negli esempi di prima.

C'è l'esigenza di un allargamento sostanziale del corpo docente, che svolga non solo le tradizionali attività accademiche, ma assuma anche un ruolo di stimolo e di partecipazione attiva a nuove esperienze di ricerca e ad un nuovo modo di formazione e produzione delle conoscenze, legate ad esperienze concrete, di studio e di lavoro degli studenti.

Da un punto di vista giuridico, infine, questa introduzione di un tetto per le assunzioni rappresenta una contraddizione in termini, nel momento in cui si rifiuta il concorso come strumento di selezione. Che cosa ne facciamo dei precari che, pur avendo superato il giudizio di idoneità, non rientreranno nel numero previsto dal decreto? Per questo ci appare un atto di onestà politica proporre l'abolizione del tetto delle assunzioni, in modo da permettere a tutti coloro che superano il giudizio di idoneità di essere immessi nei ruoli e di dare il loro contributo alla costruzione d'una università diversa.

Ma, per rimanere al tema, ritorniamo sui numeri. Dopo i vari giochi a palla fatti sulla testa dei precari e sul diritto sacrosanto ad un posto di lavoro, immetterne in ruolo solamente 18 mila, con una perdita di personale docente in un numero di questo genere, significherebbe far rimanere l'università completamente paralizzata. Si vuole parlare di nuova università, ma con questi meccanismi tanto elefantiaci, quanto inutili, si impegnano centinaia di professori di ruolo per le commissioni e migliaia di precari per i concorsi, sottraendo tutta questa gente alla didattica e alla ricerca. Ma per giudicare che cosa? Già la magistratura ha svolto autonomamente gli accertamenti sul lavoro sviluppato da alcuni precari dell'università di Roma, per esempio.

Per non dilungarmi troppo inutilmente, vorrei leggere alcuni brani della sentenza emessa dal pretore Palminota, della sezione del lavoro. Tre precari chiedevano al pretore di Roma di esaminare, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, di un provvedimento di urgenza con il quale fosse ordinato alla suddetta università di pagare gli interessi correnti, fino a tanto che essi continuassero a svolgere di fatto le mansioni attuali, cioè una somma mensile corrispondente alla retribuzione spettante agli assistenti del primo parametro, oltre all'indennità integrativa speciale e agli assegni familiari, anche questi spettanti agli assistenti. Inoltre, sempre con provvedimento di urgenza, si chiedeva di pagare loro, secondo equità, una somma quale anticipo sugli arretrati dovuti per le stesse causali. « Al termine della disamina si può tranquillamente affermare che i tre ricorrenti svolgono di fatto un'attività lavorativa subordinata al servizio dell'università del tutto corrispondente, come tipo di mansioni, a quella propria dell'assistente. La situazione dei ricorrenti non differisce in alcun modo da quella di migliaia di altri precari che prestano quotidianamente la loro opera negli atenei di tutta Italia e che, così facendo, permettono all'università » — prosegue la sentenza — « di funzionare e di fronteggiare, quantunque in maniera inadeguata e insufficiente, le immani esigenze imposte dall'enorme numero degli studenti iscritti e frequentanti. Esigenze di fronte alle quali è del tutto impari lo sforzo dei pochi professori e assistenti, in modo tale che l'insufficienza di questi viene supplita in qualche modo dall'opera di tali lavoratori che l'uso corrente denomina precari. Poiché è notorio che detti precari svolgono di fatto tale esorbitante attività lavorativa, si è accertato che essa corrisponde alla realtà. Essa è di fatto essenziale per il funzionamento delle istituzioni universitarie. Tale lavoro quindi deve qualificarsi come attività prestata contro la legge ». Riassumendo, quindi, non possiamo negare con provvedimento di legge, così come avverrebbe con questa legge, i diritti che i lavoratori precari dell'università si sono visti riconosciuti dalla magistratura nei termini che ho ricordato prima citando quella sentenza. E magari ve ne fossero tante di sentenze così! Alcune componenti parlamentari hanno cercato di giustificare la restrizione del personale docente appellandosi, come abbiamo detto, alle ragioni economiche

di compatibilità su questo terreno. Ma nessuno si è chiesto quale potrebbe essere il comportamento dei 18 mila precari che verrebbero licenziati. Se tutti ricorressero alla magistratura — e non vedo proprio perché non dovrebbero farlo — il costo per le singole università, e quindi per l'erario pubblico, sarebbe altissimo, di decine di miliardi. Non vedo proprio perché — ripeto — questa gente, buttata sul lastrico dopo anni passati in questa maniera, non dovrebbe farlo, forte anche della precedente giurisprudenza, alla quale mi sono riferito prima.

Quindi, tutte le argomentazioni avanzate dagli altri partiti per giustificare la restrizione del personale non sono leggibili dal punto di vista di una seria motivazione. Con i nostri emendamenti cerchiamo invece di legalizzare la posizione dei precari, perché solo sistemando in ruolo questi lavoratori si può pensare di rendere seriamente funzionante l'università; noi proponiamo, quindi, l'immissione in ruolo di tutti i precari che svolgono realmente lavoro nell'unversità, e che la loro immissione in ruolo avvenga senza troppe lungaggini; proponiamo l'incompatibilità, ma che riguardi per primi i professori di ruolo, così come tutte le categorie di lavoratori della scuola; proponiamo tempi tecnici e non lungaggini amministrative, che vogliono vedere l'università svuotarsi per una vera e propria moria dei precari.

Vorrei ancora ribadire che mi sembra veramente pazzesco proporre un ruolo universitario precostituito con un organico di 18 mila posti, quando poi si afferma che il decreto-legge in esame è anticipatore della riforma universitaria. In realtà sappiamo molto bene di che riforma si tratta, e conosciamo i suoi titoli, come risultano dalla bozza Cervone; ne abbiamo avuto qualche esempio nella citazione dei brani testé fatta.

I precari che dovrebbero essere immessi nel ruolo di aggiunto, dopo aver superato la selezione, rappresentano una parte estremamente ridotta di tutti i docenti precari presenti nell'università.

Questa moltitudine di lavoratori intellettuali è stata, ed è, utilizzata per fare funzionare l'università mantenendo intatta la struttura del potere baronale, evitando di adeguare gli organici allo sviluppo della scolarità di massa. I precari sono stati definiti i *peones* dell'università, rappresentando quasi i due terzi del personale docente universitario, e su di essi, sulle loro spalle, pesa — come ho detto — il funzionamento dell'università stessa. La loro categoria si suddivide in una serie pressoché infinita di sottogruppi (queste cose a volte non appaiono, ma è bene ricordarle): contrattisti, borsisti CNR, esercitatori, medici interni, borsisti vari, senza considerare i lavoratori pagati con i fondi neri dell'università, e questi non so come definirli.

Eppure, la maggior parte di questi docenti verrà sicuramente licenziata se noi non modificheremo le cifre ed i criteri dei commi in questione.

Verranno sicuramente licenziati, senza che così venga loro riconosciuto in alcun modo il diritto ad un posto di lavoro.

SICOLO. Ma tu li farai licenziare tutti! Anche i 18 mila!

GORLA MASSIMO. Io ti prego di pensare... Posso non rispondere, signor Presidente?

PRESIDENTE. Vada avanti, vada avanti, onorevole Gorla. La pregherei di concludere (*Commenti del deputato Sicolo*).

GORLA MASSIMO. Senti, della coscienza tua ti occupi tu, della mia io. Hai capito? Perché non stai parlando né ad un minorato, né ad un handicappato. Io sto ragionando.

PRESIDENTE. Onorevole Gorla!

GORLA MASSIMO. Le mie responsabilità me le prendo io. E piantala!

PRESIDENTE. Onorevole Gorla, prosegua. Tenga conto del linguaggio che si deve adoperare qui dentro.

GORLA MASSIMO. Venite qui per provocare!

Con la proposta di un organico così limitato non ci si pone il problema di fondo, e cioè se si voglia oppure no una università

che sia di massa. Quale rapporto si vuole stabilire tra università e società? Certamente le risposte a queste domande non potranno che essere negative, nella logica di una università razionalizzata, repressiva e baronale, che garantisce l'assunzione attraverso meccanismi clientelari; e attraverso un legame università-territorio determinato unicamente dai rapporti di potere e dalle connivenze tra baronie accademiche e istituzioni di consenso.

Tutto questo rientra in una politica più ampia basata sul restringimento dell'occupazione. Occorre dunque ribaltare una pratica, attuata anche con questo decreto-legge, che vede schiacciati i vari interessi dei lavoratori e canalizzate le loro lotte verso linee di sacrifici senza contropartite, dall'accettazione delle compatibilità e dall'accordo di potere con gli strati che questo potere esercitano. Infatti noi proponiamo — e veramente concludo, signor Presidente — l'immissione in ruolo di tutti quei precari che svolgono realmente lavoro nell'università, e che la loro immissione in ruolo sia immediata, senza troppe lungaggini; proponiamo l'incompatibilità, ma che riguardi per primi i professori di ruolo, proponiamo tutte quelle misure, che non voglio ora ripetere, che insieme ai termini quantitativi con i quali affrontiamo il probblema del precariato, del fuori ruolo docente e del suo rapporto con la funzionalità e qualità dell'università, costituiscono una soluzione di questo prolema.

Vorrei solo ricordare una cosa, signor Presidente, riprendendo nei contenuti, e non per polemica, i termini di una interruzione provocatoria: noi non ci siamo mai sognati di presentare tutte queste cose, di presentare anche la nostra richiesta fondamentale per uscire da questa situazione, da questo dibattito parlamentare, in termini costituzionali e politicamente corretti. Intendo dire, la richiesta di ridurre questo decreto-legge a un provvedimento che regolamenti la sola questione dei precari. Questo per dire quanto a noi non interessi soltanto la situazione dei precari.

Ma, insieme alla sistemazione della situazione dei precari, ci interessa anche che gli atti legislativi vengano compiuti in odore di Costituzione e di legalità politica; cosa che è dubbia se si ammette che per decreto-legge si anticipi una riforma universitaria, se si ammette che per decreto-legge si regolino questioni pendenti sul tappeto da quindici anni, con una procedura che è assolutamente inqualificabile non solo sotto il profilo costituzionale, ma, ripeto, sotto quello di una effettiva legittimità politica: una questione di sostanza politica effettiva. Altro che infischiarsene dei precari! E questo lo capiscano, e ne tengano conto, coloro che pensano soltanto a svolgere provocazioni nei confronti di questa nostra battaglia.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: 18 mila posti, 4.000 posti, 14.000, *con le seguenti*: 21.000 posti, 5.000 posti, 16.000.

6. 26.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: quattromila e quattordicimila, *con*: duemila e sedicimila.

6. 17. BUCALOSSI.

Poiché l'onorevole Bucalossi non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la parola: liberi, *con le seguenti*: di cui due terzi riservati e un terzo liberi.

6. 27.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Il nostro emendamento recita...

POCHETTI. Recita!

PINTO. Dice, è scritto nel nostro emendamento, insomma, quest'inchiostro che cadendo ha formulato delle frasi, fa capire che l'intendimento di questo nostro emendamento è quello di sostituire la parola « liberi » con le parole: « di cui due terzi riservati ed un terzo liberi ».

Nell'illustrare questi emendamenti sappiamo bene il rischio che stiamo correndo: qualcuno, sfruttando il malcontento, ci potrà scagliare addosso delle proteste, ma noi abbiamo la coscienza a posto; infatti, non è nostra la colpa se la maggioranza si presenta ad un dibattito con un decreto che tutti definiscono profondamente sbagliato.

Questo specifico emendamento risponde alla necessità di tener conto della posizione di migliaia di esercitatori che hanno svolto attività didattica e scientifica nelle università: si tratta di laureati più o meno giovani che svolgono le loro prestazioni di attività di seminario non certo per lucro, perché il loro compenso è di duemila lire l'ora, che non hanno prospettive per la loro carriera e che attendono con continuità all'attività didattica di una cattedra di istituto con compiti e funzioni a volte determinanti. Si tratta, certamente, di una figura anomala sulla quale è difficile dare un giudizio: è una valutazione univoca; né si può nascondere l'esigenza di regolarizzare la posizione degli esercitatori, non tanto intesi come categoria che abbia accampato precisi diritti, quanto come figura effettivamente operante all'interno dell'università; essi svolgono un'attività che ha un peso talora determinante ed imprescindibile nel mandare avanti il lavoro svolto e diretto dal professore ordinario, al quale l'esercitatore è legato da un rapporto più che diretto. Non posso disconoscere che il meccanismo di nomina di un esercitatore sia di fatto un metodo clientelare di cooptazione del quale si fa largo uso ed abuso, ma ciò è accaduto per l'inefficienza e la non riproposizione di borse di studio, assegni e contratti per giovani e meno giovani laureati negli ultimi anni, malgrado i provvedimenti urgenti del 1973, quei provvedimenti fino ad oggi disattesi e che oggi vengono usati - guarda caso - come manovra di ricatto nei confronti di chi - e lo sottolineo - sta facendo una battaglia per cambiare nel merito questo decreto.

Un meccanismo di cooptazione, un legame troppo diretto fra allievo e professore, per non ripetere sempre il poco simpatico termine di barone, e far sì che per alcune mansioni il giovane laureato si trovi a svolgere funzioni delicatissime di didattica e di ricerca, quasi si trattasse di una emanazione diretta, di un polungamento del docente nel suo allievo. Per altro verso tale delicatezza di funzione non viene mai riconosciuta, non dico formalmente ma neanche nella maggior parte dei casi, per così dire privati. Insomma, un rapporto estremamente ambiguo dell'esercitatore con l'università che comincia e finisce con la figura del docente-guida, con evidente danno per una visione della attività di preparazione e addestramento didattico-scientifico, basata sulla integrazione fra discipline di gruppi variati di interessi scientifici. La necessità di specificare e di fare il punto sugli esercitatori, cui in effetti si riferisce il contenuto del nostro emendamento, nasce da una molteplice serie di contraddizioni, non solo di tipo privato cui si è fatto sopra cenno, ma anche legate al rapporto di lavoro in senso stretto, alla anomalia di questa figura professionale e alle polemiche che sono sorte allorquando ci si è trovati dinanzi alla rivendicazione di un contratto a tempo indeterminato esteso a questa figura di docenti precari.

Da una risoluzione degli esercitatori dell'università di Lecce emergeva la convinzione che le discriminanti selettive all'interno della categoria, ai fini della stabilità del rapporto di lavoro, sono per così dire naturali, nel senso che una solu-

zione introdotta dall'esterno, attraverso le cosiddette verifiche della professionalità, giudizi e graduatorie, è un meccanismo nettamente in contrasto con l'asse portante delle rivendicazioni dei docenti precari di tutti gli atenei in lotta.

Ma quello su cui giustamente i precari di Lecce insistevano nella risoluzione era la rigida incompatibilità fra lavoro universitario ed incarichi retributivi.

Anche tra gli esercitatori, dunque, si profila una vera e propria guerra tra i poveri: tra coloro che sono già coperti dal punto di vista professionale ed economico ed i giovani appena laureati che, un po' per vocazione autentica un po' costretti dal mercato del lavoro, che è quello che è, hanno seguìto l'attività didattica del docente con cui si sono laureati nella facoltà in cui insegnano tutto il loro tempo.

Dalle testimonianze degli studenti, che hanno trovato spesso negli esercitatori le persone che impartivano loro consigli, informazioni e sussidi didattici vari, constatiamo che i precari hanno svolto le funzioni di docenti ordinari, essendo questi latitanti, così come risulta dai molteplici giudizi presso le preture del lavoro in tutta Italia.

Sarebbe doveroso da parte mia citare l'esperienza di questi lavoratori che hanno lavorato per anni senza veder riconosciuta la loro opera. Dunque, si tratta di una guerra tra i poveri. Però, il movimento sindacale dei docenti precari non potrà sulla base di certe contraddizioni e deformità di giudizio nei confronti della figura dell'esercitatore non finire per discriminare ed escludere a priori questa categoria dalla giusta rivendicazione al diritto ad un lavoro stabile. Da qui nasce la nostra richiesta di riservare una aliquota di concorsi a questa categoria, alla quale almeno questo va riconosciuto.

Quello che qualifica il lavoro universitario nella esclusione dell'università di massa è ormai assai difficilmente rintracciabile nella qualifica ufficiale delle persone che vi operano Non mi si accusi ora di fare di un'erba un fascio, ma non si dia neppure un giudizio troppo frettoloso nei confronti di giovani appassionati alla didattica e alla ricerca, il cui solo torto forse è quello di essere nati troppo tardi per poter accedere agli ultimi concorsi proposti dai già citati provvedimenti urgenti.

Non si parla qui né di *ope legis* né di camuffamenti più o meno accentuati, ma di una possibilità più che legittima di dare a questi giovani la conferma a svolgere un lavoro che di fatto già svolgono da anni. Si tratta di persone quotidianamente sottoposte alla valutazione dei professori. La loro migliore garanzia di qualificazione professionale è, in pratica, da ricercarsi nella testimonianza di impegno e di serietà che li ha contraddistinti in questi anni. Certo, questo sarebbe il male minore, dal punto di vista del contenimento della spesa.

Bisogna pensare alle immissioni in ruolo più che largamente concesse, negli anni, ai professori di scuola media, ai professori incaricati dell'università e al personale non docente. I precari prestano quotidianamente la loro opera nell'università e, così facendo, permettono all'università di far fronte alle grosse difficoltà che ha di fronte. L'attività di queste forze è essenziale, ma deve considerarsi svolta *contra legem*. È noto, infatti, che nessun ente pubblico - né le università fanno eccezione - può assumere personale dipendente, neppure con contratto di impiego privato, al di fuori degli organici fissati dalla legge. Inoltre, le assunzioni devono avvenire sempre per iscritto e secondo le limitazioni e le modalità stabilite dalla legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: saranno ripartiti fra le università, *aggiungere le seguenti*: in misura direttamente proporzionale al numero degli esercitatori e medici interni in servizio negli atenei nell'anno accademico 1977-78.

6. 28.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Né ha facoltà.

PINTO. Questo emendamento merita qualche cenno. Come ormai è noto a tutti, compresi coloro che hanno formulato questo decreto, il lavoro maggiore nelle università è stato portato avanti negli ultimi anni da esercitatori e medici interni. Questi ultimi, in particolare, possono giustamente essere considerati la vera manovalanza degli ospedali, ricattata dal barone con la promessa della specializzazione. In questo modo, il barone ha la possibilità di disertare l'ospedale e dedicarsi alle cliniche private, delle quali, molto spesso, è egli stesso proprietario: guardate quali sono i normalizzatori dell'università, guardate quali sono coloro che giudicano i precari.

A conti fatti, i medici interni sono circa 6 mila, e per questo vengono proposti emendamenti che alzano di molto il numero dei posti liberi, così da dare a tutti quelli che hanno lavorato la possibilità di rimanere nelle università, per continuare a prestare il loro servizio, indispensabile in un settore, come quello sanitario, già gravemente deficitario, ma per restarvi non gratis, come finora è avvenuto, ma con il ruolo e lo stipendio di aggiunto.

Mi sto soffermando lungamente, signor Presidente, su questi emendamenti, e non per fare l'ostruzionismo, come qualche altra forza all'ultimo momento ha dichiarato di fare. Che ognuno resti nelle sue convinzioni, in modo che ognuno si assuma fino in fondo la sua responsabilità, senza possibilità di inquinamento e di ulteriore confusione.

Lo stesso discorso va fatto per gli esercitatori. Basti pensare che nella sola facoltà di architettura di Roma ce ne sono circa seicento, e sono tutti necessari, come è stato dimostrato recentemente, circa un mese fa: quando, a causa dello sciopero, il consiglio di facoltà di architettura è stato costretto a pronunciarsi sulla impossibilità di far funzionare didattica e ricerca senza il rilevante contributo e la presenza degli esercitatori.

È per questi stessi motivi che chiediamo che il numero di posti per i precari non strutturati sia di almeno 15 mila, signor ministro. Dia prova davvero, se ci tiene a salvare il suo decreto, di comprendere queste cose accogliendo perlomeno quelle che, secondo noi, sono delle indicazioni, per noi importanti, ma su cui anche la maggioranza e il Governo dovrebbero essere d'accordo. Dovrebbero, quindi, essere almeno 15 mila, da ripartirsi sulla base delle necessità che si sono registrate negli atenei nell'anno accademico 1977-78.

Data la rilevanza del fenomeno a livello nazionale, è opportuno che questa Assemblea sia informata sull'esatta situazione di queste categorie.

In particolare, il medico interno è oggi a pieno titolo tra le figure che lavorano nei policlinici, già riconosciuti in una legge dello Stato come categoria assimilata in parte agli altri che lavorano nelle università. Essi svolgono un ruolo effettivo all'interno della vita di questa, svolgono funzioni di assistenza a livello di corsia, suppliscono alle carenze del personale e ad un impegno limitato nel tempo di coloro che del policlinico hanno fatto un centro di potere e di guadagno, prestandovi opera ambulatoriale, svolgendo funzioni didattiche e di ricerca, dovendo spesso adempiere a compiti tecnici a causa delle carenze del personale paramedico.

Tutte queste funzioni sono svolte all'interno di una struttura fortemente gerarchizzata, alla cui sommità sta il direttore dell'istituto ed all'ultimo gradino il medico di turno; figura, quest'ultima, che ha solo doveri: di presenza e di assolvimento di certi compiti, senza avere alcun diritto, neppure quello fondamentale della retribuzione (visto che l'unico introito è costituto dal pagamento delle guardie che, comunque, non vengono retribuite in tutti gli istituti). In effetti, il medico interno si sobbarca la parte più faticosa e meno gratificante di tutto il

lavoro medico, a vantaggio di altre categorie che hanno già fin troppi privilegi.

Noi crediamo che sia possibile risolvere molti problemi di questi lavoratori con il ricorso a misure estremamente importanti: quali l'ospedalizzazione del policlinico, che costituisce una misura fondamentale da adottare, se si vuole spezzare la spirale del potere e del privilegio che oggi rende questa istituzione estremamente inefficiente. Ospedalizzazione, infatti, significa innanzitutto tempo pieno, signor ministro, e quest'ultima certamente servirà a liberare molti posti di lavoro attualmente occupati da coloro che sfruttano l'università per sodisfare i propri interessi privati. Ospedalizzazione, però, deve anche significare dipartimenti, cioè la fine della gerarchia per arrivare ad una parità di diritti e di doveri per tutti i lavoratori del policlinico. Bisogna arrivare al riconoscimento delle attività svolte ed alla conseguente retribuzione da assegnare a quei medici interni che, di fatto, svolgono funzioni ambulatoriali rivolte all'esterno del policlinico.

Si dovrà arrivare anche all'inserimento nel policlinico del personale medico esuberante, alla definizione di proposte ragionevoli per gli organici ospedalieri, alla creazione di nuove strutture che siano in grado di rispondere ai processi di rinnovamento.

L'università, il policlinico possono utilizzare questo personale esuberante ampliando le proprie dotazioni tecniche, proponendo agli enti locali di adempiere a quei compiti che la riforma sanitaria ad essi attribuisce. La creazione di questi servizi potrà costituire anche una utile sperimentazione dei futuri servizi che dovrà fornire l'unità sanitaria locale, e, anzi, una indicazione dei nodi su cui si può lavorare, operare e trasformare. Inoltre, è ben noto che il blocco dell'organico nelle facoltà viene realizzato con determinazione e, negli anni passati, ha portato ad una situazione di sottoinquadramento per la grande maggioranza del personale. Come conseguenza per tutta quella parte dei lavori didattici che erano affidati, istituzionalmente, agli assistenti di ruolo, si è avuta l'assegnazione dei lavori, di fatto, alle varie figure di docenti precari.

In particolare, il lavoro degli esercitatori ha permesso il funzionamento di quelle facoltà in cui l'aumento del numero degli studenti è stato molto rilevante, ma il personale di ruolo e lo stesso personale precario strutturato del tutto insufficiente. È evidente che il licenziamento di tutta o parte questa fascia di lavoratori non solo rende, di fatto, impossibile il funzionamento di numerose facoltà universitarie, ma, poiché colpisce proprio quelle situazioni in cui il numero degli studenti è maggiore, rappresenta un vero e proprio attacco alla scolarità di massa e ai livelli universitari.

Del resto, la medesima logica di attacco all'università di massa è alla base di questo decreto. È evidente, onorevole rappresentante del Governo, che in questo provvedimento non è tenuto in alcuna considerazione il posto di lavoro dei precari non strutturati. Questo non è altro che uno dei mezzi che sta usando l'attuale Governo.

Questa maggioranza politica si propone di attuare l'accesso di massa all'istruzione universitaria. Ma, dietro i proclami di qualificazione e di severità, riconosciamo, ancora una volta, la volontà di fare e di operare in modo che le condizioni di fondo della nostra società rimangano invariate. La disoccupazione intellettuale giovanile riguarda l'università anche attraverso quelle forze che trovano una occupazione precaria, che si configura come un vero e proprio rapporto di lavoro di fatto, se è vero che più pretori si sono espressi secondo questa logica ed in questa direzione. Anche in questo caso, a fronte delle dichiarazioni di principio del Governo, seguono, poi, dei fatti di segno opposto. Alla più volte dichiarata volontà di aumentare l'organico, segue, nei fatti, il blocco degli organici. Non vi è alcun riconoscimento, addirittura, dei rapporti di lavoro che esistono di fatto. Ma allora, non si capisce perché lo stesso principio non debba valere per i lavoratori precari dell'università. Infatti, anche e soprattutto per i precari, non si può parlare di *ope*

legis, chiedendo l'automatico inserimento nel ruolo degli aggiunti, in quanto ci si limita semplicemente a riconfermare le mansioni che i precari svolgono nell'università: anzi, nella maggior parte dei casi, le mansioni definite dell'aggiunto sono più degradanti rispetto a quelle svolte attualmente dai precari. Un concorso ed un giudizio di idoneità hanno senso, quindi, soltanto per reclutare *ex novo* il personale, oppure per passare a mansioni superiori. Solo per gli associati si tiene conto delle inadempienze dello Stato per avere reso possibile l'ingresso di nuovi professori a seguito della verifica della loro capacità; quindi, non si considera *ope legis* un'operazione che si limita in sostanza a riconoscere uno stato di fatto già esistente.

Detto ciò, ritengo di avere esaurito l'illustrazione del mio emendamento 6. 28.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole da: su motivato parere, *fino alla fine della frase, con le seguenti*: in misura direttamente proporzionale al numero degli aventi diritto in servizio nell'anno accademico 1977-78.

6. 29.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Con il nostro emendamento 6.29 proponiamo di sostituire, al secondo comma, le parole da « su motivato parere » fino alla fine della frase, con le seguenti parole: « in misura direttamente proporzionale al numero degli aventi diritto in servizio nell'anno accademico 1977-78 ». Non possiamo considerare l'organo consultivo universitario nazionale come il *deus ex machina*, cui viene demandato il potere di vita e di morte sugli sviluppi didattici e scientifici nazionali e che, nello stesso tempo, è chiamato a fornire motivati pareri sulla spartizione dei posti. Non possiamo rischiare ancora di concedere a questi biechi personaggi, che entreranno nella maggioranza in questo comitato, la possibilità di motivare dei giusti pareri. Tale motivazione non risulterà altro che una continua mistificazione di giudizi, non darà come risultato che un pretesto per spartirsi i fondi e i posti nella stessa maniera in cui si è fatto fino ad oggi. Vogliamo ancora dare a questi personaggi un facile pretesto per giudicare secondo i propri interessi i gruppi di discipline e le esigenze funzionali della facoltà, senza un minimo di normativa, che ne limiti i poteri? Occorre, secondo me, colleghi deputati, sostituire le pericolose e anacronistiche parole « su motivato parere » con le parole da noi proposte, perché proprio questi anni hanno segnato il culmine in cui si è sferrato l'attacco alle condizioni di vita dei precari, e molti di questi sono stati costretti alla decisione di autolicenziarsi per le disagiate condizioni economiche, aggravate dalla crescente inflazione, in cui si sono inserite le contraddizioni, in cui si sono inserite strumentalmente le acute divisioni normative e amministrative, volutamente create all'interno della categoria. Di ciò dobbiamo dire ancora grazie ai nostri governanti democristiani. Pertanto dobbiamo lasciare a questi precari, costretti all'autolicenziamento, la possibilità di garantirsi nei confronti dell'organo consultivo unitario nazionale e di difendersi nei confronti di quei manovrieri baronali, che potrebbero sottrarre loro con intrighi il posto di lavoro, magari al fine di passarlo a qualche loro protetto.

Ma il problema delle garanzie ha la sua origine nella crisi di fondo che travaglia le strutture universitarie, divaricate dalle nuove esigenze poste dall'istruzione superiore e di massa e dal vecchio assetto funzionale, dalla trasmissione di ruoli di dirigenti e da una cultura rigidamente classista, legata ad una *élite* sociale. Questa contraddizione è resa esplosiva della congiuntura economica presente e dalla crisi generale, che mette in di-

scussione gli equilibri esistenti. Questa crisi comporta un incremento delle iscrizioni all'università come tentativo di sfuggire alla disoccupazione e trasforma gli atenei in sacche di disoccupazione mascherate. È vero invece che cadono le qualificazioni e gli sbocchi professionali offerti dall'università. Entra ulteriormente in crisi il modello di cultura separata dai bisogni di massa, inadeguato persino rispetto alle necessità di una società di capitalismo sviluppato che l'università trasmette. Vanno emergendo nuovi bisogni sociali e nuove domande culturali. Incapace di rinnovare l'università, il ceto politico che dirige il paese è riuscito solo a tentare di tamponare la crisi con provvedimenti di respiro ed interventi pesantemente reazionari. Non riuscendo a correggere lo sviluppo distorto del mercato del lavoro, il Governo non ha fatto altro che proporre alla nostra attenzione dei provvedimenti urgenti, un modello di università dequalificata, fondata sul lavoro di vasti strati di lavoratori precari, con al vertice una ristretta fascia di baroni, che si difendono con ogni mezzo dall'assedio e migliorano le loro posizioni economiche e di potere sulle macerie delle università. L'assunzione al titolo provvisorio, in posizione fortemente subalterna, invece di funzionare per i giovani docenti da innesco per un processo di rinnovamento democratico, ha rafforzato lo schema di un potere feudale, arretrato e corporativo. Ricattati ed emarginati dai centri decisionali, espropriati della possibilità di accedere autonomamente alla ricerca ed alla didattica, i precari funzionano da distributori di esami, da *fac totum* in una situazione economica e normativa aberrante.

Anche l'organizzazione sindacale, partita da una piattaforma rivendicativa in cui, accanto a richieste politicamente giuste e qualificanti - come il dipartimento, la nuova struttura della ricerca, il docente unico - accettava il principio del lavoro precario, ha compiuto numerosi passi indietro, tanto che l'obiettivo del docente unico è completamente venuto meno. È illusorio pensare di modificare l'università cambiando nome alle strutture - dipartimento, invece di facoltà o istituti - senza cambiare profondamente il ruolo e la funzione dei docenti. Penso di aver così concluso, signor Presidente, l'illustrazione dell'emendamento 6. 29.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il secondo comma, inserire i seguenti:

Gli assistenti universitari incaricati o supplenti che maturino sette anni di incarico o supplenza con l'anno accademico 1978-79 sono inquadrati, a domanda, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 1978 nel ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari, restando assegnati all'università o istituto di istruzione universitaria presso cui svolgono l'incarico o supplenza.

L'inquadramento è subordinato alla presentazione, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, di apposita domanda con esplicita dichiarazione di opzione per l'inquadramento e conseguente rinuncia a qualunque altro rapporto di impiego anche privato.

6. 1. VIZZINI, NICOLAZZI.

Sopprimere i commi terzo e quarto.

6. 30. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire i commi terzo e quarto coi seguenti:

Hanno diritto a sottoporsi a giudizio di idoneità, previa domanda: *a*) i titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766; *b*) ripetere l'elenco di cui al comma dodicesimo e successivi, cioè il punto:

a) i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre

1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

b) i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62;

c) i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni a tale tabella nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Domus Galilaeana di Pisa;

d) i perfezionandi della Scuola normale superiore, della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;

e) i titolari di borse o di assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominate purché finalizzate agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;

purché in tutti i casi predetti sia stata svolta attività in una o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno un biennio anche non continuativo entro il quadriennio che termina al 31 ottobre 1978, ovvero che sono in servizio al 31 ottobre 1978, da almeno un anno; ai fini della maturazione dell'anzianità richiesta per i borsisti del CNR si terrà conto del periodo che va dal 1° settembre 1974 al 31 ottobre 1978;

nonché le seguenti ulteriori categorie:

f) gli assistenti incaricati o supplenti e gli incaricati supplenti che abbiano svolto attività scientifica e didattica per almeno un anno accademico entro il biennio che termina il 31 ottobre 1978, intendendosi che l'anno può risultare dalla somma di periodi parziali comunque non più brevi di 3 mesi ciascuno;

g) coloro che siano vincitori di pubblici concorsi banditi dall'università ed abbiano svolto attività di lettore per almeno un biennio;

h) i medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari, che abbiano almeno un anno di servizio continuativo al 31 ottobre 1978 e che abbiano percepito compensi previsti dalle leggi vigenti.

6. 31.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole: previo motivato parere favorevole delle commissioni di cui al comma successivo.

6. 32.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Si è già detto che tante sentenze di pretori hanno espresso un motivato parere sull'attività svolta non solo dai contrattisti, ma da tutti i precari così detti « strutturati » (contrattisti, assegnisti, borsisti) e che, come già abbiamo ricordato, è stato un parere favorevole.

Non si vuole qui sostenere che è sufficiente un parere della Magistratura per accorgersi che i precari meritano il riconoscimento delle mansioni svolte. Si sottolinea, invece, che persino i pretori hanno dovuto riconoscere che i precari sono dei lavoratori a tutti gli effetti, e che essi già svolgono una attività didattica e scientifica identica a quella svolta dagli assistenti ordinari di ruolo.

È opportuno, a proposito di questa sentenza, ricordare qui in particolare quella del pretore di Roma. Questo magistrato ha svolto un lavoro rigorosissimo su un

campione di tre precari, e dopo lunghi e approfonditi accertamenti, come sappiamo, ha dovuto riconoscere che i precari, e non solo quelli di Roma, svolgono una attività indispensabile al funzionamento delle università e che, pertanto, essi vanno adeguatamente retribuiti; per tale motivo è stato imposto all'università il pagamento di svariati milioni.

TORRI. Sbagli pagina perché ce l'hai già letto...

GORLA MASSIMO. Ha ordinato il pagamento di questi milioni come risarcimento e riconoscimento di un lavoro del tutto indistinguibile da quello di un assistente ordinario.

Non è inutile, in questa occasione, fare un cenno al comportamento illegale che si è avuto da parte del rettore dell'università di Roma, il quale, prima di pagare quanto dovuto ai tre precari, ha messo in atto tutta una serie di espedienti diversivi. I giornali, in quel periodo, hanno riportato in proposito notizie di scene comiche, ma non certamente tali da rafforzare la credibilità delle istituzioni e il comune rispetto delle leggi.

L'ufficiale giudiziario, seguito da un centinaio di precari, ha visitato diversi istituti dell'università romana alla ricerca di soldi da pignorare e consegnare per fare eseguire l'ingiunzione del pretore e sodisfare i precari pagando loro gli arretrati per il lavoro svolto per anni.

Questo non l'avevo ancora raccontato e, quindi, voglio dirlo adesso.

TORRI. Sei sicuro che questo non c'è in quello che hai letto questa mattina? Secondo me, ti sei sbagliato e stavi leggendo la stessa pagina!

GORLA MASSIMO. Gli impiegati presi dal panico si sono affrettati a chiudere tutti i cassetti e a fuggire per i corridoi del rettorato, nonostante l'ufficiale giudiziario intimasse loro di tornare indietro ed obbedire all'ordinanza del magistrato. Certo, non sarà stato uno spettacolo edificante né per i precari né per gli studenti presenti che hanno potuto toccare con mano che la legge è largamente disattesa quando si tratta di difendere l'interesse dei lavoratori, mentre è osservata inflessibilmente ed inesorabilmente quando li colpisce.

Tornando alla modifica da noi proposta con questo emendamento, potremmo fare anche a meno di citare le sentenze dei pretori e parlare, invece, con quanti lavorano o frequentano l'università per renderci personalmente conto di come sia profondamente vero che i precari sono dei lavoratori a tutti gli effetti, e che da molti anni svolgono mansioni uguali a quelle di altri docenti. Allora, perché dopo averli sfruttati per anni sottoporli ancora ad una ulteriore prova? A parte la perdita di tempo che finisce con il tradursi anche in un ritardo nella percezione dello stipendio che, tra l'altro, dovrebbe essere anche più dignitoso, nonché nel prolungamento della situazione di precario, c'è il rischio che alcuni « baroni » si sbarazzino di chi non ha risposto in pieno alle loro aspettative e non si è sufficientemente dimostrato servile e disponibile nello svolgere l'attività del suo professore o del suo controllore (cioè, quella di sostituirlo nei compiti propri del docente ed aiutarlo fedelmente a pubblicare, per lo sviluppo della carriera del « barone », ciò che questi ritiene più opportuno).

Non c'è alcun motivo serio, in realtà, per difendere la necessità di questo ulteriore « filtro »; ancora una volta si vuole affermare con prepotenza, da parte dei partiti che sostengono questo decreto, che nulla deve accadere se non attraverso il beneplacito di un pugno di « baroni » a cui spetta il diritto assoluto di giudicare sull'attività dei loro subalterni: ecco perché si parlava, anche da un punto di vista del diritto, di un rapporto di tipo feudale. Desidero sottoporre alla vostra attenzione una considerazione che – se si vuole – si può definire banale, ma che fotografa la situazione e che da sola potrebbe tagliare la testa al toro e spazzare via tutte le motivazioni pretestuose portate avanti dai crociati della campagna rigorista che hanno trovato, purtroppo,

vasta eco nel Governo, nell'ambito stesso della maggioranza, e che hanno portato addirittura ad un inasprimento delle condizioni di accesso, anziché alla abolizione di alcune norme come noi proponiamo.

La considerazione è semplicemente questa: il fatto che in tutti questi anni sia i contrattisti, sia gli assegnisti, borsisti, eccetera, sono stati valutati annualmente, quando non mensilmente, con relazioni dettagliate sulla attività svolta e sulle capacità didattiche e di ricerca documentate e controfirmate da chi ora potrebbe – contraddicendosi, però – negare il riconoscimento sia dell'attività, sia dell'attitudine e della capacità, già abbondantemente dimostrata e documentata.

Tutte le assemblee dei precari, tutti i comitati nazionali di coordinamento dei precari, da circa un anno, si sono costantemente pronunziati per una immissione automatica di tutti i precari strutturati. È utile, a questo proposito, leggere un piccolo brano di una delle tante mozioni che sono state approvate in una delle tantissime assemblee di lavoratori precari insieme ad altri strati di lavoratori dell'università; mozioni nelle quali (ne cito una, come ho detto) si chiede « l'immissione *ope legis* dei precari strutturati, compresi gli assistenti incaricati e supplenti, e tutti i borsisti che abbiano svolto attività all'università, in un ruolo transitorio e ad esaurimento con funzioni di docente fino all'entrata in vigore della legge di riforma, con il riconoscimento di tutta l'anzianità pregressa ed il pagamento della contingenza e degli assegni familiari, a partire dall'inizio del rapporto di lavoro da precario; in secondo luogo, immissione attraverso un giudizio di idoneità locale sull'attività svolta dai precari non strutturati nel suddetto ruolo transitorio; in terzo luogo, stabilizzazione per gli incaricati esterni dopo tre anni di incarico; infine, il blocco di qualsiasi nuova assunzione di personale docente in forma precaria, anche quella del dottorato di ricerca, vietando rigorosamente la possibilità di svolgere « lavoro nero ». Le future assunzioni devono avvenire per concorso nazionale per esami direttamente in un ruolo, e nella fase transitoria il nuovo reclutamento deve avvenire direttamente nel ruolo transitorio e ad esaurimento ».

Come si vede dalla citazione di una fonte di pronunciamento diretto, la prima parte di questa mozione è esplicita. Il movimento dei precari ha chiesto – e lo ha sostenuto con le sue lotte qualificate – che i precari strutturati, a domanda, vengano immessi in un ruolo che li stabilizzi, ma che non li mummifichi e non li mortifichi.

Si vuole anche in questo contrapporsi alle lotte dei lavoratori dell'università. Ecco le ragioni, signor Presidente, della nostra richiesta perché si dica « previo motivato parere favorevole delle commissioni di cui al comma successivo ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, sostituire le parole: delle commissioni di cui al comma successivo, *con le parole*: delle facoltà.

6. 33.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al terzo comma, dopo le parole: 30 novembre 1973, n. 766, *aggiungere le seguenti*: tutte le figure *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), di cui al comma 11 del presente articolo.

6. 34.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Do per illustrato l'emendamento 6. 33, signor Presidente, e svolgo il 6. 34.

La ragione del nostro emendamento è data dal fatto che è nostra convinzione che attraverso questo comma si sancisca la distinzione tra le varie figure di precari: da una parte i contrattisti, che sono più garantiti perché, sia pure in una for-

ma *sui generis*, sono ritenuti appartenenti al pubblico impiego; dall'altra tutta la massa dei precari, assegnisti, borsisti, assistenti supplenti, incaricati, esercitatori, medici interni.

Per gli uni si prevede un parere sulla attività didattica e scientifica svolta, espresso dal consiglio di facoltà. Per gli altri si prevedono invece dei veri e propri concorsi, mascherati sotto la denominazione di giudizi di idoneità.

In merito al giudizio di idoneità, al suo significato e alla pratica che su di esso si è consolidata, non voglio ripetere considerazioni già svolte in altri interventi.

Ma la sostanziale equivalenza a un « concorso » del « giudizio di idoneità » appare evidente soprattutto dal momento che vengono istituite « commissioni nazionali », e « prove di colloquio ».

Si ripropone ancora una volta per i precari un meccanismo di selezione basato sulla cooptazione e sulla riproduzione del clientelismo baronale. Tutto questo, fra l'altro, nella migliore delle ipotesi, perché verosimilmente per la procedura di espletamento dei concorsi si richiederanno non meno di cinque anni, durante i quali i precari, ormai adulti, magari genitori e forse quasi nonni - l'età media dei precari è di 35 anni - dovrebbero continuare a sopravvivere con stipendi di fame, dipendenti dalle famiglie di appartenenza, nella impossibilità di garantire le condizioni minime di giusta ed umanamente dignitosa sopravvivenza e obbligati di conseguenza, come più volte si è detto, al lavoro nero. Anni durante i quali i precari saranno sottoposti mensilmente alla verifica, da parte del barone da cui dipendono, dell'attività svolta.

Quello che prevale ancora una volta su altre considerazioni in questa formulazione del decreto è dunque la logica della discriminazione e della divisione interna di una stessa categoria. Il solito *divide et impera* e la solita tecnica di parte che ha trovato, trova e troverà i suoi fanatici sostenitori fra i legislatori e i capi, vecchi e nuovi, che per la difesa della democrazia coniano nuove categorie di falsi privilegiati.

Questo è successo - tanto per citare l'ultimo esempio - a proposito dei provvedimenti urgenti varati nel 1973, quando per ottenere la pace sociale - si chiama così - all'interno dei settori produttori di cultura, parassitari per la loro funzione ufficiale, ma che per le contraddizioni interne erano e sono ostacolo insormontabile alla adozione della ristrutturazione baronale, vennero create due nuove categorie di precari, i contrattisti e gli assegnisti: due categorie ben distinte e discriminate.

Per i contrattisti, il contratto a termine stabilisce degli obblighi di presenza ed il mansionario (assistenza di studenti, esercitazioni, eccetera) che costituiscono per questa categoria la definizione, sia pure *sui generis*, di un rapporto di pubblico impiego con l'università. Inoltre, i contrattisti, una volta scaduto il termine, hanno diritto all'inquadramento nei ruoli della scuola media secondaria. Gli assegnisti sono vincitori su un concorso nazionale di un assegno di studio, che propriamente è definito « di formazione didattica e scientifica ».

Essi godono, o meglio vorrebbero godere, della sovvenzione dello Stato per studiare, per formarsi didatticamente e scientificamente, per imparare a fare i professori. Tutti sappiamo però, che oggi si creano condizioni perché quella categoria non possa più esercitare tale funzione didattica.

Tuttavia, i provvedimenti urgenti non comprendono tutti i precari: vi sono infatti anche le borse di studio, poste a concorso dalle stesse università, dal CNR, da vari enti pubblici e privati; vi sono scuole di perfezionamento che hanno raccolto migliaia e migliaia di laureati. Anche i borsisti sono, dunque, per lo Stato superstudenti che si preparano a diventare docenti. Ma cosa fanno in realtà queste categorie di lavoratori ? Fanno di tutto, come sappiamo: si formano per diventare docenti facendo da anni quello che questi non fanno: e cioè esercita-

zioni, esami, tesi di laurea, seminari, lezioni, ricerche bibliografiche e scientifiche, compiti di laboratorio. Alla fine di ogni mese, poi, i baroni devono attestare che hanno svolto bene quei compiti che essi stessi non hanno svolto. Mi sembra che questa non sia una pratica molto equa.

A questo punto voglio sottolineare l'assurdità della norma contenuta nel decreto-legge, secondo la quale la facoltà alla quale i precari appartengono deve esprimere un giudizio di idoneità per lo svolgimento delle funzioni che di fatto già svolgono da anni. Tutto questo, lo ripeto, è veramente assurdo.

Tuttavia, vi sono dei riconoscimenti che si potrebbero citare qui, onorevoli colleghi: non soltanto quelli riferiti prima, ma anche altri che non voglio citare in modo preciso.

Se a questo indubbio riconoscimento, che viene da più parti (magistratura in testa), si fa seguire quello del pretore del lavoro prima ricordato, tutte le considerazioni svolte in questo senso dalle stesse categorie di docenti ed ordinari non pienamente immedesimate nella logica di casta, ma quanto meno disposte a riconoscere il dato reale, si comprende ancora meglio il valore ed il significato della richiesta contenuta nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: ed i tecnici laureati che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno per un anno, attività didattica e scientifica, previo parere favorevole delle facoltà, presso cui prestano servizio, sull'attività di ricerca scientifica effettuata, sull'attitudine alla ricerca scientifica e sull'attività svolta nell'università.

6. 10. PERRONE.

Poiché l'onorevole Perrone non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché i lettori assunti in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione, previa delibera del Consiglio di facoltà, che abbiano almeno un anno di servizio alla predetta data del 31 ottobre 1978.

6. 13. MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Il ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro della sanità, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, procederà ad analogo inquadramento a domanda su posti in soprannumero nei ruoli ospedalieri dei titolari di contratto che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente.

6. 14. MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

L'onorevole Antonio Mazzarino ha facoltà di svolgerli.

MAZZARINO ANTONIO. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

6. 35. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Per quanto abbiamo affermato fino a questo momento non ha alcun senso neppure il quarto comma dell'articolo 6 di cui chiediamo la soppressione.

Quello che è in discussione è soprattutto il principio – che si vorrebbe far

passare con questo decreto - per il quale, il personale precario deve superare un giudizio, o comunque, una qualsiasi forma di valutazione, per ottenere l'inquadramento nel ruolo degli aggiunti.

Già abbiamo dimostrato, svolgendo le argomentazioni relative al comma precedente, quanto sia assurdo e giuridicamente infondato giudicare con modalità diverse categorie che, da tempo, svolgono la medesima attività, nei fatti, secondo tutti gli attestati che, in proposito, ho citato prima, tra i quali - lo ripeto - le sentenze della magistratura e i pareri universitari.

Riteniamo, però, che ancora parecchio ci sia da dire sul problema posto da questo comma, del quale proponiamo la soppressione. Come ho già accennato, è sul tappeto la questione se il personale docente precario debba essere in qualche modo giudicato, ovvero se - come noi riteniamo - il diritto di entrare con semplice domanda, non seguita da una valutazione specifica, non sia già stato ampiamente acquisito in anni di attività universitaria concreta, la quale, per altro, è stata oggetto di un numero di controlli e di verifiche già più che sufficiente. Pensiamo che, allo stato delle cose, sia del tutto superflua una richiesta di ulteriore giudizio.

Il comma al quale stiamo facendo riferimento introdurrebbe, se venisse approvato, un meccanismo selettivo che, prendendo a pretesto ragioni inerenti alla didattica e alla ricerca, servirebbe, invece, ad allontanare dall'università personale inviso alle locali strutture di potere universitario, per motivi niente affatto attinenti alle attività svolte nell'ambito accademico.

Il comma prevede che i contrattisti aspiranti al ruolo di aggiunto, a seguito della presentazione della domanda, siano valutati da una commissione nominata dal rettore dell'università su designazione dei consigli di facoltà e presieduta, naturalmente, da un ordinario. Le commissioni giudicatrici dovranno motivare la eventuale valutazione favorevole all'accoglimento della domanda sulla base - almeno si dice - di relazioni esaurienti. Mi sembra un modo molto determinato di affrontare il problema: ci mancherebbe altro, che si facessero delle relazioni non esaurienti! Come al solito si gioca con le parole.

Ci si può domandare, innanzi tutto, che senso abbia questo giudizio. Forse che, negli anni trascorsi dall'emanazione dei « provvedimenti urgenti », non ci sono state occasioni per valutare l'attendibilità scientifica e la serietà personale del lavoro svolto da ciascun docente universitario? Per la verità, non sono state previste molte verifiche per i docenti ordinari. Come ben sanno coloro che, in questo quinquennio, hanno avuto occasione di vivere direttamente l'attività accademica, le disposizioni di legge in materia di controllo del lavoro svolto dai precari non sono certo carenti nella normativa che fu approvata dal Parlamento nel 1973.

Mese per mese docenti singoli, consigli di facoltà e strutture accademiche hanno già compiuto un'ampia gamma di controlli sul lavoro svolto dai docenti. Ci appare davvero incredibile che adesso si ritenga necessaria una valutazione sulle capacità didattiche e scientifiche dei precari stessi.

Se infatti si ritiene oggi di compiere questi controlli, e se davvero una valutazione di questo tipo risponde soltanto ad esigenze strettamente scientifiche, si dovrebbe allora quanto meno ritenere che i giudizi positivi grazie ai quali fino ad oggi i docenti precari, nella loro totalità si può dire, sono stati confermati nelle posizioni ricoperte presso le varie università, siano stati dati con leggerezza dai docenti ordinari, i quali oggi parlano tanto di moralizzazione della vita accademica.

Ci troveremmo così di fronte, in un caso di questo tipo, ad un atteggiamento irresponsabile di chi, per anni, si è servito del prezioso lavoro dei precari, valutandolo positivamente fino al punto in cui serviva, salvo chiedere oggi che la medesima attività venga giudicata eventualmente in modo negativo, per ragioni comple-

tamente diverse, alle quali prima accennavo.

Insomma, non già i precari e il loro lavoro, ma la bontà dei giudizi fino ad oggi espressi su di loro, sarebbe oggetto delle valutazioni che si vorrebbero stabilire con il quarto comma di questo articolo. Sarebbe cioè una specie di verifica di secondo grado su pareri già espressi.

Eppure a noi pare che il legislatore, e chi lo ha ispirato, non abbia tanto voluto fare offesa alla logica, cosa che per altro non ci meraviglierebbe in un provvedimento pieno di incongruenze - mi si consenta di dirlo - perfino grammaticali, ma abbia voluto dotarsi (come già altrove nel decreto che stiamo discutendo) di uno strumento politico. La funzione di quest'ultimo è presto detta: si tratta di non privarsi della possibilità, forse l'ultima che si presenta, di allontanare dall'università, nella misura del possibile, esponenti dell'unica categoria che negli ultimi anni si è concretamente battuta per modificare radicalmente e in senso democratico l'assetto delle università.

Il decreto, ove fosse approvato nella sua attuale formulazione, darebbe quindi ai docenti, ed in particolare agli ordinari che presiederebbero le commissioni giudicatrici, uno strumento utilizzabile, e per di più con grande discrezionalità, per ridurre quanto meno la portata del pericolo che l'entrata in ruolo della quasi totalità dei docenti precari comporterebbe per il mantenimento degli equilibri accademici, per altro già scossi, come sappiamo, dal monumentale groviglio di contraddizioni in cui oggi si dibatte l'intera istituzione universitaria. Ma proprio perché la valutazione che si vuol dare è politica, noi respingiamo questa logica, e la respingeremo anche se così non fosse, al di là di quanto abbiamo detto, perché affidare una definizione dell'organico degli aggiunti a meccanismi comportanti, come l'esperienza di altri concorsi insegna, una grandissima perdita di tempo, sarebbe una enormità, oltre che cosa del tutto inutile.

Per tutti questi motivi, dunque, ribadendo l'opportunità di un inserimento in ruolo dei docenti precari su semplice domanda, senza alcuna valutazione circa i contenuti dell'attività svolta, caldeggiamo l'accettazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sopprimere la frase: con deliberazione limitata alla sola componente docente.

6. 36.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Con questo emendamento intendiamo proporre la soppressione, al quarto comma dell'articolo 6, della frase: « con deliberazione limitata alla sola componente docente ». Cosa significa questa frase ? Semplicemente, noi diciamo, un'altra mostruosità; essa evidenzia l'arroganza dei soliti baroni, che, magari, sono qui seduti a legiferare, i quali pretendono, con questa specificazione, di privare del diritto di voto, sancito dalla nostra legislazione, i contrattisti e gli assegnisti. Si badi bene che tale diritto era stato riconosciuto da un altro provvedimento: il decreto-legge Malfatti. Quest'ultimo stabiliva che di tutto il precariato strutturato soltanto due contrattisti ed un assegnista potessero partecipare ai consigli di facoltà. Solo due rappresentanti dei contrattisti, quindi, potevano far parte di un organo di governo composto da tutti i professori ordinari. Con questo articolo 6 si vogliono privare due rappresentanti della categoria del diritto, sancito dalla legge, di potere esprimere la propria volontà. Due sparuti precari, quindi, fanno tanta paura agli altri componenti del consiglio di facoltà, cioè ai professori ordinari ed agli assistenti ! Una simile cosa ci sembra davvero priva di qualsiasi significato ! Sulla base della paura dei baroni, pertanto, noi dovremmo avallare la infamità espressa in questo comma che, invece, proponiamo di emendare nel senso già detto.

Tutto il decreto-legge, per quel che riguarda la composizione degli organi di gestione dell'università, è informato a una logica simile a quella che traspare dal comma di cui stiamo discutendo. Il potere viene riconfermato ai cattedratici ed alle baronie corporative, mentre alle nuove forze presenti nelle facoltà viene riservata una percentuale di presenza nella gestione davvero risibile; presenza che adesso si vuole fare anche sparire. Inoltre, ripeto, con questo comma si tende a privare piccole rappresentanze di un diritto già acquisito per legge. L'emendamento da noi presentato, quindi, mira a correggere una delle tante aberrazioni presenti nel testo al nostro esame e cioè l'esclusione di due contrattisti assistenti dai consigli di facoltà nell'ambito dei quali la loro presenza è già stata altrove sancita. Questa infatti sarebbe la conseguenza dell'approvazione del comma in oggetto nel suo attuale testo. Con questo emendamento, poi, intendiamo anche porre una questione di principio che abbiamo già sollevato e solleveremo più volte nel corso di questo dibattito. Non si può, infatti, condividere la tesi che solo alcune componenti dei lavoratori dell'università abbiano riconosciuto il diritto di partecipare alla gestione della istituzione in cui lavorano, mentre altre componenti ne siano escluse.

Noi crediamo che il semplice richiamo alla nostra Costituzione basterebbe a far respingere questo decreto ed in particolare questo articolo, impostati su una logica politicamente e moralmente indegna di un paese democratico, quale noi pretendiamo di essere. Gli ultimi dieci anni di lotte studentesche, che si sono sviluppate in tutti i grandi e progrediti paesi europei, hanno certamente conseguito, tra i propri risultati, l'obiettivo di imporre una razionalizzazione e democratizzazione degli organi di gestione universitaria. A questo punto, preghiamo chi dichiara di avere tanto a cuore l'unità europea di prendere in considerazione la regolamentazione di questi organismi in Germania, in Francia e negli altri paesi europei. Questi modelli vengono richiamati quando servono ad affermare, strumentalmente, una politica magari impopolare nel nostro paese: vengono, invece, sistematicamente ignorati quando si tratta di riconoscere gli effetti di avanzamento e di progresso che quelli hanno consentito di conquistare. Il caso della scuola non può che rientrare in tale pratica di sottovalutazione, per l'appunto, dei modelli europei. Non è solo un'istanza di maggiore democrazia che ci ha spinto a presentare l'emendamento che stiamo discutendo, ma anche, e soprattutto, un'esigenza di efficienza e di funzionalità, correttamente intese. Elementi, questi, di cui la nostra università ha bisogno come niente altro al mondo e dei quali, dopo l'eventuale approvazione di questo decreto, temiamo proprio che avrà ancora più bisogno. Quale senso e utilità ha infatti escludere dalla piena partecipazione una fetta di docenti pari a quella dei docenti ordinari ? Questa ci sembra una scelta che comporta conseguenze negative, proprio ai fini di quella sistemazione e inquadramento del personale a cui fanno tanto riferimento i colleghi che, in questo momento, appoggiano il decreto presentato dal ministro Pedini. È mia opinione che, qualora noi riflettessimo con una sufficiente dose di onestà intellettuale e con un atteggiamento non preconcetto, appare a chiunque che l'unico motivo per cui i docenti associati sono esclusi dalla piena partecipazione agli organi di gestione dell'università è solo quello di volere imporsi e ribadire la struttura gerarchica che, come sappiamo, assegna tutto il potere discrezionale alla casta degli attuali baroni che tanto, sappiamo, hanno contribuito allo sfascio organizzativo e culturale dell'istituzione universitaria.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, sostituire le parole: tre professori di ruolo, *con le seguenti*: tre membri.

6. 37.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sopprimere le parole: di ruolo.

6. 38.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sopprimere le parole: di cui almeno uno ordinario che la presiede.

6. 39.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Signor Presidente, do per svolti gli emendamenti 6. 37 e 6. 38, mentre mi soffermerò ad illustrare l'emendamento 6. 39. Con questo ultimo emendamento proponiamo di sopprimere al quarto comma dell'articolo 6 la frase: « di cui almeno uno ordinario che la presiede ». Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare veramente anacronistico, oggi, pensare che un ordinario possa costituire garanzia di serietà in una commissione giudicatrice (e lo dico con tutta l'ironia possibile del mondo). Ma come è possibile affermare questa cosa, quando la maggior parte di tali ordinari sono baroni arrivati alle alte sfere del potere accademico per il tramite di ricerche asservite ad interessi finanziari, ad interesse di finanziatori monopolisti, nazionali ed internazionali, oppure, nella migliore delle ipotesi, sono personaggi capaci di produrre mucchi di carta, contenenti una certa dose di parole stampate, per portarli in congressi, tra l'altro sterili e distaccati dalla realtà sociale? Questa attività di produzione non è una novità ed è essenzialmente finalizzata a questo. Infatti, a loro volta, nei congressi si realizzano alcuni meccanismi di consolidamento e sviluppo del potere dei singoli congressisti baroni, che è, come sappiamo, l'unico interesse della casta (anche se all'interno ci sono persone perbene che costituiscono l'eccezione, come ho già avuto modo di dire). In questi congressi che cosa fanno i baroni? Si incontrano per rubarsi e mercanteggiare conoscenze di cui soltanto i grandi monopoli potranno avvalersi e di cui nemmeno le briciole più minute riusciranno ad arrivare per una produzione pratica, economica e sociale che vada a vantaggio dell'intera collettività, se ci si rifiuta ancora - come io continuo a fare - di identificare il vantaggio delle classi dominanti sotto il profilo economico-politico con quello dell'intera nazione.

Ebbene, onorevoli colleghi, diciamoci chiaramente che per conoscere le condizioni di lavoro della propria fabbrica la gran massa dei lavoratori non può accedere all'uso dei laboratori di ricerca, che a questo scopo dovrebbero essere deputati. I lavoratori, per conoscere le condizioni della propria salute devono passare attraverso le pastoie burocratiche, attraverso tutte le forme istituzionalizzate di supporto a questa conoscenza, attraverso quegli istituti a volte legati a doppio filo a controllori al servizio di interessi corporativi costituiti.

Se pensiamo a quanta resistenza ci sia stata in una precedente discussione, che abbiamo avuto modo di sostenere alla Camera, sulla riforma sanitaria, sulla distruzione dell'attuale struttura, dell'attuale meccanismo della prevenzione, sulla fine della separazione tra aspetti tecnici e aspetti sanitari nell'azione di prevenzione, e soprattutto sul loro decentramento nelle unità sanitarie locali, sullo smembramento delle funzioni dei carrozzoni centrali - appunto quelli di cui parlavo prima, che non indagheranno e non produrranno mai niente - ci si rende conto che anche in questo modo si sono privati i lavoratori dell'uso di strumenti di conoscenza tecnicamente e scientificamente appropriati, in difesa della loro salute, dei vari aspetti della loro salute.

Ebbene, io ripropongo la domanda: sappiamo come fanno i padroni del vapore, i grandi monopoli, il capitale ad ottenere l'accesso, l'uso, l'utilizzazione di questi strumenti e dei possessori della scienza? Ci domandiamo come facciano i lavoratori. Ed è questo il meccanismo

al quale mi riferivo prima, parlando delle benemerenze di questa figura di ordinario. Insisto: è uno sforzo di riflessione molto pertinente rispetto all'emendamento che proponiamo. Infatti, quando si dice che qualcuno deve presiedere qualcosa, magari in sede giudicante, bisogna porsi il problema di chi sia questo qualcuno e quale garanzia dia alla collettività di espletare questo suo incarico a profitto della collettività, appunto, con la necessaria competenza ed onestà. Ecco perché si è parlato di questo meccanismo, di questo meccanismo che crea una morsa volta allo scopo di impedire che il sapere operaio si manifesti e sia reso pubblico, e con esso sia portato alla luce tutto il meccanismo complessivo di sfruttamento cui è sottoposto il popolo italiano che noi abbiamo la pretesa non di rappresentare, ma di cercare di capire in tutte le necessità di espressione politica in questa istanza.

Ora, non sarebbe giusto dire che non ci siano stati alcuni personaggi, baroni, che si sono posti questo problema, che indicavo adesso, cioè il problema della valorizzazione e diffusione del sapere operaio, conquistato nella lotta e nel vivere una condizione nell'esperienza e nei risultati dell'applicazione di una cultura acquisita attraverso tutto questo complesso di lotte, di movimenti, di vita, sulla propria condizione di lavoro. Ebbene, non sarei giusto se rispetto a questo problema non ricordassi un nome da me già nominato in quest'aula. C'è stato un barone - chiamiamolo pure così - c'è stato il compagno Maccacaro che ha dedicato buona parte della sua vita proprio alla valorizzazione di questi contributi e di queste acquisizioni, intendendo in questo un fatto profondamente legato allo stesso avanzamento scientifico, che lui si sforzava di ottenere attraverso i mezzi a lui propri e le strutture che si trovava a dirigere all'interno dell'università. Non avrei alcun problema a pensare che Maccacaro, poveretto, se fosse vivo, presiedesse qualche cosa, ma non perché fosse un barone, ma perché era un uomo che, agendo all'interno del mondo della scuola, ha interpretato in quel modo il suo ruolo, affermando quindi una sua qualità che non gli derivava per nulla dalla sua posizione gerarchica, ma dal fatto di essere uomo, compagno, combattente in quella maniera. Egli certo avrebbe potuto giudicare.

Ma in questa aula sentiamo solo di sfuggita il riflesso di problemi di questo genere, ed è un vero peccato.

Dovremmo provare a mandare un elettore di questa Camera con un campione della sostanza chimica con cui lavora e di cui sospetta la nocività in un qualunque laboratorio specializzato di ricerca universitaria, senza farlo passare attraverso il nome di qualcuno che siede qui o di qualcuno che abbia analoghi titoli perché è un barone o un amico dei baroni. Proviamo a vedere se quel laboratorio si mette a disposizione per le necessarie analisi, sulla base della motivazione che è una analisi ritenuta necessaria da un consiglio di fabbrica, per esempio. Eppure, chi è che dirige questi laboratori ? Quelli che dovrebbero presiedere le commissioni di cui sopra. Questo è solo un esempio, ma è forse adatto per iniziare a far calare veramente tutti noi nella realtà dei bisogni del paese, ma anche nella realtà di chi li tradisce quotidianamente, usurpando il proprio ruolo, la propria posizione, oppure utilizzandola per fini diversi da quelli dell'interesse collettivo, e noi non pensiamo sia il caso di metterli a presiedere nulla. Molti infatti dei tecnici che dovrebbero servire questo tipo di interessi con questa logica sono o aspirano a diventare baroni universitari, pubblicano per un giro ristretto di « intenditori », che poi sono le persone di cui si parlava prima, non forniscono direttamente alla classe operaia, sulla cui pelle lavorano e fanno carriera, gli strumenti di cui ha bisogno.

Accenno soltanto alle parentele che esistono tra personaggi politici e individui inseriti nella gerarchia accademica, i quali, a parte le mafie occorse per piazzarli in cattedra, fanno calare dall'alto il loro sapere su chi ne fa domanda, come operai e lavoratori, e si guardano bene dal-

l'agire per finalizzare complessivamente la ricerca universitaria ed extra universitaria a qualche cosa di diverso dai loro interessi specifici di posizione di carriera o di potere cosiddetta scientifica.

I nuovi baroni si guardano bene dal distribuire un po' di quella scienza divenuta di loro proprietà, e tutta in essi accentrata, a strutture di ricerca fuori dal loro ristretto giro e soprattutto destinata a quelli che dovrebbero essere i reali fruitori della conoscenza. Ma i baroni, per essere tali, devono avere un'etichetta, come i grandi vini, che non li distingue tra loro altro che per il colore. La sostanza resta quella del clientelismo e del comportamento mafioso per ottenere i fini e per perpetuare le pratiche di cui parlavamo prima.

Ma, onorevoli colleghi, la spinta alla creatività, stimolo di qualsiasi seria ed aperta ricerca scientifica e di una nuova qualità della vita, diritto e richiesta sacrosanta non soltanto dei giovani - i quali l'avanzano con particolare insistenza - ma di tutto il popolo italiano, è stata stroncata non tanto dalla stupidità di alcuni repressori, i quali hanno riempito il paese di molti occupati nell'ordine pubblico a manovrare autoblindo o strumenti di repressione, quanto da chi ha frenato le spinte innovative provenienti anche da quegli stessi studenti oggetto della politica repressiva: cioè dal fronte creato all'interno della accademia universitaria, dal fronte creato dai baroni, sempre contrario all'apertura della università ai bisogni reali della società, ed ai problemi della corretta produzione alimentare ed energetica. Si sono mai chiesti, per esempio, coloro che sono stati applicati nella ricerca indirizzata alla produzione delle bioproteine, quale fosse la destinazione d'uso del prodotto della loro ricerca? Eppure io sono convinto che il « barone » che dirige una ricerca simile certamente ne conosce le conseguenze; perché se non si è posto il problema delle conseguenze, allora non è nemmeno in grado di ricoprire l'incarico che in effetti ricopre.

Potrei continuare a lungo; però si tratta di fatti già illustrati in precedenti occasioni. Comunque, almeno una cosa deve emergere da questo dibattito: la dimensione vera di quelle persone che, all'interno della università, sono e si vogliono mantenere come i detentori di ogni potere, i controllori di ogni attività, di coloro che indirizzano discrezionalmente nella direzione da loro voluta tutti gli aspetti della vita dell'università e di chi ci lavora dentro. È molto importante fare chiarezza su ciò, perché questa gente deve essere assolutamente ridimensionata, e non rafforzata come si intende fare con il decreto in esame.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sopprimere le parole da: Le commissioni giudicatrici, *fino alla fine del comma.*

6. 40.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, l'articolo 6 è, secondo noi, quello più scottante e quello più palesemente ispirato ad interessi particolari, è uno degli articoli sui quali più stiamo insistendo. Dicevo che l'emendamento in questione è a quell'articolo 6 che è quello al quale diamo maggiore importanza, convinti che la sensibilità del Governo e delle forze di maggioranza sarà tale da consentire loro di raccogliere le indicazioni chiare e precise che stiamo dando, se effettivamente si vuole dare una svolta all'interno dell'università sullo scottante problema cui l'articolo 6 si riferisce. Questo è infatti l'articolo più palesemente ispirato agli interessi dei settori più retrivi del corpo docente dell'università. Dico questo anche per instaurare - me lo consenta, signor Presidente - un clima più sereno per il dibattito all'interno di quest'aula.

Noi vogliamo rifiutare un ricatto. Non è detto che solo perché questo decreto potrà dare delle risposte parziali ad una parte dell'università noi lo si debba necessariamente accettare, altrimenti contro di noi si scagliano certi settori.

Ma perché la maggioranza ha ritenuto opportuno venire a questo dibattito con un tipo di decreto del genere ? È logico: ogni provvedimento che si propone deve contenere un minimo, ed allora è facile accusare l'opposizione di non volere quel minimo. No, noi non ci accontentiamo di quel minimo che è contenuto nel provvedimento, noi vogliamo con maggior forza quello che non è in esso contenuto; e non ci si può attaccare e condannare per questo, cari colleghi. Ognuno poi si assumerà le sue responsabilità. Dovrete voi dimostrare perché siete venuti con un decreto del genere, e l'opposizione di tre persone non ve lo fa passare.

PRESIDENTE. Sono un po' più di tre persone.

PINTO. Il tempo è quello che è, signor Presidente. Sappiamo tutti le difficoltà che incontrerà il Senato. Noi ci assumeremo le nostre responsabilità, però voi dovrete giustificare nei confronti del paese come mai una maggioranza così forte non è in grado di far passare questo decreto.

PRESIDENTE. Perché c'è un regolamento parlamentare che vi lascia tutto questo spazio. Vada avanti, onorevole Pinto.

PINTO. E lo distrugga, allora, questo regolamento parlamentare !

PRESIDENTE. Distruggerlo no, semmai lo si potrà modificare. Comunque non è questo l'argomento in discussione.

PINTO. Non ci saremmo comportati così se avessimo avuto l'occasione di discutere qualcosa di diverso. Non ci va più bene di sentire nei corridoi che questo decreto non sodisfa nessuno, e di vedere fare poi dei compromessi in aula. Noi non li vogliamo fare, e ci assumiamo le nostre responsabilità. Voi, che mediate e che vi state compromettendo a tutti i costi, vi dovrete assumere le vostre responsabilità. Io ho citato gli interventi dei sindacati e del partito comunista fino a qualche anno fa ...

PRESIDENTE. Onorevole Pinto ...

PINTO. Tutte quelle proposte oggi ve le siete rimangiate.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, per favore !

PINTO. ...Sono stati mobilitati i nostri iscritti... (*Rumori - Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Pinto !

PINTO. Voi non ci fate paura! Siamo in grado di andare avanti fino in fondo! (*Vive proteste al centro, a sinistra e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, torni al suo emendamento. Prego i colleghi di non interromperlo. (*Vivissime proteste del deputato Pinto*).

Onorevole Pinto, o lei si attiene all'argomento o devo toglierle la parola: cosa che non voglio fare. Se vi sono colleghi che non sono interessati all'argomento, sono pregati di uscire e di lasciare che l'onorevole Pinto illustri il suo emendamento.

PINTO. La loro presenza mi dà fastidio ! (*Vive proteste*).

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Pinto, ma la deve sopportare.

PINTO. L'articolo 6 è palesemente ispirato agli interessi di un retrivo... (*Rumori - Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego !

FRASCA. Non si può più vivere così. Non possiamo continuare ad avallare queste cose.

PINTO. A questo punto, signor Presidente, mandi un funzionario, perché sono nell'impossibilità di continuare a parlare.

FRASCA. È giusto che non vi siano interruzioni? Bisogna essere tolleranti!

PRESIDENTE. Continui, onorevole Pinto.

PINTO. L'articolo 6 è, fra tutti... (*Commenti del deputato Frasca*).

PRESIDENTE. Onorevole Frasca, qui non si sa più quanti siano a fare l'ostruzionismo!

PINTO. Signor Presidente, mi è stato nascosto un pacco di emendamenti! È chiaro o non è chiaro?

PRESIDENTE. Non lo posso sapere.

PINTO. Io lo denunciai! Non volevo fare polemiche, ma ho ritrovato molti pacchi più lontani! Se un parlamentare, per svolgere il suo lavoro politico, deve fare anche questo, mi dica se è giusto o meno! Abbandonati a questi livelli...

PRESIDENTE. Continui a parlare, onorevole Pinto. Anche i colleghi si rendano conto che questo clima non facilita la prosecuzione dei lavori. Tutti si rendano conto di questo.

PINTO. L'articolo 6 è tra tutti... (*Rumori — Commenti del deputato Frasca*).

PRESIDENTE. Onorevole Frasca, per piacere! È mai possibile che, tra l'altro, dobbiate litigare tra voi?

FRASCA. Vi sono dei diritti!

PRESIDENTE. Certo, però tutti ne hanno!

PINTO. L'articolo 6 fra tutti è il più importante e palesemente il più ispirato agli interessi dei settori più retrivi del corpo docente delle università italiane, camuffati sotto le sembianze del rigore e della razionalizzazione del lavoro universitario. Volendosi limitare ad un giudizio puramente superficiale, l'articolo 6 si presenta... (*Rumori — Commenti*).

PRESIDENTE. Chi è interessato ascolti, chi non è interessato vada fuori. Chi deve discutere con i colleghi vada nel « Transatlantico » che è così grande e dove ci si può anche più facilmente mettere d'accordo.

PINTO. ...si presenta irto di contraddizioni, che si spiegano con la stratificazione delle diverse stesure, delle diverse serie di emendamenti che hanno fatto sì che da una prima stesura più permissiva, almeno per quanto riguarda il meccanismo della idoneità, si è passati a quella attuale, che pure accogliendo in alcuni punti le richieste della categoria e tenendo conto delle lotte condotte dai docenti precari nelle università negli ultimi anni, non manca tuttavia di gravissimi pregiudizi di particolare negatività relativi alla definizione delle loro funzioni e alla effettiva garanzia del posto di lavoro per tutti i lavoratori precari (che pure una serie di sentenze ha riconosciuto).

Ritengo opportuno a questo punto ricordare - lo dirò ogniqualvolta mi si presenti l'occasione: e non comprendo come quello che dico non abbia potuto creare delle perplessità - che vari pretori del lavoro di varie città d'Italia hanno già riconosciuto ai docenti precari dell'università la loro qualifica di lavoratori dipendenti dal settore pubblico, attribuendo loro gli assegni familiari e la indennità integrativa speciale (detta contingenza). Se infatti il fine istituzionale dell'università è la formazione, il progresso della scienza e il fornire la cultura scientifica necessaria, è anche vero che per l'esercizio degli uffici e delle professioni (articolo 1 del testo unico) i contrattisti e gli assegnisti - non vi è dubbio - con l'effet-

tuare la ricerca scientifica, con il partecipare alle commissioni di laurea e di esame, col tenere esercitazioni, con l'assistere gli studenti e i malati nelle facoltà mediche... Molte volte gli handicappati sono frutto e soggetto della società borghese e capitalistica (*Rumori — Commenti*).

E non vi dovrebbero fare ridere gli handicappati, colleghi del partito comunista.

PRESIDENTE. Tutto questo è fuori del tema.

PINTO. Presso le facoltà mediche costoro svolgono attività lavorativa assimilabile a quella degli assistenti universitari.

Anche per gli stessi assegnisti l'interesse primario conseguito non è quello pubblico, per la formazione scientifica e didattica, né quello individuale, ma quello dello svolgimento dell'attività didattica.

Nessuna critica è stata avanzata nei confronti del decreto da parte dei vari docenti, se non per il passaggio automatico e semiautomatico. Si assiste così alla espulsione di migliaia di precari a causa di quel controllo baronale della ricerca. Tutti si sono precipitati a peggiorare il contenuto del decreto.

Visto che i colleghi insistono potrei citare le posizioni che i partiti tenevano su questo problema prima di questa discussione.

« Non è la prima volta - afferma Giancarlo Tesini - che lo strumento del decreto viene adoperato per l'università e che si adopera con provvedimenti di transizione sul personale universitario presentati dal Ministero della pubblica istruzione sulla base dell'intesa raggiunta dai cinque partiti della maggioranza parlamentare ». Egli ci dice anche che anticipa la riforma.

PRESIDENTE. Si deve riferire alla Commissione.

PINTO. Certamente. Infatti all'articolo 6 è stata data una impostazione secondo la quale non sono più previsti giudizi di idoneità, ma veri e propri concorsi per un tetto di 14 mila posti, del tutto insufficienti, con commissioni i cui membri sono per due terzi nominati dal ministro della pubblica istruzione.

I meccanismi concorsuali, inoltre, prevedono tempi lunghissimi durante i quali saranno congelati ai lavoratori gli stipendi attuali.

Che dire, poi, di tutti quei precari - così detti « non strutturati » - esercitatori, che lavorano gratuitamente nelle università e che hanno a disposizione soltanto 4.000 posti da attribuirsi con concorso da espletare ? Questi lavoratori sono più di trentamila e in molti casi svolgono identiche mansioni. Potrei entrare ancora di più nel merito.

Contrastante con qualsiasi principio democratico e funzionale, invece, al sistema baronale è il fatto che gli aspiranti aggiunti non siano giudicati da una commissione giudicatrice nominata dai rettori delle singole università, su designazione dei consigli di facoltà. La commissione è tutta baronale, dato che è composta da tre professori di ruolo, dei quali, almeno uno ordinario, che la presiede. Ecco perché il secondo periodo del quarto comma va soppresso.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, dopo le parole: Le commissioni giudicatrici procederanno, *aggiungere le seguenti*: entro il 30 aprile 1979.

6. 134.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di svolgerlo.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi quinto e sesto.

6. 41.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sopprimere i commi ottavo, nono, decimo e undicesimo.

6. 42.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al sesto comma, dopo le parole: proposta, *aggiungere le seguenti*: entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto.

6. 43.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sostituire le parole: il contratto, *con le seguenti*: il rapporto di lavoro.

6. 44.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Si propone questo emendamento allo scopo di evidenziare la non precarietà della condizione dei precari. Purtroppo, la loro condizione di lavoratori è stata fin ora negata: ripeterò questo fino a quando non troverò qualcuno che mi dirà il contrario e se ne assumerà la responsabilità.

CASATI. Siamo d'accordo.

PINTO. Se sei d'accordo sul punto che ti sto dicendo, se sei una persona onesta proponi un emendamento per il quale vengano dati gli assegni familiari e l'indennità di contingenza a tutti questi lavoratori. Altrimenti sei un buffone!

La qualità di lavoratore è stata, finora, negata alla maggioranza dei precari. Ci sembra pertanto giusto che, in questa legge, tanto auspicata da molti degli onorevoli colleghi, venga fatta giustizia a quei precari che, anche nel contesto di tutto l'articolo in questione, risultano gli unici che rispettano e finanche oltrepassano (spesso, con grossi sacrifici) il contenuto delle obbligazioni inerenti ai loro rapporti contrattuali con l'università.

I contrattisti, cui si fa riferimento nel comma in questione, sono quei pochi che nell'università hanno potuto svolgere il proprio lavoro a tempo pieno. Con questo nostro emendamento chiediamo che si compia un atto di giustizia, secondo noi doveroso, nei confronti di questi lavoratori.

Questo emendamento si riferisce altresì a quei precari che purtroppo, costretti dalla loro impossibile situazione finanziaria, sono indotti a cercare lavoro saltuariamente al di fuori dell'università. Molto spesso si sono verificati questi casi, e molte volte alcuni di questi precari si sono trovati in condizione di dover richiedere una maggiore continuità nel rapporto di lavoro esterno, non potendo per questi motivi compiere la scelta dell'insegnamento universitario.

Molti di questi contrattisti si troveranno di fronte a questo grave problema, per la pesante situazione di precariato cui sono stati sottoposti. La perdita che ha comportato il loro allontanamento dall'università sul piano dell'efficienza della vita universitaria, sul piano delle energie disponibili per la ricerca e la didattica, ha dato un grave colpo alla situazione già precaria dell'università. Nei confronti di coloro che sono rimasti ed hanno continuato a prestare la loro opera nel campo della didattica e della ricerca universitaria, non si può adottare una politica che punisca questa loro scelta, sele-

zionandoli e ribadendo che sono magari loro quelli che devono pagare per una situazione di sfacelo.

Ci sembra quindi giusto avervi proposto di sostituire alle parole: « il contratto », troppo generiche e amministrative, le altre: « il rapporto di lavoro », perché dietro queste c'è un significato diverso. Per molti di loro, infatti, esisteva il rapporto di lavoro, anche se non era formalizzato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma sopprimere la parola: non.

6. 45.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Impedendo agli aggiunti di poter scegliere, dopo un'esperienza all'università anche di qualche anno, di passare nella scuola secondaria si compie un vero e proprio arbitrio, che deriva anche da una serie di macroscopici errori teorici, cui siamo ormai abituati da lungo tempo. Ed esiste anche una chiara contraddizione se si pensa che ai contrattisti è consentito di optare per la scuola secondaria; anche agli assistenti ordinari è stato permesso di compiere analoga scelta.

Il principio della mobilità tra i singoli ordini, al livello del settore della scuola e dell'università, merita alcune più approfondite considerazioni.

Si tratta di un principio affermato dal presente comma e che ha evidenti e notevoli implicazioni ideologiche che devono essere contrastate con la maggiore decisione possibile. L'istruzione universitaria viene considerata come un elemento a sé stante, come un mondo completamente distinto dalla scuola superiore; ed è evidente come tale separazione sia più netta e grave nel caso di quest'ultima, ma lo è anche in riferimento a tutti gli ordini e gradi della scuola nel suo complesso.

Viene così sancito il principio in base al quale si vieta ad un aggiunto di passare, se lo desidera, alla scuola secondaria. Pensate! Un aggiunto che, nel suo mansionario, non viene riconosciuto quale docente, non può compiere neppure questo passo.

Tutto ciò è assurdo ed ho il dovere di ripetere che non possiamo poi lamentarci del fatto che la scuola sia uno sfascio, che sia dequalificata, e che i suoi contenuti siano logori e ripetitivi; e che, infine, gli studenti siano costretti ad abbandonarla.

Il nostro impegno a far valere i principi contenuti nel nostro emendamento non è certamente secondario: pochi forse si rendono conto – o non vogliono – delle implicazioni anche politiche sottostanti al divieto di passaggio dell'aggiunto alla scuola media superiore.

Noi riteniamo, invece, che l'aggiunto, se lo desidera, deve poter compiere questo passo e deve, inoltre, essergli garantita la immediatezza dello stesso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ottavo comma.

6. 46.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ottavo comma sostituire la cifra: 14.000, *con la seguente*: 16.000.

6. 47.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'ottavo comma sostituire le parole: con giudizio d'idoneità, *con le seguenti*: con parere del Consiglio di facoltà.

6. 48.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Chiedere per gli assegnisti e i borsisti il giudizio di idoneità invece di un parere del consiglio di facoltà, così come richiesto per i contrattisti, ribadisce, ancora una volta, la volontà di trattare in modo diverso figure di precari che di fatto svolgono le stesse mansioni.

Noi riteniamo che sia da rifiutare un principio che introduce discriminazioni all'interno di una stessa categoria; così come è da rifiutare il termine: « giudizio di idoneità » che implica, per il modo stesso in cui viene usato, una logica di selezione. Il coordinamento nazionale dei precari ha rifiutato ogni forma di selezione all'interno della categoria, sconfiggendo, così, una logica che, con il pretesto di qualificare l'istituzione, chiedeva garanzie di controllo, stabilendo oggettivi parametri valutativi che, di fatto, servivano soltanto ad espellere i lavoratori precari più ricattabili.

Non ha senso, secondo noi, stabilire che quanti da molti anni svolgono la propria attività nelle università consentendo a queste ultime di svolgere le attività didattiche e scientifiche siano sottoposti ad un qualsiasi tipo di giudizio: non si capisce, infatti, perché il lavoro svolto - proprio questo lavoro che ha permesso il funzionamento delle università - non sia lavoro qualificato; e perché un lavoratore che sta svolgendo le stesse mansioni, debba avere, dopo anni, una verifica. Non si capisce proprio perché questa cosiddetta esigenza di serietà, se è una esigenza reale e non strumentale, non sia venuta fuori prima. In realtà, una forma iniziale di controllo c'è stata per tutti i precari. La magistratura del lavoro ha, infatti, riconosciuto sia per i contrattisti sia per gli assegnisti e borsisti il fatto che essi hanno superato un'apposita prova concorsuale per svolgere un lavoro all'interno delle università: lavoro che li qualifica già, di fatto, come pubblici dipendenti. A tale riguardo, basta vedere tutte le sentenze dei vari pretori. Questo è anche l'unico modo per selezionare chi dell'università si serve come di un trampolino di lancio per esercitare una libera professione. È assurdo il principio per cui gli incaricati abbiano ottenuto questo stato giuridico in seguito ad un giudizio di idoneità espresso dal consiglio di facoltà. Su questo punto, in particolare, desidero svolgere una considerazione più puntuale. Debbo essere ancora io a richiamare all'attenzione dei colleghi questi problemi.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, le faccio presente che, in questo modo, gli stenografi non riescono a seguirla!

PINTO. Signor Presidente, la ringrazio di avermi avvertito perché ci tengo a che gli stenografi registrino fedelmente il mio intervento.

PRESIDENTE. Agli effetti della pubblicità dei lavori della Camera, questo è indispensabile.

PINTO. Come si giustifica, quindi, la scelta e la volontà di considerare, in questo modo, tali lavoratori che, ripeto, dopo anni che hanno svolto un proprio chiaro e preciso ruolo, debbano essere ancora sottoposti ad una prova di idoneità? Si potrebbe capire un concorso per un ruolo diverso, con mansioni e funzioni diverse da quelle attualmente svolte, ma non una verifica rispetto a delle mansioni che, il più delle volte, sono le stesse da anni. Si maschera l'istituzione del vecchio ruolo dell'assistente universitario con l'invenzione fantasiosa della parola « aggiunto ». Vi era stato chi, per non garantire la stabi-

lità pura e semplice del posto di lavoro dei precari, cioè la stabilizzazione della attività effettivamente svolta, aveva proposto il concorso per il passaggio direttamente nella fascia dell'associato, per altro, proponendo un numero di concorsi esiguo di fronte ai posti, ora ottenuti per la strana figura dell'aggiunto, in base al quale principio ora si accetta questo concorso in questa figura, forse perché vi è stata una trasformazione da assistente ad aggiunto.

Per questi motivi, ripropongo alla vostra attenzione e alla vostra riflessione questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ottavo comma, sopprimere le parole: nell'ambito dei posti disponibili.

6. 49.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Con l'emendamento 6. 49, chiediamo di sopprimere, all'ottavo comma, le parole « nell'ambito dei posti disponibili ». Chiediamo la soppressione di queste parole, in quanto esse esprimono una concezione inaccettabile delle modalità di inquadramento nel ruolo degli aggiunti di assegnisti e borsisti, in quanto il numero totale dei posti disponibili per l'inquadramento in ruolo degli aggiunti universitari stabilito nei precedenti commi di questo articolo è assolutamente insufficiente a garantire i posti di lavoro degli aventi diritto. È inaccettabile, cioè, come è già stato rilevato precedentemente, il criterio di non dare concretamente la possibilità a tutti i lavoratori precari, che abbiano ottenuto il parere o il giudizio favorevole, di essere inquadrati, in quanto si mette a disposizione un numero di posti in ruolo inferiore al numero totale degli aventi diritto. Questa formulazione, questo tipo di regolamentazione dell'inquadramento in ruolo conferma che il principio ispiratore di questo decreto è quello che la selezione ci deve essere comunque, indipendentemente da un reale accertamento delle attività svolte, e conferma ancora una volta che tale selezione è tutta finalizzata al mantenimento del potere baronale e al taglio degli organici. Cosa può significare, colleghi deputati, signor rappresentante del Governo, questa contrazione dell'organico dell'università ? Di contrazione si tratta, di autentica espulsione di una parte di quei lavoratori che in questi anni hanno garantito la sopravvivenza e – perché no ? – la stessa espansione dell'istituzione universitaria. Cosa può significare, se non la volontà di bloccare questo embrionale ma significativo dato di espansione dell'università e forse di metterne in discussione la stessa sopravvivenza ? Tutti siamo convinti, anche coloro che parlano e si dilungano sulla serietà e sulla riqualificazione professionale, che se l'università si è potuta trasformare – o per lo meno si tenta di trasformarla – da università di *élite* a università più aperta a tanti settori sociali, almeno tendenzialmente di massa; se è stato possibile rispondere, anche se in minima parte, alle richieste di cultura che in una società democratica non possono e non devono essere sottoposte a filtri selettivi che avrebbero comunque chiari connotati di classe, ciò è accaduto perché c'è stato questo esercito di precari, assegnisti, borsisti, ricercatori e contrattisti, a volte tanto anonimo, ma anche tanto importante e in grado di far sentire, in momenti importanti nella vita del paese – come questo in cui si dovrebbe discutere dell'università – la loro presenza qualificata e di massa. In base a quale criterio si può fissare il numero dei posti disponibili, se non in base alla decisione che se il numero degli studenti in futuro sarà anch'esso esuberante, il loro diritto allo studio verrà negato, e il loro accesso all'università verrà impedito ? Il diritto allo studio non può diventare una benigna erogazione assistenziale, concessa o no a seconda dei casi, e molte volte concessa per far sì che un po-

tenziale enorme di forze giovanili venga rinchiuso per anni in un'area di parcheggio.

Se il collega Giannantoni me lo permette, vorrei citare alcuni passi di una relazione da lui svolta all'epoca del « progetto Gui », la cui decadenza fu il risultato anche delle lotte di quei docenti non inseriti nelle gerarchie baronali e in lotta contro di esse. Si tratta di parte di un intervento tenuto al congresso dell'associazione nazionale dei professori universitari incaricati. Non è per spirito di polemica che ho attinto a questi dati, ma perché ritengo che sia doveroso fare un confronto su posizioni che, se erano valide in passato, oggi possono essere considerate estremistiche e, guarda caso (dopo il danno anche la beffa), anche contro gli interessi dei lavoratori. Comunque preferisco passare oltre, perché penso che, dopo il clima che si è instaurato, questa potrebbe sembrare una scelta polemica. Del resto sono dati che tutti possono verificare: basta leggere i resoconti stenografici degli interventi che vi sono stati in aula da parte di certe forze politiche negli anni passati sugli stessi problemi che stiamo trattando oggi o che abbiamo trattato in altra occasione, per poter verificare da vicino e con fede quale sia stato il loro cambiamento di contenuto e ideologico.

Nel frattempo sono stati i precari a permettere alla massa di studenti iscritti di trovare nell'università qualche cosa di più di strutture decadenti, di aule che dovrebbero avere un rapporto minimale da uno a dieci tra professori e studenti e che invece vedono rapporti da uno a quaranta o da uno a cinquanta per ogni metro quadrato. Questa è la situazione della facoltà di architettura di Napoli.

Per questo ho proposto all'attenzione dei colleghi e del Governo questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al nono comma, sopprimere le parole da: favorevole *a*: discipline,.

6. 136.

Al decimo comma, dopo le parole: le commissioni formuleranno, *aggiungere le seguenti*: entro 6 mesi dalla loro costituzione.

6. 137.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il nono comma.

6. 51.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al nono comma sopprimere le parole: necessario per l'inclusione in apposita graduatoria per gruppi di discipline.

6. 52.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al nono comma sostituire le parole: tre docenti di ruolo, *con le seguenti*: tre membri.

6. 53.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al nono comma sopprimere le parole: di ruolo.

6. 54.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al nono comma sostituire le parole da: di cui due nominati, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: della facoltà.

6. 57.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al nono comma sostituire la parola: due, *con la seguente*: uno; *e la parola*: uno, *con la seguente*: due.

6. 58.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al nono comma sopprimere le parole: con deliberazione della sola componente docente.

6. 59.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sopprimere il decimo comma.

6. 60.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'ottavo comma sopprimere le parole: nell'ambito dei posti disponibili.

6. 50.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al nono comma sopprimere le parole da: necessario, *a*: gruppi di discipline.

6. 55.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al nono comma sostituire le parole da: di cui due nominati, *alla fine del comma, con le seguenti*: nominati con decreto rettorale su proposta del consiglio di facoltà.

6. 56.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al decimo comma, dopo la parola: titoli, *aggiungere le seguenti*: didattici e scientifici.

6. 61.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al decimo comma sopprimere le parole da: nel limite dei posti, *alla fine del comma.*

6. 62.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al decimo comma, dopo le parole: un colloquio, *aggiungere le seguenti*: A seguito del giudizio di idoneità si da luogo, oltre ai vincitori, ad una lista di idonei in ordine alfabetico per gruppi di discipline, che sono inquadrati in soprannumero nel ruolo degli aggiunti universitari per chiamata delle facoltà o per assunzione d'ufficio, con le procedure disposte all'articolo 4 per i professori associati.

6. 63.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al decimo comma, sostituire le parole da: dei titoli prodotti, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: dell'attività didattica e scientifica svolta.

6. 66.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. La presentazione di questo emendamento, colleghi deputati, fa riferimento ad una delle più grandi contraddizioni che si sono volute creare all'interno dell'unico complesso del precariato. Contraddizioni e divisioni tra la parte alta del precariato, i contrattisti, e la parte bassa, dagli assegnisti in giù, comprese tutte quelle categorie che sono state inserite nella seconda stesura del

decreto Pedini. L'onorevole Spadolini, più di una volta, in interventi pubblici, ha parlato dei contrattisti come di una categoria già inserita nella parte alta, quasi in prossimità della docenza, là dove dagli assegnisti in giù si tratterebbe unicamente di giovani laureati il cui solo ufficio è l'addestramento e la preparazione in vista di una non meno chiara introduzione nel mondo della docenza.

Ciò non è vero, evidentemente, in primo luogo per figure come gli assistenti, incaricati e supplenti e i medici interni, il cui ufficio è già di carattere diverso dal puro addestramento, ed è anche per lo meno discutibile per quanto riguarda assegnisti, borsisti, ecc.

Il lavoro svolto da queste persone è, solo fino ad un certo punto, lavoro individuale di ricerca e di preparazione alla didattica. Se il pagamento dello stipendio a queste persone avviene soltanto a seguito di una dichiarazione del docente-guida attestante l'attività svolta, come si fa a sapere davvero se si tratta di pura attività di studio e di addestramento, e se il docente che firma la suddetta lettera si fa carico di seguire il lavoro scientifico del giovane allievo? Tutti in realtà sanno quale mostruso mascheramento si nasconde dietro l'espressione «addestramento didattico e scientifico»; vi si nasconde, colleghi deputati, il lavoro che richiede più tempo nella giornata di chi vive nell'università, il lavoro più oneroso. C'è la didattica spicciola, ci sono i rapporti continuati con gli studenti, la guida nei piani di studio, il sussidio nella preparazione delle tesi di laurea, il far parte di commissioni di esame, compresa la responsabilità della firma sui libretti e verbali contro ogni regolarità della normativa.

Or bene, proporre un emendamento in cui si chiede che non ai titoli, ma alla attività scientifica e didattica svolta si faccia riferimento per il giudizio idoneativo per l'immissione nel ruolo degli aggiunti delle varie fasce di aspiranti, significa tener presente che, dalla nuova figura dell'aggiunto si presenta come esclusa una responsabilità di « docenza » vera e propria, e che i compiti richiesti non si discostano da quelli già espletati, sia pure al di là di quanto si legge nella normativa degli assegni e delle borse.

Pertanto il sussidio agli studenti per esercitazioni e seminari, senza reali autonomie di scelta e di orientamento metodologico nella condotta dei seminari stessi, nella maggior parte dei casi si risolve in vere e proprie supplenze, non riconosciute né retribuite.

Secondo punto: da ciò discende il non senso di pretendere prestazioni di carattere scientifico per mansioni che, istituzionalmente, non si spingerebbero comunque al di là dell'assistenza didattica.

Terzo, contrariamente a quanto molti hanno sostenuto, l'attività didattica è un momento non secondario, una esigenza non superficiale della vita stessa dell'università, ma il cuore pulsante della sua stessa sussistenza, al di là di ogni istituzionalizzazione coatta ed inutile, in una visione davvero nuova e moderna del rapporto scuola-società. Chiedere, con questo emendamento, che si tenga conto in modo chiaro e preciso dell'attività didattica e scientifica effettivamente svolta significa dunque dare spazio a quanto di meglio un giovane laureato possa aver prodotto nei primi anni successivi alla laurea: non cioè la stesura di articoli, a volte pretenziosi, ospitati su riviste compiacenti, ma un complesso di attività la cui documentazione deve essere valutata in forma più ampia e precisa, ed anche onesta.

Ma entriamo ancora di più nella descrizione e discussione della difficile selva di categorie nelle stratificazioni del decreto. Per il giudizio di idoneità si chiedono titoli a chi non ha molto tempo per produrne di validi. Un criterio meramente quantitativo nella valutazione dei titoli (cioè articoli, saggi, volumi) è quanto di più sbagliato possa chiedersi a chi sa qualcosa di come si faccia ricerca, e ricerca sul serio.

In realtà, il lavoro che occupa l'intero tempo di un titolare di assegno biennale

di informazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, come a tutti è ben noto, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, consiste nell'essere membro di commissioni d'esame, e sovente di esami attinenti ad insegnamenti diversi; preparazione delle lezioni, con tutto il tempo che ciò comporta di ricerca in biblioteche specializzate, che nelle grandi città molte volte si trovano dislocate in posti irraggiungibili; ricevimento degli studenti per la compilazione dei piani di studio, lavoro tutt'altro che facile, e che costituisce tutt'altro che un puro adempimento burocratico; si tratta cioè, dopo la liberalizzazione dei piani di studio, di consigliare per il meglio gli studenti dei primi anni, di dare loro, soprattutto, un quadro preciso e utile per concentrare gli interessi personali, in accordo con le prospettive didattiche che la facoltà stessa offre; di dare loro informazioni, notizie ed anche rassicurazioni sulle ipotesi di preparazione e sulle prospettive di lavoro che la preparazione di un piano di studio comporta, e così via. Queste sono le mansioni a cui certi lavoratori della scuola vengono adibiti.

Per questi motivi e per queste ragioni, anche squisitamente tecniche - per cui nessuno mi potrà accusare di aver perso tempo - proponiamo questo nostro emendamento all'attenzione dei colleghi, della Commissione e del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al decimo comma, sopprimere le parole: e dell'esito di un colloquio nel limite dei posti disponibili per il relativo gruppo di discipline.

6. 64.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al decimo comma, sopprimere le parole: nel limite dei posti disponibili per il relativo gruppo di discipline.

6. 65. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sopprimere l'undicesimo comma.

6. 67. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera e), *sopprimere le parole da*: istituiti sui fondi, *fino a*: pubblico concorso.

6. 68. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera e), *sostituire le parole*: ovvero che siano in servizio al 31 ottobre 1978 da almeno un anno, *con le seguenti*: ovvero che sono in servizio alla data di conversione in legge del presente decreto.

6. 78. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera e), *sostituire le parole*: ovvero che siano in servizio al 31 ottobre 1978 da almeno un anno, *con le seguenti*: ovvero che sono in servizio alla data di conversione in legge del presente decreto da almeno un anno.

6. 79. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera e), *sopprimere le parole*: da almeno un anno.

6. 70. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera e), *sostituire le parole*: da almeno un anno, *con le seguenti*: da almeno due mesi.

6. 72. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera e), *sostituire le parole*: da almeno un anno, *con le seguenti*: da almeno quattro mesi.

6. 73.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera e), *sostituire le parole*: da almeno un anno, *con le seguenti*: da almeno sei mesi.

6. 74.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera e), *sostituire le parole*: da almeno un anno, *con le seguenti*: da almeno otto mesi.

6. 75.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera e), *sostituire le parole*: da almeno un anno, *con le seguenti*: da almeno dieci mesi.

6. 76.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera e), *sostituire le parole*: da almeno un anno, *con le seguenti*: da almeno un anno accademico.

6. 77.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera e), *dopo le parole*: da almeno un anno, *aggiungere le parole*: maturabile nell'anno accademico 1978-79.

6. 71.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera f), *sopprimere le parole da*: per almeno un anno accademico *a* tre mesi ciascuno.

6. 80.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera f), *sostituire le parole*: per almeno un anno accademico, *con le seguenti*: per almeno due mesi.

6. 81.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera f), *sostituire le parole*: per almeno un anno accademico, *con le seguenti*: per almeno quattro mesi.

6. 82.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera f), *sostituire le parole*: per almeno un anno accademico, *con le seguenti*: per almeno sei mesi.

6. 83.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera f), *sostituire le parole*: per almeno un anno accademico, *con le seguenti*: per almeno otto mesi.

6. 84.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera f), *sostituire le parole*: per almeno un anno accademico, *con le seguenti*: per almeno dieci mesi.

6. 85.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera g), *sopprimere le parole*: per almeno un biennio.

6. 86.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera g), *sostituire le parole*: per almeno un biennio, *con le seguenti*: per almeno un anno.

6. 87.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera g), *sostituire le parole*: per almeno un biennio, *con le seguenti*: per almeno quattordici mesi.

6. 88.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera g), *sostituire le parole*: per almeno un biennio, *con le seguenti*: per almeno sedici mesi.

6. 89.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera g), *sostituire le parole*: per almeno un biennio, *con le seguenti*: per almeno diciassette mesi.

6. 90.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera g), *sostituire le parole*: per almeno un biennio, *con le seguenti*: per almeno diciotto mesi.

6. 91.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera g), *sostituire le parole*: per almeno un biennio, *con le seguenti*: per almeno venti mesi.

6. 92.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera g), *sostituire le parole*: per almeno un biennio, *con le seguenti*: per almeno ventidue mesi.

6. 93.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera h), *sopprimere le parole*: per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari.

6. 94

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera h), *sopprimere le parole da*: che abbiano almeno un anno, *fino a*: leggi vigenti.

6. 95.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera h), *sostituire le parole*: che abbiano almeno un anno di servizio continuativo, *con le seguenti*: che abbiano due mesi di servizio.

6. 96.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera h), *sostituire le parole*: che abbiano almeno un anno di servizio continuativo, *con le seguenti*: che abbiano quattro mesi di servizio.

6. 97.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera h), *sostituire le parole*: che abbiano almeno un anno di servizio continuativo, *con le seguenti*: che abbiano sei mesi di servizio.

6. 98.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera h), *sostituire le parole*: che abbiano almeno un

anno di servizio continuativo, *con le seguenti*: che abbiano otto mesi di servizio.

6. 99.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera h), *sostituire le parole*: che abbiano almeno un anno di servizio continuativo, *con le seguenti*: che abbiano dieci mesi di servizio.

6. 100.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'undicesimo comma, lettera h), *aggiungere dopo le parole*: un anno, *la seguente*: accademico.

6. 101.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il dodicesimo comma con il seguente:

I posti a concorso di cui al secondo comma sono per i due terzi riservati ad esercitatori e medici interni in servizio negli atenei nell'anno accademico 1977-78 e vanno distribuiti negli atenei in misura proporzionale al numero degli aventi diritto. Il concorso ai posti riservati consiste nell'accertamento locale dell'attività didattica e scientifica effettivamente svolta.

6. 102.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al dodicesimo comma sopprimere le parole: nonché quelli non ricoperti con le modalità di cui ai precedenti commi.

6. 104.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al tredicesimo comma sopprimere le parole: in una prova scritta e.

6. 105.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al tredicesimo comma aggiungere, dopo le parole: titoli scientifici, *le seguenti*: e sull'eventuale attività didattica e scientifica svolta.

6. 106.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il quattordicesimo comma con il seguente:

Le commissioni giudicatrici sono nominate dal consiglio di facoltà e sono composte da tre membri della facoltà.

6. 108.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il quattordicesimo comma con il seguente:

Le commissioni giudicatrici sono nominate dal consiglio di facoltà e sono composte da tre docenti della facoltà.

6. 109.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il quattordicesimo comma con il seguente:

Le commissioni giudicatrici sono nominate dal consiglio di facoltà e sono composte da tre docenti di ruolo della facoltà.

6. 110.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il quattordicesimo comma con il seguente:

Le commissioni giudicatrici sono composte da tre docenti di ruolo, di cui uno nominato dal ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, e due designati dal consiglio di facoltà.

6. 111.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il quattordicesimo comma con il seguente:

Le commissioni giudicatrici sono composte da tre docenti di ruolo, di cui uno nominato dal ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale e due designati dal consiglio di facoltà con deliberazione della sola componente docente.

6. 112.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il sedicesimo comma con il seguente:

Coloro che sono nominati in ruolo ai sensi del presente articolo svolgono i compiti propri dell'attuale figura di assistente di ruolo.

6. 114.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sedicesimo comma, sopprimere le parole: la collaborazione nella scelta dei piani di studio.

6. 115.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sedicesimo comma, sopprimere le parole: assolvono compiti di laboratorio.

6. 116.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sedicesimo comma, sopprimere le parole da: integrativi anche di più corsi, *fino alla fine del comma.*

6. 117.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sopprimere il diciassettesimo comma.

6. 120.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al ventunesimo comma sopprimere le parole: fatta eccezione dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

6. 122.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il ventiquattresimo comma con il seguente:

I contratti, gli assegni di formazione didattica e scientifica, le borse di studio di cui al punto *b*), *c*) ed *e*) dell'undicesimo comma, i posti di perfezionamento di cui al punto *d*) dell'undicesimo comma, gli incarichi e le supplenze di cui al punto *f*) dell'undicesimo comma, i posti di lettori di cui al punto *g*) dell'undicesimo comma, i posti di medici interni di cui al punto *h*) dell'undicesimo comma sono prorogati fino all'espletamento delle procedure per le nomine in ruolo ai sensi del presente articolo, procedure che comunque devono essere espletate non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

6. 123.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il ventiquattresimo comma con il seguente:

I contratti, gli assegni di formazione didattica e scientifica, le borse di studio di cui al punto *b*), *c*) ed *e*) dell'undicesimo comma, i posti di perfezionamento di cui al punto *d*) dell'undicesimo comma, gli incarichi e le supplenze di cui al punto *f*) dell'undicesimo comma, i posti di lettori di cui al punto *g*) dell'undicesimo comma, i posti di medici interni di cui al punto *h*) dell'undicesimo comma sono prorogati fino all'espletamento delle procedure per le nomine in ruolo ai sensi del presente articolo, procedure che comunque devono essere espletate non oltre 240 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

6. 124.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il ventiquattresimo comma con il seguente:

I contratti, gli assegni di formazione didattica e scientifica, le borse di studio di cui al punto *b*), *c*) ed *e*) dell'undicesimo comma, i posti di perfezionamento di cui al punto *d*) dell'undicesimo comma, gli incarichi e le supplenze di cui al punto *f*) dell'undicesimo comma, i posti di lettori di cui al punto *g*) dell'undicesimo comma, i posti di medici interni di cui al punto *h*) dell'undicesimo comma sono prorogati fino all'espletamento delle procedure per le nomine in ruolo ai sensi del presente articolo, procedure che comunque devono essere espletate non oltre 270 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

6. 125.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il ventiquattresimo comma con il seguente:

I contratti, gli assegni di formazione didattica e scientifica, le borse di studio di cui al punto *b*), *c*) ed *e*) dell'undicesimo comma, i posti di perfezionamento di cui al punto *d*) dell'undicesimo comma, gli incarichi e le supplenze di cui al punto *f*) dell'undicesimo comma, i posti di lettori di cui al punto *g*) dell'undicesimo comma, i posti di medici interni di cui al punto *h*) dell'undicesimo comma sono prorogati fino all'espletamento delle procedure per le nomine in ruolo ai sensi del presente articolo, procedure che comunque devono essere espletate non oltre 300 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

6. 126.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al ventiquattresimo comma, sopprimere le parole: e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

6. 128.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al ventiquattresimo comma, sostituire le parole: un anno, *con le seguenti*: quattro anni.

6. 129.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al ventiquattresimo comma, sostituire le parole: un anno, *con le seguenti*: tre anni.

6. 130.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al ventiquattresimo comma, sostituire le parole: un anno, *con le seguenti*: due anni.

6. 131.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'undicesimo comma, dopo le parole: di essere ammessi, *aggiungere le seguenti*: nei termini che saranno indicati dai relativi avvisi rettorali.

6. 141.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo 6. 141:

All'emendamento 6. 141 del Governo, sostituire la parola: rettorali, *con le seguenti*: che i rettori debbono inviare agli interessati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

0. 6. 141. 1. MELLINI, BONINO EMMA, GALLI MARIA LUISA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Io credo che l'emendamento del Governo abbia bisogno di un correttivo; infatti, con esso ci si è fatto carico di una precisazione in ordine ai termini entro cui devono essere effettuate queste domande, specificando attraverso questa sostituzione che dette domande devono essere effettuate entro il termine contenuto negli avvisi elettorali. Ora, questo termine non è accettabile ed io vorrei, anche per motivi filologici, che fosse eliminato, ma, soprattutto, desidererei che non si stabilisca attraverso questa formulazione una potestà di dilazione ai rettori i quali, indubbiamente, potrebbero procrastinare l'invio degli avvisi rimettendoli a tempi migliori (e noi sappiamo quanto questi, per diventare tali, devono attendere) e, conseguentemente, rinviando la realizzazione e la messa in movimento di questo meccanismo che stabilisce i termini che comportano l'inserimento dei borsisti in queste condizioni.

Allora, se deve essere conferito ai rettori delle università questo potere, io credo che debbano essere fatte due cose: non dovrebbe lasciarsi che da una parte il rettore abbia la facoltà di inviare, quando lo ritiene opportuno, questo avviso e dall'altra che il rettore stesso possa indicare in questo suo avviso il termine che crede opportuno, proprio perché combinando assieme queste due facoltà, o meglio, combinando assieme la mancanza di precisi termini relativi all'esercizio di queste due facoltà, si può arrivare alla conclusione che il rettore diventi arbitro circa il momento entro il quale dovrebbe scattare l'inclusione dei borsisti in questo particolare ruolo.

È questa una osservazione della quale dovremmo tener conto, anche perché le università dovranno far fronte ad una valanga di incombenze, dovranno pensare ai concorsi, dovranno risolvere problemi anche di contenzioso, nonché quelli relativi agli associati, agli ordinari, ai nuovi concorsi, eccetera; inoltre, il personale amministrativo sarà oggetto di pressioni da tutte le parti ed a questo punto è ovvio che se questi avvisi dovranno essere inoltrati a cura dei rettori essi penseranno bene di prendere tempo avendo meglio da fare; infatti, cercheranno di liberarsi di parte del carico che giunge sulle loro spalle a seguito dell'entrata in vigore di questa legge, dilazionando i termini dilazionabili, poiché è ovvio che se vi sono due termini che incombono ed uno di essi dipende dal nostro potere, mentre l'altro ci viene imposto in maniera rigida, noi siamo portati a far fronte a quello impostoci per forza, mentre l'altro, che è demandato alla nostra discrezionalità, riterremo di poterlo rinviare nel tempo.

Quindi, poiché questa disposizione non deve essere soltanto diretta a contenere l'eventuale noncuranza del borsista che deve provvedere ad inserirsi attraverso questa sua domanda in questo particolare ruolo e condizione, ma deve essere posta in relazione all'interesse che l'università vada incontro a queste legittime aspettative dei borsisti, evidentemente debbono essere posti dei termini. Con il nostro subemendamento ci proponiamo di fissare un termine almeno per l'invio degli avvisi. Nell'emendamento del Governo si parla invece di avvisi rettorali che noi, in modo meno cacofonico, chiamiamo avvisi dei rettori.

È vero che i rettori a questo punto potrebbero prendere tempo in altro modo, rispettando il termine previsto dal decreto, ma fissando dei termini molto lontani, così che fino a quando questi termini non saranno scaduti, non scatteranno a carico dell'università le incombenze costituite dal vaglio delle domande.

È vero che questo inconveniente può rappresentare un certo margine di elasticità che potrebbe essere ritenuto necessario perché le università non si trovino poi sommerse da una pletora di attività che non possono svolgere in tempo utile, ma è anche vero che una volta che le università cominciano ad essere messe in mora rispetto a questo primo atto, esse non penseranno certamente a stabilire dei termini impressionanti, ad esempio tre anni, perché si assumerebbero una responsabilità e dimostrerebbero una cattiva

volontà che probabilmente, fin dall'inizio, esse non vorranno assumere.

Quindi, malgrado si lasci una porta aperta all'eventuale prolungamento di una situazione di incertezza non determinando anche l'entità del termine che deve essere osservato dai rettori, tuttavia imponendo ai rettori almeno un termine entro il quale devono partire gli avvisi, questo solo fatto porrà i rettori nella condizione di porsi almeno un piano, nel senso di poter dire che entro trenta giorni devono partire gli avvisi. Questi avvisi non possono contenere dei termini che siano palesemente e clamorosamente troppo distanti; da questo momento si saprà entro quanto tempo intendiamo dare attuazione pratica a questa disposizione di legge.

Ritengo che questo subemendamento possa valere a non creare una situazione di incertezza, con tutte le conseguenze di ordine sociale e relative alla tranquillità degli atenei, per non mantenere questa situazione piuttosto ambigua e per porre alle amministrazioni degli atenei un richiamo alla concretezza dei dati temporali entro cui questa incombenza dovrà essere compiuta.

Ci si può chiedere come faranno i rettori a provvedere a tutto ciò. Credo che i rettori, le amministrazioni delle università avranno pure uno schedario, un carteggio relativo a tutti i borsisti che fanno capo a quella determinata università.

L'avviso – questo mi sembra che risulti più esplicito nel nostro subemendamento – naturalmente non dovrà essere dato alla generalità dei borsisti, ma *ad personam*, perché l'espressione « i rettori » si deve intendere come il rettore della università presso la quale è operante, è aggregato il borsista; diversamente sarebbe una determinazione troppo vaga « I rettori », come se dovessero farlo collettivamente. Si deve, invece, intendere – ripeto – che è il rettore della università responsabile dell'attività del borsista cui si riferisce questo avviso, che deve provvedere ad inviarlo.

Naturalmente, essendo stato posto il termine di 30 giorni ci sarà chi si accerterà delle diverse situazioni, per cui l'avviso *ad personam* metterà nelle condizioni di sapere con esattezza quando scadrà questo termine, quante sono le domande, quanti sono i borsisti che si sono avvalsi di questa facoltà.

Potrebbero sorgere delle difficoltà qualora questo subemendamento all'emendamento del Governo fosse compreso nel successivo emendamento Vizzini che, nell'indicare le categorie dei borsisti, le estende fino a comprendervi i borsisti che godono di una borsa di studio presso una università straniera. Evidentemente, proprio in considerazione di questa particolare condizione, sorgeranno vari problemi. Infatti, un rettore di un'università straniera non è tenuto ad uniformarsi all'ordinamento giuridico italiano, ma di esso si preoccuperà solo per cortesia (e forse sarà più intelligente di un rettore di un'università italiana, stando al fatto che pare che le università straniere funzionino un pochino meglio delle nostre).

Pertanto, ritengo che il subemendamento da me presentato meriti una certa attenzione da parte dei colleghi.

Un problema potrebbe sorgere qualora il termine dovesse decorrere dalla data degli avvisi dei rettori delle università italiane. Sarebbe ben strano che dalla media delle date di tali avvisi si stabilisse la data esatta di presentazione della domanda, non si sa a quale università, per poter usufruire di questa disposizione. Comunque, se si creano delle correlazioni tra questo emendamento, quello del Governo ed il testo dell'articolo, questo subemendamento può offrire una maggiore chiarezza e certezza del diritto.

Quando si tratta di termini, bisogna stare molto attenti. Tutti sappiamo che la ricorrenza di certi termini può annullare la possibilità di avvalersi di certi benefici e di certi interessi legittimi, per cui non si può lasciare nel vago qualsiasi discorso relativo ai termini, per il fatto che bisogna stabilire se si tratta di un bando pubblico.

PRESIDENTE. Concluda l'illustrazione del suo subemendamento, onorevole Mellini; non introduca altri argomenti.

MELLINI. È fuori discussione che i termini da cui dipende la realizzazione di un diritto derivino da una disposizione che comporta certi obblighi per enti diversi, che non possono essere demandati ad un regolamento, anche perché se dovessimo attendere l'emanazione di un provvedimento - sono lieto del suo richiamo, signor Presidente - dovremmo attendere assai a lungo. Ci sono, infatti delle leggi che da anni non hanno un regolamento di attuazione. Questo è un metodo assai pericoloso. Anche in relazione alla questione posta cortesemente alla mia attenzione dal Presidente ritengo che sia particolarmente necessario non lasciare le cose nel vago. I termini devono essere posti da avvisi che il rettore deve mandare ai singoli interessati, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'undicesimo comma, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente*:

c-bis) i borsisti laureati vincitori di borse di studio presso università straniere di Paesi con i quali esistano accordi di reciprocità.

6. 2. VIZZINI, REGGIANI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'undicesimo comma, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente*:

d-bis) i titolari di borse del Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno operante presso la facoltà di agraria di Portici.

6. 5. ORLANDO, BARTOCCI, SPAVENTA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'undicesimo comma, lettera e), *sopprimere le parole da*: purché in tutti i casi, *fino alla fine del periodo.*

6. 69. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'undicesimo comma, lettera e), *dopo le parole*: in tutti i casi predetti, *aggiungere le seguenti*: escluso quello dei vincitori di borse del CNR.

6. 8. TRABUCCHI.

Poiché l'onorevole Trabucchi non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'undicesimo comma, lettera e), *dopo le parole*: da almeno un anno, *aggiungere le seguenti*: il periodo di interruzione dei servizi sopra elencati per servizio militare è considerato utile ai fini della maturazione delle anzianità richieste.

6. 4. BARTOCCI.

Poiché l'onorevole Bartocci non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'undicesimo comma, lettera g), *aggiungere, in fine, le parole*: oppure che alla data della conversione in legge del presente decreto siano borsisti del CNR che abbiano però svolto attività scientifica, didattica o assistenziale riconosciute dalle rispettive facoltà per almeno un biennio anche non continuativo.

6. 132. BALZAMO, ARFÈ.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'undicesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

i) i laureati addetti alle esercitazioni particolari di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62, che abbiano prestato servizio per almeno tre anni anche non consecutivi a partire dal 1° novembre 1973;

l) i professori incaricati, inclusi i professori incaricati supplenti e i professori delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, in servizio alla data della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

m) i lettori di lingua italiana e gli assistenti italiani in università straniere in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. 18. BUCALOSSI.

Poiché l'onorevole Bucalossi non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'undicesimo comma aggiungere, in fine, le parole: sono esclusi dal giudizio di idoneità coloro che risultano già di ruolo nelle amministrazioni dello Stato.

6. 11.

NICOSIA, D'AQUINO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il tredicesimo comma con il seguente:

Il concorso consiste in una prova scritta e in una prova orale, da espletarsi, per quanto compatibile con il presente provvedimento, con le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione motiverà il giudizio anche sulla base di eventuali titoli scientifici e didattici.

6. 140.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di svolgerlo.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Svolgerò questo emendamento quando esprimerò il parere del Governo su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al dodicesimo comma, sostituire: 4.000 *con*: 5.000 *e sopprimere da*: nonché, *sino al termine del comma.*

6. 103.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire il quattordicesimo comma con il seguente:

La commissione giudicatrice è nominata dal rettore, ed è composta di tre docenti.

6. 107.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al quattordicesimo comma, sopprimere le parole da: di cui, *sino al termine del comma.*

6. 113.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al sedicesimo comma, aggiungere, dopo le parole: ricerca scientifica, *le seguenti*: e l'attività didattica che le facoltà (dipar-

timenti) sono tenute ad affidare loro annualmente; *e sopprimere le parole da*: assicurano, *fino alla fine del comma.*

6. 118.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al sedicesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: partecipano alle commissioni d'esame e di laurea.

6. 119.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al diciassettesimo comma, sostituire la parola: preclusa, *con la seguente*: ammessa; *e sopprimere le parole*: qualsiasi ipotesi di.

6. 9. TRABUCCHI.

Poiché l'onorevole Trabucchi non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i commi diciottesimo e ventesimo.

6. 121.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il diciannovesimo comma col seguente:

Il servizio prestato dagli aggiunti universitari presso le Facoltà di medicina e chirurgia, purché riconosciuto agli effetti dell'indennità prevista dalla legge 25 marzo 1971 n. 213, è considerato quale servizio ospedaliero ai fini della partecipazione ai concorsi ospedalieri.

6. 15. CIRINO POMICINO, COMPAGNA, GARGANI GIUSEPPE, PATRIARCA, LO BELLO, SANDOMENICO, ORSINI BRUNO, SAVIO, QUATTRONE.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il ventesimo comma con il seguente:

È vietato il cumulo dell'ufficio di aggiunto universitario con qualsiasi incarico d'insegnamento conferito presso le università.

6. 142.

Sostituire il ventunesimo comma con il seguente:

Al personale di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano le norme di stato giuridico degli assistenti ordinari fatta eccezione dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177. In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi si applicano le disposizioni di cui al titolo V del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

6. 143.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di svolgerli.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi riservo di svolgerli quando esprimerò il parere del Governo sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Coloro che appartengono al ruolo ad esaurimento degli aggiunti potranno essere

inseriti a domanda in una aliquota riservata di posti presso la scuola secondaria superiore o presso altre amministrazioni dello Stato al livello di coefficiente raggiunto, salvo l'ulteriore sviluppo di carriera nel nuovo ruolo.

6. 3. REGGIANI, VIZZINI, NICOLAZZI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al ventiquattresimo comma, sostituire le parole: all'ammissione al giudizio per l'inclusione nel ruolo, *con le seguenti*: all'inquadramento; *e nel secondo periodo sostituire le parole*: potrà essere, *con le seguenti*: dovrà essere.

6. 127. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, il seguente comma: La permanenza nel ruolo degli aggiunti non può superare i 6 anni. Dopo il sesto anno di permanenza nel ruolo gli aggiunti sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria.

6. 16. MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

L'ammissione agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca avviene mediante concorsi nazionali, a numero chiuso, per ciascun settore di ricerca, definito in base ai gruppi di discipline, previsti dal primo comma del precedente articolo 5, da svolgersi presso le Facoltà, di cui al successivo terzo comma. A tali concorsi possono partecipare i laureati da non più di tre anni.

Il numero chiuso è determinato annualmente in non meno di 3.000 posti tenuto conto dell'esigenza di formare personale di elevata qualificazione scientifica nei singoli settori di ricerca e in relazione anche al prevedibile fabbisogno di nuovi docenti universtari.

Il contingente annuo e la sua ripartizione tra i settori di ricerca, di cui al primo comma, nelle Facoltà delle università sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale.

I concorsi sono indetti con decreto del ministro della pubblica istruzione da pubblicare almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'anno accademico, e consistono in una prova scritta e in un colloquio, che si svolgeranno secondo modalità stabilite nel bando.

Le commissioni giudicatrici, nominate dal ministro della pubblica istruzione, sono composte da 5 docenti universitari, dei quali 3 appartenenti al settore di ricerca della Facoltà al quale è assegnato il posto, e 2 appartenenti al settore di ricerca di cui al primo comma designati dalla componente docente dell'organo consultivo universitario nazionale. Dei 5 componenti la commissione, 3 sono prescelti tra i professori ordinari.

Ai vincitori sono concessi premi annuali di ricerca, da corrispondere a richiesta dell'interessato, anche in rate trimestrali e semestrali nella misura di lire 3.500.000 annue. Quando l'attività si svolge all'estero l'assegno viene maggiorato del 50 per cento; l'attribuzione di tali premi è decentrata presso i rettori delle singole università. Sarà previsto presso ogni Facoltà un apposito fondo per la liquidazione delle indennità di missione per la partecipazione a congressi e riunioni.

A decorrere dal primo gennaio dello anno successivo a quello dell'entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, la misura del premio può essere rideterminata annualmente con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevanti per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni.

La relativa spesa sarà iscritta su apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il dottorato di ricerca può essere conseguito anche presso la Scuola normale superiore di Pisa.

Il dottorato è tenuto a sviluppare un programma di ricerca da concordare con docenti ordinari e associati di specifica competenza designati dal Consiglio di facoltà. Nel primo biennio esso si svolge prevalentemente mediante la frequenza e la partecipazione alle attività predisposte nella Facoltà per la sua formazione scientifica e didattica. Nel periodo successivo sarà dato prevalentemente spazio ad attività finalizzate ad una specifica ricerca che costituisca contributo scientifico e originale. È comunque vietato attribuire ai dottorandi funzioni sostitutive dei docenti nell'espletamento dei loro compiti didattici.

Al termine del primo biennio una commissione formata da due professori ordinari ed un associato, designati dal Consiglio di facoltà nella sola componente docente, valuta gli studi compiuti e le ricerche in corso. La valutazione sfavorevole comporta la esclusione dagli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca.

Il dottorando può trascorrere periodi determinati di studio presso università straniere o enti di ricerca nazionali o esteri.

Il Consiglio di facoltà stabilisce i modi di adempimento di quanto sopra.

L'Italia curerà il riconoscimento bilaterale dei titoli di dottore di ricerca mediante convenzioni con Paesi concedenti titoli paragonabili.

Al termine del periodo previsto si consegue il dottorato di ricerca previo superamento di un colloquio su una tesi di dottorato e sulla esperienza scientifica svolta. Non è consentita la ripetizione della prova che una sola volta, entro un anno dalla prima.

La commissione per il conseguimento del dottorato di ricerca, nominata dal rettore, è composta da 5 docenti universitari nell'ambito del settore di ricerca interessato, di cui 2 designati dal Consiglio di facoltà nella sola componente docente e 3 designati dall'organo di consulenza universitario nazionale nella sola componente docente tra i docenti di altre università.

Dei 5 componenti la commissione, 3 sono prescelti tra i professori ordinari.

Per quanto non diversamente disciplinato nella presente legge, si applicano al dottorando le norme sugli studenti universitari. Le aliquote previste in tutti gli organi di Governo dell'università e delle facoltà riservate agli studenti universitari dovranno essere costituite, escluso che per la loro prima elezione, per il 40 per cento da dottorandi di ricerca; analogicamente tutte le liste presentate dovranno contenere almeno il 40 per cento di studenti iscritti al dottorato di ricerca.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento il ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri interessati, provvederà con proprio decreto a determinare sbocchi collaterali ai dottori di ricerca in analogia con quanto previsto dal dodicesimo e quindicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convalidato con modifiche dalla legge 30 novembre 1973, numero 766.

6. 01. MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Passiamo ora agli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 2.

NICOSIA, D'AQUINO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il consiglio di facoltà è composto da tutto il personale docente e non docente della facoltà e da una rappresentanza degli studenti pari al 50 per cento del numero dei membri del consiglio di facoltà.

7. 12.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il consiglio di facoltà è costituito da tutto il personale docente, compresi gli aggiunti, da un numero pari di non docenti della facoltà e da una rappresentanza degli studenti pari al 50 per cento del numero dei membri del consiglio di facoltà.

7. 13.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il consiglio di facoltà è costituito dai professori ordinari, dai professori associati, da una rappresentanza degli aggiunti pari al 30 per cento del loro numero, da una rappresentanza di non docenti pari al 30 per cento del numero dei membri del consiglio di facoltà.

7. 14.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il consiglio di facoltà è costituito dai professori ordinari, dagli associati, da una rappresentanza degli aggiunti pari al 20 per cento del loro numero, da una rappresentanza degli studenti pari al 20 per cento del numero dei membri del consiglio di facoltà.

7. 15.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il consiglio di facoltà è costituito dai professori ordinari, dagli associati, da una rappresentanza degli aggiunti pari al 10 per cento del loro numero, da una rappresentanza di non docenti pari al 10 per cento del loro numero, da una rappresentanza degli studenti pari al 10 per cento del numero dei membri del consiglio di facoltà.

7. 16.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il consiglio di facoltà è costituito dai professori ordinari, dagli associati, da una rappresentanza degli aggiunti pari al 5 per cento del loro numero, da una rappresentanza di non docenti pari al 5 per cento del loro numero, da una rappresentanza degli studenti pari al 5 per cento del numero dei membri del consiglio di facoltà.

7. 17.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: professori associati, *aggiungere*: sono membri dei consigli di facoltà a tutti gli effetti, *e sopprimere tutto il resto del comma.*

7. 18.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al primo comma, dopo le parole: professori associati, *aggiungere*: partecipano ai consigli di facoltà con diritti e poteri uguali a quelli dei professori ordinari, salvo l'elettorato passivo per la presidenza di facoltà.

Ogni consiglio dei delegati di facoltà o di dipartimento, qualora questo sia operante, elegge al suo interno, secondo modalità autonomamente regolamentato, un organismo esecutivo, nel quale, comunque, debbono essere rispettate le rappresentanze proporzionali delle varie categorie, secondo quanto stabilito, nel comma precedente.

Nella fase di sperimentazione dei dipartimenti deve essere previsto un rapporto organico fra il consiglio dei delegati del dipartimento stesso e le rappresentanze delle strutture sociali operanti nel territorio.

7. 19.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al primo comma, sopprimere da: ad eccezione, *fino alla fine del comma.*

7. 20.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere da: ad eccezione di quelle concernenti, *fino alla fine del comma.*

7. 21.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sopprimere le parole da: le dichiarazioni di vacanza, *fino alla fine del comma.*

7. 22.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sopprimere le parole da: e le chiamate, *fino alla fine del comma.*

7. 23.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: professore ordinario, *con le seguenti*: professore della prima categoria (o fascia); *e le parole*: professori ordinari, *con le seguenti*: professori della prima categoria (o fascia).

7. 3.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Già rispetto ad altri passi di questo provvedimento ci siamo fatti carico di cercare di introdurre chiarimenti in ordine alla denominazione delle due categorie di professori. Questa insistenza nella indicazione dei professori della prima categoria - dò per già approvato il

mio emendamento che tende a sostituire la parola « categoria » alla parola « fascia » - ha una precisa ragione. I professori della prima categoria sono stati indicati come professori ordinari, non tenendo presente il problema dell'ordinariato e dello straordinariato; cioè di una situazione diversa, che in precedenza era riferita ai professori di ruolo, mentre attualmente professori di ruolo sono anche gli associati; anzi, si dice che il ruolo è unico, e c'è tutta la questione che ovviamente non riproporrò nell'esame di questo emendamento.

Mi sembra che a questo punto comincino a scattare delle preoccupazioni maggiori di quelle che non potessero emergere nel momento in cui, all'inizio della discussione sul provvedimento, veniva fatta l'enunciazione delle varie denominazioni nell'ambito di questo preteso unico ruolo. Perché qui cominciamo a stabilire quelli che sono i diritti, i doveri, le facoltà, i poteri, le appartenenze dei professori universitari, e a questo punto occorre puntualità di linguaggio, per evitare che debba poi discutersi e discettarsi all'infinito nel momento in cui si verificheranno delle conseguenze in ordine a quella che sarà la composizione dei consigli, degli organi collegiali, di governo dell'università.

Sappiamo che i problemi relativi all'organo di governo dell'università sono particolarmente gravi ...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, scusi se la interrompo. Lei questa illustrazione l'ha già fatta, perché è una esatta trasposizione delle tesi che lei ha già detto all'inizio, e naturalmente tutte le volte che c'è il professore ordinario lei preferisce il professore della categoria, come ha già spiegato.

MELLINI. No, signor Presidente, non è una questione di prevalenza o di preferenza semplicemente terminologica.

PRESIDENTE. No, lei l'ha spiegato abbondantemente. Siccome è una analogia, la pregavo di non ricominciare da capo. L'ha spiegato chiaramente.

MELLINI. Ci troviamo di fronte a una situazione in cui non è più un problema di preferenza.

PRESIDENTE. No, però è dovunque, in qualsiasi punto del decreto.

MELLINI. Non è un problema di mera consequenzialità. Il fatto è che avere o non avere scelto quella forma di denominazione porta a delle conseguenze, e quindi mi stavo preoccupando di spiegare le specifiche, particolari, contingenti conseguenze che derivano in ordine alla collocazione di un sistema di denominazione, a proposito di questo problema del governo dell'università: perché mentre in altri punti si trattava di una questione meramente filologica, terminologica, sistematica, anche se non trascurabile, qui invece diventa veramente un problema di interpretazione.

Cercavo quindi di spiegare come, a questo proposito, l'equivoco non sia soltanto astratto, ma concreto.

PRESIDENTE. Sì, ma per cortesia sia sintetico.

MELLINI. Sarò sintetico, perché dico che a questo punto la formulazione diversa può far sorgere il problema, se non si precisa che il termine professore ordinario deve essere usato con significato diverso da quello di professore della prima categoria, per limitarlo soltanto alla posizione degli ordinari.

Questo avviene perché in questa parte si comincia a parlare dei posti di professore ordinario, di dichiarazioni di vacanza e di professori fuori ruolo. Poiché con l'espressione « destinazione a concorso dei posti di professore ordinario e dichiarati di vacanza » ci si può riferire anche ai professori attualmente considerati ordinari, evidentemente bisogna stabilire se si fa riferimento a quelli attualmente considerati ordinari o a quelli che lo saranno in funzione della nuova legge.

Questa è la nostra preoccupazione, che come ho detto a questo punto comincia a diventare concreta; e per questo nei

due punti in cui si fa riferimento alla espressione « professore ordinario », perché sia tolto ogni motivo di dubbio - dato che poi la questione si riproporrà più oltre - noi proponiamo che all'espressione « professori ordinari » sia sostituita appunto l'espressione « professori della prima categoria ».

Questo ove dovesse accogliersi l'emendamento che noi proponiamo, relativo alla denominazione di categoria. Se poi si vorrà lasciare la dizione « prima fascia », si dica « professori della prima fascia » nell'uno e nell'altro passo dove troviamo indicata l'espressione « professori ordinari ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: nonché le questioni relative ai professori fuori ruolo.

7. 24.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: Fino alla cessazione delle stabilizzazioni di cui al quarto comma dell'articolo 12, le disposizioni del presente comma si applicano ai professori incaricati stabilizzati.

7. 103. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, SERVELLO, ROMUALDI, VALENSISE.

Al quarto comma, sopprimere le parole da: Qualora, *fino alla fine del comma.*

7. 104. TRIPODI, DEL DONNO, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, SERVELLO, ROMUALDI, VALENSISE.

Al quinto comma, sostituire le parole da: altrettanti componenti eletti dei professori associati, restando ferma, *con*: congiuntamente dai professori associati nonché, sino alla cessazione delle stabilizzazioni di cui al quarto comma dell'articolo 12, dai professori incaricati stabilizzati.

7. 105. DEL DONNO, TRIPODI, TRANTINO, PAZZAGLIA, VALENSISE, SANTAGATI, ROMUALDI, SERVELLO.

All'ottavo comma, aggiungere, in fine, le parole: sino alla cessazione delle stabilizzazioni di cui al successivo articolo 12, quarto comma, i professori incaricati stabilizzati sono assimilati ai professori associati.

7. 106. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, SERVELLO, VALENSISE, ROMUALDI.

Dopo il diciassettesimo comma, inserire il seguente:

Nei regolamenti degli istituti e degli altri organismi dipendenti dai Consigli di facoltà o dai Consigli di corso di laurea, i compiti attribuiti agli attuali professori di ruolo possono essere affidati, oltre che ai professori ordinari, anche ai professori associati nonché, fino alla cessazione delle stabilizzazioni di cui al quarto comma dell'articolo 12, ai professori incaricati stabilizzati.

7. 107. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, SERVELLO, ROMUALDI, VALENSISE.

DEL DONNO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL DONNO. Il mio non sarà un intervento ma una preghiera.

PANI MARIO. Una preghiera ?

DEL DONNO. Sì, perché si prega anche, specie di domenica.

L'articolo 7 rivolge la sua attenzione agli organi di governo dell'università. I

nostri emendamenti - per la verità - non apportano modifiche sostanziali al contenuto globale dell'articolo settimo, per cui li do per illustrati. Premono invece due problemi che sono diventati il tema accanito, fondamentale, incisivo ed incidente e che coinvolgono tutto il contesto del progetto, apparendo veramente di importanza fondamentale. Allo scopo cito questi due problemi: in primo luogo quello della soluzione del grave stato dei precari; quindi, quello di reinserire nel testo l'articolato già formulato dal Senato che esonera dallo straordinariato i professori associati inquadrati ai sensi dell'articolo 4.

Ai professori che in tempi passati, quando gli studi erano rigorosi e severi, hanno sostenuto difficili concorsi, si deve concedere il passaggio in ruolo senza gli obblighi dello straordinariato. Se in passato questo straordinariato, come molto bene ha detto l'onorevole Codignola, rappresentava un termine fisso e documentava la bontà della preparazione agli esami, oggi che i precari ricevono tutto *ope legis*, dobbiamo agevolare gli altri almeno in misura minima.

Si può derogare al principio dello straordinariato per i professori associati proprio perché si è derogato - e molto - dalla norma per i precari? Potremmo dire in questo caso, dovremmo opportunamente concedere questo che è non un privilegio, ma una giustizia distributiva verso gli associati.

Anche il senso della comparazione, dell'analogia e della giustizia distributiva nel diritto costituiscono certamente una parte fondamentale. Non si tratta di una forma che incide semplicemente e razionalmente, ma si tratta di qualcosa che incide *in re*.

Se una legge beneficia una persona, per essere legge e non un privilegio di uno solo deve proporzionalmente beneficiare tutti. Senza questa oculata attenzione verso la giustizia, non gli emendamenti dovrebbero cadere, ma l'intera legge. Gli articoli ed i nostri quattro emendamenti riguardano il delicato ma indispensabile meccanismo dell'autogoverno universitario. I nostri quattro emendamenti sono chiari, distinti e di immediata evidenza e per questo - ripeto - li considero pienamente illustrati.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Nella fase di sperimentazione dei dipartimenti i consigli di facoltà sono composti dai delegati di tutte le categorie operanti nell'università (docenti aggiunti, non docenti, studenti) secondo proporzione, ad eccezione che per gli studenti i quali non possono complessivamente eccedere il 50 per cento della rappresentanza.

7. 25.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire il secondo comma, con il seguente:

Nella fase transitoria fino all'attuazione della riforma universitaria ai consigli di facoltà partecipano anche tutti i docenti non inquadrati nel ruolo di professore associato, nonché gli aggiunti universitari e il personale non docente.

7. 26.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al terzo comma, sostituire le parole: tre rappresentanti degli aggiunti, *con*: tutti gli aggiunti.

7. 35.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al terzo comma, sostituire le parole da: in misura pari, *fino alla fine del comma con*: pari al 25 per cento del totale del consiglio di facoltà e una pari rappresentanza dei non docenti.

7. 36.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento ed all'esaurimento del ruolo degli assistenti ordinari, tutte le corrispondenti categorie di personale fanno parte del consiglio di facoltà.

7. 27.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento ed all'esaurimento del ruolo degli assistenti ordinari, il 50 per cento del numero dei membri delle corrispondenti categorie di personale fanno parte del consiglio di facoltà.

7. 28.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Fino alla cessazione degli incarichi del ruolo degli assistenti ordinari, il 30 per cento del numero dei membri delle corrispondenti categorie di personale fanno parte del consiglio di facoltà.

7. 29.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento e all'esaurimento del ruolo degli assistenti ordinari, il 20 per cento del numero dei membri delle corrispondenti categorie di personale fanno parte del consiglio di facoltà.

7. 30.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento e all'esaurimento del ruolo degli assistenti ordinari, il 10 per cento del numero dei membri delle corrispondenti categorie di personale fanno parte del consiglio di facoltà.

7. 31.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sopprimere le parole da: secondo le modalità, *alla fine del comma*

7. 32.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sopprimere il terzo comma.

7. 33.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al terzo comma, sopprimere le parole da: Con le stesse limitazioni, *fino a*: le persone dei professori associati.

7. 34.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: 12 al di sopra di tale numero, *con le parole*: Nelle facoltà con più di 5000 studenti iscritti, la rappresentanza degli stu-

denti è di 10 eletti per i primi 5000 e 1 eletto per ogni 1000 studenti, o frazione di mille, eccedente i 5000 iscritti.

7. 101. MELLINI, GALLI MARIA LUISA, BONINO EMMA, PANNELLA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Signor Presidente, questo emendamento affronta il delicato problema relativo all'entità della partecipazione degli studenti nell'organismo previsto dal terzo comma dell'articolo 7. Infatti il terzo comma dell'articolo 7 così recita: « Con le stesse limitazioni di cui al precedente primo comma, estese alla destinazione a concorso dei posti di professore di ruolo, alla dichiarazione di vacanza, alle chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresì ai consigli di facoltà tre rappresentanti degli aggiunti universitari ed una rappresentanza degli studenti in misura pari a otto eletti nelle facoltà con meno di duemila iscritti nei corsi di laurea, dieci quando questi siano più di duemila e meno di cinquemila, dodici al disopra di tale numero ».

Il problema è esclusivamente relativo alle proporzioni e riguarda ed investe la questione delle megauniversità. È chiaro che i consigli di facoltà saranno, in determinate università, certamente pletorici, ma a questo punto il problema non ci sembra che possa essere risolto riducendo proporzionalmente la componente studentesca, anche perché non riteniamo che sia questa la componente che rischierà di essere più numerosa.

È evidente che questa gradualità aumenta in relazione al numero degli iscritti ai corsi di laurea. Noi sappiamo che questi corsi di laurea in certe università, in specie nelle più grosse università come quella di Roma, sono assai più frequentati rispetto alle entità presenti nell'ultimo « gradino » indicato nel terzo comma dell'articolo 7. Esso, è vero, stabilisce una certa proporzionalità nell'aumento del numero degli studenti e del numero dei rappresentanti degli stessi, ma questa proporzionalità arriva ad una certa soglia oltre la quale si arresta, in quanto c'è un ruolo massimo oltre il quale non si può andare. Si arriva, infatti, a questo scaglione fra 2 mila e cinquemila unità, in cui si avranno dieci rappresentanti, mentre al di sopra di 5 mila si avranno sempre 12 rappresentanti.

Se prendiamo ad esempio alcune facoltà dell'università di Roma ci rendiamo conto come non sia logico considerare uno scatto di due unità, che intervenga per la differenza tra mille e duemila studenti, e un altro scatto di due unità, fra duemila e cinquemila studenti, e poi pensare che, se si arriva a diecimila iscritti, si avranno soltanto dodici rappresentanti.

Questo nostro emendamento tende allora a ristabilire una sorta di criterio proporzionale anche quando si va al di sopra di una certa soglia; infatti l'emendamento è così concepito: al terzo comma sostituire le parole « dodici al di sopra di tale numero », con le parole: « Nelle facoltà con più di 5.000 studenti iscritti, la rappresentanza degli studenti è di 10 eletti per i primi 5.000 e 1 eletto per ogni 1.000 studenti, o frazione di 1.000, eccedente i 5.000 iscritti ».

Secondo tale modifica, ad esempio, una facoltà con 10.000 iscritti arriverebbe ad avere 15 rappresentanti degli studenti. Ritengo che la modifica da noi proposta, se approvata, varrebbe a stabilire in tutte le università un corretto rapporto proporzionale tra il numero degli studenti iscritti e quello dei loro rappresentanti.

Il problema che intendiamo affrontare con la presentazione del nostro emendamento non è, a mio giudizio, di poca importanza, essendo necessario tener presente anche la questione relativa al rapporto proporzionale esistente tra il numero degli studenti e quello dei docenti nelle università. Il numero dei docenti ordinari ed associati, infatti, varia rispetto a quello degli studenti a seconda che si prendano in esame facoltà più o meno frequentate. Nelle facoltà più piccole il numero dei docenti cresce proporzionalmente in modo maggiore rispetto a quello dei rappresentanti degli studenti.

Ritengo che la preoccupazione che sta alla base della presentazione del nostro emendamento non sia di poco conto, anche perché nelle grandi università è necessario assicurare una maggiore articolazione della rappresentanza degli studenti, tenuto conto del fatto che essi sono migliaia ed occorre assicurare in modo più adeguato l'espressione delle diverse posizioni presenti negli ambienti studenteschi, posizioni che spesso variano da facoltà a facoltà, se si vuole evitare che si creino negative esasperazioni e contrasti tra gli studenti stessi. Esasperazioni e contrasti, infatti, probabilmente insorgerebbero ove non venisse assicurata una ampia e proporzionale rappresentanza di tutte le tendenze.

Desidero inoltre rilevare come il meccanismo da noi proposto per la fissazione del numero dei rappresentanti degli studenti sia tale da non determinare la preoccupazione che possano verificarsi eccessive dilatazioni di tale rappresentanza, tenuto conto del fatto che l'emendamento proposto prevede che il numero dei rappresentanti degli studenti cresca in proporzione al numero di migliaia di iscritti. Ove la nostra proposta venisse approvata, pertanto, ritengo che si arriverebbe alla formazione di un numero ragionevole ed equilibrato dei rappresentanti degli studenti nelle varie università.

Non si vede per quale ragione si debba effettuare una valutazione ottimistica del numero degli studenti che frequentano le università italiane. Non si tiene conto a mio avviso della presenza del fenomeno di queste megauniversità, che sono forse gli organismi più difficili da governare, per i quali non c'è da adottare sistemi che siano modellati su altre università; ma occorre stare al passo con i problemi derivanti dalle dimensioni di questi organismi, che purtroppo costituiscono una delle caratteristiche del sistema universitario del nostro paese.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma aggiungere, in fine, le parole: nonché una rappresentanza degli organi del CNR e del CNEN, dichiarati affini dall'organo consultivo universitario nazionale, che hanno sede nella provincia in cui si trova la Facoltà. Tale rappresentanza è costituita dal Direttore e da un membro eletto dal personale ricercatore dell'organo di ricerca. Possono essere cooptati con diritto di parola ma non di voto anche rappresentanze analogamente strutturate di altri organi di ricerca sulla base della reciprocità di rappresentanza.

7. 10. MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: tale numero, *aggiungere le seguenti*: , e quattro rappresentanti eletti dal personale non docente.

7. 108.

IL GOVERNO.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il quarto comma.

7. 37. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sopprimere le parole da: Le adunanze, *alle parole*: relative risoluzioni.

7. 38. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sostituire le parole: della metà, *con le parole*: dei due terzi.

7. 40. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sopprimere le parole da: Qualora in due successive, *alla fine del comma.*

7. 39.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sostituire le parole da: Qualora in due successive, *alla fine del comma, con le seguenti*: Qualora in tre successive convocazioni non si raggiungesse il numero legale, le adunanze potranno validamente deliberare con la presenza di un numero di componenti pari al 45 per cento dei componenti che hanno diritto a partecipare alle relative risoluzioni.

7. 41.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, sostituire alle parole da: Qualora in due successive, *alla fine del comma con le seguenti*: Qualora in due successive convocazioni non si raggiungesse il numero legale, le adunanze potranno validamente deliberare con la presenza di un numero di componenti pari al 45 per cento dei componenti che hanno diritto a partecipare alle relative risoluzioni.

7. 42.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, secondo periodo, sostituire la parola: due, *con la parola*: tre.

7. 43.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: di un terzo, *con le parole*: del 40 per cento.

7. 44.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Poiché nessuno dei firmatarî è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

Qualora il numero dei componenti il consiglio di facoltà sia superiore a trecento, la facoltà viene sdoppiata con decreto del ministro della pubblica istruzione.

7. 1. TRABUCCHI.

Poiché l'onorevole Trabucchi non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Tutti i professori incaricati stabilizzati e tutti gli assistenti di ruolo partecipano ai consigli di amministrazione delle Università e delle opere universitarie.

7. 45.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: quattro, *con la parola*: otto *e la parola*: due, *con la parola*: quattro.

7. 48.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quinto comma, sostituire la parola: quattro, *con la parola*: sei, *e la parola*: due, *con la parola*: tre.

7. 100.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

I consigli di amministrazione delle Università e delle opere universitarie sono al-

tresì integrati da tutti gli aggiunti universitari, da tutto il personale non insegnante e da una rappresentanza studentesca pari al 50 per cento del numero dei membri componenti i consigli di amministrazione delle Università e delle opere universitarie.

7. 49.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Il consiglio di amministrazione delle Università e delle Opere universitarie sono altresì integrati da tutti gli aggiunti universitari, da una rappresentanza del personale non insegnante pari al numero degli aggiunti universitari e da una rappresentanza studentesca pari al 50 per cento del numero dei membri componenti i consigli di amministrazione delle Università e delle Opere universitarie.

7. 50.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

I consigli di amministrazione delle Università e delle Opere universitarie sono altresì integrati da una rappresentanza degli aggiunti pari al 30 per cento del loro numero, da una rappresentanza del personale non insegnante pari al trenta per cento del loro numero, da una rappresentanza studentesca pari al 30 per cento del numero dei membri dei consigli di amministrazione dell'Università e delle Opere universitarie.

7. 51.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

I consigli di amministrazione delle Università e delle Opere universitarie sono altresì integrati da una rappresentanza degli aggiunti pari al 20 per cento del loro numero, da una rappresentanza del personale non insegnante pari al 20 per cento del loro numero, da una rappresentanza studentesca pari al 20 per cento del numero dei membri dei consigli di amministrazione delle Università e delle Opere universitarie.

7. 52.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sopprimere il settimo comma.

7. 64.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Tutte le rappresentanze previste nel presente articolo sono elette con modalità stabilite dalle assemblee generali delle categorie interessate.

7. 65.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire l'ottavo comma con il seguente:

L'elettorato passivo per l'elezione del Rettore e del preside spetta a tutto il personale universitario, l'elettorato attivo per l'elezione del rettore e del preside è attribuito a tutto il personale dell'Università e a tutti gli studenti iscritti.

7. 66.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire l'ottavo comma con il seguente:

L'elettorato passivo per l'elezione del preside e del rettore spetta a tutto il personale dell'università. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore e del preside è attribuito a tutto il personale del-

l'università e ad un numero di studenti pari al numero del personale docente e non docente.

7. 67.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire l'ottavo comma con il seguente:

L'elettorato passivo per l'elezione del preside e del rettore spetta a tutto il personale universitario. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore e del preside è attribuito a tutto il personale dell'università e ad un numero di studenti pari al 50 per cento del numero dei componenti il personale docente e non docente.

7. 68.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire l'ottavo comma con il seguente:

L'elettorato passivo per l'elezione del rettore e del preside spetta a tutto il personale dell'università. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore e del preside è attribuito a tutto il personale dell'Università e ad un numero di studenti pari al 30 per cento del numero dei componenti il personale docente e non docente.

7. 69.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire l'ottavo comma con il seguente:

L'elettorato passivo per l'elezione del rettore e del preside spetta a tutto il personale dell'università. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore e del preside è attribuito a tutto il personale dell'università e ad un numero di studenti pari al 20 per cento del numero dei componenti del personale docente e non docente.

7. 70.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire l'ottavo comma con il seguente:

L'elettorato passivo per l'elezione del rettore e del preside spetta a tutto il personale dell'università. L'elettorato attivo per l'elezione del preside e del rettore è attribuito a tutto il personale dell'università e ad un numero di studenti pari al 10 per cento del numero dei componenti il personale docente e non docente.

7. 71.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire l'ottavo comma con il seguente:

L'elettorato passivo e attivo per l'elezione del rettore e del preside spetta a tutto il personale dell'università.

7. 72.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire l'ottavo comma con il seguente:

L'elettorato passivo per l'elezione del rettore e del preside spetta a tutto il personale docente dell'università. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore e del preside è attribuito a tutto il personale dell'università.

7. 73.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire l'ottavo comma con il seguente:

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del rettore e del preside spetta a tutto il personale docente dell'università.

7. 74.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire l'ottavo comma con il seguente:

L'elettorato passivo per l'elezione del rettore e del preside spetta soltanto ai professori di ruolo. L'elettorato attivo per

l'elezione del preside e del rettore è attribuito a tutto il personale docente dell'Università.

7. 75.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, sopprimere le parole: delle opere universitarie.

7. 46.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al quinto comma, sostituire: quattro e due, *con*: sei e quattro.

7. 47.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al sesto comma, sopprimere le parole: e delle opere universitarie.

7. 53.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al sesto comma, sostituire: due ed uno *con*: sei e quattro.

7. 57.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al sesto comma, sostituire: due ed uno *con*: quattro e due.

7. 58.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al sesto comma, dopo le parole: integrati con, *sostituire*: due *con*: quattro.

7. 54.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al sesto comma, dopo la parola: due, *sopprimere*: ed uno.

7. 55.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al sesto comma, dopo le parole: due ed, *sostituire la parola*: uno, *con la parola*: due.

7. 56.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al sesto comma, ultimo periodo, sostituire: due *con*: cinque.

7. 59.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al sesto comma, ultimo periodo, sostituire: due, *con*: tre.

7. 60.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al sesto comma, sopprimere le parole da: e a un rappresentante, *alla fine del comma.*

7. 63.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al sesto comma, ultimo periodo, sostituire: un rappresentante, *con*: tre rappresentanti.

7. 61.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al sesto comma, ultimo periodo, sostituire: un rappresentante, *con*: due rappresentanti.

7. 62.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatarî è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'ottavo comma, sostituire le parole: professori ordinari, *con le seguenti*: professore della prima categoria (o fascia)

7. 8.

MELLINI, BONINO EMMA, GALLI MARIA LUISA, PANNELLA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo. Mi sembra che si riferisca ad un concetto già ampiamente chiarito: è, comunque, un suo diritto illustrarlo.

MELLINI. Mi consenta, signor Presidente...

Una voce al centro. Hai già spiegato, lo sappiamo!

MELLINI. Non ho affatto spiegato questo punto, signor Presidente. Faccio notare che questa disposizione va posta in correlazione con le attuali in tema di elezione del rettore.

Una voce al centro. Lo hai già detto!

MELLINI. Non l'ho detto, invece. Il fatto è che l'elezione del rettore si fonda su di un potere che appartiene ai professori ordinarî. D'altra parte, il problema che si pone, va risolto ma è chiaro che, poiché attualmente i professori che eleggono il rettore sono non soltanto quello di ruolo, ma gli ordinarî, cioè quelli che hanno superato lo straordinariato, ci si domanda se, a questo punto, mentre da una parte voi stabilite che siano i professori della prima fascia (gli ordinarî, dato che per indicarli non si usa il termine « professori della prima fascia », o della prima categoria, come noi preferiamo, ma si dice viceversa « professori ordinarî ») ad eleggere il rettore, dobbiamo ritenere che il termine « ordinari », sia usato in relazione proprio al potere di eleggere il rettore, ovvero nel senso generico dell'unità della funzione docente. Credo che proprio a questo proposito occorra quella specificità terminologica che può evitare grosse preoccupazioni interpretative. Propongo pertanto di usare la definizione « ai professori appartenenti alla prima categoria ». Certo, di fronte a questa indicazione, così come appare nell'attuale ottavo comma dell'articolo 7, potrebbe sempre domandarsi se l'interpretazione corretta non sia proprio quella opposta, ricomprenda cioè tutti i professori, esclusi solo gli straordinarî.

Direi che sotto un certo profilo e seguendo una certa logica, si potrebbe anche immaginare che la soluzione non sarebbe quella che deriva dal mio emendamento, ma quella che potrebbe derivare da una opposta interpretazione. Non certo perché si vogliano ridurre i poteri dei professori che non abbiano raggiunto questo ulteriore gradino dell'ordinariato « ordinario », invece che dell'ordinariato straordinario: va detto però che se si vuole mantenere siffatta condizione *sub iudice* (malgrado l'appartenenza ad un ruolo, e malgrado un ordinariato già raggiunto una prima volta, nell'ambito dello stesso ruolo) e si vuole stabilire poi che lo stesso docente debba essere giudicato con un metro dipendente in larga misura dal rettore della sua università, significa in sostanza creare un meccanismo contraddittorio. Infatti, si stabilisce così che il professore da una parte è soggetto al giudizio del rettore e dall'altra parte è l'elettore, o meglio il grande elettore. Quindi, la disposizione prevista all'articolo 8 restringe l'elettorato attivo ad una parte soltanto dei professori universitari e pertanto questa sarà un'altra delle considerazioni in base alle quali si potrà giudicare della sincerità dell'unicità del ruolo e della sincerità di questa affermazione solenne.

Quindi, a nostro avviso questa ulteriore determinazione è particolarmente opportuna. Pertanto crediamo che non ci si possa nascondere dietro ad un dito e dire che gli altri problemi non ci riguardano solo perché questa espressione può essere interpretata in senso più liberale.

Se questa contraddizione esiste, deve farsene carico chi vuole introdurre questa menomazione ulteriore ad un certo punto della carriera dei professori universitari facendo subire un nuovo periodo di straordinariato nel momento del passaggio a questa seconda fascia. Ritengo che contrasti con questa concezione il doppio periodo di straordinariato e, se mai, che sia opportuno studiare l'opportunità di mantenerne uno e non certamente due.

Malgrado si versi in una condizione, forse, di non perfetta libertà o di contraddizione per lo esercizio di questo elettorato attivo del rettore, riteniamo non ci siano buoni motivi per restringere ulteriormente l'elettorato passivo. Se non vi è ancora conferma nelle funzioni di professore ordinario non ci potrà essere esercizio delle funzioni rettorali; ci si troverà di fronte ad una contraddizione che appartiene, da una parte, a chi ha voluto mantenere questa formulazione così ambigua e, dall'altra, a chi ha voluto mantenere questa assurda fascia di straordinariato.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, ella è fuori argomento....

Una voce all'estrema sinistra. Ti si è rotto il disco!

MELLINI. Non hai inteso nulla e non puoi permetterti di fare questa interruzione! Questi rilievi può farli il Presidente!

PRESIDENTE. È inutile che ripeta di nuovo ciò che ha già detto, onorevole Mellini. Se crede può passare all'illustrazione del suo successivo emendamento 7. 9.

MELLINI. Credo che qualunque interprete chiamato a dare un parere su detta norma si troverebbe in difficoltà. Se nella formulazione in esame, il termine « straordinario » sta ad indicare, in realtà, docente ordinario, nel senso di professore della prima fascia...

PRESIDENTE. Lo abbiamo capito!

MELLINI. ... ordinario, come professore che ha conseguito e superato lo straordinariato e, quindi, ha potuto accedere alla prima fascia di ordinario, credo che si finirà col porre l'interprete in grave imbarazzo: si dovrebbe ricorrere alle considerazioni che stavo facendo, per arrivare ad una interpretazione esatta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ora basta! Non ci può prendere tutti per gente che non capisce! Abbiamo capito, e basta! Grazie. (*Vive proteste del deputato Mellini*).

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'ottavo comma, sostituire le parole da: l'elettorato attivo, *fino alla fine del comma con le seguenti*: l'elettorato attivo per l'elezione del preside è attribuito a tutto il consiglio di facoltà; l'elettorato attivo per l'elezione del rettore è attribuito a tutti i lavoratori, docenti e non, dell'università.

7. 76.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

All'ottavo comma, sostituire le parole da: l'elettorato attivo, *fino alla fine del comma, con le parole*: l'elettorato attivo per l'elezione del preside e del rettore è attribuito a tutti i docenti.

7. 78.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'ottavo comma, dopo le parole: professori di ruolo, *aggiungere in fine*: e a tutti gli aggiunti universitari.

7. 77.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al nono comma, aggiungere, in fine, le parole: o con unico corso o indirizzo, ove i professori di ruolo siano in numero superiore a cento. Essi vengono co-

stituiti subordinatamente alla presenza in ciascun consiglio di almeno venticinque professori di ruolo.

7. 79.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

MELLINI. Lei sta abusando dei suoi poteri.

PRESIDENTE. A questo punto, me ne assumo tutta la responsabilità.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al nono comma aggiungere, in fine, le parole: Le facoltà che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fossero articolate solo parzialmente in corsi di laurea, sono tenute, entro il 1° novembre 1979, a strutturarsi integralmente in corsi di laurea. In tale caso, tutto quanto previsto nel presente articolo nei riguardi dei consigli di corso di laurea, è reso obbligatorio a partire dal 1° novembre 1979.

7. 9.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Parli, onorevole Mellini, sul suo emendamento 7.9. Parli, ma cambi argomento.

MELLINI. Lei ha proceduto - diciamo così - al superamento di emendamenti che avrebbero dovuto essere illustrati. Prendo atto, quindi, che lei mi toglie la parola su questo argomento, e chiedo sia messo a verbale che lei ora mi invita, togliendomi la parola ... Chiedo, ripeto, che sia messo a verbale tutto ciò e che siano registrate le mie parole.

PRESIDENTE. Mi assumo tutta la responsabilità delle mie decisioni, onorevole Mellini.

MELLINI. L'emendamento 7.9 si riferisce al nono comma dell'articolo 7, che recita: « dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » (molto bello, per quanto riguarda il decreto, questo riferimento alla legge di conversione come data di inizio degli effetti del decreto stesso) « è resa obbligatoria l'istituzione di consigli dei corsi di laurea già previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 780, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, nelle facoltà con pluralità di corsi e di indirizzi di laurea ». Il nostro emendamento aggiuntivo, prevede che al nono comma siano aggiunte le parole che seguono: « le facoltà che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fossero articolate solo parzialmente in corsi di laurea, sono tenute, entro il 1° novembre 1979, a strutturarsi integralmente in corsi di laurea. In tale caso, tutto quanto previsto nel presente articolo nei riguardi dei consigli di corso di laurea, è reso obbligatorio a partire dal 1° novembre 1979 ».

Qual è la preoccupazione che ci muove ? Evidentemente si dà per scontato, nel comma in questione, che tali disposizioni della legge del 1973 abbiano avuto attuazione e che, quindi, ci si trovi in presenza di un'organizzazione per corsi di laurea nelle facoltà nelle quali esistono più corsi e sia prevista, quindi, dalla legge del 1973, un'organizzazione in più corsi, dunque, con diversa strutturazione e organizzazione. A questo punto, non si è provveduto alla organizzazione di tali corsi di laurea differenziati. E allora, prima di provvedere a questo incombente (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione è resa obbligatoria l'istituzione dei consigli) il problema dei consigli presuppone che i corsi di laurea medesimi siano effettivamente organizzati, cioè che la facoltà sia organizzata per corsi di laurea. Ci risulta che questa organizzazione per diversi corsi di laurea, pur prevista e conforme alle disposizioni delle leggi citate da questo comma dell'articolo 7, non è stata in effetti realiz-

zata. Questo è avvenuto in importanti facoltà, come quelle di ingegneria. Mi risulta infatti che nelle facoltà di ingegneria, in cui tale organizzazione è obbligatoria, non è stata realizzata. Il problema è, dunque, quello di non imporre un organo di governo rispetto ad un tipo di organizzazione che non esiste, altrimenti questo finirebbe con il diventare un elemento di intralcio, invece che di speditezza e di maggiore funzionalità nel governo dell'università. L'istituzione di questi consigli presuppone una strutturazione, che non è stata ancora realizzata. Intanto, bisogna registrare questo ritardo e quando si incomincia a ritardare, succede come per i treni: una volta in ritardo, sono sorpassati da quelli in orario e ritardano sempre di più. Si tratta, invece, di stabilire un termine preciso entro il quale si provveda alla strutturazione prevista esplicitamente dalle disposizioni delle leggi già varate. Queste ultime non hanno previsto delle forme abbastanza pressanti, dei mezzi coattivi per imporre la realizzazione di queste strutturazioni, le quali sono rimaste senza realizzazione. Purtroppo ciò non è avvenuto soltanto in quel campo.

VACCARO MELUCCO ALESSANDRA. Che non sia stata realizzata la legge n. 580, lo hai già detto!

MARGHERI. Lo hai detto quattro volte!

MELLINI. Pensa ai fatti tuoi.

MARGHERI. Questi sono fatti miei.

MELLINI. Non raccolgo questa interruzione. L'emendamento serve ad introdurre una accelerazione a quelle strutturazioni, rispetto alle quali i consigli dei corsi di laurea dovrebbero rappresentare la conclusione e gli organi di Governo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al dodicesimo comma, sopprimere le parole: con le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo. Con le stesse limitazioni.

7. 80.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al dodicesimo comma, sopprimere le parole da: Con le stesse limitazioni, *a*: loro copertura.

7. 5.

MELLINI, BONINO EMMA, GALLI MARIA LUISA, PANNELLA.

Al dodicesimo comma, sopprimere le parole da: potendo essere delegati, *a*: loro copertura.

7. 6.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. Il dodicesimo comma è così formulato: « i consigli dei corsi di laurea promuovono altresì la predisposizione dei programmi biennali per la richiesta dei posti di professore di ruolo, che le facoltà elaboreranno ai sensi del precedente articolo, con le stesse limitazioni di cui al secondo comma del precedente articolo. Con le stesse limitazioni si propongono le modalità per l'utilizzazione dei posti destinati agli insegnamenti del corso di laurea, potendo essere delegati dai consigli di facoltà a deliberare anche in merito alla loro copertura ».

L'emendamento proposto prevede la soppressione dell'intera frase: « Con le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo e con le stesse limitazioni... ». Queste limitazioni riguardano la presenza e le competenze dei professori associati, nell'ambito dei consigli di facoltà. Per quale motivo viene proposto questo emendamento? Riteniamo che, in-

dipendentemente dalla opportunità o meno che limitazioni di quel tipo siano poste per la presenza di pieno diritto dei professori associati nell'ambito dei consigli di facoltà, che hanno delle competenze diverse, il problema da tener presente ben chiaramente è il seguente: i consigli di facoltà hanno competenze particolari in ordine appunto alla destinazione e ai corsi dei professori. Proponiamo, viceversa, in vista delle diverse competenze, ma soprattutto in vista della diversa composizione, per una più ridotta e raccolta funzione propria dei consigli dei corsi di laurea, che questi abbiano una strutturazione non già astratta, ma funzionale al governo di quella particolare forma dell'università, che è l'approntare i corsi di laurea. Sembra strano però che i corsi siano organizzati sul piano della parità funzionale dei docenti, e ritenere e pensare che tale parità funzionale possa essere contraddetta proprio nella sede strutturale e sia concepita proprio con il senso della funzionalità, e non soltanto, diciamo così, dell'appannaggio, accademica, quale è lo spirito che anima la configurazione di questi consigli dei corsi di laurea rispetto ai consigli di facoltà. A questo punto, dicevo, ci sembra di ritenere che proprio in questa collocazione vada sottolineata la necessità della eliminazione di questa esclusione dei professori associati. Evidentemente, se dovessero essere esclusi anche dalla partecipazione a questi corsi di laurea c'è da pensare che nell'ambito della stessa facoltà potremo avere la strana situazione per cui in certi corsi di laurea vi sarà presenza massiccia di professori associati, di professori cosiddetti ordinari della seconda fascia, invece che della prima fascia, con la conseguenza di vedere assottigliati i consigli di corsi di laurea - il che è grave in una distribuzione veramente paritaria dell'insegnamento, come si postula - in funzione proprio di tale esclusione, veramente poco concepibile.

Per questo motivo abbiamo proposto questo emendamento che tende a sopperire a questa esigenza.

L'emendamento 7. 6. tende a sopprimere le parole, al dodicesimo comma, « potendo essere delegati dai consigli di facoltà a deliberare anche in merito alla loro copertura ».

È evidente, a mio avviso, che questo emendamento in effetti è consequenziale all'altro. Se, cioè, facciamo valere come motivo di esclusione da questi consigli dei corsi di laurea dei professori associati, la diversità delle funzioni, se dovessimo accedere alla tesi della possibilità di esclusione dai consigli di facoltà, dobbiamo allora anche ritenere che non sia opportuno delegare le funzioni appartenenti ai consigli di facoltà. Sotto questo profilo, l'emendamento è consequenziale al primo, in quanto il primo trovi una sua motivazione ulteriore anche nel problema della diversità delle funzioni dei due organismi, dei quali, invece, si vuole estendere un aspetto organico, con la estensione delle esclusioni previste per il primo rispetto all'altro. Ma, a mio avviso, c'è un motivo forse più rilevante che non si limita ad un problema di semplice osservazione di diversità strutturale e funzionale di altro tipo. Se noi vogliamo che i consigli di corsi di laurea possano svolgere una funzione in qualche modo di decentramento dell'attività dei consigli di facoltà, fino alla abolizione, poi, di questi consigli di facoltà e a una diversa, generale organizzazione dell'università, non sembra che sia opportuno organizzare consigli come meramente delegati dai consigli di facoltà, riproducendo, sia pure con una diversa sistemazione, quasi delle microfacoltà nell'ambito delle facoltà stesse.

Questa prefigurazione, che può essere di carattere prettamente funzionale, dei corsi di laurea rispetto ai consigli di facoltà postula, a mio avviso, che non si prevedano competenze delegate dai consigli di facoltà ai corsi di laurea.

Pur essendo noi sostenitori della necessità di escludere del tutto sia la parte relativa alla diversa composizione sia quella relativa alla esclusione dei professori associati, come detto nell'emendamento precedente, in via subordinata propo-

niamo che quanto meno sia esclusa la delega di funzioni.

Posso aggiungere che ciò dovrebbe essere condiviso anche dai sostenitori dei consigli di facoltà, perché fino a quando esistono, non appare opportuno delegare i loro poteri ad organismi con funzione diversa e che, per alcune facoltà, saranno una cosa nuovissima, visto che ancora se ne attende la realizzazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il tredicesimo comma con il seguente:

Il consiglio del corso di laurea è composto da tutto il personale docente, compresi gli aggiunti, e da tutto il personale non docente del corso medesimo, e da una rappresentanza degli studenti pari al 50 per cento del numero dei membri del consiglio medesimo.

7. 81.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il tredicesimo comma con il seguente:

Il consiglio del corso di laurea è costituito da tutto il personale docente, compresi gli aggiunti, da un numero pari di non docenti, del corso medesimo e da una rappresentanza degli studenti pari al 50 per cento del numero dei membri del consiglio medesimo.

7. 82.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il tredicesimo comma con il seguente:

Il consiglio del corso di laurea è costituito da tutto il personale docente, compresi gli aggiunti, da una rappresentanza di non docenti pari al 30 per cento del loro numero, da una rappresentanza degli studenti pari al 30 per cento del numero dei membri del consiglio medesimo.

7. 83.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il tredicesimo comma con il seguente:

Il consiglio del corso di laurea è costituito da tutti i professori ordinari, da tutti i professori associati, da una rappresentanza degli aggiunti pari al 40 per cento del loro numero, da una rappresentanza dei non docenti pari al 30 per cento del loro numero, da una rappresentanza degli studenti pari al 30 per cento del numero dei membri del consiglio medesimo.

7. 84.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il tredicesimo comma con il seguente:

Il consiglio di corso di laurea è costituito da tutti i professori ordinari, da tutti i professori associati, da una rappresentanza degli aggiunti pari al 30 per cento del loro numero, da una rappresentanza dei non docenti pari al 30 per cento del loro numero e da una rappresentanza degli studenti pari al 30 per cento del numero dei membri del consiglio medesimo.

7. 85.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il tredicesimo comma con il seguente:

Il consiglio di corso di laurea è costituito da tutti i professori ordinari, da tutti i professori associati, da una rappresentanza degli aggiunti pari al 20 per cento del loro numero, e da una rappresentanza dei non docenti pari al 20 per cento del loro numero, e da una rappresentanza degli studenti pari al 20 per cen-

to del numero dei membri del consiglio medesimo.

7. 86.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il tredicesimo comma con il seguente:

Il consiglio di corso di laurea è costituito da tutti i professori ordinari, da tutti i professori associati, da una rappresentanza degli aggiunti pari al 10 per cento del loro numero, e da una rappresentanza dei non docenti pari al 10 per cento del loro numero e da una rappresentanza degli studenti pari al 10 per cento del numero dei membri del consiglio medesimo.

7. 87.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il tredicesimo comma con il seguente:

Il consiglio di corso di laurea è costituito da tutti i professori ordinari, da tutti i professori associati; da una rappresentanza degli aggiunti pari al 5 per cento del loro numero, e da una rappresentanza dei non docenti pari al 5 per cento del loro numero, e da una rappresentanza degli studenti pari al 5 per cento del numero dei membri del consiglio medesimo.

7. 88.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Mi limiterò, signor Presidente, a dire pochissime cose soltanto sul primo di questi emendamenti, cioè su quello che contiene le richieste di modifica più ampie.

Con questo emendamento, chiediamo di sostituire il 13° comma con il seguente: « Il consiglio del corso di laurea è composto da tutto il personale docente, compresi gli aggiunti, e da tutto il personale non docente del corso medesimo, e da una rappresentanza degli studenti pari al 50 per cento del numero dei membri del consiglio medesimo ».

Poi, con gli emendamenti successivi, chiediamo, in via subordinata, di modificare la proporzione. Quello che comunque mi preme qui rilevare è il senso e la ispirazione di questa proposta di modifica. È un criterio ispirato ai ragionamenti consistenti nell'attribuire la più ampia rappresentanza a tutte le componenti che agiscono all'interno dell'università, in quegli istituti che hanno questo peso determinante nello svolgimento della vita universitaria. Parimenti, per quanto concerne gli organismi preposti a giudizi di merito nel caso di concorsi, a verifiche sull'operato di docenti. È un ragionamento, ripeto, ispirato ai criteri di dare la più ampia rappresentatività. Mi riferisco a tutte le categorie presenti nella scuola.

Circa i precedenti emendamenti (sui consigli di facoltà, le commissioni giudicanti eccetera) si è discorso soprattutto di una pluralità di componenti in relazione ai lavoratori della scuola, docenti e non docenti (ordinari e tutti gli altri). È qui introdotto più ampiamente il problema degli studenti; quando si tratta di consiglio del corso di laurea, si può affermare che si tratta anche della più ampia partecipazione di tutte queste categorie, compresi gli studenti.

Chiediamo che questa rappresentanza raggiunga il 50 per cento: è significativo, perché tale percentuale significa che l'università è fatta non solo in loro funzione (oltre che in funzione di una ricerca esterna, come fenomeno indotto), ma è un qualcosa realizzato modificando un rapporto studente-docente non solo in termini qualitativi (se ne è parlato), ma anche in termini di rapporto sostanziale, di capacità di istituire cioè una situazione realmente partecipativa, ove lo studente non si trovi oggetto di decisioni, ma esca dalla condizione in cui troppo a lungo è rimasto: una condizione di fruitore di

qualcosa che si impartisce *ex cathedra*. Entriamo nella logica per cui anche il processo formativo (e il relativo processo di apprendimento dello studente) può avvenire in maniera più o meno utile, secondo le modalità ed i rapporti di effettiva partecipazione, non soltanto di passiva fruizione; la qualità dell'apprendimento è strettamente legata al modo in cui si stabilisce questo rapporto.

Siamo convinti più in generale che la attività del rapporto, piuttosto che la sua passività, consente i migliori risultati. Per quanto riguarda la partecipazione ad un organismo siffatto, si tratta di assumere responsabilità da parte degli studenti, non in un senso che potrebbe essere criticato (e mi riferisco alla cogestione), bensì in un altro significato: quello - dicevo - di una piena assunzione di responsabilità, senza rinunciare all'esercizio della propria facoltà critica, qualora le decisioni di chi (assumendo il ruolo docente) prevale nella determinazione degli indirizzi di studio, siano considerate inadatte al pieno conseguimento degli obiettivi cui mi sono riferito.

Si potrebbe continuare perché la casistica relativa al modo di evolversi del rapporto docente-studente ed al modo con cui gli studenti vivono all'interno dell'università è estremamente ampia.

Vorrei spendere ancora qualche parola per sottolineare che non si tratta soltanto del problema degli studenti che noi affrontiamo con questa nostra proposta di emendamento, ma si tratta anche delle altre categorie di lavoratori, docenti e non docenti. Ritengo non sia utile aggiungere altre cose a quelle già dette in precedenza, quando si è parlato degli altri organismi universitari e dell'importanza di demolire il ruolo di padrone, di *deus ex machina*, di depositario del sapere dei professori ordinari. Ma qui vorrei aggiungere che dobbiamo cominciare a pensare anche al fatto che non solo tutte le categorie dei lavoratori docenti dell'università devono essere corresponsabilizzate e messe sullo stesso piano dal punto di vista delle decisioni importanti che si prendono, ma anche le altre categorie dei lavoratori non docenti.

Non si tratta di un velleitarismo nell'abolire con una decisione amministrativa quella che è la divisione del lavoro sociale nella nostra società, cioè quella cosa che combattiamo, nel senso che operiamo per trasformare una realtà che ne faccia progressivamente venir meno le condizioni e quindi gli effetti. Perciò, da questo punto di vista, non si tratta di velleitarismo, ma di convinzione. È un po' lo stesso ragionamento che facevo prima sul rapporto docenti-studenti: si tratta della convinzione che in questo coinvolgere, non in funzione subordinata ma in una dialettica viva, sul serio, tutte le componenti dell'università, noi possiamo arrivare a dei risultati qualitativamente migliori per l'andamento e l'indirizzo specifico dell'università stessa nel suo complesso, ma possiamo arrivare anche a risultati migliori nella qualità del lavoro svolto da ogni singola categoria di operatori o di persone che vivono all'interno dell'università.

Questa è la convinzione che ci guida, signor Presidente; questa è la ragione dell'emendamento e di quelli successivi che noi abbiamo proposto al comma in oggetto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il tredicesimo comma con il seguente:

Il consiglio di corso di laurea è composto dai professori di ruolo e dagli aggiunti universitari degli insegnamenti del corso medesimo. Fanno altresì parte del consiglio una rappresentanza degli studenti in ragione di un numero pari alla componente docente del consiglio stesso. Fa altresì parte del consiglio una rappresentanza del personale non docente pari a quella degli studenti.

7. 89.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al tredicesimo comma, sostituire le parole: due rappresentanti degli, *con le pa-*

role: tutti gli aggiunti universitari. *Aggiungere, in fine, le parole*: Fa inoltre parte del consiglio una rappresentanza del personale non docente pari a quella degli studenti.

7. 90.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al tredicesimo comma, sostituire le parole: e di dieci quando gli iscritti siano più di duemila, *con le seguenti*: incrementato di uno studente eletto per ogni 500 studenti iscritti, o frazione di 500.

7. 7.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Questo emendamento al tredicesimo comma dell'articolo 7 è analogo, anche se diversamente strutturato, a quello che abbiamo visto per quel che riguarda i consigli di facoltà, per dare una maggiore aderenza numerica alla proporzionalità fra iscritti a determinati corsi di laurea ed i loro rappresentanti.

È evidente che quando vi siano corsi di laurea che debbono affrontare dei problemi più aderenti alla vita quotidiana dell'università e quindi alla posizione degli studenti, alla loro attività, alle loro condizioni ed alle esigenze di una certa organizzazione finalizzata ai corsi di laurea, questa maggiore rappresentanza serva a rispecchiare meglio anche la maggiore articolazione della posizione degli studenti. Se pensiamo che questi corsi di laurea sono articolati in più anni, e se pensiamo ad una università piuttosto ampia in quanto si parla di corsi di laurea che hanno più di 2 mila iscritti, evidentemente dobbiamo pensare che la rappresentanza di dieci studenti sia inferiore a quella entità che rappresenti, in modo adeguato, la presenza degli studenti distribuiti nei vari corsi. Queste sono tutte cose che non ripeterò a proposito della rappresentanza nei consigli di facoltà. Vorrei aggiungere però che questo particolare organismo finisce con l'essere meno rilevante proprio perché le questioni da trattare sono sempre aderenti a quelle nelle quali gli studenti sono direttamente interessati e che, pertanto, non riguardano una organizzazione propriamente scientifica ma amministrativa e didattica nella quale gli studenti sono portatori di interessi particolari.

Riteniamo quindi che sia particolarmente opportuno che il tredicesimo comma dell'articolo 7 sia modificato nel senso di assicurare, da una parte una maggiore proporzionalità, e dall'altra che il numero dei rappresentanti degli studenti sia maggiore rispetto al numero dei docenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al tredicesimo comma aggiungere, in fine, le parole: Nessun docente e nessuno studente può far parte di più di un corso di laurea. Il docente di un insegnamento comune a più corsi di laurea è tenuto, all'inizio di ogni anno accademico, a scegliere il corso di laurea di cui fare parte. Tale docente ha però diritto a partecipare, a titolo consultivo, agli altri corsi di laurea afferenti al suo insegnamento.

7. 4.

MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Questo emendamento non è sostitutivo come quello precedente e, difatti, così recita: al tredicesimo comma aggiungere, infine, le parole: « Nessun docente e nessuno studente può far parte di più di un corso di laurea. Il docente di un insegnamento comune a più corsi di laurea è tenuto, all'inizio di ogni anno accademico, a scegliere il corso di laurea

di cui fare parte. Tale docente ha però diritto a partecipare, a titolo consultivo, agli altri corsi di laurea afferenti al suo insegnamento ».

La questione dell'opportunità di questa norma è intuitiva per ciò che riguarda la posizione dei docenti. Vi possono infatti essere dei docenti che svolgendo la loro funzione in più corsi di laurea, presso la stessa facoltà, si troverebbero ad essere impegnati in diverse sedi e comunque a dover esercitare un peso proporzionalmente maggiore nei vari organismi in cui si articola la facoltà.

Con l'emendamento dai noi presentato tale eventualità viene scongiurata e questo sia ad alleggerimento delle funzioni del docente sia per ridurre quello che potrebbe essere l'incremento del « potere » del docente nell'ambito della sua stessa facoltà. Tale « potere » sarebbe raddoppiato per quei docenti che dovrebbero svolgere funzioni in ordinari insegnamenti comuni a più corsi di laurea.

La questione può apparire meno opportuna, meno pertinente ad un primo esame per quello che riguarda gli studenti, in quanto non si può immaginare che gli studenti, una volta iscritti alla università, scelgano un corso di laurea piuttosto che un altro. Può tuttavia accadere che gli studenti, avendo scelto un particolare piano di studi, si trovino a frequentare materie riguardanti più corsi di laurea. Alla finalità di garantire l'unicità della funzione di rappresentanza, in ordine e in funzione di un solo corso di laurea, si sopperisce - secondo questo emendamento - all'imposizione di un obbligo di scelta, prevedendo che il docente di un insegnamento comune a più corsi di laurea è tenuto, all'inizio di ogni anno accademico, a scegliere il corso di laurea di cui fare parte.

D'altra parte, per evitare situazioni di separatezza che potrebbero nuocere al funzionamento delle università, tenuto anche conto del concorrere di diversi doveri ed obblighi del docente, il nostro emendamento prevede che il docente abbia diritto a partecipare, a titolo consultivo, per gli altri corsi di laurea afferenti al suo insegnamento che abbia deciso di non privilegiare. Tale azione consultiva del docente potrà anche valere ad assicurare situazioni di collegamento che rappresenteranno, a mio giudizio, un aspetto positivo rispetto allo svolgimento dei vari corsi di laurea all'interno di una stessa facoltà.

Per queste ragioni, riteniamo che questo emendamento debba essere accolto per migliorare il testo del tredicesimo comma che, nell'attuale formulazione, potrebbe dar luogo ad incertezze ed inconvenienti in sede di applicazione. Credo, inoltre, che l'ottica cui si ispira la modifica da noi proposta sia comune a quella accolta da altri colleghi che pure non condividono altre nostre posizioni e che invito ad approvare l'emendamento che ho testé illustrato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quattordicesimo comma con il seguente:

I componenti di cui al comma precedente sono eletti con le modalità stabilite dalle assemblee dei lavoratori delle categorie interessate.

7. 91.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Con questo emendamento proponiamo di sostituire il quattordicesimo comma dell'articolo 7 con il seguente: « I componenti di cui al comma precedente sono eletti con le modalità stabilite dalle assemblee dei lavoratori delle categorie interessate ».

L'emendamento propone quindi certe modalità di elezione dei componenti di un organismo di cui abbiamo già discusso la composizione. Desidero dire, in onore a chi vuole una università funzionale, concependo ciò come migliore risposta ai problemi che sono sul tappeto, e vuole un consiglio di facoltà i cui membri sia-

no eletti secondo i criteri di cui abbiamo parlato in precedenza e quindi finalizzato ad un miglior rendimento di tutte le componenti che vivono nell'università, che il problema delle elezioni, il problema della democraticità delle elezioni, il problema di realizzare, anche attraverso questa strada, i concetti cui ho fatto riferimento in sede di discussione dell'articolo, rappresentano fatti di grande importanza per riuscire a qualificare il carattere democratico e progressivo dell'operazione che si vuole compiere.

Il criterio della nomina di diritto non ci vede contrari, ma, per quanto riguarda coloro che devono invece essere eletti, siamo favorevoli all'estensione del diritto di voto alle assemblee che sono, a nostro avviso, le forme più ampie di rappresentanza democratica. E questo indipendentemente da quelle che saranno le norme che regoleranno concretamente il loro funzionamento. Indipendentemente da tali norme, cioè, il carattere dell'assemblea come luogo dove risiede il valore di democrazia nel senso più ampio e rappresentativo possibile ci pare debba essere affermato e sostenuto.

Per dimostrare, ove ce ne fosse bisogno, questa tesi, voglio portare un ragionamento per assurdo, dimostrando cioè come un'altra strada non sia possibile. Alcuni anni or sono, assegnisti e contrattisti della facoltà di architettura di Roma ricevettero, un giorno, una telefonata con la quale venivano invitati a recarsi nella sede centrale della facoltà, a Valle Giulia, per partecipare all'elezione di loro rappresentanti nel consiglio di facoltà. Giunti sul posto si trovarono di fronte a liste già pronte, con nomi e cognomi, da votare. Purtroppo è questa una pratica alla quale siamo abituati, come forma di distorsione di tanti momenti di vita e di organizzazione della democrazia nel nostro paese, un po' dappertutto, non soltanto nelle cosiddette istituzioni dello Stato, ma anche nelle libere forme associative. Quei docenti si trovarono di fronte a liste precostituite, posti nella necessità di esprimere il loro voto in mancanza di assemblee preparative e informative. Vennero così eletti candidati di cui la maggior parte dei votanti non conosceva né la capacità, né i programmi, né gli indirizzi di cui si facevano portatori e sulla base dei quali chiedevano di essere eletti come rappresentanti di tutti in quel consesso. Non c'era quindi alcuna forma di garanzia politica in relazione al mandato che con tale atto ai candidati veniva affidato. Badate, non vorrei che le mie parole fossero fraintese. Quando affermo che mancava ogni garanzia politica non voglio dire che le persone che dovevano essere elette a scatola chiusa non fossero però conosciute in relazione alla loro appartenenza a questo o a quel partito. Il fatto è che l'appartenenza ad un certo partito non può costituire una fonte di legittimazione rispetto alle scelte di indirizzo didattico, di ricerca, di modo di concepire l'università, che debbono confrontarsi nell'ambito di un organismo collegiale preposto al governo dell'università e al suo funzionamento. Non pongo quindi una questione di scarsa chiarezza su un criterio di lottizzazione, perché non ci piace il criterio della lottizzazione politica e non è di questo che intendiamo quindi parlare. Parliamo invece di garanzie politiche in senso più vero e più ampio, perché politica è quella che si fa in un organismo collegiale che ha responsabilità di direzione dell'istituzione universitaria, almeno in un certo ambito specifico di competenze.

Comunque, tornando al mio ragionamento paradossale e di dimostrazione *a contrariis* della tesi sostenuta all'inizio, posso assicurare che circolava la voce secondo la quale si trattava di rappresentanti sindacali e che quindi le loro credenziali erano in ordine. A parte il fatto che poi la cosa si è rivelata falsa, anche su questo ci sarebbe qualche cosa da obiettare perché il fatto di essere rappresentante sindacale di per sé non legittima la miglior qualità di rappresentanza rispetto ad un indirizzo che si vuole affermare, rispetto ad altri individui che questa caratteristica di rappresentante sindacale non hanno.

Vorrei ora fare una brevissima digressione per fare capire la logica con la quale pongo il problema. Non mi riferisco alle critiche di parte nostra, per esempio su certe pratiche che avvengono nel sindacato e nelle consultazioni sindacali, ma ad una affermazione di Bruno Trentin che da questo punto di vista non è certamente sospetto. Il suo concetto era questo: non possiamo affermare il principio secondo il quale a decidere su una piattaforma, su uno sciopero, su un indirizzo di lotta, sulla legittimità di questa lotta come fatto di interesse collettivo di tutta una fabbrica, possano essere legittimati soltanto coloro che hanno un ruolo di delegati e di esponenti sindacali. Se affermassimo ciò affermeremmo un principio aberrante secondo il quale i lavoratori non hanno il diritto a mettere in campo una contestazione, una lotta nei confronti di indirizzi presi da organismi di rappresentanza che nella loro stragrande maggioranza non si trovano più a condividere. Questi sono ragionamenti di Bruno Trentin che condivido perfettamente anche se Bruno Trentin non ha niente a che fare con democrazia proletaria.

Questa è la ragione per la quale dicevo che se anche fossero stati rappresentanti sindacali, non avrebbero risolto il problema, ma comunque non erano neppure dei rappresentanti sindacali.

Questo significa che le cose sono andate in questi termini e che l'incisività di queste persone, la loro capacità di iniziativa nel consiglio di facoltà è stata inesistente.

Ritengo che si possa essere certi che se vi fossero state assemblee tra tutte le categorie di precari strutturati che qui abbiamo più volte elencato, gli eletti sarebbero stati altri. Non voglio dire che tutto ciò di per sé ci avrebbe sodisfatto, perché erano altri rispetto ad una indicazione precostituita che era scorretto dare in quel modo, ma perché quel loro essere altri avrebbe coinciso con una loro maggiore rappresentatività e li avrebbe resi più direttamente portatori delle esigenze e degli indirizzi che all'interno del consiglio di facoltà si volevano affermare.

Signor Presidente, questo è solo un esempio dei molti che potrei fare in riferimento a tante facoltà di tutte le università per dimostrare come i consigli siano stati gonfiati di personaggi falsi e per nulla rappresentativi delle realtà dalle quali provenivano in nome di una specie di democrazia guidata, in nome di una preselezione dei papabili e dei legittimati che non si fondava minimamente su nessuna consultazione, su nessuna verifica della volontà reale della gente che lavora nella università al fine di esprimere quelle scelte.

Ecco, signor Presidente, perché insistiamo sulla questione dell'assemblea come luogo di formazione di queste decisioni. Ecco, signor Presidente, concludendo, perché noi riteniamo che solo aggiungendo questo elemento, relativo al modo democratico del costituirsi delle decisioni, a quello di merito relativo alla composizione dei consigli dei corsi di laurea; solo unificando - ripeto - questi due elementi, riusciremo ad avere un organismo che non soltanto farà vivere, in questo ambito particolare, un progetto ed una tensione di democrazia più ampia (che deve animare l'intera società) ma offrirà la soluzione migliore, il terreno più favorevole per affrontare positivamente gli stessi problemi di funzionalità e di qualità del processo di trasformazione dell'università italiana.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quindicesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

7. 92.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il sedicesimo comma con il seguente:

Partecipano inoltre ai Consigli di corso di laurea, fino all'esaurimento del ruolo degli assistenti ordinari ed alla cessazione di tutti gli incarichi di insegnamento, tutti gli assistenti ordinari e i professori incaricati non stabilizzati che svolgono la loro attività nell'ambito del corso di laurea.

7. 93.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il sedicesimo comma con il seguente:

Partecipa inoltre ai consigli di corso di laurea fino all'esaurimento del ruolo degli assistenti ordinari, ed alla cessazione di tutti gli incarichi di insegnamento, una rappresentanza degli assistenti ordinari e degli incaricati non stabilizzati che svolgono la loro attività nell'ambito del corso di laurea in ragione del 40 per cento del loro numero.

7. 94.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il sedicesimo comma con il seguente:

Partecipa inoltre ai consigli di corso di laurea fino all'esaurimento del ruolo degli assistenti ordinari, ed alla cessazione di tutti gli incarichi di insegnamento, una rappresentanza degli assistenti ordinari e degli incaricati non stabilizzati che svolgono la loro attività nell'ambito del corso di laurea in ragione del 30 per cento del loro numero.

7. 95.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il sedicesimo comma con il seguente:

Partecipa inoltre ai consigli di corso di laurea fino all'esaurimento del ruolo degli assistenti ordinari, ed alla cessazione di tutti gli incarichi di insegnamento, una rappresentanza degli assistenti ordinari e degli incaricati non stabilizzati che svolgono la loro attività nell'ambito del corso di laurea in ragione del 20 per cento del loro numero.

7. 96.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il sedicesimo comma con il seguente:

Partecipa inoltre ai consigli di corso di laurea fino all'esaurimento del ruolo degli assistenti ordinari, ed alla cessazione di tutti gli incarichi di insegnamento, una rappresentanza degli assistenti ordinari e degli incaricati non stabilizzati che svolgono la loro attività nell'ambito del corso di laurea in ragione del 10 per cento del loro numero.

7. 97.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Onorevole Gorla, questi emendamenti si riferiscono ancora ai consigli di corso di laurea; ritengo che la filosofia degli stessi, da lei ampiamente trattata, debba essere data in parte per sviluppata.

Ella ha, dunque, facoltà di svolgerli, se possibile lasciando da parte la questione dei princìpi.

GORLA MASSIMO. Se non risulta funzionale al mio discorso...

PRESIDENTE. Poiché ne ha parlato finora, abbiamo capito!

GORLA MASSIMO. L'emendamento 7. 93. pone un problema che lei giustamente definiva, signor Presidente, come

una estensione del problema posto in precedenza. Qui vale soltanto la pena di richiamare alcune cose, poiché la filosofia generale - le ripeto, lei ha ragione, signor Presidente - è stata esposta, e non è il caso di ritornarvi sopra.

Il consiglio di corso di laurea è uno degli organismi portanti di questa università ed è, tra l'altro, competente a decidere sui giorni di studio, sui piani di studio; quindi, ha poteri di intervento enormi rispetto alla didattica universitaria e alla organizzazione dello studio dei singoli studenti.

È infatti tramite l'intervento del consiglio in questione che in questi anni la liberalizzazione dei piani di studio, conquista fondamentale, gravida di conseguenze positive non solo per la libertà garantita ai singoli studenti di organizzare il proprio lavoro universitario, ma anche per la possibilità di sviluppare energie creative, di non imbrigliare l'intelligenza e l'intervento culturale nelle rigide strutture dei *curriculum* universitari precedentemente in vigore, è stata, nella pratica, ostacolata di continuo. Una visione rigida e sclerotizzata dei piani di studio, ancorata a concezioni culturali separate, non può essere accettata da tutti coloro che hanno a cuore le sorti dell'università e della sua riforma, come condizione per uno sviluppo più ampio e generale della cultura e della ricerca, nel nostro paese. Abbiamo sentito, in precedenza, la questione della competizione, legata a tale obiettivo. Non voglio ripetere le cose già dette prima. È qui che introduciamo un argomento. Infatti chiedendo che nei consigli dei corsi di laurea, oltre alla diversa composizione dei lavoratori interni, di cui parlavo prima, vengano aggiunti gli assistenti ordinari che svolgono la loro attività nel corso di laurea, vogliamo recuperare ad un ambito decisionale, al quale noi attribuiamo grandissima importanza, non soltanto tutti quegli elementi e quelle energie che istituzionalmente sono presenti nell'organizzazione stabile di questi corsi, ma anche tutti coloro che, in una stabilità di fatto, contribuiscono a far vivere i suoi indirizzi, a stabilire i suoi piani di studio, a realizzare sulla base di questi piani di studio la produzione culturale e di ricerca. Ecco quindi che la nostra richiesta fa parte di una concezione non chiusa dell'università e delle strutture universitarie, e conseguentemente di una concezione non chiusa degli stessi organismi di governo dei quali deve essere dotata l'università.

È in fondo questo un ragionamento che discende da una « filosofia » diversa da quella alla quale mi richiamavo in precedenza. È una concezione generale della scuola nel suo rapporto con tutte le situazioni ad essa collegate, sia in termini di vita e di realizzazione di posti scolastici, sia in termini di rapporti con la realtà extrascolastica, che vuole infrangere le barriere di una pratica che purtroppo non vale soltanto per le università, ma in genere per tutte le strutture scolastiche. Mi riferisco alla separatezza concettuale che esiste tra studio e lavoro, e che ha la sua espressione in strutture separate. A questo proposito dovrei affrontare un lungo discorso, che però, lo dico subito, non farò. È un discorso che non siamo riusciti a sviluppare appieno quando discutemmo in questa aula la riforma della scuola secondaria superiore. La questione della separatezza della scuola dal lavoro va al di là delle enunciazioni ideologiche (superamento della divisione del lavoro, superamento del momento dello studio e del momento del lavoro, superamento del momento di divisione fra una attività veramente produttiva nel senso stretto, cioè nel senso della creazione di beni, e una attività lavorativa di carattere creativo, un'attività nello stesso senso che realizza insieme anche dei fatti di cultura e di realizzazione della personalità individuale). Non si tratta solo di questo nella impostazione generale, ma si tratta di avere la voglia, la volontà, il gusto di andare a sviscerare questi problemi anche per quanto riguarda gli aspetti delle strutture fisiche della scuola.

Anche in questo modo infatti, nel determinare le strutture fisiche della scuola, si affermano certi concetti di indirizzo sia nell'andamento della scuola stessa, sia

nel rapporto fra la scuola e il mondo esterno. La questione della gente che istituzionalmente non c'entra, ma che però è nella realtà implicata nella vita di questa organizzazione universitaria, si colloca nella generale preoccupazione di affrontare il problema della demolizione della separatezza della scuola come condizione per una scuola diversa.

Ecco lo spirito nel quale noi abbiamo proposto questo emendamento che, oltre a rispondere ad una questione di congruenza generale, ha anche un suo significato nel senso pratico e di miglioramento delle condizioni di esistenza, di lavoro e di qualità degli indirizzi prodotti dagli organi sui quali stiamo decidendo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il sedicesimo comma con il seguente:

Partecipano inoltre ai consigli di corso di laurea tutti i docenti delle figure in via di esaurimento o cessazione.

7. 98.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al sedicesimo comma, sopprimere le parole da: Con le stesse limitazioni, *fino a*: eventuali incarichi di insegnamento.

7. 99.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Rinunciamo a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al diciassettesimo comma, sostituire le parole: e per lo stesso periodo, *con le seguenti*: egli rimane in carica per un biennio.

7. 102. MELLINI, GALLI MARIA LUISA, BONINO EMMA, PANNELLA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

8. 11.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

La carriera dei professori ordinari si svolge in cinque classi nei tempi e con le modalità già previsti per i professori di ruolo e con un trattamento economico che nelle cinque classi è rispettivamente pari a 1.000, 936, 738, 648, 537 millesimi del trattamento che è e sarà attribuito ai dirigenti statali di livello A.

La carriera dei professori associati si svolge in quattro classi. Il passaggio dalla quarta alla terza classe avviene al termine dello straordinariato; il passaggio dalla terza alla seconda e dalla seconda alla prima avviene per anzianità al conseguimento rispettivamente di cinque e quattro anni di anzianità nella classe. Il trattamento economico è per le quattro classi rispettivamente di 700, 600, 450, 300 millesimi del trattamento economico dei professori ordinari di prima classe. I docenti associati che provengono dal ruolo degli assistenti ordinari conservano provvisoriamente, ove superiore, la classe di stipendio più favorevole e, a titolo di as-

segno personale riassorbibile, la retribuzione del loro eventuale incarico di insegnamento.

Le norme sul riconoscimento dei servizi preruolo già previste per i professori di ruolo si applicano ai professori ordinari e associati: i servizi di aggiunto sono equiparati a quelli di assistente.

8. 4. COSTAMAGNA.

Poiché l'onorevole Costamagna non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: L'ordinamento della carriera docente e del ruolo degli aggiunti, *con le parole*: L'ordinamento della carriera docente, articolata in tre fasce di professori, ordinari, associati e aggiunti.

8. 12.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Onorevole Massimo Gorla, mi pare che l'argomento di questo emendamento sia simile a quello di altri suoi emendamenti, che ella ha già illustrato.

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente; lo do, quindi, per svolto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: e del ruolo degli aggiunti.

8. 14.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al primo comma sostituire le parole da: e del ruolo, *sino ad*: economiche, *con le seguenti*: comprendenti le figure degli ordinari, associati ed aggiunti, *inoltre sopprimere da*: o dal provvedimento, *sino a*: decimo comma dell'articolo 1.

8. 13.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatori è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: anche con riferimento alla istituzione del tempo pieno, da attuarsi gradualmente; ed alle conseguenti implicazioni economiche.

8. 16.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma dopo le parole: tempo pieno, *aggiungere*: e dell'incompatibilità.

8. 15.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. L'emendamento 8.16 propone di sopprimere al primo comma le parole: « anche con riferimento alla istituzione del tempo pieno, da attuarsi gradualmente; ed alle conseguenti implicazioni economiche ».

Si fa riferimento, signor Presidente, in questo emendamento alla necessità imprescindibile di collegare con decorrenza immediata l'ordinamento della carriera docente alla istituzione del tempo pieno. Sappiamo fin troppo bene che queste esigenze molteplici non sono minimamente recepite, nel metodo e nel merito, dal decreto che stiamo discutendo. Lo sappiamo nel senso che ne siamo convinti; questo « sappiamo » è un plurale *maiestatis*. Esso, infatti, rimanda entrambi ad altra occasione, ma, nello stesso tempo, mette in moto meccanismi di stabilizzazione del personale, che restano privi di senso se non inseriti nel contesto cui si faceva prima riferimento. E nel metodo di questo decreto, al di là della tendenza di periodo a delegare la legislazione al Governo, si coglie la tendenza anche ad impedire la ricomposizione della categoria del personale della scuola. Si tratta, quindi, di far riferimento al contratto unico per docenti

e non docenti, che veda intrecciate queste categorie nelle mansioni, nelle funzioni, nei livelli retributivi.

Per quanto riguarda il contratto, si evidenzia la non disponibilità delle forze di maggioranza a lasciare alla trattativa sindacale punti qualificanti dell'organizzazione del lavoro.

Si ribadisce che l'obiettivo contrattuale, specie per i non docenti, oltre a quelli sopracitati, rimane l'inquadramento rapido ed immediato di tutto il personale sulla base del riconoscimento e della rivalutazione delle mansioni effettivamente svolte, in un sistema internamente perequato di livelli (qualifica funzionale), rifiutando ogni ipotesi di inquadramento automatico provvisorio che, oltre a cristallizzare posizioni di sottoinquadramento, peggiorate dalla volontà governativa di rivedere e frenare gli organici prima dell'operazione di reale inquadramento funzionale, trascinerà la lotta per un corretto inquadramento funzionale nel mezzo della prossima triennalità contrattuale. Oltre a questo, gli obiettivi sono: rivalutazione salariale, che utilizzi uno stanziamento medio *pro capite* non inferiore alle 100 mila lire, comprensive delle 50 mila del vecchio accordo sul pubblico impiego del 1977, di cui una parte minima per riconoscimento *una tantum* dell'anzianità lavorativa e una parte cospicua per aumento nuovo uguale per tutti, con pagamento immediato, arretrati compresi, dal 1° gennaio 1978. Si veda, in questo senso, la presa di posizione unitaria uscita recentemente da varie occasioni di incontro, compreso quel famoso e per molti aspetti ingarbugliato o sabotato convegno pisano dell'università in lotta, dove però — è bene ricordarlo! — una simile presa di posizione è venuta unitariamente da una commissione cui partecipavano rappresentanti di tutte le posizioni politiche della sinistra, partito comunista compreso.

Le assemblee dei lavoratori hanno chiesto: qualifica funzionale sia per i non docenti sia per i docenti, e conseguente inquadramento sulla base della mansioni svolte; contenimento del ventaglio parametrale, quello che si chiama sfondamento del tetto parametrale, che deve comportare un trascinamento corrispondente verso l'alto dei parametri iniziali; aumento del maturato economico, consistente in denaro « fresco » uguale per tutti, riconoscimento dell'anzianità pregressa, meccanismo di inquadramento nei nuovi livelli che risultino vantaggiosi per i lavoratori. In altre parole, un aumento che corrisponda alle esigenze di perequazione con gli altri comparti del pubblico impiego e sollevi i lavoratori dell'università dalla necessità di ricorrere al lavoro nero per far quadrare il bilancio. Questo concetto è stato abbondantemente sviluppato in interventi precedenti e non è il caso di riprenderlo.

In sintesi, la parte rivendicativa economica minima e moderata per il settore dei non docenti dovrebbe essere così articolata: *a*) premesso che del precedente accordo sul pubblico impiego, su 50 mila lire acquisite, sono già state pagate 25 mila lire, più altre 10 mila già legiferate dal 1° gennaio 1978, cioè 35 mila lire lorde; *b*) si chiedono — sempre dal 1° gennaio 1978 — altre 30 mila lire entro il 31 dicembre 1978 a scopi perequativi, di salvaguardia del potere reale d'acquisto dello stipendio; *c*) dal 1° gennaio 1978, medie *pro capite*, secondo le diverse ed accertabili situazioni individuali, aumento di 35 mila lire circa per un corretto inquadramento nei livelli di qualifica funzionale, sulla base del riconoscimento e della valorizzazione di mansioni e funzioni svolte, che non punisca le anzianità lavorative e non discrimini a favore di livelli già alti: il che praticamente, non utilizzando il livello di 100 ma usando transitoriamente quello di 129, corregge le evidenti storture determinate dalla parametrazione imposta dopo l'ultimo accordo generale sul pubblico impiego. Risparmio la lettura dell'elenco dei parametri: il tutto deve essere previsto come chiusura della prima triennalità contrattuale.

È possibile che da 35 mila lire medie mensili, di cui al punto *c*), circa 15 mila lire siano utilizzate dal 1° gennaio 1979. Ciò per esclusive operazioni di onnicomprensività e conglobamento delle voci retributive e delle varie indennità extrastipendio (indennità di rischio, pomeridiana, meccanografi-

ca, ad esempio), purché sia definito inequivocabilmente, subito e in questo primo contratto.

È prevedibile, inoltre, che per tutta una serie di gruppi e fasce di personale relativamente troppo beneficiato dalla nuova parametrazione (150/305), una parte dei costi necessari per i futuri stipendi a regime delle nuove carriere dopo l'inquadramento funzionale, o meglio per erogare gli arretrati per la ricostruzione del sistema di qualifica funzionale, sempre a partire dal 1° gennaio 1977 ma giuridicamente ed economicamente dal 1° gennaio 1978, venga messa in conto a partire dall'inizio della prossima triennalità contrattuale cioè del 1° gennaio 1979. In ogni caso, dovrebbe trattarsi di un'eccedenza di spesa, che si dimostri concretamente non sostenibile con le complessive 100 mila lire in media *pro capite*, rivendicate dal settore con tale articolazione, e comprendenti le 50 mila lire del primitivo accordo sul pubblico impiego del 5 gennaio 1977. Ricordo, infine la richiesta che l'indennità di tempo pieno per i docenti faccia parte integrante dello stipendio onnicomprensivo.

Illustrato questo quadro di riferimento per la contrattuale impostazione della categoria, ritorno all'emendamento. Esso si giustifica perché non ha senso parlare di tempo pieno per i docenti, quando si sa che si tratta di tempo vuoto! Si richiedono al massimo dodici ore settimanali per i docenti, contro le 36 ore dei non docenti; non ha senso, dunque, parlare di tempo pieno se la richiesta non si accompagna a quella, molto qualificante, dell'incompatibilità: intendiamo per incompatibilità la assoluta proibizione di cumulare cariche, svolgere attività privata, libere professioni ed ogni sorta di interesse corporativo, triste costume che caratterizza il comportamento e gli interessi dei nostri quadri docenti universitari. Per troppi anni l'università è servita agli interessi di casta, come una « sinecura » di prestigio per dare lustro ai biglietti da visita: ma non voglio ripetere le cose che ho già abbondantemente detto su questa benemerita categoria.

Sta di fatto che molti istituti dei nostri atenei, proprio per questo squallido costume delle compatibilità totali tra attività di docenza universitaria e qualunque altra attività all'esterno, sono diventati uffici privati di singoli professionisti che usano le infrastrutture pubbliche, gli uffici, le stanze, il personale ed i telefoni per i loro interessi personali. Questo malcostume deve terminare; bisogna avere il coraggio di stroncarlo con una legislazione efficace, chiara, che non solo enunci in linea di principio certi contenuti, ma funzioni come strumento efficace per moralizzare realmente (questa volta è il caso di parlare di moralizzazione) la vita degli atenei. Quando si parla di moralizzazione delle strutture pubbliche, spesso essa viene intesa solo come punizione delle fasce meno garantite e più subordinate di lavoratori.

Signor Presidente, si potrebbero fare altre considerazioni sulle questioni del tempo pieno e dell'incompatibilità a partire da un'esigenza che — ripeto — non può essere affermata solo in termini di principio, di moralizzazione di questo istituto, anche perché la moralizzazione mi sembra che sia condizione essenziale del funzionamento effettivo ed efficace. Ecco, quindi, le ragioni alla base degli emendamenti che ho illustrato.

PRESIDENTE. Onorevole Gorla, io l'ho ascoltata attentamente: lei ha anche affrontato i problemi di natura monetaria e quelli relativi alla scadenza ai fini giuridici ed ai fini economici. Quindi, ritengo che lei abbia illustrato anche gli emendamenti che parlano di questi argomenti, avendo svolto una panoramica completa di questo problema.

GORLA MASSIMO. A quali si riferisce, signor Presidente ? All'8. 19 ?

PRESIDENTE. All'8.24, 8.25 e 8.26: questi riguardano le cifre di cui lei ha parlato. Mi riferisco anche agli emendamenti 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, fino a 8.56, che riguardano le scadenze che lei ha citato e la decorrenza ai fini economici indicata nel 1° ottobre 1978. Queste date le ha citate lei, perciò debbo ritenere che lei abbia illustrato anche questi emendamenti, dato che non posso farla parlare due volte sullo stesso argomento.

GORLA MASSIMO. Signor Presidente, un momento!

PRESIDENTE. Si tratta di un modo molto corretto da parte sua: cioè lei ha inquadrato tutto il problema nella sua completezza.

GORLA MASSIMO. Prima di chiederle di ripetere quei numeri per verificare...

PRESIDENTE. Io non la imbroglio!

GORLA MASSIMO. Se avessi inteso illustrare quegli emendamenti, lo avrei detto. Se lei ha inteso in questo modo, per le ragioni di merito che ha indicato, doveva richiamarmi.

PRESIDENTE. Perché dovevo richiamarla? Lei faceva un'esposizione di carattere generale; io non potevo sapere quello che avrebbe detto.

GORLA MASSIMO. D'accordo, ma lei capisce che, nell'economia dell'illustrazione dei nostri emendamenti, si può fare prima un inquadramento generale e poi...

PRESIDENTE. No, lei ha affrontato anche questi problemi. Perché dovevo interromperla? Non sapevo che cosa dicesse all'inizio: secondo me, lei doveva parlare del tempo pieno, del tempo limitato e delle incompatibilità; invece, lei ha allargato il discorso e ha preso come elementi le indicazioni dei sindacati circa il problema economico e delle decorrenze. Perché avrei dovuto interromperla?

La informo, comunque, che considero illustrati questi emendamenti (*Proteste dei deputati Gorla Massimo e Pinto*).

Si tratta dei seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, alla fine, le parole: l'indennità di tempo pieno per tutto il personale docente e non docente dell'Università è stabilita in 250.000 mensili.

8. 24.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, aggiungere alla fine, le parole: l'indennità di tempo pieno per tutto il personale docente e non docente dell'università è stabilita in lire 200.000 mensili.

8. 25.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, aggiungere alla fine, le parole: l'indennità di tempo pieno per tutto il personale docente e non docente dell'Università è stabilita in lire 2.000.000 annui.

8. 26.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire: 1° giugno 1977, *con*: 1° gennaio 1977.

8. 28.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire: 1° giugno 1977, *con*: 15 gennaio 1977.

8. 29.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° giugno 1977, *con le parole*: 1° febbraio 1977.

8. 30.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° giugno 1977, *con le parole*: 15 febbraio 1977.

8. 31.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° giugno 1977, *con le parole*: 1° marzo 1977.

8. 32.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° giugno 1977, *con le parole*: 15 marzo 1977.

8. 33.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° giugno 1977, *con le parole*: 1° aprile 1977.

8. 34.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° giugno 1977, *con le parole*: 15 aprile 1977.

8. 35.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° giugno 1977, *con le parole*: 1° maggio 1977.

8. 36.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° giugno 1977, *con le parole*: 15 maggio 1977.

8. 37.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° gennaio 1977.

8. 38.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° febbraio 1977.

8. 39.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° marzo 1977.

8. 40.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° aprile 1977.

8. 41.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° maggio 1977.

8. 42.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° giugno 1977.

8. 43.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° luglio 1977.

8. 44.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° agosto 1977.

8. 45.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° settembre 1977.

8. 46.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° ottobre 1977.

8. 47.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° novembre 1977.

8. 48.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° dicembre 1977.

8. 49.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° gennaio 1978.

8. 50.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° febbraio 1978.

8. 51.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° marzo 1978.

8. 52.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° maggio 1978.

8. 53.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° giugno 1978.

8. 54.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° luglio 1978.

8. 55.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: 1° ottobre 1978, *con le parole*: 1° agosto 1978.

8. 56.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: da attuarsi gradualmente.

8. 18.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al primo comma, sostituire le parole: da attuarsi gradualmente, *con*: da realizzare compiutamente entro il 31 agosto 1979, ivi compresa l'immediata decorrenza degli obblighi relativi.

8. 17.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la parola: gradualmente, *con le parole*: allo scadere del 180° giorno dalla data di conversione in legge del presente decreto.

8. 19.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

GORLA MASSIMO. Signor Presidente, vorrei capire...

PRESIDENTE. Onorevole Gorla, lei ha svolto gli emendamenti 8.24, 8.25 e 8.26, nonché gli emendamenti che vanno dall'8.28 all'8.37, per quanto riguarda la decorrenza ai fini giuridici. Ha svolto pure gli emendamenti che vanno dall'8.38 all'8.56, per quanto riguarda i fini economici. Questo è un giudizio che spetta dare solo alla Presidenza, la quale ha dimostrato così di ascoltare le argomentazioni che voi portate, considerando che molte volte vi lamentate di non essere ascoltati.

PINTO. Chiedo di svolgere io l'emendamento 8.19.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, se lei riterrà che illustrando un emendamento noi toccheremo anche materie diverse concernenti altri nostri emendamenti, possiamo andarcene tutti a casa.

SPIGAROLI. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sarebbe ora!

PINTO. Non penso che il collega Gorla in un quarto d'ora possa aver avuto modo di illustrare tutti questi emendamenti, dal momento che per ognuno siamo in grado di parlare almeno per mezz'ora.

La mia assenza era giustificata da un mio incontro con alcuni lavoratori, perché ci vogliamo rendere conto che significato possa avere la nostra battaglia. Secondo me, ancora una volta si cerca di pescare nel torbido. Signor Presidente, ancora una volta lei sta presiedendo i lavori di una Camera che discute un argomento — il decreto Pedini — nel momento in cui, presso l'altro ramo del Parlamento, domani si inizierà a discutere la riforma universitaria. Perché, allora, non si rimandano tutti i problemi alla discussione seria sulla riforma affrontando, con un decreto-legge a parte, il problema dei lavoratori non cercando di utilizzare con basse manovre le contraddizioni presenti all'interno del movimento?

Ritornando all'emendamento 8.19 ringrazio lei, signor Presidente, e il rappresentante del Governo...

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono commosso di questo!

PINTO. Non si commuova, lei non deve piangere, il Governo deve ridere, visto che la situazione dell'università è florida.

Il nostro emendamento prevede che, al primo comma, sia sostituita la parola « gradualmente », con le parole « allo scadere del 180° giorno dalla data di conversione in legge del presente decreto ».

L'argomento di cui stiamo discutendo ci porta indietro nel tempo, facendoci ricordare come il provvisorio in Italia abbia l'abitudine di divenire quanto di più stabile vi possa essere. Ciò avviene proprio perché — occorre rilevarlo — non si indicano scadenze precise.

La parola « gradualmente » è soggetta a svariate interpretazioni; nessuno, infatti, è in grado di dire a quali scadenze precise essa corrisponda. Per tale ragione, noi proponiamo un termine preciso, e forse troppo ampio, di 6 mesi.

La fissazione di una scadenza è necessaria, come testimoniano gli innumerevoli esempi di impegni assunti e non assolti, di concorsi non espletati e di provvedimenti non applicati. Attendiamo ancora, se non sbaglio, signor ministro, l'applicazione di disposizioni contenute nei provvedimenti urgenti del 1973.

Non possiamo, in questa occasione, correre il rischio che un obiettivo così importante, come quello del tempo pieno, rimanga inattuato. Il tempo pieno, mi sembra, è voluto da tutti; lo ritengono necessario i precari, tutti i lavoratori dell'università, gli studenti, i partiti ed i sindacati, ma nessuno ancora si è assunta la responsabilità di concretizzare i criteri relativi ad una sua attuazione.

È, forse, opportuno attuare il tempo pieno gradualmente, ma, a mio giudizio, è doveroso fissare precise scadenze in vista della sua applicazione. Ciò perché — lo ripeto — troppi sono gli impegni non rispettati,

non solo per quanto riguarda le università, ma anche per quanto concerne altri gravissimi problemi, quale, ad esempio, quello relativo alla ricostruzione di zone terremotate. Cerchiamo, quindi, di fare in modo, colleghi deputati, che impegni precisi e non generici vengano fissati in ordine alla attuazione del tempo pieno.

Il tempo pieno è uno dei temi fondamentali del presente decreto: che significato ha non definirlo precisamente o limitarlo alle dodici ore?

PRESIDENTE. Lei ha detto giustamente, onorevole Pinto, che si proponeva di fare riferimento ad una data precisa perché non si fidava dell'espressione contenuta nel testo in esame. Ora non faccia il discorso del tempo pieno e delle ore nell'ambito delle quali deve essere concepito, perché si tratta di questione diversa.

PINTO. Va bene, signor Presidente. Perché non ci fidiamo, dunque, del termine « gradualmente » e vogliamo sopprimerlo? Cosa significa « gradualmente »? Significa, forse, entro un mese? Entro tre mesi? Secondo me, si tratta di un termine vago. Io posso dire, ad esempio, che la situazione sta gradualmente peggiorando, mentre qualcun altro può dire che, a suo avviso, la situazione sta gradualmente migliorando. Il termine « gradualmente » può essere usato, perciò, in modo del tutto astratto e generico. Di fronte a questa constatazione, c'è da chiedersi se costituisca una garanzia l'introduzione di un termine preciso di scadenza, fissato in 180 giorni. A mio avviso, questo termine di 180 giorni non rappresenta né un limite minimo di difesa, né un limite massimo. Anche se i tempi dovrebbero essere fissati in misura diversa, tuttavia, considerando ciò che è la burocrazia in Italia, riteniamo che il termine di 180 giorni possa rappresentare un'indicazione precisa.

Vorrei, inoltre, chiedere al ministro Pedini per quale ragione, essendo convinti della straordinarietà e dell'urgenza della situazione che è alla base del decreto, si sia scelto di introdurre il termine « gradualmente »: termine che, a mio avviso, compromette o comunque mette seriamente in discussione quella straordinarietà e quella urgenza. Sarebbe stato vago anche il termine « immediatamente », ma per lo meno si sarebbe meglio conciliato con il carattere straordinario e urgente del provvedimento. Si è voluto usare il termine « gradualmente » per non prendere impegni chiari, precisi e perentori? Usare il termine gradualmente, signor Presidente della Camera, può anche significare voler affermare la necessità dell'applicazione e dell'articolazione di un principio giusto, che però non si intende concretare fino in fondo, poiché si preferisce mediare, salvaguardare a tutti i costi certi interessi privilegiati e di casta del baronato. È per questo che il termine « gradualmente » ci fa paura. Non è diffidenza la nostra. Ci chiediamo soltanto se il termine « gradualmente » preoccupa o meno i baroni e certe categorie privilegiate dell'università.

Se davvero si vuole mettere in discussione l'incompatibilità, se davvero si vuole dire basta ad un insegnamento portato avanti con il contagocce, non si doveva e non si poteva usare il termine « gradualmente ». Ma forse la parola « gradualmente » vuole dare garanzia al barone, per cui gli si permetterà, « gradualmente », di organizzare le sue scelte private che vanno contro una struttura pubblica come quella universitaria. Gradualmente è un termine carico di ambiguità e sta a significare una volontà chiara di chi non vuole, al di là delle parole, assumere impegni precisi. Sono convinto che il ministro Pedini, o chi ha lavorato con lui su questo decreto, poteva trovare nel nostro vocabolario molte ma molte più parole in grado di dare garanzia a chi da anni sta chiedendo il tempo pieno.

Proprio perché rispetto la capacità del ministro di valutare queste cose, penso che la scelta non sia stata occasionale, per cui è stata ricercata la parola che più poteva presentare dubbi ed ambiguità. Infatti, il termine « gradualmente » può significare che il barone potrà gradualmente abbandonare la sua attività privata per dedicarsi all'insegnamento, e nello stesso tempo gli offre la garanzia di poter dilatare la sua scelta nel corso degli anni. Nessuno è in grado di

determinare in modo chiaro e preciso il concetto che sta dietro alla parola gradualmente.

Mi si potrà obiettare che il termine dei 180 giorni non offre una adeguata garanzia; riteniamo che questo sia un termine adeguato se veramente c'è una volontà politica precisa. Quindi, se vogliamo essere seri e meno ambigui, cerchiamo di trovare termini e vocaboli meno pericolosi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: dalla legge di riforma, *fino a*: decimo comma articolo 1, *con le parole*: analogamente a quanto previsto dalle altre carriere dei dipendenti dello Stato.

8. 20.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Se davvero vogliamo farla finita con quella visione della università separata dal resto della società, bisogna avere anche il coraggio, signor ministro Pedini, di cominciare a parlare con chiarezza ed assumersi certe responsabilità. Altrimenti, vuol dire che, a furia di parlare di corpi separati, anche l'università verrà vista come tale. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, tutti quanti tentiamo di ottenere, per quanto possibile, di avere una omogeneità tra le figure dei lavoratori. Omogeneità sia a livello giuridico sia — e soprattutto direi — a livello di trattamento economico. Troppi sono i casi in cui, in special modo all'università, abbiamo dovuto assistere ad enormi disparità di trattamento tra lavoratori che svolgevano le stesse mansioni e che, ciononostante, avevano un diverso trattamento giuridico ed economico.

Per troppo tempo, signor Presidente, coloro che gestivano l'università si sono considerati una cosa a sé stante, quasi investiti da una missione speciale, quella di ricercare e di insegnare, di essere, cioé, i depositari del sapere, coloro che dispensano il cibo del sapere. Si ha quasi l'impressione che i « baroni » si siano considerati qualcosa a parte, una casta a parte, al di fuori di ogni controllo politico, al di fuori di ogni controllo collettivo. Di qui la loro posizione di sempre, quasi di rifiuto della definizione di lavoratore, ancor più che per motivi economici per ragioni — vorrei dire — di prestigio di casta.

I « baroni » si sono, infatti, sempre opposti alla definizione di un contratto unico tra docenti e non docenti, quasi per paura di essere « sporcati », di essere « inquinati » dai lavoratori di altre categorie.

Signor Presidente, ritengo di star raccogliendo il suo invito ad essere pertinente al tema, all'emendamento che sto svolgendo. La nostra preoccupazione è quella relativa all'introduzione di una norma analoga a quella prevista per le carriere dei dipendenti dello Stato. In una situazione normale, quest'emendamento non avrebbe avuto ragione di esistere. Si sarebbe potuto pensare ad un emendamento di gente impazzita. Noi vogliamo solo che tutti coloro che operano nella stessa amministrazione pubblica, siano regolati dagli stessi princìpi.

Sarebbe una cosa pacifica, normale e sarebbe da folli il chiederlo. Oggi non è da folli. Oggi sono costretto a chiedere, semmai, una banalità, un qualcosa di sottinteso, un qualcosa di talmente logico, che potrebbe far ridere chiunque. Invece, proprio perché lo proponiamo e non pensiamo di essere impazzati, vuol dire che dietro queste parole (analogamente a quanto previsto per le altre carriere dei dipendenti dello Stato) c'è una preoccupazione di fondo chiara e precisa. Vuol dire che non ci sentiamo garantiti. Vuol dire che in noi esiste la convinzione che quando si parla dell'università, se ne parla sempre in modo astratto e che i baroni sono una categoria al di sopra e al di fuori di qualsiasi altra. Noi non vogliamo fare delle rivendicazioni a tutti i costi, ma voi ci ponete perfino nella condizione di dovervi chiedere ciò che già esiste.

Il signor ministro potrebbe bocciare questo emendamento o dare il suo parere favorevole dicendo: « Onorevole Pinto, ma lei

cosa vuole? Lei è impazzito, perché mi sta proponendo un qualche cosa che esiste per legge, per Costituzione. I vari settori dell'amministrazione pubblica sono regolati nello stesso modo. Ma vada via! Qua viviamo in una società seria! ». No, non lo può fare, signor ministro Pedini e perciò lei, secondo me, deve confrontarsi su questo emendamento. La mia non è una rivendicazione fine a se stessa, tanto per parlarci un quarto d'ora di più. È una preoccupazione di fondo che esiste. Voi mi costringete a dover perdere del tempo, signor Presidente della Camera e signor ministro Pedini, a illustrarvi un emendamento che avrebbe dovuto di fatto non esistere. Voi mi avete messo nella condizione di dovervi chiedere la legalità borghese, la giustizia borghese. Io vi chiedo di rispettare le vostre stesse leggi (le nostre stesse leggi, altrimenti qualcuno mi può tacciare di terrorista). Vi chiedo che perlomeno quei princìpi minimi vengano applicati. Per questo dietro la parola « analogamente » c'è una rivendicazione di democrazia borghese, signor ministro Pedini. Per Dio santo, per la prima volta cerchiamo di far capire a questa gente che è uguale a tanti altri! Non si tratta della rivoluzione, ma facciamogli capire che i padreterni in terra non li vogliamo!

PRESIDENTE. La prego di usare un linguaggio più appropriato, se possibile.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: La legge, fermo restando, *alle parole*: aggiunti universitari, *con*: Il parametro iniziale e finale del trattamento economico dei docenti deve essere definito nell'ambito della scala parametrica unica di tutto il personale dell'università, docente e non docente, sulla base di quanto esposto al successivo comma 7.

8. 21.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole da: fermo restando, *fino a*: decimo comma articolo 1.

8. 22.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. L'emendamento propone al primo comma di sopprimere le parole da « fermo restando » fino a « decimo comma articolo 1 ». Tutte le volte che in questo decreto, signor ministro, compaiono le parole « fermo restando », significa che niente resta fermo e tutto slitta a scadenze diverse. Io questa sera sono costretto in questa aula a dovermi sforzare di interpretare le parole (non so se esista la scienza della interpretazione delle parole): prima infatti ho dovuto sforzarmi di capire che cosa significasse la parola « gradualmente », poi la parola « analogamente », ora mi debbo sforzare di comprendere il significato delle parole « fermo restando ».

Signor ministro, fermo restando che lei fa il decreto, l'università sta inguaiata. Questa è l'interpretazione che dò alle sue parole. Perché lei questo decreto l'avrà fatto in modo talmente veloce, per cui tutto è in movimento, niente è fermo. Io non ho potuto, onorevole ministro, confrontarmi su una data precisa. Sono stato costretto a presentare degli emendamenti che se qualcuno, senza conoscere la materia, legge, è indotto a dire senz'altro: « Sono degli emendamenti che riguardano la matematica », 180 giorni, 190 giorni, 6 mesi, 30 anni, 20 mila, 15 mila, 6 mila: ho dovuto dare i numeri, onorevole ministro; lei mi ha costretto a dare i numeri, perché il suo decreto è concepito in modo tale da rendere tutto vago; e a noi la vaghezza preoccupa moltissimo, onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, non è una questione di data. Infatti, il « fermo

restando », va inteso « fermo restando quello che afferma l'ottavo comma dell'articolo 1 ». Ora l'ottavo comma dell'articolo 1 stabilisce le diverse funzioni. Perciò questa volta non è una questione di data. Soltanto che lei, non vuole le divisioni di funzioni... (*Commenti del deputato Gorla Massimo*). Se mi permette, onorevole Pinto, l'emendamento lo illustro io.

PINTO. No! No!

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Pinto, glielo dico in due parole. Siccome lei non vuole la divisione in settori o in fasce, come si dice, degli insegnanti, dei docenti e dei lavoratori dell'università, non le va bene questo riferimento. Ma questo non ha nulla a che fare con la data. Lei è coerente quando propone l'emendamento, ma occorre ora che non lo motivi in modo diverso.

POCHETTI. Non è il decimo comma.

PRESIDENTE. Appunto, è l'ottavo comma che parla delle diverse funzioni, ma siccome lei, onorevole Gorla, non vuole funzioni diverse, ci dice che vuole sopprimere queste parole. Ripeto, non si tratta di data.

PINTO. Signor Presidente, debbo spiegare che, non volendo delle funzioni diverse, ho presentato questo emendamento per precisi motivi politici, non con altri intendimenti.

PRESIDENTE. Le ripeto, onorevole Pinto, lei è coerente con quel che pensa, però occorre che altrettanto coerentemente motivi l'emendamento.

PINTO. Desidero spiegare la mia preoccupazione dovuta al fatto che nell'ottavo comma dell'articolo 1 si ribadisce a parole la unicità della funzione del docente, mentre poi nella sostanza immediatamente la si cancella. Per questo motivo ci siamo opposti alla distinzione di prerogative, di mansioni e potere tra le varie e diverse fasce del docente unico.

Come si fa, chiedo, se è vero quello che voi dite, a sostenere la unicità (e devo spiegare perché domando la soppressione di quella parte del comma) della funzione dei docenti e la piena equiparazione dei docenti delle due fasce ordinarie o associate, per non parlare degli aggiunti, quando non solo ai soli ordinari viene attribuita la prerogativa di coordinare i gruppi di ricerca, di dirigere le scuole di specializzazione e perfezionamento...

PRESIDENTE. Questa cosa la sappiamo, onorevole Pinto, l'ha già detta più di una volta. La prego di sintetizzare.

PINTO. Sto cercando di spiegare...

PRESIDENTE. Sì, ma in sintesi.

PINTO. Mamma mia! Anche la sintesi è un concetto astratto.

PRESIDENTE. Altro che astratto, è concreto.

PINTO. Siccome dice: « ho sintetizzato », penso semmai che lei ha allargato il problema. Comunque si tratta di una interpretazione soggettiva del modo di concepire la sintesi. Infatti il ministro Pedini ha parlato a lungo sul decreto, ma in sintesi mi ha fatto capire che era sbagliato. Bisogna dare delle valutazioni rispetto alla soggettività.

PRESIDENTE. Dicevo che siccome le motivazioni sono già state date e ampiamente, diciamo che questa è soltanto una applicazione...

PINTO. Signor Presidente, mi accingo a concludere.

PRESIDENTE. Sta bene.

PINTO. Dicevo che gli ordinari devono dirigere la sperimentazione, la ricerca e altro ancora, ma sopratutto finiscono per porsi in una situazione di assoluto privilegio. Infatti la fascia degli ordinari non solo non si configura di fatto, in questo decreto, come fascia — anche se qualcuno lo sostiene — ma diventa un vero ruolo.

Concludo, anche perché altrimenti sembrerebbe che io cerchi di divagare. Non mi dilungo sugli effetti deleteri collegati a tutta questa serie di barriere selettive, concorsi, colloqui, che si pongono sulla strada dei precari e di tutti coloro che vogliono percorrere tutta la carriera universitaria. Ribadiamo che solo un'effettiva unicità della funzione di docente ed una liberalizzazione dell'accesso ad essa possono garantire un vero sviluppo democratico dell'università.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: e degli aggiunti universitari.

8. 23.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: e degli aggiunti universitari, *e dopo*: n. 382 *aggiungere le parole*: il trattamento economico degli aggiunti universitari sarà definito con decorrenza economica e giuridica a partire dalla data di presa di servizio presso l'Università in qualità di contrattista o di appartenente alle categorie previste ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) del comma 11 dell'articolo 6.

8. 27.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Mi viene in mente una trasmissione della terza rete mandata in onda alla fine del mese di ottobre, nel corso della quale il ministro della pubblica istruzione dichiarò che il decreto serviva oltre che a risolvere i problemi del personale universitario, anche a risolvere quello dei ricorsi al pretore da parte dei cosiddetti precari. Ma quali problemi hanno posto le sentenze che tanta risonanza hanno avuto sugli organi di stampa e in tutto il paese?

Quale soluzione a questo problema ha dato la maggioranza? Oppure, quali sono le proposte per risolverlo? Desidero ricordare che il pretore di Roma, Piccininno se non erro...

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma quante volte ci ha parlato di questo Piccininno!

PINTO. ...ha riconosciuto che nessun dubbio sussiste sul fatto che contrattisti ed assegnisti nell'effettuare la ricerca scientifica e nel partecipare alle commissioni d'esame, alle esercitazioni ed alle altre forme di attività cui abbiamo già accennato, svolgono attività lavorativa vera e propria, simile a quella dell'assistente universitario: per questo pretore — ma non solo per lui — queste sono categorie di pubblici dipendenti. È stabilito così che l'attività lavorativa subordinata al servizio dell'università degli studi di Roma svolta dai precari, corrisponde affatto come tipo di mansione a quella propria dell'assistente.

È il riconoscimento che i precari sono lavoratori a tutti gli effetti e non dei superstudenti che cercano di creare una formazione didattica e scientifica nell'università. È assurdo che in questo paese il potere giudiziario riconosca a dei lavoratori un diritto da essi maturato in quanto hanno lavorato all'interno dell'università: eppure è proprio così. Voglio sapere dal rappresentante del Governo quali sono le conclusioni da lui tratte dalle sentenze di questi pretori.

Altrettanto assurdo è che questi lavoratori debbano ricorrere alla magistratura, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere detti lavoratori! Ancor più assurdo è che, riconosciuto tale stato di lavoratori, la decorrenza economica e giuridica dei relativi diritti non abbia inizio dalla data di presa di servizio presso le università, come previsto dall'articolo 6. Nel secondo comma dell'articolo 8 la decorrenza

economica è prevista dal 1° giugno 1977, e quella giuridica dal 1° ottobre 1977: vorrei chiedere se questo è il modo di risolvere, o meglio di interpretare in modo giusto, una sentenza pretorile!

Non aggiungo altro perché con dati e citazioni credo di avere illustrato questo emendamento in modo adeguato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole da: In attesa, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: I docenti associati conservano provvisoriamente la classe di stipendio di provenienza.

8. 57.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

CASTELLINA LUCIANA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: il 70 per cento, *con le parole*: il cento per cento.

8. 58.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: il 70 per cento, *con le parole*: il 95 per cento.

8. 59.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: il 70 per cento, *con le parole*: il 90 per cento.

8. 60.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: il 70 per cento, *con le parole*: l'85 per cento.

8. 61.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: il 70 per cento, *con le parole*: l'80 per cento.

8. 62.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, sostituire le parole: il 70 per cento, *con le parole*: il 75 per cento.

8. 63.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Tale gruppo di emendamenti si giustifica con la motivazione che è di fatto necessario — almeno alla fine della carriera, che prevedibilmente sarà più lunga rispetto a quella dell'ordinario — che il professore associato arrivi allo stesso stipendio finale di quello ordinario, o quanto meno sia possibile avvicinarsi quanto più possibile a questa meta, allo scopo di rendere sempre più vicina la realizzazione della figura del docente unico. L'elemento economico non è certamente l'unico, ma non è nemmeno trascurabile in questa battaglia per l'affermazione del docente unico. Infatti, se da un lato è doveroso affermare l'unicità del docente per quanto riguarda i diritti ed i doveri del docente di ruolo, dall'altro è anche ben noto che una grossa discriminante all'interno di una stessa carriera è costituita dal salario.

Porre, come si fa in questo decreto, una differenza salariale all'inizio dei due ruoli di docenza, che si mantiene di fatto al termine delle carriere e che implica una subal-

ternità, almeno psicologica, del docente associato che sarà tanto più accentuata quanto più divaricata è tale differenza, significa affermare che le implicazioni di tale divario saranno, naturalmente, da un lato una corsa sfrenata dei docenti associati ai pochi posti disponibili di ordinario — ricordiamo che l'organico di ordinario è rigidamente fissato nella misura di 15 mila posti — che distrae inevitabilmente il docente associato dalla fondamentale funzione della didattica e dell'altro una corsa dei delusi nella loro rivendicazione ad un trattamento giuridico e normativo superiore.

Questo è lo spirito del nostro emendamento che mira ad accogliere un concetto di unicità della funzione docente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: di quella corrispondente del, *con le parole*: della classe corrispondente al.

8. 64.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Ancora una volta si verifica che l'ambiguità, così numericamente rilevante all'interno di questo decreto nei confronti dei lavoratori non docenti, non è casuale e ricopre significati ben precisi (*Commenti — Rumori*).

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi, vicini all'onorevole Pinto, di non disturbarlo.

MELLINI. Qui c'è un sistema organizzato per disturbare l'oratore.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Siediti e stai buono!

PINTO. Poiché i colleghi sono venuti qui a farmi perdere tempo non illustrerò l'emendamento. Vi regalo mezz'ora, così tra un'ora potrete ritornare.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole da: I docenti associati, *alla fine del comma con le seguenti*: I docenti inquadrati ai sensi dell'articolo 4 fra gli associati conservano il trattamento economico complessivo in godimento compreso quanto dovuto per gli assistenti ordinari da un incarico di insegnamento.

8. 9. REGGIANI, NICOLAZZI, VIZZINI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: che provengono dal ruolo degli assistenti ordinari.

8. 65.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Il nostro emendamento prevede che, al secondo comma, siano soppresse le parole « che provengono dal ruolo degli assistenti ordinari ». Vi chiediamo, approvando tale modifica, colleghi deputati, di sciogliere un ulteriore nodo capace di creare artificiosi steccati e divisioni tra i lavoratori dell'università anche sul piano del trattamento economico.

I docenti che provengono dal ruolo degli assistenti ordinari sono privilegiati rispetto a tutte le altre figure di docenti subalterni. Ciò perché la subalternità di questi docenti ha radici qualitativamente diverse da quelle degli altri docenti. Gli assistenti ordinari di ruolo infatti, sono passati attraverso il filtro di un'università d'*élite*, arrivando ad entrare in ruolo attraverso un meccanismo caratterizzato da una fase iniziale di volontariato spesso condizionato da manovre clientelari. La selezione di questi docenti avveniva attraverso una sorta di stratificazione di classe, soprattutto in quelle facoltà dove il

lavoro dell'assistente si svolge a tempo pieno, mentre — è bene non dimenticarlo — quello dei baroni consiste in una attività che è tutt'altro che a tempo pieno. Divenivano, quindi, assistenti ordinari coloro che provenivano da famiglie agiate ed erano pertanto in grado di intraprendere la fase iniziale e subalterna della carriera universitaria senza risentire di difficoltà economiche. Il tipo di strutture universitarie esistenti, inoltre, rendeva possibile l'effettuazione di concorsi per assistenti ordinari che si svolgevano secondo meccanismi che portavano a quella che non è una forzatura definire una classica spartizione della torta da parte dei baroni.

Si otteneva così la subordinazione della intelligenza e delle capacità degli aspiranti assistenti allo strapotere baronale, alla mercificazione della cultura, alla degradazione della ricerca scientifica e dell'università nel suo complesso. Ben diversa è invece l'origine, la composizione sociale, l'atteggiamento di quella massa di precarî che hanno reso possibile la sopravvivenza di questa università, quegli insegnanti che hanno permesso per lo meno di arginare la caduta della nostra università. Distinguere tra incaricati e assistenti — e torno subito nel merito dell'emendamento, cogliendo anch'io il suggerimento che le sta dando, signor Presidente, il funzionario che l'assiste —, all'interno del ruolo degli associati, privilegiando gli ultimi, significa privilegiare coloro che in generale, in una situazione come quella che ho descritto, sono di fatto subalterni, per il loro modo proprio di essere, ai baroni. Non voglio avere nei loro confronti un atteggiamento strettamente punitivo, però mi sia consentito di dire che è necessario che i vantaggi che sono sempre stati loro concessi siano ridimensionati: così che, almeno, certe categorie, che di vantaggi ne hanno avuti pochi, possano essere trattate con maggior giustizia.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INGRAO

PINTO. E proprio per permettere un cambio di Presidenza ben articolato, concludo subito l'illustrazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, dopo la parola: ordinari, *aggiungere le parole*: ed i professori incaricati che maturino quattro anni di incarico entro l'anno accademico 1978-79.

8. 66.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, dopo la parola: ordinari, *aggiungere le parole*: ed i professori incaricati che maturino cinque anni di incarico entro l'anno accademico 1978-79.

8. 67.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, dopo la parola: ordinari, *aggiungere le parole*: ed i professori incaricati che maturino sei anni di incarico entro l'anno accademico 1978-79.

8. 68.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, dopo la parola: ordinari, *aggiungere le parole*: ed i professori incaricati che maturino sette anni di incarico entro l'anno accademico 1978-1979.

8. 69.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, dopo la parola: ordinari, *aggiungere le parole*: e gli incaricati di insegnamento da almeno un anno in possesso di libera docenza.

8. 70.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, dopo la parola: ordinari, *aggiungere le parole*: e gli in-

caricati di insegnamento da almeno due anni in possesso di libera docenza.

8. 71.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, dopo la parola: ordinari, *aggiungere le parole*: e gli incaricati di insegnamento da almeno tre anni in possesso di libera docenza.

8. 72.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, dopo la parola: ordinari, *aggiungere le parole*: e gli incaricati di insegnamento da almeno un anno in possesso della libera docenza confermata.

8. 73.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, dopo la parola: ordinari, *aggiungere le parole*: e gli incaricati di insegnamento da almeno due anni in possesso della libera docenza confermata.

8. 74.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, dopo la parola: ordinari, *aggiungere le parole*: e gli incaricati di insegnamento da almeno tre anni in possesso di libera docenza confermata.

8. 75.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Onorevole Pinto, ritengo che questi emendamenti debbano essere svolti congiuntamente poiché sono in stretta connessione tra loro, differenziandosi solo per il termine temporale che ciascuno di essi prevede.

PINTO. Signor Presidente, non soltanto concordo con quanto lei dice, ma, proprio per snellire l'andamento dei lavori (*Commenti*) e vista l'agevole interpretazione di questi emendamenti, li do per illustrati.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: la classe di stipendio più favorevole, *con le seguenti*: il parametro di stipendio più favorevole.

8. 8.

DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: sino al loro inquadramento nel corso di tempestiva presentazione di regolare domanda o comunque sino alla cessazione delle stabilizzazioni previste dal successivo articolo 12, comma quarto, i professori incaricati stabilizzati a titolo retribuito conservano la retribuzione dell'incarico, anche in deroga alla vigente disciplina in tema di retribuzione degli incarichi complementari. Dopo il loro inquadramento come professori associati, essi conservano la predetta retribuzione a titolo di assegno personale.

8. 125. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, SERVELLO, ROMUALDI, VALENSISE.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

I professori ordinari ed associati ottengono la ricostruzione della carriera sulla base dell'integrale riconoscimento degli anni durante i quali sono stati cumulati l'ufficio di assistente di ruolo e l'incarico di insegnante retribuito, ovvero due incarichi di insegnamento retribuito; di metà degli anni durante i quali l'interessato ha svolto l'incarico di insegnamento o l'ufficio di assistente di ruolo.

8. 126. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, SERVELLO, ROMUALDI, VALENSISE.

Al quinto comma, sostituire le parole: ovvero con un secondo incarico retribuito, *con le parole*: diverso da quello di assistente di ruolo.

8. 127. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, VALENSISE, SANTAGATI, SERVELLO, ROMUALDI.

L'onorevole del Donno ha facoltà di svolgerli.

DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, l'uomo economico ritorna sempre a galla perché gli ideali, anche i più alti e più nobili, passano attraverso le acque del fiume economico. Non per affermare e difendere qualsiasi materialismo storico, ma per l'essenza stessa delle cose, l'uomo economico emerge sempre e dovunque talmente che il Bentham aderisce alla tesi che la vita sia un campo di battaglia dove una stirpe scellerata e dura, morendo, pugna per lo scarso pane, e osa tranquillamente e non esita a definire la morale come la volontà attiva e fattiva di estendere il benessere al maggior numero possibile di persone.

Alla base della vita vi è la quotidiana manna, Dante direbbe: « senza la quale per questo aspro deserto a retro va chi di più gir s'affanna ».

E la manna non è solo la luce intellettuale piena d'amore, ma è il pane quotidiano. Proprio per questo con discrezione, ma nel tempo stesso con senso concreto della realtà, abbiamo messo in evidenza ed insistiamo sul lato economico del trattamento ai professori universitari e al secondo comma dell'articolo 8 rivendichiamo per il corpo insegnante la classe di stipendio più favorevole e proponiamo che i professori incaricati stabilizzati conservino, a titolo retributivo, lo stipendio dell'incarico, anche in deroga alla vigente disciplina in tema di retribuzione degli incarichi complementari.

Dopo il loro inquadramento come professori associati, essi dovrebbero conservare la predetta retribuzione a titolo di assegno personale. So bene che questo non corrisponde alla prassi retributiva, ma si tratterebbe semplicemente di un provvedimento eccezionale per tempi speciali, quale potrebbe essere il Natale che si avvicina.

Sempre all'articolo 8, secondo comma, insistiamo ancora perché i professori ordinari ed associati ottengano la ricostruzione della carriera sulla base dell'integrale riconoscimento degli anni, durante i quali sono stati cumulati l'ufficio di assistente di ruolo e l'incarico di insegnamento retribuito, oppure che abbiano avuto due incarichi di insegnamento retribuito. Qualcuno dirà che è un po' troppo, ma non basta.

Abbiamo anche chiesto per il punteggio economico che vengano considerati e valutati, ai fini dello stipendio, metà degli anni durante i quali l'interessato ha svolto solamente l'incarico di insegnamento o l'ufficio di assistente di ruolo.

Se è vero che le nobili idee sospingono d'impeto le anime franche e generose, sono lieto di poter dare un contributo alla tesi economica così caldamente e appassionatamente difesa dagli onorevoli Gorla e Pinto. Con essi, insieme al grande apostolo delle genti, posso ripetere anch'io *bonum certamen certavi*. Sto combattendo una buona battaglia per il pane quotidiano dei professori universitari.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: più favorevole, *con la parola*: precedente.

8. 76. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sopprimere il terzo comma.

8. 77. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sopprimere il quarto comma.

8. 78. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Qualora i professori di ruolo, ordinari ed associati, abbiano cumulato un incarico di insegnamento retribuito con il loro ufficio o con quello che ha dato diritto all'inquadramento, conservano l'eventuale eccedenza di trattamento economico complessivo a titolo di assegno personale riassorbibile con decorrenza pari a quella fissata nel quinto comma dell'articolo 12. Il ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, procederà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione al riconoscimento totale del servizio pre-ruolo delle figure di professore ordinario, associato ed aggiunto universitario, tenendo conto di tutti i servizi menzionati negli articoli precedenti.

8. 10. MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Provvisoriamente agli aggiunti universitari compete come trattamento economico quello corrispondente al parametro iniziale previsto per l'assistente di ruolo, aumentato di tutte le indennità integrative attualmente in godimento al personale che si trova in tale ruolo.

8. 79. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il sesto comma con il seguente:

La carriera degli aggiunti si svolge in conformità delle norme già previste per la carriera degli assistenti ordinari. Il trattamento economico per le quattro classi è rispettivamente quello di 490, 404, 304, 204 millesimi del trattamento dei professori ordinari della prima classe. Ad essi sono applicate le disposizioni sui servizi preruolo già disposte per gli assistenti.

8. 5. COSTAMAGNA.

Poiché l'onorevole Costamagna non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al sesto comma, sostituire le parole: il 70 per cento di quella corrispondente del professore associato, *con le parole*: il 100 per cento di quella corrispondente del professore ordinario.

8. 80. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sostituire le parole: il 70 per cento di quella corrispondente del professore associato, *con le parole*: il 95 per cento di quella corrispondente del professore ordinario.

8. 81. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sostituire le parole: il 70 per cento di quella corrispondente del professore associato, *con le parole*: il 90 per cento di quella corrispondente del professore ordinario.

8. 82. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sostituire le parole: il 70 per cento di quella corrispondente del professore associato, *con le parole*: l'85 per cento di quella corrispondente del professore ordinario.

8. 83.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sostituire le parole: il 70 per cento di quella corrispondente del professore associato, *con le parole*: l'80 per cento di quella corrispondente del professore ordinario.

8. 84.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al sesto comma, sostituire le parole: il 70 per cento di quella corrispondente del professore associato, *con le parole*: il 75 per cento di quella corrispondente del professore ordinario.

8. 85.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

PINTO. Presidente, avevo dato per illustrati gli emendamenti fino all'8.69! Quando mi ha dato la parola lo ha fatto sull'emendamento 8.66, che ho dato per illustrato insieme agli emendamenti 8.67, 8.68 e 8.69. Aspettavo che mi desse la parola sugli emendamenti 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74 e 8.75.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, mi spiace, ma le avevo detto che gli emendamenti dall'8.66 all'8.75 dovevano essere svolti congiuntamente, essendo strettamente connessi tra di loro.

PINTO. Allora giochiamo sulle parole! Gli emendamenti identici fra loro erano quelli che ho detto.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, stia calmo, perché qui non vi è alcuna intenzione di giocare ad alcunché. Glielo assicuro. Non so come possa avere dei dubbi a questo proposito. Le faccio presente che ho aggiunto una argomentazione molto precisa: cioè, la connessione che esiste tra tutti gli emendamenti che ho citato, dall'8.66 all'8.75. Mi spiace che non abbia capito bene. È tanto vero quello che le ho detto, che siamo poi passati agli emendamenti dell'onorevole Del Donno.

PINTO. Va bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. La prego, ma di una cosa non può dubitare: della buona fede della Presidenza! Le pare che facciamo questione per un emendamento in più o in meno? Vi è un po' di nervosismo e di stanchezza. Cerchiamo di intenderci adesso, per evitare altri equivoci per il futuro. Le sto chiedendo di svolgere gli emendamenti dall'8.80 all'8.85. Le chiedo di fare un'unica illustrazione, perché l'argomento è uno solo. Si tratta di percentuali che variano ed in questi casi si è ormai instaurata una prassi in questo senso.

PINTO. Sta bene signor Presidente. Logicamente, se mi capita, nel corso dell'illustrazione complessiva, farò anche riferimento ai vari emendamenti.

Chiediamo a tutti coloro che sono addentro a queste cose come mai, se i professori ordinari si lamentano dei loro miseri stipendi, gli altri dovrebbero contentarsi di una frazione degli stessi, pari al 70 per cento. Forse non è una domanda oziosa, signor Presidente, considerando i compiti che sono svolti da tali categorie. Sono compiti relativi agli aggiunti. Coloro che ottengono la nomina in ruolo, ai sensi del presente articolo svolgono compiti di ricerca scientifica, assicurano — è detto — agli studenti, anche di corsi diversi, la collaborazione nella scelta dei piani di studio, svolgono corsi ed esercitazioni e tutte le altre mansioni.

Non voglio ripetere questi argomenti, che ho più volte svolto. Non dimentichiamo i compiti relativi ai professori ordinari. Non dimentichiamo quindi anche gli esami e la preparazione dei piani di studio. I professori

ordinari sono titolari di una cattedra, dirigono la ricerca degli istituti, hanno alle dipendenze assegnisti e contrattisti, hanno voto esclusivo per determinate materie di predominante importanza; hanno diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche di consiglieri di amministrazione dell'università e di rettore.

Voglio ricordare i compiti degli ordinari proprio per dare una interpretazione valida e documentata ai nostri emendamenti, che chiedono un livellamento. I professori ordinari compongono esclusivamente le commissioni per i concorsi a cattedra ed hanno una presenza predominante in tutti gli altri concorsi per il personale docente. Senza dilungarmi, ricordo che già la magistratura ha espresso chiari pareri a questo proposito.

Nella realtà poi si vede che il maggior carico didattico è svolto dalle fasce meno considerate. Gli orari che vengono richiesti ai professori ordinari sono ridicoli. Dall'altra parte c'è gente che lavora anche dieci ore al giorno e molte volte tale lavoro non è nemmeno riconosciuto. Certo, alcuni presidi di facoltà hanno ammesso che le strutture reggono, seppure a stento, soltanto grazie a tale lavoro e a tale contributo. Ma tali riconoscimenti sono formali e sterili dal punto di vista pratico. Se noi chiediamo che venga inserito il concetto di docente unico, se vogliamo riaffermare l'uguaglianza dei lavoratori, allora non si richieda una retribuzione pari soltanto al settanta per cento delle dodici ore di lavoro previste per il docente ordinario. Tornando all'emendamento, senza voler dare ad esso un carattere punitivo, vogliamo evidenziare però la ragione per la quale tali emendamenti sono stati accorpati. È evidente il loro carattere di tentativo di contenimento. Tutti sappiamo come tali argomentazioni siano giuste. Tutti però sapete che il gruppo che si è stabilito al potere non rinuncerà facilmente ai suoi privilegi e forse pensa che mai possano essere messi in discussione.

Allora tutta la « scalettatura » nelle nostre richieste è fondata sulla speranza che un certo tipo di comportamento vergognoso venga fermato e i vari rapporti numerici espressi e contenuti negli emendamenti rappresentano tutta una gamma che va da un massimo ad un minimo indispensabile per una giusta ed onesta sopravvivenza.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sostituire le parole: di ruolo, *con le seguenti*: di ruolo, aumentato di tutte le indennità integrative attualmente in godimento al personale che si trova in tale ruolo.

8. 87.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, aggiungere in fine, le parole: Agli aggiunti universitari che abbiano precedentemente svolto servizio presso l'università in una o più delle qualifiche di cui all'articolo 6, è riconosciuta tutta l'anzianità pregressa maturata durante il suddetto servizio ai fini economici e giuridici.

8. 86.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Con questo emendamento noi proponiamo di aggiungere, alla fine del sesto comma, dopo le parole « per l'assistente di ruolo », le parole « Agli aggiunti universitari che abbiano precedentemente svolto servizio presso l'università in uno o più delle qualifiche di cui all'articolo 6, è riconosciuta tutta l'anzianità pregressa maturata durante il suddetto servizio ai fini economici e giuridici ».

Proponiamo questo emendamento perché ci sembra indispensabile riconoscere l'an-

zianità ai precari che siano divenuti aggiunti, per poter almeno in questa maniera salvaguardare il loro salario reale che, come abbiamo visto, ha quelle dimensioni ristrette che conosciamo. Infatti, se si fa bene attenzione, il parametro iniziale dell'assistente di ruolo corrisponde a circa 200 mila lire al mese; e, mentre l'assistente attualmente prende in più la indennità di ricerca ed altre indennità aggiuntive, lo stipendio dell'aggiunto è invece onnicomprensivo, se ci si attiene al criterio di questo comma senza ulteriore specificazione. Si arriva, dunque, all'assurdo che gente che lavora all'università da 8-9-10 anni (percependo 190-200 mila lire al mese) in un evidente stato di sottosalario, dunque, dopo essere passata ad aggiunto, continua a percepire la stessa cifra, con il solo vantaggio di aver riconosciuto il diritto agli assegni familiari e alla contingenza. Sembra, infatti, anche qui che i precari siano costretti a fare una specie di concorso solo per aver diritto agli assegni familiari ed alla contingenza. Sembrerebbe una motivazione ben strana se la finalità dichiarata per questo era quella di verificare una idoneità all'esercizio della didattica.

Non nascondiamoci che l'età media dei precari (che non sono, come si vorrebbe far credere, degli studenti privilegiati) è fra i 30 e i 33 anni; e che si tratta di lavoratori che lo Stato costringe a iniziare la carriera a questa età, pagando di persona ed in maniera molto pesante non proprie trascuratezze, ma inadempienze dello Stato di fronte ai problemi più gravi dell'università.

Uno stipendio come questo può essere sufficiente ad un lavoratore in giovane età, ma non ad uno che abbia questa età media.

È per queste considerazioni che abbiamo presentato il nostro emendamento. Voglio aggiungere anche che, per elementari criteri di perequazione retributiva in termini di salario reale fra tutti i lavoratori che operano nell'università, abbiamo intenzione di portare avanti lo stesso discorso anche per i lavoratori del pubblico impiego in generale e per tutti coloro che operano nei settori produttivi di beni e servizi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, aggiungere in fine, le parole: Nell'attesa dell'immissione del ruolo degli aggiunti universitari, a partire dalla data di conversione in legge del presente decreto, agli aventi diritto all'inquadramento in tale ruolo di cui all'articolo 6 compete il trattamento economico corrispondente al parametro iniziale già previsto per l'assistente di ruolo.

8. 88.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Il nostro paese (e quindi il Governo, come sua massima istituzione operativa) tratta in modo iniquo questa categoria di lavoratori, che assolve ad importanti compiti sociali di didattica e di ricerca nell'università e dovrebbe riflettere sull'intollerabilità di questa situazione e sulla necessità di eliminarla urgentemente.

Il decreto, tra mille ambiguità e trabocchetti, riconosce un diritto all'inquadramento in ruolo del personale attualmente precario. Bisogna, quindi, riconoscere il diritto ad un immediato adeguamento economico, che preveda anche la corresponsione della contingenza e degli assegni familiari, cioè la struttura salariale completa. Abbiamo dimostrato che il salario di questi lavoratori continua ad essere al di sotto del minimo di sostentamento, perché, diciamocelo con franchezza, oggi con 200 mila lire al mese non campa nessuno. È una situazione che va superata con un intervento immediato ed equo e pensiamo che sia logico e giusto quanto proponiamo con l'emendamento che sto illustrando.

È questo un sintomo, una prova ulteriore di volontà politica che, nella logica del testo, non potrebbe definirsi che volontà antipopolare. L'immissione in ruolo dei precari, in un ruolo che corrisponde per difetto alle mansioni da essi svolte durante il

precariato, va effettuata con estrema urgenza e chiediamo che, a partire dalla data di conversione in legge del presente decreto, agli aventi diritto all'inquadramento in ruolo competa il trattamento economico corrispondente al parametro iniziale già previsto per il ruolo stesso. A parte gli stipendi da fame, la condizione salariale è, infatti, incompleta per mancanza di contingenza ed assegni familiari. Oltre queste ragioni, non ne aggiungerò altre per sottolineare quanto tutto ciò sia intollerabile e come sia legato al risanamento di una situazione che presenta implicazioni di giustizia sociale e di buon funzionamento dell'università.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma aggiungere, in fine, le parole: Agli aventi diritto all'inquadramento nel ruolo degli aggiunti universitari spettano gli assegni familiari e l'indennità integrativa speciale dall'inizio del rapporto di lavoro in una o più delle qualifiche di cui all'articolo 6.

8. 89.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Con questo emendamento non si fa che recepire legislativamente quanto già riconosciuto dal potere giurisdizionale; forse, è opportuno aggiungere una considerazione: questi poteri sono così separati, al punto da decidere sullo stesso argomento in maniera contrastante. Se il lavoro dei precari — come è stato illustrato — è equiparato a quello degli assistenti ordinari, in quanto lavoratori dipendenti, essi percepiscono assegni familiari e di contingenza; è ovvio che i precari non devono essere esclusi ancora una volta da questo tipo di retribuzione. In altri emendamenti si è parlato del loro riconoscimento giuridico: qui vogliamo proporre il loro riconoscimento dal punto di vista salariale.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, non mi sembra di proporre cose assurde, ma fatti reali. Tutti i lavoratori — senza esclusione di sorta — intendono veder realizzato quello che è il loro diritto. Invece, improvvisamente i precari della scuola rischiano di essere trasformati in lavoratori di seconda serie. Essi vengono retrocessi senza conferire loro alcun riconoscimento. Tutto ciò mi sembra chiaramente dequalificante proprio per tutti coloro i quali, per anni, hanno portato avanti una battaglia di uguaglianza e giustizia all'interno del movimento dei lavoratori a tutti gli effetti. È grazie a queste lotte, oltretutto, che si è potuto anche fare in modo che la magistratura si pronunciasse in quel senso.

A proposito di questo, siamo sicuri che nessun magistrato solleverà la questione dell'incostituzionalità di questa norma qualora venisse approvata nella sua stesura originaria: dare gli assegni familiari e la contingenza dall'inizio del rapporto di lavoro non significa dare qualcosa di più ai precari rispetto a quanto loro spetta per un giusto diritto.

Quindi, ci auguriamo che il Governo si pronunci su questi emendamenti e su queste questioni; se il Governo dimostrerà la sua sensibilità, non farà altro che rendere giustizia ai lavoratori. Penso che il fatto di rendere giustizia non debba porre nessun problema a chi governa.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al settimo comma, sostituire le parole: Fermo restando, *con*: Si stabilisce.

8. 90.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al settimo comma, dopo le parole: di tutto il personale, *inserire le parole*: docente e non docente, *e sostituire la virgola dopo* università *con un punto.*

8. 91.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, sostituire le parole: non docente, *con le parole*: docente e non docente.

8. 95.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Questo emendamento è il frutto, il prodotto di lotte, spesso dure, dei lavoratori non docenti che — come è noto — svolgono « surmansioni » rispetto alla qualifica ufficiale, in base alla quale sono inquadrati e retribuiti. Mi si perdoni questo neologismo del « surmansioni », ma credo rappresenti abbastanza bene il concetto.

Questo comma è il primo sintomo che l'università deve cominciare a funzionare non con un organico falso e, per la maggior parte, nero, ma sulla spinta delle proteste, delle mobilitazioni e delle lotte. Deve funzionare, però, nella legalità: deve assolvere ai suoi compiti istituzionali pagando i lavoratori per quello che fanno e inquadrandoli sulla base delle mansioni effettivamente svolte.

Ma se pure questo principio è punitivo, noi dobbiamo rovesciarlo in senso positivo, cominciando a domandarci che significato abbiano le cose proposte da questo comma, riguardando solo i docenti e non tutto il personale. Che senso ha che nelle università si cominci a regolarizzare la posizione da un punto di vista amministrativo, se la stessa università, per quello che riguarda l'attività didattica e di ricerca, continua a funzionare sulla base di quella che potremmo definire una illegalità diffusa, usando il lavoro nero per assolvere ai suoi compiti istituzionali ?

Il nodo che stiamo toccando è sostanziale; di fatto, la controparte dei lavoratori (ministro, rettori e professori ordinari) possono concedere, pur con molta reticenza, la bandierina della qualifica funzionale ai non docenti, perché ciò non ne intacca sostanzialmente la struttura, che rimane nei termini previsti dallo stesso decreto, sostanzialmente reazionaria e antidemocratica. Applicare lo stesso principio anche al personale docente significherebbe mettere seriamente in discussione i rapporti di forza e di lavoro, così come sono strutturati nelle università. Introdurre il concetto di inquadramento per mansioni per il personale docente significherebbe fare entrare la Costituzione, le leggi dello Stato che regolano e tutelano i diritti dei lavoratori negli atenei italiani, così come per legge dovrebbero essere tutelati in generale questi diritti. Questo significherebbe svecchiare e modernizzare la struttura profondamente feudale delle università, su cui si fondano i poteri baronali, rispetto ai quali, invece, sono funzionali il reclutamento precario, il lavoro nero, le forme di ricatto sul personale.

La qualifica funzionale per tutti i lavoratori, docenti e non docenti, significherebbe, da una parte, avvicinarsi seriamente a quella domanda sindacale di base, che in tutte le istanze è emersa da anni — e cioè quella di uno stato giuridico unico per docenti e non docenti — e dall'altra significherebbe dare un serio colpo all'arbitrio baronale, su un terreno estremamente delicato, quello del reclutamento, oltre che sul terreno dell'organizzazione interna dell'università.

Tutti sanno, ad esempio, che i lavoratori docenti precari sono in modo coercitivo (usando una parola brutta, ma efficace) sur-mansionati, rispetto alle mance — perché di questo si tratta — ed ai contratti, agli assegni di cui sono titolari. Tutti sanno che questi lavoratori non sono super-studenti che percepiscano borse di studio, ma docenti a tutti gli effetti, perché sappiamo che fanno esami, esercitazioni, seminari. Dagli atti istruttori di alcuni ricorsi alla magistratura è emerso addirittura che costoro sono costretti, per lo stato di ricattabilità personale cui sono sottoposti, a svolgere mansioni di non docenza, che non

rientrano minimamente nel ruolo cui sono assegnati e nella qualifica professionale che di fatto già ora ricoprono e viene loro riconosciuta: essi riordinano biblioteche, puliscono e ordinano materiali. Tutto questo, però, non viene riconosciuto, anzi viene negato ufficialmente, perché si vuole mantenere questa stessa organizzazione clandestina e illegale del lavoro nell'università.

Qualifica funzionale, inquadramento per mansioni: questi sono obiettivi e conquiste da estendere a tutti, anche ai docenti incaricati con tutte le loro stratificazioni interne. È assurdo che essi abbiano diversità di trattamento, di stato giuridico e di fatto e diversità di sbocchi, quando è ormai noto che dal punto di vista delle mansioni, che effettivamente svolgono, non passa alcuna differenza tra un incaricato e un pluriennale professore ordinario.

Chiediamo ad un qualsiasi studente se sa distinguere, dal punto di vista dei servizi che riceve, dei contributi e stimoli che gli vengono dati, un professore ordinario da un professore incaricato. Molto spesso la differenza c'è, ma non a favore dell'ordinario. Lo studente non distinguerà, in generale, almeno dal punto di vista dei servizi che gli vengono forniti e indipendentemente dal giudizio di merito sulla qualità dei servizi medesimi, non saprà distinguerli, dicevo, dal punto di vista delle mansioni, poiché tutte e due tengono corsi, seguono tesi, fanno esami e ricerche. Lo studente potrà al massimo distinguerli per una caratteristica che non è propriamente una qualità che fa dell'ordinario la figura posta al vertice della piramide universitaria; egli potrà forse distinguerli cioè per l'arroganza che sarà un tratto distintivo tra le due figure rispetto al modo con cui viene trattato, o per la deferenza servile da cui l'ordinario viene circondato. Vorrei che qualcuno mi spiegasse se queste differenze hanno qualcosa a che fare con le mansioni.

La qualifica funzionale e l'inquadramento per mansioni per tutto il personale docente e non, va anche nella direzione di quell'altra domanda che potremmo definire, a giusto titolo, storica che ha caratterizzato le lotte e le mobilitazioni in questi anni negli atenei, e cioè il docente unico sarebbe dunque un primo passo verso questa direzione al di là delle etichette formali e degli ostacoli iniziali che la casta degli ordinali pone tra sé e tutto il personale subalterno. Si arriverebbe, quindi, ad una qualche regolamentazione oggettiva, non basata sull'arbitrio personale, dei rapporti di lavoro nel segno della legalità, nel segno dei princìpi costituzionali che — ricordiamolo bene visto che spesso ci si riempie la bocca di queste parole e di questi riferimenti — anche la magistratura ha spesso citato, nell'applicazione del principio generale secondo il quale ad uguali mansioni va riconosciuto uguale trattamento economico.

Per concludere, signor Presidente, noi intendiamo costruire un pezzetto di quel discorso che ci deve portare ad un duplice obiettivo, cioè al conseguimento di una maggiore giustizia sociale e retributiva ed insieme a spianare la strada verso un risultato fondamentale per la concezione stessa del ruolo docente all'interno dell'Università, quello dell'attuazione del docente unico. L'obiettivo del docente unico non può infatti essere soltanto indicato in linea di principio come necessità, come cosa positiva, ma deve essere sostanziato, quando ci si accinge a legiferare, da tutti i singoli interventi che, trattando la normativa della Università, possano risolvere i problemi esistenti in una direzione coerente rispetto al risultato che si dichiarà di voler raggiungere, cioè quello del docente unico. Una parte di tali interventi è appunto rappresentata dal contenuto dell'emendamento che ho testé illustrato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, sopprimere le parole: non docente.

8. 92.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al settimo comma, aggiungere dopo le parole: e si articolerà in, *la parola*: nove.

8. 100.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al settimo comma, aggiungere dopo le parole: e si articolerà in, *la parola*: otto.

8. 99.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al settimo comma, aggiungere dopo le parole: e si articolerà in, *la parola*: sette.

8. 98.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al settimo comma, aggiungere dopo le parole: e si articolerà in, *la parola*: sei.

8. 97.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al settimo comma, aggiungere dopo le parole: e si articolerà in, *la parola*: cinque.

8. 96.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Ci era stata rivolta, nel corso della illustrazione di precedenti emendamenti, l'obiezione che essi contenessero troppi numeri. Ritengo che, dedicando un po' di attenzione agli emendamenti che sto per illustrare, si possa invece capire come intorno a certi numeri si gioca l'intera organizzazione dell'università ed il superamento di quanto di vecchio in essa esiste.

Crediamo che l'inquadramento in livelli di tutto il personale universitario possa rappresentare un reale ed importante obiettivo di trasformazione dell'organizzazione del lavoro nelle università, se ispirato a basilari princìpi, quali quelli della qualifica funzionale e quello del riconoscimento delle mansioni svolte da tutto il personale.

Il discorso relativo al numero dei livelli è antico e ritengo che le nostre proposte possano risultare incomprensibili se non se ne percorre brevemente a ritroso la storia.

Attualmente il personale delle Università non ha ancora ottenuto un contratto di lavoro, nonostante la lunga battaglia condotta per ottenerlo. L'organizzazione delle carriere è, per questa ragione, tuttora ancorata all'interno dell'Università ad una rigorosa divisione dei ruoli basata sulla distinzione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale e ad altre ulteriori divisioni in entrambe le direzioni. Se si esaminano anche superficialmente le caratteristiche dell'organizzazione del lavoro all'interno dell'università, appare evidente come non sia possibile tracciare un comune denominatore, non soltanto di classe, ma neppure di categoria, nell'insieme di tutti i lavoratori dell'università. La divisione di fondo passa chiaramente, anche se non schematicamente, tra personale docente e non docente, escludendo da quest'ultimo quello che svolge funzioni direttive, di progettazione, di controllo, e riguarda essenzialmente il tempo e le condizioni di lavoro. Con ciò intendiamo riferirci alla relativa autonomia del lavoro dei docenti, con delle differenziazioni che vedremo in seguito, e al carattere di esecutività del lavoro dei non docenti, le cui mansioni, soprattutto al livello ausiliario, sono quelle generali di tutto il pubblico impiego. Esse si accompagnano, in chi le svolge, alla coscienza, o anche solo alla sensazione, della loro improduttività. A questa situazione fa da contrappunto una normativa che prevede le più ampie libertà per il docente ed una partecipazione stratificata al potere, mentre riserva ai non docenti l'orario di lavoro, le trattenute in caso di sciopero, l'esclusione pressoché totale da ogni intervento e controllo sulle scelte che riguardano la gestione della didattica e della

ricerca, che pure ha conseguenze dirette sulla qualità e sulla quantità di lavoro di tutto il personale. L'identificazione di larga parte dei docenti con il proprio lavoro e con l'istituzione poggia su un privilegio che sostanzia la tipicità del docente ricercatore rispetto alla grande massa di lavoratori del pubblico impiego.

Questa identificazione, questo rapporto particolare con il proprio lavoro è favorito dalla struttura microcorporativa del lavoro di ricerca negli istituti universitari all'interno del quale il rapporto tra professore di ruolo o ricercatore anziano e giovane laureando o neolaureando ricorda la bottega del medioevo. Come nella bottega del medioevo — non a caso si usa il termine barone — la trasmissione dell'arte avviene anche oggi attraverso un intreccio tecnico-ideologico nelle facoltà scientifiche, all'insegna dei contenuti delle varie discipline nelle facoltà socio-umanistiche, siano pure i contenuti tradizionali o magari conciliativi del marxismo con l'accademia.

Impadronirsi di questo intreccio tecnico-ideologico garantiva in passato la cooptazione nella corporazione, oggi non è più così. Il fenomeno del dilatarsi del precariato, dei docenti subalterni è la spia non tanto di una mortificazione o di una pianificazione in senso industriale dell'organizzazione del lavoro didattico e di ricerca, quanto dell'attuale incapacità strutturale dell'istituzione ad offrire una prospettiva di inserimento al lavoro giovanile qualificato.

Ciò non significa completamente che l'organizzazione della scienza sia arretrata di fronte al modo di produzione capitalistica; essa corrisponde fino in fondo ad un ruolo periferico del capitalismo e della divisione internazionale del lavoro. Una situazione paragonabile ed analoga a quella delle piccole fabbriche, magari a carattere semiartigianale che pur inserite, per il loro essere decentrate, in un ciclo produttivo della grande impresa, non sono assolutamente in grado di controllare né di determinare le scelte effettive.

Coerente con l'attuale organizzazione del lavoro sono i meccanismi attraverso i quali si garantisce la gestione della istituzione. In tutti gli organi di gestione è presente la distinzione tra una casta di aventi diritto ed il resto del personale, oltre che degli studenti, cui, tutt'al più, può essere concesso di eleggere rappresentanti. Caduto per sempre il velo... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, non si lasci frastornare dagli avversari. Cerchi di concludere.

PINTO. È uno dei pochi motivi di distrazione, signor Presidente. Dicevo che, caduto per sempre il velo degli elogi, che un tempo copriva questa situazione, è ormai chiaro che ai lavoratori e agli studenti essa serve solo a garantire la riproduzione, così come è, della istituzione. Tutt'al più, può vedere nuove caste di potere sostituirsi alle vecchie. Ripeto, nell'ambito della stessa logica clientelare, l'articolazione è, semmai, più moderna, diversa, più studiata, più camuffata. Comunque, di fatto, va nella direzione che ho detto. Perciò, la lotta per la democrazia...

ANGELINI. Quella ateniese, o quale ?

PINTO. Tu hai problemi di democrazia ateniese, io ne ho di democrazia in Italia. Può darsi che sia settoriale, ma io lotto per la nostra democrazia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ! Onorevole Pinto !

PINTO. Ma non è assolutamente a livello polemico, Presidente ! Non succede niente.

Ha importanza decisiva — dicevo — la lotta per la democrazia, che costituisce un terreno di scontro dialettico con la vecchia classe baronale, legata ai vecchi poteri politici, non poi tanto vecchi visto che hanno trent'anni ! È vero che non se li portano bene, ma è anche vero che la politica dei nuovi partiti che stanno entrando a far parte di coloro che controllano le università, è quella sotto gli occhi di tutti. Per certi partiti, infatti, la democrazia in queste strutture è essenzialmente allargamento progressivo e controllato degli organi di gestione

a tutto il personale. Allargamento che, con un processo di un anno o due, doveva essere funzionale al proprio porsi come punto di riferimento di forze egemoni per quegli strati di docenti, di lavoratori e di studenti che vedevano semmai nella linea del nuovo modello di sviluppo, la possibilità di riconquistare un ruolo funzionale ad una trasformazione in senso progressivo della società italiana, ma che ora si presenta in molte situazioni come una chiara operazione di cogestione, a volte anche di sostituzione, in cui è sempre più difficile rintracciare il riferimento a contenuti diversi e a una diversa funzione sociale dell'università.

La nostra lotta per la democrazia e la nostra presenza negli organi di gestione, a cominciare dai comitati di istituto, che sono i soli a vedere la partecipazione di tutto il personale, deve quindi accompagnarsi alla lotta per modificare l'organizzazione del lavoro, per realizzare un effettivo controllo dal basso sui programmi di ricerca, sulla gestione dei fondi, sul reclutamento, sulla organizzazione della didattica. Risulta cioè evidente, per tutto ciò a cui ho fatto riferimento nella illustrazione, perché poniamo la necessità di restringere il più possibile i livelli funzionali. Vogliamo una nuova organizzazione del lavoro, ma questo non basta. Occorre che in base agli stessi orientamenti siano inquadrati sia i docenti sia i non docenti. Ecco allora la ragione del dibattito sul numero dei livelli. Non si deve prevedere un numero dei livelli incompatibile con questo orientamento. Occorre quindi unificare il più possibile le figure e i profili professionali e funzionali. Per questo, nei vari emendamenti prevediamo cinque livelli (docenti, non docenti, aggiunti, associati, ordinari), oppure sei, sette o otto livelli. Per tali motivi abbiamo formulato la proposta di emendamento, che dovrebbe essere considerata giusta, al fine di sottolineare l'esigenza di restringere e dilatare i livelli quanto più è possibile: più si restringono i livelli, più l'arco è vasto. Lo sforzo per operare nella unicità del docente una uguaglianza dei vari livelli, tende ad eliminare le ingiustizie e le disuguaglianze su cui in effetti si regge la forza delle vecchie baronie.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al settimo comma, sostituire la parola: retributivo-funzionali, *con la parola*: funzionali-retributivi.

8. 101.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al settimo comma, sostituire la parola: retributivo-funzionali, *con la parola*: funzionali.

8. 93.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al settimo comma, sostituire la parola: accertamento, *con la parola*: riconoscimento.

8. 94.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al settimo comma aggiungere, in fine, le parole: l'inquadramento e i livelli del personale in servizio alla data di conversione in legge, dovrà venire attraverso il meccanismo di riconoscimento delle funzioni effettivamente svolte. In attesa del riconoscimento delle mansioni svolte, l'inquadramento provvisorio dovrà essere definito entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, concordemente con le organizzazioni OOSS, sulla base della collocazione nelle attuali carriere, fatto salvo il diritto del lavoratore al riconoscimento delle mansioni e funzioni, che viene immediatamente avviato con le decorrenze giuridiche ed economiche già fissate.

8. 103.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al settimo comma, sostituire alla parola: accertamento, *la parola*: riconoscimento.

8. 102.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al settimo comma aggiungere, in fine, le parole: L'inquadramento nei livelli funzionali del personale, in servizio alla data di conversione in legge dovrà avvenire attraverso il meccanismo di riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte. In attesa delle mansioni svolte l'inquadramento provvisorio dovrà essere definito entro 15 giorni dalla data di conversione in legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio, concordato con le OOSS più rappresentative sul territorio nazionale sulla base della collocazione nelle attuali carriere, fatto salvo il diritto del lavoratore al riconoscimento delle mansioni e funzioni, che viene immediatamente avviato con le decorrenze giuridiche ed economiche già fissate.

8. 104.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al settimo comma, aggiungere in fine, le parole: L'inquadramento nei livelli funzionali del personale, in servizio alla data di conversione in legge dovrà avvenire attraverso il meccanismo di riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte. In attesa delle mansioni svolte l'inquadramento provvisorio dovrà essere definito entro 30 giorni dalla data di conversione in legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio, concordato con le OOSS più rappresentative sul territorio nazionale sulla base della collocazione nelle attuali carriere, fatto salvo il diritto del lavoratore al riconoscimento delle mansioni e funzioni, che viene immediatamente avviato con le decorrenze giuridiche ed economiche già fissate.

8. 105.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: L'inquadramento nei livelli funzionali del personale, in servizio alla data di conversione in legge dovrà avvenire attraverso il meccanismo di riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte. In attesa delle mansioni svolte l'inquadramento provvisorio dovrà essere definito entro 45 giorni dalla data di conversione in legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio, concordato con le OOSS più rappresentative sul territorio nazionale sulla base della collocazione nelle attuali carriere, fatto salvo il diritto del lavoratore al riconoscimento delle mansioni e funzioni, che viene immediatamente avviato con le decorrenze giuridiche ed economiche già fissate.

8. 106.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: L'inquadramento nei livelli funzionali del personale, in servizio alla data di conversione in legge dovrà avvenire attraverso il meccanismo di riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte. In attesa delle mansioni svolte l'inquadramento provvisorio dovrà essere definito entro 60 giorni dalla data di conversione in legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio, concordato con le OOSS più rappresentative sul territorio nazionale sulla base della collocazione nelle attuali carriere, fatto salvo il diritto del lavoratore al riconoscimento delle mansioni e funzioni, che viene immediatamente avviato con le decorrenze giuridiche ed economiche già fissate.

8. 107.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Tornando indietro nel tempo, vediamo come già in numerose istanze dei lavoratori, nelle piattaforme sindacali, era stata denunciata la differenza, verso la quale si tende, fra qualifica funzionale e mansioni realmente svolte. Queste differenze nell'università sono estremamente rimarcate, più che in altri settori del pubblico impiego. Troppe volte l'università è stata infatti ballottata nell'ambito dei contratti relativi al pubblico impiego. Voglio porvi alcuni riferimenti, presenti in un documento della organizzazione sindacale, sulla piattaforma relativa al personale non docente. Troppe volte gli operai bidelli hanno svolto lavoro di bibliotecario o di tecnico senza che nulla fosse loro riconosciuto. Si sono create gravi situazioni di disparità in cui persone sedute attorno allo stesso tavolo che riempivano gli stessi moduli percepivano però retribuzioni sensibilmente differenti. « La radicalizzazione » — prosegue sempre il documento del sindacato — « di queste palesi ingiustizie ha portato e continua a portare scompiglio e sconforto tra i lavoratori. La politica dei sacrifici non può essere semplicemente riassunta in politica sperequativa per i lavoratori dell'università. Si continua con il demandare i problemi più spinosi e le responsabilità più gravose ad altri organi. Ancora una volta il Governo sfugge ai propri doveri, con una strumentalizzazione delle forze sindacali, impotenti di fronte alle subdole ed aggiranti manovre governative, che rispolverano le commissioni della legge n. 808, con la falsa promessa di andare incontro alle esigenze dei lavoratori e stabilire i turni per l'agibilità delle strutture universitarie, e lascia semplicemente sospeso nell'aria il riconoscimento economico delle oggettive condizioni di disagio, mentre riserva a sé valutazioni più convenienti sul piano politico e soprattutto che comportino apparenti responsabilità minori. Si finge così di demandare alle forze sindacali la grande decisione di riservare alle democratiche forze governative le piccole responsabilità, venendo incontro con trucchi alle istanze dei lavoratori ».

Per quanto riguarda il contratto, la ripetuta opposizione del Governo a sedersi al tavolo delle trattative evidenzia la non disposizione dei partiti a lasciare alla trattativa sindacale punti qualificanti relativi all'organizzazione del lavoro e alla stessa definizione dei livelli salariali, perché ciò è chiaramente incompatibile con le ipotesi di riferimento generale (piano Pandolfi) che sono date a priori in quanto fattori decisivi di questo accordo politico e verso le quali i sindacati hanno dimostrato una totale subalternità.

Si chiedono inquadramenti rapidi e immediati di tutto il personale e rivalutazioni salariali che utilizzino uno stanziamento medio *pro-capite* non inferiore alle 100 mila lire. Nel nuovo ordinamento del personale, invece, basato sul concetto di qualifica funzionale, si prevedono sette livelli nei quali sarà collocato il personale amministrativo, tecnico, operaio e parasanitario, sulla base del relativo grado di responsabilità e professionalità. Ciascun livello sarà contraddistinto con i seguenti criteri generali: complessità delle mansioni o funzioni, autonomia, responsabilità.

Il trattamento economico sarà ispirato al principio della chiarezza retributiva, assicurando uguale retribuzione a parità di qualità e di quantità del lavoro, qualunque sia l'amministrazione e il luogo del lavoro. Lo stipendio annuo lordo iniziale è fissato nella misura di 1.800.000 per il primo livello e, fatto pari a cento tale livello, i successivi saranno i seguenti: secondo livello 116, terzo 130, quarto 155, quinto 165, sesto 178, settimo 220.

La progressione economica dei livelli, ad eccezione del primo e del secondo, si svilupperà attraverso cinque classi stipendiali, oltre alla iniziale, con cadenza al terzo, al sesto, al decimo, al quindicesimo e al ventesimo anno, nonché con scatti biennali calcolati in ragione del 2,5 per cento della classe stipendiale conseguita.

Come previsto dall'accordo del marzo 1977, le piante organiche saranno definite nell'ambito della programmazione e della contrattazione biennale, secondo i criteri

fissati dagli articoli 13 e 14 della legge n. 808 del 1977. Nella prima applicazione del presente accordo, gli organici dovranno risultare dall'inquadramento definitivo del personale a termini delle fasce di accertamento.

Gli altri punti della piattaforma contrattuale riguardano l'aggiornamento e la riqualificazione (le 150 ore), l'ambiente di lavoro e la tutela della salute, l'orario di lavoro, i servizi per il personale, il pensionamento, l'estensione dello statuto dei diritti dei lavoratori.

Come si vede, lo stesso sindacato si pone il problema dell'accertamento delle mansioni e delle funzioni, proprio per portare avanti il discorso di una effettiva giustizia sociale tra i lavoratori dello stesso tipo. Penso che queste motivazioni siano sufficienti, aggiunte a tutte le altre che abbiamo dato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ottavo comma, sopprimere le parole: utilizzando tutti i livelli retributivo-funzionali previsti.

8. 108.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'ottavo comma, sostituire la parola: 60, *con la parola*: 15.

8. 110.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'ottavo comma, sostituire la parola: 60, *con la parola*: 30.

8. 111.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'ottavo comma, sostituire la parola: 60, *con la parola*: 45.

8. 112.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Questi nostri emendamenti propongono una riduzione dei termini ed infatti riteniamo che 60 giorni (quanti sono quelli previsti) siano veramente troppi e possano creare una situazione di lunga stasi, con conseguenze che possono risultare disastrose per la stessa università nel suo complesso, la quale da tempo è inefficiente per la mancanza di volontà politica che crea quella situazione già illustrata, che non richiamerò ulteriormente. Devo però ribadire ancora il carattere niente affatto pretestuoso, ma anzi importante per i tempi, della battaglia che stanno conducendo i lavoratori per il loro primo contratto. Da anni, versano in condizioni di incertezza ed indeterminatezza di fronte ad una controparte che ha sempre giocato sul tempo come elemento di forza e violenza per stroncare la volontà di lotta.

Non si tratta solo di opporsi alla tradizionale lungaggine che quasi sempre caratterizza la politica che viene portata avanti quando si vogliono affrontare i temi di riforma; si tratta di prevenire ogni possibile meccanismo atto ad impedire che il movimento dei lavoratori presente negli atenei venga soffocato da un dato che potrebbe apparire tecnico; questa lungaggine che si sviluppa implica una possibilità di azione distorcente, da parte dei gruppi di potere costituiti nell'università.

La discriminazione tra i lavoratori, la stessa inefficacia dell'azione di risposta che spesso viene provocata anche a partire dalle condizioni di diversità obiettiva in cui si trovano i lavoratori di questo settore, gioca come elemento negativo nella competenza della loro azione.

Quindi, togliere di mezzo queste lungaggini, questi spazi di manovra è un modo anche per evitare taluni elementi di distorsio-

ne che possono rivelarsi estremamente gravi come conseguenze.

Ebbene, io non credo, signor Presidente, che su questa materia — che del resto abbiamo avuto modo di trattare a proposito di proposte tecniche che tendevano a modificare in altri casi i termini per il compimento di determinati atti — sia necessario aggiungere altro.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'ottavo comma, sostituire le parole: dalla data del presente decreto, *con*: dalla data della conversione in legge del presente decreto.

8. 109.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

All'ottavo comma aggiungere, in fine, le parole: concordato con le OOSS.

8. 113.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'ottavo comma sostituire le parole: entro 60 giorni dalla data del presente decreto, *con le seguenti*: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. 131.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo do per svolto signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ottavo comma aggiungere, in fine, le parole: concordato con le OOSS più rappresentative sul territorio nazionale.

8. 114.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Con questo emendamento proponiamo all'ottavo comma di aggiungere alla fine le parole: « concordato con le OOSS più rappresentative sul territorio nazionale ». OOSS sta per organizzazioni sindacali. Una delle poche significative innovazioni che questo decreto pone è l'introduzione in linea di principio della qualifica funzionale per i non docenti. Si tratta di un punto che reputiamo della massima importanza, poiché — se correttamente applicato (e qui bisogna vedere se esistono le condizioni e la volontà per farlo) — implica una organizzazione del lavoro all'interno dell'università radicalmente diversa nella quale tutti gli operatori possono trovare parità di diritti e dignità di lavoro.

Non è un caso che su questo punto le organizzazioni sindacali abbiano basato la loro ipotesi contrattuale che — mi sembra — è stata sufficientemente richiamata negli interventi che precedentemente abbiamo avuto modo di svolgere, come non è un caso che, per difendere tale principio, si siano mobilitati i lavoratori dell'università con decine di giornate di sciopero.

A nostro avviso, per il carattere generale di questo decreto, teso a restaurare all'interno dell'università il predominio baronale, tale formulazione rimane a livello di dichiarazioni di principio. Un'ulteriore conferma arriva dal comma in questione, ove si afferma che i mezzi di accertamento oggettivo per l'inserimento di nuovi livelli funzionali saranno definiti da un regolamento da emanare da parte del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.

Qui tocchiamo uno dei punti fondamentali nei quali si rileva come, in realtà, il decreto confermi e rafforzi l'organizzazione gerarchico-burocratica dell'università.

Già nella proposta di piattaforma contrattuale, relativa all'inquadramento del personale docente e non docente, elaborata dalle segreterie nazionali CGIL-CISL-UIL, si dice testualmente: « Il nuovo ordinamento del personale, basato sul concetto di qualifica funzionale, si articolerà su sette livelli, nei

quali sarà collocato il personale amministrativo, tecnico, operaio e parasanitario, sulla base del relativo grado di responsabilità e di professionalità. Ciascun livello sarà contraddistinto da alcune declaratorie, organicamente articolate, secondo i seguenti criteri generali: complessità delle mansioni e funzioni, autonomia, responsabilità. Fermi restando i parametri citati, le proposte di declaratoria dovranno essere formulate in sede di accordo, nel confronto con le organizzazioni sindacali.

Il nuovo ordinamento del personale dovrà favorire la responsabilizzazione e la partecipazione, la mobilità orizzontale e verticale contrattata, il lavoro di gruppo di ogni attività, in cui è inserito il personale, ivi compresa l'istituzione di squadre di pulizia e di manutenzione, la formazione professionale e la costante riqualificazione, al fine di assicurare un continuo adeguamento dell'organizzazione del lavoro ai valori della democrazia e della funzionalità ».

Da questo documento si può dedurre un principio a nostro avviso assai importante, e cioè il fatto che questo concetto della qualifica funzionale deve essere strettamente legato a quello della contrattazione delle declaratorie e dei regolamenti, contrattazione che deve essere fatta con le organizzazioni sindacali.

L'inserimento dei sindacati confederali all'interno dell'università può essere considerato relativamente recente; esso avviene in un momento in cui il movimento dei lavoratori nel suo complesso avverte come essenziale il problema della riforma universitaria e dell'inquadramento del personale, problema che per le sue implicazioni di carattere generale non può essere lasciato ad organizzazioni autonome e di categoria, ma deve avvenire all'interno di una visione complessiva di una società, che deve vedere impegnato, accanto alle forze politiche ed al Parlamento, il movimento dei lavoratori nel suo complesso.

Si tratta inoltre di recuperare alla piena normalità della prassi democratica contrattuale e sindacale tutti i settori del pubblico impiego. Mentre, infatti, le lotte contrattuali del settore privato hanno visto crescere, dal 1968 in poi, la capacità del sindacato di incidere, non solo sul terreno immediatamente salariale, ma anche su quello dell'organizzazione del lavoro, della definizione dei livelli e dei parametri, altrettanto non avviene nel pubblico impiego, nel quale livelli e parametri sono definiti per legge con una impossibilità delle organizzazioni sindacali, nella maggior parte dei casi, di incidere realmente nelle scelte governative.

La proposta di inquadramento per mansioni non solo è rivoluzionaria — non nel senso pieno del termine — rispetto all'organizzazione universitaria nel suo complesso ma lo è in quanto presuppone una università profondamente e radicalmente riformata; presuppone il riconoscimento pieno del diritto sindacale a trattare su tutti i temi relativi all'organizzazione del lavoro; presuppone un profondo cambiamento nel costume dell'amministrazione pubblica italiana: presuppone la fine di un metodo per cui i regolamenti vengono imposti dall'alto, spesso attraverso decreti presidenziali o dalle direzioni generali dei ministeri.

Non è un caso che questo nuovo costume trovi molti oppositori sia all'interno delle forze corporative e baronali che stanno nell'università — che non a caso sono organizzate, per la maggior parte, in sindacati autonomi — sia all'interno delle forze politiche. Tutti ricordiamo la campagna alimentata da alcune forze politiche dopo gli accordi del marzo 1977 tra Governo e sindacati, accordi accusati di prevaricare il Parlamento nelle sue attribuzioni quando si trattava soltanto di riconoscere il nuovo ruolo del sindacato nella società. Tale impostazione è riconfermata in questo decreto nel quale, al riconoscimento formale dell'inquadramento per mansioni, si accompagna, ancora una volta, la riproposizione dell'esclusivo diritto dell'esecutivo ad emanare i regolamenti di applicazione che sono, in certi casi, molto più importanti della formulazione di principii generali.

Noi vogliamo che l'inquadramento per mansioni avvenga su criteri oggettivi eliminando qualsiasi spazio a giudizi quanto mai aleatori, che attribuiscano ai direttori di istituto tutti i poteri nel determinare chi deve

entrare nelle nuove mansioni. Per questo chiediamo che il regolamento, che deve stabilire questi criteri oggettivi, venga concordato con le organizzazioni sindacali più significative.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Preporre al nono comma le parole: Per il personale non docente di cui al precedente comma 7.

8. 115.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al nono comma, sopprimere le parole: da determinarsi con legge, *ed aggiungere, in fine*: concordato con le organizzazioni sindacali più rappresentative.

8. 116.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il decimo comma con il seguente:

L'inquadramento del personale non docente avverrà anche in soprannumero nel livello che compete alla relativa qualifica funzionale, il termine dell'accertamento delle funzioni e mansioni avrà decorrenza ai fini giuridici dal 1° gennaio 1977 e ai fini economici al 1° gennaio 1978, in quanto compatibili con le modalità dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975.

8. 117.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sopprimere l'undicesimo comma.

8. 119.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. L'emendamento che proponiamo mira a sostituire il comma decimo dell'articolo 8. Esso così recita: « L'inquadramento del personale non docente avverrà anche in soprannumero nel livello che compete alla relativa qualifica funzionale, il termine dell'accertamento delle funzioni e mansioni avrà decorrenza ai fini giuridici dal primo gennaio 1977 e ai fini economici al primo gennaio 1978, in quanto compatibili con le modalità dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975 ».

A nostro avviso dobbiamo cambiare la formulazione del decimo comma per alcuni motivi di carattere tecnico che potrebbero nascondere una volontà politica di attuare un tipo di inquadramento, a carattere punitivo, nei confronti dei non docenti in contraddizione con quel principio che, pure vagamente, anche se senza fissare contenuti reali, prevede questo tipo di inquadramento per mansioni e funzioni in questo decreto. Il provvedimento in discussione prevede, infatti, l'inquadramento per funzioni, ma prolunga la fase dell'accertamento che potrebbe durare anche all'infito, non essendo state fissate scadenze precise.

Abbiamo già vissuto l'esperienza della legge n. 808 e delle difficoltà presentate dalla sua applicazione. In questa occasione si nota ancora una volta la presenza di una volontà di dilazionare il più possibile l'inquadramento per mansioni, al fine di tenere anche nei confronti dei non docenti lo stesso atteggiamento che è stato tenuto nei confronti delle altre categorie e che è stato da noi denunciato. Con il meccanismo previsto dal decreto di cui si chiede la conversione in legge si tenta di mantenere in vita l'attuale organizzazione del lavoro all'interno dell'Università o di cambiarla di poco, con operazioni pilotate simili in tutto a quelle operazioni che vengono a volte attuate a livello parlamentare quando non si vuole prendere atto di problemi politici reali all'interno di una maggioranza, come sta avvenendo nell'attuale momento politico, in cui si stenta a trarre conseguenze chiare per il Parlamento e per il Paese rispetto alla situazione esistente.

Si cerca ancora una volta di mettere in opera le manovre clientelari di sempre, intro-

ducendo le più gravi divisioni all'interno delle categorie dei non docenti. Si vuole mantenere in vita una struttura gerarchica via via sempre più punitiva nei confronti delle categorie meno protette, peggio pagate, che svolgono le mansioni più pesanti e nocive e che fungono da supporto, con il loro lavoro, a tutta l'attività universitaria.

Noi vogliamo anche per i non docenti, direi ancor più per i non docenti, oltre che per i precari, il riconoscimento delle mansioni svolte e che continuano a svolgere. Una struttura così complessa e delicata come quella universitaria non può continuare a funzionare con una organizzazione del lavoro del tipo di quella attuale, secondo cui la norma è lo svolgimento e l'espletamento di attività che non competono in base agli attuali criteri di inquadramento del personale. Di ciò abbiamo già parlato fino alla nausea, riferendoci a quanto riguarda l'impostazione funzionale della vita dell'università, la didattica e la ricerca.

È sacrosanto, quindi, che le mansioni svolte dal personale che lavora presso le università vengano riconosciute e che i tempi dell'attuazione di una nuova organizzazione del lavoro non si allunghino.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al decimo comma, aggiungere dopo: l'inquadramento del personale, *le parole*: non docente.

8. 118. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire l'undicesimo comma con il seguente:

L'inquadramento del personale non docente avverrà, anche in soprannumero, nel livello che compete alla relativa qualifica funzionale, al termine dell'accertamento delle funzioni e mansioni ed avrà decorrenza ai fini giuridici dal 1° gennaio 1977 ed ai fini economici dal 1° gennaio 1978, in quanto compatibili con le modalità dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975.

8. 120. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il dodicesimo comma.

8. 3. TRABUCCHI.

L'onorevole Trabucchi ha facoltà di svolgerlo.

TRABUCCHI. Ho proposto la soppressione del dodicesimo comma, in quanto esso prevede l'introduzione di un meccanismo della cui pericolosità solo chi vive al di fuori dell'attività universitaria può non rendersi conto.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al tredicesimo comma, sostituire le parole: appartenenti al ruolo straordinario ad esaurimento di Trieste, *con le seguenti*: iscritto nel quadro speciale o nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, e della legge 13 marzo 1958, n. 248; *e le parole*: in applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, *con le seguenti*: anche con l'applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

8. 132.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Per il personale docente compresi gli aggiunti, l'inquadramento minimo provvisorio è quello previsto nei precedenti articoli, la decorrenza ai fini giuridici è fissata al 1° giugno 1977 ed ai fini economici al 1° ottobre 1978 in quanto compa-

tibile con le modalità dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975.

8. 121.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I docenti associati che provengono dal ruolo degli assistenti ordinari, conservano provvisoriamente, ove superiore, la classe di stipendio più favorevole.

8. 122.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Con questo emendamento proponiamo di aggiungere un comma finale all'articolo 8 del decreto in esame, teso a garantire la conservazione della classe di stipendio più favorevole eventualmente goduta dai docenti associati che provengono dal ruolo degli assistenti ordinari. Dirò molto brevemente che quella degli assistenti ordinari appare una delle categorie più maltrattate da questo provvedimento, anche se per ovvi motivi si parla molto più spesso dei precari. È chiaro che il principio che si vuole qui difendere e sostenere riguarda l'esigenza di non creare una situazione di penalizzazione economica per quelle categorie che passano ad un altro ruolo, soprattutto se tale ruolo rientra nel quadro della ristrutturazione dei vari livelli dei ruoli di docenza. La tendenza, sostenuta dalle richieste e dalle lotte dei lavoratori, dovrebbe essere quella di pervenire — come abbiamo anche qui ripetuto fino alla nausea — alla figura del docente unico: un docente, cioè, che abbia una unicità reale di mansioni e di funzioni. In questa logica, sono stati bloccati i concorsi per il ruolo di assistente. Questa figura era, infatti, caratterizzata da mansioni chiaramente di subdocenza, e rappresentava una fascia, per così dire, di manovalanza intellettuale che, come tutte le posizioni di subordinazione nell'ambito universitario, serviva soltanto a mantenere intatto il potere baronale. Pur avendo, infatti, una sostanziale parità di mansioni e funzioni rispetto al docente ordinario (il barone), ed essendo quindi essenziale al funzionamento dell'attività didattica e scientifica, non aveva però nessuna reale autonomia nell'esplicazione del suo lavoro. È giusto, quindi, che sia data agli assistenti la possibilità di passare al ruolo degli associati, che costituisce una delle fasce nelle quali si articola la figura del docente, nell'ambito del provvedimento in esame. E proprio perché si tratta di un passaggio ad un ruolo qualificato, non si capisce perché debba tradursi in una forma di penalizzazione economica. Se poniamo questo fatto accanto ad altri aspetti che caratterizzano il decreto in esame, e che tratteremo a parte, possiamo comprendere come questa figura dell'assistente ordinario assuma la caratteristica di « docente girovago ». Non si riesce proprio a comprendere quale sia la logica che ispira un tipo di provvedimento quale quello ora illustrato, e in particolare giustifica la penalizzazione economica connessa al passaggio di qualifica.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il nuovo ordinamento delle carriere relativo al personale non docente delle università, delle opere universitarie, degli osservatori astronomici e vesuviano verrà effettuato in livelli funzionali con retribuzione onnicomprensiva. I relativi livelli retributivi saranno identificati attraverso una scala parametrica dal parametro 129 al parametro 305, con valore del punto parametrico pari a lire 18.000 annue lorde, le carriere avranno durata di 20 anni nei quali, attraverso scatti biennali dell'8 per cento calcolati sullo sti-

pendio base di ciascun livello, si arriverà ad una retribuzione pari al 180 per cento della retribuzione iniziale. Successivamente si applicheranno scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sullo stipendio finale. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti, aventi valore di legge, per la definizione dello stato giuridico ed economico del personale non docente di cui al presente articolo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 123.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il nuovo ordinamento delle carriere relativo al personale non docente delle università, delle opere universitarie, degli osservatori astronomici e vesuviano verrà effettuato in livelli funzionali con retribuzione onnicomprensiva. I relativi livelli retributivi saranno identificati attraverso una scala parametrica dal parametro 100 al parametro 305, con valore del punto parametrico pari a lire 18.000 annue lorde, le carriere avranno durata di 20 anni nei quali, attraverso scatti biennali dell'8 per cento calcolati sullo stipendio base di ciascun livello, si arriverà ad una retribuzione pari al 180/100 della retribuzione iniziale. Successivamente si applicheranno scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sullo stipendio finale. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti, aventi valore di legge, per la definizione dello stato giuridico ed economico del personale non docente di cui al presente articolo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 124.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Con questi emendamenti ci proponiamo di affrontare almeno due nodi che non sono stati fin qui affrontati nel corso del dibattito. Si tratta di due nodi — a nostro avviso — di importanza assolutamente decisiva: il problema del personale non docente, in parte già lumeggiato, ed il problema del collegamento tra il personale universitario e i lavoratori del pubblico impiego nel loro insieme.

Sganciare il contratto del personale non docente da quello del personale docente significa, ovviamente, perpetuare una divisione che non va vista solo nei termini di una divisione ideologica tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, che non deve essere contestata solo per motivazioni di carattere generale, ma è una divisione che passa tra lavoratori che, sia pure in modo diverso, contribuiscono a rendere possibile l'attività universitaria nel suo complesso.

Pensando al personale non docente, non dobbiamo aver presente solo la figura del bidello o del custode, e non vogliamo certo con questo discorso sminuire l'importanza irrinunciabile del lavoro di costoro. Ma dobbiamo pensare anche a quella miriade di figure, sotto un profilo mansionale, quali tecnici di laboratorio, bibliotecari eccetera, il cui rapporto con l'attività didattica e di ricerca sicentifica è molto più diretto ed evidente.

Ci sia concesso ricordare senza la minima accentuazione retorica che ad una buona riuscita di un esperimento scientifico di qualsiasi tipo è ugualmente necessario il contributo del docente e del tecnico di laboratorio. Questo dovrebbe essere palese a tutti noi e anche a quella parte di noi che provengono e tuttora insegnano nelle facoltà umanistiche. È quindi necessario ribadire, fin da questo decreto (se proprio lo si vuol mantenere in vita, ma io spero di no), i criteri di inquadramento, di ordinamento delle carriere, di retribuzione economica, relativi al personale non docente. La richiesta che ciò avvenga tramite individuazione di precisi livelli funzionali, cui collegare i livelli retributivi, è legata alla più generale questione dei lavoratori del pubblico impiego, rispetto alle cui legittime richieste il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno finora avuto un atteggiamento che potremmo eufemisticamente definire di scarsa disponibilità; ed

hanno giocato, invece, pesantemente la carta della disgregazione e della divisione tra i lavoratori. Questo al di là dell'attività del Governo e del Parlamento, in sede di definizione legislativa, per non parlare delle pratiche amministrative e gestionali, all'interno del pubblico impiego, in cui la logica della politica di divisione, fondata su alcuni privilegi e sulla discriminazione economica, sulla attribuzione di straordinari, è un dato imperante.

Chiedere che la scala parametrica vada dal parametro 129 al parametro 305 significa tener conto dei livelli acquisiti dalle altre categorie dei pubblici dipendenti, che hanno già definito i loro contratti. È, quindi, un'operazione di unificazione contrattuale del pubblico impiego che, a parole, tutti sembrano voler perseguire. Mi riferisco ai ferrovieri e ai postelegrafonici. Questo significa garantire un aumento degli attuali livelli retributivi, significa, cioè, valorizzare, almeno da un punto di vista economico ed in una misura comunque legittima e ragionevole, il prezioso e insostituibile lavoro svolto da tali categorie non docenti.

Ma non solo. Altrettanto importante è sottolineare la volontà precisa degli estensori del decreto e dei suoi modificatori (per quanto è già stato fatto) di non introdurre in alcun modo elementi di ampliamento del già sin troppo elevato ventaglio salariale. E questo, colleghi, è elemento importante di perequazione formale, nel senso della acquisizione nel decreto — cioè in una legge dello Stato — di giuste esigenze di unità, riconosciuta ufficialmente da quella che, bene o male, si configura come la controparte istituzionale dei lavoratori dell'università.

È una questione aperta quella della controparte e non è il caso di svilupparla in questa sede. Potremmo provvisoriamente definirla nei termini che ho detto. A ciò va unita la possibilità di svuotare realmente il livello più basso per contribuire a realizzare ancora di più quella perequazione, in questo caso veramente sostanziale, tra i vari tipi di lavoratori non docenti. Il valore del punto parametrico, pari a 18 mila lire annue lorde, la durata della carriera, fissata in 20 anni, il meccanismo degli scatti biennali, sono omogenei alle rivendicazioni delle altre categorie del pubblico impiego.

Si tratta di obiettivi contenuti, d'altra parte, nelle più recenti piattaforme sindacali di questa categoria di lavoratori, quella del pubblico impiego appunto; in alcuni casi, come si diceva poc'anzi, essi sono addirittura contenuti nei contratti già siglati. Introdurre elementi di una piattaforma sindacale in un decreto-legge non significa scavalcare il corretto rapporto vertenziale fra lavoratori e Governo, che in questo caso costituisce il datore di lavoro, né tanto meno accettare il principio che proprio questo decreto, insieme ad altri, fa suo e porta avanti in forza della delega al Governo sui problemi dell'organizzazione e in generale delle condizioni del lavoro.

Ciò significa, al contrario, ribadire che all'interno di un settore di lavoratori, quale è quello dei lavoratori dell'università, non si possono introdurre ulteriori divisioni, ma è invece necessario affrontare contestualmente i problemi sia del personale docente sia di quello non docente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Il personale non docente in servizio presso l'opera universitaria dell'università degli studi della Calabria, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632, è inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli del personale non docente universitario da destinare all'università degli studi della Calabria, per la gestione del centro residenziale.

A detto personale, nel rispetto della dotazione organica, è riconosciuta la qualifica in godimento o corrispondente alle mansioni svolte alla data di entrata in vigore del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 632, l'anzianità maturata e tutti i diritti acquisiti ed acquisibili ai sensi ed agli effetti del decreto interministeriale del 23 gennaio 1978.

8. 7. RENDE, QUATTRONE, FRASCA, MISASI.

FRASCA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCA. Prendo la parola non soltanto per adempiere un dovere nei confronti dell'università della mia regione, ma anche per adempiere il mandato che mi è stato conferito dai colleghi Rende e Misasi.

L'università della Calabria è stato un centro che ha prodotto le maggiori tensioni avutesi nel paese contro il decreto Pedini; ciò perché, sin dal primo momento, ai docenti e agli studenti di quella università è apparso chiaro che, qualora il decreto fosse stato approvato, l'università della Calabria avrebbe subìto un danno notevole. Infatti, è quasi completamente ignorata dal decreto Pedini la specificità dell'università della Calabria rispetto a tutte le altre università del nostro paese. È una specificità che consiste prevalentemente nel carattere residenziale e sperimentale della stessa università. Per questa ragione siamo qui per sostenere alcuni emendamenti, proprio al fine di non far compiere all'università della Calabria dei paurosi passi indietro rispetto a certe conquiste realizzate fino a questo momento. Per altro, debbo dire che il nostro sforzo si inquadra nell'atteggiamento che ha assunto il partito socialista italiano sul complesso del decreto Pedini. È noto, infatti, che noi abbiamo cercato di sottoporre questo soggetto — il decreto Pedini — ad una terapia che potremmo definire d'urto. Infatti, siamo pervenuti alla considerazione che esso è nato affetto da gravi turbe. C'è ancora da aggiungere che la filiazione legislativa del ministro Pedini lascia molto a desiderare, presenta cioè delle paurose carenze, sicché i soggetti che essa produce, proprio perché non sembra responsabile, il più delle volte sono anomali.

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632, sopprime la funzione dell'opera universitaria dell'università della Calabria, ma non fissa né il come né i tempi per attuare tale soppressione.

In questo senso si sta lasciando l'università della Calabria in preda a paurose lacune, nonostante le insistenze che il corpo accademico, i non docenti, le forze politiche e sociali calabresi avanzano nei confronti del ministro perché provveda a colmarle.

Il settimo comma dell'articolo 8 del presente decreto-legge, per altro, prevede per i non docenti, e quindi anche per il personale delle opere universitarie, uno specifico ordinamento basato sul concetto della qualifica funzionale; ciò, ovviamente, in attesa del passaggio alla regione del personale non docente sulla base delle direttive della legge n. 382. Ebbene, l'una e l'altra disposizione di legge che io ho richiamato non tengono in considerazione la istituzione dei centri residenziali in seno all'università della Calabria, centri residenziali ai quali vengono, per altro, trasferiti diversi compiti propri dell'opera universitaria. Da qui, quindi, la *ratio* di questo nostro emendamento. Analogo emendamento era stato presentato al Senato da parte di un collega della democrazia cristiana, ma questo emendamento, che aveva trovato il favore del relatore, senatore Cervone, non è stato approvato per una inspiegabile opposizione sia del Governo sia del gruppo del partito comunista italiano.

FORTUNATO. È spiegabile!

FRASCA. Non è spiegabile affatto o, meglio, può essere spiegato tutto questo in base alla scarsa conoscenza della peculiarità dell'università della Calabria. Perché questa università, a differenza di tutte le altre università italiane, dispone di un centro residenziale che è stato istituito, ripeto, con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632, e se con questo provvedimento vengono trasferiti molti dei compiti dell'opera universitaria, non si capisce perché il personale dell'opera, anziché passare a questo centro universitario, debba passare alla regione. Credo che al Senato la senatrice Falcucci, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, e lo stesso presidente del gruppo parlamentare comunista non abbiano tenuto conto di tutto questo.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Commissione lo ha accolto.

FRASCA. Lo ha accolto la Commissione? Ne prendo atto, onorevole sottosegretario, e credo che questa sua dichiarazione dia già la risposta al collega comunista che, quasi quasi, mi rimproverava di aver fatto osservare che il gruppo comunista al Senato non aveva aderito a questo emendamento insieme con il Governo, in *tandem* con il Governo. Visto e considerato che la Commissione intende correggere la stortura e del decreto Pedini — quello che si riferisce alla Calabria, non quello attuale — e del voto del Senato, io non devo fare altro che ringraziare lei e la Commissione e prendere atto della giustezza di questa posizione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'indennità integrativa speciale è confermata ed attribuita dal 1° novembre 1978 a tutti i professori ordinari e associati, a tutti gli aggiunti, gli assistenti e i professori incaricati nella misura annua del 40 per cento dello stipendio base della classe più elevata della fascia di appartenenza. Le modalità per la corresponsione sono modificate nel senso che la privata attività portante all'esclusione deve conseguire un reddito annuo superiore a lire 6 milioni, al netto delle spese deducibili ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

8. 6. COSTAMAGNA.

Poiché l'onorevole Costamagna non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: debitamente ratificati, *con le seguenti*: in vigore tra l'Italia e gli altri Stati.

9. 15. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, SANTAGATI, SERVELLO, ROMUALDI, VALENSISE.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: rinnovabili per non più di due anni, *con le parole*: rinnovabili per non più di quattro anni.

9. 1. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Questo emendamento vuole sostituire al primo comma le parole: « rinnovabile per non più di due anni », con le parole: « rinnovabili per non più di 4 anni ». Il senso di questo emendamento sta nell'affermare il diritto-dovere dei lettori a proseguire per almeno un quadriennio la loro attività nelle università italiane per dei motivi che molto brevemente questa volta mi accingo a spiegare.

Si tratta di una categoria, alquanto anomala, per la verità, nel variegato panorama delle componenti universitarie, di quelle componenti che con questo decreto si affacciano per la prima volta alle soglie di una regolamentazione e normalizzazione giuridica. La figura del lettore è stata istituita come supporto ai normali corsi nelle varie facoltà al fine di preparare gli studenti all'apprendimento delle lingue straniere la cui conoscenza è requisito imprescindibile per lo svolgimento di una tesi di laurea che pretenda di avere un minimo di valore scientifico. Il lettore è un cittadino straniero, che opera in Italia sulla base di un accordo culturale con il paese di provenienza. La sua attività, ove sia svolta con la continuità e l'impegno necessari, è tale da consentire di seguire lo sviluppo dell'apprendimento linguistico da parte degli studenti. Si tratta di lavorare alla creazione di un rapporto didattico lungo almeno un quadriennio, perché tanti sono in media gli anni di durata di un corso di laurea.

Noi siamo per una scuola che sappia seguire i suoi studenti, senza far loro né da

megafono, né da impositore di verità predeterminate. Siamo un po' più dialettici, nella concezione della scuola e del rapporto fra le due categorie che ho indicato. In questo senso, la conoscenza delle lingue straniere è il requisito primo di una nuova scuola, di una nuova università, nella quale la conoscenza dei problemi deve essere di prima mano e la conoscenza dei testi non deve passare attraverso versioni e traduzioni di bassa lega, che sanno di imparaticcio, per non dire di peggio.

La cultura italiana deve perdere il suo complesso di inferiorità, che è tradizionalmente figlio soltanto di ignoranza, oppure di presunzione autarchica, di cui non ha gran senso neppure discutere. Mette conto soltanto di dire che, dinanzi a queste cose, non crediamo di collocare per nulla né in una logica elitaria, né in una concezione aristocratica il modo di apprendere; ma crediamo soltanto di assumere un punto di vista rigorosamente scientifico. Chiedere di potenziare la funzione del lettore e di portare a quattro anni il periodo di lavoro significa fare un primo passo decisivo, o comunque molto importante, verso l'affermazione del principio dello svecchiamento della cultura, per una appropriazione culturale e scientifica di prima mano, in cui l'apprendimento delle lingue straniere si può considerare il requisito primo, o comunque uno dei requisiti indispensabili. Ecco le ragioni del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: rinnovabili per non più di due anni, *con le seguenti*: rinnovabili una sola volta.

9. 2. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al secondo comma, dopo la parola: facoltà, *inserire le seguenti*: previo parere conforme del consiglio di corso di laurea interessato.

9. 3. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole:

L'assegno viene annualmente rivalutato rendendolo pari a quello percepito dal professore associato negli anni di carriera corrispondenti agli anni di servizio del lettore.

9. 4. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Il senso di questo emendamento è il seguente: una volta che si equipari ai fini dello stipendio il lettore incaricato al docente associato, non si capisce perché la progressione della carriera, sia pure per un periodo limitato di tempo, non debba essere analoga a quella del docente associato. In tale ottica non si vede perché anche la figura del lettore, inquadrata dal punto di vista del trattamento economico, secondo le norme del vigente diritto sindacale, debba poi vedersi annullata la rivalutazione annuale, di cui invece fruisce il ruolo del professore associato, cui essa è equiparata, come si sa, sul piano economico e giuridico.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, dopo la parola: facoltà, *inserire le seguenti*: previo parere conforme del consiglio di corso di laurea interessato.

9. 5. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al quinto comma, sopprimere le parole: o a cittadini italiani di madre lingua straniera.

9. 6. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al quinto comma, sostituire le parole da: ciascun corso, *fino alla fine del comma con le seguenti*: Per la durata dell'incarico valgono le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

9. 7.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, sostituire la parola: centocinquanta, *con la parola*: cinquanta.

9. 8.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quinto comma, sostituire la parola: centocinquanta, *con la parola*: settantacinque.

9. 9.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quinto comma, sostituire la parola: centocinquanta, *con la parola*: cento.

9. 10.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quinto comma, sostituire la parola: centocinquanta, *con la parola*: centoventicinque.

9. 11.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quinto comma, sostituire le parole: per non più di cinque anni, *con le parole*: per non più di sei anni.

9. 12.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Il contenuto dell'emendamento 9.8 è talmente ovvio da apparire sconcertante (*Si ride all'estrema sinistra*).

Sarà forse meglio che torni al mio posto all'ultimo banco: qui, nella fossa dei leoni, è forse troppo!

Dicevo che questo contenuto è fin troppo ovvio per chi conosca qualcosa di didattica e funzionalità dell'insegnamento, specialmente nell'apprendimento delle lingue straniere. Ridurre a 50 il numero degli studenti, significa contribuire sia pur minimamente ad una riqualificazione della credibilità (finalmente!) del rapporto docente-discente, su cui tanto la moderna pedagogia ha insistito, fino a raggiungere l'acquisizione irrinunciabile della massima personalizzazione dell'insegnamento.

Ciò vale in modo particolare per le lingue straniere, in cui la particolarità dell'insegnamento è requisito fondamentale ai fini di una didattica utile ed utilizzabile nella direzione programmata dal moderno apprendimento. Perciò sottoponiamo all'attenzione dei colleghi questi nostri emendamenti.

Col suo permesso, signor Presidente, tornerei al mio posto all'ultimo banco.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il sesto comma.

9. 13. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la parola: 4.000.000, *con la parola*: 5.000.000.

10. 4. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire la parola: 4.000.000, *con la parola*: 4.900.000.

10. 5. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire la parola: 4.000.000, *con la parola*: 4.800.000.

10. 6.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire la parola: 4.000.000, *con la parola*: 4.700.000.

10. 7.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire la parola: 4.000.000, *con la parola*: 4.600.000.

10. 8.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire la parola: 4.000.000, *con la parola*: 4.500.000.

10. 10.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire la parola: 4.000.000, *con la parola*: 4.400.000.

10. 11.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire la parola: 4.000.000, *con la parola*: 4.300.000.

10. 12.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire la parola: 4.000.000, *con la parola*: 4.200.000.

10. 13.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire la parola: 4.000.000, *con la parola*: 4.100.000.

10. 14.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. L'illustrazione di questi emendamenti penso che sia giusto farla in un unico contesto, essendo strettamente collegati fra di loro.

Riguardo al problema dell'assegno di studio per gli studenti universitari e, più in generale, riguardo al problema del diritto allo studio, crediamo che esso vada affrontato tenendo presente che abbiamo di fronte un quadro generale dell'università italiana chiaro e preciso. Non crediamo di dire nulla di nuovo se qui facciamo presente la situazione abnorme che si è venuta a creare a causa della cifra irrisoria posta come tetto massimo al reddito per poter usufruire del presalario.

Abbiamo avuto, quindi, figli di agiati professionisti che, com'è noto, sfuggono ad ogni accertamento fiscale e che usufruiscono ampiamente di tale presalario. I figli dei lavoratori a reddito fisso, i quali invece, non possono sfuggire alla dichiarazione veritiera del proprio reddito, si sono visti rifiutare questo diritto. Qualcuno dice che si vuole difendere il livello della scolarizzazione di massa raggiunto nel nostro paese. Noi crediamo che non sia questa l'intenzione del Governo in questo decreto, così come più volte ci hanno fatto pensare le stesse dichiarazioni del ministro Pedini. Come dimenticare, tra l'altro, che le opere universitarie, che dovrebbero garantire questa erogazione di fondi, questi servizi, sono da anni in mano alle clientele democristiane, che le utilizzano per tutto, fuorché come strumento di effettivo servizio per le migliaia di studenti disagiati, che vengono da altre città a studiare all'università? Avete mai fatto il conto di quante stanze sono a disposizione a Roma delle decine di migliaia di fuori sede? Ce ne sono al massimo 2 mila, e questo crea di fatto una situazione insostenibile; gli studenti sono costretti a rivolgersi a quell'infernale meccanismo che è il mercato degli affitti a Roma. Basta recarsi in uno dei quartieri adiacenti all'università, come ad esempio a San Lorenzo, per vedere come gli stu-

denti vivano, in più di uno in una stanza, e per di più costretti a pagare cifre alte, che non valgono certamente quanto si offre loro. In effetti sono le stesse leggi che consentono queste brutture, perché molti sono i ratti che si possono fare in virtù dell'equo canone. Forse queste cose vi sono note, onorevoli colleghi della maggioranza! Credete ancora che sia possibile vivere in una qualunque città italiana con le poche centinaia di migliaia di lire che costituiscono il presalario? Noi parliamo dell'assoluta mancanza di strutture in grado di assicurare una effettiva possibilità di studio e di lavoro entro i nostri atenei. Ecco quale è il problema: una università diventata di massa grazie alle lotte del movimento popolare ed un sistema di potere, un succedersi di Governi che hanno affrontato questo nodo — che non hanno risolto — per spingere sempre di più i giovani appartenenti a quei settori sociali più emarginati della nostra società a non iscriversi all'università.

Come stupirsi se, date queste condizioni materiali, non si tiene conto dei contenuti del sapere trasmesso nelle università, attraversate da grandi lotte di cui anche il rappresentante del Governo avrà sentito parlare? Come meravigliarsi della protesta giovanile? Sarebbe gravissimo, colleghi deputati, se da quest'aula ancora una volta mancasse una prova di sensibilità da parte nostra. La strada che vi accingete a percorrere ostinatamente troverà noi contrari, convinti come siamo di avere la forza per mettere in discussione tutta la problematica connessa al decreto. Facendo così, noi assolveremo al nostro dovere di oppositori, di una piccola forza che si è assunto un ruolo importante strada facendo contraddicendo così l'opinione precedente che riteneva che ai primi cedimenti, alle prime mance noi potessimo far marcia indietro. Noi abbiamo presentato questi emendamenti poiché riteniamo che essi entrino nel merito del problema, spetta a voi valutare e decidere su queste nostre proposte.

Come si possono risolvere i gravi problemi che affliggono l'università, senza dare una risposta positiva alla richiesta di sodisfazione di queste complesse esigenze che pure sono da tempo all'attenzione del Parlamento e su cui il Parlamento deve urgentemente pronunziarsi? Come si può pensare che sia possibile, colleghi deputati, onorevole rappresentante del Governo, svolgere attività di studio e di ricerca in una università in cui la gran parte degli studenti deve affrontare gravi ed elementari problemi di vita, come quello di riuscire a tirare avanti senza costituire un peso economico eccessivo per la propria famiglia? Come è possibile assicurare la corretta erogazione dei servizi necessari all'attività universitaria, senza prevedere l'esistenza di un controllo democratico e di massa sul funzionamento delle strutture attraverso la partecipazione degli studenti, delle organizzazioni sindacali e di tutti coloro che operano nelle università?

Troviamo riduttive e sbagliate le risposte che a questi problemi offre il decreto di cui si chiede la conversione in legge, che solo poche righe dedica a questi importanti problemi, in ordine ai quali non accettiamo che si dica saranno affrontati in sede di riforma dell'università. La riforma universitaria, infatti, anche se una discussione in merito è iniziata presso l'altro ramo del Parlamento, ancora non esiste.

Qualcuno ha fatto in modo che i giornali scrivessero che il decreto in discussione sarebbe stato definitivamente approvato nel corso della notte di venerdì. Chi ha detto ciò ha sbagliato i suoi calcoli: sono infatti le 21,30 di domenica 17 dicembre e l'opposizione è ancora viva: il decreto è ancora in discussione in quest'aula.

Se la vostra proposta di riforma dell'università, inoltre, è quella indicata dalla bozza Cervone i motivi di preoccupazione, a nostro giudizio, aumentano.

Proponiamo, innanzitutto, che venga posta fine alla più palese delle ingiustizie, che riguarda il tetto del reddito da non superare per aver diritto al presalario, tetto che deve essere opportunamente rivalutato, con riferimento ad un livello — intorno ai 5 milioni di lire, con un ulteriore incremento per ogni figlio a carico — che corrisponda alla media delle retribuzioni dei lavoratori a basso reddito, i cui figli hanno quindi dirit-

to pieno ad un sostegno che consenta loro di proseguire i propri studi, e renda quindi operante ed articolabile il diritto allo studio. Ci troveremo, altrimenti, invischiati nelle promesse, nella demagogia dei discorsi che si fanno in certi momenti ma che poi, nelle sedi opportune, quelle legislative ed operative, vengono dimenticati ed abbandonati.

Riteniamo, inoltre, che vadano affrontati al più presto, con provvedimenti coerenti ad un disegno di riforma progressista dell'università, gli altri problemi che abbiamo qui citato, signor Presidente, e in primo luogo quelli delle mense e degli alloggi, con la costruzione di nuove adeguate strutture, atte a rispondere alla domanda che di questi servizi oggi esiste ricorrendo anche a strumenti straordinari, visto che ci sono tante case sfitte. Si impone, poi, l'aumento dei presalari ad un livello tale da garantire una possibilità reale di sopravvivenza. E non si inventi la furberia per cui se si aumentano i presalari non si possono migliorare i servizi, restando immodificato il monte complessivo di fondi disponibili. In relazione a queste esigenze, siamo impegnati in una dura battaglia, nel Parlamento e nel paese, per fare in modo che una risposta positiva venga data a tali problemi. Questa risposta positiva non è venuta né dal decreto predisposto dal Governo, né tanto meno dalle modifiche che ad esso finora sono state apportate.

Per questo siamo fermamente impegnati a contribuire, con il nostro emendamento, a rendere possibile una modifica che rappresenti una svolta nella vicenda dell'esame di questo decreto. L'istruzione universitaria costa più di quella secondaria superiore; su tale maggior costo incidono in maniera rilevante le tasse di iscrizione, che sono assai pesanti, aggirandosi sulle 200 mila lire nelle facoltà che prevedono l'uso di laboratori e attrezzature scientifiche e nelle università non statali. A queste spese vanno aggiunte quelle per i libri di testo, in alcuni casi elevatissime, come per le facoltà di medicina, architettura, ingegneria perché in nessun modo è controllata dallo Stato l'attività speculativa delle case editrici e, d'altra parte, le biblioteche universitarie non possono far fronte alle esigenze degli studenti, soprattutto degli studenti fuori sede, che hanno bisogno non della consultazione, ma del prestito.

I costi maggiori sono quelli che derivano dalle necessità dei pendolari, che in alcune sedi interessa fino al 70 per cento degli iscritti e dei trasferimenti saltuari o definitivi nei centri universitari. Pochissimi sono, infatti, i posti gratuiti e semigratuiti nelle case degli studenti gestite dalle opere universitarie e, in genere, si abbatte sugli studenti la speculazione dei padroni degli immobili.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Attieniti al tema degli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, cerchi di attenersi al tema degli emendamenti.

PINTO. Signor Presidente, mi dispiace che la sua attenta e riconosciuta esperienza di Presidente debba essere sollecitata da altri colleghi. Sembra di stare in quelle partite di calcio tra dilettanti, dove l'arbitro fischia il fallo di mano fatto rilevare dall'avversario.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, prosegua!

PINTO. Proprio perché l'argomento che sto trattando riguarda ragioni economiche, ritengo di dover fare un quadro dei costi da sostenere all'interno della università.

Nel momento in cui illustro dei dati, per cui chiedo che un « tetto » venga cambiato, che senso avrebbe il mio emendamento se non dicessi che il problema del pendolarismo interessa il 70 per cento degli studenti – cara collega del partito comunista – o dei trasferimenti saltuari o definitivi nei centri universitari e che pochissimi sono i posti gratuiti e semigratuiti nelle case degli studenti gestite dalle opere universitarie e che su di loro si abbatte la speculazione edilizia ?

Qualora le somme stanziate non siano sufficienti a coprire tutti gli aventi diritto, le opere compilano delle graduatorie in cui vengono valutati, fino al millesimo, i voti riportati negli esami prescritti, di maturità

e di abilitazione per le matricole universitarie e per gli altri. Poco incisiva è anche la politica dei servizi; infatti nel 1976 hanno ricevuto dallo Stato 14 miliardi, mentre nel 1977 tre miliardi in più. Oltre questi fondi, le opere ricavano il 15 per cento delle tasse e soprattasse pagate dagli studenti. Per questi motivi, ho sottoposto alla vostra attenzione, colleghi della maggioranza, questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la parola: 4.000.000, *con la parola*: 4.500.000.

10. 9.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: non superiore a lire 4.000.000, *con le seguenti*: non superiore a lire 4.500.000.

10. 1. REGGIANI, VIZZINI, NICOLAZZI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole da: fino ad una cifra, *a*: e gli assegni familiari.

10. 15.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire le parole: elevabili a lire 4.000.000, *con le parole*: elevabili a lire 5.500.000.

10. 16.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire le parole: elevabili a lire 4.000.000, *con le parole*: elevabili a lire 5.400.000.

10. 17.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire le parole: elevabili a lire 4.000.000, *con le parole*: elevabili a lire 5.300.000.

10. 18.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire le parole: elevabili a lire 4.000.000, *con le parole*: elevabili a lire 5.200.000.

10. 19.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire le parole: elevabili a lire 4.000.000, *con le parole*: elevabili a lire 5.100.000.

10. 20.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire le parole: elevabili a lire 4.000.000, *con le parole*: elevabili a lire 5.000.000.

10. 21.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire le parole: elevabili a lire 4.000.000, *con le parole*: elevabili a lire 4.900.000.

10. 22.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire alle parole: elevabili a lire 4.000.000, *le parole*: elevabili a lire 4.800.000.

10. 23.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire alle parole: elevabili a lire 4.000.000, *le parole*: elevabili a lire 4.700.000.

10. 24.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire alle parole: elevabili a lire 4.000.000, *le parole*: elevabili a lire 4.600.000.

10. 25.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire alle parole: elevabili a lire 4.000.000, *le parole*: elevabili a lire 4.500.000.

10. 26.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire alle parole: elevabili a lire 4.000.000, *le parole*: elevabili a lire 4.400.000.

10. 27.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire alle parole: elevabili a lire 4.000.000, *le parole*: elevabili a lire 4.300.000.

10. 28.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire alle parole: elevabili a lire 4.000.000, *le parole*: elevabili a lire 4.200.000.

10. 29.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire alle parole: elevabili a lire 4.000.000, *le parole*: elevabili a lire 4.100.000.

10. 30.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: e le quote di aggiunta di famiglia e gli assegni familiari, *con le parole*: con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e degli assegni familiari.

10. 51. MELLINI, GALLI MARIA LUISA, BONINO EMMA, PANNELLA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole da: a lire 4.000.000 *fino alla fine, con*: di lire 1.000.000 per ogni figlio a carico.

10. 31.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al primo comma, sostituire le parole da: a lire 4.000.000 *fino alla fine con*: di lire 700.000 per ogni figlio a carico.

10. 32

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire alle parole: incrementato di lire 300.000, *le parole*: incrementato di lire 600.000.

10. 33.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire alle parole: incrementato di lire 300.000, *le parole*: incrementato di lire 550.000.

10. 34. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire alle parole: incrementato di lire 300.000, *le parole*: incrementato di lire 500.000.

10. 35. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire alle parole: incrementato di lire 300.000, *le parole*: incrementato di lire 450.000.

10. 37. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire alle parole: incrementato di lire 300.000, *le parole*: incrementato di lire 400.000.

10. 38. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sostituire alle parole: incrementato di lire 300.000, *le parole*: incrementato di lire 350.000.

10. 39. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire alle parole: 300.000 *con le parole*: 500.000.

10. 36. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, sostituire le parole: al 30 novembre 1978, *con le parole*: al 31 gennaio 1979.

10. 40. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al terzo comma, sostituire le parole: al 30 novembre 1978, *con le parole*: al 15 gennaio 1979.

10. 41. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al terzo comma, sostituire le parole: al 30 novembre 1978, *con le parole*: al 1° gennaio 1979.

10. 42. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al terzo comma, sostituire le parole: al 30 novembre 1978, *con le parole*: al 30 dicembre 1978.

10. 43. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al terzo comma, sostituire le parole: al 30 novembre 1978, *con le parole*: al 15 dicembre 1978.

10. 44. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al terzo comma, sostituire le parole: al 30 novembre 1978, *con le parole*: al 1° dicembre 1978.

10. 45. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Proponiamo, con l'emendamento 10.40, di sostituire le parole: « al 30 novembre 1978 », con le parole « al 31 gennaio 1979 ». Si tratta, nel caso dell'emendamento in questione, di partire da considerazioni minimamente realistiche sullo stato della burocrazia universitaria, con particolare riferimento — evidentemente — alla situazione dei maggiori atenei.

Molti di voi, colleghi, conosceranno questa situazione in quanto docenti universitari. Altri la conosceranno in quanto geni-

tori di studenti e studentesse, altri, infine, la conosceranno per elementi generici. Sappiamo fin troppo tutti quanti dei tempi morti, delle lungaggini, delle file di ore davanti agli sportelli delle segreterie delle facoltà. Non appare quindi secondario, a meno di non accettare la selezione basata, questa volta, su meccanismi estremamente banali, il fatto di allungare i tempi a disposizione degli studenti per la presentazione delle domande relative agli assegni di studio. Non ci si accusi di andare verso la disgregazione o addirittura verso lo sfacelo dell'università italiana. Sappiamo bene quanto nei fatti lo assegno di studio oggi corrisposto agli studenti provenienti da famiglie disagiate sia uno strumento fortemente inadeguato ad arrestare o ad eliminare la sperequazione economica e sociale tra gli studenti. Sappiamo bene come molte volte il cosiddetto presalario venga corrisposto con un ritardo di mesi o addirittura di anni. Sappiamo bene quanto esso sia inadeguato rispetto al costo della vita. È necessario quindi potenziare in più sensi questo meccanismo per arginare la selezione economica e per garantire nei fatti il diritto allo studio, previsto dalla stessa Costituzione. Certo, il primo aspetto è l'adeguamento di tale assegno al livello del costo della vita. Sarebbe però pura follia prescindere da una considerazione, che a grandi linee è quella che ci si sforzava fin qui di porre, a proposito del pullulare di ostacoli pratici, che si frappongono all'effettivo godimento dell'assegno di studio da parte dello studente. È per questo che chiediamo un ripensamento, affinché venga introdotto un allargamento dei termini per la domanda relativa all'assegno stesso.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, sostituire le parole: al 30 novembre 1978, *con le seguenti*: alla scadenza del sessantesimo giorno dopo la data di conversione in legge del presente provvedimento.

10. 46.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al terzo comma, sostituire: al 30 novembre 1978, *con*: alla scadenza del trentesimo giorno dopo la data di conversione in legge del presente provvedimento.

10. 47.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI..

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Le opere universitarie dovranno concedere l'assegno di studio in servizi (mense, buoni-libro, alloggi e buoni-trasporto gratuiti) salvo casi appositamente autorizzati per l'anno accademico in corso dal Ministero della pubblica istruzione e per quelli successivi dalle giunte regionali. Sarà comunque prevista una parte concessa in denaro non superiore al 10 per cento dell'attuale assegno di studio universitario per i residenti fuori della sede ed al 50 per cento per i residenti in sede.

10. 3. MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento.

Sopprimere il quarto comma.

10. 48.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. L'emendamento consiste in una proposta di soppressione del quarto comma dell'articolo 10. A nostro avviso, il comma che questo emendamento vuole abrogare va nel senso di rimandare a tempo imprecisato un discorso globa-

le e di riforma e di diritto allo studio, che non si risolve certo rinviandone le competenze alle regioni. Le opere universitarie hanno competenze di grande importanza per il diritto allo studio. Inoltre il comma parla di rinvio ad una legge-quadro. È un rinvio formulato in termini non precisati sotto il profilo temporale. Quanto tempo passerà, uno o due anni? Ancora una volta ci sembra che non si voglia affrontare concretamente e completamente il problema, per cui la vaghezza contenuta nel rinvio di cui al quarto comma diventa un fatto negativo, che proponiamo di rimuovere attraverso la soppressione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, dopo le parole: provvedimento legislativo, *inserire le seguenti*: da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

10. 49.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Della somma complessiva di 64 miliardi prevista per l'attuazione del presente provvedimento per l'anno finanziario 1979 dall'articolo 13, 8 miliardi sono destinati esclusivamente all'attuazione dei programmi delle opere universitarie di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Resta fermo il disposto del richiamato articolo 7 per quanto concerne la ripartizione dei restanti fondi destinati alle opere universitarie.

10. 50.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Passiamo ora agli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: 8 miliardi, *con le parole*: 50 miliardi.

11. 1.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Sentite le proposte delle facoltà, su parere dell'organo consultivo universitario nazionale, il ministro procede alla ripartizione dei fondi.

11. 2.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma, dopo la parola: parere, *inserire la parola*: obbligatorio.

11. 3.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Con l'emendamento 11.1. si propone di sostituire al primo comma le parole: « 8 miliardi », con le parole: « 50 miliardi ». Riteniamo infatti che gli aspetti fondamentali della vita dell'università, ossia i motivi per cui l'istituzione universitaria ha ragion d'essere, sono l'attività didattica e la ricerca scientifica. Ebbene, dobbiamo registrare che da quando la classe lavoratrice ha cercato, con le sue vigorose lotte, di accedere ai più alti livelli della istruzione scolastica, rompendo così in parte, soltanto purtroppo in piccolissima parte, quella visione della scuola come uno strumento di consolidamento del potere della borghesia e, quindi, di consenso al proprio potere, la borghesia stessa ha reagito, cercando di gettare fango sulla cosiddetta università di massa, accusandola di essere dequalificata e contemporaneamente di togliere all'università stessa la ricer-

ca scientifica, consegnandola nelle mani degli enti privati e, quindi, indirizzandola a sodisfare gli interessi del capitale monopolistico nazionale e internazionale.

I lavoratori hanno cercato quasi senza esito di opporsi (anche perché le forze politiche, le stesse forze politiche di sinistra si sono spesso opposte di fatto al raggiungimento pieno di tale obiettivo; non per ragioni di principio, ma attraverso le scelte politiche che andavano maturando su questo o su quell'altro aspetto che si delineava a proposito della trasformazione dell'università e dell'accesso dei lavoratori) a questo obbiettivo, e dobbiamo riscontrare un elemento d'intralcio alla lotta che tentava di sconfiggere la concezione della istruzione nella società capitalistica, come momento di socializzazione attuata dalla classe dominante e ad essa funzionale.

Importante non è il sapere, quanto la adesione a determinati modelli ideologici, la acquisizione del senso delle gerarchie esistenti e la loro accettazione, la educazione e l'obbedienza al lavoro subordinato. Ebbene, le grandi lotte che si sono svolte in questi dieci anni, lotte condotte dai lavoratori, dagli studenti e da alcune fasce di docenti e non docenti, hanno avuto come obiettivo la trasformazione della istituzione universitaria da ente autonomo a istituzione inserita nel tessuto sociale del territorio e del paese, caratterizzata dal rapporto dialettico nel suo aspetto principale, quello intercorrente tra la ricerca scientifica e le realtà di fabbrica, affinché la ricerca stessa sia finalizzata a risolvere le istanze fondamentali dei lavoratori. E questo si può ottenere soltanto se la ricerca è assegnata all'università, non più intesa come mondo ristretto, separata dalla realtà sociale, come torre di avorio del potere delle baronie didattiche. Con queste lotte, condotte dal 1968 ad oggi, ci si è voluti battere contro questa aberrante visione che la classe dominante ha della scuola in generale, sempre come uno strumento di repressione e di formazione di forza lavoro al servizio esclusivo degli interessi del capitale, che può manovrarlo a suo piacimento nelle diverse fasi dello sviluppo.

Nello stesso tempo, la ricerca scientifica, invece di essere svolta all'interno dell'università, viene affidata agli enti privati, nei quali poi operano come agenti di collegamento i soliti baroni. Così, i suoi obiettivi risultano essere adeguati agli interessi del grande capitale nazionale e multinazionale.

Oggi, per fare la ricerca occorrono macchinari costosissimi: calcolatori, microscopi elettronici; e non parliamo poi delle ricerche fatte nel campo della fisica. Si pensi soltanto al costo delle ricerche nel campo dei *laser*. È chiaro che se si dànno alla università fondi limitati, soltanto per confermare l'attuale organizzazione e gli attuali indirizzi della ricerca, questa non potrà mai — come non è mai stata — essere neutrale, soprattutto perché risente della divisione internazionale del lavoro, come parte di uno strumento di dominazione e di egemonia delle potenze capitalisticamente forti su quelle più deboli.

Vorrei inoltre ricordare il problema relativo all'industria elettronica, che è quello che nel nostro paese ha più di ogni altro risentito della divisione del lavoro. Basti ricordare che l'Olivetti ha intrapreso studi molto importanti nel settore dei calcolatori elettronici, e con ottimi risultati, grazie soprattutto agli studi di informatica svolti a Pisa, che hanno dato un contributo insostituibile. Poi però l'Olivetti è stata costretta dalle grandi società multinazionali *IBM* e *UNIVAC* ad abbandonare questo campo, per dedicarsi a quello delle macchine da scrivere e dei piccolissimi calcolatori. Risultato: è stato tolto al nostro paese e, in modo particolare, all'università, un settore di così alto contenuto tecnologico, rendendo di conseguenza l'Italia ancor più dipendente — direi addirittura strategicamente — da altri in un settore vitale.

Volendo entrare nel merito della questione, è necessario verificare la consistenza delle cifre stanziate in Italia per la ricerca prendendo in considerazione alcuni dati oggettivi di riferimento. È molto interessante inquadrare qualitativamente e quantitativamente la ricerca inventiva in senso generale: i fondi per la ricerca in Italia, arrotondando gli spiccioli, ammonterebbero a circa 2 mila miliardi di lire e vengono utilizzati per

tutta la ricerca che si svolge nel paese, quali che siano gli enti fruitori e quale che sia la direzione della ricerca stessa. Sempre arrotondando, di questi fondi le strutture ed i ricercatori universitari utilizzano circa un quarto; questi fondi naturalmente passano attraverso il CNR che, per l'abbondante presenza nei suoi organi di professori universitari di ruolo, si trova legato a doppio filo con la ricerca di base universitaria.

Circa un'ottantina di miliardi dei fondi suddetti viene destinata ai cosiddetti progetti finalizzati del CNR. In questi programmi lavorano sia ricercatori del medesimo ente, sia docenti universitari; anzi, molti dei subprogetti in cui i programmi si articolano, sono coordinati da docenti non ordinari. Usciremmo dal tema se ci dilungassimo a spiegare che tali coordinatori decadranno all'entrata in vigore del decreto, perché esso li discrimina rispetto ai professori ordinari togliendo loro anche la possibilità di costituire gruppi di ricerca, ed è proprio per questo che abbiamo illustrato un precedente emendamento specifico.

L'esistenza di questi programmi finalizzati mette il dito sulla piaga della nostra ricerca, universitaria e no: la nascita di programmi finalizzati è stata più o meno un caso, nel senso che si può formulare il dubbio che sia avvenuta quasi per errore e, infatti, male si inquadra nel generale contesto di scoordinamento cronico in cui la nostra ricerca si dibatte. Lo stesso tema che viene finalizzato tagliando i magri bilanci della ricerca universitaria e, anche col decreto Pedini, riceve gli spiccioli del bilancio che stiamo trattando, viene sovvenzionato con cifre ben più elevate rispetto ad altri organi di ricerca parastatali.

Si ha dunque una dispersione di fondi, una duplicazione di gruppi di ricerca che spesso agiscono non solo senza collaborazione, ma talvolta anche in antagonismo. Se questo antagonismo non coinvolgesse le nostre tasche in maniera diretta, e non servisse a polverizzare il magro bilancio della ricerca universitaria per la quale il ministro Pedini ha stanziato un ridicolo incremento di 8 miliardi annui per un triennio; se tutto questo non rientrasse anche in una logica politica generale, saremmo qui a tediarvi inutilmente. Ma l'onorevole ministro potrebbe dirci che esistono anche i fondi amministrativi del CNR, fruiti dai centri di studio dentro le strutture universitarie. I fondi ci sono, ma spiego come questi sono gestiti anche perché una parte dei fondi del Ministero della pubblica istruzione per l'università talvolta varia anche tramite il CNR, poiché la loro amministrazione è differente a seconda dei gruppi di disciplina. È il caso — per fare un esempio concreto — dell'amministrazione di fondi per la matematica e la biologia, amministrati tramite il CNR da illustri professori ordinari che concedono a se stessi ed agli organi del CNR la possibilità di gestire i fondi del Ministero della pubblica istruzione destinati direttamente alla ricerca. Come possono i professori ordinari avere la garanzia di poter utilizzare come meglio credono i finanziamenti? È presto detto. I fondi passano attraverso i comitati che — nel caso dei più piccoli — sono composti da sette membri. Se ne può citare uno, che poi dovrebbe essere abbastanza tipico. Dei sette membri quattro sono professori ordinari; uno è ricercatore, ma non del CNR; uno è cooptato dal Ministero dell'industria ed è quindi legato al sottogoverno; l'ultimo è finalmente un professore non ordinario.

Della rappresentanza degli assistenti o dei docenti, per stare alla vecchia legislazione, non si parla proprio. Così un organo consultivo del CNR non ha membri nel consiglio stesso, è dominato da professori ordinari, e dalla pura funzione consultiva è passato ad una reale gestione di soldi.

Tutto ciò è assai grave e verrà ratificato se questo decreto passerà così come è stato presentato e se non verrà accettato il nostro emendamento all'articolo 1 sul coordinamento della ricerca. Qui si chiede il potenziamento e l'incremento dei fondi per la ricerca scientifica universitaria per fare in modo che le università comincino a muoversi verso una reale autonomia rispetto ai centri di gestione che, per le motivazioni anzidette, sono veramente insufficienti. Non bisogna dimenticare che i fondi dello Stato vengono utilizzati anche per finanziare ri-

cerche di industrie private, come è il caso del programma energetico della FIAT.

L'aumento notevole dei fondi per la ricerca universitaria è dunque necessario e dovrà, a nostro avviso, essere ancora incrementato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: su parere, *con*: sentite le proposte delle facoltà, su parere conforme.

11. 4.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

In vista dell'avvio della fase transitoria di sperimentazione dipartimentale, la previsione di spesa deve essere incrementata, in relazione alle nuove esigenze di finalità di qualificazione scientifica derivanti dalla ristrutturazione dipartimentale.

Le relative modalità di attuazione dovranno essere contenute in apposito provvedimento legislativo da emanarsi entro il 31 ottobre 1979.

11. 5.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Passiamo ora agli emendamenti riferiti all'articolo 11 *bis* del decreto-legge, introdotto dal Senato e fatto proprio dalla Commissione.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 11-bis.

11.-*bis* 2.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 11-bis.

11.-*bis* 3.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, sopprimere le parole: e privati.

11-*bis* 4.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Uno degli obiettivi irrinunciabili della lotta di questi anni dei lavoratori dell'università è stato quello della fine del lavoro nero e precario, che ha permesso la riproduzione del potere accademico baronale. In questa linea è sempre richiesta la abolizione delle borse di studio, demistificando tutte le ragioni ideologiche addotte dai professori ordinarî. Quali sono queste ragioni? Vediamone una in sé e per sé giusta, ma che se portata nella realtà concreta dell'università, mostrerà tutta la sua ideologicità e sostanziale falsità.

Dietro il principio, in sé giusto — ripeto — di favorire la formazione di giovani laureati meritevoli e in qualche modo di iniziarli soprattutto alla ricerca scientifica, si è nascosta la pratica di far sostenere tutto il peso dell'università di massa sulle spalle dei giovani e vecchi laureati diventati borsisti. Essi sono stati utilizzati soprattutto per mansioni didattiche, per sodisfare la nuova domanda didattica, che, in un certo senso, è anche la conseguenza della contestazione del 1968.

Gruppi di studio, esercitazioni e seminarî interdisciplinari sono stati effettuati soprattutto con la presenza dei borsisti e degli altri precarî; centinaia, migliaia di esami a sessione sono stati svolti da borsisti, magari da soli. Si pensi alla facoltà di magistero, di lettere e filosofia e — come ho già avuto modo di ricordare — per questa ragione si dovrebbero invalidare decine di migliaia non solo di esami, ma anche di titoli di studio. Con la scusa di formare giovani

laureati si è creato un sistema di sfruttamento senza precedenti, utilizzando un personale ricattabile: poi, questi baroni si risentono quando si chiede l'eliminazione delle borse di studio, essendo una questione che va ad intaccare il sistema di rapporti di potere che abbiamo più volte descritto.

Ecco perché questo articolo — a nostro avviso — deve essere assolutamente soppresso. Le stesse forze politiche della maggioranza sono sempre state d'accordo sul dottorato di ricerca come forma di reclutamento per l'università. Perché non si parla più del dottorato di ricerca? I lavoratori dell'università hanno considerato questo stesso dottorato di ricerca come una forma di « precariato istituzionalizzato », come una superlaurea e come tale da rifiutare comunque; ma quanto meno si tratta di una soluzione direi meno schifosa di quella delle borse di studio.

Perché la prima norma Pedini non prevedeva le borse di studio? Perché ci si era resi conto che tale prospettiva significava lasciare il reclutamento così come era nella bottega medioevale delle baronìe. Quella di Pedini non era stata una dimenticanza, bensì un tentativo di adeguare in qualche modo alle richieste dei lavoratori un provvedimento controriformatore (ovviamente per addolcire la pillola e rendere meno evidente e spinta la conflittualità indotta).

Il Senato non ha inteso transigere su questi punti in quanto il potere baronale sarebbe stato intaccato in un modo abbastanza significativo. A questo reclutamento i lavoratori e gli studenti hanno contrapposto la richiesta di una messa a concorso dei posti di ruolo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA

GORLA MASSIMO. Perché nella scuola secondaria basta fare un concorso per diventare di ruolo? È forse meno importante il lavoro didattico e scientifico che si svolge nella scuola secondaria, in quella media, nelle scuole elementari, in quelle materne, e negli asili nido? Perché, ad esempio, al CNR si entra per concorso? Perché al CNEN si entra per concorso? Non sono, anche questi, centri di ricerca qualificati? Potrei fare molti altri esempi, ma non intendo, per brevità, dilungarmi oltre.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: Enti pubblici e privati, *con le seguenti*: enti pubblici.

11-*bis*. 1. MELLINI, GALLI MARIA LUISA, BONINO EMMA, PANNELLA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Questo mio emendamento tende a sopprimere la possibilità di convenzioni con enti che non siano pubblici. Il fatto che enti privati — che in realtà sono società, industrie — possano costituire delle borse di studio presso le università, mette in moto un meccanismo di vero e proprio precariato gestito dalle università stesse. Tutto ciò finisce inevitabilmente con il condizionare tutta l'attività e la ricerca scientifica in funzione di interessi che non sono pubblici e con l'aggravare la situazione di dipendenza dell'ambiente scientifico nei confronti di quello industriale. Una cosa è l'istituzione di borse di studio da parte di enti pubblici, di fondazioni, di enti locali, che possono essere interessati al perseguimento di particolari finalità scientifica e di ricerca, altra cosa è la creazione di analoghe attività da parte di società, di industrie che perseguono dei fini che possono essere anche apprezzabili e notevoli ma che, a nostro avviso, male trovano la loro collocazione nella creazione di rapporti di questo tipo con le università. Per questo motivo riteniamo valido l'emendamento da noi presentato in quanto la vecchia formulazione determinava una sorta di dipendenza delle università da questi enti privati.

Questo nostro emendamento, che è di portata abbastanza limitata rispetto al problema dell'assegnazione delle borse di studio, ha una rilevanza particolare in quanto rappresenta la possibilità concreta di eliminare tante preoccupazioni che non possono non essere viste anche in relazione al secondo comma dell'articolo 11.

È strano che il Governo, autore di questo decreto, non si sia preoccupato di istaurare un corretto rapporto con le università in quanto dall'articolo 11 si può ravvisare una sorta di precariato nei confronti di chi usufruirà di queste borse di studio. Se pensiamo che il precariato di per se stesso — salvo alcuni indirizzi che sono emersi da alcune frange della giurisprudenza e di pretori — non costituisce la creazione di un rapporto di natura stabile, ma un rapporto di altro genere con l'università, ci sembra che anche questa preoccupazione, che è riflessa nel testo del secondo comma dell'articolo 11, finisca con il sottolineare la esistenza di questo rapporto, malgrado il divieto contenuto dalla norma, in presenza di una situazione di fatto che ha pesato sulla vita universitaria creando così la situazione abnorme del precariato. A me sembra troppo ottimistico ritenere che un divieto previsto dalla legge possa valere ad impedire che si stabilisca un rapporto diretto tra l'università ed il borsista, imponendo alla università di non utilizzare il borsista in attività didattiche od estranee a quelle strettamente previste all'atto della concessione della borsa di studio in virtù della quale il borsista svolge la propria attività lavorativa.

Riteniamo che l'emendamento che ho testè illustrato rappresenti una valida proposta da accogliere in via subordinata, se non verrà approvata la modifica precedentemente illustrata dal collega Massimo Gorla.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: degli istituti universitari, *con le parole*: degli istituti di istruzione universitaria.

11-*bis* 5.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Tali convenzioni determinano un rapporto tra l'Università e il titolare dell'assegno o borsa di studio; i titolari dell'assegno o della borsa di studio possono essere impegnati agli stessi compiti istituzionali del personale universitario corrispondente.

11-*bis*. 6.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Dò per svolto il primo dei due emendamenti, e cioè l'emendamento 11-*bis* 5, signor Presidente.

Il nostro secondo emendamento prevede la sostituzione del secondo comma dell'articolo 11-*bis* con il seguente: « Tali convenzioni determinano un rapporto tra l'università ed il titolare dell'assegno o borsa di studio; i titolari dell'assegno o della borsa di studio possono essere impegnati agli stessi compiti istituzionali del personale universitario corrispondente ».

Riteniamo che il secondo comma vada in tal modo sostituito, in quanto le disposizioni in esso contenute tendono a vanificare o, quanto meno, a ridurre la portata politica delle recenti sentenze emesse dalla magistratura del lavoro in ordine alla posizione dei lavoratori precari dell'università, affermando, in linea di principio, che ai borsisti ed ai titolari dell'assegno di studio non possano essere affidati gli stessi compiti che istituzionalmente spettano al personale universitario. Vorrei che qualcuno riuscisse a spiegarmi cosa significa l'espressione « partecipazione ai programmi di ricerca svolti dai docenti dell'ateneo », quando oggi ogni ricerca che voglia ottenere un minimo di credibilità non può che attuarsi attraverso un continuo intreccio dialettico con l'attività didattica. Non a caso in questi anni i borsisti sono stati sempre utilizzati nell'attività didattica e di ricerca.

Cosa si vuole allora ottenere con l'introduzione delle disposizioni che proponiamo di sostituire? Ritengo si voglia lasciare tutto come prima, in modo che le borse di studio servano quale sistema di reclutamento clientelare dei docenti universitari, assicurando ai soli baroni il controllo rigoroso delle forze di lavoro intellettuali. Ma si vuol inoltre impedire, come dicevo all'inizio, che i borsisti ottengano il riconoscimento delle

mansioni effettivamente svolte. La sentenza del pretore di Roma, Palminota, più volte citata, ha riconosciuto l'indebito arricchimento dell'università sul lavoro nero di esercitatori e — in riferimento al nostro caso — di borsisti, condannando l'università, nella persona del rettore, a pagare 20 milioni di lire a favore dei tre precarî che avevano fatto ricorso. Con un comma di legge si vuol dire a queste persone che tutto quello che faranno nell'università sarà fatto a puro titolo personale, anzi addirittura contro la legge (se passa il testo nell'attuale versione). Il senatore Spadolini, nel corso di un'intervista televisiva, si è riferito a queste sentenze della magistratura a favore dei precarî come ad un ovvio esempio della degradazione e della disgregazione della magistratura. È chiaro, quando una magistratura comincia ad andare fuori della logica di lor signori, non può essere che disgregata e degradata, e magari barbarica, come altre categorie di lavoratori. Forse bisognerà anche cominciare a denunciare queste accuse infamanti. Se quindi si darà luogo alle convenzioni nei termini previsti dal decreto, si continuerà a incrementare la forza di lavoro intellettuale legata a rapporti di lavoro nero e precario nell'università. Ed allora, se le borse di studio debbono rimanere, rimangano almeno sulla base di questa nuova prefigurazione giuridica che abbiamo prospettato, con il riconoscimento in termini chiari al borsista del suo rapporto con l'università.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 11-*bis* del decreto-legge.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11-bis, *è aggiunto il seguente articolo* 11-ter:

(*Il Consiglio regionale universitario*)

È istituito in ogni Regione il Consiglio regionale universitario con il compito di:

a) elaborare un piano di sviluppo universitario coordinato alle esigenze di sviluppo economico, sociale e culturale della Regione e tale da influire negli orientamenti e nelle scelte del piano regionale di sviluppo;

b) promuovere iniziative atte a favorire un orientamento nelle scelte universitarie da parte dei giovani, coordinate alle esigenze dello sviluppo economico, sociale e culturale della regione;

c) tenere uno stretto collegamento, al fine del raggiungimento di obiettivi convergenti con gli organi regionali della programmazione;

d) avanzare al Consiglio nazionale universitario e al ministro della pubblica istruzione proposte idonee a favorire lo sviluppo dell'Università nell'ambito della Regione.

Il Consiglio regionale universitario è composto proporzionalmente alla popolazione della Regione e il numero dei suoi membri varia da un minimo di 30 a un massimo di 60. Del Consiglio regionale universitario fanno parte di diritto:

a) da uno a tre rappresentanti della Giunta o del Governo regionale;

b) da uno a tre rappresentanti delle città capoluogo di provincia e delle città sedi universitarie;

c) da uno a tre rappresentanti di ogni Consiglio provinciale;

d) da uno a tre rappresentanti del Comitato regionale della programmazione;

e) da uno a tre rappresentanti del Consiglio o dell'Assemblea regionale;

f) tre rappresentanti delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I membri di cui alla lettera *e*) sono eletti con modalità che consentano la rappresentanza delle minoranze.

Fanno inoltre parte del Consiglio regionale universitario membri eletti dalle Università della Regione in una quota che concorre al completamento del numero massimo dei membri fissati per il Consiglio regionale universitario.

Il numero dei membri del Consiglio regionale universitario è fissato con decreto del ministro della pubblica istruzione.

I componenti del Consiglio regionale universitario sono nominati con decreto

del ministro della pubblica istruzione, durano in carica 5 anni e non sono immediatamente rieleggibili.

All'atto del suo insediamento, fissato nel decreto di nomina, il Consiglio regionale universitario procede alla elezione a scrutinio segreto di un presidente, di un vice-presidente e di un segretario, e all'approvazione del suo regolamento interno.

11-*bis*. 01.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di illustrarlo.

GORLA MASSIMO. L'istituzione del consiglio regionale universitario, da noi proposta, si prefigge lo scopo di ovviare alle più macroscopiche lacune che si riscontrano nel decreto che stiamo discutendo. Nel punto *a)* del nostro articolo aggiuntivo si specifica che il primo compito di tale consiglio regionale è quello di elaborare un piano di sviluppo universitario coordinato alle esigenze di sviluppo economico, sociale e culturale della regione e tale da influire negli ordinamenti e nelle scelte del piano regionale di sviluppo. Il significato politico qualificante di questa norma ci sembra assolutamente chiaro, così come il suo carattere, per noi irrinunciabile. Lo scollamento totale tra università e realtà economica e sociale del paese mi sembra attualmente poco contestabile. Il decreto non fa che peggiorare tale situazione, che non si può certo immaginare di risolvere introducendo una normativa che preveda contratti a termine con qualificati ricercatori, oppure operatori del mondo non universitario. Gli attuali rapporti tra università e paese non possono assolutamente essere sopportati ulteriormente. Sentiamo dire spesso che ampi settori della ricerca scientifica che si svolge nell'università si collocano all'avanguardia. Si sente dire che l'Italia compete con i paesi più avanzati nel campo dell'attività spaziale, magari con un po' di ottimismo. Il popolo ha però sotto gli occhi realtà differenti; si può scegliere a caso nei diversi settori della vita pubblica. Sono i quotidiani drammi che ci affliggono pagati sempre dalla povera gente nel modo più duro che sono evidenziati con toni accorati solo nel momento in cui il dramma supera certi livelli.

PRESIDENTE. Onorevole Massimo Gorla, si attenga al tema dell'articolo aggiuntivo, che è, mi pare bene, il consiglio regionale universitario.

GORLA MASSIMO. Mi consenta di dire che è la prima frase che non ha un'attinenza specifica con l'argomento al nostro esame.

L'istituzione in ogni regione — come vede torno all'argomento — del consiglio regionale universitario può aiutare a risolvere certi problemi. Pensate a quello che viene comunemente definito anche dalla stampa, oltre che dai tecnici, il dissesto idrogeologico del territorio italiano. Con ricorrenza stagionale contiamo i morti per frane, alluvioni ed altre cosiddette calamità naturali; termine questo che ci stimola ad un certo fatalismo. Questi eventi si verificano anche in regioni nelle quali sono state attivate università con facoltà scientifiche che dovrebbero quanto meno portare sostanziosi contributi a questi problemi. La realtà è ben diversa, ovviamente non solo per problemi tecnici ma per assoluta mancanza di volontà politica, pilotata dalle sporche speculazioni che tutti conosciamo e sulle quali non occorre insistere ulteriormente. Ecco, signor Presidente, una breve illustrazione delle ragioni di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11-bis, *aggiungere il seguente articolo* 11-quater:

(*Il Consiglio nazionale universitario*)

Al fine di presiedere al coordinamento delle attività delle università, di promuoverne lo sviluppo e di contribuire alla definizione degli obiettivi del programma nazionale di sviluppo nel settore universita-

rio è istituito il Consiglio nazionale universitario che ha anche compiti di consulenza e di proposta per il ministro in materia di ordinamento degli studi universitari, di ricerca scientifica, di programma di finanziamento e di sviluppo dell'istruzione superiore.

Esso è composto di 60 membri, dei quali:

30 in rappresentanza delle università;

20 in rappresentanza del Parlamento;

5 del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

5 in rappresentanza dei sindacati.

L'elezione dei 30 rappresentanti dell'Università avviene sulla base della costituzione di un collegio unico nazionale composto dai componenti le assemblee di Ateneo di cui al precedente articolo 21, con voto diretto e segreto. Risultano eletti nell'ordine coloro che avranno ricevuto il numero più alto di suffragi. In caso di necessità di surrogazione subentrano coloro che vengono immediatamente dopo nel numero dei suffragi riportati.

I 20 rappresentanti del Parlamento sono eletti secondo i regolamenti delle rispettive assemblee.

I 5 rappresentanti del CNEL sono eletti secondo le norme del suo regolamento interno.

I rappresentanti dei sindacati sono designati dalle grandi Confederazioni sindacali dei lavoratori.

Il ministro della pubblica istruzione, ricevute le designazioni, nomina con suo decreto il Consiglio nazionale universitario i cui membri durano in carica 5 anni e non possono essere immediatamente rieleggibili.

Nella sua prima riunione il CNU procede alla nomina a scrutinio segreto di un presidente, di un vice-presidente, di un segretario e di un vice-segretario e procede all'approvazione del suo regolamento interno.

Il Consiglio nazionale universitario può, se ne ravvisa la necessità, istituire nel suo seno sezioni speciali o commissioni di lavoro anche avvalendosi di collaboratori esterni.

Il ministro della pubblica istruzione metterà a disposizione del Consiglio nazionale universitario e dei Consigli regionali universitari i mezzi finanziari e il personale necessari al loro funzionamento.

La prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione è soppressa e le sue funzioni, in quanto non in contrasto con la presente legge, sono assunte dal Consiglio nazionale universitario.

11-*bis*. 0. 2.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di illustrarlo.

GORLA MASSIMO. Abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo poiché ci sembrava che fosse opportuno riformulare organicamente l'articolo corrispondente presentato dal Governo, a nostro parere largamente insufficiente non solo nelle finalità e nella indicazione dei compiti e delle competenze di questo importantissimo organo di governo dell'università, ma ancora di più per la equivoca caratterizzazione che la sua composizione gli conferisce.

Quanto alle finalità, ai compiti e alle competenze del consiglio universitario nazionale, il testo governativo indica che coincidono con quelle dell'attuale prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione, con la precisazione che il nuovo organo dovrà concorrere all'avvio della riforma universitaria.

Noi individuiamo, per questo importantissimo consiglio, alcune funzioni altrettanto importanti e centrali per la vita universitaria, quali ad esempio presiedere al coordinamento delle attività delle università e partecipare attivamente a promuoverne lo sviluppo. Questa attività è per noi parte integrante, e qualificante per il settore universitario, del programma nazionale di sviluppo. È logico quindi che questo organo abbia anche compiti di consulenza per il ministro, nonché di proposta attiva nei riguardi del medesimo per quanto attiene all'ordinamen-

to degli studi universitari, alla ricerca scientifica, al programma di finanziamento e di sviluppo dell'istruzione superiore. Da queste brevi linee sui compiti e sugli obiettivi che noi attribuiamo a tale organo, balza subito evidente quanto sia essenziale ciò che abbiamo detto, per la composizione di esso, e quanto sia funzionale, da un lato ai suoi scopi e attributi, e dall'altro conforme ai criteri di rappresentanza democratica, non soltanto dell'università, ma del paese.

È per questo che noi proponiamo un'equilibrata rappresentanza del mondo universitario e delle forze sociali e produttive. Rispettivamente: 30 membri in rappresentanza dell'università; 30 membri extra università, di cui 20 in rappresentanza del Parlamento, 5 del CNEL e 5 dei sindacati. La composizione che noi indichiamo qualifica quest'organo, quanto le competenze e gli obiettivi che poniamo. Non accetteremo mai che le linee essenziali della riforma, come la costituzione dei dipartimenti, il programma di sviluppo delle università, della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, vengano affidate a qualche cosa che somiglia sempre troppo, al di là di certi cambiamenti di facciata, all'attuale prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione, uno dei supremi consessi nazionali del baronato universitario.

Non ci va bene, in particolare, che in quest'organo abbiano la maggioranza assoluta i docenti e tra questi, guarda caso, gli ordinari. Qui, onorevoli colleghi, saremo altrettanto brevi nell'illustrazione, quanto decisi, poiché non possiamo continuare ad affidare la massima gestione dell'università a chi l'ha condotta allo sfascio attuale.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

A partire dall'anno accademico 1978-1979 è vietata l'attivazione di nuovi incarichi di insegnamento e sono annullate le eventuali procedure in atto con eccezione di quelle relative ai nuovi corsi di laurea e alle nuove università.

12. 22.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al terzo comma, sopprimere le parole: in soprannumero.

12. 31.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Sono stati presentati inoltre i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: e ad assistenti e ad aggiunti.

12. 23.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: e ad assistenti.

12. 24.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: e ad aggiunti.

12. 30.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al terzo comma aggiungere, in fine, le parole: e aggiunti in soprannumero.

12. 32.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al terzo comma aggiungere, in fine, le parole: e aggiunti.

12. 33.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Rinunciamo a svolgerli, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

I poteri attribuiti al ministro dall'articolo 2, penultimo comma del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di copertura di cattedre si applicano anche alle procedure di trasferimento.

12. 14. MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Per i professori incaricati stabilizzati esterni i 60 giorni decorrono dalla data stabilita all'articolo 4.

12. 4. PAZZAGLIA, TRIPODI, DEL DONNO, SANTAGATI, SERVELLO, ROMUALDI, TRANTINO.

Al quarto comma aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto, per i partecipanti ai concorsi con riserva di posti, di quanto disposto dall'articolo 3 primo comma.

12. 61. DEL DONNO, TRIPODI, PAZZAGLIA, TRANTINO, VALENSISE, SERVELLO, ROMUALDI, SANTAGATI.

SANTAGATI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, debbo preliminarmente precisare che il mio gruppo ha constatato che l'andamento della discussione su questo provvedimento di conversione ha rivelato, dalle battute che si sono susseguite in seguito alla decisione di dar vita alla seduta fiume, una ormai chiara politicizzazione del provvedimento; per cui, laddove prima sembrava che la conversione in legge potesse avere il solito, procedurale significato, adesso, invece, con la decisione di procedere ad oltranza, ci si è messi nella dolorosa condizione di dover rifiutare un *ukase* che suona offesa al Parlamento e che toglie all'opposizione...

PRESIDENTE. Lei è la prima volta che viene in aula per questa discussione: altro che offesa al Parlamento! Il Parlamento non è stato minimamente offeso.

SANTAGATI. Proprio per questo, onorevole Presidente, a parte che l'offesa non è in senso personale, bensì istituzionale, se io sono stato momentaneamente assente, ella mi deve dare atto che il mio gruppo è stato presente. Del resto ogni gruppo sa come articolare l'operato dei propri componenti; quindi non è che conti la singola assenza personale, onorevole Presidente. Quando io parlo della Presidenza, non dico che è assente l'onorevole Ingrao, perché la Presidenza in questo momento è rappresentata da lei. (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

Io sto rispondendo a una osservazione della Presidenza. È consentito fare un discorso che sia diverso dalla mentalità che è insita in voi.

FRANCHI. Siamo all'inizio, quindi stiamo calmi!

SANTAGATI. Io stavo raccogliendo la sua osservazione, signor Presidente, che era alquanto pungente. Quindi desideravo darne conto.

PRESIDENTE. La mia è stata una risposta ad una valutazione politica, cioè che il Parlamento sarebbe stato offeso.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. I tuoi amici lo hanno sciolto il Parlamento!

PRESIDENTE. Io non le faccio nessun rilievo, ma dicevo che se lei avesse potuto essere presente in questi giorni, si sarebbe reso conto di persona che non solo non è

stato offeso il Parlamento, ma che forse si è abusato di esso. Prosegua pure, perché l'obiezione era puramente politica, in risposta ad una sua osservazione politica.

SANTAGATI. Signor Presidente, mi consenta. Siccome siamo tutti qui a far politica, lei dal suo alto seggio, io dal mio più modesto scranno, debbo però precisare che ho voluto stabilire questo concetto...

CACCIARI. Parla sull'emendamento.

SANTAGATI. Parlerò, non si preoccupi.

CACCIARI. Ne devi parlare adesso !

SANTAGATI. Non deve essere lei a stabilire quando devo parlare: c'è una Presidenza che ha chiara conoscenza dei suoi compiti. Cominciamo a star tranquilli e buoni !

Il concetto che intendevo chiarire era il seguente: dal momento in cui è stata decisa la seduta fiume, le opposizioni sono state messe nella condizione di contrapporre ad un atto di prepotenza — mi si consenta l'espressione — da parte di alcune forze parlamentari, un altro atto di reazione dell'opposizione stessa.

Una voce all'estrema sinistra. Reazionario !

SANTAGATI. Quindi l'opposizione è stata messa nelle dolorose condizioni di dover stabilire in termini più perentori, puntuali e precisi i suoi interventi (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

Verrò all'emendamento, state tranquilli: ci verrò in una maniera tale, che voi possiate valutare che quel sistema, che una volta voi applicaste abbondantemente, quando facevate l'opposizione, cominciando dal patto atlantico per andare ai decreti o decretoni di natura economica, adesso è stato da voi dimenticato perché fate parte dell'ammucchiata governativa e quindi siete i più zelanti servitori dell'attuale regime.

Una voce all'estrema sinistra. Se c'è un servo sei tu !

SANTAGATI. Fate, accomodatevi pure, gli elettori già vi stanno giudicando. Avete perso dei voti e continuerete a perderli. Più vi arrabbiate, più voi perderete.

Una voce all'estrema sinistra. Buffone ! Buffone !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, evitiamo di offenderci reciprocamente.

SANTAGATI. Dopo il terzo comma, chiediamo di aggiungere il seguente « Per i professori incaricati stabilizzati esterni i 60 giorni decorrono dalla data stabilita all'articolo 4 ».

Dò ragione dell'emendamento. In sostanza noi ci poniamo nella logica dell'articolo 4 che prevede una serie di norme relative ai professori universitari che per via dell'incarico maturino determinati requisiti. A questo punto viene stabilito all'articolo 4 un inquadramento nella fascia dei professori associati, dopo di aver stabilito nei vari commi dell'articolo 1 la differenza tra professori ordinari e professori associati. Tutto questo allo scopo, secondo una logica che potrebbe sembrare corporativa e quindi forse non gradita a quei gruppi politici che il corporativismo hanno fatto sempre oggetto di critica, e nella prospettiva di dover intervenire in un campo che si rifà direttamente a questa bipartizione, a questa dicotomia.

Orbene, con questo emendamento il mio gruppo desidera stabilire una chiara e netta precisazione nei confronti dei professori incaricati stabilizzati esterni. Che cosa significa che per questi professori il periodo dei 60 giorni decorra da quel novembre 1978 che, se non erro, era previsto dall'articolo 4 di cui testé ho parlato ? Innanzitutto, si vuole mettere questa categoria in una posizione autonoma, perché si chiarisce che non si tratta soltanto di professori incaricati, ma si aggiunge e si specifica che l'incarico deve essere anche, diciamo, suffragato dalla stabilizzazione, cioè dalla permanenza del docente nell'incarico medesimo e si aggiunge che questa stabilizzazione di incarico deve essere di natura esterna. Si tratta cioè praticamente di docenti, di profes-

sori i quali hanno avuto modo di svolgere altre attività, per cui il loro compito non è quello di essere degli insegnanti interni e come tali a tempo pieno, *full time*, a caratterizzazione professionale esclusiva, inseriti nel contesto dell'insegnamento, ma dovrebbero essere considerati degli incaricati *part time*, che abbiano cioè soltanto una parte della loro attività dedicata all'insegnamento perché, per altro verso, esplicano una loro attività professionale. Facciamo un esempio: la legge consente all'avvocato di insegnare nelle scuole medie, non soltanto diritto ma eventualmente anche storia e filosofia, purché abbia ottenuto la necessaria abilitazione. Altro esempio: un direttore di banca può insegnare all'università, pur conservando come sua preminente attività quella di dipendente di un istituto di credito. E si potrebbe fare una lunga elencazione di soggetti che insegnano, pur essendo impegnati in una loro attività e che dovrebbero fare l'opzione entro 60 giorni.

Per capire il nostro emendamento, dobbiamo collegarlo all'articolo 4 del provvedimento, un articolo che ha subìto molte modifiche rispetto al testo originario del decreto-legge, prima al Senato e poi in Commissione alla Camera. Noi comunque ci limitiamo a considerare queste modifiche limitatamente alla data di decorrenza dei 60 giorni previsti per l'opzione per i professori universitari incaricati. Noi pensiamo che una simile possibilità debba essere concessa anche ai professori incaricati esterni: non si possono fare due pesi e due misure. Non concedere un uguale termine per l'opzione ai professori incaricati stabilizzati esterni, significherebbe commettere una discriminazione che sarebbe contraria alla equità della norma. Al secondo comma dell'articolo 4 si stabilisce che « ai fini della valutazione dell'anno accademico 1978-1979, si considera sufficiente l'avvenuta conferma dell'incarico da parte della facoltà ovvero la proposta di conferimento deliberata dalla facoltà entro il 31 ottobre 1978, anche se non sia intervenuto e non intervenga il richiesto nulla osta ministeriale »; è evidente che per poter stabilire l'opzione, bisogna far decorrere i 60 giorni dal 1° novembre 1978. Il termine ultimo per le valutazioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 è il 31 ottobre 1978, anche se non sia intervenuto il richiesto nulla osta ministeriale. Si pone un termine categorico, quasi una mannaia che definitivamente cade sul termine stesso, non consentendo valutazioni di ordine discrezionale e non consentendo, ai fini della valutazione, che l'interessato si possa celare dietro il mancato nulla osta ministeriale, perché la norma dice che anche se esso non interviene, il termine ricordato rimane perentorio, invalicabile, e al di là di esso non è consentito ad alcuno stiracchiare la faccenda.

Fissati i 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'inquadramento si subordina alla presentazione entro il termine ultimo di questi 60 giorni, con un'apposita domanda che contenga una precisa dichiarazione di opzione per l'inquadramento, e conseguente rinuncia a qualunque altro rapporto di impiego anche privato. Qui l'opzione si presenta in termini anch'essi perentori e definitivi: non è consentita un'opzione con riserva né *sub conditione* né provvisoria, una volta scelta quella determinata attività. L'opzione allora diventa definitiva *ope legis*, giusto l'antico brocardo: *electa una via, non datur recursus ad alteram*. Quando l'interessato ha scelto, non può avere ripensamenti. E' una via senza ritorno.

Mantenendo le nostre riserve e valutando aspetti non certo convincenti di questa impostazione, proprio perché con l'approvazione di queste norme si creerebbe una ingiustizia o per lo meno una sperequazione nei confronti della categoria dei professori incaricati stabilizzati esterni, riteniamo che questi termini debbano essere estesi anche a loro. Ma perché 60 giorni ? Questo avrebbe presupposto anche un cambiamento dell'articolo 1 per quanto concerne i termini, ed anche dei commi primo e secondo dell'articolo 4; di riflesso, avremmo dovuto valutare le probabili proposte per il terzo comma dell'articolo 4. Avremmo dovuto porre una nuova problematica: forse i 60 giorni non sono né molti né pochi, rappresentando un termine orientativo. Perché 60 e non 50 o 90 ? Praticamente, riteniamo che in due mesi si sia avuto un termine adeguato all'opzione ? È un termine di comodo,

intermedio, tale da lasciar presupporre una scelta se non ottimale, per lo meno mediata, che sia una formula ragionevole, sia un *medio tempore* (come si direbbe in condizioni giuridiche più accettabili); cioè è una terminologia, una impostazione terminologica che vuole soltanto stabilire la possibilità che si offre al docente di portare avanti la sua scelta. Potremmo anche dire che i 60 giorni potrebbero avere una certa logica temporale nel senso che, decorrendo il termine dal 1° novembre, significa che si risolve tutto nell'anno in corso. Praticamente, in questo modo, ci si affaccia all'anno nuovo con l'avvenuta opzione. Ciò però non significa che sia una soluzione ideale se teniamo conto che l'inizio dell'anno nuovo può essere sì una prospettiva dal punto di vista temporale, ma non sappiamo se lo sia anche dal punto di vista della competenza e della professionalità. Qui versiamo nel campo dell'insegnamento per cui, ritardare la scelta fino al 1° gennaio, in un certo qual modo, può significare anche ritardare l'*iter* stesso dell'insegnamento perché per due mesi quel professore che debba sfogliare la margherita e stabilire se continuare a fare il suo lavoro o, invece, accettare una attività diversa da quella di insegnante, può in un certo qual modo pregiudicare l'insegnamento. In questo modo sarebbero proprio i discenti a pagare le spese della problematica del docente; tutto ciò non si riverbererebbe a favore della scuola nella sua accezione generale.

Quindi questi 60 giorni — se rapportati al tipo di scelta, cioè all'insegnamento — non rappresentano una soluzione ottimale. D'altronde una restrizione del termine cosa potrebbe significare ? Si potrebbe dire che la scelta deve avvenire entro 30 giorni: ma un termine così perentorio indubbiamente si rivelerebbe meno fruttuoso di una scelta più ponderata.

Si potrebbe anche dire che all'università quando si comincia a pieno l'attività dell'anno accademico, si arriva sempre intorno ai primi di novembre.

BRUSCA. Stai dando i numeri !

FRANCHI. Leggete quel decreto.

SANTAGATI. Voi invece avete portato il cervello all'ammasso: come potete pensare di continuare regolarmente a ragionare ! (*Commenti all'estrema sinistra*). Certo, io faccio meglio dei vostri predecessori, perché quando si fa dell'ostruzionismo non ci si deve comportare come i vostri colleghi che leggevano l'elenco telefonico o brani del Manzoni. Quindi, lasciare fare, ché almeno io tratto i testi per quanto male siano stati presentati. Poi vi mostrerò quanti errori anche dal punto di vista sintattico ci sono: errori che fanno venire il mal di testa.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, resti in tema !

SANTAGATI. Sto nel tema, signor Presidente: sto parlando dei sessanta giorni, dei professori e delle opzioni. Sono nel tema del tema: io non ho paura di niente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Vorrei che ascoltasse, onorevole Santagati, perché io non l'ho interrotta quando si atteneva all'argomento. L'ho fatto quando ha cominciato a divagare...

SANTAGATI. La ringrazio per questa possibilità di comprensione reciproca.

Per quanto riguarda i termini, io sostengo la tesi secondo la quale essi potrebbero subire altre impostazioni e altre valutazioni. Purtuttavia anche noi — senza aver approfondito molto il discorso perché non è questo l'argomento di fondo sul quale avremo poi modo di intrattenerci in altra sede e in altro modo — abbiamo lasciato questi sessanta giorni nella presupposizione che il provvedimento fosse approvato rapidamente. Ora, approfondendo il discorso, mi accorgo che i termini si sono già dilatati. Siccome i sessanta giorni decorrerebbero dalla data di entrata in vigore del provvedimento, non si comprende come questo decreto-legge potrebbe essere convertito in legge entro il 23 dicembre. Se arrivassimo alla conversione del decreto entro il 23 dicembre, questi termini si sposterebbero. Perché ? Perché innanzitutto, tranne che non sia previsto ma non mi pare, questo

provvedimento non contiene una norma che stabilisca l'entrata in vigore della legge lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Quindi, il 23 dovrebbe essere il termine ultimo perché questo decreto-legge venga convertito in legge, poi il Presidente della Repubblica dovrebbe apporre la sua firma — il che non è detto che avvenga rapidamente in quanto il 24, 25 e 26 dicembre sono rispettivamente la vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano (i democristiani conoscono meglio di me la nomenclatura dei Santi e quindi mi possono correggere) — il che avverrà probabilmente intorno al 31 dicembre, probabilmente non vi sarà la norma dell'entrata in vigore immediata — vi sarà la cosiddetta *vacatio legis* — e quindi vi saranno altri quindici giorni: andiamo così al quindici di gennaio. Se consideriamo che l'opzione deve avvenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, andremo a finire al 15 marzo, alle idi di marzo che non è una data molto fausta dal punto di vista storico. Tutto ciò denoterebbe, al di là della sottolineatura di carattere storico, che la scuola resterebbe sotto questa spada di Damocle dell'opzione fino al 15 marzo il che significa — se argomento ci fosse da portare alle nostre tesi generali — che questo provvedimento è lacunoso e contraddittorio. Esso è irto di una terminologia e di una serie di periodi di scadenza che non depongono bene per l'attuazione del provvedimento nella sua generalità.

Francamente mi pongo questo quesito: se noi, con l'emendamento che andremo ad approvare, riusciremo a stabilire una comune data di scadenza per tutte quante le categorie, comprese quelle di cui noi ci facciamo tutori, con questo emendamento, pur tuttavia, rimangono delle grosse perplessità, rimangono dei grossi punti interrogativi che non penso possano risolversi solo attraverso la correzione di qualche comma. È evidente che il nostro emendamento ha una funzione molto modesta, ne siamo convinti noi per primi. Non crediamo di cambiare molto questo provvedimento; speravamo che ci fossero altri emendamenti che potessero meglio rendere l'efficacia delle innovazioni da noi sostenute. Vedremo poi, nel corso delle votazioni e delle dichiarazioni di voto con cui sosterremo i nostri emendamenti limitati, ma qualificanti, quale sarà il volto di questo provvedimento che verrà delineandosi.

Detto questo per quanto attiene al primo emendamento, avendo avuto licenza dall'onorevole Presidente di illustrare anche il secondo emendamento presentato dal mio gruppo, mi accingo a svolgerlo.

PRESIDENTE. La prego di illustrare anche il seguente subemendamento:

All'emendamento Del Duca 12. 10 sopprimere le parole: della legge di conversione.

0. 12.10.1 PAZZAGLIA, TRIPODI, DEL DONNO, SANTAGATI, SERVELLO, ROMUALDI, TRANTINO.

SANTAGATI. Non ho nulla in contrario ad accogliere il suo invito, signor Presidente, purché poi non avvenga che l'onorevole Del Duca ritiri il proprio emendamento.

PRESIDENTE. Posso assicurarle che l'onorevole Del Duca manterrà il proprio emendamento, che è del seguente tenore:

Dopo il sesto comma aggiungere il seguente:

Sino alla riforma della facoltà di medicina i professori già incaricati da almeno 3 anni, dipendenti ospedalieri, possono conservare, a domanda, tale incarico di insegnamento, senza alcun particolare assegno, conservando i diritti di carriera acquisiti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. 10. DEL DUCA, DE CINQUE, QUIETI.

SANTAGATI. Illustrerò allora anche questo nostro subemendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.61, desidero dire che esso pone un quesito che penso possa rivelarsi quanto mai illuminante circa la procedura seguìta nella stesura dell'articolo in discussione. L'emendamento precisa che, al quarto comma dell'articolo 12, occorre aggiungere le parole: « tenuto conto, per i partecipanti ai concorsi con riserva di posti, di quanto disposto dall'articolo 3 primo comma ».

Desidero svolgere alcune considerazioni in ordine all'articolo 12, quarto comma, cui l'emendamento si riferisce. Una prima perplessità nasce circa il modo in cui questo articolo è stato predisposto. L'articolo in questione porta un titolo che indica la materia sulla quale noi dobbiamo per il momento soffermarci, cioè le norme transitorie. Già è un fatto *sui generis* che in materia di precariato si preveda una transitorietà. Abbiamo il transitorio nel precario e ciò dimostra come ci si trovi davanti ad una situazione assai fragile, in quanto, ad un certo momento, la transitorietà finisce con l'inserirsi in un materia fluida, quale è quella che stiamo trattando.

A parte questa notazione di carattere generale, noi rileviamo che con l'articolo 12 si vuole vietare la perpetuazione o la continuazione o, come è detto in maniera non del tutto ortodossa dal punto di vista linguistico, l'attivazione di nuovi incarichi.

Non so cosa significhi questo termine « attivazione »: in genere i nuovi incarichi vengono conferiti, assegnati, attribuiti. Mi pare che parlare di attivazione, anziché di attribuzione, di nuovi incarichi, significa usare un linguaggio del tutto lontano dalla terminologia scolastica. Questa espressione mi sembra sia un barbarismo: mi sia consentita questa modesta sottolineatura.

Nell'articolo 12 si dice comunque che è vietata l'attivazione di nuovi incarichi di insegnamento, per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1978-1979, « con eccezione... ». Eh no, onorevole ministro della pubblica istruzione! Non si dice: « con eccezione ». Lo deve riconoscere. La prego, almeno questa eccezione la faccia (*Si ride*).

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. I testi legislativi non li scrivo io!

SANTAGATI. E che ministro è se non predispone lei stesso questi testi o, quanto meno, nel caso li predispongano altri, almeno non li rilegge e corregge?

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto concerne la lingua italiana, le do ragione.

SANTAGATI. Stabiliamo dunque di dire: « ad eccezione ». Questo emendamento dovrebbe passare all'unanimità: non dovrebbero esserci eccezioni da parte di nessun gruppo!

Come stavo dicendo, dunque, l'articolo 12 stabilisce da un lato il divieto di attivazione dei nuovi incarichi, e dall'altro una serie di eccezioni, che finiscono per svuotare di contenuto il divieto. In questa logica, si inseriscono i commi di cui ci dobbiamo occupare. Facendo riferimento al quarto comma, che noi chiediamo di integrare con l'emendamento Del Donno 12.61, occorre tener conto di quanto in tale comma è stabilito, e cioè che: « Decorso il termine di 60 giorni di cui al terzo dei commi sostitutivi del primo comma del precedente articolo 4... ». Onorevole ministro, mi consenta di dire che non riesco a comprendere. Vorrei che ella, che oltre ad essere ottimo ministro della pubblica istruzione sarà probabilmente anche un cultore di enigmistica, mi chiarisca cosa significa parlare di « terzo dei commi sostitutivi del primo comma del precedente articolo 4 ». Da parte mia, mi accingo a verificare quali siano i risultati cui si perviene applicando i criteri che risultano da questo enunciato legislativo. Poiché si fa riferimento a commi sostitutivi dell'articolo 4, esaminiamo « il precedente articolo 4 », nel testo licenziato dalla Commissione. Troviamo che l'articolo 4 si riferisce all'inquadramento nella fascia dei professori associati. A questo punto cerchiamo quale sia il terzo dei commi sostitutivi dell'originario primo comma di questo articolo. Il primo comma dell'articolo 4, nella nuova formulazione, recita in questi termini: « I professori universitari incaricati che maturino sette anni di incarico entro l'anno accademico 1978-1979 ovvero che maturino negli stessi termini tre anni di incarico se assistenti ordinari anche in soprannumero, sono inquadrati, a domanda, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 1978, nella fascia dei professori universitari associati, restando assegnati all'università o istituto di istruzione universitaria presso cui svolgono o hanno svolto l'ultimo incarico di insegnamento. I titolari di più in-

carichi sono tenuti a dichiarare la loro opzione entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto ». Questo è dunque il primo comma dell'articolo 4, nella nuova formulazione. Io cerco e non lo trovo — è come per la Titina, uno la cerca e non la trova — dove è il terzo comma dei sostitutivi del primo comma del precedente articolo 4.

LABRIOLA. Sarà stato accantonato.

SANTAGATI. Non si può legiferare in questo modo; perché quando andremo a finire davanti ai magistrati o davanti ai destinatari della norma vorrei sapere con questo rompicapo che cosa ne verrà fuori. Vorrei sapere quale magistrato, quale persona destinataria della norma potrà andare a cercare questo terzo dei commi sostitutivi — che non esiste — del primo comma — che esiste — dell'articolo 4 — che esiste —. Quindi, si deve cercare un terzo dei commi sostitutivi del primo comma, che non esiste. Francamente non riesco a capire più nulla. A parte che se volessimo essere più rigorosi, in seno al comma si parla di parte, non si parla di comma del comma. Non esiste il comma del comma; o esiste il sub-comma o la parte del comma. Quindi si sarebbe dovuto parlare di sub-comma del primo comma o ancor meglio di parte del comma. Non esiste il comma sostitutivo; tra l'altro, cosa significa comma sostitutivo ? Devo ancora trovarlo, non trovo il sostituendo. Quindi, non riesco a capire come si possa legiferare in questo modo. Sono cose aberranti che non credo di aver visto nel corso delle quattro legislature a cui ho avuto l'onore di partecipare. Qui ci vuole la sfinge, l'enigmistica tascabile e non sono sufficienti tutte le risorse dell'ermeneutica, perché qui siamo all'ermetismo e non si capisce nulla. Non sappiamo cosa si voglia dire. Quindi, a parte i riferimenti più o meno critici, cerchiamo di correggere queste norme aberranti o quanto meno di renderle più chiare dandone un'interpretazione « autentica », che è quella dello stesso legislatore. Pertanto, cerchiamo di definire che cosa, sul piano di tale interpretazione, si intende dire con queste parole. Non trovo, ripeto, questi commi sostitutivi del primo comma.

Credo di aver capito cosa significhi tutto ciò; credo sia una bozza che non doveva essere presentata all'Assemblea come testo, ma un appunto che, a seguito delle osservazioni e degli emendamenti svolti in Commissione, doveva consentire la stesura del testo definitivo.

Cioè, qualcuno avrà preso l'appunto e avrà pensato di sostituire la parte relativa al primo comma con un terzo comma, che non esiste. Quindi, al posto dei due commi esistenti, probabilmente si sarà pensato di aggiungerne un terzo, sostitutivo del primo comma in modo da far risultare un nuovo primo comma o una terza parte del primo comma che avesse sostituito il primo comma nella sua generalità.

Questo è un mio modestissimo tentativo di interpretazione, perché effettivamente si potrebbe anche pensarla in maniera diversa. Pertanto, voi che siete dei luminari...

BAGHINO. L'opposizione che collabora alla formazione della legge.

SANTAGATI. Certo, del resto noi illustriamo degli emendamenti che vogliono essere migliorativi.

Ora, una volta usciti da questo labirinto del quarto comma dell'articolo 12, andiamo a vedere che cosa succede con il primo comma dell'articolo 3, al quale ci riferiamo, relativo ai partecipanti ai concorsi con riserva di posto. Il primo comma dell'articolo 3, che ha per titolo: « Concorsi per posti di professore ordinario » è un lungo comma; sembra fatto proprio per l'ostruzionismo. Dice: « Nei concorsi a posti di professore ordinario, limitatamente alla prima tornata il Ministero della pubblica istruzione metterà a concorso... » (che bello! Nei concorsi, metterà a concorso! Che italiano!)... « anche una percentuale dei posti di cui al secondo comma del precedente articolo 2... ». Vi faccio grazia del resto del comma che è lunghissimo e sul quale, se sarà il caso, torneremo.

Intanto vediamo il precedente articolo 2 e andiamo al secondo comma: « I restanti posti sono destinati alla nomina dei vin-

citori dei concorsi per professore ordinario che abbiano i particolari requisiti di cui al primo comma dell'articolo 3 ».

Dobbiamo allora tornare al primo comma dell'articolo 3 (io non ci volevo tornare; purtroppo mi costringono a tornarvi), che dice: « ... le commissioni giudicatrici utilizzeranno sulla base di un motivato giudizio comparativo per la designazione di candidati vincitori che maturino almeno nove anni di incarico, anche non continuativo, entro l'anno accademico 1978-'79 o che maturino sette anni d'incarico negli stessi termini, qualora siano liberi docenti confermati... ». Guardate che altalena! Nove anni di incarico, anche non continuativo, sette anni d'incarico, non si capisce se continuativo o meno (veramente è detto « negli stessi termini »)! Il comma continua: « ... qualora siano liberi docenti confermati, oppure siano assistenti ordinari che negli stessi termini maturino almeno otto anni di assistentato e sei anni di incarico di insegnamento... ». Danno i numeri: sei, sette, otto, nove, dieci ci vorrebbe! Continuo nella lettura del comma: « ... entro l'anno accademico 1978-'79, oppure siano assistenti ordinari, con libera docenza confermata, che maturino tre anni di incarico di insegnamento... ». Siamo scesi: prima nove, poi otto, poi sei, poi tre! Ed ancora: « ... entro l'anno accademico 1978-'79, purché abbiano presentato domanda di inquadramento nel ruolo dei professori associati al quale hanno diritto, con esplicita dichiarazione di opzione ai sensi (i famosi 60 giorni) del terzo dei commi sostitutivi del primo comma del successivo articolo 4 ». Sempre questo famoso terzo dei commi sostitutivi del primo comma del successivo articolo 4! Dov'è? Lo vorrei trovare! Buon Dio! Direi come la vedova: fatemi trovare il terzo dei commi sostitutivi del primo comma del successivo articolo 4 e poi raccoglietemi accanto all'anima benedeta! Non si trova. Il primo comma dell'articolo 3 continua: « Per gli assistenti ordinari l'anno accademico 1978-1979 s'intenderà maturato alla data di scadenza dei termini del bando di concorso ».

Abbiamo questo riferimento del secondo comma dell'articolo 2, che ci riporta al primo comma dell'articolo 3. Ma per capire bene anche il secondo comma, occorre pensare che esso dice « i restanti posti ». Per sapere qual è la totalità dei posti e capire quali siano tali restanti posti di cui al comma 2, bisogna riferirsi prima al comma 1° dell'articolo 2. Tale comma dice: « I posti di professore ordinario determinati all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 1 e disponibili, sono distribuiti sulla base dei programmi biennali, in misura non inferiore a 2 mila a biennio, in un arco di sei anni... ». Quindi, l'articolo 3 ci richiama all'articolo 2, l'articolo 2 ci richiama, poi, all'articolo 1 e l'articolo 1 — a sua volta — provvede ad una serie di enunciazioni di principio che riguardano il ruolo ordinario dei docenti. L'articolo in questione dice che: « Nel quadro della unicità della funzione di docente, il ruolo del personale docente universitario è articolato in due fasce... ». Non in due fasci, in due fasce: stiamo attenti!

« Appartengono alla prima fascia i professori ordinari, alla seconda fascia i professori associati » (quelli non saranno fascisti, perché rientrano soltanto nelle fasce: sono in fasce). Quindi, sotto questo profilo noi riusciamo a stabilire un timido e labile collegamento di pura articolazione e di pura nomenclatura tra gli articoli 1, 2, 3 e 4, che a loro volta si richiamano all'articolo 12. Ecco perché il nostro emendamento rappresenta una specie di *jolly*, che viene inserito nel contesto delle disposizioni della legge. Esso, se accolto dai colleghi, consentirebbe di poter ottenere anche un eventuale miglioramento nei confronti delle categorie previste dallo stesso articolo 12. A questo punto io posso dire che con questo emendamento non è che noi cerchiamo di salvare il mondo.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Non si sente niente! Veniamo al dunque.

Una voce al centro. Ha perso il comma: lo sta cercando.

SANTAGATI. Come dicevo, per i partecipanti ai concorsi con riserva dei posti si deve tener conto di quanto disposto dall'articolo 3 cioè di quelle peculiarità che poc'anzi vi ho ampiamente illustrato. Vorrei chia-

rire la ragione dell'aggiunta che noi proponiamo al quarto comma. Noi pensiamo che bisogna anche tener conto dei partecipanti ai concorsi con riserva di posti, perché solo così facendo noi non danneggeremo una categoria che si verrebbe altrimenti a trovare, in un certo qual modo, scoperta e colpita da una interpretazione rigida dell'intero comma. Soltanto se l'articolo 12 venisse emendato nel senso dai noi proposto si offrirebbe loro l'opportunità di poter almeno godere di una condizione non di priorità, ma quanto meno di uguaglianza con gli altri interessati.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ha trovato il terzo comma?

SANTAGATI. Me lo spiega signor ministro? Ne sarei felice.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Domani lo spiegherà il sottosegretario Franca Falcucci: è il Senato che lo aveva nascosto.

SANTAGATI. Si vede che alla Camera è stato scoperto, finalmente.

BAGHINO. Avendolo soppresso, bisognava cambiare il testo.

SANTAGATI. A parte tutto, è una questione di tecnica legislativa.

PRESIDENTE. Ho capito, però non è una spiegazione che il ministro possa formalmente fornire ora. Prosegua, onorevole Santagati.

SANTAGATI. Io ho fatto le mie osservazioni, poi cercheremo di migliorare il testo, di renderlo più perspicuo, in modo che non ci sia bisogno di fare dell'alta strategia interpretativa. Ritornando all'emendamento da me proposto, ritengo che una riserva di posti non contraddice, non danneggia e non colpisce le altre categorie interessate, vuoi perché è un tipo di riserva che già esiste nella attuale nostra legislazione scolastica, vuoi perché, essendo stati ammessi i destinatari a partecipare ai citati concorsi con riserva di posti, hanno maturato quella che noi chiamiamo una legittima aspettativa dal punto di vista giuridico.

È evidente ed è notorio che chi ha in un certo qual modo ottenuto una partecipazione ed una classificazione in un determinato bando di concorso, possa, qualora i posti non siano stati interamente coperti, avere la speranza di essere inserito con riserva nei posti successivamente creati e ai quali possa egli quindi eventualmente accedere. Sotto questo profilo quindi sembra a noi giusto e doveroso non negare ai partecipanti ai concorsi con riserva di posto questo riconoscimento, che non si inserisce come norma di turbativa nell'equilibrio generale della ripartizione degli incarichi, ma anzi vuole costituire un atto di giustizia e di perequazione.

Detto questo, passiamo al subemendamento 0.12.10.1, per comprendere il quale bisogna riferirsi all'emendamento Del Duca 12.10. Dice questo emendamento: dopo il 6° comma dell'articolo 12, aggiungere il seguente (quindi sarebbe un comma aggiuntivo, diventerebbe un 6-bis dell'articolo 12): « sino alla riforma della facoltà di medicina i professori già incaricati da almeno tre anni, dipendenti ospedalieri, possono conservare, a domanda, tale incarico di insegnamento senza alcun particolare assegno, conservando i diritti di carriera acquisiti alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ». Su questo emendamento si innesta il nostro subemendamento, là dove chiede di togliere l'espressione « della legge di conversione ». In sostanza, a noi sembra direi pacifica questa modifica. È inutile che noi parliamo di entrata in vigore della legge di conversione. Basta dire: « all'entrata in vigore del presente decreto ». Se i colleghi hanno la amabilità di esaminare i vari articoli di questa legge, si accorgeranno che ogni volta si parla di « entrata in vigore del presente decreto », cioè si vuole in certo qual modo stabilire un concetto tipico dei decreti-legge. Non è cioè opportuno che si proroghi un beneficio — qualora di beneficio si parli — con valore direi prospettivo; non retroattivo. Il decreto-legge, come è noto, entra in vigore il giorno

stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, per cui gli effetti del decreto-legge operano immediatamente e, come tali, rimangono qualora la legge di conversione non li muti, non li diversifichi, non li porti in avanti, non li porti all'indietro. Il decreto-legge, cioè, praticamente è come un « fotofinish » giuridico: blocca una situazione a cui dà sostanza e contenuto giuridico nel momento stesso della emanazione, che coincide con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; ed è questo il significato del decreto-legge, perché il decreto-legge deve avere taluni requisiti, i requisiti di urgenza e di necessità, deve essere un atto del Governo, sostitutivo momentaneamente e provvisoriamente e solo eccezionalmente della volontà del Parlamento, e deve essere sottoposto poi, secondo i requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione — con la urgenza e la necessità — alla conversione in legge del Parlamento.

A noi sembra più corretto ora, pur non essendo contrari alla sostanza dell'emendamento Del Duca 12.10, che prevede che i professori incaricati da almeno tre anni possano a loro domanda conservare il diritto di carriera, che questi diritti vengano bloccati al momento dell'emanazione del decreto-legge, perché potrebbe commettersi, qualora si accedesse alla tesi dei proponenti dell'emendamento, qualche favoritismo, in quanto si finirebbe con il far beneficiare dei soggetti che al momento dell'emanazione del decreto non avevano neppure la prospettiva di questo beneficio. Non si vorrebbe, quindi, dare la sensazione che ci sia una precostituzione di benefici a favore di chi, semmai, dovrebbe avere tali benefici contestualmente all'entrata in vigore del decreto-legge. Anche perché questo modo di impostare la questione è più corretto, sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista procedurale.

Dal punto di vista sostanziale, perché il beneficio lo si fa risalire al momento stesso in cui è stato emanato, cioè opera *ex tunc;* se invece fosse come dicono i proponenti, il beneficio opererebbe *ex nunc*, cioè soltanto nel momento in cui il provvedimento viene convertito in legge.

In secondo luogo, si rispetta di più la logica del decreto: noi non siamo mai stati teneri nei confronti della decretazione d'urgenza e anche in questo caso abbiamo molte perplessità — anzi, direi, molta ostilità — ed altri miei colleghi si sono resi portatori del nostro disagio di costituzionalità per questo provvedimento, che non ha i caratteri previsti dall'articolo 77 della Costituzione e rientra piuttosto nel solco del malvezzo che da parecchi anni ha colpito molti Governi, che preferiscono sostituire la decretazione d'urgenza alla legislazione ordinaria. Anche sotto questo profilo, noi accettiamo il decreto-legge soltanto qualora esso abbia una sua logica e una sua ortodossia. Se invece ci si servisse surrettiziamente del decreto-legge per legiferare di sottecchi, sarebbe un grosso errore.

Per tutte queste ragioni, siamo del parere che il subemendamento da noi presentato debba trovare accoglimento positivo da parte dell'Assemblea. E vediamo come risulterebbe la norma, se fosse introdotta la modifica proposta: « sino alla riforma della facoltà di medicina, i professori già incaricati da almeno tre anni e dipendenti ospedalieri possono conservare a domanda l'incarico di insegnamento, senza alcun particolare assegno, conservando i diritti di carriera acquisiti all'entrata in vigore del presente decreto ». E siccome il decreto entrò in vigore subito dopo il 21 ottobre 1978, al momento della pubblicazione, faremmo risalire gli effetti di questa norma a quella data e non a quella, ancora tutta da stabilire, dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Anche perché cos'è la legge di conversione? Dalle fonti più autorevoli il decreto-legge è considerato un atto eccezionale e dovrebbe invece essere la legge ordinaria a rappresentare la regola, nella normazione. Siamo in una situazione capovolta: i decreti-legge rappresentano la regola e le leggi sono l'eccezione. Tutto questo ha snaturato l'istituto della decretazione d'urgenza creando una specie di nemesi storica: al fascismo (col famoso provvedimento del 1926) si imputò la sostituzione dell'esecutivo al legislativo dando origine ad una decretazione che in certo qual modo espropriava il Parlamen-

to. Tale censura è legittima, ma i censori odierni sono incorsi nello stesso difetto in cui era incappato il regime fascista. I governi di allora si arroccavano dietro loro tesi giuspubblicistiche più o meno opinabili mentre i censori attuali (vestali dell'ortodossia democratica) hanno finito con l'umiliare il potere legislativo; con la decretazione d'urgenza hanno tolto al Parlamento la possibilità di decisioni autonome e questo dibattito in corso ne è una conferma ulteriore.

Nulla quaestio ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione (segnatamente la necessità e l'urgenza); eccezionalmente l'esecutivo si sostituirà al legislativo con provvedimenti da convertire entro 60 giorni in legge, pena la loro caducazione. Questa è la sanzione che il Parlamento darebbe ad un esecutivo sostituitosi al legislativo, esautorandolo praticamente.

PRESIDENTE. Ella sa che si è discusso sul non passaggio all'esame degli articoli, proprio con queste motivazioni dell'abuso della decretazione d'urgenza. Potrebbe astenersi dal ripetere considerazioni già svolte esaurientemente?

SANTAGATI. Se mi consente, questo tipo di censura è giunto dall'altissimo seggio del Presidente di questa Camera: l'onorevole Ingrao (lo ricordo: frequento assiduamente la Assemblea) censurò questa forma di abuso.

PRESIDENTE. Sono d'accordo, ma dico che su questo si è già discusso per un'intera giornata !

SANTAGATI. Non si tratta di tempo, ma di importanza dell'argomento: l'onorevole Ingrao in prima persona ha fatto queste osservazioni censorie nei confronti dell'abuso della decretazione d'urgenza.

Non intendo discutere di questo e mi limito a dire che abbiamo avanzato proposte soppressive, perché vogliamo che il decreto-legge resti nei limiti che l'esecutivo dovrebbe rispettare, anche se tante volte non è propenso a farlo.

Cioè noi diciamo, quando suggeriamo questo subemendamento all'emendamento Del Duca 12. 10, che non vogliamo portare avanti una alterazione della natura dei decreti-legge. Qui ci sono due argomenti da trattare. Su uno non mi soffermerò perché, giustamente, la Presidenza mi ha fatto notare che il discorso è stato già ampiamente approfondito. L'altro argomento riguarda il fatto che il decreto-legge, proprio per la sua eccezionale peculiarità, non può consentire degli allargamenti: cioè, non si può contrabbandare attraverso la legge di conversione una materia che non abbia formato oggetto del decreto-legge. Ecco perché noi, con questo emendamento, ci preoccupiamo di eliminare qualsiasi anche vago o generico richiamo alla legge di conversione; a noi interessa che il decreto-legge abbia la configurazione più vicina alla originaria emanazione del provvedimento. Siccome l'emendamento Del Duca 12.10 non esce fuori dal seminato di questa materia trattata (perché si tratterebbe di una competenza per materia), cioè dalla materia del precariato, noi ci siamo permessi di presentare questo subemendamento.

C'è un punto sul quale vorrei brevemente soffermarmi: è quello relativo alla natura ontologica della impostazione del decreto-legge, di quel decreto-legge che noi vogliamo che venga considerato come punto di riferimento dell'emendamento. Noi consideriamo questo emendamento come un tutto unico con l'originario decreto-legge. Voi potreste dire che si tratta di un artificio, perché in effetti il decreto non prevedeva quest'argomento; io posso contrapporre un'altra obiezione, cioè che è vero che non bisogna uscire dal seminato della materia che è trattata con decreto-legge, ma è altrettanto vero che un decreto-legge è suscettibile di emendamenti. Altrimenti veramente dovremmo dire che la volontà del Parlamento resterebbe annullata da quella del Governo.

La logica è questa: il decreto-legge sotto la sua responsabilità, signor rappresentante del Governo, viene emanato, per cui il Governo, una volta valutate le circostanze, può anche ritirare il decreto-legge. Ne abbiamo avuti esempi clamorosi: tra gli altri il famoso « decretone », ai tempi del Governo dell'onorevole Colombo, che vide il sottoscritto impegnato per circa sette ore in Assemblea nella discussione relativa ai vari emendamenti (*Si ride al centro*).

Il discorso che io desidero riprendere sotto il profilo rigorosamente procedurale riguarda il fatto che il decreto-legge è emanato sotto la responsabilità del Governo, per cui quest'ultimo deve pur prevedere gli inconvenienti cui può andare incontro qualora insista nel manenimento di un provvedimento di emergenza. Cioè, questa materia non rientrerebbe, secondo noi, sotto i rigorosi canoni dell'articolo 77 della Costituzione. Ma lasciamo stare questo argomento che è stato già largamente illustrato in quest'aula, andiamo invece alla struttura stessa del decreto-legge. Mi sembra che il Governo possa benissimo presentare un suo provvedimento. Ad esso è consentito sia di difendere il provvedimento sia di ritirarlo. A questa eventualità corrisponde una valutazione dei tempi tecnici, quale pare stiamo già per arrivare nella stesura di questo provvedimento per cui si potrebbe, da parte del Governo, arrivare alla conclusione che non vale la pena di tirare fino all'osso perché tanto il decreto sarà destinato a non essere convertito. Ma io mi voglio soffermare sulla natura del decreto. Questo decreto-legge — così come è stato presentato dal Governo, per la materia che intende affrontare e in un certo qual modo prefigurare nella futura legislazione che il Parlamento è per legge tenuto ad emanare — è diviso in due netti settori: il settore originario, che è quello del Governo, e il settore successivo che è quello del Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, lei è molto bravo, ma ci ripete sempre le stesse cose anche se con una terminologia diversa: la prego di usare un po' di rispetto per la Camera.

SANTAGATI. Ho voluto mettere in risalto questo per giustificare la validità dello emendamento presentato dall'onorevole Del Duca che rientra nella logica del provvedimento, perché se non fosse entrato in questa logica noi per primi non l'avremmo preso a modello. Il decreto-legge ha una sua rigorosa impostazione, per questo insistiamo per l'accoglimento del nostro subemendamento; se non togliessimo a questo emendamento quelle due espressioni della legge di conversione, di cui ci facciamo carico con il nostro subemendamento, potremmo dar adito a quelle censure che ho sottolineato e sottoposto all'attenzione dei colleghi.

Signor Presidente, mi accingo ad arrivare alla conclusione sottolineando però che con pochi emendamenti e con qualche subemendamento, da noi presentato, ci si sta sforzando, qualora la legge potesse essere migliorata, di evitare che il provvedimento vada a finire in malo modo. Non vorremmo che malgrado tutti questi sforzi le cose restassero non solo come prima ma venissero addirittura peggiorate. Noi purtroppo abbiamo questa sensazione per cui quello che facciamo è il nostro dovere che è quello di voler approfondire in tutti i modi e in tutti i sensi le caratteristiche essenziali di questo provvedimento con poche e limitate nostre osservazioni. Ma è evidente che — questo il significato politico che vogliamo dare al nostro intervento — la nostra presenza in aula vuole essere una presa di posizione in termini rigorosamente parlamentari, in termini di rappresentanti di una robusta opposizione nei confronti di un provvedimento che ci trova completamente dissenzienti e per il quale auspichiamo che non abbia luogo la conversione in legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari dell'emendamento Del Duca 12. 10, di cui è stata già data lettura, è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: anche se non abbiano *con le seguenti*: se non hanno.

12. 34. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poichè nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

Per i professori incaricati stabilizzati che debbano essere collocati in quiescenza per limiti di età entro il 31 ottobre 1981, gli effetti della stabilizzazione posso-

no proseguire a domanda fino al termine del servizio.

12. 19. TRABUCCHI.

Poiché l'onorevole Trabucchi non è presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, sopprimere le parole da: in corso ufficiale *fino alla fine del comma.*

12. 35. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al quinto comma, sopprimere le parole da: fatta eccezione *fino alla fine del comma.*

12. 36. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Poichè nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, sopprimere le parole: *da*: fatta eccezione, *fino alla fine del comma.*

12. 27 MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Al quinto comma, sopprimere le parole: nonché per gli incarichi da conferire a professori ordinari di università presso gli Istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati.

12. 29. MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Al quinto comma, sopprimere le parole: e pareggiati.

12. 25. MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Al quinto comma, sopprimere le parole: dalle accademie e scuole militari.

12. 28. MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

Al quinto comma, sopprimere le parole: dalle università non statali legalmente riconosciute.

12. 26. MELLINI, BONINO EMMA, PANNELLA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. Affronterò dapprima complessivamente la questione cui gli emendamenti si riferiscono e successivamente gli aspetti particolari cui essi attengono.

Il decreto di cui si chiede la conversione in legge promette la sistemazione in ruolo o in condizioni meno precarie di quelle attuali del personale precario delle università. Promette inoltre la fine di una sorta di giungla in cui si articolano le situazioni in cui il personale si trova e la fine di una situazione sostanzialmente immorale, quale quella relativa all'esercizio di attività diverse da quelle istituzionali da parte degli insegnanti universitari.

Anche se il problema del tempo pieno e dell'esercizio di attività incompatibili con l'insegnamento è separato da quello riguardante l'unicità dell'attività di docente, che riguarda il fatto che non possa sussistere una molteplicità di posti di insegnamento coperti da una stessa persona, è pur sempre un problema che attiene alla necessità di assicurare una effettiva serietà della funzione svolta dal docente ed al fatto che lo Stato deve garantire l'attività ad una università che sia in grado di conferire incarichi d'insegnamento a docenti che lavorino a tempo pieno e non di fornire *pied-a-terre* a docenti che finiscono per dedicarsi ad attività completamente estranee o parallele a quella universitaria.

In questa logica si muove il complesso delle norme relative ai divieti previste dal decreto in discussione, che trovano la loro più solenne conferma nel divieto disposto dal quinto comma dell'articolo 12, che prevede che a decorrere dallo anno accademico 1979-1980 non sia consentito il cumulo di un ufficio di professore di ruolo con l'incarico retribuito di insegnamento in corso ufficiale.

La dizione non è delle più brillanti, perché l'espressione « insegnamento in corso ufficiale » non è tale da corrispondere ad una esatta definizione giuridica di un determinato tipo di insegnamento. Tale

espressione vuole comunque indicare che non si può essere insegnanti in una università ed avere contemporaneamente una altra cattedra universitaria, salvo che non si tratti di insegnamento reso presso istituti non pubblici. Io credo che sia questo ciò che si vuol dire con l'espressione « insegnamento in corso ufficiale ». Credo altresì che sia particolarmente allarmante dopo una proposizione di questo tipo che, appunto, si inquadra nell'ambito della conclamata necessità di chiarezza e di pulizia nell'ambiente universitario, l'esistenza di eccezioni. Cominciamo ora a stabilire finalmente dei divieti; non abbiamo ancora definito gli altri divieti, nei quali dovrà concretarsi la famosa questione della incompatibilità, dobbiamo ancora elaborare le norme sul tempo pieno, abbiamo avuto delle promesse da parte delle forze della cosiddetta maggioranza (mi si consenta questo termine), abbiamo una alquanto generica proposta di emendamento, che costituisce un vero e proprio disegno di legge autonomo di conferimento al Governo di una delega per la determinazione delle condizioni del tempo pieno e delle incompatibilità (e parlo di generica proposta di emendamento perché mi sembra che quella delega non ottemperi al disposto costituzionale che esige una assoluta puntualità nella indicazione dei criteri direttivi forniti all'esecutivo per la emanazione di norme aventi valore di legge), e, di fronte a tutto questo, in presenza di una incompatibilità speciale, cominciamo subito con le deroghe. Mi sembra un po' troppo presto ! In genere prima si stabilisce un principio e poi, dopo qualche tempo, specie quando si tratti di una norma che concerne una materia speciale, si inseriscono deroghe.

Invece, nello stesso comma dell'articolo in cui si impone il divieto di cumulo di un ufficio di professore di ruolo con incarico retribuito di insegnamento in corso ufficiale, si prevedono deroghe, e ciò indipendentemente dall'analisi che farò successivamente.

Queste deroghe che, vedremo poi, sono dissennate, interessate, poco chiare, ci fanno pensare che alcuni interessi si sono mossi. Dobbiamo allora dire che la disposizione in esame toglie credibilità non solo al comma in cui è inserita, ma anche a tutte le promesse o minacce (perché si tratta di promesse per una parte dell'opinione pubblica, certamente in attesa di questo provvedimento, di minacce per coloro per i quali dovrebbero operare il tempo pieno e le incompatibilità) che sono state fatte.

In attesa che siano formulate altre incompatibilità, ne viene individuata una, rispetto alla quale già abbiamo delle deroghe. È facile immaginare, allora, che l'esecutivo, quando si troverà nella tranquillità dell'esercizio del suo potere, grazie ad una delega genericamente conferitagli dal Parlamento, si sentirà autorizzato ad abusarne, secondo il vecchio detto che le eccezioni confermano la regola e che le regole valgono per la parte meno forte, per la parte che meno sa far valere i propri interessi. Ecco, io credo che, indipendentemente dai suoi contenuti, il fatto di avere stabilito la deroga significhi, nei fatti, aver voluto svuotare completamente la norma. E svuotarla in modo assai grave perché io credo che una volta che abbiamo immaginato l'esistenza di un professore universitario, i posti in cui si possa svolgere un insegnamento ufficiale non siano moltissimi; dobbiamo immaginare che l'insegnante universitario vada a fare la maestra giardiniera in un asilo d'infanzia ? Evidentemente no, quindi è scartato l'insegnamento ufficiale nei giardini d'infanzia. Né andrà ad insegnare nelle scuole elementari; per le scuole medie la cosa è un po' diversa anche perché opererebbero altri criteri di divieto di cumulo, quelli relativi agli uffici pubblici. A questo punto ci troviamo di fronte ad una simile formulazione: « fatta eccezione, previo consenso della facoltà, per gli incarichi di insegnamento conferiti alle accademie e scuole militari, dalle università non statali legalmente riconosciute, nonché per gli incarichi da conferire a professori ordinari di università presso gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati, nei limiti previsti dai rispettivi statuti ». Io credo che l'esame di questi ca-

si di deroga sia ancora più grave e porti a conseguenze più gravi di quelle che potrebbero essere immaginate, perché, se andiamo ad esaminare quali siano queste deroghe, ci troviamo di fronte non già alla individuazione di casi veramente particolari, che ci facciano ritenere che rispetto a situazioni di questo genere non possa invocarsi una norma tanto drastica da escludere in ogni caso il cumulo dell'insegnamento del professore universitario con altro insegnamento ufficiale, bensì si tratta di insegnamenti che sono tanto estesi da svuotare il divieto in questione, in quanto se si ammettessero casi di deroga non si vede proprio in quale altro caso il divieto potrebbe essere considerato operante. Come abbiamo visto l'articolo recita « fatta eccezione per gli incarichi di insegnamento conferiti da accademie e scuole militari »: che cosa avviene in questa situazione? Io credo che si debbano assolutamente impedire comuli di questo tipo, perché in realtà, oltretutto, gli insegnanti delle accademie e delle scuole militari sono degli insegnanti privilegiati. È universalmente riconosciuto, per esempio, che presso le accademie militari, seppure non si svolgono insegnamenti tali da dare un lustro particolare ai docenti in relazione ad una futura carriera, questi ultimi hanno comunque, dal punto di vista economico, enormi vantaggi per cui si tratta di un posto ambìto; in definitiva avviene che in questi casi la seconda attività non è più quella presso la scuola o accademia militare, ma quella presso l'università statale. Presso l'accademia navale di Livorno, ad esempio, la posizione dell'insegnante finisce per essere migliore di quella presso l'università, anche perché si usufruisce di situazioni retributive complementari, come quella della fornitura dell'alloggio, certamente inesistenti per i professori delle università.

In realtà, a questo punto, il secondo incarico non è rappresentato dalla scuola militare rispetto alla titolarità dell'insegnamento presso una università; è secondario l'insegnamento presso l'università. Il vero incarico, la vera funzione, la vera progressione primaria esercitata è proprio quella di insegnante presso la scuola militare. L'insegnamento presso l'università di Pisa (avevo parlato dell'accademia militare di Livorno e molto spesso si tratta di professori che hanno una cattedra o una « cattedrina » presso l'università di Pisa) è il lustro che non si vuole perdere nel momento in cui questi professori hanno i vantaggi maggiori, ma con un lustro minore, nell'insegnamento presso una scuola militare.

D'altra parte questo tipo di cumulo comporta dei legami di condizionamento tra l'ambiente scientifico e quello militare che sappiamo ha sempre dato, ed è suscettibile di dare, conseguenze particolarmente gravi. Un certo tipo di asservimento della scienza al meccanismo militare è uno degli aspetti più gravi ed allarmanti di certe posizioni che vanno assumendo oggi gli organismi militari nel condizionamento della vita del paese, proprio attraverso il condizionamento di certe attività scientifiche. In altri paesi, in America per esempio, questo è un fatto molto grave che viene avvertito e rispetto al quale si determinano anche delle forme di reazione molto rilevanti in vari ambienti.

Proponiamo pertanto un emendamento che toglie tutta la parte di questo comma dalle parole « fatta eccezione » fino alla fine del comma, quindi soppressione completa delle eccezioni. I contenuti di queste eccezioni sono, quindi, il cumulo dell'insegnamento in una cattedra universitaria con l'insegnamento conferito dalle accademie e scuole militari. Vi è poi un altro emendamento che prevede la soppressione delle parole: « dalle università non statali legalmente riconosciute ». Ma insomma, questi professori universitari in quante sedi debbono fare i professori? Cioè, lo Stato non può provvedere eventualmente a sistemare quello che per esempio nelle scuole medie si chiama il completamento di orari, cioè la sistemazione in cattedre diverse di diverse università ed è giusto che questo avvenga. Ma a questo punto, quello che non è consentito che lo Stato faccia per le sue università può essere fatto a vantaggio di una uni-

versità privata. Questa, fra l'altro è una forma di finanziamento indiretto delle università private, perché è evidente a questo punto che le università private potranno usufruire – proprio perché questa è una delle eccezioni consentite – di questo insegnamento succedaneo rispetto all'insegnamento statale con una retribuzione che sarà inferiore a quella prevista per l'insegnamento statale, perché sarà appunto percepita da chi già usufruisce di altra retribuzione e di conseguenza sarà un vantaggio da parte delle università non statali.

Ma c'è un'altra considerazione da fare. Nelle università non statali si hanno delle condizioni in ordine al personale, come condizione per il riconoscimento legale, che si concretano appunto nell'assoggettamento del personale insegnante a determinate condizioni che sono proprie del personale insegnante delle università statali. Se questo è vero, non si vede perché l'assoggettamento a queste disposizioni valga a senso unico, nel senso che poi l'insegnante delle università statali possa però avere un secondo incarico presso le università non statali. Si tratta evidentemente di una disposizione che in pratica avvilisce profondamente la norma nel suo complesso segnando una eccezione che a mio avviso è più importante di quel poco della regola che ne rimane indenne, una volta che questa eccezione sia stata formulata, fatto questo particolarmente grave.

C'è una terza eccezione anche più incomprensibile, per cui vorremmo veramente che il ministro ci venisse a dire i motivi per i quali è scaturita questa storia degli istituti superiori di educazione fisica. Sappiamo benissimo che in questi istituti sono sorte una serie di questioni e di lotte per feudi che vengono contesi fra vari personaggi. A questo punto si inserisce la norma del decreto che viene ad ipotizzare il caso di una deroga che dovrebbe essere utilizzata nel futuro. Si dicono delle cose stranissime! Nel momento in cui si afferma che si eviterà lo scandalo dei doppi incarichi, dei professori che si dividono fra l'uno e l'altro insegnamento, viene fuori che tutti i professori universitari ordinari possono avere una particolare attitudine per la ginnastica e diventare predestinati ad insegnare negli istituti superiori di educazione fisica, statali e pareggiati, nei limiti previsti dai rispettivi statuti. La questione è allarmante, perché mentre per le scuole militari si fa riferimento agli incarichi già conferiti, per gli istituti di educazione fisica si tratta invece di una nuova previsione, in quanto si comincia a prevedere che saranno conferiti i nuovi incarichi. Che cosa è avvenuto in questo mondo degli istituti di educazione fisica per suscitare questa vocazione alla necessità dell'intervento dei professori ordinari? Perché, poi, solo i professori ordinari? Perché gli istituti di educazione fisica devono essere in condizione di determinare attraverso i loro statuti la deroga a questo divieto con la previsione del conferimento? Ripeto, si parla di previsione! Va bene che in provvedimenti del genere la grammatica e la sintassi sono considerate un lusso non necessario e tali da scoraggiare, ma è anche vero che se dovessimo attribuire alle parole il loro significato, secondo una corretta lettura, dovremmo ritenere che mentre per le accademie e le scuole militari abbiamo già degli incarichi conferiti a professori universitari, negli istituti superiori di educazione fisica questi incarichi dovranno essere conferiti. Il che significa che attualmente non lo sono! E che dovranno essere conferiti solo a professori ordinari! Ciò significa che forse oggi abbiamo degli incarichi conferiti a professori non ordinari, in futuro, invece, li avremo conferiti soltanto a professori ordinari. Perché ai professori ordinari e non anche agli incaricati? Mi si dice che c'è un personaggio molto autorevole nell'ambiente degli istituti superiori di educazione fisica che però non è un ordinario e che quindi è soggetto ad essere scacciato. Può darsi, quindi, che si tratti di una norma *ad personam*. Lo avevo sospettato! Avevo sospettato che questa norma avesse nome e cognome e che potessero essere individuate le persone a cui essa si riferisce! Ma ci si deve dire quali sono i casi, il Governo ce lo deve dire! Perché que-

sto sospetto, che è legittimo data la stranezza della norma, non può continuare ad esserci; vogliamo che sia fugato se il Governo è in condizioni di farlo, altrimenti ci deve dire che deve sistemare Tizio o Caio ! E ci deve dire, per esempio, che c'è l'istituto di educazione fisica di Napoli che deve provvedere ad una certa situazione, che non può fare a meno di sistemare in un certo modo, perché c'è un certo professore ordinario a cui bisogna dare il posto. Oppure il Governo ci deve dire che la situazione è tale per cui non si può fare a meno assolutamente di questi professori ordinari, di cui si è fatto a meno fino a oggi e di cui sucessivamente si farà a meno. Questa risposta ci deve essere data perché con i silenzi queste cose non si risolvono. A nostro avviso, a questo punto non si può tollerare che di fronte ad una norma così drastica intervenga una stragrande, sibillina promessa di deroga in ordine ad una situazione che veramente non riusciamo a comprendere: perché per questi istituti superiori di educazione fisica dovranno essere previsti questi incarichi a professori e solo a professori ordinari ?

Su tali questioni ci dovrà essere data una risposta; per nostro conto, noi intanto proponiamo gradatamente la soppressione di tutto il comma, dalle parole « fatta eccezione » fino alla fine, e della eccezione relativa alle accademie e scuole militari; la soppressione del riferimento alle università non statali legalmente riconosciute; e la soppressione delle parole: « nonché per gli incarichi da conferire a professori ordinari di università presso gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati nei limiti previsti dai vigenti statuti ».

Come ripeto, credo che anche per una ragione di chiarezza il Governo debba dare una risposta che valga a fugare anche sensazioni poco piacevoli che si provano nel vedere certe circonlocuzioni e certe strane ipotesi; e credo inoltre che gli emendamenti che ho ora illustrato debbano trovare accoglimento da parte dell'Assemblea per dare serietà a questo divieto che altrimenti sarebbe un divieto di Pulcinella.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, sostituire le parole: consenso della facoltà, *con le parole*: consenso motivato del consiglio di facoltà.

12. 37. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. In ordine a questo emendamento voglio fare soltanto una considerazione di estrema semplicità. Spesso gli accordi tra docenti passano al di là delle capacità dei consigli di facoltà di controllarli; ciò che accade nelle stanzette e nei corridoi delle facoltà non sempre è chiaro per coloro ai quali vengono poi mostrati i frutti di tali accordi. Se invece si stabilisse che le decisioni consiliari debbano essere motivate, allora tutto diventerebbe più chiaro: certo non pensiamo che con la parola « motivate » si possano risolvere ed eliminare gli intrallazzi, tuttavia rimarrebbe più difficile farli passare impunemente. Motivare il fatto che un docente di ruolo possa ricoprire un altro incarico in una scuola pubblica, in una università finanziata dallo Stato, potrebbe suscitare dibattiti tali da smascherare accordi segreti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, sopprimere le parole: dalle accademie e scuole militari.

12. 38. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quinto comma, sopprimere le parole: dalle università non statali legalmente riconosciute.

12. 39. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quinto comma, sopprimere le parole da: nonché per, *fino a*: statuti.

12. 40.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Quando si stabilisce, signor Presidente, un principio giusto e qualificato quale quello proposto nel quinto comma dell'articolo 8, principio secondo il quale non è consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con l'incarico retribuito di insegnamento in un corso ufficiale, si stabiliscono subito dopo tutta una serie di eccezioni. Tutte le eccezioni elencate in questo comma – e non mi sembra un fatto serio – presentano, infatti, una evidente presa in giro, mi sia consentito dirlo, in quanto non fanno altro che ribadire il concetto secondo il quale, al di là delle petizioni di principio, che devono essere fatte per recepire, almeno formalmente, le richieste dei lavoratori, esistono tutta una serie di categorie che godono di privilegi che si ritiene giusto negare alla maggioranza. È con la logica delle divisioni e delle stratificazioni all'interno delle varie categorie dei lavoratori, con la concessione di privilegi a chi tende costantemente ad impadronirsene che si rafforza il potere della classe baronale.

Quando poi si tratta di accademie, scuole militari, che sono al primo posto tra le eccezioni, viene da pensare ad una volontà del legislatore di promuovere esplicitamente un'integrazione tra i centri di decisione e di potere militare e quelli baronali. Un simile intreccio – tutti lo sanno per averlo appreso dalle vicende degli scandali delle forniture militari, nel quale alcuni personaggi si presentano nelle vesti di generali, di consulenti, di avvocati di grido ed anche di docenti universitari – che coinvolge interessi e poteri non è certo contrastato da una norma come quella che proponiamo di abrogare.

Non è poi sostenibile che il legislatore si proponesse di ottenere un migliore rapporto didattico tra università ed accademie militari: tale rapporto non può certo configurarsi nel cumulo degli incarichi, né può essere affidato a quel ceto dirigente corresponsabile insieme con le forze di Governo della separatezza delle istituzioni militari dalla società civile. È evidente che, qualora ci si proponga di superare tale separatezza, è necessario un cambiamento radicale delle istituzioni ed una ridefinizione profonda dei loro fini. Sono queste le ragioni che hanno ispirato il nostro emendamento 12. 38.

Con l'emendamento 12. 39 noi proponiamo di sopprimere al quinto comma le parole « dalle università non statali legalmente riconosciute » per due motivi che riteniamo importante sottolineare. In primo luogo, ad un esame meno superficiale di questo quinto comma si ha la netta impressione di voler avallare, o, peggio favorire, il fiorire di università private proprio in un momento di grave crisi della nostra università statale e dare di fatto via libera a gruppi economici privati che già da adesso cominciano ad organizzare centri di studio in cui si elabora una ricerca che va incontro solo ad esigenze di profitto immediato e di arricchimento di taluni gruppi anziché essere finalizzata alle spinte di sviluppo economico più generale e complessivo del nostro paese.

Questa ricerca fin d'ora non è soggetta ad alcun controllo da parte della collettività attraverso i propri strumenti e attraverso i suoi organi competenti. È nella università di tutti invece che deve essere attuata la ricerca finalizzata e le scelte produttive decise dalla collettività e ad essa utili, in maniera da poter operare un controllo sociale negli adempimenti di tali scelte.

Bisogna quindi d'ora in poi impedire con ogni mezzo che la ricerca venga operata nell'ambito di centri privati e gestita da gruppi di potere economici che nulla hanno a che vedere con un reale sviluppo economico che porti ricchezza e benessere alla collettività. È sempre nell'uni-

versità che deve essere creato e rafforzato un rapporto sempre più stretto con la cultura di cui tutte le classi sociali devono appropriarsi affinché tutti siano in grado di accrescere la propria coscienza critica e la possibilità conseguente di sentirsi partecipi e di incidere nelle scelte generali.

Tutto ciò si potrà realizzare soltanto rendendo l'università centro di aggregazione culturale e scientifica, in cui si elaborano nuovi modi di fare cultura e nuovi modi di diffondere e di fare la ricerca.

Il secondo motivo per cui riteniamo indispensabile sopprimere questa frase sta nel reale pericolo che venga sottratto alla università il contributo di lavoro di molti docenti, che trovano più conveniente prestare la loro opera in università private con gravissimo danno della didattica e della ricerca. Poiché inoltre l'incarico di insegnamento in università private si può ottenere con il semplice consenso della facoltà, è evidente che tale consenso sarà dato soltanto sulla base di uno scambio di favori compatibile con gli equilibri tra le forze baronali. Si ravvisa inoltre la possibilità di infliggere ancora un duro colpo alla definitiva attuazione del tempo pieno nell'università e della incompatibilità con altre attività, perché avere un incarico in una università non statale significa avere la possibilità di portare avanti una ricerca che rispetti solo il proprio interesse. Difatti, nel rispetto di una propria autonomia, l'attività di ricerca e di didattica del docente deve essere compatibile con una organizzazione delle attività stabilite dal dipartimento.

L'emendamento 12. 40 tende ad eliminare l'accumulo delle cariche di un professore ordinario impedendo in questa maniera il conferimento di un secondo incarico ad altro docente. Non è un emendamento moralizzatore, come potrebbe sembrare, ma tende esclusivamente a portare una maggiore distribuzione dei posti. Una accumulazione delle cariche non è funzionale né all'insegnamento né alla corretta gestione degli organi consultivi delle facoltà. Come può oggettivamente un solo docente seguire correttamente due corsi diversi anche se relativamente alla stessa materia ? Come può un solo docente partecipare con uguale attenzione agli organi consultivi ? Dietro questi cumuli di cariche si nascondono probabilmente solo mire di potere (*Commenti — Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di non disturbare l'oratore.

PINTO. Se mi permette, onorevole Presidente, vorrei andare al di là di un freddo suono di campanello: personalmente sto vivendo in modo travagliato quest'ultima parte...

PRESIDENTE. Lo vedo.

PINTO. Non per la stanchezza, signor Presidente. Potrei smettere e nessuno avrebbe niente da dire perché andare avanti per quattro giorni in queste condizioni umanamente è difficile. Ma sto seguendo quest'ultima parte dei lavori in modo travagliato e forse ci si sta avviando verso una soluzione che per molti era imprevista; e poiché siamo tutti responsabili in questo momento di molte speranze ed aspettative di migliaia di individui, inviterei i colleghi, poiché – ripeto – sto vivendo in modo molto serio questa parte dei lavori, a non avere più un atteggiamento allegro, anche se li ringrazio perché può essere un modo gentile di darmi coraggio durante questo dibattito, e a lasciarmi in pace ad illustrare i miei emendamenti.

Un'accumulazione delle cariche non è funzionale né all'insegnamento né alla corretta gestione. Onorevoli colleghi, una soluzione non in cui nessuno credeva, ma che in questo momento è realizzabile; e poiché ognuno di noi non è uno strumento freddo, anche se fa una battaglia di cui è convinto e sa di lottare per motivi giusti, perché ci crede, ciò non significa che non si ponga una serie di problemi. Come può oggettivamente un solo docente seguire correttamente due corsi diversi, anche se relativi alla stessa materia ? Come può un solo docente partecipare con eguale attenzione agli organi

consultivi ? Dietro questi cumuli di cariche si nascondono probabilmente solo mire di potere; ed eliminando queste cariche doppie si può eliminare parte delle disfunzioni delle università.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, dopo le parole: per gli incarichi di insegnamento conferiti dalle accademie e scuole militari, *aggiungere le seguenti*: e dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

12. 21. BUCALOSSI, COMPAGNA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

I professori universitari e i direttori di istituti sperimentali equiparati che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Per il trattamento economico e normativo resta valido quanto disposto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 modificato dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

12. 60.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'ottavo comma.

12. 41.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

All'ottavo comma, sopprimere dalle parole: È correlativamente, *fino alla fine del comma.*

12. 42.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. L'emendamento Gorla Massimo 12. 41 chiede la soppressione dell'ottavo comma, perché tende a porre nel nulla le sentenze che in tante parti d'Italia sono state pronunciate a favore di precari. Le mansioni svolte dal personale precario sono state riconosciute e assimilate normativamente ed economicamente a quelle dell'assistente universitario o comunque a quelle svolte da un lavoratore del pubblico impiego. Da tali sentenze di pretori risulta che i precari hanno svolto mansioni ben precise, equiparate a quelle svolte dal personale docente. Penso che il rappresentante del Governo sia informato di questo, come sarà di certo informato che mercoledì a Roma vi sarà ancora una volta una udienza in pretura su questo argomento.

Chiedo al rappresentante del Governo: come si comporterebbe, dovendo dare una risposta a tanta gente che ha lavorato in queste condizioni, davanti a queste sentenze, che assegnano a questi lavoratori contingenza ed assegni familiari ? Secondo me non sarebbe affatto avvilente per la maggioranza porsi tali problemi, al di là della considerazione che io possa usare certi documenti per fini ostruzionistici. Ho con me copia di una sentenza di una pretura, in cui si dichiara il diritto ad essere lavoratori per migliaia e migliaia di uomini e di donne che hanno operato all'interno dell'università. Per un attimo, si ponga questo problema; e chiedo, se è possibile, che in sede di replica mi venga data una risposta da parte del Governo su questo argomento.

Si tratta di una sentenza – e non starò a leggerla perché non sono in grado

di farlo, data la stanchezza, anche perché è scritta con caratteri molto piccoli – che può essere acquisita agli atti della Camera.

PRESIDENTE. D'Accordo.

PINTO. Aggiungerò comunque, se lei me lo consente, signor Presidente, due parole su quanto ha detto il pretore del lavoro di Roma Palminota (la sentenza è la stessa) dando un giudizio su questa realtà. Avrei potuto far trascorrere più tempo, onorevole rappresentante del Governo, leggendo tutta la sentenza, il che avrebbe portato a conseguenze più rilevanti rispetto a quanto stiamo facendo in quest'aula. Ma sono certo che, anche facendo passare tre quarti d'ora leggendo, lei non mi avrebbe degnato della minima attenzione né avrebbe fatto caso ad alcuna fra le cose da me citate. Mi sia comunque consentito almeno per un attimo, signor ministro, pur rinunciando a leggere il testo di tale pronuncia, dire che alcuni pretori si sono espressi in modo chiaro e preciso nei confronti di certe istanze portate avanti da quel personale precario che ha svolto la propria opera presso l'università.

Dopo approfondite indagini sia sulle mansioni, sia sul servizio prestato da tale personale, ne è stata dichiarata la equiparazione, anche al di là dell'assunzione, a certi livelli di insegnamento. Ora lei, signor ministro, dia, se è possibile, una risposta nella sua replica o anche al di fuori di quest'aula e al di là di questo dibattito, a migliaia di giovani, uomini e donne, cui è stato riconosciuto il diritto di essere lavoratori, e si pronunci sulla possibilità del riconoscimento degli assegni familiari e della contingenza retroattiva.

Per quanto riguarda il nostro emendamento 12. 42, devo dire che la soppressione della frase, da noi proposta, ha una importanza addirittura capitale in relazione alla posizione dei precari, alle loro lotte e a tutto ciò che queste hanno significato non solo per i lavoratori, docenti e precari, dell'università, ma anche per tutti coloro che ancora conservano una concezione non inquinata della giustizia sociale (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

PINTO. Signor Presidente, la prego di assicurare le condizioni per cui io possa continuare nello svolgimento del mio emendamento, con tranquillità; senza essere polemico, la prego di assicurarmi questa condizione che mi spetta.

PRESIDENTE. Sono già intervenuta, onorevole Pinto, suonando il campanello per questo motivo.

PINTO. Forse, signor Presidente, mi è capitato di bussare molto davanti ad una porta, ma c'era qualcuno dietro che non voleva aprirmi. C'è chi non l'ha sentito: ci sono degli scostumati in quest'aula...

DA PRATO. Credo di non essere tra questi, signor Presidente!

PINTO. La soppressione che proponiamo, signor Presidente, dicevo che ha una importanza per noi fondamentale, in relazione alla posizione dei precari, alle loro lotte, a tutto quello che queste lotte hanno significato, non solo per i lavoratori.

Docenti, precari, chiunque svolga attività nelle università, dedichi più tempo a questo dibattito, evitando di fare interventi di testimonianza senza intaccare la logica del decreto (anche se esso è contro la logica)! In altri dibattiti, magari, si è molto più precisi e più puntuali. Qualcuno mi ha capito... Invito quei colleghi che svolgono attività universitarie a dedicare, per lo meno quando sono in aula, più attenzione al dibattito.

Intendiamo riferirci ampiamente alla Costituzione, e precisamente all'articolo 36 – che tutti conoscono – che garantisce ad ogni lavoratore una retribuzione atta – riprendiamo lo svolgimento tradizionale! – ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Intendiamo altresì riferirci a tutti quegli articoli dello statuto dei lavoratori che si levano a difesa della giusta retribuzione in relazione

alle effettive mansioni svolte e che, scandalosamente, l'ipocrita legislazione con cui è stato istituito il precariato è riuscita ad eludere.

Cosa intendiamo dire ? Procediamo con ordine, a partire dal comma che si vuole emendare, che suona così: « È correlativamente ribadito il carattere onnicomprensivo degli emolumenti loro corrisposti ».

Esso si riferisce a contrattisti e assegnisti, che sono circa 10 mila a tutt'oggi, e, in parole povere, vuol cancellare con un colpo di spugna il passato, qualunque tipo di lavoro essi abbiano svolto. Che siano stati più o meno sfruttati è una cosa che non ci riguarda più. Ma tutti sanno che contrattisti ed assegnisti, cioè quasi per intero il cosiddetto precariato strutturato, hanno sin dall'inizio della loro attività svolto vera e propria opera di docenti, senza alcuna reale possibilità di opporsi a questo indebito arricchimento da parte dell'università, giacché, come sa chiunque sia sia avvicinato al mondo dell'università, essi sono e sono stati in tutto e per tutto sottoposti al ricatto baronale, non solo per le ovvie motivazioni che chiunque può immaginare, ma anche a causa delle vere e proprie armi ricattatorie che la legge ha messo con precisa intenzione in mano ai loro cosiddetti docenti-guida.

Per chi pensa che questa sia una esagerazione, voglio ricordare che un assegnista per poter percepire la ridicola somma di 195 mila lire mensili – e fino a poco tempo fa si trattava addirittura di sole 136 mila – deve consegnare ogni mese ad un apposito ufficio un attestato del proprio docente-guida, un vero e proprio attestato di buona condotta oserei dire, senza il quale egli rimane privo di stipendio; inoltre, come se questo non bastasse, onorevoli deputati della maggioranza, signori rappresentanti del Governo, lo assegnista deve presentare anche una relazione annuale sulla attività svolta, relazione che logicamente deve essere precedentemente vistata dal docente-padrone.

Orbene, nonostante il vero e proprio campo minato, di cui l'esempio citato è solo un piccolo saggio, più di una volta, con frequenza sempre maggiore corrispondente ad una sempre maggiore presa di coscienza, decine e decine di precari di tutta Italia hanno avuto il coraggio di ricorrere alla magistratura (si tratta di un fatto importante) per vedere riconosciuti i propri diritti. È stato proprio facendo questi ricorsi che ci si è resi conto della trappola costituita dai provvedimenti urgenti del 1973, più volte richiamati, che di urgente, dal momento che non sono mai stati applicati, non hanno avuto niente. Ora i precari non possono pretendere per sé l'applicazione dello statuto dei lavoratori, essi in pratica non sarebbero lavoratori bensì dei beneficiati dallo Stato; ma la trappola non ha retto, colleghi deputati della maggioranza ! la normale legislazione del lavoro prevede ugualmente, in accordo con la Costituzione, la possibilità di condannare l'università, datore di lavoro di fatto, per i danni di sfruttamento inflitti ai precari. Si sono così avute le prime condanne per l'università, e i primi risarcimenti per i precari. I precari continueranno nei loro ricorsi e l'università continuerà a doversi assumere le sue responsabilità. Questo lo sanno tutti. Fra pochi giorni, proprio qui a Roma, ci sarà un'altra udienza dinanzi ad un pretore.

Per questi motivi, colleghi della maggioranza e signor rappresentante del Governo, ho presentato questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al nono comma, sopprimere le parole da: fermo restando, *fino alla fine del comma.*

12. 44.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerlo.

PINTO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al nono comma, sopprimere le parole da: fermo restando, *fino alla fine del comma.*

12. 43.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sopprimere il decimo comma.

12. 45.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire il decimo comma con il seguente:

La natura delle attività effettivamente svolte in passato dai titolari dei contratti e degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 è pienamente riconosciuta ai fini della corresponsione di aggiunta di famiglia, assegni familiari ed indennità integrativa speciale e ricostruzione della carriera a decorrere dall'inizio del rapporto di lavoro.

12. 46.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al decimo comma, dopo la parola: riconosciuta, *aggiungere la parola*: anche.

12. 47.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sopprimere l'undicesimo comma.

12. 48.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il decimo comma.

12. 11. CIRINO POMICINO, ORSINI BRUNO, SAVINO, LO BELLO, CIANNAMEA, QUATTRONE, GARGANI GIUSEPPE, MATTA GIOVANNI, LIMA, RENDE.

All'undicesimo comma, sostituire le parole da: ai medesimi, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: Ai medesimi fini sono equiparati agli aiuti ed assistenti ospedalieri i professori associati e gli aggiunti in relazione alle funzioni che effettivamente svolgono.

12. 12. CIRINO POMICINO, ORSINI BRUNO, QUATTRONE, SAVINO, LO BELLO, MATTA GIOVANNI, LIMA, CIANNAMEA, GARGANI GIUSEPPE, PATRIARCA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento Cirino Pomicino 12. 12:

Sostituire le parole: che effettivamente svolgono, *con le seguenti*: effettivamente svolte sulla base di piante organiche definite dalle convenzioni tra università e regioni, tenuto conto della specificità delle strutture assistenziali universitarie.

0. 12. 12. 1. BRUSCA, ORSINI BRUNO, PALOPOLI, MORINI, TESSARI ALESSANDRO, FORNI, CARLASSARA, BARBERA, SANDOMENICO, ARNONE.

L'onorevole Brusca ha facoltà di svolgerlo.

BRUSCA. Consideriamo importante questo emendamento in quanto esso attiene ad un problema estremamente delicato, qual è quello dei limiti e della liceità dell'autonomia universitaria, quando l'attività universitaria si esplica come attività assistenziale: fino a che punto cioè l'uomo ammalato può essere considerato uno stru-

mento per la ricerca e la didattica. È questo un argomento sul quale necessariamente dovremo ritornare. Tuttavia non vogliamo fare eco ai vaniloqui di taluno, ed anche per la situazione che il comportamento sconsiderato di questo taluno ha creato, la preghiamo, signor Presidente, di considerare l'emendamento come illustrato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al dodicesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: gli esercitatori in carica all'atto del presente provvedimento potranno restare in funzione sino all'istituzione del dottorato di ricerca prevista dalla futura riforma universitaria.

12. 1. D'AQUINO, NICOSIA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il tredicesimo comma, aggiungere il seguente:

I poteri che l'articolo 2, comma diciottesimo, della legge 30 novembre 1973 n. 776, attribuisce al ministro in materia di copertura delle cattedre devono intendersi applicabili anche nel caso di procedure per trasferimento.

12. 20. TRABUCCHI.

Poiché l'onorevole Trabucchi non è presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il quindicesimo comma.

12. 49. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quindicesimo comma, sostituire le parole da: ad istituire, *fino alla fine del comma con le seguenti*: istituire posti nel ruolo di aggiunto universitario per laureati a carico dei bilanci universitari, in misura complessiva non inferiore a 1.000 per anno, da conferire con pubblico concorso a carattere nazionale.

12. 51. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al quindicesimo comma, sostituire le parole: non superiore, *con le parole*: non inferiore.

12. 52. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Per quanto riguarda l'emendamento 12. 49, ancora una volta ci poniamo l'obiettivo di contrastare i modi in cui si articola nella concretezza delle norme la sostanza controriformatrice del decreto, perché si vuole istituire un meccanismo provvisorio di apertura degli accessi, mediante l'istituzione di nuove borse nel periodo precedente l'entrata in vigore della riforma. Ebbene, noi crediamo che appaia qui con la massima evidenza un contrasto stridente (contrasto presente d'altronde in tutto il decreto) tra un'asserita volontà riformatrice e la volontà di mantenere tutti i meccanismi, anche quelli formalmente poco importanti, sui quali, poi, si basa concretamente il potere baronale. Da più parti è stato affrontato il problema generale dei precari, da più parti, e soprattutto da parte nostra, si è posto l'accento su come il rapporto di lavoro precario fosse da un lato la base materiale che ha permesso il funzionamento concreto dell'università nella sua rapida espansione degli ultimi anni, dall'altro la base del mantenimento, nei fatti, del controllo baronale sull'organizzazione dello studio e sulla ricerca.

Chiediamo, quindi, attraverso quali canali il Governo preveda il riassorbimento successivo dei fruitori delle borse di studio istituite in questo modo. È una contraddizione che, almeno in parte, è interna al decreto stesso; si parla della immissione nel ruolo degli attuali precari, con stabilizzazione nel posto di lavoro, ma, nello stesso decreto, nel passo che stiamo esaminando, e per il quale proponiamo il nostro emendamento, si vuole

l'istituzione di borse di studio che altro non sono se non un canale per creare altro precariato e altri precari. Come intende il Governo garantire la stabilizzazione ai vincitori delle borse? Mi viene alla mente un dubbio, d'altronde analogo a quelli insorti dopo un'analisi attenta delle norme relative alle altre fasce di docenti. Si è visto, infatti, nel decreto – e noi lo abbiamo precisato negli emendamenti proposti – come si vogliano creare a tutti i costi delle fratture e delle divisioni anche all'interno delle altre fasce dei docenti. Lo abbiamo potuto verificare in relazione alle discriminazioni all'interno della fascia degli associati.

Ma torniamo alla questione, certamente spinosa, delle borse di studio e del loro reale significato. A chi serve, o meglio a chi è concretamente servita, nella struttura e nel materiale funzionamento dell'università italiana, l'istituzione della borsa di studio? La borsa di studio serve alla preparazione personale del giovane che ne usufruisce, opppure serve come una valvola per permettere l'entrata di lavoratori nell'università in una posizione subordinata e priva di ogni potere reale? La risposta è evidente, perciò proponiamo questo emendamento.

Passando ad illustrare l'emendamento 12. 51, devo dire che su questo punto, cioè sulla possibilità di prevedere nuovi canali di accesso ai neolaureati si è molto discusso. Nella prima formulazione del decreto Pedini veniva affrontato in modo serio l'inserimento dei precari. Sto dicendo, signor ministro Pedini, poiché abbiamo avuto uno scambio di idee al di fuori di quest'aula, che – questo forse le farà piacere – il decreto affrontava in modo serio l'inserimento dei precari nel ruolo degli aggiunti – è la prima volta che siamo d'accordo su qualcosa! – però ignorava completamente il problema dell'inserimento di nuove forze di giovani volenterosi nel mondo universitario. Giustamente, durante un dibattito alla televisione, il professor Paolo Sylos Labini ebbe a dire che con questa legge i suoi figli non avrebbero mai avuto la possibilità di insegnare all'università.

LABRIOLA. Mi sembra pure giusto! Mi sembra giusto che i figli degli ordinari non debbano necessariamente accedere all'università!

PINTO. Dietro queste parole si può intendere che, così come era formulato il decreto, tutte le porte di accesso all'università rimanevano chiuse.

Nella successiva formulazione le cose non miglioravano affatto, perché dietro la concessione di quattromila posti con concorso libero, si introducevano nuove forme di precariato con le borse di studio annuali e non si faceva alcuna distinzione tra neo-laureati ed esercitatori con anni di anzianità. Noi proponiamo invece l'inserimento nel ruolo degli aggiunti di tutti i precari strutturati, con un bando di concorso annuale, per formare quadri docenti nuovi ogni anno. Questo si potrebbe chiamare riciclaggio generazionale: in realtà non si tratta di sostituzione, ma semplicemente di un'aggiunta di forze nuove all'interno della vita universitaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 12. 52, ricordo che, giustamente, la Costituzione italiana parla di borse di studio e di specializzazione che lo Stato deve poter offrire ai giovani. Lo spirito della Costituzione è evidente: dare ai giovani volenterosi la possibilità di continuare la loro formazione (e intendo ritornare sul significato di questa parola).

Nella prima stesura del decreto, le borse erano state proditoriamente e incostituzionalmente abrogate, come se un ministro, oggi, potesse scavalcare con un suo personale prodotto lo Stato intero. Accortisi dell'errore al Senato, i partiti tentavano di ovviare alle eccezioni di incostituzionalità che immediatamente, dopo la pubblicazione del decreto, erano state sollevate. Ma, come ormai siamo abituati a vedere, con un grossolano gioco di parole si cercava di salvare, come comunemente si dice, capra e cavoli. Venivano cioè inserite le borse di studio ma con la dizione: « non superiore a mille per anno »: si stabiliva quindi il limite massimo, ma non quello minimo. In pratica, se dal Ministero della pubblica istruzione non parte

alcuna autorizzazione per la concessione di borse, ciò non risulterebbe contrario a tale articolo. In altre parole, è autorizzata la soppressione, incostituzionale, delle borse di studio. E il tetto massimo, inoltre, non pare assolutamente adeguato ad una popolazione studentesca di oltre un milione di unità.

In questa direzione va il nostro emendamento, che tende ad imporre il limite minimo di mille borse all'anno, ovviando alla prima obiezione discussa e costringendo il Ministero a fornire le autorizzazioni necessarie.

Per quanto riguarda la seconda obiezione, si garantisce un minimo di borse, anche se appena sufficiente, per la formazione di nuovo personale docente ricercatore. Ma quali sono stati i motivi reali che hanno guidato il Governo ed i partiti di maggioranza ad una manovra di questo tipo, ad una condotta al limite della costituzionalità ? Per inquadrare queste ragioni occorre descrivere brevemente l'uso e la interpretazione delle borse di studio e del termine « formazione » che nelle università sono attuati da parte della classe baronale. In realtà, infatti, i borsisti italiani ben poco conservano dell'apprendista ricercatore: sono, evidentemente, veri e propri sottolavoratori che spesso effettuano lavoro nero e comunque quasi sempre mansioni non previste; in tal modo essi, di fatto, vengono trasformati in veri e propri lavoratori precari che si occupano di esercitazioni, seminari, ricerca di base e specializzata, indirizzo degli studenti nella compilazione dei piani di studio. È evidente, da tutto quanto ho appena detto, che il termine « formazione didattica e scientifica » si trasforma in quello di assistenza precaria ed a basso salario.

Da questa situazione nascono e trovano valide ragioni le proteste che il movimento dei precari, di cui noi abbiamo appoggiato la lotta, ha portato e continua a portare avanti tra mille ostacoli provenienti anche da forze politiche nominalmente insospettabili. Ed è di questo che si ha paura: si ha paura delle giuste rivendicazioni dei lavoratori, specialmente di quelli che, come nel caso in oggetto, costituiscono la rete base insostituibile di ogni struttura universitaria di ricerca.

Le borse di studio non debbono più fornire bassa manovalanza, non debbono più costituire lo scarico di lavoro dei baroni, una comoda maniera basata sul volontarismo dei pochi che sono spinti dall'illusione della ricerca: tutto questo per mandare avanti, per altro con poco impegno da parte delle forze governative, gli atenei del nostro paese.

A tale proposito noi chiediamo, perciò, un certo numero di borse garantite annualmente, ma che siano di fatto di formazione didattica e scientifica, questa ultima intesa come attiva partecipazione in gruppi di ricerca già esistenti, nonché come partecipazione secondaria, cioè non come incarico personale, ma anche in questo caso come coadiutori di gruppi di docenti già sperimentati.

I borsisti dovranno sì essere preparati ad un possibile futuro di docenti universitari, ma la loro funzione dovrà essere prevalentemente quella di completare ed approfondire gli indirizzi di studio scelti dagli studenti.

È per queste motivazioni, onorevoli colleghi, che vi chiediamo il voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quindicesimo comma, sostituire le parole da: ad istituire, *fino alla fine del comma con le seguenti*: a bandire concorsi liberi al ruolo di aggiunto universitario, in misura complessiva non superiore a 1.000 per anno, secondo la normativa prevista ai commi relativi dell'articolo 6.

12. 50.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al ventunesimo comma, sostituire le parole: non oltre l'anno accademico successivo all'entrata, *con le parole*: entro lo stesso anno accademico dell'entrata.

12. 54.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Ci troviamo anche in questo caso e per l'ennesima volta di fronte ad una giustificazione della lentezza burocratica che spesso è riuscita ad affossare i tentativi di democratizzare strutture obsolete. Non posso neanche definirle borboniche, in quanto ben sapranno coloro che hanno approfondito l'argomento che spesso le tanto famigerate strutture borboniche risultavano molto più rapide e snelle di quelle che ci siamo abituati a sopportare.

In questa parte dell'articolo 12 si giustifica infatti, anzi si ipotizza, un rinvio dell'adeguamento delle strutture e degli organi del tutto inammissibile. Infatti, onorevoli colleghi, rinviare, come accade anche in questo caso, ad anni prossimi ciò che facilmente potrebbe, se snellito, convenientemente essere risolto senza alcuna fretta all'interno dell'attuale anno accademico, sembra affatto insensato. Cosa si nasconde dietro questo spreco di tempo che a prima vista innocentemente viene proposto a questo punto del decreto? Non è anche in questo caso un tentativo di affossamento della parte più democratica e innovativa, anche se non priva di effetti, del decreto? È facile infatti presentare riforme innovatrici e poi farle affossare dalle operazioni burocratiche descritte e prescritte nella riforma stessa.

In questa ottica si inquadra l'emendamento qui proposto. Non è assolutamente vero che determinati tempi tecnici siano così insormontabili come il Governo prevede ma è anzi restringendo questi tempi morti che si costringe una struttura arrugginita dal lungo malgoverno a ricominciare a funzionare. È ora che il Parlamento esiga e non solo in questo emendamento e in questa sede una drastica rivalutazione oggettiva di questi famosi tempi tecnici che sono un'ottima scusa per tanti rinnovamenti mancati nel nostro paese. Vogliamo costringere quindi il Governo a dare una pronta risposta e una pronta applicazione del decreto modificato ampiamente dalla Camera. Con questo intendimento si chiede il voto favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al ventunesimo comma, sostituire le parole: successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, *con le parole*: 1978-79.

12. 53. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al ventunesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e i contrattisti a tempo pieno con libera docenza confermata.

12. 15. FRASCA.

Poiché l'onorevole Frasca non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al ventiduesimo comma, sostituire le parole: equiparata a quella di assistente ordinario o incaricato, *con le parole*: equiparata rispettivamente a quella di assistente ordinario e incaricato.

12. 55. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al ventiduesimo comma, dopo le parole: agli altri incarichi di insegnamento, *aggiungere le seguenti*: Sono altresì equiparati ai detti incarichi quelli conseguiti presso le scuole di perfezionamento e di specializzazione, istituite con decreto del Presidente della Repubblica ed a seguito di apposita modifica di statuto, a norma dell'articolo 20 del testo unico della legge sulla istruzione universitaria approvata con regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592, purché siano state rispettate le procedure concorsuali anzidette.

12. 13. REGGIANI, NICOLAZZI, VIZZINI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il ventitreesimo comma con il seguente:

I tecnici laureati, i conservatori di musei, i curatori degli orti botanici, che abbiano svolto per almeno un anno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, attività scientifica e didattica riconosciuta dalla facoltà di appartenenza, sono equiparati a tutti gli effetti agli assistenti di ruolo.

12. 7. PERRONE.

L'onorevole Perrone ha facoltà di svolgerlo.

PERRONE. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al ventitreesimo comma, sostituire le parole: per almeno un anno al, *con le parole*: per almeno 5 anni.

12. 56.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al ventitreesimo comma, sostituire le parole: per almeno un anno, *con le parole*: per almeno quattro anni.

12. 57.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al ventitreesimo comma, sostituire le parole: per almeno un anno, *con le parole*: per almeno tre anni.

12. 58.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Al ventitreesimo comma, sostituire le parole: per almeno un anno, *con le parole*: per almeno due anni.

12. 59.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Una delle tante sperequazioni contenute in questo decreto è in questo punto rivelata con estrema chiarezza. Con questa serie di emendamenti che ora illustro si cerca di riequilibrare alcune previsioni che con molta faciloneria sono introdotte nel decreto. Anziché riconoscere la diversità del ruolo dei conservatori di museo e dei curatori degli orti botanici, creando un loro ruolo specifico che non sarebbe risultato in contrasto con nessuna delle idee riformistiche che la nostra parte propone, si agisce in senso diverso. Da una parte infatti vi sono queste due categorie con un ruolo ben specifico, con mansioni sì di ricerca, ma con un indirizzo preciso; dall'altra le categorie dei precari, cioè dei borsisti, assegnisti ed esercitatori con il loro uso illegale ma riconosciuti da numerose sentenze della pretura quali docenti equiparabili alla categoria degli assistenti ordinari. Queste ultime categorie svolgono quindi una serie di mansioni che li accomunano ai professori di ruolo, dei quali saranno molto probabilmente i successori.

Ma, onorevoli colleghi, come si possono accumunare due così differenti tipi di categorie come il decreto in questo punto vuole imporre? I conservatori di museo e i curatori di orti botanici sono personale assunto e selezionato con compiti specifici e non assolutamente comparabili con quelli della fascia docente. Cosa accadrà infatti ai musei e agli orti botanici una volta che queste categorie siano equiparate agli assistenti di ruolo e quindi le loro mansioni risultino diverse da quelle da sempre svolte con la loro ricerca? Viceversa garantendosi un periodo di attività scientifica e didattica più prolungato di quanto richiesto nel decreto, si fornisce la possibilità al personale che da lungo tempo, oltre a svolgere le mansioni per cui era stato assunto, si era interessato della ricerca e della didattica vera e propria, di portare in fondo questa nuova scelta. Ma, per dimostrare questo, occorre un periodo ben più lungo dell'anno richiesto, altrimenti il giudizio risulta superficiale ed inadeguato. Per inquadrarlo meglio occorre tenere presenti quali sono le reali mansioni e il reale significato dei musei, quali elementi vitali di una ricerca che non dovrebbe mai spegnersi, ma applicarsi anche in queste strutture. Sinteticamente, queste le ragioni per cui proponiamo gli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il ventiquattresimo comma aggiungere il seguente:

Sono inquadrati a domanda in soprannumero nella fascia dei professori ordinari, con la qualifica di straordinari, i professori incaricati stabilizzati da almeno otto anni nell'anno accademico 1978-79, ed abilitati alla libera docenza con la definitiva conferma. Essi hanno diritto ad essere nominati nella facoltà sede ultima di incarico per la disciplina per la quale sono incaricati o per altra affine.

12. 8.

NICOSIA, D'AQUINO.

Dopo il venticinquesimo comma aggiungere il seguente:

I professori di cui al primo comma dell'articolo 4 che non intendano essere inquadrati nel ruolo dei professori associati per partecipare al concorso a professore ordinario rimangono in un ruolo di professori incaricati stabilizzati per il tempo massimo di cinque anni.

12. 9.

NICOSIA, D'AQUINO.

Al ventiseiesimo comma, dopo le parole: 31 agosto 1933, n. 1592, *aggiungere le seguenti*: è altresì abrogato il comma undicesimo dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

12. 16. BALZAMO, CIAVARELLA, ARFÈ.

Dopo il ventiseiesimo comma inserire il seguente:

Il contributo statale alle università libere legalmente riconosciute sarà incrementato in rapporto al maggiore onere loro derivante dalle modifiche statutarie per l'istituzione di posti di ruolo di professore ordinario, di professore associato e di aggiunto universitario, conseguente all'applicazione del presente provvedimento.

12. 6. COSTAMAGNA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento Costamagna 12. 6:

All'emendamento Costamagna 12. 6, aggiungere, in fine, le parole: purché le modifiche statutarie comprendano anche l'abolizione di quelle norme, attualmente vigenti, con le quali vengono disposte discriminazioni alla ammissione, alla frequenza o all'insegnamento che operino, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, distinzione di sesso, di razza, di

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

0. 12. 6. 1. MELLINI, GALLI MARIA LUISA.

GALLI MARIA LUISA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI MARIA LUISA. Il nostro subemendamento tende ad aggiungere all'emendamento Costamagna al ventiseiesimo comma le seguenti parole: « purché le modifiche statutarie comprendano anche l'abolizione di norme, attualmente vigenti, con le quali vengono disposte discriminazioni all'ammissione, alla frequenza o all'insegnamento che operino, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

Se non sto interpretando male l'emendamento presentato dal collega Costamagna, si tende da parte del presentatore a stabilire che, stante la diversa disciplina vigente nelle università libere e soprattutto nelle università confessionali, relativa allo stato giuridico dei docenti, tali università dovranno apportare delle modifiche ai loro statuti per adeguarli alla disciplina nascente dal presente disegno di legge in corso di approvazione.

A questo punto, mentre non posso che concordare con le preoccupazioni espresse giustamente dall'onorevole Costamagna a che le università libere adeguino i loro statuti alla legislazione dello Stato, nel momento in cui le università stesse ricevono dallo Stato, in tutto o in parte, mezzi di finanziamento, mi sembra altrettanto degna di attenzione e di considerazione la normativa che si intende introdurre attraverso questo subemendamento. Non si tratta, come si vedrà di qui a poco, di una preoccupazione teorica o di una preoccupazione nascente da una mia forse viscerale prevenzione, bensì c'è la preoccupazione che nasce in me dalla constatazione che le università libere, e soprattutto quelle confessionali, di fatto operano discriminazioni sia nei confronti degli allievi o aspiranti tali sia nei confronti dei docenti.

Premetto che la questione potrebbe non riguardare noi come legislatori se tali università svolgessero attività didattiche senza contributo alcuno da parte dello Stato. Nessuno pensa di impedire a chicchessia lo svolgimento di una propria attività didattica, la quale sia improntata ad una determinata ideologia o filosofia o credo religioso o politico. Del resto nel nostro paese pullulano le scuole di insegnamento religioso riservate ai religiosi o le scuole di partito riservate ai militanti di questo o quel partito politico. Ognuno è libero, nel rispetto di certi princìpi fondamentali, che possono trovare come unico limite le norme fissate dal codice penale, di insegnare quello che vuole e a chi vuole. La cosa è diversa quando l'insegnamento è condotto da una istituzione la quale ricorra al denaro pubblico per poter vivere e sopravvivere.

Prima di proporre il subemendamento in questione, mi sono preoccupata di esaminare se per avventura una norma del genere potesse essere censurabile sotto il profilo della costituzionalità. Per trarre elementi di giudizio, ho consultato i lavori preparatorî dell'Assemblea costituente. È un'opera che nel mio gruppo ha trovato collocazione particolare, e forse vi sarete accorti che i radicali sempre si preoccupano anzitutto, quando muovono obiezioni ad una legge, di vedere se tutto è a posto sul piano costituzionale.

Devo dire che ho sentito spesso fare amare considerazioni sulla inattuazione della Costituzione, che certamente è stata e viene interpretata in modo difforme da quella che era la volontà dei costituenti nel lontano dopoguerra. Comunque, non essendo un tecnico del diritto, anche se ai problemi della scuola ho dedicato molti anni della mia vita, ho preferito rispolverare una pubblicazione di un giurista, Silvio Pergameno. Si tratta di *La roba clericale*, edito da Savelli: è un libro pregevole dove tutto è documentato sulla base del dibattito svoltosi alla Costituente.

A questo punto, signor Presidente, chiedo scusa per questa citazione letteraria e colgo l'occasione per ribadire che la nostra posizione in questa battaglia parlamentare – che non è battaglia ostruzionistica, ma è un sostegno all'ostruzionismo di due colleghi, che sono rimasti dissenzienti dalle posizioni del loro gruppo di appartenenza – è di opposizione al decreto-legge. Lo devo sottolineare per le ragioni espresse dal collega Mellini, e che qui non ripeterò.

Ritengo pertanto che, dato il numero limitato dei miei interventi ed anche il tempo da me dedicato al dibattito sulle linee generali del progetto, signor Presidente mi consentirà questa citazione di carattere giuridico, che è perfettamente attinente al tema. Voglio infatti che questo mio subemendamento sia ben documentato, perché al momento della votazione in aula desidero che i colleghi abbiano chiari i motivi che ci hanno indotto a presentare il subemendamento in questione e possano votarlo con cognizione di causa.

PRESIDENTE. Onorevole Maria Luisa Galli, senza dubbio la sua richiesta è legittima, però devo farle notare che lei non deve affrontare il problema della costituzionalità dell'emendamento Costamagna, ma solo illustrare il suo subemendamento (*Interruzione del deputato Mellini*). Onorevole Mellini, ella sa che io sono fin troppo tollerante. Ma non posso proprio consentire che si illustri l'emendamento di un altro. Lascino da parte la questione sulla legittimità o illegittimità costituzionale dell'emendamento Costamagna, e vengano al loro subemendamento, altrimenti qui non finiamo più.

GALLI MARIA LUISA. Io propongo un subemendamento ad un emendamento di un altro collega, sto precisando che la modifica da me proposta è dovuta a ragioni di costituzionalità.

PRESIDENTE. Io le ho rivolto questa osservazione perché non vorrei essere costretta a intervenire un'altra volta e ad interromperla.

GALLI MARIA LUISA. Comunque il discorso è sempre sotto il profilo della costituzionalità: e questo è un punto importante che mi ritroverò dinanzi quando arriveranno la riforma universitaria, la revisione del Concordato...

PRESIDENTE. Ed in ogni sede lei lo ripeterà: ma nella sede propria; qui, per piacere, non imbarchiamo un intero mondo.

GALLI MARIA LUISA. Questa illustrazione, comunque, riguarda proprio il nostro subemendamento. L'articolo 33 della Costituzione, contenente i princìpi sulla scuola, ebbe una lunga gestazione. La discussione iniziale per la redazione, in sottocommissione, del progetto da sottoporre all'Assemblea plenaria (poi discusso ed approvato globalmente dalla Costituente) mise subito in rilievo alcuni contrasti di fondo fra democristiani da una parte, socialisti e comunisti dall'altra, anche se fra questi ultimi due partiti non esisteva identità di vedute. Mentre le sinistre tendevano a riconoscere nell'istruzione un compito fondamentale dello Stato, e a porre sotto il controllo dello Stato stesso tutta l'organizzazione scolastica e educativa – secondo le proposte formulate per il partito comunista da Concetto Marchesi e per il partito socialista da Giovanni Lombardi – la democrazia cristiana prospettava, per bocca di Aldo Moro, una formula secondo la quale lo Stato sodisfaceva l'interesse e lo sviluppo della cultura sia organizzando scuole proprie, sia assicurando le condizioni per la libertà e l'efficienza delle iniziative di educazione ed istruzione di enti e di singoli, restando ad esso comunque affidato il compito di dettare norme generali e di vigilanza; prevedeva sussidi a scuole non statali, benemerite della cultura per numero di alunni e per rendimento didattico.

Le sinistre invece, per quanto riguardava le scuole private, si limitavano a riconoscere la libertà di insegnamento, pur

prevedendo che, nell'ambito di piani scolastici diretti ad integrare ed estendere la istruzione popolare anche nelle scuole private, queste potessero essere integrate, con funzioni sostanzialmente sussidiarie e complementari, in questo caso potendo ottenere premi e sovvenzioni.

Nella proposta socialista era contenuto un lato di particolare interesse: la garanzia costituzionale della libertà nella scuola, cosa ovviamente diversa dalla libertà della scuola, sulla quale puntavano i cattolici, e dalla libertà di insegnamento sostenuta da tutti.

Il principio della libertà nella scuola, connesso con l'esplicita dichiarazione, pure formulata dalla proposta socialista, che lo Stato non fa suo nessun sistema, dogma o principio scientifico e religioso, e rispetta ogni opinione liberamente professata, avrebbe potuto costituire il reale polo alternativo – come meglio vedremo fra breve – alle pretese cattoliche e alle giustificazioni addotte a sostegno delle stesse, capace di superare gli equivoci e di aprire la strada ad una effettiva realizzazione di quei princìpi antiburocratici che da parte cattolica venivano posti con una funzione puramente strumentale.

I socialisti però non furono in grado di sostenere e sviluppare la grande potenzialità del principio enunciato, né di dimostrarne l'assai maggiore vitalità democratica. Né a ciò riuscirono i repubblicani, che pur propendevano verso posizioni simili. La proposta dell'onorevole Giovanni Lombardi fu fatta subito cadere dalla DC e dal PCI. La discussione si concentrò quindi sull'alternativa Stato-privati, come contrapposizione di apparati, senza che si riconoscesse il ruolo vero dello Stato, quello cioè di essere ovunque il garante della libertà di educazione e formazione dei giovani, della libertà nella scuola, in ogni scuola, anche privata, del confronto di tutte le idee. Ma per la DC le pubbliche stanze non sono la casa comune da democratizzare, in primo luogo, al loro interno a garanzia di un effetto pluralista. Lo Stato è solo un apparato di potere, magari necessario, magari utile.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Maria Luisa Galli, ma la prego nuovamente di attenersi all'illustrazione del subemendamento.

GALLI MARIA LUISA. Ma devo spiegarle queste cose! Devo metterle in relazione con la Costituzione.

PRESIDENTE. Sono d'accordo, tuttavia si riferisca al suo subemendamento, altrimenti andremo a parlare di tutta la Costituzione.

GALLI MARIA LUISA. Mi scusi se insisto, signor Presidente, ma devo parlare dell'articolo 3 della Costituzione.

PRESIDENTE. Allora partiamo pure da Adamo ed Eva ed arriviamo ai nostri giorni! Qui ci stiamo occupando di un subemendamento, non dei sommi princìpi.

GALLI MARIA LUISA. Lo so, tuttavia è bene che io mi occupi un po' di tutti i commi.

PRESIDENTE. Lei può addurre qualsiasi giustificazione ma non può cominciare di nuovo tutto il discorso! Mi spiace, ma devo insistere.

MELLINI. L'articolo 3 deve operare rispetto ad un altro principio!

PRESIDENTE. Lei sa benissimo che, se fossero andati oltre il tema, tre quarti dei discorsi fatti in quest'aula sarebbero stati da me troncati. Prosegua pure, onorevole Galli.

GALLI MARIA LUISA. Salterò allora il discorso concernente la Costituzione, anche se ritengo di doverlo avere chiaro, visto che lo ritroverò in seguito.

In sede di Assemblea costituente, comunque, tutta la discussione si è imperniata sul significato di libertà. Vedremo poi che conseguenze produrrà l'aver concesso a tutte queste università confessionali determinati contributi! Devo parlare, a questo punto, del tema dei finanzia-

menti. In concreto, il punto centrale delle successive discussioni in seno all'Assemblea costituente fu quello della libertà e non libertà, delle conseguenze di questa libertà. L'esatta consapevolezza della portata e della profondità del principio della libertà nella scuola, come scelta di fondo, nei partiti laici non ci fu. Lo stesso Marchesi, che inizialmente aveva rifiutato la proposta di Lombardi, sostenne, poi, nel corso dei lavori, l'adozione di una disposizione che nella scuola garantisse la libertà degli insegnanti e degli alunni, perché tutte le forze del pensiero potessero avere valore.

La proposta venne prontamente rifiutata da Moro perché pleonastica. I commissari DC insistevano invece per la loro formula. « Lo Stato assolve l'obbligo dell'istruzione in due modi: diretto, con scuole proprie, e indiretto, attraverso la libertà di insegnamento ». La libertà della scuola, la scuola libera, assicurando cioè le condizioni giuridiche per la libertà e l'efficienza delle iniziative di istruzione e di educazione di enti e singoli al di fuori dello Stato. A tale proposito Marchesi era contrario perché non si poteva menomare il riconoscimento della funzione dello Stato come ordinamento supremo costante e indispensabile della scuola e ridurne la presenza a quello di uno dei partecipi della cultura e dell'istruzione del popolo, confermando così in pieno la tesi della scuola come corpo separato. La libertà della scuola privata era fuori discussione, ovviamente, ma andava affermata in un articolo a parte. Moro e Dossetti aggiungevano che essi vedevano la vigilanza ed il controllo dello Stato nell'ambito della funzione ordinativa legislativa e non di quella amministrativa: « Lo Stato non deve gestire interessi della collettività, ma essere il garante delle condizioni di libertà di tutti i cittadini »; questa è la sfera legislativa. Nel campo della istruzione e della scuola occorreva perciò affermare che le iniziative di istruzione e di educazione privata confluiscono con quelle dello Stato-amministrazione: solo così si poteva misurare la sincerità e la lealtà del riconoscimento della libertà della scuola in concreto. Questo « in concreto » fu il perno della successiva discussione sia in Commissione sia in sede di dibattito generale. I costituenti democristiani giuravano di non voler privilegi per la scuola privata ma solo di voler evitare che privilegiata fosse la scuola di Stato. La fiducia lo Stato, secondo loro, non doveva precostituirsela ma meritarla in concorrenza con le scuole private; non si pensava a finanziamenti per le scuole private ma solo ad essere conseguenziali. E la libertà esige che si lasci un congruo margine alle iniziative dei singoli. Marchesi vedeva un riconoscimento pubblico per le scuole private solo come sgravio per i compiti dello Stato. Moro contrastava questo punto di vista.

PRESIDENTE. Onorevole Maria Luisa Galli, sono due volte che le dico la stessa cosa e ella sa che il Presidente può, dopo il secondo richiamo, togliere la parola. Per piacere non mi costringa a farlo.

GALLI MARIA LUISA. Non le voglio far fare questo e pongo quindi termine alle mie citazioni. Invito caldamente i colleghi, magari quelli più giovani che non hanno partecipato ai lavori della Costituente, a prenderne conoscenza.

PRESIDENTE. Probabilmente i deputati non hanno tutto questo interesse per gli *Atti* della Costituente.

GALLI MARIA LUISA. È questa la cosa grave, che non andiamo più a rivederci questi *Atti*, che invece dovremmo consultare tanto quanto il regolamento della Camera perché forse ciò ci consentirebbe di avere maggiore incisività e di evitare di far passare tanti provvedimenti dal carattere incostituzionale, ci consentirebbe di difendere con maggiore vigore la Costituzione che è continuamente disattesa e svuotata di contenuto. E ciò che avviene per la Costituzione avviene anche per il regolamento, e poi non so dove andremo a finire. Togliamo anche il regolamento, limitiamo gli interventi dei deputati, come stiamo facendo ora con il nuovo regolamento e poi tutto è finito.

PRESIDENTE. Nuovo regolamento che non c'è!

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il ventiseiesimo comma, aggiungere il seguente:

I professori incaricati e gli assistenti ordinari in servizio continuativo da data anteriore al 1° ottobre 1973 e che siano in possesso di libera docenza confermata nonché di giudizio di maturità conseguito in un concorso a cattedra universitaria, espletato o bandito prima del 1° ottobre 1973, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo dei professori ordinari, con le modalità di cui all'articolo 3, commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono primo periodo del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 508, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, con anzianità ai fini giuridici e per la ricostruzione della carriera dall'11 novembre 1973 e con decorrenza ai fini economici dal 1° novembre 1978.

12. 17. MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Dopo il ventiseiesimo comma, aggiungere il seguente:

I professori stabilizzati liberi docenti, con docenza confermata, che siano in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono collocati, a domanda e su conforme motivata richiesta del Consiglio di facoltà, nel ruolo dei professori universitari ordinari, con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata. I posti così assegnati alle facoltà graveranno sul numero complessivo di quelli che le facoltà stesse possono richiedere ai sensi del primo comma del precedente articolo 2.

12. 18. MAZZARINO ANTONIO, BOZZI, COSTA, MALAGODI, ZANONE.

Sopprimere il ventisettesimo comma.

12. 2. D'AQUINO, NICOSIA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

I professori universitari e i direttori di istituti sperimentali equiparati che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Per il trattamento economico e normativo resta valido quanto disposto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, modificato dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

12. 3. CALDORO, BARTOCCI.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano all'università della Calabria nei limiti delle compatibilità con la normativa che regola la residenzialità, il numero programmato, la struttura dipartimentale e gli organi di governo sanciti dalla legge istitutiva e dallo statuto dell'università della Calabria.

Le disposizioni e i vincoli concernenti l'attribuzione di incarichi di insegnamento, lo stato giuridico ed economico dei lettori di lingua straniera, i corsi per studenti lavoratori, non si applicano all'università della Calabria.

In considerazione del carattere sperimentale dell'università della Calabria, a tutto il personale di questa università si applicano le disposizioni sul tempo pieno, con adeguamento del trattamento economico in ragione di lire 300.000 mensili per i professori ordinari e di lire 210.000 per i professori associati.

12. 5. FRASCA, MANCINI GIACOMO, RENDE.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Passiamo ora all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 12 del decreto-legge.

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 12, inserire i seguenti articoli:

ART. 12-*bis*.

A decorrere dall'anno accademico 1980-1981 le facoltà sono soppresse; pertanto, a partire da tale anno le università dovranno istituire i dipartimenti.

12. 01. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

ART. 12-*ter*.
(*Il Dipartimento*)

Le università si articolano in più dipartimenti, afferenti ad attività didattiche e di ricerca organicamente finalizzate a uno o più settori di insegnamento e di ricerca; in ciascun ateneo dovranno essere organizzati dipartimenti. Nei dipartimenti si svolgono l'insegnamento e la ricerca.

Essi hanno competenza su settori omogenei di insegnamento e di ricerca e determinano le modalità di collegamento con gli altri settori: ciascun dipartimento può inoltre adottare direttamente specifici programmi di insegnamento e di ricerca afferenti a settori diversi, purché ciò sia richiesto dalla organizzazione e dallo sviluppo del proprio programma generale.

I dipartimenti vengono istituiti con decreti del rettore, previo parere dei docenti interessati e del consiglio nazionale universitario di cui al successivo articolo 42.

I dipartimenti, in riferimento alle norme della presente legge, godono di piena autonomia didattica e di ricerca.

Al dipartimento vengono assegnati i docenti ricercatori. Nel caso di cui al comma secondo del presente articolo l'organico dei docenti ricercatori può comprendere docenti ricercatori abilitati per altri settori.

Al momento dell'iscrizione all'università gli studenti entrano a far parte del dipartimento da essi indicato. È ammessa la possibilità di trasferimento ad altro dipartimento dopo compiuta la scelta definitiva del piano di studi per il conseguimento della laurea, piano di studi che può svolgersi in più di un dipartimento.

Ciascun dipartimento deve avere una sede propria.

Solo in caso di evidente comprovata impossibilità e per non più di due anni dall'entrata in vigore della presente legge sono consentite temporanee eccezioni, da deliberarsi e approvarsi con la procedura prevista dai primi due commi del successivo articolo 28.

Alla data di istituzione dei dipartimenti saranno abrogate tutte le norme attualmente vigenti che concernono le facoltà, gli istituti e le cattedre, come pure le tabelle delle discipline comprese negli statuti universitari, nonché qualsiasi distinzione di materie ed esami fondamentali e complementari di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071.

12. 02. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Intervenire a favore dell'istituzione del dipartimento nell'università credo sia un momento veramente importante e che richiede un'analisi precisa e puntuale. Da più parti sono venuti assensi ad una università organizzata secondo strutture dipartimentali. Basta solo leggere alcuni interventi. Ad esempio, Francesco Faranda, vicepresidente del CNU, ha sostenuto, in un dibattito promosso dall'università di Camerino tra politici, sindacalisti, studenti e docenti, che a lui interessa il dipartimento come nuova comunità avanzata e democratica di docenti, non docenti e discenti, in cui ogni docente ricercatore abbia la reale autonomia di operare liberamente con i suoi allievi, in perfetta armonia e comunità, tanto da poter diventare, come comunità, elemento di critica e di rottura nei confronti della stessa so-

cietà nella quale opera quando questa sia ingiusta. E in questo intervento di Faranda già compare la figura del docente ricercatore, così come delineata al quinto comma dell'articolo 12-*ter* da noi presentato, che istituisce l'organizzazione per dipartimenti dell'università. Ed è tale figura che, ovviamente, costituirà il cardine della struttura dipartimentale, in quanto punto dialettico di convergenza tra le funzioni didattiche e di ricerca svolte dal personale docente. Pure in tal senso, sebbene con alcune perplessità, per altro risolte dalla nostra proposta articolata dai punti 12-*bis* fino al 13, si è espresso il professor Massimo Villone, dell'università di Macerata, sempre nell'occasione sopra menzionata. È necessario evitare di fare il dipartimento per materie affini, che è esattamente il contrario di quello che ci serve per una ricerca qualificata e rispondente alle più moderne esigenze che si sono evidenziate in tutto il mondo. In altre parole, non vogliamo, traducendo in termini di una esperienza a me più nota, il dipartimento di diritto pubblico e il dipartimento di diritto privato. Dobbiamo cercare aggregati diversi, che non ricadano in schemi concettuali riferiti ad istituti, a maxi-istituti, o a consorzi di istituti così come esistono adesso. Si può obiettare: ma a che scopo fare il dipartimento se finisce con il coincidere più o meno con la facoltà ? Questo è un falso problema, in quanto l'ampiezza del dipartimento nulla ha a che vedere con l'obiettivo che si persegue con l'istituzione del dipartimento stesso. Con il dipartimento si vuole superare la monocattedra. In questa prospettiva l'aggregazione delle materie costituisce un profilo autonomo e, come tale, deve essere valutato. Fin qui la citazione.

Proseguendo con le nostre considerazioni, sul dipartimento esistono nelle università italiane vari tentativi di sperimentazione. È necessario esprimere su tali tentativi un giudizio fortemente negativo. Nella maggioranza dei casi si è trattato solo di un cambio di etichetta sulla stessa struttura, quella dell'istituto. Ciò è inevitabilmente dovuto al fatto che non si può operare con strutture veramente nuove fino a che continuano ad esistere le vecchie. È per questo, tra l'altro, che gli articoli aggiuntivi 12-*bis* e 12-*ter* non sono separabili. All'istituzione dei dipartimenti è inscindibilmente legata la soppressione delle facoltà e degli istituti. Solo con la ristrutturazione complessiva dell'università, basata su una reale partecipazione alle scelte di tutte le componenti che operano in essa, è possibile trasformarne la struttura in senso efficientistico e razionale. Al raggruppamento di materie affini è legata prima di tutto una migliore utilizzazione dei fondi disponibili. Sarebbe possibile, infatti, evitare inutili doppioni, di apparecchiature sia scientifiche sia bibliotecarie, con la centralizzazione dei servizi comuni a diversi laboratori scientifici o a diversi settori di ricerca. A questo migliore utilizzo dei fondi è comunque legata la possibilità di fornire alla collettività un servizio veramente all'altezza di ciò che serve. Sarebbe possibile, ad esempio, evitare quanto troppo spesso accade oggi: intere parti di programmi di materie affini, infatti, vengono ripetute in corsi diversi fino al caso limite che studenti preparati in una data materia, e che ne superano l'esame, possono presentarsi ad un esame diverso senza che sia necessaria un'ulteriore preparazione.

Il dipartimento deve servire prima di tutto a sanare questi guasti, coordinando fra loro docenti di materie affini che l'evoluzione dell'università su un modello antiquato ha di fatto completamente separato fra loro. Ma il dipartimento deve essere in positivo la nuova struttura dell'università; è dunque urgente, concludendo, la sua istituzione e non è procrastinabile il momento della sua entrata in funzione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 12, inserire i seguenti articoli:

ART. 12-*quater*.

(*Attività didattica e di ricerca nel dipartimento*).

Il dipartimento elabora i piani annuali e pluriennali di ricerca scientifica da svol-

gersi nel suo ambito e ne assicura lo svolgimento; stabilisce di volta in volta su quali argomenti attinenti ai settori di insegnamento e di ricerca che ad esso fanno riferimento sarà impostato annualmente l'insegnamento; elabora, anche in collegamento con altri dipartimenti i piani di studio atti a fornire con metodo scientifico e libera indagine, le cognizioni necessarie all'esercizio delle professioni e la metodologia per arricchirle e rinnovarle, promuovendo, contemporaneamente, la discussione sui loro contenuti e sul loro ruolo ed uso sociale. Per quanto attiene ai piani di studio è fatto salvo il diritto degli studenti previsto dall'articolo 11 della presente legge.

I dipartimenti organizzano anche opportune forme e cicli di attività didattica e di ricerca volte all'aggiornamento ed elevamento culturale e professionale dei lavoratori.

12. 03. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

ART. 12-*quinquies*.

(*Organizzazione della didattica*)

L'insegnamento e la ricerca nel dipartimento, ai fini della preparazione degli studenti, si svolge mediante la ripartizione degli studenti stessi in gruppi. Tali gruppi non possono essere superiori alle 15 unità. La ripartizione è disposta al fine di svolgere un'attività di studio e di ricerca collegiali, di seminari, di esercitazioni, di gruppi di lavoro, così da consentire una verifica continua e collegiale dei risultati anche individuali.

Sono aboliti i corsi basati su lezioni *ex cathedra* e le prove di esame da svolgersi nella forma prevista prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Le modalità concrete di verifica dei risultati raggiunti dagli studenti negli studi afferenti ad ogni dipartimento sono di competenza del dipartimento stesso. Le modalità di verifica finale per il conseguimento del titolo di laurea sono fissate negli statuti di ogni Università, previa deliberazione assunta dai singoli dipartimenti. La verifica della preparazione critica e professionale per il conseguimento della laurea deve, comunque, prevedere anche esperienze pratiche da svolgere fuori dell'Università, in collegamento con un dipartimento, e forme adeguate di discussione sul ruolo e sull'uso sociale della professione e della ricerca.

Ad integrazione dell'attività svolta dai docenti di ruolo il Consiglio di Ateneo, su proposta dei Consigli di dipartimento, può assumere ogni provvedimento necessario, compresi quelli relativi alla stipulazione di contratti a termine di insegnamento e di ricerca con esperti, anche stranieri, in modo da corrispondere alle esigenze degli studenti e allo sviluppo generale della scienza, della cultura, della società.

12. 04. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

ART. 12-*sexies*.

(*Rapporti tra dipartimento e docenti*)

Il dipartimento assicura a ciascun docente la libertà di insegnamento e la possibilità di disporre dei mezzi e servizi necessari allo svolgimento della sua attività di docente ricercatore.

Il docente ricercatore, ove ritenga che le decisioni del Consiglio di dipartimento in merito a una sua richiesta di finanziamento di programmi di ricerca ne limitino gravemente la libertà e lo svolgimento, può chiedere, con domanda motivata, la disponibilità, al solo scopo di spesa per la propria attività scientifica, della dotazione che sarebbe di sua pertinenza, sulla base di una ripartizione del finanziamento dei vari programmi di ricerca.

Il docente ricercatore, ove ritenga la sua presenza nel dipartimento non compatibile con lo svolgimento della propria attività scientifica, può chiedere di essere aggregato ad altro dipartimento, purché il proprio campo di studi abbia riferimento con le discipline comprese nel dipartimento di destinazione.

12. 05. GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

ART. 12-*septies*.

(*Organi del dipartimento e dell'Università*)

Sono organi del dipartimento:

a) l'assemblea degli studenti di cui all'articolo 12 della presente legge;

b) l'assemblea del dipartimento;

c) il consiglio di dipartimento;

d) il direttore di dipartimento.

Sono organi dell'Università:

a) l'assemblea di Ateneo, che è costituita dalla riunione congiunta dei consigli di dipartimento;

b) il Consiglio di Ateneo;

c) il Rettore.

12. 06.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

ART. 12-*octies*.

(*L'Assemblea di dipartimento*)

L'assemblea del dipartimento è composta di tutto il corpo docente e non docente, ed eventualmente da una rappresentanza degli studenti. Il numero dei rappresentanti degli studenti, nell'ipotesi di una loro partecipazione, sarà pari a quello dei docenti.

L'assemblea del dipartimento è convocata di norma all'inizio e alla fine dell'anno accademico e ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

L'assemblea:

a) elegge tra i docenti, all'atto del suo insediamento e a scrutinio segreto, il direttore e tra i suoi componenti i membri del Consiglio di dipartimento, e si dà un regolamento interno;

b) approva il piano di attività e di gestione finanziaria del dipartimento e ripartisce le somme erogate al dipartimento per la attuazione dei programmi relativi ai diversi indirizzi didattici e di ricerca;

c) esamina alla fine dell'anno accademico i risultati dell'attività didattica e di ricerca e i risultati della gestione finanziaria;

d) delibera sulle eventuali modifiche da apportare alla composizione del dipartimento; sulle richieste di allargamento dei ruoli; sulla copertura dei posti in organico del personale docente e non docente. Decide sulle proposte di stipulazione dei contratti a termine con docenti esterni da avanzare al Consiglio di Ateneo, nonché sulle proposte di utilizzazione dei contrattisti di cui al successivo articolo 37 per le quote di spettanza del dipartimento;

e) decide sulle attività di consulenza e di ricerca da svolgere per conto di terzi, e su ogni altra materia che sia rilevante al fine del funzionamento del dipartimento.

L'assemblea di dipartimento è pubblica, le sue deliberazioni sono trasmesse al Consiglio di Ateneo e sono affisse all'albo del dipartimento per la durata di sette giorni.

12. 07.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

ART. 12-*nonies*.

(*Il Consiglio di dipartimento*)

Il Consiglio di dipartimento, costituito da un minimo di 13 e un massimo di 25 membri, dura in carica tre anni. Nessuno dei suoi componenti può essere immediatamente rieletto allo scadere del mandato. Ogni membro eletto può essere revocato dall'assemblea con il voto della maggioranza assoluta degli appartenenti all'assemblea stessa e su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la partecipazione degli studenti vale quanto disposto dal precedente articolo 22. La partecipazione del personale non docente non potrà essere inferiore al 20 per cento del totale dei componenti.

Il Consiglio di dipartimento si riunisce almeno ogni due mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Oltre ad elaborare le proposte da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e a

sovraintenderne all'attuazione il Consiglio di dipartimento:

a) stabilisce di quali discipline, attinenti ai settori di insegnamento e di ricerca che ad esso fanno riferimento, sarà impartito annualmente l'insegnamento;

b) delibera sulla base delle decisioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 22 il finanziamento dei programmi di attività predisposti da singoli o da gruppi di docenti sulla base di una valutazione esclusivamente scientifica dei programmi proposti;

c) decide, nel pieno rispetto della libertà didattica e di ricerca e previo consenso dei singoli docenti, i corsi di insegnamento e le attività di ricerca da attribuire ad ognuno di essi;

d) coordina tutta l'attività didattica e di ricerca che si svolge nel dipartimento.

È compito altresì del Consiglio di dipartimento proporre i piani di sviluppo edilizio in conformità alle esigenze poste dall'espansione delle attività didattiche e di ricerca, e promuovere tutte quelle iniziative che favoriscono l'attuazione del diritto allo studio per gli studenti e lo sviluppo di attività sociali e ricreative per l'utilizzazione del tempo libero per tutto il personale del dipartimento.

Per la pubblicità delle deliberazioni del Consiglio di dipartimento valgono le norme di cui al precedente articolo 22.

12. 08.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

ART. 12-*decies*.

(*Il direttore di dipartimento*)

Il direttore del dipartimento dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto.

Egli cura la preparazione e l'esecuzione delle decisioni del consiglio di dipartimento, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di dipartimento, rappresenta il dipartimento anche nei confronti di terzi, presiede allo svolgimento quotidiano dell'attività didattica, scientifica e amministrativa, in collaborazione con il consiglio di dipartimento.

Il direttore di dipartimento può essere revocato qualora una mozione di sfiducia motivata presentata nei suoi confronti raccolga la maggioranza assoluta degli appartenenti all'assemblea.

12. 09.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerli.

GORLA MASSIMO. Il primo articolo aggiuntivo 12. 03 entra nel merito delle funzioni che deve espletare il dipartimento. È sottointeso, ma lo voglio sottolineare, che l'attività didattica e l'attività di ricerca non sono separabili. Se questo è vero per ogni singola persona che presta lavoro intellettuale nell'università, nel senso che la materia concreta che si insegna agli studenti è inevitabilmente desunta dalla propria attività di ricerche quotidiane, e viceversa, a maggior ragione, ciò deve valere per le strutture in cui le persone operano. È questo il senso del primo comma che, se pure separa dal resto, nella prima fase, i piani annuali e pluriennali di ricerca e non li nega direttamente alla didattica, afferma nella seconda fase che l'insegnamento deve essere impostato su argomenti attinenti a settori di insegnamento e di ricerca. Lo stesso concetto ritorna, sia pure in modo meno esplicito, quando si afferma che il dipartimento elabora i piani di studio atti a fornire le cognizioni necessarie all'esercizio delle professioni con metodo scientifico e libera indagine. Il metodo scientifico impone infatti di partire, nel formulare le proprie ipotesi, sempre e comunque, dai dati reali, i quali possono essere forniti solo dalla ricerca. È evidente, dunque, un collegamento tra ricerca scientifica e formulazione dei piani di studio. È un grave errore pensare invece che ricerca e didattica siano separabili: questa è una concezione che pure era esplicitata

in modo chiaro nelle ipotesi di istituzione della terza fascia del ricercatore universitario, da affiancare all'ordinario ed all'associato, ai quali soli spettavano funzioni docenti. E con ciò si rimuoveva e si tentava di esorcizzare un dato di fatto: che cioè è vero, pur nel caos attuale delle figure che forniscono lavori intellettuali nelle università, che tutti coloro che oggi fanno ricerca inevitabilmente svolgono pure attività didattica, anche se non sancita formalmente dal fatto di ricoprire incarichi di insegnamento.

Anche il secondo comma, che afferma la necessità di organizzare l'aggiornamento e l'elevamento culturale e professionale dei lavoratori, va nel senso di affermare l'inscindibilità di didattica e ricerca; anche in questo caso, inevitabilmente, l'aggiornamento di un docente è dunque il rinnovamento dei contenuti del suo insegnamento, è legato ad una puntuale informazione sulle novità e sui dati che vengono prodotti dal dipartimento.

Ora, entrando nel merito dell'articolo aggiuntivo successivo, pare opportuno innanzitutto fare un discorso sul rapporto tra scuola e mercato del lavoro, ferma restando l'importanza fondamentale della riforma che si propone con tale norma. Questo è vero nella misura in cui si intende la ricerca scientifica all'interno dei nuovi dipartimenti universitari come momento realmente democratico di appropriazione del sapere da parte degli studenti e non di mera preparazione nozionistica e acritica. La ricerca scientifica nell'università, infatti, deve porsi come collegamento tra questo istituto e il territorio, creando così i presupposti per una produzione del sapere legata finalmente alla pianificazione e alla programmazione. Non è mai superfluo ribadire che una ricerca sganciata dalle esigenze della società, per un effettivo sviluppo di essa, è sterile, vuota, inutile: in poche parole, accademica, capace di sodisfare solamente quegli studiosi che si rinchiudono nella torre d'avorio.

È necessario, a questo punto, battersi per una ricerca che non sia individuale, ma di *équipe*, soprattutto sul piano interdisciplinare. Da qui deriva l'importanza del dipartimento ed il fatto che tale istituto costituisca uno dei punti centrali di una università realmente riformata. Di tutto ciò bisognerebbe probabilmente fare una trattazione molto ampia ed articolata, ma il discorso non potrebbe certamente essere esaurito.

Per concludere le mie osservazioni su questo secondo aspetto, vorrei citare un ultimo elemento che mi pare illustri esaurientemente questo emendamento, visto che l'esperienza del dipartimento contiene tra i suoi punti qualificanti quello del lavoro manuale. Mi riferisco, cioè, al fatto che gli studenti, oltre ad essere capaci di studiare in gruppo integrando le diverse esperienze, debbono essere anche esperti in applicazioni pratiche, cioè, per intendersi, esperienze di insegnamento, di studio libero dei testi, la capacità di commentarli e così via.

È interessante, a questo proposito, ricordare ciò che sull'argomento scriveva il 3 marzo 1977 in un articolo Arturo Colombo: « Passata la tempesta o, almeno, finito lo *shock* per il nuovo '68 che all'improvviso sembrava destinato a sconvolgere, tra disordini e violenze, parecchie cittadelle universitarie, a cominciare dall'ateneo romano, tornano a galla i vecchi problemi che la miopia irresponsabile della nostra classe politica continua ad eludere da oltre vent'anni.

I risultati disastrosi sono ormai sotto gli occhi di tutti, perché la disoccupazione giovanile rappresenta già oggi in Italia una realtà terribilmente inquietante che coinvolge ogni strato sociale e colpisce con la maggiore incidenza le zone povere ed arretrate del Sud.

La conferma si è avuta anche dalla recente conferenza sull'occupazione svoltasi a Roma.

Se non si interviene subito, pensiamo non ci sia scampo. Al traguardo, abbastanza prossimo, del 1980 avremo più di mezzo milione di giovani diplomati dei licei e degli istituti tecnici senza occupazione ed altri centomila e più laureati si troveranno nella stessa drammatica situazione. Non basta. Considerando un perio-

do un po' più esteso, nel 1990 le cifre saranno maggiormente disastrose: tra i diplomati, i disoccupati supereranno il milione e tra i laureati saranno almeno 230 mila quelli senza lavoro ».

Proseguendo nell'esaminare il problema sotto questa angolatura, l'articolo in oggetto si diffonde poi sul problema della qualificazione e della professionalità effettiva e quindi nel considerare i problemi del dipartimento, vede in esso non solo l'aspetto della interdisciplinarità più volte trattato, ma anche l'aspetto relativo a quel rapporto, di cui prima si parlava, tra apprendimento teorico e pratica.

Vorrei passare all'esame di un ulteriore aspetto, con questo ordine di considerazioni, a proposito di un altro problema che affrontiamo nella successione degli articoli aggiuntivi, cioè quello dei rapporti fra dipartimento e docenti. Nel primo comma dell'articolo aggiuntivo 12-*sexies* si inserisce la libertà di insegnamento per ciascun docente. È questo un contenuto fondamentale sul quale vale la pena di svolgere alcune considerazioni accurate. C'è infatti una concezione profondamente sbagliata ricorrente della libertà di insegnamento, che in realtà vuole salvaguardare l'arbitrio più totale del docente sui contenuti del proprio insegnamento. Contro questo arbitrio che genera troppo spesso corsi universitari completamente avulsi dalla realtà contemporanea, è legittimo che la collettività si difenda e intervenga nel merito dei contenuti della didattica. C'è però un'altra interpretazione di questo intervento della collettività sui programmi dei docenti altrettanto errata e fonte di non funzionalità, ed è sostanzialmente la mentalità punitiva e inquisitoria con cui certe forze politiche pensano di controllare le attività dei docenti e di subordinare le scelte a decisioni prese altrove. È così che si può spiegare il primo comma di questo articolo: è il dipartimento che deve fornire i mezzi al docente per poter decidere in piena libertà e autonomia ma in sintonia con tutte le altre persone che fanno parte del dipartimento. Se, infatti, il dipartimento è una struttura realmente democratica, esso fornisce anche la garanzia di un controllo sui contenuti dei corsi senza che siano previste forme di fiscalità che trasformerebbero il docente in un funzionario privo di qualunque autonomia, incapace in sostanza di fornire indicazioni sui contenuti del proprio insegnamento. Tuttavia il senso di questo nostro articolo aggiuntivo è anche quello di garantire il docente dalle prevaricazioni che si possono verificare ai danni di chiunque a causa di personalismi così frequenti, purtroppo, nelle nostre università. Lasciando al docente la possibilità di trasferirsi in un altro dipartimento, qualora ritenga la sua presenza nel dipartimento non compatibile con lo svolgimento della propria attività scientifica, si garantisce che ad ognuno sia lasciata la possibilità di trovare un ambiente più congeniale alla propria formazione e ai propri studi. Qui sta la possibilità di utilizzare al massimo la capacità di ognuno ai fini di una maggiore efficienza dell'università come servizio sociale.

Passando poi alle questioni più specificamente trattate nei nostri articoli aggiuntivi, vorrei aggiungere le seguenti considerazioni. Nell'articolo aggiuntivo 12. 02 noi abbiamo proposto la creazione del dipartimento, di cui il « decreto Pedini » non fa menzione, essendo tale provvedimento un tentativo di sistemazione del personale universitario in una struttura fatiscente, senza in nulla modificare i rapporti di potere all'interno della stessa. Prima di proseguire, vorrei fare una precisazione. Noi adesso stiamo proponendo l'introduzione degli elementi tipici di una riforma universitaria dopo aver detto che l'intento fondamentale della nostra battaglia era quello di privare il provvedimento dei suoi caratteri di « mini-riforma », arrivare alla sua decadenza, o meglio ad una sua profonda modificazione, nel senso di estrarre da esso la regolamentazione della vera questione urgente che abbiamo sotto gli occhi, cioè quella del precariato, e quindi è apparentemente contraddittorio proporre di inserire questi elementi su uno dei punti nodali di una concezione, della nostra in particolare, di ri-

forma universitaria. Ma lo facciamo perché, nel momento in cui l'impostazione del decreto è quella che conosciamo, e nel momento in cui sappiamo il rischio che si corre, e cioè che questo resti la « miniriforma » o l'anticipazione, il vincolo su una riforma futura, è bene che già in esso vengano contenuti questi elementi qualificanti, almeno i principali, come quelli del dipartimento, di ogni vera riforma universitaria. Dunque, proseguendo, la proposta del dipartimento vuole essere un primo momento di apertura della struttura universitaria a tutte le forze che lavorano e si impegnano all'interno della università: l'unico elemento veramente innovatore e vivificante per la nostra università che sta morendo e che dovrebbe essere uno degli elementi portanti della riforma. Di conseguenza, con l'articolo aggiuntivo 12. 06, proponiamo come organi del dipartimento l'assemblea degli studenti, l'assemblea del dipartimento, il consiglio del dipartimento, il direttore del dipartimento. L'assemblea degli studenti compare per la prima volta in una struttura universitaria e la sua formazione è imprescindibile dato che gli studenti sono gli utenti dell'università: essi sono stati finora sempre esclusi dalle decisioni riguardanti la loro stessa vita, sono stati considerati utili solo per moltiplicare il numero delle cattedre senza un reale vantaggio culturale e scientifico per loro. Fanno forse paura perché sono giovani e pieni di idee rivoluzionarie ? Forse, forse proprio perché non ancora inquadrati in meccanismi di potere, con il cervello ancora libero, non ancora normalizzato dai meccanismi di compatibilità: arrivismo, lotte di baronie universitarie. Forse per questo potranno portare qualche idea nuova là dove ce n'è bisogno.

Andiamo avanti nell'analisi di questa proposta di strutturazione del dipartimento e dei suoi organi. L'assemblea del dipartimento è pensata qui come costituita da tutti i lavoratori docenti e non docenti nel dipartimento, nonché dagli studenti iscritti al dipartimento stesso. Il consiglio del dipartimento è costituito da 15 membri, di cui 5 studenti, 5 docenti di ruolo, 5 non docenti. Il direttore del dipartimento è un docente di ruolo eletto dall'assemblea. Il dipartimento è visto come una struttura che organizza una pluralità di settori di ricerca e di insegnamento aventi finalità e caratteristiche comuni. Ed è proprio inserendo nello stesso organo, con potere paritetico, tutte le componenti della realtà universitaria che forse si può realizzare l'aggancio tra il mondo accademico, oggi rinchiuso nella sua torre di avorio, e le esigenze reali espresse dai giovani e dai lavoratori.

Gli altri punti di questo emendamento richiedono un'ulteriore spiegazione, perché riescono a trasmettere le finalità fino alla cima della piramide gerarchica; piramide ad angolo estremamente acuto, ma che i tempi stessi abbasseranno e renderanno accessibile a tutti. La nostra proposta di dipartimento si ricollega ai riferimenti che al dipartimento sono stati fatti da parte di tutte le forze politiche nel corso degli ultimi anni.

Già nell'ormai lontano 1967 vi era una proposta di legge del partito comunista italiano sul dipartimento. Riteniamo utile citarla perché la condividiamo interamente: « Il dipartimento è la struttura universitaria che comprende cattedre di insegnamento di materie affini anche appartenenti a diverse facoltà, allo scopo di coordinare l'attività di ricerca scientifica. Il dipartimento ha la responsabilità organizzativa e direttiva del settore, ferma restando la libertà didattica e di ricerca del singolo studioso; e cura l'impiego dei mezzi finanziari a sua disposizione, il più proficuo uso comune di apparecchi scientifici di rilievo, nonché quello dei servizi centrali e della biblioteca.

Spetta al dipartimento il compito di coordinare i piani di studio e di lavoro relativi ai corsi per il dottorato di ricerca, nonché di proporre il conferimento del dottorato stesso. Gli istituti scientifici, di cui al precedente articolo 6, all'atto in cui confluiscono nel dipartimento, sono assorbiti dal medesimo. Ai soli fini della ricerca scientifica possono costituirsi con il consenso degli interessati articolazioni

interne del dipartimento a carattere temporaneo.

I dipartimenti in relazione alle loro competenze sono chiamati dai consigli di facoltà ad esprimere il loro parere in merito ai seguenti oggetti: *a*) formazione dei piani di studio da proporre da parte della facoltà; *b*) messa a concorso delle cattedre di insegnamento dei posti di professore aggregato; *c*) chiamata e trasferimenti dei professori di ruolo e aggregati; *d*) richiesta e destinazione delle cattedre di insegnamento e dei posti di professore aggregato; *e*) conferimento degli incarichi di insegnamento.

Le richieste di posti di assistente o di tecnico laureato o diplomato sono avanzate al ministro della pubblica istruzione dalle facoltà, e comprendono anche le richieste dei dipartimenti secondo una graduatoria unica per ciascuna categoria.

Le assegnazioni vengono fatte alle cattedre per le quali è stata presentata richiesta, ovvero – per il caso dei tecnici – anche direttamente ai dipartimenti. I dipartimenti possono essere utilizzati da qualsiasi studente per la propria preparazione culturale e per il proprio orientamento nel corso degli studi.

I dipartimenti sono istituiti mediante modifica dello statuto universitario, su richiesta di almeno sette professori ufficiali, di cui almeno quattro di ruolo, che vi siano interessati.

Il funzionamento dei dipartimenti è stabilito dai rispettivi regolamenti, emanati con decreto del rettore su proposta del consiglio di dipartimento, previa approvazione del consiglio di amministrazione.

La direzione del dipartimento è affidata al consiglio di dipartimento, che elegge per un triennio – rinnovabile per un altro triennio – il direttore, nella persona di un professore di ruolo.

Il consiglio di dipartimento è composto per il 60 per cento da tutti i professori di ruolo, fuori ruolo ed aggregati del dipartimento; per il 20 per cento da rappresentanze elette dai professori incaricati e per il 20 per cento da rappresentanze in pari numero, elette rispettivamente dagli assistenti e dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

Il consiglio dura in carica tre anni. In seno al dipartimento è costituita una consulta, composta dai professori ufficiali e fuori ruolo, dagli assistenti e dagli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e dal rimanente personale scientifico.

Il dipartimento si avvale dei mezzi finanziari e delle attrezzature già pertinenti agli istituti ed agli insegnamenti che vi confluiscono, fermo restando il disposto successivo, cioè quello riguardante i mezzi posti a sua disposizione dal consiglio di amministrazione, da amministrazioni statali o da enti. All'uopo, potranno essere stipulate dall'università apposite convenzioni ».

E in un passo successivo così si esprime quella proposta di legge: « Per garantire la personale libertà didattica e di iniziativa scientifica, è comunque assicurata agli insegnanti, compresi nell'ambito degli istituti di cui all'articolo 6 o dei dipartimenti di cui all'articolo 7, la disponibilità diretta dei mezzi e dei servizi indispensabili.

All'assegnazione di tali mezzi e servizi provvede, secondo le circostanze e nell'ambito delle possibilità, il consiglio di amministrazione, sulla base delle proposte che i consigli di istituto o di dipartimento sono tenuti rispettivamente a fornire ».

Fin qui questa citazione, che mi pare esemplifica bene una corretta concezione di struttura dipartimentale, ed integra quelle osservazioni che erano già state precedentemente da me svolte, per illustrare la nostra proposta.

Si tratta dunque, nel caso del dipartimento, di una proposta portata avanti da lungo tempo, all'interno di questa Assemblea e, contemporaneamente, degli atenei e del paese. Anche se con accezioni a volte diverse, questa parola d'ordine è stata ripresa da un buon numero di altri partiti. Si è messo in atto, tuttavia, un meccanismo progressivo (e successivo a tale proposta) di svuotamento di questa parola d'ordine – il dipartimen-

to – ed il culmine dello svuotamento lo si è raggiunto con la bozza Cervone, che parla di dipartimento senza che, poi, sui punti qualificanti esistano meccanismi che garantiscano un cambiamento reale rispetto all'attuale, squalificata struttura universitaria. Ma torniamo ad una proposta...

PRESIDENTE. Cerchi di non tornare indietro, onorevole Gorla.

GORLA MASSIMO. Indietro in che senso ?

PRESIDENTE. Nel senso del ragionamento.

GORLA MASSIMO. Non si preoccupi, citerò soltanto l'essenziale, anzi non citerò nemmeno quello. Comunque, a parte quest'ultima citazione che vi ho risparmiata, abbiamo ricordato tutto questo al fine di mettere in risalto il fatto che questa nostra battaglia ha una sua continuità nelle acquisizioni che pure sono state di altri dell'ambito della storia del nostro movimento operaio. Avevo prima citato una proposta di legge del partito comunista ed ho tralasciato di ricordare altre formulazioni sempre dalla sinistra. Ciò che mi preme rilevare è che in questa come in altre occasioni le idee che portiamo avanti e che cerchiamo di inserire anche in questa proposta di emendamento del decreto-legge in esame non sono parti bizzarri della nostra fantasia, ma costituiscono la nostra soluzione critica – naturalmente nella nostra piena autonomia di giudizio politico – nei confronti di un patrimonio di respiro ben più ampio di quello costituito dalla nostra semplice esperienza personale o di parte politica. Rappresentano altresì in qualche modo lo sviluppo, l'attuazione e l'attualizzazione di concezioni che sono parte della cultura stessa della sinistra, della cultura stessa del movimento operaio e popolare, nel quale sono maturate queste idee e queste esperienze.

È per questo profondo elemento di continuità che noi troviamo una ragione ulteriore per proporre l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, che sarà svolto in sede di parere:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

Le università hanno autonomia finanziaria e patrimoniale nell'ambito del vigente ordinamento.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

Le università, per la gestione finanziaria e patrimoniale, ivi compresa la redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, ogni anno solare, sono tenute ad uniformarsi a norme che saranno stabilite in un regolamento amministrativo e contabile da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro del tesoro.

Presso ciascuna università, anche ad ordinamento non statale ove fruisca di contributo a carico del bilancio dello Stato, è istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, di cui uno designato dal ministro del tesoro con funzioni di presidente, e due dal ministro della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione aggiunto o equiparata. Le relative funzioni saranno disciplinate nel regolamento previsto nel presente comma.

Il collegio è nominato con decreto del ministro della pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.

12. 0. 10.

A questo articolo aggiuntivo è stato altresì presentato il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 12. 0. 10 del Governo, al quarto comma, dopo la parola: membri, *aggiungere le parole*: iscritti all'albo nazionale dei revisori dei conti.

0. 12. 10. 2 SANTAGATI, ALMIRANTE, DEL DONNO, ROMUALDI, TRIPODI, FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO, RAUTI, MICELI VITO, VALENSISE.

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

SANTAGATI. Questo subemendamento si riconnette proprio all'emendamento del Governo 12. 0. 10, che è stato presentato sotto forma di articolo aggiuntivo all'articolo 12 del decreto-legge, nel testo licenziato dalla Commissione pubblica istruzione della Camera. In effetti si tratta di un articolo aggiuntivo solo per ragioni di nomenclatura, in quanto una volta esaurito l'*iter* del testo governativo, successivamente emendato dal Senato e poi riveduto dalla Commissione pubblica istruzione della Camera, si è pensato di aggiungere al dodicesimo articolo anche questo articolo 12-*bis*; ma, ripeto, in una maniera del tutto autonoma, per cui sta in questo punto come poteva seguire qualsiasi altro articolo. La incompletezza di questo articolo 12-*bis* si desume anche dalla mancanza di una intitolazione: come i colleghi possono notare tutti gli articoli di questo provvedimento hanno, in linea di massima, una loro intitolazione che dà maggiore organicità dal punto di vista formale e nello stesso tempo consente di comprendere l'argomento svolto in ciascuno di essi. In questo caso, invece, si parla semplicemente di un articolo 12-*bis* senza alcun titolo, anche perché in effetti l'articolo è piuttosto composito; c'è una specie di miscellanea: si parla di autonomia finanziaria e patrimoniale, poi si passa alla gestione dei fondi fuori bilancio, poi alla riduzione del bilancio preventivo e del conto consuntivo nell'ambito dell'anno solare, stabilendo alcune regole di comportamento dal punto di vista contabile e soprattutto prevedendo un regolamento amministrativo da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione. Regolamento che dovrebbe poi essere emanato su decreto del Presidente della Repubblica, a sua volta previa proposta del ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro del tesoro. Tutto questo è fatto in maniera piuttosto disordinata per una materia che avrebbe ben altre prospettive, ben altre esigenze, in quanto dovremmo considerare tutto questo discorso più consentaneo ad una riforma universitaria generale. Riforma universitaria generale che non solo è prevista da altri strumenti legislativi presentati al Parlamento, ma che credo addirittura, se è vero quanto è stato annunciato, dovrebbe essere in discussione già oggi, 18 dicembre, nell'altro ramo del Parlamento. Tutto ciò, quindi, configura un intreccio, una commistione piuttosto disorganica e disordinata tra una riforma universitaria – che si presume debba abbracciare tutti i problemi dell'università – ed una regolamentazione particolare, settoriale, che in certi casi, come avremmo modo di dire anche in seguito, costituisce addirittura una specie di diaframma nei confronti della più organica ed ampia visione della riforma universitaria. In sostanza noi ci troviamo qui in presenza di enunciazioni e di princìpi che dal punto di vista astratto potrebbero anche trovare una certa spiegazione, ma che dal punto di vista concreto cozzano contro altre impostazioni ed altri tipi di riforma. Cioè io qui mi debbo dolere di una specie di confusione che si sta determinando in un ambito tanto delicato qual è quello della istruzione universitaria che, non essendo riuscita ad avere un assestamento organico, corre il rischio, attraverso una serie di provvedimenti settoriali, e in un certo senso anche contraddittori, di subire ulteriori danni e mortificazioni.

In questo contesto si inserisce tutta la serie delle norme contenute nell'articolo 12-*bis* che, cosa strana, è stato presen-

tato proprio dal Governo. È cioè, praticamente il Governo che fa esso stesso confusione e si pone non come elemento di demarcazione e di chiarificazione, ma come elemento di sovrapposizione e perciò anche di contrapposizione. Non è possibile che da un lato il Governo, attraverso un suo disegno di legge, miri alla riforma universitaria, che non è contemplata come un provvedimento astrale, ma ha già attualmente un punto preciso di riferimento in un ramo del Parlamento (non è escluso, ripeto, che proprio oggi il Senato cominci a discutere questo delicato argomento), dall'altro lato poi inserisca un po' disorganicamente e con molta confusione e superficialità elementi ultronei alla materia che qui stiamo trattando.

Tutto questo è deprecabile sotto due punti di vista: dal punto di vista sostanziale e dal punto di vista procedurale. Da un punto di vista sostanziale perché non agevola l'attuazione del disegno generale della riforma universitaria che dovrebbe essere preminente ed assorbente rispetto ad aspetti particolari della vita universitaria; da un punto di vista procedurale perché non dobbiamo dimenticare che siamo in presenza di un decreto-legge di cui si chiede la conversione, la quale dovrebbe essere prefigurata ed impostata soltanto nei confronti della materia che ha formato oggetto del decreto-legge. Per altro, il decreto-legge non prevedeva questa strutturazione patrimoniale e finanziaria se non nell'ambito di una legislazione preesistente, e lasciava sottintendere che tutta la materia veniva poi rinviata alla ben più ampia ed organica riforma universitaria. Si è voluto invece ora, quasi di sfuggita, quasi alla chetichella, inserire delle norme che, almeno soltanto nelle apparenze, sembrerebbero di natura finanziaria e patrimoniale mentre in sostanza si riducono ad una affermazione molto generica, ad una specie di petizione di principio che lascia poi il tempo che trova, perché oltretutto prevede che tutto debba essere strutturato attraverso un regolamento amministrativo e contabile che deve essere emanato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica. E se, nelle more, come tutti auspichiamo venisse approvata la riforma universitaria è prevista tutta una strutturazione organica della situazione finanziaria e patrimoniale del mondo universitario. Nella riforma universitaria è prevista, in una maniera ben più puntuale e operativa tutta la normativa su questo delicato aspetto della vita universitaria e pertanto ci troveremmo a perseguire due politiche finanziarie in campo universitario: l'una è la politica del regolamento contabile, che poi a sua volta dovrebbe essere emanato dal Presidente della Repubblica, quasi in concomitanza, se non addirittura in concorrenza con la più importante e preminente materia riguardante la legge sulla riforma universitaria. Cioè in sostanza abbiamo da un lato una riforma, dall'altro lato una miniriforma, una riforma parziale; non è neanche una controriforma, onorevole Servello, perché qui praticamente non è che si pone questa soluzione in termini contrastanti e contrapposti alla riforma universitaria.

SERVELLO. Rispetto alla prossima.

SANTAGATI. Può darsi, perché in Italia si va avanti così; ci si riempie la bocca di riforme e poi al momento opportuno, appena la riforma è fatta, si emenda la riforma e si fa la controriforma. Non mi pare giustificata, infatti, questa specie di fatica di Sisifo, perché da un lato si costruisce per poi cercare, una volta che la costruzione sia arrivata ad un certo punto, di distruggerla, di metterci la ruspa della riforma autentica, per costruire un edificio più grande rispetto al quale il precedente non avrebbe più alcun senso.

È tutto un complesso di cose che non mi persuade e che comunque sa di improvvisaticcio. Mi chiedo: se questa norma era utile perché non è stata inserita originariamente dal Governo nel suo decreto? Se non era utile quando è stato presentato il decreto, perché viene proposta oggi? Forse per dare il contentino a qualche forza politica che sta scalpitando? Parlo sempre della maggioranza, ovviamente, non delle opposizioni che in

questa materia hanno da tempo espresso un loro punto di vista, anche attraverso gli interventi dei nostri colleghi. Noi stessi, nel corso della discussione sulle linee generali, abbiamo dato ampia giustificazione del nostro punto di vista su questa subietta materia. Non riesco, quindi, a persuadermi di questa tendenza al « particulare », come direbbe Guicciardini, di questa tendenza a voler ridurre le cose in pillole, magari forse per fare inghiottire la pillola, senza invece pensare ad una più ampia ed organica misura che verrà fuori dalla riforma. Tranne – e questo potrebbe essere un atto di sfiducia nei confronti della riforma – che non si pensi già in partenza di insabbiare la riforma stessa. Il Governo era partito da un provvedimento settoriale, che doveva avere un carattere di sanatoria, perché questo decreto-legge è stato giustificato dall'urgenza surrettizia di provvedere entro il 31 ottobre, poiché a quella data sarebbero scaduti gli incarichi dei precari. Questa non è una reale urgenza, poiché il Governo sapeva già in partenza e da tempo che il 31 ottobre 1978 sarebbero scaduti gli incarichi del personale precario e quindi avrebbe potuto, e dovuto, in tempo utile emanare le norme di sanatoria o, quanto meno, le norme di collegamento fra la scadenza del precariato e la riforma universitaria. Ma lasciamo stare questo argomento che non è il caso di approfondire troppo; resta tuttavia l'altro aspetto più delicato che si riferisce al fatto che da un provvedimento di sanatoria, che doveva quindi essere inquadrato in un'ottica ben precisa – quella dei provvedimenti-tampone di cui questi governi hanno dato un non encomiabile esempio – si sia passati ad un allargamento della materia. Mi sembra che con la prospettiva di accontentare tutti si stia scontentando tutti; con la prospettiva di venire incontro alle richieste di un gruppo politico della maggioranza, di evitare che un determinato gruppo si sentisse surclassato da un altro gruppo, attivando quindi un'opera di mediazione e di ricucitura, si sia trasfigurato il provvedimento – e questo emendamento ne è la prova palmare – trasformandolo in un provvedimento che ha perduto la sua originaria ed organica fisionomia. Per cui questo articolo 12-*bis* viene ad essere ultroneo rispetto al provvedimento in sé stesso, viene ad essere un'ulteriore dimostrazione della volontà del Governo di accontentare un po' tutti e anche se stesso, di mettere cioè la propria maggioranza, piuttosto scombinata, nelle condizioni di sentirsi un po' più protetta e tranquilla, forse perché si pensa che una crisi di Governo imminente impedirà il varo della riforma universitaria. E allora, in questa specie di « polpettone » si inserisce anche una serie di norme che niente hanno a che vedere con la struttura del precariato e con le provvidenze ad esso connesse.

Premesso questo, non capisco quale sia la funzione dell'istituzione, presso ciascuna università che fruisca di contributo a carico del bilancio dello Stato, di un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, di cui uno designato dal ministro del tesoro con funzioni di presidente, e due dal ministro della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione aggiunto o equiparata. Le relative funzioni saranno disciplinate dal regolamento previsto nel precedente comma. Il collegio è nominato con decreto del ministro della pubblica istruzione e dura in carica quattro anni ». Nasce quindi un organo nuovo che dovrebbe prendere il nome di collegio dei revisori dei conti. Ora, a me pare che per quanto riguarda l'attività universitaria non sia pertinente la costituzione di tale organo, in quanto l'università non è né una società a responsabilità limitata, né una società in accomandita semplice o di qualsiasi altro genere. Come dice lo stesso termine, l'università è un ente onnicomprensivo costituito naturalmente su basi del tutto culturali e scientifiche, che, a sua volta, viene ripartito in diverse branche, dalla facoltà ai dipartimenti, che la stessa riforma universitaria prefigura. La società, invece, è un istituto che prevede il concorso di più soci ed ha fini di lucro, perché una società non avrebbe senso se non perseguisse tali fini: se così

non fosse, infatti, sarebbe un ente di beneficenza o un'opera pia, non certo una società. L'università, al contrario, è un ente che persegue dei fini quasi sempre morali, anche se evidentemente vi è un sostrato materiale perché, soprattutto di questi tempi, non si può pensare che essa possa reggersi senza quei sostegni finanziari, che vanno dalle tasse ai contributi di laboratorio, pagati dagli studenti per provvedere a quelle che sono le esigenze della stessa vita associata. Ma è chiaro che, essendo i fini istituzionali della università di gran lunga superiori, sul piano morale, culturale e sociale a quelli commerciali, non si può pretendere che il corpo dei docenti e dei discenti possa provvedere al mantenimento dell'istituzione stessa. Essa, quindi, si regge con il concorso dello Stato e della collettività.

Ed è proprio questo fine sociale – si tratta, infatti, non di università private, per le quali esiste sempre uno statuto particolare, ma di università statali – che viene assolto attraverso il contributo della collettività nonché attraverso le sovvenzioni del Ministero della pubblica istruzione, di quello della ricerca scientifica, del Ministero dei lavori pubblici per ciò che concerne gli edifici, di quello della sanità per le apparecchiature igienico-sanitarie. Dallo Stato, quindi, e dalla collettività devono venire le provvidenze atte a consentire che l'università possa andare avanti.

Bisogna, però, rilevare che il discorso non può essere esaurito dalle notazioni appena fatte: da quando, negli ultimi dieci anni, la contestazione universitaria ha raggiunto limiti addirittura macroscopici, le cose sono totalmente cambiate ed il problema è diventato, di conseguenza, più difficile e complesso.

Pur tuttavia, sempre per restare nell'ambito dell'emendamento di cui ci stiamo occupando, non ci sembra, al di là di quelli che potranno essere ulteriori correttivi apportati nel campo amministrativo all'università, che si possa procedere alla istituzione di un collegio di revisori dei conti. Esso, infatti, come dice l'espressione stessa, presuppone che esistano dei conti, cioè delle partite, da quella semplice a quella doppia, dalle entrate alle uscite, agli utili, alle perdite, che esista, cioè, un'attrezzatura tipicamente mercantilistica.

L'università, qualunque sia la sua consistenza economica, non può mai perseguire un fine di tipo mercantile. Guai se fosse così! L'università, in tal caso, sarebbe destinata a perdere le sue funzioni, i suoi fini istituzionali. Non si può fare un simile discorso parlando dell'università. È come se parlassimo di revisori dei conti per il bilancio dello Stato: non esiste una figura di questo genere, esiste la Corte dei conti che, come i colleghi sapranno, ha una sua struttura storica risalente all'epoca napoleonica e che è una magistratura, con tutta la serietà e l'importanza che questo comporta. Non è che con l'equiparazione del termine « conti » si possano creare analogie: la Corte dei conti è una cosa ben diversa, anche se il nome è lo stesso. Essa, ripeto, ha delle funzioni tipiche della magistratura, di una altissima magistratura: controlla l'attività dello Stato, per cui l'analogia non regge.

Il termine « conti », invece, va qui inteso nella sua accezione letterale, normale: si tratta, cioè, dei revisori dei conti che esistono nel mondo degli affari, nel mondo della borsa. Esiste la CONSOB – una grande struttura creata *ad hoc* – che ha il compito di controllare il movimento di borsa. Che poi questa abbia dato i risultati sperati, è tutt'altro discorso; infatti già si parla di sostituire l'attuale presidente Miconi con un personaggio – si dice – che sia più dinamico, che dia maggiori sodisfazioni, che dia garanzia di capacità, di saper portare la CONSOB a quei livelli ai quali essa doveva tendere originariamente, almeno nei suoi presupposti istituzionali. Si pensava, infatti, che essa dovesse diventare una specie di Cassazione della borsa capace di mettere gli operatori nelle condizioni di disporre di un archivio, di un controllo, di un'attività di stimolo da un lato ed anche di selezione dall'altro. Sarà bene comunque tralasciare questo discorso, in quanto la CONSOB ha fatto male quel poco che ha

fatto, per cui non posso neanche lontanamente riferirmi ad essa così come mi riferisco alle altre impostazioni di natura tipicamente finanziaria e mercantilistica.

Qui siamo nell'università: e nella sua struttura, dal mio modestissimo punto di vista, non si può prevedere un collegio di revisori di conti che è un organo, ripeto, con funzioni specifiche e per nulla omogenee rispetto alla natura e ai compiti dell'università. Oggi, per altro, all'interno dell'università esiste una segreteria amministrativa ed un direttore amministrativo. Questo discorso andrebbe comunque fatto in sede di riforma universitaria generale, e non in questa occasione; non si capisce, infatti, come all'improvviso, mentre si parla di precariato, si introduca questo emendamento che non può avere una sua validità, anche perché noi sappiamo che le università si reggono attraverso una segreteria amministrativa, un direttore amministrativo, un senato accademico, il magnifico rettore, i presidi di facoltà ed ora anche i presidi di dipartimento. È tutta un'altra struttura quindi, tutta un'altra impostazione che non si può di colpo trasferire utilizzando organi previsti per le società commerciali. Per cui già di per sé questo emendamento dà luogo a molti dubbi ed incertezze; quando poi si tratterà di votarlo cercheremo di convincere i colleghi della inopportunità di approvarlo.

Comunque, con il subemendamento che sto illustrando abbiamo cercato di correggere e migliorare l'attuale struttura del quarto comma di questo articolo 12-*bis*, suggerendo che i membri del collegio dei revisori dei conti di cui si ponesse l'istituzione debbano essere iscritti nell'albo nazionale dei revisori dei conti. Partendo cioè dal presupposto che questo organismo andrebbe altrimenti collocato, se vogliamo a qualunque costo mantenere questo istituto del collegio dei revisori dei conti, andiamo allora a vedere da quale albo dobbiamo attingerli. Non facciamo in modo che i ministri del tesoro e della pubblica istruzione si spartiscano tra di loro queste nomine sistemando persone che sarebbero chiara espressione del potere ministeriale. Noi sappiamo che questa non è una critica teorica o astrusa anche perché proprio in questi giorni stiamo assistendo al balletto delle nomine, di quelle nomine che il Governo si era impegnato solennemente a comunicare entro il 15 dicembre, senza alcuna possibilità di rinvio. Siamo già al 18 dicembre, sia pure ancora nelle ore antelucane, ma non mi sembra che queste nomine neanche oggi vedranno la luce; bisognerà aspettare altre albe: chi dice martedì, chi parla di un ulteriore rinvio, comunque non ci siamo ancora. Non è che io mi scandalizzi che dal 15 dicembre si passi al 19 o al 20: dico solo che questo 15 dicembre sembrava una specie di *ultimatum* improrogabile e poi, invece, ci si è accorti che non è venuto fuori ancora niente. Ripeto, già sappiamo quali sono i criteri che presiedono all'attribuzione di questi incarichi, e credo che l'onorevole sottosegretario Azzaro ricordi le vicende che sono avvenute nella Commissione finanze e tesoro qualche settimana fa, in occasione dell'altro balletto sulla nomina dei presidenti dei sei istituti di credito; anche in quella occasione abbiamo visto con quali criteri, non di professionalità, ma di professione di fede verso un certo partito tali nomine vengono fatte; sì, la professionalità è questa, una professione di fede nei confronti di certi partiti, di certi gruppi politici. Con queste esperienze, che ci dicono come noi siamo ormai arrivati alla lottizzazione nelle cariche e degli incarichi, pensiamo che un collegio così delicato (e mi meraviglio, ripeto, che tale materia debba essere inserita in questo campo che dovrebbe essere molto ben più circoscritto e definito), debba essere costituito da persone di indiscussa competenza. Se il nostro subemendamento non fosse accolto, se cioè ci si dovesse attenere al testo come proposto dal Governo, questo giustificherebbe che i ministri possono nominare i membri del collegio sulla base di poteri improntati ad una eccessiva discrezionalità, valutando la loro capacità a ricoprire la carica, magari sulla base di un qualche titolo professionale: basterebbe essere ragioniere, dottore commercialista per poter dire: ve-

dete, abbiamo scelto i membri giusti, abbiamo preso le dovute precauzioni e messo avanti gente sicuramente competente. No, a me pare che dobbiamo ricorrere a qualche criterio obiettivo, cioè che la competenza non sorga *a posteriori* dalla scelta del ministro o dalla valutazione del ministro, ma sia *a priori*, preesista, sia in certo qual modo obiettiva. Bisogna cioè fare in modo che questi tre componenti del collegio vengano nominati prelevandoli, proprio come dice il nostro subemendamento, da iscritti all'albo nazionale dei revisori dei conti. Questa non è che sia la soluzione direi ottimale o definitiva, ma è senz'altro una soluzione accettabile, ragionevole, che quanto meno fornisce delle garanzie e mette oltretutto il Governo, e per esso i suoi ministri che per legge dovrebbero procedere a queste scelte, al riparo di critiche eccessive, perché è chiaro che per essere iscritti all'albo nazionale dei revisori dei conti bisogna avere alcuni requisiti: è un po' come per certi professionisti. Noi avvocati, ad esempio, per essere iscritti nell'albo dei cassazionisti, dobbiamo avere determinati requisiti che non sono poi tanto semplici: bisogna innanzitutto essere stati alle origini laureato in legge, poi bisogna essere diventato procuratore legale passando anche attraverso il patrocinio legale (quindi prima patrocinatore poi procuratore legale), poi dopo un congruo numero di anni, essere stato iscritto all'albo degli avvocati (si può anche saltare l'attesa se si fanno gli esami di avvocato e si anticipa l'iscrizione all'albo degli avvocati), poi successivamente, decorsi 8 anni dall'iscrizione all'albo degli avvocati, si può diventare cassazionisti. In conclusione, andando a tirare le somme, per diventare avvocato patrocinante in Cassazione occorrono prima due anni dalla laurea per diventare procuratore legale, poi altri sei anni tra la carica di procuratore legale e l'incarico di avvocato, e infine altri otto anni per essere iscritti all'albo dei cassazionisti; per lo meno si deve avere sedici anni di attività professionale, il che per l'avvocato è un requisito sufficiente perché, attraverso l'esperienza acquisita in sedici anni di esercizio professionale, si presume che sia in grado poi di difendere dinanzi al supremo collegio.

Ma, per quanto riguarda l'albo nazionale dei revisori, i requisiti credo che siano ancora più penetranti, più puntuali, più impegnativi, in quanto bisogna non soltanto avere avuto una lunga esperienza professionale, ma bisogna anche aver dimostrato di essere stati consulenti di un certo tipo di attività industriale, e quindi avere anche una certa esperienza; bisogna essere anche nelle condizioni di avere una specie - direi così - di superqualificazione professionale, cioè dimostrare attraverso l'attività svolta in determinate società, in determinati collegi dei sindaci di cui si sia fatto parte, perché non tutti i commercialisti possono far parte di tutti i collegi dei sindaci. Per le società che hanno un capitale superiore ai 300 milioni bisogna essere iscritti nell'albo speciale dei revisori dei conti, altrimenti non si può entrare a far parte del collegio dei sindaci. È chiaro, quindi, che per essere iscritti nell'albo nazionale bisogna avere più requisiti, maggiore esperienza, essere riusciti a far parte di collegi di revisori dei conti di società molto importanti.

Oserei dire che su questo campo altre legislazioni, soprattutto quella tedesca, sono ancora più puntuali, ancora più rigorose. Nella repubblica federale tedesca compete, infatti, ai professionisti iscritti nell'albo nazionale dei commercialisti, il compito di dare la certificazione dei bilanci. Inoltre in Germania il certificatore è come il notaio: non è possibile muovere nei suoi confronti alcuna obiezione. Il certificatore della Germania federale è un notaio finanziario, un notaio borsistico, un notaio commercialista, e come tale ha prerogative eccezionali, perché qualunque cosa egli certifichi non può essere smentita. D'altra parte, ciò presuppone una grossa responsabilità; è chiaro che se per avventura si scoprisse che uno di questi certificatori ha certificato il falso, nei suoi confronti la legge interverrebbe in modo pesante, con sanzioni abbastanza gravi.

Ho voluto fare questo breve *excursus* per dimostrare che il nostro subemenda-

mento non è campato in aria, non è soltanto frutto di una specie di volontà ritardatrice della discussione, ma ha una sua logica, ha una sua validità tecnica. Naturalmente dal nostro subemendamento non ci aspettiamo miracoli, non pensiamo che nelle università tutto procederà liscio, senza inconvenienti di natura patrimoniale o finanziaria. Visto che si vuole dar vita a questo istituto *sui generis*, quasi incompatibile con la natura e la tradizione accademica, se proprio il Governo non intendesse rinunciare a questo emendamento e se proprio l'Assemblea non intendesse pronunciarsi in senso contrario, il nostro subemendamento vuole costituire un correttivo che dovrebbe offrire l'occasione per un più ampio e meditato discorso su questa materia.

Noi non ci formalizziamo sul nostro subemendamento, è una idea che lanciamo, ma nulla vieta che l'Assemblea possa suggerire altre soluzioni, altre limitazioni, soprattutto possa stabilire maggiori qualificazioni professionali. Non è che noi ci attestiamo su questo emendamento e ne facciamo una specie di *delenda Carthago;* al contrario, è un subemendamento all'emendamento del Governo, con il quale intendiamo aprire un discorso e dire: attenzione, non prendiamo alla leggera questa faccenda del collegio dei revisori dei conti, non la consideriamo un'istituzione di puro comodo. O è una cosa seria, o non lo è; se non è una cosa seria, allora non mettiamola, poiché darebbe luogo ad un sacco di inconvenienti e consentirebbe soltanto al ministro del tesoro e a quello della pubblica istruzione di ficcare il naso nelle faccende interne, patrimoniali dell'università, mentre non è giusto che abbia luogo questo tipo di controllo quasi indiscreto. Infatti ci sono, a loro volta, un corpo accademico, un Senato accademico, un magnifico rettore: esiste tutta una gerarchia che si presuppone sia al di sopra di ogni sospetto: e se qualcuno, per caso, violasse la legge, le sanzioni sarebbero abbastanza gravi ed incisive.

Il discorso, pertanto, è un altro; non è che questi possano essere considerati dei controllori, quasi messi alle costole di chi dirige l'università, di chi ha la responsabilità, non soltanto giuridica e professionale, ma anche patrimoniale e finanziaria dell'università stessa. Se lo si considera sotto questo profilo, secondo me l'emendamento è stato posto con ritardo e male, e sarebbe bene che il Governo lo ritirasse prima ancora di porlo in discussione e quindi in votazione.

Non è che noi, attraverso questo organo, possiamo pensare, di offrire l'occasione al Governo di inserirsi nella vita delle università: sarebbe una intrusione inammissibile, poiché le università sono veramente un corpo a sé stante, hanno una loro autonomia sancita attraverso gli statuti, i quali vengono approvati regolarmente con decreti del Presidente della Repubblica: essi hanno pertanto una loro sicurezza giuridica che non può assolutamente essere infranta tramite questi tentativi di piccolo cabotaggio. L'università, quindi, vive di questa sua vita autonoma, dei suoi autonomi statuti, della sua tradizione millenaria: non dimentichiamo come sono nati i corpi universitari, cosa significa essere esponenti di una università, di una accademia universitaria, di un ambiente altamente qualificato e qualificante.

Non cerchiamo quindi, assolutamente, di infrangere attraverso queste brecce la *turris eburnea* dell'autonomia universitaria. E ciò proprio in questi tempi in cui spesso ci si riempie la bocca di autonomia, a proposito ed a sproposito, in cui si invocano determinazioni autonome a tutti i livelli, dai comuni, alle province, agli enti locali in genere, ad altri tipi di organizzazione. Si parla tanto di decentramento, di capacità autonormativa ed autorganizzativa: per carità, l'unica cosa che ancora in Italia è rimasta pressoché autonoma è l'università, e quindi non cerchiamo, attraverso queste feritoie, di infrangere un principio che, ripeto, è collegato ad una saldissima tradizione storica, nella quale – io credo – dovremmo essere tutti ottimi custodi, soprattutto in quanto legislatori.

Non cerchiamo, lo dico ancora una volta, di contrabbandare questa merce,

perché ci porremmo su una strada sbagliata.

E non so poi se il discorso volesse ridursi al tentativo – mi domando quanto maldestro, e comunque secondo me non del tutto accettabile, né convincente – di compiere un affiancamento all'autonomia tradizionale dell'università, compresa quella finanziaria e quindi economica e patrimoniale: perché il discorso è non soltanto finanziario, ma anche patrimoniale. Ogni università, infatti, è detentrice di una *universitas bonorum*, di una globalità di beni notevolissima. Ciò a partire dal valore intrinseco dei singoli edifici storici: si pensi all'università di Catania, fondata nel 1434 da Alfonso il Magnanimo, che può considerarsi di per sé stessa, dal punto di vista archeologico, storico, monumentale, e quale depositaria di valori spirituali, culturali, artistici e scientifici, un vero patrimonio; e sto parlando di una università che non è fra le ultime d'Italia, ma non è certo la prima. Che dire dell'università di Bologna ? Delle grandi università storiche che si sono formate nell'ambito della nostra tradizione plurisecolare, addirittura millenaria ? Che dire di tutte queste cose ? Quando si passa poi dal patrimonio culturale ed artistico a quello scientifico (attrezzature, laboratori, gabinetti scientifici, policlinici, città universitaria, tutti i complessi che gravitano attorno ad uno studio universitario) le cose peggiorano. In questo caso, infatti, si tratta di aggregati patrimoniali che hanno un valore inestimabile non soltanto dal punto di vista culturale, monumentale ed artistico, ma anche dal punto di vista materiale. Oggi, chiunque visiti una grande università si rende conto della grande quantità di miliardi che sono in ballo. Parliamo delle università che hanno le attrezzature per la ricerca scientifica, che hanno rapporti con la cultura internazionale, con le invenzioni in campo nazionale ed internazionale. La cultura non ha padri, è universale, travalica i confini e rappresenta un patrimonio veramente indistruttibile ed inalienabile.

Ebbene, tutto questo non può essere messo nelle mani di un collegio di revisori dei conti, per quanto designati dal ministro del tesoro e dal ministro della pubblica istruzione. Mi chiedo anzi come mai uno dei tre non debba essere designato dal ministro dei beni culturali. Se così fosse stato, avremmo potuto correggere la convinzione che il Ministero dei beni culturali è stato istituito solo per appagare la vanità di un senatore vanesio. L'onorevole Servello lo conoscerà senz'altro meglio di me, per tanti anni, infatti, il senatore Spadolini è stato direttore del *Corriere della Sera* e senz'altro a Milano si è fatto sentire e notare.

Ebbene, un dicastero che è nato per dare la feluca ministeriale al senatore Spadolini non ha ancora preso il volo, è rimasto sulla carta. Tuttavia ritengo che potrebbe ben figurare in questo quarto comma dell'articolo aggiuntivo del Governo, nel senso che uno dei tre revisori dei conti potrebbe essere designato non dico dal senatore Spadolini, che non è più ministro dei beni culturali, bensì dell'onorevole Antoniozzi.

Premessa e chiarita questa parte (la più importante di questo nostro subemendamento), ritengo che le conclusioni siano ovvie. Noi non siamo molto convinti di questo articolo aggiuntivo e, ammesso che sia accettabile l'enunciazione teorica, non siamo molto convinti di questo quarto comma che, oltre tutto, sarebbe l'unico ad avere immediata attuazione rispetto a tutti gli altri che, come diciamo noi avvocati, sono « a futura memoria ». Infatti nel primo comma si fanno enunciazioni generiche circa l'autonomia finanziaria e patrimoniale (e ciò è già per tradizione consacrato e per legge ribadito); nel secondo si sancisce un divieto (« non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio »), sul quale siamo tutti d'accordo; nel terzo si parla di un futuro regolamento, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; nel quarto invece, dopo due enunciazioni di principio, astratte, che possono lasciare il tempo che trovano, dopo l'annuncio di un regolamento da emanare entro sei mesi (campa cavallo che l'erba cresce !), dopo

tutte queste incertezze e genericità, si passa, a tamburo battente, ad un punto specifico. Non vorrei che i tre commi precedenti fossero soltanto aria fritta, fossero cioè espedienti per arrivare all'ultimo comma, quello conclusivo e concludente, che reca una norma immediatamente vigente, che dice: « Presso ciascuna università, anche ad ordinamento non statale ove fruisca di contributo a carico del bilancio dello Stato »: sembra quasi il ragionamento del mercante che mette i suoi controllori laddove ha investito il proprio denaro. Ma un simile atteggiamento, che in linea astratta potrebbe essere accettabile, appare addirittura come un atto di sfiducia, di riserva mentale nei confronti dell'università perché si dice: « Nei confronti dell'università anche non statale ove fruisca di contributo dello Stato », il che significa che le università che non fruiscono del contributo dello Stato dovrebbero andar bene e non dovrebbero dar luogo ad ingerenze di sorta da parte dello Stato – il quale sembrerebbe doversi disinteressare di quelle università alle quali non dà alcun contributo –. Questo non è un ragionamento troppo ortodosso perché se il principio del controllo amministrativo è valido, esso dovrebbe valere sia per quelle università che fruiscono del contributo dello Stato sia per le altre; in definitiva lo Stato verrebbe ad esercitare dei doveri nei confronti della collettività ai quali le università, per quanto libere, autonome ed indipendenti non possono sottrarsi. Se così non fosse si potrebbe pensare ad una cultura divisa in due classi: quella sovvenzionata e quella non sovvenzionata, come avviene per l'edilizia. Ma per l'università questo discorso a mio avviso non regge, l'università è ben altra cosa dell'edilizia. O lo Stato per una questione di principio ritiene di doversi inserire nel contesto economico, finanziario, patrimoniale dell'università in quanto si ritiene responsabile dell'educazione, bene supremo che non può essere lasciato *ad libitum* dei privati, oppure non deve effettuare alcun controllo. Se siamo veramente orientati nel senso che lo Stato debba intervenire anche nei momenti patrimoniali di una istituzione universitaria, bisogna stabilire questo principio per tutte le università indiscriminatamente: questa è la nostra opinione. Invece l'aver voluto sottolineare questa dicotomia, questo disinteresse dello Stato per gli istituti ai quali non versa contributi che si contrappone ad un'ingerenza nella situazione patrimoniale degli istituti a contributo statale, sta a dimostrare che lo Stato ragiona con una mentalità mercantile e non certo con una mentalità superiore, quale si dovrebbe usare in questo campo.

Termino qui perché mi sembra di aver dimostrato, attraverso diverse sfaccettature ma con una chiara e precisa angolazione logica e giuridica, la validità del nostro subemendamento (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole da: lire 56, *sino alla fine del comma con*: lire 64 miliardi, si provvede: quanto a lire 8 miliardi a carico del capitolo 8551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario, in quanto lire 56 miliardi mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

13. 1.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento Castellina Luciana 13. 1:

All'emendamento Castellina Luciana 13. 1, sostituire le parole: lire 64 miliardi, si provvede: quanto a lire 8 miliardi, *con le seguenti*: lire 66 miliardi, si provvede: quanto a lire 10 miliardi.

0. 13. 1. 1.

PAZZAGLIA, SANTAGATI, SERVELLO, RAUTI, BAGHINO, FRANCHI, DEL DONNO.

SANTAGATI. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. In sostanza questo subemendamento si aggancia all'emendamento 13. 1 dell'onorevole Castellina. Per capirlo bene, il riferimento va fatto all'originario secondo comma dell'articolo 13 e questa è un po' una cabala perché bisogna partire dal provvedimento quale fu licenziato originariamente nel testo del Governo, che così suonava: « Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1978, in lire 56 miliardi per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1978 e 1979 ». Dopo questo originario testo, si è passati al testo licenziato dal Senato e poi ripreso dalla Commissione, testo che ha avuto dei cambiamenti dal punto di vista della sistematica legislativa, in quanto tale testo è stato diviso in due commi: uno di 20 miliardi, un altro di 56 miliardi. Quello di 20 miliardi è stato imputato al bilancio della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978, quello di 56 miliardi è stato imputato al capitolo 6856 del Ministero del tesoro, sempre per lo stesso anno finanziario. Praticamente è successo un grosso pasticcio dal punto di vista del bilancio. Non dobbiamo infatti dimenticare che recentemente abbiamo approvato la legge finanziaria che non possiamo certo adoperarla per tutti gli usi. Ebbene, la legge finanziaria prevede una severa distribuzione dei capitoli di bilancio nell'ambito del triennio, per cui non si vede come mai si sia potuta fare questa altalena, prima si sia prevista un'unica intitolazione con la stessa destinazione, poi la si è dipartita attribuendola una volta al Ministero della pubblica istruzione ed una volta al Ministero del tesoro, poi ancora – questa è l'ultima edizione – si è prevista un'altra impostazione: 20 miliardi per l'anno finanziario 1978 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; 56 miliardi mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, però per l'anno 1979. A tutto ciò si aggiunge l'emendamento dell'onorevole Castellina che invece dice che i 20 miliardi stanno bene, che i 56 miliardi devono essere portati a 64, prevedendo per questo aumento di 8 miliardi il carico nel capitolo 8551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario; questo emendamento prevede inoltre che i 56 miliardi già previsti vengano mantenuti con corrispondente riduzione sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Mi sembra che la versione della collega Luciana Castellina sia più ortodossa, perché sappiamo che la legge finanziaria esige il rispetto della copertura ed anche il rispetto del mantenimento di un bilancio globale entro il quale è possibile effettuare singoli spostamenti, cioè delle compensazioni di poste interne senza mutare l'equilibrio generale del tetto che si deve mantenere. A me pare che il discorso impostato dalla collega Castellina sia più ortodosso, sempre dal punto di vista del bilancio dello Stato e so-

prattutto del rispetto dei limiti e degli obblighi acquisiti con l'approvazione della legge finanziaria triennale.

Il discorso, però, non è soltanto di metodo, ma anche di merito. Bisogna cioè vedere se con questo stanziamento si possa effettivamente ottenere la copertura, se cioè bastino i 56 miliardi per l'anno 1979 per poter procedere al maggior onere. Riteniamo che non solo non bastino i 56 miliardi, ma neppure i 64 miliardi proposti dall'emendamento Castellina. Se dovessimo approfondire i motivi per cui a nostro avviso i 64 miliardi non bastano, ci porteremmo molto lontano e non è mia intenzione dilungarmi troppo su questo subemendamento, comunque devo pur fare alcune considerazioni di principio. A noi pare che voler costringere la copertura finanziaria entro i 56 miliardi sia soltanto un espediente contabile, in quanto il Governo sa che con quei 56 miliardi non si potrà arrivare alla copertura di questa legge. Si sa che poi si provvederà con variazione di bilancio che, a causa della legge finanziaria, non dovrebbero essere di facile attuazione. O infatti la legge finanziaria è una cosa seria, o è un'altra presa in giro, come del resto lo stesso piano Pandolfi rispetto al quale si dice che si dovrà misurare la buona volontà del Governo, e che, specialmente se ha senso l'adesione dell'Italia allo SME e non resta semplicemente un *flatus vocis*, deve diventare un punto di collegamento tra l'atmosfera europea che noi respiriamo e alla quale il nostro gruppo ha concorso in maniera determinante perché, a conti fatti, senza i nostri voti non sarebbe stata possibile la adesione allo SME. E quindi tutto questo lascia presupporre un grosso discorso a monte che si dovrà fare ai primi di gennaio: mi riferisco alla famosa verifica importante, in occasione della quale il Governo potrebbe scivolare o no sulla classica buccia di banana, ma su uno dei punti essenziali del suo programma.

Ma lasciamo stare tutta la tematica di fondo e ritorniamo alla legge finanziaria. Essa non è stata emanata solo perché, una volta enunciato il principio, lo si violasse attraverso poste compensative che esulano dallo spirito e dalla lettera del provvedimento stesso; non siamo più, come una volta, dinnanzi ad un bilancio che poi veniva rattoppato, modificato, più o meno distorto nel corso dell'anno finanziario proprio attraverso il gioco dei residui attivi e passivi e delle note di variazioni. Il bilancio era un po' una semplice presa in giro, era più che altro un atto formale che si doveva compiere perché la Costituzione, entro certi termini, ne imponeva l'approvazione: ma poi, attraverso quelle manovre, il Governo faceva ciò che riteneva più proficuo fare. Ora, con l'approvazione della legge finanziaria, il Governo si è dato una specie di camicia di Nesso, si è posto dei freni che per legge deve rispettare perché altrimenti sarebbe inutile approvare delle leggi per poi violarle sistematicamente. E allora noi – nella logica della legge finanziaria, che dovrebbe essere proprio il binario entro cui dovrà muoversi per tre anni tutta l'economia della nazione, salvo le compensazioni interne, attraverso quel tetto che essendo stato stabilito per legge non dovrebbe essere superato – dobbiamo vedere come possano essere inserite queste nostre proposte di modifica nella legge di conversione del decreto-legge relativo al precariato. Noi proponiamo un aumento dell'onere previsto da 56 a 66 miliardi. In merito, manca ancora il parere della V Commissione bilancio che non possiamo eludere perché, nell'esaminare previsioni di spesa, dobbiamo rispettare il dettato dell'articolo 81 della Costituzione; comunque, prescindendo dalle valutazioni e dalle considerazioni che l'organo competente vorrà esprimere, noi vogliamo soprattutto giustificare – oltre il metodo che abbiamo spiegato e la procedura che abbiamo chiarito – il merito del provvedimento. Noi siamo sicuri che lo stanziamento previsto di 56 miliardi non sia sufficiente, siamo convinti che sarà necessario aumentarlo di almeno 10 miliardi ed al riguardo abbiamo indicato le fonti cui possiamo attingere per la copertura. Per quale motivo chiediamo che l'emendamento ed il subemendamento vengano accolti ? Proprio

perché non vogliamo prestarci ad un'ennesima finzione; non vogliamo cioè che una legge abbia copertura fittizia e che poi, per provvedere alla copertura effettiva, si debba ricorrere a dei sotterfugi o all'espediente delle note di variazione o, addirittura, all'emanazione di un'altra legge. Ma si potrebbe verificare anche un altro fatto: sappiamo che spesso le leggi prive della copertura finanziaria, totale o parziale, non vengono applicate o in tutto o in parte.

Quindi, se proprio c'è, come si dice, questa volontà, che io vedo piuttosto univoca e complessa, di portare avanti questo provvedimento cerchiamo prima di verificare se esistano i mezzi per farlo. Se per avventura – e qui mi rifaccio ad un'osservazione formulata dall'onorevole Servello, autorevole componente della Commissione bilancio – la V Commissione negasse la sua approvazione a questo aumento, cosa succederebbe ? Noi siamo convinti, infatti, che tale aumento è necessario e se fossimo solo noi a dirlo saremmo certamente considerati uomini di parte: il fatto è che la stessa affermazione viene fatta anche da persone care all'attuale maggioranza, colleghi e colleghe che si raccordano ad essa, sia pure in termini confusi e di dialettica parlamentare.

Parliamoci chiaro. Se 56 miliardi non bastano, come noi siamo convinti, per poter arrivare alla copertura finanziaria di questa legge, allora è inutile che si faccia nascere una legge monca in partenza, è inutile che facciamo finta di volere certe cose che da un lato, a parole, diciamo di volere, mentre dall'altro, dal lato dei fatti, e i fatti qui sono costituiti dai soldi, dal finanziamento della legge, neghiamo. Si tratta, a mio avviso, di un modo poco chiaro di varare le leggi.

Né credo che il ministro della pubblica istruzione potrà facilmente sostenere la tesi secondo la quale, malgrado i cambiamenti subìti dal testo legislativo, la copertura finanziaria inizialmente prevista sarebbe comunque sufficiente. Gli originari 76 miliardi rientravano nella logica del provvedimento quale fu varato dal Governo con decreto-legge il 21 ottobre scorso. Probabilmente in quella logica tale cifra era sufficiente. Ma sappiamo tutti che il Senato prima e la Commissione pubblica istruzione della Camera poi hanno apportato dei notevoli allargamenti, elargizioni a questo provvedimento, cioè hanno inserito, per esser chiari, altre categorie di beneficiari e quindi altre spese fisse, obbligatorie, conseguenziali.

Non si può pensare, infatti, di allargare una casa costruendola con gli stessi soldi sufficienti per una più piccola. Quindi, è evidente, per una questione di pura logica, senza volere con ciò sconfinare in grossi discorsi di politica economica – non saranno certo 10 miliardi a cambiare le sorti dell'università o della cultura italiana – che, se vogliamo veramente che la legge sia operante, facciamo in modo che almeno abbia i fondi necessari, perché senza di essi nessuna legge, ma soprattutto una legge di questo genere, una legge che presuppone una sistemazione, una legge « ponte », come è stata definita, una legge di sanatoria, può essere veramente operante. Non è giusto che la sanatoria tocchi alcune categorie e ne escluda delle altre: sarebbe una cosa ingiusta, iniqua.

È questo uno dei motivi per i quali molto spesso le nostre leggi, anziché risolvere i problemi, li incancreniscono, li esacerbano, li esaltano in misura maggiore. Spesso, infatti, assistiamo agli effetti negativi e controproducenti di una legge e ciò è dovuto al fatto che essa è stata compilata con superficialità. Basterebbe citare una sola riforma, per la quale ho speso tanti anni della mia attività parlamentare: mi riferisco alla riforma tributaria. Ebbene, quella che poteva essere veramente un'ottima occasione per conciliare il cittadino con il fisco, per rilanciare tutta la tematica tributaria e fiscale è diventata invece un *boomerang* che si sta risolvendo in una sfiducia sempre più nera da parte dei contribuenti, in ritorsioni da parte dei destinatari nei confronti del fisco, in un appesantimento della situazione e in tutta una serie di discrasie e di disfunzioni che credo nean-

che il più bravo ministro delle finanze del mondo sarebbe capace di eliminare. Quindi non facciamo la legge se poi non possono essere applicate o se creano reazioni, proteste o contraccolpi, creano cioè tutta un'atmosfera indesiderabile che non è nostro costume assecondare facendo finta che certe situazioni non esistono.

Se vogliamo sul serio salvare questa legge, e mi rivolgo a coloro a cui questa legge interessa perché noi siamo convinti che questa legge è meglio che non vada avanti e che questo decreto-legge dovrebbe essere ritirato o comunque non convertito entro i sessanta giorni previsti dalla Costituzione. Questo decreto infatti è ormai così deviato dalla sua originaria impostazione che ne sta venendo fuori un aborto che penso lo stesso ministro del tesoro, che è antiabortista e democratico, dovrebbe a tutti i costi evitare che si verificasse. Allora, se siamo in questa logica, è chiaro che a noi preme di più che un provvedimento così incompleto e mal congegnato non vada avanti. Tutto ciò è stato sostenuto dai nostri colleghi nella discussione generale, qui siamo invece in un'ottica molto parziale del provvedimento, cioè all'esame di emendamenti e subemendamenti, che impone una logica più angusta; però, proprio perché dalle piccole cose possono derivare i grandi effetti giusti o ingiusti che siano, è bene anche soffermarsi su questi punti apparentemente marginali della legge di conversione e nel fermarci su questi punti marginali, che però hanno la loro importanza, riteniamo di richiamare l'attenzione dei colleghi augurandoci che i colleghi, quelli a cui sta proprio a cuore questa legge e che dicono che essa deve essere ad ogni costo portata avanti, si rendano conto che se questa legge deve essere applicata ci deve essere la copertura adeguata. È per questa ragione che noi insistiamo nel nostro subemendamento.

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

Passiamo all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 14 del decreto-legge, che è del seguente tenore:

Sopprimere il primo comma.

14. 1.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge:

Al terzo comma dell'articolo 1, sostituire le parole: Per i professori ordinari restano ferme, *con le seguenti*: Per i professori straordinari, ferma restando la loro appartenenza alla fascia dei professori ordinari, restano in vigore.

1. 133.

Sopprimere il decimo comma dell'articolo 1.

1. 132.

All'articolo 1 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

I professori associati sono collocati in pensione dal 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età.

I professori ordinari sono collocati fuori ruolo dal 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età ed in pensione dal 1° novembre successivo al compimento del 70° anno di età.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, i professori ordinari in servizio all'entrata in vigore della presente legge sono collocati fuori ruolo dal 1° novembre successivo al compimento del 70° anno di età ed in pensione dal 1° novembre successivo al compimento del 75° anno di età.

A domanda essi possono anticipare di non più di cinque anni il collocamento fuori ruolo e in pensione.

1. 134.

Al dodicesimo comma dell'articolo 2, sostituire le parole: per i professori ordinari, *con le seguenti*: per i posti di professore ordinario.

2. 64.

Al sedicesimo comma, dell'articolo 2, sopprimere le parole da: Qualora per tali posti sia chiamato un professore associato in soprannumero, *fino a*: sia riassorbito da un docente associato in soprannumero.

2. 49.

Al primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: del successivo articolo 4, *inserire le seguenti*: Ai fini della valutazione dell'anno accademico 1978-79, quale requisito per la utilizzazione dei posti recati in aumento, si considera sufficiente l'avvenuta conferma dell'incarico da parte della facoltà, ovvero la proposta di conferimento deliberata dalla facoltà entro il 15 ottobre 1978, purché sia intervenuto o intervenga il relativo nulla osta ministeriale entro i termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. 46.

Sopprimere il settimo comma dell'articolo 4.

4. 97.

Al decimo comma dell'articolo 4, sostituire le parole: da tre professori ordinari, *con le seguenti*: da due professori ordinari ed uno associato.

4. 98.

Al decimo comma dell'articolo 4, le parole da: su designazione, *alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti*: secondo le procedure di cui all'articolo 5.

4. 102.

Alla fine del decimo comma dell'articolo 4 aggiungere: In prima applicazione del presente provvedimento la commissione potrà essere composta da tre professori ordinari.

4. 99.

Al decimo comma dell'articolo 4, sono aggiunte, in fine, le parole: Nelle stesse scadenze previste dal successivo articolo 5 per i concorsi a professore ordinario devono essere espletati i concorsi a professore associato.

4. 109.

All'undicesimo comma dell'articolo 4, nella seconda parte sostituire le parole da: di professori di ruolo, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: loro assegnati ai sensi e nei limiti di cui al successivo comma 15.

4. 100.

Sopprimere il tredicesimo comma dell'articolo 4.

4. 101.

Aggiungere, alla fine del quattordicesimo comma dell'articolo 4, le parole: Possono essere collocati, su domanda, nella lista di idonei, gli aventi diritto di cui al precedente primo comma che rinuncino all'inquadramento nella sede di incarico.

4. 104.

Sostituire il quindicesimo comma dell'articolo 4 con i seguenti:

I novemila posti di professore associato non riservati ai concorsi ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 2, sono ripartiti fra le facoltà, su proposta dell'organo consultivo universitario nazionale, secondo i criteri di cui al sesto comma dell'articolo 2. Su tali posti le facoltà provvedono, su domanda, ad effettuare l'inquadramento degli aventi diritto ai sensi dei precedenti commi.

Qualora i posti in organico siano inferiori agli aventi diritto, il ministro della pubblica istruzione assegna in soprannumero i posti occorrenti.

Per l'inquadramento di coloro che superano il giudizio di idoneità di cui al nono comma del presente articolo, il ministro della pubblica istruzione, su proposta dell'organo consultivo universitario nazionale sentite le facoltà e tenuto conto dell'attuale ripartizione fra le facoltà dei professori incaricati e degli assistenti e delle esigenze didattiche e scientifiche delle università di minori dimensioni, procede alla distribuzione dei posti in soprannumero per l'inquadramento degli idonei.

I posti di professori associati previsti nella dotazione organica di ciascuna facoltà, a mano a mano che si liberano per qualsiasi motivo, sono annualmente destinati dalla facoltà nella misura del 50 per cento al riassorbimento dei professori associati soprannumerari.

I posti destinati ai concorsi liberi di cui all'articolo 2, saranno riassorbiti soltanto in caso di sopravvenuta vacanza espletate le relative procedure concorsuali. Non si procede altresì all'assorbimento nel caso di trasferimento di un soprannumerario secondo le modalità di cui al settimo comma dell'articolo 2.

4. 108.

Al sedicesimo comma dell'articolo 4, sopprimere le parole: rispettando i limiti fissati dall'ottavo comma.

4. 105.

Al ventesimo comma dell'articolo 4, aggiungere, in fine, le parole: Tali giudizi sono pubblici.

4. 103.

Al ventesimo comma dell'articolo 4, aggiungere, in fine, le parole: La prima sessione di detti giudizi dovrà concludersi entro sei mesi dalla costituzione delle commissioni giudicatrici.

4. 106.

Al ventiduesimo comma dell'articolo 4, sostituire le parole: Alla scadenza del terzo anno, *fino a*: ad un giudizio, *con le seguenti*: Il professore associato entro il terzo anno dalla data di inquadramento in ruolo è tenuto a chiedere il giudizio.

4. 107.

Alla fine del terzo comma dell'articolo 5, aggiungere le parole: In prima applicazione i concorsi sono banditi entro il 31 marzo.

5. 71.

Al diciassettesimo comma dell'articolo 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tali giudizi sono pubblici.

5. 72.

All'undicesimo comma dell'articolo 6, alla lettera e), *sostituire le parole*: da almeno un anno, *con le parole*: per l'anno accademico 1977-78.

6. 148.

Al quattordicesimo comma dell'articolo 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il bando di concorso deve essere emanato entro il 30 giugno e il concorso deve essere espletato entro il 30 ottobre.

6. 144.

All'emendamento 6. 144, aggiungere: a partire dal 1979.

0. 6. 144. 1.

Sopprimere il diciannovesimo comma dell'articolo 6.

6. 145.

Al sedicesimo comma dell'articolo 7, sostituire le parole da: delle rispettive categorie, *alla fine del comma, con le seguenti*: della categoria di personale in ragione di un assistente ordinario ogni venti che svolgono la loro attività didattica e scientifica nell'ambito del corso di laurea.

7. 11.

Al primo comma dell'articolo 8, sostituire le parole: dalla legge di riforma universitaria o dal provvedimento legislativo

di cui al decimo comma dell'articolo 1, *con le seguenti*: dal decreto delegato di cui all'articolo 1-*bis* della presente legge.

8. 128.

Al secondo comma, dell'articolo 8, sopprimere la parola: provvisoriamente

8. 129.

Al quarto comma dell'articolo 8, dopo la parola: statali, *aggiungere le seguenti*: o degli enti pubblici individuati ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70

8. 130.

Al primo comma dell'articolo 10, sostituire le parole da: elevabili, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: elevabili di lire 300.000 per ciascun figlio a carico

10. 2.

Al primo comma dell'articolo 12, sostituire le parole: nuove università, *con le seguenti*: dalle università di nuova e recente istituzione

12. 62.

Al quinto comma dell'articolo 12, sostituire: 1979-80, *con* 1980-81

12. 63.

Al quinto comma dell'articolo 12, sostituire le parole: ordinari, *con*: di ruolo

12. 64.

Sostituire il decimo comma dell'articolo 12 con il seguente:

L'attività di assistenza e cura svolta presso le cliniche e gli istituti universitari dai contrattisti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, nonché da coloro che hanno titolo all'ammissione ai giudizi di idoneità per aggiunto universitario ai sensi del precedente articolo 6, è riconosciuta ai fini dei concorsi ospedalieri per assistenti o per i concorsi di idoneità per la qualifica di aiuto ospedaliero

12. 65.

Al tredicesimo comma dell'articolo 12, sostituire la parola: dodicesimo, *con la parola*: undicesimo

12. 66.

Al tredicesimo comma dell'articolo 12 aggiungere, in fine, le parole: Da tale termine si può prescindere anche per i professori associati di cui al primo comma dell'articolo 4, purché siano stati incaricati per tre anni nella sede in cui hanno diritto ad essere inquadrati come professori associati

12. 67.

Al diciannovesimo comma dell'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Per gli incarichi di insegnamento svolti presso le università dei paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, l'anno accademico si intende maturato con l'integrale svolgimento del corso

12. 69.

Al ventitreesimo comma dell'articolo 12, dopo la parola: appartenenza, *aggiungere le seguenti*: o dalla facoltà presso la quale tale attività è stata svolta.

12. 68.

Sostituire il ventisettesimo comma dell'articolo 12 con il seguente:

Nell'attuazione del presente provvedimento sono fatte salve tutte le disposizioni che regolano il regime di Università con ordinamento speciali introdotti in forza di specifiche disposizioni legislative. Restano ferme le competenze dei consigli di dipartimento o analoghi organi, ove siano previsti dagli ordinamenti in questione

12. 70.

All'articolo 12 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Gli aggiunti universitari dopo due anni di effettivo servizio, nel quadro dei princìpi generali di mobilità all'interno della pubblica amministrazione, possono chiedere il passaggio nei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, delle regioni, degli enti locali, delle Unità sanitarie locali o di altri enti pubblici limitatamente alle aliquote dei posti di ruolo vacanti, ad essi annualmente riservati.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge di conversione, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, sentiti per le rispettive competenze il Consiglio superiore della Pubblica amministrazione e la commissione di cui all'articolo 13 della legge 12 maggio 1970, n. 281, saranno determinate le carriere e le aliquote dei posti riservati in ciascuna di esse nonché i criteri per il passaggio previsto dal precedente comma e i livelli di inquadramento.

Il disposto dei due precedenti commi si applica anche ai professori ordinari ed associati i quali siano dispensati dal servizio per non avere superato il giudizio di conferma di cui al penultimo comma dell'articolo 4 del presente decreto.

12. 71.

Sostituire il secondo comma dell'articolo 13 con il seguente:

Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno finanziario 1979, valutato in lire 56 miliardi, e agli eventuali maggiori oneri derivanti, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1979, dall'attuazione della delega di cui al precedente articolo 1-*bis*, entro i limiti di lire 20 miliardi, si farà fronte con corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

13. 2.

È così esaurito lo svolgimento degli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Ha chiesto di parlare sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1 l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, per prima cosa mi sono chiesto come si imposta un discorso sul complesso degli emendamenti ad un articolo, che è poi il complesso degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge; se cioè sia opportuno ripetere, sia pure globalmente, una sostanziale illustrazione degli emendamenti già svolti dai miei colleghi di gruppo. Mi pare di dover rispondere che mi sembra opportuno un tale intervento, che però potrebbe assumere le dimensioni di un intervento di carattere generale, perché l'articolo 1 del disegno di legge di conversione è fondamentale in quanto investe tutta una serie di articoli del decreto che costituiscono appunto l'ossatura del decreto stesso. Mi permetterò di rilevare intanto questo: il nostro atteggiamento ed il nostro comportamento ed il perché siamo scesi in campo trasformando la nostra opposizione in una opposizione ostruzionistica. Fino a poche ora fa abbiamo motivato ampiamente il dissenso totale e profondo da questo decreto. Abbiamo – sbagliando – coltivato una speranza: che il Governo riuscisse a raddrizzare questa stortura. Sappiamo che ci sono mille interessi contrastanti; sappiamo benissimo delle agitazioni e delle attese delle categorie interessate. Non dico fosse accettabile il primo testo, ma certo questo è diventato poi più assurdo e più paradossale, perché almeno quello era degno di una discussione; ma non è possibile discutere un decreto di questo genere, modificato senza un filo conduttore, perché mentre la prima stesura una linea, sia pure per noi sbagliata, l'aveva, questa attuale stesura non ce l'ha, perché le lunghissime trattative, i cedimenti, le modifiche particolari hanno naturalmente portato a questo risultato: qui avremmo potuto portare per alcuni articoli le fotografie delle persone, non delle

categorie, interessate, e ci sarebbe stato possibile farlo. Ecco, ci siamo domandati nell'ansia di questi giorni, una serie di emendamenti doveva far capire al Governo che la nostra era una precisa volontà migliorativa: non si presentano 70-80 emendamenti quando si vuol fare l'ostruzionismo e credo che il nostro gruppo politico, in tutti questi anni, abbia dato ampia prova di sapere, quando occorre, tirare fuori e presentare centinaia, migliaia di emendamenti. Quel non aver voluto ascoltare niente, quella volontà – mi si consenta – ottusa di respingere tutto, e di voler mantenere ad ogni costo un decreto che non vuole più nessuno, ci ha portato ad assumere quella decisione, che non è piacevole per nessuno, né per chi è costretto a lavorare in questi orari, né per chi è costretto a parlare. Però, questa è la verità. Il Governo conferma con questo atteggiamento la sua precisa volontà di mantenere l'università nel caos in cui si trova, perché, non accettando proposte migliorative, vuol dire che ha interesse a continuare a portare il turbamento dentro la università e ad allontanare i tempi della riforma. Mi sono domandato (per carità, lontana da me l'intenzione di offendere) di fronte a episodi di violenza dentro la università – quando sentiamo dire con raccapriccio che dentro l'università si spaccano i mobili, le attrezzature – ed alle azioni di teppismo, chi sia più teppista. Chi spacca quei mobili o chi ha messo in condizione la gioventù italiana delle università di non sapere più che fare, reagendo in quel modo sbagliato ed aberrante? È più teppista chi nel momento della rabbia esplode ed usa la violenza nell'università – e teppista è – o è più teppista chi dovendo fare per tempo le debite previsioni e attuare le riforme non si è degnato di farle? È questo il discorso.

Ditemi se è possibile approvare l'articolo 14, se è possibile licenziare discorsi del genere! È vero che da tanto tempo la decadenza tecnica legislativa si fa sempre più acuta; ed io sono andato a riguardare le leggi e soprattutto le relazioni alle leggi della prima legislatura: quanta precisione di linguaggio, quanta cura nella tecnica legislativa, quanto efficiente l'opera di coordinamento, che ormai praticamente è scomparsa, per cui è difficile ormai orientarsi nella selva delle nostre leggi (ed esistono, tra l'altro, nostre proposte in questa materia)!

Nell'articolo 14 si legge: « Sono dichiarate nulle e prive di qualsiasi effetto giuridico... ». Abbiamo imparato tutti che *quod nullum est, nullum producit effectum*: ciò che è nullo non produce effetto. Ma quali cose sono dichiarate nulle e prive di ogni effetto? Le eventuali procedure: noi dichiariamo la nullità di una cosa che non si sa se ci sarà, ma noi la dichiariamo nulla e diciamo che non produce effetti. Ma nel momento in cui dichiariamo nullo ciò che non esiste, facciamo salvi gli effetti di ciò che non esiste lo stesso, perché noi facciamo salvi gli eventuali effetti economici, maturati nel periodo di approvazione.

Mi domando come sia possibile scrivere queste cose in una legge, pretendendo poi che l'interprete ci si raccapezzi. L'esempio che ho fatto è un simbolo della decadenza del pensiero e della cultura giuridica! In un momento come questo, il Governo anziché decidersi a sciogliere i nodi dell'università dopo tanta attesa delusa e tradita ci presenta un decreto che inasprisce le diversificazioni e le iniquità, in un mondo assetato di giustizia, dove l'ingiustizia è sovrana. E l'ingiustizia crea la violenza; la vera matrice della violenza nelle università è la ingiustizia; l'ingiustizia è la liquidazione della personalità umana nelle università. C'è chi è, non solo in carcere, ma anche nell'università un povero, semplice numero agli ordini del vecchio padrone feudale che non sempre – con tanto di rispetto per le eccezioni – arriva a conquistarsi il feudo per meriti culturali e scientifici.

Preciserò che ci guardiamo bene dal dire che tutti gli emendamenti ci garbano: anche quando si fa una battaglia ostruzionistica, si passa al vaglio un gruppo di emendamenti; voi ci vedrete schierati all'opposizione di tutti quegli emendamenti che tendono addirittura ad aumentare il caos. Sembra che, se non vi

sarà la riforma, andremo avanti in questo modo: ciò non è possibile, e tutta quella serie di emendamenti che cercano di portare nell'università un aumento del disordine e del caos, e per altro dell'ingiustizia, e che liquidano ogni speranza di un intervento legislativo, ci troveranno coerentemente all'opposizione, schierati contro questo qualcosa, che non so nemmeno io come definire, poiché tende a modificare alcuni elementi, peggiorandoli. Qualcuno ha parlato di miniriforma, io direi che si tratta di un mero tentativo di riforma delle etichette.

Il complesso dei nostri emendamenti tendeva a far uscire dall'equivoco; non è, come è stato osservato, chiamando docente il precario che si risolvono i problemi dell'università, non è mutando le etichette: noi di etichette ci intendiamo. È alla sostanza delle cose che bisogna guardare. Invece, imperterrito, il ministro ritiene, beato lui, di poter incidere nel diritto, cambiando i nomi: e questo non si può fare, così come non si incide con le parole nella storia, che va avanti con i fatti.

TESINI GIANCARLO, *Relatore*. Mi permetta un'interruzione: se si tratta di una cosa così ignominiosa, perché in sede di Commissione pubblica istruzione il rappresentante del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, come risulta dagli atti pubblicati, ha anticipato il voto favorevole del suo gruppo ?

SERVELLO. Dopo il discorso del ministro, si è convinto del contrario.

FRANCHI. Le rispondo subito, onorevole Tesini, e non dico nemmeno che è stato un errore. In quel momento lei sa che c'è stata una « giungla » di trattative, qualcuno ha parlato anche con noi (salvo poi non dirlo, perché guai a far sapere all'opinione pubblica che qualcuno ci ha parlato), ed è stata sorpresa la nostra buona fede; naturalmente, va bene dire che il Governo ha discusso con la onorevole Luciana Castellina, per far parlare i giornali. Qualcuno, le ripeto, aveva parlato con noi, e noi siamo rimasti in attesa di veder realizzate certe assicurazioni con i fatti. Poi il ministro ha parlato, ed anche chi aveva annunciato un voto favorevole ha poi dichiarato non solo il voto contrario, ma lo sdegno con il quale si accingeva ad assumere tale voto.

Non mancano argomenti: è stato uno sforzo di volontà e ne abbiamo data una prova in tutti questi giorni. Credo che nessuno ci possa fare degli appunti: anche perché non è stato un piccolo problema per il nostro gruppo. Inoltre, c'era chi diceva di iniziare subito una battaglia ostruzionistica, non essendo il decreto-legge degno di essere convertito in legge. Però ha prevalso, in quel momento, non dico la moderazione, ma la ragione, il bisogno cioè di salvare qualcosa, portando il Governo su posizioni ragionevoli. Il Governo però non ha voluto ragionare, il ministro Pedini, grazie a Dio, sa tutto e giustifica tutto: e da ciò è nato il nostro atteggiamento. Quindi credo sia al di fuori di ogni discussione la correttezza del nostro atteggiamento; credo anche che nessuno ci possa rimproverare se siamo passati, dopo aver perdute le speranze di vedere raddrizzata questa stortura, ad un atteggiamento che dovrebbe consigliare il ministro – se solo egli avesse fatto il conto delle dichiarazioni che faremo sugli emendamenti, avrebbe risparmiato, non a noi che siamo freschi, ma a voi che lavorate da giorni e che avete magari già fatto una notte, un ulteriore *tour de force* – a riportarsi a casa, già da ora, questo decreto-legge. Questa è la insensibilità di un Governo che, pur di presentare alla Camera il provvedimento, ha consentito che fosse ulteriormente modificato, fino alla distruzione di quella linea che pur esisteva. Non dico che la prima stesura del provvedimento ci era piaciuta, dico soltanto che poteva costituire base di discussione. Non ci garbava l'atteggiamento, gravissimo, di aver scelto la strada della non riforma attraverso qualcosa di essa che l'ha preclusa.

Ormai siamo tutti esperti in questa materia, sappiamo benissimo che quando si va avanti attraverso piccoli provvedimenti – e questo provvedimento certo piccolo non è, è un provvedimento-terremoto

– si allontanano i tempi delle riforme organiche. Vi prego perciò di pensare per un attimo in quanti altri campi, oltre questo, si sia proceduto così, sempre e sistematicamente, allontanando il momento della verità che è dato dal grande incontro culturale e dialettico che si verifica quando si deve affrontare organicamente un grande problema.

Questo è un provvedimento ascrivibile alla più vieta restaurazione feudale, che porta a confortare quel potere contro il quale molti, anzi tutti i gruppi politici si scagliano quando arrivano certi momenti. Ecco, questo è un momento di restaurazione, perché il provvedimento è punitivo nei confronti delle categorie intermedie, quelle più basse, mentre nel contempo consolida lo strapotere dei vertici, dei grandi protagonisti. Non è possibile farlo passare... Chi non conosce le sofferenze, le fatiche, le umiliazioni di chi deve servire non la cultura, ma i padroni della cultura italiana (non li chiamo i padroni del pensiero; sono ben altra cosa !), coloro cioè che hanno il diritto di dare « l'etichetta », cioè la laurea ? Chi non le conoscesse può andare in un ospedale, vedrà la processione dietro al luminare, che poi è tale solo perché è padrone della sua situazione e non per meriti di scienza, di fronte ai quali tutti hanno il dovere di inchinarsi. Per anni e anni si subiscono umiliazioni, per poi sapere che il tentativo di essere se stessi può troncare una carriera. Il decreto, soprattutto per questi motivi, non ci garba e non merita di essere convertito. Esso è ispirato a questi interessi privilegiati che hanno tra l'altro irrigidito alcune norme del testo precedente, tanto da renderlo punitivo nei confronti di alcune categorie di docenti, quali gli assistenti di ruolo con incarico da molti anni, impegnati totalmente presso l'università. Non è da poco sottolineare questa dedizione. Su questa categoria, dal 1968, grava il maggior onere della didattica; basti pensare all'aumento degli studenti, aumento spaventoso le cui cifre sono ben note, basti considerare che ormai tutte le università fanno esami mensili; e sono queste categorie che si sacrificano nell'interesse della didattica universitaria, e quindi nell'interesse degli studenti, e che purtroppo fanno ombra al vecchio privilegio, visto che poi la gente cresce e cerca un proprio spazio. Noi abbiamo tentato di sottoporre al Governo queste osservazioni senza faziosità e se anche nel corso del mio intervento mi capiterà di usare la parola baroni desidero sottolineare che la userò senza acrimonia e soprattutto senza faziosità, ripeto, perché riconosco che spesso il barone, quando è al vertice della cultura e della scienza deve essere in cattedra e deve essere attorniato da chi ha molto da imparare; è a chi ha il potere in mano solo grazie ad intrallazzi ed a clientele politiche che non ci si rassegna.

Certo noi non siamo per il tempo pieno in maniera assoluta e categorica, vogliamo che la scienza e la cultura siano a disposizione anche fuori dell'università, ma non vogliamo che a ciò corrispondano anche il privilegio economico e lo sfruttamento di chi deve invece sacrificarsi: questo è il discorso fondamentale per noi. Sappiamo benissimo che svolgere attività primarie fuori dell'università – ed è il caso di direttori di banca, come ha detto l'onorevole Santagati, di primari ospedalieri o di magistrati – serve in buona parte a procurarsi prestigio all'interno di quella che è l'attività preminente e che quindi urta con le esigenze della didattica. E quanti sono ormai i grandi maestri ? A parte il fatto che i grandi maestri se ne sono andati uno ad uno, ci sono molti giovani che portano avanti la nostra tradizione culturale e scientifica, ma poi cercano uno spazio fuori e da qui scaturisce la necessità di affidare la didattica e la ricerca all'interno della università a queste altre categorie mortificate ed umiliate. Il decreto in sostanza privilegia chi nell'università ha solo un interesse marginale o chi, come i precari, non fa paura agli interessi baronali contentandosi di avere la sicurezza del posto di lavoro dopo cinque anni dall'emanazione del decreto del 1973 che creò la figura del precario.

In questo profilo s'inquadrano quelle misure di rigore vero, ma iniquo e punitivo per le categorie degli stabilizzati, de-

gli incaricati interni, cioè anche degli assistenti, alle quali – e questo è un punto che, mi permetto sottolinearlo, rimane aperto – non fanno riscontro altrettante misure di rigore per tutti, e perciò anche per i protagonisti, per i baroni, e solo questo avrebbe potuto rendere credibile una volontà moralizzatrice, quale per esempio l'istituzione del tempo pieno e dell'incompatibilità. Vogliamo deciderci a fare il discorso dell'incompatibilità ? Molte volte questo discorso riguardava anche noi come parlamentari. Ma è un discorso molto sentito dall'opinione pubblica, e questo rinviare ai tempi futuri, attraverso l'artificio del protocollo Spadolini, il discorso del tempo pieno e delle incompatibilità è come non farlo. Che cosa avverrà in primavera ? Una crisi di Governo a che cosa porterà ? Un altro Governo o elezioni politiche anticipate ? Che senso hanno queste promesse ? Non potrebbe darsi che, verificandosi fatti di questo genere, del decreto se ne avvalgano soltanto i privilegiati dal decreto stesso e che le promesse di assestamento per le altre categorie vengano poi vanificate nel tempo come sempre, o di solito, è accaduto ?

Se poi il meccanismo dei concorsi – questo meccanismo così complesso – potesse funzionare in qualche modo, che cosa accadrà ? Già l'università è profondamente turbata; è questo il momento per fare un tale decreto, senza correttivi migliorativi ? E, per carità, scongiuriamo l'approvazione di quegli emendamenti che, di fronte alla mancata riforma, nella previsione dei sei mesi pensano di poter affidare a cosiddetti regolamenti autonomi dell'università, a livello di ateneo (che poi non si sa nemmeno che cosa voglia dire) la disciplina del vasto e complesso mondo dell'università ! Se, dicevo, questo meccanismo concorsuale potesse funzionare, la conversione del decreto porterà fatalmente alla paralisi delle attività per anni. Infatti, ogni docente sarà impegnato in commissioni e molti docenti, soprattutto gli attuali precari, penseranno solo ai loro problemi concorsuali (saranno candidati) ad ulteriore detrimento della didattica e quindi con ulteriore confusione nel mondo universitario e danno per gli studenti e naturalmente danno per la serietà della ricerca. E se i concorsi si svolgeranno effettivamente, si arriverà spesso all'assurdo di professori ad un livello, per esempio gli associati, che da un lato si troveranno ad essere candidati a concorsi per ordinari, in posizione di ricattabilità da parte dei commissari, e dall'altro si troveranno ad essere commissari in concorsi per associati o per aggiunto, nei quali dovranno giudicare quei famosi allievi dei baroni, i quali baroni a loro volta dovranno decidere il destino degli associati. Questa posizione che sicuramente si verrebbe a creare è così limpida e lineare che vi lascia tranquilli, o non vedete quali diatribe, quale giungla di interessi si aprirebbe, di ricatti e di soprusi, nei confronti della personalità umana ? In conclusione, il provvedimento non tiene quindi conto né dei meriti, né dell'anzianità, né dei diritti dei singoli e delle categorie.

Quanto alle misure di apparente rigore moralizzatore, possiamo dire che si tratta di misure che colpiscono solo una parte per vincolare e ricattare i futuri professori associati sotto l'egida di una falsa morale, perché i baroni continuino in realtà a fruire di potere e ad avere mano libera nei confronti dei propri interessi economici extrauniversitari.

Il decreto mette in moto un meccanismo gigantesco che non può avere credibilità alcuna, se si pensa a come sia stato inefficiente, tra l'altro, il provvedimento che fu definito allora urgente nel 1973, che certamente prevedeva qualche meccanismo più snello rispetto a questa macchina gigantesca del sistema dei concorsi. Il decreto prevede una miriade di concorsi: ad aggiunto, a professore ordinario, a professore associato; una miriade di giudizi di idoneità, con la composizione di un numero infinito di commissioni giudicatrici. Questo ci fa pensare che chi ha voluto il decreto, chi lo vuole così e rifiuta di modificarlo, ha già previsto il blocco. Questo è il discorso ! Si dice che si vuole il decreto a tutti i costi per fare un passo avanti, ma poi, se si ragiona,

si può vedere che non si compiranno passi avanti ma vi sarà, oltre alle ingiustizie, il blocco e la paralisi delle università. Ed allora si è portati a pensare – è logico che un partito di opposizione vi pensi – che si dia per scontata la paralisi e il blocco. Si consideri soltanto la fine fatta dal decreto del 1973!

Per quanto riguarda le fasce di docenza, dico subito, e ne domando scusa, che il mio non sarà un intervento completo; non è possibile che lo sia, per cui mi devo limitare ad una parte, sia pure cospicua, perché l'intero problema consentirebbe, a chi ne avesse forza e capacità, di parlare per giornate intere. Mi limito, quindi, alle considerazioni che ritengo fondamentali; qualche altro collega ne troverà sicuramente delle altre. Quanto alle fasce di docenza in cui si collocherebbero i professori universitari, mi chiedo se sono fasce o ruoli. Riteniamo che si tratti di una vera e propria diversificazione di ruoli, di cui uno in netta condizione di forza e con ampia possibilità di ricatto nei confronti dell'altro. La diversificazione dei ruoli sarà a danno del docente associato, a prescindere dalle differenze economiche delle quali non parlo. Quanto all'obbligo di straordinariato per gli associati, mi pare che esso contravvenga a precisi diritti acquisiti per concorso dagli assistenti ordinari, così che si configura una delle più gravi disattenzioni, a cui ha fatto riferimento anche la I Commissione. Dato il caos ormai esistente in queste configurazioni è difficile per chi non sia espertissimo della materia elencarle tutte; si tratta di configurazioni che si sono create – consentitemi di dirlo – per incapacità, per imprevidenza dei governi e delle maggioranze politiche, quando non per malafede o per calcolo preciso; come il calcolo, che forse un poco maliziosamente anticipavo poco fa, secondo cui attraverso un meccanismo di questo genere si può gridare che qualche etichetta è cambiata mentre nella sostanza si consolidano le situazioni e i privilegi. Forse qualcuno ha interesse a che la pace non torni nelle università, altrimenti sceglierebbe strade concrete di pace e di giustizia. Si può pensare che tante strane configurazioni siano state create a bella posta per mettere un bastone fra le ruote ad ogni futura nuova concezione dell'università. Ricordo il demagogico e tanto strombazzato provvedimento sull'allargamento degli accessi, adottato mentre nei paesi della Comunità europea e del mondo si sta ormai attenti a ciò che la cultura e l'università devono produrre per il bene e nell'interesse di una comunità. Dopo quella demagogica liberalizzazione, dal '68 ad oggi il numero degli studenti universitari si è decuplicato senza che nel frattempo sia intervenuta la modifica di una sola struttura. Si è sentita poi l'esigenza di aumentare gli incarichi appunto perché il grande personaggio avesse del tempo libero per attività al di fuori dell'università; poi, essendo questo insufficiente, è stato avvertito il bisogno di creare la figura del precario di diversa etichetta e persino dell'assistente *ad horas*: oggi lo stesso baronato che condizionò tali scelte dice che sarebbe grave immettere tutti in ruolo. Anche noi siamo consapevoli che sarebbe assurdo fare di ogni erba un fascio, però bisogna rendersi conto delle attese che abbiamo creato con i nostri – li definisco così, anche se non sono stati commessi dalla nostra parte politica – errori. Abbiamo creato delle attese e quindi ci troviamo di fronte ormai a diritti acquisiti da parte di queste categorie, soprattutto perché ne fanno parte persone impegnate totalmente nelle università e che pensano di dedicare l'intera vita all'università. Ecco dove avremmo dovuto fare il discorso del rigore moralizzatore: quello degli assistenti *ad horas* è uno scandalo. Questi giovani sono pagati tremila lire lorde all'ora per non più di duecento ore all'anno (tra l'altro senza garanzie sul piano culturale, scientifico e dell'impegno): e di ciò nessuno sembra essersi scandalizzato. Noi abbiamo sentito gridare allo scandalo per molto meno: ma perché questa situazione abnorme, che credo riguardi soltanto l'Italia, non ha scandalizzato nessuno? Oggi si vuole accampare la questione della cosiddetta discriminazione per sostenere che non è giusto

dare un posto sicuro a tutte quelle aspirazioni che sono state create, appunto, dagli errori del passato; noi, ripeto, non intendiamo sostenere a tutti i costi la stabilizzazione, però vi diciamo che è doveroso correre ai ripari con leggi perequative nei confronti di quelle persone nelle quali abbiamo creato queste attese.

Il complesso degli emendamenti potrebbe portarmi lontano, e io non vorrei assolutamente ripetere le considerazioni già fatte relativamente ai nostri emendamenti. Dico soltanto, per grandi linee, i motivi per i quali non siamo favorevoli ad emendamenti in serie che tenderebbero a spostare il tiro, a dare per scontato che la riforma organica non verrà attuata nei prossimi sei o sette mesi. Credo davvero che su questo punto siamo tutti d'accordo anche perché, comunque, la prossima primavera sarà una grande primavera elettorale: non so se dovremo affrontare altre elezioni, ma sicuramente vi saranno quelle del Parlamento europeo. A gennaio, inoltre, non sappiamo che cosa ci aspetti: quindi potremo dare per scontato che la riforma non ci sarà. Se poi dovessimo prendere in considerazione quanto accade per le altre riforme la cui attuazione era stata garantita a distanza di pochi mesi e che invece tardano da anni (tanto per citarne una, ricordo quella del corpo di polizia) capisco perché sia stata presentata una serie di emendamenti che presuppongono il mancato rispetto di questo impegno governativo. Eppure sembra che il ministro Pedini vada fiero di queste affermazioni e che dia per scontato il fatto che la riforma si farà. Purtroppo, però, da tanti anni a questa parte, mi è sempre capitato di sentire i ministri che, per ottenere immediatamente un provvedimento provvisorio, danno ampie garanzie che in seguito ne verrà presentato uno organico.

Come si fa ad approvare emendamenti come gli articoli aggiuntivi Castellina Luciana 1-*bis* e 1-*ter* che prevedono che, ove la riforma non fosse varata, a partire da un certo anno accademico l'università verrà strutturata definitivamente in dipartimenti, sulla base di regolamenti provvisori autonomamente definiti a livelli di atenei ? Come è possibile pensare di sostituire alla legge ed alla visione organica di una riforma, perché sulla base della legge poi dovranno svilupparsi i fatti creativi delle nuove strutture universitarie, come è possibile, ripeto, pensare di capovolgere la situazione e di affidare la nascita di nuove strutture a cosiddetti regolamenti interni, non si sa fatti ed approvati da chi ?

Evidentemente ci opporremo a tutto questo insieme di emendamenti e non ci convince l'argomentazione per la quale qualcosa è sempre meglio di niente: il peggio non è mai meglio di niente ! Sarebbe meglio che la situazione rimanesse qual è, piuttosto che essere aggravata da emendamenti di tal genere. Mi premeva sottolineare questo aspetto ed approfitto dell'occasione per preannunciare che puntualmente voteremo contro emendamenti come questi, sostenendo la nostra battaglia.

Onorevole rappresentante del Governo, non so cosa dirle circa la sorte di questo decreto che, a nostro avviso, è segnata; la sorte dei nostri emendamenti mi è nota e non ho bisogno di aspettare le votazioni. Ma, se è vero che noi abbiamo la consapevolezza piena che la nostra battaglia di emendamenti è perduta, il Governo dovrebbe almeno, da parte sua, avere la consapevolezza che la battaglia tesa alla conversione in legge di questo decreto è altrettanto perduta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge di conversione l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, scorrendo il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge, dopo aver ascoltato molti interventi in sede di discussione sulle linee generali, il mio pensiero è corso indietro nel tempo, al 1968, anno della contestazione.

Mi sono chiesto, quindi, come possano talune forze politiche che hanno appoggia-

to il cosiddetto '68 e tutto quello che, nel corso di esso, è accaduto, per taluni in positivo, per altri in negativo, approvare, con tanta disinvoltura, con acrobazia degna di miglior causa, un decreto che dovrebbe, in qualche modo, non dico costituire una totale e globale risposta al '68, ma almeno tentare, in qualche modo, di interpretare i fermenti, le motivazioni – ammesso che ce ne siano state – o comunque gli stati d'animo che hanno pur portato ad un certo sommovimento nella scuola italiana. Fatto devastante per noi e per altre componenti politiche e sociali del nostro paese, ma indubbiamente fatto di inusitata, inconsueta importanza ed anche gravità. Ora il '68, auspici partiti come il comunista e il socialista, partorisce il « topolino » del decreto Pedini. Si tratta di qualcosa di sconcertante. Naturalmente vi è la promessa della grande riforma cui rinvia non soltanto il discorso del ministro ma sostanzialmente anche questo decreto. Noi giudichiamo questa una risposta assolutamente inadeguata, non al '68 per carità, ma al fenomeno della scuola e ai movimenti culturali che gravitano nell'università italiana. Questo decreto poi non costituisce neppure un elemento stabilizzante di una situazione; è infatti una pia illusione ritenere che la sistemazione del precariato – parziale sistemazione per altro e ingiusta nella ingiustizia – possa essere elemento trainante di una più ampia riforma. Questo decreto contiene tali sperequazioni e ingiustizie da far ritenere che appena spiegherà i suoi effetti concreti, non soltanto ipotetici ed astratti, il contenzioso sarà tale che le riserve espresse all'inizio del dibattito circa l'incostituzionalità di alcune norme in riferimento agli articoli 3, 37 e 97 della Costituzione saranno indubbiamente alla base di tutta una serie di ricorsi, e probabilmente la materia sarà rimessa alla Corte costituzionale. È in ballo con l'articolo 33 della Costituzione l'autonomia dell'ordine universitario e con l'articolo 97 l'indispensabilità dei concorsi per accedere al pubblico impiego: due princìpi fondamentali che vengono assolutamente disattesi da questo decreto.

Quello che è grave è che si presuma di varare intanto questa sistemazione purchessia di una condizione caotica del mondo universitario rinviando poi il tutto a una riforma generale, di cui per altro si ignorano le linee fondamentali, che semmai dovrebbero essere tracciate – ma non lo sono – in questo decreto. Rimangono insoluti i problemi dell'incompatibilità, rimane affermato soltanto in linea di principio il tempo pieno, rinviandone la soluzione ad una delega al Governo che lascia estremamente perplessi, perché è una delega in bianco prevista da un emendamento presentato dalla Commissione o dal Governo (ancora non lo ho capito) che propone anche la costituzione di una commissione consultiva di senatori e di deputati. Si ha l'impressione insomma che le forze politiche che reggono attualmente la maggioranza non abbiano la capacità – forse non hanno la volontà o per lo meno non hanno una volontà concorde e unitaria – per promuovere una vera legge di riforma. Quindi siamo ancora una volta per i problemi fondamentali ad una specie di politica del rinvio, di cui la delega che ho citato è uno degli esempi macroscopici.

Naturalmente nessuno viene sfiorato dal sospetto che questo Governo possa poi in sostanza, lo dico a proposito della delega, avere se non i mesi, le settimane, i giorni contati, o almeno, nel corso della sua navigazione, qualche incontro poco gradevole, incorrere in qualche scoglio, inserirsi in qualche fiordo, e quindi ritardare tutti i provvedimenti, specie quelli scontati, come sono appunto quelli della scuola. Ora, qui si è voluto agire – a nostro avviso – con eccessiva disinvoltura perché, se si fosse meditato di più, non credo che si sarebbe potuto saggiamente pervenire allo stralcio della nuova struttura degli organici dalla riforma globale della università: gli organici, in qualunque associazione, società, organizzazione, sono alla base di una riforma. Non si può fare una riforma, e cioè costruire in un certo senso il tetto, dopo avere sanzionato preventivamente e malamente, in maniera così disordinata e disorganica tutto quello che attiene al personale che

vive, gravita, si muove nel contesto di queste strutture. Quindi si tratta, a nostro avviso, di uno stralcio incongruo; né poi dare carattere sperimentale a questa normativa le toglie il suo valore negativo. Il problema del personale è troppo delicato specie nell'ambiente universitario; se esso poi non viene agganciato ad una generale riforma dell'università, rimane insoluto o, come avviene con il decreto Pedini, viene addirittura pregiudicato. È affidato per altro a mera ipotesi l'inserimento delle nuove strutture nel dipartimento, senza che vengano individuate connessioni, correlazioni con altre realtà come quella, per esempio, del dottorato di ricerca, con il tempo pieno, con le incompatibilità. A nostro avviso non si è voluta affrontare in tempo organicamente la questione insorta con l'impetuosa crescita studentesca. Non si può dare una seria collocazione al corpo dei docenti senza individuare e perfezionare le strutture didattiche, i metodi e le finalità dell'insegnamento. In sostanza, il provvedimento, nella prima parte che abbiamo esaminato, non disciplina né gli accessi né il sovraffollamento, sui quali anzi si sorvola con una certa leggerezza. Dopo la ventata del 1968 si imponeva un ordine, ma qui siamo viceversa a soluzioni empiriche, che qualcuno ha addirittura definito da ufficio di collocamento. Siamo di fronte a norme che derivano da un miscuglio di pressioni, le più contrastanti, dei sindacati e dei partiti, pressioni intese a perfezionare e a convalidare situazioni di parassitismo e le stesse baronie. I danni e le devastazioni dell'università non si sanano con misure di perfezionamento dei mali esistenti, palesi od occulti, della scuola italiana. È un nonsenso ritenere che la scuola cambi mutando soltanto i nomi: il precario che diventa docente aggiunto o associato, senza seguire quel processo che comporta nuovi livelli di impegno e di preparazione. L'errore è contenuto nelle illusioni sparse a piene mani dal Ministero, auspici i sindacati, i partiti, nell'ambiente dei precari, i quali hanno ritenuto – ed i più ritengono – che con questo decreto l'università diventi loro appannaggio. L'inflazione che viene determinata nelle cattedre finisce per scontentare tutti, i vecchi ed i nuovi. Ma soprattutto questa inflazione produce effetti distorsivi nelle nuove leve, in coloro i quali aspirano alle docenze. Questa inflazione delle docenze costituirà un grosso limite per le aspirazioni legittime dei giovani laureati.

Su questo punto il decreto mostra di non prevedere alcunché, anche se viene in qualche modo individuata una fascia che dovrebbe dare uno spazio ai nuovi aspiranti alla carriera universitaria. Tuttavia l'esperienza dopo il 1973 a questo riguardo è tutt'altro che incoraggiante. Un capitolo particolare è quello delle norme che implicano oneri finanziari. Non sono in grado di sapere quali siano state le considerazioni della Commissione bilancio. Mi risulta che sono emerse grosse riserve, delle censure severe sul modo di legiferare; e poco fa il collega onorevole Santagati poneva in rilievo questi elementi contraddittori. Siamo a pochi giorni dall'approvazione della legge finanziaria: sembrava che la legge finanziaria fosse un qualche cosa al di là del quale non si potesse assolutamente andare, quasi un argine ad un modo di legiferare frammentario, spezzettato, fatto di leggine che nelle diverse branche dell'amministrazione dello Stato nel corso di un esercizio comportano spese non previste, non deliberate in sede di bilancio.

Si riteneva che la legge finanziaria fosse un punto di riferimento insuperabile. Viceversa, a sentire gli esperti, a sentire lo stesso ministro del tesoro, i calcoli che sono stati effettuati in relazione a questa legge non sembrano tranquillizzanti, non tanto per il 1979, ma per gli effetti definiti trascinanti che la legge potrebbe spiegare negli anni successivi. Sentiremo quali saranno in questo senso i chiarimenti del relatore e del rappresentante del Governo.

Comunque, quelli fatti alla V Commissione bilancio sono rilievi precisi che dovrebbero produrre in questa Assemblea qualche effetto, indurre a qualche riflessione, anche se qui la fretta incalza e il

decreto-legge deve essere – non si sa perché – assolutamente varato.

A questo punto c'è da chiedersi il motivo per cui si è formulato questo decreto il quale, oltre tutto, non è esecutivo, perché non è stato minimamente applicato in questi due mesi: tanto valeva, allora, preparare un disegno di legge in modo che la Camera potesse discutere più liberamente e tranquillamente nelle sedi appropriate delle varie Commissioni, per varare poi un testo attendibile e che fosse condiviso non dico dall'intera Assemblea, ma comunque da una maggioranza larga e consapevole.

Il decreto-legge vuol prendere alla gola i deputati, con la sua scadenza ormai prossima, senza dare possibilità di revisioni, che non siano quelle dell'ultima ora, cioè fatte per accontentare qualche gruppo politico che, strumentalmente, si è posto in una certa posizione piuttosto discutibile, sotto il profilo della coerenza e della compatibilità con atteggiamenti pregressi o più o meno velleitari.

Si trattava di mettere a confronto, in positivo, ipotesi di soluzioni: ma questo non è stato possibile realizzarlo.

Di ciò noi esprimiamo una doglianza al Governo e, se lo consente l'onorevole Presidente della Camera – visto che abbiamo l'onore della sua presenza in quest'ora così inconsueta – pensiamo che un richiamo al Governo debba essere fatto. Non è possibile che su una materia così complessa ed intricata, che ha implicazioni di vario ordine (politico, morale, riguardante le carriere, il pubblico impiego), un rilievo di carattere finanziario tanto notevole, e che per la sua importanza ha scatenato in tutti gli ambienti – accademici, culturali e studenteschi – del nostro paese una polemica sconfinata, si debba legiferare tramite decreto-legge.

Quando mai è successa una cosa del genere ? Si ricorre ai decreti-legge quando occorre fronteggiare delle situazioni di ordine fiscale, in modo che non si possa dall'oggi al domani agire in maniera fraudolenta, speculativa, in relazione a situazioni su cui si deve incidere con il cosiddetto catenaccio del decreto-legge. Qui invece il ricorso a questo strumento è diventato una consuetudine, un qualcosa all'ordine del giorno. Molte volte ho l'impressione – e con ciò non voglio, per carità, entrare nelle segrete cose dei partiti dell'ammucchiata che sostengono questo Governo – che il Governo, quando vede che non si risolvono i problemi attraverso i vertici e i minivertici, ricorre al decreto-legge, in modo da mettere con le spalle al muro anche i propri alleati, i propri compagni di viaggio.

Si tratta di un metodo veramente incredibile che toglie anche autorità, onorevole Presidente della Camera, al Parlamento, che viene ogni volta posto in condizione di non dover neanche discutere, praticamente: e mi riferisco non alla ampiezza o alla libertà della discussione, ma alla possibilità di cambiare le impostazioni, non dico quelle di carattere generale, ma quelle dei singoli articoli, anche per dare un certo contenuto organico ai provvedimenti di legge presentati dal Governo.

Ciò voglio dire, senza offesa, alla Presidenza della Camera, perché si faccia interprete di questa critica che è presente anche nell'opinione pubblica: la storia dei decreti-legge ormai non convince più nessuno. Abbiamo visto in tante circostanze come si è approfittato di questo lassismo dei poteri di controllo e di ispezione, di fronte ad un Governo che è preso dalla follia dei decreti-legge e non può essere fermato più da nessuno. Ricordo che negli anni scorsi, in questa Camera dove credo di essere da venti anni, un decreto-legge non veniva convertito tanto facilmente. Si verificavano discussioni anche furibonde; quando l'onorevole Presidente della Camera di oggi era presidente di un gruppo parlamentare, la questione della decretazione d'urgenza veniva affrontata alla radice, a lungo si discuteva sulla possibilità per il Governo di ricorrere a questo strumento con una certa disinvoltura.

Queste sono le motivazioni che volevamo dare al complesso degli emendamenti, che, in particolare, riguardano il docente unico e i dipartimenti; su questi

argomenti interverremo in modo più preciso e puntuale in sede di dichiarazioni di voto su ciascun emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, senza per questo voler entrare nel merito del decreto-legge in esame, devo dirle che la Presidenza della Camera ha più volte preso posizione sul problema generale della decretazione d'urgenza.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge ?

TESINI GIANCARLO, *Relatore*. Mi limiterò, signor Presidente, ad indicare gli emendamenti sui quali la Commissione ha espresso parere favorevole, eventualmente sottolineando il particolare rilievo di alcuni di essi. Premetto che, eccettuati gli emendamenti presentati dalla Commissione e dal Governo, sono solo tre gli altri emendamenti ai quali esprimerò parere favorevole. Dichiaro, inoltre, di ritirare l'emendamento della Commissione 12. 62.

L'emendamento della Commissione 1. 133 è di natura interpretativa, in quanto era stata sollecitata una esplicitazione più precisa circa la posizione dei professori ordinari che si trovano in prova, vale a dire dei professori comunemente definiti straordinari.

L'emendamento della Commissione 1. 132, con il quale si propone di sopprimere il decimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, è connesso all'emendamento della Commissione dis. 1. 03, di cui mi occuperò in seguito. Si tratta in ogni modo del comma riguardante l'indicazione dei princìpi di tempo pieno e di incompatibilità, che poi sono stati inseriti invece, con un atto di delega al Governo, nell'articolo 1-*bis*.

L'emendamento 1. 134, sempre della Commissione, ha un rilievo particolare in quanto essendo stato istituito dal provvedimento un nuovo ruolo, quello dell'associato, è sembrato giusto stabilire i limiti di età. Tale emendamento dispone, all'inizio, che: « I professori associati sono collocati in pensione dal 1° novembre successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. I professori ordinari sono collocati fuori ruolo dal 1° novembre successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età ed in pensione dal 1° novembre successivo al compimento del settantesimo anno di età ». Diversa, e non sto a rileggerla, è la normativa per i professori ordinari in servizio all'entrata in vigore della presente legge.

Raccomando all'approvazione della Camera gli emendamenti della Commissione 2. 64, 2. 49, 3. 46 e 4. 97 nonché i quattro emendamenti 4. 98, 4. 102, 4. 99 e 4. 109 relativi alla composizione delle commissioni di concorso e e che corrispondono, rispetto al testo precedente, alla esigenza di semplificazione e di funzionalità, con riduzione del numero dei commissari.

Il relatore raccomanda inoltre l'approvazione degli emendamenti della Commissione 4. 100, 4. 101, 4. 104 e 4. 108. Quest'ultimo emendamento riveste un particolare rilievo in quanto cerca di risolvere il problema dell'inquadramento relativamente ai 9 mila posti di professore associato non riservati ai concorsi di cui all'articolo 2, undicesimo comma, del decreto-legge. Attraverso questo emendamento si propone una formula più elastica circa la possibilità dell'inquadramento che tenga conto sia delle esigenze delle diverse sedi, sia delle esigenze dei professori, soprattutto per quello che riguarda il riconoscimento della loro qualifica scientifica.

Raccomando altresì alla Camera l'emendamento della Commissione 4. 105 ed esprimo parere favorevole all'emendamento Gorla Massimo ed altri 4. 53, emendamento di natura tecnica, il che dimostra l'oggettività con cui ha operato la Commissione nell'esaminare gli emendamenti.

Sottolineo inoltre l'importanza degli emendamenti della Commissione 4. 103, 4. 106 e 4. 107, quest'ultimo riguardante l'introduzione del giudizio di straordinariato (viene mantenuto fermo il fatto però che il professore associato, entro il terzo anno dalla data di inquadramento in ruolo, è tenuto a chiedere il giudizio); nonché degli emendamenti della Commissione 5. 71 e 5. 72.

Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti Bartocci 6. 6 e Rende 8. 7, mentre raccomando in particolare all'approvazione dell'Assemblea gli emendamenti della Commissione 6. 144, con relativo subemendamento 0. 6. 144. 1, 6. 145, 6. 148, 7. 11, 8. 128, 8. 129, 8. 130, 10. 2, 12. 63, 12. 64, 12. 65, 12. 66, 12. 67, 12. 69 e 12. 70. Per quanto riguarda quest'ultimo emendamento, debbo dire che esso può anche essere considerato superfluo, ma è stato ritenuto opportuno presentarlo in quanto nella città di Cosenza esiste una università con ordinamento speciale nella quale sono stati attuati i dipartimenti in via sperimentale. Raccomando anche l'approvazione dell'emendamento della Commissione 12. 71, che la stessa Commissione ha ritenuto di notevole importanza in quanto prevede, nel quadro dei princìpi generali di mobilità all'interno della pubblica amministrazione, la possibilità che gli aggiunti universitari richiedano il passaggio nei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, delle regioni, degli enti locali, delle unità sanitarie locali o di altri enti pubblici limitatamente, per altro, alle aliquote dei posti di ruolo vacanti, ad essi annualmente riservati. Raccomando, inoltre, l'approvazione dell'emendamento della Commissione 13. 2. Ribadisco, infine, che il relatore è favorevole a tutti gli emendamenti presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con le valutazioni testé fatte dall'onorevole relatore sia per quanto riguarda gli emendamenti proposti dalla Commissione ed ora elencati, sia per quel che concerne gli emendamenti presentati dagli onorevoli deputati.

Mi corre, tuttavia, l'obbligo di fare talune precisazioni.

Per ciò che concerne l'emendamento della Commissione 12. 71, il Governo propone di sopprimere, al primo comma di esso, le parole: « nel quadro dei princìpi generali di mobilità all'interno della pubblica amministrazione », in quanto, in realtà, non si tratta di un richiamo ad un principio di carattere generale, ma di una ipotesi prevista dal contesto dell'emendamento per il personale dell'università che, a determinate condizioni, può passare ad altre amministrazioni dello Stato, mentre non è previsto l'inverso. Non sembra, quindi, opportuno sotto nessun profilo fare questo richiamo.

All'ultimo comma dello stesso emendamento 12. 71, il Governo propone di aggiungere, dopo la parola « per non avere », le altre « richiesto o ».

All'emendamento della Commissione 8. 130 il Governo propone di sostituire le parole « degli enti pubblici » con le altre « degli enti pubblici di ricerca ».

Dichiaro, inoltre, di ritirare l'emendamento del Governo 6. 134.

All'emendamento del Governo 6. 137 propongo di sostituire le parole « entro sei mesi dalla loro costituzione » con le altre « entro il 30 giugno ».

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Governo raccomando all'Assemblea l'approvazione degli stessi. Questi sono stati valutati anche dalla Commissione anche se, per un errore materiale, sono sfuggiti alla stampa. Ribadisco, infine, che il Governo accetta gli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Sospendo ora la seduta.

La seduta, sospesa alle 5,30 di lunedì 18 dicembre, è ripresa alle 7.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge.

Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 1. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CASTELLINA LUCIANA. Dichiaro di ritirare i miei emendamenti 1. 01 e 1. 02 in quanto la Commissione ha accolto un nostro emendamento che, sebbene non interamente, accoglie alcuni dei principi con-

tenuti in quelli che ho testé dichiarato di ritirare.

MELLINI. Faccio mio l'emendamento Castellina Luciana 1. 01. (*Commenti alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Castellina Luciana 1. 01.

FRANCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come abbiamo più volte dichiarato nel corso dei nostri interventi svolti sul complesso degli emendamenti, la nostra battaglia ostruzionistica non ci impedisce di continuare a guardare con serenità ed obiettività questo provvedimento che, invano, abbiamo atteso di vedere migliorato – noi avevamo detto addirittura: « raddrizzato » – nella sua sostanza.

Perché noi abbiamo dichiarato, ed io, signor Presidente, lo ribadisco, che voteremo contro questo emendamento ? Innanzi tutto, perché è legittimo prevedere che, entro il 31 agosto del prossimo anno, la riforma universitaria non sarà affatto varata. L'esperienza maturata in questi ultimi trent'anni ci insegna infatti a non illuderci: decine e decine di volte abbiamo visto assumere dal Governo impegni di questo genere che sono poi, sempre e comunque, stati disattesi. Troppe volte, inoltre, abbiamo assistito alla concessione di proroghe delle deleghe concesse al Governo da parte del Parlamento.

Quindi, è legittima la consapevolezza che per il 31 agosto la legge di riforma non ci sarà. Che cosa diciamo ? Che è, secondo noi, sbagliato il modo di prevedere una specie di sanzione. Se fosse possibile prevedere una vera sanzione, allora saremmo d'accordo. Se entro il 31 agosto non è pronta la riforma, non so cosa potremmo fare al ministro Pedini o al Governo, ma non è pensabile che la sanzione si rivolga addirittura all'università: perché questo emendamento trasferisce, anzi aggiunge, al disordine un caos derivato da una situazione che rapidamente mi permetto di analizzare.

Intanto, cominciamo con il rilevare che questo è un emendamento contraddittorio, in quanto afferma che « l'università a partire dall'anno accademico 1979-80 si strutturerà definitivamente in dipartimenti sulla base di regolamenti provvisori ». Questa è la prima pertinente osservazione che ci allontana da questo emendamento: non è possibile strutturarsi definitivamente con un regolamento provvisorio. Evidentemente, questo discorso della contraddizione tra la provvisorietà dei regolamenti e la definitività delle strutture era sfuggito.

Ma poi diciamo molto di più: non è pensabile che si capovolga la situazione, l'*iter* di una riforma. Prima la legge, e poi l'adeguamento delle strutture alla legge. Qui si vorrebbe, con questo emendamento, dar vita ad una situazione di fatto che potrebbe e dovrebbe passare da una fase sperimentale ad altra fase sperimentale – lo vedremo successivamente – per poi far sì che la legge si adegui alle situazioni di fatto arbitrariamente create. Tra l'altro, non sappiamo, quando si parla di regolamenti provvisori, che cosa questo voglia significare. Intanto, vediamo che cosa significa « regolamenti definiti a livelli di ateneo ». La genericità di questa formula è un altro dei motivi, oltre a quello fondamentale, che ci vede contrari all'istituzione del dipartimento; ma la nostra contrarietà aumenta quando non si sa che cosa sia il dipartimento. Infatti, la legge istitutiva dei dipartimenti ci dovrà dire che cosa essi siano, e non una pratica stabilita – ripeto – da regolamenti provvisori. Comunque, quali garanzie verrebbero date ? E poi chi farebbe questi regolamenti ? Che significa a « livello di ateneo » ? Quali organi ? Con quali approvazioni ? E quando si potrà dire legittimo un regolamento provvisorio autonomamente approvato dall'ateneo ?

Poi c'è l'abolizione delle facoltà, di facoltà oggi criticate, ma criticate perché

non si è, fino a qualche anno fa, fino a qualche decennio fa – nei primi anni del dopoguerra non si avvertiva questa esigenza, quando era possibile praticare e frequentare le università ed era possibile per gli studenti frequentare le lezioni – avvertito il bisogno di fare dipartimenti. Si arriva all'idea della soppressione delle facoltà dopo la grande liberalizzazione dell'accesso, per la quale oggi qualcuno recita il *mea culpa*, con la sostituzione di strutture incerte e non si sa bene – ripeto – se legittime o meno (anzi, illegittime, perché la legge non c'è), ad arbitrio dei singoli atenei. Infatti, quando si dice « autonomamente » di ateneo in ateneo, ciò vuol dire che ogni ateneo potrà evidentemente concepire come vorrà la struttura. Che cosa si aggiungerebbe in una università già drammaticamente colpita dal disordine e dal caos ? Evidentemente, ulteriore caos e ulteriore disordine.

Il discorso di fondo del dipartimento si aggiunge a questa nostra critica nei confronti di questo emendamento. È possibile concepire una data per la presentazione del disegno di legge di riforma organica ? Noi diciamo di sì, ma vorrei ricordare che quando noi avremmo voluto attuare, in sede di esame del disegno di legge di riforma della polizia, uno stralcio, che avremmo potuto fare già due anni fa, ci siamo sentiti ripetere, anche dal partito comunista, che se avessimo operato tale stralcio non si sarebbe più arrivati ad una riforma organica. E voi pensate di poter attuare una riforma organica in pochi mesi, dopo aver convertito in legge questo decreto ?

Questo è un altro dei motivi che dovrebbero indurre il Governo a rendersi conto della materiale impossibilità di farcela, portando avanti questo decreto.

Sono questi, in sintesi, i motivi per i quali dichiariamo di votare contro l'emendamento in questione.

SERVELLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Desidero aggiungere qualche motivazione a quelle testè esposte dal collega Franchi. La nostra contrarietà all'istituzione dei dipartimenti, aventi carattere provvisorio, ipotizzati da questo emendamento, è motivata da una serie di circostanze e anche da qualche precedente. Potrei riferirmi ad un esempio che risale a qualche tempo fa, ad un episodio accaduto ad Urbino. Si è tenuto in quella città un convegno di poesia. Il quotidiano *la Repubblica*, dopo avere descritto in modo divertente la contestazione degli autonomi a tale convegno e dopo aver riferito, in termini piuttosto pesanti, quanto si era verificato da parte del pubblico rispetto agli organizzatori comunisti del convegno stesso, se ne usciva con la proposta di creare un « dipartimento dell'immagine » a Urbino.

Per fare un secondo esempio, vorrei ricordare che nelle facoltà di architettura è da tempo invalso l'uso di dare ai corsi determinate intitolazioni, come « disegno dal vero » oppure « arte dei giardini » e via dicendo, per insegnare, o meglio non insegnare, tutt'altra disciplina (ammesso e non concesso che tale disciplina esista).

Ora, in genere, il docente cosiddetto allineato insegna un « pastone » di urbanistica, di sociologia, di populismo generico e via dicendo.

Il dipartimento, così come è concepito da questo emendamento 1. 01, in sostanza viene a creare una situazione di questo tipo. Si ha quindi l'idea di quello che può capitare nell'università italiana negli anni a venire. Naturalmente una concezione di questo genere viene ad essere respinta. Per altro mi pare che vi sia già una situazione abbastanza compromessa, se è esatto quanto viene riferito e cioè, che nella bozza di una proposta di legge dell'onorevole Cervone sull'università vi è un riferimento ai dipartimenti. Per la verità non so come questo riferimento sia formulato, comunque esso rappresenta un elemento di novità che stravolge la struttura tradizionale universitaria. Quindi, si è già in una situazione di caos per quello che si sta verificando; se istituiamo nell'università, attraverso la progettata rifor-

ma, questi distretti, questa situazione di caos non può che allargarsi ed estendersi a macchia d'olio. È una iattura, di fronte alla quale noi riteniamo di insistere, con la richiesta di un voto negativo. Questo non significa affatto assumere una posizione arretrata: significa guardare con una certa completezza alla situazione esistente, salvo poi adottare in sede di riforma generale quegli accorgimenti che, se dovranno portare alla trasformazione delle attuali facoltà, non dovrebbero però stravolgerne completamente il senso, costituendo delle organizzazioni di tipo populista che, in base ad alcuni esperimenti, già mostrano quali possono essere le conseguenti forme di degenerazione e di degradazione.

Questi sono i motivi che ci inducono ad annunciare il nostro voto contrario a questo emendamento.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, abbiamo fatto nostro l'emendamento Castellina a causa dei motivi per i quali ne è stato annunciato il ritiro. Il ritiro è stato motivato dal fatto che, in sede di contrattazione con i partiti della maggioranza, si è raggiunto un accordo relativo ad un certo articolo che recepirebbe parte del contenuto di questo emendamento.

Abbiamo già dichiarato in quest'aula, e fuori di quest'aula, che non abbiamo mai ritenuto lecito che, sulla base di una situazione di ostruzionismo che può essere giustificata da motivi di principio - attinenti a questioni relative alla osservanza della Costituzione ed alla funzione del Parlamento - possa essere intavolata e portata avanti lecitamente, da parte della minoranza o della maggioranza, una trattativa qualsiasi.

Quindi, pur non avendo giudizi particolari da esprimere in ordine a quel risultato raggiunto e in ordine a quella trattativa cui siamo rimasti completamente estranei, direttamente ed indirettamente, riteniamo che se il motivo del ritiro dell'emendamento deve consistere in qualcosa che si ricollega ad una trattativa che sappiamo essere connessa con una situazione di ostruzionismo in atto, in quel momento, anche da parte di una componente che vi aveva partecipato, e che poi ha ritenuto di farne strumento per la trattativa stessa, non ci sembra che quel ritiro possa essere un fatto apprezzabile.

Per questi motivi abbiamo voluto far nostro l'emendamento Castellina Luciana 1. 01, ed a nome del gruppo radicale chiedo che venga votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Poiché sull'emendamento Castellina Luciana 1. 01, fatto proprio dal gruppo radicale, è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto, avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso di 20 minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per le votazioni segrete mediante procedimento elettronico.

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 7,25, è ripresa alle 7,55.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Castellina Luciana 1. 01, fatto proprio dall'onorevole Mellini, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico che le missioni concesse nelle sedute precedenti e in quella odierna sono in numero di 9.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(*Segue l'appello*).

Poiché i deputati testè chiamati risultano assenti, resta confermato il numero di 9 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	311
Votanti	309
Astenuti	2
Maggioranza	155
Voti favorevoli . .	16
Voti contrari . . .	293

Sono in missione 9 deputati.

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dovremmo adesso procedere alla votazione dell'emendamento Castellina Luciana 1. 02, che però l'onorevole Castellina ha annunciato di voler ritirare.

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo perché la Commissione ha accettato un'altra modifica da noi suggerita.

PAZZAGLIA. Lo faccio mio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento Castellina Luciana 1. 02.

FRANCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Non è la prima volta che queste cose accadono e, non essendo d'accordo, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, mi permetto di motivare il voto contrario a questo emendamento.

Signor Presidente, questo lunghissimo emendamento... (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non spetta a me la valutazione politica del problema che voi volete segnalare. Io registro, solamente, che l'onorevole Pazzaglia ha fatto proprio l'emendamento e che lo onorevole Franchi desidera motivare il suo voto contrario.

FRANCHI. Questo emendamento che continua la serie di quelli iniziati con l'altro 1. 01 per l'introduzione di una riforma di fatto al posto di una riforma giuridica che non esiste, ci porta ad una serie di considerazioni.

Cominciamo col dire che l'emendamento in oggetto apre una fase di sperimentazione delle strutture universitarie; il decreto non è una riforma: la fase che esso apre è relativa alla sperimentazione di strutture che ancora non esistono e che dovrebbero poi trovare la loro verifica e la necessaria istituzionalizzazione nel disegno generale di riforma. In altri termini, anche qui si capovolge l'*iter*: non la legge organica e gli istituti che nascono dalla legge, quindi l'adeguamento delle strutture alla previsione della legge; ma, al rovescio, la creazione, di fatto, di pseudo strutture, difficilmente definibili, difformi da un'università all'altra e la successiva presa d'atto di una legge che dovrebbe poi essere, nell'idea dell'emendatore, una legge organica di riforma. Questo è il fatto e, certo, non è accettabile: di ciò noi ci preoccupiamo, ed è per tale motivo che è necessario sottolineare queste formule e tutti gli strumenti regolamentari servono a sottolinearle; proprio perché il proponente dichiara che le assicurazioni del Governo sono state tali da indurlo al ritiro dell'emendamento presentato, evidentemente il Governo ha idea di camminare su questa strada e, quindi, non si può non sottolineare la gravità ed il pericolo che questo comporta; in questo caso, infatti, non siamo di fronte ad un emendamento ritirato perché il proponente ha ritenuto che non fosse più proponibile, ma perché dietro ad esso vi

è un discorso che è piaciuto al Governo: sarà rinviato ad un altro tempo, ma il ritiro è motivato da una sostanziale adesione del Governo ed è questo che noi desideriamo sottolineare.

La fase della sperimentazione è evidenziata quale fase di sperimentazione dipartimentale, ma al secondo comma noi troviamo che (ecco le incongruenze ed i pericoli che possiamo incontrare nell'avviarci – e ciò vale soprattutto per il Governo – verso forme di questo genere) la sperimentazione non è più dipartimentale, ma predipartimentale.

« Sulla base delle indicazioni dell'organo consultivo universitario nazionale, sentiti i pareri espressi dai Consigli di facoltà, si dà avvio ad una fase immediata di sperimentazione predipartimentale capace di preparare il terreno alla riforma universitaria ». Quale delle due sperimentazioni inizia prima ? Non sappiamo che cosa sia il dipartimento, perché come istituto non lo conosciamo ancora, ma già si introduce una fase predipartimentale ancora più aleatoria. Vorrei sapere, non solo dal proponente, ma dal Governo, che aderisce all'idea di emendamenti di questo genere, di che cosa si tratta. Una fase predipartimentale, che non si sa che cosa sia, e che dovrebbe addirittura preparare il terreno alla riforma universitaria !

Se il decreto ha incontrato, come abbiamo già avuto modo di dichiarare in sede di discussione sulle linee generali, anche con l'intervento del collega Tripodi, il nostro profondo dissenso e dato adito a nostre critiche, anche sul piano della struttura della legge, sotto questo profilo anche gli emendamenti non sono da meno. Dovremmo affidare ad una sperimentazione che si ignora il compito di preparare il terreno per la riforma uniservitaria ! Non ad una idea circa il tipo di università che si vuole, il tipo di struttura, gli uomini che si vuole si formino in questa università, ma ad un esperimento. Poi, sulla base dell'esperimento, la riforma organica.

La sperimentazione al terzo comma deve fare ancora qualcosa di più. « La sperimentazione predipartimentale deve permettere di individuare la sede fondamentale delle promozioni e il coordinamento della riforma scientifica ». In altre parole, questo compito viene affidato ad una forma subordinata di sperimentazione, che non è quella dipartimentale, ma addirittura predipartimentale. Vorrei sapere che cosa farà la sperimentazione dipartimentale se a quella predipartimentale è affidato non solo il compito di preparare il terreno per la riforma organica, ma anche quello di individuare la sede fondamentale della promozione del coordinamento della ricerca scientifica.

Quindi, assoluta impossibilità, in una sede indefinita e con modalità indefinite, di prevedere obiettivi e finalità di una ricerca. Si tratta di assurdità che ci sembra doveroso rilevare. Le avremmo lasciate cadere se le motivazioni del ritiro non fossero state quelle che sono state, e cioè se questi discorsi non fossero piaciuti al Governo.

« Le strutture dipartimentali » – dice il comma successivo – « organizzano una pluralità di settori di ricerca... »: ecco i settori di ricerca. Poi sentiremo parlare del lavoro di didattica. Alle strutture dipartimentali, quindi, non si affida il compito primario di preparare il terreno alla riforma universitaria, che è invece affidato a quelle predipartimentali, ma quello di organizzare una pluralità di settori di ricerca – espressione generica che non so cosa significhi – come se settore di ricerca fosse già un oggetto stabilito o da una legge o da una frase. Attraverso la pluralità di questi settori, si dovrebbe fornire il contributo didattico per l'organizzazione di questi corsi di laurea.

Poiché il tempo a mia disposizione è estremamente breve, un collega del mio gruppo esporrà altre motivazioni contrarie a questo emendamento.

BAGHINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Signor Presidente, ... (*Rumori*).

BAGHINO. Vorrei che i colleghi mi ascoltassero. (*Vive proteste*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

BAGHINO. Signor Presidente, io ritenevo che questo emendamento fosse precluso essendo stato respinto il primo emendamento e perché parte dalla presupposizione che il 31 agosto prossimo la riforma universitaria non sia stata ancora approvata, mentre mi sembra che il suo *iter* in aula al Senato debba iniziare proprio oggi.

Dopo aver ascoltato che la prima firmataria dell'emendamento, l'onorevole Luciana Castellina, si è detta sodisfatta perché il Governo si è dimostrato disposto ad accettare il principio contenuto nello emendamento, ho avvertito la necessità di fare alcune considerazioni. È preoccupante il fatto che oggi al Senato inizi l'esame della riforma universitaria che prevede l'istituzione dei dipartimenti, mentre allo stesso tempo qui, alla Camera, il Governo e una parte dell'Assemblea si sono dichiarati sodisfatti e convinti del riconoscimento dei dipartimenti attuati in un certo modo.

Questo emendamento non parla soltanto di nuove strutture universitarie, ma dà a queste un orientamento ed una definizione ben precisi: esso riconosce che non può essere inserita, se non in modo artificioso, in questo decreto la struttura del dipartimento; tanto è vero che si è cominciato a sperimentare l'istituto del dipartimento provvisoriamente, in attesa della riforma universitaria, salvo rivederlo poi, una volta approvata la riforma stessa. Ciò significa che in merito alla definizione della funzione dei dipartimenti vi è grande incertezza, e vi è grande incertezza perché si attua una fase sperimentale che, se darà buoni risultati, dovrà coincidere con quanto il Parlamento nel frattempo avrà deciso sempre su tale materia. Nel caso in cui non dovesse coincidere, la sperimentazione risulterà inutile, oppure risulterà inutile la decisione. Qualsiasi decisione possa essere adottata, infatti, se la sperimentazione di questa istituzione provvisoria ed incerta avrà dato un buon risultato, non si dovrà far altro che accettare quella formula in sede di riforma universitaria. Pertanto, la discussione ed il dibattito da parte del Parlamento diventeranno superflui, se non inutili.

Non solo, attraverso questo emendamento arriviamo a stabilire che dobbiamo istituire queste strutture organizzate in una pluralità di ricerca, aventi finalità e caratteristiche comuni. Attraverso tali istituzioni si forniscono i contributi didattici che vengono organizzati nei corsi di laurea. Non appena questo decreto entrerà in vigore, quindi, senza aver alcun elemento definitivo, senza che la riforma sia stata varata, influirà nell'ambito universitario al punto che i corsi di laurea... (*Vivi commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, le ricordo che il tempo concesso per la sua dichiarazione di voto sta passando velocemente; quindi, non abbia delle pause.

BAGHINO. Chiedo scusa, signor Presidente, ma mi devo fermare perché il brusìo mi obbliga ad urlare; io, invece, parlerei sottovoce (*Proteste a sinistra e alla estrema sinistra*). Se fate così, dimostrate che questo istituto è inutile. Siete voi che dimostrate la inutilità del Parlamento (*Vive proteste a sinistra e all'estrema sinistra*). Abbasso la maleducazione! Maleducati!

PRESIDENTE. Lasciate parlare l'onorevole Baghino, onorevoli colleghi.

BAGHINO. La ringrazio, signor Presidente. Dovrei dire che appare addirittura incredibile, perché contraddittoria, la definizione dei dipartimenti. Abbiamo tentato di dimostrarlo quando ci siamo riferiti alla necessità che i dipartimenti – prima ancora che la riforma universitaria venga approvata – non solo devono orientare i

corsi di laurea, ma devono offrire contributi didattici.

Attraverso questo emendamento, arriveremmo già ad una riforma universitaria, sia pure limitata ai contributi didattici e agli orientamenti dei corsi di laurea. In questo modo, daremo al legislatore una strada obbligata dalla quale non potrebbe deviare.

C'è di peggio, ed è l'ultimo comma dell'emendamento, dove si legge: « Per garantire un autonomo funzionamento del lavoro di ricerca e per rendere possibile la utilizzazione di almeno parte di essa nel quadro del lavoro didattico coordinato nei corsi di laurea, contestualmente all'emanazione del presente decreto viene abolita la titolarità dell'insegnamento ».

Questo vuol dire travisare addirittura tutti gli articoli, travisare l'impostazione relativa proprio alla sistemazione di tutto il personale; non solo per riconoscerne la validità, il valore, i sacrifici e l'attività svolta sin'ora, ma anche la difesa della personalità e della sua capacità.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Baghino.

BAGHINO. Sto per concludere (*Proteste all'estrema sinistra*).

Questo dimostra – questa abolizione proprio alla fine – che si vuole travisare completamente il decreto, anche nel suo significato.

SERVELLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Prego i colleghi che intervengono per dichiarazione di voto di rispettare i tempi stabiliti dal regolamento.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, devo innanzitutto fare una precisazione. Poiché il Presidente ha ritenuto, a seguito di interruzioni fatte da una parte dell'Assemblea quando il presidente del nostro gruppo ha dichiarato di far suo l'emendamento dell'onorevole Castellina, di dire che sarà l'Assemblea a trarre le valutazioni politiche, desidero dire che abbiamo ritenuto di far nostro questo emendamento non perché lo condividiamo – ci mancherebbe altro! – ma per sottolineare all'Assemblea, e soprattutto all'esterno di questa Assemblea, la singolare convergenza che la presentatrice di questo emendamento ha voluto apertamente e pubblicamente confessare, e cioè di avere raggiunto un'intesa con il Governo per l'accettazione di questo emendamento, quanto meno dei contenuti di questo emendamento e di quello precedente.

Questa asserzione, che devo ritenere veritiera, evidentemente pone un problema politico. Qual era il modo, da parte nostra, per sottolineare la sostanza politica di quello che si sta verificando? Quello di individuare, nel contenuto dell'emendamento in discussione, gli aspetti negativi, che noi riteniamo deteriori, della istituzione del dipartimento; non perché noi si sia contrari aprioristicamente al dipartimento: anzi siamo favorevoli all'istituzione del dipartimento se questo termine vuol dire attribuire funzioni precise, di natura scientifica o culturale universitaria. Ma così non è nell'emendamento Castellina, e non si tratta tanto di una questione nominalistica – dipartimento, abolizione della facoltà – ma di un fatto sostanziale, perché i criteri indicati in questo emendamento, ad esempio l'abolizione della titolarità dell'insegnamento, recano un grave rischio all'autonomia e alla libertà della ricerca e dell'insegnamento.

Il passaggio poi di competenze ad un fumoso consiglio di dipartimento ben difficilmente può salvaguardare l'autonomia del singolo docente, cioè la libertà sostanziale di insegnamento e di ricerca, secondo le assicurazioni, poco attendibili per la verità, che ha fatto la presentatrice di questo emendamento in sede di illustrazione. Anche quanto è previsto circa l'organizzazione della ricerca non risponde a

criteri di serietà, soprattutto a criteri scientifici.

Si dice, da parte della presentatrice, che si deve passare da una facoltà chiusa a una facoltà aperta alla società e alla collettività, vale a dire agli enti locali, alle rappresentanze della società, ai sindacati, alle forze politiche. In sostanza si tratta di una promozione assolutamente demagogica ed astratta rispetto ai compiti formativi che l'università deve assolvere.

Non è possibile quindi definire in un decreto aspetti così complessi e controversi proprî della struttura scolastica. Sono questi i motivi per i quali riteniamo che tutti questi problemi avrebbero dovuto trovare una loro collocazione all'interno di una riforma organica e di carattere più generale. Ed è ancora per questi motivi che crediamo che sia estremamente grave quanto ha ritenuto di dover dichiarare in questa Assemblea la presentatrice dell'emendamento di cui stiamo discutendo in sede di dichiarazione di voto: e cioè che era intervenuto un accordo tra la sua parte politica ed il rappresentante del Governo presso la Commissione.

Infatti, se questa dichiarazione risponde a verità, ciò significa che il Governo ha accettato un principio che stravolge non soltanto l'organizzazione, la struttura tradizionale dell'università, ma anche quella concezione del dipartimento che configura quest'ultimo non come un istituto innovatore, bensì – in un certo senso – eversivo e populista, che niente ha a che vedere con la serietà degli studi e che niente ha a che vedere con l'università. Già abbiamo avuto modo di constatare di quale natura e di quale portata siano stati i guasti compiuti in questi anni, dal 1968 ad oggi, dalla devastazione dei collettivi, dai *soviet* che si sono costituiti in quasi tutte le università italiane. Oggi si vuole porre rimedio, a dieci anni dal 1968, ad una situazione così grave e complessa con questo parto, con questo « topolino » che partorisce il Governo ! Che fine ha fatto, quindi, tutta quella operazione avviatasi nel 1968 ? È evidente che oggi ci collochiamo completamente al di fuori della logica di quel movimento che, sebbene abbia assunto colorazioni e forme assolutamente inaccettabili, pure aveva al proprio interno alcuni contenuti, qualche fermento che potevano consentire di avviare soluzioni serie e complessive per i problemi delle università italiane.

Queste sono le ragioni di carattere politico che ci hanno indotto a fare nostro l'emendamento Castellina 1. 02; a farlo nostro per sottolineare in questa Assemblea, ma soprattutto fuori da questa, la singolarità e la pericolosità della convergenza su un tema così complesso e così delicato delle posizioni dell'estrema sinistra e di quelle del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 1. 02, fatto proprio dall'onorevole Pazzaglia e non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Onorevole Massimo Gorla mantiene il suo emendamento 1. 39, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Gorla Massimo 1. 39.

FRANCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Il contenuto di questo emendamento merita di essere sottolineato in quanto mira ad istituire, nel quadro della unicità della funzione docente, il ruolo unico di docente ricercatore.

L'articolo 1 del decreto al nostro esame, infatti, prevede che, nel quadro della unicità della funzione docente, il ruolo del personale docente sia articolato in due fasce: questo è il punto di raccordo tra il testo dell'articolo e l'emendamento che, accettando la prima parte di tale articolo,

mira, però, ad istituire, come se rimanesse immutata l'unicità, un ruolo unico di docente ricercatore.

Innanzi tutto, desidero dire che è difficile conciliare la unicità della funzione docente con la istituzione di un ruolo particolare. Ma il rilievo più importante che intendiamo fare è quello relativo al fatto che non è accettabile – dal nostro punto di vista – che venga configurata la possibilità che esista un docente non ricercatore. Noi crediamo, infatti, che se esistono docenti non ricercatori, non solo non sono ricercatori, ma non sono neppure docenti.

Quindi, la formula proposta nell'emendamento verrebbe ad aggravare la formula stessa dell'articolo. È vero, però, che quando l'articolo istituisce le due fasce, noi riteniamo che istituisca anche due ruoli, e in funzione l'uno subordinata all'altro. Ancora una volta, chi ci rimette le penne, con l'istituzione delle due fasce, è l'associato che si trova in posizione subordinata rispetto al grande protagonista che è (come l'abbiamo chiamato) una volta il barone, un'altra volta il signore feudale. Questa è la situazione. Questa prima sostanziale fascia è in posizione ampiamente ricattatoria nei confronti della seconda fascia, soprattutto il meccanismo dei concorsi che la legge mette in moto, dei quali abbiamo ampiamente parlato questa notte e dei quali ho la vaga impressione che ci occuperemo durante la giornata odierna. Si parla di un ruolo unico, ma anche delle due fasce, nonché della riforma delle etichette. La sostanza rimane invariata, ma si pensa di poter gabellare come innovazione il cambiamento di nomi. Abbiamo vari esempi di ciò in tutto l'articolato. Questo è uno degli esempi più clamorosi. La fascia sostituisce il ruolo, la funzione del docente logicamente è unica, mentre è il ruolo che si articola in due fasce ma, in realtà, si articola in due ruoli. Certamente aggravare una situazione di questo genere, distinguendo tra il docente che ricerca e quello che non ricerca, ci sembra veramente assurdo e, quindi, meritevole di rigetto l'emendamento che porterebbe questa, per altro, amena qualificazione di un docente che non ricerca e che, quindi, non studia e che non so cosa, poi, andrebbe ad insegnare all'università.

Per tutti questi motivi, noi dichiariamo il voto contrario su questo emendamento.

SERVELLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Mi associo alla dichiarazione testè pronunziata dall'onorevole Franchi, annunziando il voto contrario su questo emendamento e aggiungendo alle sue argomentazioni una considerazione. Questa richiesta fatta dai colleghi, e cioè di sostituire il primo comma con il seguente: « nel quadro della unicità della funzione docente, è istituito il ruolo unico di docente ricercatore », in sostanza, risponde ad una logica di livellamento e di massificazione. L'uguaglianza dei diritti e dei doveri è, indubbiamente, un principio giusto ma, a nostro avviso, sulla base dei criteri di merito e di posizioni conquistate con l'impegno e con il lavoro, mi pare che questo emendamento possa collegarsi, in qualche modo, ai contenuti dell'emendamento Castellina Luciana 1. 02, appena votato. A nostro avviso, l'unicità delle funzioni è pura teoria; infatti, nella pratica e nella vita universitaria, come, del resto, in tutte le manifestazioni dove la competenza, la professionalità, la preparazione scientifica costituiscono l'elemento trainante e decisivo, in tutte queste manifestazioni, ripeto, di carattere culturale e scientifico, questa unicità delle funzioni ci appare un'astrazione, una teoria, o comunque un indirizzo che alla lunga può portare proprio ad una forma di livellamento verso il basso (che è contraria a quella qualificazione che indubbiamente è alla base degli studi in generale, e degli studi universitari in particolare).

A nostro avviso, dunque, si tratta di andare incontro con provvedimenti di questo tipo ad una specie di dequalificazione dei titoli e allo stesso progredire della scuola. Penso – forse ho interpretato in maniera eccessiva la volontà dei presenta-

tori di questo emendamento – che non si possa reagire giustamente alle baronie istituendo queste forme di collettivi, di dipartimenti interpretati nel senso che abbiamo prima discusso ed anche nel senso dell'unificazione delle funzioni di ricercatore e di docente. Gradirei sapere qualcosa di più a questo proposito, ma la dizione letterale mi induce a queste perplessità, che volevo onestamente dichiarare.

PINTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Per tutti quei colleghi che stanno facendo affermazioni di un certo tipo, gratuite, dico che sarebbe opportuno... (*Commenti all'estrema sinistra*) ...che prestassero attenzione, molta più attenzione, alle varie dichiarazioni di voto. Da quella parte hanno dichiarato di essere contrari al mio emendamento. È uno strano autobus questo sul quale stiamo viaggiando (*Commenti all'estrema sinistra*).

LO BELLO. Lasciatelo parlare!

GUERRINI. L'autobus è lo stesso!

PINTO. C'è chi è sceso alla prima fermata e chi si è aggrappato all'ultima (*Commenti all'estrema sinistra – Rumori*).

PRESIDENTE. Non lo interrompete!

PINTO. Signor Presidente, quando mi metterà in condizione di parlare...

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, lei parli, tanto il silenzio assoluto in quest'aula è un sogno.

PINTO. Che vuol dire « lei parli »? Che significa rinunciare al silenzio assoluto?

PRESIDENTE. Ho detto: lei parli!

PINTO. Lei ha usato un tono che non mi piace (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, la avverto che sta perdendo i dieci minuti di tempo a sua disposizione. Allora parli!

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ha che dire!

PINTO. Mi si dice che non ho che dire, ma ho dimostrato di poter leggere abbastanza, di avere letto abbastanza in questo dibattito.

A chi ci dice: « Con quali amici vi siete messi? », rispondo che gli amici non li ho scelti, mentre c'è chi ha scelto i suoi amici, cari colleghi del partito comunista. I vostri amici democristiani li avete scelti voi!

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, per favore! Lei ha chiesto la parola per dichiarazione di voto sull'emendamento 1. 39.

PINTO. Voglio concludere dicendo che voteremo a favore dell'emendamento 1. 39. Non mi voglio dilungare nella spiegazione dei motivi, perché l'ho già fatto abbastanza in precedenza. Andiamo avanti per la nostra strada. Avendo chiesto la votazione a scrutinio segreto per mezzo dell'onorevole Mellini...

PRESIDENTE. La richiesta di votazione a scrutinio segreto è già pervenuta dall'onorevole Pazzaglia, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale.

PINTO. Comunque, da parte nostra c'è la richiesta di votazione a scrutinio segreto, in quanto il collega Mellini ci sta permettendo di continuare a fare questa battaglia.

PRESIDENTE. Le ripeto che la richiesta già esiste, ed è una richiesta presentata dall'onorevole Pazzaglia.

PINTO. Non sapevo che l'avesse richiesta anche Pazzaglia. I bigliettini non ce li mandiamo!

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Gorla Massimo 1. 39.

BAGHINO. Signor Presidente, io avevo chiesto di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, non ne ero a conoscenza. Comunque invito gli onorevoli colleghi che intendono parlare per dichiarazione di voto a comunicarlo per tempo alla Presidenza.

Raccomando, inoltre, agli oratori che intervengono per dichiarazione di voto sugli emendamenti, di attenersi al tema degli emendamenti stessi, perché altrimenti toglierò loro la parola (*Applausi*).

Onorevole Baghino, ha comunque facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

BAGHINO. Indubbiamente la trasformazione della società porta ad una trasformazione dell'università. Per la verità, una volta avevamo una università che era di stimolo per la società, che culturalmente era all'avanguardia e che portava alla società... (*Interruzioni del deputato Ciai Trivelli Anna Maria*).

RAUTI. Ti calmerai! Dovrai stare qui ore e ore!

PRESIDENTE. Per favore, non interrompetevi e non provocatevi reciprocamente. Prosegua, onorevole Baghino!

BAGHINO. Le chiedo scusa, signor Presidente. Anche se noi avevamo un atteggiamento diverso dall'attuale, ci deve dare atto che siamo stati – almeno chi parla e qualche altro – continuamente presenti in aula giorno e notte (*Commenti*). Chi non lo è stato, abbia la bontà di attendere ancora!

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, le rinnovo l'invito a proseguire.

BAGHINO. La trasformazione della società indubbiamente porta l'esigenza della trasformazione dell'università. Di fronte ad un emendamento di questo genere, verifichiamo cosa è stato affermato per tentare di dimostrarne la validità. Ci siamo permessi di prendere il testo stenografico ed abbiamo visto che l'onorevole Pinto, che ha illustrato questo emendamento, tra l'altro ha detto: « Costituire il ruolo unico del docente, senza poi sdoppiarlo o triplicarlo, o addirittura dividerlo in sette, come vorrebbe fare il decreto-legge peggiorato dal Senato, significa spazzare via una delle più squalificanti caratteristiche dell'università e significa porre in qualche modo le premesse per fare del ruolo docente un ruolo normale di lavoratori, con una carriera ben definita, con avanzamenti non dipendenti dalla benevolenza del proprio barone-padrone, magari uno di quei cialtroni... ». Prosegue poi: « ... e tentare di definire l'istituzione del ruolo unico di docente ricercatore ». Noi voteremo contro, per il semplice motivo che, ove davvero noi mantenessimo in maniera permanente la figura del docente distinta, diversa (e rischieremmo magari di definirla addirittura in antitesi con un ricercatore), noi altereremmo le funzioni che i docenti hanno in sede universitaria, in sede di completamento culturale, in tutti i settori dell'insegnamento. Se non vi è ricerca, se non vi è preoccupazione di progresso, di avvenire, di ampliamento, di approfondimento, noi veramente rischiamo di separare drasticamente la ricerca dall'insegnamento, evitando tra di essi una qualsiasi possibile contatto e giungendo a quella anarchia che forse è gradita a molti, ma che certamente non significa progredire verso la civiltà, né rispettare le esigenze della società in genere, e di quella italiana in particolare.

Ecco perché noi non possiamo condividere la unicità effettiva e totale delle funzioni dei docenti assieme all'abolizione della titolarità; ci opponiamo a questa confusione, anche perché, se dovessimo aggiungere correzioni alle correzioni, arriveremmo all'assurdo, se fosse approvato questo emendamento in sostituzione del primo comma dell'articolo 1, di dover mutare interamente il decreto che è impostato sulle due fasce (anche se qualche

emendamento parla di tre fasce, in effetti, il decreto è impostato su due fasce). Se dovessimo sostituire quest'emendamento al primo comma, arriveremmo all'alterazione del decreto e forse, fatalmente, a quello che voi gradireste non avvenisse – ma che dovrà avvenire – cioè al ritiro del decreto, perché il Governo verrebbe a riconoscere che esso è astruso in tutto, nella lingua, nella enucleazione, e che è anche contrario agli interessi del personale docente, perché pur se apparentemente il personale ne trae vantaggio si ha poi, in realtà, la confusione ed il contrasto tra una fascia e l'altra di docenti.

Sono questi i motivi del mio voto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Non faccio un formale richiamo al regolamento, signor Presidente, nel momento in cui ricordo la dizione dell'articolo 50, secondo la quale i deputati hanno sempre facoltà di parlare per una pura e succinta spiegazione del proprio voto per non più di dieci minuti. Quali siano, però, i modi per la spiegazione del proprio voto, e gli argomenti che essi intendono portare, è evidentemente rimesso dal regolamento al singolo parlamentare.

LUCCHESI. L'argomento è già delimitato, dal momento che si parla per spiegare i motivi del voto proprio o del gruppo di appartenenza.

PAZZAGLIA. Evidentemente, conviene lasciar parlare una persona perché completi il suo ragionamento, senza interrompere.

Circa il modo di esporre il proprio pensiero sull'emendamento in sede di votazione, e circa le ragioni che possono addursi per esprimersi in senso favorevole o contrario, è chiaro che tutto ciò è rimesso al parlamentare, al modo in cui egli preferisce intervenire, oppure a ragioni di carattere politico, o di merito, o di contenuto.

È sorta, poc'anzi, non dico una polemica, ma una discussione in ordine al contenuto che devono avere le dichiarazioni di voto. Ebbene, io intendo dare di questo emendamento una valutazione che non è uguale a quella che è stata data – molto bene – dai colleghi che mi hanno preceduto; intendo dare anche delle spiegazioni politiche, perché nella prima occasione in cui si vota un emendamento di una certa parte manifestiamo quale sarà il nostro indirizzo in ordine a tutti gli emendamenti, a cominciare da questo, che hanno una determinata provenienza.

Questo non può essere motivo di una discussione tra noi e la Presidenza; questo può essere motivo per una valutazione politica del nostro atteggiamento da parte dell'Assemblea. Non tutti gli emendamenti sono volti a modificare il testo del decreto in termini favorevoli; ce ne sono alcuni che, secondo noi, costituiscono un peggioramento di quel decreto, che già noi giudichiamo negativamente.

Abbiamo anche fatto nostro un determinato emendamento per poter spiegare che cosa è avvenuto; basta leggere il *Corriere della Sera* di ieri: l'accordo tra il Governo ed il partito dell'onorevole Luciana Castellina e dell'onorevole Magri. Il *Corriere della Sera* ha detto proprio questo, che è cambiato tutto perché...

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono stati accolti i loro emendamenti come sono stati accolti i vostri. Lo sa benissimo, onorevole Pazzaglia!

PAZZAGLIA. No, mi scusi, l'orientamento politico non si dà soltanto compiendo degli atti, ma anche facendo apparire che le cose stanno in un modo anziché in un altro, onorevole sottosegretario. Queste sono anche le ragioni che portano all'assunzione di certi atteggiamenti politici, alla modificazione di una rotta che si era seguita fino a quel momento...

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Abbiamo accolto tutti i vostri emendamenti!

PAZZAGLIA... e anche alla scelta di un metodo di battaglia, che può essere seguito dalla nostra parte senza che qui ci si scandalizzi, per il semplicissimo fatto che, oltretutto, è una scelta politica che deriva dall'aver voluto la « seduta-fiume », e dall'aver voluto legiferare perfino in questa materia attraverso un decreto-legge.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, anche se ella non ha fatto un formale richiamo al regolamento, lei ha citato il regolamento. Io potrei però richiamarle il terzo comma dell'articolo 39: « Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, seguiti a discostarsene ».

Come vede, tutte e due le posizioni vanno equilibrate. Questa è un'altra parte del regolamento.

Dobbiamo adesso procedere alla votazione dell'emendamento Gorla Massimo 1. 39, per il quale è stato chiesto lo scrutinio segreto. Faccio presente che ragioni di correttezza imporrebbero a quanti hanno motivato il proprio voto, favorevole o contrario, di partecipare alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta mediante procedimento elettronico sull'emendamento Gorla Massimo 1. 39, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	332
Maggioranza	167
Voti favorevoli	13
Voti contrari	319

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 1. 24.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è da meravigliarsi del fatto che su questo articolo vi sia una pioggia di emendamenti che, non essendo simili tra loro, meritano un momento di riflessione.

Se l'emendamento soppressivo dell'onorevole Mellini dovesse essere approvato l'articolo 1 del decreto suonerebbe così: « Il ruolo del personale docente universitario è articolato in due fasce... ». L'onorevole Mellini, chiede la soppressione della prima frase nel quadro della unicità della funzione docente.

Le motivazioni che spiegano il voto contrario del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale a questo emendamento possono riassumersi rapidamente; posto che venga conservata la istituzione delle due fasce esse, come abbiamo già sentito nella illustrazione dell'emendamento precedente, non sono soltanto un nome diverso perché la sostanza è la diversificazione dei ruoli; ci sono diversità notevoli tra l'uno e l'altro, se non altro perché il primo si trova in una posizione di forza e, quindi, può avere possibilità di ricatto verso il secondo che è il ruolo dell'associato. Diversità di carattere economico e non solo queste: infatti, basti considerare l'alta dirigenza per i professori ordinari, che non viene considerata, invece, per gli altri; quindi, la diversità esiste ed è netta: chiamiamole fasce, ma nella sostanza esiste una diversità di ruoli.

Onorevoli Mellini, di fronte ad una situazione tanto sperequata e ad una divisione netta che accentuerà e perpetuerà i dissidi esistenti tra le due categorie, se andiamo a sopprimere la prima frase che vuol ricondurre all'unità, o meglio, alla unicità, sul piano della funzione, noi finiremmo con l'aggravare la condizione della

seconda fascia, cioè quella degli associati; in altri termini, si tratta di una minima, ma pur necessaria garanzia e difesa della suddetta fascia, il mantenere il quadro della unicità della funzione.

Io ritengo che l'onorevole Mellini, rimeditando su questo emendamento, potrebbe convenire con queste mie osservazioni sulle quali, mi sia consentito dirlo, dovrebbero concordare anche i colleghi degli altri gruppi politici perché è evidente la non opportunità di diversificare gli appartenenti all'una o all'altra fascia.

Noi riteniamo che debba essere mantenuta la formula del testo del decreto sul quale, e desidero ripeterlo per chiarire quella che potrebbe sembrare una nostra contraddizione, non siamo d'accordo, ma, naturalmente, ancor meno lo siamo quando si tenta di peggiorarlo come, per l'articolo in questione, sta accadendo con l'emendamento dell'onorevole Mellini.

Per le motivazioni su esposte dichiaro, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, voto contrario all'emendamento 1. 24.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Abbiamo proposto l'emendamento soppressivo dell'espressione « nel quadro della unicità della funzione docente » perché siamo profondamente convinti che, quando si vogliono fare delle scelte politiche e legislative, occorra usare chiarezza di espressioni e perseguire le modificazioni dell'ordinamento giuridico senza ricorrere a funambolismi verbali.

Siamo convinti che le scelte politiche in ordine al problema del docente unico nelle università siano state eluse e abbiano dato luogo con questo provvedimento a delle mostruosità giuridiche, attraverso la creazione di un ruolo formalmente unico, sostanzialmente di due distinti ruoli. C'è addirittura un punto del provvedimento in cui poi, per un *lapsus* non so se froidiano, si ritorna a parlare del ruolo dei professori associati. Questa è la realtà di questo provvedimento!

Riteniamo quindi che iniziare un articolo ed un testo legislativo con una affermazione come quella « nel quadro della unicità della funzione docente » significhi semplicemente voler fare le leggi attraverso le immagini. Ora, le leggi non sono mai dei capolavori letterari, anzi in genere sono tutt'altra cosa, ma è certo che debbono essere chiare nelle loro espressioni; devono essere espressioni della volontà del legislatore.

« Nel quadro » non esprime nessuna volontà. Il quadro o c'è, perché risulta dalle disposizioni della legge e allora si ricava, o non c'è. Non può essere affermato astrattamente dal legislatore. Pretendere di ottenere qualcosa affermando astrattamente che esiste un quadro di una unicità che poi è smentita dalle proposizioni sostanzialmente legislative che seguono, significa voler fare quella che si chiama « aria fritta ».

Poiché riteniamo che su di un problema grave ed angoscioso ciò non sia consentito a nessuno, abbiamo proposto la soppressione di questa espressione. Poi si vedrà se il quadro c'è o meno; deve risultare da quello che segue e diremo poi quello che, a nostro avviso, ci sembra risultare da quello che segue.

Questa è una delle tante espressioni dell'equivoco di questo decreto. Un equivoco che stranipa da tutte le parti, dai dati formali, dal modo come viene adottato e in cui viene portato avanti, dagli alibi che si trovano; ultimo quello di rimproverare a chi lo combatte delle alleanze che non ci sono e che sono determinate poi da un comportamento veramente irresponsabile che ha consentito a tutti di fare proprie scelte. E bene fa chi poi, potendone approfittare, lo fa.

In questo modo, si elude il problema, come è nella coerenza di un provvedimento che inizia con una espressione astratta, elusiva e quindi indegna di figurare nelle leggi di uno Stato. Di qui il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO. L'articolo 1, al primo comma recita: « Nel quadro della unicità della funzione docente, il ruolo del personale docente universitario è articolato in due fasce ». La proposta dell'onorevole Mellini è quella di sopprimere le parole « nel quadro della unicità della funzione docente ».

L'onorevole Mellini non si nasconde l'importanza e la gravità, dal nostro punto di vista, di questo emendamento. Egli giustamente ha definito l'emendamento proposto rispondente ad una scelta politica, anzi ha aggiunto che si tratta di corrispondere coerentemente ad una scelta legislativa. È tutta qui la pericolosità dell'emendamento, in quanto mira, dal nostro punto di vista (ed ecco la contrapposizione delle posizioni fra il nostro gruppo e quello radicale), ad una involuzione di carattere legislativo e non invece ad uno sviluppo della situazione stagnante ed arretrata di baronia, che è stata più volte denunciata. L'onorevole Mellini, infatti, non ha ritenuto opportuno dirci quale possa essere il quadro sostitutivo della unicità della funzione docente.

Ancora una volta registriamo il vuoto, l'incertezza assoluta, la tipica fumosità di queste posizioni che preludono poi alla costituzione dei cosiddetti dipartimenti, alla abolizione delle facoltà e quindi alla dequalificazione del corpo docente. Tutto ciò comporta quella situazione di equivoco che l'onorevole Mellini ha denunciato essere la sostanza e la base del decreto – chiamiamolo così – Pedini. Ma noi riteniamo che l'equivoco sia ancora contenuto in questo emendamento, a meno che l'onorevole Mellini non proponga una serie di emendamenti organici che sostituisca quella unicità della funzione docente con altre formule, altre soluzioni che qui invece non vediamo. Noi riteniamo questo emendamento equivoco, rispondente ad una logica negativa che non possiamo condividere, anche perché, sia pure in minima parte difende la seconda fascia degli associati, anche se, così mi è sembrato di capire, lo stesso onorevole Mellini l'ha contestata.

Ci consenta, onorevole Presidente, di voler sottolineare la straordinarietà di questa votazione nel senso che se questo emendamento fosse approvato, travolgerebbe non solo il significato del decreto (il che non farebbe alcun danno: perché il decreto è da noi combattuto per i suoi contenuti iniqui e per i pericoli che semina lungo la sua strada), ma anche perché l'accettazione di qualche emendamento peggiorativo finirebbe per trascinare su una strada senza ritorno l'intero sistema scolastico, sempre ammesso che vi sia una strada senza ritorno. Tuttavia noi siamo già sulla cattiva strada e speriamo di non doverla percorrere ancora.

Questi sono i motivi del nostro voto contrario, con l'augurio che l'onorevole Mellini in una prossima occasione voglia fornire maggiori lumi su una proposta che a noi appare quanto meno incerta e rispondente ad una logica che forse noi non riusciamo a comprendere esattamente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, devo onestamente dichiarare che l'impostazione iniziale dell'onorevole Mellini allorché sabato scorso ha illustrato l'emendamento, mi trovava consenziente, tanto che ero orientato a votare a favore perché egli non ne faceva una questione di principio, né una questione politica, ma poneva una questione lessicale. E non aveva tutti i torti nel denunciare la stranezza di una legge che, all'articolo 1, incomincia con l'individuare un quadro che non è definito, che non è stabilito, che è ancora da discutere, che, soprattutto, verrà affrontato, sì e no, nella riforma universitaria. Richiamava l'onorevole Mellini all'attenzione del Presidente il fatto che: « l'uso di un certo tipo di linguaggio legislativo non è questione di poco conto, o soltanto formale e, quindi, bisogna riconquistare un tipo di linguaggio legislativo in cui le proposizioni si articolino in modo da sta-

bilire immediatamente il soggetto che deve comportarsi in un determinato modo: evitando così di inserire nelle norme di legge quelle proposizioni che, viceversa, siano delle semplici enunciazioni di principio, delle affermazioni di dati di fatto e, soprattutto, delle affermazioni di dati di fatto del tutto astratti ». Si chiedeva: « il ruolo è unico, o non è unico ? Le disposizioni che seguono comportano che il ruolo sia da considerarsi unico o meno? ». Si chiedeva, poi, se questa espressione doveva comportare un mutamento nell'ordinamento giuridico, o era una pura affermazione di principio.

A questo punto, io avrei aderito perché sono anche io convinto della necessità di essere chiari. Senonché, ho sentito che la finalità che è stata alla base di questo emendamento, in realtà, è politica. Si vuole arrivare, infatti, anche con altri emendamenti, alla correzione del sistema delle fasce di docenti. Scelgo, così, il male minore, di non accettare la soppressione e di attendere gli ulteriori emendamenti, per vedere se il Governo, la Commissione, il Senato, vorranno difendere la seconda fascia di docenti. Ecco perché voterò contro questo emendamento e sarò vigile nel percepire l'orientamento del Governo e della Commissione, per vedere se le preoccupazioni dell'onorevole Mellini trovano giustificazione e contenuto. Allora anch'io prenderò posizione perché non ci siano ulteriori equivoci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mellini 1. 24, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gorla Massimo 1. 40.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Con questo emendamento si chiede di sostituire le parole « il ruolo del personale docente universitario è articolato in due fasce » con le parole « il ruolo del personale docente universitario ricercatore è articolato in due fasce ». Naturalmente si collega all'altro emendamento con il quale si chiedeva la istituzione di un ruolo nell'ambito della unicità della funzione del personale docente ricercatore.

Noi respingiamo anche questo emendamento, come abbiamo respinto il precedente, perché non possiamo accettare la distinzione tra scienza e ricerca. Non ci sembra possibile insistere in una distinzione che crea una figura anomala di scienziato che non ricerca e che si troverebbe, quindi, in una posizione subordinata rispetto allo scienziato che ricerca.

Non voglio ripetere le argomentazioni che ho svolto per respingere l'emendamento precedente. Siccome riteniamo che docenza e ricerca coesistano e che debbano essere la stessa cosa, naturalmente questo emendamento, che insiste sulla istituzione di questo ruolo particolarissimo, che poi finirebbe per diventare veramente, nell'ambito di una fascia, addirittura una terza fascia, di cui parleremo poi, quando ci occuperemo di emendamenti che chiedono novità di questo genere, creerebbe una grave preoccupazione, soprattutto di fronte alla miriade di configurazioni dei docenti universitari. Credo infatti che l'Italia sia l'unico paese al mondo in cui del docente universitario si hanno tante configurazioni, e questo sicuramente è dovuto all'incapacità, all'imprevidenza, alla superficialità di una classe dirigente che ha sentito il bisogno, di volta in volta, di favorire dei privilegi dentro l'università. Siccome il giorno in cui arrivano i baroni si ha bisogno di dedicarsi di più al tempo esterno all'università, si dà accesso a figure nuove di docenti, agli incaricati, agli associati, agli aggiunti, agli assistenti e così via. In questa fase, in questa miriade di configurazioni, ci sembra veramente che tentare di complicare cose che sono già tanto complicate sia poco opportuno.

Per questo motivo esprimo il voto contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, anche io parlo per esprimere il voto contrario allo emendamento 1. 40, ma per motivi che – mi consenta il collega Franchi – sono più di merito e, direi, più contenutistici di quanto egli abbia avuto modo e occasione di esprimere nel suo breve intervento con cui mi ha preceduto.

Anche se, ovviamente, in una discussione come questa (mi riferisco soprattutto agli interventi dei colleghi Gorla, Pinto, e in una prima fase anche dell'onorevole Castellina), molti degli emendamenti obbedivano alla logica di crearsi lo spazio temporale per approfondire il dibattito in termini di ostruzionismo, non sempre gli emendamenti hanno soltanto ubbidito a questa logica: ve ne sono, infatti, alcuni che contengono vere e proprie enunciazioni di principio, così come alcuni degli interventi che ho avuto modo di ascoltare in questi giorni avevano dei loro contenuti, un loro spessore culturale ed obbedivano anch'essi all'obiettivo di costruire un ben preciso tipo di università. Voglio dire, con questo, che esiste un progetto definito dietro questo « torrente » di emendamenti e dietro questo fiume di interventi al quale adesso, anche noi, « stiamo dando la stura ».

Le parole, quindi, hanno tutte un loro significato, e al di là della esegesi che ciascuno può mettere in quelle che dice – ed in questo il collega Santagati si è dimostrato un maestro – ci sono parole che contano, che pesano che restano e che contengono dei concetti specifici. Credo che sia possibile verificare ciò nell'intervento lungo e complesso svolto dal collega Pinto: « Parlare di docente universitario ricercatore – diceva Pinto – significa puntare al ruolo di docente che sappia intrecciare il suo lavoro di insegnante con quello di ricercatore, senza impossibili divisioni di attività. Porre esplicitamente tra i compiti del docente quello della ricerca – ecco lo scopo dell'emendamento – significa anche provvedere, di fatto, ad una precisa regolamentazione, dal punto di vista della definizione dell'orario di lavoro, che deve essere, a mio avviso, quello di un normale lavoratore.

Senza, quindi, parlare tanto di tempo pieno, bisogna vedere che cosa significa, cosa deve significare il tempo pieno; bisogna vedere come possa essere quantificata l'attività di un docente ».

Questa è la sostanza, il contenuto dell'intervento del collega Pinto che segue la logica propria dei proponenti dell'emendamento di cui stiamo discutendo in sede di dichiarazione di voto: è una logica, però, estremamente significativa e piena di contenuti.

Noi siamo contrari alla dizione del primo comma dell'articolo 1 perché non si può sostenere che la funzione docente è unica quando poi la si sdoppia, la si articola per arrivare ad una presunta eguaglianza nell'ambito della quale qualcuno è più eguale degli altri; forse sarebbe stato meglio adeporare il termine: « unitario », anziché « unico » dal momento che nella unitarietà possono essere contenute categorie ed articolazioni diverse, mentre nell'ambito della unicità lo spazio è estremamente ridotto.

Ritornando brevemente al tema, desidero innanzi tutto dire che il ruolo del personale docente universitario « ricercatore » costituisce la componente essenziale di un principio – non vorrei esagerare per spirito di polemica – di natura operaistica che si vuole introdurre nell'ordinamento universitario.

Se si leggono, infatti, gli interventi svolti in questi giorni, è possibile rilevare questa equiparazione aprioristica, estremamente polemica, tra i docenti e i baroni, e tra i baroni e le strutture di classe della società e dello Stato e, ancora, tra i baroni e gli interessi economici egemoni in un certo tipo di società; e la soluzione prospettata mira – lo ripeto – ad affermare questo genere di contenuti. Dobbiamo quantificare il lavoro, non il concetto del tempo pieno! Vogliamo forse introdurre nelle università la prassi del cartellino da timbrare? Noi non crediamo che sia possibile, né giusto adottare un termine quantitativo per misurare, o peggio ancora, per valutare ca-

tegorie di prestazioni intellettuali estremamente qualificate, le quali, per loro natura, devono sfuggire a questo tipo di analisi.

Vero è – e da questo punto di vista condivido le critiche e le censure fatte anche dal collega Pinto – che molti docenti universitari, adducendo la scusa che il loro tempo non è misurabile e che le loro prestazioni non possono essere quantificate dalla banalità del cartellino di lavoro, né dalla misura specifica dell'impegno orario che essi prestano, sfuggono per la « tangente » e si recano nelle aule soltanto per poche ore la settimana. Questo è, però – e si badi bene – un fenomeno di costume, di degradazione dei costumi, di uno stile di vita; perché una volta, quando non esistevano gli orari a quel livello, un docente si sarebbe vergognato di non compiere, pieno e per intero, il proprio dovere. Infatti, egli sentiva di assolvere ad un ruolo, di svolgere una funzione. Non si vergognava, come detto in altre occasioni, di definire il proprio compito come una missione che egli svolgeva. Ma tutto questo non esiste più, nella generale degradazione dei ruoli, delle funzioni e nella commistione delle componenti sociali. Allora, acquista logica e corposità la proposta di intrecciare il ruolo del docente con quello del ricercatore. Noi potevamo anche essere d'accordo su questo concetto, in quanto la docenza universitaria è, per sua natura, direi, essenzialmente « ricerca », cioè tentativo di acquisizione al sapere di basi nuove (e, non potrebbe essere diversamente), connesse necessariamente ed inevitabilmente al ritmo di sviluppo tecnologico e all'allargamento delle frontiere del sapere scientifico della società. Ma non è questo il concetto, il concetto, viceversa, è quello che Pinto ha precisato: una specifica regolamentazione dal punto di vista dell'orario di lavoro, ecco dove si arriva! Tutto ritorna nell'alveo del più rozzo, se mi si consente, classismo. Questa è l'interpretazione che si vuole adattare e calare su misura nei confronti di categorie, di prestazioni e di *status* professionali. Quindi non solo siamo contrari a questo emendamento, ma intendiamo far restare agli atti che, a nostro giudizio, si tratta di un emendamento estremamente pericoloso per i suoi contenuti e il suo spessore. Infatti non esitiamo a riconoscere a questo emendamento dignità di spessore e di contenuti, ma è proprio su questi che mettiamo in guardia l'assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli onorevoli Franchi e Rauti che mi hanno preceduto nell'intervento, hanno, sostanzialmente, esposto le ragioni che ci impongono di votare contro questo emendamento. Mentre prima ho esposto alcune riserve sulla scarsa chiarezza dell'emendamento Mellini 1. 24, in questo caso, io penso che tutto sia chiarissimo. Questo emendamento risponde ad una logica, dirò di più, ad un disegno politico, in quanto, se noi accettassimo la sostituzione al primo comma della dizione: « il ruolo del personale docente universitario è articolato in due fasce » con le parole: « il ruolo del personale docente universitario ricercatore è articolato in due fasce », apparentemente può ritenersi da parte di un frettoloso lettore che si tratti della identica cosa. Viceversa, la differenza è sostanziale. Non si tratta di un puro fatto lessicale. È ovvio che tutti i docenti siano ricercatori; infatti tutti ricercano nel campo della filosofia, della letteratura, della storia, delle scienze in genere, in altre parole in tutte le discipline, siano esse scientifiche o umanistiche. Questo è lo spirito della ricerca, della cultura e anche dello insegnamento, specie quando esso si sviluppa a livello accademico, a livello universitario. Ma questa impostazione che scaturisce dall'emendamento al nostro esame, è un'impostazione che corrisponde ad un indirizzo, se così posso definirlo con un vocabolo che non mi piace, di « lavorismo », o, meglio ancora, che corrisponde ad una interpretazione meramente classista di tutta la scuola, dell'insegnamento in particolare che poi è il cardine fondamen-

tale della scuola e dell'università. Non possiamo accettare una interpretazione classista che, addirittura, arriva a determinare l'orario di lavoro, secondo le intenzioni del proponente.

Ed ecco allora spiegarsi la sintonia fra un emendamento di questa natura ed altri emendamenti, che non sono della stessa parte del proponente, e di cui è qualificante un emendamento del gruppo socialista concernente la questione del tempo pieno. Il tempo pieno ha una ragion d'essere se viene collegato alle intenzioni manifestate dal proponente in questo emendamento, cioè alle intenzioni di stabilire addirittura l'orario di lavoro, i comportamenti, la regolamentazione di questo tipo di orario di lavoro. Dunque, vi è una convergenza non occasionale, ma di contenuto, di indirizzi tra le posizioni tipiche, classiche della parte politica che ha avanzato questo emendamento ed un'altra componente – almeno una, l'altra non si è pronunciata con emendamenti di questo tipo, ma sembra convergere ugualmente – cioè la parte socialista che, volendo il tempo pieno (l'onorevole Labriola, che è presente, potrebbe anche darmene cortesemente atto), propone una soluzione di questo genere e la propone su una posizione indubbiamente classista, indubbiamente di riduzione del ruolo dei docenti ad un ruolo di lavoratori. Nobile figura quella dei lavoratori, per carità! Ma non è possibile ritenere che certe espressioni della scienza e della cultura si possano incasellare, massificare, livellare nelle forme e nei modi che sono tipici di un massimalismo che il partito socialista ancora porta con sé, e che costituisce proprio la palla al piede del partito socialista da trent'anni a questa parte. Si dovrebbero un po' svecchiare certe teorie; si dovrebbe cercare di guardare un po' alla realtà economica, alla realtà sociale, allo sviluppo della cultura secondo indirizzi nuovi, e non secondo gli schemi che sono tipici della barba di Marx, che i socialisti fingono di tagliare riproponendo tuttavia, al dunque, le stesse tesi, le stesse soluzioni, che sono di natura strettamente classista (*Commenti del deputato Morazzoni*).

PRESIDENTE. Lasciate concludere lo onorevole Servello!

SERVELLO. Probabilmente l'onorevole Morazzoni stava esprimendo la sua gioia per la vittoria del Milan. Io non sono dello stesso avviso, e sono piuttosto triste. La mia squadra non ha perso, ma ha ottenuto un pareggio che poteva essere evitato.

Ora ho perduto il filo del ragionamento, che comunque avevo già espresso in maniera abbastanza compiuta, suscitando anche il sorriso dell'onorevole Aniasi, che probabilmente non condivide le mie affermazioni circa la rasatura formale della barba di Marx. Ciò nonostante, ritengo di dover dire e di dover ancora una volta sottolineare che certe posizioni di carattere pesantemente classista non possono trovare collocazione in una società moderna dove il merito e la selezione devono avere il loro posto: senza naturalmente la costituzione di baronie, di forme di parassitismo, che sono incompatibili con il principio di giustizia, con il principio di equità che deve essere a presidio e a base della nostra legislazione e del diritto anche e soprattutto nel campo della scuola (dove la formazione delle nuove generazioni deve partire da posizioni chiare, da posizioni responsabili, ma soprattutto da posizioni avvedute e lungimiranti dal punto di vista della formazione culturale).

PRESIDENTE. Avverto che da parte del gruppo del MSI-destra nazionale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Gorla Massimo 1. 40.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorla Massimo 1. 40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli . .	14
Voti contrari . . .	332

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione degli identici emendamenti Trabucchi 1. 11 e Gorla Massimo 1. 41.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Questi emendamenti rappresentano la novità del complesso degli emendamenti sulle cosiddette fasce, ed è interessante notare come persista la tendenza a complicare le cose anziché a semplificarle. Intanto io mi auguro.... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Se chi esce lo facesse in silenzio, l'onorevole Franchi potrebbe parlare.

FRANCHI. Grazie, signor Presidente.

Mi auguro, dicevo, che si possa, prima della fine della serie di questi emendamenti, rimeditare anche sulla parola « fasce », che è veramente impropria e rende così male anche l'idea, pur avendo perfettamente capito che fasce sta in sostituzione di ruolo. Più avanti vedremo il tentativo di parlare di categoria anziché di fascia, ed esprimereremo allora il nostro pensiero. Comunque è certamente meglio parlare di categoria piuttosto che di fasce. Il discorso della fascia è già complicato con le fasce che si cerca di mantenere unite nell'ambito del criterio fondamentale dell'unicità della funzione del docente. Innestando la terza fascia, noi dovremmo vedere tre fasce, quindi tre notevoli diversificazioni, quindi sostanzialmente addirittura tre ruoli, che rispondono all'unicità della funzione. È logico che più si aumenta il numero delle fasce e più si estende la classificazione, più diventa difficile contenere il tutto nel discorso della unicità. Noi quindi siamo contrari ad introdurre una terza fascia, ed abbiamo sostenuto l'opportunità di non togliere, data la presenza delle due fasce, l'espressione del quadro dell'unicità delle funzioni. Non si tratta di una questione formale, né di un rilievo, che pure è sostanziale; ma si tratta di eliminare conseguenze che sarebbero veramente gravi.

La prima conseguenza riguarda la dotazione organica: noi sappiamo che il provvedimento prevede un organico di professori ordinari e un organico di professori associati di 15 mila unità. Ora dovremmo vedere se la terza fascia rientra o meno nell'ambito delle 30 mila unità previste come dotazione organica. Evidentemente no. La prima grave conseguenza di introdurre una terza fascia sarebbe quella dell'enorme dilatazione degli organici, già notevoli con le attuali 30 mila unità. Se poi calcoliamo che l'ideale di un docente sono 50 studenti, dove si va a finire con 30 mila professori tra ordinari ed associati ? Ma se la distinzione stride – l'abbiamo visto, e non lo ripeto – anche dal punto di vista economico oltre che da quello della subordinazione morale – che soprattutto in questo campo culturale è addirittura insopportabile – figuriamoci se vicino agli ordinari, vicino agli associati, introduciamo la fascia degli aggiunti. Perché la terza fascia per ora non è chiaro cosa dovrebbe contenere, ma leggendo poi altri emendamenti si vede che dovrebbe trattarsi della fascia degli aggiunti, i quali verrebbero pertanto a formare un'altra subcategoria rispetto a quella primaria degli ordinari.

Pertanto la prima conseguenza, ripeto che ci sembra di notevole entità dal punto di vista della paventata introduzione di una terza fascia, è quella di una dilata-

zione degli organici che non può essere assolutamente accettata.

La seconda conseguenza riguarda il meccanismo dell'accesso: l'accesso dell'aggiunto come dovrebbe avvenire ? Attraverso il meccanismo del concorso, come per l'associato, come per l'ordinario ? Noi dovremmo pertanto aggiungere nuovo peso a quella già pesantissima ed elefantiaca macchina dei concorsi che, come abbiamo visto nel corso della discussione sulle linee generali e della discussione globale degli emendamenti, finirebbe veramente con il paralizzare per sette-otto anni la vita delle nostre università, a meno di non considerare scontata la paralisi proprio per non realizzare nessuna riforma; ma certo che anche questa grossa conseguenza sarebbe oltremodo negativa, e ci condurrebbe ad una paralisi ancora più profonda della didattica. Tutto ciò ci convince quindi ad escludere tassativamente l'opportunità dell'introduzione di una terza fascia.

Ma c'è una terza e, a mio avviso, altrettanto importante e concreta conseguenza negativa che potrebbe derivare dall'introduzione della fascia: un'altra forma di accesso, questa volta non al titolo, ma ai fondi per la ricerca. Questo discorso non è prematuro farlo ora, proprio perché ora lo innestiamo come conseguenza dell'introduzione della terza fascia. Anche se più avanti diremo, nella formulazione della legge, che c'è uguaglianza di diritto tra la prima e la seconda, cioè tra gli ordinari e gli associati, sappiamo benissimo che il diritto di accesso ai fondi per la ricerca è preminente, anzi direi esclusivo, per gli ordinari, mentre gli associati sono in posizione fortemente subordinata. Figuriamoci che tipo di accesso potrebbe derivare dall'aggiunta di una terza fascia, che fosse appunto degli aggiunti (e perdonatemi il bisticcio di parole).

Si mantenga, quindi, la distinzione delle due fasce nettamente qualificate, anche se, ripeto, mi auguro che l'onorevole ministro voglia cortesemente sostituire questa parola « fascia » con un'altra che renda meglio l'idea. Proposte in tal senso arrivano non da noi: vediamo, più avanti, emendamenti proposti dai colleghi che suggeriscono di chiamarle non « fasce », ma « categorie ». Noi ce lo auguriamo. Si mantenga dunque una netta e qualificata suddivisione delle due categorie: per carità, non andiamo a complicare le cose !

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non mi dirà che « categoria » è più bello di « fascia » !

FRANCHI. Certo, è più bello ! Lei dice che è la stessa cosa ? Onorevole ministro, io non glielo posso dire; se permette gliel'o dico dopo, altrimenti il Presidente mi dice che ho illustrato il prossimo emendamento. Sarà quindi meglio che lo diciamo dopo. Comunque, per carità, mi va bene « fascia », e fascia sia, tanto resta tutto così come è scritto.

Ecco i motivi, credo veramente concreti, per i quali (ho concluso, signor Presidente) esprimo il nostro voto contrario a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Giustamente, signor Presidente, ella ha collegato i due emendamenti, perché l'impostazione del passaggio da due a tre fasce è identica, almeno come formulazione, ed anche per l'individuazione di quei cosiddetti « docenti aggiunti » che costituirebbero la terza fascia.

Non è, per la verità, identico il motivo di presentazione dei due emendamenti perché l'onorevole Trabucchi, in definitiva, lo ha proposto, sì, per tenere presenti i docenti aggiunti, ma non si è preoccupato degli ulteriori emendamenti che diventerebbero obbligatori ove questo fosse approvato.

Siamo d'accordo anche noi che la ricerca debba essere coordinata e svolta da chi ha capacità di farlo, a prescindere dal titolo accademico. Ma il titolo accademico deriva da ben altro *iter* degli studi. Non è quindi possibile, per amore della libertà di dare a tutti la facoltà di svolgere il compito di ricerca (se ne siano capaci),

sacrificare o livellare chi ha un titolo accademico, e che per lo meno, nel suo *iter* di studio, ha raggiunto quella preparazione di fondo (di « base », si direbbe oggi) che è utile proprio per fare il ricercatore, per creare una premessa di razionalità alla ricerca. Rischieremmo altrimenti di andare nel settore degli inventori che hanno, sì, per una certa macchina, per un certo ambiente, per una certa iniziativa, il bernoccolo inventivo, e quindi inventano, perfezionano, completano, facilitano, eccetera, cioè portano un contributo al progresso: ma altro è il docente che, invece, deve avere una base di studi per poter non soltanto dar luogo alla ricerca, ma poter preparare altri e dare i primi elementi di fondo e di studio agli allievi e agli studenti universitari che alla ricerca si vogliono dedicare.

Con questo emendamento si vuol mantenere quel concetto di diversificazione tra l'insegnamento, la didattica, e la ricerca, cioè si vogliono dividere le due funzioni senza riconoscerle come capacità nella stessa persona: ed è per tale motivo che troviamo l'affermazione secondo la quale le lezioni, le esercitazioni ed i rapporti con gli studenti devono essere tenuti da tutto il corpo docente e non scaricate (siamo d'accordo su questo, ma con l'emendamento non si risolve il problema), in quanto non produttive, dal punto di vista economico, sui docenti più deboli quali assistenti e vari precari.

Ora, i presentatori di questo e di altri emendamenti dei quali tratteremo, ritengono che attraverso una norma, una diversa classificazione, attraverso una diversa classificazione ed una indicazione di più categorie e, cioè da due a tre, si possa realizzare la eliminazione di quegli abusi e di quei soprusi che le baronie (così vengono definite) compiono in sede universitaria.

Ma si ritiene, forse, che la divisione in tre fasce anziché in due può correggere ciò che ormai è un costume, una mentalità ? Tutto ciò si può correggere solo attraverso una impostazione seria dell'ordinamento universitario, dell'insegnamento, della preparazione, della frequenza e dell'ammodernamento dei laboratori, nonché nel campo della ricerca scientifica e culturale: è questa la differenza sostanziale; il problema non si risolve con la creazione di una ulteriore fascia che rischierebbe, anzi, di provocare un effetto contrario al motivo per il quale è stato presentato l'emendamento. Infatti, con questa maggiore divisione, quella cioè di portare le fasce da due a tre, è facile che i superclassificati, i superdocenti trovino in essa dei vantaggi proprio per il fatto di avere una posizione già acquisita e dei privilegi che senz'altro intenderanno mantenere e difendere: l'effetto, quindi, finirebbe con l'essere contrario e mi meraviglio che lo onorevole Trabucchi non abbia previsto il pericolo che deriverebbe da questo ampliamento delle due fasce da elevare a tre che è quello, ripeto, di vedere aumentare e consolidare i privilegi che già attualmente esistono.

Per le ragioni su esposte dichiaro, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, il voto contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, intendo illustrare brevemente i motivi del nostro voto contrario agli emendamenti 1. 11 e 1. 41, riprendendo il concetto già avanzato dal collega, onorevole Baghino, sulla loro contraddizione sostanziale non solo con il testo del disegno di legge di conversione, ma con le stesse motivazioni che sono state avanzate.

In termini forse più chiari, qui mentre si denuncia che lo sdoppiamento in due fasce di questo ruolo, che dovrebbe essere addirittura unico, rappresenta un pericolo, perché la diversificazione tende fatalmente a riproporre una sorta di situazione inferiore anche nel secondo ruolo, si propone di creare una terza fascia.

Che cosa si denuncia ? Nella fascia superiore la ricreazione, la ufficializzazione

di una vera fascia di superdocenti, ai quali si affida la maggiore responsabilità di un certo andazzo di cose nelle nostre università. Con la seconda fascia abbiamo un docente uno e bino – è stato detto – intendendo che nella seconda fascia dei docenti vi è una sorta di categoria inferiore: come sarebbe evidenziato (e questo aspetto della critica è senz'altro giusto) dall'analisi di altri profili della normativa che segue.

Non è che si proponga di tornare alla unicità della funzione docente, ma anzi di costituire tre fasce anziché due. In questo noi vediamo una grave contraddizione L'attuale sistema – è stato già detto – concede abbondanti privilegi ai docenti ordinari, mentre mette su un piano del tutto subordinato gli altri. In questa situazione si propone la terza fascia. In questo vi è – ripeto – una contraddizione logica, in termini, proprio come impostazione di ragionamento.

Quando si affrontano questi problemi, sia pure nella fretta – comprendiamo che ci saremmo trovati tutti, dico tutti, nella stessa situazione ove si fosse scelta fin dall'inizio la strada di centinaia e centinaia di emendamenti soppressivi di questo tipo – bisogna anche saper trovare le argomentazioni necessarie e porsi, sia pure in linea ipotetica, il problema delle conseguenze che deriverebbero dalla approvazione di un emendamento come quello in oggetto.

Questo emendamento non verrà approvato, e lo contrasteremo anche noi con il nostro voto negativo: ma consideriamo per un attimo che esso venisse approvato. Quali problemi gravi si aprirebbero ? Tutto questo non è del tutto inutile perché in fondo stiamo discutendo o anticipando dei temi che dovremo affrontare poi finalmente quando si arriverà alla riforma universitaria: perché questo è un provvedimento « tampone » e di urgenza, tanto che si è ricorso al decreto-legge, in vista della riforma universitaria.

Come dovrebbero accedere questi aggiunti a questo terzo ruolo, che è subordinato in anticipo per ovvii motivi ? Probabilmente con dei concorsi. Alla parallisi che già questa soluzione, sia pure provvisoria e di urgenza o emergenza, fa prevedere – perché per molti anni nessun giovane potrà aspirare a diventare professore o insegnante nell'università – noi ne aggiungiamo un'altra, perché si tratterà di sistemare 10-15 mila persone con tutta una serie di concorsi, che trasformeranno per anni l'università in un luogo dove o si è esaminatori o esaminandi, o ci si appresta a gestire concorsi o ad affrontarli. Consideriamo la rischiosità e la pesantezza delle nostre procedure, il dato quantitativo assunto da questi fenomeni – una volta c'erano, e qui vi si è fatto riferimento, i mitici 3.000 docenti dell'università di altri tempi – e poniamoci di fronte all'ipotesi concreta di un concorso di 10-15.000 persone; pensiamo alle commissioni, a chi vi si deve preparare, eccetera. In pratica, il blocco completo dell'attività didattica dell'università per la creazione di una terza categoria indubbiamente inferiore e subordinata, che non avrebbe accesso – è stato giustamente osservato – ai fondi della ricerca scientifica.

Noi troviamo estremamente incoerente che, nel momento in cui si denunciano situazioni di predominio alle quali si dà una interpretazione meramente classista o esclusivamente clientelare, quindi non di carattere intellettuale, ma di carriere, di situazioni economiche, di rifiuto di certi compiti specifici (fino ad arrivare allo svolgimento di lezioni che si possono misurare nell'ambito delle tre ore settimanali), nel momento in cui – dicevo – avviene tutto questo e mentre le due categorie ripropongono, al di là della ipocrisia della unità della funzione docente, questo ruolo, uno subalterno ed il secondo subalterno al primo, si intenda introdurre una terza categoria di professori i quali sarebbero i « paria » della situazione e come tali accumulerebbero all'interno delle strutture universitarie ancora frustrazioni, senso di rivolta, di scoramento e di disperazione, tutti motivi alla base della crisi attuale delle nostre università che esplode anche in fatto di cronaca.

Questi sono i motivi per cui siamo assolutamente contrari all'emendamento.

PRESIDENTE. Avverto che da parte del gruppo del MSI-destra nazionale è pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti Gorla Massimo da 1. 41 a 1. 53, Trabucchi 1. 11, 1. 12, 1. 13 e 1. 14, Castellina Luciana 1. 4 e 1. 5, della Commissione 1. 133 e Costamagna 1. 19.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Trabucchi 1. 11 e Gorla Massimo 1. 41, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli . .	13
Voti contrari . . .	326

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 1. 25.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tripodi. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Questo emendamento 1. 25 va considerato come in subordine ai due precedenti perché, sostanzialmente, insiste nel mutamento del termine « fascia » con quello di « categoria ». Esso registra il fatto che, prevedibilmente, la Camera avrebbe respinto non soltanto il termine trasformativo della fascia, ma avrebbe respinto anche la considerazione numerica fatta dai presentatori, di trasformare il « due » in « tre ».

I motivi in base ai quali il Movimento sociale italiano-destra nazionale non ritiene di far lievitare il numero delle fasce da due a tre sono già stati abbondantemente ed esaurientemente illustrati dai miei colleghi. Con questo emendamento, però, non ci troviamo soltanto dinanzi alla preoccupazione quantitativa numerica, ma ci troviamo anche dinanzi ad un problema di nomenclatura: trasformare il termine « fascia » in quello di « categoria ».

Effettivamente, lo stesso onorevole ministro – nel corso di un suo intervento in aula – ha detto che questo termine lessicale di « fascia » non è molto bello e che può restare solo perché ormai nell'uso comune ci siamo abituati ad usarlo. Anche a me sembrerebbe più appropriato il termine di « categoria ». È una attribuzione terminologica indubbiamente più sicura, più certa, più rispondente al concetto che si vuole indicare.

Tuttavia, nel momento in cui avessimo trasformato il termine « fascia » in quello di « categoria », ci troveremmo di fronte al fatto che il termine « fascia » è già stato accolto in molti altri provvedimenti legislativi. Non vorrei andare errato, ma mi sembra che, nel testo della riforma della scuola media superiore, il termine « area » – che dice tutto e non dice niente, perché trasforma quello che per tradizione è il significato della parola area – sia stato sostituito con quello di « fascia ». Quindi, non chiariremmo granché attraverso questa sostituzione di termini: avremmo dovuto preoccuparci di questo quando abbiamo approvato gli altri provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento scolastico. Insistere perché in questo dissennato articolo 1 del decreto il termine « fascia » sia sostituito con quello di « categoria » mi sembra uno scrupolo per il quale non valga la pena di battersi.

Sono ben altri gli equivoci contenuti nella nostra produzione legislativa. È passato il tempo durante il quale un grande scrittore francese, Stendhal, affermava che usava studiare il francese sui codici napo-

leonici, tanto perfetti erano, anche sotto il profilo glottologico. Oggi siamo al punto, invece, che ci si deve arrampicare sugli specchi per cercare di interpretare, anche sotto il profilo lessicale, le leggi che il nostro Parlamento da alcuni decenni a questa parte sta sfornando.

Ecco perché noi, pur rispettando e preferendo in linea di massima il termine « categoria » al termine « fascia », restiamo su una posizione incerta chiedendoci se valga poi la pena, soltanto in questo provvedimento legislativo, ripeto, e non in tutti gli altri provvedimenti legislativi nei quali già si parla di fascia – come quelli cui or ora accennavo, riferentesi alla riforma della scuola media superiore – di trasformare il termine « fascia » in « categoria »; perché allora, poi, dovremmo estendere questo emendamento – e non vorremmo costringere il Parlamento a perdere tempo anche su questo – a tutti gli altri articoli, che sono tanti, nei quali si parla di fascia e non di categoria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso rivolgermi al Governo perché non lo vedo...

PRESIDENTE. È fuori posto.

SANTAGATI. Giusto, è fuori banco, non dicevo che fosse assente.

PRESIDENTE. Ha cambiato momentaneamente posto.

SANTAGATI. È brutto quando il Governo sta sottobanco, ma quando sta fuori banco non c'è niente di male (*Commenti*).

Una battuta ogni tanto non credo che guasti! (*Proteste all'estrema sinistra*). Non vi scandalizzate, devo parlare per dieci minuti, in ogni caso!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, c'è già stata una discussione prima, una presa d'atto e una dichiarazione di massima sul fatto che ci si deve attenere al tema degli emendamenti.

SANTAGATI. Io devo parlare per dieci minuti, comunque impieghi questo tempo.

PRESIDENTE. Non « comunque lo impieghi », onorevole Santagati, perché lei deve parlare dieci minuti per una dichiarazione di voto sull'emendamento Mellini 1. 25.

SANTAGATI. Potrei parlare anche mezz'ora...

PRESIDENTE. Lo sappiamo!

SANTAGATI. ...ma non si preoccupi, parlerò per dieci minuti, e parlerò sempre ed esclusivamente sul tema dell'emendamento. Ho sempre detto che non bisogna aver timore di questo!

Ritornando al concetto che testé ha esposto l'onorevole Tripodi, indubbiamente qui non si fa una disputa lessicale se sia preferibile il termine fascia o categoria (potrebbe trattarsi di una sfumatura), dato che questo decreto, come è stato già dimostrato e come emergerà sempre più nel corso del dibattito, è costellato di espressioni improprie, di frasi piuttosto censurabili dal punto di vista lessicale; ma una puntualizzazione non ci sta male. Questo è il punto di vista dal quale noi vediamo la questione; non è che ci mettiamo la fascia tricolore e ci battiamo a spada tratta perché prevalga l'una o l'altra tesi, ma alcune osservazioni, dicevo, non guastano.

L'espressione « fascia » non credo sia tanto pertinente al tema che stiamo trattando. In genere, si parla di fasce in materia fiscale, fasce di contribuenti, fasce di evasione, perché in quel caso è più appropriato il termine, volendo significare che ci si trova in presenza di una parte non quantificabile rispetto a un tutto che si può invece quantificare. Infatti si dice, ad esempio, che c'è una larga fascia di

evasione, che qualche volta coincide anche con il termine « area di evasione ». Cioè, c'è una parte rispetto a un tutto che, in una proporzione mutabile e variabile, può, in certo qual modo, consentire di identificare quella parte; cioè, si cerca di capire quanto sia e quale sia la fascia di evasione, quali siano le fasce dei contribuenti. E in questo senso credo che a nessuno verrebbe mai in mente di sostituire l'espressione « fascia » con l'espressione « categoria », perché non si intende passare dalla generalità alla specificità, cioè non si passa dal *genus* alla *species*, ma si resta nello stesso *genus* ed a seguito di questa generalizzazione, si cerca di identificare, quantificandola, la parte che interessa mettere in conto. Quindi, in quel caso, a nessuno verrebbe in mente di cambiare la dizione. Al contrario, in questo contesto ritengo che non sarebbe negativo, proprio perché stiamo discutendo di un settore molto definito, quale quello scolastico, usare il termine « categoria ».

Al di là di una equiparazione tra i due termini e di una enunciazione di contenuti filosofici – in questo contesto non esprimiamo un giudizio categorico, ma sempre approssimativo e, in un certo qual modo, ambivalente – ci troviamo in una posizione di autonomia in ordine ai significati da attribuire alle due espressioni.

Allora, pur essendo del tutto alieni da particolari simpatie per il primo o per il secondo termine, non escludiamo che, partendo da questa legge, il concetto di categoria possa essere di volta in volta generalizzato; sappiamo, però, che è difficile che ciò avvenga anche se si raggiungesse una maggiore organicità della legislazione scolastica. Il termine categoria dovrebbe, in questo caso, essere preso come parametro di un linguaggio più generalizzato e comprensivo adottato anche in altre leggi. Non ci nascondiamo – io insieme all'onorevole Tripodi che ha sottolineato questo argomento – il fatto che ormai in molti testi legislativi concernenti la scuola, la parola « fascia » ha fatto, in un certo qual modo, la sua strada. Non è facile, pertanto, oggi trovare una univocità di linguaggio, da ottenersi con l'adozione del termine « categoria ».

Un altro particolare credo meriti di non essere trascurato, e cioè che la locuzione « categoria » consente un migliore e, direi, più pertinente collegamento con il concetto di attività umana intesa in senso positivo, dal momento che sarebbe anche possibile far rilevare la sottile distinzione che intercorre tra la fascia che presuppone un qualsiasi tipo di attività non soltanto positiva, ma anche negativa. Quando, per esempio, si parla di evasione fiscale, quando si cerca di identificare l'area o fascia di evasione fiscale, ci si trova indubbiamente in presenza non di lavoratori operanti nel settore fiscale, ma di contribuenti che vogliono sottrarsi al fisco, e che evadono, cioè, i loro doveri tributari.

Il concetto di fascia, quindi, presenta una certa polivalenza che può – e lo ripeto – far pensare sia a qualcosa di positivo, sia a qualcosa di negativo sempre attinente all'attività umana e non soltanto a questa, ma anche a fenomeni naturali.

Sotto questo profilo, quindi, la dizione « categoria » ci sembra più aderente non soltanto ad una attività umana, ma, in modo particolare, ad una attività umana positiva, creativa; e, inoltre, il concetto di categoria si ricollega, in un certo qual modo, all'attività lavorativa. Quello dell'insegnante è, infatti, un lavoro, per cui quello, dal mio punto di vista, pur essendo « lavoratore del pensiero » dovrebbe essere considerato in modo tale da poter essere inquadrato in una categoria. Del resto, così avviene nel mondo del lavoro per tutte le categorie, senza offesa per le categorie professionali. Infatti, per un avvocato, si dice che appartiene alla categoria professionale degli avvocati. Si potrebbe continuare con questi esempi per qualsiasi altro tipo di attività che può andare dal lavoratore manuale al « lavoratore » del pensiero. Quindi mi sembra che, tutto sommato, sia meglio orientarsi verso la dizione « categoria » e non verso la dizione « fascia ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, ho proposto questo emendamento diretto a sostituire la parola: « due fasce » con le altre: « due categorie », perché ritengo che, nel linguaggio legislativo, la precisione non sia mai un lusso e non sia mai cosa sprecata. Che sia più esatto parlare di categoria, mi sembra evidente perché, rapportato alla determinazione delle posizioni dei professori nell'ambito del ruolo, usare la parola fascia significa fare uso di un termine diretto ad indicare un dato materiale, cioé di un termine che viene usato in modo traslato. Io credo che nelle leggi non si possono usare termini in senso traslato, ma bisogna usare i termini appropriati che sono creati per determinare le cose alle quali le leggi si riferiscono. Qui, noi dobbiamo usare un termine che indichi una posizione giuridica. Questa posizione giuridica può essere individuata con il termine « categoria », che è un termine astratto, diretto ad indicare cose astratte. Si parla di una fascia boscosa, perché si tratta di un dato materiale; si parla di una fascia geografica, di una fascia di spiaggia, ma, parlando di situazioni giuridiche, evidentemente tale termine viene usato in maniera astratta. Tuttavia, la questione non mi pare soltanto di ordine filologico. Probabilmente, non si è voluto usare il termine esatto perché esso evoca una contraddizione rispetto al ruolo unico. Una contraddizione, per altro, che non è creata dal fatto che si sia precisi parlando di due categorie. La realtà è che, a nostro avviso, si è voluto gabellare per ruolo unico quello che ruolo unico non è. Addirittura, si è scivolati su un termine che è stato appositamente usato e scelto nella forma inesatta di « fascia », invece di categoria, perché quest'ultima si sarebbe potuta confondere con quella di ruolo. Infatti, sarebbe stato troppo evidente che c'era l'inganno. Così si è cercato di coprire meglio l'inganno usando questo termine sia pure improprio. Ma, tornando al dato filologico, questo fatto dell'uso del termine fascia non mi piace perché, poi, bisogna pensare come finirà questa espressione nei termini usuali. Bisogna tener conto anche delle difficoltà che esisteranno nell'individuare i professori appartenenti a questa prima zona: diciamo così, a questa che voi chiamate la prima fascia. Qui si parla di fascia di professori ordinari ma, come vedremo successivamente, non si tratta di professori ordinari in senso proprio, come oggi si dice professori di ruolo ordinari, bensì si tratta anche di professori straordinari. Infatti esiste uno straordinariato nell'ambito di quella che è chiamata la prima fascia. Ne consegue che quando si vorrà dire professori di ruolo, dovremo dire professori di prima fascia e, per abbreviare, si dirà: primo fascista. Dato che penso che questa espressione non sia meritata da parte dei professori di ruolo, come non è nemmeno meritato il termine barone per tutti i professori di ruolo ordinari o straordinari, io ritengo che sia opportuno cambiare questo termine e non parlare di prima fascia, ma di prima categoria, di seconda categoria. Ne varrà una migliore chiarezza giuridica di linguaggio. Persino il ministro onorevole Pedini ha riconosciuto che è un termine brutto, anche se ha aggiunto che, però, non bisogna cadere nell'arcaico. A mio giudizio, non credo che la parola « categoria » sia diventata arcaica; viceversa, ritengo che non bisogna coprirsi dietro le impressioni dei termini. Se è possibile usare un termine preciso bisogna usarlo anche se, per un certo tempo, si è preferito dilettarsi nel parlare con termini imprecisi perché probabilmente questo ha fatto più comodo. Noi non vogliamo, appunto, che venga usata questa espressione, che è sostanzialmente, dal punto di vista politico, una espressione di comodo, per coprire quello che è l'inganno nei confronti di un certo ambiente di docenti. Quindi, proponiamo di usare i termini « prima categoria, « seconda categoria », modificando in questo senso il testo di questo comma del primo articolo del decreto-legge.

Chiedo, signor Presidente, che la votazione sul mio emendamento 1. 25 avvenga a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, ciò è già stato chiesto dall'onorevole Pazzaglia, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale. L'avverto, tuttavia, che lei non può fare queste richieste all'ultimo momento. La prego quindi di comunicare tempestivamente alla Presidenza le richieste di votazione a scrutinio segreto.

MELLINI. Chiedo allora che tutti gli emendamenti siano votati a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La invito a formulare per iscritto questa richiesta, onorevole Mellini.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Rinunzio a parlare, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 1. 25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	334
Votanti	328
Astenuti	6
Maggioranza	165
Voti favorevoli	14
Voti contrari	314

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 1. 26.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tripodi. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Questo emendamento 1. 26 coinvolge e caratterizza un po' l'intero decreto da convertire in legge. Il decreto infatti tende a recepire – è una antica parola magica che viene dai « moti » del 1968 – il docente unico. Intorno a questo termine di docente unico si è enormemente discusso e dibattuto sulla stampa, sui canali informativi del regime, anche in campo dottrinario e scientifico. Si è voluto sostenere con il termine di docente unico che bisogna democratizzare la scuola e l'università, che bisogna farla finita con determinate impostazioni gerarchiche del sapere, per cui al vertice c'era il maestro, da non chiamare più così, ma da chiamare « barone », dandosi una interpretazione dispregiativa ai suoi effettivi poteri universitari. Al di sotto del barone c'erano altri docenti ordinari, c'erano i liberi docenti, gli assistenti di ruolo, gli assistenti volontari, assistenti o liberi docenti ancora non di ruolo, da considerare come sussidiari del potere baronale della cattedra. Contro una siffatta istituzione della scuola, intesa in senso gerarchico, per democratizzarla, per livellarla, si è voluto che vi fosse invece il docente unico. Non è detto che una simile critica fosse del tutto sbagliata. Effettivamente nelle università italiane si erano create determinate incrostazioni di potere (nulla di differente, d'altra parte, da quanto sotto un profilo clientelare avveniva in tutte le altre strutture dello Stato dal dopoguerra in poi); quindi queste critiche non erano tutte errate, salvo le dovute esagerazioni perché, facendosi di ogni erba un fascio e chiamandoli tutti baroni, si dimenticava che in alcune discipline eccellevano i maggiori interpreti della cultura italiana, che onoravano non solo all'interno ma anche all'estero la nostra nazione. Ecco perché vi è qualche riserva da parte nostra.

Preoccupato di questo l'estensore del decreto, il ministro della pubblica istruzione, non ha voluto gettare completamente a mare tutte le discussioni sul docente unico, non farne niente e tornare coraggiosamente non nella democrazia ma della gerarchia del sapere nelle università italiane. Ha raggirato l'ostacolo, è andato al compromesso, così come di compromesso è intriso tutto questo decreto; invece di parlare di docente unico in questo decreto si è parlato di unicità della funzione docente.

Ecco il raggiro, ecco l'ambiguità nella quale continuiamo a dibatterci: non docente unico, ma unicità della funzione docente. A questa unicità della funzione docente si è però subito venuti meno istituendo due fasce, cioè il ruolo del personale docente universitario articolato però in due fasce. Comincia già a venir meno l'unicità della funzione docente, dal momento che queste due fasce non sono altro che due autentici ruoli. Si possono chiamare categorie o fasce, ma quando dividete in siffatta maniera il personale docente universitario articolarolo in due fasce che, ripeto, sono due ruoli, proprio in quel momento viene a cadere la funzione unica del docente, sia che lo vogliate chiamare filologicamente docente unico, sia che politicamente e compromissoriamente vogliate parlare della unicità della funzione docente.

Che cosa ci preoccupa ? Ci preoccupa soprattutto la posizione degli straordinari in una situazione del genere, cioè di coloro che devono frequentare l'università e debbono stare in cattedra per un periodo di tempo antecedente l'ordinariato. Ora questi straordinari, sia che appartengano ai professori ordinari, sia che debbano fare lo straordinariato per i professori associati, a quale fascia appartengono ? Ad una terza categoria, ad una quarta, ad una quinta o piuttosto dobbiamo specificare che appartengono ad una di quelle due fasce, e che esattamente devono appartenere alla prima fascia ? Quindi il comma, allorché parla di fare rientrare nella prima fascia, assieme ai professori ordinari, anche i professori straordinari, dice una cosa esatta; quantomeno si potrebbe, da parte di alcuni, non essere d'accordo, ma da parte di un'Assemblea parlamentare, la cui grande maggioranza ha sostenuto o l'unicità della funzione docente, o addirittura il docente unico, una proposta del genere non dovrebbe essere assolutamente respinta, perché o si crede nella gerarchia universitaria, o si vuole livellare l'università attorno al docente unico, e allora assieme all'ordinario, e nella medesima fascia, si deve includere anche lo straordinario.

Se questa legittima, giusta e fondatissima norma che noi sosteniamo – e che abbiamo sostenuto anche durante il dibattito – dev'essere legislativamente ubicata, localizzata, proprio come un emendamento al secondo comma dell'articolo 1, per noi andrebbe meglio. Tanto è vero che voteremo a favore di un emendamento del genere, senza però precluderci la possibilitàlità di riesaminare la vicenda, ove lo emendamento fosse respinto, allorché discuteremo il comma immediatamente successivo, il terzo, per il quale è stata avanzata una proposta di emendamento – che ci par di leggere come proposta dalla Commissione – che noi condividiamo. Bisogna ora decidere se, anziché insistere sul secondo comma e fermarci di fronte all'eventuale bocciatura dell'emendamento, noi non si possa eventualmente raggiungere lo stesso risultato con un emendamento da apportare al successivo articolo 3, che ci sembra accolto dal Governo e dalla Commissione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIOTTI

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Abbiamo proposto di aggiungere la parola « straordinari » alla parola « ordinari » in ordine ai professori di quella che voi volete si chiami prima fascia, perché ci eravamo accorti che nel decreto gli straordinari erano scomparsi. Abbiamo i professori di ruolo nell'ordi-

namento vigente, anzi non più vigente perché ormai c'è un decreto che è legge (anche se è sembrato in certi momenti che il ministro si sia dimenticato di aver messo in moto una legge che è attualmente vigente, almeno fino a che il decreto non decade), ed abbiamo voluto far rivivere questi soggetti, i professori straordinari, perché, dato che non si può più parlare di professori di ruolo, essendo di ruolo anche i professori associati, a questo punto bisogna dire che i professori straordinari non vengano declassati a professori associati, ma sono anch'essi professori appartenenti alla prima fascia. Con questo non abbiamo voluto, poi, affrontare il problema che è diverso, sì, ed è affrontato da quell'emendamento del Governo, quello cioè di stabilire che per i professori della prima fascia è obbligatorio lo straordinario. A questo punto, noi possiamo anche dire che siamo contrari, perché se è vero che il ruolo è unico, in realtà è assurdo stabilire una doppia permanenza nella condizione di straordinariato, creando tra l'altro delle conseguenze e delle incongruenze che possono essere strane e pericolose.

Ma questa norma vale anche agli effetti dell'individuazione delle conseguenze di carattere transitorio in ordine alla sorte di quelli che sono oggi – o lo erano fino all'emanazione del decreto – i professori di ruolo straordinari nell'università. Costoro non si sa che fine fanno; non si sa se i posti che essi attualmente ricoprono saranno messi a concorso, senza tenere conto del fatto che sono già occupati. Queste sono le conseguenze alle quali si arriva con la sciagurata formulazione di questo incredibile decreto del Capricorno. Riteniamo allora che occorra risolvere in maniera chiara questi problemi di ordine transitorio che si pongono e che sono gravi, perché gran parte di questo decreto è organizzato sul problema della copertura dei posti attualmente scoperti da parte dei professori di ruolo. Si dovrà dire chiaramente se per « professori di ruolo » si intendono soltanto quelli ordinari, e non quelli che oggi sono di ruolo, ma straordinari, perché non sorgano anche sul piano interpretativo delle conseguenze molto gravi.

Le conseguenze di ordine transitorio alle quali ho accennato non vengono risolte con l'emendamento del Governo che, tra l'altro, non si occupa minimamente di quelli che, secondo l'ordinamento vigente fino all'emanazione del decreto, erano considerati i professori di ruolo straordinari.

In questa situazione, cerchiamo di offrire un qualche strumento per mettere un po' d'ordine in questo guazzabuglio di disposizioni contraddittorie, con un uso contraddittorio dei termini. Vedremo poi a quali giochi di parole si arriva con questi professori ordinari che si intende siano quelli ordinari, ma anche quelli ordinari che sono straordinari. Si arriva a conseguenze addirittura ridicole nella lettura di questo decreto. Noi abbiamo cercato di venire incontro ad esigenze che non sono poste da noi, che sono addirittura contrarie ai nostri punti di vista.

Una volta individuata questa fascia e stabilito il principio del passaggio e della conservazione in questa fascia di quelli che oggi sono i professori di ruolo straordinari, siamo però contrari al concetto che chi domani dovrà accedere a questa fascia debba rifare lo straordinariato, dopo averlo già fatto nel ruolo dei professori universitari che si insiste nel considerare unico (mentre invece, a nostro avviso, poi unico non è). Secondo la vostra logica, ad ogni modo, se questo ruolo è unico, certamente si dovrà riscontrare che il doppio straordinariato è un fatto abnorme.

Con questa precisazione terminologica cerchiamo quindi di ovviare ad una dimenticanza del decreto che potrebbe avere conseguenze gravi nella fase transitoria di attuazione.

PRESIDENTE. Avverto che da parte del gruppo radicale è pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto su tutti gli emendamenti presentati dai deputati del gruppo stesso, nonché sugli emendamenti firmati dai deputati Massimo Gorla e Pinto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 1. 26, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	326
Votanti	325
Astenuti	1
Maggioranza	163
Voti favorevoli	17
Voti contrari	308

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli analoghi emendamenti Trabucchi 1. 12 e Gorla Massimo 1. 42 risultano preclusi a seguito della reiezione degli identici emendamenti Trabucchi 1. 11 e Gorla Massimo 1. 41.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gorla Massimo 1. 43.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, questo emendamento ha un fine che in un certo qual modo può essere apprezzabile in quanto ha a fondamento la preoccupazione di assicurare la continuità dell'attività didattica da parte di entrambe le fasce di docenti, cioè sia gli ordinari sia gli associati; tuttavia, se a prima vista questa preoccupazione potrebbe avere una sua validità, ad un approfondimento più attento della dizione con la quale l'emendamento è formulato ci si accorge che, in effetti, esso risulta pleonastico; infatti, non credo si possa ipotizzare che i professori dell'una e dell'altra fascia possano svolgere mansioni didattiche saltuarie e non continuative, perché questo significherebbe una chiara negazione del concetto di insegnamento che non può realizzarsi a giorni alternati, a periodi fissi e rinnovabili; per motivi, direi essenziali e connessi alla didattica, di qualunque genere essa sia, non si può concepire un insegnamento frammentario ed episodico; è nella natura stessa delle discipline da trasmettere ai discenti che la materia sia non frammentaria, ma organica e, infatti, non a caso si parla di « disciplina » che è un termine indicativo di un rigore, di un ordine e di una continuità che non possono essere assolutamente messi da parte. Non ci sembra, per le considerazioni che ho or ora espresse, che sia adeguata la formulazione di questo emendamento che potremmo considerare del tutto ripetitivo rispetto al testo originario del decreto che si limita (secondo noi, esattamente) a stabilire l'appartenenza dei professori a due fasce distinte, e cioè una relativa ai professori ordinari e l'altra agli associati: e se questa dicotomia, dopo che la Camera ha respinto la proposta di una terza fascia, è ormai da considerare pacifica dal punto di vista tecnico-legislativo, non si vedono le ragioni per le quali si dovrebbe, ad un certo momento, pensare di prendere in positiva considerazione il testo dell'emendamento 1. 43; tuttavia poiché lo scrupolo in una materia così delicata non è mai eccessivo, non vogliamo dare l'impressione che respingendo l'emendamento si voglia fare altrettanto con ciò che noi consideriamo pacifico, cioè il concetto di professionalità, il concetto di « attività didattiche continuative ». Quindi, non è che questa reiezione possa essere interpretata, come si dice da parte di noi avvocati, nel senso che va considerata *a contrario*. Proprio partendo da questa pacifica enunciazione (e cioè, che le man-

sioni didattiche sono continuative), riteniamo superfluo l'emendamento. Si potrebbe dire che *quod abundat non vitiat* e che, quindi, se per avventura l'emendamento venisse trasfuso nel testo del decreto non cadrebbe il mondo; però ci sembra che una legge debba essere sempre redatta con alcuni rigorosi criteri: primo fra tutti quello del nitore, della chiarezza, della trasparenza, della semplicità della norma, della sua naturalezza.

In questo campo ci sembra così pacifico il concetto della continuità, che non si vede perché deve essere ribadito. Sarebbe un pleonasma, un'aggiunta superflua e quasi quasi offensiva nei confronti delle due fasce di docenti cui la norma si rivolge, quasi si potesse pensare e immaginare che i professori non debbano, non possano svolgere mansioni continuative dal punto di vista didattico se non in quanto vi sia l'imperio della legge; quasi che per legge si dovessero obbligare i professori a quelle mansioni continuative che sono di per sé indispensabili ed imprescindibili. Non è concepibile – ripeto – una seria attività didattica che non sia continuativa. Non possiamo concepire la categoria dei turisti della didattica, dei simpatizzanti, dei pendolari, degli aggiunti, delle forze saltuarie ed episodiche della didattica. Sarebbe un controsenso e soprattutto un'offesa alla stessa serietà dell'insegnamento.

A questo punto, vi è una piccola osservazione, che ritengo meriti anche una sua puntualizzazione, circa le mansioni. Qui si parla di mansioni, ma io direi che l'insegnamento non è solo una mansione, è una vocazione, è qualcosa che non rientra in un mansionario, con tutto il rispetto per i mansionari dei comuni, delle province, degli enti locali e di tutti quegli altri enti che si sono dati, appunto, questo mansionario.

Mi sembra che in materia di insegnamento non si possa parlare di mansioni e si debba invece parlare di professione e di vocazione. Quindi, ammesso e non concesso – mi pare che ormai sia risultata chiara la nostra posizione contraria – che noi fossimo favorevoli agli emendamenti e si intendesse in certo qual modo far passare il concetto della continuità, non parleremmo mai di mansioni didattiche continuative; semmai parleremmo di una missione o vocazione, di una professionalità continuativa. Tutto ciò però sarebbe una petizione di principio, perché sarebbe *excusatio non petita accusatio manifesta*, quasi che si volesse pensare che l'attività didattica possa rientrare nel campo di una qualunque mansione che si chiede sia continuativa, mentre sappiamo che lo è già. Ma che cosa intendiamo per continuità? Forse intendiamo un insegnamento continuativo quello di un professore che, per ipotesi assurda, andasse ogni giorno a scuola, si sedesse dietro la cattedra e poi non insegnasse nulla? Non credo che noi miriamo a questa continuità, ma alla continuità che nel rapporto tra discente e docente sia di preparazione, di insegnamento, di mutua comprensione, che sia, infine, col processo osmotico che si deve formare fra chi insegna e chi apprende, un processo a carattere permanente e non continuo. Tale rapporto deve essere pregnante, perché solo in tal modo ne può scaturire la vera professionalità dell'insegnamento, per cui, a nostro sommesso giudizio, si rende superflua questa specificazione che sa un po' di materialismo didattico, che riduce un campo così importante e così spiritualmente notevole a qualcosa di materiale.

Avviandomi alla conclusione, penso che si debbano mettere coloro che lo vogliono nelle condizioni di lasciare queste norme nella loro generica ma solenne autonomia che non richiede alcun bavaglio, alcuna prescrizione precettiva legislativa che suonerebbe sfiducia e mancanza di riguardo alla classe docente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i motivi per i quali siamo contrari a questo emendamento 1. 43 sono già stati illustrati dal collega Santagati; tuttavia io aggiungerò qualche breve con-

siderazione, ma non per puro *divertissement* dialettico.

Quasi prevedendo le nostre obiezioni, coloro che hanno illustrato la tesi favorevole all'emendamento, hanno riconosciuto tutti quanti (secondo quanto è riportato dal testo stenografico), che in fondo si tratta di un concetto ovvio. Infatti è ovvio che ambedue queste categorie del docente unico, in cui si sdoppia l'appena nato docente unico, hanno ambedue mansioni didattiche.

Mi sembra che il collega Pinto abbia affermato l'assurdità di dover affermare concetti ovvî, e poiché il nostro è un paese in cui anche le cose ovvie debbono essere ribadite, non c'è nulla di male a fare questa aggiunta al secondo comma dell'articolo 1 relativamente alle mansioni didattiche continuative.

Il gruppo del MSI-destra nazionale sostiene invece, e per questo è contrario all'emendamento, che questa è un'aggiunta inutile in quanto pleonastica, offensiva in quanto ovvia, ma anche indizio di una pessima concezione che si ha delle norme legislative in genere. In un recente congresso giuridico, per esempio, che si è tenuto a Parigi qualche mese fa, è stata fatta una disamina della normativa contemporanea dal punto di vista della ripetitività. Secondo quanto affermano molti testi legislativi si registra la tendenza da una parte a esplicitare, mentre dall'altra le funzioni che si intendono legislativamente meglio coordinare e restringere nella norma tendono a seguire un'altra strada. Siamo arrivati all'assurdo – è un vero e proprio caso limite – di dover affermare che i docenti universitari hanno ambedue delle mansioni didattiche continuative, come se potesse essere il contrario o come se una legge per i maestri stabilisse che essi debbono insegnare. Ma cosa altro deve fare un docente, se non insegnare? Si può obiettare: se è vero questo, perché non consacrarlo anche formalmente? Ecco lo arrancare della legge di fronte al timore che queste funzioni non siano effettivamente svolte. Come, se, poi, bastasse una legge per evitare il fenomeno dell'assenteismo dei professori: esso, certamente, dipende da altri fattori.

L'obbligo di insegnare deve essere stabilito dai regolamenti, dalle disposizioni ministeriali: la legge non deve servire, neanche minimamente, a far circolare il sospetto che un docente universitario non sia impegnato in una attività didattica e che questa attività didattica non abbia carattere continuativo.

Qui c'è il pericolo. Qui è il punto in cui finisce l'area della pleonasticità della norma. Diceva il Carnelutti che ogni parola in più in una legge, ne porta dieci nelle interpretazioni. Cosa significa attività didattica continuativa? Potrebbero nascere aree interpretative pregne di molto dissenso. Cosa significa la continuità della mansione didattica? Condivido quello che ha detto il collega Santagati sul termine mansione, che non mi sembra adeguato ai contenuti etici della docenza didattica: mansione didattica, cosa significa? Ecco dove torna il rischio, il pericolo, la tentazione di un metro quantitativo: nella fase della regolamentazione attraverso circolari o norme delle stesse università. Una « mansione didattica continuativa » è qualcosa di più ampio, di più complesso, di più difficile, di meno facilmente afferrabile del concetto, per esempio, del tempo pieno? Allora, un docente può affermare che svolge la sua mansione didattica anche quando non insegna, ma si prepara, così andra a misurare il tempo che dedica all'acquisizione di nuove conoscenze o di nuovi dati scientifici.

Non credo che questi emendamenti siano soltanto pretestuosi, perché parecchi di essi, ad una attenta lettura, mostrano aspetti assai interessanti. Le « mansioni didattiche continuative » sono, da un certo punto di vista, una ovvietà, ma, da un altro, un qualche cosa che contiene in *cauda venenum*, direi, per adeguarmi, allo stile del collega Santagati. Il *venenum*, il veleno dipende dai contenuti culturali di coloro che hanno presentato questo emendamento: il fatto che ci sia in una legge una norma del genere, *ex adverso*, può far pensare alla opinione

pubblica meno provveduta, più rozza, che i docenti finora non abbiano mai insegnato, facendo così scattare tutto il riflesso condizionato di una certa « sub-cultura », in materia di baroni universitari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario per la pubblica istruzione, il collega che mi ha preceduto ha concluso parlando di veleno e di intossicazione. Ora voglio fare una domanda: è un bene, è veramente un pungolo per arrivare ad eliminare inconvenienti, l'insistenza contro coloro che pretendono i diritti ma non adempiono i doveri, continuare a dire che i docenti sono tutti baroni o superbaroni, che nessuno fa il proprio dovere, che tutto è abbandonato agli assistenti volontari ? È un bene o un male ? Perché a un certo punto, proprio per criticare, per denigrare addirittura, per denunciare inconvenienti, insufficienze, deficienze, soprusi e abusi, ecco che si arriva alla necessità di mettere in una legge ciò che è naturale; perché che il docente, di prima e seconda fascia, di due fasce o di categoria o d'una fascia, comunque il docente universitario, aggiunto o quello che sia, di diritto o non di diritto, deve compiere il proprio dovere, ciò per cui è assunto. Non c'è problema, non c'è necessità di mettere niente, perché quando io spiego l'esigenza di mettere « continuativo » perché devono aggiornare i libri della loro materia, tutto ciò è assurdo: se non fa questo un docente vuol dire che non è docente. Si dice che devono stampare e diffondere le dispense; ma se non danno allo studente il testo del corso che viene svolto, se non danno dispense, è evidente che non è possibile né la preparazione e neppure una traccia, una indicazione in relazione all'esame.

Si dice, ancora, che devono, soprattutto i giovani, dare alla istituzione universitaria tutto ciò che nasce dall'insegnamento, dalla cultura, dalla preparazione anche della nuova classe dirigente. Ma se il docente non prepara, non crea l'uomo, non è docente. È naturale nell'assumere quel compito che vi sia quel dovere.

Non è necessario mettere nella legge che il docente deve fare tutto questo: se non lo fa verrà colpito, perché si può colpire e c'è l'organo preposto a questo.

Se l'emendamento l'avessi presentato io, lo ritirerei; questo lo dico come suggerimento ai colleghi che l'hanno presentato. Badate, infatti, che se noi portiamo avanti questo emendamento in cui si parla di mansioni didattiche continuative e viene posto in votazione e respinto, praticamente diciamo quello che assolutamente nessuno vuole dire per i docenti, cioè che non deve essere un incarico continuativo, un dedicarsi continuamente alla formazione completa, e di uomo e di futuro professionista, dello studente universitario. Avremmo dunque un effetto contrario.

È invece nella natura del docente il dedicarsi completamente a realizzare i compiti dell'università e del suo corso, le mete che intende perseguire, le ricerche che deve fatalmente compiere per essere sempre aggiornato, sempre informato. È naturale ! Non è possibile pensare diversamente.

Si dice che vi sono docenti che non fanno il proprio dovere, ma allora a questo punto mi pongo una domanda. Il Senato – e qui la Commissione non ha modificato – ha apportato due aggiunte all'articolo unico del disegno di legge di conversione, una relativa alla costituzione, per altro anomala, del Consiglio nazionale universitario, che di fatto appartiene alla riforma dell'università, non al significato e al motivo di questo decreto, e poi, se non erro, ha istituito la « corte », cioè ha istituito quell'organo disciplinare che è chiamato a giudicare chi non compie il proprio dovere, chi non adempie ai propri compiti, alle proprie mansioni ed alle proprie funzioni.

È ben vero che quell'articolo 3 definisce questi compiti, però poi non specifica quali siano le conseguenze successive ad una verifica di eventuali inadempienze del dovere dell'insegnante. Non viene, cioè,

specificato cosa avverrà, nel momento in cui sarà accertato che un professore non ha compiuto il proprio dovere.

Pertanto le indicazioni contenute in tale articolo sono già insufficienti, e su questo argomento torneremo nel momento in cui discuteremo degli emendamenti – in sede di dichiarazione di voto – ad esso presentati. In quell'occasione avremo modo di dimostrare come l'articolo 3 del decreto al nostro esame sia « appiccicato » nel contesto di quest'ultimo, dal momento che la materia che esso disciplina dovrebbe essere oggetto di quella organica riforma universitaria di cui tanto si parla.

Da ciò, molto probabilmente, è possibile desumere che tale articolo sia stato messo lì soltanto per accontentare qualche gruppo che, dopo aver ottenuto, pretendendola, la definizione immediata di quello che dovrà essere il senso della disciplina del personale delle università, si dichiara adesso sodisfatto ed approva il decreto. Altrimenti, se non fosse stata fatta questa concessione, sarebbe passato all'opposizione.

Questi sono i motivi per i quali noi voteremo contro questo emendamento seguendo, però, il criterio in base al quale riteniamo che sia inutile e superfluo e soprattutto limitativo quanto in esso contenuto, perché ciò attiene alle mansioni che derivano dal fatto stesso di essere divenuti docenti universitari; non voteremo, cioè, contro questo emendamento – e mi sembra ovvio – perché non condividiamo il fatto che debbano essere accertate le responsabilità, ove ve ne siano, e il reale compimento del dovere proprio del docente universitario.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorla Massimo 1. 43, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	345
Maggioranza	173
Voti favorevoli . .	12
Voti contrari . .	333

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo passare adesso alla votazione dell'emendamento Mellini 1. 27.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Romualdi. Ne ha facoltà.

ROMUALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, si è parlato lungamente, in questa sede, per metterci d'accordo se è molto più appropriato, in questo decreto-legge al nostro esame, parlare di fasce o parlare di categorie. È stato già messo in rilievo che la parola « fascia » si riferisce ad una sfera più indeterminata, e che non sembra congrua rispetto a molte qualità che debbono essere messe in rilievo relativamente all'inquadramento dei docenti universitari.

Noi abbiamo, al di là di ogni considerazione lessicale, fatto rilevare che, per la unicità del concetto di insegnamento che deve un po' presiedere a tutto l'ordinamento universitario e che deve anche ispirare tutte le riforme che sono in discussione, riteniamo più congruo e più corretto parlare di categorie, soprattutto perché pensiamo, come è stato qui illustrato, che vi debbano essere soltanto due categorie e non le tre fasce come era stato proposto dall'onorevole Trabucchi e che, nella prima fascia, siano inquadrati tanto i docenti

ordinari quanto i docenti straordinari. Il nostro emendamento non è stato approvato, ma è stato rilevato che forse anche il Governo si è reso conto dell'esigenza di provvedere a questo diverso ordinamento, anche perché ci verremo a trovare in una strana situazione, e cioè in quella situazione che è stata anche illustrata dall'onorevole Mellini, per la quale gli ordinari dovrebbero essere assunti con riferimento ad una legge che riguarda in modo particolare gli straordinari. Avremmo cioè – come diceva Mellini – gli ordinari e gli straordinari nello stesso momento. Con la sua simpatica fantasia, l'onorevole Mellini parlava anche dei professori che dovrebbero avere due carte da lettera, ovvero una carta da lettera con una doppia intestazione, recante il titolo di ordinario e di straordinario del professor tal de' tali.

La verità è che, se adoperassimo la parola « categoria », non rappresenteremmo soltanto un'esigenza di carattere lessicale, ma andremmo anche incontro ormai ad un concetto che sta maturando anche nella sensibilità di coloro che presiedono in questo momento al Ministero della pubblica istruzione, per stabilire una categoria sola. E in questo caso la parola « categoria » è veramente molto più appropriata, in quanto essa definisce le funzioni altissime dei nostri insegnanti, mettendo in condizione di essere meno vaghi in un provvedimento che già abbonda di vaghezze.

In questo senso, siamo pertanto favorevoli alla dizione « categoria », che personalmente ritengo più congrua e più dignitosa nei confronti del concetto che vogliamo esprimere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche in questo caso le motivazioni per le quali siamo favorevoli sono state già esposte. Quindi, farò soltanto alcune brevi precisazioni, alle quali ci sollecita anche l'argomentare che è stato portato a favore di questo emendamento negli interventi che già si sono succeduti al riguardo.

Come diceva il collega Romualdi, e come d'altronde aveva già detto il collega Mellini, non è problema di poco conto quello relativo alla sostituzione di queste parole. Può sembrare – e in effetti lo è – soltanto una precisazione di carattere lessicale, ma siamo stati invitati tutti a non nasconderci dietro un dito, perché in realtà la questione è stata dibattuta lungamente e viene ancora dibattuta in ogni ambiente universitario (e anche scientifico e politico), per quanto riguarda l'unicità del ruolo dei docenti e con tutto ciò che ne deriva.

L'emendamento in questione propone di sostituire, al terzo comma, le parole « alla fascia di professore ordinario » con le parole « alla prima categoria ». Qui ricadiamo nella problematica del ruolo unico dei docenti. Osservava scherzosamente Mellini che, quando si diventa professori universitari, il primo problema è quello della carta intestata. In realtà, quello della carta intestata, quello del biglietto da visita è uno dei problemi quotidiani di fronte ai quali il professore universitario si verrebbe a trovare.

Per tornare al tema e per non immergerci nelle numerose considerazioni che le osservazioni fatte a volte suggeriscono, la espressione « prima categoria » ci sembra effettivamente una dizione più lucida, più seria, anche perché non so quanto sia sintatticamente esatto parlare di « fascia di professore ordinario ». Semmai si dovrebbe dire « alla fascia alla quale appartengono i professori ordinari ». Ieri sera sono state fatte nei confronti di questa normativa delle pungentissime e calzanti censure e contestazioni da parte del collega Santagati. Probabilmente questo testo è il frutto dell'accavallarsi delle tante pressioni settoriali che si manifestano in casi del genere, quando si tratta di provvedere alla sistemazione, sia pure provvisoria, di decine di migliaia di persone, il cui afflusso nell'università si è svolto all'insegna del disordine, dell'improvvisazione, della superficialità e della demagogia. Ma non

dobbiamo dimenticare che il fine è anche quello di sopperire a carenze obiettive della precedente struttura, in assenza di un vero piano organico di riforma dell'università che adeguasse tali strutture alla impetuosa crescita quantitativa che nella università si è verificata. Quando tutto questo ha fatto perno sulla legge, siamo giunti ad espressioni che, dal punto di vista della precisione linguistica e di quel bell'esprimersi che si vorrebbe sempre veder consegnato in una legge, sono piuttosto carenti. Credo che un professore di scuola media boccerebbe con un 5 una espressione come quella di « fascia di professori ordinari ». Sarebbe quindi preferibile parlare di professori appartenenti alla prima categoria, per tutto quello che questa maggior precisione, non soltanto linguistica, presuppone in riferimento alla più ampia tematica del ruolo del docente universitario unico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

DEL DONNO. Molte volte si è ritornati su questo emendamento, con il quale si vuole sostituire al posto di « fascia » qualche altra parola che ne esprima meglio e le finalità e le intenzioni e la distinzione che diversifica gli insegnanti. Direi di non parlare più né di categoria né di fascia né di gruppi né, come oggi si fa, di parametro o di coefficiente: tutte parole che servono a umiliare la natura umana. Libero, diritto e sano dovrebbe essere il nostro arbitrio, ma noi abbiamo una tendenza deleteria a definirci e a limitarci. Aristotele ci dice e ci insegna da secoli che ogni definizione è limitazione. Infatti quando parlo di animali, in questa fascia abbraccio tutto quello che per l'universo si squaderna e che Dante vede raccolto in un volume. Ma quando comincio a parlare di animale razionale, di quadrupede, di bipede, limito, limito, limito. E quando comincio a mettere le fasce, i galloni, i gradi e quando parlo di gruppo A, di gruppo B, di gruppo C...

PRESIDENTE. Onorevole Del Donno, si parla di docenti, non di animali.

DEL DONNO. Quando parlo di gruppi compio una limitazione, che dovrebbe essere esclusa, proprio perché l'uomo compie una funzione, una missione e si distingue solo per questo. Anche nell'università vi può essere una distinzione, una qualificazione per funzioni. Non c'è bisogno di umiliarci e inquadrarci in una fascia. Non ha senso, infatti, che l'uomo stia chiuso in una determinata categoria come un uccello nella sua gabbia. Per questi motivi direi semplicemente: « si differenziano per le funzioni »; la differenza dovrebbe essere tra le funzioni. Comunque, poiché si vuol parlare di fasce o di categorie, soffermiamoci sulla categoria, poiché anche questa è una sponda nel travaglio umano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. La questione della dimenticanza iniziale verificatasi nel decreto, della categoria, o dei professori straordinari, ha portato a notevoli conseguenze dal punto di vista lessicale e sistematico; infatti, quando poi anche attraverso gli emendamenti della Commissione si è deciso di stabilire l'obbligo dello straordinariato per i professori ordinari, l'incongruità iniziale è stata ulteriormente aggravata. Ci troveremo infatti di fronte al problema dei professori ordinari-straordinari, il che è cosa piuttosto bruttina. È vero che di cose bruttine in questo decreto ce ne sono parecchie: c'è il concetto, per esempio, che mi sembra sconvolgente, del mantenere ferma la natura delle attività già compiute in passato; il che mi sembra una proposizione veramente sconvolgente, dal punto di vista legislativo. Ma, per quanto riguarda questo caso, credo che il rimedio sia abbastanza semplice: quando vogliamo parlare di professore ordinario, non nel senso della contrapposizione al professore

straordinario, lasciamolo capire chiaramente, e parliamo di professore della prima fascia: in modo che si capisca che non si fa riferimento alla condizione di superamento dello straordinariato, che è comune del resto a quello dei professori associati, per cui sotto questo profilo vi sono professori associati ordinari e straordinari.

Usiamo questo termine, allora, quando vogliamo parlare di professori ordinari in un senso, cioè di quelli del gradino superiore; mentre usiamo propriamente i termini ordinari e straordinari quando vogliamo parlare in contrapposizione agli straordinari.

Credo che l'emendamento in questione venga incontro a tale esigenza; noi ci siamo fatti carico di riproporlo anche in altre occasioni, e se in questa sede esso ci investe di una preoccupazione di ordine generale, perché dovrebbe servire a fornirci un indirizzo sistematico circa lo uso dei termini nell'ambito del provvedimento, poi ci accorgeremo, quando dovremo discutere gli altri emendamenti, di trovarci realmente di fronte a possibilità di equivoco in ordine alla interpretazione del termine ordinario, quando essa non trovi nella sistematica del decreto una chiara collocazione nell'un senso o nell'altro.

Io credo che già sia abbastanza scombinato, questo decreto, perché noi ci si possa permettere ulteriori equivoci derivanti addirittura dalla cattiva interpretazione dei termini con i quali dobbiamo designare determinate categorie e soggetti.

Voto pertanto a favore dell'emendamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 1. 27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	334
Votanti	333
Astenuti	1
Maggioranza	167
Voti favorevoli	20
Voti contrari	313

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Gorla Massimo 1. 44.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pinto. Ne ha facoltà.

PINTO. La ringrazio, signor Presidente (*Rumori - Commenti*).

Voglio dichiarare il mio voto a favore dell'emendamento 1. 44, che chiede di sostituire... Mi sente, signor Presidente ?

PRESIDENTE. Sì, vada avanti, onorevole Pinto.

PINTO. E allora richiami tutti coloro che mi incitano a gridare, sperando in un calo di voce.

Noi pensiamo che il sistema dei concorsi nazionali abbia ormai rivelato i suoi limiti di perdita di tempo, di macchinosità di giudizi... (*Interruzione del deputato Tessari Giangiacomo*). Senti, io ti butto una sedia addosso, hai capito ? (*Commenti - Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !

PINTO. Signor Presidente, c'è un collega deputato che, mentre gira le spalle al Presidente, continua a provocarmi. A questo collega io direi di non provocarmi.

PRESIDENTE. Onorevole collega, è mancanza di rispetto che lei volti le spalle alla Presidenza. Si segga, e stia al suo posto. Onorevole Pinto, continui.

POCHETTI. Ma sta provocando! (*Rumori — Proteste*).

PRESIDENTE. Macché provocando! Le provocazioni non si accettano, onorevole Pochetti. Il collega Tessari non deve voltare le spalle alla Presidenza (*Rumori all'estrema sinistra — Proteste*). Prosegua, onorevole Pinto.

PINTO. Il tema dei concorsi a livello nazionale, dicevo, ha ormai rivelato i suoi limiti di perdita di tempo, di macchinosità di giudizi ed anche, elemento non trascurabile, in questi tempi di taglio di spesa pubblica... (*Vivi commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore lasciate parlare l'onorevole Pinto.

Voci all'estrema sinistra. Non si sente!

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, non si sente. Si avvicini al microfono.

PINTO. ...elemento non trascurabile, dicevo, in questi tempi di taglio della spesa pubblica, anche per costi elevatissimi. Un esempio è costituito dagli ultimi concorsi a cattedra, alcuni dei quali si sono protratti per oltre tre anni. Tutti i colleghi che hanno seguito questo dibattito sanno che il sistema delle commissioni nazionali non ha mai garantito la serietà del giudizio. Le commissioni, sia nominate dal ministero, sia – come nell'ultima tornata concorsuale – sorteggiate, sono sempre state subissate da richieste, più o meno ingiuntorie, di ripartizione dei posti disponibili tra le varie baronie accademiche, con il risultato che i candidati, anche meritevoli, molto spesso sono stati sconfitti da altri concorrenti che vantavano un'amicizia ed un clientelismo particolari.

Il metro delle commissioni su basi locali presenta, invece, notevoli vantaggi: il primo è la celerità di giudizio non essendo costretti i commissari a trasferte lunghe e costose; inoltre, notevoli vantaggi si presentano anche nei rapporti con le commissioni locali e uno di questi è la celerità di giudizio; ancora, si potrebbe eliminare, o almeno cercare di eliminare, il malcostume che in tali commissioni si manifesta allorché, e molto spesso, i commissari si scontrano tra di loro per difendere gli interessi dei vari raccomandati.

Un altro vantaggio è senz'altro quello della maggiore serietà che può garantire un concorso su base locale; infatti, il candidato sarebbe valutato non solo in relazione ai suoi titoli scientifici, ma alla complessità del suo lavoro di docente ricercatore.

Concludendo, per le motivazioni espresse, dichiaro che voterò a favore di questo emendamento sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Romualdi. Ne ha facoltà.

ROMUALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, a nome del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale desidero precisare che la nostra posizione, contrariamente a quello che è stato qui detto nel corso di un battibecco tra l'onorevole Pinto ed un collega non meglio identificato, è contraria (e non dovrebbero esservi dubbi proprio da quella parte, almeno voglio sperarlo) all'emendamento presentato dall'onorevole Pinto perché – e pensiamo che la Camera ne avverta la pericolosità – porterebbe su basi locali i concorsi per le cattedre universitarie; infatti, per quanto questo emendamento sia stato ampiamente illustrato, non solo in sede di dichiarazione di voto, ma anche precedentemente, non vi è alcun dubbio che l'onorevole Pinto, anziché chiarire bene il concetto abbia tentato, non so se intenzionalmente, di confonderlo proprio perché non se ne avverta la pericolosità, innanzitutto ai fini

didattici per il diffondersi delle sedi universitarie anche là dove non ve ne sarebbe bisogno; anche perché poi tutto questo va a scapito della qualità delle nostre università, e si arriva poi alle conseguenze sociali, come quelle alle quali siamo abbondantemente arrivati, forse non solo in Italia, ma soprattutto in Italia: di vedere cioè annunci del tipo seguente: « Cercasi ingegnere, ma non laureato a... » per precisare che si tratta di un'università di seconda, terza categoria, in cui gli studi non contano nulla, soprattutto in campo scientifico. Infatti, se in altre discipline qualche invenzione o qualche abilità dialettica può servire a coprire l'ignoranza, questo non è possibile nelle materie – diciamo – più moderne, scientifiche dove questi aspetti sono più rilevanti e socialmente considerati in questo stranissimo, ma a volte giustificato modo.

Non è accettabile che alla cattedra vada solo il docente del posto – perché è in questo modo che finirebbero le cose – indipendentemente dal fatto che il docente abbia o non abbia le qualità necessarie. Non è facile capire – ripeto – cosa significhi fare un concorso su basi locali: se vuol dire che si deve chiamare solo la gente del posto come aspiranti o anche come commissari ed esaminatori. Pensiamoa quelle che sarebbero le conseguenze in termini di intrallazzi che potrebbero essere consumati in sede locale, ancor più che in sede nazionale. Non che io pensi, per l'amor di Dio, che in sede nazionale, nel mondo corrotto nel quale viviamo, ci siano tutte quelle garanzie che possono garantire dei concorsi seri, indicativi dei migliori, attraverso una selezione veramente intelligente e responsabile: ma in sede locale le cose sono mille volte peggio. Siamo nell'intrico peggiore, delle peggiori clientele, dei peggiori mercati, delle peggiori pressioni che le forze politiche, quelle sindacali e soprattutto di potere locale, le banche, i potentati di ogni specie, le mafie, le camorre locali. Non è possibile che non si avverta l'enormità di tutto questo, senza pensare – ripeto – che questo voglia dire – ma bisogna anche chiarirlo – che i docenti vanno cercati vicino alle domestiche mura, perché la cultura diventerebbe veramente un *hortus conclusus* ed il peggio di quello che ci possiamo aspettare da una riforma universitaria, che vorrebbe invece essere lo strumento per far sì che la cultura possa non solo diffondersi, ma elevarsi verso i più alti valori dell'insegnamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI. Tanto poco il collega Pinto è sulla linea Rauti, come gli è stato detto, che io sto parlando contro questo che è uno degli emendamenti più importanti, interessanti e qualificati di quelli presentati da quel gruppo; e d'altronde il mio gruppo voterà contro la maggioranza di quegli emendamenti, sui quali però interveniamo.

Perché è importante questo emendamento? Perché questa tendenza dei concorsi su base locale, o in genere questo rifluire del vecchio centralismo – come si usa dire – verso realtà più piccole, che anche dal punto di vista psicologico sembrano più rassicuranti rispetto alla crescita quantitativa che si verifica in campo sociale, è problema che non riguarda soltanto i concorsi universitari, ma che ci troveremo a dover esaminare e forse più approfonditamente discutere, quando si parlerà della riforma universitaria, per lo meno in sede di impostazione di principio.

Vorrei far notare ai proponenti, e sottoporrei alla riflessione dell'Assemblea qualche elemento aggiuntivo alle considerazioni esposte dal collega Romualdi. Infatti, si dimentica, quando si sostiene l'opportunità di concorsi su basi locali, che l'università, per uscire dalla sua crisi attuale, ha bisogno di ben altri mezzi. Tale crisi ha un carattere di gigantismo, e da essa dipende la ben nota ingovernabilità: fenomeno analogo a quello che si verifica nei centri urbani, e che obbedisce alla stessa logica interna. Tutti sanno che gli studi urbanistici contemporanei pongono la seguente equazione: metropoli – mega-

lopoli – necropoli al limite, che sta a significare la ingovernabilità dei megasistemi. Io non parlo delle università metropoli e alveari, come quelle di Roma e Milano con 80-90-100 mila unità; ma già quelle che superano le 30-40 mila unità diventano difficilmente governabili non tanto e non soltanto per la deficienza di strutture adeguate, ma perché il concentramento di masse così notevoli di studenti di fronte ad una crescita numerica delle possibilità strutturali provoca un incremento esponenziale dei bisogni, delle necessità e anche degli stati d'animo che si determinano in questi così imponenti e massicci aggregati umani.

Ci si chiede come si possa reagire ad una situazione del genere. Qualche provvedimento in questa direzione, per la verità, è stato preso con l'istituzione di nuove università, soprattutto ai fini del decongestionamento di quelle maggiori. Va tuttavia denunciato il fatto che in tutti questi anni non sia stata mai adottata tale soluzione. Infatti, anche nell'ambito della riforma sanitaria, la corsa all'ospedale gigantesco si è rivelata sbagliata; ed oggi sono gli stessi operatori sanitari, così come per anni sono stati gli operatori universitari, che ci chiedono impegni in materia edilizia che puntino ad ospedali e rispettivamente ad università di tipo medio, cioè università più vicine e più facilmente inserite o inseribili nelle realtà locali.

Tuttavia partire da questa considerazione per affermare che le scelte debbono essere fatte su base locale, mi sembra che sia una contraddizione nei termini in cui la struttura territoriale delle università tende, sia pure potenzialmente, perché poco è stato fatto al riguardo e poco si farà in mancanza di idee chiare, tende – dicevo – per decongestionare l'eccesso quantitativo ad articolarsi meglio per gestire la massa di persone che affluiscono all'università.

Per questo va recuperata l'unicità della preparazione del corpo docente; quanto più dobbiamo avere un decentramento di carattere territoriale, sempre sulla base di un progetto e di certi parametri (perché non si può andare allo sbaraglio anche in questo campo), tanto più deve essere recuperata l'unicità della funzione dei docenti. Uno degli aspetti essenziali dell'opera di diffusione del sapere che è l'elemento portante, qualificante, trainante e dinamico della struttura universitaria è rappresentato, appunto, dal momento in cui si sceglie, si seleziona, si configura tale categoria dei docenti.

Come si può pensare, nell'epoca moderna, nelle condizioni specifiche in cui vive il nostro paese, a fare dei concorsi locali ? Tutto quello che rifluisce dal centro tende, inevitabilmente, a disperdersi in questo magma ribollente di municipalismi, di piccole conventicole. È stato detto che al centro esiste il rischio delle conventicole, ma sarà più facile controllare, organizzare, schematizzare, elaborare un processo di selezione, senza lasciar franare la unicità del concorso in tante piccole situazioni locali, settoriali, nelle quali l'incalzare, il premere, l'avventarsi delle ambizioni degli intrighi, delle clientele, del piccolo affarismo sarebbe assolutamente insostenibile.

Pertanto, per tutto quello che l'emendamento porta in sé, non solo in termini di contenuto, e, in particolare, per tutto ciò che può essere localizzazione di funzioni superiori, voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Pinto, all'inizio del suo discorso di illustrazione dell'emendamento, ha detto queste testuali parole: « Non vorrei che il mio emendamento dovesse assolutamente apparire bizzarro e da poco conto ». Forse, anch'egli si aspettava qualche critica, non certo benevola nei suoi confronti, per questo emendamento.

Egli lo ha giustificato con tre motivi: evitare le tante spese, evitare le manipolazioni, evitare le telefonate infinite e costose. Le spese: in campo nazionale, le

spese, a volte, sono anche minori rispetto al campo locale. Ma lasciamo stare questo: non ha senso chiudere un concorso in un campo locale, riportandoci al concetto di un'Italia chiusa nei suoi comuni circondati da mura, entro le quali può passare soltanto il cittadino locale.

Le manipolazioni: se volessimo parlare di questo, bisognerebbe dire che in campo locale, dove le camarille possono operare tranquillamente e dove, se il controllo è maggiore, maggiore è la furbizia, esse sono più facili che in campo nazionale. E maggiore sarebbe l'iniquità perché si prestabilirebbe, come purtroppo avviene in tanti comuni, chi dovrà essere il vincitore di un determinato concorso locale. Anzi, oggi c'è una malsana abitudine: prima si richiama come precaria – di quanti mali è stata origine questa parola, di quanti mali è stato origine questo costume civile e politico ! – una determinata persona, poi si prevede il concorso e, poi, ancora, dato che si tratta di precari, si nullifica il concorso. Allora sì che ci sono le spese: sono molte e non servono a niente.

Le telefonate: esse si fanno dappertutto e che costino lo sanno tutti quanti, non solo l'onorevole Pinto. A me pare, quindi, che gli argomenti siano più speciosi che reali. Non si può accedere ad un concorso riportandoci all'antico maestro comunale, al segretario comunale, riportando tutto nell'Italia comunale. No, la regione serve, il comune serve, ma il comune ha significato nel quadro più ampio della nazione.

Non è per fare una citazione di San Paolo, ma San Paolo dice che le membra del corpo sono tutte ugualmente importanti, però nessuna parte del corpo ha significato se non ha riferimento al corpo: il braccio si chiama braccio finché appartiene all'uomo, staccato dall'uomo diventa un moncherino marcente che si deve buttare perché putrefacente.

Così, non ha senso riportare tutto a questa angustia comunale. L'elemento nazionale, il concorso nazionale dà affidamento anche più grande, anche più vero. Per questo siamo assolutamente contrari all'emendamento 1. 44.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Tripodi e Santagati, che avevano chiesto di parlare per dichiarazione di voto, non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunziato.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorla Massimo 1. 44, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	332
Maggioranza	167
Voti favorevoli . .	13
Voti contrari . . .	319

(*La Camera respinge*).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Trabucchi 1. 13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	324
Maggioranza	163
Voti favorevoli	14
Voti contrari	310

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Castellina Luciana 1. 4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magri. Ne ha facoltà.

MAGRI. Dopo la dichiarazione politica che abbiamo fatto sabato, noi deputati del partito di unità proletaria non solo abbiamo rinunciato ad illustrare ulteriormente il complesso dei nostri emendamenti, ma abbiamo anche rinunciato a chiedere la votazione a scrutinio segreto per gran parte di quelli presentati all'articolo 1. E questo soprattutto perché si trattava di modifiche relativamente secondarie, alla luce della situazione che si è venuta a determinare o, in altri casi, quale quello dell'emendamento 1. 12, perché la Commissione ne aveva presentato uno sulla incompatibilità ed il tempo pieno che parzialmente accoglie quanto contenuto nel nostro emendamento.

Desidero, però, invitare l'Assemblea a riflettere su un unico punto e cioè su quanto contenuto nell'emendamento 1. 4 in discussione ed insistere, pertanto, sulla sua votazione.

Si tratta, come sapete, del rapporto tra didattica e ricerca nella valutazione del docente e del suo *iter* di carriera. Voglio, perciò, sottolineare il fatto che proprio lo sforzo che si è compiuto in quest'aula di introdurre nel decreto stesso degli elementi abbastanza significativi di prefigurazione di una linea di riforma, ci obbliga, in qualche misura, ad adeguare a questa stessa ispirazione anche altri aspetti del decreto apparentemente marginali. Quello di cui stiamo discutendo è uno di questi: separare, infatti, nella valutazione del docente l'attività di ricerca da quella della didattica e considerare astrattamente prioritaria l'una sull'altra, mi pare un grosso incentivo a degradare l'attività didattica dell'università ad una attività genericamente *post* liceale ed un incentivo, altrettanto importante (così come è possibile constatare dalla lettura del quarto comma dell'articolo stesso), a ripercorrere la ormai desueta e logora concezione di una didattica costruita intorno alla lezione cattedratica.

Se, invece, è nostro obiettivo fare della didattica universitaria un tutt'uno con la ricerca scientifica, darle il carattere di un lavoro collettivo, seminariale, di formazione di capacità critiche e di capacità delle ricerche; e se, nel contempo, è nostro obiettivo dare alla ricerca scientifica un carattere assai meno separato, di corporazione accademica, e più intrecciato negli obiettivi e nei metodi ai fini di trasformazione della società e del sodisfacimento dei suoi bisogni; se questi sono i nostri obiettivi, mi pare assai importante che anche nell'ordinamento della carriera dei docenti si sottolinei la necessità di un impegno anche dei migliori cervelli, anche dei migliori ricercatori, nell'attività didattica stessa ed una organizzazione della didattica in forme moderne, creative e critiche.

Vorrei, quindi, che, con spirito aperto, la stessa maggioranza riflettesse sulla coerenza di questo comma con l'insieme di princìpi che ispirano quella riforma che abbiamo cercato di inserire nel decreto e che, pertanto, decidesse di accogliere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI. Anche noi vorremmo, uscendo, se si può, una volta tanto, dagli schematismi, che si esaminasse con uno spirito aperto non solo l'emendamento in sé, ma anche il problema che, indubiamente, esso ha avuto il merito di sottolineare. Si trat-

ta di stabilire dei criteri più o meno ampi, per l'accesso, nella fascia, nella categoria, nel ruolo del personale dei professori associati. Noi leggiamo nel testo che l'accesso avviene con un concorso, su base nazionale, per titoli scientifici. Non sono affatto prive di fondamento tutte le polemiche che ci sono state su questa dizione dei titoli scientifici, e, come mera etichetta, sufficienti a permettere l'accesso nel rango dei professori associati. Spero che il mio intervento dia un contributo non del tutto inutile alla discussione. Altra cosa da sottolineare è questo fenomeno contemporaneo dell'eccesso delle informazioni disponibili, a livello di riviste e di pubblicazioni varie. Non è un mistero per nessuno che oggi l'acquisizione di titoli scientifici, basata quasi del tutto, oltre che sull'insegnamento di tipo accademico, anche sulla serie di pubblicazioni, si può facilmente gonfiare proprio per l'estrema facilità con la quale la massa enorme di pubblicazioni circolanti in tutto il mondo è resa di facile acquisizione da parte di chiunque. Vi sono degli specialisti in questo campo. Ed è stato notato, sull'altro versante che potrebbe essere rappresentato, ad esempio, dai diritti d'autore, che oggi praticamente, non si hanno armi contro questa circolazione torrenziale, contro queste forme di ripresa da parte di un autore di pubblicazioni di carattere scientifico.

Ormai il mondo della ricerca scientifica, da cui poi dipendono questi titoli cosiddetti scientifici, è diventato così complesso, così multiforme, così articolato e così onnipresente che diventa veramente facile, per chiunque sia inserito in questo meccanismo informativo (viviamo nell'epoca della cibernetica, dei *computers*), l'acquisizione di quello che, in altre epoche, era il punto di approdo qualificante, e non contestabile da alcuno, di una vita fatta di severi studi. Con questo non si intende dire che, oggi, quelli che hanno i cosiddetti titoli scientifici, basati su questo versante delle pubblicazioni che costituiscono i fiori all'occhiello per questi titoli, saccheggiano tutta la produzione che è disponibile attraverso i terminali esistenti in tutti i centri di ricerca scientifica, specialmente all'estero. Si resiste difficilmente alla tentazione, non di appropriarsi, ma di utilizzare, in parte, degli stadi di ricerca, dei livelli e dei risultati di ricerca ottenuti in altri paesi, e, ripeto, acquisiti con estrema facilità. Quindi, se al termine « titoli scientifici », che oggi viene contestato in dottrina e in prassi in base a questa situazione di fatto, venisse aggiunta una integrazione rappresentata dalle parole « una valutazione dell'attività didattica effettivamente svolta », allora noi pensiamo che centreremmo con maggiore serietà l'area nella quale ricercare i nuovi professori aggiunti. Questo anche perché non è detto che soltanto il possesso di un titolo scientifico debba abilitare, per ciò stesso e per ciò solo, l'accesso nella fascia dei professori aggiunti. A questi due ruoli dei professori sono state date delle funzioni, in fondo, abbastanza specifiche, ma si è anche riaffermato il principio e il concetto che essi debbano insegnare. Per diventare professore insegnante bisogna necessariamente offrire elementi di valutazione di una attività didattica che sia stata svolta, altrimenti non ci si può improvvisare professori uscendo dalla *turris eburnea*, rappresentata soltanto dal possesso dei meri titoli scientifici e da una attività didattica che non sia stata effettivamente svolta. Il che rappresenta, da un altro punto di vista, uno stimolo a quell'impegno sulla continuità didattica del quale abbiamo discusso a proposito di un precedente argomento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

DEL DONNO. L'articolo 1, al quarto comma, così recita: « L'accesso alla fascia di professore associato avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da una prova didattica, la quale non potrà essere valutata con prevalenza rispetto ai titoli scientifici ». Si tratta di una disposizione molto generica, che naturalmente richiede di essere

integrata, ma che soprattutto si presta a varie interpretazioni. In che cosa consiste la prova orale? Mi direte che si tratterà di un colloquio con il quale si certificheranno le attestazioni, le affermazioni, le documentazioni scientifiche del candidato. Ma sarà un esame al di fuori di quella che è la produzione del candidato. Allora, avremmo dovuto fare un altro articolo o un'altra circolare per dare complementarietà ad una affermazione così generica e, nello stesso tempo – permettetemelo – così insignificante, in un campo che deve essere preciso e nel quale non si può dar luogo ad interpretazioni che variano a seconda della mentalità, laddove le norme, trattandosi di un concorso, devono essere ben precisate e ben definite. Io credo che la prova consisterà in una discussione, in cui il candidato farà una esposizione critica di quello che ha prodotto.

Pertanto, siamo pienamente favorevoli a quanto si vuole emendare nel comma quarto dell'articolo 1. Siamo favorevoli perché i titoli scientifici vengano integrati non da una prova qualsiasi, ma da una prova didattica, e cioè da un colloquio che serva a valutare meglio, a conoscere meglio, a chiarire meglio l'attività che il candidato ha effettivamente svolto e il contributo – come si diceva una volta in un linguaggio ufficiale – che egli ha veramente dato al progresso scientifico nel campo specifico nel quale egli svolge la propria attività.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO. L'emendamento in questione, come è stato affermato dai colleghi che mi hanno preceduto, trova il nostro consenso, in quanto con esso finalmente si vuole attribuire al docente una completezza di preparazione scientifica e di capacità di insegnamento, con la valutazione dell'esperienza da lui avuta nell'attività didattica svolta.

Occorre perfezionare il terzo comma, in quanto il legislatore, così facendo, dimostra di non voler dare un premio di meritocrazia alla preparazione scientifica, ma di voler dare un riconoscimento a chi, a questa preparazione scientifica, aggiunge la capacità di trasmetterla.

Nello stesso tempo si evita l'inconveniente che esiste in molte università sovraffollate, per cui la didattica e l'insegnamento si riducono ad una esposizione astratta, ad una trasmissione di nozionismo, e non si affronta proprio per l'impossibilità di avvicinare lo studente, quello spirito critico, quella discussione, quel dibattito che comportano maturazione da parte dello studente e continua preoccupazione di aggiornamento e di dimostrazione della propria capacità di docente da parte di chi è incaricato di tenere la lezione. Che cosa avverrebbe se dovesse essere respinto questo emendamento? Noi permetteremmo (come sembra essere la volontà del legislatore) a quei docenti che, proprio per il sovraffollamento, hanno difficoltà ad avere ore a disposizione per la loro preparazione, di distrarsi maggiormente dalla didattica, per dedicarsi a quella preparazione scientifica che consentirebbe loro di superare gli eventuali concorsi.

Poiché noi riteniamo che questa sia, in definitiva, una garanzia perché il docente abbia piena capacità, esperienza e competenza, voteremo a favore dell'emendamento stesso, augurandoci che l'Assemblea, sensibile come possiamo pensare debba essere, ci segua, al di là di schieramenti e di predisposizioni avverse, per ragioni diverse dal decreto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bartocci. Ne ha facoltà.

BARTOCCI. Anche il gruppo socialista aveva presentato in Commissione un emendamento analogo a quello presentato dall'onorevole Luciana Castellina, con motivazioni sostanzialmente identiche a quelle che ha esposto l'onorevole Magri. Per questa ragione siamo dell'opinione che sareb-

be opportuno inserire in questo comma una dizione come quella proposta dallo emendamento Castellina Luciana 1. 4. Dichiaro, quindi, che voteremo a favore.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Castellina Luciana 1. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	355
Votanti	353
Astenuti	2
Maggioranza	177
Voti favorevoli	57
Voti contrari	296

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Gorla Massimo 1. 45.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la votazione di poco fa ci ha detto che le preoccupazioni che erano state manifestate a proposito dell'emendamento 1. 4 non erano condivise dalla Camera sotto un certo profilo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 45 non riteniamo di insistere sulla linea dell'onorevole Pinto ma su quella della logica, cioè sulla linea della convenienza in relazione ai concorsi ed alle modalità in cui essi si devono svolgere.

Con l'emendamento 1. 4 si è tentato di introdurre la valutazione dell'attività didattica effettivamente svolta, valutazione che comportava, come è stato detto, un apprezzamento da parte della Commissione, appunto, per l'attività didattica effettivamente svolta, in sede di concorso, e quindi in sede di valutazione integrale della personalità del candidato. La Camera ha dimostrato, con la sua votazione, di respingere il concetto della valutazione di cui si è detto, ed ora noi lo riproponiamo sotto altro profilo, cioè sotto il profilo di una diversa impostazione del concorso. Noi diciamo infatti che il concorso deve essere su base nazionale per titoli scientifici, « e didattici ».

Non si tratta pertanto di chiedere, così come con l'emendamento 1. 4 è stato fatto, una valutazione dell'attività didattica svolta, ma di chiedere una valutazione anteriore al concorso che si basi non soltanto sui titoli scientifici, ma anche su quelli didattici che sono stati acquisiti.

Le ragioni che, in linea di principio, sono state apportate a favore dell'emendamento 1. 4, possono anche valere per lo emendamento 1. 45, e ci inducono ad esprimere nei suoi confronti un voto favorevole, non potendosi prescindere, nella valutazione della personalità di un insegnante, e specialmente di un insegnante universitario, dalla considerazione dei suoi titoli scientifici e didattici che egli ha conseguito. Che cosa sono i titoli didattici ? È una nozione facilmente acquisibile: i titoli didattici sono quei titoli che possono essere acquisiti soltanto attraverso l'espletamento effettivo dell'attività didattica che, in alcuni casi, come è noto, ha lasciato molto a desiderare o è venuta a mancare; attività didattica che deve essere tale da costituire non soltanto attività di *routine*, ma titolo; deve costituire cioè qualcosa di più dell'attività pura e semplice. Ecco in che cosa il presente emendamento si differenzia concettualmente dall'emendamento che abbiamo

votato poco fa. Dire « titoli didattici », oltre che « scientifici », importa la sussistenza di attività, sempre didattiche, che rappresentano un *quid pluris* sull'attività didattica intesa in senso stretto.

Quali sono questi titoli didattici che possono - e a nostro avviso devono - affiancarsi ai titoli scientifici nell'espletamento del concorso ? È noto che ci sono cattedre che si sono rese benemerite per l'istituzione di una attività didattica che costituisce titolo didattico e per i docenti, e per i discenti. Basta pensare all'attività dei seminari dell'istituto, all'attività di promozione di essi, all'attività di ricerca che attraverso i seminari e l'attività d'istituto viene avviata dai docenti che hanno a cuore la costituzione, per se stessi, di titoli di carattere didattico. L'attività dei seminari, degli istituti, può infatti essere un'attività di ogni giorno, affidata al buon cuore degli assistenti o dei collaboratori, ma può essere anche un'attività di altissima qualificazione, fatta come deve essere, in relazione alle esigenze scientifiche in relazione all'esigenza di allargare i confini del sapere, i confini delle nozioni oggetto di ricerca scientifica. Abbiamo degli esempi negativi e altri positivi. Mi sia consentito citare le benemerenze di quei tanti docenti universitari (e ce ne sono: saranno pochi, saranno mosche bianche, ma ce ne sono) che nonostante le incertezze, nonostante le ambiguità di cui è fatta la vita universitaria, non demordono e, svolgendo un'attività didattica che veramente può servire come titolo, avviano i seminari promossi dai loro istituti su terreni di ricerca, su terreni in cui la didattica viene esercitata in concomitanza, in parallelo con le ricerche avviate, per esempio, dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Signor Presidente, mi pare che il tempo a mia disposizione stia per scadere. Io non insisto ulteriormente. Mi sembra che la logica dovrebbe consigliare alla Camera di rivedere il voto che, forse affrettatamente, è stato manifestato un momento fa sull'emendamento 1. 4, approvando l'emendamento 1. 45, che consente di introdurre l'elemento dei titoli conquistati attraverso l'esercizio della didattica tra quelli di carattere scientifico, da valutarsi per l'insieme del concorso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, a me sembra che le argomentazioni testè sviluppate dal collega Valensise diano una motivazione più che sufficiente e convincente della validità dell'emendamento 1. 45, che stiamo esaminando. Praticamente, noi ci dobbiamo muovere nella logica del terzo comma di questo articolo 1, il quale prevede l'accesso alla fascia dei professori ordinari attraverso un concorso. Occorre quindi che il concorso sia basato su requisiti ampi, complessi, sufficienti, che mettano i concorrenti nella condizione di poter essere scelti e di meglio assolvere ai loro compiti professionali.

È stato chiarito, attraverso un dibattito avvenuto alcune ore or sono, che il corso deve essere su base nazionale. Guai se così non fosse. Ecco perché coloro che hanno voluto sostenere la tesi della base regionale finiscono in fondo con il contraddire allo spirito ed alla lettera del provvedimento. Noi abbiamo ampiamente dimostrato che la base locale non ha senso in una disciplina così importante; abbiamo anzi fatto valere il peso delle nostre argomentazioni per arrivare alla reiezione dell'emendamento che proponeva la base locale (cosa che poteva anche dar luogo, inoltre, ad una serie di equivoche interpretazioni).

Chiarito quindi che il concorso deve aver luogo su base nazionale, bisogna vedere come esso si deve articolare una volta che è stata chiarita quella che si può definire la base territoriale del concorso stesso; in definitiva, si tratta di stabilire se esso debba essere per titoli o per esami; in questo caso, non si parla di esami ed è giusto perché, pur essendo vero, come è detto in una famosa commedia di Eduardo De Filippo che gli esami non finiscono mai, per dei professori stabilire

un concorso per esami sarebbe una contraddizione in termini ed è giusto, quindi, che il concorso sia stabilito per titoli. In questo caso, si fa riferimento a titoli scientifici e questa prima parte ci trova consenzienti perché non vi è dubbio che nella graduatoria debbano emergere le qualità scientifiche del docente che deve dimostrarle con pubblicazioni, con opuscoli, o con sperimentazioni (per discipline rigorosamente scientifiche) nonché con tutti quei rapporti che possono risultare proficui, e ciò non solo a livello nazionale, ma internazionale, alla dinamica della cultura in generale e di quella scientifica in particolare.

Il professore non può essere soltanto un pensatore, un uomo che vive con la testa tra le nuvole e che magari abbia il cervello pieno di dati e di nozioni, ma che, in definitiva, resta avulso dal contatto diretto con i discenti, con i suoi alunni, con i suoi dipendenti scolastici, con i suoi collaboratori e con quel vasto mondo che si muove e ruota attorno all'ambiente accademico; ecco perché noi riteniamo utile aggiungere il requisito previsto dallo emendamento che stiamo discutendo, e cioè che al requisito dei titoli scientifici si aggiunga anche quello dei titoli didattici.

A questo punto, potrebbe nascere una questione che potremmo definire di tipo procedurale perché si potrebbe dire che poc'anzi, pur dimostrando noi la nostra propensione al voto favorevole, abbiamo dato un voto contrario all'emendamento precedente il quale parlava di titoli scientifici integrati da una valutazione dell'attività didattica effettivamente svolta; però, a me pare, che, in fondo, questa preclusione non sussista perché mentre con lo emendamento che la Camera ha respinto, malgrado il nostro voto favorevole, si intendeva lasciare il concetto di titoli scientifiici dando ad essi un valore sussidiario, tanto che si parlava di titoli scientifici integrati da una valutazione dell'attività didattica effettivamente svolta. In questo caso, invece, si pone la coesistenza e, quindi, l'equivalenza dei due requisiti perché non si parla di titoli scientifici integrati ma, di titoli scientifici e didattici e ciò vuol dire che non esiste un concetto disgiunto o alternativo, ovverosia un concetto in base al quale l'uno possa essere preso al posto dell'altro; in questo caso, ripeto, ci troviamo di fronte ad un concetto univoco, ad una concezione contemporanea, ad un criterio congiuntivo tra i due aggettivi; infatti, siamo in presenza di titoli che rappresentano il requisito essenziale e della specificazione del titolo che deve essere di natura scientifica e didattica. A noi questa sembra la soluzione ideale, quella cioè di concorsi in cui oltre alla scienza e alla sapienza dei concorrenti, sia valutata anche la loro esperienza. Infatti, non basta avere delle nozioni, ma bisogna saperle trasfonderle nei propri discepoli. Credo che un professore completo sia quello che insieme alla sua solida preparazione scientifica e culturale, aggiunge anche la sua esperienza didattica. Mi sembra pacifico un simile concetto. Non vedrei completo un professore che fosse un'arca di scienza, ma finisse poi come il filosofo Talete che, mentre stava studiando i massimi sistemi del mondo e contemplando le stelle, cadde in una buca lì vicino, di cui non si era accorto. Questo dimostra la inanità di una grossa cultura o di una grossa contemplazione disgiunta da una diretta esperienza.

Per tutte queste ragioni ci dichiariamo favorevoli all'emendamento 1. 45.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Credo che questa fase del dibattito possa avere un carattere del tutto accademico, visto che ormai la morte di questo « decreto del Capricorno » è stata quasi accertata o comunque si ritiene imminente; e credo che forse proprio per questo carattere accademico, si possa discutere con maggiore serenità.

Una volta impiantato il meccanismo del reclutamento dei professori universitari, stabilendo due fasce e fatto dell'ordinariato – per così dire (malgrado tutti i problemi che sorgono a questo riguardo) –

un grado superiore dell'unico ruolo dei professori universitari, e una volta affermato che le funzioni dei professori associati e quello dei professori ordinari sono identiche, non credo non si possa tener conto di questa situazione nello stabilire le modalità fondamentali dei concorsi. Non dico la specie del concorso, ma il genere del concorso.

Il genere del concorso non può essere per soli titoli scientifici, perché diversamente si determinerebbe la strana situazione che, dovendosi affrontare il concorso per professori dalla prima fascia, per intenderci, nella normalità dei casi da parte dei professori della seconda fascia (professori associati), tra questi verrebbero ad essere favoriti proprio quelli che si dedicano ad una attività, che sarà scientifica e di ricerca, ma che non è quella della didattica, che pure fa parte delle mansioni espressamente attribuite ai professori della seconda fascia a condizioni di parità con quelle della prima. Verrebbero ad essere favoriti quelli che si dedicano alle pubblicazioni, all'acquisizione di titoli e non alla didattica, all'insegnamento.

Ritengo che la formulazione dell'emendamento Pinto sia più aderente a questa realtà e alle sue esigenze, rispetto a quello del collega Magri, che prevedeva una valutazione della attività e non dei titoli. In questo senso, l'emendamento Magri portava ad una maggiore discrezionalità della valutazione ed in questo modo faceva sì che fosse difficilmente compatibile con il concorso in sede nazionale, che è uno degli elementi portanti di questo meccanismo.

Quindi, da una parte ritengo opportuno ci sia un punto di certezza e di minore discrezionalità attraverso la valutazione dei titoli; dall'altra, che sia assicurata a questa valutazione dei titoli didattici sostanziale parità rispetto a quelli dei titoli scientifici, senza farne soltanto un criterio meramente sussidiario e per di più discrezionale, quasi una sorta di titolo di preferenza, e dall'altra ancora che sia fatto in modo che questa valutazione possa essere compiuta anche al di fuori della sede stessa in cui può essere svolto il servizio attraverso la valutazione di titoli certi ed acquisiti, ma che si riferiscano esclusivamente allo svolgimento dell'attività didattica.

Se teniamo presente che oggi il professore ordinario è compreso in una categoria superiore nell'ambito della docenza universitaria e che si pretende che anche quello della seconda categoria svolga una attività didattica, non possiamo poi danneggiarli nella carriera facendo in modo che il buon espletamento delle loro mansioni rappresenti una sottrazione di tempo a favore della carriera.

Per questi motivi mi auguro che l'Assemblea consideri positivamente tale emendamento, anche se le votazioni ormai si susseguono in un clima di mera accademia

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorla Massimo 1. 45, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

BAGHINO. Signor Presidente, chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non posso consentirglielo, onorevole Baghino, essendosi già in sede di votazione. Le faccio comunque presente che ella non aveva chiesto di parlare.

BAGHINO. Signor Presidente, avevo alzato la mano per attirare l'attenzione della Presidenza prima ancora che l'onorevole Mellini terminasse la sua dichiarazione di voto (*Rumori*). Non ritengo che il diritto di un deputato di parlare per dichiarazione di voto sia subordinato a una richiesta scritta in tal senso alla Presidenza, poiché è sufficiente una semplice richiesta, comunque manifestata.

Mi dichiaro comunque disposto a non insistere purché non si crei il precedente secondo cui, per parlare per dichiarazione di voto, è necessario presentare una richiesta scritta.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, le faccio presente che non posso consertirle di parlare solo perché la sua richiesta è intervenuta dopo che era stata indetta la votazione e non già perché la stessa non è stata avanzata per iscritto. La Presidenza aveva comunque invitato i deputati a rivolgere per iscritto le richieste di parlare per dichiarazione di voto, proprio per evitare eventuali disguidi.

BAGHINO. Non insisto nella mia richiesta, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorla Massimo 1. 45, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . .	313
Maggioranza	157
Voti favorevoli . .	14
Voti contrari . . .	299

Sono in missione 9 deputati.

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Gorla Massimo 1. 46.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento si propone di sopprimere al terzo comma dell'articolo 1, le parole: « Per i professori ordinare restano ferme le norme sullo straordinariato di cui all'articolo 78 del testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ».

In sostanza, va rilevato che si tratta di una parte che non era prevista nel testo originario del decreto. Si tratta di una aggiunta da parte della Commissione.

Consentitemi ora qualche considerazione, nel dichiarare il nostro voto favorevole sull'emendamento. La prima considerazione è di natura sistematica e di buon gusto. Un decreto che ha un'aura innovatrice e che – secondo le dichiarazioni ufficiali del ministro – dovrebbe aprire la strada alla riforma universitaria – non dovrebbe sentire il bisogno di ancorarsi alla legge n. 1592 del 1933. Si tratta – potremmo dire così – di un decreto con il torcicollo, nel senso che, 45 anni dopo, ripropone norme che facevano parte di un *corpus juris* che ora dovrebbe essere largamente superato.

Il legislatore di oggi, viceversa, sembra condannato, da una sorte di nemesi, a questi continui riferimenti al *corpus juris* posto in essere negli anni tra il 1922 ed il 1945. Quindi, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, e non lo diciamo noi, ma il legislatore che ha emendato il testo del decreto, aggiungendo questo riferimento alla norma del 1933.

La considerazione rilevante mi sembra, però, quella relativa alla contraddizione tra l'aggiunta fatta in Commissione e tutto lo spirito del decreto. Qual è lo spirito del decreto ? Si dice che il decreto vuole sistemare la situazione dell'insegnamento universitario conferendo una sorta di stabilità ai docenti universitari. Ma, qui, con l'emendamento apporato dalla commissione, ci troviamo di fronte ad una curiosa tendenza a stabilizzare i precari e, viceversa, a precarizzare gli ordinari: di questo si tratta. Quando si dice, infatti, che per i professori ordinari rimangono ferme le norme sullo straordinariato, di cui all'articolo 78 del vecchio regio decreto del 1933, si organizza una sor-

ta di precariato a carico degli ordinari, che, per la verità, non mi sembrano meritevoli di essere trattati come precari.

Devo dire che chi ha proposto questo emendamento – i colleghi di democrazia proletaria – ha fatto un buon uso della sua logica. Come si fa a precarizzare un professore ordinario, che è arrivato al vertice della sua carriera? Come si fa a precarizzare un professore ordinario il quale, per essere arrivato ad ordinario, ha dovuto fruire non solo di quelle che vengono chiamate procedure baronali, ma anche di meriti scientifici e didattici?

Come si fa a sistemare questo professore? Per sistemarlo, lo si parifica a coloro i quali devono essere in condizioni di prova e di tirocinio, mettendolo così nella situazione di essere, sia pure temporaneamente, un precario, cioè una persona che non sa quale sarà il suo destino.

Mi sembra che questo sia troppo punitivo nei confronti di coloro che sono stati chiamati baroni, certamente con una *vis* polemica eccessiva; così punitivo che coloro i quali hanno sviluppato e sviluppano la polemica contro i baroni hanno sentito il bisogno non soltanto di presentare l'emendamento, ma di parlare, come hanno parlato, a favore e a sostegno del loro emendamento, con delle ragioni che si radicano nella logica, con delle ragioni che noi condividiamo e per le quali annunciamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, indubbiamente questo emendamento merita una favorevole valutazione da parte del nostro gruppo, perché riteniamo che questo famoso decreto legge del quale tanto stiamo parlando sia stato impostato in base a una certa logica, a un certo angolo visuale, a una certa ottica legislativa, che poi invece lungo la strada si è venuta distorcendo, proprio perché con questi emendamenti inclusi dall'altro ramo del Parlamento o successivamente inclusi dalla Commissione pubblica istruzione della Camera, si è finito col dare una prova chiara della mancanza di direttive da parte del Governo.

Abbiamo qui un ministro che non ha dimostrato di avere una sua linea nel volere che questo provvedimento venisse convertito in legge, ed ha cercato di andare in linea obliqua anziché in linea retta « zigzagando », cercando in tutti i modi di accontentare un po' l'uno un po' l'altro dei richiedenti appartenenti all'una o all'altra forma di schieramento politico.

Tutto questo non ha che nociuto alla organicità del provvedimento ed ha consentito, come già sottolineavo ieri notte – anzi questa notte, per essere più coerenti con il calendario parlamentare – il formarsi delle numerose e vistose falle che si sono di volta in volta create con gli emendamenti trasfusi nel provvedimento.

Quindi, seguendo il concetto che il professore ordinario sia incluso nella fascia sua propria attraverso l'acquisizione operata da un concorso su base nazionale per titoli scientifici, visto che è rimasta tale la dizione voluta dal Governo col decreto-legge e visto che al concetto didattico non si è voluto accedere, malgrado la bontà degli argomenti addotti, mi sembra, se vogliamo restare su quella scia e su quella impostazione, che non sia possibile inserire questo emendamento, che tra l'altro io considero quasi una contraddizione in termini. Non so come si possa interpretare, dal punto di vista lessicale, un periodo così congegnato: per i professori ordinari restano ferme le norme sullo straordinariato. Cioè, nel momento in cui si fa appello all'ordinariato, si fa appello alle norme vigenti per i professori ordinari, si dice che invece per i professori ordinari si applicano le norme applicabili per i professori straordinari.

Che ragionamento è questo? A parte il fatto che diventa una *deminutio* che finisce con il trasformare i professori ordinari in una specie di sottospecie del professore straordinario, c'è una contraddizione in termini, ripeto, perché non si

è più ordinari, ma si finisce col diventare soltanto una sottocategoria degli straordinari.

Il riferimento, poi, al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è del tutto improprio, perché non concerne la materia dei professori ordinari, concerne la materia dei professori straordinari. Come si fa, quindi, di colpo, a innestare un elemento così ibrido, così ultroneo allo spirito ed alla lettera della legge, in una norma che è riservata a ben tutt'altra vicenda e per tutt'altra destinazione? A parte, ripeto, le argomentazioni addotte anche dal collega Valensise, che cioè si fa ricorso a un provvedimento di un deprecato regime, del 31 agosto 1933, e poi lo si include addirittura dentro quella fascia: viene « fasciato » questo provvedimento in una deprecata norma, e cioè quella del 31 agosto 1933, n. 1592!

A prescindere da questa annotazione di sapore storico, quello che noi vogliamo fare emergere dall'esame di questa normativa è il fatto che non è possibile applicare ai professori ordinari le norme previste per quelli straordinari.

È per queste ragioni che noi non riusciamo a spiegarci quale sia stato il motivo che ha indotto il ministro della pubblica istruzione, o per esso il Governo, ad introdurre questa variazione nel testo originario. Il testo del decreto, infatti, si limita a dire: « concorso su basi nazionali per titoli scientifici »; ed è giusto che sia così, per parlare più avanti dei professori associati. Non si vede, quindi, il perché si sia arrivati a questa specie di compromesso: anzi, dovrei dire che si intuisce quale possa essere stato lo spirito che ha indotto il Governo ad accettare una richiesta di questo tipo avanzata da questo o da quell'altro gruppo parlamentare.

Si è voluto, con questa modifica, cercare di risolvere sia i problemi dei professori ordinari, sia quelli dei professori straordinari, noi crediamo che non sia possibile fare tutte e due le cose insieme, anche perché si tratta di due campi e di due aspetti del tutto diversi; e soprattutto crediamo che non sia possibile che in materia di decretazione di urgenza – questo è un concetto che anche questa notte mi sono sforzato di mettere in luce per altri argomenti e per altro verso – si finisce con l'allargare la materia di cui ci si occupa. Noi ci stiamo occupando di precariato, noi stiamo cercando, di rendere la situazione dei docenti precari più o meno congeniale ad un certo ruolo e ad una certa funzione; non si può allargare il discorso a tutti gli argomenti concernenti problemi universitari, anche perché oggi al Senato ha avuto inizio il dibattito sulla riforma universitaria nel suo complesso. Non si devono, quindi, surrettiziamente, fittiziamente, introdurre elementi ultronei a questo provvedimento la cui natura è quella di una sanatoria e che non ha, pertanto, lo scopo di aprire – diciamo così – varchi ad altre esigenze della scuola che devono trovare la loro collocazione nell'ambito di quella riforma complessiva.

Ieri abbiamo messo in risalto tutti gli aspetti inerenti alla parte amministrativa e patrimoniale – introdotta all'ultimo momento e di soppiatto con un emendamento del Governo di cui abbiamo discusso questa notte – oggi non possiamo consentire (e questo è il punto) che vengano inserite numerosissime norme nuove all'interno del decreto, norme che sono contradditorie con l'essenza, lo spirito e la volontà espresse dal Governo.

Diciamo allora con chiarezza che vogliamo fare una miniriforma universitaria: si dichiari, pertanto, che si rinuncia alla grande prospettiva della riforma universitaria. Ma, se così fosse, dovremmo trarre ben altre e diverse considerazioni in ordine politico e di ordine legislativo che in questo momento non è il caso di sottolineare.

Per queste ragioni – ed ho concluso, signor Presidente – noi sosteniamo che bisogna approvare questo emendamento soppressivo per rispetto della logica del decreto medesimo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, quel decreto citato in questo provvedimento prendeva in considerazione la possibilità di uno straordinario per i docenti ordinari ed era informato anche alla possibilità di controllare e di permettere a docenti già divenuti ordinari, assumendo altri incarichi ed altre funzioni, di mantenere la caratteristica di docente, ma in senso straordinario.

Questo mezzo, quindi, non permetteva affatto che venisse colta l'occasione per operare un controllo delle idee e non veniva certo usato per limitare l'autonomia dei docenti. Ma qui non era da richiamarsi, perché l'errore deriva dal fatto che il decreto è nato per risolvere il problema dell'assetto del precariato. Ognuno ha voluto immettere in esso, a cominciare dal Governo, qualcosa che potesse già far considerare per acquisita da parte del legislatore, allorché fosse arrivata in Parlamento, la riforma universitaria. Questa è la realtà. Allora, tira qui e tira là questo decreto, si sono inserite norme, limitazioni e condizioni che alterano completamente il motivo per cui esso era nato. Lo straordinario può essere concepito quando si è all'inizi della carriera, quando si deve avere un completamento della preparazione, cioè quando si deve acquisire quell'esperienza, quella competenza didattica che serve per diventare professore ordinario. Ma quando si è raggiunta la posizione di professore ordinario (posizione conquistata mediante concorso, titoli e prova sostenuta nell'insegnamento) non vi è possibilità di ritorno ad una verifica, ad un controllo, ad un adeguamento, a considerazioni e limitazioni. Quindi, ecco perché noi aderiamo alla proposta di sospensione di quel periodo, in quanto intendiamo riconoscere a chi ha raggiunto, nella sua carriera una posizione e la ha raggiunta a mezzo di concorso e di titoli e non per mezzo di meriti politici e di pressioni di altro genere, la possibilità di continuare in quella sua attività senza controprove, senza controlli ulteriori, senza preoccupazioni e limitazioni. Se così non dovesse essere, noi arriveremo davvero, con l'inserimento di questo emendamento nel decreto al nostro esame, a condizionare tutti i docenti. In questo caso sì che sarebbe veramente un gioco demagogico e soprattutto politico! In altre parole vi sarebbe un appesantimento nella già palese limitazione della libertà, della autonomia, della indipendenza nell'università, per cui il legislatore di oggi che, continuamente parla di libertà, di autonomia e di indipendenza, farebbe il contrario scoprendo finalmente, e non soltanto ora, che la sua volontà è quella di mantenere il « cadreghino » e da questo non muoversi mai più.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI. Rinunzio a parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, io credo che questo emendamento avrebbe dovuto essere, forse, più puntualmente formulato, e cioè posto in questi termini: « per i professori che accedono alla prima fascia, non si applicano le norme di cui all'articolo 78 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1595 ». Questo perché, a nostro avviso, tale provvedimento avrebbe dovuto essere relativo alla situazione di coloro che accedono, attualmente, a questa prima fascia. Noi riteniamo, tuttavia, malgrado questa minor perfezione rispetto ad altro formulazione che avrebbe potuto essere adottata, che questo emendamento abbia una sua precisa logica. Qui, si è diversamente articolato il ruolo dei professori universitari. Si è detto che nello stesso ruolo vi sono i professori associati e che, conseguentemente, si accede al ruolo dopo aver fatto in pratica (anche se non è detto espressamente) il professore associato.

In queste condizioni, è assurdo stabilire che nello stesso ruolo si possa essere straordinari due volte, perché nel significato che questo termine ha nel nostro ordinamento, la condizione di straordinario è una condizione che eccede alla posizione nel ruolo. Una volta che nel ruolo si è raggiunto – diciamo così – l'ordinariato, a questo punto, per chi abbia superato lo straordinariato, è assurdo che il passaggio ad una categoria superiore, ad una fascia superiore importi la necessità della ripetizione della condizione dello straordinariato.

A questo punto dovremmo semplicemente dire che, in alternativa a questo emendamento, se dovesse essere respinto, si dovrebbe far luogo ad un altro emendamento, che dovrebbe essere aggiuntivo del comma che stabilisce l'obbligo dello straordinariato per i professori ordinari, e che dovrebbe essere del seguente tenore: « Resta inteso che l'unicità del quadro della funzione docente e del ruolo del personale docente universitario, di cui al primo comma, deve intendersi nulla e priva di ogni effetto ». Questa è la realtà. Si tratta di una presa in giro. Si parla di unicità del ruolo e della funzione docente per affermare poi che per passare dalla uno all'altra fascia è necessario ripetere il periodo di straordinariato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tremaglia. Ne ha facoltà.

TREMAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi avvicino con umiltà per la prima volta a questo provvedimento, e chiedo scusa se non ho potuto prendere la parola in precedenza. Ho provato grande interesse nell'ascoltare quanto è stato detto dai colleghi circa questo emendamento, ed a me pare che proprio nel quadro, nella logica non soltanto dell'articolo 1 ma di tutto il decreto-legge, sia veramente un fuor d'opera. E questo perché aggiungere al terzo comma quanto è stato deciso in Commissione, cioè aggiungere le parole « Per i professori ordinari restano ferme le norme sullo straordinariato, di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni », mi pare voglia introdurre un discorso che non solo è surrettizio, ma può indubbiamente generare una pericolosa confusione circa le funzioni. Infatti, stavamo parlando, in quel comma che è stato integrato dalla Commissione, dei professori associati.

È già stato rilevato – ma desidero insistere in questo momento – che con questa integrazione, con questa aggiunta verremmo proprio a rendere incerta e confusa la posizione del professore ordinario, confondendola con quella del precario, e potremmo aprire quei famosi varchi che verrebbero sottintendere una riforma più allargata. Questo non è consentito e non è consentibile. Dirò di più: il richiamo all'articolo 78 costituisce non solo lo spirito ma anche la lettera e la formulazione di carattere contraddittorio in ordine a tutto il decreto-legge. Mi pare che questi siano dei motivi di fondo.

Noi non possiamo continuamente eludere quelli che sono i problemi veri posti da questo decreto e andare a ricercare dalle situazioni che si richiamano, tra l'altro, a leggi antiche e rendono difficile e pericolosa la stessa dizione di questo decreto-legge. Ecco perché riteniamo di dover insistere per la soppressione del comma formulato dalla Commissione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorla Massimo 1. 46, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli . .	9
Voti contrari . . .	337

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 1. 28.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

VALENSISE. L'emendamento 1. 28 avrà il nostro voto favorevole, perché è un emendamento che, a parte il suo valore nella formulazione del testo di legge, ha per noi un valore emblematico e, se mi è consentito dirlo, provocatorio. È uno di quegli emendamenti che mettono a nudo l'incongruità del decreto-legge, una ambiguità che vuole risolvere con delle parole una realtà e una situazione che risolte non sono. Come è stato osservato in sede di discussione generale, la particolarità della previsione di una unicità della funzione docente e della divisione di questa in un unico ruolo articolato in due fasce. A parte la facile ed umoristica considerazione che è curioso vedere un decreto-legge che mette in fasce i professori universitari, che dovrebbero essere degli adulti che hanno abbandonato le fasce da diverso tempo, va considerato che la terminologia delle fasce non può nascondere la divisione in due ruoli distinti e diversi, che non sono collegati dalla unicità della funzione docente. Non mi si dica, infatti, che la funzione docente non è unica anche per quanto riguarda la scuola elementare, la scuola dell'obbligo e la scuola media superiore.

Quindi l'espressione che è stata usata nel decreto, nel quadro della unicità della funzione docente, è una espressione agiuridica, così come agiuridica, al di fuori cioè del linguaggio giuridico, è l'espressione « fasce », che non si capisce a cosa possa fare riferimento. Le fasce sono una nozione proveniente dal terreno della sociologia, come sappiamo, ma in un testo di legge non sono opportune. Perché dico questo? Perché la preoccupazione di coloro i quali hanno formulato l'emendamento, preoccupazione che io condivido, è quella di stabilire l'effettiva esistenza di una unicità dei ruoli, e che all'interno di tale unicità ci siano solo differenti categorie. Questa è la preoccupazione; quindi, se l'emendamento sarà respinto la maggioranza confermerà il nostro sospetto che nella sostanza si intende, con la parola fasce, nascondere due ruoli ben distinti, due ruoli differenziati tra di loro, quello degli ordinari e quello degli straordinari.

Ma vi è di più: dalle dichiarazioni di voto sui precedenti emendamenti noi abbiamo individuato che all'interno del ruolo, o della fascia degli ordinari, esiste poi la sub-divisione tra gli ordinari veramente tali, e quelli che devono diventarlo sottoponendosi al controllo della loro qualità di ordinari attraverso quel precariato *sui generis* cui li sottopone la aggiunta inserita dalla Commissione al terzo comma dell'articolo 1. Allora noi abbiamo all'interno della fascia, che è un ruolo, degli ordinari, la divisione – ancora più inaccettabile – degli ordinari tra coloro che ordinari sono o lo sono diventati, e coloro che lo devono diventare.

Stando così le cose, aboliamo almeno nel testo di legge – questo è il senso dell'emendamento cui ci dichiariamo favorevoli – l'espressione « per i professori ordinari » e diciamo « per i professori della prima categoria ». Il termine « categoria », come ho detto, ci consentirà di ribadire, nella sostanza, l'appartenenza dei professori ordinari, straordinari ed associati ad un unico ruolo che poi si suddivide, come tutti i ruoli, in categorie di appartenenza.

Attraverso l'eliminazione del riferimento ai professori ordinari, la maggioranza potrà uscire allo scoperto e dire se effettivamente intende procedere all'unificazione dei ruoli o se intende accontentarsi di parole, come sono queste, assolutamente

agiuridiche, in cui si afferma la unicità della funzione docente: una unicità che nessuno mette in dubbio perché, torno a ripetere, la funzione docente è unica dalle scuole elementari all'università, anzi, dalla scuola materna all'università. Poiché, è chiaro, la funzione docente è unica nel suo aspetto, parlarne in un testo di legge significa farne parole e niente altro.

Sono questi i motivi per cui voteremo a favore dell'emendamento 1. 28.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, se la Camera avesse approvato pochi minuti fa l'emendamento 1. 46, probabilmente si saremmo risparmiati le elucubrazioni che purtroppo ci costringe invece a fare lo emendamento 1. 28, su cui ho l'onore di intervenire per dichiarazioni di voto.

Mi rendo conto dello spirito dell'emendamento e capisco perché il proponente, nell'ipotesi negativa della reiezione dello emendamento 1. 46 (ipotesi che si è verificata), abbia cercato in certo qual modo di modificare almeno in parte le conseseguenze negative che rimangono se per sfortuna, una volta respinti tutti gli emendamenti a questo secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1, venisse approvata la dizione formulata dalla Commissione, nella stesura che qui ci viene sottoposta. È stato introdotto un concetto proprio privo di qualsiasi aggancio dal punto di vista logico: un concetto che deforma qualsiasi anche benevola interpretazione si voglia dare a questo benedetto terzo comma dell'articolo 1 perché, ripeto, si crea una contrapposizione stranissima tra professori ordinari e professori straordinari. Si cerca di salvare capra e cavoli, e secondo me non solo non si salvano né l'una né gli altri, ma si rende il problema più complesso: non sappiamo chi si mangerà la capra e chi farà indigestione di cavoli, non sappiamo chi finirà per essere danneggiato da questo provvedimento, perché è chiaro che voler far coesistere due categorie di estrazione e di esigenze diverse, dal punto di vista della carriera, dal punto di vista burocratico, finisce con il non favorire gli uni, e con lo scontentare gli altri.

Praticamente, si tratta di un provvedimento che crea soltanto zizzania tra i professori, che dovrebbero fare la fine dei polli di Renzo, che si dovrebbero beccare tra di loro soltanto perché un legislatore disattento e disaccorto li vuole mettere nella stessa stia, vuole che abbiano determinati vantaggi e, di conseguenza, determinati svantaggi, e insomma non fa altro che creare un grosso guazzabuglio.

Premesso questo, osservo che l'emendamento 1. 28 vorrebbe, in certo qual modo, attenuare gli effetti disastrosi di questa commistione, di questa *contaminatio*, come si direbbe facendo riferimento ad una immagine del teatro o del dramma antico; va bene che anche la politica spesso è dramma, e tante volte anche teatro, però non c'è dubbio che in questa congiuntura questo, che è un dramma pesante, potrebbe diventare addirittura tragedia. Ed allora non penso che noi, come legislatori, possiamo non preoccuparci delle conseguenze negative, oltremodo negative, che verrebbero a ripercuotersi sugli uni e sugli altri, sui precari e sugli straordinari. Non mi sembra che accomunare insieme queste due categorie possa offrire qualcosa di positivo né agli uni, né agli altri.

Visto che purtroppo c'è un orientamento della maggioranza, sia pure anche essa divisa e contraddittoria, su questa permanenza del periodo aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 1, l'emendamento 1. 28 vuole consentire almeno di salvare la faccia, eliminando quel concetto – la cui ingiustizia balza subito agli occhi di chiunque – della contrapposizione o addirittura della contraddittorietà della figura dell'ordinario-straordinario, perché se si è ordinari non si è straordinari, e viceversa. Cerchiamo allora almeno di salvare la faccia.

Intendiamoci, onorevoli colleghi, non è che con questo emendamento si salvi...

l'universo e il mondo; non è che risolviamo il problema di fondo; quindi il nostro discorso è del tutto marginale, non ci facciamo grosse illusioni. Siamo però dell'idea che siccome molte volte l'ottimo è nemico del meglio, quando non si può arrivare ad una soluzione ottimale, si cerchi almeno di trovare la soluzione meno peggiore, una cosiddetta soluzione intermedia.

L'emendamento 1. 28 si muove nella logica di questa soluzione intermedia, di questa soluzione che cerca un po' di attenuare gli stridenti contrasti che questa parte del comma indubbiamente ha creato nella euritmìa, nella logica stessa di tutto il provvedimento. Si propone, allora, di dire, anziché « professori ordinarî », « professori della prima categoria (o fascia) ».

A questo punto, mi corre l'obbligo, purtroppo, di dire che l'emendamento ormai non offre disgiunzione: non si può dire « della prima categoria » o « della prima fascia », perché purtroppo, dopo quanto è avvenuto in aula qualche ora fa, abbiamo deciso di non concedere nulla alle categorie, e di... mettere tutti in fasce. Quindi, giacché il provvedimento, ormai, è stato così sistemato e non possiamo più « sfasciarlo » (d'altra parte sarebbe difficile farlo ancora, perché è impossibile togliere le « fasce » a questa parte relativa alla indicazione dei due settori di scuola a cui il provvedimento è rivolto), dobbiamo, purtroppo, accettare la dizione « fasce ».

Sarebbe stato molto meglio che si fosse potuto accedere alla dicotomia da noi proposta, cioè parlare di prima e seconda categoria e non di prima e seconda fascia, ma, ripeto, la volontà di questa Assemblea nella sua maggioranza ha deciso che dovesse restare l'indicazione riferita alle sole fasce e ciò, conseguentemente, ci mette nelle condizioni di dovere già a priori considerare preclusa la seconda alternativa: quella, cioè, nella quale si fa riferimento alle categorie. A questo punto, non essendoci più possibilità di tornare sull'argomento, mi ritiro dietro questa preclusione di natura procedurale ed affermo che l'emendamento dovrebbe essere riferito ai professori della prima fascia, senza più parlare di categoria.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, la prego di concludere.

SANTAGATI. Signor Presidente, non l'ho proposto io questo emendamento; io sto cercando di interpretare lo spirito e cerco di spiegare perché sarebbe utile che l'Assemblea lo approvi perché, sia pure in una situazione molto limitata e sia pure in termini molto marginali, contribuisce ad attutire quella parte negativa, sgradevole ed inaccettabile che purtroppo emerge per il fatto di aver incluso questo secondo periodo nel terzo comma dell'articolo 1.

Per le ragioni ora motivate il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si dichiara favorevole all'emendamento 1. 28.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 1. 28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	341
Votanti	340
Astenuti	1
Maggioranza	171
Voti favorevoli	15
Voti contrari	325

(*La Camera respinge*).

Sospendo la seduta, per motivi tecnici, fino alle 16,30.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 16,35.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA

PRESIDENTE. Procediamo al seguito dell'esame del provvedimento in discussione.

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo, onorevole Pannella ?

PANNELLA. Per un richiamo al regolamento in relazione ad una proposta di inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Chiediamo che venga posto al primo punto dell'ordine del giorno, e quindi immediatamente trattato, dopo molti mesi, o comunque troppo tempo che ce ne dimentichiamo, l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio. Uno degli aspetti nei confronti dei quali i cittadini sono più sensibili è infatti proprio l'uso e l'abuso di questo istituto della immunità, che troppo spesso sembra tradursi in impunità. Da diverso tempo si stanno accumulando nel nostro ordine del giorno, già perfezionate e in stato di relazione, numerose domande di autorizzazione a procedere, mentre altre, se non dormono, certamente sonnecchiano in sede di Giunta per l'esame delle autorizzazioni a procedere.

Subito dopo questo punto, cioè dopo le richieste di autorizzazione a procedere, propongo che venga inserita la proposta di legge costituzionale recante modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione, proposta attualmente iscritta, *ex* articolo 81 del regolamento, al punto 9 dell'ordine del giorno.

Se avanziamo queste richieste è perché crediamo che sia giunta l'ora di non far perdere più tempo all'Assemblea in lavori in relazione ai quali tutti i giornalisti ci hanno già informato che in realtà non si andrà avanti. Noi ci chiediamo perché si vuol ridurre quest'aula ad un'armata Brancaleone... (*Commenti – Rumori*). Signor Presidente, la maggioranza di questa Assemblea quindi vuol ridurre questa Assemblea ad una armata Brancaleone, che deve impegnarsi in una battaglia che era facilissimo prevedere – e noi lo avevamo previsto già quattro o cinque giorni fa – che, né come tensione morale, né come tensione intellettuale, né come maturazione del provvedimento, avrebbe potuto essere sostenuta e registrata da quest'aula. Ecco allora la nostra iniziativa, per togliere dall'imbarazzo questa Camera e mettere un punto finale alla vicenda. Mi pare che prenderemmo una saggia decisione se, venendo incontro a quella che magari sarà ipersensibilità, ma forse soltanto giusta sensibilità, dei cittadini, affrontassimo prima le autorizzazioni a procedere, poi l'annosa storia della revisione costituzionale dell'istituto dell'immunità parlamentare. Mi sembra che questo sia un punto centrale, urgente, sicuramente molto più urgente rispetto all'esigenza di passare altre ore o altre notti, per la scarsa proveggenza, per lo scarso senso di responsabilità di coloro... (*Vivissime proteste all'estrema sinistra*).

Una voce all'estrema sinistra. Buffone ! Basta ! (*Vivissime proteste all'estrema sinistra, a sinistra e al centro – Rumori*).

Una voce all'estrema sinistra. Le notti le abbiamo passate noi !

BONALUMI. Sei andato a fare i comodi tuoi !

PANNELLA. Mi sembra che in questa aula – che mi impedisce di parlare – vi siano troppi aspiranti eredi di coloro che espulsero il deputato Misiano...

PRESIDENTE. Onorevole Bonalumi! Onorevole Pannella, concluda, (*Vivissime proteste all'estrema sinistra*).

PANNELLA. Sto dicendo che siete costretti a stare qui (*Vivissime proteste all'estrema sinistra*). Prendo atto che dal gruppo comunista vengono solo insulti. Prendo atto che come i deboli, come i vili, sapete solo insultare e ingiuriare. Voi non siete un grande gruppo parlamentare, siete un grosso gruppo ridotto ad armata Brancaleone, incapace di dialogare! (*Vivissime proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Richiamo tutti ad un minimo di silenzio! (*Commenti*).

Una voce all'estrema sinistra. Richiami l'onorevole Pannella!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, lei non si può certo lamentare di non poter parlare in quest'aula. Siccome ho capito cosa vuole, adesso...

PANNELLA. No, no!

PRESIDENTE. Ho capito benissimo; lei fa un richiamo al regolamento (*Proteste – Rumori*).

PANNELLA. No, no!

PRESIDENTE. Il richiamo al regolamento è un richiamo al regolamento e non un illustrazione degli argomenti che si vogliono inserire all'ordine del giorno. Ho capito benissimo (*Proteste del deputato Pannella*). Pertanto, devo toglierle la parola.

PANNELLA. Signor Presidente, ho un argomento da aggiungere e ritengo di poterlo svolgere.

PRESIDENTE. Voglia darne enunciazione.

PANNELLA, No, è una motivazione.

PRESIDENTE. No, no! Basta, ho capito.

PANNELLA. Sono lieto che tutto questo sia a verbale, signor Presidente. Ho un ulteriore argomento da svolgere per sostenere la mia proposta. Lei non può sapere, signor Presidente, se è valido o meno l'altro argomento che intendo svolgere per sostenere la mia richiesta.

Si occupi di chi non ci consente di lavorare con serenità (*Proteste al centro, a sinistra e all'estrema sinistra — Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, esponga il terzo argomento, mentre i colleghi di questo settore (*Indica l'estrema sinistra*), stiano tranquilli (*Proteste alla estrema sinistra*). Questa reazione non importa che avvenga qui dentro, avete tanti altri luoghi per discutere!

Onorevole Pannella, possibilmente, non suscitando ad arte la provocazione, possibilmente esponga il terzo motivo (*Applausi all'estrema sinistra e al centro*).

PANNELLA. Signor Presidente, quindi fino ad ora, secondo la sua allusione, staremmo facendo della provocazione? Se lei è presidente della maggioranza e non dell'Assemblea... Rinuncio a proseguire (*Vivissime proteste all'estrema sinistra e al centro – Rumori*).

ANTONI. C'è la televisione.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 41 del regolamento, su questa proposta darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un deputato a favore e ad uno contro, per non più di quindici minuti ciascuno.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Ho chiesto di parlare a favore della proposta di inversione dello ordine del giorno non perché intenda sostenere che al posto dell'argomento in discussione debbano essere posti gli argomenti ai quali ha fatto riferimento lo onorevole Pannella. Anzi, ritengo che gli

argomenti che la Camera deve trattare debbano essere il seguito della discussione dei bilanci di previsione e più esattamente l'esercizio provvisorio, la discussione sulle mozioni relative alla situazione della città di Napoli e la discussione delle proposte di legge per l'emanazione delle norme per il voto degli italiani allo estero.

Ho chiesto di parlare a favore per mettere in evidenza che, nella sostanza, la richiesta fatta dall'onorevole Pannella ha una sua giustificazione nella situazione che si è venuta a creare in Assemblea, a seguito della decisione, da noi assunta, di opporci, nel modo nel quale lo abbiamo fatto (e cioè attraverso l'ostruzionismo), al decreto Pedini recante provvedimenti di transizione sul personale universitario. La Camera, nella giornata di oggi, è riuscita a votare pochissimi emendamenti. Le possibilità di conclusione dell'esame di questo decreto-legge, nei termini di scadenza costituzionale, è da escludere fin da questo momento. Continuare a discutere nel modo determinato dalla decisione di « seduta-fiume » adottata dalla maggioranza significherebbe soltanto impedire il normale svolgimento dei lavori della Camera.

Chiediamo, quindi, che questo provvedimento non venga ulteriormente discusso, e che si passi – come ho detto – ad altra materia. Lo dico alla Presidenza della Camera, perché credo che un intervento dovrebbe essere opportuno. Parecchie volte abbiamo sentito provenire dalla Presidenza di questa Assemblea e dalla Presidenza dell'altra Assemblea dei richiami al Governo per l'abuso costante della decretazione d'urgenza. Siccome questi richiami non sono serviti, ritengo che abbiamo dato dimostrazione della capacità di un gruppo di fare qualche cosa di più efficace che un richiamo al Governo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, dobbiamo ora passare alla votazione della proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Pannella.

Desidero precisare che tale votazione non può essere ritenuta preclusiva...

MELLINI. Aspetti che sia votata questa proposta di inversione, prima di dichiarare la non preclusione (*Proteste – Commenti*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta d'inversione avanzata dall'onorevole Pannella, intesa a collocare al secondo punto dell'ordine del giorno di questa seduta, e quindi a porre immediatamente in discussione, le domande di autorizzazione a procedere in giudizio di cui al punto 8; nonché a collocare al terzo punto la discussione delle proposte di legge costituzionale n. 29 (Pannella ed altri) e n. 41 (Bozzi ed altri) sulle modifiche all'istituto dell'immunità parlamentare, di cui al punto 9.

(*È respinta*).

Proseguiremo pertanto nell'esame del disegno di legge n. 2575.

Dobbiamo procedere alla votazione dell'emendamento della Commissione 1. 133, per il quale è stato richiesto lo scrutinio segreto. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento l'onorevole Tripodi. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Riteniamo che l'emendamento sottoscritto e presentato dalla Commissione per sostituire, al terzo comma dell'articolo 1, le parole « per i professori ordinari restano ferme », con le parole « per i professori straordinari, ferma restando la loro appartenenza alla fascia dei professori ordinari, restano in vigore », debba essere accolto dalla Camera. Siamo lieti di dover sottolineare che con siffatto emendamento della Commissione viene sostanzialmente recepita una insistente istanza del Movimento sociale italiano-destra nazionale, che nei propri emendamenti si è espresso esattamente in questo senso.

Perché abbiamo sempre sostenuto questa opportunità ? Perché, quindi, ci rallegriamo di vedere che la Commissione ha voluto accettare questa nostra istanza ? Io non vorrei ripetermi, ma sostanzialmente il secondo comma dell'articolo presentava

una sua fattispecie nei confronti della quale, discutendo il secondo comma, da questi banchi abbiamo appunto reagito. Lo abbiamo fatto perché, dovendosi riconoscere agli insegnanti straordinari nelle università l'assorbimento da parte della prima fascia, avremmo preferito che una clausola del genere fosse primariamente inserita al secondo comma, il cui testo avrebbe dovuto essere: « appartengono alla prima fascia professori ordinari e straordinari, alla seconda fascia i professori associati » non si è ritenuto opportuno di accogliere in via primaria un emendamento del genere, per noi sostanziale. Si è preferito, in maniera affatto tipica dell'attuale classe governativa, eludere le richieste nella loro sostanza, per poi indirettamente accoglierle attraverso uno stratagemma subordinato. Accettiamolo pure, per questa volta: ma sarebbe stato molto più chiaro che fin dal secondo comma fosse stato detto che alla prima fascia, come i professori ordinari, appartengono anche i professori straordinari. Oggi invece ci troviamo sostanzialmente di fronte ad un emendamento che è recato al terzo comma e che, dopo aver stabilito che l'accesso alla fascia di professore ordinario avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici, subito dopo precisa che per i professori straordinari (e non più soltanto per gli ordinari, come l'articolo originariamente sosteneva) resta ferma la loro appartenenza nella fascia dei professori ordinari come noi da questi banchi abbiamo sempre sostenuto. Quindi resta acquisito un dato di fatto che ci interessa, cioè che i professori straordinari non rapresentano un ruolo, una categoria o una fascia a sé (non si sa bene se dopo gli ordinari, o dopo gli associati). Resta invece stabilito, attraverso questo valido emendamento, che il professore straordinario appartiene alla fascia degli ordinari, se la fase dello straordinariato precede quella dell'ordinariato e, alla stessa maniera, per quanto riguarda gli associati, se lo straordinariato riguarda la fascia degli associati. Abbiamo sostenuto ciò perché ci sembra una contraddizione e un non senso il fatto che, dopo aver sostenuto nel primo comma dell'articolo l'unicità della funzione docente, anche qui per raggirare elusivamente le antiche e ribellistiche istanze del docente unico: dopo aver comunque parlato di unicità della funzione docente, si parlasse poi di fasce divise tra gli ordinari e di fasce divise tra i professori associati, senza sapere quale sorta avrebbero dovuto avere gli straordinari. È questo un vizio del decreto e dell'intero articolo 1, che noi abbiamo denunciato in sede di discussione generale sull'articolo e anche quando, prima di passare all'articolo, abbiamo svolto le nostre ragioni avverse al decreto.

Se dai banchi del Governo e della maggioranza muove sostanzialmente il sì al principio dell'unicità della funzione docente, non si capisce perché lo straordinario, che rappresenta soltanto una prima fase per poi passare all'ordinario, non debba essere compreso in questa fascia. La insistenza nostra non riguarda soltanto il « pennacchio », nel senso di appartenere all'ordinariato e di non chiamarsi straordinari. No, il problema è di sostanza. In punti successivi di questo articolo (esattamente, per esempio, al comma ottavo), è detto che « Ferma restando la unicità della funzione docente e la piena equiparazione dei docenti delle due fasce nell'attività di ricerca individuale ed in collaborazione, e nell'accesso ai fondi per la ricerca, spettano ai soli professori ordinari il coordinamento della ricerca di gruppo, la direzione delle scuole di specializzazione... » eccetera. Ecco, noi non vorremmo che, quando dalla fase puramente legislativa si dovrà passare alla fase operativa, e quando a questo decreto, una volta – e non credo che sia possibile – divenuto legge, dovranno seguire i regolamenti da parte del Ministero della pubblica istruzione, si giuochi sull'equivoco e si escludano gli straordinari dalle competenze prescritte dal comma ottavo. Una volta accettato questo emendamento, è ovvio che anche il comma ottavo deve tener presente che per l'accesso ai fondi per la ricerca, che per il coordinamento dei gruppi di ricerca, che per la direzio-

ne delle scuole di specializzazione e di perfezionamento nella ricerca scientifica, i professori straordinari sono ormai equiparati ai professori ordinari. Non spetta soltanto ai professori ordinari di avere in esclusiva la possibilità direzionale di questi delicatissimi enti ed organi; questa possibilità direzione viene a spettare anche ai professori straordinari.

Quando discuteremo il comma ottavo vedremo quale altro emendamento noi abbiamo già presentato. Ma oggi, in questo momento, nel discutere il terzo comma, non possiamo che insistere e sottolineare l'importanza dell'emendamento presentato dalla Commissione: in quanto viene a rettificare quella che era una stortura iniziale del comma medesimo di questo decreto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Almirante. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, onorevole ministro, colgo lo spunto da una mia richiesta di dichiarazione di voto in favore di questo emendamento che reca la firma della Commissione e che rispecchia un nostro orientamento, per una breve, non necessaria, ma credo opportuna presa di posizione politica che, parlando io qui anche come segretario del partito e non soltanto a nome del nostro gruppo, assume la funzione (penso, più che legittima), leale e chiara di una presa di posizione che abbiamo il piacere sia precisata al Parlamento e all'opinione pubblica; dico al Parlamento e all'opinione pubblica perché, signor Presidente, io le segnalo un fatto che la prego di voler cortesemente segnalare al Presidente Ingrao. Alcuni partiti che fanno parte della maggioranza, una maggioranza del 95 per cento, hanno ritenuto di combattere il nostro ostruzionismo e l'altrui non solo entro questa aula, come è perfettamente logico e legittimo, ma fuori di quest'aula; in piazza si svolgono manifestazioni contro di noi, con le insegne di alcuni tra i partiti della maggioranza; ed io, entrando a Montecitorio, sono stato personalmente ingiurato e minacciato.

Una voce all'estrema sinistra. Ti è andata bene!

ALMIRANTE. Non me ne importa nulla e non me ne dolgo, né a titolo personale né come segretario di questo partito; posso ringraziare per la pubblicità. Segnalo il fatto perché non mi ricordo che vi siano precedenti di questo genere, e perché penso che non sia gradito a nessuno dei settori qui rappresentati che precedenti di questo genere possano passare sotto silenzio, e soprattutto che possano essere tollerati dalla Presidenza della Camera.

Dicevo, una breve dichiarazione di assunzione di responsabilità, onorevole ministro. Il fatto che noi approviamo un emendamento e che vi sia un emendamento che rispecchia anche i nostri punti di vista, dimostra che il nostro atteggiamento è certamente contrario, ed è certamente, dal punto di vista tecnico, ostruzionistico: ma è un atteggiamento di alternativa, che esprime quindi la posizione di chi vuole una diversa università, nei confronti di quella pessima che voi ci rappresentate. Dal punto di vista tecnico, dal punto di vista politico, signor Presidente, onorevole ministro, se noi abbiamo fatto ricorso all'ostruzionismo è per diversi motivi: primo, perché si ricorre ancora una volta – lo diceva poco fa l'onorevole Pazzaglia – alla decretazione di urgenza. Ora, che ricorra alla decretazione di urgenza un Governo appoggiato da una maggioranza del 51 per cento può anche essere indispensabile, ma che un Governo che dispone in Parlamento di una maggioranza del 95 per cento voglia umiliare il Parlamento e la sua stessa maggioranza ricorrendo alla decretazione d'urgenza ci sembra veramente eccessivo e intollerabile: non solo politicamente ma anche moralmente.

Secondo: ricorrete alla decretazione di urgenza e vi presentate in Parlamento a pochi giorni dalla scadenza del decreto.

Questo ci sembra, oltre che intollerabile, sciocco e irresponsabile.

Terzo: siete stati voi a volere il nostro ostruzionismo, perché avete risposto ad una iniziativa ostruzionistica – sia detto senza offesa – di due deputati con la « seduta-fiume ».

A questo punto, quando una maggioranza del 95 per cento si sente così debole in coscienza da dover rispondere all'ostruzionismo non del 25 per cento, ma dello zero virgola qualcosa per cento dei deputati con il solenne istituto della « seduta-fiume », questo significa che la maggioranza teme la discussione e il confronto, perché sa di essere scoperta da due punti di vista: al suo interno, perché le crepe diventano sempre più evidenti, ed all'esterno, nei confronti dell'opinone pubblica.

Ho preso, signor ministro, qualche appunto circa i giudizi espressi in questi giorni da illustri docenti, non certamente della nostra parte. Il « no » alla soluzione assistenzialistica che state tentando di praticare è stato pubblicamente espresso da Paolo Sylos Labini, Edoardo Amaldi, Nicola Abbagnano, Norberto Bobbio, Rosario Romeo, Sergio Riscossa. Il professor Siro Lombardini ha scritto testualmente: « Questo decreto è un brutto precedente »; un centinaio di docenti hanno pubblicato su un giornale di sinistra un appello: « Signori parlamentari, votate contro »; il professor Crippo, dell'università di Torino, ha dichiarato addirittura: « Questo decreto suona il *requiem* per la università »; Nicola Matteucci ha dichiarato: « Questo è un brutto pasticcio »; il professor Luigi Volpicelli: « Lo sfascio dell'università è conseguenza di questo decreto »; il professor Antonio Fava, ordinario di chimica all'università di Bologna, ha dichiarato: « Questo decreto prende atto della catastrofe dell'università e si limita a renderla permanente »; il professor Renzo De Felice ha dichiarato: « Questo decreto sembra una bomba sistemata sotto l'università ».

A questo punto, ci sembra che il dibattito dobbiate accettarlo, che una rimeditazione sia necessaria, che sia anzi indispensabile ritirare questo pasticciaccio, per disinnescare la bomba collocata sotto l'università.

Quindi, invece di organizzare manifestazioni sovversive al di fuori del Parlamento per minacciare i deputati dell'opposizione, date luogo ad una rimeditazione del brutto « pasticcio » al quale avete irresponsabilmente dato luogo (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Visto che è stata concessa ad un'altra appartenente a questa Camera la possibilità di esprimere il suo parere sulle manifestazioni in corso fuori del palazzo, voglio anch'io fare un cenno a questo e dichiarare che non riteniamo ci sia niente di pericoloso in queste cose: anche se per avventura queste persone stanno manifestando contro la mia parte e l'atteggiamento da essa tenuto in quest'aula, secondo noi non significa niente di particolare. Dobbiamo anzi congratularci che a qualcuno sia concesso quello che non è concesso ai compagni radicali che, anche se è presente la ex segretaria del partito, vengono trascinati via se appena sostano in tre persone fuori della Camera: non è un buon motivo perché ci lamentiamo che sia concesso ad altri cittadini, evidentemente considerati meno pericolosi dei radicali, quello che a noi è vietato. Naturalmente ci batteremo perché in futuro anche a noi sia concesso.

Detto questo, voglio sottolineare che a mio avviso è veramente grave che la Commissione, esaminando un provvedimento che doveva essere destinato a regolare la vita dell'università ed avrebbe quindi dovuto presentarsi anche con una certa dignità culturale e di espressione (perché anche le leggi sono espressione di cultura), abbia introdotto delle amenità linguistiche del tipo di quella che si avrebbe se fosse inserito questo emendamento. « Per i professori ordinari restano ferme »: queste parole vanno sostituite con le al-

tre: « Per i professori straordinari, ferma restando la loro appartenenza alla fascia dei professori ordinari, restano in vigore » (le norme sui professori straordinari).

In un testo sulla cultura universitaria, attinente al regolamento delle nostre università, non è dignitoso che figurino espressioni siffatte: è veramente troppo grave!

Comprendo l'intento di rendere meno ridicole nei loro meccanismi le conseguenze dell'originaria dimenticanza dell'esistenza dei professori straordinari; ma, scusatemi, non si può mettere una pezza con un'espressione così macroscopicamente contorta e lessicalmente distorta, oltre che ridicola.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pinto. Ne ha facoltà.

PINTO. Prima di esprimere la mia dichiarazione di voto sull'emendamento presentato dalla Commissione, visto che ad altri è stato permesso voglio anch'io cogliere l'occasione per dichiarare che è normale, pacifico che cittadini e lavoratori sostino nella piazza di Montecitorio per dimostrare le proprie idee (*Proteste del deputato Bonalumi*).

Anche per arginare la valanga di notizie false, tendenti a strumentalizzare le contraddizioni esistenti tra i lavoratori dell'università, propongo alla Presidenza di pubblicizzare immediatamente i resoconti stenografici di tutti gli interventi che si sono succeduti in quest'aula, nel corso del dibattito che ci occupa: si consentirà così alla pubblica opinione di valutare in via diretta (*Applausi all'estrema sinistra*), senza essere corrotta a livello mentale dalle falsità e dalle menzogne che stanno apparendo sui giornali! (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, venga alla dichiarazione di voto.

PINTO. Ella potrà darne ordine ai commessi e la mia proposta sarà realizzabile.

Concludendo, il mio parere sull'emendamento in esame va inquadrato in un più complessivo giudizio che esprimo rispetto alla Commissione, per il modo in cui ha seguito questi lavori. Vi è stata scarsa sensibilità da parte della Commissione nel raccogliere suggerimenti avanzati specialmente dalla nostra parte con valide argomentazioni di merito, anche fondate qualitativamente. Proprio per la sensibilità, non posso non esprimere parere favorevole su questo emendamento, per un giudizio complessivo che esprimo sull'attenzione mostrata dalla Commissione a questo dibattito ed alle proposte provenienti dall'opposizione.

Se vi era sincera volontà di dimostrare sensibilità, ben altri e ben più qualificati sarebbero stati i suggerimenti che la Commissione aveva il diritto o il dovere di raccogliere.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 1. 133, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	344
Maggioranza	173
Voti favorevoli	289
Voti contrari	55

(*La Camera approva*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Costamagna 1. 19. Poiché l'onorevole Costamagna non è presente, si intende che non insista per la votazione.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, c'è anche agli atti una richiesta scritta di scrutinio segreto. Ciò non significa che l'emendamento sia già stato fatto proprio e ciò per il semplicissimo motivo che non si può far proprio un emendamento se non è stato ritirato o non è stato fatto decadere. Ma c'è una manifestazione di intenzione che è talmente chiara che non c'è bisogno di dare un ulteriore preavviso.

PRESIDENTE. Questa è un'interpretazione un po' arbitraria. La Presidenza, per altro, ha già fatto constatare l'assenza dell'onorevole Costamagna e la sua implicita rinunzia alla votazione. (*Vive proteste dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gorla Massimo 1. 47.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento l'onorevole Tripodi. Ne ha facoltà.

TRIPODI. In questa occasione vediamo che la forma uccide la sostanza: questo ne è l'esempio palmare.

Il quarto comma di questo articolo 1 dice che « l'accesso alla fascia di professore associato avviene con un concorso su base nazionale per titoli ».

È stato presentato un emendamento con il quale si chiede che i concorsi, invece di svolgerli su base nazionale, debbano svolgersi su basi locali.

A parte tutte le nostre riserve nei confronti del quarto comma, noi, per quanto riguarda la base nazionale, sosteniamo la giustezza della norma, sembrandoci inconcludente poter invece revisionare un articolo del genere per riportare riduttivamente i concorsi alla cosiddetta « base locale ». Innanzi tutto cosa vuol dire base locale? Già sotto un profilo glottologico parlare di base nazionale è un assurdo, ma parlare, sotto il profilo politico, di base locale, cosa vuol dire? Noi parliamo genericamente di enti locali, e ci sorge il dubbio se le regioni facciano parte di tali enti.

Quando in una legge – che sta per bandire concorsi nei confronti di una istituzione così importante quale è l'università – si parla di concorsi a base locale, cosa si vuol dire? Vuol dire affidarli solo alle province? Ai comuni? O si intende tanto le regioni quanto le province e i comuni? È un non senso che piccole città che hanno l'università – cito ad esempio le università di Urbino, de L'Aquila e di Camerino – bandiscano i loro concorsi su iniziativa dei rispettivi comuni. La Costituzione italiana sancisce che al pubblico ufficio si accede soltanto attraverso concorsi pubblici: non è quindi possibile che dovendo accedere ad un così importante ufficio, quale è una cattedra universitaria, si lascia alla libera iniziativa di un piccolo comune, che ha una università, la competenza di bandire codesto concorso.

Stesso discorso potrei fare nei riguardi delle competenze regionali e provinciali ove, lo ripeto, la regione dovesse essere considerata ente locale (il che, per molti interpreti, non lo è). Escludiamo, quindi, che un concorso per una università, tanto più se detta università è sita in una grande città – Roma, Firenze, Bologna, Milano, Napoli – possa essere bandito dalla regione e non dallo Stato.

Noi riteniamo che queste considerazioni siano il frutto di quella polverizzazione atomistica dello Stato, che si cerca di fare. Noi cerchiamo di difendere lo Stato soprattutto sul piano delle prove selettive per i concorsi alle cattedre. Insistiamo quindi perché questo emendamento sia respinto ma siano fatte salve le riserve sulle altre parti di questo quarto comma, almeno per quanto riguarda la base nazionale dei concorsi che devono essere banditi per titoli scientifici affinché si possa diventare professori associati in una università, cioè sia fatta salva la base nazionale e respinta la base locale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Servello. Ne ha facoltà..

SERVELLO. Questo emendamento si riferisce al quarto comma che così recita: « l'accesso alla fascia di professore associato avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da una prova didattica la quale non potrà essere valutata come prevalente rispetto ai titoli scientifici ». Ora l'emendamento 1. 47 intende sostituire l'espressione: « su base nazionale », con l'espressione: « su base locale ». Non si tratta di una modifica che si inserisce in un disegno globale che l'estrema sinistra porta avanti con i propri emendamenti. Posso collegare la valutazione negativa che noi diamo di questo emendamento con l'insistenza con cui l'estrema sinistra insiste sui dipartimenti e sul tempo pieno. In sostanza, secondo la concezione dell'estrema sinistra, i dipartimenti dovrebbero dare luogo ad una trasformazione delle attuali strutture, definite antiquate, dell'università, aprendole verso l'esterno, verso gli ambienti sociali, le forze politiche, i sindacati, le rappresentanze più varie esistenti, in modo che, se si pervenisse alla predisposizione di una riforma di questo tipo – mi pare che oggi di tale riforma si stia giusto parlando al Senato, dove è in discussione la cosiddetta « bozza Cervone » – si finirebbe per trasformare le università in tanti piccoli *soviet*.

Evidentemente l'esperienza del 1968 e degli anni successivi non ha insegnato nulla; non ha insegnato nulla lo stato di degenerazione cui si è dato luogo dal 1968 in poi nelle università, attraverso l'esercizio della violenza indiscriminata, attraverso ogni forma di sovversione, fino ad arrivare addirittura agli esami collettivi ed al 18 obbligatorio.

Nel disegno che è alla base della presentazione dell'emendamento 1. 47 si ravvisa la volontà precisa di trasformare l'università non in qualcosa che si inserisca in maniera positiva e feconda nella realtà moderna della società italiana, ma nel centro di un potere per altro estremamente vago e vario, i cui contorni abbracciano un'area estremamente composita.

Non riusciamo a comprendere, o meglio lo comprendiamo benissimo per quanto riguarda gli aspetti deteriori della questione, cosa possa giustificare l'ipotesi che viene qui formulata di un accesso alla fascia di professore associato attraverso un concorso da esplicarsi su base locale. Noi attendiamo di constatare se altri emendamenti, successivi a quello in discussione, possano aiutarci a capire cosa significhi la previsione di concorsi di questo tipo e cioè se la base locale di cui si parla coincida con la città dove ha sede l'università o addirittura con un rione, per comprendere se ci si voglia riferire a quelle che sono, nell'ambito di una città o addirittura nell'ambito di un rione o di un consiglio di zona, le varie forme di espressione sociale, politica e partitica.

I motivi che ho illustrato spiegano la pericolosità di questo emendamento che, evidentemente, si inserisce in un disegno globale che non ha nulla a che vedere con la cultura, con la ricerca, con la scienza, con la preparazione e con la formazione degli studenti di una università che tutto potrà fare meno che preparare e formare. Sono queste le ragioni della nostra opposizione ferma e decisa ad un emendamento che riteniamo estremamente pericoloso per tutto l'assetto dell'università italiana, già troppo devastata da fenomeni eversivi e destabilizzanti di ogni tipo, che certamente non possono essere eliminati, anzi verrebbero aggravati, con l'approvazione della modifica proposta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Gorla Massimo 1. 47, l'onorevole Pinto; però prima di dargli la parola desidero rispondergli relativamente alla sua richiesta precedentemente formulata e riguardante la pubblicità degli atti. Come ella sa, onorevole Pinto, i resoconti sommari e stenografici sono pubblici e chiunque ne faccia richiesta può ottenerli: non

è pertanto necessario alcun provvedimento speciale per diffonderne la conoscenza (*Commenti del deputato Mellini*). Ciò premesso, onorevole Pinto, ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

PINTO. Penso che chiunque abbia seguito questo dibattito fin dall'inizio, anche se è stato, profondamente contrario alla battaglia che ho cercato di portare avanti, compreso lei, signor Presidente, possa dire che siano stati interventi fine a se stessi e senza contenuto. Io, ripeto, al di là dei giudizi degli altri, ho creduto in questo dibattito. La mia è stata una scelta molto sentita perché mi rendevo conto che, con la caduta di questo decreto-legge, problemi urgenti come quelli riguardanti i lavoratori precari, che, secondo me, però si possono ancora affrontare, rimanevano sul tappeto. Ora, io le chiedo, proprio per il rispetto e per le ore che abbiamo passato all'interno di quest'aula (io personalmente da più di 24 ore non riesco a riposare, ma voglio ancora continuare a dare il mio contributo in questo dibattito, al di là del giudizio espresso da qualsiasi onorevole) a cosa serve, nel momento in cui io so che tanto il *TG-1* che il *TG-2* hanno detto chiaramente che è stata decisa l'inversione dell'ordine del giorno, permettere a delle formazioni politiche che, all'ultimo momento, per solidarietà o per chi sa quali altri motivi vogliono dare una mano ai due parlamentari in difficoltà, a che cosa serve, ripeto, continuare a recitare un copione all'interno di quest'aula.

Signor ministro, io le chiedo se debbo o no continuare ad intervenire sugli emendamenti dando così il mio modesto contributo alla discussione. Se però è già stato deciso che ci sarà una soluzione diversa da quella di continuare il dibattito, lo si dica chiaramente; questo, penso sarebbe più dignitoso per lei, per noi che stiamo facendo il nostro lavoro di opposizione, per tutti gli altri. Sarebbe più dignitoso per la stessa Camera e per il Parlamento, altrimenti significa che ci stiamo prendendo in giro; altrimenti vuol dire che stiamo parlando a vuoto, questo, ripeto, al di là del giudizio che ognuno può dare su ciò che un collega può dire. Se si vuole invertire l'ordine del giorno, ditelo chiaramente. Se avete capito che questo decreto-legge non può essere convertito e volete proporre altre cose, ditelo chiaramente! Vorrà dire che ci confronteremo sulle nuove scelte. Diversamente, un atteggiamento di questo genere è disumano nei confronti di chi da più di 70 ore si trova all'interno di quest'aula e si trova in condizioni fisiche tali da avere difficoltà a continuare a partecipare al dibattito, però, proprio perché ci credo, sono qua ancora al mio posto. Ma lei, signor ministro, o se ne va da quella poltrona, oppure, se ci deve stare, vuol dire che sa che stiamo andando avanti nel dibattito; altrimenti non sta prendendo in giro me, sta prendendo in giro lei stesso, onorevole Pedini. Lei sa che questo decreto-legge non può essere convertito, che si dovrà cambiare l'ordine del giorno; lei sta recitando un copione, purtroppo, proprio squallido (mi permetta di dirlo)!

PRESIDENTE. Onorevole Pinto quello che lei ha detto ha ben poco a che vedere con la dichiarazione di voto sull'emendamento Gorla Massimo 1. 47, tuttavia io le debbo una risposta. Alla Presidenza della Camera non è pervenuta alcuna notizia simile a quella che lei ha detto (*Vive proteste dei deputati Pinto e Mellini*). Onorevole Pinto, lei ha tutto il diritto di condannare chi propaga notizie false, almeno fino a questo momento (*Proteste del deputato Pinto*); però è inutile che questa protesta la faccia nei nostri confronti: lei sa benissimo che quanto lamenta non dipende dalla Presidenza della Camera.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Almirante. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Torniamo allora a questo emendamento 1. 47, signor Presidente; facendole molto cortesemente e sommessamente rilevare che, non volendolo, ella ci ha costretto tutti, o per lo meno ha costretto anche me, che non avevo inten-

zione di fare una dichiarazione di voto su questo emendamento, a farla. Mi è infatti venuto il dubbio che ella possa non accorgersi, onorevole Presidente, di una nostra richiesta di prendere la parola, come precedentemente non se ne è accorta: così che adesso, spero che se ne accorgerà. Parleremo su tutti gli emendamenti, perché ci si costringe a parlare; parleremo – brevissimamente: per quanto mi riguarda, al di sotto dei dieci minuti – su tutti gli emendamenti.

I colleghi che mi hanno valorosamente preceduto nel parlare a proposito di questo emendamento 1. 47...

FRACCHIA. Anche Pinto!

ALMIRANTE. L'onorevole Pinto non ha parlato su questo 1. 47. Ma se, per avventura, io dovessi sostenere una tesi...

PINTO. Ma se tu, invece di andare a fare il convegno sull'eurodestra, avessi letto questo provvedimento... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, non vi mettete a fare questo dialogo, per piacere! Onorevole Almirante, prosegua. (*Proteste del deputato Pinto – Commenti*). Onorevole Pinto, sia cortese!

ALMIRANTE. Io ringrazio i cortesi interlocutori. Dicevo che se, per avventura, mi capitasse di sostenere su un emendamento le stesse tesi dell'onorevole Pinto, non me ne vergognerei affatto...

FRACCHIA. Non è una novità, onorevole Almirante!

PRESIDENTE. Onorevole Fracchia, la prego!

ALMIRANTE. ...anche perché abbiamo la capacità di sorridere, e su un deputato come l'onorevole Pinto si può solo sorridere, per carità! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, perché non si siede e sta tranquillo? Tanto, se raccoglie tutte le provocazioni, da qualsiasi parte le vengano, non fa che perdere tempo! (*Rumori*). Ho detto volutamente « da qualsiasi parte ».

ALMIRANTE. Dicevo che, per avventura, io, signor Presidente, sto per sostenere esattamente la tesi contraria. Questo emendamento è firmato dall'onorevole Pinto, e noi votiamo contro.

L'emendamento propone di sostituire « su base nazionale » con « su base locale ». I colleghi del mio gruppo, che mi hanno preceduto, hanno validamente sostenuto il nostro voto contrario con motivazioni di carattere tecnico relative alla necessaria selezione su base nazionale, al necessario accertamento di preparazione su base nazionale dei partecipanti ai concorsi per professori associati. Abbiamo sostenuto la stessa tesi in relazione ai partecipanti ai concorsi per professori ordinari, a maggior ragione la sosteniamo in questo caso.

Io, che non voglio ripetere quello che molto meglio di me hanno detto i colleghi, desidero spiegare che voto contro in riferimento a mie – non soltanto mie, ovviamente, ma anche mie – recenti esperienze relative alla situazione della scuola in Alto Adige ed esperienze relative alla situazione della scuola a Trieste, ove io sono – per avventura – consigliere comunale.

Quando si dice « su base locale », che cosa si vuol dire? Ci si riferisce ai singoli atenei? Penso di sì; ma se ci si riferisce ai singoli atenei ci si riferisce anche, senza alcun dubbio, alle situazioni ambientali ed anche alle situazioni giuridiche e legislative che esistono laddove sono installati i singoli atenei. E allora, prima di avventurarci in un emendamento di questo genere, diamo un'occhiata, per esempio, a quello che succede in provincia di Bolzano, e a quello che colà potrebbe succedere se passasse un emendamento di questo genere (« su base locale »). A Bolzano, per quanto riguarda i concorsi pubblici, base locale significa proporzionale etnica. Non ho alcuna ragione, in questo momento, per riprendere il tema (sul quale parlai alcune ore

in quest'aula) della proporzionale etnica e della sua dannosità; mi riferisco alla esperienza. L'accesso agli uffici, in provincia di Bolzano, è praticamente bloccato, perché la proporzionale etnica è imposta dalla legge che il Parlamento ha approvato nel 1972 (il famigerato « pacchetto »), ma la situazione *in loco* impedisce per fortuna che tale proporzionale etnica abbia esecuzione, in quanto mancano letteralmente i concorrenti di lingua tedesca, perché i cittadini di lingua tedesca hanno impiego e lavoro, per fortuna loro e della collettività dell'Alto Adige, mentre i cittadini di lingua italiana non sono in condizione di apprendere la lingua tedesca in maniera perfetta, poiché non funzionano i corsi di istruzione che a tal uopo sono stati sì istituiti: ma solo per quanto riguarda le somme stanziate, e non per quanto riguarda l'effettivo funzionamento! Ecco perché la formulazione « su base locale », applicata ad una università che funzionasse in quella parte d'Italia, potrebbe portare alla paralisi di tale università, così come alla paralisi degli uffici di ogni genere si è giunti in Alto Adige.

La mia recente esperienza di consigliere comunale di Trieste mi dice, d'altra parte, che a Trieste esiste una università che di recente è stata arricchita di ulteriori facoltà, ma che ha una vita grama, nel quadro di una regione di cui Trieste rappresenta, è vero, il capoluogo, ma anche una parte largamente emarginata, abbandonata, tradita dallo Stato e dal Governo italiano. A Trieste una norma di questo genere, nell'evolversi o nell'involversi della nostra legislazione (a livello regionale e nazionale) per quanto riguarda i diritti delle minoranze – tenuto conto che a Trieste c'è una minoranza di lingua slovena, che non supera il 5 per cento, ma che sta ottenendo vantaggi e privilegi simili, analoghi o addirittura identici a quelli della minoranza tedesca in Alto Adige: la quale in quel contesto è maggioranza, sebbene sia ovviamente minoranza nel contesto nazionale –, una formulazione del tipo di quella che stiamo esaminando (« su base locale »), introdotta con riferimento ai pubblici concorsi di questa importanza e delicatezza, provocherebbe ugualmente la paralisi delle attività universitarie, o almeno la paralisi del tentativo necessario di dar vita a questi concorsi e di selezionare adeguatamente il personale, sia ordinario che straordinario.

Per questi motivi voterò contro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Sull'emendamento Gorla Massimo 1. 47, firmato anche dagli onorevoli Pinto e Luciana Castellina, noi ribadiamo la dichiarazione di voto contraria, aggiungendo qualche osservazione che ci sembra meritevole di considerazione. Uno degli scopi, quanto meno dichiarati, del decreto in esame è quello della equiparazione dei professori associati ai professori ordinari nella (come si dice) unicità della funzione docente. Orbene, il fatto che i professori associati siano chiamati a concorsi che debbono svolgersi su base locale, come propone l'emendamento in esame, costituirebbe oltretutto una discriminazione negativa nei confronti dei professori associati stessi: se è vero, come è vero, che le preoccupazioni dei proponenti l'emendamento si fondano soprattutto, se non esclusivamente, sulla dichiarata necessità di riabilitare la didattica e la ricerca, attraverso un puntuale miglioramento delle condizioni dei docenti impegnati nelle università, è altrettanto vero che l'emendamento tradisce questi intendimenti e queste volontà.

Infatti, il reclutamento – mi si passi l'espressione di carattere militare – la selezione, per dir meglio, è una selezione indubbiamente limitativa per quello che riguarda le competenze, gli apporti che all'università e alle strutture universitarie possono essere date dagli eventuali concorrenti.

Non vi è dubbio, d'altra parte, che è proprio la funzione scientifica, in uno con la funzione didattica, giustamente conside-

rata inscindibile dalla funzione scientifica, che postula e richiede che la base di ogni selezione, di ogni concorso, di ogni strumento di accesso alle cose dell'università sia la più ampia possibile. Infatti, è soltanto l'ampiezza della base di selezione che garantisce la possibilità di selezionare gli elementi migliori, più dotati al fine di far valere nelle università quella qualità che è necessaria perché l'università stessa possa funzionare al meglio.

Queste condizioni, queste situazioni avrebbero dovuto essere considerate dai presentatori dell'emendamento che, insistendo sulla localizzazione del concorso, così come hanno fatto per i professori ordinari, non si rendono conto di creare situazioni e condizioni di assoluta negatività per i soggetti destinatari dell'emendamento, e per quella università alla quale essi dicono di voler pensare. Quindi, è un colpo che ha fallito e fallisce il bersaglio, perché se l'obiettivo è quello di migliorare le condizioni all'interno delle strutture universitarie, è necessario partire da una situazione di rispetto nei confronti dei professori associati che vogliono equipararsi ai professori ordinari e partire da una posizione di rispetto per le strutture universitarie, da arricchire attraverso la massima dilatazione della base di selezione, ed evitando ogni e qualsiasi possibilità di incidenze esterne sulle selezioni stesse: come possono essere quelle che su base locale, molto facilmente – come è stato osservato – possono prodursi in materia di concorsi.

Sono queste alcune considerazioni a sostegno del nostro voto contrario che si aggiungono a quelle svolte dagli altri colleghi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tremaglia. Ne ha facoltà.

TREMAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando abbiamo posto la nostra attenzione di fronte a questo emendamento ci siamo riferiti al testo del decreto che, come voi sapete, parlava di accesso alla fascia di professori associati mediante concorso su base nazionale.

A dimostrazione che intendiamo parlare per portare il nostro contributo serio e non pretestuoso, sta la nostra presa di posizione su questo emendamento; cioè, non prendiamo la parola sempre per dire di no, ma perché talvolta vediamo un atteggiamento, al contrario, ostruzionistico da parte di chi non vuole nemmeno riflettere sulle posizioni che andiamo sostenendo.

I motivi per i quali ci preoccupiamo dell'emendamento presentato dall'onorevole Massimo Gorla sono già stati svolti egregiamente dai colleghi del movimento sociale-destra nazionale, ma vorrei andare un poco più in là e vedere il senso vero di questo emendamento.

Ci si è riferiti alle università in sede locale, a interessi di carattere locale, ai comuni, alle province ? Abbiamo posto degli interrogativi che crediamo seri, perché nel momento in cui si vuole travolgere un istituto così importante è bene sentire ciò che hanno detto gli stessi proponenti per capire la vera sostanza dell'emendamento.

Che cosa si vuol fare con questo emendamento proposto dalla sinistra ? Si vuole andare un po' più in là dei motivi di carattere squisitamente tecnico. Si dice che è meno dispendioso, che è più garantista... No, no ! E lo dice lo stesso proponente, il collega Gorla, il quale – leggo il resoconto stenografico – così precisa: « Signor Presidente, dicevo che in una università in cui il potere dei baroni, in virtù di questo decreto, risulta a nostro giudizio addirittura rafforzato, il concorso nazionale per associato sarebbe solo una soluzione più costosa » (attenzione a quello che ora dirò) « e meno controllabile, sia da parte di coloro che vi sono direttamente interessati, sia da parte degli altri lavoratori ». Non si sa chi siano gli altri, né che cosa voglia dire il termine « lavoratori », atteso che sembra che nel nostro paese questa parola concerna solo coloro che sono « ingaggiati » dall'estrema sinistra o dalla triplice sindacale.

Cosa significa quanto ha detto l'onorevole Gorla ? Che i concorsi debbono essere controllati da qualcuno. Se il collega, nella presentazione del suo emendamento, afferma di volere che i concorsi siano direttamente controllati dagli interessati e da parte degli altri lavoratori, ciò significa che, a parere del proponente, i concorsi non ci debbono più essere. È il veleno politico, è il veleno di parte, è la manovra, è l'intrallazzo che arriva anche a questi concorsi. Tanto è vero che nella prima parte del suo intervento di presentazione l'onorevole Gorla ammette che, indubbiamente, è più garantista la impostazione del concorso a carattere nazionale.

Ecco perché la nostra presa di posizione è seria ! Si afferma che si vogliono controllare i concorsi sul piano locale e non si sa bene – ma anzi, direi, lo scopo è chiarissimo – cosa si intenda determinare in sede politica. Si intende portare avanti una manovra di intrallazzo.

Si è parlato di polverizzazione, da parte dello Stato. C'è di peggio ! Vi è il tentativo scopertissimo di arrivare a determinare, attraverso questi interventi locali, politici, di parte, e di fazione, un capovolgimento di quella che deve essere una impostazione seria.

Parliamo di docenti, parliamo di una parte che è tanto importante nell'istituto universitario, parliamo di dignità, parliamo – nello stesso tempo – di una realtà che conosciamo bene in sede locale: in particolare quella delle clientele, quella della corruzione, quella del prepotere dei partiti !

Sembra a me che le nostre preoccupazioni siano da prendere in considerazione e mi pare che occorra stare molto attenti al tentativo di infiltrazione. Questa la ragione per la quale diciamo che non possiamo aderire ad una tesi del genere di quella proposta; ecco perché votiamo contro; ecco perché la nostra linea è una linea di assoluta obiettività e di serietà. Ne dovrebbero prendere atto tutti quanti. Non si può tentare di chiuderci la bocca nel momento in cui si vuole, addirittura, travolgere istituzioni, travolgere provvedimenti così importanti e così essenziali per l'avvenire delle nostre università.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, più si legge questo emendamento (« su basi locali ») e più, effettivamente, come notava il collega Tremaglia, vengono delle perplessità; anzi, i dubbi che avevamo all'inizio diventano qualcosa di molto più complesso. Cogliendo l'occasione delle dichiarazioni di voto su questo emendamento noi intendiamo anticipare problemi di più largo respiro, sui quali avremo modo di tornare, esattamente nei termini in cui una parte non indifferente della sinistra, e della cultura che ad essa si richiama, insiste proprio su questo orientamento; consistente nel portare verso le basi locali (verso il « basso », come si usa dire) tutto ciò che atteneva, e che attiene a tutt'oggi, anche nelle strutture universitarie, ai concetti della selezione e della scelta.

Noi abbiamo già affrontato questo problema, con le stesse argomentazioni, a proposito dell'emendamento 1. 44, relativo al terzo comma, quanto ai concorsi per i professori ordinari; adesso ci troviamo a discuterne nuovamente per quanto riguarda i concorsi per i professori associati. Torna dunque anche qui una tentazione municipalistica e clientelare, perché questa è la sostanza del rischio che si manifesta. Io ho anche esaminato il lunghissimo intervento che ha svolto l'onorevole Gorla a sostegno della sua tesi. Si è trattato di un intervento veramente lungo e non privo di argomentazioni omogenee alla logica del collega Gorla, ma in esso non ho trovato indicazioni concrete. Quando si sollevano questi problemi, non costerebbe molto aggiungere alcune parole per precisare quali debbano essere queste basi locali. Si pretende che voti il quartiere dove è ubicata l'università ? Si

pretende che sia l'università a redigere il bando di concorso e che ad esso possano partecipare soltanto i residenti di quella città, di quella provincia o di quella regione ?

Bisognerebbe precisare questi elementi, che in fondo sono (lo riconosco, anche perché a me piace discutere su questi argomenti) delle tesi non prive di un certo retroterra. Noi, infatti, sfioriamo con la punta di un dito soltanto la parte emergente di un grosso *iceberg* concettuale, quello delle « basi locali ». Nell'intervento dell'onorevole Gorla è contenuta tutta la tematica dell'odio verso i maxiconcorsi che si svolgono a Roma, al centro: ma non in quanto sono privi di una loro funzionalità, bensì in quanto, pur nella disfunzionalità che deriva dal loro gigantismo e dalla loro ipertrofia (questo è un dato di fatto non contestabile), c'è la logica della scelta che viene effettuata dall'alto. Il collega Gorla, quindi, sostiene che è necessario portare verso il basso, verso queste realtà locali i concorsi, che in tal modo diventerebbero più semplici, più agili, meno costosi e più veritieri. Non si accorge proprio la sinistra che le caratteristiche dei professori associati sono definite in linea di massima, anche se in modo incompiuto (di questo parleremo), dall'ottavo comma dell'articolo 1, che afferma: « Ferma restando l'unicità della funzione docente, spettano ai soli professori ordinari il coordinamento dei gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e il coordinamento delle attività di perfezionamento nella ricerca scientifica » ? Questi sono i compiti dei professori ordinari. Tutto quello che sopravanza resta ai professori di serie B, cioè ai professori associati.

Il concorso in sede nazionale ha caratteristiche di maggiore funzionalità, di maggiore serietà, di maggiore rigetto di posizioni clientelari locali, che sono le più vischiose. Chiunque ha pratica o conoscenza oppure sa leggere le cronache e interpretarle su ciò che sono diventate le famose realtà locali, dove si annida la maggiore vischiosità dei più torbidi interessi, dovrebbe rifuggire dal mettere a disposizione di questi interessi perfino l'acquisizione di quella che una volta era una cosa seria, ma che ancora oggi continua e dovrebbe continuare ad essere una cosa seria, cioè l'affidamento di un incarico di docenza universitaria. Ma dove volete trovare dei docenti seri, delle persone serie, dei ricercatori che dopo anni (come previsto nel caso dei professori associati) di sforzi e di sacrifici si vadano a mettere nel meccanismo, nel nido di vipere delle piccole ambizioni locali per accettare una carica ? E se questi posti restassero scoperti ? Nel caso in cui, per esempio, i concorsi su base locale – e vorrei chiederlo ai proponenti, a questi tre moschettieri della cultura dell'ultra sinistra – per i professori associati e soprattutto per i professori associati non dessero risultato (caso prevedibilissimo) e restassero scoperti, che cosa si farebbe ? Si tiene scoperto il posto che invece è disponibile, o si rinnova il concorso perdendo altri due o tre anni; o in quale altro modo si interviene e si provvede a colmare questo prevedibilissimo « buco » della situazione ? Ho l'impressione non soltanto che questi emendamenti siano stati fatti a scopo numerico (anzi, non credo affatto questo), ma che certe posizioni culturali – se tali vogliono essere: e fuori di quest'aula, nella pubblicistica di sinistra, indubbiamente siamo a questo livello – i proponenti avrebbero dovuto avere il buon gusto di precisarle meglio in questo concetto, per poter svolgere su di esso un dibattito più approfondito: come essi stessi si sono augurati e come noi, dal nostro punto di vista, ci stiamo sforzando di portare avanti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, l'emendamento all'articolo primo mi ha fatto pensare molto e meditare perché le

parole dell'onorevole Gorla e gli argomenti addotti hanno indubbiamente un loro valore reale, mettono il dito su tanta piaga dell'andamento delle cose in Italia. Si potrebbe dire: come sono mutate e mutano tante cose in questa Italia. Prima il concorso non lo si pensava neppure a sfondo locale. Il concorso rappresentava una immissione dell'uomo nella parte viva e più vitale dello Stato; l'individuo era mandato gratis a Roma, dove veniva investito alla dignità del posto e all'ufficio cui era preposto.

Un articolo della Costituzione afferma chiaramente che ai posti dello Stato si accede per concorso. Non mi chiamerete concorso una qualunque manifestazione di pensiero o di attività o un concorso locale. Però, dicevo, quanto ha detto l'onorevole Gorla mi fa pensare. Infatti l'onorevole Gorla ha affermato che è tempo di finirla con l'orchestrare tutto da Roma. È un'orchestra stonata, molto stonata e veramente andrebbe armonizzata con altre note, con altre melodie. L'onorevole Gorla, inoltre, ci ha parlato di un gigantismo burocratico che oggi non riesce più a tener testa agli avvenimenti, ai bisogni, alle esigenze. Basta pensare a quell'elefantiaco concorso dei ventitremila posti del quale ci si era addirittura dimenticati, di modo che i candidati, ammessi agli orali, hanno ricevuto la sorpresa di essere chiamati a Roma dopo 5-6 anni; e il concorso è ancora in atto, cosa veramente vergognosa. È vero che il decentramento ha il suo valore, ma una cosa è il decentramento amministrativo, necessario, che snellisce, altra cosa è il decentramento che sparpaglia, che disgiunge le sparse membra della nazione e fa diroccare tutto. Però bisogna anche pensare che non vi sono nella vita soluzioni ottimali. Non esiste da una parte tutto il bene, dall'altro tutto il male. Anzi, Benedetto Croce ha detto che già nel male e nell'errore c'è la porta della verità e che nella verità e nel bene c'è già la porta del male. Dire a uno che ha sbagliato strada, significa anche indicargli la necessità di cambiare strada.

In tal senso, si potrebbe accettare quanto ha sostenuto l'onorevole Gorla. Naturalmente, vi sono perplessità, non vi sono certo soluzioni ideali. Ha detto giustamente il filosofo Hegel che nella sintesi c'è il superamento della tesi e dell'antitesi; ma la sintesi è sempre una nuova tesi, perché i problemi si rinnovano ogni giorno e non esiste problema che, una volta risolto, non torni nuovamente: sarebbe la morte del pensiero e dell'intelligenza.

Pur dichiarandoci contro l'emendamento degli onorevoli Pinto e Gorla, dovremmo dire quindi che esso è un campanello d'allarme, un avviso a riformare anche questa parte così fondamentale dell'ingranaggio statale, che è il modo di procedere allo svolgimento dei concorsi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per non ripetere quanto hanno detto i miei colleghi di gruppo nell'illustrare questo emendamento, che merita l'attenzione che ad esso stiamo dedicando, do per scontato che esso risponda ad una certa logica, che del resto il presentatore, l'onorevole Gorla, ha ampiamente illustrato: la logica che lui chiama garantista. Vi sarebbero cioè maggiori garanzie in un concorso in sede locale e, soprattutto, si avrebbero meno spese. Con la stessa motivazione, l'onorevole Gorla ha sostenuto la necessità di procedere ai concorsi in sede locale per ottenere una migliore selezione.

Mi permetterò di dimostrare rapidamente che le stesse argomentazioni portano a militare contro l'emendamento e a chiedere che venga mantenuta la dizione del decreto, soprattutto perché quando si parla di « base nazionale » si usa una espressione certa, mentre parlando di « base locale » si rimane nell'indeterminatezza.

Sappiamo benissimo, in realtà, cosa significhi per il gruppo di democrazia pro-

letaria la « base locale », soprattutto cosa sono i comitati di base nel territorio, anche se gli atenei non sono enti che abbiano giurisdizione su un determinato territorio.

Si potrebbe quindi tranquillamente pensare alla base regionale, che fino a poco tempo fa era una « base » di moda: cioè ad un ente che supera quelli autarchici territoriali e si colloca a metà strada tra l'ordinamento centrale e quello degli enti autarchici territoriali. Oggi però mi sembra che la dottrina ed anche le forze politiche guardino con minor attenzione all'ente regione, anche per le delusioni che esso ha provocato.

Ma allora, a che cosa ci si riferisce quando si parla di base locale ? Alla provincia in cui ha sede l'ateneo ? Si potrebbe riaprire il discorso sulla provincia, che pure potrebbe rappresentare un riferimento valido ed accettabile. Sappiamo però benissimo quanto labile sia questo riferimento, anche perché sono molte le forze politiche che ne mettono addirittura in forse la sopravvivenza.

C'è poi una dimensione ancora più piccola, quella del comune, l'ente locale che fino ad oggi è stato il cardine del nostro assetto territoriale mentre ora è quasi evanescente; vi sono grandi comuni come Milano, Roma, Napoli, Torino, ma ve ne è una miriade di piccoli e di piccolissimi, con centinaia (o talvolta soltanto decine) di abitanti. Tutti questi comuni nel nostro ordinamento giuridico hanno una medesima denominazione, ma obiettivamente si tratta di realtà molto differenziate.

A quale di questi enti collega l'onorevole Gorla il suo emendamento quando parla di base locale ? Non credo che si riferisca al comune, appunto per il carattere vario che prima dicevo. Avrà forse pensato all'altro ente territoriale, oggi di moda, pur con alti e bassi, cioè al comprensorio? Un discorso di tal genere potrebbe essere opinabile. È molto dubbio che si riferisca alle comunità montane che ad esempio mancano nella pianura padana, ove tuttavia esistono gli atenei.

Il riferimento, credo, è a quella che il gruppo di democrazia proletaria definisce l'unità di base territoriale: il consiglio di quartiere. La logica non può essere che questa. Siccome il discorso è legato a quello più vasto, aperto sulla partecipazione, pensiamo di interpretare il pensiero dei proponenti individuando l'unità territoriale di base, cui collegano lo svolgimento del concorso, con il consiglio circoscrizionale, di quartiere o di zona. Allora è evidente il paradosso: l'unità territoriale di base indicata è praticamente, sostanzialmente gestita non da un organo, ma dall'intera comunità che, per la sua ridotta dimensione, è più disponibile alla partecipazione, che si registra appunto in misura più consistente. Da queste forme di partecipazione di quando in quando, sulla base di un concorso per primario di ospedale, emana la designazione di un nome! Vi è una logica. Si pensi al sistema mafioso generalizzato in Italia, con il quale si arriva alla designazione di un primario ospedaliero: non è possibile scindere il discorso della base nazionale e di quella locale, dalle parole che seguono: per titoli scientifici. È molto più facile, su base locale, attribuire specifici valori a determinati titoli scientifici, per favorire (con la fotografia) il candidato sostenuto da determinate forze politiche.

Non è uno scherzo. Non a caso è stato presentato questo emendamento. La logica politica comporta quella che un mio amico ha definito infiltrazione non della scienza, non della cultura, bensì della politica.

Conosciamo come si elegge un sindaco di città: è un sistema mafioso di designazione in qualche salotto cittadino, poi in qualche segreteria di partito; scelto il nome, la stampa pubblica questa scelta ed un consiglio comunale finge di eleggere un sindaco. Questo sistema, che noi obiettivamente chiamiamo mafioso, essendo tipico della mentalità mafiosa e clientelare, vogliamo addirittura legarlo alla valutazione dei titoli scientifici ? Ecco, l'immagine del primario d'ospedale scelto su misura dalla commissione che stabili-

sce i valori di certi titoli e magari esalta quantitativamente un titolo in possesso della persona già predestinata ed affievolisce il valore dei titoli in possesso di altri concorrrenti: ebbene, che cosa vogliamo fare ? Vogliamo addirittura estendere questo sistema alla scelta del docente universitario ? Credo veramente che quello che l'onorevole Gorla pensa di poter chiamare « sistema garantista » sia invece il sistema che meno garantisce l'obiettività.

Esso, invece, ampiamente garantirebbe la sinistra - soprattutto l'estrema sinistra - e quelle centinaia di aspiranti che a quella parte politica sono legati.

Anche per questi motivi confermo il nostro voto contrario all'emendamento.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1978, n. 259, ha trasmesso i seguenti documenti:

la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale orfani di guerra, per gli esercizi 1976 e 1° gennaio-11 settembre 1977 (doc. XV, n. 35/1976 e 1° gennaio-11 settembre 1977);

la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria del fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, per gli esercizi dal 1973 al 1977 (doc. XV, n. 109/1973-1974-1975-1976-1977);

la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale idrocarburi, per l'esercizio 1977 (doc. XV, n. 17/1977).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Questo emendamento Gorla Massimo 1. 47... stavo per dire « morto che parla », dato il clima che sembra si stia instaurando in questa discussione. La Presidenza ha comunicato poco fa che è all'oscuro di quello che già la radio ed altri *mass media* vanno abbondantemente diffondendo da qualche ora a questa parte. Ciò non significa che la Camera debba restare all'oscuro di tutto questo: non deve essere una « Camera oscura », perché sarebbe poco producente per il ruolo che il Parlamento deve svolgere in una materia tanto importante e delicata. Quindi aspettiamo che i lumi arrivino al più presto e che si possa capire quale piega intenda prendere questo dibattito.

Per quanto riguarda l'emendamento che stiamo esaminando, esso è affetto da una invalidità procedurale non dal punto di vista rigorosamente tecnico, quanto da quello concettuale. L'emendamento è già colpito, secondo me, da preclusione logica se teniamo conto che un analogo emendamento, che riguardava il terzo comma relativo ai concorsi per i professori ordinari, è stato respinto dalla Camera.

In linea del tutto logica (anche se dal punto di vista del merito noi eravamo già contrari, e lo avevamo sostenuto in occasione della votazione del terzo emendamento) si poteva verificare da parte della Camera l'ipotesi dell'accoglimento del criterio della base locale; un criterio sbagliato, anche inaccettabile, ma, se la Camera avesse deciso in questo senso, ci sarebbe stata univocità di indirizzo anche per i professori associati.

Ora che il terzo comma è passato con la reiezione dell'emendamento relativo ai concorsi su base locale, cosa verrebbe fuori ? Una discrasia notevole tra i professori ordinari - che verrebbero a partecipare ai concorsi su base nazionale per titoli scientifici - ed i professori associati, che dovrebbero invece partecipare con concorsi su base locale. Quindi esiste questa antinomia, questa contraddizione che non permette più di prendere in esame, dal punto di vista non soltan-

to procedurale ma anche sostanziale, l'emendamento 1.47.

Ma vorrei fare qualche altra osservazione. Si dice « su base locale ». Ma, onorevoli colleghi, ci siamo chiesti di quale materia stiamo trattando ? In materia universitaria, qual è il concetto di « base locale » ? Non è che in Italia esista una università in ogni capoluogo e meno che mai esiste una università interprovinciale: esistono poche università in una misura del tutto minima rispetto ai capoluoghi di provincia e rispetto alle situazioni locali. Come potremmo noi adeguare una struttura locale, fare dei concorsi su base locale, quando disponiamo di un numero assai limitato di università ? La logica di questo emendamento l'abbiamo individuata: ai proponenti interessa la polverizzazione, l'atomizzazione universitaria, interessa che le università cessino dall'essere istituzioni di nobilissimo respiro accademico, per diventare tante istituzioni a carattere inflazionato, degli organi che potrebbero consentire di fare speculazione politica.

Le università in questi anni si sono molto degradate, ma immaginiamo cosa accadrebbe se per ipotesi si venissero a creare una serie di interessi locali con una rete di aspiranti concorrenti locali che poi, fatalmente, premerebbero al fine di istituire le università in tutte le località. Si verrebbe, quindi, a creare una pressione locale che fatalmente, date le clientele e i vincoli che spesso legano anche la vita politica alla vita accademica e scientifica, inciderebbe sulle istituzioni scolastiche.

Questa impostazione è quanto mai pericolosa perché finirebbe con l'assecondare un andazzo particolarmente presente all'interno delle università.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INGRAO

SANTAGATI. È stato un errore l'aver liberalizzato l'accesso alle facoltà; per cui si verifica l'ipotesi che un geometra si iscriva a medicina, che un diplomato di liceo scientifico preferisca diventare professore di liceo classico (il che sarebbe meno grave rispetto ad altre distorsioni). Questo vuol dire aver minato la scuola dalle fondamenta. Guai se instaurassimo questo tipo di concorsi su base locale, finiremmo con il chiudere la cultura in un ghetto ambientale. Non riesco a comprendere quale livello culturale potrebbe venir fuori da concorrenti che aspirassero solamente a rimanere nel loro ambiente: la cultura non dovrebbe avere queste restrizioni.

Ci dobbiamo rifare alla tradizione che ha visto professori di università i grandi spiriti della cultura, i quali hanno aleggiato da un ateneo all'altro al fine di distribuire la loro esperienza senza vincoli locali e campanilistici. Dobbiamo considerare quello che è venuto fuori dalla scuola di Pisa e cosa ha potuto insegnare a noi Giovanni Gentile, e, se non vi piace il nome, possiamo rifarci ad uomini che non destano sospetti, ad un Giosuè Carducci, ad un Giovanni Pascoli. Costoro, guai se si fossero sentiti chiusi, costretti, in un ambiente angusto che di per se stesso sarebbe stato fonte di pressioni, di interessi, di intrallazzi; perché è chiaro che quando si presentasse il grande professore, in questa atmosfera mefitica, non riuscirebbe a muoversi e finirebbe con l'essere travolto dal professoruzzo che fosse nelle condizioni di mettersi d'accordo con il potente di turno. Tutto ciò possa verificarsi, perché, oltre tutto, universitari e finirebbe con l'immiserire le grandi forze della cultura che ancora, bene o male, in Italia sopravvivono, malgrado i tentativi che vengono reiteratamente portati avanti per distruggere la grande ricchezza culturale e morale del nostro paese.

Noi non dobbiamo consentire che tutto ciò possa verificarsi, perché oltre tutto, creeremmo le condizioni perché la cultura risulti divisa per compartimenti stagni. Si finirebbe per determinare la creazione di un *hortus conclusus* per ogni singolo ambiente professionale; i medici finirebbero con il trovare un loro punto di riferimento in certe università, gli studiosi di materie umanistiche finirebbero per

preferire altre università, e così via, con il risultato di un automatico impoverimento del nostro patrimonio universitario.

Per queste ragioni riteniamo di dover rifiutare il discorso propostoci, convinti che sia necessario creare una università non basata sul concetto della precarietà e della provvisorietà, ma sulla affermazione della salda tradizione che si ricollega a coloro che nei secoli passati ci hanno spianato la via e ci hanno consentito di poter guardare con serenità all'avvenire dei nostri figli e della nostra cultura.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Desidero intervenire brevemente, signor Presidente, per confermare il nostro voto contrario all'emendamento Gorla 1.47 che prevede che l'accesso alla fascia di professore associato debba avvenire non, come è previsto nel testo originario del decreto-legge, attraverso un concorso bandito su scala nazionale, ma attraverso un concorso bandito su base locale.

La Camera ha già respinto, anche con il nostro voto contrario, un precedente emendamento dallo stesso contenuto che prevedeva che persino i concorsi alla fascia di professore ordinario potessero essere banditi su base locale. Credo che tale emendamento sia stato respinto molto giustamente e che altrettanto si debba fare per quanto riguarda l'emendamento 1.47.

Alcuni professori universitari, appartenenti alla facoltà di medicina di una università di non grandi dimensioni con cui recentemente ho avuto modo di parlare, mi hanno fatto presente che ormai le università italiane si sono pesantemente provincializzate, soprattutto a causa di un fenomeno assai grave, consistente nel fatto che esiste la tendenza a conservare, sulla spinta di interessi economici e familiari, le cattedre acquisite o i posti di assistentato raggiunti, impedendo la necessaria mobilità orizzontale e verticale dei docenti e degli assistenti universitari. Per questa ragione giovani che hanno raggiunto una posizione che viene considerata di prestigio nell'ambito di una clinica, cioè quella di aiuto, e che aspirano a subentrare al loro primario, si trovano bloccati perché il loro primario non ha possibilità di accesso in altre università, nonostante il grande prestigio di cui gode, sia sul piano locale sia sul piano nazionale.

Il prevedere, come oggi si propone da parte dei presentatori dell'emendamento, i concorsi su base locale, cosa significa? Vuol dire che i concorsi, nell'ambito di una università, sono concorsi esclusivamente interni a quella università perché altro significato il termine « base locale » non può avere e, pertanto, si dovrebbe ritenere che ci si riferisce all'università nella quale già il personale presta servizio.

Si verificherebbe, quindi, ed ecco l'argomento che io porto in aggiunta a quelli che egregiamente hanno indicato i miei colleghi, una ulteriore provincializzazione delle università italiane con effetti negativi per quanto riguarda lo sviluppo della cultura, della scienza e, forse, anche della ricerca per la mancanza di scambi di esperienze, scambi che avvengono, molto spesso, proprio attraverso il passaggio da una scuola ad un'altra, e attraverso l'inserimento di elementi giovani in facoltà o in istituti di ricerche o in cliniche non diretti da persone appartenenti alla stessa scuola.

Anche per queste considerazioni e senza voler ripetere alcuno degli argomenti già affrontati dai colleghi, credo che la Camera debba respingere un'impostazione quale quella che emerge da questo emendamento, contro il quale annunciamo il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Romualdi. Ne ha facoltà.

ROMUALDI. Desidero esprimere le ragioni del nostro voto contrario sull'emendamento Gorla Massimo 1.47. Devo ribadire i motivi estremamente importanti e delicati che hanno, praticamente, suggerito la presentazione dell'emendamento

agli onorevoli Massimo Gorla, Pinto, Luciana Castellina ed altri, nella speranza, da parte loro, che questo possa garantire, come è stato qui egregiamente detto, un maggior controllo nei concorsi per l'accesso alla fascia di professore associato.

Se noi eravamo contrari all'emendamento che proponeva che i concorsi fossero effettuati non su base nazionale ma su base locale per quanto riguarda i professori ordinari, a maggiore ragione siamo contrari a questa soluzione nei concorsi per professori associati. Dico questo anche perché, in realtà, si parla di controlli sui concorsi quando ciò non sarebbe possibile perché i concorsi, in qualunque sede avvengano, dovrebbero offrire il massimo di garanzia. Purtroppo l'Italia è un paese che sembra non conoscere, almeno da molti anni a questa parte, garanzie in questa materia.

La sola nota diversa, forse rispetto agli interventi dei miei egregi colleghi, potrebbe consistere nel chiedere ai presentatori di questo emendamento – la cui logica è stata molto bene illustrata dagli onorevoli Tremaglia e Franchi – se sono proprio certi di ottenere il risultato che si aspettano, viste e considerate le situazioni verso le quali rischiano di essere indirizzati i poteri locali. Vorrei quindi chiedere ai presentatori dell'emendamento quali garanzie possono credere di recuperare spostando la base dei concorsi dal piano nazionale al piano locale.

Come hanno giustamente osservato l'onorevole Santagati, l'onorevole Pazzaglia ed altri colleghi che sono intervenuti, quali mai possono essere le basi locali con riferimento alle università ? Forse le regioni, non so; i comuni, le province; addirittura si è pensato che « base locale » possa riferirsi ad un consiglio circoscrizionale, che cioè il controllo si debba esercitare attraverso una sorta di democrazia diretta, che potrebbe garantire non si sa bene che cosa, non si sa bene attraverso chi, nella soluzione di concorsi che, secondo le intenzioni dei presentatori dell'emendamento, dovrebbero portare a favorire determinati elementi, determinati docenti, con un certo tipo di orientamento politico, che evidentemente poco o niente ha a che fare con la cultura.

I comuni possono certo esercitare dei poteri: molti comuni sono oggi nelle mani dei partiti di sinistra, ma non certo nelle mani dei presentatori di questo emendamento. Certo, oggi i poteri della democrazia diretta si esercitano attraverso i consigli circoscrizionali; ci sono altri organi intermedi locali che si tenta di realizzare, per esempio i consorzi (che poi non nascono). Ma in realtà, onorevoli colleghi, in periferia continuano a comandare i soliti poteri.

Quali sono i poteri locali ? Sono proprio soltanto i comuni, le province, o non anche le banche, i circoli di ogni specie, laici o religiosi, i potentati mafiosi, che si manifestano ovunque ? Crediamo sul serio di poter avere maggiori garanzie in questo modo ? Mi domando se dobbiamo spingere la nostra sfiducia – che è indubbiamente grande – nella pubblica amministrazione, nella obiettività e nella funzionalità dello Stato, per mettere tutto nelle mani di piccoli poteri clientelari, piccoli poteri che alla fine non faranno certo gli interessi di coloro che in questo momento chiedono di dare formule più garantiste a concorsi di questo genere, in difesa della libertà dell'insegnamento, della libertà della cultura e della professione di docente in Italia.

Questa è l'osservazione che volevo fare, perché vorrei che cominciassimo proprio di qui a convincerci un po' tutti che lo Stato, con il suo burocratizzarsi, con il suo non funzionare, con la sclerosi che lo ha colpito, con tutte le forme patologiche che distinguono le sue residue attività, non dà assolutamente nessuna garanzia. Ma sarebbe, a mio modesto avviso, un grave errore credere di curare la nostra società, credere di dare maggiore garanzia di obiettività e di onestà di decisione portando la burocratizzazione dal centro alla periferia: perché nessuno può negare che gli organi della periferia vadano burocratizzandosi, sclerotizzandosi, addirittura peggio delle amministrazioni centrali, così da non offrire quelle garanzie di obiettività che sarebbero richieste,

in riferimento a concorsi così importanti, e da diventare addirittura persino più lenti e macchinosi, come è possibile in mille casi dimostrare, rispetto agli stessi concorsi, alle stesse decisioni, agli stessi atti del potere centrale. Quel che dobbiamo fare è, cambiando la situazione politica del nostro paese, tentare di snellire, di modernizzare, di ristrutturare questo Stato, perché possa veramente offrire, politicamente e moralmente, anche all'università, anche alla cultura italiana, quelle garanzie che tutti attendiamo invano da troppo tempo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Io voterò contro questo emendamento, ma per motivi diversi da quelli fin qui esposti. Io non credo che il problema della « base locale » (o della base nazionale) possa essere posto nei termini in cui è stato fin qui trattato. Concorsi per cattedre universitarie su base locale sono stati sempre fatti nel nostro paese, se per concorso a base locale si intende la messa a concorso delle cattedre presso una determinata università: credo che questo sia l'unico modo per intendere la « base locale », in relazione ad un ente, quale l'università, che non ha una propria circoscrizione territoriale, ma ha solo collocazione in un determinato luogo.

Credo per altro che in questi termini non sia possibile intendere l'emendamento, perché in realtà le modalità e gli effetti del concorso sono determinati nel successivo articolo 5, al quale non sono stati presentati emendamenti sotto questo profilo; e questo articolo 5 delinea le modalità, gli effetti, l'utilizzazione dei risultati del concorso in maniera del tutto diversa: nel senso, cioè, che viene fatto un concorso contemporaneo per più posti, rispetto al quale le cattedre messe a concorso vengono assegnate in modo diverso rispetto a quanto previsto dalla legislazione che ha regolato i concorsi universitari finché questi non sono stati interrotti. In precedenza, infatti, si metteva a concorso la cattedra vacante presso una certa università, si procedeva alla formazione della cosiddetta terna, e restava la possibilità di utilizzare gli idonei non vincitori da parte di altre università. Non c'è dubbio però che i concorsi venissero fatti, in un certo senso, su base locale. Non credo d'altra parte che si possa intendere il concorso su base locale come un concorso limitato ai soggetti residenti in una certa parte del territorio nazionale, perché ciò sarebbe in contrasto con precise norme costituzionali. È vero che questo non costituisce una limitazione per il legislatore, considerate anche certe prassi che sono totalmente fuori della Costituzione. Tuttavia è da ritenere che si intendesse dire che si vuole fare un concorso per ciascuna università, mentre il successivo articolo 5, al quale non sono stati proposti emendamenti, prevede il concorso globale e complessivo per tutti i posti disponibili, per tutte le università che hanno messo a concorso i proprî posti. Definire questo tipo di concorso « a base locale », a mio avviso, non ha alcun senso. Quindi, non ci sarebbe la possibilità di quelle degenerazioni e limitazioni, prospettate dagli altri intervenuti che hanno parlato contro, ma a mio avviso non ci sarebbe nemmeno la possibilità di prospettare una utilità di questa determinazione dei concorsi su base locale. Pertanto, ritengo l'emendamento inutile e di conseguenza voterò contro.

PRESIDENTE. Esaurite le dichiarazioni di voto, dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento Gorla Massimo 1. 47.

Avverto che su questo emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorla Massimo 1. 47,

non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	381
Maggioranza	191
Voti favorevoli . .	33
Voti contrari . . .	348

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Essendo stato respinto l'emendamento Trabucchi 1. 13, l'emendamento Trabucchi 1. 14 deve considerarsi precluso.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Mellini 1. 29. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tremaglia. Ne ha facoltà.

TREMAGLIA. Con l'emendamento in questione si tende ad inserire, dopo le parole « titoli scientifici », le parole « e didattici ». Abbiamo già trattato questo argomento che, a nostro parere, assume indubbiamente importanza nel quadro dei problemi che stiamo trattando. Dobbiamo vedere la questione nell'ambito della logica che presiede all'articolo 1 e della importanza dei titoli scientifici, della quale abbiamo già parlato trattando dei professori ordinari. Dobbiamo, a questo punto, esaminare il problema sotto il profilo dei professori associati. Riteniamo, cioè, che non sia sufficiente quanto si esprime secondo una determinata impostazione, ma riteniamo che si possa giungere ad una valutazione diversa, più appropriata, più pertinente: diciamo, dunque, che occorre significare, oltre al titolo scientifico, il titolo didattico.

Non sfuggirà a nessuno che quando intendiamo rivedere la possibilità di esaminare le nostre università in termini di riforma, rivedere i quadri dell'insegnamento, la dignità e la capacità dei nostri docenti, riteniamo importante, direi essenziale, puntare alle capacità necessarie per affrontare i problemi della nostra università, con riferimento a chi deve insegnare, a chi deve portare un verbo nuovo, in un quadro di riforma che si avverte come sempre più urgente.

E allora il discorso della selezione prende corpo, e, prendendo corpo il discorso della selezione, prende corpo, oltre al titolo scientifico, la necessità del titolo didattico. Il discorso della selezione ha un senso soltanto in questo quadro. In una situazione di questo genere noi ci siamo preoccupati e abbiamo espresso le nostre perplessità, e forse qualche cosa di più, quando abbiamo visto che c'era la tendenza alla polverizzazione degli istituti universitari, alla proletarizzazione, e un tentativo di diminuzione di quelle che sono e debbono essere la capacità e la dignità del docente. Di conseguenza abbiamo posto il problema, e ce lo poniamo tuttora, non dico di regolamentare, ma quanto meno di vedere sotto un nuovo ordine visuale quello che può essere il tentativo, che dobbiamo compiere in una situazione che è andata vieppiù deteriorandosi, in una situazione che è diventata sempre più grave per le nostre università (è una necessità che si sente e che il discepolo avverte, direi, giorno per giorno), di ridare ordine, e non soltanto alle università, ma, in un ambito più vasto, un ordine in termini culturali. Allora è indispensabile che per la preparazione dei nostri ragazzi vi siano dei docenti veramente capaci e selezionati.

Ecco perché noi, avvicinandoci ad un decreto così frammentario, contraddittorio, provvisorio, che rende tutto precario (rende precari persino i professori ordinari e rende addirittura dispersi i professori associati), cerchiamo di dare, con il nostro contributo, delle indicazioni che

non costituiscono delle novità perché rientrano nel quadro di una nostra linea molto precisa, molto corretta, e coerente con lo scopo da noi perseguito di veder rifiorire le nostre università, di ridare serenità alla scuola, di restituire il senso della certezza allo studio e ai nostri giovani, che possono in tal modo guardare i propri docenti con il senso di un rispetto non formale o formalistico, ma sostanziale. Perché questo avvenga è indispensabile che la figura del docente prenda corpo in tutti i suoi aspetti più importanti ed essenziali. Proponiamo di aggiungere, oltre ai titoli scientifici, anche quelli didattici perché questi sono l'espressione del contatto, del colloquio tra il docente e il giovane che deve apprendere. Questi titoli sono nella natura delle cose, quando tutto deve funzionare. Quando ciò non deve avvenire, quando ci deve essere soltanto il discredito, il caos, l'anarchia, possiamo fare certamente a meno di quelle che sono le caratteristiche essenziali e la sostanza indispensabile per costruire e creare il docente universitario. Il discorso non è tanto quello fra ordinari e associati. Tutti quanti devono essere su questo piano. Come è avvenuto durante la discussione del terzo comma, oggi sosteniamo la stessa necessità per quanto riguarda il quarto comma. Il discorso è lo stesso e vale a maggior ragione per gli associati.

Mi pare che questo sia il discorso da farsi e da ascoltarsi. Quando queste riflessioni giungono in una Camera disattenta, naturalmente la nostra preoccupazione aumenta. Non si tratta di approvare o meno una nostra proposta o un nostro schema. La questione è quella di stabilire certi princìpi, certi concetti, soprattutto certe linee di impostazione che sono poi la salvaguardia, che sono poi la garanzia per le nostre università. Se noi abbattiamo ogni senso di rispetto, di disciplina, direi di preparazione, se noi togliamo gli elementi, i termini sostanziali alla figura del docente, non è che abbiamo dato torto alle tesi del MSI-destra nazionale, ma abbiamo dato torto allo sviluppo, all'ordine, alla proiezione nel futuro delle nostre università.

Continuiamo a dire che vogliamo una università diversa, continuiamo a dire che vogliamo dei docenti preparati e, nello stesso tempo, non vogliamo che accanto ai titoli scientifici vi siano i titoli didattici. Vedete, anche questo, direi, è una carenza di fondo in termini democratici, in quanto viene a mancare – l'ho già detto e lo ripeto – il contatto, il colloquio più pertinente, perché viene a mancare una delle caratteristiche elementari e naturali nel colloquio, nel contatto tra il docente e chi deve apprendere.

Ecco i motivi veri, non superficiali, delle nostre osservazioni e i motivi per i quali noi ribadiamo il nostro « sì » a questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI. Si tratta qui per noi di ribadire, come è stato detto poc'anzi, un voto favorevole che aveva già avuto modo di esprimersi a proposito di un altro emendamento, al terzo comma dell'articolo 1, dove si sottolineava la necessità di aggiungere ai titoli scientifici una valutazione dell'attività didattica effettivamente svolta.

Vorrei far notare che, quali che siano le conclusioni di questo tipo di dibattito, se in questi dibattiti si adoperasse non la tattica, ma la prassi della accettazione, di quando in quando, di quel che di logico, di vero, di giusto, di esatto, di intelligente, di interessante può venire qualche volta – dico, può venire per caso qualche volta – da una qualsiasi parte politica rappresentata in questa Assemblea, forse certe animosità – che poi si complicano fino ad arrivare a questi livelli, che noi stessi stiamo sostenendo, di durissima opposizione ai provvedimenti – sarebbero – per lo meno le punte più accese – certamente smorzate. Domandando, per esempio, alla Commissione – non dico agli estensori del testo, che ha avuto le traversie che tutti conosciamo e che abbia-

mo più volte denunciato - e a quelli che hanno avuto modo di farne un esame più approfondito, come si fa ad arroccarsi nella cittadella dei titoli scientifici, rifiutando ostinatamente questo richiamo ad una integrazione dell'attività didattica e, in questo caso, dei titoli scientifici e didattici, come prevede l'emendamento 1. 29., per il quale noi daremo voto favorevole. Ma, anche ammesso che il titolo scientifico corrisponda sostanzialmente alla più illustre, alla più nobile, alla più prestigiosa delle preparazioni in termini appunto scientifici, con tutto ciò che questo concetto comporta, io dico: non si può forse dare il caso, non si dà forse il caso abbastanza frequentemente, di una titolarità scientifica che è disgiunta da una capacità didattica ? Si può essere ottimi scienziati e non essere tagliati affatto per l'insegnamento, soprattutto per l'insegnamento a livello universitario. Perché poi non è vero che a livello universitario il docente sia circonfuso da un'aura prestigiosa e scostante. Se mai la figura del docente è circonfusa da quest'aura, che trae in tentazioni autoritarie, a livelli diversi della scuola e dell'insegnamento.

A livello universitario il docente sa e vede che si trova di fronte a giovani di 19-20-21-22-23 anni, quindi a giovani che non sono dei ragazzi, dei ragazzini o degli adolescenti. Allora, la capacità di insegnare, il modo di fare didattica non è certo prevalente rispetto al possesso dei titoli scientifici, ma deve per lo meno concorrere ad integrarli, perché, come ho detto, ci possono essere - e ci sono - scienziati che sono degli studiosi ma non sono adatti all'insegnamento.

È quindi opportuno, necessario, indispensabile, che questo testo, che si trova ad affrontare (almeno come volontà originaria, lasciando stare le varie traversie ed anche ciò che ancora sarà di esso) situazioni difficili, drammatiche, esplosive, come quelle dell'università italiana - come d'altronde di molte delle università contemporanee del mondo occidentale – recepisca l'inserimento della capacità didattica. Si può essere ottimi professori dal punto di vista dei titoli scientifici posseduti, ma se non si è capaci di instaurare un dialogo con gli studenti si manca di uno degli aspetti fondamentali e peculiari della vita universitaria. In altri livelli didattici, il rapporto docente-discente è più netto, chiaro, se non altro per motivi di età: il rapporto fra un insegnante e un ragazzo di 7, 8 o anche 12 anni è tale da privilegiare anche la differenza di età. Ma quando lo studente è un universitario, quello che studia davvero, che mostra di interessarsi, che comincia ad effettuare le prime ricerche ed è animato dal desiderio di allargare i suoi interessi culturali (che sono anche interessi di carattere spirituale, non meramente acquisitivo o nozionistico, proprio perché è nell'università che si supera la fase più nozionistica), si crea con il docente una situazione comunitaria di diffusione del sapere, quella che, fino ad oggi, fino alle vicende drammatiche alle quali la classe dirigente ha sottoposto le strutture universitarie italiane (che non per caso sono naufragate: tutti diciamo e tutti dite che siamo in pieno sfacelo e degradazione, ma non c'è stato un responsabile di parte di questa degradazione che abbia detto, in senso autocritico, che è necessario analizzare le cause del fallimento), è sempre stata - indipendentemente dai regimi politici - la base delle strutture universitarie, quella che ha propiziato la necessaria vita comunitaria. Le università di una volta sono rimaste illustri non soltanto per il sapere che hanno tramandato (perché questo può sempre essere contestato) ma per la loro stessa esistenza, per il loro modo di essere vivibili, per aver saputo stabilire questa forma comunitaria. Tanto che si guardava sempre alla propria esperienza universitaria non con un misto di rimpianto e di nostalgia, ma con la sensazione precisa di aver vissuto allora una stagione della propria vita che non era fatta soltanto di divertimento, di nuove conoscenze, di avviamento di rapporti interpersonali, ma soprattutto di arricchimento spirituale. E in questo aveva indubbiamente una parte notevole anche la capacità didattica, di trasmissione del sapere che era allora tipica degli educatori: non soltanto

docenti, erano, ma educatori, in senso tradizionale. Ma tradizione non è affatto conservazione, come si dice: tradizione viene da *tradere*, cioè da trasmettere. E il saper trasmettere, trasferire ad altri il proprio sapere, sia pure nelle mutate condizioni di luogo, di tempo, di mentalità, era parte essenziale del mondo universitario. E in questa funzione di trasmissione il docente che abbia capacità didattica ha una parte indubbiamente preminente.

Da qui la necessità che il docente abbia questa capacità didattica e che si cerchi in qualche modo di introdurre questo concetto nei pubblici concorsi, in modo che chi giudica anche a quello debba fare riferimento: non soltanto a quello, ma anche a quello.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Aggiungerò le mie opinioni a quelle formulate dai miei colleghi sull'emendamento 1. 29.

Da parte della maggioranza, del Governo e della Commissione non si è sentita e non si sente (è strano) la necessità di privilegiare il momento didattico, anche e soprattutto nei concorsi per professori associati. Se una fase va privilegiata e stimolata, sia pure indirettamente, come suggerisce l'emendamento a favore del quale ci pronunciamo, è proprio quella dell'attività didattica, fase di enorme importanza, da cui non si può prescindere. Un concorso fatto per titoli scientifici, integrati da una prova didattica, che non potrà essere valutata con prevalenza rispetto ai titoli scientifici, presenta una definita fisionomia; un concorso fatto per titoli scientifici e didattici, magari con l'integrazione di una prova didattica, mostra una ben diversa fisionomia e la diversità è intuibile. Il concorso per titoli scientifici solamente continuerebbe a collezionare personalità dedite esclusivamente alla produzione (troppe volte opinabile) di titoli che scientifici non sono nel senso della ricerca e dell'approfondimento, ma che sono scientifici solo perché devono arricchire nella loro produzione di serie la bibliografia personale del loro autore; a questo tipo di personaggi andrebbe contrapposto un diverso tipo di concorrente alla funzione di professore associato. È il tipo di cui necessitano le università: un docente che eserciti senza trascuratezza, con passione la sua attività, in modo che questa costituisce titolo appunto per il professore, l'incaricato o l'assistente che l'ha svolta.

È nota la realtà in cui è degenerata la vita universitaria, per cui le strutture esistenti non hanno retto all'urto dell'enorme numero di studenti affluito dalle scuole medie superiori. Ne è conseguita una pletora di assistenti ad incaricati che tali sono unicamente a fini di carriera. Non è privilegiato il momento didattico, che è posposto nell'attività universitaria a quello della preparazione dei cosiddetti titoli scientifici. In sede di ratifica di un decreto che, secondo le dichiarate volontà, dovrebbe aprire addirittura la strada alla riforma universitaria in cantiere, è strano che non si tenga conto di questa realtà di fatto e non si faccia che rinverdire questa deteriore tendenza che pesantemente ha danneggiato la funzionalità delle nostre università rendendole inadeguate ai loro fini.

Gli studenti, quanto a carenze strutturali, lamentano soprattutto le trascuratezze e le assenze ed il fatto che la funzione universitaria sia concepita in relazione alla fabbricazione di titoli e non alla funzione didattica, che invece dovrebbe avere valore, se non preminente, almeno pari a quello della produzione di titoli di carattere scientifico. Ci pronunziamo quindi a favore di questo emendamento che vuole basare i concorsi sulla valutazione di titoli scientifici e didattici, raccomandandolo all'approvazione della Camera. Esso ha valore di stimolo, sia pure indiretto, all'esercizio dell'attività didattica da parte di incaricati ed assistenti, attività attraverso la quale è possibile, se condotta con metodo, con dedizione, di migliorare anche le possibilità della ricerca perché è stato detto e va sottolineato che didattica e ricerca scientifica devono cam-

minare di pari passo, poiché la ricerca scientifica indubbiamente si giova di una attività didattica intensamente sentita che arricchisce i destinatari del servizio universitario.

Nel confermare la nostra meraviglia per l'esclusione ostinata dai concorsi della valutazione dei titoli didattici, poiché a nostro giudizio questo non fa che perpetuare i mali della attuale situazione dell'università, formuliamo la speranza che questo emendamento possa essere approvato perché possa esserci uno stimolo, sia pure indiretto, per coloro che aspirano ad entrare nella categoria dei professori associati per occuparsi della didattica in maniera intensa ed in modo che le loro iniziative costituiscano titoli validi per i concorsi. Nessuno perde tempo per l'attività didattica quando quest'ultima non viene poi valutata in sede di concorso; nessuno insiste su un'attività didattica che rimane fine a se stessa; la quasi totalità di coloro i quali vogliono dedicarsi ai concorsi si preoccupa maggiormente della raccolta di titoli o pseudo-titoli di carattere scientifico che facciano peso e, soprattutto, che mettano in condizione determinate persone di fruire di reciproci favori, costruendo quel reticolo di reciproci appoggi che, anche sul terreno scientifico, servono a fabbricare titoli estremamente opinabili. Infatti, si vedono pubblicazioni utilizzate per l'università che di scientifico hanno molto poco.

L'emendamento proposto può segnare un'autentica e coraggiosa inversione di tendenza giovevole certamente all'università, ai giovani, e soprattutto ad introdurre qualcosa di nuovo in un decreto che sembra rispondere soltanto a preoccupazioni sistematorie rispettabilissime, ma che non possono incidere ai fini del ripristino di strutture vigorose ed efficienti nelle nostre università.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

DEL DONNO. Io rendo lode all'onorevole Pannella ed all'onorevole Mellini perché all'esigenza avvertita da tutti, ma appena accennata, hanno dato sostanza, contenuto, praticità.

Infatti, non bastano i titoli accademici, né quelli scientifici, come non bastano le pietre per costruire la casa. Le pietre sono lo strumento, ma è l'architetto che ravviva la pietra, la innalza e la piega a preghiera, oppure la porta in alto ad esprimere con i trionfali fulmini eccelsi la volontà e la capacità dell'artista.

I titoli scientifici, mi direte, sono da soli già una testimonianza di capacità, di meriti scientifici e didattici. Dove c'è il fatto, ivi c'è anche la possibilità del fatto: è vero. È antico il detto: *ab esse ad posse valet illatio*, mentre non vale *a posse ad esse*. Dove c'è l'essere c'è la possibilità dell'essere, dove c'è l'atto c'è la possibilità dell'atto, dove c'è il prodotto e la testimonianza scientifica c'è la capacità scientifica e nello stesso tempo la capacità didattica.

Via, modus e *ratio* sono le tre caratteristiche di una metodologia, di una didattica che dall'astratto va al concreto, di un insegnamento che si incorpora in noi e che diventa di tal nutrimento che è sostanza della nostra sostanza, pensiero del nostro pensiero. Più bella, più adatta, più conforme la metodologia e la didattica e più si imprimono gli eterni detti nel nostro animo.

Non bisogna però esagerare in questo e io dissento da quanto ha detto l'onorevole Rauti: non esiste un professore in possesso della materia che non sia capace di esprimerla. Il contenuto della materia è espressione, se non c'è espressione o capacità espressiva vuol dire che il contenuto non è nostro, non fa parte della nostra personalità. La personalità è espressione, mi diceva poco fa l'onorevole Santagati: *verbum caro factum est*, il verbo si fa carne, si fa luce, si fa parola, si fa espressione. Se c'è il verbo c'è anche l'espressione. Per questo motivo rinnoviamo la lode all'onorevole Pannella e all'onorevole Mellini e ci dichiariamo completamente favorevoli: dove c'è la scienza noi diamo lode, dove insieme alla scienza c'è anche una capacità, una

facilità espressiva, la lode è doppia e questa luce intellettuale che è la scienza, quando è ben comunicata, vuol dire che fa parte di un metodo e di una didattica, ma anche di una nostra personalità che è stata immersa nella scienza ed è riuscita, rinvigorita e rinnovellata di novella vita, proprio dalla scienza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Saremmo portati a parlare ancor più del significato quasi offensivo, comunque negativo, della proposizione inserita nel decreto perché, chi ha contemplato il criterio di effettuare una prova di didattica, in definitiva riconosceva la insufficienza del titolo scientifico, ma non ha avuto il coraggio di aggiungere che per i concorsi occorre tener presente anche l'esperienza didattica, la preparazione, i risultati e l'anzianità. Non estendendo i titoli anche all'insegnamento ed alla didattica, ma fermandosi a quelli scientifici, si è commesso ancora quell'errore che deriva dal voler affermare l'unicità di classificazione dei professori, cioè quel ruolo unico, che poi ruolo unico non è, in base al quale, considerando l'esistenza delle due fasce di docenti, si cerca di portare il professore associato dalla seconda alla prima fascia. Per portare questo professore ad un livello superiore occorre però accertare prima quale livello di preparazione abbia raggiunto, in che modo tale preparazione si sia sviluppata e non quante pubblicazioni abbia effettuato per acquisire titoli, pubblicazioni che non saranno certo valse ad avvicinarlo allo studente ed a fargli conseguire risultati capaci di arricchire la sua attività di insegnante.

Sono, queste, le ragioni per cui siamo favorevoli all'approvazione di questo emendamento, ritenendo necessario prevedere soluzioni che portino ad una maggiore qualificazione e preparazione del docente.

Tutti lamentano l'esistenza, all'interno dell'università, di un completo distacco tra docenti e studenti, tutti denunciano la noncuranza con cui attualmente il docente spesso segue i propri allievi durante i corsi universitari. Quando però giunge il momento di assumere precise scelte per modificare tale situazione, ci si spinge soltanto fino a prevedere un elenco di pubblicazioni, senza preoccuparsi di creare meccanismi attraverso i quali sia possibile accertare il livello dell'esperienza didattica acquisita dal docente ed attraverso cui migliorare ed accrescere le capacità del docente stesso.

Poiché, senza l'assunzione di tali scelte, appare impossibile migliorare lo stato dell'attuale grave situazione esistente in seno all'università, se l'emendamento in questione non dovesse essere approvato, dovremmo ritenere che ciò corrisponde ad una volontà del Governo – di fronte alla quale ci troveremmo nuovamente al momento di discutere la riforma universitaria – contraria all'introduzione di modifiche capaci di creare una situazione in virtù della quale docenti e studenti formino un tutt'uno all'interno dell'università. Fino a quando non riusciremo a fare in modo che la scienza sia calata nella vita per una migliore preparazione professionale dell'uomo, non riusciremo a mutare questa società.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Nella ridda delle illustrazioni degli emendamenti ed a causa dell'incalzare delle dichiarazioni di voto, emendamenti che dovrebbero ottenere l'attenzione dell'Assemblea passano invece inosservati.

Non sappiamo, o forse immaginiamo chiaramente, quale sarà la sorte del decreto di cui si chiede la conversione in legge, ma sottolineiamo la opportunità che per l'avvenire si tenga conto delle raccomandazioni che stiamo esponendo, rappresentando veramente una profonda ingiustizia ed una assurda discriminazione la soluzione che il decreto prevede in ordine al problema di cui stiamo discu-

tendo, cui si riferisce l'emendamento proposto dall'onorevole Mellini che ci stiamo impegnando a sostenere, al di là di ogni atteggiamento ostruzionistico.

Desidero innanzitutto denunciare la violazione di uno dei criteri fondamentali che ispirano il testo del decreto-legge. L'onorevole ministro e vari oratori appartenenti a diverse parti politiche, in sede di discussione sulle linee generali, hanno sottolineato l'importanza della unicità della funzione docente. Nel momento in cui si afferma l'unicità della funzione, poi, sostanzialmente, si discrimina non valutando e mettendo in condizioni di subordinazione il valore didattico. Perché si chiede di aggiungere le parole « per titoli scientifici e didattici » ? Ognuno di noi ha, probabilmente, il ricordo di una università e di aule piene di studenti che, magari, stando fuori della porta, stavano lì ad ascoltare la lezione di un insegnante, di quel determinato insegnante. I grandi maestri, con la radice di *magis*, che trasmettevano cultura e scienza all'università, magari potevano non corrispondere a questo maggior livello dal punto di vista della produzione scientifica. A tale riguardo potrei citare i nomi di grandi insegnanti delle nostre università, che hanno saputo limitare la loro produzione scientifica ad un famoso libro, magari, di istituzioni di diritto privato, perfezionato con il passare degli anni, e che hanno saputo concentrare su quel libro non soltanto la loro produzione scientifica, ma anche il loro apporto dell'esperienza didattica. Parlando di maestro mi è venuto in mente che il termine ha la radice di *magis*, mentre il termine ministro ha la radice di *minus*. Questo discorso sul maestro spesso non è legato al grande valore della scienza, ma proprio a questa capacità di trasmetterla. Noi conosciamo grandi scienziati incapaci di trasmettere, incapaci di uscire dai loro libri perché la didattica è un qualcosa che va al di là del libro o delle dispense. C'è chi vi dedica la vita, l'esistenza, l'esperienza didattica non è estranea all'esperienza scientifica; mentre c'è anche chi dedica la vita prevalentemente a questa missione di trasmissione della cultura e della scienza e quindi di donazione di tutto quello che ha, restando, magari, mortificato ed umiliato perché è molto più comoda la produzione scientifica (inoltre, nessuno ha il metro per decidere quando si tratti veramente di produzione scientifica o quando si tratti di imitazione di produzione scientifica o parascientifica). Tutti conoscono il gioco del circolo chiuso degli scienziati di moda che sono, poi, gli esperti dei grandi enti dello Stato, delle regioni che, a distanza, si fanno reciprocamente i complimenti, che recensiscono le loro opere e si restituiscono successivamente favori e complimenti, acquisiscono titoli e, come sottolineava l'onorevole proponente, acquisiscono lustro così che il loro peso di scrittori di libri e di docenti aumenta e aumenta anche il peso delle loro parcelle. Questa, poi, è la sostanza delle cose! Chi, invece, rinuncia, non per incapacità, ma perché si sente versato di più in questa donazione di scienza e di cultura, voi lo punite non considerandogli il titolo didattico. Ecco perché, al di là della nostra battaglia ostruzionistica, si tratta di un discorso serio che io mi auguro (pur non sapendo quale fine farà questo decreto) voi teniate presente. Infatti, è ingiusto omettere la valutazione del titolo didattico. E non si dica che, com'è scritto nel decreto, la previsione della prova didattica è sufficiente a tranquillizzarci, perché la prova didattica, consentitemi di dirlo, nel testo del decreto già viene punita, dal momento che si scrive che comunque la prova didattica non potrà mai « essere valutata con prevalenza rispetto ai titoli scientifici ».

Ma poi la prova didattica, in questo caso, è veramente marginale: il concorso è finalizzato e si regge sui titoli scientifici. È solo per far credere che si tenga conto del valore didattico che si è voluto inserire la prova, ma non si colma in questo modo la lacuna, e soprattutto non si rimedia alla grave e profonda ingiustizia, come invece l'emendamento dell'onorevole Mellini tende a fare.

Anche per questo motivo, oltre che per gli altri, egregiamente sostenuti dai miei amici, confermo il nostro voto favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Dopo le dichiarazioni rese dai colleghi (se non sbaglio, già cinque hanno parlato su questo emendamento), a me potrebbe applicarsi la frase classica « sesto no, ma postremo », perché indubbiamente non sono all'altezza degli amici che mi hanno preceduto.

Debbo soltanto chiarire che questo emendamento rientra nella logica dell'altro emendamento, Gorla Massimo 1. 45 che noi avevamo appoggiato, che si riferiva al terzo comma dell'articolo 1, per i professori ordinari. Se il discorso per i professori ordinari poteva anche soffrire qualche enucleazione minore, poteva in certo qual modo anche non essere considerato imprescindibile, a me pare invece che per i professori associati il discorso si imponga; tanto è vero che lo stesso Governo, nel testo che ha predisposto, non si è limitato a richiedere i titoli scientifici, come ha fatto per i professori ordinari, ma ha chiesto per gli associati l'integrazione di una prova didattica, la quale però non potrebbe essere valutata con prevalenza rispetto ai titoli scientifici.

A noi sembra, allora, che questa limitazione rappresenti da un lato l'affermazione del principio, e dall'altro la negazione pratica dell'applicazione di esso. Se è vero che il principio è quello dell'esperienza didattica, non si capisce poi perché questa esperienza didattica si riduca soltanto ad una apparenza e finisca col risolversi soltanto in una prova con una valutazione che a sua volta non dovrebbe mai essere considerata prevalente rispetto ai titoli scientifici; ci sarebbe cioè una specie di *deminutio capitis*, quasi a voler considerare la prova didattica soltanto un fatto accessorio e marginale.

Questa tesi poteva forse essere accolta per i professori ordinari, ma così non è per quanto riguarda gli associati che, da quanto sembra emergere dal contesto del provvedimento, si vuole che abbiano una differenziazione rispetto ai professori ordinari; ed è giusto che così sia, per mettere i professori associati in grado di rappresentare una seconda categoria (o una seconda fascia, come dice il decreto-legge), che costituisca un po', per così dire, la riserva, la seconda linea, la seconda fase dell'insegnamento; tant'è che l'organico di trentamila professori disposto da questo provvedimento viene diviso in equa misura: quindicimila tra i professori ordinari e quindicimila tra i professori associati. Dal che si deduce che si vuole – e credo che questo criterio, nel quadro della sanatoria prevista dal decreto in esame, possa essere considerato accettabile – porre il professore ordinario al riparo da esperienze troppo contingenti e da una conoscenza didattica troppo minuziosa. Anche se ciò non appare del tutto accettabile, purtuttavia si può pensare che abbia una sua validità ed un suo significato. Ma quando ci si riferisce alla seconda fascia, e si parla dei professori associati, e si afferma, nel testo predisposto dal Governo, che ai professori associati debba annettersi non solo la titolarità scientifica, ma anche quella di titoli didattici, si rende riduttivo e si mortifica il principio che si voleva affermare, considerando la esperienza didattica come un fatto del tutto marginale. È questo un errore, perché in tal modo viene meno quella differenziazione tra le due fasce di docenti. Allora si dovrebbe chiaramente dire che esiste un'unica fascia di 30 mila professori, che debbono avere gli stessi titoli, prendere parte agli stessi concorsi. Ma poiché invece esiste questa seconda fascia, essa dovrebbe essere riservata a docenti che abbiano delle peculiari caratteristiche, legate non soltanto alla conoscenza scientifica, ma anche, e in certo qual modo preminentemente, all'esperienza nel settore didattico. In questo modo si avrebbe un contemperamento tra un criterio che fa riferimento al valore scientifico e un criterio che accanto al titolo scientifico considera quello didattico: e non, come pre-

vede l'attuale testo, in misura sussidiaria, tanto da non prevalere sull'altro, per cui si finisce per creare una seconda fascia di docenti che, in virtù delle selezioni per essi previste, finisce per ricondursi alla prima fascia; si finisce cioè per creare un'unica categoria, anche se nominalmente distinta in due fasce diverse. Per evitare questo pericolo, per muoverci proprio nella logica del decreto, per richiamarci proprio alla distinzione voluta dallo stesso decreto, a noi sembra che sia preferibile, e soprattutto utile dal punto di vista legislativo, disporre questa priorità, o per lo meno eguaglianza, del titolo didattico rispetto a quello scientifico. In tal modo si potrebbero veramente creare quelle due fasce che il legislatore presume di voler codificare con i due commi che abbiamo esaminato (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio.

SANTAGATI. Come ha visto, signor Presidente, malgrado il brusìo che disturba qualunque oratore, ho cercato di far finta di non sentire (*Commenti*).

PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Santagati.

SANTAGATI. Concludo con un'ultima notazione, osservando che l'emendamento che ci accingiamo a votare non è stato in effetti predisposto dallo stesso gruppo politico che lo aveva originariamente formulato con riferimento al terzo comma, bensì da un altro gruppo politico: ciò lascia intendere che non si tratta di un argomento al quale siamo affezionati soltanto per motivi ostruzionistici. È un argomento al quale si sente legata quella parte di opposizione di questo ramo del Parlamento che mira al perfezionamento del provvedimento. Con queste precisazioni, a me sembra che sia opportuno dare il voto favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento Mellini 1. 29. Ricordo che su questo emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 1. 29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	371
Maggioranza	186
Voti favorevoli	31
Voti contrari	340

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

BAGHINO. Signor Presidente, poiché nessuno dei firmatari dell'emendamento Castellina Luciana 1. 5 è presente, faccio mio questo emendamento (*Commenti*).

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Baghino, ma la pregherei per il momento di soprassedere, ritenendo che sarebbe opportuno, a questo punto, procedere ad una breve sospensione dei nostri lavori.

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 19,40, è ripresa alle 20,20.

Inserimento di disegni di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

GALLONI. Chiedo di parlare per formulare una proposta, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONI. Avevo chiesto l'altra sera, a nome anche dei colleghi dei gruppi di maggioranza, che fosse deliberato di tenere una seduta continua, in relazione all'ostruzionismo che veniva attuato da alcuni gruppi e da alcuni colleghi dell'estrema sinistra, in particolare dagli onorevoli Pinto e Gorla: ostruzionismo che rendeva poco probabile, senza ricorrere allo strumento in questione, la conclusione dei nostri lavori in tempo utile per trasmettere il disegno di legge di conversione del decreto-legge all'altro ramo del Parlamento. Si è verificato nell'ultima giornata, a partire da questa mattina, e si è intensificato nel pomeriggio, un fatto politico nuovo, cioè l'inserimento di un altro gruppo di opposizione, il Movimento sociale italiano-destra nazionale, nella manovra ostruzionistica. Questo inserimento è stato annunciato ieri dal gruppo in questione ed oggi autorevolmente confermato, come è stato evidente, dallo stesso segretario del partito.

In queste condizioni, ci troviamo di fronte ad un programma di lavori che rende certamente problematica la conclusione dell'*iter* di questo disegno di legge. Questo fatto politico – l'inserimento, cioè, del Movimento sociale italiano-destra nazionale nella manovra ostruzionistica – ha rafforzato certamente, dando allo stesso un significato politico nuovo, l'ostruzionismo esercitato dai colleghi Pinto e Gorla.

È chiaro che le responsabilità politiche di questo fatto sono assunte dai gruppi che hanno deciso, legittimamente dal punto di vista del regolamento, tale operazione, che crea problemi nuovi. A questo punto, in attesa e nella speranza che i colleghi dell'opposizione, delle diverse opposizioni, possano avere il tempo di riflettere e rivedere le loro posizioni, di fronte ad alcuni provvedimenti che giacciono in questo ramo del Parlamento e che debbono essere dallo stesso esaminati con estrema celerità, chiedo l'inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno. In modo particolare, chiedo l'inserimento di due argomenti di grande rilevanza politica e costituzionale, quali le variazioni al bilancio e il decreto-legge sulla finanza locale. Riaffermo, per quanto riguarda la volontà politica del mio gruppo (e penso anche dei gruppi della maggioranza), che tutto il lavoro sin qui compiuto in ordine al decreto-legge in esame non deve andare perduto. Mi auguro, anzi, che possa essere recuperato nel modo e nelle sedi opportune, non solo quale punto di incontro della maggioranza, ma anche segno della apertura che la maggioranza ha compiuto, attraverso il Comitato dei nove, nei confronti anche dei gruppi di minoranza. Chiedo quindi e insisto perché sia messa in votazione la mia richiesta di inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno.

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

PANNELLA. Signor Presidente, chiedo la parola per richiamo al regolamento, ai sensi dell'articolo 41 e dell'articolo 27.

Intanto è stato statuito – se mi consente, in modo molto pacato, di ricordarglielo – nei mesi di aprile e maggio che il lunedì non potessero essere formulate proposte ai sensi dell'articolo 27 a questa Assemblea. Anche volendo dimenticare questo fatto, che pure è scritto nei nostri verbali, l'articolo 27 recita: « La proposta relativa » – fatta appunto dal collega Galloni – « può essere presentata da un presidente di gruppo o da dieci deputati, soltanto all'inizio della seduta » – non è questo il caso, onorevole Galloni – « o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno » – e non è neppure questo il caso, almeno così mi pare, signor Presidente – « o quando la discussione sia stata sospesa ». Non è nemmeno questo il caso, signor Presidente, perché non abbiamo avuto sospensioni (*Si ride*).

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. È il caso.

PANNELLA. Non credo che abbiamo avuto una sospensione in senso tecnico

della discussione e ciò è tanto vero che appunto queste interruzioni di mezz'ora, nei mesi di marzo e aprile, sono state effettuate, precludendo alla ripresa la possibilità di formulare proposte ai sensi dell'articolo 27 o di altri. Questo intanto, signor Presidente, è il richiamo al regolamento che intendevo proporre.

In secondo luogo, vorrei far presente che proprio nella seduta del 26 aprile 1978 la connessione fra una richiesta di inversione all'ordine del giorno e una richiesta invece di ricorso all'articolo 27 è stata risolta da lei, con delle parole assolutamente inequivoche, ritenendo che nel caso in cui l'Assemblea, nell'uno e nell'altro caso, non accolga la proposta, implicitamente l'Assemblea stessa abbia inteso confermare l'ordine del giorno così come era. Quindi per il momento, dopo questo richiamo al regolamento, parlerei di improponibilità, riservandomi, se invece il Presidente accoglierà la proposta, di prendere eventualmente la parola nel merito contro la proposta stessa.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, per ciò che riguarda il richiamo al regolamento che lei fa, e in particolare per ciò che riguarda la questione del lunedì, questa deve essere considerata, in quanto seduta unica, come seduta di sabato. Non ritengo quindi che la sua osservazione possa essere accolta.

Per ciò che riguarda la questione relativa alla sospensione della discussione, la mia interpretazione, che ritengo fondata ed ovvia, è che in questo caso la parola « discussione » ha un senso generale, riguarda tutto lo svolgimento della discussione che noi stiamo facendo sul disegno di legge.

Per quanto riguarda l'ultima questione che lei mi ha posto, le faccio presente che è vero che c'è stata oggi una votazione relativa all'inversione dell'ordine del giorno, ma la votazione svoltasi in Assemblea su richiesta di inversione dell'ordine del giorno cui lei si riferisce, a termini dell'articolo 41, certamente, a mio giudizio, è preclusiva di analoghe domande di inversione in quanto con tale votazione l'Assemblea manifesta la sua volontà di mantenere l'ordine di priorità degli argomenti che sono già all'ordine del giorno; la reiezione di una domanda di inversione dell'ordine del giorno non preclude invece la richiesta di inserzione di materie nuove, in base proprio all'articolo 27 del regolamento. È un'altra questione. La domanda di inserimento di materie nuove è infatti diversa e più ampia di quella di inversione. Si chiede infatti non solo un cambiamento di priorità negli argomenti dell'ordine del giorno, ma l'inserimento di argomenti nuovi; cioè si propone, per dirla con una parola un po' difficile, un *petitum* su cui l'Assemblea non si è ancora pronunciata. I riferimenti che lei dava invece prefigurano un caso inverso. Nelle sedute del 26 aprile e del 2 maggio 1978 si presentò, come l'Assemblea ricorda, il caso inverso. In quella occasione vi fu in primo luogo la reiezione di domande presentate in base all'articolo 27. Tale reiezione doveva necessariamente comportare la preclusione di successive domande di inversione presentate ai sensi dell'articolo 41. La domanda di inserzione di materia nuova è infatti, a mio parere, più ampia di quella *ex* articolo 41 e la sua reiezione comporta necessariamente anche il mantenimento del punto all'ordine del giorno su cui l'Assemblea sta discutendo. La soluzione di questi casi non è dunque contraddittoria, ma semmai complementare con la soluzione che io oggi ritengo sia da accogliere da parte della Presidenza. Anche in quel caso, ella ricorda - e mi pare in dissenso da lei, che sosteneva (ci tengo a sottolinearlo) l'autonomia di ciascuno dei provvedimenti - che io sottolineai la connessione, ma la sottolineai nel senso che io qui ho detto.

In conclusione, mentre la reiezione di una domanda *ex* articolo 27 comporta la preclusione di successive domande *ex* articolo 41, la reiezione di una domanda *ex* articolo 41 non può invece comportare la preclusione di una più ampia domanda che si rifaccia all'articolo 27.

In questo senso, secondo me, sono i precedenti richiamati. Adesso si può ag-

giungere quello verificatosi il 22 maggio 1975, nella passata legislatura, e in cui, dopo l'accoglimento di una domanda di inversione dell'ordine del giorno, che fu accolta, si ritenne ammissibile una richiesta in base all'articolo 27, che era diretta a modificare proprio quel punto dell'ordine del giorno appena votato dalla Camera.

Questa è la mia opinione; per questo motivo non posso considerare ammissibile il suo richiamo al regolamento.

Ora, sulla proposta dell'onorevole Galloni, a norma dell'articolo 41, darò la parola ad un oratore a favore ed uno contro, per non più di quindici minuti.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, le richieste, le proposte che ha formulato l'onorevole Galloni e soprattutto, in particolare, le valutazioni che ha fatto sulla situazione che si è venuta a creare in Assemblea, a seguito della iniziativa che noi abbiamo assunto e che abbiamo anzitutto annunziato e poi confermato nella giornata di oggi, e il tono che egli ha usato, sono delle indicazioni valide, a mio avviso, per giungere a far cessare una situazione che non poteva ulteriormente durare.

Noi abbiamo combattuto il decreto-legge Pedini, riteniamo che il decreto-legge non possa essere approvato, riteniamo altresì che la maggioranza debba riflettere anch'essa sulla situazione che si è venuta a creare sul contenuto di quel decreto e ci rendiamo conto che in questo momento gli argomenti di maggiore interesse sono, per la generalità dell'Assemblea, dati i doveri che ha, l'esercizio provvisorio e, per le scadenze che vi sono, il decreto-legge sulla finanza locale, nonostante la nostra contrarietà al suo contenuto.

I tempi che abbiamo davanti prima della chiusura dell'anno sono tali da non consentire in questo momento di chiedere l'inserimento di altri argomenti all'ordine del giorno, ma mi permetto di ricordare in questo momento che noi abbiamo la necessità di esaminare in altra sede, con la urgenza che è necessaria, la materia che riguarda le elezioni del Parlamento europeo, le materie che riguardano il diritto di partecipare a queste elezioni ed altri argomenti che sono già iscritti nel calendario. Saranno questi gli argomenti da discutere in sede di Conferenza dei capigruppo. In questa sede, signor Presidente, crediamo che se i tre quarti dei votanti saranno a favore dell'inserimento di questi argomenti, la Camera abbia fatto un passo avanti, abbandonando una strada che era errata e che aveva determinato, con l'inizio della seduta-fiume, l'attuale situazione.

PINTO. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, signor ministro, non ho avuto nemmeno il tempo di consultarmi con gli altri colleghi che insieme a me hanno portato avanti la battaglia di opposizione al decreto, battaglia che si è accentrata su due punti.

In primo luogo, affermare e chiedere che i problemi dell'università fossero affrontati nell'ambito della discussione sulla riforma universitaria, che è già iniziata al Senato. Mi sembrava una contraddizione allucinante discutere questo decreto mentre al Senato iniziava il dibattito sulla riforma universitaria.

In secondo luogo, eravamo coscienti dell'importanza dei problemi trattati in una parte del decreto, quelli relativi ad un settore dei lavoratori dell'università, che da anni stanno aspettando di essere riconosciuti come lavoratori, al pari di tutti gli altri, di essere assunti con un contratto giusto e regolare, sulla base di un legale rapporto di lavoro. Io sono sempre convinto che il decreto poteva essere formulato in modo da trattare solo questa parte, demandando i temi generali, specialmente quelli di principio (qui vaghi e fumosi) al dibattito sulla riforma universitaria.

PRESIDENTE. La prego di motivare la sua opposizione.

PINTO. Io sono contrario all'inserzione di nuove materie all'ordine del giorno, ma mi permetto di rivolgere un invito al ministro Pedini, alla maggioranza e al Governo: di accettare – o per lo meno di valutare fino in fondo – i contenuti espressi con la nostra battaglia. Ci sono dei lavoratori che hanno bisogno di una risposta (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, onorevoli colleghi!

Onorevole Pinto, lei ha largamente avuto nel corso del dibattito precedente – e potrebbe ancora avere, ove non fosse accolta la proposta dell'onorevole Galloni – tutte le occasioni per dire la sua opinione su questi argomenti. Si limiti ora a pronunciarsi sulla proposta dell'onorevole Galloni.

PINTO. Noi non abbiamo voluto accettare la logica ricattatoria secondo la quale, per risolvere un problema su cui siamo d'accordo, si voleva imporre anche la discussione di temi che in questo decreto non avevano, a livello costituzionale...

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, tenga conto delle cose dette dal Presidente.

PINTO. Per questi motivi, signor Presidente, signor ministro Pedini, noi siamo contrari a questa inserzione, perché ritenevamo opportuno che lei desse una risposta alle nostre richieste. Spero che lei prenda atto di quanto abbiamo detto e provveda a dividere i problemi, in modo da dare le risposte che sono necessarie.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del regolamento, per la inserzione di materie non all'ordine del giorno è necessaria la votazione segreta e la maggioranza dei tre quarti dei votanti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta Galloni che la Camera passi all'esame dei disegni di legge relativi alle variazioni al bilancio e alla conversione del decreto-legge n. 702 sulla finanza locale.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	403
Maggioranza dei tre quarti dei votanti	303
Voti favorevoli . .	370
Voti contrari . . .	33

(*La Camera approva*).

Ricordo agli onorevoli colleghi che siamo ancora in sede di seduta unica. Per consentire di organizzare la prosecuzione dei nostri lavori, sospendo la seduta fino alle ore 10 di domani.

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Adamo Nicola
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allegri Giuseppe
Almirante Giorgio
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico Maria
Amici Cesare

Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo detto Iso
Antoni Varese
Arfè Gaetano
Armella Angelo
Arnaud Gian Aldo
Arnone Mario
Azzaro Giuseppe

Bacchi Domenico
Baghino Francesco Giulio
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Ballardini Renato
Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barba Davide
Barbarossa Voza Maria Imm.
Barbera Augusto
Bardelli Mario
Bartocci Enzo
Bartolini Mario Andrea
Bassi Aldo
Battino-Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Belci Corrado
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Giovanni
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta
Bertoldi Luigi
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianchi Beretta Romana
Biasini Oddo
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boldrin Anselmo
Bolognari Mario
Bonalumi Gilberto
Bonifazi Emo
Bonino Emma
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Pier Giorgio
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Bucalossi Pietro Enrico Alfredo
Buro Maria Luigia
Buzzoni Giovanni

Cabras Paolo
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calice Giovanni
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Cardia Umberto
Carelli Rodolfo
Carlassara Giovanni Battista
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Cassanmagnago Cerretti Maria L.
Castellina Luciana
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cecchi Alberto
Ceravolo Sergio
Cerra Benito

Cerrina Feroni Gianluca
Chiarante Giuseppe
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Ciavarella Angelo
Ciccardini Bartolomeo
Cirasino Lorenzo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colurcio Giovanni Battista
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Corà Renato
Corallo Salvatore
Corder Marino
Corghi Vincenzo
Corradi Nadia
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Covelli Alfredo
Cravedi Mario
Craxi Benedetto
Cristofori Adolfo
Cuffaro Antonino

D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
de Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Donno Olindo
Del Duca Antonio
De Leonardis Donato Mario
Delfino Raffaele
Del Rio Giovanni
De Martino Francesco
De Marzio Ernesto
De Michelis Gianni
De Petro Mazarino
De Poi Alfredo
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Donat-Cattin Carlo
Drago Antonino
Dulbecco Francesco

Erminero Enzo
Esposto Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Fanti Guido
Federico Camillo
Felicetti Nevio
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Formica Costantino
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Fortunato Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Frasca Salvatore
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gargani Giuseppe
Gargano Mario

Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gatto Vincenzo
Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Giannantoni Gabriele
Giannini Mario
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Giordano Alessandro
Giovanardi Alfredo
Giuliari Francesco
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gorla Massimo
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Nicolò
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iotti Leonilde

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Loggia Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lettieri Nicola
Lezzi Pietro
Libertini Lucio
Licheri Pier Giorgio
Lo Bello Concetto
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Maggioni Desiderio
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero Antonino
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marocco Mario
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Matrone Luigi
Mazzarino Antonio
Mazzarino Antonio Mario
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Mondino Giorgio Annibale
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo

Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Mosca Giovanni
Moschini Renzo

Napoli Vito
Nespolo Carla Federica
Niccoli Bruno
Nicolazzi Franco
Nicosia Angelo
Noberasco Giuseppe
Novellini Enrico

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orione Franco Luigi
Orlando Giuseppe
Orsini Bruno
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pajetta Gian Carlo
Palomby Adriana
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pannella Marco
Papa De Santis Cristina
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picchioni Rolando
Piccoli Flaminio
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante

Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Pucci Ernesto
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quaranta Enrico
Quarenghi Vittoria
Querci Nevol
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Righetti Umberto
Rocelli Gian Franco
Romualdi Pino
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Ruffini Attilio
Rumor Mariano
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sandri Renato
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santagati Orazio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena

Sarti Armando
Savino Mauro
Savoldi Gianni
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scovacricchi Martino
Sedati Giacomo
Segni Mario
Segre Sergio
Seppia Mauro
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sgarlata Marcello
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto
Sponziello Pietro
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stefanelli Livio
Stegagnini Bruno
Stella Carlo

Tamburini Rolando
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Todros Alberto
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trabucchi Emilio
Tremaglia Pierantonio Mirko
Trezzini Giuseppe Siro
Tripodi Antonino
Trombadori Antonello

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Venturini Aldo
Vetere Ugo
Villa Reggero
Villari Rosario
Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zucconi Guglielmo
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento Castellina 1. 01:

Castellina Luciana
Milani Eliseo

Si sono astenuti sull'emendamento Mellini 1. 25:

Del Donno Olindo
Pazzaglia Alfredo
Rauti Giuseppe
Romualdi Pino
Santagati Orazio
Tripodi Antonino

Si è astenuto sull'emendamento Mellini 1. 26:

Romualdi Pino

Si è astenuto sull'emendamento Mellini 1. 27:

Riga Grazia

Si sono astenuti sull'emendamento Castellina 1. 4:

Orlando Giuseppe
Spaventa Luigi

Si è astenuto sull'emendamento Mellini 1. 28:

Bambi Moreno

Sono in missione:

Aliverti Gianfranco
Bressani Pier Giorgio
Colombo Emilio
Cristofori Adolfo
Dell'Andro Renato
Fioret Mario
Lezzi Pietro
Libertini Lucio
Maggioni Desiderio
Martinelli Mario
Pisoni Ferruccio
Pucci Ernesto
Segre Sergio
Zagari Mario

La seduta, sospesa alle 20,40 di lunedì 18 dicembre, è ripresa alle 10 di martedì 19 dicembre 1978.

Discussione del disegno di legge: Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1978 (terzo provvedimento) (approvato dal Senato) (2578).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che ieri sera, prima della sospensione della seduta, la Camera ha deciso di inserire all'ordine del giorno la discussione del seguente disegno di legge, già approvato dal Senato: Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1978 (terzo provvedimento).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali di questo disegno di legge, ricordando che nella seduta del 15 dicembre 1978 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Aiardi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AIARDI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, è il terzo provvedimento legislativo di variazione al bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1978. Considerati l'epoca della sua presentazione ed il fatto di far seguito ad altri due provvedimenti già adottati nel corso dell'anno, esso adempie da un lato alla tradizionale funzione di assestamento delle previsioni alle concrete esigenze che sono venute a manifestarsi nel corso della gestione e, dall'altro, si caratterizza per alcune decisioni di spesa volte al rilancio degli investimenti pubblici. Queste ultime, in particolare, costituiscono un programma straordinario di emergenza che prevede una spesa complessiva di poco più di 500 miliardi nei settori delle opere marittime, delle opere idrauliche e delle opere di edilizia demaniale.

È un programma straordinario che ha una duplice finalizzazione: evitare, in primo luogo, il degrado di alcune infrastrutture esistenti attraverso opportune opere di manutenzione, ed in secondo luogo alleviare la disoccupazione, con particolare riguardo alla situazione del Mezzogiorno.

Della complessiva autorizzazione di spesa di 500 miliardi, 247 miliardi sono destinati al centro-sud e 253 al sud e alle isole. Il programma si può, in sostanza, definire come un primo stralcio dei più consistenti interventi previsti nella proposta triennale del ministro Pandolfi e già accolti nelle norme della legge finanziaria approvata di recente dalla Camera dei deputati e ieri dal Senato.

Accanto a queste notazioni, il provvedimento sostanzia altre variazioni di rilievo sia all'entrata sia alla spesa del bilancio

di previsione per il 1978. Le variazioni proposte dal lato delle entrate, mentre hanno carattere compensativo nel comparto delle entrate tributarie, risultano tutte accresciute per ciò che concerne le entrate extratributarie. In particolare, quanto alle entrate tributarie, a fronte di diminuzioni nel gettito dell'IRPEF (meno miliardi 500), dell'IVA (meno miliardi 700), dell'imposta sul consumo del caffè (meno miliardi 100), dell'imposta sul consumo dei tabacchi (meno miliardi 70), del diritto speciale a favore dello Stato sui concorsi pronostici (meno miliardi 35) e dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti (meno miliardi 15), si registrano consistenti aumenti negli accertamenti ILOR (più miliardi 700), nell'imposta sugli interessi (più miliardi 500), nell'IRPEG e nelle ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche (più miliardi 220).

Nel comparto delle entrate extratributarie, come ho già accennato, le rettifiche proposte hanno tutte carattere maggiorativo e riflettono essenzialmente introiti che per gran parte si sono in concreto già realizzati. Anche l'accensione di prestiti risulta interessata da variazioni per 24,2 miliardi in relazione ai certificati di credito rilasciati all'Ufficio italiano dei cambi, in corrispondenza delle somme anticipate dallo stesso per il finanziamento della partecipazione dell'Italia al Fondo asiatico di sviluppo, in attuazione della legge n. 864 del 1976.

Sul versante della spesa, oltre al finanziamento del piano di interventi straordinari nel settore delle opere pubbliche, il provvedimento considera l'adeguamento di alcune imprescindibili esigenze, tra le quali si segnalano le maggiori spese per restituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché quella per l'indennità di ritardato sgravio sia per i vecchi sia per i nuovi tributi da rimborsare. Trattasi di spese a carattere obbligatorio, volte a creare i presupposti per un migliore rapporto tra fisco e cittadini.

Consistenti variazioni risultano proposte a favore delle regioni, sia a statuto ordinario sia a statuto speciale, attraverso l'adeguamento degli appositi stanziamenti di bilancio. Le regioni a statuto ordinario vengono infatti a beneficiare di un incremento di 92,6 miliardi, che sono attribuiti per 56,1 miliardi all'incremento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, in base all'articolo 9 della legge n. 281 del 1970, con riferimento alla variazione da applicare alla quota fissa di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 della legge n. 356 del 1976, per effetto della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo, e per 36,5 miliardi quale adeguamento delle somme sostitutive per la quota di imposta locale sui redditi di spettanza delle regioni stesse in applicazione della legge n. 43 del 1978.

Completano poi le variazioni a favore delle regioni le maggiori somme da riconoscere alla regione siciliana, a titolo di solidarietà nazionale (più 31,5 miliardi), e l'aumento del fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale. Variazioni in aumento sono altresì considerate per maggiori assegnazioni al provveditorato generale dello Stato, per le forniture eseguite dall'Istituto poligrafico dello Stato, per il Ministero della pubblica istruzione e per retribuzioni al personale della scuola elementare; ed infine l'adeguamento, vivamente atteso e sollecitato dai sindacati, degli stanziamenti concernenti il lavoro straordinario del personale statale in relazione alla nuova misura legislativa del compenso.

Le accennate variazioni orientative trovano parziale neutralizzazione nelle diminuzioni proposte, tra le quali significativa quella di 300 miliardi per minori interessi sui buoni ordinari del tesoro.

Riguardate per Ministeri, le variazioni considerate nel provvedimento si concentrano pressoché esclusivamente in tre dicasteri: per le ragioni ora illustrate, infatti, i lavori pubblici presentano un aumento netto di 504 miliardi, le finanze di 323 miliardi e la pubblica istruzione di 144 miliardi. Modeste le variazioni negli altri Ministeri, come risulta dalla seguente tabella:

Ministeri	Aumenti	Diminuzioni	Differenze
Tesoro	468.769.411.956	491.268.524.000	— 22.499.112.044
Finanze	324.332.121.000	1.663.000.000	+ 322.669.121.000
Bilancio	58.254.000.000	98.600.000	+ 58.155.400.000
Giustizia	6.972.303.000	6.665.000.000	+ 307.303.000
Affari esteri	16.732.636.000	3.189.000.000	+ 13.543.636.000
Istruzione	166.293.000.000	21.934.000.000	+ 144.359.000.000
Interno	38.710.830.000	11.283.500.000	+ 27.427.330.000
Lavori pubblici	505.041.683.000	499.683.000	+ 504.542.000.000
Trasporti	26.502.035.000	305.783.000	+ 26.196.252.000
Poste	68.000.000	—	+ 68.000.000
Difesa	153.284.736.000	125.248.031.000	+ 28.036.705.000
Agricoltura	9.660.194.000	64.000.000	+ 9.596.194.000
Industria	605.450.000	35.850.000	+ 569.600.000
Lavoro	38.301.500.000	70.060.000.000	— 31.758.500.000
Commercio estero	97.500.000	20.000.000	+ 77.500.000
Marina mercantile	2.870.000.000	275.500.000	+ 2.594.500.000
Partecipazioni	69.000.000	6.000.000	
Sanità	4.207.635.000	1.432.138.000	+ 2.775.497.000
Turismo	2.066.100.000	36.600.000	+ 2.029.500.000
Beni culturali	12.452.300.000	115.350.000	+ 12.336.950.000
	1.835.290.434.956	734.200.559.000	+ 1.101.089.875.956

Attesto, dunque, che nel suo complesso il provvedimento reca aumenti di entrata per 492,7 miliardi e aumenti di spesa per 1.101,1 miliardi: ne consegue un disavanzo complessivo in termini di competenza di 608,4 miliardi. Stante ormai l'imminente chiusura dell'esercizio, le previsioni di spesa del provvedimento influenzeranno certamente anche i movimenti di cassa dell'anno 1979.

Il Senato nel corso dell'esame del disegno di legge - è bene dire anche questo - ha approvato un emendamento soppressivo degli articoli 10, 13, 15 e 16 dell'originario testo predisposto dal Governo, la cui previsione normativa contemplava l'estensione a taluni capitoli di parte corrente delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni. Il Senato ha infatti ritenuto che tale facoltà non risultasse in armonia con lo spirito informatore della legge n. 468 del 1978, che riguarda la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato. La decisione del Senato non può che essere condivisa, essendo duplice l'ordine dei vantaggi che essa può comportare: da un lato, stimolare una maggiore attività delle amministrazioni nell'assumere impegni di spesa; dall'altro, indurre le stesse amministrazioni ad una migliore valutazione delle richieste di bilancio in correlazione con le effettive possibilità operative delle stesse.

Il Senato ha poi proposto uno stralcio degli articoli 20 e 21 del disegno di legge in quanto, perseguendo le stesse finalità contemplate negli articoli 46 e 47 del disegno di legge finanziaria, è apparso più corretto esaminarli congiuntamente a quel disegno di legge.

Il Senato ha infine ritenuto di accettare due emendamenti aggiuntivi del Governo: il primo eleva a 58 mila miliardi il limite dei buoni ordinari del tesoro che possono tenersi in circolazione nell'anno finanziario 1978, mentre il secondo stabilisce il termine utile per l'assunzione degli impegni, da parte del Governo, sugli stanziamenti recati dal disegno di legge nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge. Trattandosi di emendamenti a contenuto meramente tecnico, se ne condivide l'opportunità, che per quanto riguarda il secondo emendamento, è ormai divenuta una necessità, stante la data in cui il presente provvedimento viene definitivamente varato dal Parlamento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla base delle considerazioni svolte e per le ragioni addotte, raccomando l'approvazione del presente disegno di legge alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, esprimo in partenza una piccola doglianza relativa all'*iter* di questo provvedimento nelle Commissioni competenti. Mi sono dato carico di esaminare l'*iter* di questo disegno di legge e per la verità ho trovato ben poco: c'è stata una certa disattenzione da parte di noi tutti - includo anche me stesso -, tanto che i vari pareri non recano praticamente nulla di nuovo da parte di questo ramo del Parlamento. Sarebbe stato poi più opportuno che la stessa relazione venisse stampata e distribuita, anche perché il tempo tecnico per la verità c'era. Questo ci avrebbe dato modo di apprezzare meglio il contributo perspicuo che ha testè dato il collega Aiardi. Abbiamo così dovuto ricorrere, all'ultima ora, più che altro ai lavori dell'altro ramo del Parlamento. Questo mi permette di fare alcune considerazioni sul provvedimento che, secondo quanto ha riferito il relatore, è il terzo di quest'anno in tema di variazioni al bilancio. Infatti

ne è intervenuto un primo con legge n. 482 del 1978, quello che attraverso le implicazioni finanziarie relative al trasferimento di funzioni amministrative statali alle regioni ha comportato appunto le variazioni che abbiamo allora approvato.

È stata anche approvata la legge n. 483 sul rilancio dell'economia per quanto riguarda specificamente i settori della giustizia e dell'ordine pubblico.

Il provvedimento oggi al nostro esame riguarda in prevalenza variazioni alle opere marittime, idrauliche e all'edilizia demaniale, per l'importo di 500 miliardi. Penso che questa esposizione di 500 miliardi sia correlata, o da correlare, al piano pluriennale che prevede lo stanziamento globale di 3.000 miliardi. Mancano, per la verità, precisi riferimenti sulle modalità e sui programmi di attuazione di questi investimenti. Anzi, leggendo gli *Atti parlamentari* dell'altro ramo del Parlamento, risulta che il ministro dei lavori pubblici ha rivendicato all'autonomia dell'esecutivo le scelte operative nell'ambito degli investimenti programmati e stabiliti dal Parlamento.

Sarebbe, viceversa, auspicabile che venissero assicurati criteri di collegamento fra i maggiori investimenti per le opere marittime e, soprattutto, di più puntuale programmazione in relazione alla legge n. 366, sul finanziamento delle opere portuali, attraverso una documentazione più precisa e completa da parte del Governo.

Per quanto attiene ai 150 miliardi per le opere idrauliche, non appare chiaro neanche dagli atti del Senato se questi siano destinati solo al Ministero o anche alle regioni, mentre scarsi e insufficienti appaiono gli stanziamenti relativi all'edilizia demaniale che concernono - non so se sia esatto - spese più di manutenzione che di vero e proprio investimento, in quanto riguarderebbero opere di riattamento di alcuni servizi, soprattutto dell'amministrazione della giustizia. Sarebbe quindi opportuno avere in proposito maggiori delucidazioni.

Anche l'aumento del rimborso sui mutui ANAS ha comportato qualche discussione che voglio richiamare, leggendo il *Resoconto sommario* della seduta del 22 novembre 1978 del Senato: « Il sottosegretario per i lavori pubblici fornisce ragguagli sullo stanziamento previsto per l'ANAS, spiegando che esso è dovuto ad un maggiore onere, derivante dalla lievitazione del marco sui mercati dei cambi, che ha pertanto resi più cari i rimborsi che l'azienda deve per mutui contratti all'estero ». Questa comunicazione ha suscitato al Senato, e suscita anche in chi vi parla, qualche perplessità circa i criteri e i rapporti che sono stati intrecciati fra il Ministero del tesoro, e precisamente il fondo di garanzia per le autostrade, e l'ANAS. Non si tratta, infatti, di una differenza di poco conto, in quanto si passa da una spesa di 273 milioni 918 mila ad una spesa di 846 milioni. Questa variazione, quindi, che è stata attribuita all'incremento del rapporto di cambio del marco, sembra molto sensibile e meriterebbe da parte del Governo un chiarimento più ampio, anche per i rapporti di cui ho fatto cenno.

Per quanto riguarda il complesso di tutte queste cose, vorremmo chiedere se si tratta di spese stabilite e soltanto programmate, oppure se si è già nella fase degli appalti, e cioè se le opere previste siano già state appaltate entro il 31 dicembre 1978, come era nei voti e nelle aspirazioni del Parlamento quando questo programma è stato fissato in 500 miliardi. Vi è infatti una consuetudine a tutti nota, in base alla quale si programmano delle opere per poi farle slittare nel tempo ed avere quindi gli stanziamenti con una percentuale piuttosto elevata a futura memoria.

Desidero, poi, avere qualche chiarimento sulla diminuzione di spesa per il Ministero di grazia e giustizia, perché essa si riferisce ad un settore molto delicato, e cioè quello degli istituti di prevenzione e di pena. È noto che questi istituti meritano tutta l'attenzione, non per farli diventare naturalmente degli alberghi dai quali si entra e si esce con metodi piuttoso disinvolti, ma per assicurare quella assistenza, quegli interventi che sono indi-

spensabili, e che vedo, viceversa, in diminuzione.

Per quanto riguarda gli interventi nel campo dell'industria, commercio e turismo, vedo delle spese relative all'indennità di ritardo e a rimborsi dovuti soprattutto a questi ritardi nelle attività di carattere amministrativo. Questo è un metodo che ha un rilievo assolutamente negativo, e non si comprende quali siano i motivi e se si tratti di inefficienza. Certamente, è chiaro che l'amministrazione sconta gli effetti di questo modo di comportarsi, e questi metodi naturalmente si riflettono sul bilancio. Evidentemente questo discorso porterebbe più lontano, agli investimenti nelle infrastrutture, soprattutto per le aree commerciali, industriali e turistiche, dei quali si parla molto ma sui quali si opera in maniera assolutamente occasionale e frammentaria. Non vi è alcuna indicazione, neanche nel dibattito svoltosi nell'altro ramo del Parlamento, di cui ho letto il resoconto, sulle spese per straordinari in relazione alla ristrutturazione degli organici dei Ministeri nella compatibilità con l'assegno perequativo già erogato per il pubblico impiego. Questa variazione in aumento del bilancio per quanto riguarda gli straordinari meriterebbe qualche attenzione, in quanto si tratta di cifre rilevanti, ma soprattutto si tratta di un metodo, di un modo di operare che non gioca molto a favore della efficienza dell'apparato statale, nel momento in cui le richieste dello Stato e del parastato sono piuttosto elevate.

A queste osservazioni di merito che desideravo fare voglio aggiungerne un'altra, per richiamare anche l'attenzione della Presidenza della Camera. Nella discussione svoltasi in questo ramo del Parlamento sulle variazioni del bilancio in data 2 agosto, ricordo che, anche a seguito di una presa di posizione intervenuta nella Commissione bilancio, fu votato in Assemblea un ordine del giorno, per altro non presentato dalla mia parte politica, anche se ero stato io a sollevare il problema davanti alla Commissione bilancio. Questo ordine del giorno non è stato votato, in quanto accolto dal Governo, nella persona del ministro del tesoro. Esso riguardava le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto riguarda il settore dell'informazione e, in particolare, per quanto concerneva le agenzie di stampa, i giornali ed alcune altre iniziative, per l'importo in variazione – quindi in aumento – di alcuni miliardi.

Vedo ora che il metodo lamentato continua. Vi è infatti un ulteriore intervento allo stesso titolo, sempre per il settore dell'informazione, di alcuni miliardi. Ebbene, con quell'ordine del giorno il Governo si era impegnato a presentare alla Camera un rendiconto di tutti gli stanziamenti effettuati nel 1978 a favore dei settori dell'informazione. Tale rendiconto doveva essere presentato entro il 31 ottobre. Mi sono anche permesso di presentare un'interrogazione sull'argomento, quando ho visto trascorrere invano la data del 31 ottobre 1978.

Si tratta di un argomento delicato poiché riguarda interventi a mio avviso clientelari ed intesi ad esercitare una pressione sulla stampa. Tutto questo avviene mentre la legge sull'editoria attende di essere varata da diversi anni e mentre si continuano a promettere interventi organici a favore della stampa quotidiana, periodica e di tutto il vasto mondo dell'informazione. Viceversa, questo continuare in un metodo di intervento del potere politico ed esecutivo non solo è contrario alle norme, ma disattende anche il preciso impegno assunto in quest'aula (vi fu un ordine del giorno presentato dagli onorevoli Carandini e Macciotta) dal Governo. Questo è un modo per aggirare la volontà del Parlamento e per infischiarsene nella maniera più assoluta: trattandosi di una somma abbastanza rilevante (quattro-cinque miliardi che oggi vengono riconfermati in variazione), a mio avviso, essa va denunziata, perché incide in una situazione delicata come quella dell'informazione. Su di essa richiamo sommessamente ma fermamente l'attenzione dell'Assemblea, e soprattutto della Presidenza della Camera, perché si

tratta di un inadempimento agli impegni assunti in quest'aula.

Questo volevo dire su questo provvedimento, che ovviamente non posso votare per le riserve che ho espresso anche sulla impostazione singolare che l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha dato al Senato circa i poteri delle due Camere: esse possono parlare solo sui princìpi, ma non possono intervenire sulla parte sostanziale e di merito del provvedimento. Il ministro ha rivendicato all'esecutivo la facoltà di operare, dimenticando che, in una materia così delicata e per variazioni ad un bilancio già approvato per centinaia di miliardi, si dovrebbe dare alla Camera una documentazione più penetrante e che dimostri in che direzione e come hanno operato i vari Ministeri per variare il bilancio, sia pure sotto la giustificazione di un rilancio degli investimenti o di « programmi d'urto », come li ha definiti il ministro Stammati al Senato. Tali interventi, a nostro avviso, avrebbero dovuto trovare una documentazione che manca agli atti sia di questa Assemblea, sia di quella di palazzo Madama.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, per quanto riguarda il rendiconto cui lei ha fatto riferimento, farò eseguire degli accertamenti da parte degli uffici, nel caso quanto ella ha affermato mi fosse personalmente sfuggito.

Ove il documento da lei indicato non risultasse presentato, la Presidenza si preoccuperà di sollecitare adeguatamente la Presidenza del Consiglio al rispetto dell'impegno sancito nell'ordine del giorno. Ad ogni modo penso che il rappresentante del Governo avrà preso nota della situazione che lei ha segnalato.

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Bonalumi è in missione per incarico del suo ufficio.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quella VIII Commissione permanente:

« Proroga del contratto di assunzione del personale previsto dall'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 » (2610).

Sarà stampato e distribuito.

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Per consentire alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento sono trasferite in sede legislativa le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel disegno di legge n. 1021 secondo il testo degli articoli proposti dal Comitato ristretto a' termini dell'articolo 79, terzo comma, del regolamento:

COSTAMAGNA ed altri: « Norme in materia di controllo della Corte dei conti sulle entrate pubbliche » (106);

COSTAMAGNA ed altri: « Norme sul controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato » (107);

COSTAMAGNA: « Modifica degli articoli 3 e 65 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 » (388);

COSTAMAGNA: « Nuova disciplina delle promozioni a primo referendario ed a consigliere o vice procuratore generale della Corte dei conti » (544);

LABRIOLA ed altri: « Abrogazione delle norme che attribuiscono alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizio-

nale la definizione dei ricorsi in materia di rapporto di impiego dei propri dipendenti » (1411);

CARUSO ANTONIO ed altri: « Attribuzione ai tribunali regionali amministrativi della competenza a decidere i ricorsi in sede giurisdizionale in materia di rapporto di impiego dei dipendenti della Corte dei conti » (1642).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

AIARDI, *Relatore*. Circa il rilievo dell'onorevole Servello in ordine alla mancanza di una relazione scritta, osservo che, anche per i tempi limitati, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Per quanto riguarda i criteri cui deve ispirarsi il programma d'interventi delle opere pubbliche, essi hanno formato oggetto d'esame in sede di Commissione lavori pubblici quando è stato espresso il parere sul provvedimento stesso: a parte le indicazioni sulla suddivisione territoriale, si è discusso anche sugli orientamenti da seguire.

Quanto agli specifici impegni, l'ultimo articolo del disegno di legge in esame prevede che, sugli stanziamenti recati dal provvedimento, possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione della legge medesima.

SERVELLO. Ma sono impegni!

AIARDI, *Relatore*. Logicamente, agli impegni sono successivi gli appalti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Acute e puntuali sono le osservazioni dell'onorevole relatore, cui non ho molto da aggiungere.

L'onorevole Servello si è dato lodevolmente carico di esaminare i lavori del Parlamento (soprattutto del Senato) in sede di elaborazione del testo definitivo di questo disegno di legge, che riguarda il terzo provvedimento di variazioni fortunatamente approvato nel corso dell'anno (per l'anno scorso, l'approvazione intervenne con molto ritardo); esso reca fondamentalmente disposizioni di assestamento: è un vero e proprio provvedimento d'assestamento, salvo il punto in cui si stanziano somme per un programma di rilancio dei lavori pubblici. L'onorevole Servello dovrebbe estendere la sua già lodevole indagine su questo provvedimento a quanto più ampiamente è elencato dal disegno di legge finanziario, vuoi per la spesa diretta del ministero dei lavori pubblici, vuoi per le autorizzazioni ANAS, rinnovate e ampliate particolarmente nel disegno di legge finanziario (500 miliardi erano già stati dati in concomitanza con questo provvedimento). L'onorevole Servello potrà ricevere ulteriori informazioni nella sede competente, perché è al ministro competente che incombe l'obbligo di fornire notizie di dettaglio in ordine ad una discrezionalità – oltretutto sua – in questo campo, già oggetto di sue indicazioni, come risulta dagli atti parlamentari, segnatamente per il riparto territoriale delle somme e la loro destinazione concreta.

Per una maggiore comprensione da parte del Governo delle richieste dell'onorevole Servello, per obiettività e non già per sottrarmi furbescamente al suo sorriso ironico, è meglio che egli indirizzi tali richieste al ministro competente.

Circa la sua osservazione sull'aumento della somma di cui all'articolo 1, la differenza di cambio afferisce ad una somma di maggiore rilevanza. Come ella sa, onorevole Servello, l'ANAS ha rilevato gli oneri dell'ammortamento dei mutui contratti dalla società SARA per la costruzione dell'autostrada del Gran Sasso. Questi oneri

sono stati contabilizzati in 57 miliardi. A rendiconto è risultato invece che questi oneri ammontano a 57.572.798.236: da ciò deriva la differenza tra i 273 milioni 918 mila recati dal testo originario dell'articolo 1 e i 846 milioni 708 mila recati dalla proposta contenuta nel disegno di legge di variazione.

In sostanza, la differenza di cambio, dovuta al fatto che la SARA aveva stipulato questi contratti con l'estero stilandoli in marchi, è del tutto compatibile con l'evoluzione che, come sappiamo, il marco ha avuto nei confronti della nostra moneta in questi ultimi tempi.

Non ho altro da aggiungere, se non raccomandare l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MAZZARINO ANTONIO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« La somma da rimborsare all'ANAS per le rate di mutuo scadenti il 1° gennaio 1978, indicata in lire 273.918.000 nel secondo comma dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1978, n. 143, è elevata a lire 846.708.000 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« L'importo massimo delle anticipazioni che il ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1978, fissato in lire 559.025.258.000 dall'articolo 21 della legge 27 aprile 1978, n. 143, è ridotto di lire 18 miliardi 345.200.000 per effetto dell'applicazione dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1978, n. 483 ».

(*È approvato*).

ART. 3.

« L'importo massimo delle anticipazioni che il ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1978, fissato in lire 1.231.595.333.000 dall'articolo 26 della legge 27 aprile 1978, n. 143, è aumentato di lire 77.748.450.000 in relazione alle variazioni che si apportano con la presente legge nonché di lire 18.700.000.000 e di lire 7.400.000.000 in relazione all'applicazione, rispettivamente, delle leggi 9 gennaio 1978, n. 7 e n. 8, tenuto conto della legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

(*È approvato*).

ART. 4.

« L'autorizzazione di spesa per dare esecuzione agli accordi previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1976, n. 11, recata dall'articolo 25 della legge 27 aprile 1978, n. 143, è aumentata, per l'anno finanziario 1978, di lire 15.120.600.000 ».

(*È approvato*).

ART. 5.

« All'importo di lire 4.437.675.000 che con la presente legge viene portato in aumento dell'assegnazione per l'anno 1978 in favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, in relazione alle somme dovute dall'Opera stessa al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, si applicano le norme di cui all'articolo 216 della legge 27 aprile 1978, n. 143, e, pertanto, sarà versato al capitolo n. 3615 dello stato di previsione dell'entrata statale per l'anno 1978 ».

(*È approvato*).

ART. 6.

« Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, destinato a corrispondere ad ecce-

zionali inderogabili esigenze di servizio, è aumentato, per l'anno finanziario 1978, di lire 25 miliardi ».

(*È approvato*).

ART. 7.

« L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 1972, n. 734, successivamente integrato dall'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 261, per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Ancona ovvero per la riparazione, ristrutturazione ed ampliamento di quello esistente, è revocata.

Per le medesime finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1978, per essere assegnata, quale contributo speciale, alla regione Marche ».

(*È approvato*).

ART. 8.

« L'articolo 70 della legge 27 aprile 1978, n. 143, già sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1978, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite per l'anno finanziario 1978 in lire 113.715.000.000 ed in lire 746.397.233.000, rispettivamente, ai sensi della lettera *b*) e della lettera *c*) dell'aritcolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La quota di cui al predetto articolo 2, lettera *c*), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1978 dalle leggi 28 marzo 1968, n. 437, 2 marzo 1974, n. 78, 6 giugno 1974, n. 317, 1° marzo 1975, n. 47, 9 maggio 1975, n. 153, 5 agosto 1975, n. 412, 16 ottobre 1975, n. 493, 10 maggio 1976, n. 261, 10 maggio 1976, n. 352 e 1° luglio 1977, n. 403 ».

(*È approvato*).

ART. 9.

« L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 81 della legge 27 aprile 1978, n. 143, relativa al funzionamento del Comitato previsto dall'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, viene ridotta da lire 200 milioni a lire 180 milioni ».

(*È approvato*).

ART. 10.

« L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 104 della legge 27 aprile 1978, n. 143, recante approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1978, è elevata da lire 129.900.000.000 a lire 633.670.000.000 ».

(*È approvato*).

ART. 11.

« L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, lettera *b*), della legge 9 maggio 1975, n. 153, è ridotta, per l'anno finanziario 1978, di lire 50 milioni ».

(*È approvato*).

ART. 12.

« Il contributo di lire 275.000.000 dovuto dall'Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro per l'anno finanziario 1978, stabilito dall'articolo 196 della legge 27 aprile 1978, n. 143, è elevato di lire 80.000.000 ».

(*È approvato* ».

ART. 13.

« Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1978, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella *A* ».

(*È approvato*).

ART. 14.

« Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanità, del turismo e dello spettacolo, dei beni culturali e ambientali, sono introdotte, per l'anno finanziario 1978, le variazioni di cui all'annessa tabella *B* ».

(*È approvato*).

ART. 15.

« Nei bilanci dell'Istituto agronomico per l'oltremare, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economali, della Azienda nazionale autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali sono introdotte, per l'anno finanziario 1978, le variazioni di cui all'annessa Tabella *C* ».

(*È approvato*).

ART. 16.

« Le spese di cui ai capitoli nn. 2532 e 2533 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai capitoli numeri 1301 e 1302 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed ai capitoli numeri 1261 e 1262 dello stato di previsione del Ministero della difesa non impegnate nell'anno finanziario 1978 possono essere impegnate negli esercizi successivi ».

(*È approvato*).

ART. 17.

« Il terzo comma dell'articolo 40 della legge 27 aprile 1978, n. 143, è così modificato:

" Il limite dei buoni ordinari del tesoro che può tenersi in circolazione nell'anno finanziario 1978 è stabilito nella somma di lire 58.000 miliardi " ».

(*È approvato*).

ART. 18.

« Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo alle tabelle allegate al disegno di legge.

Pongo in votazione la tabella *A*, che è pubblicata a pagina 7 dello stampato n. 2578.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la tabella *B*, che è pubblicata a pagina 9 dello stampato n. 2578.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la tabella *C*, che è pubblicata a pagina 46 dello stampato n. 2578.

(*È approvata*).

Onorevole Servello, sono ora in grado di rispondere al rilievo da lei formulato poco fa, informandola che vi è stata una comunicazione in data 20 novembre 1978, con cui si rendeva noto che la Presidenza del Consiglio, in esecuzione dell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1978, aveva trasmesso, con lettera in data 8 novembre 1978, una relazione riguardante le convenzioni in corso con agenzie giornalistiche, relative condizioni e modalità

contrattuali, programmi di attività, nonché le proposte per una nuova disciplina del settore.

Questo documento è depositato presso gli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati. Ella, onorevole Servello, potrà quindi prenderne visione.

SERVELLO. Ringrazio della comunicazione, signor Presidente, facendo solo un piccolo rilievo relativamente al fatto che vi è stato un qualche ritardo; comunque, prendo atto di quanto ella ha detto ed esaminerò il documento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale (2544).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale.

SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Servello.

SERVELLO. Signor Presidente, desidero sottoporre alla sua attenzione una questione procedurale: la Commissione bilancio non ha ancora espresso, su questo disegno di legge, il prescritto parere, per altro obbligatorio.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, ho preso contatti in merito con il presidente della Commissione bilancio, onorevole La Loggia, il quale mi ha comunicato che la Commissione sta predisponendo il parere su questo disegno di legge. Propongo quindi di svolgere comunque la discussione sulle linee generali, dopo di che sospenderò la seduta per consentire alla Commissione di farci pervenire il suo parere prima di passare alla votazione degli articoli.

SERVELLO. Non ho obiezioni, signor Presidente, ma le sottopongo un problema: l'onorevole Santagati sapeva che questo provvedimento sarebbe stato discusso nel pomeriggio ed aveva intenzione di svolgere un sia pur breve intervento. In queste condizioni, non potrà farlo.

PRESIDENTE. Forse si poteva prevedere che già questa mattina avremmo affrontato il decreto-legge sulla finanza locale. Ad ogni modo, l'onorevole Santagati potrà senz'altro intervenire in sede di esame degli articoli.

SERVELLO. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che nella seduta del 15 dicembre 1978 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Citterio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CITTERIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, che viene ora all'esame della Camera, riguarda il completamento delle norme per la finanza locale relativamente al prossimo esercizio finanziario.

Le ragioni di necessità e di urgenza di intervenire con decreto nel settore della finanza locale sono molteplici e si fondano su circostanze oggettive, sia di ordine legislativo (la legge n. 43 di quest'anno ha assicurato un opportuno regime transitorio, che scade però il 31 dicembre prossimo), sia di ordine operativo (per gli amministratori degli enti locali), sia, ancora, per le onerosità che i ritardi com-

portano, con evidenti riflessi anche in termini di spesa pubblica (e, ancor di più, di necessità di programmare e sodisfare numerosi bisogni delle popolazioni, per le quali gli enti locali svolgono il loro indispensabile servizio); sia, infine, per lo stretto collegamento con la legge finanziaria, che è in via di definitiva approvazione. Infatti, il provvedimento al nostro esame, anche se legislativamente separato, deve congiungersi, anche in termini logici, di sistematica normativa e – ancor di più – in termini politici, con tale legge.

La ragione della distinzione va ricercata, in particolare, nel tentativo di dare carattere di organicità all'intera finanza pubblica, nonché di corrispondere alle esigenze di perfezionamento e, quindi, di completamento dei risultati che si è cercato di ottenere nel corso degli ultimi anni per ricondurre la finanza locale nell'ambito unitario della finanza pubblica. In tal senso, è agevolmente individuabile una vera e propria linea di sviluppo e di finalizzazione politica, che è stata impostata fin dal primo decreto Stammati, confermata con il secondo e, ora, con la legge finanziaria e, appunto, con questo decreto.

Di questa prioritaria esigenza ha avuto piena consapevolezza la Commissione finanze e tesoro, la quale, tra l'altro, unitamente ai rappresentanti del Governo e agli esperti dei Ministeri (i quali, con competenza, hanno condiviso la lunga fatica del Comitato ristretto) ha svolto una gran mole di lavoro, se è vero che – come noi riteniamo –, pur avendo modificato qualitativamente (io penso in meglio, come dirò) la legge, si è mossa sulla linea della costante verifica delle compatibilità previste dalla legge finanziaria. Oltre un centinaio di emendamenti sono stati analizzati, discussi, rielaborati e poi concordati, anche con qualche asprezza, ma sempre con un atteggiamento costruttivo e nello sforzo, difficile, di conciliare reali bisogni degli enti locali con le più ampie esigenze del paese.

In questa linea anche le audizioni dell'ANCI, dell'UPI e dei sindacati dei dipendenti degli enti locali sono state reciprocamente utili: alla Commissione per capire più da vicino i problemi su cui legiferare, ai rappresentanti degli enti locali e dei lavoratori per approfondire la tematica generale. Al riguardo è senz'altro da condividere e stimolare l'obiettivo politico di ordine generale di puntare al coinvolgimento delle autonomie locali ai livelli di responsabilità che riguardano nel suo complesso la comunità nazionale. Dobbiamo compiutamente acquisire la consapevolezza, in sede politica, che le automie locali possono offrire un contributo determinante all'azione che chiama tutti i pubblici poteri del nostro paese a combattere la crisi e l'insieme dei fenomeni gravi per riportare la società nazionale verso una ripresa sociale, economica e democratica.

Se è giusto questo obiettivo, che deve essere perseguito anche attraverso una progressiva integrazione tra la finanza statale, quella locale e quella regionale, non si possono però trascurare quelle che sono le esigenze di organicità delle soluzioni istituzionali e finanziarie, che deve essere assicurata all'intero sistema delle autonomie locali.

La distinzione dei provvedimenti e in particolare l'assunzione degli aspetti strettamente finanziari in quella sede non devono farci smarrire la valutazione politica che il problema della finanza locale non può riguardare esclusivamente profili di ordine finanziario; infatti i riflessi di ordine politico e istituzionale più generali sono di tutta evidenza proprio muovendo dalle questioni di equilibrio finanziario e di politica di bilancio degli enti locali. Questi hanno sostanzialmente svolto – lo voglio qui riconoscere – negli ultimi anni, cioè proprio quando più drammaticamente si sono manifestati gli effetti della crisi economica, sociale e di ordine pubblico nel paese, un ruolo essenziale per la tenuta delle istituzioni democratiche, avendo assolto, i comuni in particolare, ad una funzione di collegamento con il tessuto vivo delle comunità, che costituisce indubbiamente, pur nelle gravi difficoltà del presente, una delle risposte più

positive delle istituzioni nel loro complesso. Ecco perché eccorre valutare con estrema attenzione le conseguenze che si possono produrre nel sistema delle autonomie e in conseguenza su piani ancora più generali e rilevanti quando si affrontano e si decidono soluzioni di ordine legislativo e politico che attengono alla vita di queste unità base del tessuto democratico.

I provvedimenti in corso di esame riguardano il sistema della finanza locale che dovrà valere provvisoriamente anche per il prossimo esercizio finanziario. Bisogna tenere presente che siamo al secondo anno così regolamentato in termini provvisori e successivo al periodo che la riforma tributaria aveva indicato quale periodo transitorio e che è venuto a scadenza appunto il 31 dicembre 1977, poi prorogato al 1978. Anche questo deve richiamare l'attenzione del Parlamento e delle forze politiche sulla necessità che venga ripreso con urgenza, e pensando alla conclusione definitiva, il lavoro parlamentare relativo alla riforma globale della finanza locale.

Occorre rendersi pienamente conto – come io ho avuto anche occasione di approfondire nel mio recente intervento in quest'aula sulla legge finanziaria e nella relazione alla legge n. 43 del 1978 – che esigenze di controllo, di contenimento e di programmazione, sia per lo Stato sia per le regioni e gli enti locali, per altro non facilmente conciliabili tra loro, possono essere sodisfatte solo in una riforma generale della finanza locale, collegata con quella delle autonomie locali. È vero che l'emergenza rende più ardue le risposte generali, ma è altresì vero che non si possono dare serie risposte « a breve » o transitorie se non si fissano gli obiettivi più generali. Pensiamo ai problemi del personale per i quali si sta prendendo la giusta strada ma per i quali occorre più precisamente orientarci verso una controllata espansione e specialmente verso un migliore riequilibrio sulla base di rapporti corretti fra funzioni, servizi e responsabilità: pensiamo al problema delle entrate proprie, all'eventuale collegamento con servizi aggiuntivi e alle connessioni con il sistema fiscale nel suo complesso; pensiamo all'enorme problema politico di un più giusto e perequato sistema di ripartizione delle entrate trasferite; pensiamo ancora all'articolazione della spesa per individuare contenimenti non solo quantitativi ma anche qualitativi; alla programmazione che non si può fare nel breve senza una certezza di quadro complessivo, allo stato delle opere e dei servizi pubblici e ad interventi riequilibratori organici, e si avrà chiara la percezione della loro irrisolubilità, in termini razionali, se non esiste il nuovo sistema di finanza locale.

Bisogna altresì tener presente che i progetti che sono stati presentati da diversi gruppi parlamentari negli anni precedenti possono essere di notevole utilità anche se – mi pare di poterlo sostenere con obiettività – la loro impostazione risente largamente della situazione di fatto in cui la finanza locale si trovava nel momento della loro formulazione. Viceversa alcuni fatti nuovi che si sono prodotti in conseguenza dei provvedimenti di efficacia provvisoria (mi riferisco in particolare alle leggi di conversione dei due decreti Stammati, nonché al decreto n. 616 e al dibattito sul disegno di legge sulle autonomie, in corso al Senato), configurano estremi molto diversi e comunque più propizi della situazione dalla quale occorre partire per impostare la riforma.

Come è stato più volte sottolineato, anche al convegno annuale dell'ANCI, i provvedimenti di efficacia transitoria hanno introdotto alcuni elementi di carattere strutturale, in quanto in particolare la legge n. 43 che convertiva in legge il secondo decreto Stammati, fissando il principio dell'obbligo del pareggio e consolidando la massa debitoria degli enti locali, ha posto alcune condizioni che mettono su un piano certamente meno drammatico e più avanzato l'intero problema della finanza locale e della sua riforma organica e definitiva. Se però il transitorio si tramutasse in un sistema definitivo di proroghe o di modifiche annuali, non tarderebbero a verificarsi (ed io ne ho

evidenziato alcune tendenze nel mio intervento sulla legge finanziaria) riflessi dannosi ed iniqui. Mi preme sottolineare un aspetto, cioè che occorrerà giudicare con fermezza e con serenità relativamente alla situazione del periodo transitorio.

Dicevo che occorre guardare con particolare approfondimento il forte spostamento che tali provvedimenti transitori hanno prodotto nella responsabilità politica che riguarda la gestione del bilancio degli enti locali; uno spostamento che tende a focalizzare, in un certo senso ad esaurire, la responsabilità degli amministratori locali attorno alla politica della spesa, riducendo ad entità sempre più marginali l'altro aspetto che riguarda la politica della entrata. Si tratta di una linea di tendenza e di un processo di sistematica normativa che può produrre grandi modificazioni nella concezione della gestione politica delle amministrazioni locali, avendo in sé il rischio che si produca un processo di progressiva e tendenziale deresponsabilizzazione rispetto al momento dell'entrata che è un punto mai totalmente eludibile di equilibrio nella gestione delle autonomie locali.

Sempre riguardando il problema della finanza locale in termini più ampi, occorre tener presente l'appuntamento del 1980 che ormai si sta approssimando, quando si dovranno rinnovare in larga parte i consigli comunali e provinciali. Per questo motivo l'obiettivo della riforma globale della finanza locale dovrà essere strettamente raccordato a quello sul nuovo ordinamento dei poteri locali dal punto di vista istituzionale, che ha visto in questi giorni l'avvio dei lavori parlamentari al Senato della Repubblica.

Entrando nel vivo del provvedimento al nostro esame, occorre ancora sottolineare che esso riguarda in particolare aspetti di ordine normativo e organizzativo che però, evidentemente, hanno riflessi sulla politica del bilancio degli enti locali.

Questioni di particolare rilievo riguardano il personale, l'uso delle maggiori entrate e degli storni di fondi, le concessioni comunali, i princìpi generali in materia di termini e modalità per l'approvazione di strumenti urbanistici, trasferimenti alle regioni, alle camere di commercio e alle aziende di soggiorno, modifiche ad alcune norme operative della Cassa depositi e prestiti.

La Commissione, mentre è entrata nel merito di ognuno di questi problemi, con modifiche che metterò in evidenza, ha ritenuto altresì di introdurre un articolo sulle aziende municipalizzate – la cui normativa, pure provvisoria, scadeva il 31 dicembre 1978 – contenente una norma che tendesse a prorogare, pur con opportune modifiche, la normativa precedente, prevista nella legge n. 43 del 1978, di conversione del cosiddetto decreto Stammati n. 2.

Pare utile a questo punto, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, una sia pure rapida valutazione con alcune annotazioni specifiche delle diverse norme che compongono il disegno di legge, raggruppate secondo i diversi argomenti che vengono affrontati e disciplinati.

L'abbrevazione dei termini previsti dall'articolo 1 per l'esame, da parte dei comitati regionali di controllo, dei documenti di bilancio degli enti locali, trova la sua specifica motivazione nell'esigenza di assicurare la maggiore rapidità possibile all'esaurimento di tutte le procedure che sono connesse alla esecutività dei bilanci di previsione dei comuni e delle province con riflessi positivi molteplici, diretti e indiretti, che tale rapidità consegue.

La norma probabilmente produrrà alcune difficoltà nel funzionamento degli organi regionali di controllo, i quali sono notoriamente sottoposti ad oneri organizzativi non indifferenti, stante soprattutto la considerevole mole degli atti che ad essi vengono sottoposti. Siamo tuttavia certi che le regioni sapranno accogliere favorevolmente tale innovazione, corrispondendo con il necessario sforzo ad esigenze che d'altronde sono di carattere generale, risolvendo in particolare il problema di un rafforzamento organizzativo degli uffici relativi ai comitati regionali di controllo. La norma inoltre può essere configurata

come un'anticipazione di quella che, da più parti e ormai da diversi anni, è stata indicata come la necessaria revisione della legge n. 62 del 1953, che ancora riflette una inadeguata concezione della delicata funzione di controllo. Senza anticipare in questa sede i contenuti di quella che dovrà essere la nuova sistematica dei controlli regionali sugli atti degli enti locali, la soluzione della riduzione dei termini d'esame pare in ogni caso collocarsi entro la prospettiva di quella che sarà la futura normativa.

Al fine di consentire agli enti locali, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli organi regionali di controllo, di impegnare nuove spese, l'articolo 2 prevede che queste non possano essere superiori a quelle iscritte nell'ultimo bilancio approvato o che rimangano nei limiti delle maggiori spese necessarie ove si tratti di fattispecie tassativamente regolate dalla legge. I relativi pagamenti dei comuni e delle province non possono ogni mese, naturalmente, superare un dodicesimo delle somme impegnate, con esclusione delle spese che non sono suscettibili di pagamento frazionato in quote di dodicesimi.

Per quanto riguarda l'articolo 3, l'impostazione del Governo è parsa muoversi soltanto dalla preoccupazione che, ove non venissero indicati limiti così precisi e rigidi, le amministrazioni locali potessero essere indotte in sede di preventivi a sottostimare le entrate proprie, al fine di destinarle poi ad incrementi non predeterminabili e controllabili della spesa locale. Tuttavia se tale rischio appare in qualche caso, non però generalizzabile, e in qualche modo fondato, la soluzione adottata dal Governo presentava l'inconveniente di scoraggiare e di disincentivare i comuni in quella che dovrebbe essere la loro azione rivolta ad intensificare gli accertamenti soprattutto nelle aree di evasione e quindi di prelievo e la ricerca di entrate nelle molteplici forme che l'amministratore attento sa trovare; con ciò provocandosi l'effetto negativo di una spinta ulteriore verso la deresponsabilizzazione degli amministratori locali cui ho poco fa accennato.

La Commissione finanze e tesoro ha invece ritenuto di modificare radicalmente l'impostazione dell'articolo 3 del testo del Governo, rendendo più esplicita l'esclusione del vincolo di destinazione per gli enti locali che conseguono « autonomamente » il pareggio di bilancio, distinguendo fra storni di fondi – per i quali è mantenuto il vincolo di destinazione della spesa corrente per beni e servizi – e maggiori entrate e, per queste ultime, ricercando una soluzione capace di conseguire due obiettivi ugualmente importanti, quali quello di stimolare la ricerca di entrate e quello di scoraggiare la sottostima delle stesse in sede di preventivo, conseguendo altresì l'effetto indiretto di stimolo agli investimenti.

Gli articoli 4 e 5 del decreto-legge affrontano e disciplinano il problema, che è di grande rilievo, relativo al personale ed alle assunzioni. Le norme si collocano in quello che è stato il duplice filone seguito nel corso di questi anni, quello del blocco delle assunzioni, sia pure in parte attenuato, e quello della riorganizzazione degli uffici e dei servizi. Questi obiettivi specifici corrispondono alla finalità più generale di un contenimento della spesa corrente, sulla quale è di tutta evidenza l'incidenza delle partite relative al personale, stante anche l'estrema rigidità che le voci relative ai dipendenti comportano sui bilanci degli enti locali, nonché di una migliore utilizzazione delle risorse disponibili. Le amministrazioni locali, direttamente e tramite le loro associazioni rappresentative, occorre riconoscerlo, hanno assunto una posizione di notevole responsabilità rispetto a queste esigenze; tuttavia in sede di approvazione del secondo decreto Stammati hanno richiesto una maggiore elasticità nel sistema delle norme limitative che consentisse, nelle situazioni di più evidente difficoltà, di ricorrere ad alcune ulteriori immissioni di dipendenti. Noi sappiamo che anche su questo piano un dialogo intenso si è sviluppato tra il Governo e le associazioni unitarie dei comuni e delle province e sono state ricercate soluzioni che in qualche modo venissero incontro sia agli obiettivi di contenimento della spesa corrente e di ristrutturazione dell'efficienza dei ser-

vizi, sia ad una « apertura » che corrispondesse ai mutamenti, invero molto consistenti intervenuti nell'assetto delle amministrazioni locali soprattutto per quanto riguarda le funzioni e la creazione di servizi aggiuntivi.

Occorre ricordare che il decreto delegato n. 616 attribuisce direttamente ai comuni responsabilità e compiti di grande rilevanza nei settori dell'assistenza sociale e dell'assistenza scolastica oltre che in altri campi, mentre più di recente, a titolo di esempio, va ricordata la legge sull'equo canone che chiama le amministrazioni comunali a nuovi adempimenti. In questo quadro appare comprensibile l'impostazione dell'articolo 4 sul piano di riorganizzazione – per il quale la Commissione ha predisposto opportuni emendamenti – che, se non è una novità assoluta, presenta però il vantaggio e il merito di non essere soltanto un obbligo generico indirizzato agli enti locali, ma si inserisce in maniera concreta nei meccanismi che conducono alle nuove ancorché limitate assunzioni.

Non solo, ma il piano di riorganizzazione contiene per la prima volta una indicazione di massima del procedimento logico e operativo, nonché dei contenuti del piano stesso, in quanto fornisce agli enti locali una traccia d'impostazione che parte dal quadro della situazione esistente e induce gli enti locali alla individuazione all'accorpamento delle funzioni, con specifico riferimento a quelle di nuova attribuzione, sino a prevedere le modalità operative per l'applicazione del principio della mobilità del personale, per giungere infine e soltanto a questo punto alla definizione delle nuove piante organiche generali degli enti. Importante è, al riguardo, che si creino, però, le condizioni di effettiva operatività e che l'importante normativa si realizzi concretamente. In questo senso va rivolto un invito agli operatori comunali perché si impegnino a realizzare questo piano di riorganizzazione.

L'articolo 5 regola la complessa materia delle assunzioni. La stesura originale del decreto recepiva solo parzialmente le richieste formulate dai comuni in ordine ad una maggiore flessibilità. La soluzione adottata dal Governo concerne la possibilità che viene offerta ai comuni e alle province, nell'ambito del blocco che ora viene confermato rispetto alla situazione del 31 dicembre 1976, di procedere – previa adozione di uno specifico piano di riorganizzazione dei servizi – a nuove assunzioni su misura delle unità di personale che verrà collocato in posizione di quiescenza nel prossimo triennio 1979-81. La situazione, che viene correntemente definita del cosiddetto « *turn over* anticipato », se ha l'indubbio vantaggio della oggettività, rischia purtuttavia di lasciare non pochi casi insodisfatti.

La Commissione ha ritenuto, dopo una lunghissima e approfondita analisi e con un consenso unanime (in particolare dei partiti che formano la maggioranza), di integrare tale proposta attenuandone l'entità quantitativa, al fine di non comportare una espansione nella spesa – questo va sottolineato – ma sviluppandone gli aspetti qualitativi lungo queste direzioni rispondenti a reali bisogni: attivazione di nuovi servizi sociali legati ad opere pubbliche, senza limitazioni di sorta; stimoli a forme associative per i comuni fino a 10 mila abitanti, verso fondamentali e moderne risposte ad alcuni servizi che devono essere dati, come, ad esempio, l'urbanistica e l'accertamento tributario; espansione nei casi di eccezionali aumenti demografici; attenzione ai comuni minori, con criterio legato, a differenza di quanto previsto dal Governo, alle carenze e non ai dati globali.

Notevole rilevanza assume, infine, l'operazione prevista di un censimento generale di tutto il personale delle amministrazioni comunali, provinciali e delle loro aziende, che sia in servizio ad una determinata data. Le modalità relative debbono essere ora fissate da un decreto ministeriale; in questi giorni sono già in programma, da quanto risulta, alcuni contatti previsti esplicitamente dalla legge, tra il Ministero dell'interno e l'ANCI e l'UPI, al fine di concretare le modalità, le procedure ed i termini – che dovranno essere particolarmente rapidi e solleciti – di svolgimento del censimento stes-

so. Questo, infatti, potrà delineare un quadro conoscitivo di grandissima utilità, proprio ai fini di quelle scelte che dovranno essere operate in sede di riforma, stante il suo obiettivo essenziale di provocare un effettivo riequilibrio tra i comuni delle diverse aree del paese.

Come ho già avuto modo di dichiarare in Commissione, se si vuole evitare che la riforma rimanga un atto avulso dalla realtà e si vuole fare in modo, invece, di farla calare nel vivo delle comunità locali, è indispensabile che la base di conoscenza della realtà stessa di partenza sia definita nei termini più completi e nei tempi più rapidi. L'occasione, inoltre, potrà essere colta per dare vita ad un centro di raccolta dei dati, la cui utilizzazione, tuttavia, venga garantita a quanti, amministratori centrali, regionali e locali, sono chiamati ad assumere una responsabilità complessiva nella attività di programmazione.

Oltre a dettare norme per il pagamento dei contributi dovuti dalle amministrazioni locali alla cassa delle pensioni della direzione generale degli istituti di previdenza, l'articolo 6 prevede l'assunzione, a carico del Ministero del tesoro, di tutti gli oneri relativi al pagamento, mediante le direzioni provinciali, degli acconti di pensione, che attualmente sono di regola corrisposte dai singoli enti locali nella misura del 90 per cento delle quote spettanti agli aventi diritto. Questo costituisce un indubbio sgravio di oneri per gli enti locali, che ne dovrà agevolare la situazione di cassa.

La Commissione ha ritenuto, però, di integrare tale norma, prevedendo opportunamente di regolare anche i rapporti relativi agli acconti in atto corrisposti dalle amministrazioni locali per i dipendenti già in posizione di quiescenza e di regolarizzare, sia pure in forma diversa dai meccanismi di compensazione, le posizioni debitorie degli istituti di previdenza per le anticipazioni degli enti locali. La Commssione ha previsto, infine, di pervenire con gradualità al superamento del divieto di acconti per pensioni da parte degli enti locali.

L'anacronistica distinzione tra spese facoltative e spese obbligatorie viene superata dall'articolo 7. Questo viene ad assumere, in tal modo, un significato di scelta, anche in vista della futura riforma dell'ordinamento locale e in particolare della classificazione delle funzioni e, in ultima analisi, del ruolo politico ed istituzionale delle autonomie locali. Al riguardo varrà la pena di precisare quello che dal senso letterale dell'articolo appare già chiaro, cioè che non si tratta di abolire le sole spese facoltative, come sembra che qualche comitato regionale di controllo, spingendo in modo arbitrario l'interpretazione, intenda proporre.

All'articolo 8 si trova il riconoscimento della richiesta, sostenuta in Commissione anche in occasione del dibattito sulla conversione in legge del secondo decreto Stammati, di ottenere la comunalizzazione della tassa di concessione governativa su tutte le autorizzazioni, licenze, permessi, connessi a funzioni non più di competenza statale, passate, perciò, alla titolarità piena ed esclusiva del comune. Mentre va dato il giusto assenso alla norma, va rilevato che, dopo un celere e proficuo dialogo tra il Governo e l'ANCI, si è potuto in questi giorni perfezionare il testo del decreto ministeriale, che reca l'elenco preciso e tassativo delle nuove tasse di concessione comunale. Si dimostra ancora una volta come un atteggiamento di dialogo tra i diversi livelli istituzionali consenta di sgombrare facilmente il campo dalle vecchie, inutili e dispersive conflittualità. Anche questa materia è da riprendere organicamente nel contesto di un nuovo potere impositivo degli enti locali.

Se va espresso un giudizio di apprezzamento per l'intento dal quale si muoveva la stesura originaria dell'articolo 9, che contiene, più che una prescrizione, un invito alle regioni a prevedere con le loro leggi, per accelerare le procedure relative « alla formazione e alla definitiva approvazione degli strumenti urbanistici », va anche detto che la Commissione ha ritenuto, nel rispetto delle specifiche competenze regionali, di indicare con maggiore

precisione alcuni princìpi e termini, con lo scopo di accelerare strumenti così importanti per la crescita degli enti locali e per la spinta alla edilizia abitativa e non.

L'articolo 10 disciplina i termini perentori per la presentazione delle istanze documentate di autorizzazione di mutui per il ripiano dei disavanzi economici e di quelli suppletivi a ripiano delle quote del disavanzo economico afferente alle spese di personale relative agli esercizi 1977 e precedenti.

L'articolo 11 conferma l'autorizzazione di spesa per il gettito dell'ILOR alle regioni a statuto ordinario e alle aziende di soggiorno, gettito che viene maggiorato del 10 per cento, così come conferma il criterio adottato per la regione siciliana. In ordine ai trasferimenti alle regioni si è svolto un ampio dibattito in Commissione sull'argomento specifico del meccanismo in vigore fino al 31 dicembre 1980, per cui il gettito ILOR resta acquisito al bilancio dello Stato, in virtù del decreto fiscale n. 936 dell'anno 1977, in base al quale alle regioni si conferma, con un criterio già sperimentato con la legge n. 43 del 1978 (di conversione del secondo decreto Stammati) un trasferimento sostitutivo legato ad una annata di prelievi eccezionalmente bassi, quale è stata appunto il 1977, per l'ILOR.

Ma il problema è più ampio, anche se non è oggetto di questo decreto, e riguarda i rapporti fra tre importanti livelli istituzionali: quello centrale, quello regionale e quello degli enti locali.

Alimentare un contrasto ed una conflittualità è dannoso in sé e per i riflessi su tutto il sistema democratico. Questa questione, unitamente a quella delle funzioni trasferite dalle regioni agli enti locali ai sensi del decreto n. 616 (per questo è stato proposto un emendamento all'articolo 1 della legge finanziaria tendente ad impegnare il Governo a dare una risposta) e a quella dei trasferimenti dal fondo globale, vanno riesaminate nel loro complesso con un metodo, estremamente positivo, di confronto globale, com'è avvenuto per quanto riguarda gli enti locali. Si conferma la validità di un metodo di non poca importanza: se dobbiamo avere, e fare, una politica complessiva della spesa pubblica ed il bilancio deve assumere una posizione di primato nelle generali scelte economiche e finanziarie, è evidente che ci dev'essere un momento di verifica, di consenso, di partecipazione e di corresponsabilità tra coloro che sono gli attori ed i protagonisti della spesa pubblica e questo momento centrale della formazione dei bilanci pubblici. Anzi, questo confronto andrà reso più organico ed esteso, anche per evitare, come ho detto, conflitti dannosi tra i diversi livelli istituzionali, come ho già detto, come per esempio quelli che potrebbero emergere a proposito del trasferimento di funzioni dalle regioni agli enti locali, ai sensi del decreto n. 616, ove resta tuttora irrisolto, a danno degli enti locali minori, il necessario e correlato trasferimento di risorse.

Se si vuol cessare o limitare l'effetto negativo degli automatismi (alcuni anni fa essi giocavano in modo favorevole alle regioni; adesso giocano in modo assolutamente contrario, e questa è una riprova dell'assurdità di certi automatismi) anche nei trasferimenti, ed in presenza della legge finanziaria, che dà più forza al bilancio dello Stato, una decisione comune (nelle forme da studiare) di tutti i centri di spesa che hanno responsabilità istituzionali ai vari livelli appare sempre più necessaria.

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 protraggono il regime transitorio delle somme sostitutive di cui al decreto 638 del 1972 alle camere di commercio, aziende di soggiorno, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, con esclusione della Sicilia.

La disciplina per il personale delle camere di commercio già prevista per il 1978 viene prorogata con l'articolo 16 anche per il 1979.

L'articolo 17 proroga le norme per la regione Friuli-Venezia Giulia relative alla concessione di contributi alle comunità montane.

Gli articoli 18, 19 e 20, infine, regolano gli interventi della Cassa depositi e

prestiti, nell'ambito del settore relativo alle opere pubbliche di competenza degli enti locali. Questo intervento, com'è noto, assume un'importanza decisiva in questa fase non soltanto per gli enti locali, ma anche per l'azione di ripresa economica che pone tra i suoi obiettivi quello di un allargamento dell'occupazione, anche per effetto degli investimenti pubblici.

Tali interventi dovranno però essere opportunamente raccordati con quelli già in atto da parte delle regioni, alle quali va richiesto ogni sforzo necessario a fornire un quadro di effettivo riequilibrio nella collocazione territoriale degli interventi, delle infrastrutture e di tutti i servizi che vengono predisposti dalle amministrazioni locali.

Mentre ringrazio anche i dirigenti della Cassa depositi e prestiti – che tra l'altro hanno seguìto in Commissione questa parte del provvedimento ed hanno collaborato con noi alla formulazione di modifiche ed emendamenti interessanti e significativi –, mi auguro che gli investimenti programmati possano trovare nel 1978 giusta realizzazione, e concludo con un pensiero rivolto agli amministratori locali. In un momento difficile per gli amministratori locali, che sono in trincea e primi protagonisti di un impegno civico di servizio e che frequentemente sembrano presi dallo sconforto per le numerose e crescenti difficoltà, guardare a loro con fiducia e operare con seria legislazione è importante e credo per noi doveroso.

Io credo che, pur con i limiti propri di un provvedimento transitorio, abbiamo operato nella direzione giusta per dare più ampie certezze agli enti locali, facendo – Governo, Parlamento e in esso la maggioranza – una legge valida, e con ciò contribuendo anche per questa via a fare un passo per l'uscita dalla crisi del nostro paese (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Ciampaglia. Ne ha facoltà.

CIAMPAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito sul provvedimento di conversione in legge del decreto n. 702 ci dà, ancora una volta, l'occasione per una verifica – mi auguro definitiva – per quanto riguarda le riforme nel campo degli enti locali. Abbiamo potuto constatare che dal 1976, con vari provvedimenti di transizione, si è avviato finalmente quel riordino degli enti locali nel nostro paese che si è concentrato, in particolare, con le norme di attuazione della delega prevista dalla legge n. 382, in particolare con il decreto legislativo n. 616, e che ha anche investito più in generale il reperimento e l'individuazione delle risorse da destinare al settore delle autonomie locali.

Molte volte ci siamo peroccupati del fatto che provvedimenti-tampone abbiano costituito, per molto tempo, l'unica iniziativa del Governo. Ma alla luce degli ultimi avvenimenti dobbiamo dar atto che questi tre anni di provvedimenti transitori ci hanno messo in condizione di poter avviare con maggiore tranquillità e maggior cognizione di causa una riforma definitiva delle autonomie locali. Tale riforma deve riguardare non solo la finanza locale, ma anche la legge di riforma delle autonomie locali che si dovrà raccordare, oltre che con la Costituzione, con tutte quelle che sono le iniziative che il Parlamento ha intrapreso in questi ultimi anni in rapporto all'articolazione dello Stato democratico.

Un altro aspetto positivo – nel campo degli enti locali siamo stati abituati al cosiddetto « muro del pianto »; credo invece sia venuto il momento di constatare che si è giunti a dare un'impostazione diversa a questo problema – ritengo sia il regime definitivo della finanza locale. Su tale problema occorre prendere atto che vi è l'indirizzo ben preciso di ricondurre la finanza locale nell'ambito più ampio della finanza pubblica allargata.

Abbiamo finalmente assistito all'individuazione del vero debito degli enti locali e mi auguro che con i consuntivi di questi enti si possa pervenire alla definizione del cosiddetto debito sommerso, in modo da avere una visione chiara e netta della reale incidenza della finanza locale. Vi sono forse, onorevoli colleghi, motivi di lamentela che non riguardano la natura stessa dei provvedimenti transitori, ma il ritardo con cui questi provvedimenti vengono portati all'esame del Parlamento. La stessa cosa si è verificata nel 1977 con il decreto Stammati, presentato alla Camera nell'ultimo giorno del 1977. Anche questo provvedimento (dovremmo forse chiamarlo « Pandolfi primo ») è venuto in ritardo e ha messo in difficoltà i comuni e gli enti locali per la formazione dei bilanci di previsione per il 1979.

Mi auguro che il presente dibattito costituisca la conclusione di tutto un periodo sperimentale e di transizione della politica dello Stato verso gli enti locali, sia sul piano istituzionale sia sul piano della finanza locale. Devo dare atto – lo ha fatto anche il relatore – dell'impegno della Commissione nell'esaminare tutti questi provvedimenti che nei vari anni si sono susseguiti; ma devo porre in risalto l'apporto che gli amministratori degli enti locali hanno dato all'attuazione di questi provvedimenti transitori. Effettivamente dobbiamo dire che gli amministratori sono in un certo qual modo gli uomini di prima linea di questo impatto della società con i continui problemi derivanti dalla richiesta di maggiori servizi sociali; e, nonostante il tentativo di addebitare agli amministratori locali una finanza « facile », bisogna riconoscere che essi hanno compiuto il loro dovere nei confronti della cosa pubblica, al primo livello istituzionale dell'articolazione dello Stato democratico.

Ritengo che il provvedimento in esame risponda alle esigenze dell'ultima fase delle norme transitorie. Mentre il provvedimento per la finanza locale del 1976 – il cosiddetto decreto « Stammati primo » – mirava a porre un primo ordine nella gestione degli enti locali, con lo « Stammati secondo » abbiamo raggiunto, credo, uno degli obiettivi più importanti per la razionalizzazione della spesa pubblica nel nostro paese e l'individuazione dell'effettivo debito della finanza locale. È la cosiddetta « operazione verità ». Ci siamo accorti che, nonostante tutti gli interventi, tutte le iniziative, vi erano nella gestione degli enti locali alcune situazioni che non rispondevano alle esigenze di una chiara visione del vero peso finanziario della gestione degli enti locali.

Oggi siamo arrivati a questo provvedimento – e mi auguro sia l'ultimo provvedimento transitorio in materia di finanza locale – che riguarda un aspetto assai importante, proprio come premessa a quella che sarà la riforma definitiva della finanza locale, relativo alla riorganizzazione ed alla ristrutturazione degli uffici.

Così come per gli anni passati, anche questa volta l'intervento del Parlamento ha reso più efficiente ed operativo il decreto-legge presentato dal Governo, rendendolo più aderente alla realtà degli enti locali. Non vorrei trattenermi a lungo sull'esposizione fatta dal relatore dei singoli articoli del decreto-legge, ma vorrei anch'io mettere in risalto i punti più importanti del provvedimento, come quelli contenuti negli articoli 4 e 5, che riguardano iniziative di ristrutturazione degli uffici e dei servizi.

Un altro aspetto rilevante contenuto in questo provvedimento è quello che riguarda il personale. In proposito riteniamo che vi debba essere una politica rigorosa, sia per quanto riguarda la parte normativa, sia per quanto attiene alla parte economica. Nello stesso tempo però bisogna tenere presenti le esigenze primarie poste a carico dei singoli enti locali. In proposito credo che bene abbia fatto la Commissione a correggere alcune impostazioni, dando la possibilità di nuove assunzioni per quei nuovi servizi che giorno per giorno vengono affidati per legge agli stessi enti locali.

Un altro aspetto rilevante è quello della contrattazione aziendale locale. La Commissione ha istituito l'articolo 5-*ter* che ri-

guarda il divieto di contrattazione aziendale a livello di enti locali; e credo che questa dimensione, anche se si è manifestato qualche dissenso, vada sostenuta fino in fondo, proprio ora che si avvia un discorso globale sul pubblico impiego con la legge-quadro di prossima presentazione, che tra l'altro prescriverà il divieto di fatto della contrattazione aziendale locale, specialmente quando questa contrattazione comporterà modifiche del trattamento economico. Quindi, anche se forse sarà necessaria una diversa formulazione dell'articolo 5-*ter*, dovrà comunque essere sostenuto il principio di evitare l'aggravamento del trattamento economico con accordi aziendali.

Credo poi che tutti possano concordare sul fatto che la Commissione, per quando riguarda l'articolo 6 che regolamenta in modo diverso i versamenti dei contributi previdenziali e l'anticipo delle pensioni, abbia fatto bene a prevedere una proroga di tre mesi, fino cioè al 31 marzo 1979, poiché da parte di alcuni gruppi erano state manifestate preoccupazioni sul fatto che le nuove norme che trasferiscono di nuovo la riscossione delle pensioni agli uffici provinciali del tesoro potessero comportare ritardi, creando situazioni gravose nei confronti dei dipendenti degli enti locali che decidevano di andare in pensione in questi ultimi mesi.

Concludendo, ritengo che questo provvedimento, anche se presenta carattere transitorio, possa ben fare avviare quella riforma definitiva della autonomia degli enti locali su due versanti: quello istituzionale e quello degli enti locali. Ancora una volta voglio dire che in questo difficile momento della vita del nostro paese dobbiamo dare atto agli amministratori di aver operato con tutte le loro energie per dare un contributo importante per la conservazione ed il potenziamento delle strutture democratiche del nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Garzia. Ne ha facoltà.

GARZIA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ho seguìto con viva attenzione (oltre che ovviamente i lavori della Commissione) l'esposizione che il relatore ha svolto oggi nell'introdurre l'argomento della finanza locale. Vorrei associarmi a lui nella considerazione iniziale che costringe a constatare come, su un argomento di tanta importanza e nello stesso tempo di tanta delicatezza, si sia creato in Commissione non solo un clima favorevole all'intesa fra le parti politiche, ma anche una collaborazione stretta dalla quale il provvedimento esce modificato non radicalmente e sostanzialmente, ma in alcune sue parti che forse non tenevano adeguato conto delle realtà locali. Ciò è testimoniato anche dal limitato numero di emendamenti presentati, ai quali potevano forse aggiungersene altri; ma mi sembra che gli emendamenti che il Comitato ristretto ha avuto modo di esaminare mettano a punto questa tematica nel suo collegamento concreto con la realtà locali.

Devo però, signor Presidente, fare un rilievo sul fatto che ancora una volta ci troviamo a fine d'anno con un provvedimento transitorio e quindi con un'attesa, che ancora non è sodisfatta, da parte degli amministratori locali. Sottolineo questo perché sin dal decreto-legge detto « Stammati uno », tornando con la memoria ai tempi difficili del 1976 – sono tempi difficili anche questi: non è facile quantificare le difficoltà ed individuare il periodo peggiore, ma è certo che nel 1976 ci trovammo in una situazione drammatica anche dal punto di vista valutario – e alla crisi degli enti locali (e in particolare dei comuni, che si affannavano a far presente al ministro del tesoro i problemi drammaticamente urgenti, fra cui il pagamento degli stipendi), il Governo prese l'esplicito impegno di formulare la riforma della finanza locale in tempi brevi. Allora nessuno di noi si aspettava che entro un anno si potesse arrivare alla riforma della finanza locale; però c'era da augurarsi che il trascorrere del tempo rendesse più facile la soluzione del problema. Siamo invece a questo punto: un provvedimento, indubbiamente in linea con quelli che lo hanno preceduto, ma ancora transitorio.

Siamo certamente su una linea di coerenza con lo « Stammati uno » e lo « Stammati due »; e a questo proposito vorrei ricordare, anche se è del tutto superfluo, quali erano in fondo le linee e gli obiettivi principali di questi provvedimenti, nel momento in cui si aggrediva la situazione della finanza locale, estremamente perversa e non chiara nelle sue cifre e nel suo peso per il *deficit* della finanza pubblica allargata. Non avevamo allora, infatti, neppure una cifra sulla quale fare un conto ragionato ! Si trattava – erano questi gli obiettivi – di sottrarre la finanza locale all'indebitamento presso i tesorieri e presso le banche di credito ordinario, ottenendo così il risultato di un contenimento dei costi di quell'indebitamento, che cresceva perversamente, attraverso un'indicizzazione ulteriormente peggiorata, con il crescere dei tassi passivi delle banche. Al tempo stesso si trattava di sottrarre gli amministratori all'assillo della ricerca dei crediti per far fronte alle loro necessità. Quindi attraverso lo « Stammati uno » e lo « Stammati due », siamo arrivati al concetto di bilancio in pareggio, sul quale però valgono le considerazioni che il relatore ha esposto quanto a responsabilità, iniziativa e capacità di propulsione degli enti locali da parte degli amministratori.

Si trattava, inoltre, di bloccare le assunzioni di personale, tenendo conto naturalmente della varietà delle realtà che non potevano essere sottaciute, sottintese e non risolte; bisognava però fare in modo che cessasse tutta una serie di assunzioni, che qualche volta avevano anche un aspetto clientelare, e che contribuivano all'inefficienza del comune perché, quando certi servizi pubblici in precedenza appaltati passavano alla diretta gestione del comune (secondo una linea certamente giusta), si verificava anche l'immissione nell'ente locale di una quantità di personale difficilmente corrispondente alle effettive esigenze di gestione del servizio stesso. E si trattava poi, evidentemente, di passare progressivamente dalla prevalenza della spesa corrente nel bilancio del comune alla prevalenza della spesa di investimento, contribuendo così a risolvere una difficile situazione che è quella di tanti enti locali e che soprattutto, in qualche misura, interessa il Mezzogiorno d'Italia. E non sto qui ad insistere sulla positività del fatto che la spesa per investimenti si ampli rispetto alla spesa corrente.

Ho presente una discussione fatta di recente nella Commissione parlamentare per il controllo degli investimenti nel Mezzogiorno, durante la quale, nel verificare gli atteggiamenti e le cifre di rendiconto della Cassa, ci siamo accorti come l'investimento sia andato piuttosto sfumando anziché intensificarsi nel corso degli ultimi due anni, e come le disponibilità siano andate alla fine a coprire piuttosto revisione prezzi che non effettive opere ed effettivi nuovi investimenti. Queste, allora ed oggi, le tre grandi linee al di là di molti altri princìpi e di molti altri stimoli sui quali ci si mosse nel 1976 nell'affrontare questo grosso problema.

Condivido, dunque, le affermazioni del relatore, quando ha fatto cenno al collegamento tra la finanza locale e la finanza pubblica in generale, ma con un senso di rigorismo che influisce, attraverso le istanze delle parti politiche, innanzitutto sulla legislazione di bilancio, che prevede una trasparenza alla quale ormai non ci si può più sottrarre - ed è più che giusto –, ma che è anche in linea con la proposta Pandolfi e - speriamo - con il piano triennale, quando esso sarà portato all'esame del Parlamento. E della proposta Pandolfi - senza voler rinfocolare in alcun modo polemiche recenti - l'adesione allo SME costituisce in qualche misura il primo passo, anche se ciò richiederà una coerenza alla quale mi auguro tutte le forze della maggioranza vorranno partecipare, in quanto può darsi che questa sia la strada attraverso la quale usciremo dalla difficile situazione economica nella quale ci troviamo.

Vorrei adesso brevissimamente, signor Presidente, fare alcun rilievi sul merito del decreto-legge. Il relatore ha posto in evidenza che il bilancio in pareggio può

in qualche misura contenere la buona volontà, l'impegno politico, le capacità e l'impegno di lavoro degli amministratori locali. Quando si fornisce loro una situazione di relativa tranquillità nella gestione dell'ente locale, è chiaro che si attenuano quella spinta e quello sforzo di inventiva politica e amministrativa che, invece, nell'amministrazione di un ente locale, costituiscono, a mio parere, la peculiare capacità degli amministratori stessi. Perciò non c'è dubbio - per sintetizzare il concetto - che, piuttosto che fornire un bilancio in pareggio, dovremmo fare in modo che le amministrazioni locali si conquistino un bilancio in pareggio. Ritengo che questo sia - ricavando il giudizio critico dai tre decreti ed avendo come fine il provvedimento definitivo sulla finanza locale - l'obiettivo che dovremmo proporci nella realtà delle cose.

Per quanto riguarda il personale, il relatore ha ben identificato i limiti alle assunzioni che la Commissione ha proposto e che il Governo ha accettato. Devo dare atto al Governo del fatto che anche in occasione della conversione in legge di questo decreto-legge sulla finanza locale le esigenze locali sono state effettivamente considerate e accettate nei limiti del ragionevole e del razionale, evidentemente considerando la situazione presente. Il relatore ha detto che ci si è mossi nella direzione dell'attivazione dei nuovi servizi. Questa era una delle carenze del decreto. Se non avessimo considerato questi aspetti, avremmo corso il rischio che quei preziosi investimenti - dico preziosi perché sono tanto pochi da diventare preziosi - che gli enti locali avevano realizzato non sarebbero stati poi attivati immediatamente ed adeguatamente. Di ciò occorreva tenere conto; perciò la Commissione ha proposto un emendamento opportuno ed il Governo ha considerato positivamente la cosa.

Il relatore ha accennato a stimoli verso forme associative e quel che ha detto viene da me assolutamente condiviso. Ha parlato di espansione nei casi di eccezionali aumenti demografici: questa era una questione sul tappeto in materia di personale, un problema che si proponeva e del quale non si vedeva la soluzione. Se vi è un'espansione demografica superiore a quella normale, occorre indubbiamente tener conto che il personale deve essere adeguato a questa realtà. Infine si è richiamata l'attenzione sui comuni minori per i quali sono previsti criteri legati, a differenza di quanto previsto dal Governo, alle carenze e non ai dati globali: giusto anche questo, soprattutto perché i piccoli comuni di solito sopperiscono a mille esigenze con poco personale.

Vi è poi una questione che sorge negli articoli da 11 a 14 del decreto-legge, e che riguarda i trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto speciale ed altri Enti locali. Questo trasferimento riguarda anche le camere di commercio e le aziende di soggiorno. La proposta contenuta nel decreto-legge prevede un aumento del 10 per cento; vi sono invece numerosi emendamenti che prevedono un aumento del 20 per cento. Si tratta di un problema veramente sostanziale e serio. Credo sarebbe molto più giusto, senza portar via troppo tempo ai colleghi che mi ascoltano, porre un rapporto dell'eventuale aumento oltre il 10 per cento con i residui passivi che ogni regione ha accumulato; credo di essere sufficientemente obiettivo anche per quanto riguarda la regione cui appartengo. Quando infatti la regione ha dimostrato la sua incapacità a spendere ed a investire, per quale ragione dobbiamo elevare una percentuale relativa di trasferimenti rispetto alla quale già essa si trova in un limite tale che non riesce a spendere quello che già le viene dato ? D'altra parte, spostare dal 10 al 20 per cento le attribuzioni alle regioni a statuto speciale significherebbe cumulare, sui 222 miliardi di quel capitolo 1980 della tabella 3 della legge finanziaria, altri 44 miliardi oltre i 22 previsti; altri 21 contro i 10 e mezzo previsti per le camere di commercio; altri 2,8 contro l'1,4 per le aziende di soggiorno.

A questo punto, se mi è consentito, vorrei fare una breve riflessione sul problema delle camere di commercio. Mi rendo conto che si tratta di un argomento sul quale si possono rilevare facili dis-

sensi. Non è la prima volta che il Parlamento o le Commissioni competenti, nell'avvicinarsi al problema, hanno trovato notevole materia di dissenso e di incomprensione reciproca. Credo che questo sia il vero modo di impostare il problema. Mi rendo conto che alcuno può anche affermare che le camere di commercio sono qualcosa di superato, che va riformato: ma che cosa in Italia non va riformato? Noi abbiamo riformato tutto senza avere gli strumenti per riformare, a cominciare dalla riforma tributaria. Però, finché le camere di commercio esistono, bisogna considerare che esse vanno adeguatamente sostenute, anche perché – l'affermazione può non essere condivisa, ma io la debbo fare – costituiscono veramente un prezioso elemento e strumento di sviluppo dovunque, ma soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Quando si dice che gli originari propositi di sviluppo industriale nel Mezzogiorno hanno fatto il loro tempo, e che bisogna stimolare altri settori (l'agricoltura, il turismo ed il commercio), si deve anche dire che bisogna fornire da un lato mezzi (e qui la legge finanziaria ha rivelato la sue carenze), e dall'altro strumenti perché questo avvenga.

Signor Presidente, se si dice che a Gioia Tauro non bisogna più fare industrie (probabilmente è giusto, senza voler interferire in decisioni che sono di più alta portata e che esulano dall'argomento che stiamo trattando), bisogna anche dire che allora da quelle parti si dovrà incrementare il turismo per cui bisognerà fornire anche mezzi e strumenti per poterlo fare. Ebbene, le camere di commercio sono uno di questi strumenti.

Io credo che qualunque limitazione ad una giusta considerazione dell'istituto delle camere di commercio (e delle aziende di soggiorno) sia un fatto positivo. Posso però rendermi conto – lo ripeto – che questo giudizio può essere condiviso; allora dico che fino a quando non le riformeremo dovremmo mantenerle efficienti.

Per quanto riguarda il problema delle entrate, ci si è soffermati sui trasferimenti dell'ILOR: più che giusto. Ma occorre dire qualcosaltro. È nota la campagna di stampa sull'evasione fiscale, cui si è reagito in vario modo. Sono consigliere comunale ed il mio comune ha preso l'iniziativa di sorteggiare, senza particolare organizzazione, cinquanta nomi di contribuenti tratti dalle vecchie schede dell'imposta di famiglia (se la mia informazione può apparire lacunosa, lo si deve al fatto che non sempre gli oneri di consigliere comunale e di deputato sono facilmente conciliabili). Non dovremmo piuttosto stimolare gli enti locali a lottare contro la evasione totale, e non solo parziale, nelle forme stabilite dalla legge? Il grosso problema è rappresentato dagli evasori totali, non da quelli che, presentando la denuncia dei redditi, si rivelano al fisco. Auspico di veder realizzata dunque l'idea di stimolare (introducendo un apposito emendamento in questa sede) i comuni a costituire gli strumenti (uffici tributi) o ad eventualmente ricostituirli, al fine di ricercare chi non ha mai presentato la denuncia dei redditi. Credo infatti che in Italia non esistano molte probabilità di individuare l'evasore totale; e in questo settore la collaborazione degli enti locali risulterebbe veramente valida.

Questo provvedimento si colloca in un quadro delicato dal punto di vista economico e preoccupante dal punto di vista politico, ma è un segno del modo in cui le forze di maggioranza, di fronte a questi problemi concreti, giungono infine ad un accordo su come andare avanti.

La difficile realtà degli enti locali, in un momento in cui il contenimento della spesa e lo stimolo agli investimenti costituiscono un aspetto importante del piano Pandolfi, va posta nel suo giusto valore, ed è quanto viene effettuato da questo provvedimento. Nel concludere, condivido l'auspicio contenuto nella parte finale della relazione. Noi ci impegneremo, per quanto possibile, qui in Parlamento, nel districare la matassa della finanza locale; per gli amministratori locali questo deve essere un momento di fiducia ed un elemento di speranza e quindi di spinta verso una maggiore responsabilità ed una migliore gestione delle materie di loro competenza (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sarti. Ne ha facoltà.

SARTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la conversione in legge del decreto-legge n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale, avviene a pochi giorni dall'approvazione della legge finanziaria.

La legge finanziaria conteneva la disciplina dei trasferimenti finanziari per l'anno finanziario 1979 a favore degli enti locali, nonché indirizzi, prescrizioni e vincoli per la formazione dei bilanci degli enti locali e delle loro aziende, gli ambiti entro cui possono effettuarsi gli investimenti, norme per l'adeguamento di alcune tariffe di pubblici servizi, nuove misure finanziarie per l'uso di contributi in conto capitale per acquisire ed urbanizzare aree per i programmi di edilizia economica.

Ancora una volta, questa Assemblea esamina un altro provvedimento significativamente emendato, integrato e per alcune importanti parti riscritto, cioè notevolmente e complessivamente migliorato.

Ritengo si possa affermare che in questo primo biennio della VII legislatura, uno dei settori, fra gli altri, che hanno acquisito nuovi ed indispensabili interventi legislativi, necessari e nella realtà riscontrati come positivi, sia quello della finanza locale.

Certo è mancata e manca ancora, per responsabilità del Governo, la proposta di legge per la riforma ed il riordinamento della finanza locale, ma in questo biennio ben quattro provvedimenti sono stati adottati: legge n. 61 del 17 marzo 1977 (di conversione del cosiddetto decreto Stammati n. 1); legge n. 43 del 28 febbraio 1978 (di conversione del cosiddetto decreto Stammati n. 2); legge finanziaria 1979; conversione in legge del presente decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702.

Con questi provvedimenti, specie con i primi due, si è evitata, non è fuori luogo ricordarlo, la catastrofe finanziaria ed economica alla quale erano destinati gli enti locali a causa dei trenta anni trascorsi, quando mai nessuna norma a favore degli enti locali era stata assunta.

Vale ricordare, infatti, che quando è iniziata questa VII legislatura, alla fine dell'anno 1976, non solo le riserve valutarie erano ridotte ad esaurirsi in poche settimane, non solo la lira aveva raggiunto il massimo di debolezza nell'ultimo trentennio e l'inflazione cresceva sempre più, ma la finanza locale continuava sempre più progressivamente la sua marcia di generale deterioramento, ad un ritmo quasi incessante di autoaccelerazione dell'indebitamento e di autoalimentazione dei disavanzi degli enti locali.

Si è evitata la paralisi, ed anche il caos, in molte città; si è da allora iniziata la marcia del risanamento, del riequilibrio economico finanziario.

Consolidatosi l'indebitamento precedente, destinate agli enti locali risorse certe e costanti, rigorosamente previsto il bilancio in pareggio per gli enti locali e per tutte le loro aziende, esclusi i trasporti con disavanzi prestabiliti e predeterminati, ottenuta una saldatura unitaria nel metodo e nel merito della spesa pubblica (con la legge sulla contabilità dello Stato n. 468 e con la legge finanziaria 1979) abbiamo con ciò compiuto passi in avanti. Non siamo giunti alla riforma della finanza locale, ma ne abbiamo determinato le condizioni, costituito le premesse e in parte anticipato alcuni orientamenti ed obiettivi.

Il pericolo che anche in questo provvedimento sussiste è quello di fare irrigidire una finanza che degrada ancora da una finanza interamente « derivata », già per sé inaccettabile e dannosa, in una finanza e in una organizzazione « decentrata », volta ad essere, con ogni tipo di prescrizioni, di tetti di spesa massimi da non superare, una finanza « assistita ». Finanza locale con strutture predeterminate, con la sola facoltà di spendere sino ad un certo livello (comunque tutto) e di organizzarsi entro certi parametri solo quantitativi.

Ciò può pericolosamente portare ad un adeguamento negativo, a favorire deresponsabilità e un ricorso continuo alla spesa anziché, come si deve e come è indispensabile, al concorso del prelevamento, al ri-

gore, al risparmio, alla difficile e continua battaglia della riqualificazione della spesa e dell'intervento pubblico.

La legislazione già in atto ha quasi ovunque conseguito in quasi tutte le situazioni locali alcuni ed interdipendenti risultati che così si possono riassumere: operazione di freno e decelerazione della spesa molto al di sotto dei ritmi di incremento del periodo 1972-1976: nel 1977-1978, significativamente al di sotto del tasso di inflazione e alla media di aumento di tutta l'altra spesa pubblica specie quella centrale. Nel 1977, le integrazioni dei bilanci degli enti locali sono al di sotto di circa 1.000 miliardi di quanto preventivato: inizio di un sostanziale riequilibrio economico e finanziario dei bilanci; contenute, ma certe e costanti le disponibilità finanziarie affluite agli enti locali; continuo e progressivo adeguamento delle tariffe sui servizi pubblici; adeguamento e certezza sulle possibilità dei livelli degli investimenti pubblici locali; condizioni più favorevoli, anche se ancora limitate, per avviare il riequilibrio fra il nord e il sud, fra aree con servizi ed aree più disservite, fra comuni grandi e comuni piccoli; l'operazione verità, cioè accertamento della reale situazione, dell'entità dell'indebitamento degli enti locali, che è ora accertabile molto al di sotto delle previsioni.

Cosa cambia e cosa si può ancora determinare con questa legge ? Sul piano generale si ha l'abolizione della distinzione tra spese obbligatorie e facoltative; si pone fine, ad ogni effetto, all'antistorica distinzione fra le spese obbligatorie e le spese facoltative, distinzione strumentale ed abbondantemente imposta per quasi 25 anni dai prefetti per bloccare, limitare, condizionare l'intervento degli enti locali nei settori sociali ed economici (e spesso per discriminare l'azione delle amministrazioni di sinistra, facoltà usata discrezionalmente e ampiamente in Toscana, Umbria, in Emilia-Romagna: quante volte – mi sia consentito di ricordarlo, per una esperienza di comune lavoro – contro l'azione delle giunte dell'indimenticabile sindaco Dozza !). Ricordiamo che le spese che spesso erano considerate facoltative erano quelle che interessavano gli strati più bisognosi della società.

Quante volte i prefetti sono intervenuti sulle spese relative alla cultura, alla scuola, all'infanzia, all'assistenza in genere e a quella per gli anziani in particolare, allo sport, al turismo e alle iniziative economiche quali la costituzione di società.

Questa distinzione arcaica fra spese facoltative e obbligatorie è stata ancora invocata da qualche comitato di controllo. Averla abolita rafforza anche sul piano legislativo la possibilità al comune di divenire sempre di più organo di rappresentanza generale della colletitvità.

Si propone di accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici, sempre più indispensabili sia per una corretta politica nell'uso del territorio, sia per facilitare la strumentazione di quei provvedimenti di programmazione edilizia sempre più necessari.

Si dispone infatti che entro sei mesi le regioni che non vi abbiano già provveduto emanino norme per accelerare le procedure per la formazione dei piani urbanistici uniformandole ai princìpi seguenti: prevedere termini per ogni fase relativa all'*iter* di adozione degli strumenti urbanistici; stabilire il termine massimo entro il quale la regione deve adattare il provvedimento definitivo di approvazione; definire le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inosservanza da parte dei comuni dei termini fissati.

Si favorisce, per la prima volta, la costituzione di associazioni volontarie di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti. È un primo avvio a quella unificazione funzionale per settori omogenei che è condizione spesso decisiva per un adeguato ed unitario esercizio delle funzioni e dei ruoli dei comuni in settori significativi delle attività economiche e sociali.

La norma infatti consente che al di fuori di ogni limite fissato dal decreto

i comuni possano assumere alcune unità di nuovi lavoratori.

Infatti i comuni che si associano per la costituzione e la gestione di uffici e servizi relativi alla programmazione e all'assetto del territorio, per la gestione e l'attuazione dei programmi edilizi, nonché per l'attività di concorso nell'accertamento tributario, possono assumere una unità per ogni comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e una unità per ogni tre comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Circa le disposizioni per le assunzioni di personale addetto alle opere pubbliche attivate entro il 30 giugno 1979 e per i comuni con alto tasso di immigrazione sin dal 1971, gli enti locali possono procedere, nell'anno 1979, nei limiti strettamente necessari, all'assunzione di personale, attraverso pubblico concorso, per il funzionamento di opere di nuova realizzazione o in corso e che si possono attivare entro il 31 luglio 1979.

Gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, che abbiano avuto un tasso di incremento nella popolazione superiore al 50 per cento, possono procedere ad assunzioni di personale sino a raggiungere numericamente un rapporto tra dipendenti e popolazione di 1:150.

Circa le disposizioni in materia di aziende speciali municipalizzate (accordi integrativi aziendali riferiti al trattamento economico dei dipendenti, e passaggio da gestioni in appalto ed in economia in aziende speciali), sino all'entrata in vigore della nuova legge sulla municipalizzazione i servizi pubblici gestiti ora in economia o appaltati possono essere svolti da aziende speciali, sempre che si accresca l'efficienza del servizio e non si produca lievitazione negli oneri a carico degli enti locali.

Le aziende municipalizzate e consortili e le società per azioni e partecipazione degli enti locali esercenti pubblici servizi non possono stipulare accordi integrativi aziendali relativi al trattamento economico del personale dipendente.

Per gli investimenti pubblici locali: nuove linee di finanziamenti, più ampio ruolo della Cassa depositi e prestiti per opere e programmi anche per più comuni associati. Di grande rilevanza si dimostrano le innovazioni riguardanti la Cassa depositi e prestiti, tanto sul versante delle nuove funzioni ad essa assegnate, quanto ad una più ampia, direi quasi generale possibilità di finanziare ogni investimento degli enti locali.

Non siamo alla riforma, tanto necessaria, della Cassa depositi e prestiti, ma certamente ci si è avvicinati a quella riforma che deve configurare la Cassa depositi e prestiti come il mezzo principale per i finanziamenti degli enti locali.

Come nuova possibilità di ricorso al mercato finanziario la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere prestiti, mediante emissione di cartelle, a comuni, province, consorzi, per l'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza sia degli enti locali sia delle loro aziende.

L'importo delle operazioni non potrà essere inferiore ai 10 miliardi, ma comuni e province si possono organizzare per raggiungere questo importo. Si viene così a stabilire che non siano solo le grandi città ad avere la possibilità di utilizzare queste linee di finanziamento, consentendo per la prima volta ai piccoli e medi comuni una possibilità di finanziamento.

Sempre con modifiche introdotte dalla Commissione si è finalmente ampliato il campo di azione della Cassa depositi e prestiti già definito con un regio decreto del 1913.

Di fatto possono essere finanziati tutti gli investimenti riguardanti opere pubbliche degli enti locali e delle loro aziende, nonché l'acquisto di immobili e l'esecuzione di lavori in immobili da destinare a pubblico servizio.

Assume ulteriore significato e viva attualità, data la situazione di estrema carenza, la possibilità di finanziamento di mezzi di trasporto da destinare a pubblico servizio.

Si deve tenere presente la stretta connessione che una politica di investimenti ha con i piani di risanamento disposti dalla legge finanziaria per tutte le aziende pubbliche locali che sono in perdita e

per quel processo di ristrutturazione e di riorganizzazione che il provvedimento in esame dispone e propone.

Le carenze degli investimenti specie nelle aziende publiche locali sono quasi generali ed in alcuni casi clamorose se si tiene presente che nel settore dei trasporti si ha uno *stock* di capitale per il 1976 di circa 7 milioni per addetto e che nel settore dell'igiene urbana gli investimenti non superano i 4 milioni per addetto.

Il ruolo che si assegna alla Cassa depositi e prestiti, l'esigenza di ovviare alla frammentarietà degli investimenti che la Cassa erogava, la necessità attraverso queste azioni di favorire il finanziamento verso il Mezzogiorno, possono essere più utilmente perseguite con le nuove disposizioni introdotte dalla legge.

Innanzi tutto entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione della Cassa, sentita la Commissione di vigilanza, deve predisporre il programma di massima per la utilizzazione e la ripartizione per grandi aree, con particolare riferimento al Mezzogiorno, dei fondi finanziari disponibili sulla base delle previsioni di raccolta e di disponibilità che si prevede che la Cassa depositi e prestiti raccogliere nell'anno successivo.

Il programma di cui sopra deve essere comunicato dal ministro del tesoro al Parlamento. Si abbia presente che per il 1979 la Cassa depositi e prestiti ritiene di poter disporre di circa 2.200-2.000 miliardi per gli investimenti.

Le regioni potranno coordinare l'attività di più enti locali per raggiungere il livello dei finanziamenti sul mercato finanziario a mezzo della Cassa depositi e prestiti sino a 10 miliardi.

Intendiamo chiedere al Governo che il 50 per cento dei fondi in questione sia assegnato al Mezzogiorno, e che verso il Mezzogiorno siano presi determinati provvedimenti. Che non si attenda, ad esempio, la fine dell'anno per poi decidere che tali fondi non sono utilizzabili, ma si preordini, si programmi, si agisca con idonei interventi (come opportunamente fa già la Cassa depositi e prestiti) anche sul luogo, coordinando questa attività con le regioni. Non possiamo avere ancora una volta ulteriori separazioni delle istituzioni! È vero che la Cassa depositi e prestiti non risponde alle regioni; è vero che quando convoca riunioni deve farlo attraverso i prefetti, ma da parte nostra dobbiamo cercare di superare questi formalismi, tentando di acquisire la realtà nuova rappresentata dalla presenza e dalle funzioni delle regioni. Occorre che ognuno legga l'articolo 11 del decreto n. 616 (senza attendere una precisa norma al riguardo) sul coordinamento dell'azione delle regioni nella politica di programmazione degli investimenti. Tutto ciò deve essere acquisito anche dalla Cassa depositi e prestiti.

La disciplina del personale degli enti locali si è dimostrata molto complessa, data la varietà nelle dimensioni degli enti e considerato il disordine che si è prodotto storicamente con piante organiche inadeguate.

La legge comunque prevede che: « Per l'anno 1979 gli enti locali e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale, comunque denominato, ove il numero dei dipendenti, compreso quello delle aziende ed esclusi i lavoratori stagionali, superi quello dei dipendenti a qualsiasi titolo nell'anno 1976, con l'incremento del numero dei posti istituiti nel 1978 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 43 del 1978. Le stesse disposizioni valgono per i lavoratori stagionali, il cui numero deve risultare pari a quello del 1976.

Gli enti che abbiano adottato il piano di riorganizzazione generale quando il provvedimento abbia acquistato efficacia debbono provvedere in via prioritaria alla immissione in ruolo, con concorso interno riservato per soli titoli, del personale non di ruolo, escluso quello a contratto professionale, o assunto per supplenza o stagionale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purché in servizio alla data del 30 settembre 1978, o assunto mediante prova pubblica alla medesima data. A questa categoria di dipendenti è riconosciuto il 50 per cento del servizio presta-

to in posizione non di ruolo. Ove per questo personale non sia possibile un immediato inquadramento in organico per mancanza di corrispondenti posti di pari qualifiche o livello, esso verrà collocato in posizione soprannumeraria, riassorbibile entro un quinquennio ».

Collegata strettamente alla adozione dei piani di riorganizzazione è la possibilità per gli enti locali di dare corso ad una sorta di *turn over* anticipato assumendo, mediante concorso pubblico, un numero di dipendenti pari a quello che cesserà dal servizio negli anni 1979-80 per normale vacanza. Tale personale sarà temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, salvo automatica collocazione nel posto d'organico, lasciato vacante dal titolare effettivamente collocato a riposo.

Da questa possibilità di usufruire anticipatamente di tutte le unità di personale la cui assunzione andrebbe scaglionata sino al 31 dicembre 1980 sono state escluse le aziende municipalizzate, il che è scarsamente congruo con le disposizioni dell'articolo 4 che tendono ad unificare in un unico coacervo sia il personale degli enti sia quello delle aziende, anche ai fini di una maggiore mobilità.

Il blocco generalizzato delle assunzioni è ridimensionato per alcuni comuni, avuto riguardo al numero degli abitanti.

I comuni che abbiano popolazione inferiore ai 5.000 abitanti oltre alla anticipazione del *turn over* e ove il rapporto dipendenti-popolazione sia inferiore di 1:150 possono assumere nuovo personale nel numero massimo del totale dei dipendenti in servizio all'anno 1976 (esclusi gli stagionali) secondo incrementi per classi di comuni. Comuni sino a 1.000 abitanti: incremento massimo del 40 per cento con arrotondamento all'unità superiore, della differenza tra i dipendenti in servizio e quelli consentiti in base al rapporto 1:150; comuni da 1.001 a 5.000 abitanti: incremento massimo del 30 per cento con le medesime modalità. I comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti possono procedere comunque all'assunzione di 1 unità di personale.

Le delibere per tali assunzioni comportano la variazione della pianta organica dell'ente e divengono esecutive dopo lo esame del comitato regionale di controllo.

Agli enti locali viene consentita la conferma del personale non di ruolo assunto entro il 30 settembre 1978, nonché la possibilità di continuare ad avvalersi di prestazioni lavorative *part time*, con il solo limite della spesa sostenuta nel 1978 per prestazioni analoghe, che, ove questa sia stata iscritta nei bilanci 1978 tra quelle per beni e servizi, deve mantenere la medesima imputazione anche nel bilancio 1979.

Qualora gli enti locali non avessero posti vacanti in organico, oltre a dar luogo al *turn over* anticipato, possono assumere solo personale straordinario per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni nell'anno solare, con incarico non rinnovabile prima di 6 mesi dal compimento del periodo annuo complessivo consentito.

Se questi sono gli aspetti di innovazione positivi della legge, non mancano valutazioni generali critiche.

Tutta la parte riorganizzatoria e di adeguamento funzionale, così come le misure finanziarie, in gran parte previste dalla legge finanziaria, dovevano seguire come logica discendenza e come elementi di una attuazione dei due provvedimenti generali, ancora gravemente in ritardo, quali la legge sulle autonomie, che configuri il nuovo ordinamento funzionale ed istituzionale delle autonomie, e la legge-quadro della finanza locale.

Per quest'ultima siamo di fronte ad una sempre più clamorosa inadempienza del Governo. Nell'affermare ciò non vi è contraddizione con le positive valutazioni che si sono fatte sul decreto in esame, in quanto esso introduce spazi operativi nuovi e stimola l'iniziativa riformatrice e di continuo adeguamento delle strutture degli enti locali; ma la mancanza di un quadro generale non ne favorisce certo lo sviluppo, non assicura una sufficiente quanto ampia risposta.

Altre potevano essere le possibilità di intervento, individuando con più respiro e

con una definizione più estesa temporalmente gli obiettivi, le tappe, le procedure dei piani di ristrutturazione non costretti ad un primo adeguamento che mira in modo incerto ad un successivo inquadramento, non cioè come una vera preliminare fase di un processo già chiaramente delineato.

Tutta la materia del personale, del suo numero, del suo inquadramento deve così procedere anno per anno senza il disegno indispensabile di una riqualificazione funzionale ed ordinatrice di tutti gli apparati, introducendo fattori decisivi di profondo rinnovamento e non solo di parziale aggiustamento.

Il procedere per decreti, coprire l'emergenza temporale dell'anno, non è un legiferare o un governare veramente riformatore, ove una misura di un settore acquista più efficacia quando sorretta da altre misure.

Quali sono gli spazi dell'autonomia locale, quale la possibilità di poter agire entro un quadro di riferimento unitario e perciò nazionale ma senza mortificare la capacità politica, l'indispensabilità della manovra differenziata: queste alcune valutazioni critiche. Ulteriori emendamenti per un miglioramento del decreto sono proposti dal nostro gruppo. Opereremo, incalzeremo perché questo sia l'ultimo provvedimento ancora parziale e limitato per le autonomie, per queste insostituibili istituzioni, presenza importante della democrazia e condizione per il risanamento sociale ed economico del paese.

La riforma della pubblica amministrazione deve avvenire anche dal basso, costruita dal miglioramento dell'attività locale. Il punto fondamentale di questo provvedimento è consentire di adeguare la risposta locale in termini di migliore efficacia, efficienza, produttività ed economicità, all'operazione « verità ed unità » della finanza pubblica: un'operazione di rifondazione funzionale ed organizzativa, cioè un'operazione con adeguamento rispetto ai compiti nuovi degli enti locali e a quelle risposte di nuova qualità politica che il comune in particolare ha assunto via via, come organo di rappresentanza generale della collettività. Ci sono funzioni nuove, collegabili all'espansione della società, alla complessità dell'economia, che nessuna nuova legge-quadro potrà più togliere agli enti locali.

Nei fatti, nella realtà quotidiana c'è un comune nuovo che deve sempre più dare risposte adeguate; esso è di fatto il principale baluardo di una credibilità pubblica ormai residuale. È da qui che deve essere sconfitto il perverso patto tra scarsa retribuzione e minori motivazioni professionali, mezzi sempre più carenti, compensati da una insufficiente responsabilizzazione e partecipazione. Questa è la situazione di alcuni settori dell'amministrazione centrale, ma rischia di ampliarsi rapidamente dalla scala nazionale a scala decentrata e comunale.

Nel comune tutto è profondamente cambiato, non solo come fatto quantitativo, ma anche qualitativo. Circa l'area sociale dei servizi, è ora modificata storicamente la loro funzione, la centralità degli stessi come condizione del funzionamento, della stabilità della società e dello sviluppo dell'economia. Ineliminabile è la loro presenza quotidiana; *black out* come permanente spada di Damocle sulla collettività.

Quanto all'area dell'economia e del territorio non vi è più comunità agricola; non più determinazione di previsioni urbanistiche, ma uso programmato del territorio (piani triennali edilizi, legge n. 10, piano decennale, equo canone).

Circa l'area della finanza pubblica, si registrano cooperazione ed integrazione dei comuni come « Stato ordinamento ».

Vi deve essere la consapevolezza di questi problemi e la loro complessità ci impegnerebbe a ben più ampi ed articolati interventi; ma non per questo abbiamo tralasciato di fare passi in avanti in più settori, introducendo nuove norme, anche parziali, ma che siano capaci di un reale avanzamento.

L'azione di recupero della ristrutturazione e del rinnovamento rispetto allo stallo e al regredire (di fatto) degli ultimi 30 anni è azione positiva, anche se

non completamente adeguata, e si impone come azione riformatrice.

Il provvedimento veniva presentato con la solita modesta relazione nella quale si coglie una tendenza riduttiva dell'importanza di alcune norme, di prescritti adempimenti (certo proposti in modo insodisfacente ed inadeguato), ma si coglie il valore strategico dell'adeguamento. Non si tratta di rispondere ad alcune esigenze di carattere organizzativo necessarie per razionalizzare l'attività dei comuni e delle province.

Non si può proporre unicamente una più economica gestione dei servizi pubblici, ma si deve promuovere un generale adeguamento dell'azione pubblica locale più rispondente alle nuove esigenze della società e dell'economia. È necessario promuovere, spingere, consentire un adeguamento funzionale, un accorpamento operativo delle strutture locali decentrate, capace di adempiere meglio alle funzioni tradizionali ed alle nuove funzioni trasferite dalla legge n. 382 e dal decreto n. 616, ma anche funzioni che la realtà stessa ha promosso.

Ciò che va sottolineato è che non ci si trova ad affrontare un provvedimento di serie *B*, ma questioni rilevanti che possono superare e che superano come peso la parte finanziaria e giocano un ruolo decisivo nel miglioramento e nel funzionamento della risposta pubblica decentrata.

Non si tratta di far sventolare una bandiera. La linea emendativa non è stata sufficiente e deve essere ampliata. La scelta del decreto è la strada dell'invito, della promozione e non di una reale obbligatorietà dei piani. Anche in questo vi deve essere il segno di una emergenza non per contenere il deterioramento ma per promuovere il rinnovamento. È quanto mai indispensabile ed urgente giungere ad una identificazione precisa delle funzioni che vengono assunte dai comuni e ad un vero e proprio censimento delle stesse. La proposta per riordinare e riorganizzare è comunque avviata. Essa rappresenterà un grande impegno degli enti locali. Con essa si dovranno misurare gli amministratori. Il pericolo più grave è il permanere di uno stato di inerzia o di aggiustamento parziale; occorre promuovere un generale riordino, una messa in moto per rinnovare le strutture comunali (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mondino. Ne ha facoltà.

MONDINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'Assemblea si avvia a convertire in legge il decreto n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale. Il testo proposto dal Governo, oggetto di serrato dibattito a livello di Commissione e di Comitato ristretto, è stato dibattuto ampiamente e gli innumerevoli emendamenti discussi, e in parte accolti, sono la riprova della difficoltà di introdurre una normativa organica in una materia quale è quella della finanza locale.

Gli innumerevoli provvedimenti tampone che si sono susseguiti, dal primo al secondo decreto Stammati, alla legge finanziaria per gli enti locali, al disegno di legge allo studio del Governo, riferito in particolare ai rapporti finanziari tra regioni e comuni, in dipendenza delle funzioni trasferite dalle prime alle seconde ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, sull'attuazione dell'ordinamento regionale, costituiscono altrettanti tasselli di un mosaico che pare non riesca mai a definirsi nei suoi contorni.

Ricordava nel suo intervento alla Camera il 14 febbraio l'onorevole Aniasi, in occasione della conversione di un decreto-legge analogo, che il provvedimento allora in discussione aveva una estensione settoriale, era disgiunto dall'orizzonte di una corretta politica istituzionale delle autonomie locali e di un rinnovato ordinamento dello Stato e avulso dal contesto della riforma della finanza locale.

Cosa possiamo affermare oggi ? Che ancora una volta ci si è forzatamente dovuti adeguare allo stato di necessità vincolati dai tetti della legge finanziaria suo malgrado così matrigna verso gli enti locali. Le misure sulla riorganizzazione degli

uffici, sul personale, e di tutti quegli strumenti a disposizione degli enti locali per adempiere ai propri fini, sono stati discussi in Commissione e in Comitato ristretto pendente la spada di Damocle dei limiti derivanti dalla legge finanziaria riguardanti il quadro di compatibilità nel cui ambito gli enti locali possono esercitare la loro autonoma decisione di spesa. Pertanto le esigenze di natura organizzativa, necessarie per regolamentare l'attività dei comuni e delle province, sono state coattivamente costrette a muoversi nell'ottica razionalizzatrice del contenimento della spesa e di una più economica gestione dei servizi pubblici. Questi sono i limiti in cui si sono trovati esposti i commissari, a livello di Comitato ristretto e di Commissione, e in tale ambito ha dovuto recuperare spazio al dibattito l'intelligente relazione dell'onorevole Citterio e del contributo di tutti i colleghi che sono intervenuti.

Tuttavia, al di là della buona volontà, lo spazio decisionale degli amministratori locali non è certamente stato ampliato né da questo né dai precedenti provvedimenti. Rimane il fatto di una disponibilità effettiva di risorse e di una possibilità di intervento sicuramente insufficiente per far permanere immutato il livello dei servizi prestati.

Siffatta restrizione – voglio qui ricordarlo perché tale è il senso del mio intervento – deriva dall'approvazione della riforma tributaria del 1971 e della sua graduale e successiva entrata in vigore da cui è scaturito il più completo stravolgimento del sistema delle entrate locali.

Il gettito soppresso è stato sostituito con la devoluzione di fondi statali parametrati per ogni ente al gettito riscosso nell'anno precedente all'entrata in vigore della riforma. È stata questa la pratica soppressione dell'autonomia tributaria locale: il 92,2 per cento di tributi soppressi per i comuni; il 98,9 per cento per le province. I fondi sostitutivi concessi dallo Stato in sede di applicazione della legge apparivano allora adeguati ai bisogni degli enti locali essendo un periodo di relativa stabilità dei prezzi interni.

L'adozione dei coefficienti fissi di incremento però mostrava la corda e con esso tutto il sistema di riforma tributaria fondato interamente sui trasferimenti per quanto riguarda la finanza locale, dal momento che progrediva il processo inflazionistico. Non voglio entrare nel merito delle ragioni per cui allora si volle tale sistema: razionalizzazione dell'amministrazione in funzione di una presunta migliore manovrabilità del sistema economico o provvedimento in sintonia con innovazioni in corso in altri paesi industrializzati, e le connesse premesse teoriche. Fatto si è che il nostro paese per effetto di tale riforma sta praticando il più gigantesco esperimento di finanza e di trasferimento per gli enti locali in atto nel mondo occidentale, con gli effetti perversi che ci troviamo di fronte e con la più completa assenza di flessibilità e di contropotere da parte dei comuni in situazione di crisi economica.

Il sistema di aiuto del tutto discrezionale alla copertura del *deficit*, unitamente al determinarsi del processo inflazionistico in assenza di un'autonomia tributaria che faccia obbligo agli enti locali che presentano il bilancio preventivo in disavanzo di aumentare le aliquote di alcuni tributi, anziché combattere i disavanzi, li stimola. In sostanza, l'aver reciso il nodo del legame fra decisioni di spesa e possibilità di entrata rappresenta la messa in atto di una vera e propria deresponsabilizzazione degli amministratori locali.

La discussione in Commissione dell'emendamento all'articolo 3, riguardante l'utilizzazione di eventuali maggiori entrate dell'ente locale per maggiori spese, pone congruamente a fuoco il fenomeno.

Tali rapide considerazioni comportano l'attualità e l'inderogabilità della introduzione di una riforma nell'ordinamento dei poteri locali e della finanza locale, che devono essere tra loro coerenti, non essendo pensabile una trasformazione del sistema di finanziamento e del sistema delle entrate che non si accompagni ad una incisiva modifica degli ordinamenti costituzionali. Il mutamento degli assetti sociali, economici ed urbani nel nostro paese ha

portato con sé una modificazione del sistema delle preferenze e quindi della domanda del pubblico nella direzione di una riqualificazione dei consumi privati ma soprattutto di una estensione di consumi sociali.

Ne è uscita dilatata la domanda di consumi pubblici e con essa un aumento delle spese degli enti locali, singolarmente contraddetta dalla riforma tributaria. Di tale fenomeno è stata interprete la spinta al decentramento proveniente dalle unità di base della società, che ha parzialmente trovato un momento di riconoscimento istituzionale in diversi provvedimenti, come quello della legge n. 382, ed in materia di consigli di zona, riforma sanitaria, scuola, eccetera.

Ad esso si è appaiato il movimento sindacale, che a partire dagli anni '70 ha trasposto parte della tematica rivendicativa dal terreno della fabbrica e del luogo di lavoro ai vari momenti istituzionali, quali organi di sintesi delle scelte di politica economica. L'ente locale è diventato così controparte del movimento di lotta in una situazione nella quale disoccupazione e crisi iniziale comportano nuovi compiti, che si traducono in una oggettiva pressione sulle strutture della spesa, anche se essa si manifesta in modo diverso tra comuni-capoluogo e non, industriali e non, eccetera.

Per queste ragioni il dibattito sulla conversione di questo decreto pur indispensabile non può prescindere da un impegno più generale di riforma, che molta strada ha fatto in tanti settori, ma che fino ad oggi non ha avuto luogo di riscontro in materia di riforma della finanza locale (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, articolerò il mio intervento su tre proposizioni: metodo, modo e merito.

Per quanto riguarda il metodo debbo ancora una volta richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'abuso della decretazione d'urgenza. Non abbiamo neppure finito di occuparci del decreto-legge sul precariato che già oggi ci stiamo occupando di un decreto-legge relativo alla finanza locale. A me sembra che ormai l'attività del Parlamento, per regola, sia dedicata all'esame di disegni di legge di conversione dei decreti-legge e eccezionalmente alla discussione di progetti di legge ordinari. Questo abuso è stato anche sottolineato dall'autorevole voce del Presidente della Camera, ma purtroppo pare che, malgrado questa constatata ed autorevole segnalazione, il Governo continui imperterrito a sfornare decreti-legge.

Per quanto riguarda il modo, a noi pare che anche il modo ci offenda, perché si tratta di una materia che non poteva più essere regolata con la decretazione d'urgenza. Ormai è da anni, per non dire lustri, che si parla di una legge organica sulla finanza locale ed è ormai da anni comunque che si va avanti con provvedimenti-tampone. Quando già in partenza, soprattutto in occasione dell'approvazione dei due decreti Stammati, si assicurò con sufficiente insistenza che quelli sarebbero stati gli ultimi provvedimenti straordinari e provvisori, era già implicito che il Governo sapesse della precarietà di questi provvedimenti e quindi non fosse portato ad affrettare ancora gli ultimi giorni dalla scadenza dei provvedimenti urgenti precedenti, cioè aspettare la fine dell'anno 1978 per somministrare ancora una volta un provvedimento d'urgenza.

Questo diventa un malvezzo, diventa un *modus* operativo inaccettabile se si parte soprattutto dalla constatazione che questo Governo dispone della maggioranza del 95 per cento dei componenti del Parlamento e dispone oltretutto nel seno della sua maggioranza di gruppi politici che sempre hanno fatto della legislazione sugli enti locali una specie di bandiera, una specie di *delenda Carthago*. Pertanto sorprende, non tanto che il Governo continui ad usare questo modo di lavorare, ma soprattutto che il partito comunista in prima linea si presti a questo

gioco che è dannoso per tutti gli enti locali e che penso possa essere capito solo sotto un altro profilo. Si tratta, infatti, di un gioco che fa comodo al partito comunista, perché da un lato mantiene le contraddizioni, le discrasie e le disfunzioni tipiche della struttura degli enti locali, dall'altro, mettendo in difficoltà il Governo monocolore, in attesa della messianica riforma, attua la politica « del carciofo » e riesce, attraverso questi provvedimenti-tampone, a strappare di volta in volta concessioni e modifiche del tutto opportune per la propria parte politica, ma discutibilmente utili per gli enti locali nella loro globalità. Questo procedere attraverso leggi episodiche e frammentarie aggrava, quindi, obiettivamente e sempre più la situazione generale dei comuni, delle province, delle regioni, dei consorzi, delle camere di commercio, delle aziende di trasporto e di tutti gli altri enti che con una parola si definiscono locali. Nello stesso tempo, però, questo modo di procedere consente al partito comunista di inserire il proprio « cavallo di Troia » in tutte queste cittadelle locali per far sì che al più presto la pera fradicia cada, ottenendo così quella irreversibilità del dominio negli enti locali, che ancora in campo nazionale è *sub judice*, ma che potrebbe di qui a qualche settimana provocare una crisi di fondo le cui conclusioni non è ancora possibile intravvedere, non escludendo neppure quella traumatica delle elezioni anticipate.

In questo modo, comunque, il partito comunista può predisporre il tessuto connettivo delle autonomie locali, in virtù del quale nell'anno previsto per le scadenze amministrative, cioè nel 1980, cercherà di fare il balzo definitivo per la conquista, se non totale largamente maggioritario, degli enti locali. Non dimentichiamo che mentre parliamo i più grandi comuni d'Italia – a parte le fasce notoriamente rosse dell'Umbria, della Toscana e dell'Emilia – da Milano, a Roma, a Napoli sono amministrati dai comunisti. Quel che sorprende non è tanto questa metodica ed intelligente manovra del partito comunista, quanto l'acquiescenza della democrazia cristiana, la quale in campo locale sta attuando quel compromesso – che la compromette veramente moltissimo agli occhi di tutte le amministrazioni locali – che magari in campo nazionale non si è ancora verificato e che potrebbe, magari, non verificarsi mai.

Ma desidero, dopo queste osservazioni, passare al merito del provvedimento per dire che esso non mi sembra neppure idoneo al raggiungimento di quei fini, sia pure parziali, che sono sbandierati nel decreto. E queste preoccupazioni mi pare che traspaiano nella stessa relazione dell'onorevole Citterio, che con zelo segue questo aspetto dell'attività legislativa della Commissione finanze e tesoro anche nei dibattiti in Assemblea.

Credo di non essere sottoponibile ad una smentita quando, facendo leva sulle sue stesse dichiarazioni scritte, io posso mutuare dall'onorevole Citterio talune sue preoccupazioni, come la preoccupazione che così non si può continuare, la preoccupazione che bisogna che finisca questa serie di provvidenze parziali ed interlocutorie, la preoccupazione che si arrivi al più presto al varo della riforma globale della finanza locale. Naturalmente, tutto questo si intreccia anche con l'altro aspetto del problema. Al Senato è in corso lo esame della legge sulle autonomie. Mi pare che questa legge non sia da considerare disgiungibile da una legge generale sulla riforma locale. Si procede per compartimenti stagni, così come si è proceduto quando si è fatta la legge finanziaria, che mi sembra soltanto ieri il Senato abbia definitivamente varato. Mi sarebbe sembrato più logico che venissero collocate nella legge finanziaria, nei primi dodici articoli – se ricordo bene – che affrontavano i problemi delle amministrazioni locali, molte delle norme che sono invece contenute in questo decreto-legge.

Nella relazione del Governo si dice che questo decreto-legge si occupa soprattutto di problemi secondari e, in particolar modo, organizzativi (il testo dice « organizzatori », ma a me piace di più l'aggettivo « organizzativi »), e in fondo lo stesso onorevole Citterio nella sua relazione ripete

questo concetto. Ma proprio perché questi problemi – come adesso brevemente vedremo – non sono soltanto organizzativi, ma afferiscono a talune peculiarità dell'esistenza degli enti locali, a noi sarebbe sembrato molto piu opportuno che tutto questo avesse trovato una definitiva collocazione nella legge generale, che avrebbe potuto essere considerata un testo unico nel quale potessero convergere sia i problemi finanziari sia i problemi organizzativi.

Si dice che con il 31 dicembre 1978 stanno per scadere le prerogative contenute nella legge Stammati e che, quindi, bisogna intervenire con un altro provvedimento tampone. È stata, secondo me, la inerzia del Governo che ha fatto perimere un altro anno ancora, che ha fatto superare i limiti concessi dalla riforma tributaria, che, come tutti ricordano, per la stesura definitiva della legislazione finanziaria locale prevedeva il termine del 31 dicembre 1977. Altro che 31 dicembre 1977 ! Stiamo arrivando al 31 dicembre 1978, e per come si mettono le cose si profila un 31 dicembre 1979. Arriveremo nel 1980 al rinnovo dei consigli comunali e provinciali, e ancora staremo a sfogliare la margherita della legge finanziaria nazionale generale.

Tutto questo lascia perplessi, lascia preoccupati, e soprattutto porta ad alcune considerazioni che, rapportate a questo provvedimento, ci mettono in maggiore allarme. Il sottosegretario, onorevole Darida, che è molto diligente nei confronti di questi problemi, e che partecipa alle assemblee dell'ANCI e a quelle dell'UPI, sentendosi giustamente coinvolto, per la sua personale responsabilità, nella valutazione di questi problemi, ricorda, e sa meglio di me, che il provvedimento predisposto dal Governo con il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, pubblicato il 17 novembre 1978, dava già dei notevoli colpi di maglio a quella che era l'impostazione che era venuta fuori attraverso la problematica dei decreti Stammati, e soprattutto attraverso l'impostazione della legge finanziaria. Siamo sempre lì: o questa legge finanziaria – e non mi stancherò di ripeterlo, perché non posso che denunziare di volta in volta questo stato di cose – rappresenta veramente quel binario, quella guida, quella camicia di Nesso, entro la quale intendiamo inserire i problemi finanziari, sia generali sia locali, oppure è tutta una presa in giro.

Allora è chiaro che se già questa legge finanziaria – prima ancora di entrare in vigore, dato che solo ieri il Senato l'ha approvata ed ancora deve essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* – viene ad essere vulnerata e diventa un mero *flatus vocis*, uno dei tanti *slogans* di cui ci riempiamo la bocca per motivi politici, se poi tutto questo lo si riconnette all'entrata dell'Italia nel sistema monetario europeo ed ai problemi collegati col piano Pandolfi, allora vediamo che crolla tutto.

Quelle che abbiamo aperto qui non sono soltanto delle brecce di Porta Pia, onorevole Darida, ma sono delle brecce vistose e sostanziose; sono delle vere e proprie mine che abbiamo messo sotto il supporto degli enti locali. Se già tutto questo non basta; se l'avere reiterato per il 1979 talune concessioni che a noi già sembravano eccessive e problematiche per il 1977 o per il 1978; se l'avere eliminato alcuni steccati (visto che si parla di Porta Pia, credo che gli steccati possano essere di attualità) di cui si gloria il partito comunista, io debbo dare atto che il peana innalzato stamattina dall'onorevole Sarti sulla definitiva distruzione della distinzione fra spese fisse obbligatorie e spese facoltative che consentiva proprio ai prefetti, cioè all'autorità del Ministero dell'interno preposta al controllo della gestione degli enti locali, di porre delle remore, di impedire che le cose potessero procedere in modo disastroso e disordinato, ebbene tutto questo non era previsto dal decreto-legge, ma la Commissione è riuscita a farlo. *Gutta cavat lapidem*: cambia oggi e cambia domani e con l'acquiescenza più o meno ormai scontata della democrazia cristiana, in questo provvedimento, già di per se stesso fonte di grosse preoccupazioni, si sono inseriti molti emendamenti peggiorativi, tutti voluti e richiesti dal partito comunista. Lo vediamo dal resoconto

della stessa Commissione di venerdì 15 dicembre, quando si passò alla discussione dei singoli articoli. All'articolo 1 fu approvato l'emendamento Triva, sia pure integrato dal subemendamento Del Pennino; all'articolo 2 fu approvato un emendamento Mondino che riguarda una questione puramente terminologica; subito dopo si passò all'emendamento Triva-Sarti, di pura marca comunista, sostitutivo dell'articolo 3. Così si va avanti con un altro emendamento Sarti-Triva-Antoni (la « Santissima Trinità » comunista, se si potesse dire) con l'acquiescenza del relatore Citterio, che sostituisce tutto l'articolo 4. È uno degli articoli a cui giustamente il partito comunista si vanta di avere impresso una impronta diversa. Poi si arriva anche alla sostituzione dei successivi articoli, in modo particolare dell'articolo 5. Poi, sempre per iniziativa dei deputati comunisti Antoni e Gualandi, si aggiunge l'articolo 5-*bis*; il 5-*ter* è la solita coda di Del Pennino che contiene qualche divieto di stipulazione per gli accordi integrativi aziendali: perciò rappresenta un piccolo freno; poi si torna ancora all'articolo 6 con l'emendamento Triva e così via di seguito.

Potremmo dire che tutto quanto vi è di emendato e di peggiorato nel decreto-legge porta la chiara marca comunista, il sigillo della politica comunista per gli enti locali, a tutto detrimento della funzione che la stessa democrazia cristiana (almeno fino al 1975, fino a quando il responso elettorale ringalluzzì moltissimo il partito comunista, consentendogli di entrare in tutte le amministrazioni più importanti d'Italia) aveva portato avanti, mettendola con le spalle al muro.

Quindi, tutte queste considerazioni sarebbero sufficienti a provocare la nostra indisponibilità alla conversione in legge di questo decreto. Se aggiungiamo la breccia fatta nella struttura della Cassa depositi e prestiti (i comunisti ne sono felici; il responsabile ed intelligente Garzia ben conosce queste cose); se aggiungiamo che come sul dirsi l'appetito vien mangiando; se aggiungiamo che stamane l'onorevole Sarti si è dichiarato contento della parziale riforma di questa Cassa (è la vostra logica e non contesto la logica del partito comunista): allora, non capisco – o capisco fin troppo – l'acquiescenza della democrazia cristiana! Questo è il punto politico che emerge dal merito di questo provvedimento, che indebolisce ancora di più la autorità statale (e dei prefetti, che ne sono l'espressione); indebolisce sempre di più la capacità di controllo degli organi superiori; indebolisce ulteriormente la tenuta degli enti locali nel campo e nel generale contesto dell'attività dello Stato.

Onorevole Citterio, in questo senso il decentramento; l'indebolimento dell'autorità dello Stato; il suo auspicio, quale relatore, di una maggiore autonomia delle entrate ai comuni senza relegarli al ruolo di dispensatori delle spese; la tendenza a rompere il minimo imbrigliamento posto all'aumento del personale e delle spese superflue nonché dei mutui; il disattendere la raccomandazione del decreto Stammati affinché si arrivasse ai pareggi dei bilanci: tutto è saltato!

Gli enti locali hanno ampiamente attinto alle finanze dello Stato prendendo la valanga di miliardi data loro con l'impegno (che sembrava indefettibile) di procedere al pareggio dei bilanci, alla chiusura dei *deficit* impedendo la creazione di nuovi debiti, con una rigida politica d'assunzione del personale da collegare con la legge finanziaria di cui si occupa ancora una volta questo decreto. Restano ampi spiragli per quanto riguarda il personale e non è vero quello che dice Sarti sulla grande austerità di questo provvedimento che impedisce agli enti locali spese ingiustificate che ne aumentino il *deficit*. Con questa impostazione aumenteranno tali carenze e saranno vanificate le somme stanziate dallo Stato per sanare i debiti. Nel limbo delle buone intenzioni di dileguerà la prospettiva dei pareggi!

Risulterà pregiudicata qualsiasi nuova politica finanziaria sugli enti locali che pure avrebbe potuto giustificare il tentativo di questi anni (decreton-decretoni) di salvare il salvabile. Ormai è inutile sostenere la necessità di ulteriori boccate

d'ossigeno agli enti locali, ovvero prorogare i termini affinché essi curino bilanci apparenti e non sostanziali; inutile parlare di politica meridionalista per gli enti locali: questo benedetto Mezzogiorno è sempre coinvolto e richiamato in tutti i provvedimenti, come le spezie in tutte le salse. Ma sappiamo che così aumenterà il disagio delle amministrazioni del Mezzogiorno, malgrado che ad alcuni suoi enti locali vengano fatte apparenti concessioni.

Diminuisce la capacità di tenuta di questi enti sistematicamente deficitari; un'àncora di salvezza può essere così offerta ad alcune amministrazioni che reggono meglio; in certo qual modo, si offre una notevole possibilità di appoggio per le amministrazioni rosse che, avendo gestito in questi anni un loro tipo di politica degli enti locali, se la vedono regolarmente convalidata e consacrata per legge. Quindi, assistiamo da un lato ad una ritirata ormai definitiva e non più strategica, onorevole Darida, della democrazia cristiana negli enti locali, ad una avanzata e ad un consolidamento – questo sì che è un vero consolidamento, onorevole sottosegretario – del partito comunista e un po' delle forze di sinistra che ruotano intorno al partito comunista, e a un disfacimento generale e globale di tutta la situazione degli enti locali.

Per tutte queste ragioni, ribadiamo il nostro voto contrario alla conversione in legge del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Le repliche del relatore e del rappresentante del Governo sono rinviate a domani.

Assegnazione a Commissione in sede referente di un disegno di legge in corso di trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. È in corso di trasmissione dal Senato il seguente progetto di legge, testè approvato da quel Consesso:

« Istituzione del servizio sanitario nazionale » (971, 1105, 1145, 1271 e 1252-*B*).

Dati i motivi di particolare urgenza, ritengo che possa essere fin d'ora deferito alla XIV Commissione permanente (Sanità) in sede referente, con il parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII e della XIII Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Assegnazione a Commissione in sede referente di un progetto di legge in corso di trasmissione dal Senato e autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. È in corso di trasmissione dal Senato il seguente disegno di legge, testé approvato da quel Consesso:

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979 » (2611).

A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, il disegno di legge è fin d'ora deferito alla V Commissione permanente (Bilancio) in sede referente.

Dati i motivi di particolare urgenza chiedo, inoltre, che la V Commissione permanente sia autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Sospendo la seduta fino alle ore 15,30 di domani 20 dicembre 1978.

La seduta, sospesa alle 13 di martedì 19 dicembre, è ripresa alle 15,30 di mercoledì 20 dicembre 1978.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCALOSSI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Antoni, Antoniozzi, Bacchi Domenico, Bellocchio, Bernardini, Bisaglia, Boffardi Ines, Buzzoni, Carta, De Mita, Fontana, Forlani, Gullotti, Martinelli, Petrucci, Piccinelli, Postal, Radi, Rognoni, Ruffini, Sgarlata e Speranza sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

COSTAMAGNA ed altri: « Concessione di un contributo annuo all'Istituto di studi liguri » (2613).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge approvato da quel Consesso:

« Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2612).

Sarà stampato e distribuito.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Nella riunione di ieri, 19 dicembre 1978, della XIV Commissione (Sanità), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

« Ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » (*approvato dal Senato*) (2602).

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che il seguente disegno di legge è deferito alla XIII Commissione permanente (Lavoro) in sede referente, con i parere della I, della V, della VI, della XII e della Commissione per il Mezzogiorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante norme in materia di mobilità dei lavoratori » (2606).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso gli elenchi delle registrazioni effettuate con riserva nella seconda quindicina del mese di novembre 1978 (doc. VI, n. 6).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 2544.

PRESIDENTE. Ricordo che ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 2544.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Citterio.

CITTERIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il dibattito svoltosi ieri mattina in questa Assemblea per la conversione del decreto n. 702, recante norme per la finanza locale 1979, è stato molto rigoroso ed è valso ad integrare il lavoro impegnativo della Commissione, sia sotto i profili di ordine generale che per alcuni aspetti di carattere specifico. D'altronde la materia è così vasta che ho cercato nella mia relazione introduttiva di metterne in evidenza gli aspetti più significativi e rilevanti. Altri profili sono stati con maggior puntualità indicati nella relazione scritta. Tuttavia molte cose e molte indicazioni utili sono state dette dai colleghi che hanno ritenuto di intervenire e ai quali intendo rivolgere il mio più sentito ringraziamento. In particolare, mi sia consentito di ringraziare coloro che hanno espresso valutazioni di ordine complessivo, di aperto apprezzamento per l'impianto del provvedimento, che si è potuto portare a maturazione dopo i lavori della Commissione e più ancora del Comitato ristretto.

Per quanto concerne alcuni rilievi che sono stati sollevati in ordine alla pretesa assenza di ragioni sufficienti per la adozione di un provvedimento legislativo di urgenza varato dal Governo, debbo dire con chiarezza che non condivido tali rilievi in quanto occorre da un lato guardare ai risultati concreti che si sono così potuti ottenere e dall'altro alle ragioni obiettive che consigliavano la massima tempestività nella adozione delle misure. Infatti, si può constatare con assoluta obiettività che per la prima volta dopo tanti anni le amministrazioni locali sono state poste in grado di predisporre e portare ad approvazione i bilanci preventivi all'inizio dell'esercizio finanziario. Si tratta di una possibilità nuova offerta agli enti locali in quanto, non sussistendo più il meccanismo della rideterminazione dei bilanci di spareggio, il sistema della obbligatorietà del pareggio permette alle comunità locali di disporre, in tempi relativamente celeri, di questo fondamentale strumento di azione politica, amministrativa e programmatica. Inoltre, la procedura che si è adottata per la legge finanziaria, estremamente abbreviata ed accelerata data la necessità che quelle norme venissero sintonizzate, anche in termini temporali, con le norme che formano oggetto di questo decreto-legge in corso di conversione da parte del Parlamento, mettevano in tutta evidenza la necessità che si pervenisse ad una entrata in vigore delle norme la più urgente e tempestiva.

Ringrazio il collega Garzia perché ha dato un'ampia motivazione al suo consenso nei confronti dell'articolo 5 che reca previsioni di estrema difficoltà in ordine alla complessa materia del personale e delle cosiddette flessibilità in merito alle nuove assunzioni. È stato dato atto in particolare, tra il testo fornito dal Governo e quello portato all'esame di questa Assemblea si sono conseguite non poche modifiche migliorative dal punto di vista della qualità, della oggettività della rispondenza a reali situazioni di bisogno e degli effetti perequativi che pur sin dall'inizio si intendevano perseguire.

Per quanto riguarda il delicato, ma non certo marginale, problema posto dall'iniziale testo dell'articolo 9, mi sembra che motivatamente l'onorevole Sarti abbia voluto, e in ciò mi trova pienamente consenziente, sottolineare che tale previsione sia quanto mai opportuna, mettendo nel contempo in evidenza che essa debba essere intesa non soltanto come giusto richiamo di principio, nei confronti delle regioni, ad osservare tempi molto più contenuti per l'adozione degli atti di loro stretta competenza, in materia di strumenti urbanistici, bensì anche nei confronti degli enti locali. Se la materia dovrà formare oggetto di una più ampia riconsiderazione, nella più opportuna sede di una legislazione di cornice complessiva, nel settore dell'urbanistica e dell'assetto del territorio, da parte del legislatore statale, non v'è dubbio che senza alcuna intromissione, nell'ambito della potestà legislativa propria delle regioni, fin d'ora si possa proporre una maggiore stringatezza nei tempi di svolgimento delle complete procedure di adozione e di

approvazione dei diversi livelli di pianificazione urbanistica, in maniera che non intercorrano intervalli di tempo così lunghi da vanificare gli stessi obiettivi pianificatori, che pur vengono messi in atto al momento della formazione degli strumenti urbanistici stessi.

Ho ascoltato con viva attenzione le osservazioni ed i rilievi che sono stati posti, sia pure con carattere problematico, riguardo agli articoli 11, 13 e 14, con indicazione, da parte dell'onorevole Garzia, ma anche di altri colleghi, della opportunità di considerare una maggiore apertura finanziaria, a favore delle regioni a statuto ordinario, delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, nonché delle regioni a statuto speciale.

Mi sia permesso annotare che ci siamo dati una regola che comporta, di per sé, una sorta di abito stretto, una posizione nella quale sarebbe errato ritenere di ravvisare una comodità, una larghezza per le amministrazioni comunali e provinciali, che in realtà non esiste. Occorre, allora, che confermiamo, anche in questa sede, la fondatezza di una valutazione globale dell'azione di contenimento, oltre che di qualificazione, della spesa pubblica complessiva.

Ragioni di coerenza ci obbligano, in ogni caso, ad ascoltare l'orientamento del Governo, mentre, per quanto riguarda la Commissione bilancio, devo dire che proprio stamane la stessa ci ha fatto avere un parere che va nella direzione richiamata da alcuni colleghi – e comunque in genere presente nelle forze politiche – di una accentuazione o di una modificazione...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la prego di sospendere un momento il suo intervento. Prego gli onorevoli colleghi di stare nell'aula in maniera confacente al Presidente, che presiede, al relatore, che parla, ed alla dignità della istituzione, che deve essere uno degli argomenti che ci stanno particolarmente a cuore, oltre a quello relativo all'assenteismo. In aula si sta seduti, onorevoli colleghi! Fuori c'è il « Transatlantico », c'è la *buvette*... Lei ha perfettamente ragione, onorevole Citterio: io ho colto il suo senso di disagio. Sentire questo brusìo non è certo piacevole, e disturba anche me, perché desidero ascoltare quello che si dice.

Prosegua pure, onorevole Citterio.

CITTERIO, *Relatore*. La ringrazio, signor Presidente. Stavo dicendo che la Commissione bilancio ha espresso un orientamento che va nella direzione delle richieste che sono state avanzate, e che credo troveranno la opportuna soluzione.

Per quanto riguarda le norme che si riferiscono agli interventi della Cassa depositi e prestiti (gli articoli 18, 19 e 20), occorre chiarire che, date alcune opportune indicazioni, si tratta di un intervento a fini programmatici ma anche rispondente ad esigenze di assoluta tempestività. In ogni caso occorre che si evitino tutti i pericoli di una frammentazione, e perciò da questo punto di vista le indicazioni che in sede politica e di programmazione potranno essere fornite dalle regioni risulranno di indubbia utilità.

Sempre sull'argomento degli interventi per gli investimenti, mi sembra di poter senz'altro condividere e sottolineare la richiesta avanzata dai colleghi Garzia e Sarti che una specifica attenzione venga rivolta nei confronti dei comuni situati nelle aree del Mezzogiorno; a queste ultime in particolare mi sembra necessario vengano comunque destinate quote complessive non inferiori al 50 per cento degli interventi medesimi. In questa direzione si è mossa comunque la Commissione.

Quanto alla necessità che vengano ripristinate le condizioni per garantire un pareggio, com'è stato detto, « reale », mi sembra di poter segnalare all'onorevole Santagati che proprio da questo punto ricomincia tutto il discorso connesso alla riforma complessiva della finanza locale, in quanto si tratta di determinare con precisione quali debbano essere le spese, quali le misure dei trasferimenti da parte dello Stato e il modo attraverso il quale questi debbano essere corrisposti agli enti locali (senza alterare gli spazi di autonomia e le

esigenze di giusto riequilibrio tra le diverse aree del paese), e quale l'ambito del potere impositivo autonomo degli enti locali stessi. Ecco perché se non si può non condividere l'esigenza di un equilibrio finanziario degli enti locali che garantisca nell'insieme le condizioni non dico ottimali, ma certo le migliori consentite, di valorizzazione dell'autonomia dei comuni e delle province, non è davvero bastante, onorevole Santagati, una semplicistica affermazione di principio ovvero il desiderio.

Viceversa, senza nulla concedere al trionfalismo, vanno messi in giusto risalto gli effetti positivi che sono impliciti nel provvedimento, anche tenuto conto dei loro riflessi di ordine più generale. Giustamente è stato osservato da parte dell'onorevole Sarti che la spesa locale è aumentata in termini assoluti in un tasso inferiore a quello di altri settori della spesa pubblica; per questo va detto che si è intrapresa una strada che è giusta anche se a tutt'oggi non ci ha portato al conseguimento completo degli obiettivi. Mi sembra perciò improprio e non rispondente al vero un giudizio che voglia accreditare l'idea di una indiscriminata espansione della spesa degli enti locali. Già nella mia relazione ho evidenziato una serie di aspetti anche problematici, mettendo in guardia dai rischi impliciti in un prolungamento della situazione di transitorietà. Tuttavia sarebbe irrealistico, oltre che politicamente errato, sottacere o sottovalutare gli aspetti pur positivi che vi sono, e anche in notevole misura.

Da parte di diversi colleghi si è posto l'accento sulla necessità che quanto prima il Parlamento sappia mettere in cantiere una proposta adeguata e aggiornata per la riforma definitiva dell'assetto finanziario degli enti locali; su tale prospettiva mi sembra giusto richiamare le indicazioni fornite dai colleghi Ciampaglia, Garzia e Sarti. Quest'ultimo ha messo in evidenza il ritardo del Governo (devo dire che in Commissione, proprio ieri sera, abbiamo avuto comunicazione dal ministro del tesoro che ci sarà un impegno in questa direzione), anche se ha ritenuto conclusivamente di convenire sulla necessità di un rapido lavoro che conduca al nuovo sistema finanziario locale.

L'onorevole Mondino ha invece rimarcato il bisogno di coerenza che deve esistere fra la riforma istituzionale delle autonomie locali e il nuovo sistema organico della finanza dei comuni e delle province. Occorre in proposito ricordare che giacciono all'esame della Commissione finanze e tesoro alcuni disegni e proposte di legge. La mia valutazione politica è che si tratti di una base molto importante per l'avvio della riforma anche se sarà opportuno che quelle norme, indicate nei progetti anteriormente alla adozione delle leggi Stammati, del decreto delegato n. 616 e degli stessi progetti sulla legge generale per le autonomie, hanno la necessità di essere largamente ripensate e riconsiderate.

Si è parlato anche di stato di necessità; mi sembra che forse più esattamente occorra fissare l'esigenza di stabilire un rapporto di continuità tra le soluzioni transitorie, rispondenti all'emergenza che non è solo del paese e delle istituzioni centrali, ma anche delle autonomie locali, e la riforma generale sia istituzionale che finanziaria. Mi è parso di cogliere in diversi interventi, e in maniera specifica in quello dell'onorevole Mondino, la preoccupazione che si possa in una qualche maniera sviluppare la tendenza verso un eccesso di finanza costituita da trasferimenti dello Stato. Ne conseguirebbe una serie di effetti distorsivi che nel loro insieme rischierebbero di ridurre notevolmente non solo gli spazi di autonomia politico-amministrativa degli enti locali, ma anche il loro grado di responsabilità nei confronti delle comunità locali da un lato, e della comunità nazionale dall'altro. Mi sembra di poter senz'altro sottoscrivere quest'ordine di valutazione che io stesso avevo segnalato in quest'aula in occasione della discussione sulla legge finanziaria.

Anche qui si tratta di porre per tempo un problema di fondo e di collocarne la soluzione nel quadro della risposta globale che dovrà essere data in sede di riforma. Bisogna ad ogni modo badare alla necessità che vengano evitate posizioni di

conflittualità non soltanto tra le autonomie locali e il potere centrale dello Stato, ma anche all'interno del sistema autonomistico, laddove, in qualche modo, si configura « alterità » istituzionale tra comuni e province da una parte, e regioni dall'altra. Occorre di contro stabilire un giusto equilibrio – non sempre facilmente realizzabile – tra le istanze della programmazione, che pure deve divenire un fatto di effettiva incidenza nella realtà territoriale, e le indeclinabili prerogative dell'autonomia locale. Bisogna nel contempo bandire ogni tendenza o tentazione – come giorni addietro è stato scritto sul giornale del mio partito – rivolta a ricercare le identità dei diversi livelli istituzionali facendo ricorso alla vecchia logica delle contrapposizioni; è importante, invece, che ognuno si assuma interamente le proprie responsabilità.

Ogni forza politica democratica penso sia profondamente convinta che alla riforma globale della finanza locale si potrà pervenire soltanto se si verificheranno alcune tangibili modificazioni qualitative dell'equilibrio e dell'assetto finanziario degli enti locali

Mi sembra di poter cogliere, negli spunti così riccamente offerti dagli oratori, anche la sottolineatura di alcuni riferimenti di ordine qualitativo che si sono inseriti nella formulazione più recente del testo che stiamo discutendo.

Riferimenti qualitativi che possono anche essere utilmente tradotti in parametri quantitativi oggettivi, che sono indispensabili per avviare, con il dovuto rigore, i criteri applicativi della riforma stessa. Nelle parole del collega Santagati sono affiorati accenni polemici nei confronti del lavoro che si è prodotto all'interno della Commissione, sino a giungere all'accusa, propriamente politica, di un atteggiamento di accondiscenza che avrebbe osservato il relatore nei confronti di molte decine, o addirittura, di centinaia di emendamenti; con tale accusa si pretenderebbe inoltre di accreditare l'idea che la linea complessiva del provvedimento ne risulti totalmente alterata se non compromessa. Ritengo di poter senz'altro respingere questo ordine di insinuazioni in quanto la logica d'assieme del provvedimento non viene alterata e tanto meno vanificata, mentre risulta in larga misura migliorata. Questo perché si è discusso con estrema facilità e si è raggiunta – con la continua verifica e con il consenso del Governo – un'intesa che è tutta dentro la logica del contenimento e del rispetto dei tetti della spesa e perciò di quei presupposti e di quegli obiettivi indicati dalla legge finanziaria che, come tutti sanno, rappresenta un punto di decisiva saldatura con la più generale politica finanziaria ed economica del Governo ed anche, questa verifica lo dimostra, della maggioranza che lo sostiene.

Certamente si è compiuto un lavoro di non poco conto per pervenire all'intesa che ha condotto alla maturazione delle soluzioni venute in discussione in Assemblea; ha sottolineato giustamente lo onorevole Garzia che il grado di intesa conseguito si è sviluppato in ordine a problemi di ordine concreto, sia pure di grande portata politica e finanziaria. Mi sembra assolutamente fuori di luogo in questa circostanza parlare, come è stato fatto da parte dell'onorevole Santagati, di uno sviluppo di una ipotetica linea compromissoria tra i diversi partiti, linea nella quale il PCI dovrebbe risultare del tutto egemone e la DC del tutto succube e passiva. La democrazia cristiana invece sostiene con assoluta chiarezza una politica del confronto che prende corpo e sostanza soprattutto attraverso il dialogo con tutte le forze politiche democratiche per puntare direttamente ad alcuni precisi obiettivi di rinnovamento e ad alcune soluzioni che siano capaci di portare il paese fuori della situazione di estrema crisi e difficoltà in cui ancora oggi si trova.

Ne sono riprova le parole ampiamente motivate con cui l'onorevole Ciampaglia ha ritenuto di individuare nell'apporto consistente offerto dalla Commissione un segno tangibile di quel processo di valorizzazione del lavoro legislativo del Parlamento, in stretto dialogo e in collabora-

zione con il Governo. Certamente lo sforzo che si è potuto così compiere ha registrato talune assenze che è forse bene ricordare per stabilire il giusto, diverso grado di responsabilità che spetta alle componenti che si sono misurate e confrontate anche in ordine a questo lavoro della Commissione. Del tutto fuori luogo è poi il tentativo di collocare questo provvedimento nell'ambito di una più generale azione di indebolimento dello Stato, delle istituzioni, dell'ordinamento. Chi non coglie gli aspetti, positivi ancorché parziali, delle misure che si sono così adottate, si muove entro una visione sbagliata e insufficiente dei fatti che involgono i processi di trasformazione delle istituzioni democratiche.

Occorre invece capire che quanto si è potuto conseguire nei lavori della Commissione e si potrà oggi completare nelle decisioni di questa Assemblea reca un contributo di non poco rilievo al progresso di una concezione autenticamente autonomistica, che è propria di quelle forze politiche che si sono battute per la costruzione - e che per quanto mi riguarda è nel più genuino rispetto di quel patrimonio che da don Sturzo in avanti costituisce uno dei fondamentali punti della democrazia cristiana - che hanno voluto l'attuazione dell'ordinamento regionale e che oggi vogliono, attraverso momenti graduali, ma sicuramente collegati con la realtà, portare a compimento un profondo rinnovamento delle strutture istituzionali dello Stato repubblicano (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che possiamo essere sodisfatti dal lavoro compiuto e che a me non resti che esprimere l'apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione finanze e tesoro della Camera, che con intelligenza ha esaminato questo testo ora all'esame dell'Assemblea.

Desidero rivolgere questo apprezzamento al presidente D'Alema, che ha diretto i lavori di quella Commissione, ed in particolare al Comitato dei nove per il lungo, faticoso, ma anche - io credo - concreto lavoro svolto, non solo per esaminare questo provvedimento, ma anche per integrarlo e completarlo affinché esso potesse raggiungere la quasi unanimità dei consensi. Un ringraziamento particolare devo infine all'onorevole Citterio, non solo per l'attenta analisi compiuta nella seduta di ieri e per la puntuale risposta al dibattito che oggi si è svolto in quest'aula, ma anche per il lavoro decisivo che ha svolto in seno al Comitato dei nove per fare in modo che le divergenti posizioni raggiungessero infine quella sintesi unitaria, che ha dato origine al testo che la Commissione, alla quasi unanimità, ha proposto all'esame dell'Assemblea.

Non ho da aggiungere altro se non che il Governo terrà opportunamente conto, in vista della sua futura azione, degli elementi indicati nel corso di queso dibattito dai rappresentanti della maggioranza e anche di quanto espresso dall'onorevole Santagati nel corso del suo intervento. Credo che possiamo dire che questo provvedimento non ha risposto soltanto a quello che era il suo impegno più preciso e più puntuale, quello di dare cioè una risposta ai problemi della finanza locale per il 1979, ma ha anche in qualche modo anticipato - e questo credo che vada sottolineato a conclusione di questo dibattito - quelle che sono le linee sulle quali dovremo muoverci per raggiungere il definitivo obiettivo rappresentato dal provvedimento definitivo sulla finanza locale. Credo che con il primo e il secondo decreto Stammati, la legge finanziaria e questo, che potremo battezzare il « Pandolfi primo », ci siamo avvicinati moltissimo all'obiettivo che da anni perseguiamo, che è la completa impostazione di una nuova finanza locale e che comunque non si possa non sottolineare come con questi provvedimenti, ed in particolare con quest'ultimo, noi siamo riu-

sciti a sottrarre i comuni a quella situazione di estrema difficoltà nella quale erano in un lontano passato.

Credo di non avere altro da aggiungere, se non rinnovare il ringraziamento che già ho espresso ed esprimere la soddisfazione del Governo per l'accordo che si è manifestato all'interno della Commissione e del Comitato dei nove, che io spero possa trasformarsi in un voto di approvazione di questa Camera.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione.

MORINI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, l'ultimo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: Le richieste di chiarimenti hanno effetto sospensivo solo se motivate.

All'articolo 2 nel primo comma, le parole: Gli enti locali, *sono sostituite dalle parole*: I comuni, le province e i loro consorzi.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Gli storni di fondi di cui all'articolo 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, previsto dalle norme che disciplinano i bilanci degli enti locali per l'anno 1979.

Ove siano accertate maggiori entrate proprie dell'ente, queste possono essere utilizzate per investimenti, o spese *una tantum*, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti. Per i comuni che usufruiscano di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore incremento di spese correnti relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti non può superare il 40 per cento delle maggiori entrate stesse ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Le province, i comuni ed i loro consorzi, sono tenuti a deliberare, entro e non oltre il 30 giugno 1979, il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare, con le nuove strutture, la massima efficienza e produttività di gestione. Le aziende speciali, sulla base degli indirizzi e dei tempi stabiliti dal consiglio comunale, predispongono appositi piani di riorganizzazione che, approvati dal consiglio, sono compresi nel piano generale di riorganizzazione.

In tale piano di riorganizzazione vanno riconsiderati anche i posti previsti nei provvedimenti deliberativi di modifica della pianta organica del personale che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, non risultino esaminati o non ancora sottoposti alle definitive determinazioni della commissione centrale per la finanza locale.

Il piano di riorganizzazione deve contenere i seguenti elementi:

a) il quadro della situazione esistente, per l'ente ed ogni singola azienda, con l'indicazione sintetica dei compiti delle singole strutture, nonché delle unità e dei livelli funzionali del relativo personale in servizio;

b) le funzioni degli enti, con specifico riferimento a quelle di nuova attribuzione, e il loro riaccorpamento, secondo criteri di organicità, negli uffici e servizi da riorganizzare o attivare;

c) le funzioni delle singole aziende, con la valutazione delle possibilità di fusione di aziende e di unificazione dei servizi operativi di comune interesse;

d) le modalità operative per l'applicazione del principio della mobilità del personale, sia all'interno dei singoli enti

e delle singole aziende, sia tra l'ente locale, consorzi e aziende;

e) le conseguenti nuove piante organiche generali degli enti nonché le nuove tabelle numeriche delle aziende speciali.

Nel caso in cui siano stati adottati i provvedimenti di ristrutturazione previsti dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, ma i provvedimenti stessi non siano stati approvati alla data del 18 novembre 1978, gli enti devono riadottare il piano di riorganizzazione in conformità a quanto disposto dal presente articolo. Ove, invece, detti provvedimenti di ristrutturazione siano stati approvati, gli enti non sono tenuti a riadottarli ove i medesmi corrispondano alle esigenze dell'ente, non superino il numero del personale previsto dal presente decreto e risultino uniformati ai criteri indicati nel precedente comma; è necessaria tuttavia deliberare confermativa del piano soggetto al solo controllo del competente comitato regionale.

Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi di cui al primo comma, già previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, è soggetto alle determinazioni della commissione centrale per la finanza locale nella composizione della sezione organici – secondo quanto stabilito dal quindicesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1978, n. 43 – soltanto se il numero dei posti nello stesso previsti supera il numero dei dipendenti in servizio per l'anno 1976, elevato degli incrementi effettivamente verificatisi nell'anno 1978 in applicazione delle facoltà previste dal succitato articolo 6. Ai medesimi effetti il raffronto numerico di cui al terzo comma va operato, ove gli Enti locali abbiano proprie aziende speciali, tra la somma del personale complessivamente in servizio nell'anno 1976 presso i comuni, le province e le rispettive aziende e la somma dei posti di organico contenuti nei piani di riorganizzazione riguardanti sia i medesimi enti che le rispettive aziende.

Non sono considerati, invece, ai fini di cui al precedente comma, i posti che le province ed i comuni sono obbligati ad istituire nei loro organici ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 469, sull'ordinamento delle case mandamentali, nonché per l'assorbimento del personale dei disciolti comitati provinciali caccia, ONMI, enti comunali di assistenza, patronati scolastici ed eventualmente delle IPAB che verranno disciolte, e di altri enti che, entro il 30 giugno 1979, saranno disciolti.

L'approvazione del piani regionali di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale non autorizza gli enti interessati a procedere ad assunzioni oltre il limite previsto dal successivo articolo 5 del presente decreto.

Tali piani generali diverranno concretamente efficaci dal momento in cui apposite disposizioni legislative determineranno i modi ed i tempi per la loro attuazione e per il finanziamento della maggiore spesa conseguente.

Con decreto del ministro dell'interno, da emanarsi, sentite l'ANCI, l'UPI e la CISPEL, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno fissate le modalità, le procedure ed i termini per la redazione da parte dei comuni, delle province e dei loro consorzi di un censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali medesimi e le aziende speciali ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Nell'anno 1979 i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale, comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976, con la aggiunta a tale limite del personale pre-

visto per la copertura dei posti istituiti con atti deliberativi adottati entro l'anno 1978 ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Per l'anno 1979 non potrà essere assunto, con mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche alle province. Tuttavia, ai fini delle assunzioni di cui al successivo sesto comma, dovrà essere considerato separatamente il personale addetto all'assistenza psichiatrica, le cui funzioni, comprese quelle previste dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, saranno trasferite a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali attuative del servizio sanitario nazionale o degli articoli 32, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Gli enti locali che hanno adottato il provvedimento di riorganizzazione generale di cui al precedente articolo debbono provvedere in via prioritaria, allorché il provvedimento medesimo avrà acquistato efficacia, alla immissione in ruolo, mediante concorso interno, riservato per soli titoli, nei posti di organico, di pari qualifica o livello, risultanti dalla ristrutturazione del personale non di ruolo, fatta eccezione del personale a contratto professionale o assunto per supplenza o per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali) o con un rapporto di servizio a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purché già in servizio presso l'ente alla data del 30 settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita entro la medesima data. Ai dipendenti che beneficiano di tale normativa viene riconosciuto il 50 per cento del servizio prestato in posizione non di ruolo.

Il personale non di ruolo indicato nel precedente comma che non trovasse sistemazione in ruolo per mancanza di posti in organico di pari qualifica o livello a seguito della effettuata ristrutturazione, sarà provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria, salvo successivo graduale assorbimento nel ruolo ordinario da operare entro il periodo massimo di un quinquennio.

Le province, i comuni e i consorzi, sempre che abbiano già adottato il piano generale di riorganizzazione, possono procedere, in deroga al divieto di cui al primo comma del presente articolo e in deroga alle vigenti disposizioni normative che regolano la materia, ad assunzioni, mediante concorso pubblico, di nuovo personale, per qualifiche previste nel piano di ristrutturazione, nel limite di un numero corrispondente a quello dei dipendenti che per normale vacanza cesseranno dal servizio negli anni 1979-1980. Il nuovo personale così assunto sarà provvisoriamente collocato, ove necessario, in posizione soprannumeraria, salva automatica successiva collocazione in ruolo ordinario non appena il titolare del posto di organico, di cui è stata prevista la vacanza entro il termine massimo del 31 dicembre 1980, sarà stato effettivamente collocato a riposo.

Per i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti che si associno per la costituzione e la gestione di uffici e servizi per la programmazione e l'assetto del territorio, per la gestione e l'attuazione dei programmi edilizi, nonché per l'attività di concorso nell'accertamento tributario, il personale impiegato nelle anzidette associazioni non rientra nei limiti di cui al presente decreto, sempreché non ecceda un numero di assunti superiore ad una unità per i comuni superiori a 5.000 abitanti e superiore ad una unità per ogni tre comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

In aggiunta all'esercizio della facoltà di cui al sesto comma, i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1977, qualora il rapporto dipendenti (comunque in servizio)-popolazione, esistente all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, risulti inferiore a 1: 150, possono assumere, purché non si scenda al di sotto di tale rapporto, nuovo personale nel numero massimo risultante dall'applicazione,

al totale dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, esclusi i lavoratori stagionali, delle percentuali appresso stabilite:

a) comuni fino a 1.000 abitanti: incremento massimo del 40 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1. 150 e il numero dei dipendenti in servizio;

b) comuni da 1.001 a 5.000 abitanti: incremento massimo del 30 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentito in base al rapporto 1: 150 e il numero dei dipendenti in servizio.

In ogni caso i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti possono assumere, ai sensi del precedente comma, almeno una nuova unità di personale.

Gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che abbiano avuto un tasso di crescita della popolazione superiore al 50 per cento, con riferimento al censimento del 1971, possono procedere ad assunzioni di personale sino a raggiungere il numero di dipendenti consentito in base al rapporto dipendenti-popolazione di 1: 150.

Le assunzioni di nuovo personale da parte degli enti locali dovranno avvenire solo per pubblico concorso mentre è consentita la conferma del personale non di ruolo, tuttora alle dipendenze dell'ente, che risulti assunto in servizio entro la data del 30 settembre 1978, nonché la possibilità per l'ente di continuare ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale purché nel limite complessivo della spesa sostenuta nell'anno 1978 per analoghi tipi di prestazione. Nel caso in cui tali spese siano state ricomprese nel bilancio 1978 tra quelle per beni e servizi, le stesse dovranno mantenere la medesima imputazione anche nel bilancio 1979. In mancanza di posti vacanti in organico, salvo quanto disposto dal sesto comma del presente articolo, si potrà procedere soltanto alle assunzioni di personale straordinario – nel limite indicato nei precedenti commi del presente articolo – personale che comunque non potrà essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente non superiore a 90 giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

Sempre in deroga al divieto previsto dal primo comma, gli enti locali possono procedere, nell'anno 1979, nei limiti strettamente necessari, ad assunzioni mediante pubblico concorso di personale per il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purché queste ultime risultino ultimate ma non ancora attivate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o in corso e da attivare entro il 31 luglio 1979.

Il personale straordinario cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto presso lo stesso ente se non siano trascorsi almeno 6 mesi dal compimento del periodo complessivo annuo indicato nell'undicesimo comma del presente articolo.

I provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento non coperti da atti validi.

Le deliberazioni di assunzione adottate in virtù dei commi ottavo nono e decimo del presente articolo comportano la variazione della pianta organica dell'ente e divengono esecutive dopo l'esame del comitato regionale di controllo ove questo non rilevi vizi ».

Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 5-*bis*. — « Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione è sospesa la trasformazione dei servizi pubblici, attualmente gestiti in economia, in aziende speciali municipalizzate. Tale divieto può essere derogato solo qualora si accresca l'efficienza del servizio e non si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.

È consentita l'assunzione in gestione diretta dei servizi appaltati, a condizione

che il costo degli stessi non sia superiore a quello sostenuto con l'appalto.

Per il funzionamento di detti servizi gli enti locali provvedono all'assunzione del personale in misura non superiore a quella risultante, alla data di sei mesi prima della delibera di assunzione, per l'espletamento del servizio in appalto.

Nel caso in cui nell'anno 1978 i comuni siano subentrati ad imprese private nella gestione diretta di pubblici servizi, già conferiti in appalto, al personale assunto per effetto dell'articolo 6, sedicesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e il cui stato giuridico e trattamento economico viene regolato dal contratto dei dipendenti degli enti locali, è consentito corrispondere, quale assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti, la eventuale differenza tra il trattamento economico già in godimento al detto personale e quello del trattamento di livello spettante in applicazione dell'accordo nazionale per il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali ».

ART. 5-*ter*. — « A partire dal 1° gennaio 1979 è fatto divieto alle aziende municipalizzate e consortili ed alle società per azioni a partecipazione degli enti locali, esercenti pubblici servizi, di stipulare accordi integrativi aziendali relativi al trattamento economico del personale dipendente.

Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli ».

All'articolo 6, nel nono comma, è soppressa la parola: massima;

l'ultimo comma, è sostituito dai seguenti:

« È fatto divieto ai comuni, alle province, ai loro consorzi ed alle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili di concedere, ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, acconti di pensione relativamente alle cessazioni dal servizio che si verificheranno posteriormente al 31 marzo 1979. Per i casi in cui l'ente datore di lavoro non abbia possibilità di predisporre il foglio di liquidazione tre mesi prima della cessazione, l'acconto stesso è erogabile dall'ente per un periodo non superiore a tre mesi.

Per gli accordi corrisposti relativamente alle cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° aprile 1979, gli enti di cui al precedente comma, qualora non sia stato già provveduto alla sostituzione di detti acconti a carico degli istituti di previdenza, continueranno a corrispondere gli stessi non oltre il 31 dicembre 1979, previo invio, entro il 31 agosto, dei fogli di liquidazione di cui ai precedenti sesto e settimo comma con l'indicazione dell'acconto nell'importo già corrisposto. Le direzioni provinciali del tesoro, per ciascuna partita, provvederanno, entro il 31 dicembre 1979, agli adempimenti previsti dal citato settimo comma ed al rimborso delle somme anticipate a titolo di acconto, che all'uopo saranno loro comunicate dall'ente interessato. In ogni caso, a partire dal 1° gennaio 1980, detti acconti di pensione saranno erogati nei confronti dei dipendenti dei comuni, province, loro consorzi ed aziende, dalle direzioni provinciali del tesoro ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni, qualora non abbiano già provveduto dovranno emanare norme per accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici. Tali norme dovranno informarsi ai seguenti princìpi:

a) prevedere termini per ogni fase relativa all'*iter* di adozione degli strumenti urbanistici;

b) stabilire il termine massimo entro il quale la regione deve adottare il provvedimento definitivo di approvazione;

c) definire le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inosservanza da parte dei comuni dei termini fissati.

Il termine massimo di cui alla precedente lettera *b*) non può essere superiore a 180 giorni per il piano regolatore generale e tale termine deve essere adeguatamente ridotto per gli altri atti urbanistici che, secondo le norme regionali, sono assoggettabili alla formale approvazione della regione.

Le regioni dovranno indicare in quali casi le approvazioni di strumenti urbanistici esecutivi abbiano efficacia dal momento in cui la deliberazione del consiglio comunale abbia riportato il visto di legittimità ».

All'articolo 16 le parole: nell'anno 1978, *sono sostituite con le parole*: nell'anno 1976.

L'articolo 18 è sostiuito dal seguente:

« La sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita con gestione propria presso la cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a concedere prestiti, mediante emissione di cartelle, a comuni, province e loro consorzi anche per l'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti territoriali e delle loro aziende.

L'importo unitario delle singole operazioni non potrà essere inferiore a 10 miliardi di lire. Per il raggiungimento di tale importo, le regioni o consorzi di enti locali territoriali possono organizzare la domanda di più comuni o province. Con decreto del ministro del tesoro sono stabilite le relative modalità e procedure.

Con decreto del ministro del tesoro saranno stabilite eventuali diverse modalità di erogazione delle somme, nonché il tasso di interesse da riconoscere all'ente mutuatario sulle somme rimaste da somministrare ».

All'articolo 19 il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'articolo 72, libro secondo, del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

" I prestiti della Cassa depositi e prestiti possono avere per oggetto:

a) l'esecuzione di opere di pertinenza degli enti mutuatari e delle loro aziende;

b) l'acquisto di immobili da destinare a servizio pubblico;

c) l'acquisto di mezzi di trasporto da destinare a pubblico servizio;

d) l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria in immobili di proprietà destinati ad uso pubblico.

Nel caso l'ente mutuatario alieni un immobile costruito o acquisito con mutuo della Cassa depositi e prestiti l'ente stesso deve estinguere contestualmente il residuo debito " »;

dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Per le operazioni di finanziamento di opere di pertinenza delle aziende di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 537, e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accettare le garanzie previste dalla legge stessa »;

dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

« Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione, sentita la commissione di vigilanza, predispone il programma di massima per l'utilizzazione e la ripartizione per grandi aree, con particolare riferimento al mezzogiorno, dei fondi sulla base delle risorse che si prevedono disponibili per l'anno successivo. Il programma di cui sopra è comunicato dal ministro del tesoro al Parlamento.

Per l'anno 1979 la comunicazione di cui al comma precedente sarà effettuata entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo modificato dalla Commissione.

Si dia lettura, nell'originario testo del Governo, degli articoli del decreto-legge ai quali sono stati presentati emendamenti.

MORINI, *Segretario*, legge:

ART. 6.

« Per l'anno 1979, anche in deroga alle norme generali vigenti, i contributi ordinari dovuti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, afferenti i ruoli generali dell'anno 1979, devono essere estinti mediante versamenti trimestrali, da effettuarsi entro il giorno 20, o, se festivo, nel giorno immediatamente precedente non festivo, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1979.

All'uopo deve essere versata, per ciascuna delle trimestralità precedenti alla emissione del ruolo, una somma pari ad un quarto dell'ammontare dei contributi previdenziali iscritti nei ruoli generali dell'anno 1978 a carico dell'Ente, e, dopo venuto a scadere il ruolo 1979, la residua somma insoluta per l'estinzione del ruolo medesimo, viene ripartita, in parti uguali, tra le rimanenti trimestralità, senza applicazione di interessi.

Qualora l'ente non provvede, entro il giorno 20 dei mesi di cui innanzi ad emettere il relativo mandato, il tesoriere dell'ente medesimo è obbligato ad effettuare direttamente il pagamento della trimestralità corrispondente, entro il giorno 30 del mese di scadenza della stessa, senza aggravio di ulteriori oneri per l'ente, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti statali previsti per l'anno 1979.

I contributi ordinari, compresi nei ruoli suppletivi emessi nel 1979, devono essere parimenti estinti entro e non oltre l'esercizio di competenza e cioè entro il 30 dicembre 1979. Peraltro l'ente può effettuare il pagamento, anziché in unica soluzione, in rate bimestrali, con inizio dal giorno 20 del mese successivo a quello di emissione del ruolo stesso, senza applicazione di interessi. Vale, anche in questo caso, quanto innanzi previsto per i contributi ordinari compresi nei ruoli generali, circa la modalità di pagamento e gli obblighi sostitutivi del tesoriere.

Per il ritardato pagamento delle trimestralità o delle bimestralità, come innanzi previste per l'estinzione dei contributi ordinari, a seconda che siano compresi in ruoli generali o suppletivi, oltre il giorno 30 del mese di scadenza della trimestralità o della bimestralità stessa è dovuto, sulla somma versata in ritardo, l'interesse mensile in ragione dell'uno per cento.

Per l'iscritto alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza che cessi dal servizio con diritto a pensione, l'ente datore di lavoro, almeno tre mesi prima di tale data, trasmette alla medesima Direzione generale, insieme con la domanda di pensione un foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza determinato sulla base del servizio utile reso con iscrizione alle casse, nella misura dei 9/10 del trattamento annuo netto spettante.

Duplo del foglio di liquidazione di cui al precedente comma viene contestualmente trasmesso dall'ente alla competente Direzione provinciale del tesoro, che accende una partita provvisoria di pensione provvedendo ai pagamenti alle scadenze stabilite a favore dell'iscritto alle Casse cessato dal servizio, ed imputando la relativa spesa al ruolo di pensione che sarà emesso dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, salvo conguaglio o rivalsa in sede di liquidazione della pensione definitiva.

Nei casi di morte dei titolari di pensione diretta, le Direzioni provinciali del tesoro sono autorizzate a concedere acconti al coniuge ed agli orfani minori superstiti aventi diritto a pensione di riversibilità.

L'acconto è determinato sull'importo della pensione diretta già in pagamento, nella misura massima dei 9/10 del trattamento netto spettante.

È fatto divieto ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili di concedere acconti di pensione ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 ».

ART. 11.

« Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quadriennio 1974-1977, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1979, somme di importo pari a quelle attribuite per l'anno 1978 ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, con una maggiorazione del 10 per cento.

Alla Regione siciliana è direttamente attribuito dalle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa ».

ART. 12.

« Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1979 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano ».

ART. 13.

« Per l'anno 1979 le somme di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere, rispettivamente, alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sono maggiorate del 10 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.

Ai soli effetti dell'articolo 18, primo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, l'ammontare delle somme attribuite nel 1977, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, va ricalcolato considerando riscosse le somme che non sono state introitate nell'anno assunto a base di riferimento in conseguenza di provvedimenti di sospensione della riscossione, adottati nell'anno medesimo, connessi a calamità atmosferiche.

Ai fini del calcolo di cui al precedente comma non si tiene conto di quelle somme riscosse, nell'anno assunto a base di riferimento, per effetto di revoca di tolleranze concesse in anni precedenti a quello di riferimento stesso, connesse a provvedimenti di sgravio o di sospensione adottati in occasione di calamità atmosferiche ».

ART. 14.

« Per l'anno 1979 le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse, del 10 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente; ove tali quote siano invece variabili la maggiorazione sarà determinata per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e di Bolzano in conformità con quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ».

ART. 17.

« È confermata, anche per l'anno 1979, l'autorizzazione a concedere le assegnazio-

ni previste all'articolo 10-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 ».

ART. 19.

« L'articolo 72, libro secondo, del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

" I prestiti della Cassa depositi e prestiti possono avere per oggetto:

a) l'esecuzione di opere di pertinenza degli Enti mutuatari, purché questi ne conservino la proprietà per tutta la durata dell'ammortamento dei prestiti stessi;

b) l'acquisto di immobili, da destinare a servizio pubblico, alle medesime condizioni di cui al punto precedente;

c) l'esecuzione di lavoro di manutenzione straordinaria in immobili di proprietà, destinati ad uso pubblico ".

Con decreto del Ministro del tesoro, su deliberazione del Consiglio di amministrazione e della Commissione di vigilanza, l'intervento finanziario della Cassa depositi e prestiti potrà essere esteso ad altre spese di investimento.

Con la medesima procedura, potranno altresì essere determinate nuove disposizioni generali, anche a modifica delle norme vigenti per i prestiti della Cassa depositi e prestiti, in materia di istruttoria, garanzia e somministrazione dei prestiti stessi.

I decreti di cui ai commi precedenti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il riscontro della Corte dei conti sulle operazioni di mutuo e sulle relative somministrazioni è effettuato in forma successiva ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al quarto comma dell'articolo 4, dopo le parole: non superino il numero, *sostituire le parole*: del personale previsto dal presente decreto, *con le seguenti*: dei posti di cui è complessivamente consentita l'utilizzazione nell'anno 1979, anche ai sensi della normativa richiamata nel quindicesimo comma del successivo articolo 5;
4. 7.

Al quinto comma dell'articolo 4, sostituire le parole: dell'articolo 9, *con le seguenti:* dell'articolo 9-*bis*.
4. 6.

Al quinto comma dell'articolo 4, dopo le parole: elevato degli incrementi, *aggiungere le seguenti*: deliberati nell'anno 1978 in applicazione delle facoltà previste dal succitato articolo 6, nonché dei posti istituiti dall'articolo 8 della legge 29 novembre 1977, n. 891 e degli incrementi previsti dal successivo articolo 5 per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.
4. 8.

Al quinto comma dell'articolo 4, sostituire le parole: effettivamente verificatisi, *con la seguente*: deliberati; *ed aggiungere dopo le parole*: succitato articolo 6, *le seguenti*: nonché degli incrementi consentiti ai sensi della normativa richiamata nel quindicesimo comma del successivo articolo 5.
4. 5.

Al settimo comma dell'articolo 4, sostituire la parola: regionali, *con la seguente*: generali.
4. 2.

Al nono comma dell'articolo 4, sostituire le parole: dall'entrata in vigore del presente decreto, *con le parole*: dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 4.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma dell'articolo 4, sostituire le parole: elevato degli incrementi effettivamente verificatisi nell'anno 1978, *con le seguenti:* elevato degli incrementi deli-

berati nell'anno 1978; *e dopo le parole:* succitato articolo 6, *aggiungere le seguenti:* nonché delle assunzioni consentite dall'articolo 5.

4. 1. MONDINO, SARTI.

All'articolo 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché la modifica della composizione della Sezione organici della Commissione centrale per la finanza locale, con una più adeguata rappresentanza dell'ANCI o dell'UPI in relazione alla materia trattata; la possibilità di istituzione di più servizi organici a identica composizione; i termini per le determinazioni da parte delle sezioni stesse, trascorsi i quali termini le deliberazioni degli enti divengono esecutive; le modalità di audizione delle amministrazioni interessate che lo richiedano, previa cognizione da parte delle medesime amministrazioni delle relazioni predisposte dagli uffici ministeriali.

4. 3. VETERE, SARTI, TRIVA, MONDINO, TONI FRANCESCO.

SARTI. Li ritiriamo, signor Presidente, in quanto assorbiti dagli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 5, aggiungere in fine, le parole: o che sono stati istituiti per l'assunzione del personale indicato nel sesto comma del precedente articolo 4.

5. 10.

Dopo il primo comma dell'articolo 5, aggiungere il seguente:

Il termine del 31 dicembre 1976 ai fini del limite massimo del personale da assumere nel 1979 è stabilito al 31 dicembre 1978 per i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976 n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

5. 11.

Al quarto comma dell'articolo 5, dopo le parole: avrà acquistato efficacia, *aggiungere le seguenti*: , fermo restando l'espletamento dei concorsi già banditi alla data del 18 novembre 1978.

5. 12.

Al quarto comma dell'articolo 5, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 20.

Al quarto comma, dell'articolo 5, aggiungere i seguenti periodi: La sistemazione in ruolo può avvenire anche nei confronti di personale di società a prevalente partecipazione di enti locali previa delibera di scioglimento da parte del consiglio comunale, e dopo attivate le procedure di liquidazione. L'anzianità maturata da detto personale alle dipendenze della disciolta società può essere riconosciuta sino ad un massimo del 50 per cento purché il trattamento complessivo in condizione di ruolo non superi quello del personale comunale di pari qualifica ed anzianità.

5. 21.

Alla fine del sesto comma dell'articolo 5, aggiungere: Le assunzioni di cui al presente comma riferentesi ai posti corrispondenti al numero dei dipendenti che cesseranno dal servizio nell'anno 1980, non potranno essere effettuate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980.

5. 24.

All'ottavo comma dell'articolo 5, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

c) per i comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178: incremento massimo del 40 per cento con arrotondamento all'unità superiore, della

differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1/150 e il numero dei dipendenti in servizio.

5. 18.

Al decimo comma dell'articolo 5, dopo le parole: assunzioni di personale, *aggiungere le seguenti*: , oppure nell'ambito delle piante organiche già approvate dai competenti organi di controllo entro il 31 dicembre 1976.

5. 13.

Sostituire l'undicesimo comma dell'articolo 5, con i commi seguenti:

Le assunzioni di nuovo personale dovranno avvenire solo per pubblico concorso o per prova pubblica selettiva che è consentita per il solo personale salariato e ausiliario.

È consentita la conferma del personale non di ruolo, tutt'ora alle dipendenze dell'ente, che risulti in servizio entro la data del 31 dicembre 1978.

È consentita, altresì la possibilità per l'ente di continuare ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purché nel limite complessivo della spesa sostenuta nell'anno 1978 per analoghi tipi di prestazioni con un aumento massimo dell'11 per cento.

Al di fuori di quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo si potrà procedere soltanto ad assunzioni di personale straordinario, per eccezionali sopravvenute esigenze, personale che comunque non potrà essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

Il predetto termine non si applica al personale che viene assunto per la supplenza di titolari in aspettativa per puerperio operanti nel settore scolastico.

5. 22.

All'undicesimo comma dell'articolo 5, sostituire le parole: complessivamente non superiore a 90 giorni nell'anno solare, *con le seguenti*: complessivamente superiore a 90 giorni nell'anno solare.

5. 6.

Il dodicesimo comma dell'articolo 5 deve essere collocato prima dell'attuale, settimo comma.

5. 23.

Al dodicesimo comma dell'articolo 5 sostituire le parole: entro il 31 luglio 1979, *con*: entro il 1° ottobre 1979, *e trasferirlo dopo il sesto comma.*

5. 14.

Al quindicesimo comma dell'articolo 5 dopo le parole: ottavo nono e decimo, *aggiungere le seguente*: e dodicesimo.

5. 15.

Alla fine dell'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

Nei bandi di pubblici concorsi che verranno indetti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, relativi ognuno, ad un numero di posti superiore a due, un terzo dei posti stessi è riservato ai giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, che partecipino ai concorsi possedendo ogni requisito richiesto e conseguano la idoneità.

5. 16.

Alla fine dell'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

Le aziende, in sede di regolamento del proprio personale, sono tenute a determinare, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i posti da assegnare mediante pubblico concorso ed i posti da assegnare con le modalità dell'articolo 33 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300.

5. 19.

Alla fine dell'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

Le maggiori spese per il personale derivanti dall'applicazione del presente articolo sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci per il 1979 a norma della legge finanziaria per l'anno medesimo e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità dell'articolo 12 della legge finanziaria stessa entro il 31 marzo 1980.

5. 17.

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma dell'articolo 5 con il seguente:

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche alle province, fatta eccezione per il personale addetto esclusivamente all'assistenza psichiatrica. Per detto personale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini della concreta realizzazione dei servizi e presidi psichiatrici extraospedalieri, possono programmare l'assunzione nell'anno 1979 da parte dei consorzi per i servizi socio-sanitari o, in loro carenza, da parte dei comuni o degli enti ospedalieri di personale specializzato nel limite di un numero corrispondente a quello dei dipendenti che per normali vacanze cesseranno dal servizio negli anni 1979 e 1980 presso gli ospedali psichiatrici dipendenti da IPAB o da altri enti pubblici o dalle amministrazioni provinciali. Fermo restando per il 1979 la competenza delle spese per l'assistenza psichiatrica a carico delle province, gli eventuali maggiori oneri per le iniziative delle regioni saranno a carico delle stesse.

5. 1. MORINI.

Poiché l'onorevole Morini non è presente, s'intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma dell'articolo 5, dopo le parole: avrà acquistato efficacia, *aggiungere le seguenti:* , fermo restando l'espletamento dei concorsi già banditi.

5. 2. VETERE, SARTI.

L'onorevole Vetere o altro firmatario ha facoltà di svolgerlo.

SARTI. Lo ritiriamo, signor Presidente in quanto assorbito dall'emendamento 5. 20 della Commissione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma dell'articolo 5, sostituire le parole: alla data del 30 settembre 1978, *con le seguenti:* alla data di emanazione del presente decreto.

5. 7. ANIASI, BALZAMO, FERRARI MARTE, NOVELLINI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al sesto comma dell'articolo 5, dopo le parole: e i consorzi, *aggiungere le seguenti:* e le loro aziende.

5. 3. SARTI, MONDINO.

Dopo il nono comma dell'articolo 5, aggiungere il seguente:

Le nuove assunzioni di personale da parte delle aziende speciali debbono avvenire mediante pubblico concorso o con le modalità stabilite dall'articolo 33 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300.

5. 4. SARTI, TRIVA, MONDINO, BUZZONI.

Dopo il nono comma dell'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Nei bandi di pubblici concorsi che verranno indetti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, relativi ognuno ad un numero di posti superiore a due, un terzo dei posti stessi è riservato ai giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, che partecipino ai concorsi possedendo ogni requisito richiesto e conseguano la idoneità.

Sono consentite assunzioni temporanee esclusivamente per la supplenza del personale collocato in congedo per puerperio per la durata fissata dalle leggi vigenti in materia, per servizio militare od in aspettativa per malattia o per motivi di famiglia. Le assunzioni temporanee cessano nel momento in cui ha termine la causa dell'assenza del personale da sostituire.

5. 5. TRIVA, SARTI, BELLOCCHIO, TONI FRANCESCO, GUALANDI.

L'onorevole Sarti o altro firmatario ha facoltà di svolgerli.

SARTI. L'emendamento 5. 3 si illustra da sé. Ritiro il mio emendamento 5. 4 e l'emendamento Triva 5. 5, in quanto assorbiti dall'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al dodicesimo comma dell'articolo 5, sostituire le parole: 31 luglio 1979, *con le seguenti:* 31 dicembre 1979.

5. 8. BALZAMO, MONDINO, FERRARI MARTE, ANIASI.

All'articolo 5, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva l'applicazione, anche in deroga alle norme vigenti, dell'articolo 221 del regolamento 10 marzo 1904, n. 108, al personale di cui al sedicesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. A tale personale è esteso il beneficio di cui all'ultima parte del quarto comma del presente articolo, con riguardo al servizio prestato presso le società a prevalente partecipazione di enti locali.

5. 9. ANIASI, BALZAMO, FERRARI MARTE, NOVELLINI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-*ter* del decreto-legge.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5-ter *con il seguente*:

A partire dal 1° marzo 1979 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma delle municipalizzazioni è fatto divieto agli enti locali territoriali e alle loro aziende municipalizzate, consortili o società per azioni, a partecipazione maggioritaria degli enti locali, di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti nazionali di categoria, nonché di accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tale sede dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.

5-*ter*. 3.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5-ter.

5-*ter*. 1. MONDINO, SARTI.

L'onorevole Mondino o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

SARTI. Lo ritiriamo, signor Presidente, e aderiamo all'emendamento 5-*ter*. 3 della Commissione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 5-ter, *aggiungere, in fine, le parole:* che comportino aumenti di costo per le aziende, a meno che il costo stesso non sia interamente compensato da effettivo e documentato recupero di produttività di pari importo globale.

5-*ter*. 2. MARZOTTO CAOTORTA.

L'onorevole Marzotto Caotorta ha facoltà di svolgerlo.

MARZOTTO CAOTORTA. Lo ritiro, signor Presidente, aderendo all'emendamento 5-*ter*. 3 della Commissione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5-ter *aggiungere il seguente articolo* 5-quater:

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, non si applicano nei confronti dei commi di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

5-*ter*. 01. IOZZELLI, MANNINO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al decimo comma dell'articolo 6, dopo le parole: decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, *aggiungere le seguenti:* e del quinto comma dell'articolo 56 dell'ordinamento approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035.

6. 1.

Poiché la Commissione ha presentato poco fa degli emendamenti all'articolo 11 del decreto-legge, per dar modo di stamparli e di distribuirli, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,5, è ripresa alle 17,5.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INGRAO

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 11, sostituire le parole: quadriennio 1974-1977, *con le seguenti*: quinquiennio 1974-1978.

11. 3.

Al primo comma dell'articolo 11, dopo le parole: una maggiorazione, *inserire le parole*: rispettivamente del 15 e.

11. 4.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma dell'articolo 11 con il seguente:

Alle regioni a statuto ordinario è attribuito il 13,60 per cento del gettito complessivo dell'imposta locale sui redditi; l'ammontare corrispondente è ripartito tra le anzidette regioni con i criteri e le modalità di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per il 1979, le erogazioni alle stesse regioni sono effettuate, a titolo di acconto, in base alle somme corrisposte nel 1978 secondo l'articolo 19-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, con la maggiorazione del 20 per cento, salvo successivo conguaglio in base al gettito complessivo conseguito per l'imposta locale sui redditi nell'anno 1979 imputando l'importo relativo al conguaglio stesso nel bilancio 1980.

11. 1. TRIVA, SARTI, VETERE, BERNARDINI, ANTONI.

Dopo il primo comma dell'articolo 11, aggiungere il seguente:

Alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quadriennio 1974-77 sono attribuite, dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1979, somme di importo pari a quelle attribuite per l'anno 1978 ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

11. 2. SARTI, TRIVA, BERNARDINI, VETERE, ANTONI.

L'onorevole Triva intende svolgerli ?

TRIVA. Attendiamo le dichiarazioni del Governo su questo argomento, signor Presidente.

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo vorrebbe invitare gli onorevoli colleghi presentatori di questi emendamenti di ritirarli, precisando di rendersi conto benissimo dell'esistenza del problema – cosa del resto riconosciuta dallo stesso ministro del tesoro ieri in sede di Comitato dei nove – che è intenzione del Governo risolvere nell'ambito del problema della finanza regionale. In quella sede, potrà trovare definitiva collocazione la questione, che abbiamo dibattuto per diversi giorni, relativa all'ILOR; questione che costituisce oggetto degli emendamenti al nostro esame. Invito dunque i presentatori di questi emendamenti a ritirarli, impegnandosi il Governo a risolvere il problema in sede di trattazione delle questioni relative alla finanza regionale.

PRESIDENTE. Onorevole Triva ?

TRIVA. Ritiriamo entrambi gli emendamenti, anche in considerazione del fatto che la Commissione ha presentato un emendamento che stabilisce un aumento di contributo per il 1979, e preso atto che la materia riguardante l'ILOR, anche per quanto riguarda la competenza regionale, sarà oggetto di un immediato intervento del Governo volto al riordino generale della questione.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma dell'articolo 12, aggiungere il seguente:

Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1979 nei confronti delle Camere di commercio e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

12. 1.

A questo emendamento, la Commissione ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 12. 1 del Governo aggiungere le parole: Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

0. 12. 1. 1.

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 13, sostituire le parole: maggiorate del 10 per cento rispetto, *con le seguenti:* corrisposte in misura pari.

13. 1. VETERE, TRIVA, SARTI, ANTONI, BELLOCCHIO.

L'onorevole Vetere ha facoltà di svolgerlo.

VETERE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge.

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 14, sostituire le parole: 10 per cento, *con le parole:* 15 per cento.

14. 2.

All'articolo 14, aggiungere, in fine, le parole: e comunque dovrà contribuire a determinare un incremento percentuale

delle entrate complessive per trasferimenti a carico del bilancio dello Stato non inferiore a quello assicurato, rispetto al 1978, all'ammontare del fondo per le regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
14. 3.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 14, sostituire le parole: 10 per cento, *con le seguenti:* 20 per cento.
14. 1. BERNARDINI, SARTI, TRIVA, ANTONI, BELLOCCHIO.

L'onorevole Bernardini, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

SARTI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del decreto-legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 17, aggiungere, in fine, il seguente comma:

A valere sullo stanziamento del capitolo n. 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979, possono essere disposti pagamenti, in conto anno 1978, per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
17. 1.

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro intende illustrarlo ?

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo 17-bis:

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI, sarà provveduto, entro il 30 giugno 1979, a coordinare le disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni e i relativi bilanci, con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335.

Le disposizioni relative alla trasmissione dei dati da parte dei comuni e delle province e dei relativi tesorieri contenute negli articoli 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano a partire dal 1° gennaio 1980.
17. 01.

Passiamo all'esame del seguente emendamento riferito all'articolo 18 del decreto-legge:

Al primo comma, dopo le parole: anche per l'esecuzione di opere pubbliche, *aggiungere le seguenti*: e di programmi di opere pubbliche di pertinenza degli enti territoriali e delle loro aziende.
18. 1. VETERE, SARTI.

L'onorevole Vetere intende svolgerlo ?

VETERE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vetere. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19 del decreto-legge.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente articolo 19-bis:

L'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una Commissione composta di quattro senatori e di quattro deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.

I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni

legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della Commissione.

Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.

I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.

Essi cessano di far parte della Commissione in caso di collocamento a riposo e alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

La Commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vicepresidente tra i suoi componenti ».

In sede di prima applicazione della disposizione del comma precedente la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica provvedono a scegliere rispettivamente un deputato ed un senatore che integrano la Commissione di vigilanza già costituita ai sensi del citato articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

19. 01. MONDINO, ANIASI.

L'onorevole Mondino intende illustrarlo ?

MONDINO. Lo ritiriamo, signor Presidente, perché lo riteniamo assorbito dall'articolo aggiuntivo della Commissione 19. 02.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mondino.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente articolo 19-bis:

L'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una Commissione composta di quattro senatori e di quattro deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.

I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della Commissione.

Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.

I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.

Essi cessano di far parte della Commissione in caso di collocamento a riposo e alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

La Commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vicepresidente tra i suoi componenti ».

In sede di prima applicazione della disposizione del comma precedente la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica provvedono a scegliere rispettivamente un deputato ed un senatore che integrano la Commissione di vigilanza già costituita ai sensi del citato articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

19. 02.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati, nonché per svolgere gli emendamenti proposti dalla Commissione.

CITTERIO, *Relatore*. Accetto gli emendamenti del Governo 12. 1, 17. 1 e 1. 04 e l'emendamento Sarti 5. 3. Raccomando alla Camera l'approvazione degli emendamenti presentati dalla Commissione, che

assorbono gli emendamenti Aniasi 5. 7 e 5. 9 ed esprimo parere contrario agli altri emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto gli emendamenti della Commissione e raccomando alla Camera l'approvazione degli emendamenti presentati dal Governo.

Concordo, per il resto, con il parere dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 7, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 6, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 8, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Dichiaro pertanto assorbito l'emendamento della Commissione 4. 5.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 2, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 4, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5. 10, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5. 11, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Morini, mantiene il suo emendamento 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MORINI. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORINI. Mi meraviglio altamente del parere contrario espresso dalla Commissione per questa serie di motivi che ora esporrò. In primo luogo, questo emendamento è la puntuale trasposizione di un parere della Commissione sanità (parere, direi, unanime, con un solo voto di astensione) espresso sin da giovedì scorso, e questo emendamento era stato presentato tempestivamente sin da venerdì scorso. Esso è, inoltre, una puntuale trasposizione di norme vigenti, segnatamente del comma quinto dell'articolo 7 della legge n. 180, integralmente trasferito nell'articolo 64 del testo di riforma sanitaria, quale licenziato dal Senato e dalla Commissione sanità della Camera. Su questa legge concernente la delicata materia della tutela della salute mentale, tutti esprimono lamentele e critiche per il fatto che il legislatore sarebbe andato oltre la realtà sociale in quanto i presìdi ed i servizi extraospedalieri (fulcro assistenziale della legge n. 180) sono affatto carenti. Nulla deve essere trascurato quindi per rendere concretamente applicabile questa legge n. 180, concernente la tutela della salute mentale.

Ribadisco pertanto che questo puntuale, preciso, leggibile, chiaro emendamento, coerente inoltre con le norme in vigore, è meritevole di approvazione.

CITTERIO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CITTERIO, *Relatore*. Oggettivamente, vi è una questione di merito sottesa all'emendamento Morini 5. 1; ma, secondo noi, vi sarebbe un'anticipazione nella attribuzione di funzioni in una fase non ancora operativa. Con le relative leggi regionali, si avrebbe un passaggio automatico di queste funzioni; senza dire poi che vi è confusione tra compiti e decisioni dei comuni ed oneri delle province. La materia, insomma, va regolata con un altro e specifico provvedimento.

DARIDA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARIDA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo raccomanda l'approvazione del terzo comma dell'articolo 5 nel testo della Commissione e aderisce alle motivazioni esposte dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Morini 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 12 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Dichiaro assorbito l'emendamento Aniasi 5. 7.

Pongo in votazione l'emendamento 5. 20 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 21 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Sarti 5. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 24 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 18 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 13 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5. 22, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Dichiaro pertanto assorbito l'emendamento della Commissione 5. 6.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5. 23, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5. 14, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Balzamo 5. 8.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5. 15, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Dichiaro pertanto assorbito l'emendamento Aniasi 5. 9.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5. 16, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5. 19, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5. 17, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5-*ter*. 3 della Commssione.

DEL PENNINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO. Molto brevemente per annunziare il nostro voto favorevole sullo emendamento 5-*ter*. 3 nella nuova formulazione adottata dalla Commissione e rilevare come, a nostro avviso, questa norma sia di grande importanza e rappresenti una linea di rigore nella gestione delle aziende municipalizzate, dei consorzi e delle società a partecipazione comunale, che credo debba portarci a sottolineare questo aspetto del provvedimento, che costituisce la ragione per la quale il gruppo repubblicano adotterà nei confronti di questo decreto sulla finanza locale un atteggiamento diverso da quello che tenne nella discussione sul secondo decreto Stammati in quest'aula.

Dichiarammo allora che non eravamo contrari alla normativa nel suo complesso, ma – come sottolineò il collega Gunnella nella sua dichiarazione di voto – ritenevamo che una sere di scelte, che erano state operate, erano tali da portarci a superare il *plafond* che avevamo considerato come massimo per la finanza pubblica allargata e non potevamo quindi dare il nostro consenso a quel provvedimento.

Ci troviamo oggi di fronte ad un provvedimento che, con l'integrazione contenuta in questa norma, ha invece in sé quei criteri di rigore e di contenimento, in prospettiva, della spesa degli enti locali, che ci consentono un voto, nel merito, favorevole, non solo su questo emendamento, ma sull'intero provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 5-*ter*. 3, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Iozzelli 5-*ter*. 01.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 6. 1, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 11. 3, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 11. 4, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0. 12. 1. 1, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 12. 1 nel testo modificato dal subemendamento testé approvato, accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 14. 2, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 14. 3, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 17. 1, accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 17. 01, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 19. 02, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, quale risulta dopo l'introduzione delle modifiche testé approvate.

(*È approvato*).

La Commissione ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi all'articolo unico del disegno di legge di conversione:

Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente articolo 1-bis:

Le disposizioni in materia di finanza locale contemplate dalla legge finanziaria per l'anno 1979 si intendono integrate dalle disposizioni previste nel decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, quali modificate dalla presente legge di conversione.

dis. 1. 01.

Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente articolo 1-bis:

Nei confronti degli enti locali a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge finanziaria per l'anno 1979, qualora sia stata trattenuta dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro quota parte della esposizione debitoria al 31 dicembre 1977 posta a carico dello Stato, verrà provveduto al relativo rimborso a cura del Ministero del tesoro.

Tale rimborso non avrà luogo qualora l'ente locale accerti in sede consuntiva un avanzo di gestione per l'anno finanziario 1978.

dis. 1. 02.

Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente articolo 1-bis:

Per l'esame dei piani di organizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto 10 novembre 1978, n. 702, e delle modifiche di organico di cui al quindicesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, la Commissione centrale per la finanza locale, delibera sotto la presidenza del ministro dell'interno o del sottosegretario da lui delegato e con l'intervento di tre funzionari dirigenti designati rispettivamente dai ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, nonché di tre rappresentanti delle amministrazioni comunali o provinciali, in relazione alla materia trattata, designati dal ministro dell'interno su proposta dell'ANCI e dell'UPI.

Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno.

Per ciascun membro effettivo della commissione deve essere prevista la nomina di due supplenti.

Con decreto del ministro dell'interno potranno, ove necessario, essere costituite una o due sottocommissioni di detta commissione centrale, ad analoga composizione rappresentativa, i cui componenti saranno anche scelti tra i supplenti di cui al comma precedente.

È soppresso l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Il ministro dell'interno, con propri decreti, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvederà altresì a:

1) disciplinare il funzionamento della Commissione centrale finanza locale e delle sottocommissioni, prevedendo termini per l'adozione delle relative determinazioni e modalità di audizione, su richiesta, delle amministrazioni degli enti locali di più grande dimensione;

2) assicurare la ristrutturazione, con adeguato potenziamento organico, degli uffici di segreteria della commissione e delle sottocommissioni nonché del servizio che sarà preposto al loro coordinamento.

dis. 1 03.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente articolo 1-bis:

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del tesoro, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI, sarà provveduto, entro il 30 giugno 1979, a modificare le disposizioni vigenti che regolano la contabilità delle province e dei comuni e i relativi bilanci, al fine del loro adeguamento con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

dis. 1. 04.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere gli articoli aggiuntivi della Commissione.

CITTERIO, *Relatore*. Li do per svolti, signor Presidente, e mi limito a segnalare alla Presidenza l'eventualità che l'articolo aggiuntivo del Governo dis. 1. 04 sia precluso in caso di approvazione dell'articolo aggiuntivo della Commissione dis. 1. 03.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta gli articoli aggiuntivi della Commissione e concorda, per il resto, con il parere dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dis. 1. 01 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dis. 1. 02 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dis. 1. 03 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Dichiaro pertanto precluso l'articolo aggiuntivo del Governo dis. 1. 04.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Onorevoli colleghi, avete avuto tutti modo di valutare le complesse questioni coinvolte nel provvedimento testé discusso. Ritengo pertanto che, allo scopo di procedere al coordinamento con la necessaria ponderazione, sia opportuno rinviare a domani la votazione finale del disegno di legge n. 2544; tanto più che è prevedibile che domani la Camera debba procedere alla votazione degli altri provvedimenti che fossero eventualmente esaminati nel prosieguo della seduta.

CITTERIO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CITTERIO, *Relatore*. Signor Presidente, ritengo sarebbe più opportuno che la Camera procedesse subito alla votazione finale del disegno di legge n. 2544, per consentire al Senato di iniziarne l'esame domani.

PRESIDENTE. Onorevole Citterio, mi rendo perfettamente conto di ciò; anzi sono lieto che ella mi dia l'occasione per pronunziarmi su questo problema. Ho ben presente la necessità e l'opportunità che il Senato esamini con tempestività il provvedimento testé discusso. Debbo dire che in realtà speravo potessimo trasmettere questa sera stessa all'altro ramo del Parlamento il testo approvato dalla Camera. Desidero però ricordare ancora una volta come la Camera abbia proceduto ad esaminare emendamenti presentati, per così dire, a tamburo battente.

Ho segnalato ripetutamente in questa aula – vedo che l'onorevole La Loggia mi conforta con il suo assenso –, e l'ho fatto anche nelle riunioni dei presidenti dei gruppi –, la delicatezza e complessità del-

le situazioni che, sia pure per un complesso di fattori che non voglio sindacare, ci portano a lavorare in questo modo.

Anche a seguito di esperienze del passato – e non sto a ricordarle – ho dato perciò disposizioni agli uffici di procedere a questi adempimenti con il massimo scrupolo; tanto è vero che oggi stesso, di fronte alla presentazione di emendamenti formulati nel corso della seduta, abbiamo chiesto di sospendere la seduta stessa.

Se anche mi rendo conto, quindi, del contrattempo costituito da un qualche ritardo nella trasmissione al Senato del testo esaminato, ribadisco l'assoluta necessità di procedere al coordinamento formale del testo approvato con la calma necessaria, consentendo agli uffici, che mettono il massimo dell'impegno nell'adempiere a questa seria responsabilità – e mi sembra voi ne possiate dar atto –, di lavorare con la necessaria tranquillità.

Passiamo agli ordini del giorno presentati. Se ne dia lettura.

MORINI, *Segretario*, legge:

« La Camera,

ritenuto che il corretto funzionamento degli enti locali, anche in relazione alle sempre maggiori funzioni ad essi demandate, non può prescindere dalla ricomposizione normativa ed economica della posizione dei segretari comunali e dalla copertura delle sedi vacanti,

impegna il Governo

a risolvere con sollecitudine il problema del trattamento economico dei segretari comunali sulla base del disposto di cui all'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, che assegna ai segretari comunali un trattamento economico comunque superiore a quelli dei dipendenti e ciò, se del caso, accelerando il riesame, ai fini di cui sopra, della classificazione dei comuni. Lo impegna, altresì, ad accelerare i concorsi per la copertura delle sedi vacanti.

9/2544/1. « VINEIS, ANIASI, MONDINO ».

« La Camera,

considerato che la Cassa depositi e prestiti, anche attraverso le disposizioni contenute nel provvedimento in materia di finanza locale che viene proposto alla approvazione, viene chiamata ad un ampliamento dell'ambito delle sue attività di finanziamento degli investimenti degli enti locali,

impegna il Governo

e specificamente il ministro del tesoro, a disporre che i finanziamenti erogabili agli enti locali territoriali nel 1979, previsti in circa 2.500 miliardi, siano riservati in misura del 50 per cento a favore dei comuni e delle province del Mezzogiorno; gli investimenti in opere pubbliche della Cassa depositi e prestiti debbono essere opportunamente coordinati con le regioni.

9/2544/2. « MANNINO, BERNARDINI, D'ALEMA, CIAMPAGLIA, CITTERIO, IOZZELLI, DEL PENNINO, MONDINO, RUBBI EMILIO, SARTI, TRIVA, VETERE ».

« La Camera,

considerato che alla Cassa depositi e prestiti viene demandato un ampliamento delle sue funzioni e competenze nella attività di finanziamento ordinario e straordinario agli enti locali territoriali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento la proposta di una disciplina di organica ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti.

9/2544/3. « D'ALEMA, BERNARDINI, CIAMPAGLIA, CITTERIO, DEL PENNINO, IOZZELLI, MANNINO, MONDINO, RUBBI EMILIO, SARTI, TRIVA, VETERE ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati ?

DARIDA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno presen-

tato dall'onorevole Vineis, in analogia a quanto fece, lo scorso anno, con altro ordine del giorno. Desidero, per altro, precisare, innanzitutto, che i concorsi per segretario comunale sono stati accelerati al massimo. Mai, dall'unità d'Italia, sono stati effettuati tanti concorsi per segretario comunale quanti se ne effetuano in questo periodo! Purtroppo, con due inconvenienti: che il concorso in questione – lo dico con rammarico –, essendo ancora uno dei concorsi seri, non sempre vede i concorrenti riuscire a ricoprire i posti disponibili; in secondo luogo, che non pochi concorsi, per sedi diverse, vengono dilazionati allo scopo di mantenere situazioni già esistenti.

Durante l'anno in corso, inoltre, sono state condotte trattative con le due organizzazioni sindacali dei segretari comunali. È stato costituito, con decreto ministeriale, un gruppo misto di lavoro che ha predisposto un testo base di riforma dello stato giuridico dei segretari comunali; testo che il Governo avrebbe intenzione di diramare, assicurando, per altro, l'ovvio collegamento con la riforma generale sulle autonomie, in discussione al Senato.

Per quanto riguarda il problema relativo al trattamento economico, il Governo concorda con quanto dichiarato nell'ordine del giorno Vineis. Debbo dire, a questo proposito, che vi è stata una serie di trattative, in sede di Presidenza del Consiglio (ufficio per l'organizzazione amministrativa), condotte dal sottosegretario Del Rio, che poi si sono arenate in occasione della vicenda degli ospedalieri. È augurabile che, con la ripresa dell'attività del nuovo ufficio e del suo nuovo dirigente (vi è da dire che da domani ha nuovamente inizio la trattativa per il contratto degli enti locali), il problema dei segretari comunali possa essere riaffrontato. Esso deve naturalmente essere coordinato da una parte con il contratto degli statali, dall'altra tenendo conto del contratto dei comunali.

Il Governo, con queste informazioni e precisazioni, accetta il contenuto dell'ordine del giorno Vineis, come raccomandazione. Potrebbe accettarlo integralmente se non si entrasse nel problema della classificazione, che è importante ma che, in questo momento, costituisce oggetto di trattativa.

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Mannino e l'ordine del giorno D'Alema.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

VINEIS. Udite le precisazioni del sottosegretario Darida in relazione ai singoli punti toccati dal nostro ordine del giorno, non insistiamo per la votazione dello stesso, prendendo atto della disponibilità del Governo ad affrontare e risolvere i problemi.

MANNINO. Insisto per la votazione dell'ordine del giorno di cui sono primo firmatario.

D'ALEMA. Insisto anch'io per la votazione dell'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Mannino n. 9/2544/2, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ordine del giorno D'Alema n. 9/2544/3, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno. Il disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Dimissioni di un deputato.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che, in data 19 dicembre 1978, ho ricevuto una lettera della collega Emma Bonino.

Prego l'onorevole segretario di dare lettura della lettera dell'onorevole Emma Bonino.

STELLA, *Segretario*, legge:

« Signor Presidente,

ella conosce il preannuncio liberamente già dato a più riprese dagli altri colleghi del gruppo radicale e da me, sin dall'atto dell'elezione al Parlamento, di rassegnare le nostre dimissioni da deputato allo scadere della metà della legislatura.

Nel dar corso, con questa lettera, a quel preannuncio, e nel rivolgere quindi a lei, signor Presidente, ed ai colleghi ed al personale tutto della Camera dei deputati, il mio saluto e i miei sinceri auguri, ho l'obbligo di precisarle i motivi di queste dimissioni. Essi sono, per l'essenziale, due.

Mi sembra necessario, oltre che opportuno ed urgente, dare al paese un esempio concreto – unica forma di proposta che possa costituire anche, in senso proprio, testimonianza – di esercizio attento e critico, non abitudinario o burocratico, delle funzioni parlamentari da parte degli eletti, in relazione alle circostanze e congiunture mutevoli nelle quali sempre si opera, ponendo il mandato fiduciario degli elettori in costante, concreto rapporto, sostanziale e non formalistico, con i loro interessi generali e quelli della Repubblica. Occorre – mi sembra – agire perché appaia e ci appaia chiaro quanto improprio e pericoloso sia – alla lunga – l'adeguamento psicologico al titolo araldico o onorifico di "onorevole" piuttosto che la vigile attenzione alle ragioni ed agli obiettivi per i quali siamo deputati a svolgere alcune funzioni istituzionali. Vi sono colleghi che siedono in queste nostre aule da un terzo di secolo, altri da un quarto, moltissimi da un ventennio, la maggior parte da più di dieci anni. In tal modo un duplice processo di assuefazione a far coincidere con la funzione parlamentare, sempre ed in ogni caso, ogni altra funzione politica e partitica nazionalmente rilevante e – qundi – a ridurre questa funzione a una sorta di attributo, o privilegio, spettante ai notabili dei palazzi partitici, non cessa di aggravarsi.

Altri, impegnati ai livelli di massima responsabiltà nella direzione dei partiti non vengono in Parlamento che per usarlo ogni tanto come cassa di risonanza di organismi che hanno assunto sempre di più aspetto "concorrente", quasi di diversi poteri dello Stato, partendo dalla esile e indiretta menzione dell'articolo 49 della Costituzione, per il resto, invece, essendo gli assenteisti professionali e ufficiali di queste nostre aule, in primo luogo di quelle di commissione. E infine, quanti di noi non finiscono per ritenere la funzione parlamentare come la dimensione professionale necessaria alla propria esistenza politica e personale?

È un problema politico.

Poco dediti alle giaculatorie delle analisi corrette e degli esercizi accademici ed astratti, alla riflessione sulla riflessione (quanto meno in queste sedi) i radicali che siamo ritengono con questo mio gesto, anche con questo mio gesto, sicuramente anche polemico ma non riducibile alla polemica, ricondurre all'interno delle istituzioni un dibattito e convinzioni e speranze che, nel paese, sono non ingiustamente maggioritarie o comunque presenti in modo rilevante.

Esposta questa prima motivazione delle dimissioni ne espongo la seconda. Può essere laconicamente fatto.

Quando ho accettato di candidarmi e, poi, l'avvenuta mia elezione, l'ho fatto dopo aver preso atto di quanto la Costituzione e il regolamento della Camera mi assegnavano di prerogative, responsabilità, diritti e doveri. La politica della maggioranza, con le sue diramazioni anche istituzionali nella Camera, ha non di rado stravolto quanto Costituzione e regolamento ci riconoscono o consegnano di diritti e di doveri. Anziché lealmente proporre mutamenti costituzionali e regolamentari, si è continuato a rendere non di rado formale, liturgico omaggio a Costituzione e regolamento per meglio poterli colpire e superare, così come era necessario per raggiungere gli obiettivi dei partiti.

Anche questo, con queste dimissioni, io intendo comunicare ai colleghi, a lei signor Presidente. Aggiungerei: anche al paese, se non fosse velleitario e menzo-

gnero sostenere che esista ed operi la pubblicità, regolamentare e politica, attraverso il servizio di Stato o quello della stampa (dai profitti privatizzati e dalle perdite socializzate).

Mi sarei limitata, signor Presidente, a poche righe di comunicazione di queste dimissioni, per non affaticarla, se Lei non avesse innovato di recente anche nella consuetudine di dare personalmente lettura delle lettere e comunicazioni in tal senso, affidandola al collega Segretario, come è accaduto in occasione delle dimissioni di Adele Faccio. Ma anche l'aula mi sembra abbia significativamente innovato, con il suo totale silenzio, il suo comportamento. E, in relazione a questa innovazione, le preannuncio che chiederò probabilmente la parola – per una ultima volta – anche nella seduta di domani.

Questi due anni e mezzo di presenza e di lavoro nella nostra Camera dei deputati sono stati anche per me, politicamente e personalmente, di impareggiabile valore. Oggi, meglio e più di ieri, ritengo che l'impegno e le scelte di militanza radicale e di lotte per i diritti civili e una Repubblica davvero costituzionale coincidano con gli interessi e le necessità più profonde e durature della democrazia. Continuerò, quindi, in posizione diversa ad assicurare attraverso il gruppo radicale, in modo indiretto, come sino ad oggi Franco De Cataldo, che mi sostituirà, il contributo di cui sono capace; e potrò tornare più di quanto non sia stato possibile in questi trenta mesi, ad altre, di pari dignità e valore, forme ed altri strumenti di attività politica.

Riceva, signor Presidente, i miei più cordiali saluti.

Firmato: EMMA BONINO

PRESIDENTE. Ringrazio e ricambio i saluti all'onorevole Emma Bonino. Così come è stato per l'onorevole Adele Faccio, date le motivazioni politiche addotte, ritengo di non dovermi esprimere sulle dimissione testè presentate.

BONINO EMMA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO EMMA. Nel confermare la sostanza politica, strettamente legata alla vita di questa Camera e del Parlamento, della lettera che è stata letta, mi sembra che il modo, forse giusto, di prendere commiato da voi tutti sia quello di non smentire la nostra o la mia funzione di disturbatrice di certe quietudini.

Mi consenta allora, signor Presidente, un ultimo informale richiamo al regolamento, o meglio una osservazione che ha attinenza al regolamento, ed in particolare all'articolo 79, terzo comma. Nel nostro regolamento è prevista la formazione di un Comitato ristretto su proposte che sono state stampate, distribuite pubblicamente, assegnate ad una Commissione, e dopo che in Commissione si è svolto un dibattito pubblico, a cui tutti i deputati possono partecipare; solo successivamente si ha la nomina del Comitato ristretto.

Ora risulta che esiste una sorta di Comitato ristretto o gruppo di lavoro che all'interno della giunta per il regolamento, lavorando ormai da più di 4 o 5 mesi, sta elaborando proposte di modifica del regolamento. Non voglio entrare nel merito di queste modifiche, ma non sono e non posso essere d'accordo su questo metodo e su questa procedura, perché ritengo che solo l'apporto di tutti e non la segretezza di pochi chierici possa garantire il meglio.

È lecito e legittimo proporre modifiche regolamentari e costituzionali, ma queste devono essere pubbliche, aperte ad un dibattito non solo di tutti i deputati presenti, ma anche del paese, degli esperti, dei giuristi. Io non credo che la funzionalità politica migliore di questo Parlamento stia a cuore solamente ai pochi membri di questo Comitato. Credo che tutti in quest'aula, abbiamo a cuore il funzionamento delle istituzioni.

Ed è per questo che, supplendo ancora una volta alla mancanza di informazione delle istituzioni, avendo realizzato un lavoro di spionaggio a favore di tutti i deputati, intendo mettere a disposizione presso la sede del gruppo radicale i due

documenti conclusivi dei lavori di questo comitato. Non anticipo le mie posizioni di merito: questi documenti devono essere oggetto di dibattito e di discussione per tutti voi.

E avendo compiuto il mio dovere, forse di infastidire, forse di preoccupare o forse di contribuire ad una vita democratica, che in parte manca nelle nostre istituzioni, io vi saluto e vi faccio veramente i miei migliori auguri di buon lavoro (*Applausi al centro*).

Ed è veramente con un senso di turbamento che lascio quest'aula, dove per due anni e mezzo ho cercato di portare, non solo le mie posizioni politiche, ma anche il mio contributo, credo onestamente, al lavoro di tutti, e per la rivalutazione – o comunque sicuramente non per svilire, non per sabotare – delle istituzioni repubblicane. E per lasciarvi liberi, anche psicologicamente, di dibattere o di discutere su queste mie motivazioni, abbandono adesso quest'aula, convinta comunque come sono di aver contribuito politicamente ad un miglior funzionamento delle istituzioni repubblicane.

AGNELLI SUSANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGNELLI SUSANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghe (ma questa volta mi rivolgo veramente alle colleghe), vorrei rivolgere un invito a questa Assemblea perché non accetti le dimissioni di Emma Bonino, anche se so con questo di farle un dispiacere.

Vorrei ricordare alle colleghe che l'assenza di Emma Bonino farà sì che ci sia una voce femminile di meno in questo Parlamento. Io credo che vi sia molto bisogno di voci di donne, anche perché credo che le battaglie democratiche di Emma Bonino siano state molto utili per il Parlamento. Comunque, qualora le dimissioni di Emma Bonino fossero accettate, vorrei ringraziarla per il suo lavoro che quanto meno ha reso meno monotoni i nostri lavori.

PINTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. In occasione delle dimissioni della collega Adele Faccio, lei stessa richiese ai colleghi di non intervenire. Oggi invece la collega Emma Bonino non lo ha chiesto, quindi prendo la parola, soprattutto per manifestare – senza entrare nel merito delle loro scelte che comunque condivido fino in fondo – alle due colleghe il mio affetto e il ringraziamento per quello che hanno avuto la capacità di fare all'interno di quest'aula. Penso che, se ognuno di noi, al di fuori di ogni schema di partito, avesse la forza di scavalcare gli ordini di ogni scuderia, potrebbe esprimere affetto e solidarietà oggi nei confronti di questa collega che, per motivi che io rispetto, ha deciso di andare via.

TOCCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOCCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero dichiarare subito che non condivido totalmente le ragioni addotte dalla collega Emma Bonino a sostegno delle sue dimissioni. Talune sue affermazioni credo però che sarebbero degne di maggiore considerazione e riflessione anche da parte di questa Camera.

Desidero nel contempo esprimere il parere che – nonostante la notevole distanza che corre tra le consuetudini operative di questa Camera ed il concetto che di queste funzioni ha la collega Emma Bonino, ed anzi, a mio avviso, proprio per questa radicale diversità nel concepire l'attività, le funzioni, i compiti e le prerogative del Parlamento – colleghi come Emma Bonino dovrebbero essere stimolati a continuare la loro azione parlamentare, perché il pluralismo, la democrazia e il confronto delle idee non siano parole prive di riscontro neanche con quella che è la nostra realtà parlamentare.

Ecco perché, anche a nome del gruppo del partito socialista italiano, dichiaro che voteremo contro l'accettazione delle dimissioni della collega Emma Bonino ed esorto i colleghi a fare altrettanto.

SCALFARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO. Signor Presidente, essendo assente per indisposizione nel momento in cui l'Assemblea ha votato le dimissioni dell'onorevole Adele Faccio, espongo ora qualche brevissima considerazione che avrei fatto in quella circostanza.

Devo dire che una prima considerazione di natura politica attiene alla tradizione – certe volte le tradizioni hanno un loro significato pregnante – che le dimissioni di qualsiasi collega in prima istanza vengano respinte, non soltanto per ragioni formali, ma vorrei dire quasi perché l'Assemblea gradisce che ci sia una rimeditazione. Posso aggiungere che di fronte ad un collega che rappresenta l'opposizione in un Parlamento che in questo momento di opposizione non ne ha molta, forse occorre un'attenzione ancora maggiore e quindi sarei più che favorevole a respingerle, anche se devo dire con molto rispetto che non mi sento per altro di accogliere un principio quasi costituzionale per cui il parlamentare *pleno jure* è colui che contesta tutto e tutti comunque, mentre il parlamentare che ha solo una parzialità di cittadinanza in Parlamento è colui che vota in favore del Governo, o sta in una maggioranza; perché questa distinzione rompe una impostazione costituzionale, che è di dignità, prima ancora che di diritto, secondo cui chiunque liberamente assume qui una sua responsabilità ha pienezza di cittadinanza in quest'aula e non ha una posizione di privilegio se è schierato in un modo piuttosto che in un altro. È una posizione estremamente delicata, che non toglie nulla al rispetto che ho per la collega che adesso ha annunciato le sue dimissioni e per quella che si è dimessa qualche giorno addietro.

Ma vorrei richiamare la sua attenzione, signor Presidente, su un fatto che personalmente mi preoccupa. Non credo che queste dimissioni siano accoglibili per ragioni di correttezza costituzionale. Sottopongo questa considerazione a lei e all'Assemblea, perché tutta la motivazione presentata è occasionale; non sta a me fare l'avvocato difensore di talune questioni: non ho l'onore di far parte della Giunta per il regolamento, ma basterebbe affrontare queste critiche (ricordo che lei presiede la Giunta per il regolamento, che affronta problemi di una delicatezza estrema, con una responsabilità che tutti le riconoscono) ed esaminarle attentamente, per concludere che non si può con quattro battute dare la sensazione che la Giunta per il regolamento stia per compiere quasi dei colpi di mano. Ma non entro in queste argomentazioni, perché voglio ricordare che l'argomentazione di fondo, storicamente accertata, è che il gruppo radicale, dall'inizio della legislatura ha annunziato che gli eletti sarebbero rimasti per metà legislatura in quest'aula, passando la mano ai primi non eletti per la seconda metà della legislatura.

Ciò è in contrasto con la norma costituzionale, con l'ispirazione esatta della Costituzione, secondo cui quando gli elettori hanno scelto, hanno eletto. Ciascuno di noi può motivatamente dimettersi, ma non è pensabile che vi sia un tal quale patto per cui si decide che la legislatura venga ad aver presenti, di volta in volta, dei parlamentari che hanno già fatto un contratto (che è in contrasto con la volontà espressa dagli elettori) di sostituirsi dopo un anno o due, in modo che vi sia una specie di turno di presenza. La elezione a turno non è prevista!

Questa è la ragione e la motivazione di fondo: tutte le altre sono motivazioni occasionali! Questa è la ragione giuridica o, vorrei dire, la rilevanza giuridica per ciò stesso che è antigiuridica; questa ragione non può essere sottaciuta.

Desidero sottoporre questa considerazione alla sua attenzione – se ella lo riterrà opportuno potrà anche rinviare la questione per consentire un maggiore ap-

profondimento – perché si tratta di un tema di natura costituzionale che non può essere facilmente disatteso. Dirò soltanto, e concludo, che questo tema ha avuto un tipo di presentazione assolutamente inaccettabile, persino su carta intestata della Camera dei deputati, con il gruppo radicale che presentava dei parlamentari in SPE (servizio permanente effettivo) a tempo, e dei parlamentari *in fieri* che adesso starebbero per entrare. Mi chiedo se la Costituzione possa essere così lasciata all'iniziativa privata nelle sue interpretazioni e nelle sue applicazioni (*Applausi al centro*).

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Condivido perfettamente l'opinione del collega Scalfaro e ritengo che la motivazione delle dimissioni denunci una incostituzionalità che la Camera non può approvare.

PALOMBY ADRIANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBY ADRIANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che le argomentazioni sollevate dall'onorevole Scalfaro, in relazione alle dimissioni dell'onorevole Bonino, siano perfettamente esatte e in linea con la Costituzione italiana. L'articolo 60 della Costituzione stabilisce che « la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni », salvo naturalmente scioglimento anticipato delle Camere. Il deputato che è eletto con mandato del popolo non può rinunciarvi, tanto più quando, a monte, si stabilisce una specie di creazione di effettivi e di supplenti, che di fatto svilisce il dettato della Costituzione italiana. Non si può concepire nel Parlamento il deputato a tempo pieno e il deputato a *part time*. Questo non è possibile.

Vorrei ricordare all'onorevole Bonino che essa ha ricevuto un mandato dal popolo, per il quale si è impegnata a difendere coloro che l'hanno eletta – e del resto tutto il popolo italiano, in quanto ogni deputato rappresenta tutto il popolo italiano, senza vincolo di mandato – per cinque anni per quanto riguarda i loro problemi di ogni ordine. Per adeguarsi ad una sorta di acconciamento di partito, non si può violare la Costituzione e soprattutto non si può violare il mandato ricevuto dal popolo italiano. Quindi, ritengo che la onorevole Bonino debba riflettere sulla sua posizione e sulle sue responsabilità.

L'onorevole Susanna Agnelli ha poi fatto appello all'onorevole Bonino dicendo che la sua assenza dalla Camera priverà questo ramo del Parlamento di una donna che può essere certamente migliore interprete delle esigenze e delle istanze femminili. Mi auguro che l'onorevole Bonino voglia riflettere. Comunque, qualunque cosa ella decida, non accetteremo le sue dimissioni, in nome di quel principio per cui il mandato popolare è legato alla durata delle Camere, e nessuno di noi ha il diritto di dismettere tale mandato, se non quando le condizioni siano tali da impedirci materialmente di poter svolgere il nostro mandato. Noi non abbiamo soltanto il diritto di restare alla Camera per cinque anni, ma abbiamo il dovere di mantenere i nostri impegni con coloro che ci hanno mandato a rappresentarli. È per questo motivo che il gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale voterà contro l'accettazione delle dimissioni dell'onorevole Emma Bonino.

SPAVENTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAVENTA. Signor Presidente, colleghi, sono state addotte per respingnere le dimissioni della collega Emma Bonino ragioni per così dire convenzionali, ragioni politico-soggettive e ragioni oggettive di notevole momento. Essendo sensibile a tutti e tre questi ordini di ragioni e, in particolare, all'ultimo, che vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi del gruppo radicale, io voterò contro l'accettazione di queste dimissioni.

DI GIULIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIULIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che sia sorta in quest'aula una situazione molto delicata, e ritengo serio e grave il fatto che dei colleghi non abbiano sollevato questa questione nel momento in cui essa andava sollevata, cioè nel momento in cui la Camera è stata chiamata a votare sulle dimissioni della collega Adele Faccio. Cari colleghi, o questa questione riguarda tutti e quattro i deputati radicali, oppure non riguarda nessuno. L'onorevole Scalfaro aveva il dovere di porre la questione nel momento in cui abbiamo discusso delle dimissioni della collega Faccio (*Commenti al centro*). No, onorevoli colleghi: se la questione che è stata posta ha una validità, tale questione deve riguardare i quattro parlamentari radicali. La Camera si è espressa sette giorni or sono sulle dimissioni dell'onorevole Faccio, e nessuno dei colleghi che ha sollevato adesso questa questione ha ritenuto di doverla sollevare nel momento giusto, il che apre la questione (consentitemi la parola che può apparire pesante) di una discriminazione nei confronti della prima collega radicale che ha presentato le dimissioni.

Vorrei capire per quale ragione gli argomenti che sono stati qui portati non dovevano essere portati anche per la collega Faccio. Se qualcuno sa spiegarmi questo, lo faccia, ma io non riesco a capire qual è la ragione, in base agli argomenti che ho ascoltato circa l'atteggiamento generale del gruppo radicale, per cui quegli argomenti non meritavano di essere sollevati sulla richiesta di dimissioni della collega Faccio.

SCALFARO. Onorevole Di Giulio, lei non ha sentito che io ero assente perché malato !

DI GIULIO. Onorevole Scalfaro, lo so che lei era assente, ma altri non erano assenti. Comunque, onorevole Scalfaro, una questione sorge anche per un assente quando è una questione di questo tipo e di tale delicatezza. Io posso trovarmi assente nel momento in cui la questione si pone e nell'impossibilità di porla, ma bisogna vedere se sono nella condizione di porla successivamente senza far insorgere un problema molto delicato. Questo è abbastanza chiaro (*Commenti al centro*).

Cari colleghi, ognuno può avere le sue opinioni, per cui ci consentirete di avere anche noi le nostre.

Ora, la posizione del nostro gruppo è smpre stata (e non solo per le dimissioni dei radicali) quella che abbiamo espresso sulla proposta di dimissioni di colleghi socialisti e democristiani, come l'onorevole Ferrari Aggradi: di fronte alla richiesta di dimissioni, ritenendola un fatto meditato, il nostro gruppo vota sì. Mi rendo conto che, in questo caso, è stato sollevato un altro tipo di questione inerente ad un atteggiamento del gruppo radicale, fin dall'inizio della legislatura, mediante la definizione della categoria del « parlamentare supplente », attestata anche su carta della Camera, tale che, senza dubbio, presenta le ragioni di critica che l'onorevole Scalfaro ha qui sollevato, anche se sarebbe stato opportuno che di ciò avessimo discusso fin dall'inizio della legislatura.

Ciò detto, noi per una ragione generale – poiché seguiamo questo criterio per tutti, fin dall'inizio – e per una ragione specifica, poiché la Camera ha già deliberato l'accoglimento delle dimissioni della collega Faccio, e da parte del nostro gruppo non ci si sente, di fronte a due dimissioni che hanno identica origine, di assumere atteggiamenti diversi perché, così facendo, daremmo al voto della Camera sulle dimissioni della collega Faccio un senso che da parte nostra ci rifiutiamo di dare, per queste ragioni, dicevo, noi voteremo a favore dell'accettazione delle dimissioni (*Applausi all'estrema sinistra*).

TRANTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è stato un incontro di qualità su due temi che certamente impegnano la funzione del parlamentare: la lettera della collega Bonino, da tutti ascoltata, e l'intervento del collega Scalfaro.

La collega Bonino ha rivendicato, in verità, con una punta di privilegio, il ruolo di deputato di opposizione; l'onorevole Scalfaro ha correttamente affermato che in questo Parlamento essere oppositori è una posizione politica e non una condizione conferente maggior risalto alla funzione.

Noi deputati di opposizione prendiamo atto della nobiltà del principio affermato dall'onorevole Scalfaro e lo rammentiamo soprattutto ai « cocchieri della diligenza », perché si ricordino tutti, al momento opportuno, che in questo Parlamento non vi sono deputati di caratura diversa. Siamo tutti impegnati nello stesso mandato e lo adempiamo ciascuno in ragione della propria disponibilità di mezzi, ma tutti con eguale prestigio (e in ciò mortifichiamo legittime tentazioni di superbia nei confronti del coro di maggioranza: così per coerenza).

Esaurita questa prima problematica che ha avuto il suo apice nell'affermazione dell'onorevole Scalfaro, affermiamo che il mandato parlamentare a termine snatura la funzione perché essa si sostanzia nell'ubbidienza costituzionale; il mandato scade con la legislatura. Possono ricorrere casi personali, è vero, ma in quello che ci occupa tali casi sono estranei: le motivazioni addotte dall'onorevole Bonino sono essenzialmente politiche e noi non possiamo consentire che il Parlamento lavori, diciamo così, con la panchina, con il « tredicesimo » pronto ad intervenire, rilevando chi si allontana per annunciata tattica. Il mandato a termine darebbe alla funzione una scadenza impropria ed innaturale, che certamente non può giovare al prestigio delle stesse istituzioni. Intendiamo portare un ulteriore contributo, non formale bensì umano, che si rivolge proprio ai colleghi radicali, perché l'onorevole Bonino sappia che ha conquistato, nel tempo in cui è stata presente in questo Parlamento e cioè fino a questo momento, la simpatia quasi generale perché ha contribuito al prestigio del Parlamento (*Commenti all'estrema sinistra*). Se ci fosse un motivo per definirla ulteriormente simpatica, esso deriverebbe dalla considerazione che il partito comunista vuole che Emma Bonino se ne vada: basterebbe questo! (*Proteste all'estrema sinistra — Vive proteste del deputato Pinto*).

PRESIDENTE. Onorevole Pinto! Onorevole Pinto! (*Proteste all'estrema sinistra — Scambio di apostrofi tra il deputato Pinto ed alcuni deputati del gruppo comunista — Vivissime, reiterate proteste del deputato Pinto*). Onorevole Pinto! Onorevoli colleghi! (*Il deputato Pinto si dirige verso i banchi del gruppo comunista, trattenuto dai commessi — Rumori — Si grida all'estrema sinistra*: « Mascalzone! »). Onorevole Pinto, la richiamo all'ordine!

BAGHINO. Lo richiami all'ordine, signor Presidente!

PRESIDENTE. L'ho già fatto, onorevole Baghino. (*Agitazione — Reiterati scambi di apostrofi tra il deputato Pinto ed i deputati del gruppo comunista*). Onorevoli colleghi, tornino ai loro posti! (*Si grida all'estrema sinistra*: « Deve andare fuori! » — *Vivissime proteste del deputato Pinto*). Onorevole Pinto, ascolti il Presidente! (*Vivissime proteste all'estrema sinistra*). Onorevoli colleghi! Onorevoli colleghi!

Prosegua, onorevole Trantino, la prego.

TRANTINO. Signor Presidente, siamo (*Commenti — Rumori*) legati all'onorevole Bonino, pur nelle contrapposte posizioni politiche, da un ricordo umano che si sostanzia in un avvenimento che certamente onora chi ha ricoperto, degnificandolo, l'incarico di parlamentare. Si discuteva alla Commissione giustizia in sede legislativa, all'alba del 2 maggio, la legge Reale-*bis* e venne proposta una tregua in ordine alla illustrazione di emendamenti. Si convenne, da parte dei gruppi della maggioranza,

una pausa di otto ore, ove si fosse, da parte del gruppo radicale e del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, che soli portavamo l'opposizione a quella legge che consideravamo e consideriamo nefasta... (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, un po' di silenzio! Onorevole Trantino, vada avanti.

TRANTINO. Si convenne, ripeto, una tregua di otto ore. La collega Bonino era in verità riluttante. Si addivenne a questo, anche perché lo *stress* fisico era chiaramente presente in tutti. Sennonché un gruppo della maggioranza venne meno ai patti, non certamente con un'azione molto qualificata, da ricordare senza orgoglio per gli autori. A questo punto la collega Bonino si accasciò in un angolo, piangeva a dirotto e sebbene febbricitante (*Commenti e proteste all'estrema sinistra*)...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Onorevoli colleghi, lasciate parlare!

TRANTINO. ...decise di riprendere, con insospettabile energia, dato lo stato fisico, l'ostruzionismo ad oltranza, riconfermando in quel momento lo stile di un impegno. Era la rabbia verso una mancanza di parola, ma era nello stesso tempo la passione, la dimensione, la temperatura di come si debba fare il parlamentare.

Questo ricordo umano, onorevole Presidente, ci spinge ancor di più a insistere perché vengano respinte le dimissioni, potendo in coscienza affermare che la collega Bonino in quest'aula non è stata certamente una mano per un pulsante elettronico, ma una personalità viva. E in tempo di palude, non è poco (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Signor Presidente, il mio gruppo ha già dichiarato, con l'intervento del collega Tocco, la sua decisione di votare contro la accettazione delle dimissioni presentate dalla onorevole Bonino.

Il collega Tocco ha ricordato – ed io ripeto – che questa è una prassi sempre seguita in Parlamento e che noi abbiamo indicato – devo dire non in molti, visto l'esito della votazione – anche nel caso delle dimissioni della onorevole Faccio. E abbiamo votato contro.

Una voce all'estrema sinistra: Andiamo a votare!

LABRIOLA. Non si è fatto un dibattito, onorevoli colleghi, perché il gruppo socialista in particolare, per questa prassi, sempre seguita in sede parlamentare e con ragioni che non debbo ricordare perché sono note e hanno la stessa importanza della questione posta dal collega Scalfaro, che è importante, era tranquillo circa il risultato della votazione.

Se noi avessimo, in occasione delle dimissioni della onorevole Faccio, immaginato l'esito della votazione, allora non solo avremmo votato contro, come abbiamo fatto, ma avremmo anche pubblicamente preannunciato il nostro voto e fornito le relative motivazioni.

Come noi riteniamo – e intendo affermarlo con estrema chiarezza – che la questione posta dall'onorevole Scalfaro abbia il suo peso, quale che sia il momento in cui questa questione è posta, sia alla prima, alla seconda o alla terza delle dimissioni dei parlamentari radicali, i colleghi vorranno consentire con noi nel ritenere che la prassi di respingere le dimissioni del parlamentare, nel momento in cui sono per la prima volta presentate, è non di mera cortesia, ma ha un'importante radice storica che si richiama al concetto di indipendenza del parlamentare.

Quindi, i colleghi consentiranno con quest'altra nostra affermazione: è importante il problema posto dall'onorevole Scalfaro – credo che dovremo riflettere su di esso – come anche, signor Presidente, è importante un'altra questione che il gruppo socialista ricorda in questo dibattito e che è il principio della libera disponibilità del mandato parlamentare; problema altrettanto grave e che deve

essere affrontato allo stesso modo in cui devono essere affrontate le argomentazioni – che meritano rispetto, anche se non consenso, perché su di esse dovremo riflettere – poste dall'onorevole Scalfaro.

Vorrei aggiungere una sola considerazione, se il Presidente me lo consente: poiché nelle motivazioni delle dimissioni della onorevole Bonino sono state fatte alcune affermazioni per dare argomento e ragione di questa decisione, se anche fosse vero – come qualcuno ha detto prima di me – che sono motivazioni aggiuntive ed occasionali, ciononostante io credo dovere di un gruppo come il nostro fare anche un'altra affermazione.

Intanto, intendo dare atto al Presidente della Camera, che è anche il Presidente della Giunta per il regolamento, di una totale correttezza nella direzione procedimentale del dibattito che si è svolto presso la Giunta sulle questioni relative al nostro regolamento (*Applausi all'estrema sinistra*). Intendo anche aggiungere che, per quanto ci riguarda, non abbiamo ritenuto di partecipare né a lavori clandestini, né a lavori segreti, ma di affermare, in piena responsabilità, le nostre autonome proposte, che sono ora davanti alla Giunta, in attesa che la discussione conclusiva le porti in Assemblea, perché all'Assemblea esse sono destinate: nessuno può fingere di non sapere che questa è la conclusione delle proposte relative al regolamento. Posso aggiungere che nelle nostre proposte sono presenti i princìpi tradizionali che difendemmo nel regolamento del 1971 e che continueremo a difendere nella situazione attuale (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, colleghe, colleghi... (*Commenti all'estrema sinistra*). Volevo parlare in questo momento, se me lo consentite, senza ostilità e senza raccogliere né fare provocazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, entri nel merito.

PANNELLA. La ringrazio, signor Presidente.

Signor Presidente, il gruppo radicale, così come ha fatto in occasione della votazione sulle dimissioni della collega Adele Faccio, si asterrà ovviamente... (*Si ride all'estrema sinistra*)... si asterrà ovviamente, dicevo, dal partecipare alla votazione, non fosse altro perché due dei deputati che qui esprimeranno il loro voto hanno intenzione, come è noto, di presentare a loro volta analoghe dimissioni, convinti di poterlo fare, non solo di fronte alla propria coscienza, ma di fronte alle norme della nostra Camera e rispetto alla Costituzione.

Pertanto, sensibili come siamo e attenti (credo che di questo ci si possa dare atto) agli aspetti regolamentari e costituzionali, noi ringraziamo il Presidente e il collega Scalfaro per aver voluto dare ingresso in quest'aula a questa riflessione, che noi sentivamo già da molto tempo circolare fuori di quest'aula in varie sedi, per cercare di dare la nostra risposta, che non sarà la risposta esatta, ma è per il momento la risposta alla quale noi crediamo.

Non so se invadendo un settore nel quale (anche in questo) sicuramente il presidente Scalfaro è più ferrato di me, vorrei sottolineare che esiste forse anche un equivalente in diritto di quella che mi pare sia in teologia la differenza fra previsione e predestinazione; o quella che è, qui da noi, la differenza tra il preannuncio e l'effettiva decisione.

Non a caso vorrei ricordare all'attenzione dei colleghi (e in modo particolare di quelli che sono stati sensibili all'intervento del collega Scalfaro, come mi pare giusto) che la lettera che stiamo qui analizzando inizia in questo modo: « Signor Presidente, ella conosce il preannuncio liberamente già dato a più riprese... ».

Il preannuncio: io comprendo... anche nelle ultime parole del collega Labriola si è accennato a qualche cosa che non era stato direttamente, mi sembra, preso in

considerazione dal collega Scalfaro, quando ha parlato della indipendenza del deputato. Cioè bisogna che sfatiamo subito un eventuale equivoco. Noi deputati radicali, per statuto del partito al quale apparteniamo, siamo sospesi di fatto da qualsiasi diritto e dovere nei confronti del nostro partito. È uno statuto, il nostro, che è del tutto coincidente con la visione costituzionale. Ciascuno di noi ha, a più riprese, dichiarato e confermato che non solo per adesione al principio costituzionale, ma anche per convinzione politica e obbligo – se ella me lo consente, Signor Presidente – statutario rispetto al proprio partito, è indipendente e risponde solo, non ai propri elettori, come a volte, mi pare, erratamente si dice, ma al paese, a tutti gli elettori. E in questo caso vorrei sottolineare (anche all'attenzione della collega Palomby e degli altri colleghi, che hanno parlato di nostro obbligo rispetto ai nostri elettori) che, nel momento in cui noi siamo eletti, ci riteniamo affrancati da qualsiasi correlazione anche, se volete, di diminuita autonomia nei confronti del partito e nei confronti di coloro che in un momento ci hanno eletti, ma, nel momento stesso in cui si sono chiuse le urne, per noi cessano di essere un punto di riferimento.

Signor Presidente, penso quindi che non abbiamo mancato né dolosamente né provocatoriamente né per distrazione rispetto alla visione costituzionale. Abbiamo preannunciato che avevamo questa intenzione. Signor Presidente, non a caso nella lettera che qui stiamo considerando vi è il ricordo di questo preannuncio al quale la collega Bonino dichiara di dare oggi corso, ma poi aggiunge che nell'*hic et nunc* quello che è elemento sufficiente, non è marginale, colleghi.

Nella lettera della collega Bonino non vi è un primo motivo, l'impegno di ieri, che non c'è mai stato. Anche nelle nostre conferenze stampa – e posso darvi testimonianza – ogni volta che i giornali hanno parlato di un impegno dei deputati radicali, non fosse che con sé stessi, di dimettersi a metà legislatura, noi siamo sempre intervenuti per dire: non è un impegno, è un preannuncio di intenzioni. Nel modo più assoluto non siamo impegnati né nei confronti del partito né nei confronti degli altri colleghi del gruppo né nei confronti dei nostri elettori a questo passo. Nella lettera della collega Bonino – è questo lo specifico, mi pare, di questa lettera di dimissioni – vi è invece l'altra affermazione, che avete udito e che certo mi pare politicamente significativa e autonomamente determinante. Perché anche in questo io non sono d'accordo. Noi non siamo né sacerdoti in eterno né deputati per la compiutezza della legislatura. Noi, se volete, abbiamo il compito di corrispondere alla fiducia che ci è stata data mandandoci qui, continuando ogni momento ad interrogarci se siamo coloro che, meglio di altri o così come ci eravamo impegnati, possiamo adempiere alla funzione alla quale eravamo stati deputati e per la quale avevamo accettato l'elezione in quelle condizioni.

Mi pare che da questo punto di vista, signor Presidente, anche nella lettera della collega Bonino vi siano delle affermazioni precise. Vorrei, quindi, ringraziare, a nome del grupo radicale, tutti i colleghi, senza eccezioni, che sono intervenuti e dire – credo di poter fare questo con enorme chiarezza, signor Presidente, e magari con durezza – che si speculi poi pure, ma chiunque, chiunque siede in questa aula, ripeto, chiunque siede in quest'aula ha pari dignità nei confronti della legge della Repubblica e, quindi, per me deputato, finché sono qui dentro, l'insulto, l'insulto di collusioni, di indegnità, di perversità che viene fatto...

PRESIDENTE. Lasci stare, onorevole Pannella.

PANNELLA. Signor Presidente, sono – credo – estremamente misurato. Enuncio un dato generale, laico: non esiste il « perverso » in politica per un laico. È un problema della nostra specifica moralità. Ma non esiste il diritto da parte di un parlamentare della Repubblica di ritenere che chiunque altro abbia dignità diversa dalla sua, di ritenere insultante

qualsiasi convergenza di tesi, con chicchessia, volontaria o no!

Detto questo, signor Presidente, colleghi, vi ringrazio per l'attenzione e, se mi limito a ciò, è per comprensibili – probabilmente – motivi. Ringrazio, comunque, davvero, tutti coloro che hanno mostrato di avvertire come Emma Bonino abbia fino all'ultimo, anche con la lettera inviata, voluto, e forse anche saputo e potuto, dare un contributo a tutti e a ciascuno e non solo al gruppo al quale appartiene.

SCOVACRICCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOVACRICCHI. Sarò molto breve, signor Presidente. Sembra a me che le dichiarazioni del collega Pannella abbiano avvalorato le tesi dell'onorevole Scalfaro. Quando ufficialmente si annuncia – pur avendolo tutti per altre vie da tempo saputo – che un gruppo si ritira e passa ad altri il mandato, avendo autonomamente deciso di « decapitare » anzitempo la legislatura, noi, come Parlamento, non possiamo fare altro che respingere le dimissioni presentate dalla collega Emma Bonino. Una cosa è l'accordo interno che i radicali hanno adottato, altra cosa è il patto che la Costituzione stabilisce con l'elettorato. Non si può fare un contratto privato con gli elettori e creare, poi, i sostituti di turno, come diceva l'onorevole Scalfaro.

Quando ha parlato il collega Di Giulio, sono entrato in una crisi di coscienza. Come si fa – mi sono chiesto – a tenere due diversi comportamenti se la legge è uguale per tutti? Credo che vi sia inoltre una differenza sostanziale, sul piano giuridico-costituzionale, fra la lettera di dimissioni inviata dalla collega Faccio e quella della collega Bonino, che in apertura espone le motivazioni, che ho ricordato, per le quali pretenderebbe che noi votassimo le sue dimissioni. In qualche modo, tali argomentazioni investono ed intaccano la norma costituzionale creando il problema cui facevo riferimento.

Se vi è, dunque, questa differenza, a parte la simpatia personale che si può avere per la collega Bonino...

RUBBI ANTONIO. Nessuna!

SCOVACRICCHI. ...Non entro nel merito della lettera, circa le decisioni della Giunta per il regolamento, qui richiamata dal collega Labriola, sul ruolo, che pure lascierà una traccia, svolto in quest'aula dalla collega radicale, conducendo un'opposizione scomoda per lei e scomoda per la maggioranza. A parte tutto questo, per la motivazione strettamente giuridico-costituzionale prima enunciata, i socialdemocratici voteranno contro l'accettazione delle dimissioni dell'onorevole Emma Bonino.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza della Camera non può e non vuole intervenire su valutazione politiche e giuridiche espresse da un deputato in un atto personale, autonomo e volontario, quali devono considerarsi le dimissioni ora presentate. Questo non può significare, in alcun modo, alterazione o attenuazione della garanzia contenuta nell'articolo 67 della Costituzione, per cui ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

In conclusione, la Presidenza si trova, nel caso concreto, di fronte ad un atto individuale, che io devo ritenere libero e che, perciò, non posso non sottoporre alla valutazione e al voto dell'Assemblea, come prescrive la legge elettorale, che riserva espressamente alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

Avverto che da parte del gruppo radicale è pervenuta richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'accettazione delle dimissioni dell'onorevole Emma Bonino.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'accettazione delle dimissioni della onorevole Emma Bonino.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	442
Votanti	436
Astenuti	6
Maggioranza	219
Voti favorevoli	228
Voti contrari	208

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Adamo Nicola
Agnelli Susanna
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allegri Cesare
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Amici Cesare
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Armato Baldassarre
Armella Angelo
Arnaud Gian Aldo
Arnone Mario
Ascari Raccagni Renato
Azzaro Giuseppe

Bacchi Domenico
Baghino Francesco Giulio
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassarri Roberto
Baldassi Vincenzo
Ballardini Renato
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barba Davide
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Barbera Augusto
Bardelli Mario
Bartocci Enzo
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Battino-Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Belci Corrado
Belussi Ernesta
Berlinguer Giovanni
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianco Gerardo
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Boldrin Anselmo
Bollati Benito
Bolognari Mario
Bonifazi Emo
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Brancoforti Rosanna
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Bucalossi Pietro Enrico Alfredo
Buro Maria Luigia
Buzzoni Giovanni

Cabras Paolo
Cacciari Massimo
Calaminici Armando
Calice Giovanni
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo

Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Cardia Umberto
Carelli Rodolfo
Carlassara Giovanni Battista
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Carrà Giuseppe
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Casapieri Quagliotti Carmen
Casati Francesco
Castellucci Albertino
Castiglione Franco
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Cecchi Alberto
Cerra Benito
Cerrina Ferroni Gianluca
Cerullo Pietro
Chiarante Giuseppe
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cirasino Lorenzo
Cirino Pomicino Paolo
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Corà Renato
Corallo Salvatore
Corder Marino
Corghi Vincenzo
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cristofori Adolfo
Cuminetti Sergio
D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
D'Arezzo Bernardo
Darida Clelio
de Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
De Leonardis Donato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Marzio Ernesto
De Petro Mazarino
De Poi Alfredo
Di Giulio Fernando
di Nardo Ferdinando
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Erminero Enzo
Esposto Attilio
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Fanti Guido
Federico Camillo
Ferrari Marte
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Giovanni Angelo
Formica Costantino
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortunato Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Frasca Salvatore
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galloni Giovanni
Galluzzi Carlo Alberto

Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gatto Vincenzo
Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Giannantoni Gabriele
Giannini Mario
Giglia Luigi
Giordano Alessandro
Giovanardi Alfredo
Giuliari Francesco
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iotti Leonilde
Iozzelli Giovan Carlo
Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Leccisi Pino
Lettieri Nicola
Libertini Lucio
Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lo Bello Concetto
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Macciotta Giorgio
Maggioni Desiderio
Malvestio Piergiovanni
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Mariotti Luigi
Marocco Mario
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio
Marton Giuseppe
Marzotto Caotorta
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzarino Antonio
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco Vittorio
Meneghetti Gioacchino
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Napoli Vito
Natta Alessandro
Nespolo Carta Federica
Niccoli Bruno
Nicolazzi Franco
Noberasco Giuseppe
Novellini Enrico
Nucci Guglielmo
Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno

Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco
Pagliai Morena Amabile
Palomby Adriana
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Patriarca Francesco
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Parantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Pezzati Sergio
Picchioni Rolando
Piccoli Flaminio
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pompei Ennio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Principe Francesco
Pucci Ernesto
Pucciarini Giampiero
Quarenchi Vittoria
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe
Raicich Marino
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Rende Pietro
Revelli Emidio
Riga Grazia
Riz Roland
Robaldo Vitale
Rocelli Gian Franco
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santagati Orazio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Savino Mauro
Savoldi Gianni
Sbriziolo De Felice Eirene
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scovacricchi Martino
Sedati Giacomo
Segni Mario
Segre Sergio
Seppia Mauro
Servello Francesco
Sgarlata Marcello
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Sponziello Pietro
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stefanelli Livio
Stegagnini Bruno
Stella Carlo
Tamburini Rolando
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario

Tedeschi Nadir
Terranova Cesare
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Todros Alberbo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trabucchi Emilio
Trantino Vincenzo
Trezzini Giuseppe Siro
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Urso Giacinto
Vaccaro Melucco Alessandra
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Venturini Aldo
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Villa Ruggero
Villari Rosario
Vincenzi Bruno
Vineis Manlio
Zaccagnini Benigno
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Andreotti Giulio
Citaristi Severino
Galli Maria Luisa
Mellini Mauro
Pannella Marco
Zaniboni Antonino

Sono in missione:

Antoni Varese
Antoniozzi Dario
Bellocchio Antonio
Bisaglia Antonio
Bonalumi Gilberto
Bressani Pier Giorgio
Carta Gianuario
Dell'Andro Renato
De Mita Luigi Ciriaco
Forlani Arnaldo
Gullotti Antonino
Lezzi Pietro
Martinelli Mario
Petrucci Amerigo
Piccinelli Enea
Radi Luciano
Rognoni Virginio
Zagari Mario

Inserimento di disegni di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

GALLONI. Chiedo di parlare per una proposta ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come tutti sappiamo, siamo nel corso di una seduta unica, iniziatasi sabato scorso, ed abbiamo praticamente esaurito i punti che nelle giornate precedenti erano stati iscritti all'ordine del giorno.

Si pone a questo punto il problema – sempre ai sensi dell'articolo 27 del regolamento – di inserire all'ordine del giorno altri punti per quel che rimane della giornata di oggi e per la giornata di domani.

Diversi sono i provvedimenti che sarebbe necessario discutere in questa prosecuzione di seduta. Io mi limiterò a ricordare i provvedimenti che la Conferenza dei capigruppo aveva deciso di esaminare prima della sospensione dei lavori per le feste natalizie.

Mi rendo conto che vi sono altri argomenti che sono maturati per l'esame in Assemblea nella mattinata di oggi, nel cor-

so dei lavori delle Commissioni in sede referente, e che avrebbero carattere di urgenza; ma io non li sottopongo all'attenzione dell'Assemblea in questo momento, proprio per un rispetto delle minoranze e della Assemblea stessa. Se il Presidente riterrà opportuno convocare la Conferenza dei presidenti di gruppo, potremo vedere se altri punti, oltre quelli che adesso indicherò, potranno essere inseriti all'ordine del giorno.

A norma dell'articolo 27 del regolamento, chiedo pertanto che siano inseriti all'ordine del giorno della seduta i seguenti progetti di legge: n. 2576 (Approvazione dell'accordo paesi CEE-IDA); n. 2506 (Ratifica della convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni fiscali); n. 2440 (Ratifica dello scambio di note Italia-Jugoslavia in materia di liste merceologiche); n. 2611 (Esercizio provvisorio del bilancio 1979); n. 2573 (Conversione in legge del decreto-legge sul rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari); n. 1252-*B* (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

PRESIDENTE, A norma dell'articolo 41 del regolamento, su questa proposta dell'onorevole Galloni darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore a favore e ad uno contro.

PANNELLA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, dichiaro di votare contro la proposta dell'onorevole Galloni non per l'avversione ai singoli punti che il capogruppo della democrazia cristiana ha testé menzionato in quanto, per la verità, in Conferenza dei capogruppo questi erano stati gli argomenti concordati fino alla pausa natalizia. Ritengo opportuno, signor Presidente, sottolineare le perplessità del gruppo radicale sul fatto che oggi « sabato 16 dicembre » mentre potremmo agevolmente chiudere una seduta ad oltranza che non esiste più, che ha avuto sospensioni tecniche di 25 ore, che ci ha consentito di andare a casa, che ha consentito dei precedenti pericolosissimi per eventuali futuri ostruzionismi perché permetterà di chiedere per il futuro legittimamente di non essere discriminati e di avere diritto a pause tecniche di 25 o 26 ore, dinanzi a quella saggezza o al buon senso che ci avrebbe dovuto far ritenere che i motivi per i quali l'Assemblea aveva stabilito la seduta ad oltranza erano, nella sostanza politica e nell'opportunità, venuti a mancare, non si decide a questo punto di passare ad una normale amministrazione del nostro tempo e dei nostri strumenti regolamentari.

A questo punto è necessario ricorrere all'articolo 27 per affrontare gli argomenti già decisi in sede di Conferenza dei capigruppo. Per marcare la riserva, rispetto a questi *tunnel*, che si imboccano e che molto spesso finiscono per creare sconcerto e stanchezza proprio a chi li propone, ritenendo di introdurre chissà quale innovazione audace ed appropriata, dichiaro di votare contro la proposta avanzata dall'onorevole Galloni confermando, però, che i singoli punti contenuti nella proposta del capogruppo della democrazia cristiana rientravano nelle previsioni ed erano stati accettati da tutti.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Comprenderei le preoccupazioni di un abuso del ricorso all'articolo 27 del regolamento da parte della maggioranza, se l'uso che ne è stato fatto in questa occasione non fosse giustificato dalla situazione in cui ci siamo venuti a trovare deliberando una « seduta fiume » dalla quale dobbiamo uscire. Questo è uno dei modi per uscirne e poiché le proposte che sono state presentate erano state precedentemente concordate in sede di Conferenza dei capigruppo, e nulla, è bene dirlo, è stato aggiunto, non trovo motivi per dover opporre alcunché a siffatta proposta, né motivi per censurare il ricorso all'articolo 27, data l'eccezione-

lità della situazione in cui ci troviamo. È necessario, quindi, superare la fase della « seduta fiume » inserendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati dall'onorevole Galloni.

PRESIDENTE. Faccio presente che la decisone dell'Assemblea di procedere ad una seduta continuata è stata legata alla presenza, all'ordine del giorno, di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge la cui scadenza, onorevole Pannella, non è ancora avvenuta. Questo non dipende dalla Presidenza. Le sospensioni che si sono verificate sono state in stretta dipendenza alla necessità di consentire ai vari gruppi di poter organizzare i propri lavori. Ci troviamo ora in questa situazione per cui ritengo che si debba procedere alla votazione della proposta dell'onorevole Galloni. Ricordo che, a norma del secondo comma dell'articolo 27 del regolamento, per l'approvazione di tale proposta è necessaria una deliberazione con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta dell'onorevole Galloni.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	438
Maggioranza dei tre quarti dei votanti	330
Voti favorevoli . .	402
Voti contrari . . .	36

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Adamo Nicola
Agnelli Susanna
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allegri Cesare
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Amici Cesare
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Anselmi Tina
Armato Baldassarre
Armella Angelo
Arnaud Gian Aldo
Arnone Mario
Ascari Raccagni Renato
Azzaro Giuseppe
Bacchi Domenico
Baghino Francesco Giulio

Balbo di Vinadio Aimone
Baldassarri Roberto
Baldassi Vincenzo
Ballardini Renato
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barba Davide
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Barbera Augusto
Bardelli Mario
Bartocci Enzo
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battino-Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Belci Corrado
Belussi Ernesta
Berlinguer Giovanni
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta

Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianco Gerardo
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Boldrin Anselmo
Bollati Benito
Bolognari Mario
Bonifazi Emo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buro Maria Luigia
Buzzoni Giovanni

Cabras Paolo
Cacciari Massimo
Calaminici Armando
Calice Giovanni
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Cardia Umberto
Carelli Rodolfo
Carlassara Giovanni Battista
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Carrà Giuseppe
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Casapieri Quagliotti Carmen
Casati Francesco
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Castellucci Albertino
Castiglione Franco
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Cecchi Alberto
Ceravolo Sergio
Cerra Benito
Cerrina Ferroni Gianluca
Chiarante Giuseppe
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cirasino Lorenzo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Corà Renato
Corallo Salvatore
Corder Marino
Corghi Vincenzo
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cristofori Adolfo

D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
D'Arezzo Bernardo
Darida Clelio
de Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio

De Leonardis Donato
Del Rio Giovanni
De Petro Mazarino
De Poi Alfredo
Di Giulio Fernando
di Nardo Ferdinando
Drago Antonino
Dulbecco Francesco

Erminero Enzo
Esposto Attilio

Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Fanti Guido
Federico Camillo
Felicetti Nevio
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Giovanni Angelo
Formica Costantino
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortunato Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gatto Vincenzo
Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Giannantoni Gabriele
Giannini Mario
Giglia Luigi
Giordano Alessandro
Giovanardi Alfredo
Giuliari Francesco
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iotti Leonilde
Iozzelli Giovan Carlo

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lettieri Nicola
Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lo Bello Concetto
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Maggioni Desiderio
Malvestio Piergiovanni
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Marocco Mario
Maroli Fiorenzo
Maraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio
Marton Giuseppe
Marzotto Caotorta
Masiello Vitilio
Matarrese Antonio

Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzarino Antonio
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco Vittorio
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo

Napoli Vito
Natta Alessandro
Nespolo Carta Federica
Niccoli Bruno
Nicolazzi Franco
Noberasco Giuseppe
Novellini Enrico
Nucci Guglielmo

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pannella Marco
Papa De Santis Cristina
Patriarca Francesco
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Parantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Pezzati Sergio
Picchioni Rolando
Piccoli Flaminio
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pompei Ennio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Pucci Ernesto
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Raicich Marino
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Rende Pietro
Revelli Emidio
Riga Grazia
Riz Roland
Robaldo Vitale
Rocelli Gian Franco
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rumor Mariano
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso

Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santagati Orazio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Savino Mauro
Savoldi Gianni
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scovacricchi Martino
Sedati Giacomo
Segni Mario
Segre Sergio
Seppia Mauro
Servello Francesco
Sgarlata Marcello
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Sponziello Pietro
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stegagnini Bruno
Stella Carlo

Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Todros Alberbo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trabucchi Emilio
Trantino Vincenzo
Trezzini Giuseppe Siro
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Urso Giacinto
Usellini Mario

Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Villa Ruggero
Villari Rosario
Vincenzi Bruno

Zaccagnini Benigno
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zucconi Guglielmo
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Antoni Varese
Antoniozzi Dario
Bellocchio Antonio
Bisaglia Antonio
Bonalumi Gilberto
Bressani Pier Giorgio
Carta Gianuario
Dell'Andro Renato
De Mita Luigi Ciriaco
Forlani Arnaldo
Lezzi Pietro
Martinelli Mario
Petrucci Amerigo
Piccinelli Enea
Radi Luciano
Rognoni Virginio
Zagari Mario

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978 (approvato dal Senato) (2576).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Approvazione ed esecuzione dell'accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE POI, *Relatore*. Questo accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei paesi a basso reddito, che è stato stipulato tra la Comunità economica europea e l'Associazione internazionale per lo sviluppo, trattandosi di un accordo di tipo misto, non può diventare operante finché tutti i paesi che lo hanno sottoscritto non lo abbiano ratificato.

In forza dell'articolo 1 del titolo IV, l'accordo perde efficacia entro il 31 dicembre 1978, se tutti gli obblighi in esso contemplati non sono assunti attraverso la ratifica dell'accordo in esame, come è altresì evidente l'importanza di questo impegno che il nostro paese, insieme ai paesi della Comunità economica europea, ha assunto per dare un seguito immediato alle prime conclusioni della conferenza sulla cooperazione economica internazionale che si è tenuta a Parigi nel 1977. Questo accordo quindi è una prima conseguenza di quella conferenza nord-sud, della quale già in quest'aula si è parlato ma di cui si dovrà parlare ancora per gli impegni che comporta per il mondo sviluppato e per tutti quei paesi che intendono, nei confronti di quelli soprattutto della fascia del quarto mondo, non stabilire un nuovo rapporto di determinazione stretta per quanto riguarda il loro futuro, ma di possibilità di autonomo sviluppo e soprattutto di rapporto di cooperazione per quanto riguarda le esigenze più immediate e più strette che possono verificarsi nelle emergenze che questi paesi molto spesso incontrano.

Il nostro paese partecipa a questo accordo per l'anno finanziario 1978 nella misura di 16 miliardi e di 15 miliardi e 500 milioni per il 1979 e il funzionamento di questo fondo, che viene aperto come sportello autonomo dell'Associazione per lo sviluppo internazionale, è analogo a quello degli altri fondi gestiti in via ordinaria dall'Associazione: esso eroga prestiti senza interessi rimborsabili in 50 anni con un periodo di garanzia di 10 anni, con una forma di controllo e di informazione reciproca fra i paesi della Comunità europea e l'associazione stessa per garantire gli orientamenti e per permettere che esista un preciso rendiconto sulla spesa dei fondi. Indubbiamente questo rappresenta sia una garanzia per i paesi destinatari sia una possibilità di utilizzare correttamente le somme che vengono predisposte e che ammontano a 385 milioni di dollari secondo le finalità che i paesi della Comunità europea hanno stabilito.

Certo, questo fondo non si distingue sostanzialmente da quelli che sono i criteri della assistenza e certamente, per quanto riguarda lo sviluppo della conferenza nord-sud, bisognerà prevedere forme diverse di cooperazione, ma è certo che questa formula è pur sempre estremamente utile per i 4 paesi che ne sono destinatari, tra i quali molti dell'Africa, per poter sovvenire ad una serie di esigenze immediate che sono particolarmente gravi in questi paesi, che non hanno materie prime e che non hanno la possibilità di inserirsi in un rapporto di scambio in

termini autorevoli con i paesi del mondo industrializzato.

Credo che questo sia comunque qualcosa che si inserisce nella logica di cooperazione che il nostro paese intende seguire, come dimostrano la recente approvazione da parte della Camera di un testo innovativo ed evolutivo della legge Pedini e l'iniziativa dell'Italia e degli altri paesi della Comunità europea, per arrivare alla seconda fase della convenzione di Lomè ed al suo aggiornamento.

Perciò tutto questo rappresenta in fondo il proseguimento di un impegno che vede il nostro paese affiancato ad altri in una linea che certamente è non equivoca rispetto all'aiuto disinteressato nei confronti di questi paesi; stante le necessità di tempo, che ho cercato brevemente di indicare, raccomando ai colleghi una valutazione positiva di questa ratifica e, quindi, la sua approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Concordo pienamente con la relazione dell'onorevole De Poi, anche per quanto riguarda le motivazioni dell'urgenza di questa ratifica, che nella sostanza è una manifestazione di volontà politica espressa dai paesi industrializzati, per dare efficace riscontro alle pressanti esigenze dei paesi in via di sviluppo, in una fase particolarmente importante del dialogo nord-sud.

Dovrei solo aggiungere qualche considerazione in ordine ad osservazioni che sono state formulate in Commissione, in modo particolare dall'onorevole Cardia, per quanto attiene agli strumenti e agli organi con cui l'Italia intende partecipare e controllare l'attuazione delle misure in favore dei paesi a basso reddito. Desidero sottolineare che il nostro paese ha piena consapevolezza di questo problema, che è stato preso in considerazione anche attraverso una serie di riunioni fra le varie amministrazioni dello Stato, al fine di rendere operante un maggiore nostro inserimento nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti per l'assistenza allo sviluppo e in quelle in cui operano le nostre rappresentanze diplomatiche. A tale fine non mancheremo di svolgere ancora le azioni più adeguate per un maggiore inserimento anche di funzionari italiani a livelli di responsabilità negli organici delle organizzazioni internazionali in questione. Inoltre il nostro paese è consapevole dell'opportunità di addivenire alla creazione, nelle zone di maggiore interesse, in particolare in Africa, di uffici di rappresentanza dei gruppi di aziende a partecipazione statale, con eventuale competenza regionale, per seguire da vicino l'impostazione e l'elaborazione dei vari progetti destinati a beneficiare di finanziamenti internazionali e suscettibili di avviare forme di cooperazione bilaterale. Da parte nostra si ritiene inoltre auspicabile incoraggiare la creazione di imprese e società intermediarie, con lo specifico compito di promuovere e di favorire i collegamenti fra i paesi in questione nel settore imprenditoriale privato, in particolare con le piccole e medie aziende interessate alle varie prospettive di cooperazione nei diversi settori produttivi.

Tale insieme di orientamenti, che tende a condurre il nostro paese verso linee di azione più appropriate per affrontare in maniera efficace il tema della cooperazione fra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, non può d'altra parte non essere inquadrato nei suoi stretti collegamenti con le esigenze di ristrutturazione e di risanamento dell'economia nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge, identici nel testo del Senato e della Commissione che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MORINI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« È approvato l'accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore

dei Paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del titolo V dell'accordo stesso ».

(*È approvato*).

ART. 3.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16.000 milioni per l'anno finanzario 1978 e in lire 15.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976, nonché del protocollo, firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione stessa (approvato dal Senato) (2506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976, nonché del protocollo, firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione stessa.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRANELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per questa ratifica non è stato possibile rimettersi alla relazione ministeriale, in base all'articolo 79 del regolamento, per gli eventi che hanno accompagnato un lungo e complesso negoziato e per la delicatezza dell'accordo che andiamo a ratificare. Devo quindi, su mandato della Commissione esteri della Camera, dare conto a quest'aula delle ragioni particolari che militano a favore di questa ratifica, come del resto ho già fatto nella relazione scritta.

Non si può entrare nel merito di questo accordo particolare, che riguarda le doppie imposizioni, senza rifarci per un aggancio cronologico ad un accordo precedente, che era stato realizzato tra l'Italia e la Confederazione svizzera in materia di trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri. Si trattava di un problema estremamente complesso e difficile, per il quale erano da anni in corso dei negoziati che non riuscivano ad essere conclusi, nei confronti del quale soltanto nel 1973, dopo lunghe trattative, si è riusciti a stabilire un accordo, in base al quale si realizzava il ristorno di una parte delle imposte dei lavoratori frontalieri ai comuni di frontiera interessati a questo fenomeno. L'accordo era estremamente equo, e la stessa Confederazione elvetica aveva già raggiunto accordi analoghi con la Francia. Quindi, si veniva a colmare una lacuna molto preoccupante nei rapporti fra i due paesi.

Come i colleghi che sono presenti a questo dibattito sanno, il lavoratore « fron-

taliero », per sua natura, rende la sua attività produttiva nel paese che gli offre lavoro, ma tutte le spese di residenza sono a carico del comune in cui risiede. Era pertanto corrispondente ad un principio di equità che le imposizioni fiscali che il lavoratore « frontaliero » versava alla Confederazione elvetica fossero almeno in parte ristornate a vantaggio dei comuni che avevano l'onere di ospitare questi nostri cittadini, senza avere il vantaggio di nessuna attività produttiva.

Questa intesa fu sottoscritta il 30 ottobre 1974, e faceva decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno un rimborso delle imposte dei lavoratori « frontalieri » pari al 20 per cento per il 1974, al 30 per cento per il 1975, al 40 per cento dal 1976 in poi, terminando questo accordo – e dirò dopo la ragione – nel 1978. Si trattava in pratica, e si tratta, di circa 10 miliardi di lire, che dovrebbero entrare nel bilancio dello Stato italiano ed essere interamente devolute, secondo criteri già stabiliti, ai comuni di frontiera, attraverso garanzie legate anche al coordinamento regionale.

La soluzione di questo problema era stata giudicata sodisfacente da entrambi i paesi, e si doveva procedere alla ratifica di questo provvedimento. Da parte svizzera, fin dall'inizio si era, tuttavia, legato al varo di questo provvedimento lo impegno di dar luogo ad un secondo accordo in materia di doppia imposizione. Si cercò allora di superare questa difficoltà assumendo nei confronti della Svizzera, come Governo italiano, l'impegno ad accelerare al massimo le trattative per arrivare all'accordo sulle doppie imposizioni. Tale impegno non solo era stato assunto solennemente dal Governo italiano, ma la stessa scadenza dell'accordo per i « frontalieri » al 1978 presupponeva che, se entro quella data non fosse stato realizzato l'accordo sulle doppie imposizioni, sarebbe venuto a cadere anche l'accordo sui frontalieri. Pertanto, la continuazione di questo accordo era legata all'approvazione del secondo.

Il negoziato volto a realizzare la seconda conversione procedette con impegno da parte dell'Italia, e giunse a conclusioni positive nel marzo 1976, dimostrando che quanto risaliva alle responsabilità del Governo italiano era stato mantenuto. La convenzione sulle doppie imposizioni si richiama, in linea generale, ai princìpi raccomandati dall'OCSE per convenzioni di questo genere, destinate a facilitare la cooperazione fra due Stati in materia di circolazione di capitali e di investimento, con cautele destinate ad assicurare la lotta alle evasioni fiscali. Tutto sarebbe potuto procedere, senonché da parte della Confederazione elvetica insorse una difficoltà parlamentare nei confronti dell'approvazione dell'accordo con i « frontalieri ». In poche parole, il parlamento elvetico veniva a stabilire che non vi era nulla da eccepire circa la sostanza dell'accordo per i frontalieri, ma esso avrebbe dovuto essere approvato contestualmente all'accordo sulla doppia imposizione. Questo contraddiceva agli impegni precedenti presi da parte svizzera (non si può non notarlo), ma comunque legava il destino dello stesso accordo con i « frontalieri » all'accordo sulle doppie imposizioni.

La discussione sulla seconda convenzione che risultava, per volontà svizzera, collegata alla prima sul piano della sua efficacia, si è svolta in prima lettura al Senato. Debbo dar conto alla Camera di un importante intervento che il Senato ha fatto a proposito di questa convenzione. Essa introduceva, in base al negoziato intervenuto fra i due governi, il principio dell'applicazione retroattiva anche per l'accordo sulla doppia imposizione, nonostante la diversità evidente che esiste tra lo accordo per i « frontalieri » e quello per la doppia imposizione. Il Senato, sollevando giustamente un'eccezione rispetto a questo problema, soprattutto per merito del relatore, senatore Marchetti, ha ritenuto che non fosse saggio creare un precedente di questo genere ed ha sollecitato il Governo a tentare, con quello svizzero, un rinegoziato, sia pure breve, sul punto della decorrenza di questa seconda convenzione, che non poteva essere considerata retroattiva. Questo, signor Presidente, mi consenta di dirlo, fu uno degli esempi abbastan-

za importanti del modo con cui il sindacato parlamentare sull'opera del Governo può avere la sua efficacia e può essere di utilità per il Governo stesso, quando si tratta di riaprire un negoziato con un altro paese.

In effetti il negoziato tra il Governo italiano e quello svizzero si riaprì, concludendosi a Roma con un protocollo aggiuntivo che stabiliva la data di inizio della applicazione dell'accordo sulle doppie imposizioni al 1° gennaio del 1979, mantenendo al 1° gennaio del 1974 la data di applicazione dell'accordo per il rimborso ai comuni di frontiera.

È evidente quindi che, per evitare la perenzione dell'accordo sui frontalieri e consentire la tempestiva entrata in vigore di quello sulle doppie imposizioni è necessario che il provvedimento in esame sia approvato prima della fine del 1978.

Chiedo scusa ai colleghi ma debbo fare un'altra precisazione a questo proposito. Nell'esame della convenzione approvata dal Senato, anche la Commissione esteri della Camera – a cominciare dal relatore – ha trovato una formulazione dell'articolo 27 assai discutibile o, per lo meno, insodisfacente. Si tratta dell'articolo che stabilisce, in modo abbastanza dettagliato e preciso, lo scambio di informazioni tra gli Stati per quanto riguarda la lotta contro le evasioni fiscali, le esportazioni illegali dei capitali e così via. È un tema estremamente delicato per quanto riguarda i rapporti tra l'Italia e la Svizzera, per le situazioni di fatto che sono a tutti note e che sono anche il prodotto della mancanza di uno strumento giuridico come quello che stiamo realizzando.

Naturalmente, se avessimo preso l'iniziativa di modificare questo articolo, che appare insodisfacente per alcuni aspetti, avremmo corso il rischio di far decadere la conversione sulle doppie imposizioni e, parallelamente, anche quella sul ristorno del gettito fiscale dei lavoratori « frontalieri ». Per queste ragioni la Commissione è stata concorde nel ritenere di affidare al relatore il mandato di far presente questo problema in aula e di presentare un ordine del giorno – di cui darò lettura – per cercare di ovviare a questo inconveniente.

Noi siamo dell'avviso, anche su questo punto delicato, che è sempre meglio avere uno strumento giuridico convenzionale che regoli i rapporti tra gli Stati piuttosto che avere il vuoto; qualora nell'applicazione pratica si dovessero manifestare inefficienze o impossibilità di raggiungere gli obiettivi prefissi, non mancano le possibilità di iniziative diplomatiche e politiche per il Governo per perfezionare quello che, nella sua situazione pratica, dovesse risultare carente.

Per queste ragioni il giudizio complessivo della Commissione è stato quello di dare approvazione anche a questa seconda convenzione, nonostante le perplessità sull'articolo 27, presentando altresì un ordine del giorno. Naturalmente, mi riservo di conoscere il parere del Governo su questo ordine del gionro.

Con questa garanzia politica che chiediamo al Governo, propongo alla Camera la ratifica di questa convenzione e mi scuso se ho dovuto ricostruire i precedenti così meticolosamente: il Parlamento, però, deve avere piena coscienza di quanto opera nel momento in cui adempie questo dovere. Sentito il Governo ed ottenute le garanzie del caso, possiamo ratificare questa convenzione che risolve il problema della doppia imposizione e quello dei lavoratori « frontalieri ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Forni. Ne ha facoltà.

FORNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, questa convenzione è di grandissima importanza per le popolazioni dei comuni di confine tra la Repubblica italiana e la Confederazione elvetica; l'argomento è stato am-

piamente dibattuto da politici e funzionari del Ministero degli esteri ed ha suscitato vivissima attenzione presso le amministrazioni comunali e provinciali di Como, Sondrio, Varese e Novara che presentano il maggior numero di lavoratori frontalieri sul confine italo-elvetico. Questi lavoratori (è stato sottolineato dai comuni citati e dall'onorevole relatore) operano nella Confederazione elvetica ma vivono in comunità italiane con le loro famiglie, fruendo dei servizi forniti da comuni italiani. Si è lamentata la mancanza di un ristorno dei versamenti utilizzati dai lavoratori in Svizzera, i quali contributi avrebbero dovuto essere utilizzati dai comuni italiani almeno in una quota per sodisfare le esigenze di questi « frontalieri » nelle comunità italiane.

La contrastata e difficile storia di questo accordo, ricordata dall'onorevole relatore, ha visto come suoi personaggi i lavoratori « frontalieri », i comuni interessati ed i parlamentari presenti in quella zona. Non a caso l'onorevole Granelli ha ricordato la relazione che il senatore Marchetti ha svolto nell'altro ramo del Parlamento, facendosi portavoce di varie istanze, fornendo un rilevante contributo al chiarimento di tutta la vicenda e favorendo la rinegoziazione del trattato, che ha portato alle conclusioni positive cui oggi ci troviamo di fronte.

Devo aggiungere che contemporaneamente è stato sottoscritto l'accordo sui problemi dei « frontalieri » a Berna dall'onorevole sottosegretario Foschi, che ritengo vorrà poi dare delle notizie su questo punto al Parlamento, accordo che è stato pienamente accolto dai « frontalieri » per la positività delle posizioni raggiunte.

A questo proposito, vorrei dare atto al Governo delle iniziative tempestive assunte in questa materia, soprattutto dall'onorevole sottosegretario Foschi, il quale, nel portare avanti i colloqui fra la delegazione italiana e quella elvetica, ha assicurato, sia pure nei limiti che potevano essere consentiti, la partecipazione di rappresentanze dei lavoratori « frontalieri ».

Questo fatto, che può considerarsi una innovazione di grandissimo rilievo, ha fatto sì che i lavoratori interessati conoscessero immediatamente le proposte del Governo elvetico e la disponibilità a trattare del nostro Governo, rendendosi così conto dei risultati positivi raggiunti, non senza sforzo.

Questo accordo, che consente al Governo italiano, attraverso la retroattività di poter far arrivare ai comuni « frontalieri » 10 miliardi per il periodo 1974-78, è certamente di grandissima importanza per i nostri comuni. Va rilevato inoltre che attraverso l'afflusso di questi fondi i nostri comuni potranno avviare a soluzione problemi importanti dei servizi sociali, fondamentali, come quello della scuola, sia materna che dell'obbligo, e per alcuni anche la possibilità di istituire asili-nido e altri servizi per le famiglie dei « frontalieri ». Questi fondi potranno anche essere utlizzati per affrontare un piano a favore di servizi di sostegno di particolare interesse per queste categorie.

Debbo anche ricordare che i meccanismi per la ripartizione di questo piano dovranno essere concordati con la regione, in particolare con la regione Lombardia e quella Piemonte, per favorire un afflusso di fondi in relazione all'insediamento effettivo dei « frontalieri » nelle zone di confine, senza che risultino penalizzati alcuni comun nei confronti di altri.

Mi auguro che dopo l'approvazione di questo disegno di legge di ratifica da parte del Parlamento sia possibile porre in atto immediatamente le procedure per il ristorno dei dieci miliardi che riguardano il periodo dal 1974 ad oggi e quello successivo per gli anni futuri.

Devo aggiungere che le osservazioni dell'onorevole relatore Granelli, in ordine particolarmente all'articolo 27, mi sembrano pertinenti, dal momento che il fenomeno che si vuole evitare atraverso la sollecitazione del Governo su questo punto, costituisce indubbiamente in argomento di grande interesse.

In questi ultimi tempi abbiamo assistito ad una denunzia spesso dura di coloro che esportano capitali all'estero; una

denunzia che certamene preoccupa di fronte all'impossibilità talvolta per i nostri lavoratori « frontalieri », di vedere assicurata la certezza del posto di lavoro in Svizzera. Se questi lavoratori possono oggi essere favoriti da un cambio particolarmente favorevole nei loro confronti, hanno però un grave *handicap* costituito dall'inscurezza del posto di lavoro, che non può essere certamente sanata dal cambio oggi particolarmente favorevole, che non potrà essere perpetuato in futuro.

Di fronte a questo stato di disagio dei nostri lavoratori « frontalieri », indubbiamente quello di una tutela del segreto bancario, in qualche modo eccessiva che non si offra strumenti per evitare concretamente l'afflusso di capitali all'estero, è un problema che può preoccupare e bene ha fatto la Commissione esteri della Camera a sottolinearlo.

Non ho altro da aggiungere, se non raccomandare alla Camera la rapida approvazione di questo provvedimento, per le positive conseguenze che esso avrà per l'economia dei comuni « frontalieri » e, quindi, per i vantaggi che ne verranno alle popolazioni in termini di servizi sociali.

Per concludere, vorrei dare atto al Governo dello sforzo compiuto per dare chiarezza al rapporto di lavoro dei « frontalieri » in Svizzera: un ringraziamento particolare, infine, all'onorevole Foschi per il suo personale interessamento e per aver sempre mantenuto uno stretto collegamento con la categoria dei « frontalieri » e con i comuni interessati.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore ha nulla da aggiungere ?

GRANELLI, *Relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il complesso negoziato (di fatto durato circa 60 anni) che si conclude con il dibattito di questa sera merita indubbiamente qualche approfondimento.

Concordo pienamente con quanto ha detto l'onorevole Granelli sul significato della complessa materia regolata da questo accordo e devo alla Camera alcune risposte ed alcuni chiarimenti sul punto di vista del Governo.

Con l'intesa raggiunta si è voluto venire incontro alle aspettative dei nostri emigrati e, soprattutto, a quella particolare categoria dei « frontalieri » che versa in condizioni più incerte e difficili, rappresentando, nella logica della realtà svizzera dell'emigrazione, una sorta di valvola di sicurezza per un sistema economico nel quale in passato le braccia lavorative sono prevelentemente servite per agevolare lo sviluppo economico di quel paese.

Come ha già detto egregiamente l'onorevole Granelli (che del resto aveva seguito personalmente, quale rappresentante del Governo, la prima fase dei negoziati), con questo accordo si è ottenuto, con le argomentazioni qui portate dai rappresentanti parlamentari delle aree più interessate, anche a nome dei comuni « frontalieri », di poter rinegoziare quanto in precedenza stabilito in modo da garantire finalmente ai comuni « frontalieri » l'erogazione di somme, se non sono eccezionalmente rilevanti, sono comunque significative e potranno servire a realizzare obiettivi di crescita e servizi sociali necessari alle popolazioni.

Non è stato sottovalutato il fatto che la zona di confine interessata assume una certa dipendenza economica dall'andamento del mercato del lavoro elvetico, che offre possibilità di trarre beneficio da manodopera stabile non residente. Per tutelare questa categoria di lavoratori, si è colta l'occasione per addivenire ad un nuovo trattato con la Svizzera per la corresponsione dell'indennità di disoccupazione ai nostri « frontalieri », trattato che si è concluso con la firma del relativo accordo e dell'intesa amministrativa, che ha

avuto luogo a Berna il 12 dicembre scorso, unitamente ad uno scambio di lettere volto a favorire il reimpiego dei « frontalieri » licenziati.

Giustamente l'onorevole Forni ha anche richiamato il fatto significativo rappresentato dalla partecipazione alla trattativa non solo delle rappresentanze dei « frontalieri », ma anche dalle confederazioni sindacali: il Governo non avrebbe aderito alla trattativa stessa se non vi fosse stata una sostanziale coincidenza di vedute con i rappresentanti dei lavoratori interessati. Con la firma, d'altra parte, dei protocolli di modifica della convenzione sulla doppia imposizione del 28 aprile scorso si è regolamentata anche la situazione fiscale dei dipendenti degli enti di patronato italiani operanti in Svizzera e di altri funzionari e degli insegnanti scolastici, con il valore di retroattività dal 1° gennaio 1974.

Altra considerazione è che la soluzione adottata, che rafforza i legami con la vicina Confederazione, corrisponde ad un prevalente interesse italiano, e la sollecita approvazione della convenzione e del relativo protocollo di modifica consentirà di effettuare contemporaneamente lo scambio degli strumenti di ratifica per l'entrata in vigore dell'accordo sui « frontalieri », le cui aspettative sono particolarmente vive presso i comuni, come già è stato detto.

Come già l'onorevole Granelli ha rilevato, l'accordo avrà – essendo stato concluso prima del termine dell'anno 1978 – una applicazione automatica anche per il prossimo futuro; e questo è uno dei motivi fondamentali dell'urgenza. Per cui dobbiamo dare atto al Parlamento di avere accelerato i tempi dell'ultima approvazione, che contestualmente, credo nella stessa giornata di oggi o di domani, avverrà anche da parte del Parlamento svizzero.

RUSSO CARLO, *Presidente della Commissione*. Il Parlamento svizzero procederà alla ratifica di questa convenzione nel pomeriggio di oggi.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per l'attuazione di quest'ultimo accordo – e rispondo così anche a uno dei punti dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Carlo Russo e del quale il Presidente darà lettura successivamente – già il comitato interministeriale per l'emigrazione, nella seduta del 19 ottobre scorso, al fine di coordinare gli interventi dei Ministeri degli esteri, del tesoro e delle finanze, ha deliberato di dar corso a tutti i provvedimenti necessari per la sollecita erogazione delle cifre spettanti ai comuni ed ha previsto il necessario incontro con le regioni, poiché la erogazione potrà avvenire solo dopo il deposito, in apposito conto presso il Ministero del tesoro, delle cifre previste e la approvazione dei piani di riparto e gil obiettivi di realizzazione di opere e di servizi in cui le ragioni debbono esprimere la loro scelta determinante.

Colgo anche l'occasione per informare che con la ratifica di questi due sostanziali accordi, che oggi noi concludiamo, si è aperta di fatto una nuova fase dei negoziati, anche su altre materie, che ci hanno consentito la settimana scorsa non solo la firma degli accordi a Berna. di cui ho già riferito, ma anche di altri aspetti quali quelli relativi alla intesa raggiunta in materia di formazione professionale e di riconoscimento dei titoli di studio, nonché la possibilità di sottoporre al consiglio federale le successive nostre attese in altre materie. In particolare mi sembra di dover sottolineare che l'accordo sulla doppia imposizione fiscale riapre in termini nuovi il problema della mobilità dei capitali e della manodopera nel senso di favorire un orientamento degli investimenti svizzeri verso l'Italia al fine della creazione di nuovi posti di lavoro, che ponga pertanto in modo meno drammatico il problema del rientro forzoso per gli emigranti, che non riceve certamente una risposta accettabile dal progetto di nuovo regolamento dello statuto degli stagionali contenuto nel nuovo progetto di legge per gli stranieri, in discussione presso il Parlamento elvetico. Auspichiamo pertanto che in quella sede si voglia finalmente abolire – come già fatto in sede comunitaria – una regolamentazione che non è rispondente al principio della pari-

tà dei diritti dei lavoratori. Ciò potrebbe aprire la via ad una nuova ed autentica capacità di sviluppo della cooperazione tra i due paesi, in termini di mobilità dei capitali verso il lavoro, scongiunrando i gravi fenomeni umani e sociali che conseguono alla sradicamento delle popolazioni dalle aree meno favorite.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MORINI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) la convenzione tra la Repubblica italiana e la confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché il protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976;

b) il protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione anzidetta.

(*È approvato*).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, all'articolo 30 della convenzione di cui alla lettera *a*) e all'articolo 4 del protocollo di cui alla lettera *b*).

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Se ne dia lettura.

MORINI, *Segretario*, legge:

« La Camera,

nel ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con le modifiche contenute nei protocolli aggiuntivi, rispettivamente firmati a Roma il 9 marzo 1976 ed il 28 aprile 1978,

impegna il Governo

1) a dare sollecita attuazione agli accordi ed a fissare con tempestività, sulla base delle indicazioni approvate dal Senato, le procedure per l'erogazione tempestiva a favore dei comuni interessati delle compensazioni finanziarie relative alle imposizioni fiscali dei lavoratori frontalieri;

2) ad informare il Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle convenzioni, sullo stato della applicazione degli accordi per evitare le doppie imposizioni ed il ristorno fiscale inerente i lavoratori frontalieri anche per assicurare la efficacia delle intese raggiunte e adottare misure adeguate nel quadro della collaborazione tra i due paesi ».

9/2506/1 RUSSO CARLO.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo su questo ordine del giorno ?

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda pienamente con le indicazioni contenute in questo ordine del giorno, che accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Carlo Russo, dopo le dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo, insiste per la votazione del suo ordine del giorno ?

RUSSO CARLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Iugoslavia concernente la modifica delle liste merceologiche « C » e « D » di cui agli accordi italo-iugoslavi del 31 marzo 1955, con allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978 (2440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Iugoslavia concernente la modifica delle liste merceologiche « C » e « D » di cui agli accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955, con allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

In sostituzione del relatore, onorevole Galli, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Commissione.

RUSSO CARLO, *Presidente della Commissione.* Mi richiamo alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOSCHI, *Sotosegretario di Stato per gli affari esteri.* Raccomando alla Camera l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MORINI, *Segretario,* legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di Note tra l'Italia e la Iugoslavia concernente le modifica delle liste merceologiche « C » e « D » di cui agli accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955, con allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978.

(*È approvato*).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'ultimo capoverso dello scambio di note stesso.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali la XIII Commissione permanente (Lavoro), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

Senatori PACINI ed altri: « Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavorativi ai fini previdenziali » (*approvato dal Senato*) (2355); COLUCCI ed altri: « Ricongiunzione dei servizi prestati con iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalla cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) cassa pensione sanitari (CPI) e dallo Stato » (136); BOFFARDI INES ed altri: « Norme integrativa alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende indu-

striali » (304); CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA: « Pensione unica e ricongiunzione dei periodi assicurativi » (853); REGGIANI ed altri: « Riscatto dei servizi prestati con iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalle casse di previdenza del tesoro » (1242) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Data la particolare urgenza dei progetti di legge, propongo, altresì, di derogare al termine di cui al predetto articolo 92.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge, derogando altresì, in relazione alla particolare urgenza, al termine di cui al predetto articolo 92:

alla X Commissione (Trasporti):

« Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (2603) (*con parere della I e della V Commissione*).

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, la prego di non volermene se mi permetto di rivolgermi anche a lei in merito alla proposta che ha formulato, perché non mi sembra che questo progetto di legge possa essere assegnato alla Commissione trasporti in sede legislativa.

C'è innanzitutto una prima questione di carattere generale, che riguarda la competenza. Si tratta di norme relative all'inquadramento, all'ordinamento organico, allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. La materia quindi riguarda l'ordinamento dello Stato ed il trattamento giuridico ed economico di personale dipendente dallo Stato.

È sorta recentemente qualche questione, nell'ambito della Commissione affari costituzionali, sulla opportunità di sottrarre alla competenza primaria della Commissione affari costituzionali tutte le questioni di grande rilievo che riguardino il trattamento economico e lo stato giuridico dei pubblici dipendenti.

Ma vi è un'altra considerazione, che, a mio avviso, dev'essere fatta: questa non è una legge che possa passare senza un esame dell'Assemblea. Non si tratta di una legge di interesse limitato, anche perché ha lo scopo di dare attuazione ad accordi intervenuti con organizzazioni sindacali del personale ferroviario in merito al rinnovo del contratto del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tutti i colleghi conoscono i precedenti a monte di questo accordo, e sanno anche che non si tratta di accordi di scarsa entità, ma di accordi che hanno mantenuto il personale ferroviario in stato di agitazione per lungo periodo; e sanno anche che non vi è stata una sottoscrizione dell'accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali, perché la FISAF, la federazione autonoma, non ha voluto sottoscriverla, ritenendolo insufficiente a tutelare gli interessi dei ferrovieri; ed un'altra organizzazione efficiente e presente, che ha attuato scioperi e manifestazioni nel corso del periodo di agitazioni, USFI, non è stata neppure consultata.

Si vorrebbe, in poche parole, ratificare l'accordo intervenuto tra il Governo ed alcune organizzazioni sindacali; alcune, non tutte. Di qui l'esigenza di una particolare valutazione da parte dell'Assemblea del problema dei rapporti tra Governo e sindacati in ordine allo stato giuridico ed economico del personale dello Stato.

Non si può accettare il principio che il Parlamento debba – affidando il provvedimento ad una Commissione in sede legislativa – mettere soltanto un visto su

un accordo che è stato stipulato (e neppure con tutte le organizzazioni sindacali), perché in questo caso tanto varrebbe allora dire che il Governo raggiunge degli accordi con le organizzazioni sindacali e non ha bisogno di ratifiche e di controlli da parte del Parlamento.

Le discriminazioni che si sono verificate non consentono neanche di prevedere che il disegno di legge possa essere esaminato nei modi nei quali, già prima di essere assegnato, è stato previsto dalla Commissione.

Mi permetto, su questo argomento, di rivolgere a lei, signor Presidente, una particolare preghiera. Ho ricevuto oggi la comunicazione del comitato pareri della I Commissone affari costituzionali, che è convocato per domani al fine di dare un parere su un progetto di legge non ancora stampato e né tanto meno assegnato. Questa è una procedura assolutamente inaccettabile tanto che domani non consentiremo che un argomento di questo genere venga esaminato in un comitato pareri in quanto riteniamo che debba essere investita della questione l'intera Commissione.

Signor Presidente, desidero fare alcune osservazioni assumendone tutta la responsabilità. È assurdo che la materia dei trasporti e delle ferrovie non venga mai trattata in Assemblea, ma venga sempre esaminata dalla Commissione trasporti nella quale prevale la tesi che l'Assemblea debba rimanere estranea all'esame dei problemi che riguardano il settore dei trasporti, che tutto si debba fare in sede legislativa e che quindi, l'Assemblea non debba occuparsi dei grandi temi che riguardano i trasporti, le ferrovie, l'aviazione civile.

Per questo progetto di legge si prevede un *iter* particolarmente veloce; tale *iter* non può essere previsto con tutta la buona volontà, perché il progetto di legge è composto da 33 articoli più sei tabelle che non possono essere contenute nel documento legislativo in quanto si tratta di tabelle che occupano 27 cartelle. Di conseguenza dobbiamo avere assicurazione che il tutto non sia soltanto uno « spolverino » e che non ci sia un privilegio della Commissione trasporti nell'ottenere l'assegnazione in sede legislativa di tutto quanto attiene alla materia dei trasporti.

Su questo, signor Presidente, desidererei aveve la garanzia che l'Assemblea attende; tali garanzie sono di questo tipo: non può mancare, da parte dell'Assemblea una discussione su quanto riguarda le discriminazioni sindacali e gli accordi che vengono stipulati dal Governo con le organizzazioni sindacali che perdono consenso ma che aumentano di prepotenza; non può essere affidato ad una Commissione il diritto di mettere lo spolverino su questi accordi senza neanche discussione; non può essere consentito che questa Commissione esamini gli argomenti con frettolosità.

Nel confermare il nostro dissenso alla proposta di assegnazione in sede legislativa, ribadiamo la convinzione di affidare alla Commissione trasporti in sede referente l'esame di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Avverto che, a norma dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Pazzaglia darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

MARZOTTO CAOTORTA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZOTTO CAOTORTA. Vorrei ribadire l'urgenza di questo provvedimento in quanto il contratto con gli addetti al settore del trasporto è scaduto da parecchi mesi. Da molto tempo gli accordi retributivi per il personale delle aziende autonome dello Stato vengono decisi prima in sede sindacale e poi in sede legislativa: questa è una prassi che potrà essere criticata ma che è ormai consolidata nel tempo.

Ritengo quindi opportuno che il provvedimento sia assegnato in sede legislativa alla Commissione competente, in modo che almeno questo ramo del Parlamento possa esaminarlo ed approvarlo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare a favore dell'opposizione dell'onorevole Pazzaglia, pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnare alla X Commissione in sede legislativa l'esame di questo disegno di legge.

(*È approvata*).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle sedute di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione (Interni):

Senatori DE SABBATA ed altri: « Integrazione della legge 2 6aprile 1974, n. 169; interpretazione autentica delle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491 e 26 aprile 1974, n. 169, sulla indennità agli amministratori delle province e dei comuni (*approvato dal Senato*) (2586), *con l'assorbimento delle proposte di legge*: PRETI ed altri: « Rivalutazione delle indennità degli amministratori delle province e dei comuni e del gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali » (1071); ANIASI ed altri: « Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1974, n. 169, concernente indennità agli amministratori delle province e dei comuni » (2427), *le quali saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno;*

dalla III Commissione (Esteri):

« Partecipazione italiana alla Conferenza di Belgrado sulla sicurezza e la cooperazione europea (CSCE) » (2168);

« Contributo all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il triennio 1978-80 » (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (2566);

dalla V Commissione (Bilancio):

FIORET ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 546, recante provvedimenti a favore delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 » (2352), *con modificazioni;*

dalla VII Commissione (Difesa):

« Modifica alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato *A* alla legge 16 novembre 1962, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (*approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2542);

« Istituzione di direzioni di amministrazioni dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (409), *con modificazioni;*

dalla VIII Commissione (Istruzione):

ZOSO: « Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente il voto della prova scritta di cultura generale di concorso a posti di direttore didattico » (2460);

Senatori DE GIUSEPPE ed altri: « Equipollenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio, (*approvato dal Senato*) (2152), *con l'assorbimento della proposta di legge*; RENDE: « Equipollenza della laurea in scienze economiche e sociali dell'università della Calabria con la laurea in economia e commercio e la laurea in scienze politiche » (80), *la quale sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno;*

dalla X Commissione (Trasporti):

« Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile » (*approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2271).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979 (approvato dal Senato) (2611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che nella giornata di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Gambolato, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GAMBOLATO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che esistano tutte le condizioni che sono richiamate nella relazione presentata dal Governo per chiedere l'esercizio provvisorio. Si tratta, in definitiva, di tutte le novità intervenute nella legislazione per quanto riguarda le modifiche alla legge della contabilità dello Stato, per quanto riguarda la presentazione della legge finanziaria, ed anche per il rapporto che ormai esiste in termini giuridici tra il bilancio dello Stato per il 1979 e la presentazione del bilancio triennale.

Credo pertanto che debba essere accolta la proposta contenuta nel disegno di legge presentato dal Governo per l'esercizio provvisorio nel 1979. Vorrei soffermarmi tuttavia su due questioni. Innanzitutto o il Governo si impegna a presentare ai due rami del Parlamento in tempi utili, cioè entro il 30 settembre, tutta la documentazione (non soltanto le grandi cifre, ma tutte le tabelle), in modo che il Parlamento possa immediatamente essere coinvolto nella discussione attorno alla legge finanziaria e ai bilanci poliennali, o probabilmente ci troveremo anche nei prossimi anni a dover discutere l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.

In secondo luogo, vorrei richiamare la sua attenzione, signor Presidente, su una altra questione. Riferendomi a tutte le norme che hanno radicalmente modificato la legislazione vigente, sia per ciò che riguarda i problemi della contabilità dello Stato, sia per ciò che riguarda la presentazione del bilancio triennale, sia per ciò che riguarda il carattere innovativo che è andata assumendo la legge finanziaria, credo che debba essere proposto, almeno alla riflessione del Parlamento, il problema delle strutture attraverso le quali sia concretamente possibile esercitare il potere di controllo e di conoscenza dei singoli gruppi e di tutti i parlamentari.

Mi pare che l'insieme delle novità intervenute ponga con grande urgenza la questione di avere, dal punto di vista della struttura della Camera dei deputati, dei servizi adeguati. Indubbiamente le novità intervenute richiedono a tutti degli sforzi straordinari ed eccezionali per avere in mano gli elementi attraverso i quali il Parlamento possa esprimere il proprio parere.

Dopo tali considerazioni, raccomando alla Camera l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, mi rendo conto delle ragioni oggettive che portano all'esercizio provvisorio, però una parola va detta per censurare questo metodo, che sta diventando ormai un fatto sistematico. Credo che in un solo esercizio si sia ottemperato alla norma della presentazione e dell'approvazione nei termini, cioè entro l'anno, del bilancio di previsione. È stata, quindi, una eccezione l'osservanza dei termini, in un anno che in questo momento non saprei indicare con precisione, tanto è avvolto nelle nebbie dei ritardi.

Quest'anno sono state indubbiamente introdotte delle innovazioni con la legge finanziaria; però nessuno vietava di procedere in maniera più spedita, in modo da consentire al Parlamento di discutere contestualmente, salvo approvarlo immediatamente dopo alla legge finanziaria, il bilancio di previsione per il 1979. Risulta infatti che sia tanto la Camera sia il Senato hanno fatto diventare ormai definitiva la legge finanziaria. Vi erano, quindi, i tempi tecnici; oltretutto dopo l'approvazione della legge finanziaria il dibattito sul bilancio di previsione per il 1979 perde gran parte del suo rilievo politico, tant'è che l'attenzione del Parlamento, delle forze politiche, dell'opinione pubblica e degli osservatori, si è concentrata sulla legge finanziaria.

Devo perciò criticare questo modo di procedere che fa slittare di non so quanto tempo l'approvazione del bilancio. Vi è poi nell'aria – e lo sappiamo dalla stampa, dalle dichiarazioni di uomini politici – una sensazione di crisi e di precrisi, a parte la sostanziale crisi, già ormai in fase avanzata, fra le forze politiche della maggioranza. Tutto questo avrebbe consigliato di addivenire ad una approvazione rapida di quello che è un documento fondamentale per il funzionamento della pubblica amministrazione e per una politica di investimenti da effettuare attraverso il bilancio dello Stato. Tutto ciò naturalmente comporta delle complicazioni in ordine alla durata dell'esercizio provvisorio. È stato previsto, infatti, il massimo del ricorso all'esercizio provvisorio...

TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* No, sono stati previsti tre mesi.

SERVELLO. È un termine tranquillante, allora, poiché non è quello massimo previsto dalla Costituzione. Mi auguro che non debbano essere impegnati tutti i tre mesi dell'esercizio provvisorio e, quindi, vorrei raccomandare alla Presidenza della Camera di farsi carico della precedenza assoluta di questo adempimento, anche rispetto al piano pluriennale di cui in questi giorni molto si parla, non solo come verifica politica, ma anche come elemento decisivo per una programmazione di carattere economico e finanziario per gli anni successivi al 1979.

Signor Presidente, il senso della mia dichiarazione non è di ostilità o di negazione del voto all'esercizio provvisorio, che si impone per una situazione di carattere oggettivo, ma vuole essere uno stimolo per dare la precedenza all'approvazione del bilancio, in modo che i termini dell'esercizio provvisorio possano essere il più possibile ristretti.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Onorevole relatore, intende replicare?

GAMBOLATO, *Relatore.* Ritengo di non avere nulla da aggiungere a quanto ho dichiarato in precedenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole Gambolato per essersi assunto il compito di illustrare sintenticamente, ma efficacemente, le ragioni che obbligano il Governo alla presentazione del disegno di legge per l'esercizio provvisorio. Quanto alle considerazioni che sono state svolte sia dall'onorevole Gambolato, sia dall'onorevole Servello, mi permetto molto brevemente di osservare – mi riferisco in particolare alla richiesta dell'onorevole Gambolato affinché le tabelle vengano fornite stampate, per i prossimi anni, entro il 30 settembre – che la richiesta dell'onorevole Gambolato va valutata in riferimento alle possibilità tecniche, perché il 30 settembre è il termine entro il quale il Governo approva e presenta al Parlamento il bilancio, mentre la compilazione delle tabelle è un problema di stampa in sede parlamentare, rispetto al quale va collaudato un procedimento, che è allo

studio del Governo, in modo da evitare che in relazione alla complessità molto maggiore dei documenti che si devono presentare in base alla nuova normativa sulla contabilità, si determinino i ritardi che si sono verificati quest'anno. Si tratta di una assicurazione che il Governo ha già dato, e che si onora di ripetere con molta convinzione, in quanto è nell'interesse stesso del Governo che la discussione in sede parlamentare non abbia ritardi ingiustificati.

All'onorevole Servello, che lamenta il ritardo che determina oggi la richiesta del Governo relativa all'esercizio provvisorio del bilancio, vorrei osservare che, se è vero che le tabelle avrebbero potuto essere discusse anche precedentemente – e questo è un problema che non riguarda il Governo – d'altro canto la discussione e l'approvazione della legge finanziaria, come lo stesso onorevole Servello ha riconosciuto, accelerano di molto la possibilità dell'esame che rimane da fare per le tabelle nel corso dell'esercizio provvisorio, oltre che attenuarne notevolmente il significato, in quanto la grande discussione e le grandi decisioni sul bilancio sono già intervenute attraverso l'approvazione della legge finanziaria.

All'onorevole Gambolato, che ha giustamente prospettato il problema di una maggiore dotazione strumentale ai fini delle conoscenze che occorre acquisire e di cui occorre disporre per la discussione dei problemi di finanza pubblica che si agitano in occasione della discussione della legge finanziaria e del bilancio, mentre da parte del Governo va riconosciuto che questo è un problema interno del Parlamento, devo riconoscere che questa esigenza è fondata su un piano più generale, non riguardante soltanto il Parlamento ma anche il Governo. È un'esigenza che il Governo ha già prospettato e riprospetterà a breve termine; inoltre, è un'esigenza che ha trovato un riconoscimento molto preciso in sede di discussione della legge finanziaria al Senato in questi ultimi giorni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei fare due osservazioni. La prima notazione è in riferimento alle questioni prospettate dal collega Gambolato circa le strutture della Camera e, più in generale, del Parlamento, per poter esercitare le nuove funzioni di controllo che discendono da tutta una serie di decisioni che sono state prese. Posso dire che su questo terreno stiamo riflettendo, innanzi tutto per quanto riguarda il funzionamento degli uffici. Di ciò ha discusso l'Ufficio di Presidenza. Ho avuto occasione di evocare questo stesso problema anche nella riunione che abbiamo avuto recentemente con i presidenti dei gruppi sul tema della funzionalità del Parlamento. Ritengo che ci sarà poi un'occasione molto importante (spero non lontana, se si voterà presto il bilancio) per poter affrontare, onorevole Gambolato, in sede di bilancio interno della Camera, la questione da lei posta, naturalmente tenendo conto del fatto che una risposta di merito a quei problemi solleva questioni molto delicate di funzionamento, di funzionalità, di visione del lavoro anche degli apparati e del Parlamento in generale, ponendo senza dubbio problemi di personale e di spesa, con cui bisogna fare i conti. Ma di questo parleremo al momento opportuno.

Per ciò che riguarda la questione relativa ad una approvazione del bilancio che sia il più possibile rapida, ritengo che questo sarà uno dei problemi che affronteremo quando dovremo valutare il programma della ripresa dei lavori parlamentari in sede di Conferenza dei capigruppo. Credo anche che, in ogni caso, pur non volendo anticipare questioni che non spetta alla Presidenza risolvere, ci sarà da riflettere su tutto il tema delle implicazioni temporali relative ai termini di presentazione e di discussione del bilancio, che derivano ormai dalle novità che scaturiscono dalla legge finanziaria, e così via.

Questo è un problema che mi permetto soltanto di segnalare ai gruppi e al Governo, in quanto bisognerà riflettere seriamente sulla base dell'esperienza, e domandarsi se e come sia possibile, a partire dal 30 settembre (questo è il punto cui io mi riferisco) assolvere ai molti, complessi e delicati impegni che discendono oramai dai

nuovi compiti del Parlamento. Ma questa – credo che anche il rappresentante del Governo sarà d'accordo – è una materia su cui dovremo riflettere tutti alla luce dell'esperienza che verrà compiuta in questi anni. Le invio, quindi, come tema di riflessione che spetta ora a voi risolvere.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MORINI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1979, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1979, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge ».

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1979.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691, concernente il rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario (approvato dal Senato) (2573).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691, concernente il rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TESINI GIANCARLO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo con il decreto-legge del 10 novembre 1978, n. 691, ha previsto il rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche e degli organi di governo universitario che, in base alla legge del 21 febbraio 1978, con cui fu prevista la biennalizzazione del rinnovo delle rappresentanze studentesche, collocava questo termine alla data del 10 dicembre 1978. La ragione di questo rinvio nasce dal fatto che nel decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, riguardante il provvedimento di transizione sul personale universitario, veniva previsto un aumento del numero dei rappresentanti studenteschi nei consigli dei corsi di laurea, così come sono stati previsti dalle norme vigenti, cioè le misure urgenti del 1973.

Sono note a questa Assemblea le vicende del decreto-legge n. 642 per il quale i termini per la conversione scadono il 23 del corrente mese; anche qualora esso dovesse decadere, permane ugualmente valida la necessità di rinviare le elezioni delle rappresentanze studentesche. Per queste ragioni chiedo alla Camera che si approvi la conversione in legge di questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo contrari alla conversione in legge di questo decreto-legge per le motivazioni contrarie alla logica che ha portato alla sua emanazione. Sia pur nella brevità dei tempi con cui si svolge questa discussione, dobbiamo sottolineare con forza e con vigore che si tratta di una decisione politica determinata da motivi politici cui non sono estranei i sempre crescenti contrasti che si sono manifestati nella maggioranza di fronte alla ribollente situazione delle scuole italiane.

La mia parte politica, per sottolineare questo dato ormai acquisito anche in altre situazioni legislative e politiche verificatesi in questi giorni, intende richiamare anche le responsabilità che stanno a monte di questa decisione governativa. Si tratta di responsabilità che abbiamo già evidenziato in sede politica esterna nei confronti dell'opinione pubblica e che ci vedono presenti nella componente studentesca che ha accolto con estremo sfavore questa battuta d'arresto, imposta all'espressione dei nuovi stati d'animo manifestatisi nel mondo studentesco verso i numerosi problemi della scuola del nostro paese.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

TESINI GIANCARLO, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo raccomanda alla Camera la conversione del decreto-legge in esame e condivide le considerazioni del relatore. La ragione della sua presentazione (di ordine e non politico, come sostiene l'onorevole Rauti) è dimostrata dal breve termine del rinvio richiesto, dal mese di dicembre a quello di gennaio o febbraio, per le motivazioni esposte dall'onorevole relatore. Nel precedente decreto-legge si configurava, cioè, una determinata composizione degli organi collegiali ed a questa si voleva adeguare anche la composizione della rappresentanza studentesca, cosa che rendeva necessario un breve rinvio che, ripeto, non presenta motivazioni politiche. Il rinvio si impone comunque, perché il mese di dicembre sta spirando e, se non si fissano le date delle nuove elezioni studentesche, queste corrono il rischio di non potersi svolgere.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

MORINI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691, concernente il rinvio delle elezioni delle rappresentanze sudentesche negli organi di governo universitario ».

PRESIDENTE. A questo articolo unico non sono stati presentati emendamenti.

Il disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

Prima di sospendere la seduta, faccio presente ai colleghi che alla ripresa di domattina dovremo esaminare la riforma sanitaria nel testo modificato dal Senato per giungere entro mezzogiorno alla votazione finale dei provvedimenti di cui sia stato concluso l'esame, per alcuni dei quali, come per quello sulla finanza locale, la trasmissione all'altro ramo del Parlamento è particolarmente urgente.

Sospendo pertanto la seduta fino alle 10 di domani.

La seduta, sospesa alle 20,10 di mercoledì 20 dicembre, è ripresa alle 10 di giovedì 21 dicembre 1978.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCALOSSI

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Sgarlata è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TRANTINO ed altri: « Norme a favore degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » (2615);

ACCAME: « Norme per la regolamentazione del servizio militare di leva per i giovani iscritti fra la gente di mare » (2616).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quella IX Commissione permanente:

« Ulteriore proroga della potestà prevista, per gli assessori regionali dell'agricoltura, dagli articoli 11 e 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte » (2614).

Sarà stampato e distribuito.

Discussione del progetto di legge: Istituzione del servizio sanitario nazionale (modificato dal Senato) (1252-971-1105-1145-1271-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge, già approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato: Istituzione del servizio sanitario nazionale.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Morini.

MORINI, *Relatore*. Nel rimettermi alla relazione scritta, aggiungo brevemente che il Senato ha modificato nella sostanza soltanto 16 articoli. Tali modifiche trovano il relatore consenziente. Sono rimasti identici 23 articoli e altri 40 sono stati modificati solo in modo formale.

Sulla base di questa considerazione, ritengo che la Camera possa procedere rapidamente all'approvazione di questo testo, che, nella sostanza, non altera quello approvato da questa Assemblea nella seduta del 22 giugno scorso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole ministro della sanità.

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità*. Avendo seguito, come mio dovere, i lavori del Senato e avendo espresso il parere favorevole del Governo sugli emendamenti in quella sede presentati ed approvati, non ho nulla da aggiungere alla relazione dell'onorevole Morini, con la quale concordo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli modificati dal Senato, con l'avvertenza che il testo delle singole modificazioni è stato integralmente accettato dalla Commissione.

Si dia lettura degli articoli modificati dal Senato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

STELLA, *Segretario*, legge:

ART. 2.

(*Gli obiettivi*).

Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:

1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata

educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;

2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;

3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;

4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;

5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;

6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;

7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e l'economicità del prodotto;

8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.

Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:

a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;

b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;

c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;

d) la promozione della salute nella età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo la integrazione dei soggetti handicappati;

e) la tutela sanitaria delle attività sportive;

f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;

g) la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;

h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale*).

Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in materia di:

1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo;

2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione;

4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;

5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali;

6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali*).

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Fuori dei casi in cui si provveda con legge, o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro della sanità quando si tratti di affari particolari.

Il ministro della sanità esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattività relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Il ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Competenze dello Stato*).

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;

b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le epizoozie;

c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario;

d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio al-

l'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;

g) gli *standards* dei prodotti industriali;

h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;

i) la produzione, le registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;

k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;

l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;

m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;

o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente legge;

p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla presente legge;

q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;

r) il riordinamento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi;

s) gli ordini e i collegi professionali;

t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario;

u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei princìpi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti;

v) l'organizzazione sanitaria militare;

z) i servizi sanitari istituiti per le forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Funzioni delegate alle regioni*).

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente articolo 6, lettera *b*);

b) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale ai sensi della lettera *u*) del precedente articolo 6;

c) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

d) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;

e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.

Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie in base ad un programma concordato con il Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità provvede, se necessario, alla costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e parassitarie.

Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo mediante subdelega ai comuni.

In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel rispetto dei seguenti criteri:

a) si procederà ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il più efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;

b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti dalla tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti vacanti, concorsi a base regionale.

L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto comma, in deroga all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1° gennaio 1981.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Consiglio sanitario nazionale*).

È istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale e per l'elaborazione e l'attuazione del piano sanitario nazionale.

Il Consiglio è sentito obbligatoriamente in ordine ai programmi globali di prevenzione anche primaria, alla determinazione dei livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3 e alla ripartizione degli stanziamenti di cui all'articolo 51, nonché alle fasi di attuazione del servizio sanitario nazionale e alla programmazione del fabbisogno di personale sanitario necessario alle esigenze del servizio sanitario nazionale.

Esso predispone una relazione annuale sullo stato sanitario del paese, sulla quale

il ministro della sanità riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Consiglio sanitario nazionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della sanità, per la durata di un quinquennio, è presieduto dal ministro della sanità ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e da un rappresentante della provincia di Bolzano;

b) da tre rappresentanti del Ministero della sanità e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale; pubblica istruzione; interno; difesa; tesoro; bilancio e programmazione economica; agricoltura e foreste; industria, commercio e artigianato; marina mercantile; da un rappresentante designato dal ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e teconolgica;

c) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria designati dal CNEL, tenendo presenti i criteri di rappresentatività e competenze funzionali al servizio sanitario nazionale.

Per ogni membro effettivo deve essere nominato, con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un vicepresidente.

L'articolazione in sezioni, le modalità di funzionamento e le funzioni di segreteria del Consiglio sono disciplinate con regolamento emanato dal ministro della sanità, sentito il Consiglio stesso.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Istituto superiore di sanità*).

L'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale dotato di struture e ordinamenti particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal ministro della sanità e collabora con le unità sanitarie, locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere *g*), *k*), *m*) e *n*). Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore di sanità sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.

L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di accedere agli impianti produttivi nonché ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli accertamenti e i controlli previsti dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1973, n. 419. Tale facoltà è inoltre consentita all'Istituto su richiesta delle regioni.

L'Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal ministro della sanità, organizza, in collaborazione con le regioni, le università e le altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanità pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna periodicamente l'Inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi di ricerca tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali programmi sono approvati dal ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

L'Istituto svolge l'attività di ricerca avvalendosi degli istituti pubblici a carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono inol-

tre esser chiamati a collaborare istituti privati di riconosciuto valore scientifico.

Con decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro del tesoro, verranno determinati gli organici e i contingenti dell'Istituto superiore di sanità.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è sostituito dal seguente:

« La suddivisione dell'Istituto in laboratori, il loro numero e le loro competenze sono stabilite con decreto del ministro della sanità, su proposta del comitato scientifico e del comitato amministrativo secondo le modalità previste dall'articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519 ».

La lettera *b*), primo comma, dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è sostituita dalla seguente:

« *b*) da dieci esperti nominati per tre anni con decreto del ministro della sanità tra personalità operanti nell'ambito di università e istituti a carattere scientifico, italiani ed eventualmente stranieri, o nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, e da dieci esperti di nazionalità italiana nominati per tre anni, con decreto del Ministro della sanità, tra personalità operanti nell'ambito delle università e dei presidi igienico-sanitari regionali. Tali esperti sono nominati su proposta del Consiglio sanitario nazionale ».

(*È approvato*).

ART. 10.

(*L'organizzazione territoriale*).

Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete completa di unità sanitarie locali.

L'unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale di cui alla presente legge.

Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni, singoli o associati, o le comunità montane articolano le unità sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.

(*È approvato*).

ART. 11.

(*Competenze regionali*).

Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate.

Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti princìpi:

a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle regioni;

b) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali.

c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.

Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie. A tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione degli enti locali, delle università presenti nel territorio regionale, delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanità, nonché degli organi della sanità militare territorialmente competenti.

Con questi ultimi le regioni possono concordare:

a) l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari;

b) l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento dele condizioni igienico-sanitarie dei militari.

Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.

All'atto della determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le regioni provvedono altresì ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di altre unità di servizio in modo che essi, di regola, coincidano.

(*È approvato*).

ART. 12.

(*Attribuzioni delle province*).

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali spetta alle province approvare, nell'ambito dei piani sanitari regionali, la localizzazione dei presidi e servizi sanitari ed esprimere parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quinto comma del precedente articolo 11.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Attribuzioni dei comuni*).

Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni.

I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278, e alle leggi regionali, la più ampia partecipazione degli operatori della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell'attività delle unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio sanitario nazionale e agli obiettivi dei piani sanitari triennali delle regioni di cui all'articolo 55. Disciplinano inoltre, anche a fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unità sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente interessati all'attuazione dei singoli servizi.

(*È approvato*).

ART. 14.

(*Unità sanitarie locali*).

L'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona.

Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi particolari, più ristretti.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare:

a) all'educazione sanitaria;

b) all'igiene dell'ambiente;

c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

m) alla riabilitazione;

n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;

o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera *z*) dell'articolo 6.

(*È approvato*).

ART. 15.

(*Struttura e funzionamento delle unità sanitarie locali*).

L'unità sanitaria locale, di cui all'articolo 10, secondo comma, della presente legge, è una struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane.

Organi della unità sanitaria locale sono:

1) l'assemblea generale;

2) il comitato di gestione e il suo presidente.

L'assemblea generale è costituita:

a) dal consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso;

b) dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni, costituita ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni associati;

c) dall'assemblea generale della comunità montana se il suo ambito territoriale coincide con quello dell'unità sanitaria locale. Qualora il territorio della unità sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte della comunità montana, l'assemblea sarà integrata da rappresentanti di tali comuni.

In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il comune può stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali all'attività delle unità sanitarie locali e quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che gli sono conferiti dalla presente legge.

L'assemblea generale dell'associazione dei comuni di cui alla lettera *b*) del presente articolo è formata dai rappresentanti dei comuni associati, eletti con criteri di proporzionalità. Il numero dei rappresentanti viene determinato con legge regionale.

La legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva consultazione dei singoli comuni sulle decisioni di particolare rilievo dell'associazione dei comuni.

L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente.

Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unità sanitaria locale. Gli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e programmi che impegnino più esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti, delle convenzioni, sono predisposti dal comitato di gestione e vengono approvati dalle competenti assemblee generali.

Le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta e al presidente della comunità montana, quando il territorio di questa coincida con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale. La legge regionale detta norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi e, in particolare, per:

1) assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'unità sanitaria locale, il loro coordinamento e la partecipazione degli operatori, anche mediante l'istituzione di specifici organi di consultazione tecnica;

2) prevedere un ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, articolato distintamente per la responsabilità sanitaria ed amministrativa e collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del personale. Per il personale preposto all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma del successivo articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria;

3) predisporre bilanci e conti consuntivi da parte dell'unità sanitaria locale, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 50;

4) emanare il regolamento organico del personale dell'unità sanitaria locale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi, anche con riferimento alle norme di cui all'articolo 47;

5) predisporre l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi multizonali di cui al successivo articolo 18, fermo il principio dell'intesa con i comuni interessati.

La legge regionale stabilisce altresì norme per la gestione coordinata ed integrata dei servizi dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio.

(*È approvato*).

ART. 17.

(*Requisiti e struttura interna degli ospedali*).

Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unità sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Le regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con legge l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonché a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto all'articolo 34 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 19.

(*Prestazioni delle unità sanitarie locali*).

Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cu-

ra, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'articolo 3.

Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi della organizzazione dei servizi sanitari.

Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza.

Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale.

I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle località ove prestano servizio con le modalità stabilite nei regolamenti di disciplina militare.

Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano.

(*È approvato*).

ART. 20.

(*Attività di prevenzione*).

Le attività di prevenzione comprendono:

a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio della unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14;

b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;

c) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 7;

d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;

e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;

f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera *d*) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei presìdi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.

Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sinda-

cali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.

(*È approvato*).

ART. 21.

(*Organizzazione dei servizi di prevenzione*).

In relazione agli *standards* fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per la tutela della salute dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente le unità sanitarie locali organizzano propri servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presìdi all'interno delle unità produttive.

In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire, su proposta del Presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presìdi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'articolo 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

(*È approvato*).

ART. 22.

(*Presìdi e servizi multizonali di prevenzione*).

La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio:

a) individua le unità sanitarie locali in cui sono istituiti presìdi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;

c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale.

I presìdi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le modalità di cui all'articolo 18.

(*È approvato*).

ART. 23.

(*Delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro*).

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del ministro della sanità, di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste, un decreto avente valore di legge ordinaria per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e

la sicurezza del lavoro, da porre alle dipendenze del ministro della sanità. Nel suo organo di amministrazione sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste ed i suoi programmi di attività sono approvati dal CIPE, su proposta del ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la collocazione dell'Istituto nel servizio sanitario nazionale per tutte le attività tecnico-scientifiche e tutte le funzioni consultive che riguardano la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro;

b) prevedere le attività di consulenza tecnico-scientifica che competono all'Istituto nei confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai settori del lavoro e della produzione.

All'Istituto sono affidati compiti di ricerca, di studio, di sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in stretta connessione con l'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi, nonché di determinazione dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione e dei prototipi.

L'Istituto svolge, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all'articolo 6, lettere *g*), *i*), *k*), *m*), *n*), della presente legge e, in tutte le materie di competenza dello Sta- e collabora con le unità sanitarie locali tramite le regioni e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo le informazioni e le consulenze necessarie per l'attività dei servizi di cui agli articoli 21 e 22.

Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 5.

L'Istituto ha facoltà di accedere nei luoghi di lavoro per compiervi rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. L'accesso nei luoghi di lavoro è inoltre consentito, su richiesta delle regioni, per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente comma.

L'Istituto organizza la propria attività secondo criteri di programmazione. I programmi di ricerca dell'Istituto relativi alla prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro sono predisposti tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte delle regioni.

L'Istituto, anche ai fini dei programmi di ricerca e di sperimentazione, opera in stretto collegamento con l'Istituto superiore di sanità e coordina le sue attività con il Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Esso si avvale inoltre della collaborazione degli istituti di ricerca delle università e di altre istituzioni pubbliche. Possono essere chiamati a collaborare all'attuazione dei suddetti programmi istituti privati di riconosciuto valore scientifico. L'Istituto cura altresì i collegamenti con istituzioni estere che operano nel medesimo settore.

Le qualifiche professionali del corpo dei tecnici e ricercatori dell'Istituto e la sua organizzazione interna, devono mirare a realizzare l'obiettivo della unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari. L'Istituto collabora alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali.

L'Istituto provvede altresì ad elaborare i criteri per le norme di prevenzione degli incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggette ad omologazione, di concerto con i servizi di protezione civile del Ministero dell'interno.

Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le attività connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare.

(*È approvato*).

ART. 24.

(Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni).

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del ministro della sanità, con il concerto dei ministri competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, secondo i princìpi generali indicati nella presente legge.

L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

1) assicurare l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto anche delle indicazioni della CEE e degli altri organismi internazionali riconosciuti;

2) prevedere l'emanazione di norme per assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa ai progressi tecnologici e alle conoscenze derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori;

3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione antinfortunistica e prevenzionale;

4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di età per attività e lavorazioni che presentino particolare rischio, nonché le cautele alle quali occorre attenersi e le relative misure di controllo;

5) definire le procedure per il controllo delle condizioni ambientali, per gli accertamenti preventivi e periodici sullo stato di sicurezza nonché di salute dei lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle informazioni epidemiologiche al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;

6) stabilire:

a) gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e l'impiego di macchine, componenti e parti di macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e di sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extra lavorativo, anche domestico;

b) i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche periodiche dei prodotti di cui alla precedente lettera *a*);

7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli ambienti di lavoro al fine di consentirne l'agibilità, nonché l'obbligo di notifica all'autorità competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e di modifica di destinazione di impianti e di edifici destinati ad attività lavorative, per controllarne la rispondenza alle condizioni di sicurezza;

8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di programmare il processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e la determinazione dei rischi e dei mezzi per diminuirli;

9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;

10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare l'inquinamento, sia interno che esterno, derivante da fattori di nocività chimici, fisici e biologici;

11) indicare i criteri e le modalità per procedere, in presenza di rischio grave ed imminente, alla sospensione dell'attività in stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio accertate;

12) determinare le modalità per la produzione, l'immissione sul mercato e lo impiego di sostanze e di prodotti pericolosi;

13) prevedere disposizioni particolari per settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici;

14) stabilire le modalità per la determinazione e per l'aggiornamento dei valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, anche in relazione alla localizzazione degli impianti;

15) prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro esistenti e le provvidenze da adottare nei confronti delle piccole e medie aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti ai requisiti di sicurezza e di igiene previsti dal testo unico;

16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della pubblica amministrazione preposti all'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di sicurezza del lavoro;

17) garantire il necessario coordinamento fra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni e dai comuni, al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;

18) definire per quanto concerne le omologazioni:

a) i criteri direttivi, le modalità e le forme per l'omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari unici non di serie dei prodotti di cui al precedente numero 6), lettera *a*), sulla base di specifiche tecniche predeterminate, al fine di garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza;

b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare;

c) le procedure e le metodologie per i controlli di conformità dei prodotti al tipo omologato.

Le norme delegate determinano le sanzioni per i casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel testo unico, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni e comportanti comunque, nei casi più gravi, l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni.

Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro gli infortuni relative: all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato, all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici e all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; nonché le norme in materia di igiene del lavoro relative al lavoro a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili.

(*È approvato*).

ART. 25.

(*Prestazioni di cura*).

Le prestazioni curative comprendono la assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.

Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che domiciliare.

L'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino.

La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al comma precedente.

Il rapporto fiduciario può cessare in ogni momento a richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere motivata.

L'assistenza medico-specialistica è prestata di norma presso gli ambulatori dell'unità sanitaria locale di cui l'utente fa parte o presso gli ambulatori convenzionati ai sensi della presente legge. Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche a domicilio dell'utente in forme che con-

sentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri.

Le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio sono fornite, di norma, presso le strutture delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte, o presso le strutture convenzionate ai sensi della presente legge, o presso gli ospedali pubblici e gli istituti convenzionati del territorio. Detti presidi debbono rispondere a requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo.

L'assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza dell'utente.

Nell'osservanza del principio della libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio, nonché i casi nei quali potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta.

(*È approvato*).

ART. 26.

(*Prestazioni di riabilitazione*).

Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3.

Con decreto del ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica.

(*È approvato*).

ART. 27.

(*Strumenti informativi*).

Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati caratteristici principali sulla salute dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al successivo articolo 33. L'unità sanitaria locale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale. Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla visita di leva. Nel libretto sanitario sono riportati, a cura della sanità militare, gli accertamenti e le cure praticate durante il servizio di leva.

Il libretto è custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o la tutela e può essere richiesto solo dal medico, nell'esclusivo interesse della protezione della salute dell'intestatario.

Con decreto del ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è approvato il modello del libretto sanitario personale comprendente le indicazioni relative all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni di vita e di lavoro.

Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per la graduale distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi nati.

Con decreto del ministro della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale, le

organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai quali, con le modalità di adozione e di gestione previste dalla contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri dei dati ambientali e biostatistici, allo scopo di pervenire a modelli uniformi per tutto il territorio nazionale.

I dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti informativi, facendo comunque salvo il segreto professionale, vengono utilizzati a scopo epidemiologico dall'Istituto superiore di sanità oltre che per l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle unità sanitarie locali, delle regioni e del Ministero della sanità.

(*È approvato*).

ART. 28.

(*Assistenza farmaceutica*).

L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48.

Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale.

L'unità sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui all'articolo 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, nonché il coordinamento dell'attività delle farmacie comunali con i servizi dell'unità sanitaria locale.

(*È approvato*).

ART. 29.

(*Disciplina dei farmaci*).

La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della produzione.

Con legge dello Stato sono dettate norme:

a) per la disciplina della autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e per indirizzare la produzione farmaceutica alle finalità del servizio sanitario nazionale;

b) per la revisione programmata delle autorizzazioni già concesse per le specialità medicinali in armonia con le norme a tal fine previste dalle direttive della Comunità economica europea;

c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi;

d) per la individuazione dei presidi autorizzati e per la definizione delle modalità della sperimentazione clinica precedente la autorizzazione alla immissione in commercio;

e) per la brevettabilità dei farmaci;

f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco.

g) per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici;

h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in armonia

con le norme previste dalla farmacopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752.

(*È approvato*).

ART. 30.

(*Prontuario farmaceutico*).

Il ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, previa proposta di un comitato composto:

dal ministro della sanità, che lo presiede;

dal direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità;

dal direttore dell'Istituto superiore di sanità;

dai direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanità;

da sette esperti designati dal ministro della sanità, scelti fra docenti universitari di farmacologia, di chimica farmaceutica o materie affini, di patologia o clinica medica e fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutture del servizio sanitario nazionale;

da un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

da due esperti di economia sanitaria designati dal ministro della sanità, su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche;

da cinque esperti della materia designati dalle regioni. Essi vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni, e per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, uno dalla provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano.

Il comitato di cui al precedente comma è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della sanità, ed è rinnovato ogni tre anni.

Il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai princìpi dell'efficacia terapeutica, della economicità del prodotto, della semplicità e chiarezza nella classificazione e dell'esclusione dei prodotti da banco.

Il ministro della sanità provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con la procedura di cui al primo comma.

Fino all'approvazione del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale di cui al presente articolo, resta in vigore il prontuario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

(*È approvato*).

ART. 31.

(*Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci*).

Al servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sull'attività di informazione scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci.

È vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità presso il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica e comunque di quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi dell'articolo 30.

Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina generale dei farmaci di cui all'articolo 29, il ministro della sanità determina con proprio decreto i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di educazione sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia della Comunità economica europea.

Il ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte delle regioni, tenuto conto delle direttive comunitarie e valutate le osservazioni e proposte che perverranno dall'Istituto su-

periore di sanità e dagli istituti universitari e di ricerca, nonché dall'industria farmaceutica, predispone un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del predetto servizio e dell'attività degli informatori scientifici.

Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali e le imprese di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della sanità.

Il programma per l'informazione scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e le modalità per la fornitura ai medici chirurghi di campioni gratuiti di farmaci.

(*È approvato*).

ART. 34.

(*Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale*).

La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.

Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.

Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.

Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.

(*È approvato*).

ART. 35.

(*Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale*).

Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui

circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.

Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.

La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.

Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.

Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.

Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.

Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.

I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.

(*È approvato*).

ART. 36.

(*Termalismo terapeutico*).

Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi e servizi di cui al presente articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell'articolo 6, lettera *t*), e convenzionate ai sensi dell'articolo 44, sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3.

La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli sta-

bilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali.

Gli stabilimenti termali gestiti dall'INPS ai sensi dell'articolo 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, per la cura e la prevenzione della invalidità pensionabile in base agli articoli 45 e 81 del citato regio decreto-legge, sono costituiti in presidi e servizi sanitari delle unità sanitarie locali in cui sono ubicati e sono disciplinati a norma dell'articolo 18.

Le aziende termali già facenti capo all'EAGAT e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall'articolo 1-*quinquies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate.

La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67.

(*È approvato*).

ART. 37.

(*Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante*).

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del ministro della sanità, di concerto con i ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, secondo i princìpi generali della presente legge e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) dovrà essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi compresi, per i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il periodo di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attività lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3;

b) dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonché ai contrattisti stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;

c) dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia per gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 3, non possono essere erogati dall'unità sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione geografica.

Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza stessa in virtù di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia, nonché in attuazione della legge 2 maggio 1969, n. 302.

Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su proposta del ministro della sanità, di concerto con i ministri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i prin-

cìpi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale.

(*È approvato*).

ART. 39.

(*Cliniche universitarie e relative convenzioni*).

Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e della facoltà di medicina, per i rapporti tra regioni ed università relativamente alle attività del servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali, le regioni e l'università stipulano convenzioni per disciplinare, anche sotto l'aspetto finanziario:

1) l'apporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;

2) l'utilizzazione da parte delle facoltà di medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee strutture delle unità sanitarie locali e l'apporto di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca dell'università.

Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitari regionali di cui al terzo comma dell'articolo 11.

Con tali convenzioni:

a) saranno indicate le strutture delle unità sanitarie locali da utilizzare a fini didattici e di ricerca, in quanto rispondano ai requisiti di idoneità fissati con decreto interministeriale adottato di concerto tra i ministri della pubblica istruzione e della sanità;

b) al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'attività didattica e di ricerca mediante la completa utilizzazione del personale docente delle facoltà di medicina e l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero laureato e di altro personale laureato e qualificato sul piano didattico, saranno indicate le strutture a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera alle quali affidare funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. Le strutture a direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette funzioni didattiche non possono superare il numero di quelle a direzione universitaria.

Le indicazioni previste nelle lettere *a*) e *b*) del precedente comma sono formulate previo parere espresso da una commissione di esperti composta da tre rappresentanti dell'università e tre rappresentanti della regione.

Le convenzioni devono altresì prevedere:

1) che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente dall'università, fermo restando il loro autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attività di assistenza sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali;

2) che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed università.

In caso di mancato accordo tra regioni ed università in ordine alla stipula della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al comma precedente si applica la procedura di cui all'articolo 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate, per quanto concerne la utilizzazione delle strutture assistenziali delle unità sanitarie locali, con specifiche convenzioni, da stipulare tra l'università e l'unità sanitaria locale, che disciplineranno sulla base della legislazione vigente le materie indicate nell'articolo 4 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129.

Le convenzioni previste nel presente articolo sono stipulate sulla base di schemi tipo da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvati di concerto tra i ministri della pubblica istruzione e della sanità, sentite le regioni, il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

ART. 41.

(*Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica*).

Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817.

Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformità, sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai princìpi di cui alla presente legge.

I rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché con l'Ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.

Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 42.

(*Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico*).

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attività di ricerca scientifica biomedica.

Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti è effettuato con decreto del ministro della sanità di intesa con il ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale.

Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.

Nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti dei presìdi ospedalieri delle unità sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si tratti di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli istituti.

Per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto privato sono stipulate dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto della particolarità di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente legge.

Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attività assistenziali, è esercitato nelle forme indicate dal primo comma dell'articolo 49. L'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del ministro della sanità di concerto con il ministro della ricerca scientifica.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge, per disciplinare:

a) la composizione degli organi di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, che dovrà prevedere la presenza di rappresentanti delle regioni e delle unità sanitarie locali competenti per territorio;

b) i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attività non assistenziale, sia per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico che per quelli aventi personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto della loro autonomia;

c) le procedure per la formazione dei programmi di ricerca biomedica degli istituti di diritto pubblico e le modalità di finanziamento dei programmi stessi, prevedendo in particolare il loro inserimento in piani di ricerca, coordinati a livello nazionale e articolati per settore di ricerca, definiti di intesa tra i ministri della sanità, della pubblica istruzione e per la ricerca scientifica, sentito il Consiglio sanitario nazionale, anche con riferimento agli obiettivi indicati nel piano sanitario nazionale; con riferimento a detti piani, il ministro della sanità potrà stipulare apposite convenzioni con gli istituti di diritto privato per l'attuazione dei programmi di ricerca;

d) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico in coerenza con quello del personale del servizio sanitario nazionale.

Sino all'adozione dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi non è consentito il riconoscimento di nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il ministro della sanità, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, previa verifica dell'attività di ricerca scientifica svolta, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori prevista dall'articolo 79, provvede con proprio decreto al riordino degli istituti di cui al presente articolo in relazione alle finalità e agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, confermando o meno gli attuali riconoscimenti.

Gli istituti a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento, perdono la personalità giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, le attrezzature ed il personale, nonché i rapporti giuridici in atto, sono trasferiti ai sensi degli articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non è confermato il riconoscimento abbiano personalità giuridica di diritto privato, gli stessi sono disciplinati ai sensi del successivo articolo 43.

(*È approvato*).

ART. 43.

(*Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie*).

La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'articolo 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all'articolo 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di

prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.

Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.

Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unità sanitarie locali.

Sino alla emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto articolo 51 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.

(*È approvato*).

ART. 47.

(*Personale dipendente*).

Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i princìpi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.

In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la gestione amministrativa del personale delle unità sanitarie locali è demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale;

2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;

3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unità sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ri-

covero e cura di cui all'articolo 42. Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività;

5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l'esercizio delle attività didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico;

6) fissare le modalità per l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale;

7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unità sanitarie locali.

Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:

1) criteri generali per la istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unità sanitarie locali sarà collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del ministro della sanità. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;

2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale;

3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilità del personale;

4) disposizioni per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unità sanitarie locali, e per la efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso;

5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole unità sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto.

I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresì norme riguardanti:

a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attività o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all'articolo 41 o in quelle convenzionate a norma dell'articolo 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969;

b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonché le modalità ed i criteri per i relativi concorsi;

c) le modalità ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma, previo concorso riservato, del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche.

Le unità sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attività e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.

In riferimento al comma precedente i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto d'impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

È fatto divieto di concedere al personale delle unità sanitarie locali compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, è fatta salva l'indennità di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale.

(*È approvato*).

ART. 48.

(*Personale a rapporto convenzionale*).

L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionale stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);

7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria:

13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie lo-

cali con tutte le farmacie di cui all'articolo 28.

È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il ministro della sanità sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel Supplemento alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289.

(*È approvato*).

ART. 49.

(*Controlli sulle unità sanitarie locali*).

Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato dai comitati regionali di controllo di cui all'articolo 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 — integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale — nelle forme previste dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge.

Le modificazioni apportate in sede di riordinamento delle autonomie locali alla materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei comuni e delle province s'intendono automaticamente estese ai controlli sulle unità sanitarie locali.

I controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano si esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti.

I comuni singoli o associati e le comunità montane presentano annualmente, in base a criteri e princìpi uniformi predisposti dalle regioni, allegata al bilancio delle unità sanitarie locali, una relazione al presidente della giunta regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio.

Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla regione degli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale relazione deve essere trasmessa ai ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, con allegato un riepilogo dei conti consuntivi, per singole voci, delle unità sanitarie locali.

(*È approvato*).

ART. 50.

(*Norme di contabilità*).

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono con legge a disciplinare l'utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle unità sanitarie locali in conformità ai seguenti princìpi:

1) la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni deve risultare corrispondente ai princìpi della contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente;

2) i competenti organi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane interessati cureranno l'effettuazione di periodiche verifiche di cassa, con ritmo almeno bimestrale, al fine dell'accertamento di eventuali disavanzi, da comunicare immediatamente ai sindaci o ai presidenti delle comunità competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo;

3) i bilanci devono recare analitiche previsioni tanto in termini di competenze quanto in termini di cassa;

4) i predetti bilanci, in cui saranno distinte le gestioni autonome e le contabilità speciali, devono essere strutturati su base economica;

5) i conti consuntivi devono contenere una compiuta dimostrazione, oltre che dei risultati finanziari, di quelli economici e patrimoniali delle gestioni;

6) le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonché dei conti consuntivi delle unità sanitarie locali, devono essere iscritte rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni singoli o associati o delle comunità montane. I bilanci di previsione e i conti consuntivi delle unità sanitarie locali debbono essere allegati alle contabilità degli enti territoriali cui si riferiscono;

7) gli stanziamenti iscritti in entrata ed in uscita dei bilanci comunali o delle comunità montane per i compiti delle unità sanitarie locali debbono comprendere i relativi affidamenti regionali che non possono essere utilizzati in alcun caso per altre finalità;

8) i contratti di fornitura non possono essere stipulati con dilazioni di pagamento superiori a 90 giorni;

9) alle unità sanitarie locali è vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte del tesoriere pari a un dodicesimo dello scoperto autorizzato.

Le unità sanitarie locali debbono fornire alle regioni rendiconti trimestrali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre, in cui si dia conto dell'avanzo o disavanzo di cassa, nonché dei debiti e crediti dei bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al numero 8) del primo comma, non sono stati effettuati pagamenti per forniture.

La regione a sua volta fornirà gli stessi dati ai Ministeri della sanità e del tesoro secondo un modello di rilevazione contabile delle spese del servizio sanitario nazionale impostato uniformemente nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento governativo.

Ove dalla comunicazione di cui al numero 2) del primo comma, ovvero dalla rendicontazione trimestrale prevista dal secondo comma del presente articolo, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e ciò anche avendo riguardo ai debiti e crediti di bilancio, i comuni singoli o associati e le comunità montane sono tenuti a convocare nel termine di 30 giorni i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione della unità sanitaria locale.

(*È approvato*).

ART. 52.

(*Finanziamento per l'esercizio finanziario 1979*).

Per l'esercizio finanziario 1979 l'importo del fondo sanitario nazionale, parte

corrente, da iscrivere nel bilancio dello Stato è determinato, con riferimento alle spese effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni, dalla province, dai comuni e loro consorzi, dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, e da ogni altro ente pubblico previsto dalla presente legge, per l'esercizio delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale.

Ai fini della determinazione del fondo sanitario nazionale per l'esercizio 1979, sulle spese impegnate nel 1977 vengono riconosciute in aumento:

a) le maggiorazioni derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali, regolamentari o legislative vigenti per quanto riguarda la spesa del personale, compreso quello il cui rapporto è regolato da convenzioni;

b) la maggiorazione del 7 per cento delle spese impegnate per la fornitura di beni e servizi per ciascuno degli anni 1978 e 1979;

c) le maggiorazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei mutui regolarmente contratti negli anni 1978 e precedenti e non compresi negli impegni dell'anno 1977.

Fatte salve le necessità finanziarie degli organi centrali del servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma, alla ripartizione del fondo fra le regioni si provvede per l'esercizio 1979, anche in deroga al disposto dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del ministro del tesoro di concerto con il ministro della sanità, assumendo come riferimento la spesa rilevata nelle singole regioni, secondo quanto è previsto dal presente articolo, maggiorata in base alle disposizioni di cui al precedente comma.

Le regioni, tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 61 e sulla base degli atti ricognitivi previsti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1978, n. 461, assicurano, con periodicità trimestrale i necessari mezzi finanziari agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale fino all'effettivo trasferimento delle stesse alle unità sanitarie locali.

Agli enti medesimi si applicano anche, nel periodo considerato, le disposizioni di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'articolo 50.

Gli enti e le regioni, per la parte di rispettiva competenza, sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 50.

Ove dai rendiconti trimestrali risulti che la gestione manifesti un disavanzo rispetto al piano economico contabile preso a base per il finanziamento dell'ente, la regione indica tempestivamente i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione.

(*È approvato*).

ART. 53.

(*Piano sanitario nazionale*).

Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del servizio sanitario nazionale sono stabilite dal Parlamento attraverso il piano sanitario nazionale.

Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale, in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel paese, particolarmente nelle regioni meridionali.

Il piano ha, di norma, durata triennale e viene presentato al Parlamento entro il 30 giugno dell'ultimo anno di validità del piano sanitario precedente.

Il piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo della sua durata:

a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2;

b) l'importo del fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51, da iscrivere annualmente nel bilancio dello Stato;

c) gli indici e gli *standards* nazionali da assumere per la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso una destinazione delle risorse per settori fondamentali di intervento, con limiti differenziati per gruppi di spese correnti e per gli investimenti, prevedendo in particolare gli indici nazionali e regionali relativi ai posti letto e la ripartizione quantitativa degli stessi. Quanto agli investimenti il piano deve prevedere che essi siano destinati alle regioni nelle quali la dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture sanitarie risulti inferiore agli indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della priorità di investimento il piano tiene conto anche delle disponibilità, nelle varie regioni, di posti letto, presidi e strutture sanitarie di istituzioni convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni investimento (se non per completamenti e ristrutturazioni dimostrate assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti letto e di altri presìdi e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti indici;

d) gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione della quota regionale ad esse assegnata fra le unità sanitarie locali;

e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la legislazione regionale per la organizzazione dei servizi fondamentali previsti dalla presente legge e per gli organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale;

f) le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché le fasi o le modalità della graduale unificazione delle stesse e del corrispondente adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi;

g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al successivo articolo 55, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione degli obiettivi di cui alla precedente lettera *a*);

h) gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto al servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle necessità quantitative dello stesso;

i) le procedure e le modalità per verifiche periodiche dello stato di attuazione del piano e della sua idoneità a perseguire gli obiettivi che sono stati previsti;

l) le esigenze prioritarie del servizio sanitario nazionale in ordine alla ricerca biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della salute.

Ai fini della programmazione sanitaria, il ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi di un gruppo di persone particolarmente competenti in materia economica e sanitaria, per la formulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie necessarie alla predisposizione del piano sanitario nazionale.

La remunerazione delle persone di cui al comma precedente è stabilita dal ministro della sanità, di concerto con il ministro del tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico. Agli oneri finanziari relativi si fa fronte con apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

(*È approvato*).

ART. 57.

(*Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie*).

Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della sanità di concerto con il ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformità a quanto previsto dal piano sanitario nazionale di

cui all'articolo 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti previdenziali.

Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri del tesoro e della sanità, ed anche in conformità a quanto previsto dalla lettera *f*), quarto comma, dell'articolo 53, si provvede a disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti nonché le modalità e i tempi di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo.

Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.

Nulla è innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresì, l'esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale è disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra la erogazione delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalità medico-legali di cui all'articolo 75 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 58.

(*Servizio epidemiologico e statistico*).

Nel piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 sono previsti specifici programmi di attività per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari.

I programmi di attività, per quanto attiene alle competenze attribuitegli dal precedente articolo 27, sono attuati dall'Istituto superiore di sanità.

Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui al primo comma, provvedono ai servizi di informatica che devono essere organizzati tenendo conto delle articolazioni del servizio sanitario nazionale.

Con decreto del ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono dettate norme per i criteri in ordine alla scelta dei campioni di rilevazione e per la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano nazionale e regionale.

(*È approvato*).

ART. 59.

(*Riordinamento del Ministero della sanità*).

Con legge dello Stato, entro il 30 giugno 1979, si provvede al riordinamento del Ministero della sanità, che dovrà essere strutturato per l'attuazione dei compiti che gli sono assegnati dalla presente legge, in osservanza dei criteri generali e dei princìpi direttivi in essa indicati ed in stretta correlazione con le funzioni che nell'ambito del servizio sanitario nazionale debbono essere esercitate dal Ministero medesimo. In sede di riordinamento del Ministero della sanità, sarà stabilita la dotazione organica degli uffici per il funzionamento del Consiglio sanitario nazionale.

Con la stessa legge sono rideterminate le attribuzioni e le modalità per la composizione del Consiglio superiore della sanità, con riferimento esclusivo alla natura di organo consultivo tecnico del ministro

della sanità e in funzione dei compiti assunti dal Ministero della sanità nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

In attesa della legge di cui al primo comma, il ministro della sanità, con proprio decreto, costituisce, in via provvisoria, l'ufficio centrale della programmazione sanitaria, in relazione alle esigenze di cui all'articolo 53, e l'ufficio per l'attuazione della presente legge con compiti di studio e predisposizione dei provvedimenti legislativi ed amministrativi connessi alla istituzione del servizio sanitario nazionale, e provvede a definire gli ambiti funzionali dei nuovi uffici apportando le necessarie modifiche anche a quelli delle attuali direzioni generali. Ai predetti uffici ed al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale. I posti previsti nella tabella XIX, quadro *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumentati di tre unità.

Per le esigenze degli uffici di cui al terzo comma, la dotazione organica dei primi dirigenti, con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui al quadro *B* della richiamata tabella XIX, è elevata di dieci unità. Alla copertura dei posti complessivamente vacanti nella qualifica di primo dirigente si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.

(*È approvato*).

ART. 61.

(*Costituzione delle unità sanitarie locali*).

Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e secondo le norme di cui al precedente Titolo I, individuano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, ne disciplinano con legge i compiti, la struttura, la gestione, l'organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti sanitari di base.

Con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le norme dei rispettivi statuti le regioni costituiscono le unità sanitarie locali.

Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, adottano disposizioni:

a) per il graduale trasferimento ai comuni, perché siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale;

b) per l'utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali del personale già dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera *a*) che a norma della presente legge è destinato alle unità sanitarie locali, nonché per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4, del precedente articolo 15;

c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera *a*) a partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilità in ordine alla stessa.

Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, la tutela sanitaria delle attività sportive, nelle regioni che non abbiano emanato proprie norme in materia, continuerà ad essere assicurata, con l'osservanza dei princìpi generali contenuti nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099, e delle normative stabilite dalle singole federazioni sportive riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti.

(*È approvato*).

ART. 62.

(*Riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive*).

Il Governo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro della sanità, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge, a modificare, integrare, coordinare e riunire in testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale, ivi compresa la zooprofilassi, e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, e le altre norme specifiche, tenendo conto dei princìpi, delle disposizioni e delle competenze previsti dalla presente legge. Sino all'emanazione del predetto testo unico, si applicano, in quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, le norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre disposizioni vigenti in materia.

(*È approvato*).

ART. 64.

(*Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica*).

La regione, nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.

Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica.

È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.

La regione disciplina altresì, con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presìdi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presìdi e servizi interessino più regioni, queste provvedono d'intesa.

La regione, a partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi.

Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione dei provvedimenti delegati di cui all'articolo 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici o dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima della entrata in vigore della presente legge.

Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera *i*) dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui all'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando quanto previsto dalla lettera *q*) dell'articolo 6 della presente legge la regione provvede all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali.

Restano in vigore le norme di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180.

(*È approvato*).

ART. 65.

(*Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi*).

In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto del ministro del tesoro di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, i beni mobili ed immobili e le attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente comma, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presìdi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.

Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari liquidatori di cui alla citata legge 29 giugno 1977, n. 349, che provvedono altresì al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali.

I rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle direzioni generali degli enti soppressi, sono realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi dell'articolo 77 ad eccezione dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che è attribuito al patrimonio dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 66.

(*Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti locali*).

Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali:

a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a

consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi;

b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell'articolo 64, nonché degli altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali.

I rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali sono trasferiti ai comuni competenti per territorio.

È affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria.

Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi e per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma.

Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 61.

Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini gli enti ed istituti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma perdono, ove l'abbiano, la personalità giuridica.

Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di realizzazione di ammodernamento dei presìdi sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.

(*È approvato*).

ART. 67.

(*Norme per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse*).

Entro il 30 giugno 1979, in applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, il ministro della sanità di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali confederali rappresentate nel CNEL, stabilisce i contingenti numerici, distinti per amministrazione od ente e per qualifica, del personale da iscrivere nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali, e del personale da assegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e ad altri enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, per le seguenti esigenze:

a) per il fabbisogno di personale relativo ai servizi delle unità sanitarie locali e per i compiti di cui agli articoli 74, 75 e 76;

b) per la copertura dei posti in organico degli enti pubblici anzidetti, riservati ai sensi dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della suddetta legge.

I medici ed i veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono trasferiti al servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli di cui all'articolo 47, salvo diversa necessità della regione.

I contingenti numerici di cui al primo comma comprendono anche il personale dipendente, alla data del 1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; detto personale, per il quale viene risolto ad ogni effetto il precedente rapporto, sarà assun-

to presso le amministrazioni di destinazione previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 47, fatta eccezione per quello rappresentato dal limite di età.

Entro il 31 dicembre 1979 i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, dispongono, su proposta formulata dalle regioni previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, il comando del personale presso le unità sanitarie locali, nell'ambito dei contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale.

Entro la stessa data i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, dispongono, su proposta del ministro della sanità, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, con riferimento ai contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale, il comando del personale presso enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali.

Allo scadere dell'anno del comando di cui ai due precedenti commi tutto il personale comandato sia ai sensi della presente legge, che delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, comunque utilizzato dalle regioni, è trasferito alle stesse, alle unità sanitarie locali ed alle amministrazioni ed enti presso cui presta servizio in una posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente o gestione di provenienza alla data del trasferimento stesso, secondo le tabelle di equiparazione previste dal terzo comma, n. 3), dell'articolo 47.

Il personale non comandato ai sensi dei precedenti commi è assegnato provvisoriamente nei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, con le procedure e i criteri di cui all'articolo 1-*quater decies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nella posizione giuridica e di livello funzionale ricoperta all'atto dell'assegnazione. A tutto il personale assegnato in via transitoria ai ruoli unici ai sensi della presente legge e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, continua ad applicarsi fino alla data dell'inquadramento definitivo nei ruoli unificati dei dipendenti civili dello Stato il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti o delle gestioni di provenienza.

Il personale già comandato presso amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, è trasferito ai ruoli unici di cui al comma precedente ed è assegnato, a domanda, all'amministrazione presso la quale presta servizio, unitamente a quello già assegnato ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Fino a sei mesi dall'entrata in funzione delle unità sanitarie locali è consentita la possibilità di convenzionare con le limitazioni previste dall'articolo 48, terzo comma, numero 4), i medici dipendenti degli enti di cui agli articoli 67, 68, 72, 75, già autorizzati in base alle vigenti disposizioni.

(*È approvato*).

ART. 68.

(*Norme per il trasferimento del personale di enti locali*).

Con legge regionale entro il 30 giugno 1979 è disciplinata l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma, numero 1), dell'articolo 47 del personale dipendente dagli enti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 66 nonché dai comuni che risulti addetto ai servizi sanitari trasferiti, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, salvo le assunzioni conseguenti a concorsi pubblici espletati fino alla entrata in vigore della presente legge.

Con la medesima legge e con gli stessi criteri e modalità di cui al primo comma, è parimenti iscritto nei ruoli regionali di cui al precedente comma, il personale tecnico-sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per

effetto di pubblico concorso, presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali, che ne faccia richiesta, alla regione di appartenenza, entro 120 giorni dall'emanazione del decreto governativo di cui all'articolo 47 della presente legge.

Parimenti il personale tecnico-sanitario assunto dalle regioni per i servizi regionali può essere inquadrato, se ne fa richiesta entro i termini anzidetti, nel servizio sanitario nazionale, con le disposizioni di cui allo stesso articolo 47, comma quinto, lettera *c*).

Il personale di cui ai precedenti commi è assegnato alle unità sanitarie locali, nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste dall'articolo 47, terzo comma, numero 3).

Sino all'entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di cui al nono comma dell'articolo 47 al personale in oggetto spetta il trattamento economico previsto dall'ordinamento vigente presso gli enti di provenienza, ivi compresi gli istituti economico-normativi previsti dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, e dai decreti applicativi delle medesime, nonché dall'articolo 13 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

(*È approvato*).

ART. 69.

(*Entrate del fondo sanitario nazionale*).

A decorrere dal 1° gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli articoli 51 e 52, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato:

a) i contributi assicurativi di cui all'articolo 76;

b) le somme già destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, nonché da altri enti pubblici al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento;

c) i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unità sanitarie locali;

d) gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione contro la tubercolosi gestite dall'INPS e da altri enti mutuo-previdenziali;

e) i proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle unità sanitarie locali e dai presìdi sanitari ad esse collegati, nonché da recuperi, anche a titolo di rivalsa.

Le somme di cui alla lettera *b*) possono essere trattenute, a compensazione, sui trasferimenti di fondi dello Stato a favore degli enti ivi indicati.

Sono altresì versate all'entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti, per l'anno 1979, dal patrimonio degli enti ospedalieri e degli enti, casse, servizi e gestioni autonome in liquidazione, di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati: per i contributi assicurativi di cui alla lettera *a*) entro i termini previsti dall'articolo 24 della legge finanziaria; per le somme di cui alla lettera *b*) entro 15 giorni dal termine di ogni trimestre nella misura di 3/12 dello stanziamento di bilancio; per i proventi ed i redditi di cui alle lettere *c*) ed *e*) nonché di quelli di cui al terzo comma entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre; per gli avanzi di cui alla lettera *d*) entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci consuntivi della gestione.

Alla riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo e non versate allo Stato nei termini previsti, nonché ai relativi interessi di mora, provvede l'Intendenza di finanza, secondo le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, relativo alla procedura coattiva per la ri-

scossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Cessano di avere vigore, con effetto dal 1° gennaio 1979, le norme che prevedono la concessione di contributi dello Stato ad enti, organismi e gestioni il cui finanziamento è previsto dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 71.

(*Compiti delle Associazioni di volontariato*).

I compiti di cui all'articolo 2, lettera *b*), del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, possono essere svolti anche dalle Associazioni di volontariato di cui al precedente articolo 45, in base a convenzioni da stipularsi con le unità sanitarie locali interessate per quanto riguarda le competenze delle medesime.

(*È approvato*).

ART. 72.

(*Soppressione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni — ENPI — e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione — ANCC —*)

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, il commercio e l'artigianato e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è dichiarata l'estinzione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) e ne sono nominati i commissari liquidatori.

Ai predetti commissari liquidatori sono attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977, n. 349, attribuisce ai commissari liquidatori degli enti mutualistici. La liquidazione dell'ENPI e dell'ANCC è disciplinata ai sensi dell'articolo 77.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 i compiti e le funzioni svolti dall'ENPI e dalla ANCC sono attribuiti rispettivamente ai comuni, alle regioni e agli organi centrali dello Stato, con riferimento all'attribuzione di funzioni che nella stessa materia è disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalla presente legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro sono individuate le attività e le funzioni già esercitate dall'ENPI e dall'ANCC attribuite al nuovo Istituto e al CNEN.

A decorrere dalla data di cui al precedente comma, al personale, centrale e periferico, dell'ENPI e dell'ANCC, si applicano le procedure dell'articolo 67 al fine di individuare il personale da trasferire all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro e da iscrivere nei ruoli regionali per essere destinato ai servizi delle unità sanitarie locali e in particolare ai servizi di cui all'articolo 22.

Si applicano per il trasferimento dei beni dell'ENPI e della ANCC le norme di cui all'articolo 65 ad eccezione delle strutture scientifiche e dei laboratori centrali da destinare all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro.

(*È approvato*).

ART. 75.

(*Rapporto con gli enti previdenziali*).

Entro il 31 dicembre 1980, con legge dello Stato sono disciplinati gli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina legale attribuite alle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 14, lettera *q*).

Sino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma gli enti previdenziali gestori delle assicurazioni invalidità, vecchiaia, superstiti, tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul lavoro e malattie professionali conservano le funzioni concernenti le attività medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni, nonché i beni,

le attrezzature ed il personale strettamente necessari all'espletamento delle funzioni stesse, salvo quanto disposto dal comma successivo.

Fermo restando il termine sopra previsto, gli enti previdenziali di cui al precedente comma stipulano convenzioni con le unità sanitarie locali per utilizzare i servizi delle stesse, ivi compresi quelli medico-legali, per la istruttoria delle pratiche previdenziali.

Le gestioni commissariali istituite ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, in relazione ai compiti di assistenza sanitaria degli enti previdenziali di cui al secondo comma cessano secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 61.

Gli enti previdenziali di cui al presente articolo, fino alla data indicata nel primo comma, applicano al personale medico dipendente dagli stessi gli istituti normativi previsti specificamente per i medici dalle norme delegate di cui all'articolo 47.

(*È approvato*).

ART. 77.

(*Liquidazione degli enti soppressi e ripiano delle loro passività*).

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 60, alla liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, si provvede, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle direttive emanate, in applicazione dell'articolo 4, quarto comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, dal comitato centrale istituito con lo stesso articolo 4.

Prima che siano esaurite le operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui al precedente comma, i commissari liquidatori provvedono a definire tutti i provvedimenti da adottarsi in esecuzione di decisioni degli organi di giustizia amministrativa non più suscettibili di impugnativa. Entro lo stesso periodo i commissari liquidatori provvedono, ai soli fini giuridici, alla ricostruzione della carriera dei dipendenti che, trovandosi in aspettativa per qualsiasi causa, ne abbiano diritto al termine della aspettativa in base a norme di legge o regolamentari.

Le gestioni di liquidazione che non risultano chiuse nel termine di cui al primo comma sono assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I commissari liquidatori delle gestioni di cui al terzo comma cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione delle gestioni stesse da parte dell'ufficio liquidazioni. Entro tale termine essi devono consegnare all'ufficio liquidazioni medesimo tutte le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto della loro intera gestione.

Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui al terzo comma sono fatte affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria dal quale il ministro del tesoro può disporre prelevamenti per la sistemazione delle singole liquidazioni e per la copertura dei disavanzi di quelle deficitarie.

Eventuali disavanzi di liquidazione, che non è possibile coprire a carico del conto corrente di cui al quinto comma, saranno finanziati a carico del fondo previsto dall'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per la cui integrazione il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Agli oneri derivanti dalle predette operazioni finanziarie si provvede per il primo anno con una corrispondente maggiorazione delle operazioni stesse e per gli anni successivi con appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per le esigenze della gestione di liquidazione di cui al terzo comma si applica il

disposto dell'articolo 12, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(*È approvato*).

ART. 79.

(*Esercizio delle deleghe legislative*).

Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del tesoro, dell'interno e del bilancio e della programmazione economica e degli altri ministri, in ragione delle rispettive competenze indicate nei precedenti articoli, adottando la procedura complessivamente prevista dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 23, 24, 37, 42, 47 e 59, in luogo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e successive modificazioni e integrazioni, i pareri sono espressi da una apposita Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori nominati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, dai Presidenti delle rispettive Camere.

(*È approvato*).

ART. 80.

(*Regioni a statuto speciale*).

Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresì le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nel rispetto, per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca. Per il finanziamento relativo alle materie di cui alla presente legge, nelle due province si applica quanto disposto dall'articolo 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relativi parametri.

Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvederà con le procedure previste dai rispettivi statuti.

Appositi accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la regione Valle d'Aosta e l'Ordine mauriziano per quanto riguarda la utilizzazione dello stabilimento di ricovero e cura di Aosta.

(*È approvato*).

ART. 81.

(*Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili*).

Il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dei sordomuti e ciechi civili, diventa operativo a partire dal 1° luglio 1979.

(*È approvato*).

ART. 82.

(*Variazioni al bilancio dello Stato*).

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 83.

(*Entrata in vigore della legge*).

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le disposizioni di cui ai capi II, III e V del titolo I e quelle di cui al titolo III avranno effetto dal 1° gennaio 1979.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

« La Camera,

nello spirito delle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 67, relativamente al personale, al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi in ordine alla portata del comma ottavo, chiarisce che il "trasferimento ai ruoli unici" del personale già comandato presso amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, va inteso quale "assegnazione provvisoria" – non preclusiva della possibilità di essere compresa nei contingenti di cui al primo comma – da effettuarsi con le modalità, termini e nel rispetto delle garanzie previste per tutto il personale che non risulti comandato presso enti o regioni, ai sensi dei commi primo, terzo, quarto e quinto.

E ciò al fine di non creare sperequazioni di trattamento nell'ambito del personale degli enti disciolti.

9/1252-*B*/1 « GARGANO MARIO, ORSINI GIANFRANCO, GARZIA, BOLDRIN, CITARISTI, PAVONE, QUIETI ».

« La Camera,

visto l'articolo 42, relativo agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, ed in esso la delega conferita al Governo di disciplinare in particolare lo stato giuridico degli istituti aventi personalità di diritto pubblico;

atteso che detta delega deve essere esercitata uniformandosi al principio che detto stato giuridico è in "coerenza con quello del personale del servizio sanitario nazionale";

impegna il Governo

ad esercitare, per quanto di sua competenza, la delega sopradetta nel senso che gli istituti fondamentali del rapporto di impiego, quali, ad esempio, le procedure concorsuali di accesso all'impiego, i limiti di età per il collocamento a riposo, siano in tutto comuni a quelli previsti per il personale delle altre strutture del servizio sanitario nazionale.

9/1252-*B*/2 « BUCALOSSI, LUSSIGNOLI, PALOPOLI ».

« La Camera,

in riferimento all'articolo 67 del disegno di legge istitutivo del servizio sanitario nazionale;

attesa l'esigenza di garantire a tutto il personale una adeguata utilizzazione nell'ambito delle nuove strutture nonché di altre pubbliche amministrazioni;

invita il Governo

a considerare la posizione del personale in parola, compresi i dirigenti e i professionali, ai fini di un'adeguata utilizzazione che, nel pubblico interesse, ne garantisca, oltre alla posizione giuridica raggiunta, i livelli di professionalità e di funzione già conseguiti.

9/1252-*B*/3 « LUSSIGNOLI ».

« La Camera,

considerato che l'ottavo comma dell'articolo 67, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, durante la discussione in aula, al precedente settimo comma, viene a determinare una disparità di trattamento, in contrasto con le reali intenzioni della Commissione proponente, che con la norma di cui trattasi intendeva assicurare la continuità del rapporto del personale mutualistico già comandato presso le amministrazioni statali e non introdurre per lo stesso una disciplina giuridica discriminatoria, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo in sede di applicazione della disposizione in questione, chiarisce che il « trasferimento ai ruoli unici » del personale già comandato presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, non può che essere inteso quale assegnazione provvisoria – non preclusiva tra l'altro della possibilità di rientrare nei contingenti stabiliti ai sensi del primo comma – da effettuarsi con le modalità, termini e nel rispetto delle garanzie

previste per tutto il personale che non risulti comandato presso le regioni e gli enti ai sensi dei commi primo, terzo, quarto e quinto.

9/1252-B/4 « FORNI, SEPPIA ».

MORINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORINI, *Relatore*. Desidero esprimere il parere della Commissione sugli ordini del giorno.

L'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Bucalossi, Lussignoli e Palopoli è relativo all'articolo 42, sugli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico. In questo articolo, come è scritto anche nella relazione, vi è una delega conferita al Governo per disciplinare, tra l'altro, lo stato giuridico degli istituti aventi personalità di diritto pubblico. In detta delega è sancito un principio, quello di uniformare lo stato giuridico dei dipendenti a quello del personale del servizio sanitario nazionale. L'ordine del giorno vuole impegnare il Governo, quando eserciterà questa delega, a considerare che alcuni istituti fondamentali del rapporto di impiego, quali, ad esempio, le procedure concorsuali e i limiti di età, debbono essere in tutto comuni a quelli previsti per il personale delle strutture del servizio sanitario nazionale. La Commissione concorda con questo ordine del giorno e lo considera accoglibile.

Un altro ordine del giorno, quello dell'onorevole Lussignoli, è relativo all'articolo 67 del disegno di legge e recita: « Attesa l'esigenza di garantire a tutto il personale una adeguata utilizzazione nell'ambito delle nuove strutture nonché di altre pubbliche amministrazioni, invita il Governo a considerare la posizione del personale in parola, compresi i dirigenti e i professionisti, ai fini di un'adeguata utilizzazione che, nel pubblico interesse, ne garantisca, oltre alla posizione giuridica raggiunta, i livelli di professionalità e di funzioni già conseguiti ».

Ora, per quanto concerne i professionali, il Senato ha introdotto il ruolo professionale, quindi nessun problema; per quanto concerne i dirigenti, il Governo dovrà tener conto di questo ordine del giorno, sul quale la Commissione concorda.

Gli altri due ordini del giorno attengono all'articolo 67, che presenta un problema di interpretazione coordinata tra il settimo e l'ottavo comma. Pertanto, il Governo dovrà realizzare questa interpretazione coordinata, pena la realizzazione di assurdità. Pertanto a questi due ordini del giorno, che vertono sulla stessa materia, la Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati ?

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità*. Signor Presidente, il Governo, ritenendoli coerenti con tutta la innovazione che viene dal nuovo servizio sanitario nazionale, accoglie tutti e quattro gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

LUSSIGNOLI. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno e di quello Bucalossi, di cui sono cofirmatario.

GARGANO MARIO. Non insisto.

FORNI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del progetto di legge nel testo modificato dal Senato. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la onorevole Susanna Agnelli. Ne ha facoltà.

AGNELLI SUSANNA. Sulla necessità e indifferibilità dell'istituzione del servizio sanitario nazionale il partito repubblicano italiano si è sempre espresso con molta chiarezza, concordando in ciò con le altre forze politiche.

Sul modo di procedere nella discussione e sui contenuti del disegno di legge ha tuttavia espresso, altrettanto chiaramente, notevoli e motivate perplessità sia alla Camera sia al Senato. Già nella seduta del 22 giugno scorso, che vide l'approvazione del disegno di legge da parte di questa Assemblea, abbiamo espresso le nostre forti riserve critiche, che spiegavano la nostra astensione.

Tali riserve riguardavano principalmente quattro punti fondamentali. Innanzitutto la programmazione. Il disegno di legge prevedeva uno *standard* sanitario uniforme e livelli minimi di prestazione garantiti a tutti, ma non la sede istituzionale propria nella quale lo Stato avrebbe determinato con il concorso delle regioni tali obiettivi. Prevedeva piani nazionali triennali nel cui ambito avrebbero poi trovato definizione quelli regionali, ma non un chiaro meccanismo di successione di tempi, modalità di reciproca comunicazione, meccanismi istituzionali per l'integrazione dei piani.

Una seconda riserva riguardava il finanziamento. La complessa procedura prevista dal disegno di legge non ne determinava in alcun modo i limiti, con la prevedibile conseguenza di uno sviluppo incontrollabile della spesa anche per la mancata attribuzione di responsabilità specifiche agli amministratori.

Una terza perplessità l'avanzammo sulle unità sanitarie locali. L'autonomia tecnico-funzionale, loro attribuita con gli organi di gestione nominati dai comuni interessati territorialmente, avrebbe creato, prevedevamo, duplicità di impegni per gli amministratori locali e conflitti di interessi politici che avrebbero rallentato o addirittura paralizzato il loro funzionamento.

Una quarta riserva fu da noi sollevata per l'aspetto istituzionale. A illustrarla bastò un semplice elenco di strutture e competenze previste dal disegno di legge e non coordinate, a livello sia centrale sia periferico.

Concludemmo allora la nostra esposizione manifestando la speranza che queste e altre perplessità potessero essere sciolte nella discussione che sarebbe seguita al Senato.

Sulle stesse perplessità e sulla stessa speranza tornò a esprimersi la direzione del partito repubblicano nella riunione dello scorso 12 ottobre e assai più diffusamente il convegno sui problemi della riforma sanitaria indetto dal partito e svolto il 30 settembre e il 1° ottobre 1978.

Le perplessità sono rimaste tutte e la speranza è caduta di fronte alla constatazione che, con una sola eccezione, tutti gli emendamenti proposti dal nostro partito, per la maggior parte finalizzati al contenimento della spesa sanitaria entro limiti di compatibilità con le risorse del paese, sono stati respinti. Abbiamo così davanti una legge che esprime princìpi e obiettivi di grande rilevanza sociale, ma che difficilmente avranno pratica attuazione. Il rifiuto del freno all'espansione della spesa da noi insistentemente proposto comporterà invece con quasi assoluta certezza uno stimolo all'inflazione, così come la mancata garanzia della professionalità del medico, proposta dai nostri non accolti emendamenti, porterà alla burocratizzazione dei medici, col defilamento degli elementi migliori verso la libera professione.

E c'è anche da temere che l'affollamento del personale dei disciolti enti mutualistici nel servizio sanitario nazionale finirà per burocratizzarlo. Sarebbe veramente il colmo se un servizio sanitario nazionale che da anni polarizza discussioni e speranze finisse col far rimpiangere il vecchio sistema mutualistico; ma la previsione non è infondata, se si pensa soltanto alla sorte della legge 13 maggio 1978, n. 180, sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, che ha riformato profondamente, ma solo sulla carta, la legislazione sulla psichiatria e la salute mentale e i cui quotidiani inconvenienti sono a tutti noti. Per non dire di altre leggi di rilevante contenuto sociale, altrettanto controverse e vanificate non a livello di principio, ma di concreta attuazione.

Per tutti i motivi ricordati dovremmo votare contro una legge che – ripetiamo – approviamo nei suoi princìpi, ma respingiamo nel modo concreto con cui vengono tradotti in pratica.

Soltanto la sensibilità per il clima politico che viviamo e la convinzione che concordiamo con le altre forze politiche sui fini fondamentali della riforma, nonché lo apprezzamento per alcuni miglioramenti apportati dalla discussione al Senato, ci inducono a rinnovare con l'astensione dal voto il nostro profondo dissenso per il disegno di legge che viene proposto alla nostra approvazione.

PRESIDENTE. Aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Costa. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunziato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicolazzi. Ne ha facoltà.

NICOLAZZI. Ritorna per la nostra definitiva approvazione il disegno di legge che avevamo approvato il 22 giugno 1978, a larghissima maggioranza, in questa Assemblea. Accogliamo con sodisfazione le modifiche apportate dal Senato, che hanno recato un contributo di approfondimento e di chiarezza. In esse, infatti, restano immutati sia i princìpi fondamentali, sia il quadro delle strutture nelle quali si articola il servizio sanitario nazionale, giacché le modifiche introdotte riguardano aspetti organizzativi.

Non ripetiamo qui quanto detto il 22 giugno in ordine ai contenuti del disegno di legge, in quanto ciò è stato ribadito anche dal nostro collega socialdemocratico al Senato. Desideriamo, invece, sottolineare ancora una volta la portata di questa riforma, che da sola può qualificare il lavoro del Parlamento; anche se, come è stato ripetuto oggi, il voto in questione avviene quasi in sordina, alla vigilia delle vacanze natalizie, senza dare notizia al paese che questo voto segna un profondo sconvolgimento nell'attività sanitaria nazionale, ma anche un profondo sconvolgimento di strutture sociali.

Vogliamo sottolineare nuovamente l'apporto da noi dato, attraverso convegni, attraverso la concreta partecipazione alle discussioni avutesi, nonché sottolineare quanto concorso di forze politiche e sociali, quanta collaborazione delle regioni e di altri organismi sia stata data alla stesura definitiva del disegno di legge.

Auspichiamo che le fasi di attuazione vengano portate avanti nel collegamento e nella collaborazione del Governo, del Parlamento, delle regioni e di tutte le forze sociali, perché vengano rispettati i tempi previsti nella legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bruno Orsini. Ne ha facoltà.

ORSINI BRUNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il gruppo della democrazia cristiana, nel dichiarare il suo voto favorevole alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, ha la consapevolezza che essa costituisce, insieme, il punto di arrivo di un lungo processo ed il punto di partenza per un lungo, difficile, ulteriore cammino. Un punto di arrivo che, in primo luogo, dà risposta, sul piano legislativo, ad esigenze fondamentali di natura costituzionale. La prima di tali esigenze consiste nella necessità di dare concretezza all'articolo 32 della Costituzione, il quale impegna la Repubblica a tutelare la salute, come diritto fondamentale dell'individuo e come interesse della collettività.

La seconda esigenza costituzionale, cui la legge in esame fornisce risposta, è il dovere di organizzare i servizi sanitari nel rispetto dell'articolo 5 della Costituzione, che contempla uno Stato incentrato sulle autonomie locali e sul decentramento burocratico e amministrativo, nell'ambito, però, dell'unità e della indivisibilità della Repubblica. Infine, ci compete l'onere, anch'esso di derivazione costituzionale, di disciplinare l'attribuzione alle regioni delle competenze legislative e amministrative in materia di assistenza sanitaria ospedaliera, prevista dagli articoli 117 e 118 della Carta costituzionale. Questa legge non è quindi un punto di arrivo, solo perché risponde a esigenze poste nella Costituzione, ma anche perché costituisce l'approdo legislativo di alcune scelte strategiche di po-

litica della salute, emerse in modo sostanzialmente concorde da un pluridecennale dibattito culturale, sociale e politico. La natura e l'entità di queste scelte sono state ben evidenziate dal relatore Morini, sin dalla sua prima illustrazione della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, presentata circa un anno fa al Parlamento; esse sono state sintetizzate in quattro punti essenziali: globalità delle prestazioni, universalità dei destinatari, eguaglianza del trattamento, rispetto della dignità e della libertà della persona umana. E per uscire dalle formule sintetiche, che possono prestarsi a « sloganizzazioni » – sappiamo che lo *slogan* è la morte della parola, e quindi del concetto – cerchiamo di dare il nostro significato a queste espressioni, su cui esiste una convergenza tanto larga.

Cosa significa dunque, nella sostanza, globalità delle prestazioni ? Significa valorizzazione del momento di difesa dalla malattia, accanto a quello della cura e del recupero del singolo uomo malato. Che cosa significa universalità dei destinatari ? Significa che la tutela della salute compete ai cittadini in quanto tali, e non in quanto assicurati. Che cosa significa eguaglianza del trattamento ? Significa eliminazione – che sarà certamente progressiva – delle massicce sperequazioni intrinseche al sistema in atto. Che cosa significa rispetto della dignità e della libertà della persona umana ? Significa, evidentemente, molte cose, che non possono essere riassunte in una breve esegesi condotta nel corso di un intervento; ma tra l'altro significa, in questa sede e con riferimento a questa materia, garanzia della libertà di scelta del medico e del luogo di cura, respingendo così le suggestioni dell'assistenza coatta, che anche nel corso del dibattito su questa legge sono state avanzate, e che noi riteniamo di aver contribuito in modo determinante, anche come gruppo parlamentare, a battere.

Si tratta certamente di obiettivi ambiziosi, specie se li si rapporta all'ovvia necessità – su cui tornerò, anche in riferimento alle osservazioni poc'anzi svolte dalla collega Susanna Agnelli – di stabilire per la spesa sanitaria i limiti rigorosi che la situazione del paese richiede. Obiettivi difficili da raggiungere, ove si consideri quanto sia complessa la fase di transizione tra un sistema estremamente frammentario e settorializzato ed un sistema unitario, tenuta presente la necessità di non mettere in crisi la continuità delle prestazioni, che è ovviamente indispensabile. Per la verità, questa fase di transizione, così delicata e difficile, in cui ai vecchi svantaggi si associano e si sommano le nuove difficoltà, senza che il nuovo disegno possa ancora esplicarsi nella sua pienezza, è da tempo in atto, e la rotta verso il sistema sanitario nazionale ha da tempo raggiunto il punto di non ritorno. Questo dico tra l'altro agli oppositori del sistema, dopo che il Parlamento, nel 1974, ha votato la legge n. 382, che sanciva il passaggio alle regioni dell'assistenza ospedaliera e fissava procedure e tempi per l'estinzione delle mutue; dopo che il Parlamento ha votato, nel 1977, la legge n. 349, che sanciva tra l'altro aspetti centrali del nuovo rapporto di lavoro degli operatori sanitari; dopo che il Governo, su delega del Parlamento, ha emesso il discusso, ma tuttavia vigente, decreto n. 616, che trasferiva alle regioni ed ai comuni compiti centrali in materia di salute; dopo l'altrettanto discussa, ma certamente liberante, legge n. 180 del 1978 sul passaggio alle regioni dell'assistenza psichiatrica; dopo la legge n. 441 del 1978 sul finanziamento del fondo nazionale ospedaliero; dopo la legge n. 484, sempre del 1978, che non è soltanto un provvedimento sul *ticket*, come ritiene comunemente l'opinione pubblica, ma una legge razionalizzante, che affronta il grande problema dei farmaci, del prontuario terapeutico, dell'informazione scientifica. Ebbene, dopo tutto ciò, come non rendersi conto che ci si trova dinanzi ad un intenso lavoro legislativo, con tappe logicamente coordinate, in direzione di un processo che trova il suo momento di razionalizzazione e di sintesi proprio nella riforma sanitaria ? Se la riforma sanitaria non ci fosse, tutte le norme, le misure, i mutamenti, spesso unanimi, adottati dal

Parlamento, sarebbero stati privi di senso, incomprensibili e, persino, dannosi, perché privi di uno sbocco organico.

Così, se non si trovasse un punto di riferimento, quale la legge sulla riforma sanitaria, sarebbero difficilmente riconducibili ad un disegno unitario e sarebbero causa di sperequazioni le numerose leggi già varate dalle regioni, che hanno da tempo costituito consorzi sanitari ed altre strutture, riferibili al quadro di riferimento della riforma sanitaria. Ove non avessero questo quadro di riferimento, diventerebbero bizzarrie locali di amministrazioni avanguardistiche.

La legge che abbiamo dinanzi, in sostanza, definisce i livelli di governo del servizio sanitario nazionale, le competenze centrali, regionali e locali, configurando un sistema sostanzialmente omogeneo nella normativa e fortemente articolato nella erogazione. Non c'è dubbio che, ciò facendo, la legge determini l'avvio non soltanto di una nuova politica della salute, evento di per se stesso già di grandissima rilevanza, ma di una profonda modifica – con riferimento ai precetti costituzionali che ho poco fa ricordato – dei rapporti tra enti locali, regioni e Stato.

La riforma segna la riassunzione da parte dello Stato, quale espressione della collettività nel suo complesso, di competenze sino ad oggi frazionate fra innumerevoli enti, organizzati sulla base della solidarietà di categoria. Tutto ciò è largamente positivo, ma pone problemi dei quali dobbiamo avere piena consapevolezza. Qui tornano le tematiche – dico questo incidentalmente – proposte dall'onorevole Agnelli in questa sede e dal suo partito, più volte, in Commissione, alle quali prestiamo grande attenzione.

Il primo problema è costituito dal fatto che la riforma rompe in modo irreversibile il punto di equilibrio che aveva costituito – o, meglio, avrebbe dovuto costituire – il limite della spesa nell'ambito del precedente assetto. Qual era questo punto? Era il rapporto tra contributi e prestazioni, nell'ambito di un sistema teoricamente assicurativo. Sappiamo bene che tale rapporto era già da tempo deteriorato di fatto e la legge n. 386 nasceva proprio dalla necessità di rifinanziare un sistema che non era in grado di sopravvivere all'interno delle sue regole. Ma con la legge in discussione sopprimiamo anche formalmente l'antico strumento di limite alla spesa: quello secondo cui l'erogazione delle prestazioni doveva essere in rapporto ai contributi ricevuti. La rottura di questo limite era inevitabile all'interno di un sistema che avesse fatto, come questo ha fatto, la scelta giusta, cioè quella della generalizzazione della gratuità della tutela. Ma ciò pone la necessità, in una materia dagli incerti confini, qual è quella della tutela della salute – si è visto in altre drammatiche circostanze, come in occasione della legge sull'aborto: cosa è mai la salute dell'uomo? – di stabilire dei limiti alla spesa che, altrimenti, rischia di divenire non solo ingovernabile, ma persino teoricamente indeterminabile. Ciò pone, ancora, la necessità di imporre un limite, diverso, ma pur sempre un limite, alla entità della spesa. La scelta che la legge fa è quella della determinazione programmata dell'entità della spesa da parte del Parlamento. Essa avverrà nell'occasione propria, e cioè in sede di approvazione del bilancio dello Stato, all'interno del quale sarà determinata l'entità di quella parte delle risorse nazionali destinabili al finanziamento del servizio, ferme restando, fino alla fiscalizzazione, le entrate contributive.

Dobbiamo sottolineare a noi stessi, alle altre forze politiche, per gli atti del Parlamento, e, nella misura in cui ci sarà possibile, di fronte al paese che per noi questa scelta pone a tutti obblighi rigorosi, richiede un alto tasso di governabilità complessiva del sistema, un altissimo senso di serietà nella gestione, un coinvolgimento responsabilizzante di utenti, operatori sindacali, sindacati, enti locali, regioni, Parlamento, Governo. Anche sotto questo profilo la riforma sanitaria è una grande sfida che il paese affronta contro la disgregazione corporativa, il perseguimento di interessi particolari, il lassismo sperperatore.

Riconoscere ed affermare tutto ciò significa impegno comune di utilizzare al massimo gli elementi di razionalizzazione e quindi di economicità che l'unitarietà della gestione dei vari servizi territoriali può consentire; così come, del resto, gli elementi programmatori che la legge introduce sono da utilizzarsi per colmare le gravi sperequazioni esistenti tra le diverse aree del paese anche nell'ambito dei presidî sanitari. Basta guardare le statistiche sui posti-letto divise per regioni per renderci conto di quante siano le Italie che fanno pur comune riferimento in questo Parlamento; basta avere un minimo di esperienza in questo campo per conoscere la drammaticità, la gravità e l'entità delle migrazioni sanitarie nel nostro paese alla ricerca di un presidio di livello qualitativo sufficiente per fronteggiare alcune esigenze, nel quadro di questa perdurante differenza, anche sotto questo aspetto, tra aree forti ed aree deboli del paese.

Infine, il sistema che si introduce consente, almeno in linea di principio, di superare la separazione istituzionale tra servizi clinico-terapeutici, spesso sovradimensionati al nord, e servizi di prevenzione e di profilassi, quasi ovunque inadeguati, e di dare a questi ultimi quell'unità e quel coordinamento di gestione che è spesso mancato, come in circostanze specifiche e drammatiche – che alcuni dei colleghi qui ricorderanno – legate a eventi calamitosi che hanno colpito il nostro paese, e di cui abbiamo avuto occasione di occuparci, abbiamo avuto palese occasione di constatare.

Abbiamo detto che la riforma sanitaria è anche un punto di partenza, onorevoli colleghi; una specie di schema, una specie di asse cartesiano, all'interno del quale inserire, a scadenze forse anche troppo ravvicinate, i contenuti specifici che caratterizzeranno, nel concreto, la gestione sanitaria del paese. Stamani, prima di venire qui, davo un'occhiata a queste scadenze: sono numerosissime, sono ravvicinate, sono estremamente impegnative; e da come saranno affrontate dipenderà, nella sostanza, il volto della politica sanitaria del nostro paese. Il 30 aprile quest'aula dovrà discutere il primo piano sanitario nazionale; poco dopo dovranno essere emanati i decreti delegati sullo stato giuridico del personale, che creeranno certamente problemi, rivendicazioni, tensioni, confronti tra centinaia di migliaia di persone. Entro l'anno dovremo avere l'emanazione del decreto istitutivo dell'istituto di prevenzione, e l'emanazione del testo unico sulla sicurezza del lavoro; e ancora, l'emanazione del decreto per il riordinamento degli istituti scientifici. E cito soltanto alcune delle innumerevoli scadenze che, a ritmo bimestrale, si succederanno sia per l'attuazione delle riserve di legge sia delle leggi delegate, che il testo che abbiamo sott'occhio prevede (mi avvio alla conclusione, signor Presidente), per non parlare dei 25 provvedimenti legislativi che ogni regione dovrà adottare per realizzare i compiti ad esse affidati dal disegno di legge.

La legge che variamo riassume le fila di un lungo cammino già compiuto e, come ho detto, costituisce l'indicazione, la traccia di una difficile strada ancora da percorrere. Abbiamo la consapevolezza di tutto ciò, ma sappiamo anche che le scelte compiute sono state fin qui nella direzione giusta e abbiamo la fiducia che il Parlamento e il paese sapranno affrontare, con la necessaria determinazione e concordia, gli impegni pesanti che con questa legge si assumono.

Non ignoriamo che la via di un razionale e civile assetto sanitario del paese passa per trasformazioni profonde e sappiamo che esse non sono mai né semplici e né rapide. Per questo il nostro voto favorevole è anche espressione della nostra volontà di proseguire nella via tracciata con il realismo e con la misura che sono doverosi, ma anche con il coraggio necessario per completare un processo di obiettiva crescita civile e di giustizia nel nostro paese (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanni Berlinguer. Ne ha facoltà.

BERLINGUER GIOVANNI. Il nostro partito esprime una valutazione complessivamente positiva di questa legge. Essa è il risultato di un lungo e profondo sviluppo di lotte sociali per la salute, delle quali sono state protagoniste soprattutto le classi lavoratrici. Essa è il frutto dell'iniziativa del movimento operaio, rappresentato sia dalle organizzazioni sindacali che dai partiti della sinistra – partito comunista e partito socialista – che già 20 anni or sono, e poi con insistenza sempre maggiore, presentarono proposte riformatrici, che sono ora largamente accolte in questa legge. Bisogna anzi dire che all'epoca del centrismo e del centro-sinistra sono stati perduti anni preziosi: allora vi erano maggiori risorse finanziarie, e noi dobbiamo ora applicare questa riforma in condizioni più sfavorevoli, a causa della crisi economica, rispetto al passato. Questa legge è stata resa possibile dal quadro politico, mutato dopo le elezioni del 1976, ed è il risultato dei successivi processi di unità politica, è uno dei frutti più positivi dell'attuale maggioranza; alla stesura di essa hanno contribuito tutti i partiti che la compongono, raccogliendo anche idee e contributi di altri partiti, delle organizzazioni dei lavoratori, delle professioni sanitarie, delle regioni e dei comuni.

Questa legge è infine il risultato di una profonda e vasta elaborazione culturale e scientifica, che è partita dalla dimostrazione che il vecchio sistema sanitario era inidoneo a combattere le malattie che emergono nella società moderna, e che è approdata a definire il servizio sanitario nazionale come strumento unitario di prevenzione, cura e riabilitazione.

Dal vasto e articolato movimento riformatore, di cui ho parlato, oltre a questa legge sono già pervenuti anche parziali risultati, tra cui altre leggi che riguardano la tutela del lavoro, della maternità e dell'infanzia, la psichiatria, il trasferimento di poteri sanitari alle regioni e ai comuni; e sono stati ottenuti – quel che più conta – anche dei progressi sanitari, calcolabili in qualche parziale miglioramento delle condizioni di vita e di salute degli italiani. Mi riferisco soltanto alla riduzione degli infortuni sul lavoro, ancora troppo numerosi, ma tuttavia diminuiti negli ultimi anni (i casi di infortunio per mille operai sono calati da 196 nel 1973 a 179 nel 1975 e gli infortuni mortali per centomila occupati da 30,2 nel 1973 a 22,5 nel 1976) in seguito alle lotte condotte, alla maggiore severità dei controlli e alla riduzione della mortalità infantile che si è dimezzata negli ultimi dieci anni.

Esistono tuttavia carenze e squilibri non solo – come sottolineava l'onorevole Bruno Orsini – nella distribuzione dei servizi e delle attrezzature sanitarie ed ospedaliere, ma anche, ciò che è ben più rilevante nella patologia umana, nel grado di sofferenza delle nostre popolazioni.

Ricordo per esempio che l'incidenza dei tumori, gran parte dei quali ha origine ambientale, è particolarmente grave nell'Italia settentrionale, con 248,9 morti per centomila abitanti rispetto ai 214 nell'Italia centrale e ai 124,9 nell'Italia meridionale ed insulare. Ricordo, per contro, che per la mortalità infantile abbiamo indici relativamente bassi come quello dell'Umbria (11,1 su mille nati nel 1977), pari al livello dell'Olanda e della Danimarca, e indici doppi come quello della Campania (23,4 per mille). Ricordo, sulle condizioni sanitarie in fabbrica, che le cronache di ieri riportavano due episodi: uno è l'esemplare sentenza della corte di appello di Torino che ha condannato il proprietario, il direttore e il medico della « fabbrica del cancro » di Ciriè, affermando il principio che « nel conflitto tra i diritti della persona e le esigenze del profitto, bisogna dare posto preminente ai primi »; l'altro è un esempio opposto, della fabbrica « Lauretana » di Fermo, dove operai affetti a causa del lavoro da intossicazione da piombo sono stati licenziati per il fatto solo di essere malati.

La legge di riforma sanitaria permette ora di fronteggiare meglio questi problemi, obbliga anzi ad agire per tutelare realmente la salute degli italiani. Il vecchio sistema sanitario, invece, creava ostacoli e impedimenti.

Dobbiamo però sapere che la vera riforma sanitaria comincia dopo l'approva-

zione di questa legge. Avremmo preferito che, su molti punti, la legge fosse più chiara. Per esempio, è anomalo che si siano creati due istituti, uno per tutelare la sicurezza nel lavoro e l'altro per proteggere la salute nell'ambiente esterno. Riteniamo che si sia dato spazio eccessivo alle case di cura private. Non è risolto positivamente il rapporto con le università e non è affrontata bene la formazione di tutto il personale sanitario. Vi sono altre ambiguità nella legge, e si rischia perciò non solo di dare spazio (ciò che sarà a lungo necessario) all'iniziativa privata nel campo assistenziale, ma di privatizzare il pubblico; e si rischia di sacrificare ancora la salute all'interesse industriale, al profitto.

Dobbiamo però essere coscienti che questa ambiguità, questi equivoci, non sono soltanto il risultato di pressioni che si sono esercitate nei confronti del legislatore, e che hanno spesso condizionato le decisioni di alcuni gruppi parlamentari. Sono anche – dobbiamo prenderne atto realisticamente – il riflesso di contraddizioni reali che esistono nella società, e che non possiamo risolvere soltanto con una legge. Riflettono essenzialmente il contrasto che esiste tra il bene della salute, come interesse profondo di ogni individuo e come esigenza indivisibile della collettività, e questa organizzazione sociale che è essenzialmente basata sul profitto e sullo sfruttamento, che genera malattie e che specula poi sulle malattie che ha creato.

Perciò, se la legge deve essere operante, se si deve passare da articoli e commi pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* a qualche cosa di costruttivo che incida veramente sulla vita degli italiani, occorre innanzitutto una forte mobilitazione popolare, quale vi è stata nel passato, ed anzi maggiore, per imporre l'applicazione integrale di questa riforma. Vi deve essere inoltre una politica economica del Governo che tenda a combattere la miseria, la disoccupazione, l'emarginazione, lo sfruttamento, la congestione delle zone urbane e le condizioni di degradazione del Mezzogiorno d'Italia. Vi deve essere, infine, una rinnovata capacità di guida del potere pubblico.

Questo è oggi il punto essenziale. Molti poteri sanitari vengono ora attribuiti ai comuni e alle regioni. Sono certo che gli amministratori del nostro partito faranno il loro dovere e saranno di esempio agli amministratori di tutti i partiti, per far fronte a questi compiti crescenti e complessi. Sono anche convinto che faranno il loro dovere, al di là dei momentanei dissensi, tutti gli operatori sanitari, medici, tecnici, infermieri, i quali sono chiamati da questa legge ad una funzione molto più ambiziosa e molto più nobile di quella oggi esercitata, cioè non soltanto a curare le malattie, ma a prevenirle, a contribuire all'opera dello Stato nella promozione della salute.

Ma è il Governo, innanzitutto, che deve fare il suo dovere.

Voglio sottolineare che balza evidente un'anomalia, nel momento stesso in cui approviamo questa legge; essa esprime nel modo più acuto la contraddizione che agita la vita della politica italiana. L'anomalia è questa: vi sono leggi riformatrici, che vengono approvate dalla grande maggioranza del Parlamento con il contributo determinante delle forze di sinistra, del partito socialista e del partito comunista; anzi, si tratta di leggi che sono state promosse da questi partiti, mentre la democrazia cristiana, rispetto a questa come ad altre riforme, è stata per lungo tempo ostile o recalcitrante, anche se poi ha espresso anche un contributo positivo. Ma dopo l'approvazione di queste leggi, il compito più delicato e più rilevante, cioè la loro applicazione, viene affidata a un Governo che non riflette la maggioranza riformatrice. Anzi, è composto di soli democristiani, di un partito al cui interno agiscono quelle stesse forze che si sono opposte alla riforma e che quindi manovrano per ostacolarne e, al limite, per farne naufragare l'applicazione.

La riforma sanitaria ha tale rilevanza che per renderla operante occorre una forte autorità politica, una notevole efficienza dell'opera di governo, un vasto con-

senso popolare. L'Italia ha bisogno di un Governo che sia adeguato alle leggi che il Parlamento riesce ad approvare. Non si trinceri ora il Governo dietro eventuali inadempienze altrui: perché è vero che la legge attribuisce molti compiti ai comuni e alle regioni; è vero che la legge consente la partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, e chiama ad agire per la salute i lavoratori e gli imprenditori; è vero che la legge responsabilizza i medici, i tecnici, gli infermieri. Ma il Governo nazionale ha nella legge i poteri per agire, ed ha comunque la possibilità di critica e di iniziativa in ogni campo; deve far fronte perciò ai propri impegni.

Noi sappiamo che, ogni volta che viene approvata una legge riformatrice, immediatamente, anzi prima ancora che la legge diventi operante, cominciano ad infiltrarsi nel suo tessuto i tarli per eroderla. Ci saranno, e già vi sono stati, ostruzionismi e perfino sabotaggi, col rischio che la riforma sanitaria diventi un guscio vuoto, dentro il quale progredisca l'opera di disfacimento dei servizi esistenti. Vi sarà anche il tentativo di attribuire le lacune dell'assistenza non già alle lunghe inadempienze governative che hanno preceduto questa legge, o alle disfunzioni e agli equilibri della società italiana, ma alla riforma stessa.

Chiediamo che ciascuno faccia il proprio dovere in questo campo. Vogliamo che nei prossimi mesi non ci sia alcun vuoto nell'assistenza, che anche gli organismi (come le mutue) che devono essere soppressi dalla legge proseguano regolarmente la loro attività, in modo che possa aversi una saldatura positiva con le nuove istituzioni della riforma, e che tutti gli adempimenti di legge previsti per lo Stato, per le regioni e per i comuni vengano svolti speditamente, fino in fondo. Ma è soprattutto necessario che si realizzi, nella maggioranza e nel paese, il clima politico necessario per l'applicazione di questa legge; che il Governo adotti, nel campo economico, quelle misure di risanamento e di sviluppo che sono assolutamente necessarie, non solo per ragioni politiche generali. Se non vi fosse una coerente politica economica e ambientale – ecco la scadenza vicina del cosiddetto piano Pandolfi – si avrebbe non solo un ulteriore dissesto dei bilanci sanitari, che la legge permette finalmente di controllare; ma si avrebbe anche un dissesto profondo della salute degli italiani. Piomberebbero in questo modo sulla riforma, sulla sua applicazione, e soprattutto sulla salute degli italiani, mali cui nessun servizio sanitario sarebbe capace di porre efficace rimedio.

Signor Presidente, questa legge rappresenta una grande prova per il paese. Possiamo essere fieri che il Parlamento abbia saputo fare il suo dovere, sia pure con molti ritardi e con qualche incertezza; è giusto sottolinearlo in questi giorni difficili e tormentati. Adesso il Governo, i partiti, le organizzazioni sindacali, le professioni e le arti sanitarie, gli imprenditori, le amministrazioni regionali e locali, i cittadini, sono chiamati a nuovi compiti. Il partito comunista vota a favore di questa legge perché ha fiducia nella capacità degli italiani di far fronte a questa prova molto impegnativa, che può portare beneficio alla salute dei cittadini e può contribuire a rinnovare la società (*Applausi alla estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI. Questa legge ci torna dal Senato in un momento in cui, volendolo, sarebbe praticamente impossibile una discussione approfondita, anche sui pochi emendamenti introdotti al testo che fu approvato il 22 giugno dalla Camera. Ma non è solo la ristrettezza del tempo a sconsigliare un'analisi dettagliata di quegli emendamenti. È, anche e soprattutto, la considerazione che in realtà a nulla servirebbe discutere di punti o aspetti particolari, di un provvedimento così ampio, impegnativo e complesso, visto che le sue linee di fondo sono rimaste praticamente inalterate. Quella era la riforma e così è rimasta, benché nel frattempo l'agitazione drammatica del personale paramedico, su un versante, e le più quali-

ficate prese di posizione da parte degli organi professionali, sull'altro, abbiano evidenziato in modo addirittura clamoroso quale sia la situazione sanitaria nel nostro paese.

Cosa ci hanno detto, gridato, urlato i paramedici ? Ci hanno esplicitato che una delle componenti essenziali delle nostre strutture sanitarie è in piena crisi; e intanto, di contro a queste 350-380 mila persone, che lavorano e vivono in condizioni quasi sempre durissime, è venuto fuori di nuovo il dato sconcertante della mancanza di almeno 250 mila elementi qualificati, che invece sono - e sempre più saranno - indispensabili per la sola ordinaria amministrazione e la semplice, normale gestione di ciò che esiste.

Questo settore - essenziale, lo ripeto - avrebbe dunque bisogno di una radicale ristrutturazione e riqualificazione, di un progetto preciso, in tal senso, di un piano pluriennale, magari, che lo risanasse e lo liberasse dagli intrecci creati dalle assunzioni clientelari e lo proiettasse, sia pure gradualmente, su un piano di moderna funzionalità. Invece, lo « scaraventiamo » così com'è nella riforma sanitaria.

Vorrei ora parlare dei medici. Ho sottomano un numero recente de *Il medico d'Italia*. È tutto una denuncia dei criteri ispiratori della riforma, è tutto un grido di allarme contro le sue prevedibili conseguenze; fanno spicco in questa analisi due rilievi di fondo: il primo riguarda l'esclusione dei medici in quanto tali da ogni livello decisionale delle nuove strutture; il secondo attiene alle censure relative all'unità sanitaria locale, alla sua composizione, alle sue modalità di funzionamento, alla sua ancora nebulosa natura giuridica. Questo hanno detto tutte le categorie mediche, tutti i loro esponenti, tutti gli ordini professionali, e questo - mi sia consentito ricordarlo - avevamo detto noi, sin dal primo dibattito in quest'aula; e tutto ciò avevamo tentato di evitare proponendo una serie di emendamenti, i cui contenuti sostanziali adesso vediamo circolare ampiamente nei congressi e nelle assemblee dei medici, da quelli mutualistici a quelli condotti, e su tutta la stampa specializzata nei problemi sanitari.

Noi avremmo voluto - e ricordo l'essenziale - fra l'altro che il servizio sanitario nazionale si attuasse non solo mediante la partecipazione dei cittadini, genericamente indicata all'articolo 1, ma attraverso il ricorso al metodo elettivo, che assicurasse la adeguata presenza, nelle strutture e nei servizi, delle categorie medica e paramedica; che fosse garantita, nel modo più assoluto, la libertà di scelta dell'interessato, sia per quanto riguarda il ricorso al medico di fiducia, sia per il ricorso alla struttura più idonea - a giudizio dell'interessato - fuori da ogni coattivo riferimento territoriale; che il sistema del servizio sanitario nazionale facesse obbligatoriamente ricorso anche ai dati informativi e statistici di tutte le categorie mediche e paramediche e delle loro organizzazioni professionali e sindacali; che nell'istituendo consiglio sanitario nazionale vi fosse un'adeguata rappresentanza di medici (chimici, biologi, farmacisti, veterinari, dei dispensari dermoceltici, condotti, eccetera) e di paramedici (ostetriche, infermiere professionali, tecnici di radiologia), designati dalle regioni e dai rispettivi ordini professionali e collegi; che l'unità sanitaria locale fosse, almeno parzialmente, eletta dai cittadini e composta, nel suo organo direttivo, anche da rappresentanti dei medici e dei paramedici, oltre a quelli indicati dai consigli comunali; che le decisioni di tale unità sanitaria locale potessero essere impugnate, per salvaguardare chiunque da eventuali errori, arbitrî e sopraffazioni.

Niente di tutto questo è avvenuto. E così decolla la cosiddetta riforma sanitaria, che per noi altro non è che il trasferimento definitivo e formale di tutte le strutture della sanità pubblica all'area della lottizzazione partitica. Strutture già oggi inefficienti, gravate da *deficit* astronomici, ampiamente clientelari, vengono in sostanza burocratizzate, trasferite alle regioni e da queste ai comuni per la gestione concreta, come se tali enti non stessero già dimostrando la loro incapacità e fossero sul serio in gra-

do – a meno di non ricorrere a nuove spese che, invece, non ci possiamo permettere – di assumersi questi nuovi incarichi e di articolarli nel territorio in termini di efficienza e di operatività.

Ma questa riforma, così come è redatta, ci voleva, perché è stata anche una grossa moneta di scambio politico tra la democrazia cristiana – che ha ceduto – e le sinistre (il partito comunista in particolare), che vi hanno guadagnato spazio, in quanto ad assemblearismo generalizzato, a spinte ulteriori verso la collettivizzazione e la burocratizzazione, a nuove acquisizioni di potere più o meno clientelare nell'orbita dei comuni e delle regioni. E, d'altronde, quale sia la natura di questa legge ve lo ha ricordato con dure parole qualche momento fa l'onorevole Giovanni Berlinguer; quale sia – intendo – l'origine di sinistra di questa legge. Ma ci voleva adesso, subito questa riforma per riaggregare in qualche modo, e almeno sotto qualche aspetto, una maggioranza che si va invece sfaldando, come dimostrano le cronache parlamentari e politiche di questi giorni. Oggi, comunque, si leveranno i peana alla svolta rappresentata dalla riforma, mentre noi riaffermiamo qui il nostro radicale dissenso, in nome delle competenze che sono state emarginate, delle professionalità e dei loro valori che sono stati esclusi, degli interessi legittimi che sono stati e saranno lesi, e di ogni concetto di funzionalità ancora una volta sacrificato.

Questa riforma, per noi, è un colossale errore, è una avventura demagogica. Vi diamo appuntamento in quest'aula e fuori di quest'aula, presso l'opinione pubblica, per poterlo constatare in avvenire, anche nei tempi più brevi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tiraboschi. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI. Fra tanti episodi della vita civile e politica che destano forti preoccupazioni, la Camera si accinge ad approvare la riforma sanitaria, che è un fatto di fondamentale rilievo politico e sociale.

I socialisti per molti anni hanno offerto un contributo culturale e politico per l'avvio di un nuovo servizio sanitario nazionale, e non possono non guardare con sodisfazione al risultato che stiamo ottenendo, che è quello di vedere finalmente approvata una legge di riforma.

Devo anche aggiungere che fino a qualche tempo fa l'approvazione di una legge tanto importante avrebbe trovato ben altra attenzione e accoglienza in quest'aula e nel paese. La verità è che, dopo tanti appuntamenti mancati e tante promesse non mantenute, sono venuti meno la tensione ideale e quel consenso popolare attorno ai temi della riforma, e oggi in sostanza vediamo che c'è una sorta di assenteismo anche nel paese attorno a questa importante tematica.

Non c'è dubbio – lo abbiamo ripetuto in altre occasioni – che la riforma arriva alla sua approvazione con enormi ritardi, per cui alla complessità storica dei problemi socio-sanitari del nostro paese si aggiunge una recente degradazione del sistema sanitario, che rende tutto più incerto e difficile.

Il testo che a suo tempo fu approvato alla Camera dei deputati – che era tra l'altro il frutto di una lunga ed attenta elaborazione – era certamente positivo, soprattutto per quanto attiene l'impianto istituzionale ed il tema, da noi socialisti più volte sollecitato, della prevenzione. Non c'è alcun dubbio che al Senato è stato fatto un tentativo di rimaneggiare il testo varato dalla Camera, nonché un tentativo ancora più chiaro di indebolire i contenuti innovatori che quel testo conteneva.

Questa esercitazione è stata compiuta anche e soprattutto dal Governo che ha presentato – sia pure con molto ritardo, il che, anzi, è ancora peggio – alcuni emendamenti tendenti a dare peso alle funzioni centrali del nuovo servizio sanitario nazionale, quasi stabilendo un collegamento tra gli enti mutualistici che definitivamente andiamo a liquidare ed il nuovo servizio sanitario.

Debbo dire che le proposte del Governo non hanno trovato accoglienza al Senato; tuttavia, è stato approvato qualcosa che appesantisce il testo. Mi riferisco, indipendentemente dalle valutazioni sul comportamento del Governo, anche alla elaborazione che al Senato è stata compiuta dell'articolo 15, relativo alle unità sanitarie locali. Indubbiamente c'era l'esigenza di determinare un chiarimento sui compiti e la formazione delle unità sanitarie e, tuttavia, al Senato si è compiuta un'operazione che non è soltanto di chiarimento, ma che tende a marcare troppo il carattere di ente delle unità sanitarie locali che, secondo noi, pur non trovando un riferimento nell'ordinamento legislativo, debbono essere organi snelli, non appesantiti da controlli burocratici e da macchinosità al loro interno; debbono altresì corrispondere all'applicazione dei contenuti innovatori della riforma.

Ugualmente abbiamo visto che non è stato affrontato e risolto in modo chiaro il problema del rapporto tra servizio sanitario nazionale e strutture private che operano nel campo sanitario. Per questa ragione si è rischiato e si rischia di determinare un privilegio in favore della specialità privata. Il testo approvato al Senato risente di un punto non risolto alla Camera, perché, quando fu accettata l'ipotesi di privilegiare gli istituti religiosi che svolgono assistenza sanitaria in rapporto alle convenzioni ed alle unità sanitarie locali, non poteva non ottenersi il risultato di privilegiare anche le case di cura e le strutture private, che sono state poste sullo stesso piano degli istituti religiosi.

Molti dubbi voglio anche avanzare sui problemi molto pesanti e delicati del personale. Stiamo assistendo ad una pressione che è stata esercitata, anche in queste ultime ore, da parte di alcune categorie per bloccare la riforma o sostanzialmente snaturarla. Alcune posizioni prese da organizzazioni ed associazioni di medici noi non possiamo condividerle, perché, dopo aver agitato i problemi relativi alla contrattazione ed alla convenzione, anche giustamente, queste prese di posizione rischiavano di bloccare la riforma e di determinare una situazione di ulteriore difficoltà.

A questo proposito vogliamo dire che la riforma è stata elaborata con la partecipazione di tutti; ci sono state ampie consultazioni e non è vero che i medici non sono stati sentiti: la verità è che bisogna affrontare in termini nuovi il problema del medico e della sua funzione, non agitando la questione di un ruolo separato che dovrebbe vedere il medico rispetto al restante personale del servizio sanitario nazionale, ma riempiendo di contenuti l'attuale tema della valorizzazione della professionalità del medico, della sua funzione, del suo rapporto con una nuova medicina pubblica, di base, che pure viene prevista dalla riforma sanitaria.

Da questo punto di vista si pongono importanti ed urgenti problemi nel quadro della riforma, i quali non possono essere risolti soltanto in questo àmbito, ma meriteranno provvedimenti specifici. È necessario valorizzare questa funzione; non siamo per gli appiattimenti; diamo contenuti importanti alla funzione di tempo pieno del medico all'interno del servizio sanitario nazionale e delle pubbliche strutture del servizio. Mettiamo finalmente con i piedi a terra il problema del dipartimento, stabilendo un rapporto col territorio, non facendone una questione meramente ospedaliera; affrontiamo il problema delle facoltà mediche e di un rapporto (appena sfiorato dalla riforma) tra servizio sanitario nazionale ed università (specialmente le facoltà di medicina), perché la didattica universitaria possa essere aperta al personale idoneo e alle strutture del servizio sanitario nazionale; risolvendo questi nodi in modo giusto, attueremo un disegno che vedrà protagonisti i medici, tutelandone la funzione ed ampliandola come ci sembra necessario.

Vi è un altro problema che, oltre i medici, interessa tutto il personale del servizio sanitario nazionale: la riqualificazione e l'aggiornamento del personale parasanitario, che non si può trascurare oltre. Il problema va affrontato con decisione coraggiosa. Vi è un modo per vedere dequalificata la prestazione sanitaria e per

non vedere risolti i problemi d'attuazione della riforma: quello di non occuparci del ruolo del personale e della sua qualificazione. Sollecitiamo la prossima approvazione di una legge specifica che non può essere demandata soltanto alle singole regioni, in materia appunto di formazione e riqualificazione di tutto il personale sanitario all'interno del servizio.

Enormi sono i problemi di gestione di questa legge, che apre importanti prospettive anche dal punto di vista della prevenzione. Vi è senz'altro una dimensione culturale e politica completamente nuova: le unità sanitarie locali possono dotarsi di strutture per attuare programmi finalizzati (pur con la necessaria gradualità) e per rimuovere le cause che minacciano lo stato di salute dei cittadini fuori della fabbrica ed all'interno di essa. Naturalmente bisognerà prevedere questi programmi all'interno dei piani sanitari regionali, che sono triennali, e dei piani sanitari nazionali: da questo punto di vista si dovrà stabilire un collegamento con queste realtà, determinando una condizione di presenza qualitativa del tutto nuova.

Prospetto tre livelli di complessità, in conclusione. In primo luogo, il ruolo del Governo che, evidentemente, avrà ed incontra già difficoltà nell'affrontare il coordinamento della fase di attuazione della riforma, delicatissima e difficilissima. Vi sono carenze e contraddizioni; è esistita ed esiste la tendenza a far prevalere vecchie mentalità burocratiche, risalenti al sistema mutualistico. In secondo luogo, le regioni in molti casi non si trovano preparate a seguire con attenzione e con il necessario spirito di novità quest'importante fase di attuazione. Allora, la riforma, a giudizio del gruppo socialista, merita senz'altro una approvazione, come quella del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 che trasferisce i poteri ai comuni a partire dal 1° gennaio, ma la riforma stessa costituisce soltanto un grande momento di avvio. Occorrerà poi mobilitare il consenso sociale e popolare perché essa sia correttamente applicata.

Abbiamo una grande occasione per trasformare nel profondo il nuovo servizio sanitario nazionale; questa occasione, a nostro giudizio, non può essere perduta e occorrerà quindi spingere per mobilitare la presenza articolata delle regioni nelle unità sanitarie locali, degli utenti e dei cittadini perché la riforma possa essere – ripeto –, nei tempi previsti, correttamente e giustamente applicata (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cerquetti. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. A noi dispiace che questa legge sia ritornata alla Camera sostanzialmente identica, nonostante alcuni emendamenti apportati dal Senato. Ci dispiace che una legge, che doveva essere un po' l'inizio di una nuova visione dell'assistenza in relazione a quelle che erano le esigenze della nostra società, si sia ridotta ad una vocazione demagogica prima che ad una realtà operativa tecnico-sociale. Ci dispiace che questa legge, alla quale pure avevamo guardato con interesse e con aspettativa, non sia stata in grado di sodisfare le aspettative e le tendenze del popolo italiano.

Si tratta di una legge che arriva tardi e male. Tardi in un momento in cui il mondo medico e paramedico è in una continua esplosione di rivendicazioni e direi quasi di anarchismo; non è con questa riforma che è possibile dare tranquillità, prospettive e serenità ad un settore in subbuglio in una società che non riesce ad esprimersi e a garantire, neanche negli aspetti più delicati, la vita dei suoi cittadini.

Questa legge arriva male, in quanto non si inquadra più nemmeno in quell'organico disegno di assistenza sanitaria internazionale ed europea che ha ormai tutt'altra prospettiva e ha superato il vecchio concetto « dalla culla alla bara ».

Dobbiamo dare atto ai componenti della Commissione di aver tentato di migliorare le tendenze deviazioniste che, all'interno di questa legge, la sinistra ha finito per far prevalere. Dobbiamo dare atto che si è tentato, con un lavoro paziente

da certosini, di migliorarla in molti suoi aspetti. Purtroppo, questo sforzo non ha avuto successo perché anche questa legge è diventata merce di scambio politico. Anche in questa legge, infatti, che pure doveva assolvere ad una funzione fondamentale e basilare per una corretta vita democratica, si è finito per introdurre criteri di discriminazione a danno della libertà e della libera professione, coerentemente con la visione che della libertà e della libera attività professionale hanno certe forze politiche.

Per queste ragioni abbiamo oggi una riforma che non privilegia il malato o il cittadino in quanto tale, che punisce la libera attività professionale attraverso una sua subordinazione a criteri di indirizzo politico e che per ciò stesso risulta anche inapplicabile, come hanno già rilevato in altre occasioni i colleghi repubblicani, dal momento che il suo costo è ancora indefinito e non si inquadra nelle stesse previsioni di contenimento della spesa che pure sono presenti nel piano Pandolfi; un costo tutto da definire, anche in relazione ad una contraddittorietà di impostazione delle unità sanitarie locali che sembra risolversi unicamente in una duplicità di impegni a carico degli amministratori, senza che sia possibile farne qualcosa che possa costituire un nuovo punto di riferimento nella stessa operatività sociale.

È quindi una legge che non può da noi essere approvata, in quanto non vi è nessun motivo che possa indurci a cambiare il parere già espresso in occasioni precedenti.

Il collega Tiraboschi ha criticato pesantemente questa legge, pur preannunciando che il suo gruppo voterà a favore; ed io voglio unirmi al suo augurio che questo possa essere soltanto un punto di partenza per una nuova mobilitazione del paese, in modo di giungere con il tempo ad una realtà operativa adeguata alle effettive esigenze, tenendo conto di quanto sta avvenendo nel settore ospedaliero, dove sanitari e paramedici stanno portando avanti azioni di contestazione e di lotta che vanno molto al di là di ogni limite.

Ci auguriamo, infine, che Governo e Parlamento traggano da questa vicenda l'insegnamento che non è possibile pensare di risolvere i mali di un popolo attraverso un libro dei sogni qual è in realtà questa legge: per di più, un libro dei sogni costoso ed inutile.

PRESIDENTE. Le norme regolamentari mi costringono a dichiarare decaduto l'onorevole Costa, che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto ma non ha potuto poi essere presente. Nulla però mi impedisce di riferire all'Assemblea, su richiesta dello stesso onorevole Costa, l'intenzione del gruppo liberale di votare contro questa legge.

Onorevoli colleghi, con questo atto siamo giunti alla conclusione di un « viaggio » legislativo iniziato addirittura nella passata legislatura e che ha impegnato il Parlamento in una attività delle più onerose.

Per quanto riguarda la Camera, devo ricordare il lavoro svolto dalla Commissione igiene e sanità, sotto la presidenza prima dell'onorevole Maria Eletta Martini e poi dell'onorevole Giacinto Urso e con il validissimo apporto del relatore, onorevole Morini: tutti si sono impegnati al massimo per condurre in porto una riforma fondamentale per la vita del paese e per il suo sviluppo.

Non tocca a me entrare nel merito, né intendo farlo, se non per sottolineare che oggi, grazie anche all'impegno profuso dal ministro Tina Anselmi, si chiude ma forse, nello stesso tempo, si apre anche un capitolo.

Neppure le riserve che sono state espresse su questo provvedimento tolgono nulla al fatto che con esso si sia chiuso il periodo dell'incertezza in cui era caduta la parte fondamentale dell'assistenza sanitaria nel paese; e l'incertezza è la peggiore delle situazioni, perché è in essa che nascono, si coltivano, si aggregano interessi spesso discutibili, che rendono poi estremamente difficile l'opera del legislatore.

La certezza che oggi noi, grazie al lavoro del legislatore, affidiamo al paese chiude un capitolo; e lo chiude consen-

tendomi di dare atto a tutti i colleghi di aver portato a questa impresa un contributo sostanziale, pesante, pieno di impegno: e anche questo ci garantisce per l'avvenire della riforma stessa (*Applausi*).

Avverto che il progetto di legge di cui abbiamo testé concluso l'esame sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di ieri delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla VI Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Modificazione di aliquota in materia di imposta sul valore aggiunto per gli spettacoli cinematografici » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (2500);

Senatore FOSSON: « Modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (2393), *con modificazioni;*

LOBIANCO ed altri: « Norme per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per la vendita della carne macellata proveniente dagli allevamenti diretti ed effettuata direttamente dai produttori agricoli allevatori » (2422), *con modificazioni;*

dalla IX Commissione (*Lavori pubblici*):

« Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali » (*approvato dal Senato*) (2583).

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La VII Commissione permanente (Difesa) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sui seguenti progetti di legge:

« Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli ufficiali a disposizione e in aspettativa per riduzione di quadri dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei Corpi di polizia » (*approvato dal Senato*) (2584); CARUSO IGNAZIO ed altri: « Modifiche alle disposizioni transitorie della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle forze armate e di Corpi di polizia » (1636); CAZORA: « Integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 187, per alcune posizioni di militari ex combattenti ed assimilati » (1750); BANDIERA: « Modifiche alle disposizioni transitorie della legge 10 dicembre 1973, n. 804, relativa a norme per gli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia » (2316); STEGAGNINI ed altri: « Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in favore degli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia di cui è previsto il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri alla data del 31 dicembre 1978 » (2474) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 12,25.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INGRAO

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Emma Bonino, la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna – a' termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei

deputati – ha accertato che il candidato Francesco Antonio, detto Franco, De Cataldo segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 2 (partito radicale) per il collegio XIX (Roma).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Francesco Antonio, detto Franco, De Cataldo deputato per il collegio XIX (Roma).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Desidero rivolgere al collega De Cataldo l'augurio cordiale di buon lavoro tra noi.

Correzioni di forma al testo del disegno di legge n. 2544, ai sensi del primo comma dell'articolo 90 del regolamento.

CITTERIO, *Relatore per il disegno di legge n. 2544.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Citterio.

CITTERIO, *Relatore per il disegno di legge n. 2544.* Domando di parlare a nome del Comitato dei nove, ai sensi del primo comma dell'articolo 90 del regolamento, per sottoporre all'attenzione dell'Assemblea le correzioni di forma apportate al testo del disegno di legge n. 2544, che si sostanziano nelle seguenti modificazioni: all'articolo 5 del decreto-legge, l'antico secondo comma del testo della Commissione deve essere aggiunto come ultimo periodo del primo comma. Sempre al predetto articolo 5, l'antico decimo comma del testo della Commissione deve così recitare:

« Gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che abbiano avuto un tasso di crescita della popolazione superiore al 50 per cento, con riferimento al censimento del 1971, possono procedere ad assunzioni di personale sino a raggiungere il numero di dipendenti consentito in base al rapporto dipendenti-popolazione di 1:150, oppure possono procedere all'assunzione di personale nell'ambito delle piante organiche già approvate dai competenti organi di controllo, entro il 31 dicembre 1976 ».

All'articolo 5-*ter*, nel nuovo testo adottato dall'Assemblea, occorre sostituire le parole: « nonché di accordi che trattino », con le parole: « nonché accordi che trattino ».

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione le proposte di rettifica al disegno di legge n. 2544 testé illustrate dall'onorevole relatore.

(*Sono approvate*).

Auguri per il Natale e il nuovo anno.

PRESIDENTE. Prima di procedere alle votazioni a scrutinio segreto, consentitemi di rubarvi alcuni minuti per porgere a voi e ai vostri familiari gli auguri più cordiali per le feste natalizie e per il nuovo anno.

Usciamo da giorni di lavoro che sono stati molto interessanti, ed anche travagliati e tormentati. E sappiamo che nelle settimane passate si è aperta una discussione sulla stampa e nel paese sull'interesse del nostro lavoro, sul funzionamento e sul ruolo del Parlamento e sul sistema politico del nostro paese. Domani, nello incontro tradizionale con la stampa parlamentare, intendo fornire un quadro dettagliato e ragionato dell'attività che è stata svolta in quest'anno nell'arco grande di funzioni che la Camera è stata chiamata a svolgere con pochissime pause di sospensione; e farò questo bilancio ragionato e documentato, anche tenendo conto di un consenso e di una sollecitazione che in questo senso mi sono venuti dalle due riunioni apposite dei presidenti dei gruppi, in cui abbiamo valutato – mi sembra – con equilibrio e con uno sforzo autocritico, i problemi di funzionalità a cui mi riferivo prima.

Posso però affermare già qui che le cifre che ho esaminato confermano che in questi due anni e mezzo di legislatura vi è stata una crescita rilevante dell'atti-

vità dell'Assemblea e delle Commissioni, con incremento percentuale delle sedute rispettivamente del 22 e del 25 per cento: dato, questo, tutt'altro che indifferente, con una forte espansione della attività di controllo e di contatto con il paese, insieme con l'avvio di compiti che mai sinora il Parlamento italiano, nella sua storia, era stato chiamato ad esercitare.

È alla luce di questi fatti concreti che io mi ostino a respingere l'immagine di un Parlamento che non lavora (*Vivissimi, generali applausi*); e ribadisco che questa immagine infondata non aiuta a vedere i problemi acuti o anche i difetti che emergono ancora più nettamente proprio per questo allargarsi di attività e di compiti che ci stanno dinanzi. Insistere sul lavoro che svolgiamo e anche sulle funzioni nuove che siamo chiamati ad assolvere, vuol dire anche guardare con spirito di verità alla grande e difficile questione di ciò che è, proprio alla luce di questi compiti, il ruolo complesso del parlamentare, la funzione di rappresentanza generale, oggi, al finire degli anni '70, in una società italiana e in un mondo profondamente cambiati e dinanzi ad un ruolo del tutto nuovo e complesso dello Stato e delle istituzioni sovranazionali e in un sistema politico in cui sono presenti nuovi soggetti, a cominciare dal sindacato. In questo senso credo di poter dire che davvero confonde le idee degli italiani quel rozzo qualunquismo che tende a presentare la vita politica come il ripetersi di una solita, antica, eterna truffa, fatta solo a scopo di prevaricazione e di lucro (*Vivi applausi*).

La nostra risposta a queste deformazioni gravi – che, ripeto, confondono le idee e non fanno vedere i problemi – deve consistere non solo nell'intensificazione del lavoro, ma nel trovare le sedi, i momenti e il coraggio per un esame veritiero dei problemi, per una ricerca delle soluzioni che consentano agli eletti del popolo di esercitare efficacemente e correttamente, secondo lo spirito della Costituzione, il loro mandato, con la complessità di competenze, di articolazioni e di raccordi, che sono richiesti dalla vita politica attuale.

Ben venga dunque l'approfondimento della discussione, che non temiamo e che anzi sollecitiamo qui e nel paese. Guardando e affrontando con coraggio questi problemi, noi esprimeremo la nostra fiducia più autentica nel Parlamento e ne difendiamo il ruolo, l'avvenire, con la profonda convinzione – che io voglio qui riaffermare – di ciò che rappresenta come bene, come istituzione fondamentale – pur con tutti i suoi limiti – questa libera Assemblea eletta dal popolo (*Vivissimi applausi*).

Usciamo da un anno grave e doloroso, che ha visto l'assassinio di Moro e di tanti altri cittadini, vittime innocenti di un attacco atroce contro la libertà del nostro paese. Per duri, pesanti che siano stati i prezzi pagati, il paese non si è lasciato fermare né intimidire e ha respinto l'attacco infame. Mandiamo il nostro saluto affettuoso a quelli che hanno sofferto per questo attacco, e ai molti che sono oggi in ansia per la mancanza o l'incertezza del lavoro, per la insicurezza dell'avvenire, per le ingiustizie, le arretratezze, i ritardi che ancora pesano su tanti aspetti della vita nazionale.

Alla ripresa ci attendono compiti difficili, di grande portata. Senza faciloneria, credo di potere esprimere la persuasione che questa Repubblica e questo Parlamento hanno nel loro seno forze mature per sconfiggere i nemici della libertà e guidare il paese verso nuovi orizzonti di progresso, con la larghezza di idee, lo spirito di ricerca e l'ampiezza del confronto necessari oggi per essere all'altezza di questioni per tanta parte inedite nella vita del mondo intero.

È con questa persuasione, che si fonda su tante generose lotte del nostro popolo e sulla ricchezza e vitalità della democrazia italiana; è con questo spirito che a nome vostro rivolgo il nostro saluto deferente al Presidente della Repubblica (*Vivissimi applausi*), espressione dell'unità della nazione, e invio l'augurio più caldo a tutti i nostri concittadini presenti nel

paese e sparsi nel mondo. A loro, a voi ed alle vostre famiglie buon Natale e buon anno (*Vivissimi, generali applausi*).

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. A nome dei colleghi della Camera rivolgo a lei, signor Presidente, gli auguri più fervidi di buon Natale e di buon anno. E agli auguri si aggiunge un vivo ringraziamento per la saggezza con la quale ella ha diretto i nostri lavori. Un augurio e un grazie vanno anche ai funzionari e ai dipendenti della Camera, valorosissimi. Un grazie e un augurio vanno alla stampa, che, con i suoi commenti e con le sue critiche, ha guidato ed accompagnato i nostri lavori.

L'anno che volge al tramonto, onorevoli colleghi, è assai triste per il nostro paese e per la Camera, che si è vista privata, per barbara mano, di uno dei suoi più autorevoli esponenti. Eppure, in situazioni assai difficili, credo che tutti dobbiamo convenire che il bilancio è attivo, non soltanto per qualità e quantità di lavoro, ma perché l'Assemblea, in momenti altamente drammatici, ha saputo affermare la difesa dello Stato contro l'attacco del terrorismo e si è fatta interprete del sentimento di solidarietà e di amore del popolo italiano verso la libertà e la democrazia, contro gli attentati disgregatori.

Ma io credo, onorevoli colleghi, che all'inizio di questo nuovo anno dovremo ancora dare una assicurazione al popolo italiano: l'assicurazione che la Camera sarà sempre vigile, che non sarà mai avulsa dai fremiti della popolazione, che attende una risposta di giustizia, di sicurezza, di libertà. Io credo che questa assicurazione sia indispensabile, perché la saldezza delle istituzioni parlamentari sta nel consenso che continuamente si rinnova in questa sorta di continuo plebiscito popolare. Onorevoli colleghi, signor Presidente, attraverso l'augurio che noi rivolgiamo a lei, rivolgiamo un augurio a tutto il popolo italiano (*Vivi, generali applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio lei, onorevole Bozzi, insieme ai colleghi. Penso di poter ringraziare, anche a nome di tutti, i dipendenti della Camera che, come avete potuto vedere in particolare in questi giorni, hanno lavorato con grande intensità e attenzione (*Vivi, generali applausi*). Spero che abbiano un felice riposo nei giorni di Natale.

Votazione segreta di progetti di legge.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2544.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale » (2544):

Presenti e votanti	458
Maggioranza	230
Voti favorevoli	421
Voti contrari	37

(*La Camera approva*).

Indìco la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2578.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1978 (terzo provvedimento) (*approvato dal Senato*) (2578):

Presenti	451
Votanti	450
Astenuti	1
Maggioranza	226
Voti favorevoli	415
Voti contrari	35

(*La Camera approva*).

Indìco la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2576.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978 (*approvato dal Senato*) (2576) »:

Presenti e votanti	453
Maggioranza	227
Voti favorevoli	411
Voti contrari	42

(*La Camera approva*).

Indìco la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2506.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976, nonché del protocollo, firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione stessa (*approvato dal Senato*) (2506) »:

Presenti e votanti	455
Maggioranza	228
Voti favorevoli	415
Voti contrari	40

(*La Camera approva*).

Indìco la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2440.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Iugoslavia concernente la modifica delle liste merceologiche "C" e "D" di cui agli accordi italo-iugoslavi del 31 marzo 1955, con allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978 » (2440).

Presenti e votanti	449
Maggioranza	225
Voti favorevoli	405
Voti contrari	44

(*La Camera approva*).

Indìco la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2573.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691, concernente il rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario » (*approvato dal Senato*) (2573):

Presenti	453
Votanti	452
Astenuti	1
Maggioranza	227
Voti favorevoli	388
Voti contrari	64

(*La Camera approva*).

Indìco la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul progetto di legge n. 1252-971-1105-1145-1271-*B*.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Istituzione del servizio sanitario nazionale » (*già approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1252-971-1105-1145-1271-*B*).

Presenti	465
Votanti	458
Astenuti	7
Maggioranza	230
Voti favorevoli	381
Voti contrari	77

(*La Camera approva — Applausi al centro, a sinistra e all'estrema sinistra*).

Indìco la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2611.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979 » (*approvato dal Senato*) (2611).

Presenti	453
Votanti	447
Astenuti	6
Maggioranza	224
Voti favorevoli	407
Voti contrari	40

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico Maria
Amarante Giuseppe
Ambrosino Alfonso
Amici Cesare
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo detto Iso
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armella Angelo
Arnaud Gian Aldo
Arnone Mario
Ascari Raccagni Renato
Azzaro Giuseppe
Bacchi Domenico
Baghino Francesco Giulio

Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barba Davide
Barbarossa Voza Maria Imm.
Barbera Augusto
Bardelli Mario
Bartocci Enzo
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Battino-Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Belci Corrado
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Giovanni
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Boldrin Anselmo
Bollati Benito
Bolognari Mario
Bonifazi Emo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Pier Giorgio
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Bucalossi Pietro Enrico Alfredo
Buro Maria Luigia
Buzzoni Giovanni

Cabras Paolo
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calabrò Giuseppe
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calice Giovanni
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Cardia Umberto
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlassara Giovanni Battista
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Casapieri Quagliotti Carmen
Casati Francesco
Cassanmagnago Cerretti Maria L.
Castellucci Albertino
Castiglione Franco
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Cecchi Alberto
Ceravolo Sergio
Cerquetti Adriano
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gianluca
Chiarante Giuseppe Antonio
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo

Ciavarella Angelo
Ciccardini Bartolomeo
Cirasino Lorenzo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Corà Renato
Corder Marino
Corghi Vincenzo
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo
Cuminetti Sergio

D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
D'Arezzo Bernardo
Darida Clelio
de Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Donno Olindo
Del Duca Antonio
De Leonardis Donato Mario
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Marzio Ernesto
De Petro Mazarino
De Poi Alfredo
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe

Donat-Cattin Carlo
Drago Antonino
Dulbecco Francesco

Esposto Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Federico Camillo
Felicetti Nevio
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Formica Costantino
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Fortunato Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasca Salvatore
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gatti Natalino
Gatto Vincenzo
Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Giannantoni Gabriele
Giannini Mario
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Giordano Alessandro
Giovanardi Alfredo
Giuliari Francesco
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale

Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Niccolò
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iotti Leonilde
Iozzelli Giovan Carlo

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lettieri Nicola
Libertini Lucio
Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Maggioni Desiderio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manco Clemente
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero Antonino
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marocco Mario
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio
Marton Giuseppe
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzarino Antonio Mario
Mazzola Francesco Vittorio
Mazzotta Roberto
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Armelino
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Molè Carlo
Mondino Giorgio Annibale
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Mosca Giovanni
Moschini Renzo

Napoli Vito
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Niccoli Bruno
Nicolazzi Franco
Noberasco Giuseppe
Novellini Enrico
Nucci Guglielmo

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orsini Bruno

Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Palomby Adriana
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Patriarca Francesco
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Pezzati Sergio
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Pisano Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pompei Ennio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Preti Luigi
Principe Francesco
Pucci Ernesto
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Querci Nevol
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Raicich Marino
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Rocelli Gian Franco
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Savino Mauro
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scovacricchi Martino
Sedati Giacomo
Segni Mario
Segre Sergio
Seppia Mauro
Silvestri Giuliano
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto
Sponziello Pietro
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stefanelli Livio
Stegagnini Bruno
Stella Carlo
Tamburini Rolando

Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Todros Alberto
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trabucchi Emilio
Trezzini Giuseppe Siro
Triva Rubes

Urso Giacinto
Usellini Mario

Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Venturini Aldo
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Villa Reggero
Villari Rosario
Vincenzi Bruno
Vineis Manlio

Zaccagnini Benigno
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zucconi Guglielmo
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sul disegno di legge n. 2578:

Battaglia Adolfo

Si è astenuto sul disegno di legge n. 2573:

Borruso Andrea

Si sono astenuti sul progetto di legge n. 1252-971-1105-1145-1271-B:

Ascari Raccagni Renato
Bandiera Pasquale
Battaglia Adolfo
Compagna Francesco
Del Pennino Antonio
Gioia Giovanni
Gunnella Aristide

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 2611:

Bollati Benito
Del Donno Olindo
Guarra Antonio
Pazzaglia Alfredo
Rauti Giuseppe
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Antoni Varese
Antoniozzi Dario
Bellocchio Antonio
Bisaglia Antonio
Bonalumi Gilberto
Bressani Pier Giorgio
Carta Gianuario
Dell'Andro Renato
De Mita Luigi Ciriaco
Forlani Arnaldo
Lezzi Pietro
Martinelli Mario
Petrucci Amerigo
Piccinelli Enea
Radi Luciano
Rognoni Virginio
Sgarlata Marcello
Zagari Mario

Sull'ordine dei lavori.

ANIASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANIASI. Signor Presidente, a norma del secondo comma dell'articolo 27 del regolamento, vorrei chiedere l'inserimento all'ordine del giorno della riforma della editoria. Credo che a nessuno sfugga la importanza e l'urgenza di arrivare all'approvazione della riforma, che è in discussione da oltre un anno e mezzo e che è arrivata quasi alla sua conclusione al termine dello scorso anno.

Purtroppo, le vicende che seguirono nel mese di gennaio e nei mesi successivi – la crisi di Governo – ci hanno impedito di arrivare all'esame in Assemblea. Il nostro timore è che altre vicende – e non possiamo escluderlo – ci impediscano successivamente nel mese di gennaio di arrivare ad una conclusione. Nel frattempo è in corso una pesante vertenza dei poligrafici, il mondo della stampa è assai preoccupato, i giornali sono in crisi, per cui credo si debba dare una dimostrazione della nostra volontà di risolvere la questione.

Noi potremmo convocare appositamente l'Assemblea o continuare questa seduta – come lei crederà più opportuno, signor Presidente –, svolgendo subito la relazione al provvedimento e riconvocando l'8 gennaio l'Assemblea con al primo punto dell'ordine del giorno la riforma dell'editoria.

GALLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONI. Signor Presidente, quando nella giornata di ieri chiesi di inserire altri punti all'ordine del giorno, nella premessa dissi che vi erano altri argomenti che meritavano una urgente trattazione. E tra questi argomenti pensavo che vi fosse proprio la riforma dell'editoria.

Mi sono trattenuto dal chiedere di inserire questo punto all'ordine del giorno per una ragione di correttezza nell'uso dell'articolo 27 del nostro regolamento, che è uno strumento eccezionale e che, a mio giudizio, va usato con estrema discrezione. Mi sono quindi limitato ad indicare, come punti da inserire all'ordine del giorno, solo quelli sui quali già si era registrato un accordo unanime nell'ultima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Ecco perché ritengo che, per non creare un grave precedente nell'uso dello articolo 27 del regolamento, sia opportuno non inserire altri punti all'ordine del giorno di questa seduta; a meno che il Presidente della Camera non intenda convocare immediatamente una riunione dei capigruppo e, confortati dal parere dei capigruppo, si possa procedere ad inserire, ai sensi dell'articolo 27, anche questo punto all'ordine del giorno.

Mi dichiaro quindi disponibile ad introdurre, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, il provvedimento sull'editoria all'ordine del giorno, a condizione che da una riunione dei capigruppo emerga in modo unanime tale volontà.

PRESIDENTE. Vorrei subito dire che mi rendo conto dell'importanza e del rilievo che ha la questione posta dall'onorevole Aniasi, e devo dire che io stesso ho avuto un colloquio con i rappresentanti della Federazione nazionale della stampa, che hanno sottolineato l'urgenza del problema.

Mi permetto, tuttavia, di consigliare di procedere nel seguente modo: penso di convocare domani mattina, dopo lo incontro che avremo con l'Associazione della stampa parlamentare, la Conferenza dei presidenti di gruppo, per fare una valutazione dei temi che ci si presentano, dopo aver chiuso tutta questa fase così stringente e così difficile dei nostri

lavori. Mi sembra che la Conferenza dei presidenti di gruppo possa costituire la sede in cui valutare le diverse opinioni sulle urgenze che si presentano, ed anche il problema posto dall'onorevole Aniasi circa la data di convocazione della Camera alla ripresa dei lavori.

Anch'io ho dei dubbi sull'opportunità – parlo solo di opportunità – di un ricorso (e sottolineo quello che diceva poco fa l'onorevole Galloni) all'articolo 27 del regolamento. Mi sembra dunque più opportuno esaminare la questione nella Conferenza dei capigruppo. Vorrei pertanto pregare l'onorevole Aniasi di limitarsi alla segnalazione di questi temi, dandoci appuntamento a domani, al termine dell'incontro con l'Associazione della stampa parlamentare, per la riunione dei presidenti di gruppo nella quale si potranno valutare le proposte che saranno avanzate. In ogni caso devo sottolineare che la nostra seduta non è finita, ma avrà una ulteriore continuazione. Resterete quindi liberi, onorevoli colleghi, di prendere eventuali iniziative, nel caso le vogliate prendere. Questa mi sembra, collega Aniasi, la procedura più consigliabile e forse anche la più fruttuosa.

ANIASI. D'accordo, signor Presidente; non insisto nella mia richiesta.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, desidero soltanto dire che anche da parte nostra si ritiene il ricorso all'articolo 27 del regolamento uno strumento eccezionale e che quindi siamo d'accordo per la convocazione della Conferenza dei capigruppo nella quale chiederemo, oltre che l'esame della legge sull'editoria, l'esame di un altro provvedimento urgentissimo, che è quello relativo ai militari e che reca il n. 2584. Il 31 dicembre, infatti, vi sono molti militari che non verranno riconfermati se questa legge non verrà approvata.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo allora sul fatto che esamineremo questi problemi in sede di Conferenza dei capigruppo, durante la quale ciascun gruppo trarrà le conseguenze che riterrà più opportune.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 21 settembre, 19 e 26 ottobre e 16 novembre 1978, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società.

Questi documenti saranno trasmessi alla Commissione parlamentare competente.

Trasmissione dal ministro dei trasporti.

PRESIDENTE. Il ministro dei trasporti, con lettera in data 13 dicembre 1978, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 503, il programma di utilizzo del finanziamento integrativo autorizzato con la legge predetta.

Questo documento è depositato negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Sospendo la seduta fino alle 12 di sabato 23 dicembre.

La seduta, sospesa alle 13 di giovedì 21 dicembre, è ripresa alle 12 di sabato 23 dicembre 1978.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DI GIULIO ed altri: « Riforma dell'Istituto nazionale delle assicurazioni » (2618);

CAPPELLI ed altri: « Provvedimenti per alcune zone delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpite da eccezionali calamità naturali » (2619);

LAFORGIA ed altri: « Provvedimenti per il rilancio del credito artigiano agevolato nel triennio 1979-1981 » (2620);

D'ALESSIO ed altri: « Riordinamento della dirigenza militare e modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804 » (2622);

VALENSISE: « Condono delle sanzioni disciplinari » (2623).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quella VI Commissione permanente:

« Assunzioni a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giovanni Gronchi » (2617).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro delle finanze:

« Modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (2621).

Sarà stampato e distribuito.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni delle Commissioni del 21 dicembre 1978, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla VIII Commissione (*Istruzione*):

« Concessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) di un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato » (2577), *con modificazioni;*

dalla X Commissione (*Trasporti*):

« Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (2498);

« Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (2603), *con modificazioni;*

dalla XII Commissione (*Industria*):

Senatori DE' COCCI ed altri: « Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione » (*approvato dalla X Commissione del Senato*) (2395) *con modificazioni;*

dalla XIII Commissione (*Lavoro*):

Senatori PACINI ed altri: « Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali » (*approvato dal Senato*) (2355); COLUCCI ed altri: « Ricongiunzione dei servizi prestati con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalla cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) cassa pensioni sanitari (CPI) e dallo Stato » (136); BOFFARDI INES ed altri: « Norma integrativa alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali » (304); CASSANMAGNAGO CER-

RETTI MARIA LUISA: « Pensione unica e ricongiunzione dei periodi assicurativi » (853); REGGIANI ed altri: « Riscatto dei servizi prestati con iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale » (INPS) agli effetti della pensione erogata dalle casse di previdenza del Ministero del tesoro » (1242), *in un testo unificato e con il titolo*: « Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali » (2355-136-304-853-1242);

« Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (2294).

Annunzio di trasmissione di documentazione allegata alla relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.

PRESIDENTE. La segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ha trasmesso la quarta parte del IV volume della documentazione allegata alla relazione conclusiva presentata nella VI legislatura (doc. XXIII, n. 4/3).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Per la sciagura aerea di Punta Raisi.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi, e con lui i deputati ed i membri del Governo*). Consentitemi di dire alcune parole di cordoglio, onorevoli colleghi, per la grave sciagura aerea che, purtroppo, ha avuto luogo nella notte e che è costata la vita a numerose persone. Esprimiamo, a nome della Camera, il cordoglio più profondo alle famiglie che sono state colpite, e ci auguriamo che nelle sedi competenti siano esperite tutte le indagini necessarie per accertare come si sia potuti giungere ad un fatto così tragico e doloroso.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero associarmi, signor Presidente, a nome del Governo, alle parole di cordoglio che ella ha pronunciate per il grave lutto che ci colpisce. Esprimo altresì il cordoglio del Governo nei confronti delle famiglie colpite dalla grave sciagura.

Trasmissione dal Senato di un progetto di legge e sua assegnazione a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Governo e delle proposte di legge SALVI ed altri; BERNARDI: « Cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo » (*già approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (445-240-798-*B*).

A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, ne propongo l'assegnazione alla III Commissione permanente (Esteri), in sede legislativa, con il parere della I e della V Commissione, derogando altresì, in relazione alla sua particolare urgenza, al termine di cui al predetto articolo 92.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Presentazione di disegni di legge.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi onoro presentare i seguenti disegni di legge:

a nome del ministro dei lavori pubblici:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, contenente disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a sodisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane »;

a nome del ministro della difesa:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, concernente proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia »;

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle università »;

a nome del ministro delle finanze:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonché di imposta locale sui redditi »;

a nome del ministro degli affari esteri:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 815, concernente " finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo per l'anno 1979 " ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Non conosco il merito dei decreti-legge di cui si propone la conversione in legge, tuttavia mi permetto di sottolineare ancora una volta, da questa tribuna, all'Assemblea il numero elevato – e mi fermo solo a questo aspetto del problema – di decreti-legge che vengono emanati (*Applausi dei deputati del gruppo radicale e del gruppo del MSI-destra nazionale*). Prego l'Assemblea, le forze politiche ed anche il Governo di riflettere su questo problema e tengo anche a dire che il Presidente della Camera non ha altro strumento che tornare a porre pubblicamente da questa tribuna la questione dei decreti-legge emanati dal Governo. Non posso aggiungere altro.

Cancellazione dall'ordine del giorno dell'Assemblea di un disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Comunico che in relazione alla presentazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, che esplicitamente abroga il decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, il seguente disegno di legge di conversione sarà cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario » (*approvato dal Senato*) (2575).

Per l'iscrizione di progetti di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

PANNELLA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, noi abbiamo ancora all'esame della Commissione interni, in deroga abbastanza patente

all'articolo 81, i progetti di legge per la riforma della polizia. Una prima volta noi richiedemmo, ai sensi del quarto comma dell'articolo 81, l'iscrizione dei progetti di legge per la riforma della polizia all'ordine del giorno dell'Assemblea; dopo di che l'aula stessa concesse quattro mesi di proroga (il presidente della Commissione interni Mammì era presente). Scaduto tale termine, dopo diversi mesi di nuovo ci fu richiesto dalla maggioranza, oltre che dal presidente della Commissione Mammì, una ulteriore assegnazione alla Commissione stessa, assolutamente straordinaria.

Ora, signor Presidente, i quattro mesi sono di nuovo scaduti e, come sempre accade, dietro una anomalia formale (non voglio dire nulla di più grave) esiste un fatto politico gravissimo. Noi sentiamo il dovere di chiedere, ai sensi del quarto comma dell'articolo 81 del regolamento, l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea di quei progetti di legge, perché stiamo acquisendo la convinzione che quand'anche la nostra legislatura dovesse arrivare al suo naturale termine, come ci auguriamo, questa riforma della polizia non sarà stata compiuta.

Vedo qui il collega Galloni, al quale colgo l'occasione per esprimere tutta la nostra solidarietà per quello che è accaduto alla sua scorta nei giorni scorsi. Tuttavia, debbo dire che quando abbiamo sentito affermare ancora una volta che il problema è quello di nuovi mezzi e di nuove armi alla polizia, collega Galloni, dico che ci vuole un po' di pudore politico. La prima cosa di cui noi abbiamo bisogno è di dare quello che le forze politiche avevano da tempo garantito a tutte le forze di polizia italiane, e non solo alla pubblica sicurezza.

Per questo, signor Presidente, la ringrazio e chiedo che questi progetti di legge vengano iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, affinché sia chiara a tutti la decisione cui si può giungere a seguito della richiesta da lei formulata, ricordo che nella seduta del 2 agosto alla quale lei si riferisce ci fu una discussione in quest'aula, che fu sollecitata proprio dall'onorevole Mammì, ed a conclusione della quale fu stabilito il puro e semplice rinvio di quei progetti di legge in Commissione, mentre venne respinta la proposta dell'onorevole Mellini di fissare un termine di tre mesi.

Io stesso, nel mettere ai voti tale proposta, precisai che in questo caso non si trattava tanto dell'applicazione dell'articolo 81 del regolamento, quanto piuttosto di un rinvio che aveva un preciso significato politico.

Vi è stato, quindi, un atto di puro e semplice rinvio in Commissione, per cui solo da quel momento è scattato il primo comma dell'articolo 81. Adesso sono scaduti i quattro mesi; chiederei al collega Pannella, secondo la prassi, di inviare alla Presidenza una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea dei progetti di legge in questione, ai sensi dell'articolo 81 del regolamento.

La Presidenza, dal canto suo, una volta pervenuta tale richiesta, interrogherà la Commissione in proposito; e, se la Commissione non farà richiesta di proroga, procederà all'iscrizione di questi progetti di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

MAMMÌ, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAMMÌ, *Presidente della II Commissione*. Sotto il profilo procedurale, signor Presidente, ella ha già detto quanto io avevo intenzione di dire, ricordando la seduta del 2 agosto: potrei richiamare anche numerosi precedenti di rinvio di progetti di legge, una volta scaduti i 4 mesi, dall'Assemblea in Commissione successivamente, senza assegnazione di un termine.

Sottolineo l'aspetto di merito della questione. L'onorevole Pannella – mi auguro abbia torto – ritiene che, pur se questa legislatura giungesse alla sua naturale sca-

denza, non ricorrerebbero i termini per approvare questa riforma. Mi sembra che non sia così.

PANNELLA. Con questo vostro ritmo!

MAMMÌ, *Presidente della II Commissione*. Se il ritmo è lento (la ringrazio per aver sollevato questo problema e mi auguro sia un contributo all'accelerazione dei tempi), si tratta di sciogliere alcuni nodi politici ancora non del tutto risolti, sebbene meno intricati di ieri. I tempi tecnici della Commissione potrebbero essere estremamente rapidi, qualora questi nodi venissero sciolti con sollecitudine, come spero.

La Commissione ha ripreso il suo lavoro iniziando l'esame dei primi articoli; e credo questa sia la procedura da seguire.

Naturalmente, sottoporrò alla Commissione eventuali richieste di esprimersi su una eventuale ulteriore richiesta di proroga, così come la porrà la Presidenza.

Onorevole Pannella, se fossero rimesse immediatamente all'Assemblea tutte le proposte di legge per la riforma della polizia, veramente non vi sarebbe più alcuna speranza di approvarla!

PANNELLA. Lo ha già detto un anno fa!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di non aprire una discussione nel merito.

MAMMÌ, *Presidente della II Commissione*. In mancanza di un testo-base, l'Assemblea non potrebbe procedere nei suoi lavori ed insabbieremmo la riforma! Ho la coscienza tranquilla di aver fatto e di fare tutto per completare questo importante adempimento legislativo. Ribadisco pertanto che quella della rimessione in Assemblea non mi pare la via giusta.

PRESIDENTE. Confermo pertanto che, ove pervenga richiesta di iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea dei progetti di legge per la riforma della polizia, la Presidenza ne informerà la Commissione, perché si esprima in ordine ad una eventuale richiesta di proroga del termine, e riferirà in merito all'Assemblea.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

MAZZARINO ANTONIO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, chiedo che in una prossima seduta siano trattati i documenti del sindacato ispettivo, dei quali uno da me presentato, riguardanti la sciagura verificatasi stanotte, la seconda registratasi in sei anni, a Punta Raisi. Vi sono elementi che ci inducono a valutazioni gravi sulle apparecchiature di cui dispone l'aeroporto di Palermo: chiediamo che il Parlamento sia informato anche delle indagini in corso e di quanto è in fase di accertamento. Mi domando se sarà necessaria la chiusura dell'aeroporto di Punta Raisi, spostando in altre zone i servizi aeroportuali. Su Punta Raisi esiste tutta una letteratura, una rete di interessi internazionali; esistono documenti ineccepibili e non si può perdere altro tempo.

Prego la Presidenza di sollecitare il Governo affinché, quando lo riterrà opportuno, dedichi una giornata alla discussione della catastrofe che stamane ha di nuovo intristito la Sicilia.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, dalle parole che ho pronunziato poco fa, ella sa che mi sono permesso di sollecitare che venga fatta il più rapidamente possibile piena luce sui tragici fatti avvenuti, sulle eventuali responsabilità, sulle cause e sui problemi che ne emergono. È il minimo che sia dovuto alle famiglie che in questo momento vivono ore molto gravi, cui sentiamo il dovere di partecipare.

ACCAME. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCAME. Ho chiesto la parola, signor Presidente, per sollecitare la risposta ad una serie di interrogazioni relative al commercio di armi. Si tratta più specificatamente delle interrogazioni nn. 3-02599 e 3-02601 e delle interrogazioni a risposta scritta presentate rispettivamente in data 7 ottobre 1977 (n. 4-03521); 13 gennaio 1978 (n. 4-04359); 4 aprile 1978 (numero 4-04766); 13 aprile 1978 (n. 4-04909); 4 maggio 1978 (n. 4-05036); 15 maggio 1978 (n. 4-05091); 1° giugno 1978 (numero 4-05223); 17 novembre 1978 (n. 4-06343).

Inoltre, associandomi alla richiesta testé fatta dall'onorevole Nicosia, in relazione al disastro di Punta Raisi, vorrei sollecitare l'esame in Parlamento con urgenza soprattutto delle condizioni in cui si svolge il controllo del traffico aereo e ancor più le condizioni di vita e di lavoro del personale addetto a tale controllo.

Infine, desidero sollecitare l'esame della proposta di legge sul controllo della vendita di armi all'estero, di cui sono primo firmatario, assegnata in sede referente alle Commissioni riunite industria, esteri e difesa.

È da lungo tempo che questo problema è stato sollevato, ma purtroppo ancora non si è trovata una soluzione per discutere questa problematica, che ha acquistato sempre maggiore rilevanza nel paese, anche in relazione alle preannunciate iniziative dell'ONU sul disarmo e alla « settimana del disarmo » che dovrebbe svolgersi in tutti i paesi. Il controllo sulla vendita delle armi a paesi terzi, cui il provvedimento di cui ho sollecitato la discussione si riferisce, mi sembra estremamente rilevante ai fini della riduzione della tensione internazionale.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il Governo in merito alle interrogazioni che sono state sollecitate. Quanto alla discussione della proposta di legge da lei segnalata, onorevole Accame, prendo atto della sua richiesta.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Avverto che la Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 12,30 di sabato 23 dicembre 1978.

Trasformazione e ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta orale Bocchi n. 3-03269 del 30 novembre 1978 in interrogazione a risposta scritta n. 4-06653;

interrogazione a risposta scritta De Carolis n. 4-05307 del 15 giugno 1978 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01462;

interrogazione a risposta scritta De Carolis n. 4-05308 del 15 giugno 1978 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01463.

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

interrogazione a risposta in Commissione Fracanzani n. 5-00727 del 13 settembre 1977;

interrogazione a risposta in Commissione De Poi n. 5-00831 del 20 ottobre 1977;

interrogazione a risposta in Commissione Bottarelli n. 5-00943 del 1° dicembre 1977.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

ACCAME. — *Al Ministro della difesa* — Per conoscere il motivo per il quale il Gruppo dei periti selettori presso la Accademia militare di Modena ha:

a) deciso di non dare comunicazione, né conoscenza delle affezioni, anomalie o presunte tendenze etc. da esso riscontrate nelle prove « fisio-psico-attitudinali al servizio militare incondizionato » nella persona di numerosissimi concorrenti civili e militari (circa il 60 per cento) e giudicati « non idonei » per la ammissione al 160° corso dell'Accademia militare di Modena, in manifesto contrasto sia con il giudizio di « idoneità fisica » già espresso dalla speciale Commissione medica nominata dal Ministro della difesa funzionante presso l'ospedale militare principale « Celio » di Roma, sia in evidente violazione dell'articolo 4 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, che non delega affatto il gruppo selettori a statuire unilateralmente giudizio definitivo di « idoneità » e di « non idoneità » avente invece, valore « ascientifico » dei candidati, nei cui confronti dovevasi accertare solo il diverso grado di idoneità attitudinale al servizio militare incondizionato;

b) giudicato « non idoneo » a seguito della prova « fisio-psico-attitudinale », con esclusione dal concorso, ufficiali, sottufficiali e militari in attività di servizio anche di carriera nelle varie armi e corpi dell'Esercito, i quali erano già in possesso di tale « idoneità » per avere superato ogni prova presso i gruppi selettori dell'Esercito e delle varie Armi, offendendo e screditando così il prestigio delle singole istituzioni militari e la società delle Forze armate, il decoro personale e la stima che gli interessati godono nell'ambito dei reparti ad essi affidati;

c) considerato « segreto » i motivi della decretata « idoneità » che ledono gravemente la personalità fisica e psichica dei candidati che hanno il diritto di conoscere tutto quanto avviene intorno ad essi per effetto delle violate norme in vigore che regolano tutti i pubblici concorsi, mentre hanno ritenuto di « favorire » alcuni concorrenti giudicati « idonei », che fisicamente e culturalmente sono stati « giudicati » meno qualificati presso l'Ospedale di Roma e dalla Commissione esaminatrice di Modena che ha corretto gli elaborati di concorso.

Si chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di:

1) sospendere l'inizio del 160° corso dell'Accademia militare di Modena, disponendo contemporaneamente che tutti i candidati « idonei » e « non idonei » ripetano tutte le prove di esame in migliori condizioni di ambiente e di serenità, tenendo conto che l'operato dei periti ha valore « ascientifico », cioè indicativo e non « assoluto »;

2) arginare lo strapotere ideato ed applicato dal gruppo dei periti selettori in pieno accordo con i funzionari dell'Ufficio concorso del Ministero della difesa e concedere adeguati poteri all'unica Commissione esaminatrice dell'Accademia di Modena, la quale, in seduta collegiale, dovrà pronunciare i giudizi di « idoneità » e motivati giudizi di « non idoneità » nei riguardi di tutti i candidati, provvedendo a darne immediata comunicazione agli interessati, su loro richiesta;

3) accertare se interessi personali siano prevalsi nel nominare da diversi anni sempre le stesse persone quali periti selettori a componenti del gruppo selettori di Modena, la cui continuità ha formato un autonomo potere di meritorietà e non meritorietà nei giudizi definitivi emessi a favore e contro questo o quel candidato sottratto purtroppo illegalmente al giudizio naturale rappresentato dalla collegialità della Commissione esaminatrice prevista dalle leggi dei pubblici concorsi. È da tenere presente al riguardo che gli stessi candidati, presentatisi in anni successivi alle prove sono stati giudicati dal-

lo stesso gruppo il primo anno positivamente ed il secondo anno negativamente;

4) ammettere a sostenere la prova di matematica (alla quale a seguito di preliminare giudizio negativo subìto nella prova attitudinale, non hanno potuto accedere) gli ufficiali e i sottufficiali esclusi da proseguimento del concorso in conseguenza del giudizio negativo avente valore « ascientifico » e « non assoluto » pronunciato dal gruppo selettori suddetto;

5) proporre la soppressione o la modifica del n. 4 dell'articolo 1, legge 18 dicembre 1964, n. 1413, con decorrenza 1° luglio 1978. (5-01451)

BIAMONTE, AMARANTE E FORTE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei beni culturali e ambientali, del turismo e spettacolo e della marina mercantile.* — Per conoscere - premesso che in Amalfi è in costruzione una darsena che, a parere di una grande maggioranza di osservatori, se portata a termine oltre ad alterare i valori paesaggistici distruggerà quel poco di spiaggia rimasta nella città costiera - anche in relazione alle varie iniziative popolari (sottoscrizione popolare, dibattiti, denunce, ecc.), quali accertamenti seri e obbiettivi si vorranno disporre, all'unisono con gli organismi regionali, al fine di stabilire la validità o meno della scelta operata dal comune di Amalfi. (5-01452)

STEGAGNINI E ZOPPI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

la esatta dinamica, prescindendo dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria competente, del mortale incidente avvenuto nella Caserma Santa Barbara di Milano il 15 dicembre 1978 che è costata la vita al caporale Ezio Sasso e che ha gravemente ferito l'artigliere Silvano Innocenti;

se nel tragico incidente sono ravvisabili eventuali gravi responsabilità da parte di altri militari oltre che del pilota del mezzo investitore;

quali interventi di natura assistenziale verranno presi in favore delle famiglie dei due soldati così gravemente colpite, con particolare riguardo a quella del militare deceduto che risultava coniugato ed in attesa di un figlio. (5-01453)

STEGAGNINI E ZOPPI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

se gli accertamenti previsti dall'articolo 17 della legge sulla disciplina militare siano stati espletati nei confronti del caporale istruttore Cerboneschi Renato in servizio a Savona presso la caserma « Bligny », stante la sua evidente implicazione nell'occultamento di armi, esplosivi ecc., nonché di documenti militari e di volantini delle brigate rosse.

C'è da domandarsi se l'autorità militare edotta dei comportamenti e delle attività eversive del predetto giovane gli avrebbe conferito un grado e addirittura le funzioni di « istruttore » di altri militari. (5-01454)

CERRINA FERONI E COCCIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di precarietà economica e di incertezza normativa in cui versa la categoria dei messi di conciliazione;

se ritenga che la questione, già meritevole di attenzione, sia divenuta urgente ed attuale in occasione dell'entrata in vigore della legge sull'equo canone che, ampliando e modificando in questa materia la competenza del conciliatore, ha determinato e determinerà certamente la formazione di un ampio contenzioso, con conseguente aumento dei carichi di lavoro dei relativi uffici;

quali iniziative intenda assumere, nel quadro del potenziamento delle relative strutture, per una equa e definitiva regolamentazione dei rapporti di lavoro dei messi di conciliazione, considerato che lo stato di agitazione da questi annunciato, rischia di aggravare ulteriormente lo stato della giustizia in un settore di rilevante interesse collettivo. (5-01455)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione al gravissimo incidente occorso nella piazza d'armi della caserma Santa Barbara di Milano il 15 dicembre 1978, incidente in cui ha perso la vita il caporale Ezio Sasso di venti anni di Zerba (Piacenza) ed è rimasto ferito l'artigliere Silvano Innocenti di venti anni di Pistoia -:

quali siano le cause che hanno determinato l'incidente e quali siano le responsabilità;

quali provvedimenti intenda prendere per assicurare un adeguato risarcimento ai familiari del militare deceduto e al soldato ferito. (5-01456)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione all'incidente mortale occorso a Diano Castello (Imperia) il 5 dicembre 1978 in cui ha perso la vita un sottotenente ed è stato gravemente ferito l'autista di una campagnola -:

quali siano le cause che hanno determinato l'incidente e quali siano le responsabilità;

quali provvedimenti intenda prendere per assicurare un adeguato risarcimento ai familiari dell'ufficiale deceduto e al soldato ferito. (5-01457)

MILANI ELISEO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere in quali circostanze ha trovato la morte il 15 dicembre 1978, il giovane Ezio Sasso, 20 anni, da dieci mesi in servizio militare alla caserma Santa Barbara di piazza Perrucchetti in Milano, e il ferimento nella medesima circostanza, di Silvano Innocenti.

In particolare, se risulti che il mezzo cingolato *M 44* utilizzato dai due militari, e da altri, per la scuola guida, fosse fuori uso e in più in difetto di manutenzione.

Per conoscere, inoltre, se sia stata aperta un'inchiesta per stabilire le responsabilità e quali le risultanze. (5-01458)

GARBI, BRUSCA, NESPOLO CARLA FEDERICA, D'ALESSIO, VENEGONI E BIANCHI BERETTA ROMANA. — *Ai Ministri della difesa e della sanità.* — Per conoscere:

la causa del decesso del militare Maurizio Caniello, in servizio presso il Centro addestramento reclute di Casale Monferrato;

se corrisponde a verità che prima del suo definitivo ricovero all'ospedale il militare Caniello sia stato trattenuto, dopo visita all'infermeria, per un lungo periodo (venti giorni circa) nei locali della caserma;

a quali accertamenti e cure il Caniello sia stato sottoposto durante tale periodo;

se è vero che un altro militare di leva, appartenente allo stesso reparto, sia stato ricoverato il 18 dicembre 1978 all'ospedale S. Spirito di Casale Monferrato per una grave malattia infettiva e in tal caso, con quale diagnosi e se esiste analogia fra i due casi.

Infine, considerato che in passato altri episodi del genere, altrettanto gravi, si sono verificati, gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro della difesa ha disposto una inchiesta e quali provvedimenti ha adottato con emergenza per tutelare la salute dei militari di questi reparti. (5-01459)

ZOPPETTI, LODOLINI FRANCESCA, BELARDI MERLO ERIASE, GRAMEGNA, RAMELLA E IANNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se gli risulta il licenziamento di quindici operai e l'invio prossimo di altre lettere per il licenziamento di altrettanti operai da parte dell'azienda di ceramiche « La Lauretana » di Fermo (Ascoli Piceno) perché i risultati delle analisi cliniche dicono che sono affetti da intossicazione da piombo (usato in uno dei reparti della fabbrica);

quali iniziative ha inteso prendere perché la « Lauretana » ritiri le gravi misure adottate nei confronti dei lavoratori;

quali misure sono state prese dagli uffici pubblici preposti per verificare lo stato dell'attività produttiva, dell'organizzazione del lavoro, dell'ambiente e della salute dei lavoratori dell'azienda « Lauretana » e se esse corrispondano alle vigenti norme di legge. (5-01460)

ZOPPETTI, LODOLINI FRANCESCA E MARGHERI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e del commercio con l'estero.* — Per sapere:

a) quali sono i motivi per cui la direzione della Ipisystem S.p.A., di Nerviano (Milano) e di Pennabilli (Pesaro), aziende che operano nel campo dell'edilizia industrializzata, non vuole dare attuazione a quanto è stato sottoscritto nell'accordo sindacale del settembre del 1977, relativo al rafforzamento dell'organizzazione del lavoro, al miglioramento delle strutture produttive, al superamento delle carenze igienico-ambientali;

b) quale controllo esercitano su tale società, la Finanziaria ITALSTAT (presente con il 51 per cento delle azioni) e l'IRI;

c) quale è il giudizio e quale è la vigilanza (richiesta richiamata anche attraverso l'interrogazione n. 5-00375) esercitata dai ministri competenti sull'attività svolta all'estero, in modo particolare della filiale presente in Iran denominata la Ipisystem-Iran-Branch;

d) quali iniziative e misure hanno inteso prendere nei confronti della Ipisystem perché rafforzi il centro di ricerche, superi il decentramento produttivo, eviti sia l'appalto del lavoro di montaggio dei prefabbricati, che quello degli *stands* fieristici. (5-01461)

DE CAROLIS, TOMBESI E ROSSI DI MONTELERA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere – premesso che:

è nota la gravissima crisi (ormai sull'orlo delle più estreme conseguenze) in cui si dibatte l'azienda Duina Tubi di Segrate (Milano) che occupa oltre 400 dipendenti ed il cui valore di avviamento (secondo stime delle stesse partecipazioni statali) era, ancora nel 1976, dell'ordine di molti miliardi; azienda che attualmente versa in stato di completa paralisi ed è occupata dai dipendenti a tutela dei posti di lavoro;

secondo un provvedimento del tribunale di Milano del 18 gennaio 1978 la paralisi aziendale è stata provocata da un ingiusto sequestro dei beni eseguito a danno della Duina Tubi dalla società a partecipazione statale Sidercomit;

lo stesso provvedimento del tribunale di Milano ha imposto alla Sidercomit cauzione di 20 miliardi a fronte dei gravissimi e forse irreparabili danni provocati;

la Sidercomit, per quanto si è potuto sapere, non ha versato la cauzione; ma, nonostante che il mancato versamento di cauzione fosse condizione di inefficacia e improseguibilità del sequestro, ha protratto gli effetti del sequestro stesso e pretende che siano indisponibili dalla Duina Tubi i beni già sequestrati. La Duina Tubi è stata inoltre fatta oggetto di una proposta di rilevamento che le consentirebbe la prosecuzione dell'attività, ma tale proposta è divenuta impraticabile per il blocco dei libri sociali (protratto da Sidercomit sulla base del sequestro divenuto inefficace) che impedisce all'offerente di verificare i dati relativi ai depositi ed ai magazzini della Duina Tubi;

il recente ostruzionismo della Sidercomit (sequestro temerario di beni della Duina Tubi; protrazione degli effetti del sequestro anche dopo aver eluso la prestazione di 20 miliardi di cauzione) nei confronti della Duina Tubi, d'altra parte, non sarebbe casuale, ma (secondo taluni osservatori della vicenda: leggasi *Il Sole-24 Ore* del 18 marzo 1978) sarebbe espres-

sione di una politica della Sidercomit proiettata ad un fallimento della Duina Tubi: e ciò per un verso per rilevarla a condizioni vantaggiose da una procedura concorsuale, e per altro verso per favorire (in omaggio ad intese di vertice) la Lega delle cooperative e mutue, che verso la Duina Tubi avrebbe assunto gravissime responsabilità per inadempimenti contrattuali e che nel fallimento vedrebbe una scappatoia per dette responsabilità –

se intenda prendere provvedimenti per orientare la politica della Sidercomit (che nel 1976 aveva offerto 5 miliardi di solo avviamento per il rilevamento di quella stessa azienda che nel 1978 ha paralizzato) in una vicenda di così vaste implicazioni per il mondo imprenditoriale e per quello del lavoro;

e se intenda spiegare per quale motivo la Sidercomit (azienda a partecipazione statale) abbia prima ritenuto di paralizzare un'azienda e mettere a repentaglio 400 posti di lavoro con un sequestro ritenuto temerario dal tribunale di Milano, e successivamente di non versare la cauzione imposta dal tribunale di Milano a garanzia del risarcimento del danno provocato alla Duina Tubi ed a 400 posti di lavoro. (5-01462)

DE CAROLIS, TOMBESI E ROSSI DI MONTELERA. — *Al Governo.* — Per conoscere – premesso che:

la Lega delle cooperative e mutue, associazione riconosciuta di rilievo pubblico, sottoposta (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577) alla vigilanza e controllo del Ministero del lavoro, si è resa protagonista nell'ultimo anno di una clamorosa e sconcertante operazione di carattere societario e finanziario, e di un altrettanto clamoroso e sconcertante inadempimento ad impegni pubblicamente assunti (vedansi comunicati stampa del 13 gennaio 1977 e del 1° agosto 1977) inadempimento che, come noto, ha sconvolto l'assetto e l'equilibrio di un intero gruppo (il gruppo Duina) ed ha irreparabilmente minato oltre 1300 posti di lavoro;

più particolarmente sono noti e pacifici i seguenti fatti:

1) nel gennaio 1977 la Lega delle cooperative e mutue acquistava il 30 per cento della Siderurgica Duina Società per azioni (l'affermazione deriva direttamente da un comunicato stampa 13 gennaio 1977 della stessa Lega, pubblicato su l'*Unità*), impegnandosi a pagarlo 8 miliardi e mezzo e impegnandosi contestualmente a fornire al gruppo Duina rilevanti linee di credito;

2) nel maggio 1977 la Lega acquistava il pacchetto di controllo della Duina Tubi e della Duina Laminati, impegnandosi a pagare alla Siderurgica Duina non meno di 5 miliardi ed insieme ad accollarsi l'onere di ripianare (con mezzi della stessa Duina Tubi e della Siderurgica Duina) l'esposizione Duina Tubi nei confronti della azienda di Stato Sidercomit;

sulla scia dell'acquisto dei pacchetti azionari prima indicati, la Lega delle cooperative dava corso ad una presa di possesso di tutte le leve amministrative della Siderurgica Duina e della Duina Tubi, facendovi dimettere i precedenti amministratori e nominandone nuovi di sua fiducia; e prendendo inoltre ad impostare nuove politiche finanziarie, amministrative e imprenditoriali;

Siderurgica Duina e Duina Tubi, ridotte a strumenti della Lega, servivano infine a quest'ultima per realizzare l'ambizioso disegno politico di entrare in *partnership* con le partecipazioni statali e di patteggiare con essa, da posizioni di forza, tutto il settore siderurgico. Al riguardo clamorosi ed importanti accordi Lega (in qualità espressa di detentrice del controllo della Duina Tubi e della Duina Laminati) – Sidercomit – Finsider erano raggiunti e sottoscritti il 28 luglio 1977, accordi illustrati alla stampa e all'opinione pubblica con comunicati congiunti il 5 agosto;

nel mezzo di un così vasto disegno, e di una così profonda penetrazione nel gruppo Duina, la Lega nell'ottobre 1977 inscenava improvvisamente una sorprendente fuga da tutte le responsabilità as-

sunte nel quadro della vicenda e dichiarava di non aver mai né convenuto né concluso con il gruppo Duina impegni ed accordi (asserzione smentita, a tacer d'altro, dagli stessi comunicati stampa ufficiali rilasciati dalla stessa Lega e dalla Sidercomit);

l'irresponsabile e sconcertante comportamento della Lega sconvolgeva e travolgeva un gruppo di 50 aziende e oltre 1.300 dipendenti;

nonostante importanti e gravi decisioni sfavorevoli della magistratura, la Lega ha persistito fino ad oggi nel suo atteggiamento lasciando chiaramente intendere di volere speculare sui tempi lunghi necessari alla magistratura per realizzare sentenze esecutive e sui tempi brevi sufficienti per affondare il gruppo così irreparabilmente menomato e per ridurlo all'impotenza: una linea di comportamento, questa, non accettabile da parte di un ente di rilievo pubblico sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero del lavoro;

è da questa considerazione che nasce perentoria la domanda su quale atteggiamento intenda prendere il Ministero del lavoro;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 delega al Ministero del lavoro un controllo la cui estensione non è (e non può essere) minore di quella delegata dalla stessa legge alla Lega sulle singole cooperative;

ed espressamente l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 riconosce al Ministero del lavoro il controllo e la vigilanza sulla Lega per quanto concerne l'osservanza alle disposizioni del decreto, fino al punto di attribuirgli il potere di revocare (sentita la commissione centrale per le cooperative o in caso di urgenza il suo comitato) il decreto di riconoscimento –

quali provvedimenti stia per prendere per esercitare il necessario controllo sul comportamento della Lega; e se intende promuovere un'inchiesta per accertare se ricorrano i presupposti di revoca del decreto di rinoscimento.

La necessità dell'intervento ministeriale appare ancor più fondata ove si consideri che dalla relazione al bilancio 31 ottobre 1977 della Siderurgica Duina e dalla documentazione allegata alla procedura di amministrazione controllata della Siderurgica Duina, emerge che la Lega delle cooperative montò un'operazione finanziaria di 16 miliardi con il Credito svizzero di Chiasso, operazione da essa patrocinata e garantita certamente senza consapevolezza dell'Organo di controllo e con metodi e procedure che sembrano porsi al di fuori delle leggi vigenti.

Si ripropone allora in termini urgenti e allarmanti l'interrogativo avanzato più volte negli ultimi tempi dalla stampa specializzata in riferimento alla Lega: « Associazione riconosciuta o *holding* finanziaria internazionale ? ».

I casi, in conclusione, sono due: o la Lega, nel caso Duina e nel caso collegato Credito svizzero, andò oltre i limiti statutari, ed allora il Ministero del lavoro deve urgentemente intervenire per impedire (anche attraverso la revoca del decreto di riconoscimento) nuove spregiudicate e deleterie avventure della Lega nel mondo della finanza del lavoro. O l'attività della Lega era entro i limiti, ed allora deve rispettare gli impegni assunti (e non frapporre invece il pretesto di una loro difformità rispetto ai propri limiti statutari). (5-01463)

BERTANI ELETTA, BELARDI MERLO ERIASE, LODOLINI FRANCESCA, ROSOLEN ANGELA MARIA E MIGLIORINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando intenda presentare al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione della legge « Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro » n. 903 del 9 novembre 1977, prevista dall'articolo 18, essendo ormai passato un anno dall'approvazione della legge medesima;

per conoscere, in particolare, se ovunque sono state unificate le liste del col-

locamento e in quale misura siano intervenuti effetti positivi e siano stati conseguiti risultati nel superamento delle discriminazioni per sesso nell'accesso al lavoro e quali nuove possibilità di occupazione e di avanzamento professionale si siano rese possibili dopo la approvazione della legge;

per conoscere il numero e la natura delle inosservanze rilevate in ordine ai singoli articoli; e quali siano state in particolare le iniziative del Governo volte a garantire una piena convinta ed attiva applicazione della legge da parte degli Enti pubblici, onde evitare il ripetersi di casi incresciosi di violazione della legge da parte degli stessi, segnalati anche in varie interrogazioni parlamentari;

quali siano stati in particolare i casi in cui singole lavoratrici o le organizzazioni sindacali hanno fatto ricorso alla magistratura, ai sensi dell'articolo 15 e le sentenze emesse al riguardo;

per conoscere altresì, se, nel predisporre i contenuti della relazione, non intenda avvalersi dell'apporto delle organizzazioni sindacali, femminili e sociali, attraverso una ampia consultazione delle stesse;

per conoscere infine quali siano le proposte e gli interventi che il Ministro del lavoro ha assunto o intende assumere per la piena applicazione della legge, garantendo le necessarie coerenze negli interventi legislativi e nelle politiche economiche e sociali, necessarie a creare i presupposti e le condizioni per rendere effettivi e sostanziali i princìpi paritari che la legge n. 903 afferma. (5-01464)

CERRINA FERONI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di agitazione del personale della stazione di servizio AGIP di Firenze Nord sull'Autostrada del Sole, della cui concessione è titolare l'AGIP Petroli che ne affida poi la gestione ad altra azienda;

se sia a conoscenza del fatto che obbiettivo dell'agitazione dei lavoratori consiste nella richiesta di mantenimento del posto di lavoro alle condizioni normative ed economiche precedentemente acquisite, dal momento che il nuovo gestore – subentrato il 30 novembre 1978 – non intende garantirle;

se sia a conoscenza del fatto che l'AGIP Petroli S.p.A., dopo aver assistito il gestore subentrante nella trattativa con i lavoratori, ha avviato azione giudiziaria per la riconsegna dell'area di servizio, che si ritiene abusivamente occupata dai lavoratori;

se, ciò premesso e considerato il reale stato di disagio che dalla situazione deriva alla utenza automobilistica, non ritenga necessario intervenire con ben altra iniziativa che non quella giudiziaria: sul piano generale per una diversa e equa regolamentazione dei rapporti tra lavoratori ed aziende di gestione, anche nell'ambito dei poteri di controllo che l'AGIP Petroli S.p.A. conserva nei confronti di quelle; nello specifico per una giusta soluzione della vertenza, anche esaminando la proposta avanzata dagli addetti per una gestione diretta della stazione di servizio in questione. (5-01465)

AMARANTE, BIAMONTE, FORTE E FORMICA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza del verificarsi, nella Costiera Amalfitana, delle frequenti interruzioni alla già inadeguata erogazione di energia elettrica, interruzioni, anche di durata superiore alle venti ore, che si verificano, da decenni e nei diversi periodi dell'anno, e che indicano, perciò, l'esistenza di cause non occasionali e contingenti bensì strutturali; per sapere, altresì, se sia a conoscenza delle gravissime conseguenze che tale situazione provoca sulla condizione umana e sociale delle popolazioni e sulla economia della zona basata prevalentemente sull'attività turistica; per sapere, inoltre, quali indagini e verifiche siano state finora condotte (anche in conseguenza delle denunce e delle richieste presentate dalle forze politiche, sociali e sindacali, dagli enti locali e dalle aziende

per il turismo) e quali risultati sono emersi da dette indagini e verifiche; per sapere, infine, quali interventi, di tipo contingente e di tipo strutturale ed organico, si intendono adottare, ed a quali precise scadenze, per determinare, attraverso il potenziamento e lo sviluppo degli impianti ed attraverso il miglioramento del servizio, condizioni di normalità nell'erogazione di energia elettrica nella Costiera Amalfitana tenendo conto del valore che la costiera stessa, ricca di incomparabili bellezze naturali, riveste anche agli effetti del turismo internazionale e tenendo conto soprattutto del diritto delle sue popolazioni ad usufruire di un servizio così essenziale quale quello dell'energia elettrica.

(5-01466)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

ACCAME. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, in relazione alle preoccupanti notizie di stampa apparse su *Il Tirreno* del 30 novembre 1978, su *La Repubblica* e *Paese Sera* e su *Il Tirreno* del 15 dicembre 1978, non ritiene opportuno prendere adeguate iniziative affinché siano rese note con urgenza le risultanze dell'inchiesta della magistratura di Pisa sulla sciagura aerea del Monte Serra avvenuta il 3 marzo 1977, sciagura in cui persero la vita 38 cadetti dell'Accademia navale di Livorno, il loro ufficiale accompagnatore e cinque uomini dell'equipaggio.

Per conoscere, in particolare, se tra le risultanze della perizia della Procura di Pisa emerge che sugli *Hercules* si sono verificate avarie ai comandi analoghe a quelle che alcuni giorni or sono hanno causato la perdita di un aereo *Hercules* negli USA, perdita che ha provocato la sospensione dei voli di questi aerei. (4-06649)

TONI FRANCESCO, BUZZONI, BERNARDINI, GIURA LONGO E BACCHI DOMENICO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se l'anagrafe tributaria ha inviato agli uffici provinciali IVA elenchi nominativi di contribuenti sui quali l'anagrafe stessa ha eseguito l'analisi della dichiarazione annuale.

In caso affermativo gli interroganti chiedono di conoscere se gli elenchi sono stati utilizzati dagli uffici e quali risultati siano stati ottenuti con riferimento particolare ad un fenomeno che sembrerebbe abbastanza diffuso relativo:

a) a contribuenti che detraggono IVA per acquisto di beni non attinenti all'esercizio d'impresa;

b) a contribuenti che in possesso di autorizzazione alla vendita di beni gravati da differenti aliquote concentrano il calcolo dell'IVA da detrarre sui beni che assolvono l'aliquota massima. (4-06650)

TONI FRANCESCO, BUZZONI, BERNARDINI, GIURA LONGO E BACCHI DOMENICO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponde a verità che nel corso dell'anno 1979 l'anagrafe tributaria sarà in grado di effettuare elaborazioni che rendano possibile la effettuazione di un efficiente programma di controlli incrociati:

a) tra quanto dichiarato dalle società e quanto dichiarato dai contribuenti relativamente ai dividendi ed alle ritenute;

b) tra i modelli 101 ed i modelli 770 al fine di individuare le eventuali inadempienze degli obblighi spettanti ai sostituti di imposta;

c) per rendere inoltre possibile l'attuazione di efficaci forme di collegamento tra le elaborazioni già predisposte dal sistema informativo dell'IVA e da quello delle imposte dirette.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere quali iniziative il Ministro ha preso o intenda prendere perché gli uffici siano in grado di utilizzare appieno i dati ad essi forniti e quali criteri e direttive il Ministero intenda impartire per armonizzare l'operato degli uffici periferici e della polizia tributaria e delle Amministrazioni comunali per trarre dall'utilizzo coordinato dei nuovi importanti elementi forniti dall'anagrafe tributaria il massimo dei risultati utili a rendere più penetranti e produttivi gli accertamenti.

Infine, gli interroganti chiedono di sapere in quale misura e sulla base di quali direttive ministeriali gli uffici periferici hanno cominciato ad utilizzare i dati delle denunce IVA relativi al 1976. (4-06651)

IANNIELLO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere come mai al proprietario del ristorante l'Architiello, sito in via delle Mura alle Isole Tremiti, è stata sospesa la costruzione di una piattaforma in calcestruzzo sull'area demaniale antistante il locale, mentre analoga e quasi contemporanea costruzione è stata consentita al ristorante la Conchiglia proprio nell'area demaniale attigua a quella dell'Architiello.

Da rilevare che le predette piattaforme, utilizzate nei periodi estivi dai ristoranti sono della estensione si o no di una decina di metri quadrati e servono utilmente al Demanio come frangiflutto a protezione di terreni, come quelli delle Isole Tremiti, che sono assai friabili e quindi continuamente corrosi dalle acque marine. (4-06652)

BOCCHI FAUSTO, GIADRESCO, BALDASSI E GUERRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sono a conoscenza della giustificata indignazione sollevata, in particolare, nella città di Parma dalle notizie di un ricorso presentato dai legali di Edgardo Bonazzi alla Commissione europea per i diritti dell'uomo, per la pretesa violazione dei diritti umani durante il periodo di carcerazione preventiva del Bonazzi, riconosciuto colpevole di omicidio volontario nei confronti del giovane Mariano Lupo e condannato a 14 anni e 8 mesi di reclusione.

Gli interroganti chiedono di conoscere le intenzioni e le posizioni del Governo in relazione alla fondatezza, alla ricevibilità e alla competenza della Commissione nella materia oggetto del ricorso e alle posizioni che saranno assunte dal rappresentante del Governo in sede di Commissione.

Segnalano al proposito, fra le altre proteste, l'ordine del giorno approvato il 14 novembre 1978 dalla giunta municipale di Parma per esprimere l'indignata protesta della popolazione per un'eventuale « transazione » che rappresenterebbe una palese offesa morale e politica alla città medaglia d'oro della Resistenza e costituirebbe una violazione delle norme della convivenza civile. (4-06653)

IANNIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga intervenire, attraverso i competenti servizi dell'Ispettorato del lavoro, presso la CIT di Roma al fine di accertare la natura del rapporto di lavoro con gli autisti utilizzati per le cosiddette visite della « città illuminata » e se vengono rispettate le norme contrattuali e la legislazione sociale corrispondente.

Sta di fatto che il signor Degonetti è stato utilizzato per circa sette anni dalla CIT come autista-interprete nelle gite dei turisti di « Roma di notte » senza alcun contratto scritto, ma solo mediante intese verbali e con l'obbligo di presentarsi alle 20,30 di tutti i giorni (i ritardi venivano penalizzati con sanzioni disciplinari) rincasando normalmente all'una o le due del mattino, tanto se veniva utilizzato quanto se non veniva utilizzato; ma pagato solo in caso di utilizzo.

Per tali prestazioni riceveva un compenso forfettario, senza diritto alle assicurazioni sociali obbligatorie, né alle festività, né alle ferie. Alcuni anni addietro il sunnominato è stato licenziato senza plausibile motivazione e senza alcuna indennità di fine lavoro.

Si chiede in particolare se non ricorrono gli estremi del cosiddetto « lavoro nero » e, in tal caso, se non si ritenga far osservare gli obblighi della legislazione sociale, a prescindere dalla vertenza instaurata dall'interessato per il pagamento delle differenze sulla retribuzione ed ogni altro diritto maturato. (4-06654)

FLAMIGNI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA E BOCCHI FAUSTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

le circostanze nelle quali il giovane studente Paolo Di Paolo è stato ucciso da una raffica di mitra sparata da un agente di pubblica sicurezza in azione contro una squadra di rapinatori, nei pressi dell'agenzia n. 23 della Cassa di risparmio di Roma, il 4 dicembre 1978;

il tipo di arma usata dall'agente che ha sparato, causando la morte del giovane Di Paolo, a quante lezioni di addestramento al tiro aveva partecipato, in precedenza, l'agente di pubblica sicurezza con l'arma usata il 4 dicembre;

il diario di addestramento al tiro dell'agente che ha sparato: data e poligono di ogni singola lezione di addestramento al tiro, tipo di arma usata, risultati conseguiti. (4-06655)

FLAMIGNI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, RAFFAELLI E CARMENO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in che misura è stata applicata la circolare ministeriale n. 111/752-M-1/1889 del 18 aprile 1974, riguardante le lezioni di addestramento al tiro per il personale di pubblica sicurezza. In particolare per conoscere, per ciascuno degli anni 1975, 1976, 1977, 1978, i seguenti dati: numero delle lezioni di addestramento al tiro per ciascun tipo di arma, numero dei partecipanti per ogni ispettorato di zona, percentuale dei partecipanti sulla forza complessiva dipendente da ciascun ispettorato. (4-06656)

CAPPELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato, di viva delusione e di vasto malcontento, degli insegnanti in attesa della sistemazione in ruolo, prevista dall'articolo 13, comma 1-12, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Gli insegnanti, da tempo in attesa della loro entrata in ruolo e scavalcati da altri colleghi per le note vicende legislative, lamentano in particolare:

a) che il Ministero non abbia messo in moto il meccanismo delle nomine, previsto dalla citata legge, nei mesi successivi alla sua entrata in vigore, ritardando, così, l'ingresso effettivo nei ruoli;

b) che non sia stato reso valido, agli effetti del periodo di straordinariato, l'anno scolastico 1977-78, che sarebbe servito a compensare, in parte, nei loro confronti, il danno subito.

Per conoscere, infine, quali iniziative intenda assumere per distinguere i diritti degli insegnanti di cui all'articolo 13, comma 1-12, rispetto a quelli di cui ai commi 13 e seguenti sempre del citato articolo. (4-06657)

BIAMONTE, AMARANTE E FORTE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere - premesso che:

la Costiera Amalfitana, molto spesso, resta senza energia elettrica;

il grave inconveniente si verifica, indifferentemente, nel periodo invernale e in quello estivo;

il *black-out*, che dura da sempre, raggiunge, molto spesso, l'incredibile punta di 20-25 ore -

se l'ENEL si è posto il problema soprattutto in considerazione dei gravi danni che il *black-out* ha arrecato e arreca alla economia della Costiera Amalfitana e quindi abbia avviato ad urgente soluzione il gravissimo problema.

Gli interroganti vogliono inoltre sapere se l'ENEL ha esaminato con la dovuta attenzione le proteste (durano da venti anni) che singoli cittadini, consigli comunali, associazioni, albergatori, aziende turistiche, eccetera hanno inviato e inviano e, in ordine di tempo, quelle precise e articolate inviate dall'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Positano.

Infine chiedono di essere informati quali concrete iniziative saranno prese per la effettiva e urgente eliminazione del grave inconveniente. (4-06658)

FORTE E BIAMONTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia informato che la polizia ha denunciato ben 31 persone intente a giocare, nei locali del « Casino sociale » di Salerno a *chemin de fer* ed a *poker* sequestrando *fiches* per un valore nominale di molti milioni.

Gli interroganti vogliono sapere, atteso che nel Casino sociale di Salerno più volte la polizia ha effettuato delle irruzioni pescando i soci intenti a giochi d'azzardo (esistono altre interrogazioni parlamentari a proposito) quali provvedimenti siano stati o saranno adottati oltre alle denunce all'autorità giudiziaria. (4-06659)

LUCCHESI. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se si ritenga opportuno adottare provvedimenti volti a favorire l'inclusione del comune di Aulla tra quelli beneficiari delle agevolazioni di cui alla legge n. 902.

In atto, infatti, il comune di Aulla (Massa Carrara), in base a parametri quanto meno discutibili, connessi al grado di sviluppo industriale, è di fatto escluso dalla normativa di cui sopra. Tali parametri riguardano principalmente il numero di residenti occupati in attività industriale, non tenendo per nulla di conto il fatto che la gran parte di questi sono pendolari chiamati a svolgere il loro lavoro soprattutto nella zona industriale di Massa ed a La Spezia.

Eppure Aulla, che si trova al centro del comprensorio lunigianese, potrebbe agevolmente costituire un punto di riferimento importante per interventi di ristrutturazione e per nuove iniziative industriali ed artigianali.

È infatti un dato indiscutibile che lo sviluppo della Lunigiana, soprattutto nel fondo-valle, passa attraverso l'incentivazione dell'artigianato e della piccola e media impresa. Per inciso è da tener presente che Aulla presenta oggi oltre 1.500 unità iscritte nelle liste speciali di cui alla legge n. 285 del 1977.

Verso questi obiettivi si muovono in prospettiva comunità montane (attraverso l'adottando piano socio-economico) e Regione Toscana (con il piano regionale di sviluppo economico), con il proposito di limitare il pendolarismo, di organizzare il territorio, di distribuire equamente le attività economiche, ma le intenzioni rischiano di essere vanificate dal mancato inserimento, che con la presente interrogazione si intende sollecitare.

C'è al fondo l'esigenza (che è generale a tutta la Lunigiana) dell'agganciamento di questa zona alla realtà ed ai livelli delle altre zone della Toscana, ponendo fine alla attuale condizione economica « marginale » che è stata causa dello spopolamento e di uno sviluppo limitato e parziale.

Anche per queste ragioni l'interrogante sollecita il Governo ad un intervento che sani una palese ingiustizia. (4-06660)

BARTOLINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni che sono alla base del comportamento del direttore reggente dell'ufficio IVA di Terni il quale in occasione di scioperi del personale chiede impegni e dichiarazioni scritte se lo sciopero è indetto dai sindacati confederali, mentre se lo stesso è proclamato dall'UNSA-SAT (sindacato autonomo) di cui il predetto direttore reggente è vice segretario nazionale, si premura di chiudere gli uffici anche se una parte del personale non aderisce all'agitazione.

Si fa presente che in ordine a tali atteggiamenti è stato, da parte di alcuni cittadini, presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Terni.

L'interrogante chiede di sapere se e come il Ministero intende intervenire per rimuovere tale stato di cose che peraltro è stato oggetto di altra recente interrogazione che pur avendo ricevuto puntuale risposta non ha prodotto alcun effetto relativamente al criticato atteggiamento del responsabile dell'ufficio IVA di Terni. (4-06661)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere – a conoscenza di quanto, e proprio in questi ultimi mesi, è stato fatto dalla comunità parrocchiale di San Maurizio in Roasio (Vercelli) per ridare splendore al bel campanile romanico (secolo XII) della chiesa e dalla attestazione della soprintendenza per i beni architettonici del Piemonte che ha concordato con le risultanze del restauro, esprimendo il proprio compiacimento per l'opera eseguita – se non ritenga sollecitamente, in base alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 di concedere un congruo contributo statale sulla spesa effettuata di oltre 15 milioni di lire. (4-06662)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza che da quasi tre anni i diecimila abitanti del quartiere Falchera, zona E/2, di Torino, chiedono, purtroppo invano, che venga installata nel quartiere una cassetta di impostazione;

per sapere pure se risponde a verità che la Direzione provinciale delle poste di Torino, in relazione alla ultima richiesta formulata in data 8 marzo 1978, ha comunicato « che le vigenti norme ministeriali non consentono l'installazione di cassette di impostazione nei capoluoghi di Provincia e che la richiesta stessa potrà pertanto essere esaminata non appena perverranno dagli Organi superiori nuove disposizioni a riguardo »;

per sapere inoltre se è vero che il Ministero ha consentito l'installazione delle cassette di impostazione nei boschi delle immediate vicinanze della periferia torinese, a disposizione dei cittadini « scoiattoli », riservando ai cittadini « uomini » le cabine telefoniche;

per chiedere se non ritenga di intervenire per far cessare in modo immediato la singolare disposizione volta a facilitare gli interessi della popolazione, che, per ironia della sorte, è venuta a stabilirsi nei nuovi centri abitativi della periferia delle grandi città. (4-06663)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per rinnovare le richieste già avanzate con le interrogazioni n. 4-05981 e n. 3-02409, alle quali non è stata data risposta, ed in particolare per quella a risposta orale alla quale l'interrogante non avrebbe voluto rinunciare ma non poté essere presente in aula al momento della trattazione.

L'interrogante intende inoltre suggerire la costituzione di una azienda di vendite collettive all'estero di prodotti delle industrie a partecipazione statale, nel presupposto che solo attraverso l'acquisizione di mercati esteri – cosa che non possono fare le singole aziende di Stato – potrebbero restare in vita e risanare talune società come l'Unidal e l'Alfa Sud. (4-06664)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando verrà corrisposto alla signora Papes Luigia, nata Caldart, già vedova di Papes Antonio soldato m.g. avente la posizione di iscrizione n. 5272313 – posizione n. 3406762, passata a seconde nozze con Masciulli Camillo il 18 novembre 1975, il proprio diritto di liquidazione del capitale vedovile in base all'articolo 47 di cui alla legge n. 313 del 1968. (4-06665)

CARUSO ANTONIO, CANULLO E VACCARO MELUCCO ALESSANDRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei beni culturali e ambientali e del tesoro.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia che il consiglio di amministrazione del Ministero dei beni culturali si appresta a deliberare l'assegnazione di tutti i posti di primo dirigente disponibili al 31 dicembre 1977, portando a scrutinio anche coloro che non hanno maturato l'anzianità effettiva di 5 anni richiesta dalla legge 30 settembre 1978, n. 583, adottando criteri di dimezzamento dell'anzianità, con una distorta interpretazione dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, in contrasto con il parere espresso dal Ministero del tesoro – ragioneria generale dello Stato – IGOP con nota n. 165478 del 27 novembre 1978;

per sapere altresì se il Ministero dei beni culturali ha preventivamente interpellato sulla questione i competenti uffici di controllo della Corte dei conti. (4-06666)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere – a conoscenza dei nuovi provvedimenti ministeriali che riguardano la gestione e l'attività del Giardino Botanico Hambury, nella celebre e meravigliosa Villa Hambury de La Mortola a Ventimiglia, ritenendo

non pratico e non aderente alla realtà minacciare il posto di lavoro dei dipendenti di Villa Hambury, posto di lavoro lodevolmente tenuto con una capacità professionale specialistica venutasi a creare in tanti anni e che non è facile né logico sostituire, affidando ad una abnorme gestione condominiale il compito della conduzione e conservazione di questo insigne monumento – se non ritenga urgentemente di inviare sul posto il direttore generale dell'Ufficio centrale dei beni ambientali del Ministero, dottor Guglielmo Tricher, perché si renda conto personalmente della realtà della situazione. (4-06667)

ACCAME. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere – in relazione alla sciagura aerea avvenuta il 17 dicembre 1978 sull'altipiano della Leonessa, presso Rieti, dove è caduto il velivolo *Cessna 421* della società Aerotaxi « Air 70 » –:

se l'aereo si trovava in condizioni di sicurezza nei riguardi del carico;

se era dotato o meno di « scatola nera »;

se aveva predisposto un appropriato piano di volo;

se era in condizioni di volare con un solo motore. (4-06668)

DELFINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapese se è a conoscenza che in data 7 luglio 1978 durante l'alluvione che ha colpito la zona di Domodossola il sergente maggiore Occhiuzzi Antonio, in servizio presso il Ministero della difesa ALLSDIFE 3° reparto AFA veniva travolto dalle acque del fiume Melezzo (Masera).

Poiché il corpo dello sventurato militare non è stato a tutt'oggi rinvenuto l'interrogante chiede se non ritenga doveroso intensificare le ricerche dando una risposta alla tormentata attesa dei suoi familiari che desiderano almeno una cristiana sepoltura per i resti del loro congiunto. (4-06669)

PEZZATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere quali iniziative il Governo abbia preso o intenda prendere perché sia concesso al più presto alla signora Sakharova, da parte del Governo dell'URSS il visto, richiesto ormai da molti mesi, necessario per tornare in Italia e consentire così alla signora stessa di sottoporsi ancora alle cure indispensabili per la sua grave malattia agli occhi, cure iniziate nel settembre del 1975 presso la Clinica oculistica dell'Università di Siena.

L'interrogante chiede se il Governo italiano non ritenga urgente intervenire presso l'Ambasciata URSS a Roma per svolgere le pressioni necessarie alla più tempestiva concessione del visto, onde evitare ai coniugi Sakharov ulteriori sofferenze e di sottoporsi come hanno già preannunciato allo sciopero della fame.

L'interrogante inoltre chiede se il Governo è a conoscenza del grave fatto intervenuto a Firenze, ove un appello indirizzato dalla Segreteria provinciale della DC al sindaco della città perché esso stesso intervenisse presso l'Ambasciata URSS a Roma, allo scopo di accelerare i tempi della concessione del visto, non è stato deliberatamente diffuso dal *Gazzettino Toscano* della RAI-TV per autonoma e personale decisione del capo servizi giornalistici del *Gazzettino* medesimo.

A giudizio dell'interrogante tale fatto di autocensura giornalistica, motivata soltanto da valutazioni politiche di parte, contrasta con i valori di libertà e di pluralismo sanciti dalla Costituzione e con il principio fondamentale della obiettività ed imparzialità dell'informazione cui sempre deve ispirarsi la RAI-TV, che è servizio di interesse pubblico. (4-06670)

FRANCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde a verità che è stata decisa la soppressione della Pretura di Codroipo in provincia di Udine e per conoscere se il provvedimento

si inquadra nella serie degli interventi sinora adottati e che tendono, tutti, al declassamento dell'operosa città. (4-06671)

BARBERA, CALICE, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA E PRATESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

la legge 21 ottobre 1978, n. 641, ha trasferito alla competenza statale scuole e convitti del disciolto Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS);

a causa del ritardo nell'effettivo trasferimento di dette competenze sono sorte difficoltà tali da determinare il rischio della chiusura degli istituti dopo le festività, a Torino, Novara, Padova, Reggio Calabria, Palermo, Marsala, Roma, per il fatto, fra l'altro, che da ottobre i dipendenti sono senza stipendio –:

1) le ragioni degli inspiegabili ritardi ministeriali negli adempimenti di cui alla legge n. 641;

2) gli orientamenti ministeriali circa la necessità di un pieno recupero formativo e educativo dei minorati dell'udito e della parola, attraverso una qualificazione delle strutture e una rottura del loro isolamento. (4-06672)

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto sta il ricorso inoltrato dal signor Besutti Italo, nato il 6 giugno 1922 a Schibenoglia (Mantova) e residente a Milano, relativo all'acquisizione del riconoscimento del diritto a pensione di guerra, e quali iniziative ha predisposto perché tale ricorso, avente come posizione il numero 9074928, abbia a trovare quanto prima giusta soluzione. (4-06673)

MERLONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere – premesso:

che gli acconti di imposta versati dai contribuenti a fronte della loro dichiarazione annuale non sono deducibili dalle imposte dovute l'anno successivo, qualora queste ultime risultino inferiori;

che le differenze pagate in più dovrebbero essere rimborsate direttamente all'interessato dagli organi competenti;

che tale rimborso normalmente avviene con ritardi di anni –:

a) se non ritenga opportuno disporre che le imposte versate in eccesso possono essere direttamente dedotte dalle imposte dovute per l'anno successivo;

b) se non ritenga che tale provvedimento, oltre a semplificare le procedure di rimborso, non rappresenti anche un doveroso atto di rispetto verso i contribuenti e non costituisca un importante passo per migliorare la fiducia tra questi e l'amministrazione finanziaria dello Stato. (4-06674)

MANCA ENRICO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del perdurante comportamento discriminatorio ed antisindacale tenuto dal direttore reggente dell'ufficio IVA di Terni.

Costui infatti, che ricopre la carica di vicesegretario nazionale del sindacato autonomo SAT-UNSA, ha a suo tempo cercato di ostacolare lo sciopero indetto dai sindacati confederali in data 10 maggio 1978, richiedendo singolarmente al personale preventiva dichiarazione scritta di adesione, con il pretesto dell'esigenza di assicurare il funzionamento dei servizi essenziali.

In occasione invece dello sciopero indetto dal sindacato UNSA cui il suddetto reggente l'ufficio IVA aderisce, in data 9 novembre 1978, lo stesso non solo non si preoccupava di garantire il « funzionamento dei servizi essenziali », ma rendeva irreperibili i materiali necessari al corrente funzionamento dell'ufficio (timbri, chiavi delle macchine, altri mezzi) in modo da provocare un concreto danno sia per il pubblico che per l'amministrazione finanziaria.

Ciò ha provocato le giustificate proteste delle organizzazioni sindacali e denuncia sulla stampa nonché all'autorità giudiziaria da parte di contribuenti.

L'interrogante chiede quale giudizio dia il Ministro di un simile comportamento da parte di un dirigente responsabile e quali interventi si intendano mettere in atto per far cessare tale grave situazione di disagio per i lavoratori e per i cittadini interessati. (4-06675)

TRANTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se gli sia nota la paradossale vicenda della scuola media « G. Pascoli » di Catania, inutilmente ispezionata dal funzionario ministeriale, ispettore centrale professor Michele La Forgia, il 27 ottobre 1978;

se gli risulti che da tale data tutto è rimasto peggio di prima per il colpevole disinteresse del capo dell'Istituto e del provveditorato agli studi gerarchicamente preposto alla vigilia e nel caso obbligato a specifici interventi richiesti dall'ispettore La Forgia;

se sia tollerabile, anche considerando il presente sfascio della scuola attuale, insistere ulteriormente in un pazzesco decreto di tempo pieno, logisticamente e pedagogicamente pazzesco;

se consenta a definire plesso scolastico un edificio fatiscente, igienicamente inagibile (così definito da perizia del 13 giugno 1970, prot. n. 7000 comunicata dopo oltre 3 mesi al consiglio d'istituto !), insicuro nelle strutture, inidoneo comunque del tutto ad una popolazione scolastica di ottocento studenti;

se non ravvisi ipotesi penali nell'avere disattese le conclusioni La Forgia ordinanti l'abbandono immediato dei locali e la urgente sospensione di ogni attività del tempo pieno e delle ore pomeridiane;

se le responsabilità penali non si allarghino per la mancata esecuzione, per arrogante determinazione, delle disposizioni del 26 giugno 1978, prot. n. 6447, dell'ufficio manutenzione edifici scolastici del Comune di Catania concludenti nel negare attestazioni di agibilità dei locali essendo « inadatti all'uso scolastico »;

se risponda alla filosofia di Collodi o alle leggi dello Stato la riferita decisione del preside, obliterante ogni consultazione degli organi collegiali, per gruppi di dieci classi alla volta, coinvolgendo nel disagio le nuove classi di scuola normale, che regolarmente svolgevano lezioni nella succursale di viale Libertà;

se non meritano approfondimento le dimissioni per protesta del presidente del Consiglio d'istituto;

se, infine, le autorità d'istituto e di vigilanza della indicata scuola Pascoli possano impunemente orientarsi all'anarchia dispositiva o sono tenute al rispetto della legislazione scolastica e del codice penale avendo, tra l'altro, violato le determinazioni dell'ispettore La Forgia, così incorrendo in reato di omissione di atti di ufficio, in epoca successiva alla recente amnistia, con complicità di consiglieri e consigliori, compari e padrini. (4-06676)

MERLONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere – premesso:

che nel corso del 1978 sono stati pubblicati gli elenchi dei contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche relativi all'anno 1975, le cui dichiarazioni sono state pubblicate nel 1976;

che il ritardo biennale con cui tale pubblicazione viene effettuata, oltre a ingenerare confusione sui redditi effettivi e aggiornati, può costituire anche un incentivo alle evasioni –:

a) se non ritenga opportuno operare affinché gli elenchi dei contribuenti vengano resi pubblici nel tempo più breve possibile dalla loro dichiarazione, avvalendosi anche degli strumenti elettronici oggi disponibili;

b) se non ritenga tale misura particolarmente importante nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, che viene da tutti considerata tra gli strumenti primari di sostegno della ripresa economica. (4-06677)

TRANTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se rispon-

de a verità la notizia secondo la quale il preside dell'ITA « F. Eredia » di Catania, professor Cocuzza, dovrà essere sostituito nell'incarico dal professor Andrea Puzzo, già preside presso l'istituto tecnico di Caltagirone e da quell'istituto sospeso con decreto ministeriale del 24 giugno 1975, perché indiziato di « peculato, interessi privati in atti d'ufficio ed altro » (!).

Se non ritenga, per la generale protesta già manifestata con telegrammi, volantini e divulgazione di comunicati stampa, che l'eventuale sostituzione possa costituire motivo di grave e fondato turbamento tra docenti, allievi e famiglie, coinvolgendo la serenità didattica di un istituto fino ad ora esemplare, così offendendo attese civili di chi vuole conservare un'isola di efficienza nella terremotata scuola italiana. (4-06678)

MAROLI E FERRARI SILVESTRO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza del disservizio ferroviario che si registra sulla linea Cremona-Treviglio-Milano, a causa del quotidiano ritardo dei treni interessanti i lavoratori pendolari i quali sembrano ormai giunti all'esasperazione, come dimostrato dai sia pur riprovevoli fatti di aggressione al personale ferroviario delle stazioni di Milano-Lambrate e Milano centrale.

In particolare si segnala il caso del treno n. 7619 in partenza da Milano-Lambrate alle ore 18,38 e diretto a Cremona, costretto a prolungate soste alla stazione di Treviglio in attesa di coincidenza con un treno proveniente da Bergamo e sistematicamente in ritardo.

Gli interroganti chiedono se il Ministro non ritenga urgente un intervento presso il Compartimento delle ferrovie dello Stato di Milano per esaminare le cause di tale disservizio e predisporre, conseguentemente, gli interventi necessari. (4-06679)

MASSARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali, a tutt'oggi, non sia stata nominata la delegazione che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 70, del 20 marzo 1975, deve procedere alla trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro per tutti i dipendenti degli Enti parastatali – che scade il 31 dicembre 1978 – con la rappresentanza sindacale degli Enti stessi.

L'interrogante, mentre non può non osservare che la inerzia governativa, oltre a costituire palese violazione di una precisa norma di legge, ha già suscitato le giuste rimostranze di tutte le Associazioni sindacali, chiede che il Governo disponga – con l'urgenza che il caso richiede – la costituzione della Delegazione degli enti del parastato per l'immediato inizio delle trattative per il rinnovo contrattuale di una categoria di personale che è già in stato di agitazione per avere il riconoscimento dei propri diritti. L'inasprimento della lotta sindacale del personale degli Enti parastatali non potrà non creare disfunzioni nell'apparato degli enti previdenziali, con grave danno per centinaia di migliaia di pensionati e di lavoratori. (4-06680)

TRANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se gli risulti che ad ogni componente le commissioni per gli esami di procuratore legale (a magistrati, docenti e avvocati cioè) per ogni seduta svolgentesi in almeno tre ore di qualificato impegno viene corrisposta la astronomica somma di ben tremila lire, inferiori al costo della benzina e del caffè impiegati nell'adempimento di una funzione, che resa gratuitamente esalterebbe forse, invece di mortificare, personalità della cultura forense, colpevoli di non indossare, per avere maggiore rispetto, tuta sindacale. (4-06681)

ADAMO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di agitazione proclamato dagli avvocati e procuratori del tribunale di S. Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino e del vivo malcontento delle po-

polazioni dell'Alta Irpinia a seguito della disfunzione che si va sempre più aggravando nell'attività di quel Tribunale per la crescente mancanza di magistrati e di personale.

In proposito va detto che è in atto il trasferimento di due dei tre magistrati; che alla Procura della Repubblica, dello stesso Tribunale, non è stato ancora assegnato il titolare dell'Ufficio del sostituto resosi da tempo vacante; che nella pianta organica debbono ancora essere coperti i posti di cancelliere capo e di tre coadiutori.

Si va quindi delineando la totale paralisi del Foro Irpino nel mentre si accreditano le interpretazioni di una volontà tesa al progressivo smantellamento del Tribunale.

Per sapere come intende intervenire per assicurare al momento del trasferimento dei due magistrati la contestuale presa di possesso dei due giudici subentranti, la urgente assegnazione del sostituto Procuratore della Repubblica e la copertura dei posti di funzionario che mancano.

Per conoscere i tempi necessari per la completa risoluzione del problema e come si intendono smentire le preoccupazioni sul futuro dell'attività dell'importante tribunale. (4-06682)

COSTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno inserire con adeguato punteggio (almeno tre punti) nella « Tabella di valutazione dei titoli » annessa all'ordinanza ministeriale « Conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 1979-80 », oltre i titoli già previsti nell'ordinanza ministeriale del 28 marzo 1978, anche quello di membro effettivo o supplente del « comitato di valutazione del servizio dei docenti », incarico elettivo di competenza del collegio dei docenti che per la sua gravosità, responsabilità e delicatezza può essere parificabile a tutti gli altri titoli presi in considerazione dalla detta ordinanza ministeriale per gli incarichi di presidenza del corrente anno. (4-06683)

GUARRA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'Istituto autonomo case popolari di Bologna pur di fronte a regolari domande presentate nei termini previsti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1959, n. 2 e della legge 27 aprile 1962, n. 231 non ha ancora proceduto alla cessione a pagamento degli alloggi, se non in relazione ad una limitatissima aliquota di richiedenti;

per conoscere, in particolare, che cosa osti alla cessione a pagamento dell'alloggio 3112 sito in Bologna in piazza Pace 11 abitato dal signor Sant Danilo il quale ebbe a presentare domanda in data 11 settembre 1965 alla quale l'Istituto rispose in data 16 giugno 1966 con lettera n. 6977 di protocollo asserendo che il Consiglio di amministrazione aveva autorizzato la cessione, indicandone il prezzo, e con riserva degli adempimenti per la formale stipulazione del contratto. Malgrado tale impegnativa, la stipulazione del contratto non ha avuto luogo tanto che il signor Sant Danilo, in data 28 gennaio 1973 rinnovava la domanda, ma senza ricevere a tutt'oggi alcuna risposta;

per sapere se di fronte alla lamentata situazione generale, ed al caso specifico citato, non si ritenga necessario un deciso intervento nei confronti della sede di Bologna dell'Istituto per una normalizzazione delle sue attività in considerazione delle legittime aspettative di molti inquilini. (4-06684)

ROBERTI, PALOMBY ADRIANA E BONFIGLIO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative il Governo intenda prendere in concreto per fronteggiare la grave situazione che va verificandosi in provincia di Latina per la smobilitazione in atto di va-

rie aziende metalmeccaniche che minacciano riduzioni drastiche di personale, o addirittura, come la Massey Fergusson, il trasferimento in altri Paesi (Repubblica federale di Germania), malgrado gli ingenti contributi percepiti in Italia dalla Cassa per il Mezzogiorno o attraverso altre forme di agevolazione.

Gli interroganti chiedono anche che venga sollecitato l'approntamento dei piani di settore del CIPI, onde poter dar luogo a quelle ristrutturazioni che si rendono necessarie sia nel settore metalmeccanico che in quello chimico, mettendo così gli organi competenti in condizione di poter anche presentare proposte concrete ai fini della destinazione dei lavoratori dipendenti e della difesa del posto di lavoro e della loro attività lavorativa. (4-06685)

GUARRA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se corrisponda a verità che l'Istituto autonomo case popolari, sede di Matera, nell'espletamento del concorso bandito nel 1975 per l'assegnazione di 10 alloggi in favore di braccianti agricoli residenti nel comune di Accettura (Matera) abbia privilegiato persone già proprietarie di altri immobili, di masserie, ed uno anche residente in altro comune e benestante;

per sapere, se non ritenga, di far effettuare una attenta indagine sullo operato della Commissione di assegnazione degli alloggi per gli opportuni provvedimenti del caso. (4-06686)

CONTE ANTONIO E FRACCHIA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quale sia la situazione reale della Società Alfacavi che vede la partecipazione azionaria della finanziaria pubblica SME al 60 per cento.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere quali programmi si stiano elaborando non solo per realizzare il necessario risanamento economico della società, dopo l'avvenuta ricapitalizzazione, ma anche per garantire i livelli occupazionali ed incrementare la produttività negli stabilimenti di Airola (Benevento) e di Quattordio (Alessandria), tenuto conto soprattutto della fondamentale importanza del settore anche in relazione alle previsioni di aumento dell'esportazione. (4-06687)

CAPPELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, alla luce dell'esperienza dei quattro anni di vita degli organismi collegiali, previsti dai decreti delegati, condivida l'opinione di chi ritiene inutile, dispendioso di tempo e di denaro, eccessivamente burocratizzato, il meccanismo elettorale voluto dall'ordinanza ministeriale applicativa dello articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per ciò che riguarda l'elezione annuale dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe.

Per conoscere, se non ritenga opportuno modificare il meccanismo di tale elezione, semplificandone la procedura, col predisporre che essa avvenga – in forma segreta – in una assemblea di genitori di ogni singola classe, presieduta da un genitore, scelto dall'assemblea stessa. (4-06688)

MAGGIONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere –

premesso che la sentenza n. 4127, emessa il 2 giugno 1978 dalla Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto degli « interessati » a vedersi computati la tredicesima mensilità nel calcolo della indennità di buonuscita per il personale della scuola;

mentre ha confermata la competenza del giudice ordinario a decidere le controversie sulla buonuscita ed il non riconoscimento alla rivalutazione monetaria per effetto della svalutazione; ha pure confermato che la buonuscita deve essere calcolata comprendendo anche la tredicesima mensilità e che le buonuscite pagate in ritardo vanno integrate – da parte dello ENPAS – negli interessi di mora –

quale iniziativa si intende adottare per dare « giusta regolamentazione » alla materia, non rispondendo – di fatto – a criterio di giustizia lasciare ai singoli interessati l'iniziativa del ricorso al fine di ottenere un « proprio » diritto e per evitare ai competenti uffici quella prevedibile valanga di ricorsi che porteranno ad un indubbio aggravio dei costi di servizio. (4-06689)

SEPPIA, VINEIS E CRESCO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere in relazione all'importanza delle prestazioni idrotermali ai fini terapeutici, per il rilievo economico e sociale che esse rivestono ed in considerazione del fatto che con il 31 dicembre 1978 scadono le convenzioni firmate dai commissari liquidatori degli enti assistenziali, se non ritenga di promuovere presso il Comitato centrale, per i compiti ad esso attribuiti dalla legge 29 giugno 1977, n. 349, gli atti necessari per il rinnovo della convenzione con le aziende termali, assicurando gli attuali livelli di prestazioni fino alla data di approvazione della legge che adotta il piano sanitario nazionale. (4-06690)

NOVELLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se è stato provveduto alla nomina della Delegazione degli enti pubblici (DEP) controparte delle rappresentanze sindacali nelle trattative per il rinnovo contrattuale del settore degli enti pubblici non economici, compresi nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'interrogante chiede di conoscere, in caso contrario, i motivi del mancato provvedimento, considerato che il contratto in corso scade il 30 dicembre 1978 e che lo articolo 27 della citata legge n. 70 del 1975 prescrive tassativamente che la predetta Delegazione debba essere costituita non oltre il novantesimo giorno antecedente a tale scadenza (nel caso specifico 2 ottobre 1978);

in considerazione del fatto che le erogazioni sindacali del settore, in rapporto all'esteso malcontento esistente nella intera categoria, si apprestano ad intraprendere una azione sindacale, che assumerebbe una gravità particolare trattandosi di sciopero motivato non da ragioni di merito ma da una inadempienza del Governo ad una norma di legge, chiede di conoscere se non si ritenga adempiere immediatamente al dettato legislativo. (4-06691)

COLURCIO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se siano a conoscenza del grave disagio in cui vengono a trovarsi, da diversi mesi, i pensionati di Petilia Policastro (Catanzaro) che per ritirare le pensioni sono costretti ad aspettare, per giorni e giorni, senza che se ne capiscano i motivi, rispetto alle date stabilite;

se ritengano urgente procedere ad una verifica del servizio per individuarne le disfunzioni e rimetterlo a normalità con piena sodisfazione della popolazione pensionata di quel comune;

quanti sono i pensionati che, periodicamente, ritirano la pensione in quell'ufficio postale;

quali sono i nuovi sistemi che si pensa di introdurre, in materia, onde evitare lunghe attese, davanti agli uffici postali, ai pensionati. (4-06692)

GARGANO MARIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza:

che a Roma vi sono oltre 70 scuole medie che non avendo la palestra dovrebbero utilizzare quelle delle scuole elementari viciniori per le lezioni di educazione fisica;

che dette palestre non possono essere usate per mancanza di personale addetto alle pulizie perché il Provveditorato di Roma, in ottemperanza alle vigenti leggi, non lo ha fornito più ed il Comune di Roma non è tenuto a fornirlo;

che, in qualche caso, i genitori si sono accollati le spese per le pulizie;

che tale situazione ha generato e genera tensione e risentimento verso i responsabili della gestione della cosa pubblica;

per sapere, inoltre, se non ritiene doveroso intervenire immediatamente, nelle forme che ritiene più opportune, per garantire subito agli alunni delle suddette scuole medie il diritto alle lezioni di educazione fisica. (4-06693)

MALAGODI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere – premesso:

a) che il convegno sulla subsidenza svoltosi il 9 novembre 1978 a Pisa sotto il patrocinio dell'UNESCO ha evidenziato la drammatica situazione dell'abbassamento del suolo specificatamente per la città di Ravenna e le aree circostanti;

b) che dal 1949 al 1972 nella zona industriale ravennate si è verificato un abbassamento di 90 centimetri, e che dal 1972 al 1977 l'abbassamento massimo della zona industriale arriva a 125 centimetri;

c) che a Ravenna risulta, di conseguenza, sconvolto il sistema idrografico superficiale con sempre più frequenti allagamenti di aree agricole, con sconnessioni agli impianti fognari, con minacce per gli edifici ed i monumenti, con pericoli per gli edifici e le banchine portuali minacciati dall'acqua, con l'arretramento della linea di riva sul litorale con i conseguenti enormi pericoli per il turismo, con il progressivo innalzamento della falda freatica e la conseguente graduale essiccazione delle storiche pinete;

d) che gran parte del fabbisogno di acqua della zona industriale ravvennate viene pompato dal sottosuolo e sottolineato che gli studiosi sono ormai concordi nel valutare come causa principale della subsidenza del ravennate lo sfruttamento artesiano, sia industriale sia agricolo, e che le estrazioni di gas come di acqua in tutta l'Emilia-Romagna portano squilibri particolari nel territorio ravennate –

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per porre argine a tale fenomeno prima che le sue conseguenze disastrose abbiano integrale effetto e se in particolare si intenda sollecitare ogni agevolazione possibile per porre in essere al più presto il completamento dell'acquedotto di Romagna (Ridracoli) e del canale emiliano-romagnolo onde porre fine alle antiche carenze di acqua delle province romagnole, per poter in tal modo impedire ulteriori prelievi idrici dal sottosuolo. (4-06694)

SERVELLO E BOLLATI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se effettivamente corrispondano a verità le voci che circolano a Casteggio (Pavia) in merito a provvedimenti che il Ministero di grazia e giustizia starebbe per prendere al fine di addivenire alla soppressione della locale pretura;

per sapere se la pretura di Casteggio debba esser colpita dal temuto provvedimento malgrado il numero delle cause che annualmente vengono espletate e che rappresentano un carico di lavoro non indifferente che difficilmente potrebbe essere distribuito ad altri uffici senza ledere gli interessi della popolazione;

per sapere se il Ministero si sia rappresentata la situazione in cui verrebbe a trovarsi la popolazione di Casteggio, e quella dei dintorni che gravita per una molteplicità di affari sulla locale pretura, e le difficoltà che dovrebbero incontrare i singoli cittadini per ottenere giustizia;

per conoscere se di fronte alla situazione di fatto, al malumore ed anche al risentimento dei cittadini di Casteggio, non ritenga di dover intervenire con la massima urgenza al fine di sospendere il provvedimento, se in atto, oppure dare tranquillizzanti assicurazioni nel caso in cui tale iniziativa non sia stata divisata. (4-06695)

SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia pubblicata, dal *Corriere della Sera* del 14 dicembre 1978, sotto il ti-

tolo « da domani un tribunale in più difende i diritti dei cittadini ».

Secondo la notizia citata, il Governo italiano avrebbe avanzato una riserva sulle radio-TV private ed estere, limitante i patti dell'ONU sui diritti dell'uomo, sottoscritti il 18 gennaio 1967 ed entrati in vigore il 15 dicembre 1978, riguardanti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici dell'uomo. Sempre secondo la notizia riportata dal *Corriere della Sera*, il Governo italiano avrebbe avanzato una riserva sulle radio-TV private ed estere, al punto in cui tali patti sanciscono che « ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, a voce o per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica, o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta ».

Se la notizia fosse vera, l'interrogante chiede di conoscere, dal Governo, se non ritiene che tale riserva sia in aperta violazione dell'articolo 21 della Costituzione repubblicana. (4-06696)

SCOVACRICCHI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere quali concreti provvedimenti ed urgenti iniziative siano state adottate, o si intendano intraprendere, per scongiurare il gravissimo pericolo, pubblicamente denunciato dal professor Adriano La Regina, responsabile della Sovraintendenza archeologica di Roma, che minaccia tutti i monumenti che documentano all'Italia ed al mondo intero, in maniera unica ed irripetibile, il valore storico e culturale dell'antica Roma.

L'interrogante, mentre non può non osservare che l'opinione pubblica nazionale ed internazionale è fortemente allarmata per le rivelazioni del sovraintendente archeologico di Roma, ampiamente diffuse da tutti gli organi di stampa, chiede se il Governo intenda intervenire con la dovuta tempestività per arrestare l'ulteriore degrado di tutti i monumenti di Roma. (4-06697)

GUARRA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'Istituto autonomo case popolari di Bologna pur di fronte a regolari domande presentate nei termini previsti di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1959, n. 2, e della legge 27 aprile 1962, n. 231, non ha ancora proceduto alla cessione a pagamento degli alloggi, se non in relazione ad una limitatissima aliquota di richiedenti;

per conoscere, in particolare, che cosa osti alla cessione a pagamento dell'alloggio 3112 sito in Bologna in Piazza Pace 11 abitato dal signor Sant Danilo il quale ebbe a presentare domanda in data 11 settembre 1965 alla quale l'Istituto rispose in data 16 giugno 1966 con lettera n. 6977 di protocollo asserendo che il Consiglio di Amministrazione aveva autorizzato la cessione, indicandone il prezzo, e con riserva degli adempimenti per la formale stipulazione del contratto. Malgrado tale impegnativa, la stipulazione del contratto non ha avuto luogo tanto che il signor Sant Danilo, in data 28 gennaio 1973 rinnovava la domanda, ma senza ricevere a tutt'oggi alcuna risposta;

per sapere infine se di fronte alla lamentata situazione generale, ed al caso specifico citato, non si ritenga necessario un deciso intervento nei confronti della sede di Bologna dell'Istituto per una normalizzazione delle sue attività in considerazione delle legittime aspettative di molti inquilini. (4-06698)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere, con riferimento agli ultimi tragici episodi di violenza politica, che hanno fatto registrare l'assassinio di due giovani poliziotti a Torino e il ferimento di un magistrato a Firenze e del presidente della Cassa di risparmio di Venezia, quali miglioramenti nella organizzazione e nel potenziamento dei servizi di polizia si sono avuti in questi ultimi tempi e se vi sia da sperare che, finalmente, i servizi segreti possano essere messi in condizione di efficienza tale da prevenire, almeno in parte, il ripetersi di simili efferati delitti, generatori di sgomento e di sfiducia nella capacità dello Stato di difendere i cittadini.

(3-03368) « SPONZIELLO, CERQUETTI, GALASSO, CALABRÒ ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per superare le gravi carenze del servizio di telescrivente, sia in ordine ai lunghissimi tempi occorrenti per l'installazione degli impianti, sia in ordine al servizio di riparazione degli stessi.

« I ritardi e le difficoltà che le piccole e medie imprese esportatrici incontrano nel fornirsi e nell'usare di questo mezzo di comunicazione ormai indispensabile, sono tali infatti da arrecare pregiudizi gravissimi alle nostre relazioni commerciali con l'estero.

« Appare pertanto indispensabile, a giudizio dell'interrogante, la predisposizione di un piano di intervento straordinario, in grado di superare – se è il caso con il concorso e la corresponsabilizzazione degli utenti – le attuali strozzature burocratiche e amministrative che non consentono di soddisfare le recenti domande di allacciamenti.

(3-03369) « BORRI ANDREA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa per sapere:

1) quale sia l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto venerdì 15 dicembre nella caserma Santa Barbara di piazza Perrucchetti a Milano, in conseguenza del quale è morto il militare di leva Ezio Sacco, e un altro giovane soldato, Silvano Innocenti, è al momento ricoverato presso l'ospedale San Carlo con riserva di prognosi;

2) quali responsabilità risultino, per negligenza, imperizia, incapacità o incuria sia per ciò che riguarda il governo del personale militare di leva, sia per ciò che attiene allo stato e alla manutenzione dei mezzi militari di quella unità;

3) quali procedure amministrative siano state adottate nei confronti dei comandanti ad ogni livello di quella unità al fine di consentire il più rigoroso e rapido accertamento delle responsabilità disciplinari, amministrative e penali che il gravissimo episodio rende necessarie;

4) quali iniziative il Ministro intenda adottare per tutelare in maniera efficace la sicurezza e l'incolumità dei cittadini chiamati al dovere di servire in armi la Repubblica, traendo i necessari ammaestramenti dagli innumerevoli avvenimenti funesti o luttuosi che non possono essere attribuiti alla fatalità, e procedendo invece alla necessaria esemplare punizione dei responsabili e alla definizione di procedure operative che tutelino il bene prezioso della vita e della salute umana.

(3-03370) « BERTOLI MARCO, D'ALESSIO, QUERCIOLI, BALBO DI VINADIO, BARACETTI, CALAMINICI, BALDASSARI, CARRÀ, CORRADI NADIA, MARGHERI, ZOPPETTI, CHIOVINI CECILIA, VENEGONI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per conoscere –

premesso che:

con decreto ministeriale 26 giugno 1975 è stato indetto il " Concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a 1900 po-

sti di preside nelle scuole medie", riservato al personale insegnante di ruolo, con un servizio di almeno 5 anni dopo la nomina in ruolo, e che sia stato incaricato della presidenza di scuola media limitatamente agli anni scolastici 1972-1973, e 1973-1974;

molti presidi incaricati si attennero al testo del bando, e non presentarono domanda a detto concorso per titoli e colloquio, perché non in possesso del requisito "biennio 1972-1973 – 1973-1974", per quanto concerne l'incarico della presidenza;

docenti di ruolo incaricati della presidenza, non per il biennio 1972-1973, e 1973-1974, precisato dal bando, ma per gli anni 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, più avveduti presentarono domanda e sono stati ammessi a partecipare con riserva al suddetto concorso, a seguito di ricorsi presentati al TAR del Lazio;

considerata la sentenza del TAR, che precisa doversi ammettere "i docenti più avveduti";

ritenuto che è prassi, divenuta legge, non potersi praticare disparità di trattamento verso chi ha sostanzialmente medesimi diritti;

stabilito che si deve estendere il diritto acquisito a seguito di detta sentenza *erga omnes* (si precisa che a detto concorso a 1900 posti le domande presentate sono non più di 1000);

rilevato che sono state approvate dal Parlamento leggi, e sul precariato della scuola media secondaria, e su quello della università, –

1) se intende fare partecipare i professori che hanno i medesimi diritti dei docenti ammessi con riserva al concorso a seguito della citata sentenza, ancora in via di espletamento con la riapertura dei termini, affermando con tale atto che l'Italia è uno Stato in cui il diritto è uguale per tutti;

2) se può assicurare che alla categoria dei presidi incaricati si possa praticare medesima attenzione usata nei riguardi degli altri "Lavoratori" della scuola di ogni ordine e grado, facendo discutere e approvare rapidamente il disegno di legge governativo 1051, votato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 1977.

(3-03371) « QUARANTA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per conoscere se risponda al vero la notizia che nella distribuzione territoriale dei vincitori dell'ultimo concorso a 90 posti per funzionari direttivi delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale n. 3097 del 15 febbraio 1975, sono state ancora una volta preferite, nelle assegnazioni, le sedi del Sud, al punto che i funzionari di queste regioni superano oggi i posti previsti in organico, mentre ne rimangono scoperti numerosi nei compartimenti settentrionali ed in particolare 34 su 84 in Piemonte, 27 su 100 in Lombardia e 20 su 67 in Veneto, determinando grave disordine nei servizi per l'impossibilità di organizzare, dirigere e controllare.

« In particolare l'interrogante desidera conoscere se risulti al Ministro che in Puglia, ove non figura nessun posto vacante, sono stati assegnati 5 vincitori del concorso, in Sicilia, dove i posti disponibili erano 2, ne sono stati assegnati 5, più quattro inviati ufficialmente al Nord ma di fatto distaccati e lasciati in Sicilia, ed invece nel compartimento di Milano su 12 assegnati solo 7 hanno preso servizio, mentre da anni le direzioni provinciali di Bergamo e Cremona mancano del direttore e i funzionari promossi tempo fa dirigenti superiori per essere inviati a dirigere queste sedi, ottenuta la qualifica, sono stati distaccati a Roma.

« Di fronte anche alle proteste, culminate nello sciopero di sabato scorso, del Sindacato nazionale dirigenti postelegrafonici, il quale aveva già fatto presente la necessità che l'assegnazione dei vincitori del concorso avvenisse esclusivamente alle sedi del centro-nord ove, per le carenze esistenti, i funzionari sono costretti ad operare in condizioni quasi disperate, mentre nel sud esiste personale in soprannu-

mero che l'Amministrazione deve spesso comandare in missione per più mesi nelle sedi del centro-nord e in Sardegna, " suscitando rimostranze e facendo sopportare maggiori costi alla collettività ", l'interrogante chiede di sapere dal Ministro quali provvedimenti intenda prendere per rimediare a questa situazione che, oltre a determinare gravissime disfunzioni nel servizio, rappresenta anche una palese iniquità nei confronti di quei funzionari che da tempo prestano le loro opere nelle sedi del centro-nord e, da un lato si vedono, dalle assegnazioni " privilegiate " dei nuovi assunti, superati nelle loro eventuali legittime aspettative di trasferimento, dall'altro continuano ad essere sottoposti a responsabilità sproporzionate.

(3-03372) « DEL PENNINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e degli affari esteri, per conoscere:

se siano a conoscenza che, grazie allo scandalo delle Condotte di Bandar Abbas e alle speculazioni che la società IRI ha effettuato insieme ad alcuni membri della corte persiana, un dirigente delle Condotte sia nelle carceri di quel paese e ad un altro sia stato ritirato il passaporto. Mentre si tenta di risolvere il caso, l'amministrazione iraniana ha sospeso il pagamento degli " stati d'avanzamento " sui lavori di Bandar Abbas e migliaia di tecnici e lavoratori dipendenti dalle Condotte rischiano, da un momento all'altro, di trovarsi senza lavoro;

quali siano le responsabilità del Ministero delle partecipazioni statali nell'evoluzione della vicenda e quelle particolari dell'IRI;

se risponda a verità che l'appalto delle Condotte era stato vinto solo grazie alla mediazione di Vittorio Emanuele di Savoia, che avrebbe versato numerose tangenti a vari intermediari con la corte persiana, e il ribasso dei costi di appalto;

se risponde a verità la notizia che le Condotte assunsero una rilevante partecipazione nella società Mahestan, come ha scritto su *la Repubblica* dell'8 dicembre il giornalista Pietro Petrucci;

chi autorizzò l'entrata delle Condotte nella società Mahestan e con quali capitali fu effettuato l'acquisto delle azioni della predetta società.

(3-03373) « MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare ii Ministro della pubblica istruzione per conoscere quale sia stata la utilizzazione predisposta dal Ministero ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1975, n. 412, delle somme ivi previste per l'edilizia scolastica sperimentale in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979; in particolare per sapere quali sono i criteri obiettivi che hanno determinato la scelta della costruzione di 18 classi di scuola media del comune di Montichiari (Brescia), e analogamente nei comuni di Chiari e di Darfo-Boario Terme (Brescia), e quale è l'importo complessivo degli stanziamenti per tali comuni rispetto alla appostazione di bilancio, per il presente esercizio, destinata a tali finalità.

« Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se il Ministro non ritiene, in vista dei problemi posti dalla riforma della scuola secondaria superiore (istituti con diversi indirizzi, laboratori, eccetera), di dover concentrare o, per lo meno, riservare la parte più rilevante degli stanziamenti relativi all'edilizia scolastica sperimentale allo scopo di prefigurare le nuove tipologie della scuola secondaria superiore.

(3-03374) « RAICICH, CHIARANTE, TERRAROLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere quali urgenti decisioni intenda assumere in ordine al contenimento della esplosione di violenza nel Veneto, rivolta ancora una volta a persone – l'avvocato Filosa di Padova – ed a cose, sedi di impresa o associazioni di categorie economiche.

« Il triste primato da attribuire alla Regione Veneto palesa con evidenza la strategia di forze eversive che, adducendo pretestuosamente motivazioni politiche, tende a destabilizzare le istituzioni, impaurire un'opinione pubblica, mortificare gli sforzi delle forze dell'ordine.

« A parere degli interroganti, l'integrazione delle strutture esistenti, anche se di recente attuazione, dimostra la modestia delle sue dimensioni e presumibilmente la vischiosità di un'azione di coordinamento, elementi questi che impongono una chiarificazione urgente del Ministro.

« Il clima di paura, ma ancor più di impotenza di migliaia di piccoli operatori che con grande spirito di sacrificio conducono valide iniziative economiche, deve trovare rapida e coerente risposta tramite iniziative di chi ha responsabilità istituzionale, che analizzi i caratteri strategici dell'azione eversiva e con coraggio circoscriva ed isoli centri di violenza organizzata che, a parere degli interroganti, sembrano fruire di un atteggiamento di eccessiva prudenza o esasperato rispetto legalitario.

(3-03375) « GOTTARDO, MALVESTIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per sapere – premesso che nei contratti normali l'ENEL garantisce la disponibilità di fornitura di energia entro un massimo di potenza stabilito contrattualmente, e premesso inoltre che l'Ente elettrico offre all'industria un altro tipo di contratto a tariffa ridotta riservandosi il diritto di richiedere all'utente la riduzione della potenza entro una percentuale della potenza massima stabilita caso per caso (quest'ultimo tipo di contratto viene in genere preferito dalle industrie metallurgiche che accettano il rischio di rimanere con potenza ridotta – e quindi sospendere una parte delle loro lavorazioni – per alcuni giorni, contro il beneficio di pagare meno l'energia), mentre si nota che in passato l'ENEL ha utilizzato questa possibilità molto raramente, in pratica solo in occasioni di scioperi aziendali, dalla fine di novembre ad oggi l'ENEL ha dovuto ricorrere quasi giornalmente a questa possibilità per fronteggiare l'insufficiente potenza dei suoi impianti di produzione rispetto alla richiesta dell'utenza – se è a conoscenza che nel Bresciano, a partire dalla fine del mese di novembre, si verifica una scarsità di disponibilità di energia elettrica rispetto all'effettivo fabbisogno.

« L'ENEL si è visto pertanto costretto a richiedere, all'industrie siderurgiche della zona, la riduzione delle quantità di energia consumata onde evitare che l'impossibilità di far fronte alla richiesta provochi disservizi nella rete di distribuzione e, in definitiva, il *black out* in larghe aree del territorio nazionale.

« In particolare la riduzione richiesta dall'ENEL per la fornitura di energia è stata nella prima metà di dicembre oscillante tra il 50 per cento e il 100 per cento della riduzione massima possibile. In conseguenza di ciò alcune delle industrie interessate si sono viste costrette a ridurre in proporzione la rispettiva produzione con relativo ricorso alla cassa integrazione guadagni per le ore di lavoro inutilizzate.

« Il fenomeno interessa anche altre zone del paese pur verificandosi in particolare in Lombardia.

« Si tratta di un chiaro sintomo – che si aggiunge ai *black out* già lamentati di recente nell'Italia centrale e meridionale – di come la capacità di erogazione elettrica dell'ENEL stia diventando inadeguata alle necessità dello sviluppo nazionale e di come il Paese si vada sempre più avvicinando ad una situazione che renderà imperativo il ricorso al razionamento dell'energia elettrica.

« Le conseguenze per l'economia nazionale e per l'occupazione sarebbero disastrose.

La lentezza del processo di impoverimento delle capacità di produzione del sistema elettrico, unito ad altri eventi favorevoli, quale la eccezionale idraulicità degli ultimi anni, hanno potuto far pensare che la crisi energetica fosse lontana. La

riduzione delle forniture di energia alle industrie bresciane è invece un chiaro campanello d'allarme dell'imminenza del pericolo.

« È chiaro che la carenza di energia si verifica nel periodo invernale per cui è ragionevole prevedere che la limitatezza del fenomeno oggi riscontrato tenderà ad aggravarsi sempre più nei prossimi anni, fino ad assumere le vesti di vera e propria crisi energetica.

« È noto, per altro, che il processo e i tempi per la costruzione di nuovi centri di produzione di energia elettrica sono lunghi e complessi, richiedendo studi e lavori che durano anni.

« Per cui il tempo oggi perduto verrà duramente pagato negli anni futuri in termini di rallentamento – e non accrescimento – dello sviluppo industriale. Questo, quando tutte le energie politiche ed economiche del Paese sono volte alla ricerca dei mezzi per un rapido ed armonico rilancio dell'economia nazionale.

In relazione a quanto sopra si chiede al Ministro dell'industria, commercio e artigianato di voler fare conoscere:

se e quali provvedimenti intenda proporre per fronteggiare la grave situazione di crisi che si prospetta nella fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente elettrico di Stato e, in particolare, quali misure urgenti intenda adottare per scongiurare il pericolo di mettere in ginocchio l'industria siderurgica bresciana che è una delle più valide ed efficienti industrie italiane.

(3-03376) « PRANDINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se rispondono a verità le notizie riguardanti la società UNIDAL, attualmente in liquidazione, secondo le quali tale società avrebbe perfezionato accordi di vendita del brevetto per la confezione di caramelle, prodotte per la esportazione presso il vecchio stabilimento Alemagna, con la Repubblica federale di Germania, con la Svezia, con la Norvegia e con la Francia;

chiedono conferma circa la notizia del ricorso alla cassa integrazione guadagni, per i mesi gennaio-febbraio 1979, per circa 200 dipendenti dei reparti cioccolata e panettoni che a marzo dovrebbero essere trasferite all'ITALGEL (reparto gelati della società);

ed ancora quali urgenti iniziative i Ministri intendono adottare nei confronti della società SIDALM che con il contributo di 16 miliardi erogato dall'Erario per occupare 400 unità lavorative nello stabilimento di Napoli per la produzione di caramelle, ha, viceversa, acquistato sofisticate attrezzature che permetteranno al massimo l'assunzione di circa 50 unità al posto delle 400 concordate.

(3-03377) « BONFIGLIO, ROBERTI, PALOMBY ADRIANA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e grazia e giustizia, per conoscere –

di fronte ai recenti gravi attentati che sono stati attuati nel Veneto e particolarmente a Padova, che hanno fra l'altro colpito il dottor Pilla, il signor Doria di Piave e l'avvocato Filora a Padova;

considerato che tali attentati si inseriscono in una lunga serie di atti di terrorismo e di violenza le cui dimensioni e caratteristiche sono state oggetto fra l'altro di uno specifico riscontro a Padova tra le autorità locali, il comitato per la tutela dell'ordine democratico e il Ministro dell'interno –

quali misure siano state prese o si intendono prendere per individuare e colpire esecutori e mandanti degli atti terroristici, e quali misure in particolare siano state adottate in riferimento alle richieste di potenziamento e di riqualificazione della struttura operativa delle forze di polizia e degli apparati giudiziari avanzate nel citato incontro di Padova.

(3-03378) « PALOPOLI e FLAMIGNI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, di grazia e giustizia e delle poste e telecomunicazioni, per sapere – dopo la grave denuncia dell'INPS: gli assegni che l'istituto invia ogni mese ai pensionati tramite banca, e con recapito affidato alle poste, spariscono sistematicamente per la maggior parte e, anche se "non trasferibili", vengono però incassati tramite girate false, dopo essere stati "riciclati" praticamente in tutta Italia; e dopo che nel solo mese di aprile oltre 200 assegni, per importi che vanno dalle 300 mila alle 500 mila lire, emessi dall'Istituto bancario italiano, non sono mai giunti a destinazione, costringendo i pensionati ad una complessa procedura che consentirà loro di incassare da Compagnie di assicurazioni l'importo dell'assegno mai ricevuto, con un danno provocato dalla sparizione degli assegni emessi nello stesso aprile di gran lunga superiore al mezzo miliardo –:

quali sono state le misure per porre fine all'illecito traffico, togliendo agli uffici postali coinvolti l'incarico di spedire gli assegni per affidarlo ad altri e se è vera la notizia che si è pensato di incaricare del servizio un'agenzia privata di recapiti;

se il Governo non intenda sollecitare, dopo la nuova denuncia dell'INPS, che va ad aggiungersi a quelle numerosissime già presentate in passato, la riunione di tutti i procedimenti perché vengano affidati ad un unico magistrato.

« Per avere notizie sulle inchieste che hanno provocato in passato l'arresto di numerose persone, facendo emergere che all'interno di alcuni uffici postali ed anche in alcune banche opererebbero vere e proprie bande collegate tra di loro, che riescono a dirottare gli assegni una volta che vengono spediti.

(3-03379) « COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per sapere – dopo la storia di Teheran, rimbalzata a Roma per l'intervista rilasciata a *la Repubblica* dal Presidente delle Condotte, Loris Corbi, pervenendo in tal modo a sapere dell'affare Mahestan – perché l'IRI ha agito a sua insaputa in un affare di certa rilevanza e se non ritenga di approfittare di questo disastro dell'IRI, dell'ITALSTAT, delle Condotte e della Mahestan, che addossa le conseguenze passive della gestione degli enti di Stato, ai contribuenti, ed al fine che non avvengano altri affari tipo Mahestan conclusi sopra la nostra testa, sotto il nostro naso ed alle nostre spalle, per cominciare finalmente il cammino a ritroso della graduale riprivatizzazione delle imprese di Stato a carattere economico, unica via in grado di risanare la politica e l'economia nazionale.

(3-03380) « COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità, per sapere – dopo la notizia che l'*American Canser Society*, che da anni si batte per l'abolizione del fumo, ha celebrato per il secondo anno, con grande successo, la giornata del "no" al fumo, avendo un considerevole numero di persone risposto l'anno scorso all'appello abbandonando il fumo per sempre e dopo che, sempre secondo la Società del cancro, nella giornata celebrata nel 1977, 5 milioni di persone hanno sospeso il fumo per un giorno e di esse ben mezzo milione avrebbe in seguito cessato del tutto –:

se è vero che negli ultimi 25 anni la mortalità per cancro è costante, ma mentre alcune forme sono in declino (il cancro allo stomaco è addirittura diminuito del 60 per cento, mentre quello all'utero del 59,5 per cento) e ciò per l'aumentata prevenzione, il cancro ai polmoni invece è cresciuto ben del 200 per cento, attribuendo i medici al fumo l'origine di questo tipo di cancro ed il suo drammatico aumento sembra dovuto al crescere continuo di fumatori specie fra le donne e gli adolescenti;

se il Governo intende iniziare una campagna contro il fumo per salvaguardare la salute della popolazione italiana.

(3-03381) « COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere – poiché in nessuno dei 33 articoli del disegno di legge sul "nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore » si parla dell'insegnamento di "religione", facendo pensare che, indipendentemente dalla riforma del Concordato, chi non opterà per la vecchia scuola di religione cattolica, non avrà alcun insegnamento d'ordine di comportamento, nessuna educazione alla morale, nessuna base di criterio di valutazione, mentre riceverà settimanalmente due ore della utile, ma materiale educazione fisica –

se, sinceramente, la cosa non gli pare assurda in quanto, senza le motivazioni fondamentali e la dimensione comunitaria, senza alcun cenno di religione positiva non si sviluppa la personalità, le capacità critiche dello studente italiano, che non avrà alcun mezzo per la formazione della coscienza anche nel campo sociale, non saprà dare un senso alla propria vita, avrà una cultura monca, falciata alla sua base, poiché nessuno lo aiuterà nella ricerca del fine dell'essere e dell'umanità;

per chiedere, almeno, se non intenda includere, al posto del caos, almeno una lezione di "morale generale", come si fa in altri paesi forse meno evoluti del nostro.

(3-03382) « COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro, per sapere se risponde a verità la notizia circolata di possibili, se non inevitabili, dimissioni del governatore della Banca d'Italia, Paolo Baffi, dopo la vicenda dell'adesione dell'Italia allo SME, in quanto la sua opposizione al sistema europeo fu in gran parte determinante per il "no" del 5 dicembre e cambiata in "sì" dopo soli sette giorni.

(3-03383) « COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri degli affari esteri, dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro, per sapere – poiché è andata peggio del previsto anche perché nella disputa in seno all'OPEC sull'aumento del prezzo del petrolio, all'Arabia Saudita questa volta è mancato il sostegno moderatore dell'Iran, essendo chiaro ormai che la *vexata quaestio* intorno a questa essenziale fonte di energia non trova una soluzione nella ragionevolezza delle parti interessate, per la dimostrazione lampante che l'aumento del prezzo del petrolio provoca una svalutazione del dollaro e un aumento dei prezzi dei prodotti industriali di cui i paesi dell'OPEC hanno bisogno –:

se è vera la notizia che l'Italia avrebbe richiesto ai ministri dell'OPEC di avere un trattamento riservato preferenziale circa il nuovo prezzo definitivo del petrolio greggio, nel senso di differire ogni aumento fra 18 mesi, cioè verso il luglio 1980. Quanto sopra al fine di non schiantare la nostra economia, che non potrà sopportare in questo momento un aumento del prezzo dei prodotti petroliferi con gravi ripercussioni sul tasso di inflazione, sulla bilancia dei pagamenti, sugli investimenti e sulla occupazione;

se il Governo, dopo l'affermazione degli sceicchi che gli occidentali sono spreconi, non sanno fare economia di petrolio e non sanno contenere l'inflazione, dimenticando quei signori la loro megalomania che li ha portati a spendere somme folli per costruire cattedrali nel deserto e per provvedersi di vasellame d'oro anche per il pasto del cagnolino di casa, in siffatta situazione, intravede una via di uscita, seguendo fra i paesi produttori di petrolio, ad esempio la Norvegia e la Nigeria, che sono stati capaci di decidere nei giorni scorsi di mettere un freno alla loro recente follia spendereccia, mentre a sentire i commenti dell'Occidente industrializzato sembra che la preoccupazione maggiore, anche in Italia, sia l'eventuale aumento del prezzo della benzina;

se il Governo, dopo che tutti gli esperimenti di austerità sono falliti ovunque, tranne forse che in Gran Bretagna, ritenga osare di parlare veramente di austerità e di imporre sacrifici nel clima

festoso dell'ultimo e del primo dell'anno, per dimostrare di possedere veramente più buon senso delle stesse forze politiche e sindacali italiane.

(3-03384) « COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti per sapere se risponde a verità quanto sostiene il settimanale *OP* del 26 dicembre 1978, pagina 41, titolo trasporti: " Davide Collini deve andarsene ", e se si tratta del dottor Davide Collini che sta ricoprendo l'incarico di direttore generale dell'Aviazione civile, provenendo dall'amministrazione delle ferrovie in stridente contrasto con quei rigorosi criteri di competenza richiesti da quasi tutte le forze politiche;

per sapere, pure, notizie sull'ultimo aumento delle tariffe dei diritti aeroportuali (il 50 per cento) approvato all'unanimità dalla apposita Commissione e conoscere il verbale, chiedendo a ciascun membro della stessa Commissione, in base a quale principio tecnico fu approvato l'aumento, dato che le tariffe dei diritti aeroportuali sono state stabilite due anni prima dal Parlamento e che solo il Parlamento avrebbe potuto modificarle;

per sapere, inoltre, se è vera la notizia delle pressioni di un capo-gabinetto del Ministro dell'epoca presso la Direzione generale dell'aviazione civile, a favore del rilascio di una licenza per aerotaxi al finanziere Franco Ambrosio, titolare dell'*Albatros*. Si dice che le lettere scritte dal funzionario sarebbero finite nelle mani della Magistratura della Repubblica;

per sapere, anche, come vengano gestiti i fondi della legge n. 825 e con quali criteri vengono nominati i collaudatori dei lavori aeroportuali e se è vero che tra questi collaudatori c'è un dirigente amministrativo, un certo Lioie, di fede socialista e per conoscere la cifra che viene liquidata per collaudo al Lioie in aggiunta allo stipendio di dirigente;

per conoscere l'elenco dei dirigenti dell'Aviazione civile che fanno parte della Commissione di collaudo e quello dei dirigenti esclusi;

per sapere, infine, se è vera la notizia dell'imminente affidamento della Direzione generale dell'aviazione civile ad un funzionario in ruolo.

(3-03385) « COSTAMAGNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e della difesa, per sapere se non ritengano opportuno dopo l'ultimo criminoso episodio di violenza terroristica in cui sono stati feriti due agenti di polizia, Gaetano Pellegrino e Giuseppe Rainone addetti alla scorta dell'onorevole Giovanni Galloni impartire disposizioni per la soppressione immediata del servizio di scorta ad uomini politici, stante i risultati negativi conseguiti con il servizio stesso e stante le conseguenze per la vita e l'incolumità degli agenti ad esso addetti che hanno pagato un altro tributo di sangue.

« Gli interroganti chiedono altresì di conoscere se in luogo della scorta armata non possano essere messi in atto altri mezzi per ridurre effettivamente il pericolo in cui determinate personalità possono versare in conseguenza dell'azione terroristica.

(3-03386) « MELLINI, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA, PANNELLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Governo, per avere notizie sulla sciagura aerea avvenuta nel cielo di Palermo.

(3-03387) « NICOSIA ».

INTERPELLANZE

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri, delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero, per sapere se il Governo abbia valutato a fondo il significato della giornata di lotta di iniziativa sindacale ed europea dei lavoratori navalmeccanici della FEM (Federazione europea lavoratori navalmeccanici che rappresenta 7 milioni di lavoratori) contro il ridimensionamento dei cantieri navali e per superare la crisi in atto.

« Per sapere se sia al corrente che da mesi la FEM si oppone al "piano d'Avignon" di risanamento del settore delle costruzioni navali, proposta dalla Commissione delle Comunità europee.

« Questo piano mira ad una riduzione drastica delle capacità produttive e, perciò, dell'occupazione in funzione della diminuzione della domanda di nuovo tonnellaggio.

« Una politica del genere è senza prospettive e rischia di impedire definitivamente alla costruzione navale europea di tenere il posto che le spetta sul mercato mondiale della costruzione navale al momento della ripresa prevista per gli anni 1981-1985.

« Per sapere ancora come valuti l'alternativa che la FEM chiede in riferimento ad una strategia comunitaria che miri a salvaguardare i posti esistenti e a creare finalmente nuova occupazione nelle regioni interessate al settore navalmeccanico.

« Per conoscere la valutazione del Governo sugli strumenti suggeriti quali ad esempio:

a) lo sviluppo delle tecnologie marittime;

b) la diversificazione e la specializzazione della produzione dei cantieri navali;

c) l'applicazione immediata delle misure tendenti al miglioramento della sicurezza delle navi cisterne e zavorra separata, pareti esterne rinforzate, doppio sistema di comando e di radar, riduzione della capacità delle stive, limitazione della dimensione delle petroliere, eliminazione del vecchio naviglio che non risponda alle norme di sicurezza richieste, applicando il divieto di accesso ai posti europei alle navi che non rispettano le norme di sicurezza, di tutela dell'ambiente e la normativa sociale minima per gli equipaggi.

« Una rapida applicazione di tali misure, anche se inizialmente solo a livello europeo, sarebbe utile per la tutela dell'ambiente, per il mantenimento dell'occupazione nei cantieri navali, per abbreviare la crisi. Ciò consentirebbe di mantenere gli attuali posti nella costruzione navale e quelli nelle riparazioni navali.

« Per sapere altresì se, di fronte alla crisi energetica ed alla opportunità di massicce importazioni di carbone, non si voglia predisporre un piano per l'utilizzo della flotta nazionale rinnovata con le opportune moderne tecnologie per far fronte alle importazioni di cui sopra.

(2-00483) « FORTUNA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord per conoscere – premesso che:

malgrado nel programma di Governo siano previsti l'aumento dell'occupazione e lo sviluppo economico del Mezzogiorno, dal rapporto del professor Saraceno allo SVIMEZ e da altri studi di politica economica risulta che il divario nella ripartizione del reddito fra nord e sud e la disoccupazione nelle Regioni meridionali aumentano;

l'Unità e altri quotidiani odierni riportano che "a Lecce la polizia ha caricato ieri mattina (tredici dicembre) davanti alla stazione ferroviaria, un corteo di operaie della ditta Harry's Moda che protestavano per la grave situazione della azienda. Molte operaie sono state medicate all'ospedale. Il comportamento della poli-

zia appare tanto più grave perché è stato diretto contro lavoratrici già provate da una lunga lotta";

la crisi dell'Harry's Moda, della DIBA, FIBI, Idrocalce, Cemer, Faro Sud e di altre industrie meridionali richiede un maggiore impegno del Governo e delle partecipazioni statali per superare il divario economico e occupazionale fra nord e sud e pertanto si rende necessario –

se il Governo intende precisare i suoi intendimenti per quanto concerne tutto l'indirizzo della politica per la soluzione della crisi del Mezzogiorno di cui i fatti di questi giorni indicati dagli interpellanti dimostrano la estrema gravità.

(2-00484) « CASALINO, ALINOVI, REICHLIN, BRINI FEDERICO, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, ANGELINI, CIRASINO, STEFANELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, in ordine al gravissimo fatto di sangue e terroristico contro la scorta del presidente del gruppo parlamentare della Democrazia cristiana, onorevole Galloni, nonché per conoscere se non ritenga di dare immediate disposizioni affinché i servizi di scorta vengano compiuti da personale perfettamente armato e collocato nei luoghi e nei mezzi di servizio in modo da poter respingere qualunque aggressione a se stesso ed alle persone scortate.

« Gli interpellanti fanno presente che, in mancanza di un servizio organizzato nei modi su indicati, sussistono eccessivi rischi per le scorte stesse e per le persone scortate talché non è ingiustificato considerare inutile e quindi persino da abolire il servizio attuale.

(2-00485) « PAZZAGLIA, ALMIRANTE, BAGHINO, BOLLATI, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MICELI VITO, RAUTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE ».